GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1923

parte 2

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
—
1924

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1925 — 29 Giugno

N. 378 - 31 maggio 1923. STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito . . *Pag.* 854

» 379 - 17 giugno 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge *Pag.* 854

» 380 - 20 giugno 1923. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 . . . . . *Pag.* 855

» 381 - 20 giugno 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località di alta montagna . . . . . *Pag.* 873

» 382 - 28 giugno 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione delle imposte a competenze di viaggio . . . . . *Pag.* 882

» 383 - 28 giugno 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuova destinazione delle ritenute a carico dei militari puniti di prigione di rigore. *Pag.* 883

» 384 - 28 giugno 1923. AVANZAMENTO. Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. *Pag.* 883

» 385 - 28 giugno 1923. DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni . . *Pag.* 890

» 386 - 28 giugno 1323. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari . . . . . *Pag.* 896

» 387 - 28 giugno 1923. SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P. . . . . *Pag.* 896

» 388 - 28 giugno 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzi di noleggio per l'impiego degli autoveicoli militari . . . . . *Pag.* 899

» 389 - 28 giugno 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di pneumatici e di parti di ricambio per gli automezzi degli enti militari. *Pag.* 900

» 390 - 28 giugno 1923. DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di applicazione del R. decreto n. 945, del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari . . . *Pag.* 902

» 391 - 27 maggio 1923. — RECLUTAMENTO. R. decreto n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva . . . . . *Pag.* 903

AVVISI . . . . . *Pag.* 910

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 911

Circolare N. **378.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). 31 maggio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1921 che nomina la commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito ai sensi dei regi decreti 28 ottobre 1921 n. 1471, 22 dicembre 1922 n. 1641, 9 aprile 1923 n. 719;

DECRETA:

Il generale di corpo d'armata Lombardi cav. Stefano è sostituito nelle funzioni di presidente della suddetta commissione dal generale di corpo d'armata Di Giorgio cav. Antonino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 31 maggio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ

N. **379.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge.** — (Ragioneria). 17 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, i bilanci delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

N. 380. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità per i servizi di presidio dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 20 giugno 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce per i vari personali dello Stato le indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza;

Visto il decreto-legge del 20 febbraio 1921, n. 221, recante modificazioni al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio 1923-24.

DECRETA:

Art. 1.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali per i servizi di presidio indicati negli uniti tre Allegati, sono dovuti, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, i soprassoldi e le indennità stabiliti negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

S'intendono per «servizi di presidio» quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno e nell'altro caso, importino, fra andata e ritorno:

a) un percorso compreso tra 10 e 20 chilometri, qualunque ne sia la durata;

b) un percorso maggiore di 20 chilometri ed un'assenza non maggiore di 10 ore.

Per i servizi che importino, fra andata e ritorno, un percorso minore di 10 chilometri, non spetta alcun rimborso o indennità.

I servizi che importino pernottamento fuori residenza ovvero un percorso maggiore di 20 chilometri e un'assenza maggiore di 10 ore, danno diritto al normale trattamento di missione.

Art. 3.

Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono, o in altre disposizioni speciali.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio o della caserma a cui sono addette le persone che compiono i servizi

Art. 5.

L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando, nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

L'indennità chilometrica è:

— di lire 1 per gli ufficiali generali e superiori, e di centesimi 75 per gli ufficiali inferiori;

— di centesimi 50 per i marescialli;

— di centesimi 25 per gli altri sottufficiali;

— di centesimi 10 per i caporali e soldati.

L'indennità chilometrica non spetta quando sono forniti i mezzi di trasporto, o ne è rimborsata la spesa.

Art. 6.

Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui sono provvisti, senza diritto a indennità chilometrica o rimborso di spese.

Art. 7.

Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

Art. 8.

Il presente decreto non è applicabile agli ufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri reali nei viaggi per servizi d'istituto, nei quali casi vanno applicate le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

Art. 9.

Agli ufficiali dei corsi presso le scuole o dei corsi d'istruzione, incominciati prima del 1° luglio 1923, rimangono applicabili, fino a che essi restino ai corsi stessi, le disposizioni del n. 8 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 31 luglio 1922. (Circolare n. 387 del *Giornale Militare*, 1922).

Art. 10.

Nella dizione « ufficiali » s'intendono compresi anche gli impiegati civili, i quali ricevono il trattamento secondo il grado militare cui sono assimilati. Quelli pei quali non esiste assimilazione di rango a grado militare ricevono il trattamento degli ufficiali subalterni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

1. Pei servizi da considerarsi di presidio a norma dell'art. 2 del decreto, sono dovute le seguenti indennità:

a) per qualunque percorso non minore di chilometri 10 fra andata e ritorno è dovuto il rimborso delle spese effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia, automobili od altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Pei tratti nei quali tali mezzi non esistono è dovuta l'indennità chilometrica, la quale sarà pure corrisposta quando non sia stato possibile servirsi dei mezzi stessi, per eccezionali motivi di servizio, da giustificarsi con dichiarazione scritta dal comandante del corpo, o capo d'ufficio o di servizio, e da unirsi al rendiconto a giustificazione della spesa;

b) per le assenze superiori a cinque ore con percorso non minore di 10 chilometri fra andata e ritorno, è dovuta un'indennità di L. 5 agli ufficiali e di L. 3 ai sottufficiali, oltre il rimborso delle spese o l'indennità chilometrica come alla precedente lettera *a*). Per far constare il diritto a tale indennità, l'interessato deve presentare apposita *dichiarazione*, conforme al modulo annesso al presente decreto, che sarà poi unita al rendiconto a giustificazione della spesa.

2. Per comprovare il diritto all'indennità di missione nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto, vanno allegate al certificato di viaggio dichiarazioni analoghe a quelle di cui al comma *b*) del precedente n. 1.

Il trattamento di missione esclude il compenso di L. 5 o 3, di cui al numero stesso.

3. Nei servizi pei quali occorra recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se spetti il normale trattamento di missione, la distanza (tra andata e ritorno) e il tempo vanno considerati per una sola volta e non sommati tra loro tante volte quante sono state le gite.

Il rimborso dei mezzi di trasporto spetta però per ognuna delle gite effettivamente compiute.

4. Agli ufficiali destinati a frequentare corsi presso scuole militari o civili od a sostenervi esami, nonchè agli ufficiali destinati a frequentare corsi d'istruzione teorici e pratici istituiti per le varie armi e specialità sono dovute le indennità seguenti:

a) se hanno famiglia a carico, un'indennità giornaliera pari all'indennità di missione per il primo mese, pari a metà dell'indennità stessa per il secondo e il terzo mese, e pari ad un terzo di essa indennità per il quarto, quinto e sesto mese.

b) se non hanno famiglia a carico, un'indennità giornaliera pari a metà dell'indennità di missione per il primo mese, e pari ad un quarto dell'indennità di missione per il secondo e il terzo mese.

Dopo il sesto mese per gli ufficiali con famiglia a carico, e dopo il terzo mese per gli altri, non spetta alcuna indennità.

Per stabilire quali siano le persone a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme vigenti per l'indennità caro viveri.

Gli ufficiali che possono fruire di alloggio dell'amministrazione, corrispondono una quota di lire 2 giornaliere. Qualora due o più ufficiali fossero alloggiati in uno stesso ambiente, la quota di lire 2 verrà divisa in parti uguali fra gli utenti.

Le indennità sono sospese durante le assenze degli ufficiali dai corsi, qualunque ne sia il motivo, e sono riprese, al ritorno, al punto lasciato, per modo che, in tutto il complesso del corso, ogni ufficiale (anche se il corso si svolga in due o più località) percepisca:

se con famiglia a carico: per un mese l'indennità di missione, per due mesi la metà e per tre mesi il terzo;

se senza famiglia a carico: per un mese metà dell'indennità di missione e per due mesi il quarto.

Le indennità non sono dovute agli ufficiali che si trovino già in servizio presso corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il rispettivo corso. Per quelli trasferitivi successivamente le indennità cessano dalla data del trasferimento.

Del pari nessuna indennità spetta per i corsi di durata superiore ai dieci mesi, nè per i corsi pei quali ne sia fatta esclusione dal Ministero della guerra o non ordinati da esso.

5. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1, e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il soprassoldo giornaliero di cent. 40.

6. Gli attendenti degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli, i quali in modo permanente non possono convivere al rancio, ricevono, in più degli assegni ordinari e dei viveri in contanti, un'indennità giornaliera di L. 4, esclusa qualunque altra indennità.

7. Le spese di cui al presente allegato vanno imputate al capitolo n. 25 del bilancio 1923-24, meno quelle per le *cacce a cavallo* che vanno imputate al capitolo n. 26 e quelle che si riferiscono ai carabinieri reali che vanno imputate al capitolo n. 60.

Il Ministro A. DIAZ.

ALLEGATO II.

INDENNITA' PER SERVIZI VARI.

NB. — Per i servizi indicati nel presente allegato, sono sempre dovuti i compensi rispettivamente stabiliti, escluso in ogni caso il trattamento del n. 1 dell'allegato I, salvo le eccezioni che fossero indicate per singoli casi.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli N. del bilancio
Torino	1	*Torino* Officina di costruzione di artiglieria.	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina delle sezioni di San Paolo e Valdocco e viceversa. Rimborso delle spese di tramvia	— —	— —	39
»	2	*Torino* Direz. del genio	Ufficiali e ragionieri del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi; per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . .	2 —	— —	41
»	3	*S. Maurizio e Lombardore* Direzione genio di Torino.	Assistente del genio incaricato della vigilanza dei lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a Torino	3 50	— —	41
»	4	*Forte Chaberton*	Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno:			
			Ufficiali	6 —	— —	25
			Sottufficiali, caporali e soldati . . .	2 —	— —	
»	5	*Acqui* Stabilimento balneare militare.	Ufficiali comandati:			
			nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3 —	— —	25
			durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento	2 —	— —	25
Milano	6	*Milano* Presidio	Ufficiali comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite	2 —	— —	35
»	7	*Milano* 2° Raggruppamento trasporti	Personale che presta servizio al deposito carburanti e lubrificanti di Musocco:			
			Ufficiali	3 —		
			Sottufficiali	1 50		42
			Caporali e soldati	— 25		

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Milano	8	*Brescia* Direzione artigl.	Consegnatario del magazzino d'artiglieria di Urago Mella obbligato a pernottare a Brescia:			
			Ufficiale	3 —		25
			Sottufficiale	1 50		
			oltre il rimborso delle spese tramviarie per un viaggio al giorno di andata e ritorno.			
Verona	9	*Mantova* Direzione artiglieria.	Ufficiali che si recano al forte Pietole . .	3 —	— —	39
Bologna	10	*Bologna* Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito convalescenza di Bastia (Casalecchio).	— —	1 50	25
»	11	Id.	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio a Casaralta:			
			Rimborso delle spese di tramvia . .	— —	— —	25
»	12	*Venezia* Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a Mestre, Fusina e Favaro, e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:			
			Maggior generale	— —	3 —	
			Ufficiale superiore	— —	2 —	25
			Ufficiale inferiore	— —	1 50	
»	13	Id.	Assistenti del Genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario	1 —	— —	41
»	14	Id.	Ufficiali ed impiegati in servizio nella città di Venezia che per ragioni di servizio debbano recarsi al Lido.			
			Rimborso di un solo viaggio al giorno (andata e ritorno), per acqua, esclusi i tratti da compiersi per via di terra . .	— —	— —	25
			(Questo rimborso è eventualmente cumulabile con l'indennità di cui al precedente n. 12).			

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio N
Bologna	15	*Venezia* Lido e Malamocco	Ufficiali, impiegati e marescialli, aventi famiglia, di sede a S. Nicolò di Lido e a Malamocco:			
			Colonnello	4 —	—	25
			Tenente colonnello e maggiore	3 —	—	
			Ufficiale inferiore	2 —	—	
			Maresciallo	1 —	—	
Firenze	16	*Firenze* Presidio	Personale che presta servizio all'ospedale militare di Villa Rusciana:			
			Direttore	10 —	—	25
			Altri ufficiali	5 —	—	
			Marescialli	3 —	—	
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	—	
			Caporali e soldati	1 —	—	
»	17	Id.	Ufficiali e impiegati che si recano al magazzino di casermaggio in Torre degli Agli	4 —	—	25
			Idem marescialli	3 50	—	
			qualunque sia il numero delle gite.			
»	18	*Firenze* Deposito 69 Regg. fant.	Ufficiale comandato a turno quindicennale presso la polveriera del Mugnone: Per ogni giornata di presenza al servizio.	5 —	—	25
»	19	*Firenze* Polveriera Madonna del Piano	Ufficiale comandato di turno quindicennale: Per ogni giornata di presenza al servizio.	5 —	—	25
»	20	*Genova* Presidio	Ufficiali dei reparti acquartierati ai forti S. Giuliano, S. Martino e Castellaccio, che si recano per servizio in città, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta. Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare.	—	—	25
»	21	*Genova* Presidio	Ufficiali comandati per collaudo ai silos granari, quando il servizio duri almeno otto ore	3 —	—	34
»	22	*Genova* Caserma S. Benigno	Sottufficiali portalettere dei corpi acquartierati nella Caserma S. Benigno che si recano alla posta centrale: Rimborso delle spese di tramvia	—	—	25

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio N.
Firenze	23	*Cornigliano Ligure*	Ufficiali comandati al panificio militare: Rimborso delle spese tramviarie: e, quando il servizio duri almeno otto ore, anche.	3 —	—	34
	24	*Nervi*	Personale che presta servizio al sanatorio militare:			
			Direttore	10 —	—	25
			Altri ufficiali	5 —	—	
			Marescialli	3 —	—	
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	—	
			Caporali e soldati	1 —	—	
	25	*Spezia* 2° regg. artigl. da costa	Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:			
			Ufficiale superiore	— —	2 50	25
			Ufficiale inferiore	— —	1 50	
	26	Id.	Assistente del genio che si reca alle opere di Poggio, Pozzarello e Talamone . .	1 —	—	41
Roma	27	*Roma* Presidio	Ufficiali che prestano continuo servizio con pernottazione presso i forti	3 —	—	25
			Ufficiali addetti come sopra, i quali tornino ad alloggiare la notte in città: rimborso del trasporto a norma del n. 1 dell'allegato I, per un solo viaggio di andata e ritorno	— —	—	25
»	28	*Roma* Direzione Genio	Capotecnico incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti . . .	2 50	—	40
»	29	Id.	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città: rimborso delle spese di tramvia . . .	— —	—	41
»	30	*Roma* 13° reggimento artiglieria da campagna	Ufficiali veterinari comandati a prestare servizio alla infermeria quadrupedi presidiaria isolata di Tor di Quinto . . .	4 50	—	25
»	31	*Roma* Direz. artiglieria	Ufficiali ed impiegati che prestano servizio alla sede in via Albalonga . . .	1 —	—	25

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio N.
Roma	32	*Roma* Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina.	Ufficiali, impiegati e marescialli addetti permanentemente alla Scuola centrale militare di educazione fisica della Farnesina, e ufficiali di stanza a Roma ammessi ai corsi presso la scuola medesima, per ogni giornata di presenza al servizio:			
			Ufficiali ed impiegati	3 —	— —	25
			Marescialli	2 —	— —	
			Questi soprassoldi sono ridotti alla metà per coloro che hanno l'alloggio demaniale sul posto.			
»	33	*Roma* Porta Furba	Personale che presta servizio all'ospedale militare di Porta Furba:			
			Direttore	10 —	— —	
			Altri ufficiali	5 —	— —	
			Marescialli	3 —	— —	25
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	— —	
			Caporali e soldati	1 —	— —	
			oltre il rimborso delle spese di tram dalla stazione di Via Principe Umberto all'ospedale e viceversa			
»	34	*Anzio*	Personale che presta servizio al campo sanatoriale climatico militare:			
			Direttore	10 —	— —	
			Altri ufficiali	5 —	— —	
			Marescialli	3 —	— —	25
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	— —	
			Caporali e soldati	1 —	— —	
»	35	*Nettuno* Sezione delle esperienze di artiglieria	Ufficiali ed impiegati addetti alla sezione:			
			Ufficiali generali	5 —	— —	
			Ufficiali superiori	3 —	— —	39
			Ufficiali inferiori	2 50	— —	
»	36	*Foligno* Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scanzano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	3 —	— —	25
»	37	*Cecina, Pozzarello e Talamone*	Ufficiali addetti al deposito munizioni di Cecina ed ai forti di Pozzarello e Talamone:			
			Ufficiali superiori	3 —	— —	39
			Ufficiali inferiori	2 50	— —	

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio N.
Roma	38	*Cassino*	Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Battaglione allievi carabinieri:			
			Ufficiali superiori e primi capitani	3 —	— —	(a)
			Ufficiali inferiori	2 50	— —	
			Sottufficiali, appuntato e carabiniere	1 —	— —	
			Allievi carabinieri	0 15	— —	
	39	*Oristano*	Ufficiali ed impiegati in servizio ad Oristano:			
			Ufficiali superiori	5 —	— —	25
			Ufficiali inferiori	3 50	— —	
			(soltanto per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre).			
Napoli	40	*Napoli* Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano isolatamente al Campo di Marte, al Poligono dei Bagnoli e nel Comune di Casoria, oltre al rimborso delle spese di trasporto	— —	1 —	
			Marescialli, id. id. id.	— —	— 75	Secondo il servizio
»	41	Id.	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio a Portici o alla polveriera ed al pastificio di Capodichino, oltre al rimborso delle spese di trasporto	— —	3 —	
			Marescialli id. id. oltre al rimborso come sopra	— —	2 —	
»	42	*Pozzuoli*	Personale che presta servizio al sanatorio militare:			
			Direttore	10 —	— —	
			Altri ufficiali	5 —	— —	
			Marescialli	3 —	— —	25
			Sergenti maggiori, sergenti	2 —	— —	
			Caporali e soldati	1 —	— —	
»	43	*Padula*	Ufficiali in servizio alla Certosa di Padula (ind. di accantonamento)	— —	— —	25
Bari	44	*Taranto*	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole S. Pietro e S. Paolo	— —	2 —	Secondo il servizio

Segue: ALLEGATO II.

Corpo d'Armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	SERVIZI	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
Palermo	45	*Palermo* Presidio	Ufficiali che si recano ad ispezionare il magazzino principale di casermaggio di Bocca di Falco, e consegnatario del magazzino stesso quando è chiamato per ragioni di servizio a Palermo (per rimborso spese di vettura)	—	5 —	25
»	46	*Messina*	Ufficiale veterinario del Presidio, solo quando esista nel presidio stesso un solo ufficiale veterinario che debba cumulare il servizio dei corpi e delle infermerie.	3 —	— —	25
»	47	*Siracusa*	Ufficiali e sottufficiali effettivi o addetti al comando della tappa coloniale di Siracusa (Piazza d'Armi ed ex deposito benzina) che non sono alloggiati nei locali della tappa stessa:			
			Ufficiali superiori	6 —	— —	25
			Ufficiali inferiori	5 —	— —	
			Marescialli, sergenti maggiori e sergenti	2 50	— —	
»	48	*Castrogiovanni*	Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera Misericordia (indennità chilometrica) . . .	—	— —	25

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO III.

CONSEGNATARI DEI MATERIALI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio, indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di L. 1.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 10 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il rimborso delle spese di trasporto come al n. 1 dell'allegato *I*, escluso il compenso di L. 5.03.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio N.
Torino		*Torino*			
	1	Direzione artiglieria	dei magazzini	3	39
			delle polveriere	1	
	2	Officina costruzione	del magazzino	1	39
	3	1° regg. artiglieria da montagna.	dei magazzini in Torino	1	39
	4	Arsenale di costruz.	dei magazzini vari in Torino e adiacenze	1	39
	5	Direzione genio	dei magazzini vari della piazza di Torino	1	40
	6	Distaccamento del 1° raggrup. genio.	degli esplosivi nel poligono già dei minatori	1	40
	7	Reggimento ferrovieri del genio.	dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta	1	40
	8	Id.	dei materiali foto-elettrici depositati nei magazzini di Pozzo Strada	1	40
	9	5° regg. artigl. da campagna	dei magazzini di Venaria Reale	1	39
	10	1° reggimento artiglieria pesante.	dei magazzini di Pozzo Strada	1	39
	11	2° reggimento artiglieria pesante.	dei magazzini di Cittadella e dell'Opera Valenza	1	39
	12	11° reggimento artiglieria da campagna	dei magazzini	1	39
		Casale			
	13	1° regg. artigl. pesante campale.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	39

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio N.
		Cuneo			
	14	Sotto direz. genio	degli esplosivi	1	40
	15	1° regg. artiglieria da montagna.	dei magazzini e polveriere in Cuneo . . .	1	39
		Vigevano			
	16	3° regg. artigl. pesante campale.	dei magazzini esterni e delle polveriere .	1	39
		Acqui			
	17	11° regg. artigl. pesante campale.	dei magazzini esterni e delle polveriere .	1	39
Milano		*Milano*			
	18	27° regg. artigl. da campagna.	della polveriera	1	39
	19	Regg. artigl. a cavallo.	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento	1	39
		Brescia			
	20	Sotto direz. genio	dei materiali	1	40
		Bergamo			
	21	3° regg. artigl. da montagna.	dei materiali e della polveriera	1	39
Verona		*Verona*			
	22	Direzione artiglier.	del magazzino polveri (sotto consegnatario)	1	39
	23	Reggimento minatori del genio.	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	40
		Vicenza			
	24	57° regg. fanteria.	della polveriera presidiaria	1	39
		Mantova			
	25	Direzione artiglier.	dei magazzini esterni della piazza esclusse le polveriere	2	39
	26	Sezione genio	delle polveri e cartucce dei magazzini esterni	1	40

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del Bilancio N.
Verona		*Padova*			
	27	20° regg. artiglieria	dei magazzini esterni	1	39
		Pizzighettone			
	28	28° regg. artigl. da campagna.	del materiale per servizi di mobilitazione	1	39
		Trento			
	29	Sotto direz. genio	dei materiali nei magazzini di Campo Trentino	1	40
Bologna		*Bologna*			
	30	Laborat. pirotecnico	dei magazzini delle polveri di Val d'Aposa Paderno e Val di Reno (1° piano) .	1	39
		Modena			
	31	2° regg. artigl. pesante campale.	dei materiali del gruppo *C* del deposito di Soliera	1	39
	32	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali	2	39
		Venezia			
	33	Direzione artiglier.	di tutto il materiale in carico . . . n. 1 sotto consegnatari dei magazzini di San Giorgio e dell'Estuario . . . . . n. 4	5	39
Bologna		*Belluno*			
	34	Ufficio delle fortificazioni.	dei materiali dei magazzini dell'ufficio .	1	40
	35	2° regg. artigl. da montagna.	della polveriera presidiaria	1	39
Trieste		*Trieste*			
	36	Direzione artiglier.	dei depositi munizioni di: Fagagna - C. Roncon - Brisciki - Kosmani - Coseat - Medeuzza - Baca Modreia	7	39
	37	Id.	dei gruppi depositi: Barbariga - Forte Turcian - Forte Castion	3	39

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio N.
Firenze		*Firenze*			
	38	Sezione artiglieria	delle polveriere e magazzini del Pian Mugnone, Madonna del Piano e Madonna del Soccorso	1	39
	39	Direzione genio	dei materiali della piazza	1	40
	40	19° regg. artiglieria da campagna	dei magazzini della polveriera «Barco» .	1	39
		Genova			
	41	Sezione artiglieria	delle ex-opere Strega - Cava - Concessione n. 1 delle armi portabili, buffetterie e materie prime . . . . . n. 1	2	39
	42	Sezione genio	dei materiali della piazza e forti esterni	1	40
		Spezia			
	43	Sezione artiglieria	dei magazzini della piazza	2	39
	44	Sezione genio	dei materiali della piazza e delle opere esterne di fortificazione	1	40
		Piacenza			
	45	Direzione artiglier.	delle polveriere del parco d'assedio . n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2	4	39
	46	Direz. dell'offic. costruz. d'artigl.	dei materiali dell'officina	1	39
	47	Sezione genio	dei materiali della piazza	1	40
Roma		*Roma*			
	48	Direzione artiglier.	dei magazzini: sulla riva sinistra del Tevere sulla riva destra del Tevere } n. 2 dei magazzini interni della piazza . n. 1	3	39
	49	Id.	delle armi, parti d'armi e buffetterie . .	1	39
	50	13° regg. artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni . .	1	39

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio N.
Roma	51	Direzione genio	dei magazzini dei materiali all'esterno della piazza . . . . . all'interno della piazza	1	40
	52	*Perugia* Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	40
	53	*Foligno* 1° regg. artigl. da campagna.	delle polveriere	1	39
	54	*Livorno* Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	40
	55	*Cagliari* Sotto direz. genio	dei magazzini del materiale	1	40
Napoli	56	*Napoli* Direzione genio	del magazzino ai Granili	1	40
	57	Direzione artiglier.	del magazzino ai Granili, di S. Elmo e dell'Arenaccia	1	39
	58	Direzione artiglier.	del magazzino a Portici	1	39
	59	24° regg. artiglier.	del magazzino a Portici	1	39
	60	*Gaeta* Sezione artiglieria	del magazzino d'artiglieria	1	39
	61	*Fontana Liri* Ufficio del genio	dei magazzini del materiale	1	40
Bari	62	*Taranto* Direz. artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . .	1	39
	63	*Ancona* Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza . . .	2	39
	64	*Aquila* 18° regg. artiglier.	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	39

Segue: ALLEGATO III.

Corpo d'Armata	Numero d'ordine	Località ed Ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio N.
Palermo	65	*Palermo* 22° regg. artiglier.	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . . n. 1	2	39
			dei materiali nei magazzini di Caltanissetta n. 1		
	66	Direzione genio	dei magazzini del materiale	1	40
	67	*Messina* Direzione artiglier.	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza . . . . . n. 2	3	39
			dei magazzini della costa Calabra, . . n. 1		
	68	*Castrogiovanni* Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	39

Il Ministro — A. DIAZ.

(Modulo - *Vedasi* ALLEGATO I, n. 1).

DICHIARAZIONE.

. . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . .

. . . . . (2)

dichiara che per l'incarico avuto il giorno . . . . . .

di recarsi . . . . . .

. . . . . .

per . . . . . .

è partito alle ore . . . (3) dal . . . . . (4)

e alle ore . . . (3) dal . . . . . (5); ne è ripartito alle ore . . . (3)

giungendo alle ore . . . . (3) al . . . . . (4) . . . . . .

Perciò per compiere il detto servizio ha impiegato ore . . . . . (3)

. . . . . .

. . . . . (6)

. . . . . .

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, conferma l'esattezza della suestesa dichiarazione, ...

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . (7)

IL . . . . . (8)

. . . . . (9)

---

(1) Corpo od ufficio cui appartiene chi fa la dichiarazione.

(2) Grado, nome e cognome di chi fa la dichiarazione.

(3) Ore e minuti.

(4) Propria abitazione o ufficio o caserma, ecc., secondo i casi.

(5) Stazione della ferrovia, tramvia, automobile, ecc.

(6) Firma di chi fa la dichiarazione.

(7) Aggiungere, secondo la specialità dei casi, i motivi pei quali l'incarico non poteva effettivamente essere sbrigato in minor tempo, cioè se per esigenze del servizio da compiere, orari, mancanza di mezzi di trasporto più rapidi di quelli fruiti, o impossibilità o non convenienza di servirsene, ecc.

(8) Comandante, direttore, ecc.

(9) Firma dell'ufficiale o funzionario di cui all'annotazione (8).

N. 381. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Località di alta montagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 giugno 1923.

Le località di alta montagna, nelle quali è dovuta l'indennità di accantonamento a norma del § 22 del regolamento per le indennità eventuali, sono quelle comprese nei seguenti elenchi:

A) Comuni nei quali l'indennità è dovuta alle truppe in tutto il territorio

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Ala di Stura
Balme
Bardonecchia
Beaulard
Bonzo
Bousson
Bovile
Cesana Torinese
Champlas du Col
Chiabrano
Chialamberto
Clavières
Col S. Giovanni
Desertes
Exilles
Faetto
Fenestrelle
Fénils
Ferrera Cenisio
Forno Alpi Graie
Frassinere
Gravere
Groscavallo
Lemie
Maniglia
Massello
Meana di Susa
Meano
Melezet
Mentoulles
Millaures
Mocchie
Mollières
Monastero di Lanzo
Mondrone
Novalesa
Oulx
Perrero
Pragelato
Praly
Pramollo
Riclaretto
Roccapiatta
Rochemolles
Rorà
Roure
Salbertrand
Salza di Pinerolo
S. Martino di Perrero
Sauze di Cesana
Sauze di Oulx
Savoulx
Solomiac
Thures
Traverse
Traves
Usseaux
Usseglio
Valgicie

DIVISIONE MILITARE DI CUNEO.

Acceglio
Aisone
Albaretto Valle Macra
Alma
Argentera
Battifoglio
Bellino
Bersezio
Briga Marittima
Canosio
Casteldelfino
Castelmagno
Celle Macra
Crissolo
Demonte
Elva
Entraque
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Limone Piemonte
Marmora
Montemale di Cuneo
Oncino
Ostana
Paglieres
Pamparato
Pietra Porzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Roaschia
Roccabruna
Sambuco
Sampéyre
S. Michele di Prazzo
S. Pietro di Monterosso
Stroppo
Tenda
Ussolo
Valmala
Vinadio

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Divisione militare di Milano.

Buggiolo

Divisione militare di Novara.

Agaro
Alagna Valsesia
Albogno
Allain
Alpette
Andrate
Antey Saint André
Antronapiana
Ayas
Bard
Bionaz
Bognanco dentro
Bognanco fuori
Breya
Brusson
Buttogno
Camandello
Campano Monti
Campertogno
Campiglia Soana
Carcoforo
Cardezza
Ceppomorelli
Ceresole Reale
Cervatto
Challant S. Anselme
Challant S. Victor
Chamois
Champorcher
Chanversod
Chiesanova
Cogne
Coimo
Coiromonte
Courmayeur
Craveggia
Cravegna
Cursolo
Dissimo
Doues
Druogno
Drusacco
Emarese
Esio
Etroubles
Falmenta
Finero
Fobello
Fontainemore
Formazza
Fornero
Forno
Frassinetto
Gignod
Gressoney la Trinité
Gressoney Saint Jean
Gurro
Indrod
Issime
La Magdeleine
La Salle
La Thuile
Macugnaga
Monte Ossolano
Morgex
Morondo
Mozzio
Muriaglio
Noasca
Ollomont
Orasso
Oyace
Piedicavallo
Pont Bozet
Premia
Pré S. Didier
Quarna sopra
Quarna sotto
Rassa
Rhême Notre Dame
Rhême Saint Georges
Ribordone
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Roisan
Ronco Canavese
Rossa
Saint Dénis
Saint Nicolas
Saint Oyne
Saint Remy
Sale Castelnuovo
Salecchio Superiore
Salecchio Inferiore
Sambughetto
S. Paolo Cervo
S. Maria Maggiore e Crana
Schieranco
Spoccia
Tappia
Toceno
Torgnon
Trasquera
Traversella
Valchiusella
Valgrisanche
Valpelline
Valprato
Valsavaranche
Valtournanche
Verrayes
Viceno
Villette
Vocogno e Prestinone
Zornasco

DIVISIONE MILITARE DI BRESCIA.

Albaredo
Baresi
Bondione
Collio
Cortenedolo
Corteno
Costa Valle Imagna
Fuipiano d'Almenno
Pezzoro
Santicolo

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

DIVISIONE MILITARE DI VERONA.

Boscochiesanuova
Breonio
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Forte S. Marco (Caprino Veronese)
Monte Castelletto (forte)
Monte Masua (forte)
Monte Tesoro (forte)
Monte Viola (forte)
Rovere Veronese
S. Mauro di Saline
Sbarramento Rivoli-Cernino

DIVISIONE MILITARE DI PADOVA.

Asiago
Cà Mugara
Conco
Enego
Forte Lisser
Foza
Gallio
Ghertele
Punta Corbin
Roana
Rotzo
Tresche Conca
Valli dei Signori

DIVISIONE MILITARE DI TRENTO.

Alliz
Anterselva (Antholz)
Brennero
Brunico (Bruneck)
Burgusio (Burgeis)
Caldaro
Campo Tures (Sand)
Castelbello
Castelrotto (Kastelruth)
Cavalese
Chiusa (Klausen)
Cles
Clusio (Chleis)
Colle Isarco (Gossensas)
Corvara in Badia
Corvara in Passiria (Rabenstein)
Curon alla Muta (Graun)
Fortezza (Franzenfeste)
Glorenza (Glurns)
Lardaro
Lasa (Laas)
Laudes (Laatsch)
Lazze (Latsch)
Malè
Males (Mals)
Mazia (Matsch)
M. Bondone
Moso in Passiria (Moos)
Mortera in Venosta (Morter)
Novacella (Neustift)
Ortisei
Planol (Planeil)
Plat in Passiria (Platt)
Ponte all'Isarco (Waidbruck)
Prati di Vipiteno (Wiesen)
Prato in Venosta (Pard)
Predazzo
Rezia d'Adige (Reschen)
Rio di Pusteria (Muehlbach)
Riva in Valle (Rain)
Sabes (Schabs)
S. Cristina
S. Leonardo
S. Lorenzo (S. Lorenzen)
Sarentino (Sarnthein)
Selva in Gardena (Wolkenstein)

Silandro (Schlanders)
Slingia (Schlinig)
Sluderno (Schluderns)
S. Valentino a la Muta
Tarres (Tarsch)
Tione
Tubre (Taufers)
Valdaora (Olang)
Varna di Bressanone (Vahrn)
Verano Atesino (Voeran)
Vipiteno (Sterzing)

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Divisione militare di Treviso.

Agordo
Alleghe
Amaro
Ampezzo
Anduins
Arabba
Arta
Artegna
Auronzo
Barcis
Borca
Brenta - Cismon (Sbarramento)
Bretto (Breth)
Calalzo
Camporosso (Saifnitz)
Cavazzo Carnico
Cencenighe
Cercivento
Cezsoca
Chies D'Alpago
Chiusaforte
Cibiana
Cimolais
Clauzetto
Colle S. Lucia (Alto Cordecole)
Comeglians
Comelico superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta
Dobbiaco (Toblach)
Domegge
Dogna
Enemonzo
Erto e Casso
Falcade
Farra d'Apago
Forgaria
Forni Avoltri
Forni di sopra
Forni di sotto
Forno di Canale
Forno di Zoldo
Frisanco
Fusine di Tarvisio (Weissenfels)
Gemona
Gosaldo
Guggau
La Valle
Lauco
Ligosullo
Livinallongo
Lorenzago
Lozzo di Cadore
Lusevera
Magnano
Malborghetto
Maniago
Meduno
Moggio
Monguelfo (Welsberg)
Osoppo
Ovaro
Paluzza
Paularo
Perarolo
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Plezzo
Pontebba
Pontefella
Prato Carnico
Preone
Puos d'Alpago
Raccolana
Raibl
Ravascletto
Raveo
Resia
Resiutta
Rigolato
Rivamonte
Rocca Pietore
Saga
S. Candido (Innichen)
S. Leopoldo
S. Nicolò di Comelico
S. Pietro di Cadore
S. Stefano di Cadore
S, Tommaso
S. Vito di Cadore
Sappada
Sauris
Selva Bellunese
Soca
Socchieve
Soverzene
Sutrio
Taibon
Tambre d'Alpago
Tarvisio
Tolmezzo
Tramonti di sopra
Tramonti di sotto
Trasaghis
Treppo Carnico
Uccea
Vallada
Valle di Cadore
Venzone
Verzegnis
Vigo
Villa Santina
Vito d'Asio
Vodo
Voltago
Zoldo Alto
Zoppè
Zuglio

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

DIVISIONE MILITARE DI TRIESTE.

Apriano
Auremo di Sopra (Gorenje Vreme)
Berdo S. Giovanni (Janesevoberdo)
Bisterza
Castelnuovo d'Istria
Cossana (Kosciane)
Elsacco (Jelsciane)
Fontana del Conte (Knesak)
Hrenowtz
Lescova-Dolina
Matteria
Montefreddo (Kilovce)
Primano (Prem)
Rozzo
Sagorie
S. Michele
S. Pietro del Carso
S. Vito di Vipacco (Sveti Vid)
Slavina
Smerie (Smerje)
Tschelje
Urabice (Vrabce)

DIVISIONE MILITARE DI GORIZIA.

Aiba
Attimis
Anzza di Canale
Batta (Bate)
Bergogna (Breginj)
Bresebza d'Idria (Bresniza)
Cal di Canale (Kal)
Canale d'Isonzo
Caporetto
Chiapovano
Cichina (Zerkno)
Ciseriis
Creda
Descla
Dole (Dolech)
Dol Ottelza
Drenchia
Drezenca
Faedis
Gargaro
Godovici (Godovich)
Gracova (Grakovo)
Grimacco
Idresca d'Isonzo (Idersko)
Idria
Idria di Sotto (Idrija Spodnja)
Libusina
Locavizza di Canale (Lokovec)
Luico (Livek)
Lusevera
Montenero d'Idria (Cerni Ver)
Monte S. Vito (Sankt Veitsberg)
Nimis
Paniqua (Penique)
Platischis
Podicrai (Podkraj)
Prepotto
Rodda
Ronzina (Rocini)
S. Leonardo
S. Lucia di Tolmino
S. Martino-Quisca
S. Pietro al Natisone
S. Spirito della Bainzizza (Sveti Duh)
Savogna d'Isonzo
Sebreglie (Scebrelja)
Segnacco
Sedula
Serpenizza
Stregna
Tarcento
Tarcetta
Ternova d'Isonzo
Ternovo
Tolmino
Torreano
Trenta
Tribussa Sup. e Inf. (Tribuscia)
Voisco (Voisko)
Volzana (Volce)
Vresnik
Zoll

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

DIVISIONE MILITARE DI GENOVA.

Altare
Caprauna
Giovo (forte)
Melogno
Nava (Sbarramento)
Triora
Zuccarello (Sbarramento)

CORPO D'ARMATA DI BARI

DIVISIONE MILITARE DI CHIETI.

Ovindoli
Pescocostanzo
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo
Roccaraso
Rivisendoli

CORPO D'ARMATA DI PALERMO.

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA.

Mistretta
Nicosia

B) Comuni nei quali l'indennità è dovuta alle truppe soltanto nelle zone che raggiungono o superano l'altitudine di 800 metri

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

Bobbio Pellice
Borgone Susa
Bruzolo
Bussoleno
Cantoira
Ceres
Chianoc
Chiavrie
Chiomonte
Coazze
Condove
Foresto di Susa
Giaglione
Inverso Pinasca
Inverso Porte
Mattie
Moupantero
Perosa Argentina
Pessinetto
Pinasca
Pomaretto
Rubiana
San Didero
San Germano Chisone
S. Giorio
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Viù

DIVISIONE MILITARE DI CUNEO.

Andonno
Bagnolo Piemonte
Barge
Bernezzo
Borgo S. Dalmazzo
Boves
Brondello
Brossasco
Busca
Caraglio
Cartignano
Cervasca
Chiusa Pesio
Dronero
Frassino

Gaiola
Gambasca
Isasca
Lisio
Lottulo
Martiniana Po
Melle
Mojola
Mombasiglio
Monastero di Vasco
Monasterolo Casotto
Montaldo di Mondovì
Monterosso Grana
Paesana
Peveragno
Piasco
Rittana
Robilante
Roburent
Rocca Forte Mondovì
Roccasparvera
Roccavione
Rossana
S. Damiano Macra
Sanfront
Scagnello
Torre Mondovì
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Venasca
Villar S. Costanzo
Viola
Vernante

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Divisione militare di Milano.

Armio
Biegno
Blessagne
Breglia
Casasco d'Intelvi
Cavargna
Cerano d'Intelvi
Corrido
Cremia
Curiglia
Cusino
Domodossola
Dosso del Liro
Esino
Garzeno
Germasino
Grandola
Introzzo
Livo
Lozzo
Montemezzo
Monte Viasco
Musignano
Pallanzo
Pianello del Lario
Pigra
Pomma
Ramponio
S. Bartolomeo V. Cavargna
S. Nazaro V. Cavargna
S. Siro
Schignano
Seghebbia
Sueglio
Tremonico
Trezzone
Veleso
Vendrogno
Vercana
Zelbio

Divisione militare di Novara.

Aosta
Arnaz
Arvier
Avise
Aymaville
Baceno
Balmuccia
Beura
Boccioleto
Brissogne
Carema
Chambave
Champ de Praz
Châtillon
Cravagliana
Crodo
Donnaz
Fenis
Folsogno
Formarco
Gressan
Hône
Ingria
Issogno
Iovençan
Lillianes
Locana
Malesco
Mollia
Montescheno
Mont Jovet
Nus
Perloz
Pila
Piode
Pollein
Pontey
Quart
Sabbia
Saint Cristophe
Saint Marcel
Saint Pierre
Saint Vincent
S. Bartolomeo Valmara
Sarre
Scopa
Scopello
Seppiana
Sparone
Trontano
Vagna
Vazzo
Vazzone con S. Carlo
Verrés
Vignanella
Villa d'Ossola
Villeneuve

DIVISIONE MILITARE DI BRESCIA.

Alone
Anfurro
Ardesio
Avenone
Averara
Aviatico
Azzone
Bagolino
Barzio
Belprato
Bema
Berbenno Valtellina
Berzo Demo
Bindo
Blello
Bormio
Borno
Bossico
Bovegno
Bracca
Branzi
Brumano
Buglio in Monte
Campodolcino
Capovalle (già Hano)
Carenno
Carona
Casargo
Caspoggio
Cassiglio
Cassina Valsassina
Castello dell'Acqua
Castione Presolana
Chiesa
Cimmo
Cimbergo
Civo
Collere
Colorina
Concenedo
Corna
Cornalba
Cornero
Cortenova
Costa Serina
Costa Volpino
Crandola
Cremeno
Cusio
Degagna
Dossena
Edolo
Esino Inferiore
Esino Superiore
Faedo
Fiume nero
Fondra
Fappolo
Frerola
Gandellino
Gargnano
Gerola Alta
Gerosa
Gorno
Gromo
Grosio
Grosotto
Incudine
Indovero
Introbbio
Irma
Isolato
Lanzada
Limone
Livemmo
Livigno
Lizzola
Locatello
Lodrino
Lovero Grumello
Lozio
Magno
Malonno
Margno
Marmentino
Mazzo Valtellina
Mello
Menarola
Mezzoldo
Moggio
Monno
Morbegno
Morterone
Mu
Mura
Navono
Oltre il Colle
Oltrepovo
Oltressenda Alta
Oneta
Onodegno
Orezzo
Ornica
Osimo
Pagnona
Paisco
Parlasco
Parzanico
Paspardo
Pedesina
Peja
Pezzare
Pian Gaiano
Piateda
Piazzatorre
Piazzo Alto
Piazzolo
Pontagna
Ponte di Legno
Premana
Presegno
Prestine
Provaglio sopra
Rasura
Rigosa
Rogolo
Roncobello
Rongio
Rota Dentro
Rota Fuori
S. Gallo
S. Giacomo e Filippo
S. Giovanni
S. Pietro d'Orzio
Santa Brigida
Saviore
Schilpario
Selino
Selvino
Serina
Somana
Sondalo
Sonico
Spriana
Taceno
Taleggio
Tartano
Teglio
Temù
Tignale
Torre S. Maria
Trabuchello
Tremosine
Treviso Bresciano
Valfurva
Vallere
Valgoglio
Valle di Dentro
Valle di Sotto

Valmassino	Vedeseta	Vilminore
Valsecca	Vezza d'Oglio	Vione
Valtorta	Villa d'Allegno	Zone

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

DIVISIONE MILITARE DI PADOVA.

Arsiero	Laghi	Prun
Bassano (per M. Grappa)	Lastebasse	Recoaro
Crosara	Lusiana	Santorso
Forni	Posina	Schio

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

DIVISIONE MILITARE DI TREVISO

Arsiè	Limana	S Gregorio delle Alpi
Belluno	Longarone	Seren
Castello Lavazzo	Mel	Sospirolo
Fonzaso	Ospitale	Sovramonte
Lamon	Pedavena	Trichiana
Lentiai		

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

DIVISIONE MILITARE DI GORIZIA.

Anicovo (Ancovo)	Ossecca Vittuglia (Osek vitovlje)	Vipacco

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

DIVISIONE MILITARE DI GENOVA.

Alto	Cerisola (Frazione di Garessio)	Montegrosso Pian Latte
Armo	Conio	Nasino
Baiardo	Cosio D'Arroscia	Pieve di Teco
Bardineto	Lavina	Pigna
Calderara	Mendatica	Pornassio
Carpasio	Montalto Ligure	Rezzo
Castel Vittorio		Rocchetta Nervina
Cenova		

CORPO D'ARMATA DI PALERMO.

DIVISIONE MILITARE DI MESSINA.

Messina: Frazione di Larderie

Avvertenze.

1. L'indennità di accantonamento non è cumulabile con i soprassoldi giornalieri di servizio stabiliti dallo specchio III sulle indennità eventuali, epperò, nel concorso di due assegni, può soltanto essere corrisposto il maggiore.

2. Nelle località abitate di alta montagna nelle quali le truppe sieno accantonate in locali dei comuni o dei privati o dell'amministrazione, gli ufficiali ai quali non sia fornito l'alloggio in natura dai comuni o dall'amministrazione militare riceveranno in contanti, per tutta la durata del distaccamento, i compensi che spetterebbero ai comuni (vedi allegato *A* alla circolare 659 1917).

3. Il trattamento di alta montagna è sospeso durante tutte le assenze temporanee dalle località designate, tanto se per motivi di servizio, quanto se per licenze o per malattia.

Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° luglio 1923.

La circolare 83 del 1916 è abrogata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **382.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione delle imposte a competenze di viaggio.** — (Ragioneria). — 28 giugno 1923.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che per deliberazione della Corte dei conti l'aumento di due decimi spettanti sull'importo delle spese di viaggio sulle ferrovie, sui piroscafi, sugli automobili e sugli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica, è soggetto alla imposta di R. M. al contributo di guerra ed all'addizionale 15 %, mentre, l'indennità chilometrica, va esente da ogni imposta.

Ne segue che l'aumento di due decimi va sottoposto, prima di ogni altra alla ritenuta di previdenza del 2 %.

E' superfluo avvertire che l'applicazione delle imposte all'aumento dei due decimi, deve intendersi in vigore dal 1° gennaio 1923, data d'applicazione del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1660.

Naturalmente i corpi dovranno immediatamente procedere al ricupero delle somme che avessero indebitamente pagate dal 1° gennaio 1923 per mancata applicazione delle imposte sull'importo dei due decimi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 383. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuova destinazione delle ritenute a carico dei militari puniti di prigione di rigore.** — (Ragioneria). — 28 giugno 1923.

Per effetto del R. decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 357 (circolare 259 c. a.) che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione alla parte passiva del bilancio di proventi destinati a far fronte a spese ed erogazioni speciali, le somme ritenute in base al decreto-legge 28 novembre 1915 n. 1713 (circolare 890 del 1915) sugli assegni dei militari puniti di prigione di rigore e di prigione semplice, dovranno, d'ora innanzi, anzichè essere introitate al fondo scorta, per il successivo invio all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari (circolare 921 del 1915, 109 del 1916, 173, 322 e 350 del 1917) e conseguente versamento alla Banca d'Italia in un conto corrente a favore del sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra, essere introitate a favore dello Stato e cioè in conto proventi per il conseguente versamento in tesoreria con imputazione al capitolo « entrate eventuali diverse dei Ministeri ».

L'ufficio personali militari vari, appena a cognizione della presente, dovrà versare in tesoreria tutte le somme che, posteriormente alla data del 1° marzo 1923, alla data cioè di pubblicazione del decreto-legge per primo citato (circolare 259 c. a.), ha ricevuto dai corpi istituti e stabilimenti militari a titolo di ritenute sugli assegni dei militari puniti e che dimostra tuttora a debito del proprio fondo scorta.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 384. — AVANZAMENTO. — **Esperimento per l'avanzamento a scelta per i capitani e tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** (Direzione generale personale ufficiali). — 28 giugno 1923.

In base alle norme esecutive contenute nelle circolari n. 258 e 351 del *giornale militare* c. a., si indicano qui appresso i nomi degli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, in seguito ai pareri della commissione d'avanzamento di 1° grado, sono stati ammessi a prendere parte agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta.

I predetti ufficiali sono stati divisi per gruppi in conformità del disposto delle predette circolari e i comandi interessati provvederanno acchè i predetti si presentino nei giorni stabiliti alle sedi dei comandi indicati nelle circolari stesse.

I comandi potranno proporre qualche spostamento degli ufficiali da un gruppo all'altro qualora ciò sia consigliato da assolute ed imprescendibili ragioni di servizio o da particolari condizioni degli ufficiali.

I nomi degli ufficiali che rinunzino a sostenere le prove saranno comunicati tempestivamente ai comandi interessati e a questo Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

ARMA DI FANTERIA.

CAPITANI I. GRUPPO.

Capitano DE BONIS Giovanni, comando divisione Roma.
» MENICHELLI Vittorio, comando 3 divisione.
» COBALTI Camillo, scuola guerra.
» FIUMARA Rosario, 67 fanteria.
» ALTINI Giuseppe, scuola guerra.
» PICCINI Gino, comando corpo armata Firenze.
» AME' Cesare, M. G. Stato maggiore centrale.
» CESARETTI Antonio, comando divisione Chieti.
» BINI Gustavo, 21 fanteria.
» BUSTO Arturo, Consiglio R. Esercito.
» CESARINI Guido, scuola guerra.
» PRINCIVALLE Aldo, T. C. Tripolitania.
» BROVARONE Lorenzo, scuola guerra.
» GAIBI Agostino, M. G. Stato maggiore centrale.
» ACANFORA Guglielmo, tribunale marittimo Taranto.
» TUFANO Raffaele, 30 fanteria.
» DE VINCENTIIS Armando, Ministero guerra - personale ufficiali.

Capitano ROSSI Cesare, comando divisione Genova.
» MEDICI Michele, 88 fanteria.
» ROTA Nicola, scuola guerra.
» NICOLETTI Francesco, Ministero guerra direzione sanità.
» CHIARINI Chiarino, 8 bersaglieri.
» VIVALDI Raoul, Ministero guerra personale ufficiali
» DE ASTIS Vincenzo, 94 fanteria.
» ROSANO Giuseppe, 75 id.
» NICOTRA Arturo, 8 bersaglieri.
» DAMIANO Francesco, Eritrea.
» PRESTI Umberto, comando divisione Verona.
» CANTALUPPI Gaetano, 80 fant.
» PEZZI Carlo, 52 fanteria.
» MACCHI Carlo, comando divisione Piacenza.
» DEL GIUDICE Giovanni, comando divisione Salerno.
» FERRANDI Lodovico, scuola guerra.
» DURANTE Alfredo, 13 fanteria.
» SCALABRINO Giovanni Maria, comando divisione Palermo.
» GIROLA Italo, 12 bersaglieri.
» LONGO Teodorico, scuola guerra.

Capitano GIUDICE Elio, 12 bersaglieri.
» CARACCIOLO Agostino, 39 fanteria.
Capitano BASILE Carmelo, comando 26 divisione.
» MALOTTI Flavio, tribunale Trieste.

CAPITANI II. GRUPPO.

Capitano GHERZI Luigi, distretto Varese.
» QUAGLIA Mario, 7 fanteria.
» BARBAGALLO Arturo, 51 id.
» SPADA Antonio, 22 id.
» GIACOMINI Amedeo, 51 id.
» TRIONFI Alberto, scuola centrale fanteria Civitavecchia.
» SALINITRO Egidio, distretto Padova.
» MONTEMURRO Ugo, 4 bersaglieri.
» RAUCCI Ferdinando, 82 fanteria.
» BIANCHI Mario, comando divisione cavalleria Udine.
» CALVI Pietro, scuola centrale fanteria Civitavecchia.
» BORDONI Umberto, 4 bersaglieri.
» RUGGERO Attilio, 2 granatieri.
» MARENCO Silvio, distretto Trento
» IAFUSCO Michelangelo, comando divisione Napoli.
» RIGO Giacomo, 39 fanteria.
» MANARI Virgilio, 5 bersaglieri.
» BURGONI Giuseppe, scuola centrale fanteria Civitavecchia.
» PAOLINI Achille, autocentro Trieste.
» CAPONE Francesco, distretto Lecce.
Capitano LONGO Umberto, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Roma.
» PRIMIERO Umberto, 39 fanteria.
» AMOROSO Alfredo, 42 id.
» CONTE Giovanni, autocentro Trieste.
» GALFO Orazio, comando 26 divisione.
» ARDO Vinicenzo, carcere preventivo Trieste.
» D'ANGIO' Antonio, ufficio ricuperi Padova.
» SCARAMUCCI Favio, scuola aviatori Capua.
» EULA Felice, 5 bersaglieri.
» ANELLI Giuseppe, comando divisione Chieti.
» CIPOLLA Pietro, 9 libico Derna.
» BILLIA Achille, istituto orientale Napoli.
» MARTORANA Arturo, 16 fanteria
» VETTORI Gino, 21 id.
» PARODI Emanuele, 41 id.
» MARCIAS Ernesto, 46 id.
» MANAI Giovanni, comando 10 divisione.
» GAIPA Adolfo, comando brigata Cremona.

TENENTI I. GRUPPO.

Tenenti AGNELLO Antonino, 86 fanteria
» ALI Alberto, comando dviisione Piacenza.
» ARTINI Enro, 9 bersaglieri.
» BAGATTA Girolamo, 90 fanteria
» BALESTRIERI Saveroi, 18 id.
» BARATTA Umberto, 41 id.
» BEATO Vito, 10 id.
» CALEGARI Gio. Battista, 4 alpini
» CAROTTI Elio, 11 bersaglieri
» CAPIZZI Umberto, 6 fanteria.
» CHIAMA Felice, 45 id.
» CIULLI Gino, 232 id.
Tenente CONTRI Alceo, distretto Ferrara
» CORSI Mario, 34 fanteria .
» DELL'ERA Renato, 83 id.
» DE MIRANDA Domenico, collegio militare Napoli.
» DE NIGRIS Emilio, 158 fanteria.
» DE VANNA Pasquael, 47 id.
» DI BARTOLO Gaetano, ufficio caduti Udine.
» DI PAOLO Giuseppe, 17 fanteria.
» FARAGALLI Bartolomeo, 26 id.
» FISCHETTI Ugo, R. aeronautica
» FIORIO Alessandro, 4 alpini.

Tenente FISOGNI Federigo, 5 id.
» FLAMINI MINUTI Domenico, 17 fanteria.
» FRANCILLO Emilio, 15 fanteria
Tenente FRANCOLINI Luigi, autocentro Firenze.
» FREZZAN Federico, R. aeronautica.

TENENTI II. GRUPPO.

Tenente GAGLIOTTI Giino, 9 alpini.
» GIBERTI Pietro, R. aeronautica
» INSOMM Emilio, 17 fanteria
» IZZI Osvaldo, comando brigata Savona.
» LA STELLA Michele, ufficio salme caduti Udine.
» LOCONTE Vito, 10 fanteria.
» LONGO Luigi, distretot Rovigo.
» LONZU Giovanni, 152 fanteria.
Tenente LUPO Renato, tappa coloniale Siracusa.
» MAGRINI Carmelindo, 22 fanteria
» MARCHESE Guido, 28 id.
» MONTANARI Mario, delegazione trasporti Firenze.
» MORFINI Giuseppe, autocentro Firenze.
» MOTZO Leonardo, 152 fanteria.
» ORMANO Silvio, 8 id.

TENENTI III. GRUPPO.

Tenente BORBOTTONI Bruno, Eritrea.
» CERULLO Giuseppe, id.
» DELLA SCHIAVA Enzo, id.
» MATTINA Roberto, Tripolitania.
» MORAMARCO Domenico, Eritrea
» NERI Giovacchino, id.
» PACI Domenico, Tripolitania.
» PALERMO Michele, 94 fanteria.
» PANZALIS Ampelio, 46 id.
» PAPI Sante, 18 id.
» PERSIANI Enrico, Ministero guerra.
» PEZZA Mario, 84 fanteria.
» PINTO Pasquale, 10 id.
» POMARICI AMBRISI Vincenzo, comando divisione Bari.
» QUINTO Tommaso, stabilimenti pena Gaeta.
» RAMPA Angelo, 6 bersaglieri.
» RANIERI Eduardo, 66 fanteria.
Tenente RICCI Oronzo, 60 id.
» RICCI Vincenzo, scuola applicazione Parma.
» ROSSI Rinaldo, distretto Bergamo.
» SAITO Baldassare, 63 fanteria.
» SANDALLI Renato, aeronautica.
» SCALA Alessandro, 78 fanteria.
» SCOTTI Dino, Tripolitania.
» SILVAGNI Carlo, 63 fanteria.
» SPINELLI Nicolò, Ministero guerra.
» TONUCCI Alberto, 94 fanteria.
» TORELLI Vittorio, 51 id.
» TRILLINI Amilcare, dirigibilisti Roma.
» TROVALUSCI Achille, 59 fanteria
» TURINO Guido, 10 bersaglieri.
» VALENTI Vincenzo, 3 fanteria.

ARMA DI CAVALLERIA.

CAPITANI I. GRUPPO.

Capitano CAPUTO Carlo, reggimento cavalleggeri Novara.
» GASTINELLI Carlo, S. M. addetto segreteria S. A. R. il Duca d'Aosta.
Capitano BARNI Antonio, reggimento Savoia cavalleria.

CAPITANI II. GRUPPO.

Capitano CIGALA FULGOSI Alfonso, ufficio precettazione quadrupedi, corpo armata Milano.

Capitano BITOZZI Gervasio, S. M. addetto corpo armata di Bari.

TENENTI I. GRUPPO.

Tenente BRIGNONE Filippo, scuola cavalleria Pinerolo.

» CARDINALE Mario, comando truppa Tripolitania.

Tenente DURANTI Mario, scuola cavalleria Pinerolo.

TENENTI II. GRUPPO.

Tenente MANUSARDI Luigi, raggimento cavalleggeri Alessandria.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

CAPITANI I. GRUPPO.

Capitano ZUCCARINI Manlio, 1-9-1915, direzione armamento aeronautico

» IZZO Luigi, 1-9-1915, 19 campagna.

» BORELLI Umberto, 1-9-1915, 17 campagna.

» BENVENUTI Ettore, 5-10-1915, officine d'artiglieria R. di Torino.

» PROPERZI Pier Giulio, 5-10-1915 accademia militare Torino.

» PENNAROLI Marco, 5-10-1915, 3 pesante.

» TRANIELLO Ottaviano, 5-10-1915, Ministero guerra.

» PELLIGRA Salvatore, 5-10-1915, 7 campagna.

» ROSSI Silvio, 5-10-1915, accademia militare Torino.

Capitano FRONGIA Cicito, 5-10-1915, accademia militare Torino.

» POMETTI Alberto, 29-10-1915, 19 campagna.

» GNECH Ettore, 2-11-1915, 27 campagna.

» LOMBARDI Arold, 5-11-1915, 5 campagna.

» MENGHINI Aldo, 5-11-1915, 5 pesante.

» REGAZZI Mario, 9-11-1915, truppe colonia eritrea.

» CAZZAVILLAN Luigi, 9-11-1915, 20 campagna.

» DELLA ROCCA Guido, 9-11-1915, 19 campagna.

CAPITANI II. GRUPPO.

Capitano APORTI Alessandro, 9-11-1915, 7 campagna.
» CORDERO di Montezemolo Mario, 9-11-1915, 7 campagna.
» CARLOZZO Antonino, 9-11-1915, 5 pesante campale.
» MARRAIENI Francesco, 9-11-1915, 13 campagna.
» DE BENEDETTI Umberto, 9-11-1915, 14 pesante campale.
» SICILIANO Lino, 9-11-1915, ispettore costruzioni artiglieria.
» TARICCO Cesare, 9-11-1915, 25 campagna.
» CHIARAZZO Armando, 12-11-1915, 8 pesante campale.
» BONFANTI Gildo, 27-12-1915, 14 pesante campale.
Capitano MONTELEONE Francesco, 15-2-1916, 5 gruppo controaerei.
» MORI Mario, 15-2-1916, 2 pesante campale.
» MASSERANO Guido, 15-2-1916, 3 montagna.
» CORDERO di Montezemolo Alberto, 5-2-1916, 1 montagna.
» VALLAURI Ermanno, 15-2-1916, 9 pesante campale.
» FALCONE Bruno, 15-2-1916, ufficio del generale di divisione di artiglieria, a disposizione.
» TRULLI Tonino, 15-2-1916, 18 campagna.

TENENTI I. GRUPPO.

Tenente ACQUARONE Mario, 6 pesante campale.
» AGNELLO Sebastiano, 24 campagna.
» ALIMENTI Giovanni, 9 pesante campale.
» AMATUCCI Oscar, 22 campagna.
» BANDINI Domenico, 19 campagna.
» BARENGO Mario, 27 campagna.
» BARRILE Eugenio, 24 campagna.
» BARTOCCINI Alberto, 4 campagna.
» BERTI Dante, 6 campagna.
» BIGNARDELLI Vincenzo, 22 campagna.
» BOGGIONE Gian Battista, 1 pesante campale.
» BOLLETTI CENSI Emilio, scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma.
» BORDONE Enrico, 5 pesante campale.
» CAMBRIA Michele, 22 campagna.
» CAMBRIA Vittorio, 10 pesante campale.
» CAMPAGNA Giovanni, 25 campagna.
» CARRADORI Igino, 5 pesante campale.
» CASANOVA Luigi, 20 campagna.
Tenente CAVICCHIOLI Nunzio, scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Modena.
» CIONCI Renato, scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma.
» CONSIGLIO Vito, direzione artiglieria Verona.
» CONTE Antonio, 22 campagna.
» COSTA Luigi, truppe colonia Eritrea.
» COSTAMAGNA Ugo, 5 campagna.
» CUTITTA Antonino, 27 campagna.
» D'ALONZO Giovanni, comando brigata artiglieria Roma.
» DE ANGELIS Carlo, 1 raggruppamento aeroplani caccia.
» DE FRANCESCO Antonio, 26 campagna.
» DE LEONE Giov. Battista, 20 campagna.
» DI CASTRI Giovanni, 23 campagna.
» D'ONOFRIO Artemio, 23 campagna.
» ERRICO Michelangelo, 9 gruppo controaerei.
» FAILLA Giuseppe, 13 campagna.
» FERMARIELLO Ugo, 13 pesante campale.

TENENTI II. GRUPPO.

Tenente GAFFARELLI Luigi, 9 pesante campale.
» GAMBASSINI Giovanni, 19 campagna.
» GANDE Ferrario, 1 pesante.
» GENNARO Francesco, artiglieria C. A. Palermo.
» GERANZANI Mario, 20 campagna.
» GIORIO Camillo, truppe coloniali della Somalia.
» GIONTI Ignazio, carcere militare Trieste.
» GIZZIO Mario, 8 gruppo controaerei.
» ITALIA Sebastiano, truppe coloniali Eritrea.
» LEGGIADRO Luigi, 1 pesante campale.
» LEONCINI Mario, scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Modena.
» LEPORATI Gustavo, 1 pesante campale.
» MADERNI Andrea, 27 campagna.
» MAFFI Maffino, 26 campagna.
Tenente MALAGAMBA Emilio, 1 campagna.
» MANCUSO Cataldo, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Palermo.
» MARADEI Carmine, 10 campagna.
» MARCHINI Luigi, 13 pesante campale.
» MARINI Gino, 8 campagna.
» MARINI Giovanni, 14 pesante campale.
» MARINI Silvio, 8 campagna.
» MARISCOTTI Attilio, 6 gruppo controaerei.
» MARTIRE Aleardo, 3 raggruppamento aeroplani.
» MASSAROTTI Riccardo, 14 pesante campale.
» MISEROCCHI Dino, 19 campagna.
» MONACO Gino, 20 campagna.
» MONASTRA Ubaldo, 22 campagna.
» MOSCATO Amedeo, direzione superiore costruzione artiglieria.
» NASTA Pasquale, 8 campagna.

TENENTI III. GRUPPO.

Tenente PALERMO Domenico, 25 campagna.
» PALUMBO Mario, scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Verona.
» PARAVAGNA Giuseppe, 13 campagna.
» PASQUALI Arnaldo, 3 reggimento aeroplani da ricognizione.
» PETITTI Vincenzo, 6 pesante.
» PETRILLI Aldo, 15 campagna.
» PINTO Salvatore, 12 campagna.
» PORTOVENERO Giacomo, scuola applicazione artiglieria e genio.
» PROPERZI Giuseppe, 11 campagna.
» PROZZILLO Enrico, truppe colonia eritrea.
» RANDI Eugenio, 10 pesante campale.
» ROMAGNOLI Mario, scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma.
» ROSATI Ulisse, 27 campagna.
Tenente ROSSOLINI Pietro, 3 montagna.
» RUSSO Giuseppe, 27 campagna.
» SANGUIGNO Vittorio, direzione artiglieria Verona.
» SCARSI Orlando, 26 campagna.
» SODANI Antonio, 13 campagna.
» SPAGNOL Gastone, 2 costa.
» STEFANINI Adone, direzione artiglieria Venezia.
» TETI Vittorio, 8 pesante campale..
» TORTORICI Gustavo, 24 campagna.
» TRAPANI Giulio, 26 campagna.
» VALERI CURTI Pietro, scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma.
» VALGIMIGLI Stefano, 5 pesante campale.
» VOLPI Umberto, direzione artiglieria Brescia.

ARMA DEL GENIO.

CAPITANI I. GRUPPO.

Capitano GUGLIELMETTI Aldo, raggruppamento aerostieri-dirigibilisti.
» SCHIRALDI Pasquale, comando genio corpo armata Bari.
Capitano MADDALENA Michele, direzione genio corpo armata Bari.

TENENTI I. GRUPPO.

Tenente D'AUSILIO GARIGLIOTA Corrado, comando genio corpo armata di Roma.
Tenente FERRAGUTO Giuseppe, reggimento radiotelegrafisti.

TENENTI II. GRUPPO.

Tenente MARTINELLI Giovanni, comando genio corpo armata Bari.
» MECOZZI Amedeo, sezione tecnica aviazione militare Milano.
» MONTANARI Mario, 1 raggruppamento genio Torino.
Tenente MORERA Umberto, 4 raggruppamento genio Bologna.
» NOVELLA Marco, reggimento ferrovieri del genio.

TENENTI III. GRUPPO.

Tenente PRATELLI Egisto, reggimento pontieri e lagunari.
» RETINO' Giuseppe, 81 squadriglia aeroplani caccia Bologna.
» RUNGI Enrico, reggimento minatori, addetto istituto geografico.
Tenente VALITUTTI Umberto, comando genio corpo armata Milano.
» VESCO Bernardo, reggimento radiotelegrafisti.
» ZUCCHI Giuseppe, reggimento radiotelegrafisti.

N. 385. DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 28 giugno 1923.

Le disposizioni emanate con la circolare 43 del *giornale militare* c. a. con la quale si provvede alla destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo rendono necessario modificare le disposizioni contenute nell'allegato *B* al regolamento pel servizio territoriale riguardanti la trasmissione dei ruolini degli ufficiali e degli elenchi variazioni.

Pertanto, in attesa della pubblicazione del nuovo regolamento per il servizio territoriale, si osserveranno a tal proposito le seguenti norme con le quali restano abrogate tutte quelle precedentemente emanate in proposito.

1. Gli elenchi degli ufficiali in S. A. P. degli impiegati civili in attività di servizio e degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale saranno trasmessi semestralmente (non più tardi del 6 gennaio e 6 luglio di ogni anno) a mezzo ruolini nominativi modello 84 del catalogo e le variazioni riflettenti le stesse categorie di ufficiali lo saranno trimestralmente soltanto al 6 aprile e al 6 ottobre a mezzo di elenchi variazioni mod. 85 del catalogo (1).

2. Gli elenchi degli ufficiali in congedo di tutte le categorie (eccezione fatta per gli ufficiali in P. A. S. di cui al numero precedente) saranno trasmessi annualmente (non più tardi del 6 gennaio) a mezzo di ruolini mod. 86 *A* del catalogo, e le variazioni trimestralmente (non più tardi del 6 aprile, 6 luglio e 6 settembre) a mezzo di elenchi variazioni modello 86 *B*.

3.. I ruolini mod. 84 e gli elenchi variazioni riflettenti gli ufficiali in S. A. P. e gli impiegati in attività di servizio dovranno essere indirizzati:

a) *Al Ministero della guerra* (gabinetto del Ministro) da parte di tutti gli enti che hanno in forza ufficiali generali;

b) *Al Ministero della guerra* (Direzione generale personale ufficiali ufficio R.M.) da tutti gli enti che hanno in forza ufficiali, fino al grado di colonnello incluso, appartenenti all'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, aeronautica (2), personale dei distretti (3), al corpo di commissariato e di amministrazione, ed al corpo veterinario.

I comandi di reggimento o di reparto corrispondenti comprenderanno, nei ruolini e negli elenchi variazioni, tutti gli ufficiali che hanno nella forza matricolare, non esclusi quelli dei rispettivi depositi;

c) *Al Ministero della guerra* (Direzione generale personale ufficiali sezione dei CC. RR. e della giustizia militare) da tutti gli enti aventi ufficiali dei CC. RR. e della giustizia militare;

d) *Al Ministero della guerra* (Stato maggiore centrale-ufficio R.) da tutti gli enti che hanno in forza ufficiali in servizio di Stato Maggiore o a disposizione per il servizio di Stato Maggiore (3);

e) *Al Ministero della guerra* (Ufficio automobilistico) da tutti gli enti aventi ufficiali addetti al servizio dei raggruppamenti trasporti (4).

f) *Al Ministero della guerra* (Direzione centrale di sanità militare) da tutti i comandi, direzioni ed uffici sanitari e dalla scuola di sanità militare aventi ufficiali medici e chimici-farmacisti;

g) *Al Ministero della guerra* (Direzione generale personali civili ed affari generali) da tutti gli enti aventi personale civile:

h) *A tutti i comandi territoriali di corpo d'armata e di divisione* da tutti i comandi direzioni di corpo d'armata e uffici dipendenti per gli ufficiali di ogni grado di arma combattente;

---

(1) I modelli 84 e 85 riguardanti gli ufficiali in P. A. S. saranno contrassegnati con la dicitura *bis* apposta in inchiostro rosso accanto al numero e porteranno la sola intestazione « Ruolino nominativo (od elenco variazioni) degli ufficiali in P. A. S. ».

(2) Fino a che non saranno definiti i ruoli della R. aeronautica.

(3) Fino a che ve ne saranno in servizio.

(4) Indipendentemente dalle segnalazioni di cui alla lettera *b*).

i) *A tutte le direzioni ed uffici territoriali di corpo d'armata* da tutti gli enti dipendenti dal corpo d'armata che hanno in forza ufficiali dei rispettivi servizi (5).

4. L'ufficio amministrazione personale militari vari, curerà la trasmissione dei mod. 84 e 85 per tutti gli ufficiali in aspettativa o in disponibilità, o comunque da esso amministrati, indicando negli elenchi stessi il *domicilio* e la *data* dalla quale decorre la posizione.

5. I ruolini modelli 86 *A.* e gli elenchi variazioni riflettenti tutte le categorie di ufficiali in congedo (gli ufficiali di M. T. dovranno essere compresi nello stesso elenco degli ufficiali di complemento) dovranno essere rimessi agli stessi enti citati nel precedente n. 3 da parte delle seguenti autorità militari:

a) *dai comandi di corpo d'armata* per gli ufficiali generali (fino a generale di divisione inclusi);

b) *dai comandi di divisione* per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, aeronautica (vedi nota 2) personale dei distretti, e dei raggruppamenti trasporti che risiedono nel territorio di propria giurisdizione;

c) *dalle direzioni di commissariato e di sanità, dall'ufficio veterinario dei comandi di corpo d'armata* per gli ufficiali superiori medici, chimici farmacisti, di commissariato, delle sussistenze, di amministrazione, veterinari che risiedono nel territorio di propria giurisdizione;

d) *dall'ufficio dell'avvocato generale militare* per gli ufficiali superiori ed inferiori della giustizia militare;

e) *dai comandi dei distretti* per gli ufficiali inferiori di ogni arma, corpo, servizio od ufficio, che risiedono nel territorio della circoscrizione distrettuale;

f) *dai comandi di legione territoriale dei CC. RR.* per gli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma.

6. *Il Ministero della guerra* - divisione personale del Ministero - provvederà direttamente per la trasmissione dei documenti riguardanti il personale che fa parte del Ministero stesso.

7. La trasmissione dei ruolini e degli elenchi variazioni dovrà esser fatta direttamente ed in piego raccomandato in modo che essi pervengano alla data fissata dai precedenti n. 1 e 2 agli enti incaricati di riceverli.

Della loro tempestiva trasmissione saranno responsabili gli enti incaricati della trasmissione stessa. Ruolini ed elenchi variazioni dovranno rappresentare la posizione degli ufficiali al primo giorno del mese in cui avviene la trasmissione.

Tanto per gli ufficiali in S. A. P. quanto per quelli in congedo e per gli impiegati civili gli elenchi variazioni dovranno essere trasmessi anche se negativi.

---

(5) Per la Sardegna il comando della divisione militare di Cagliari disimpegnerà tutte le attribuzioni stabilite per un comando di corpo d'armata e dovrà perciò considerarsi autonomo.

8. Nei ruolini e negli elenchi delle variazioni gli ufficiali ed impiegati saranno inscritti per categorie e per ordine di anzianità di grado o di classe, qualunque sia la loro rispettiva carica speciale.

Gli ufficiali che prestano servizio presso un comando, corpo od ufficio diverso da quello al quale sono effettivi, devono essere segnalati nei ruolini e negli elenchi variazioni, tanto dal corpo, reparto o servizio che li ha effettivi, (che li designerà con la qualifica di « comandanti »), quanto da quello ove prestano servizio (che li designerà con la qualifica di « aggregati »).

9. Per gli ufficiali che hanno comando di truppe, s'indicherà nella 2ª colonna dei ruolini l'unità tattica o frazione di essa a cui sono addetti: si farà pure cenno, in detta colonna, della carica di ufficiale di vettovagliamento; per gli aiutanti maggiori in 2ª, oltre all'indicazione della rispettiva carica, e per gli ufficiali subalterni medici, si menzionerà nella stessa colonna 2ª anche il battaglione al quale prestano servizio.

Per gli ufficiali medici della direzione d'ospedale militare, sarà specificato nella 2ª colonna il ramo di servizio di cui sono capi reparto o al quale sono assistenti, oltre alla carica di aiutante maggiore in 1ª od in 2ª per quelli che la disimpegnano.

Per gli ufficiali d'amministrazione ed impiegati civili d'amministrazione si accennerà nella 2ª colonna alla carica coperta da coloro che ne sono titolari, con la data della destinazione alla medesima, e l'ufficio cui gli altri si trovano addetti.

Per gli ufficiali, pei professori e maestri civili addetti alle scuole militari, s'indicheranno anche le materie da loro insegnate.

I cambiamenti che durante il trimestre potessero avvenire nei comandi, nelle cariche, nelle assegnazioni, ecc., di cui sopra è parola, dovranno essere oggetto di apposita variazione per gli ufficiali ai quali si riferiscono.

10. Gli ufficiali dei reggimenti comandati a prestare servizio fuori del proprio corpo per determinazione ministeriale, inserta nel bollettino delle nomine, saranno assegnati come effettivi ed in soprannumero al deposito del corpo stesso.

11. Le variazioni relative agli ufficiali, tanto nei ruolini quanto negli elenchi, saranno indicate nell'apposita colonna, conforme agli esempi pratici che fanno seguito all'allegato *B* del regolamento pel servizio territoriale.

Le annotazioni relative alle punizioni degli ufficiali (arresti semplici, di rigore ed in fortezza) saranno apposte soltanto nei ruolini e negli elenchi di variazioni che si trasmettono al Ministero della guerra. Negli altri ruolini ed elenchi, per gli ufficiali in istato di punizione, sarà segnata la sola indicazione: presente. La prima colonna dei mod. 84, 85, 86 *A* e 86 *B*, dovrà indicare oltre il grado, la data di nascita.

Per maggiore chiarezza si fa seguire alla presente circolare un esempio di compilazione di ruolino mod. 84.

12. I ruolini e gli elenchi delle variazioni saranno scritti a macchina con i cognomi, le rubriche speciali e le intestazioni in tutte lettere maiuscole, od a mano con carattere tondo per i cognomi, per le rubriche speciali, ed intestazioni, e con carattere inglese o corsivo per tutte le altre indicazioni.

La trasmissione dei ruolini e degli elenchi sarà fatta per attergato, mai con lettera od elenco.

13. In ciascuno dei ruolini e degli elenchi di variazione non dovranno essere compresi che ufficiali della stessa arma e dello stesso corpo.

Gli ufficiali in congedo di una categoria non devono mai essere compresi in ruolini od elenchi riflettenti altra categoria nè nei ruolini od elenchi relativi al personale in S. A. P.

14. Sul ruolino e sull'elenco di variazione degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, degli assistenti locali e degli assistenti locali del genio, dovrà essere indicata altresì la posizione militare di ciascun impiegato con la indicazione del grado ed arma cui esso appartiene.

15. I comandi di distretto dovranno comunicare all'ufficio d'amministrazione personali militari vari, di mano in mano che succedono, oltre cambi di domicilio degli ufficiali ed impiegati che si trovano in disponibilità od in aspettativa, perchè possa tenerne conto nella compilazione dei ruolini, anche quelli degli ufficiali in congedo provvisorio.

16. Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ed ordinaria richiamati temporaneamente in servizio dovranno essere compresi nei ruolini dei comandi, corpi od uffici presso i quali prestano servizio, inscrivendoli di seguito agli ufficiali della rispettiva arma o corpo, effettivi al comando, corpo ed ufficio sotto l'indicazione: « Ufficiali in posizione ausiliaria (speciale od ordinaria) richiamati in servizio temporaneo ».

I comandi, direzioni od uffici presso i quali gli ufficiali trovansi inscritti per ragioni di domicilio, continueranno però a comprenderli egualmente nel proprio ruolino semestrale, indicandone, nell'apposita colonna, la posizione: per esempio:

In temporaneo servizio presso il . . . . . dal . . . . . per decreto ministeriale . . . . . del . . . . .

Disposizioni transitorie.

Allo scopo di agevolare la prima trasmissione dei ruolini e le operazioni in corso per la ssitemazione della forza in congedo e degli schedari relativi, suddividendo il lavoro nel tempo, si prescrive:

1. Che i ruolini nominativi per gli ufficiali ed impiegati civili in attività di servizio che dovrebbero pervenire il 6 luglio, siano fatti pervenire per il 6 agosto p. v.

2. Che insieme ai ruolini nominativi di cui sopra, vengano anche trasmessi i ruolini nominativi degli ufficiali in congedo per i quali al 31 luglio è stata accertata la posizione e definita la dipendenza a norma delle disposizioni contenute nella circolare 43 del *giornale militare* c. a.

3. Che per il 6 del prossimo mese di ottobre, insieme alle variazioni occorse negli ufficiali in congedo compresi nel precedente ruolino, vengano trasmessi nuovi ruolini nominativi per tutti quegli altri ufficiali in congedo per i quali sia stata accertata la posizione e definita la dipendenza al 30 settembre.

4. Che col 6 gennaio 1924 si inizi la regolare trasmissione dei ruolini e delle variazioni degli ufficiali in S. A. P. ed in congedo come è prescritto dalla presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL RUOLINO Mod. 84.

Regolamento Servizio territoriale
(Allegato *B.*)

N. 84 del Catalogo
(R. 1917)

(1) . . . . . .

Ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati militari in servizio attivo.

(2) . . . . . *effettivi ed aggregati al suddetto* . . . . . *al* . . . . . .

Grado e anno di nascita	Impiego e indicazione del reparto del corpo cui sono ascritti	Cognome e Nome	Data di anzianità nel grado	Posizione dell'ufficiale	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
Colonnello (1881)	Comandante di regg.	X. — Y.	6/1/918	Presente	Idoneo incondizionato servizio. Avuto dal 71° fanteria il 15 ottobre 1922, Dispensa 85 Bollettino ufficiale 1922.
Maggiore (1882)	Comandante III bgt.	N. — Z.	16/8/917	Presente	Idoneo incondizionato servizio. Avuto dal deposito di Forlì il 20 febbraio 1923 d'ordine del Comando di Corpo d'armata di Bologna, foglio N. . . . . in data . . . . .
Capitano (1895)	In servizio di S. M. addetto Com. Div. mil. di Ravenna.	A. — B.	16/3/918	Assente assegnato al Com. Div. mil. di Ravenna dal . . . . . con disposizione del	Mantenuto in servizio quale invalido di guerra. Avuto dal . . . . . il . . . . . con foglio N. . . . . del . . . . .

(1) Comando, corpo, ufficio, ecc. (2) Ufficiali in S. A. P., oppure: ufficiali in P. A. S. od impiegati civili.

Avvertenze.

Nella colonna (1) dello specchio mod. 84 aggiungere al grado la classe di leva dell'ufficiale, non tenendo conto della rimanente dicitura. Nella colonna (5), indicare presente o assente, in quest'ultimo caso citare oltre al motivo dell'assenza la data sotto la quale l'ufficiale ha cessato di prestare servizio al corpo o reparto. Nella colonna (6) indicare l'idoneità fisica, il reggimento di provenienza la data del trasferimento o di richiamo in servizio per gli ufficiali in P. A. S., il numero della dispensa del *bollettino ufficiale*, ovvero la data e numero di protocollo del foglio con il quale venne ordinato il trasferimento o il richiamo in servizio e l'autorità che lo ordinò.

N. 386. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la distribuzione delle pubblicazioni militari.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali - Economato e cassa). — 28 giugno 1923.

Con riferimento alle norme contenute nel fascicolo 9° della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito, parte III, n. 3, ed a parziale modificazione ed in aggiunta a quanto fu prescritto con la circolare 299 del *giornale militare* 1921, si porta a conoscenza degli enti interessati che le richieste per ottenere le pubblicazioni militari *gratuite,* devono essere compilate, non più in triplice, sibbene in doppio esemplare, da servire entrambi all'ufficio pubblicazioni del Ministero, per ricevuta ed a proprio discarico.

Se però tale ufficio non sarà in grado di dare tutte le pubblicazioni richiestegli, restituirà uno degli esemplari, rettificato, all'ente o corpo, che lo invierà di nuovo con dichiarazione di accettazione delle correzioni.

Analogamente l'ente o corpo, se riscontrerà delle differenze tra le pubblicazioni pervenutegli e quelle richieste, ne informerà subito il predetto ufficio del Ministero, perchè eventualmente gli faccia pervenire le pubblicazioni mancanti se queste non furono inviate per materiale errore di spedizione, oppure, se la mancata spedizione fosse dovuta a deficienza delle pubblicazioni, provveda per la rettificazione, come sopra, degli esemplari della richiesta e per la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell'ente o corpo.

In caso di restituzione di pubblicazioni, o per soppressione di enti, o per diminuito bisogno, o per altro motivo, il corpo deve accompagnare le pubblicazioni stesse con elenco in doppio, del quale deve poi ricevere un esemplare dall'ufficio del Ministero, con dichiarazione di ricevuta.

Le predette disposizioni saranno osservate anche da tutti gli uffici dell'amministrazione centrale.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 387. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso per la nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 28 giugno 1923.

1. E' aperto un concorso per esame a numero 20 posti di tenente chimico-farmacista in S. A. P.

2. Potranno concorrere:

a) Gli ufficiali farmacisti di complemento, quelli dellamilizia territoriale che facciano domanda di passaggio nel ruolo degli ufficiali farmacisti di complemento, purchè alla data del 10 novembre 1923 non abbiano superata l'età di 32 anni, siano laureati in chimica e farmacia oppure laureati in chimica pura e forniti anche di diploma in farmacia, e, qualora rivestano il grado di capitano, esplicitamente dichiarino nelle domanda di ammissione, di rinunciare a tale grado ove riescano classificati fra i vincitori del concorso;

b) Gli ufficiali di complemento delle altre armi e corpi i quali, con età non superiore ai 32 anni alla data del 10 novembre 1923 e forniti dei titoli universitari indicati al paragrafo *a*) facciano domanda di passaggio nel ruolo degli ufficiali farmacisti di complemento col grado di sottotenente, rinunziando al grado superiore che rivestono nella propria arma;

c) Gli ufficiali in S. A. P. delle altre armi e corpi che, forniti dei titoli universitari indicati al paragrafo (*a*) e non aventi al 10 novembre 1923 età superiore ai 32 anni,

accettino di essere dispensati dal servizio attivo permanente all'atto dell'ammissione al concorso e di essere inscritti nel ruolo degli ufficiali farmacisti di complemento col grado di sottotenente, rinunziando al grado superiore che rivestono nella propria arma;

d) i chimici-farmacisti civili abili ad incondizionato servizio militare in pace, in guerra e nelle colonie, forniti dei titoli universitari indicati al paragrafo (*a*) che non abbiano superata l'età di 28 anni al 10 novembre 1923.

3. Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali in servizio ai comandanti di corpo da cui dipendono, per quelli in congedo e per i chimici-farmacisti civili al comando del distretto cui appartengono o nella cui giurisdizione risiedono) non più tardi del 20 settembre 1923.

Le domande dovranno essere corredate da un certificato di visita medica che l'aspirante dovrà subire, presso l'ospedale militare principale nella cui giurisdizione risiede, dal direttore dello stabilimento sanitario stesso e nel quale dovrà essere dichiarato che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a servizio incondizionato, in territorio e nelle colonie, sia in pace sia in guerra.

4. Alla domanda dovrà unirsi un certificato della R. università presso la quale il concorrente conseguì la laurea o la laurea e il diploma, con la indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie, ed eventualmente anche i titoli posseduti (memorie scientifiche, certificati di autorità accademie, ecc.).

5. Qualora il concorrente sia già ufficiale di complemento, allegherà alla domanda una dichiarazione indicante in modo particolare i servizi prestati durante la guerra, ed il corpo o distretto al quale appartiene, copia dello stato di servizio ed un rapporto informativo, redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche.

Il concorrente, che non sia già ufficiale, dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti legalizzati:

1. Atto di nascita;
2. Certificato del casellario giudiziario;
3. Certificato di buona condotta;
4. Certificato di cittadinanza italiana;
5. Copia del foglio matricolare.

I certificati di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi.

6. I documenti di cui sopra, dai corpi o distretti saranno trasmessi senza indugio alla direzione di sanità del corpo di armata nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio, od ha la propria residenza.

La direzione di sanità, non più tardi del 6 ottobre, li trasmetterà al Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare), unendovi per i soli concorrenti di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. I concorrenti che risultino possedere tutti i requisiti richiesti riceveranno l'avviso di potersi presentare all'esame di concorso il quale avrà luogo in Roma, e s'inizierà il 29 ottobre 1923 ad ore 9 antimeridiane al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

Tale esame consisterà nelle seguenti prove:

Prova scritta.

1. Svolgimento di un tema di chimica-farmaceutica.

Prova pratica.

1. Analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi.

Prova orale.

1. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista.
2. Tecnica farmaceutica.

8. La commissione esaminatrice è quella indicata dall'art. 3 della legge 7 aprile 1921 n. 367; essa giudicherà, con determinazione insindacabile, il merito dei singoli concorrenti e ne stabilirà la definitiva classificazione.

A parità di merito, avranno la precedenza i concorrenti che si troveranno nelle condizioni previste dall'art. 2, primo capoverso, del R. decreto n. 261 del 23 febbraio 1922 (circolare n. 118 del *giornale militare* 1922).

9. Per la prova scritta il tema sarà comune a tutti i candidati e verrà stabilito dalla commissione soltanto al momento in cui la prova dovrà iniziarsi.

I temi della prova pratica saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice soltanto all'aprirsi della sessione degli esami, verranno distinti con un numero progressivo ed ogni candidato estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno di essi.

10. Per la prova scritta e per la prova pratica sono concesse otto ore di tempo e la prova orale non si protrarrà oltre i 30 minuti.

Solo durante la prova pratica sarà ammessa la consultazione di quei trattati che la commissione crederà di consentire. Al termine della prova pratica ciascun candidato compilerà la propria relazione.

11. La commissione riassumerà il risultato degli esami in un prospetto nel quale indicherà il voto ottenuto dai concorrenti in ciascuna prova, il voto complessivo, e la graduatoria definitiva fra gli idonei.

Tanto il prospetto quanto il processo verbale delle varie riunioni, saranno firmati da tutti i membri della commissione ed inviati al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

12. I vincitori del concorso saranno inviati alla scuola di sanità militare per seguirvi un corso di integrazione che avrà inizio il 1° dicembre 1923 e la durata di mesi 6. Al termine di tale corso, essi saranno sottoposti ad esame sulle materie di insegnamento e la valutazione complessiva sarà fatta in base al risultato dell'esame di concorso, alla classificazione interna della scuola ed agli esami finali presso la medesima. Per ogni singolo allievo la direzione della scuola redigerà, al termine del corso,

un rapporto informativo, in duplice copia che sarà trasmesso al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare), il quale, di conseguenza, procederà alle assegnazioni presso i vari stabilimenti sanitari.

13. Oltre tutti gli altri requisiti prescritti, gli aspiranti, per poter conseguire la nomina ad effettivi, debbono, se ammogliati, aver superato il 25° anno di età alla data del 10 novembre 1923, e di conseguenza quelli di età inferiore dovranno presentare un certificato di stato libero debitamente legalizzato.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 388. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzi di noleggio per l'impiego degli autoveicoli militari.** (Ufficio automobilistico). — 28 giugno 1923.

Col 1° luglio p. v. non sono più ammessi versamenti in tesoreria con ricupero di somme. Il servizio di noleggio degli autoveicoli militari a carico di enti (non automobilistici) dipendenti da questo Ministero continuerà ad essere disimpegnato dai raggruppamenti trasporti in base alle norme di cui alla circolare n. 203 del *giornale militare* c. a. alla quale vengono apportate le seguenti modificazioni:

1° I raggruppamenti trasporti a servizio compiuto trasmetteranno all'ente cui vennero noleggiati automezzi una doppia nota dalla quale deve chiaramente risultare il servizio effettuato ed il suo ammontare calcolato in base alle tariffe di cui alla citata circolare n. 203.

2° L'ente interessato firmerà per accettazione la doppia nota anzidetta e la restituirà al raggruppamento trasporti dal quale l'ebbe.

Lo stesso raggruppamento trasporti invierà alla fine di ogni mese a questo Ministero (Ufficio automobilistico) un esemplare delle note riflettenti gli addebiti ai vari enti per gli automezzi loro noleggiati durante il mese, senza però chiedere alcun rimborso delle somme così addebitate.

Gli enti debitori non eseguiranno pagamenti e porteranno le somme loro addebitate in diminuzione dei relativi propri assegni.

A sistemare tali partite provvederà a tempo opportuno questo Ministero.

Il servizio di noleggio degli autoveicoli militari a carico di enti statali non dipendenti dal Ministero della guerra, sarà addebitato colle stesse norme di cui alla già citata circolare n. 203 del *giornale militare* c. a. I raggruppamenti trasporti però non ne riscuoteranno i relativi importi ma ritireranno dai vari enti la doppia nota anzidetta firmata per accettazione dell'addebito.

Una copia della nota così regolarizzata sarà trasmessa alla fine di ogni mese a questo Ministero (Ufficio automobilistico).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 389. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Rifornimento di pneumatici e di parti di ricambio per gli automezzi degli enti militari.** (Ufficio automobilistico). — 28 giugno 1923.

A datare dal 1° luglio 1923 tutti gli enti militari che hanno facoltà di gestire automezzi dovranno attenersi in modo tassativo alle seguenti prescrizioni per quanto ha tratto alla provvista delle gomme in genere (pneumatici ed anelli pieni) e delle parti di ricambio Fiat, (escluse le bolloneric ed i cuscinetti a sfera), materiali pei quali il Ministero ha stipulato speciali contratti coi quali provvederà direttamente al pagamento dei quantitativi che i vari enti dovranno prelevare per i propri bisogni immediati, rilasciando solo dei buoni colle modalità in appresso riportate, sia alla società anonima Fiat, per le parti di ricambio di detto tipo, sia a quella ditta che risulterà aggiudicataria dell'asta in corso per la fornitura delle gomme e che verrà d'urgenza segnalata non appena possibile.

Gli enti militari che gestiscono autoveicoli preleveranno perciò le parti di ricambio Fiat, (escluse le bolloneric ed i cuscinetti a sfera) e le gomme, nei limiti stabiliti in base all'accertato fabbisogno mensile, dalle agenzie, esistenti in tutte le *sedi di comando di corpo d'armata*, delle due società fornitrici dei materiali stessi.

I prelevamenti si eseguiranno con le seguenti modalità:

L'ente prelevatario rilascerà all'agenzia, dalla quale preleva, il buono di prelevamento (veggasi modello riportato in fondo) e la ricevuta del buono stesso, trattenendo per proprio controllo la matrice dalla quale fu staccato il buono.

La società fornitrice trasmetterà mensilmente alla direzione centrale automobilistica di Bologna le fatture della merce consegnata entro il mese precedente, corredandole coi buoni di prelevamento e trattenendo le ricevute dei medesimi.

La direzione centrale automobilistica, trasmetterà anche mensilmente al Ministero i documenti relativi all'emissione del mandato di pagamento delle fatture avute come è detto prima, munite della dichiarazione di buona esecuzione delle provviste, allegandovi la richiesta di carico.

La società fornitrice, dopo aver riscosso l'ammontare delle fatture, restituirà alla direzione centrale automobilistica le ricevute dei buoni di prelevamento relativi ai materiali dei quali è già avvenuto il pagamento.

La direzione centrale automobilistica manderà ad ogni ente prelevatario di parti di ricambio Fiat e di gomme una nota a madre e figlia per comunicare l'ammontare dei materiali prelevati, ammontare questo che dovrà essere portato in diminuzione degli assegni a disposizione di ciascuno degli enti stessi.

In conclusione, tenendo anche presente le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 367 in data 21 giugno c. a., risulta che a datare dal 1° luglio 1923 nessun ente militare potrà effettuare il rifornimento di carburanti, lubrificanti, stracci, carburo di calcio, parti di ricambio Fiat (eccetto le bolloneric ed i cuscinetti a sfera) e gomme, se non valendosi delle modalità indicate nella succitata e nella presente circolare.

Di conseguenza gli enti interessati dovranno fin dall'inizio dell'esercizio finanziario tenere impegnata una congrua parte del proprio assegno per il presunto fabbisogno delle materie di consumo in oggetto, e limitarsi quindi a richiedere anticipazioni di fondi limitatamente al presunto fabbisogno per le altre categorie di materiali o lavori, per le indennità di trasferta e di uscita nonchè per i soprassoldi e per le minute spese.

Il Ministro — A. Diaz.

cm. 6 — cm. 15 — cm. 6

cm. 15

Matrice

del buono di prelevamento

Serie.... N.....

Corpo prelevatario .....

.....

Buono *per i seguenti materiali:*

.....

.....

.....

.....

A ..... *li* ..... 192 .....

IL COMANDANTE

.....

bollo

Da conservarsi dal Corpo prelevatario.

(1)

BUONO PRELEVAMENTO (2)

Serie ..... N.....

La .....

Agenzia di .....

consegnerà per il presente buono

al (3) .....

i seguenti materiali:

N°. del catal.	
.....	.....
.....	.....
.....	.....

A ..... *li* ..... 192 ...

IL COMANDANTE

.....

bollo

(1) Da allegarsi alla fattura.
(2) Pneumatici o parti di ricambio.
(3) Corpo prelevatario.

Serie .... N.....

Ricevuta *del buono per i seguenti materiali consegnati al* .....

.....

.....

.....

.....

.....

A ..... *li* ..... 192.....

IL COMANDANTE

.....

bollo

Da trattenersi presso la Ditta sino al pagamento avvenuto e poscia restituirla alla Direzione Centrale automobilistica di Bologna.

N. 390. DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme di applicazione del R. decreto n. 945 del 19 aprile 1923, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari.** — (Direzione generale di artiglieria). — 28 giugno 1923.

A chiarimento di quesiti fatti in merito all'applicazione del R. decreto n. 945 (circolare n. 278 *giornale militare* corrente anno) si comunica quanto appresso:

1. *Nucleo personale a matricola.* — Il personale operaio da mantenersi o da assumersi a matricola dal 1° luglio p. v. è assegnato soltanto a quegli enti già stati espressamente autorizzati nel numero massimo loro comunicato.

In mancanza di elementi idonei nel personale attualmente a matricola nelle specialità state assegnate, gli enti potranno sceglierli, previo concorso, tra quelli di altre categorie ora a matricola o, se del caso, anche fra gli operai straordinari.

Qualora fra questi non esistessero elementi con tutti i necessari requisiti per essere inclusi nel nucleo a matricola, si lasceranno pel momento scoperti i relativi posti, salvo a ricoprirli dopo il 1° luglio con operai da assumersi in servizio.

2. *Operai comandati nelle colonie.* — Tutti gli operai presentemente comandati nelle colonie saranno licenziati al 1° luglio p. v. come operai dipendenti dal Ministero della guerra. Il Ministero delle colonie riassumerà sotto la stessa data come operai temporanei tutti quelli che riconoscerà necessari.

La partecipazione del licenziamento al 1° luglio sarà effettuata a cura del Ministero delle colonie.

Però le amministrazioni militari che hanno in forza detti operai dovranno provvedere per gli incumbenti prescritti dalla circolare n. 369 del *giornale militare* c. a. sia per il trattamento di pensione, sia per gli indennizzi.

3. *Operai a giornata.* — Debbono essere pagati a giornata e per tutti i giorni dell'anno soltanto gli operai appartenenti alle specialità indicate nel § 19 delle *Norme provvisorie per gli operai temporanei* e quindi sono esclusi i *magazzinieri*, gli *inservienti di ufficio* ed i *commessi*.

4. *Ammissioni* — A parità di condizioni si deve dare la preferenza ai *decorati al valore* ed agli *ex combattenti*.

5. *Operai infortunati.* — Per gli operai *a matricola*, infortunatisi sul lavoro, pei quali al 30 corrente non si siano potuti ancora iniziare o completare gli accertamenti sanitari definitivi, il licenziamento sarà sospeso fino a che tali accertamenti non saranno perfetti.

Gli enti debbono curare acchè gli accertamenti stessi siano sollecitati il più possibile.

Di detti operai sarà data nota nominativa al Ministero (direzione generale artiglieria).

6. *Indennizzi di licenziamento.* — Per l'applicazione dell'art. 9 del succitato R. decreto n. 945, debbono considerarsi utili nel computo dell'indennizzo spettante agli operai a matricola: le *campagne di guerra*, i *servizi coloniali* e quelli trascorsi nei polverifici od in mestieri insalubri.

Si avverte anche che con decreto di prossima pubblicazione, il *terzultimo capoverso dell'art.* 10 *del decreto n.* 945 è stato abrogato, per cui gli indennizzi dell'articolo stesso competono anche agli operai che, invitati, si rifiutassero di riprendere servizio dopo il licenziamento.

L'art. 9 di detto decreto è applicabile solo a coloro che contino più di sei mesi di servizi utili a pensione, e perciò gli indennizzi minimi di cui al secondo alinea di detto articolo non spettano a coloro che contino sei mesi o meno di servizio.

7. *Pagamento degli indennizzi.* — Pel pagamento degli indennizzi dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) gli indennizzi stabiliti dall'art. 10 del decreto n. 945 saranno corrisposti al 1° agosto p. v. agli operai non riammessi:

1° integralmente le sessanta giornate di mercede agli operai a matricola;

2° 2/3 dell'indennizzo presunto agli operai straordinari.

Per questi ultimi sarà trasmesso subito al Ministero (direzione generale dalla quale l'ente dipende) un elenco nominativo con la distinta dei servizi computati, tenute presenti le disposizioni di cui ai nn. 10 e 12 della circolare n. 369 e con le indicazioni della mercede oraria e dell'indennizzo intero presunto.

Appena tali elenchi saranno restituiti approvati, gli enti interessati dovranno completare il pagamento;

b) per gli indennizzi invece stabiliti dall'art. 9 del decreto n. 945, gli enti, dopo effettuati i pagamenti prescritti pel 15 luglio p. v. dovranno trasmettere al più presto al Ministero, come è detto al precedente comma *a*), gli elenchi nominativi. Tali elenchi restituiti approvati serviranno agli enti stessi per effettuare a suo tempo il pagamento dell'altra metà dell'indennizzo, spettante agli operai a matricola non riammessi, e per rilasciare la dichiarazione di cui al n. 24 della circolare n. 369 a quelli riammessi.

Come risulta dal predetto n. 24 della circolare succitata, tale dichiarazione in nessun caso può essere rilasciata agli operai straordinari, perchè il loro indennizzo, se riammessi, è riducibile, fino a divenire nullo;

c) per far fronte al pagamento degli indennizzi, gli enti si potranno valere delle anticipazioni ricevute e spesarne l'importo a partite estranee. In mancanza di fondi disponibili potranno richiedere le somme necessarie a titolo di prestito alle Direzioni di commissariato della propria circoscrizione, le quali sono autorizzate ad aderire alle richieste.

Verrà poi indicato il capitolo del bilancio sul quale gli enti dovranno richiedere le anticipazioni occorrenti.

8. *Acconti di pensione.* — Gli acconti di pensione ai non riammessi, saranno pagati direttamente agli interessati dal Ministero delle finanze, ed a tal uopo appunto occorre che gli elenchi da trasmettersi alla Direzione generale artiglieria di cui al comma *a*) del n. 25 della circolare n. 369 siano compilati con la massima cura e trasmessi appena possibile.

Pel Ministro — BONARDI.

N. **391.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva.** (Direzione generale leva e truppa). — 27 maggio 1923. (*Gazzetta Ufficiale* n. 149, del 26 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911 n. 1497;
Vista la legge 27 giugno 1912 n. 660;
Vista la legge 19 giugno 1913 n. 638;
Visto il decreto luogotenenziale 12 aprile 1917 n. 596;
Visto il regio decreto 14 gennaio 1923 n. 24;
Visto il regio decreto da convertirsi in legge 20 aprile 1920 n. 452;

Visto il regio decreto da convertirsi in legge 10 novembre 1920 n. 1852;
Visto il regio decreto 19 settembre 1921 n. 1331;
Vista la legge 6 aprile 1922 n. 479;
Visto il regio decreto da convertirsi in legge 23 ottobre 1922 n. 1474;
Vista la legge 30 novembre 1922 n. 1643;
Visto il regio decreto 7 gennaio 1923 n. 3;
Visto il regio decreto 18 marzo 1923 n. 590;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli dell'interno, della giustizia e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Alle vigenti disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

I consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di provincia.
Sono presieduti dal presidente del tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti nel modo indicato dall'art. 13 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Art. 3.

Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più commissioni mobili di arruolamento. Esse si recano in ogni capoluogo di mandamento (o di distretto giudiziario per le nuove provincie) per effettuare la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento (o distretto giudiziario).
Nei mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia ha giurisdizione solo il consiglio di leva.

Art. 4

Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, di un ufficiale del regio esercito e di un consigliere provinciale. La presidenza è di regola tenuta dal predetto magistrato.
Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del regio esercito.
Le sedute sono pubbliche e vi assistono con voce consultiva un commissario di leva con le funzioni di segretario, un ufficiale dei carabinieri reali, e, per ogni comune, il sindaco o un suo delegato.

Art. 5.

Il ministero della guerra ha facoltà di determinare che le commissioni mobili di arruolamento si rechino anche in altri comuni, che, pur non essendo sedi di pretura, lo siano già stati. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

Art. 6.

Le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento devono essere tenute in locali provveduti dall'amministrazione comunale, alla quale spetta di

fornire gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento e l'eventuale riscaldamento dei locali stessi. Tutte le spese occorrenti sono a carico esclusivo dell'amministrazione comunale.

Art. 7.

La commissione mobile di arruolamento rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.

Però per quanto riguarda i diritti a riduzione di ferma la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei sindaci, può essere rimessa al consiglio di leva.

Anche contro le decisioni della commissione mobile è ammesso il ricorso di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il ricorso non sospende gli effetti della decisione.

Art. 8.

La commissione consultiva di appello di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento è composta del presidente del tribunale supremo di guerra e marina, presidente, di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di corte d'appello, di un consigliere di Stato e di due ufficiali superiori, membri.

Art. 9.

La decisione di renitenza di cui all'articolo 142 del testo unico delle leggi sul reclutamento deve essere emessa dalle commissioni mobili a carico di tutti coloro che senza giustificato motivo non si presentano nel giorno stabilito.

Art. 10.

Le decisioni delle commissioni mobili di arruolamento sono prese a maggioranza di voti. Qualora manchi un membro della commissione e siano discordi gli altri due membri, prevarrà per le decisioni di idoneità al servizio militare il voto che sia conforme al parere dell'ufficiale medico.

Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione sarà deferita al rispettivo consiglio di leva.

Art. 11.

Al magistrato ed al consigliere di Stato membri della commissione consultiva di appello spetta per ogni seduta una indennità di lire 25 ciascuno; ai magistrati presidenti dei consigli di leva ed a quelli presidenti delle commissioni mobili spetta rispettivamente per ogni seduta una indennità di lire 20 e di lire 15.

Art. 12.

I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme colla commissione fuori della propria residenza: in tal caso però ad essi non spetta l'indennità di lire 15 di cui all'articolo precedente.

Art. 13.

Al consigliere provinciale facente parte della commissione mobile spetta un'indennità di lire 50 per ogni giorno di seduta o di viaggio, oltre al rimborso delle spese di viaggio pel trasporto in 1ª classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e su gli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Per i viaggi sulle vie ordinarie non servite da ferrovia, automobili o altri veicoli a trazione meccanica gli sarà corrisposta una indennità di viaggio di una lira per ogni chilometro.

Art. 14.

Nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia.

L'ufficio è retto da un commissario di leva che dipende direttamente dal ministero della guerra. Il commissario funziona anche come segretario del consiglio di leva.

Sono assegnati due commissari agli uffici di leva delle provincie che contano popolazione superiore a 350 mila abitanti e tre agli uffici delle provincie con popolazione superiore a 700 mila abitanti.

Il numero complessivo di detti commissari sarà stabilito con decreto reale.

Agli uffici di leva delle provincie con popolazione superiore al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un applicato delle amministrazioni militari dipendenti.

Art. 15.

Il consiglio e l'ufficio di leva della provincia di Ancona hanno competenza anche per la provincia di Zara.

Il consigliere provinciale membro della commissione mobile destinata alla provincia di Zara deve essere scelto fra i consiglieri provinciali della provincia stessa.

All'ufficio di leva di Ancona sono destinati due commissari di leva.

Art. 16.

Tutte le attribuzioni di carattere puramente amministrativo attualmente deferite dalle leggi sul reclutamento ai prefetti e sottoprefetti, le quali non implichino decisione del consiglio di leva o della commissione mobile o che non siano diretta applicazione di essa, sono trasferite ai commissari di leva.

Art. 17.

Il regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852 è modificato nel senso che le indennità di viaggio e di soggiorno per gli inscritti di leva devono corrispondersi solamente per il viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile.

Art. 18.

I commissari di leva costituiscono un personale civile dipendente dal ministero della guerra.

Essi sono tratti per concorso per titoli dagli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e della posizione ausiliaria speciale, aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello.

All'atto dell'assunzione in servizio essi saranno trasferiti a seconda dell'età nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Spettano loro le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria o speciale.

Avranno diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissari di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

La nomina sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del ministro della guerra dopo un anno dalla loro assunzione in servizio.

Nel caso di mancata conferma essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Art. 19.

I commissari di leva nominati a senso dell'articolo precedente prenderanno posto nel ruolo sulla base del grado e dell'anzianità di grado che avevano come ufficiali. Essi, se meritevoli, avranno diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e nello stesso

periodo di tempo in cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio anche per promozione agli ufficiali di pari grado ed anzianità richiamati in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria.

Art. 20.

Oltre al ruolo di cui all'articolo precedente, ne è istituito un altro, ad estinzione, comprendente i commissari di leva nominati a senso dei successivi articoli 21 e 22 e diviso in due gradi numericamente uguali.

Detti funzionari fanno parte della seconda categoria, qualunque sia la loro provenienza, ed avranno gli stipendi di cui all'unita tabella da applicarsi in base al regio decreto-legge 30 settembre 1922 n. 1290 e alle disposizioni speciali di cui al seguente articolo 21.

I posti di ruolo diminuiranno man mano che saranno eliminati coloro che ne fanno parte. I commissari di leva del secondo grado che per effetto di tale diminuzione risultassero in eccedenza alla metà del totale dei posti del ruolo stesso, rimarranno in soprannumero per essere riassorbiti con le prime vacanze.

Art. 21.

All'atto della prima applicazione del presente decreto, trenta posti di commissario di leva possono essere conferiti per concorso per titoli a coloro che abbiano rivestito o che rivestano attualmente la carica di commissari di leva ed a funzionari di 1ª e 2ª categoria in servizio nell'amministrazione centrale della guerra o di 2ª categoria delle amministrazioni militari dipendenti.

I vincitori del concorso assumeranno come anzianità la data di trasferimento, e saranno collocati in ruolo come commissari di leva del primo grado, se di grado e di categoria inferiore a primo segretario o a primo ragioniere, e come commissari di leva del secondo grado se già rivestiti dei gradi di primo segretario o primo ragioniere o già dichiarati promovibili ai gradi stessi. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla categoria di provenienza, e, a parità di categoria, dal grado e dall'anzianità nel grado precedentemente rivestito.

Coloro, che avessero in atto uno stipendio superiore a quello che loro potesse spettare, conserveranno la differenza come assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Agli effetti dell'avanzamento a commissario di leva del secondo grado, il servizio prestato in qualsiasi amministrazione, grado o categoria sarà computato come prestato in grado equiparato, fermo rimanendo il disposto dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1922 n. 1290.

Art 22.

Se tanto col reclutamento di cui all'art. 18 quanto con quello di cui all'art. 20 non si raggiungerà il numero dei posti indicati negli articoli 14 e 15, si provvederà ai posti vacanti mediante concorso per esame fra i giovani muniti di licenza di liceo, di istituto tecnico, o di istituto medio commerciale.

Art. 23.

Negli uffici di leva dove trovasi un solo commissario di leva le note informative sono compilate dall'ispettore del servizio della leva presso il ministero della guerra incaricato delle funzioni ispettive per quella zona e sono controllate dall'ispettore superiore.

Negli uffici dove trovasi più di un commissario esse sono compilate dal commissario più anziano e controllate dall'ispettore superiore predetto.

Art. 24.

Le commissioni mobili di arruolamento comincieranno a funzionare colla leva sulla classe 1904. Fino a tale data la composizione e la costituzione dei consigli di leva nonchè della commissione consultiva di appello resteranno immutate.

Art. 25.

Gli attuali uffici di leva continueranno a funzionare col personale che vi è addetto fino all'apertura della leva sulla classe 1904.

E' in facoltà del ministro della guerra di provvedere prima di tale data all'assunzione in servizio dei commissari di leva aggregandoli, ove lo creda, agli uffici ora esistenti.

Finchè non sarà altrimenti disposto per decreto del ministro della guerra di concerto con quello dell'interno, gli uffici di leva continueranno a rimanere nelle sedi attualmente occupate.

Art. 26.

Il ministro della guerra è incaricato di emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 27.

Con decreto del ministro delle finanze saranno apportate le necessarie variazioni nei bilanci della guerra e dell'interno.

Art. 28.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — OVIGLIO — DE STEFANI.

ALLEGATO.

Tabella degli stipendi dei commissari di leva del ruolo di cui all'art. 20

COMMISSARI DI LEVA

1° *Grado.*

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	6,900
Id.	10°	»	»	7,800
Id.	15°	»	»	8,600
Id.	19°	»	»	9,400
Id.	23°	»	»	10,100
Id.	27°	»	»	10,800
Id.	32°	»	»	11,500

COMMISSARI DI LEVA.

2° *Grado.*

Stipendio iniziale L. 10,000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	10,800
Id.	8°	»	»	11,600
Id.	12°	»	»	12,300
Id.	16°	»	»	13,000

Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro della Guerra — A. DIAZ.

AVVISI

È in vendita, al prezzo di L. 0.15, presso l'Ufficio pubblicazioni militari del Ministero, la raccolta dei Programmi d'esame per l'ammissione nelle accademie militari, di subalterni di complemento aspiranti alla nomina a tenente in S. A. P. nelle varie armi e nei corpi amministrativi.

Lo **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA** ha edito in questi giorni:

Dr. PIETRO MARAVIGNA. - **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia e in Palestina - 1915-1918.** (Vol. di XII-156 pagine, con 72 tavole di 111 illustrazioni fuori testo, 7 carte a colori, piani e schizzi).
Opera premiata e prima classificata nel concorso nazionale per le monografie della nostra guerra. . . . . L. 25.—
(L. 28,— franco di porto raccomandato).

Capitano d'Artiglieria in congedo CORRADO ZOLI. — **La battaglia del Piave.** (Vol. di XVI-248 pagine, con una lettera e ritratto di S. A. R. il Duca d'Aosta - 20 illustrazioni e 8 carte fuori testo). . . . . 30.—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Waterloo - 1815.** Vol XXXIX-552 pagine, con nuovi documenti - 17 tavole e piante fuori testo) . . . . . 40.—
(L. 43,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Custoza - 1866.** (Vol. di XLII-340 pagine, con 4 tavole fuori testo) . . . . . 35.—
(L. 37,60 franco di porto raccomandato).

Stato Maggiore Centrale - Ufficio Storico. — Generale VON BERNHARDI. - **La guerra dell'avvenire** (traduzione del Colonnello Ambrogio Bollati). (Vol. di XVI-168 - Studio particolareggiato sulla tecnica e l'azione delle varie armi) . . . . . » 14.—
(L. 15,70 franco di porto raccomandato).

Dott. LAPO LAPPONI. - **Manuale sugli Ufficiali in congedo del R. Esercito.** (Serie « **Miles** ») (Vol. di VIII-264 pagine) . . . . . » 14.—
(L. 15,20 franco di porto raccomandato).

Data la notorietà degli Autori e la grande importanza della materia trattata, le pubblicazioni stesse, edite dallo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in pregevole veste tipografica, sono destinate a raccogliere il più meritato interesse.

S'informano le autorità interessate, che lo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma, non è compreso fra gli Enti statali per cui sia valida la franchigia postale.

Per conseguenza **tutte le lettere e le altre corrispondenze in genere dirette allo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma, debbono essere affrancate nel modo usuale, anche da quelle Autorità che godono esse stesse dei diritti di franchigia** e si avverte che a scanso di continue esagerate spese quotidiane di tassazione postale, tutte le corrispondenze non affrancate verranno d'ora in poi dal prefato Stabilimento Poligrafico respinte.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7 - anno 1923 - circolare 68

A pagina 240, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Becattini Cesare, i parigrado *Biccelli* Adalberto, 7 gruppo contraerei e *Bonardi* Vittorio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 240, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Gattuso Antonino il parigrado *Ghelardoni* Vittorio, 19 campagna.

A pagina 241, colonna 1. depennare il tenente *Biccelli* Adalberto, 7 gruppo contraerei.

A pagina 241, colonna 2, depennare il tenente *Bonardi* Vittorio, assegnato Ministero guerra.

A pagina 242, colonna 1, depennare il tenente *Ghelardoni* Vittorio, 19 campagna.

A pagina 242, colonna 2, depennare il tenente *Pelizza* Angelo,. reggimento ferrovieri.

A pagina 242, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Gobbini Giotto, il parigrado *Pelizza* Angelo, reggimento ferrovieri.

Dispensa 28 - anno 1923 - circolare 339.

A pagina 779, all'articolo 4 della predetta circolare, riga 4, *invece di*: « *di cui alla lettera* b) *del R. decreto,* » leggasi: « *di cui alla lettera* d) *dell'articolo* 4 *del R. decreto* ».

Dispensa 2 - anno 1923 - circolare 13

A pagina 29 colonna 1 depennare il tenente *Lombardo* Attilio del 6 reggimento fanteria.

A pagina 28 colonna 1 depennare il capitano *Poy* Pietro del 2 reggimento alpini.

A pagina 28 colonna 2 depennare il tenente *Juvalta* Erberto del 44 fanteria.

A pagina 32 colonna 1 depennare il tenente *Tandura* Alessandro del 7 alpini.

A pagina 28 colonna 2 depennare il tenente *Gallo* Tiberio del 225 fanteria.

A pagina 26 colonna 1 depennare il tenente *Barba* Gaetano del 94 fanteria.

A pagina 26 colonna 2 depennare il capitano *Cesarini* Cesare del 51 fanteria.

A pagina 30 colonna 1 depennare il tenente *Puleo* Francesco del distretto di Cefalù.

A pagina 32 colonna 1 depennare il tenente *Travaglio* Ferdinando del 34 fanteria.

A pagina 30 colonna 1 depennare il tenente *Ponzalis* Ampelio del 46 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

(513) – Roma 1923-24 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1923 — 7 Luglio

N. 392 - **3 maggio 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. R. decreto n. 1298, per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile . . . . . *Pag.* 915

» 393 - **17 maggio 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1284, che reca aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali. *Pag.* 916

» 394 - **5 luglio 1923** - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 17 maggio 1923 n. 1284, che apporta alcune modificazioni ai regi decreti 27 ottobre 1922 n. 1427 e 18 dicembre 1922 n. 1637, concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito. *Pag.* 921

» 395 - **14 giugno 1923.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1300, che modifica il R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze. *Pag.* 935

» 396 - **14 giugno 1923.** — SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1308, relativo alla riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza — Norme esecutive. *Pag.* 942

» 397 - **26 giugno 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Attribuzioni dell'ufficiale superiore medico igienista presso le direzioni di sanità di corpo d'armata. *Pag.* 945

» 398 - **5 luglio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° luglio 1923 . . . . . *Pag.* 946

» 399 - **5 luglio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta di registri e documenti che fanno parte di contabilità già rese dai corpi. *Pag.* 948

» 400 - **5 luglio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di pneumatici e di parti di ricambio per automezzi agli enti automobilistici militari . . . . . *Pag.* 949

» 401 - **5 luglio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti annessi ai circoli militari . . *Pag.* 949

N. 402 - 5 luglio 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 949

» 403 - 5 luglio 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Varianti alle norme esecutive . . . . . *Pag.* 950

» 404 - 5 luglio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Sinossi per i corsi superiori esplosivi . . . . . *Pag.* 950

» 405 - 5 luglio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasmissione di elenchi A. M. G./2 . . . . . *Pag.* 950

» 406 - 5 luglio 1923. — MILITARI DI TRUPPA. — Licenze agricole a militari in servizio di leva appartenenti a famiglie di coloni della piccola proprietà terriera. *Pag.* 951

» 407 - 5 luglio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione organica presso la compagnia distrettuale di Firenze d'un plotone del personale di truppa addetto all'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 952

» 408 - 5 luglio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Modificazione alla circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio. . . *Pag.* 952

» 409 - 5 luglio 1923. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-1924 . . . . . *Pag.* 953

» 410 - 5 luglio 1923. — SERVIZIO AERONAUTICO — DISCIPLINA. — Relazioni disciplinari tra R. Esercito e R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 957

» 411 - 5 luglio 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per insegnanti di chimica farmaceutica-tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare. . . . . *Pag.* 958

» 412 - 5 luglio 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc., presso gli stabilimenti sanitari militari . . . . . *Pag.* 958

» 413 - 5 luglio 1923. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi sottufficiali — Reclutamento di allievi sottufficiali per le unità automobilistiche e per la specialità artiglieria controaerea . . . . . *Pag.* 960

» 414 - 6 luglio 1923 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessazione del lavoro straordinario ed a cottimo dal 1° luglio 1923 e divieto di corrispondere coi fondi delle anticipazioni premi di operosità e di rendimento, compensi per lavori straordinari e simili . . . . . *Pag.* 962

» 415 - 5 luglio 1923. — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario . . . *Pag.* 962

» 416 - 5 luglio 1923. — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario . . *Pag.* 964

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 967

Circolare N. 392. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1298, per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile.** — (Divisione personale del Ministero). — 3 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 27 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Viste le leggi 13 agosto 1921 n. 1080, 22 agosto 1922 n. 1169, e il R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290;

Ritenuta l'opportunità di interpretare autenticamente la portata delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, e delle norme successivamente emanate circa l'assegno temporaneo ivi previsto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e ad interim degli esteri, e del ministro delle finanze, di concerto con gli altri ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'assegno mensile temporaneo indicato negli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921 n. 1080, non è computabile ad altro effetto che a quello della pensione.

La presente disposizione è da applicarsi con decorrenza dal 1° marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO — FEDERZONI — GENTILE — DE CAPITANI — D'ARZAGO — COLONNA DI CESARÒ.

N. 393. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1284, che reca aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali.** — (Divisione personale del Ministero – Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 153, del 30 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079;
Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, numero 997;
Visto il R. decreto 1 febbraio 1920, n. 116, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, ed interim per gli affari esteri e del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri segretari di Stato per le colonie, per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Fra le indennità e le competenze di qualsiasi natura di cui all'art. 66 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, devono intendersi compresi i compensi previsti dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 2.

L'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti d'istruzione superiore e media, nonchè agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro benefizio loro spettante:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un un anno, se al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria giusta l'art 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concesso che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922 ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1890, modificato col precedente art. 2 del presente decreto, si applicano anche agli ufficiali del R. Esercito (compresi quelli delle categorie in congedo) in sostituzione dell'art. 8 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, nonchè agli ufficiali della R. marina (compresi quelli delle categorie in congedo) in sostituzione dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono estese agli impiegati ed agenti che si trovino nelle condizioni ivi indicate, i quali abbiano conseguito il titolo di studio prescritto per la categoria cui aspirano, anche posteriormente al 30 settembre 1922, purchè in una delle sessioni di esami dell'anno accademico o scolastico 1921-22.

Fermo il termine del 30 giugno 1923, stabilito dal citato art. 47, il passaggio, ai sensi dell'articolo medesimo e del precedente comma, potrà essere chiesto anche in categoria superiore di altra amministrazione, nella quale vi siano le necessarie vacanze di posti, ove nell'amministrazione, cui l'impiegato o agente appartiene, manchi la categoria alla quale esso può aspirare per il titolo di cui è in possesso.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche nel caso, in cui nella categoria superiore, alla quale l'impiegato o agente ha diritto di aspirare nella propria amministrazione, difettino i posti vacanti.

Art. 5.

L'art. 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali delle categorie in congedo, i quali siano chiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 7, 8 e 9, pur trovandosi nelle condizioni previste per averne diritto, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro richiamo alle armi, eccetto che nei richiami di cui al successivo art. 14 ».

La disposizione di cui sopra si applica anche agli ufficiali della R. marina delle categorie in congedo, in sostituzione di quella stabilita dall'art. 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, per quanto riguarda i benefici di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto stesso, e con esclusione del richiamo in servizio di cui al successivo art. 13 del decreto medesimo.

Art. 6.

L'art. 14 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali delle categorie in congedo, quando sono chiamati in servizio per un periodo di tempo prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, è dovuto lo stipendio appresso indicato per ciascun grado:

Sottotenente	L.	6.000
Tenente	»	7.000
Capitano	»	9.000
Maggiore	»	11.000
Tenente colonnello	»	13.000
Colonnello	»	14.000
Brigadiere generale	»	16.000
Maggior generale	»	18.000
Tenente generale	»	20.000

Agli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e speciale è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello, come sopra stabilito per il loro grado ».

Resta analogamente modificato l'art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 7.

L'art. 17 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali promossi a grado superiore, ai quali spetterebbe nel grado stesso uno stipendio minore dell'ultimo goduto nel grado precedente, conservano il maggiore stipendio sino a quando abbiano diritto ad uno stipendio superiore ».

La disposizione di cui sopra si applica anche agli ufficiali della R. marina in sostituzione di quella recata dall'art. 16 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 8.

L'art. 24 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 è sostituito dal seguente:

« Per i sottufficiali, i quali siano stati retrocessi per motivi disciplinari o rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi di militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non è computato, agli effetti della determinazione della paga e dello stipendio, il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione o rimozione ».

Art. 9.

L'art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione delle paghe e degli stipendi per i sottufficiali del R. Esercito, compresi quelli dei carabinieri reali e quelli richiamati dal congedo, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 7, 8 e 9.

I sottufficiali, compresi quelli dei carabinieri reali, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 7, 8 e 9, pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi.

I sottufficiali ai quali, nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio o una paga inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore ».

Art. 10.

All'art. 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è aggiunto il seguente capoverso:

« I sottufficiali della R. marina, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 (pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto) avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi ».

E' applicabile ai sottufficiali della R. marina, la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 9 del presente decreto, che modifica l'art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituto dal seguente:

« Per i personali civili e per i militari, compresi quelli richiamati dal congedo, i primi due anni effettivamente trascorsi in servizio nelle colonie italiane, complessivamente, anche ad intervalli, in qualsiasi epoca dalla loro fondazione ed anche nei gradi precedenti a quello attualmente ricoperto, salve le disposizioni di cui al successivo articolo 8, saranno calcolati per intero, in aumento all'anzianità utile agli effetti dello stipendio o della paga, e per una volta tanto ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'art. 6 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi di cui al precedente comma, il beneficio goduto in un grado non può essere invocato in caso di promozione a grado superiore ».

Art. 13.

L'art. 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Per i personali civili che, avendo prestato servizio nelle colonie italiane in categorie inferiori, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, in tali categorie, del beneficio di cui al precedente art. 5, o ne abbiano fruito solo in parte, l'intero servizio nelle colonie italiane, o la sua rimanente parte, sarà computato nel grado rivestito nella categoria superiore, calcolando per metà il tempo che riguarda i primi due anni e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi.

Se, però, tenuto conto del solo servizio prestato nelle Colonie nella categoria superiore, dal computo di tale servizio, fatto in base alle norme di cui al precedente articolo 5, risulti un beneficio maggiore, all'impiegato verrà fatto quest'ultimo trattamento.

Per gli impiegati che abbiano prestato servizio militare nelle colonie italiane, tale servizio sarà computato con le norme di cui al precedente art. 5, anche se prestato mentre appartenevano a categorie diverse da quella di cui attualmente fanno parte. Sarà altresì computato secondo le norme stesse il servizio militare prestato nelle Colonie anteriormente alla nomina all'impiego civile ».

Art. 14.

Il primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato con l'art. 15 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Il servizio militare prestato prima della nomina ad ufficiale anteriormente al 36° anno di età, è computato per la metà e non oltre i quattro anni. Quest'ultima disposizione, però, non riguarda gli ufficiali del corpo R. Equipaggi, nè gli ufficiali macchinisti provenienti dalla scuola macchinisti e dai reclutamenti speciali ».

Art. 15.

Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe, il servizio prestato dai militari nelle località ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui agli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637:

CINA. — *a*) Per i militari del R. Esercito formanti il Corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (e non oltre il 31 dicembre 1901);

b) Per i militari della R. Marina imbarcati su navi della forza navale oceanica, o su piroscafi noleggiati dallo Stato, operanti a Nord del 22° grado di latitudine Nord nei mari della Cina, e per il personale suddetto sbarcato in territorio cinese: dal 30 maggio 1900 al 31 dicembre 1901.

EGEO. — *a*) Per i militari del R. Esercito: dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918;

b) Per i militari della R. marina: il servizio prestato durante la guerra 1911-12 in Egeo a bordo delle Regie navi o delle navi mercantili requisite o noleggiate, ed a terra, nelle isole del Dodecanneso, fino al trattato di Losanna (18 ottobre 1912). nonchè il servizio prestato a terra durante la guerra 1915-1918 nel Dodecanneso, a meno che esso non sia già computato ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n.1462.

ALBANIA. — *a*) Per i militari del R. Esercito e per quelli della R. Marina dislocati a terra: dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920;

b) Per i militari della R. marina imbarcati: il tempo passato entro il periodo medesimo su unità facenti parte del comando superiore navale presenti in quelle acque.

MURMANIA. — Per i militari del R. Esercito: dal 14 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

SIBERIA ASIATICA. — Per i militari del R. Esercito: dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15 si applicano, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, a favore degli impiegati e agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi i magistrati e i capi ed insegnanti degli istituti di istruzione superiore, e media, e gli avventizi aventi titolo a sistemazione in ruolo a norma di disposizioni in vigore, i quali abbiano prestato servizio in qualità di militari o assimilati nelle località e nei periodi indicati nel medesimo articolo 15.

Art. 17.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 41 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, si estendono agli impiegati che prestarono servizio militare nelle colonie italiane, dalla loro fondazione a tutto il 31 marzo 1922, o nelle località di cui al precedente articolo 15, per i periodi nell'articolo stesso stabiliti.

Art. 18.

Nella tabella C annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, allo elenco delle paghe per i secondi capi della Regia marina, è introdotta la seguente aggiunta:

« Lire sei al secondo capo anziano vincolato con ferma di leva ».

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 3, 5 a 12, 14 e 15 del presente decreto sono estese anche agli ufficiali e ai sottufficiali del corpo della R. guardia di finanza, e delle capitanerie di porto, nonchè a quelli già appartenenti al soppresso corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, comunque riassunti in servizio militare o civile nell'amministrazione dello Stato.

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° aprile 1922 e dalla stessa data restano abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE STEFANI — FEDERZONI — A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 394. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 17 maggio 1923 n. 1284, che apporta alcune modificazioni ai regi decreti 27 ottobre 1922 n. 1427 e 18 dicembre 1922 n. 1637 (1), concernenti il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 5 luglio 1923.

NORME ESECUTIVE.

CAPO I.

Stipendio degli ufficiali.

1. Per effetto dell'art. 3 della circolare 393-1923, l'articolo 8 della circolare 585-1922 s'intende sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) è concesso, agli effetti della determinazione dello stipendio:

« *a*) l'abbreviazione di due anni, se al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra

(1) Circolari 585, 586 e 587 - 1922.

ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al D. L. 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

« *b*) l'abbreviazione di un anno, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria, giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

« In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

« Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922 ».

Per l'applicazione del predetto articolo valgono gli esempi pratici, allegati alla presente, n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Capo II.

Stipendi e paghe dei sottufficiali.

2. Per i sottufficiali retrocessi o rimossi - pei quali non va computato, agli effetti della paga e dello stipendio, il tempo passato in servizio anteriormente alla retrocessione per motivi disciplinari o alla rimozione - vale l'esempio pratco, allegato n. 5.

3. Per i marescialli promossi sottotenenti - ai quali è concesso di conservare la paga o lo stipendio ultimo goduto, perchè superiore allo stipendio loro spettante da sottotenente - vale l'esempio pratico, allegatc n. 6.

Capo III.

Disposizioni comuni.

4. Con la sostituzione dell'art. 8 della circolare 586-1922, è stata soppressa la disposizione relativa ai militari, con la quale era stabilito che il tempo, passato in Colonia da sottufficiale e non valutato nelle paghe o negli stipendi da sottufficiale, doveva calcolarsi nel grado di ufficiale *per la metà e per un sesto* in aumento all'anzianità utile per lo stipendio, secondo che riguardava i primi due anni trascorsi in colonia o gli anni successivi.

Di conseguenza, il tempo passato dai militari in servizio nelle colonie è calcolato, indistintamente, *per intero* se si riferisce ai primi due anni e *per un terzo* se riguarda gli anni successivi, rimanendo così abrogato anche il n. 28 della circolare 587-1922.

Nel senso di cui sopra, è stato ricompilato l'esempio pratico, allegato n. 3 alla citata circolare 587 (allegato alla presente, n. 1).

5. Il tempo passato in servizio in Cina, nell'Egeo, in Albania, in Murmania e nella Siberia Asiatica *durante i periodi indicati nell'art.* 15 *della circolare* 393-1923 *è* valutato, nella determinazione degli stipendi e delle paghe, *come se fosse stato trascorso nelle colonie.* Per la valutazione del predetto periodo di tempo, i Corpi terranno presenti gli esempi pratici, allegati 3 e 4.

6. Per effetto del precitato art. 15, le isole dell'Egeo non devono comprendersi nel comma *c*) del n. 17 della circolare 587-1922; il quale, pertanto, rimane così modificato:

« *c*) che le date di armistizio sono: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex impero austro-ungarico, per il fronte balcanico, della Turchia Asiatica; l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex impero germanico (Francia-Belgio) »;

7. I periodi di assenza, per qualsiasi motivo, dal servizio in colonia non sono computabili in aumento all'anzianità utile agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe.

Perciò, non vanno computati i perodi trascorsi in viaggio da e per le colonie; i periodi passati in licenze d'ogni specie (anche se fruite in colonia), in missione, in prigionia ecc. ecc. (vedi esempi pratici, allegati n. 1, 2, 3, 4, 6).

8. Invece, secondo il preciso disposto dell'art. 15 della circolare 393-1923, il periodo trascorso in viaggio da e per la Cina va calcolato in aumento all'anzianità utile per gli stipendi e per le paghe (vedi esempio pratico, allegato n. 3).

9. I Corpi, che, in base alle nuove disposizioni, dovranno modificare gli stipendi degli ufficiali già comunicati al Ministero (giusta il n. 47 della circolare 587-1922) trasmetteranno per detti ufficiali un altro specchio in sostituzione del precedente, al quale dovranno fare riferimento, indicando gli estremi del relativo elenco di trasmissione per facilitarne la ricerca.

10. A parziale modificazione del n. 47 sopracitato, gli specchi indicanti la determinazione degli stipendi degli ufficiali dovranno essere inviati d'ora innanzi: al gabinetto del ministro, per i generali; alla direzione centrale del servizio sanitario, pei medici e farmacisti; alla direzione generale personale ufficiali, per tutti gli altri ufficiali.

Ai medesimi uffici dovranno pure rivolgersi i quesiti concernenti la compilazione dei decreti stipendio.

11. I corpi si regoleranno in modo analogo per gli atti deliberativi, concernenti le modificazioni da apportarsi agli stipendi dei sottufficiali, di cui al n. 54 della circolare 587-1922.

12. Con la presente circolare s'intendono risolti tutti i quesiti e le domande, che, in merito, sono state inviate a questo Ministero.

13. Si avverte inoltre che, nella determinazione degli stipendi e delle paghe, vanno valutati, in aumento all'anzianità utile, soltanto i servizi e i benefici specificatamente indicati nelle circolari 585-586-1922 e 393-1923.

Di conseguenza, dovrà omettersi l'invio di qualunque domanda tendente ad ottenere il computo di altri servizi o di altri benefici.

14. Infine a scanso di equivoci, si avverte che soltanto gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20 riguardano i militari del R. Esercito, mentre tutti gli altri concernono altre categorie di personali.

L'art. 13 riguarda i militari del R. Esercito in quanto con la sostituzione dell'art. 8 della circolare 586-1922 è stata soppressa la disposizione di cui è cenno al n. 4 delle presenti norme.

Il Ministro: A. Diaz.

ALLEGATO N. 1.

TENENTE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva, presentatosi alle armi		li 1° luglio	1908
Caporale		li 1° gennaio	1910
Sergente		li 1° luglio	1911
Tale partito per la Tripolitania, imbarcatosi a Napoli		li 28 novembre	1911
Tale sbarcato a Tripoli		li 30 novembre	1911
Tale imbarcatosi a Tripoli per rimpatrio		li 28 maggio	1914
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa		li 30 maggio	1914
Maresciallo		li 1° aprile	1916
Tale partito per la zona di guerra per raggiungere il 20° Reggimento fanteria mobilitato		li 1° maggio	1916
Sottotenente in S. A. P.	(R. D.).	li 1° luglio	1917
Tale rientrato dalla zona di guerra per raggiungere il suo Deposito		li 11 ottobre	1918
Tenente	(R. D.).	li 1° ottobre	1921
Capitano	(R. D.).	li 30 ottobre	1922

Quadro 4.

Decorato di una medaglia d'argento al valor militare.
Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente con R. D. 1° luglio 1917) aveva di servizio da ufficiale . . .	4	9	— (1)
b) servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (anni 8) computato per metà	4	—	— (2)
c) periodo di tempo trascorso in Tripolitania (2 anni, 6 mesi, da calcolarsi per intero i primi due anni e in ragione di un terzo i 6 mesi successivi)	2	2	— (3)
d) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-918 (2 anni, 5 mesi e 10 giorni)	2	5	10 (3)
e) perchè decorato al valore	2	—	— (3)
Totale tempo utile al 1° aprile 1922 . . .	15	4	10

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922 L. 9.100, come da tabella.

Il suddetto tenente, con la promozione a Capitano avvenuta il 30 ottobre 1922, ha perduto dalla stessa data il diritto ai benefici di guerra (art. 9 della circolare 585-1922) ma non il diritto ai benefici delle colonie perchè non goduti nel grado di tenente.

Pertanto, nella determinazione dello stipendio del nuovo grado, il suo servizio da ufficiale viene così computato:

	Anni	Mesi	Giorni
a) servizio effettivo da ufficiale al 1° novembre 1922 . . .	5	4	—
b) servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (anni 8) computato per metà	4	—	—
c) periodo di tempo trascorso nelle Colonie e non goduto negli stipendi del grado di tenente	2	2	— (4)
Tempo utile al 30 ottobre 1922 . . .	11	6	—

Stipendio dovutogli al 1° novembre 1922 L. 10.000, come da tabella.

N.B. — Il presente sostituisce l'allegato n. 3 della circolare 587-1922.

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.
(4) N. 27 della circolare 587-1922.

ALLEGATO N 2

TENENTE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva, presentatosi alle armi	li	1° luglio	1909
Caporale.	li	1° gennaio	1910
Sergente	li	1° luglio	1911
Maresciallo	li	1° aprile	1916
Tale partito per la zona di guerra per raggiungere il 20 reggimento fanteria mobilitato	li	1° maggio	1916
Sottotenente in S. A. P. (R. D.).	li	1° luglio	1917
Tale rientrato dalla zona di guerra per raggiungere il suo deposito.	li	11 ottobre	1918
Tale partito per la Tripolitania, imbarcatosi a Siracusa	li	30 novembre	1919
Tale sbarcato a Tripoli	li	1° dicembre	1919
Tale imbarcatosi a Tripoli per rimpatrio	li	29 giugno	1920
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa	li	1° luglio	1920
Tenente (R. D.).	li	1° ottobre	1921
Capitano. (R. D.).	li	30 ottobre	1922

Quadro 4.

Decorato di una medaglia d'argento al valor militare nella guerra 1915-1918.
Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile a li effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Me	Giorni
a) al 1° aprile 1922 (esesndo stato nominato sottotenente con R. decreto 1° luglio 1917) aveva di servizio da ufficiale . .	4	9	— (1)
b) servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (8 anni) computato per metà	4	—	— (2)
c) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-918 (2 anni, 5 mesi, 10 giorni).	2	5	10 (3)
d) periodo di tempo trascorso in Tripolitania (7 mesi) . .	—	7	— (3)
e) perchè decorato al valor militare	2	—	— (3)
Totale tempo utile al 1° aprile 1922 . . .	13	9	10

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922 L. 9100, come da tabella.

Il suddetto Tenente, con la promozione a Capitano avvenuta il 30 ottobre 1922, ha perduto dalla stessa data il diritto ai benefici di guerra (art. 9 della circolare 585-1922) ma non il diritto ai benefici delle colonie perchè non goduti nel grado di tenente.

Pertanto nella determinazione dello stipendio per il nuovo grado il suo servizio da ufficiale viene così computato:

	Anni	Mesi	Giorni
a) servizio effettivo da ufficiale al 1° novembre 1922 . . .	5	4	—
b) servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (8 anni) computato per metà	4	—	—
c) periodo di tempo trascorso nelle colonie e non goduto negli stipendi del grado di tenente	—	7	— (4)
Totale tempo utile al 30 ottobre 1922 . . .	9	11	—

Poichè egli non raggiunge 10 anni di servizio utile non può avere lo stipendio base di L. 10.000, ma quello di L. 9800 per effetto della deduzione di L. 200.

Compiendo, alla data 30 novembre 1922, 10 anni di servizio, egli acquista diritto, da tale data, allo stipendio di L. 10.000 (come da tabella) con decorrenza dal 1° dicembre successivo.

N.B. — Il presente sostituisce l'allegato n. 5 della circolare 587-1922.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.
(4) N. 27 della circolare 587-1922.

ALLEGATO N. 3.

MAGGIORE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo del collegio militare di Roma		li 15 agosto	1891
Soldato di leva di 1ª categoria, continuando in detto		li 3 agosto	1897
Tale nella scuola militare		li 3 novembre	1897
Sottotenete di fanteria.	(R. D.)	li 20 settembre	1899
Tale partito per l'estremo Oriente (Cina) e imbarcatosi a Napoli.		li 30 luglio	1900
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Napoli		li 30 novembre	1901
Tenente	(R. D.).	li 28 settembre	1903
Tale partito per l'Africa ed imbarcatosi a Napoli		li 2 novembre	1905
Tale sbarcato a Massaua		li 15 novembre	1905
Tale imbarcatosi a Massaua per rimpatrio		li 15 novembre	1907
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Napoli		li 27 novembre	1907
Capitano.	(R. D.).	li 1° maggio	1914
Tale partito per la Cirenaica ed imbarcatosi a Napoli		li 1° aprile	1915
Tale sbarcato a Marsa Susa		li 4 aprile	1915
Tale imbarcatosi a Bengasi per rimpatrio		li 4 aprile	1916
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa		li 7 aprile	1916
Tale partito per la zona di guerra e destinato al 5° reggimento fanteria mobilitato.		li 25 maggio	1916
Tale rientrato dalla zona di guerra per raggiungere il suo deposito.		li 15 novembre	1917
Maggiore	(R. D.).	li 16 novembre	1917
Tale partito per l'Egeo ed imbarcatosi a Brindisi		li 26 novembre	1917
Tale sbarcato a Rodi		li 1° dicembre	1917
Tale partito per l'Italia ed imbarcatosi a Rodi		li 1° settembre	1918
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Brindisi		li 5 setembre	1918

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente con R. decreto 20 settembre 1899) aveva di servizio da ufficiale .	22	6	10 (1)
b) servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale (anni 2, mesi 1, giorni 16) computato per metà . .	1	—	23 (2)
c) periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti. .	1	5	20 (3)
d) periodo di tempo trascorso in Cina, in Eritrea, in Cirenaica e nell'Egeo (5 anni, 1 mese, da calcolarsi per intero i primi due anni, e in ragione di un terzo il tempo successivo) . .	3	—	10 (3)
e) perchè decorato della croce al merito di guerra . . .	1	—	—
Totale tempo utile al 1° aprile 1922 . . .	29	1	3

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922 L. 14.600 come da tabella.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.

ALLEGATO N. 4.

TENENTE COLONNELLO DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo dell'accademia militare		li 1° novembre	1900.
Sottotente nell'arma d'artiglieria nella scuola di applicazione di artiglieria e genio con anzianità dal 1° novembre 1900	(R. D.).	li 26 agosto	1901
Tenente	(R. D.).	li 11 agosto	1903
Tale partito per la Tripolitania, imbarcatosi a Napoli		li 27 dicembre	1911
Tale sbarcato a Tripoli		li 29 dicembre	1911
Tale partito per l'Italia per licenza di convalescenza di mesi due, imbarcatosi a Tripoli		li 29 marzo	1912
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa		li 1° aprile	1912
Tale ripartito per la Tripolitania per termine della licenza, imbarcatosi a Napoli		li 29 maggio	1912
Tale sbarcato a Tripoli		li 1° giugno	1912
Tale prigioniero di guerra		li 15 agosto	1913
Tale rientrato al corpo in Bengasi per ritorno dalla prigionia di guerra		li 15 novembre	1913
Tale imbarcatosi a Bengasi per rimpatrio definitivo		li 1° dicembre	1913
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Palermo		li 6 dicembre	1913
Capitano	(R. D.).	li 22 maggio	1915
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando Supremo		li 1° giugno	1915
Maggiore per merito di guerra	(R. D.).	li 16 dicembre	1916
Tenente colonnello	(R. D.).	li 26 agosto	1917
Tale partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito		li 20 maggio	1918

Tale partito per l'Albania ed imbarcatosi a Taranto . . .	li	1° gennaio	1919
Tale giunto in Albania e sbarcato a Valona	li	2 gennaio	1919
Tale partito per l'Italia ed imbarcatosi a Valona	li	1° agosto	1920
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Brindisi	li	2 agosto	1920

Quadro 3.

Computati, come servizio utile, tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente in essi compresi i servizi militari prestati anteriormente alla nomina stessa (legge 14 luglio 1907, n. 482).

Ha frequentato il 1° biennio nella R. Università di Palermo nella facoltà di matematica (corso ingegneria). Ha conseguito il diploma in scienze fisiche e matematiche.

Ha frequentato il 3° Corso dell'Accademia militare.

Quadro 4.

Concessa la Croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1 aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° aprile 1922 (essendo stato nominato sottotenente con anzianità 1° novembre 1900) aveva di servizio da ufficiale .	21	5	— (1)
b) servizio riconosciuto utile agli effetti della determinazione dello stipendio, perchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al terzo anno dell'accademia militare . . .	1	—	— (2)
c) periodo di tempo trascorso in Colonia e in Albania (3 anni e un mese) da calcolarsi per intero i primi due anni e per un terzo i mesi successivi (esclusa la prigionia e la licenza di convalescenza)	2	4	10 (3)
d) periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti nella guerra 1915-1918 (anni 2, mesi 11, giorni 19)	2	11	19 (3)
e) perchè promosso maggiore per merito di guerra . . .	2	—	— (3)
Totale tempo utile al 1° aprile 1922 . . .	29	8	29

Stipendio dovutogli al 1 aprile 1922, L. 15.400, come da tabella.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) Tempo computabile per una volta tanto.

ALLEGATO N. 5ª

SERGENTE MAGGIORE

Specchio A.

Soldato di leva presentatosi alle armi	li	1° dicembre	1915
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra	li	4 maggio	1916
Caporale	li	1° giugno	1916
Caporale maggiore	li	1° settembre	1916
Retrocesso soldato (per motivi disciplinari) (1)	li	2 novembre	1916
Caporale	li	16 luglio	1917
Sergente per merito di guerra	li	1° dicembre	1917
Sergente maggiore per merito di guerra	li	1° ottobre	1918
Tale rientrato da territorio dichiarato in stato di guerra	li	25 novembre	1918

Specchio B.

Concessa la Croce al merito di guerra.

Computo del servizio utile agli effetti della determinazione della paga al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) servizio militare prestato dal 2 novembre 1916 in poi (non dovendosi computare il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione)	5	4	28
b) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti	2	6	—
c) perchè promosso per merito di guerra	2	—	—
Totale tempo utile al 1° aprile 1922	9	10	28

Pertanto, alla data 1° aprile, gli va attribuita la paga di L. 11 giornaliere.

(1) Poichè la retrocessione è avvenuta nei gradi di caporale, non apporta la perdita dei benefici di guerra.

ALLEGATO N. 6.

MARESCIALLO MAGGIORE PROMOSSO SOTTOTENENTE IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato volontario nel reggimento cavalleggeri guide allievo sergente con ferma di cinque anni	li	31 dicembre	1898
Caporale	li	30 giugno	1899
Sergente	li	30 giugno	1900
Maresciallo	li	30 giugno	1907
Maresciallo capo	li	1° agosto	1911
Tale partito per la Tripolitania e imbarcatosi a Napoli	li	2 dicembre	1911
Tale sbarcato a Tripoli	li	4 dicembre	1911
Tale partito per l'Italia per rimpatrio e imbarcatosi a Tripoli	li	19 agosto	1912
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa	li	21 agosto	1912
Maresciallo maggiore	li	31 dicembre	1912
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra	li	3 giugno	1915
Tale partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito	li	24 novembre	1918
Sottotente in S. A. P. con azianità 1° novembre 1915 (R. D.).	li	3 dicembre	1922

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da maresciallo maggiore utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° aprile 1922.

	Anni	Mesi	Giorni
a) servizio militare prestato	23	3	—
b) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-1918 (3 anni, 5 mesi)	3	5	—
c) periodo di tempo trascorso in Colonia	—	8	15
d) perchè decorato della croce al merito di guerra	1	—	—
Totale tempo utile al 1° aprile 1922	28	4	15

Stipendio dovutogli al 1° aprile 1922 L. 9500, come da tabella.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 15 dicembre 1922.

Con la promozione a sottotenente - avvenuta il 3 dicembre 1922 - l'ufficiale ha perduto il diritto ai benefici di guerra (art. 9 della circolare 585-1922) ma non il diritto alla parte dei benefici delle colonie non goduta nel grado di maresciallo.

Pertanto, nella determinazione dello stipendio del nuovo grado, il suo servizio da ufficiale viene così computato:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 15 dicembre 1922, (essendo stato nominato sottotenente con anzianità 1° novembre 1915) aveva di servizio da ufficiale .	7	1	14 (1)
b) servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (16 anni, 10 mesi) da computarsi per la metà e per non oltre quattro anni perchè promosso ufficiale prima del 36° anno di età	4	—	— 2)
c) parte dei benefici delle colonie non goduta nel grado di maresciallo	—	4	15 (3)
Totale tempo utile al 15 dicembre 1922 . . .	11	5	29

Secondo la tabella, è dovuto all'ufficiale lo stipendio di L. 7600.

Siccome, però, lo stipendio è inferiore all'ultimo da esso goduto, che era di Lire 9500 (maresciallo maggiore con 28 anni di servizio) così egli conserverà quest'ultimo stipendio fino a quando avrà diritto ad uno superiore.

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale, utile per tutta la carriera.
(2) Tempo computabile per tutta la carriera dell'ufficiale.
(3) N. 27 della circolare 587-1922.

N. 395. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1300, che modifica il R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze.** — (Divisione personale del Ministero). — 14 giugno 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 25 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduti i Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126 e 25 marzo 1923, n. 599;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, è sostituito dal seguente:

Art. 9. Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, secondo le norme stabilite dagli articoli successivi:

a) il personale a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:

1° Ai ruoli centrali di ragioneria del già Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, in vigore prima della emanazione del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 112;

2° Ai ruoli centrali di ragioneria dei Ministeri della giustizia, della guerra, della marina (militare e mercantile), dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, del già Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3° Al ruolo centrale di ragioneria dell'Amministrazone del fondo per il culto;

4° Al ruolo unico di ragioneria dell'amministrazione coloniale, costituito con R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

b) il personale che sarà assegnato al ruolo centrale di ragioneria del Ministero degli affari esteri, in base al R. decreto 4 marzo 1923, n. 500;

c) il personale appartenente al ruolo unico di ragioneria del Ministero dell'interno, che risulti assegnato al 1° gennaio 1923, a servizi di ragioneria presso quell'amministrazione centrale, e che trovavasi, a quella data, già alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria; nonchè il personale dello stesso ruolo assegnato, alla data predetta, ai servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e consumi, e che vi sia ancora assegnato alla data del presente decreto, entro il numero massimo di sette impiegati;

d) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei lavori pubblici, ad eccezione del cassiere;

e) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assegnato, al 1° gennaio 1923 alla Ragioneria centrale dell'amministrazione medesima.

In relazione alla suddetta modificazione dell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, il riferimento dell'art. 18 (terzo comma) dello stesso decreto, alla lettera *g*) del predetto articolo 9, è rettificato alla lettera *e*) del nuovo testo.

Art. 2.

Il personale di ragioneria occorrente per i Governi delle colonie sarà, di regola, designato fra quello del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali, istituito con l'articolo 8 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, mediante decreti del ministro delle finanze, di concerto col ministro delle colonie, entro il numero massimo di trentadue.

Il personale così designato ha l'obbligo del servizio in colonia per non più di un quadriennio.

Fino a diversa disposizione, da emanarsi con decreto ministeriale nella forma anzidetta, s'intendono confermate le destinazioni già avvenute in colonia, di personale di ragioneria di qualsiasi amministrazione, trasferito alla dipendenza del Ministero delle finanze, ai termini del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

Il personale di ragioneria di qualsiasi amministrazione, esclusa quella coloniale, trasferito alla dipendenza del Ministero delle finanze, ai sensi del citato R. decreto n. 599 e del presente decreto, che sia stato già collocato fuori ruolo, in base alle disposizioni vigenti, perchè destinato in colonia, e confermato in tale destinazione per il secondo comma del presente articolo, rimarrà fuori ruolo anche per gli effetti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 18 del citato decreto reale, n. 599 fino a quando non cessi dalla destinazione in colonia.

Art. 3.

Per il personale destinato in colonia a norma del precedente articolo, valgono tutte le disposizioni relative al trattamento economico applicabili al personale dell'amministrazione coloniale. Gli stipendi, le indennità ed ogni altro assegno o compenso spettanti al personale medesimo, escluso quello fuori ruolo, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, finchè rimarrà in tale posizione, sono rimborsati all'Amministrazione coloniale a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il funzionario preposto alla direzione degli uffici di ragioneria presso il Governo coloniale, dovrà appartenere al ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali istituito con l'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, e avere grado non inferiore a capo sezione. La sua designazione avrà luogo con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie.

Gli attuali incaricati dovranno essere confermati nella detta forma, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato del personale di concetto delle ragionerie centrali per il Ministero delle colonie di cui all'art. 6 del presente decreto, potranno essere eccezionalmente conferiti, per non più di un terzo e per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, al personale straordinario che si trovi in servizio nell'amministrazione coloniale alla entrata in vigore del presente decreto, e ad ufficiali effettivi, o di complemento, che abbiano in colonia incarichi civili, purchè gli aspiranti, sia civili che militari, siano muniti di licenza di istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria) o di altro titolo riconosciuto equipollente. Sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio in reparti combattenti in qualità di ufficiale.

Art. 5.

La tabella *A*, annessa al R. decreto 25 marzo 1823, n. 599, è sostituita dalla seguente:

Tabella A.

PERSONALE DI CONCETTO DELLE RAGIONERIE CENTRALI.

Ragioniere generale dello Stato	posti n.	1
Direttori capi di ragioneria	»	15
Direttori capi divisione	»	27
Capi sezione	»	122
Primi ragionieri	»	228
Ragionieri	»	378
Totale posti n.		771

Nella presente tabella sono compresi:

a) i posti dei funzionari destinati a prestar servizio delle colonie, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;

b) 3 posti di primo ragioniere e 4 posti di ragioniere, istituiti provvisoriamente, in relazione all'art. 1 (lettera *c*) del presente decreto, pei servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e consumi, per il periodo di durata della liquidazione stessa.

La tabella *B*, annessa al sopracitato decreto reale 25 marzo 1923, n. 599 è sostituita dalla seguente:

Archivisti	posti n.	120
Applicati	»	185
Totale posti n.		305

Art. 6.

Sono soppressi i ruoli del personale di concetto e del personale d'ordine stabiliti dalla tabella *D*, annessa al decreto reale 25 marzo 1923, n. 599, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il numero degli agenti di custodia delle carceri con funzioni di ordine stabilito dalla tabella *C*, annessa al medesimo decreto reale è ridotto di quattro.

I ruoli del personale di concetto pei Ministeri dell'interno delle colonie e dell'industria e commercio, nonchè i ruoli del personale d'ordine pei Ministeri dell'interno e dell'industria e commercio, stabiliti della predetta tabella *D*, sono sostituiti dai seguenti:

I. — PERSONALE DI CONCETTO.

Ministero dell'interno.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttori capi divisione	»	3
Capi sezione	»	8
Primi ragionieri	»	23
Ragionieri	»	34
Totale posti n.		69

Ministero delle Colonie.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttori capi divisione	»	2
Capi sezione e ragionieri capi	»	17
Primi ragionieri	»	13
Ragionieri	»	15
Totali posti n.		48

Ministero dell'industria del commercio e del lavoro.

Direttore capo di ragionreia	posti n.	1
Capi sezione	»	5
Primi ragionieri	»	9
Ragionieri	»	14
Totale posti n.		29

II. — PERSONALE D'ORDINE.

Ministero dell'interno.

Archivisti	posti n.	21
Applicati	»	32
Totale	posti n.	53

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Archivisti	posti n.	5
Applicati	»	8
Totale	posti n.	13

Nei posti come sopra stabiliti per il personale di concetto dei Ministeri dell'interno e delle colonie, sono compresi quelli dei funzionari destinati a prestar servizio nelle colonie, nonchè i posti istituiti provvisoriamente pei servizi di ragioneria degli approvvigionamenti e consumi, di cui al precedente arti. 5.

Art. 7.

L'art. 30 del R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, è sostituito dal seguente:

Art. 30. — Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all'art. 9, lettere *a*), *b*) *ed e*) del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando però, conservato presso il Ministero dei lavori pubblici un posto di cassiere.

Sono inoltre soppressi nella categoria 2ª della tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1922 n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'istruzione pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.

Per il rimanente personale di ruolo passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, secondo le disposizioni del presente decreto sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati trasferiti, e secondo i rispettivi gradi:

a) il ruolo organico di ragioneria del Ministero dell'interno;

b) i ruoli organici della prima e della seconda categoria del Ministero dello poste, dei telegrafi e dei telefoni;

c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine nelle varie amministrazioni.

Per i ruoli di cui alla lettera *c*) potrà essere provveduto con decreto reale, su proposta dei ministri competenti, di concerto con quello delle finanze alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi, fra i gradi di archivista e applicato.

Art. 8.

La tabella F, annessa al R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituita dalla seguente:

UNIFICAZIONE dei ruoli del personale di ragioneria delle intendenze di finanza e del personale delle delegazioni del tesoro e di gestioni e controllo.

MINISTERO DEL TESORO			MINISTERO DELLE FINANZE		
Gradi	Stipendio	in anni	Gradi	Stipendio	in anni
Carriera di ragioneria.			*Carriera di ragioneria.*		
Ispettori superiori di ragioneria delle intendenze di finanza.	14.000 a 17.000	13	Ispettori superiori di ragioneria delle intendenze di finanza.	14.000 a 17.000	13
Tesoriere centrale. . . .	id.	13	Tesoriere centrale. . . .	id.	13
Controllore capo della tesoreria centrale. . . .	id.	13	Controllore capo della tesoreria centrale. . . .	id.	13
Agente contabile dei titoli del debito pubblico. .	id.	13	Agente contabile dei titoli del debito pubblico. .	id.	13
Direttori provinciali di ragioneria	12.000 a 14.700	13	Direttori provinciali. . .	12.000 a 14.700	13
Direttori provinciali del tesoro	id.	13	Direttori provinciali. . .	id.	13
Primi ragioneri.	10.000 a 13.000	16	Primi ragionieri	10.000 a 13.000	16
Primi segretari di delegazione	id.	16	Primi ragionieri.	id.	16
Ragionieri	6.000 a 11.500	32	Ragionieri	6.000 a 11.500	32
Segretari di delegazione.	id.	32	Ragionieri	id.	32

Art. 9.

Il cambio di ruolo, di cui all'art. 27 del R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, con funzionari di concetto delle ragionerie centrali, può essere concesso, nelle forme stabilite dall'articolo medesimo, ai funzionari di ragioneria dei ruoli provinciali, entro un triennio dalla pubblicazione del presente decreto quando i predetti funzionari abbiano ottenuto la nomina nei ruoli cui appartengono prima della pubblicazione del R. decreto sopra citato; ovvero, senza limite di tempo, quando posseggano il diploma di laurea, prescritto dall'art. 22 (primo comma) del R. decreto medesimo per il personale di concetto delle ragionerie centrali.

Per il personale del ruolo transitorio, di cui all'art. 14 del citato R. decreto n. 599, il cambio di ruolo può essere concesso soltanto col personale della seconda categoria dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Art. 10.

Per il personale di concetto del ruolo organico delle Ragionerie centrali, di cui all'art. 8 del R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, la progressione degli stipendi nel grado di ragioniere è stabilita come segue:

Stipendio iniziale						L.	6.000
»	al compimento	del	4°	anno	di grado	»	6,900
»	»		8°	»		»	7,800
»	»		12°	»		»	8,600
»	»		16°	»		»	9,400
»	»		20°	»		»	10,100
»	»		24°	»		»	10,800
»	»		28°	»		»	11,500

In tal senso s'intende modificata la tabella n. 2 dell'allegato *A*, al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 11

Il personale trasferito alla dipendenza del Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, e del presente decreto che si trovi fuori ruolo all'atto del trasferimento stesso, in base alle disposizioni in vigore, rimarrà fuori ruolo a tutti gli effetti, fino a quando non sia richiamato presso l'amministrazione delle finanze.

Art. 12.

Fino al 30 giugno 1923, gli stipendi e gli assegni fissi, spettanti al personale delle ragionerie centrali, trasferito alla dipendenza del Ministero delle finanze, a norma dei regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126 e 25 marzo 1923, n. 599, e del presente decreto, continueranno ad essere pagati sui bilanci delle amministrazioni di provenienza.

Dal 1° luglio 1923 tutti gli stipendi, gli assegni, le retribuzioni, le indennità, i compensi di qualsiasi genere, saranno a carico del bilancio del Ministero delle finanze, salvo pei funzionari fuori ruolo, finchè resteranno in tale posizione.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo l'art. 10, che ha vigore dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DE STEFANI.

N. **396.** — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 1308, relativo alla riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 14 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 27 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919 n. 1986, quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto dell'11 gennaio 1923 n. 10;

Visto il R. decreto del 31 dicembre 1922 n. 1680;

Vista la disposizione transitoria della legge 21 agosto 1922 n. 1264;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno, delle finanze e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I sottufficiali della Regia guardia per la P. S. provenienti dai sottufficiali di carriera in servizio nel R. Esercito, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, ove ne facciano domanda nel termine di 90 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, potranno rientrare, entro i limiti delle vacanze degli organici, nell'arma o corpo di provenienza col grado che avevano prima del passaggio nel corpo della Regia guardia per la P. S., qualora non abbiano oltrepassato il 40° anno di età e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 del R. decreto n. 1680 del 31 dicembre 1922.

Non farà ostacolo a tale riassunzione la circostanza che essi non soddisfacciano alle condizioni richieste in via normale per la riammissione in servizio dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919 n. 1986, quale fu modificato dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 10.

Non sarà egualmente d'ostacolo la condizione di ammogliato, limitatamente a coloro che abbiano compiuto almeno 8 anni di servizio complessivamente (fra il servizio nel R. Esercito e quello nella Regia guardia per la P. S.) alla data del 31 dicembre 1922.

I detti sottufficiali per conseguire la riassunzione in servizio dovranno però restituire all'erario le eventuali indennità di congedamento percepite all'atto del licenziamento dalla R. guardia per la P. S ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 31 dicembre 1922, n 1680.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono analogamente applicabili ai sottufficiali della Regia guardia per la P. S. provenienti dai sottufficiali di carriera in servizio nella R. marina

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — DE' STEFANI

NORME ESECUTIVE.

1. — Le disposizioni del R. decreto n. 1308 del 14 giugno 1923 sono applicabili ai sottufficiali che fecero *direttamente* passaggio alla R. guardia per la P. S. mentre si trovavano in servizio attivo in un corpo del R. Esercito. Non potranno quindi beneficiare delle disposizioni stesse coloro che quando furono ammessi nella detta R. guardia si trovavano nella posizione di congedo illimitato per essere stati in precedenza licenziati dalle armi.

2. — I sottufficiali che passarono come tali direttamente dal R. Esercito nella R. guardia per la P. S., quand'anche vi abbiano successivamente conseguito un grado di ufficiale, potranno egualmente aspirare, in applicazione del citato decreto, alla riammissione nell'esercito col grado di sottufficiale che già rivestivano.

3. — Gli aspiranti alla riammissione che rivestivano nel R. Esercito il grado di sergente o di sergente maggiore dovranno, entro il 25 settembre 1923, farne domanda passaggio nella R. guardia anche se chiedano di essere riammessi in altro corpo della stessa arma o specialità.

Se la richiesta è per la riammissione nel corpo di provenienza, il comando ricevente, accertato che il sottufficiale si trova nelle precise condizioni previste dal mentovato decreto e che conserva la perfetta idoneità fisica al servizio militare, procederà alla di lui riammissione in servizio sempre quando, beninteso, la commissione di avanzamento, all'uopo interpellata, esprima in merito parere favorevole.

Qualora nel corpo stesso non fossero vacanti posti di sergente maggiore o di sergente, il comando di tale corpo potrà proporre il sottufficiale per la riammissione in altro corpo della stessa arma e specialità dove risultassero vacanze e in cui l'aspirante desiderasse riprendere servizio

A tal uopo detto comando trasmetterà a questo altro corpo la domanda e i relativi documenti nonchè tutte quelle informazioni che si ritenessero necessarie per dar modo alla relativa commissione di avanzamento di esprimere in proposito il suo parere.

Eguale procedura dovrà seguirsi a riguardo di quei sottufficiali che avessero manifestato il desiderio di riprendere servizio in un corpo, della stessa arma e specialità, diverso da quello a cui appartenevano, purchè vi siano vacanze del grado corrispondente.

Avvenuta la riammissione in servizio, il comando del corpo ne informerà il Ministero (Direzione generale leva e truppa), trasmettendogli copia del foglio matricolare del sergente o sergente maggiore riammesso, completata con l'ultima variazione relativa alla riammissione stessa.

4. — Coloro i quali rivestivano nel R. Esercito uno dei gradi di maresciallo o quello di aiutante di battaglia o gradi corrispondenti, dovranno invece redigere la loro domanda su carta da bollo da L. 2, indirizzata al Ministero della guerra, e presentarla entro il 25 settembre 1923 al comando del corpo nel quale prestavano servizio all'atto del loro passaggio nella R. guardia.

Detto comando provvederà perchè in proposito si pronunci la commissione d'avanzamento e trasmetterà la domanda al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) per la via gerarchica, unendovi copia della deliberazione della commissione d'avanzamento, nonchè la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dell'interessato, da cui risultino anche i servizi prestati nella R. guardia, e la copia del foglio caratteristico.

Per gli ammogliati dovrà anche unirsi un estratto dell'atto di matrimonio.

5. — La riammissione avrà luogo col grado che il sottufficiale aveva nel R. Esercito all'atto del passaggio alla R. guardia. Quella dei sergenti maggiori e sergenti si effettuerà con ordine del comandante del corpo; quella dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia con decreto reale.

6. — In base al paragr. 35 lettera *d* del regolamento sull'avanzamento, dalla anzianità di grado dei sottufficiali riammessi verrà dedotto, agli effetti dell'avanzamento, il tempo trascorso dal giorno del loro passaggio nella R. guardia a quello della loro riammissione nel R. Esercito.

Qualora, dedotto questo tempo, i sottufficiali riammessi si trovino già nelle condizioni d'anzianità di grado per poter concorrere all'avanzamento, essi potranno essere proposti per la promozione al grado superiore, appena ne sia accertata l'idoneità.

7. — La variazione matricolare da inscriversi sul foglio matricolare dei sottufficiali riammessi sarà la seguente:

« Riammesso in servizio attivo nel (corpo) col grado di . . . . . in base al R. decreto legislativo n. 1308 del 14 giugno 1923 a decorrere dal. . . . . (Ordine del comando del . . . . . oppure R. D. del . . . . . registrato alla Corte dei conti li. . . . .).

8. — Giusta il disposto dall'ultimo comma dell'art. 1 del menzionato decreto, i sottufficiali di cui al decreto stesso per conseguire la riassunzione in servizio dovranno restituire all'erario le eventuali indennità di congedamento percepite all'atto del licenziamento dalla R. guardia per la P. S. ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 31 dicembre 1922 n 1680 (circolare n. 41 *giornale militare* c. a.)

Per l'applicazione di tale disposizione i comandi di corpo si accerteranno anzitutto quale sia stata l'indennità di congedamento percepita dal sottufficiale e poscia cureranno che l'importo di tale indennità sia versata nella cassa del corpo prima che abbia luogo la effettiva riammissione in servizio dell'aspirante.

Nel caso in cui il sottufficiale non si trovi in grado di effettuare subito il rimborso dell'indennità di congedamento, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta alla presenza del comandante del corpo che dovrà controfirmarla, con la quale si obblighi a restituire l'indennità stessa mediante quote mensili non inferiori ad un quinto della paga o dello stipendio che gli spetterà come riammesso in servizio.

Analogamente si procederà a riguardo dei sottufficiali che all'atto della riammissione restituissero solo una parte della indennità di congedamento, dovendo anche costoro sottostare all'obbligo di rimborsare la rimanente somma mediante versamenti mensili con le norme ora dette.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 397. — SERVIZIO SANITARIO. — **Attribuzioni dell'ufficiale superiore medico igienista presso le direzioni di sanità di Corpo d'armata.** (Direzione Centrale del Servizio sanitario militare). - 26 giugno 1923.

L'Ufficiale superiore medico igienista di corpo d'armata fa parte della direzione di sanità del corpo d'armata, ed è alla diretta dipendenza del direttore di sanità.

Egli compie studi e inoltra proposte al direttore di sanità per tutto quanto riguarda l'igiene e la profilassi per le truppe dislocate nella giurisdizione del corpo d'armata, ed ha la direzione tecnica e la sorveglianza sull'impiego e sul funzionamento della sezione di disinfezione.

Per incarico del direttore di sanità vigila, con periodiche ispezioni, sulle condizioni igieniche delle caserme con speciale riguardo alla sufficienza della cubatura e della aereazione, alla conveniente disponibilità di buona acqua potabile, al regolare funzionamento del servizio di lavatura della biancheria personale e lettereccia, ai bagni per la truppa, allo stato delle latrine e dei letamai.

Su richiesta dei comandi, il direttore di sanità incarica l'ufficiale igienista di accertare la buona qualità dei viveri in distribuzione, di coadiuvare le commissioni di corpo e di presidio preposte a questo servizio; come pure di sorvegliare che i panifici, i magazzini di derrate alimentari, i frigoriferi, gli spacci cooperativi, le mense di presidio, ecc., rispondano ai voluti requisiti igienici per la migliore alimentazione dei militari.

L'ufficiale igienista si occupa in modo particolare della profilassi antivaiolosa, antitifica, antimalarica, anticeltica, antiparassitaria, controllando la esatta osservanza delle norme emanate in proposito.

Quando sono segnalati casi di malattie infettive propone le misure necessarie per impedirne la diffusione; ed attua, per mezzo della sezione di disinfezione, coadiuvato dall'ufficiale medico del corpo, i provvedimenti del caso.

Per incarico del direttore di sanità:

a) si mantiene in rapporto coi direttori degli stabilimenti sanitari militari, in quanto concerne il funzionamento dei reparti infettivi e dei gabinetti batteriologici nei riguardi degli accertamenti per le malattie contagiose;

b) si tiene in relazione con le autorità sanitarie civili, provinciali e comunali, per essere sempre al corrente sulle condizioni sanitarie dell'ambiente civile, in quanto ciò serva a garentire eventualmente la collettività militare;

c) cura la compilazione dei documenti che si riferiscono alla statistica sanitaria, per essere sempre informato dell'andamento della morbosità delle truppe nel corpo d'armata, sorvegliando che si ottemperi regolarmente alla prescrizione della denuncia obbligatoria delle malattie infettive alle autorità civili.

Segue con particolare attenzione l'andamento delle evoluzioni climatiche e telluriche del territorio di propria giurisdizione, in quanto esse possano contribuire a determinare condizioni di fatto che interessano l'igiene, specialmente sulle plaghe umide, sulle zone malariche e su quelle di eventuali altre endemie, sullo stato della falda idrica alla quale attingono pozzi, fontane, ecc., con speciale riguardo alla potabilità di queste acque ed alla quantità che se ne può erogare, ricercando e servendosi all'occorrenza di documenti statali e di pubbliche amministrazioni che possano interessare.

In occasione di campi sia temporanei, sia stabili per le truppe, per incarico del direttore di sanità, accerta, mediante sopraluogo, le condizioni igieniche del terreno scelto a tale scopo, la eventuale presenza nella zona di malattie infettive, rivolgendo ogni maggiore attenzione sull'acqua potabile da adibire a uso dei militari.

Appena compiuto il congedamento di una classe di leva, coordina in tutte le caserme del corpo d'armata le necessarie operazioni di risanamento, di disinfezione e di pulizia generale, in modo da assicurare che prima dell'arrivo delle nuove reclute tutte le operazioni siano state ultimate.

Tali pratiche, associate, ove occorra, a conferenze o dimostrazioni opportune di medici dei corpi, mireranno altresì ad infondere nell'animo delle reclute la convinzione della necessità di tutte le norme imposte dall'igiene generale e da quella speciale della collettività militare, affinchè il soldato sia sempre in grado di prestare validamente e proficuamente l'opera sua, e ritornato in famiglia, dopo ultimata la ferma, possa portare altresì nella vita civile, a beneficio della Nazione, il maggior contributo possibile della sua attività fisica e morale.

L'ufficiale igienista avrà inoltre ogni cura di frequentare, per quanto glielo consentano le esigenze del servizio, *centri di studio*, e laboratori per tenersi al corrente del movimento scientifico e delle questioni di importanza pratica che interessano il servizio sanitario militare nel campo dell'igiene e della profilassi.

Alla fine di ogni anno presenterà al direttore di sanità una relazione dettagliata sui lavori compiuti durante l'anno dalla sezione di disinfezione, e su tutto ciò che ha attinenza con il servizio igienico-profilattico in genere, e specialmente sulle epidemie, anche di leggera entità, verificatesi fra le truppe, sul loro decorso e sui mezzi adoperati a fronteggiarle e a reprimerle.

Copia di tale relazione sarà trasmessa al Ministero della guerra - Direzione centrale del servizio sanitario militare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 398. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **Norme amministrativo-contabili riguardanti le cessioni di derrate e materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica a decorrere dal 1° luglio 1923.** — (Ragioneria). — 5 luglio 1923.

Dal 1° luglio 1923 cessa qualunque stanziamento sul bilancio della guerra relativo alle spese per le truppe e i servizi metropolitani nelle colonie libiche, per cui dalla data predetta ogni spesa sia per la Tripolitania che per la Cirenaica deve gravare sui bilanci dei rispettivi Governi coloniali. Conseguentemente, in seguito ad accordi presi col Ministero delle colonie, per disciplinare, dal 1° luglio 1923, le cessioni di derrate e materiali che continueranno a farsi ai Governi coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, si danno le seguenti norme amministrativo-contabili:

1. I Governi della Tripolitania e Cirenaica (comando truppe) compileranno le richieste ordinarie (quelle relative ai bisogni prevedibili in relazione al normale funzionamento dei servizi) delle derrate e dei materiali di ogni genere, nonchè delle riparazioni o delle speciali lavorazioni loro occorrenti in triplice esemplare e distinte secondo i vari servizi e cioè: di artiglieria, del genio, sanitario, di commissariato (sussistenze, vestiario, equipaggiamento e casermaggio) ed automobilistico.

Delle richieste predette saranno trasmessi: un esemplare al deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli e due al Ministero della guerra (Direzioni generali ed uffici competenti).

Il Ministero della guerra provvederà per la provvista e la spedizione dei materiali domandati, per mezzo degli enti all'uopo più indicati.

Tutte le richieste ordinarie dovranno affluire al deposito ed al Ministero prima dell'inizio di ogni semestre, e cioè non oltre il 1° aprile pel primo semestre dell'esercizio finanziario, e non oltre il 1° ottobre pel secondo semestre dell'esercizio stesso.

Pel 1° semestre dell'esercizio 1923-24, le richieste non ancora inoltrate saranno inviate inderogabilmente pel 25 luglio p. v.

2. Le richieste *straordinarie* (quelle riguardanti le derrate ed i materiali di imprevista ed urgente necessità) potranno, dai Governi della Tripolitania e Cirenaica, essere inoltrate in qualsiasi momento e ad esse dovrà conseguentemente essere data la precedenza nella spedizione.

Sia nelle richieste ordinarie che in quelle straordinarie non dovranno mai essere ripetuti i materiali già compresi in richieste precedenti e non ancora ricevuti, a meno che il Ministero della guerra non ne abbia già partecipato il rinvio ad altre richieste.

3. Le somministrazioni ai predetti Governi avverranno, sempre quando possibile con prelevamenti dai magazzini dell'amministrazione militare.

Per i materiali d'uso speciale delle truppe coloniali, o quando concorrano speciali circostanze, potranno anche aver luogo con acquisti diretti dal commercio mediante contratti da stipularsi dall'amministrazione della guerra per conto diretto dell'amministrazione coloniale, da approvarsi dal Ministero delle colonie o dai Governi coloniali competenti col visto della presa d'impegno della rispettiva ragioneria.

4. I Governi delle predette colonie, nella prima decade dei mesi di luglio e gennaio di ogni esercizio effettueranno il versamento nella rispettiva R. sezione di tesoreria, del presunto importo delle derrate, dei materiali e delle riparazioni o lavorazioni richiesti per ciascun semestre (fatta deduzione dei materiali d'uso speciale) con mandati diretti emessi sugli appositi articoli del bilancio coloniale a favore del Ministero della guerra, commutabili in quietanza di tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio d'entrata 198 « anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni, ecc. (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511) » dell'esercizio 1923-1924 e corrispondente dei futuri esercizi. Le relative quietanze saranno subito trasmesse al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) per gli ulteriori provvedimenti relativi agli aumenti da portarsi agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Se durante ciascun semestre dovessero eventualmente ordinarsi all'amministrazione della guerra altre derrate, materiali o lavorazioni non contemplati nelle richieste di cui al n. 1) o superanti per quantità e valore quelli indicati nelle richieste stesse, verranno effettuati dai Governi delle colonie, con le stesse modalità, versamenti suppletivi in tesoreria per il valore approssimativo delle maggiori ordinazioni.

5. Le spedizioni di derrate e materiali ai Governi della Libia dovranno aver luogo con le modalità di cui all'articolo 439 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

Tanto presso gli enti speditori quanto presso gli enti destinatari in colonia, la nomina dell'ufficiale delegato a rappresentare la parte cedente o ricevente può essere effettuata dai rispettivi comandi di presidio.

6. Gli enti incaricati dei rifornimenti alle colonie terranno esatto conto delle cessioni di volta in volta effettuate, e trasmetteranno al Ministero della guerra (Ragioneria) entro il primo mese successivo alla fine di ogni semestre, appositi elenchi delle cessioni effettivamente avvenute per i necessari controlli da farsi per stabilire la situazione di credito e di debito fra l'amministrazione della guerra ed i Governi coloniali, e perchè la ragioneria possa trasmettere ai detti enti la dichiarazione che l'im-

porto delle cessioni è stato addebitato ai Governi delle colonie; *dichiarazione in base alla quale soltanto può essere effettuato lo scarico dei materiali.* Detti elenchi dovranno contenere, oltre alla indicazione delle derrate e materiali ceduti, anche quella del loro ammontare (prezzo di costo) e del rispettivo peso lordo, distinguendolo in relazione ai trasporti d'urgenza ed a quelli ordinari.

L'indicazione del peso sarà trasmessa anche per i materiali acquistati per conto diretto delle colonie.

Negli elenchi relativi alle cessioni del 2° semestre dell'esercizio, dovranno essere compresi anche le derrate e i materiali in corso di spedizione alla data 30 giugno, e pei quali già pervennero agli enti riceventi in Libia, da quelli speditori, le relative richieste di scarico. In conseguenza i movimenti di carico e scarico di detti materiali saranno effettuati sotto la data del 30 giugno e compresi quindi nelle contabilità dell'esercizio scaduto.

7. Per ciò che si riferisce ai trasporti per mare delle derrate e materiali destinati in Libia, se trattasi di trasporti con piroscafi di linea le spedizioni saranno eseguite in porto assegnato, semprechè sia possibile, altrimenti alle spese relative provvederà il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, per conto dei Governi coloniali.

Nel caso di trasporti eseguiti con navi di proprietà dello Stato, all'esercizio di esse ed al pagamento delle relative spese sarà provveduto per conto diretto dell'amministrazione coloniale.

Ove poi occorressero appositi noleggi di navi, ai relativi contratti sarà provveduto a cura dell'Ufficio trasporti dello Stato Maggiore della guerra (d'accordo col Ministero della marina) per conto dell'amministrazione coloniale, la quale procederà all'approvazione di essi e al pagamento delle relative spese.

I trasporti nei presidi, per ferrovia, ed il servizio di carico e scarico, imbarchi e sbarchi, saranno fatti come se fossero dell'amministrazione militare e coi fondi del bilancio della guerra. Le amministrazioni coloniali però, come corrispettivi per tali servizi, anticiperanno a quella della guerra colle stesse modalità, di cui al n. 4, e semestralmente, in relazione al peso approssimativo delle derrate e dei materiali richiesti, la presumibile somma occorrente, calcolata ad una aliquota per ogni quintale, che verrà determinata fra i due Ministeri.

Il conguaglio in relazione al peso dei materiali e derrate effettivamente inviati in Libia sarà eseguito semestralmetne sui dati forniti dagli enti speditori a senso del n. 6 applicando le aliquote suddette.

Il Ministro — A. Diaz.

N. **399.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Richieste di registri e documenti che fanno parte di contabilità già rese dai Corpi.** (Ragioneria). — 5 luglio 1923.

Pervengono a questo Ministero con molta frequenza dalle Amministrazioni dipendenti richieste di registri e documenti che fanno parte di contabilità già rese dalle medesime e che per trovarsi, o depositati negli archivi o presso gli Uffici in corso di revisione, o, come avviene in molti casi, presso la Corte dei conti, non sempre riesce agevole di trovare, per cui il soddisfare le richieste in parola crea un lavoro di ricerche e di carteggio ed esige l'impiego di numeroso personale, che nei momenti attuali non è possibile avere a disposizione.

Risulta anche che le richieste non sono sempre motivate da vera necessità, ma che spesso hanno il solo scopo di risparmiare il lavoro necessario per ricavare dati e notizie dallo spoglio degli atti o documenti esistenti presso gli enti, i loro distaccamenti, ecc.

In conseguenza di ciò il Ministero, anche per ovviare ai gravi inconvenienti che ha dovuto lamentare con varie amministrazioni, talune delle quali smarrirono tutti o parte dei documenti loro trasmessi in comunicazione ed altre dichiararono di non averli mai ricevuti, avverte che d'ora innanzi non sarà dato corso a richieste del genere se non saranno giustificate da motivi di eccezionale gravità, come: istruzione di processi, inchieste, ispezioni amministrative, ecc.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 400. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di pneumatici e di parti di ricambio per automezzi agli enti automobilistici militari.** — (Ufficio automobilistico). — 5 luglio 1923.

Con riferimento alla circolare n. 389 del *giornale militare* c. a. si comunica che la Società Italiana Pirelli di Milano è rimasta aggiudicataria dell'asta per la fornitura delle gomme di cui alla circolare stessa.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 401. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti annessi ai circoli militari.** — (Ragioneria). — 5 luglio 1923.

Il Ministero delle finanze ha testè fatto conoscere che i conti e le note dei ristoranti annessi ai circoli militari sono, in forza del R. decreto 18 marzo 1923, n. 551, soggetti:

Quando il conto non supera l'importo di L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone, alla tassa di cent. 20;

Quanto il conto supera le L. 20, oltre la predetta tassa fissa di cent. 20, cent. 30 a persona.

Si invitano tutte le amministrazioni ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni prendendo opportuni accordi,, circa la pratica attuazione della legge, coi locali uffici del registro, onde evitare le gravi penalità comminate ai trasgressori (10 lire per ogni conto non bollato od insufficientemente bollato).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 402. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 5 luglio 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Genova — Tenenza di San Remo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **403.** - AVANZAMENTO. **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Varianti alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 5 luglio 1923.

Con riferimento alla circolare n. 238 *giornale militare* c. a. il presidente della commissione esaminatrice: Generale di Esercito BADOGLIO cav. Pietro viene sostituito dal Generale d'armata MUONTORI cav. Luca.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **404.** - DISPOSIZIONI VARIE. - **Sinossi per i corsi superiori esplosivi.** — (Direzione generale di artiglieria). — 5 luglio 1923.

Con riferimento alla circolare n. 411 del *giornale militare* in data 25 agosto 1922, si informa che è ultimata la stampa del primo dei tre volumi, costituenti le *Sinossi per i corsi superiori esplosivi.*

Il detto volume ha per titolo: « Polveri ed esplosivi, e loro effetti » (Avviamento allo studio della balistica interna): e consta di 325 pagine, con 34 figure nel testo. Il suo prezzo è di L. 14 (L. 16.40 per la spedizione franco di porto, raccomandata).

Gli enti, i corpi, gli ufficiali, ecc., che hanno già inviato le prenotazioni alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria (Via Marsala, 106), Roma, sono pregati di trasmettere il relativo importo al predetto indirizzo, per ricevere il volume in questione. I rimanenti volumi saranno venduti, fino ad esaurimento, dalla predetta direzione superiore delle costruzioni, alle stesse condizioni anzi indicate.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **405.** - DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasmissione di elenchi A. M. G./2.** — (Ufficio ispezioni alienazione materiali residuati dalla guerra). — 5 luglio 1923.

Urge al commissariato straordinario per le ferrovie dello Stato - Ufficio alienazione materiali residuati dalla guerra - conoscere il reale importo delle vendite fatte di materiali residuati dalla guerra a tutto il 30 marzo u. s.

E pertanto gli Enti militari che abbiano effettuate vendite di materiali del genere trasmetteranno, con la massima sollecitudine possibile, al predetto commissariato straordinario gli elenchi A, M. G.-2 relativi alle consegne fatte ai vari acquirenti sino all'epoca di cui sopra.

Nell'eseguire tale trasmissione dovrà essere data la precedenza agli elenchi A. M. G.-2 riguardanti le consegne di materiale effettuate all'Associazione Nazionale tubercolotici trinceristi di Roma ed alla Società officine di Castenaso.

Per quanto riguarda le ulteriori consegne di materiali residuati dalla guerra, alienabili, che si verranno a verificare in avvenire si raccomanda di trasmettere i relativi modelli non oltre la quindicina successiva a quella in cui i materiali stessi saranno stati consegnati.

Gli Enti interessati dovranno dare assicurazione della presente circolare al commissariato straordinario delle ferrovie dello Stato - Ufficio A. M. R. G.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 406. — MILITARI DI TRUPPA. — **Licenze agricole a militari in servizio di leva appartenenti a famiglie di coloni della piccola proprietà terriera.** (Direzione generale leva e truppa). 5 luglio 1923.

Allo scopo di agevolare, in quanto possibile, le famiglie di coloni della piccola proprietà terriera, questo Ministero determina che possa essere concessa, nel periodo di tempo intercedente tra il 1° settembre e il 30 aprile dell'anno successivo, una speciale licenza per attendere ai lavori e all'andamento delle loro aziende familiari agricole, ai militari agricoltori della classe più giovane, vincolati a ferma ordinaria di leva.

Alla concessione non farà, di regola, ostacolo (purchè, beninteso, gli aspiranti abbiano regolarmente e proficuamente compiuto la loro prima istruzione militare) il fatto di aver eventualmente fruito, anche di recente, di brevi licenze per altro titolo o di licenze straordinarie nei casi ammessi dal regolamento.

La licenza agricola, da concedersi una volta tanto, direttamente dai Comandi di corpo o di reparto autonomo, nei limiti di tempo suindicati, avrà per tutti la durata di dieci giorni, oltre quelli occorrenti pel viaggio, e dovrà essere chiesta dagli stessi militari ai rispettivi comandi di corpo o di reparto, per la prescritta via gerarchica, corredando la domanda di un certificato del sindaco, in cui risultino l'appartenenza del richiedente a famiglia di coloni della piccola proprietà terriera e l'effettiva utilità della temporanea presenza in famiglia del militare per i lavori agricoli in corso.

Le concessioni delle licenze agricole, dalle quali saranno ad ogni modo esclusi i militari di leva vincolati a ferma ridotta, che si trovassero eventualmente alle armi, dovranno, beninteso, essere regolate in modo che non ne venga danno alla compagine dei reparti e al regolare svolgimento dei servizi, stabilendo all'uopo, ove occorra, appositi turni e dando la precedenza alle domande di quei militari che abbiano tenuto migliore condotta sotto le armi e che non abbiano di recente fruito di altra licenza.

Sarà in facoltà dei Comandanti di corpo, o di reparto, di escludere dal godimento di detta licenza quei militari che per la loro abituale cattiva condotta si dimostrassero assolutamente immeritevoli della concessione.

Le spese di viaggio, a tariffa militare, relative a tali licenze, che sono senza assegni, dovranno essere sostenute per intiero dai militari che ne fruiranno.

Spetterà poi all'arma dei carabinieri reali di sorvegliare che durante il periodo della licenza, alla quale non è consentita proroga alcuna, i militari attendano realmente ai lavori e all'andamento delle loro aziende agricole e tengano buona condotta; e in caso diverso di disporre per il loro immediato ritorno ai corpi, facendone noti i motivi ai rispettivi comandi.

Ai militari che si renderanno passibili di tale provvedimento o che comunque riuscissero a fruire della concessione indebitamente o commettessero abusi, non saranno computati, agli effetti del compimento della ferma, i giorni trascorsi in licenza e ciò senza pregiudizio delle altre ordinarie sanzioni punitive, che fossero ritenute del caso.

In via del tutto eccezionale i comandi dei corpi o di reparti autonomi potranno concedere le suddette licenze agricole, anche fuori del periodo di tempo come sopra indicato per le concessioni normali, ai militari della classe più giovane che abbiano ultimato il primo ciclo d'istruzione ed a quelli della classe anziana i quali, comprovino di averne assoluto bisogno, sempre quando però la concessione non coincida con le istruzioni e le esercitazioni più importanti dell'annata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 407. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione organica presso la compagnia distrettuale di Firenze d'un plotone del personale di truppa addetto all'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 5 luglio 1923.

Per assicurare il migliore governo disciplinare ed amministrativo del personale assegnato o comandato all'istituto geografico militare, questo Ministero determina:

1° Sotto la data del 1° agosto p. v. si costituirà presso la compagnia del distretto di Firenze un 4° plotone organico formato con tutto il personale attualmente assegnato o comandato all'istituto geografico militare.

2° L'organico del plotone sarà il seguente:

1	Ufficiale subalterno di fanteria.	
2	Sottufficiali	1 maresciallo d'arma combattente. 1 sottufficiale di fanteria.
40	militari di truppa	2 caporali maggiori o caporali. 2 soldati dattilografi. 2 soldati telefonisti. 1 soldato ciclista. 11 soldati attendenti. 22 soldati ordinanze, operai, ecc.

Il personale di truppa sovraindicato, vestirà l'uniforme prescritta pel personale delle compagnie distrettuali (circolare 36 *giornale militare* c. a.).

3° Detto plotone comprenderà altresì il personale di truppa (attendenti, portastadia, ecc.), al seguito degli ufficiali comandati all'istituto geografico militare, personale tutto che sarà assunto *in aggregazione* dalla stessa compagnia distrettuale.

4° Il personale automobilistico, al pari degli automezzi di servizio tecnico, dovrà rimanere in forza al VI raggruppamento trasporti, a sensi della circolare 655 R. S. in data 29 gennaio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 408. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Modificazione alla circoscrizione territoriale militare per il servizio del genio.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 5 luglio 1923.

A parziale modificazione della circolare 85 *giornale militare* c. a., questo Ministero dispone sia istituita, alla dipendenza della direzione del genio di Palermo, una sezione staccata del genio militare a Caltanissetta. Contemporaneamente, deve essere soppressa una delle sezioni oggi esistenti alla sede della direzione del genio di Palermo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 409. SCUOLE MILITARI. **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-1924.** (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 5 luglio 1923.

Col prossimo ottobre avranno inizio i corsi di studio presso i collegi militari. I comandi dei distretti militari faranno affiggere nei capoluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio il manifesto seguente, del quale a cura di questo Ministero saranno loro inviate un congruo numero di copie, e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel « regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare (edizione 1903) », opportunamente modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* anno 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse verranno presentate e riconosciute regolari. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane.

I comandi dei distretti trasmetteranno direttamente a questo Ministero (Div. educazione fisica e scuole), anzichè al collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovani pei quali la dichiarazione del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

I comandi dei distretti non invieranno più al Ministero l'elenco nominativo dei concorrenti di cui all'ultimo capoverso del n. 11 del citato regolamento per l'ammissione.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, dovrà seguirsi nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 4 del manifesto annesso.

La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (dei quali uno ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimenti al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Sarà richiamata l'attenzione degli orfani sulla nuova disposizione secondo la quale sono consentite le dispense dalle rette di pensione non sole per i figli di *ufficiali* morti in guerra o in servizio comandato, ma anche per i figli di *sottufficiali* e *militari di truppa* che si trovino nelle stesse condizioni .Essi, se orfani di militari morti in seguito a ferite, sono ammessi con precedenza assoluta, anche se abbiano superato di non oltre 12 mesi il limite massimo di età stabilito per gli altri concorrenti; sono cioè ammessi anche se nati nel 1907 mentre gli altri concorrenti debbono essere nati nel 1908 o nel 1909.

Il Ministro — A. DIAZ.

MANIFESTO

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-924

— — —

Per l'anno scolastico 1923-924 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ai corsi dei collegi militari di Roma e di Napoli, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. - *Posti messi a concorso.* - Le ammissioni sono limitate esclusivamente alla prima classe del liceo (classico) e alla seconda classe dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) per ciascun collegio.

Il numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma 40: Napoli 50 alla 1ª classe di liceo (classico).
Roma 40: Napoli 25 alla 2ª classe d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

Il Ministero si riserva di variare in qualunque tempo il numero dei posti messi a concorso.

Non si fanno luogo ad ammissioni al liceo moderno.

2. - *Condizioni di età e visite mediche* — I concorrenti dovranno avere compiuto il 14° anno di età e non aver compiuto il 16° al 31 dicembre 1923. Potranno quindi essere ammessi esclusivamente i giovani che siano nati dal 1° gennaio 1908, al 31 dicembre 1909.

Per gli orfani ammessi con precedenza assoluta di cui al seg. n. 4, il limite massimo è aumentato di 12 mesi. Essi sono quindi ammessi anche se nati nel 1907.

Tutti i concorrenti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei in visita medica presso il comando del distretto e in altra visita collegiale presso la sede del collegio. Il risultato di quest'ultima sarà definitivo ed inappellabile.

3. - *Titolo di studio ed esperimenti di ammissione.* — Per poter concorrere all'ammissione al 1° corso di liceo o al 2° corso di istituto tecnico dei collegi militari, occorre possedere rispettivamente la licenza ginnasiale o il passaggio dal 1° al 2° anno di istituto tecnico.

Il concorso si basa sui titoli di studio e sul risultato di appositi esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti tutti i candidati, eccetto quelli di cui al n. 4.

Gli esperimenti consisteranno, per gli aspiranti ai corsi liceali, in una prova scritta di italiano ed in una prova scritta di latino; e per gli aspiranti all'istituto, in una prova scritta di italiano e in una prova orale di matematica.

L'ammissione sarà effettuata in base a distinte graduatorie. La prima sarà formata dai licenziati nella prima sessione annuale di esami, i quali si presenteranno a sostenere gli esperimenti di ammissione al collegio non più tardi del 15 ottobre.

Qualora con i concorrenti alla prima graduatoria risultati idonei alla visita medica non si siano ricoperti tutti i posti messi a concorso, saranno ammessi a sostenere analoghi esperimenti di ammissione (ferma la precedenza agli iscritti nella prima graduatoria) anche i licenziati nella sessione autunnale.

In ciascuna graduatoria l'ordine di successione sarà determinato per gli aspiranti al liceo dalla media dei punti (italiano e latino) risultanti dal titolo di studio esibito da ciascun concorrente, in confronto con la media dei punti ottenuti nell'esperimento, dando il coefficiente 1 alla media dei titoli di studio e il coefficiente 3 alla media dei punti dell'esperimento. Per gli aspiranti all'istituto tecnico si avrà riguardo alla media dei punti di italiano e di matematica.

Le graduatorie degli aspiranti al liceo saranno in ogni caso tenute distinte da quelle degli aspiranti all'istituto tecnico.

A parità di media avranno la precedenza i candidati più giovani di età.

I concorrenti che, per la classificazione ottenuta, rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano. Potranno però optare per l'altro collegio, ove in quest'ultimo siano rimasti posti disponibili.

4. - *Ammissioni con precedenza assoluta.* — Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, con dispensa dagli esperimenti di graduatoria, i figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. Esercito e della R. Marina morti in seguito a ferite riportate in guerra. Essi godranno anche dei vantaggi di cui al n. 10. *I posti conferiti per effetto di tale disposizione non sono computati nel numero di quelli messi a concorso.*

Non è ammesso alcun altro titolo di precedenza, neppure per gli aspiranti che a sensi del successivo n. 10 abbiano diritto alla retta gratuita di pensione quali figli di militari o impiegati morti per causa di servizio, ma non in guerra.

5. - *Modalità e termine per domande di ammissione.* — Le domande, redatte in carta bollata da L. 1, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore (con indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende di seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 30 settembre 1923.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento) certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano,

d) documenti scolastici, e cioè:

se trattasi di aspirante alla 1ª liceale, licenza ginnasiale;

se trattasi di aspirante alla 2ª classe d'istituto tecnico, certificato di passaggio dal 1° al 2° anno d'istituto.

Il titolo di studio con i punti ottenuti nelle singole materie deve essere allegato alle domande dei concorrenti. Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione, occorre dichiarare esplicitamente quali e quanti siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande, ma non oltre il giorno fissato per l'esperimento.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buona condotta non saranno ritenuti validi, se rilasciati in data anteriore di oltre cinquanta giorni a quello della presentazione.

6. - *Presentazione degli allievi. - Inizio dei corsi.* — La presentazione ai collegi degli aspiranti per la seconda visita medica e per gli esperimenti e la presentazione definitiva degli allievi ammessi saranno stabilite e fatte conoscere dai comandi dei collegi.

I corsi avranno inizio il 16 ottobre.

I giovani che non ottenessero l'ammissione ai collegi militari potranno rivolgersi alle competenti autorità scolastiche, che hanno facoltà d'inscriverli nelle scuole civili fino al 31 ottobre, ma non oltre tale data.

7. - *Svolgimento dei corsi.* Nei collegi militari i giovani seguiranno i corsi liceali (classici) oppure quelli degli ultimi tre anni dell'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) secondo i programmi in vigore pei RR. licei e pei RR. istituti tecnici, *salvo quelle varianti o passaggi che fossero resi necessari dalla recente riforma della Scuola Media.*

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche. Essi al termine dei corsi potranno ottenere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative, valido per tutti gli effetti legali, previo pagamento delle tasse di licenza e diploma prescritte dalla legge per i licei e per gli istituti tecnici.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

8. - *Arruolamenti e istruzioni militari.* — Gli allievi appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso però è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

9. - *Spese a carico degli allievi.* — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di lire 1800 annue e la quota manutenzione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sol volta) di L. 800 e alle spese per cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 800 per la prima vestizione;

b) L. 450 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

Non potranno ottenere la consegna del diploma di licenza nè alcun altro certificato di studio gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese poste a loro carico.

10. - *Dispensa dal pagamento delle spese.* — Sono dispensati dal pagamento dell'intera retta di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo i figli di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dell'Esercito o della Marina o di impiegati di carriera nominati con decreto reale nelle amministrazioni dello Stato morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di tali orfani che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo.

Per ottenere la dispensa dalla retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio del militare o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con qualunque altro documento ufficiale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione.

Tali documenti possono anche essere presentati, in seguito, direttamente al comando del collegio.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo per nessun motivo. Si avverte anche che sono state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse a figli di impiegati in attività di servizio, salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di enti privati di cui al numero seguente.

11. - *Borse di studio.* — A titolo di semplice indicazione si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti ai collegi militari:

1° Fondazione Vittorio Emanuele II (amministrata dalla cassa di risparmio di Milano). Concede assegni fino alla concorrenza di L. 6000 a giovani che aspirano a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, le quali per nascita ovvero per domicilio appartengano alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

2° Fondazione Conte Scipione Buri (amministrata da speciale commissione presso la R. Prefettura di Verona). Concede tre posti gratuiti nei regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

12. - *Norme speciali per le nuove provincie.* — Le equipollenze fra gli studi compiuti nelle scuole italiane e quelli compiuti nelle scuole medie dell'ex impero austro-ungarico, risultano dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1915, n. 1555, che si trascrive nella parte che riguarda: « Gli alunni di nazionalità italiana provenienti dalle scuole medie dell'Impero austro-ungarico possono inscriversi come alunni regolari, alla classe per cui avranno titolo equipollente, in tutte le scuole corrispondenti del Regno.

« A tale effetto le otto classi del ginnasio austriaco o di quello ungherese, sia classico che reale (moderno) verranno considerate equipollenti in ordine progressivo alle cinque del nostro ginnasio e alle tre del liceo; le sette della scuola reale, alle tre della nostra scuola tecnica e alle quattro dell'istituto tecnico (sez. fisico-matematica); le quattro dell'istituto magistrale, rispettivamente alla 3ª tecnica o complementare e alle tre della normale.

« Per gli alunni provenienti da altri ordini di scuole medie, ed in generale, per tutti i casi non contemplati dal presente decreto si seguirà la procedura indicata dell'art. 27 del regolamento 22 giugno 1913 n. 1217 ».

Avvertenza. Poichè le condizioni indicate nel presente manifesto sono tutte tassativamente prescritte dalle vigenti leggi, non è in facoltà del Ministro di concedere deroghe o eccezioni nè ai limiti di età, nè a qualsiasi altro requisito richiesto per le ammissioni.

Si avverte quindi che rimarranno senza effetto le istanze o premure che venissero al riguardo rivolte.

Tutte le altre notizie e indicazioni potranno essere direttamente richieste ai comandi dei collegi militari di Roma e Napoli.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **410.** — SERVIZIO AERONAUTICO — DISCIPLINA. **Relazioni disciplinari tra R. Esercito e R. Aeronautica.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio R.) — 5 luglio 1923.

A complemento delle prescrizioni contenute nel R. decreto n. 654 (circ. 191 *giornale militare* c. a.) ed in attesa della pubblicazione dell'apposito regolamento previsto dall'art. 8 del detto R. decreto, si dispone fin d'ora che i rapporti disciplinari tra comandi, reparti, militari del R. Esercito e della R. Aeronautica siano regolati analogamente a quanto il regolamento di disciplina militare prescrive per le relazioni fra R. Esercito e R. Marina.

Le disposizioni contenute nel n. 600 del citato regolamento verranno applicate nel modo seguente:

Il superiore del R. Esercito che infligga una punizione ad un inferiore della R. Aeronautica, riferirà, per il tramite del comando di divisione territoriale, al comando di stormo d'aviazione o di centro d'aviazione o di gruppo idrovolanti, e viceversa il superiore della R. Aeronautica che punisca un inferiore del R. Esercito, riferirà, per il tramite del comando di stormo d'aviazione, di centro di aviazione o di gruppo idrovolanti, al comando della divisione territoriale.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **411.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso per insegnanti di chimica farmaceutica-tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 5 luglio 1923.

Allo scopo di provvedere in tempo all'eventuale incarico a maggiori chimici-farmacisti comandati presso la scuola di sanità militare per l'insegnamento in corsi di istruzione degli ufficiali chimici-farmacisti, il Ministero è venuto nella determinazione di indire un concorso per titoli ed esami per le seguenti materie:

a) Chimica farmaceutica e tossicologica;

b) Bromatologia.

Modalità:

1° Possono concorrere tutti i maggiori chimici-farmacisti in S. A. P.

I concorrenti dovranno trasmettere per via gerarchica al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare) la domanda in carta da bollo da L. 2 ed i titoli scientifici posseduti. Tali documenti saranno presentati entro il 1° agosto c. a. e dovranno pervenire al Ministero entro il 20 agosto c. a.

2° L'esame si svolgerà a Roma, ospedale militare principale, il 10 ottobre c. a. ad ore 9 ant., e consisterà in una lezione da svolgersi su tema estratto a sorte fra gli elenchi (allegato *E*, allegato *F*) di cui al R. decreto n. 262 del 23 febbraio 1922 circolare n. 119 del *giornale militare* 1922, e comunicato ai concorrenti 24 ore prima.

Allo svolgimento di tale lezione saranno ammessi soltanto i candidati ritenuti idonei in seguito all'esame dei titoli presentati.

3° La commissione di esame sarà costituita come appresso:

Generale medico	*Presidente*
Direttore della scuola di sanità militare Colonnello chimico-farmacista Ufficiale superiore medico Tenente colonnello chimico-farmacista	*Membri*
Capitano chimico-farmacista	*Segretario*

Tale commissione classificherà i concorrenti in cinquantesimi e notificherà i nomi dei due vincitori del concorso al Ministero per la conseguente pubblicazione sul *giornale militare*.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **412.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc., presso gli stabilimenti sanitari militari.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). 5 luglio 1923.

Gli ufficiali del R. Esercito in servizio e gl'impiegati dell'amministrazione militare in servizio, non ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, potranno chiedere agli stabilimenti stessi le cure ambulatorie e le prestazioni appresso indicate contro pagamento del corrispettivo indicato nelle tariffe seguenti:

A) *Ricerche chimico-batteriologiche*:

Esame dell'urina - qualitativo *parziale* (albumina - zucchero - sedimento) L. 5.

Esame dell'urina *completo* (qualitativo, quantitativo, microscopico) . . » 10.-

Esame degli *sputi* esame microscopico, per il bacillo di Kock . . . . » 4.-

Idem microscopico delle *feci* (amebe, vermi)	L. 5.—
Idem batteriologico delle *feci*	» 10.—
Idem del *sangue* per ricerche di parassiti (malaria)	» 5.—
Idem del *sangue* completo (citometrico, formale, leucocitario, ecc.)	» 15.-
Emocolture (per tifo e paratifo)	» 10.—
Esame del *succo gastrico* (con o senza pasto di prova)	» 12.—
Esame chimico-batteriologico e citologico degli essudati, transudati, ecc.	» 15.—
Prova Wassermann del sangue	» 25.—
Sierodiagnosi (tifo, paratifo, melitense)	» 8.-
Ricerche istopatologiche su tessuti animali	» 30.—
Esame microscopico del liquido cefalo-rachidiano	» 5.—
Esame batteriologico del liquido cefalo-rachidiano	» 8.-

B) *Esami radiologici*:

Osservazioni radioscopiche dei polmoni, cuore, fegato	» 25.—
Osservazioni del tubo digerente (compreso il pasto di contrasto)	» 25.—
Una posa radiografica del torace o bacino (rene o vescica) con lastra 30 × 40	» 25.—
Una posa radiografica del torace o bacino (rene o vescica) con lastra 24 × 30	» 15.—
Una posa radiografica della testa e degli arti, con lastra 24 × 30	» 15.-
Una posa radiografica della testa e degli arti, con lastra 18 × 24	» 10.-
Una posa radiografica della testa e degli arti, con lastra 13 × 18	» 8.-
Copia radiografica di una radiografia - formato 30 × 40	» 6.—
» 24 × 30	» 4.50
» 18 × 24	» 3.—
» 13 × 18	» 1.50
C) Esame elettro-diagnostico	» 20.—
Cure elettriche (per ogni seduta)	» 10.-

D) *Cure odontoiatriche*:

Estrazione di denti o radici	» 5.—
Otturazione in amalgama platinata o smalto porcellana (ciascuna)	» 10.—
Rimozione del tartaro e pulizia	» 5.—

E) *Bagni*:

Bagno semplice (compreso sapone e biancheria)	» 1.75

F) *Cure balneo-termali* per gli ammessi come esterni negli stabilimenti militari di Ischia ed Acqui; per ogni giornata di cura . . . . . » 5.-

(ciò a parziale modificazione del § 19 delle Norme per il servizio balneario termale).

Le cure e le prestazioni di cui sopra sono subordinate ai mezzi ed al personale specializzato di cui gli stabilimenti sanitari militari dispongono.

Le richieste, eccettuate quelle dei bagni e delle cure balneo-termali dovranno essere fatte con presentazione di ricette mediche mod. 774 firmate da un medico e vidimate dal comandante del corpo o capo dell'ufficio.

I richiedenti, qualora non siano personalmente conosciuti, dovranno esibire documenti personali di identificazione.

Le richieste accettate dalla direzione degli stabilimenti avranno esito e al pagamento dell'importo relativo sarà provveduto in modo analogo a quello prescritto per la cessione dei medicinali a pagamento.

Pei bagni semplici e per le cure balneo termali degli ammessi come esterni negli stabilimenti di Ischia ed Acqui, al pagamento dovrà provvedersi di volta in volta.

Le somme introitate saranno mensilmente versate in tesoreria con le consuete norme.

Non più tardi del 31 gennaio e del 31 luglio le direzioni segnaleranno al Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare - Divis. 3ª) l'ammontare delle somme introitate per ciascun titolo di prestazione nel semestre precedente.

La circolare n. 80 del *giornale militare* anno 1907 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente s'intendono abrogate.

Le suindicate tariffe andranno in vigore il 1° luglio 1923.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 413. — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. **Corsi allievi sottufficiali — Reclutamento di allievi sottufficiali per le unità automobilistiche e per la specialità artiglieria controaerea.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 luglio 1923.

Allievi sottufficiali per le unità automobilistiche.

Per provvedere al reclutamento dei sottufficiali per i gruppi automobilistici dei Raggruppamenti Trasporti questo Ministero determina che ai sottonotati reparti automobilistici sia assegnato alla data del 5 agosto p. v. un certo numero di caporali che abbiano ultimato presso le Scuole con esito favorevole il corso allievi sottufficiali iniziatosi il 5 marzo scorso qualunque sia l'arma e la specialità a cui appartengono.

A tale assegnazione potranno aspirare quegli allievi sergenti che siano in possesso di documenti comprovanti di avere prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi. Solo in mancanza di aspiranti forniti di siffatti requisiti potranno essere ammessi militari che non siano in possesso di speciali cognizioni tecnico-automobilistiche, purchè diano affidamento, per il complesso delle loro qualità, di prestare un utile servizio in detta specialità.

Gli aspiranti dovranno presentarne al più presto regolare domanda al Comando del Corpo d'Armata da cui dipende la Scuola di cui fanno parte, al quale Comando spetterà di decidere.

I caporali allievi uscenti dalle Scuole da assegnare ai vari gruppi automobilistici dei Raggruppamenti Trasporti non dovranno superare il numero quì appresso indicato per ciascuno dei Raggruppamenti stessi:

1° Raggruppamento Trasporti (Torino)	N. 20
2° Raggruppamento Trasporti (Milano)	» 15
3° Raggruppamento Trasporti (Verona)	» 15
4° Raggruppamento Trasporti (Bologna)	» 30
5° Raggruppamento Trasporti (Trieste)	» 15
6° Raggruppamento Trasporti (Firenze)	» 15
7° Raggruppament Trasporti (Roma)	» 15
8° Raggruppamento Trasporti (Napoli)	» 15
10° Raggruppamento Trasporti (Palermo)	» 15

Le assegnazioni ai vari Raggruppamenti verranno fatte con elementi tratti dalle Scuole allievi sottufficiali del rispettivo Corpo d'Armata, ad eccezione del Raggruppamento di Bologna, al quale, dato il maggior numero di allievi da destinarvisi, contribuiranno anche i Corpi d'Armata di Roma, Milano e Verona.

Nella eventualità che anche al reparto automobilistico in Tripoli si dovessero assegnare sottufficiali, il Comando del Corpo d'Armata di Palermo, al quale spetterà in tale ipotesi di provvedere con propri elementi, è autorizzato ad assegnare al dipendente raggruppamento un maggior numero di allievi in modo però che la cifra complessiva non superi i 25 allievi.

I caporali prescelti frequenteranno presso i reparti cui saranno assegnati il consueto corso della durata di 45 giorni, avvertendo che dopo un mese di servizio e cioè al 5 settembre p. v. otterranno, se meritevoli, la promozione a caporal maggiore a senso della circolare n. 377 del G. M. c. a.

A corso ultimato gli allievi risultati idonei alla specialità saranno trasferiti effettivi come caporali maggiori nei gruppi automobilistici per essere poi nominati eventualmente sergenti con le norme e alle condizioni prescritte dalla citata circolare n. 377. In occasione di tale trasferimento il 1° Raggruppamento Trasporti provvederà con i propri allievi anche alle necessità del 1° Distaccamento della D. C. Auto in Torino e il 4° Raggruppamento Trasporti trasferirà 15 dei propri allievi risultati idonei alla Direzione Centrale Automobilistica in Bologna per essere impiegati presso la Direzione stessa e gli enti dalla medesima direttamente dipendenti.

Gli allievi che al termine del detto corso non fossero dichiarati idonei per la specialità automobilistica, saranno destinati ad un corpo dell'arma e specialità di provenienza conservando la qualità di allievi sottufficiali.

Allievi sottufficiali per la specialità controaerea.

Al reclutamento di allievi sottufficiali per la specialità controaerei si provvederà con allievi dichiarati idonei all'esame di caporal maggiore dell'arma di artiglieria con preferenza assoluta per quelli appartenenti alle specialità pesante campale, pesante e da costa.

I Comandi di Corpo d'Armata disporranno quindi perchè al termine dei corsi siano possibilmente assegnati a ciascuno dei rispettivi gruppi controaerei 8 caporali allievi della dipendente Scuola, scegliendoli tra quelli appartenenti alle suddette specialità che ne facciano domanda. Solo in caso di assoluta mancanza di aspiranti delle specialità stesse, gli allievi potranno trarsi anche dall'artiglieria da campagna.

Per il gruppo del Corpo d'Armata di Bari, presso il quale non si svolgono corsi di artiglieria, si provvederà con allievi delle Scuole di Napoli e di Palermo.

In conseguenza delle presenti disposizioni i Comandi di Corpo d'Armata nel fare al Ministero le segnalazioni prescritte dalla Circolare n. 377 del corrente anno ometteranno naturalmente di indicare le vacanze di sottufficiali che si verificano nei gruppi automobilistici e nei gruppi controaerei. Così pure non comprenderanno nel numero degli allievi idonei da segnalarsi telegraficamente al Ministero coloro che saranno prescelti dagli stessi Comandi di Corpo d'Armata per la destinazione ai suddetti gruppi automobilistici e controaerei.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 414. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Cessazione del lavoro straordinario ed a cottimo dal 1° luglio 1923 e divieto di corrispondere coi fondi delle anticipazioni premi di operosità e di rendimento, compensi per lavori straordinari e simili.** — (Ragioneria). — 6 luglio 1923.

Il Ministero ricorda alle amministrazioni militari che, ai termini dell'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 (circolare 479 *giornale militare* 1922), dal 1° luglio 1923 cessano di avere vigore le disposizioni per la concessione di compensi, sotto qualsiasi forma, per lavoro straordinario e per lavori a cottimo agli ufficiali, sottufficiali e personali civili e che, in conseguenza, cessano di essere a loro disposizione le somme che fossero, eventualmente, sopravvanzate per lavori di che trattasi col 30 giugno u. s.

Per quanto riguarda i premi di operosità e di rendimento che, ai sensi del citato articolo, potranno essere corrisposti in luogo degli accennati compensi saranno date, quanto prima, le necessarie istruzioni con altra circolare.

Frattanto si avverte che coi fondi delle anticipazioni è assolutamente vietato di corrispondere premi di operosità e di rendimento, compensi per lavori straordinari, per lavori a cottimo e simili e che nei casi di trasgressione a detta norma saranno tenuti responsabili i Consigli d'amministrazione ed i Capi d'ufficio che avranno disposta la concessione.

Di tale divieto sarà per cura del Ministero, fatto risultare con apposita annotazione sui mandati di anticipazione; s'intende però che il divieto stesso è permanente ed assoluto anche se tale annotazione non fosse stata posta, ovvero se i fondi fossero stati somministrati con forma diversa da quella del mandato.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 415. — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario.** — (Direzione generale leva e truppa — Ufficio ispezioni). — 5 luglio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

DECRETA:

Art. 1.

Per la costituzione del ruolo dei commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione centrale della guerra è bandito un concorso per titoli a 125 posti, dei quali soltanto 107 potranno essere occupati.

I vincitori del concorso compresi nella graduatoria dopo i primi 107 saranno chiamati ad occupare le eventuali vacanze che si verifichino tra i commissari di leva entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1924.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e della posizione ausiliaria speciale che abbiano il grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello.

A coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria o speciale. Essi, se meritevoli, avranno diritto ad aumenti di stipendio nella stessa misura e nello stesso periodo di tempo in cui vengano ad effettuarsi aumenti di stipendio, anche per promozione, agli ufficiali di pari grado ed anzianità richiamati in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria. Gli aumenti di stipendio per promozione non potranno essere concessi più di due volte.

Essi avranno inoltre diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissari di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 2.

I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio saranno trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva. Essi costituiranno un personale civile dipendente dal Ministero della guerra. Indipendentemente dalla graduatoria del concorso prenderanno posto nel ruolo sulla base del grado e dell'anzianità di grado che avevano come ufficiali.

Art. 3.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal citato articolo 1, intendano prendere parte al concorso, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni) non oltre il 31 luglio corrente, apposita domanda in carta bollata da lire 2.40. In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio egli abbia prestato in materia affine al servizio di leva presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, ed in caso affermativo in quale data ed in quale luogo.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

a) Titolo o certificato degli studi compiuti;

b) Certificato di idoneità fisica da rilasciarsi da un ufficiale medico designato dal Comandante del distretto militare;

c) Copia dello stato di servizio;

d) Tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generica, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Art. 4.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una commissione composta come segue:

Il Direttore generale della direzione generale leva e truppa, *presidente*.

Il Capo dell'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa, *membro*.

Il Capo della divisione personali civili dipendenti dal Ministero della guerra, *membro*.

Due colonnelli capi di ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra, *membri*.

Coprirà la carica di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di venti punti.

La commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, i feriti in combattimento, coloro che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio.

Il Ministro della guerra provvederà alle relative nomine nel numero dei posti messi a concorso in base alla graduatoria che gli sarà sottoposta dalla commissione.

Peraltro le nomine stesse non saranno definitive se non dopo conferma da farsi con decreto del Ministro della guerra, dopo un anno dalla assunzione in servizio. Nel caso di mancata conferma essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1923.

Il Ministro - A. DIAZ.

NB. Ad ogni buon fine si avverte che, a senso del Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173, i concorrenti dovranno produrre la prova di avere versato ad un ufficio del Registro la tassa di concorso di lire 25.

N. **416.** CONCORSI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario.** — (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni). - 5 luglio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

DECRETA:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli per 30 posti di commissario di leva dipendenti dall'Amministrazione centrale della guerra.

A tale concorso potranno prendere parte i funzionari dello Stato che abbiano rivestito o che rivestano attualmente la carica di commissario di leva e i funzionari di 1ª e 2ª categoria in servizio nell'Amministrazione centrale della guerra o di 2ª categoria delle Amministrazioni militari dipendenti.

Art. 2.

Coloro che verranno nominati commissari di leva costituiranno, qualunque sia la loro provenienza, un ruolo di personale civile di 2ª categoria dipendente dal Ministero della guerra ed avranno gli stipendi di cui alla tabella che fa seguito al presente bando di concorso. I vincitori del concorso assumeranno come anzianità la data di trasferimento, e saranno collocati in ruolo come commissari di leva del primo grado, se di grado e di categoria inferiore a primo segretario o a primo ragioniere, e come com-

missari di leva del secondo grado se già rivestiti dei gradi di primo segretario o di primo ragioniere o già dichiarati promovibili ai gradi stessi. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, l'ordine di precedenza sarà determinato dalla categoria di provenienza, e, a parità di categoria, dal grado e dall'anzianità nel grado precedentemente rivestito.

Coloro, che avessero in atto uno stipendio superiore a quello che loro potesse spettare, conserveranno la differenza come assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto intendano di prendere parte al concorso dovranno far pervenire non oltre il 31 luglio corrente, pel tramite del Capo dell'ufficio dal quale dipendono, apposita domanda in carta bollata da lire 2.40 al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni).

La medesima dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) Titolo o certificato degli studi compiuti;

b) Dettagliato rapporto informativo da compilarsi dal Capo dell'ufficio al quale essi appartengono od hanno appartenuto circa il servizio prestato, con speciale riguardo alle funzioni di leva o attinenti alla leva;

c) Tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generica, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni di leva.

Art. 4.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione composta come segue:

Il Direttore generale della Direzione generale leva e truppa, *presidente*.

Il Capo dell'Ufficio ispezioni della Direzione generale leva e truppa, *membro*.

Il Capo della Divisione personali civili dipendenti dal Ministero della guerra, *membro*.

Due colonnelli capi d'ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra.

Coprirà la carica di segretario della Commissione un funzionario dell'Ufficio ispezioni della Direzione generale leva e truppa.

Art. 5.

Ogni commissario disporrà di venti punti.

La Commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra, i feriti in combattimento, coloro che nel ruolo dal quale provengono hanno una maggiore anzianità di servizio.

Il Ministro della guerra provvederà alle relative nomine nel numero dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria che gli sarà sottoposta dalla Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1923.

Il Ministro — A. Diaz.

NB. — Ad ogni buon fine si avverte che, a senso del Regio decreto 10 maggio 1923 n. 1173, i concorrenti dovranno produrre la prova di avere versato ad un ufficio del Registro la tassa di concorso di lire 25.

Tabella degli stipendi dei commissari di leva del ruolo di cui all'art. 20 del R. D. 27 maggio 1923, n. 1309

COMMISSARI DI LEVA.

1° Grado.

Stipendio iniziale L. 6,000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L. 6,900
Id.	10°	»	» 7,800
Id.	15°	»	» 8,600
Id.	19°	»	» 9,400
Id.	23°	»	» 10,100
Id.	27°	»	» 10,800
Id.	32°	»	» 11,500

COMMISSARI DI LEVA.

2° Grado.

Stipendio iniziale L. 10,000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L. 10,800
Id.	8°	»	» 11,600
Id	12°	»	» 12,300
Id.	16°	»	» 13,000

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 7, anno 1923, circolare 68.

A pagina 240, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Leva Luigi il parigrado *La Ciura* Angelo, direzione artiglieria Messina.

A pagina 241, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Pasquali Giuseppe, il parigrado *Parisi* Saverio, 22 campagna.

A pagina 241, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Tallarino Alberto, il parigrado *Troiani* Arturo, 22 campagna, assegnato Ministero guerra.

A pagina 242, colonna 1, depennare il tenente *La Ciura* Angelo, direzione artiglieria Messina.

A pagina 242, colonna 2, depennare il tenente *Schintu G.* Battista, reggimento radio-telegrafisti.

A pagina 242, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Gobbini Giotto, il parigrado *Schintu* G. Battista, reggimento radio-telegrafisti.

A pagina 242, colonna 2, depennare il tenente *Troiani* Arturo, 22 campagna, assegnato Ministero guerra.

A pagina 242, colonna 2, depennare il tenente *Parisi* Saverio, 22 campagna.

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

(722) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª . 1923 13 Luglio

N. 417 - 19 aprile 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1362 — Dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottoposti al riscontro effettivo — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 970

» 418 - 29 aprile 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1283, che dà autorizzazione ai Prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie, presentate fuori termine per causa di forza maggiore . . . . . *Pag.* 972

» 419 - 26 maggio 1923. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica l'allegato 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo . . . . . *Pag.* 973

» 420 - 27 maggio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1331, con cui la « Fondazione tenente Eugenio Artom » costituita con l'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . *Pag.* 973

» 421 - 27 maggio 1923. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1370, che apporta varianti al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* 975

» 422 - 7 giugno 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1398, che detta norme circa l'applicazione dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923 n. 153, riguardante la revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, gradi o qualifiche avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915 . . . . . *Pag.* 979

» 423 - 14 giugno 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1304 — Disposizioni in materia di riparto in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri *Pag.* 980

» 424 - 30 giugno 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispettivi per l'uso di mobili. . . . . *Pag.* 980

» 425 - 12 luglio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-1924 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . *Pag.* 981

» 426 - 12 luglio 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 984

» 427 - 12 luglio 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P. . *Pag.* 984

» 428 - 12 luglio 1923. — CAVALLI. Iscrizione di cavalli nel ruolo 175-A. *Pag.* 985

N. 429 – 12 luglio 1923. — CONCORSI. — Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scaduto il 31 luglio 1922. *Pag.* 986

» **430 – 12 luglio 1923.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta al deposito allevamento cavalli di Mirandola . . . . . *Pag.* 986

» **431 – 12 luglio 1923.** — MATRICOLA. — Iscrizione sui documenti matricolari di idoneità conseguite per servizi automobilistici militari . . . . *Pag.* 987

» **432 – 12 luglio 1923.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA - MATRICOLA. — Militari delle classi 1902 e 1903 ascritti alla ferma ridotta *Pag.* 987

» **433 – 12 luglio 1923.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Assegnazione di ufficiali inferiori al servizio presso gli stabilimenti di artiglieria . . *Pag.* 988

» **434 – 12 luglio 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Tassa d'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. A. P. *Pag.* 988

» **435 – 12 luglio 1923.** SOTTUFFICIALI. — Riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la P. S. . . . . *Pag.* 989

» **436 – 12 luglio 1923.** — SOTTUFFICIALI. — Riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo . . . . . *Pag.* 989

» **437 – 12 luglio 1923.** — TRASPORTI. — Spedizioni di esplosivi diretti in Sardegna od in altre località via mare . . . . . *Pag.* 989

AVVISO . . . . . *Pag.* 990

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 990

Circolare N. **417.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **R. decreto n. 1362 – Dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottoposti al riscontro effettivo – Norme esecutive.** — (Ragioneria). 19 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 4 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419;

Visti i regi decreti 14 maggio 1905, n. 227 e 23 giugno 1907, n. 411, coi quali sono stabiliti i modelli per le contabilità e pei conti giudiziali dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra, soggetti al vincolo del riscontro effettivo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le variazioni e le consistenze dei materiali e delle merci dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo dipendenti dal Ministero della guerra saranno dimostrate, a partire dal 1° luglio 1923, in un elenco annuale delle variazioni, conforme all'unito modello *B*, che dovrà essere inviato alla Corte dei conti non oltre il mese di settembre successivo alla chiusura dell'esercizio, assieme al conto giudiziale cui si riferisce.

Detto mod. *B* sarà firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 2.

I citati Regi decreti 9 aprile 1896, n. 13, 23 dicembre 1897, n. 532, 14 maggio 1905, n. 227, 23 giugno 1907, n. 411, 9 agosto 1914, n. 1419, sono modificati in conformità del presente R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. B. Si omette la pubblicazione del mod. *B*, trattandosi del mod. 1022-*A* già in uso presso le amministrazioni dei corpi non soggetti al riscontro.

Norme esecutive.

A datare dal 1° luglio c. a. tutti i Corpi, Stabilimenti, Magazzini, ecc. soggetti al riscontro effettivo, impianteranno la propria contabiltà dei materiali che hanno in carico servendosi del registro analitico riassuntivo mod. 1022-*A* ed alla chiusura dell'esercizio compileranno il conto giudiziale, servendosi del Riepilogo a valore mod. 1022-*B*, che, rilegato insieme al 1° trasmetteranno per il voluto controllo all'ufficio di revisione del rispettivo Corpo d'Armata, o a questo Ministero, a seconda che trattisi di contabilità che giusta le vigenti disposizioni debbono essere controllate dall'uno o dall'altro.

Tale trasmissione dovrà essere improrogabilmente effettuata da parte delle amministrazioni sopracitate, non più tardi del giorno 15 settembre, affinchè gli uffici incaricati del controllo delle contabilità possano nel più breve tempo assolvere il proprio còmpito e disporre per l'immediato invio alla ragioneria di questo Ministero, che ne curerà il successivo inoltro alla Corte dei conti.

In conseguenza di ciò si intendono aboliti: l'elenco delle variazioni mod. 1024, il registro riassuntivo mod. 1025, il conto giudiziale mod. 1026, nonchè lo specchio numerico mod. 1027.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 418. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1283, che dà autorizzazione ai Prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie, presentate fuori termine per causa di forza maggiore.** — (Gabinetto del ministro). — 29 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 156, del 4 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43;
In virtù della delegazione dei poteri, conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Nostro decreto 29 aprile 1923, n. 1006;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, interim per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

E' data facoltà ai Prefetti competenti di ricevere fino al termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le dichiarazioni di elezione o di opzione per la cittadinanza italiana a norma dei trattati di pace, nonchè le domande per la concessione della cittadinanza italiana a norma dell'articolo 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e dell'articolo 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, semprechè risulti provato, a giudizio del Prefetto, che gli interessati furono impediti da forza maggiore o da altra causa indipendente dalla loro volontà, di presentare entro il termine prescritto dagli articoli 1 e 2 del citato R. decreto-legge tali dichiarazioni o domande:

Analoga facoltà è accordata al Ministro dell'interno relativamente alle dichiarazioni di opzione indicate all'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto presidenziale 1 febbraio 1922;

Contro il provvedimento con cui in base ai due precedenti commi si dichiari irricevibile la dichiarazione di elezione o di opzione oppure la domanda per conferimento della cittadinanza italiana non è ammesso alcun gravame;

Sulle domande dichiarate ricevibili verrà provveduto con la procedura stabilita dai R. decreti e dal decreto presidenziale suindicati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 419. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che modifica l'allegato 2 al decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.** (Direzione generale leva e truppa). — 26 maggio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1915, col quale venivano determinate le amministrazioni ferroviarie, tramviarie, lacuali al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate alle armi e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa;

Considerata l'importanza raggiunta dalla linea ferroviaria elettrica Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia, già esercita dalla Società « Ferrovia elettrica Centrale Umbra » e passata dal 1° gennaio 1922 alla Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

Vista la richiesta della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo;

DECRETA:

Articolo unico.

Nell'allegato 2 del decreto ministeriale 22 maggio 1915 alle altre linee dipendenti dalla Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, ed il cui personale già fruisce della dispensa dalle chiamate per mobilitazione, va aggiunta la linea ferroviaria elettrica Umbertide-Todi-Terni (con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 420. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1331, con cui la " Fondazione tenente Eugenio Artom ,, costituita con l'offerta di lire 2000 nominali fatta dal predetto ufficiale a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio fondazioni, ricompense ordinarie e sussidi). — 27 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 155, del 3 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire duemila (L. 2000) nominali — investite in cartelle di rendita consolidato 5 % — fatta dal tenente di complemento di cavalleria ARTOM sig. Eugenio a ricordo della battaglia di Vittorio Veneto — a cui ebbe a partecipare, e coll'intendimento che la relativa rendita annuale sia assegnata in premio, in occasione della festa annuale del reggimento cavalleggeri di Firenze (26 luglio), a quel sottufficiale o militare di truppa del detto corpo, che si sia distinto in una gara di carattere sportivo-militare;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione tenente Eugenio Artom », costituita coll'offerta di lire duemila nominali e destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ

Statuto organico della " Fondazione tenente Eugenio Artom „ a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione tenente Eugenio Artom » l'offerta di lire duemila nominali fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze dal tenente di complemento in congedo Eugenio Artom, a ricordo della data del 30 ottobre 1918, presa di Vittorio Veneto, ove per primi entrarono gli squadroni dei « Lancieri di Firenze », di cui faceva parte il predetto ufficiale, il quale meritò per lo stesso fatto d'arme la medaglia di bronzo al valor militare.

Art. 2

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita annua della predetta somma di lire duemila nominali già investite in titoli di rendita consolidata, che saranno convertiti in un certificato di rendita nominativo intestato alla detta fondazione e depositato presso la cassa del reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante titolare del reggimento cavalleggeri di Firenze, il quale annualmente, il 26 luglio, festa del reggimento, impiegherà la rendita disponibile in un premio da disputarsi in tale occasione in una gara di carattere sportivo-militare fra i sottufficiali, caporali e soldati e che assumerà il nome di premio « Vittorio Veneto ».

Art. 4.

Il premio « Vittorio Veneto » non sarà corrisposto al vincitore in contanti, ma depositato in apposito libretto di risparmio delle casse postali, intestato al vincitore stesso.

Art. 5.

Nel caso che la gara non potesse aver luogo nel giorno stabilito il relativo premio, da depositarsi in un libretto delle casse postali di risparmio, sarà cumulato con quello dell'anno successivo

Art. 6.

Annualmente avvenuta l'assegnazione del premio, il comandante titolare del reggimento cavalleggeri di Firenze dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Art. 7.

Alle spese per tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite della fondazione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 421. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **R. decreto n. 1370, che apporta varianti al R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio ordinamento e mobilitazione). 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e successive modificazioni;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 21 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 21. — L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici (1)

21	colonnelli
80	tenenti colonnelli
153	maggiori
394	capitani
290	subalterni (2)
Totale 938	

Ufficiali chimici farmacisti (3)

4	tenenti colonnelli
30	maggiori
45	capitani
52	subalterni (4)
Totale 131	

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli addetti al Ministero della guerra ed ai servizi estranei all'esercito.
(2) In parte possono essere di complemento.
(3) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della direzione centrale del servizio sanitario militare e gli ufficiali addetti a servizi estranei all'esercito.
(4) In parte possono essere di complemento.

Art. 2.

L'art. 23 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 23. — L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo di commissariato è il seguente (1):

Ufficiali commissari:

10	colonnelli
20	tenenti colonnelli
38	maggiori
70	capitani
96	subalterni (2)
Totale 234	

Ufficiali di sussistenza:

3	tenenti colonnelli
7	maggiori
67	capitani
91	subalterni (3)
Totale 168	

Art. 3.

L'art. 25 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 è sostituito dal seguente:

Art. 25. — L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

6	colonnelli (4)
42	tenenti colonnelli (5)
82	maggiori
449	capitani (6)
522	subalterni (7)
Totale 1101	

Art. 4.

All'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

i) ufficiali delle varie armi addetti al servizio aerostatico militare; il loro numero sarà stabilito con decreto Reale, di concerto col Ministro delle finanze.

---

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra e ad uffici estranei all'esercito.
(2) Non compresi i subalterni di complemento.
(3) In parte potranno essere di complemento.
(4) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.
(5) Più 5 che possono essere richiamati dal congedo.
(6) Più 20 che possono essere richiamati dal congedo.
(7) In parte potranno essere di complemento.

Art. 5.

Al titolo X delle norme esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è aggiunto quanto segue:

Gli organici degli ufficiali di ciascun grado nelle varie armi e corpi dovranno rientrare in quelli stabiliti dal presente decreto.

E' fatta tuttavia facoltà al Ministro della guerra per perequare le condizioni dei colonnelli delle varie armi rispetto all'evenutuale collocamento in posizione ausiliaria speciale, di adottare in via transitoria, come punto di partenza per la sistemazione dei quadri, il seguente organico dei colonnelli delle varie armi in luogo di quello fissato dalle tabelle di cui gli articoli 11, 13, 15:

	Assegnati a comandi corpi e reparti dell'arme	Assegnati a comandi di grandi unità distretti scuole e stabilimenti	Totale generale
Fanteria	127	101	228
Cavalleria	16	1	17
Artiglieria	68	22	90

E pertanto dovranno gradualmente essere esclusi dal servizio attivo permanente un numero di colonnelli eguale alla esuberanza che si verificherà nei colonnelli di ciascuna arma, tenendo conto degli organici predetti di quello fissato nell'art. 17.

Le vacanze che si verificheranno nei colonnelli di fanteria, supposta eseguita la sistemazione di partenza dei quadri dei colonnelli, dovranno essere coperte da colonnelli di cavalleria e artiglieria fino a raggiungere l'organico definitivo stabilito per dette armi e per la fanteria dalle tabelle di cui gli artcoli 11, 13, 15.

E' fatta altresì facoltà al predetto Ministro di coprire le vacanze esistenti nei gradi di subalterni di talune armi e corpi, mediante altrettante esuberanze di capitani e di maggiori che si verifichino rispetto agli organici nelle armi e corpi medesimi. Le successive vacanze che si verificheranno nei gradi di capitano e di maggiore dovranno essere coperte con ufficiali di tali gradi fino al riassorbimento completo dei capitani e maggiori esuberanti.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. 422. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1398, che detta norme circa l'applicazione dell'articolo 6 del R. decreto 28 gennaio 1923 n. 153, riguardante la revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, gradi o qualifiche avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915.** — (Divisione personale del Ministero). — 7 giugno 1923. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 159, del 7 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, con cui è stata disposta la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri di concerto con gli altri Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

In esecuzione dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 ed ai soli effetti della revisione disposta dal citato articolo, passaggi di categoria, grado, quadro e qualifica, in deroga alle norme in vigore prima del 24 maggio 1915, saranno riportati nella categoria, grado, quadro, o qualifica di provenienza, andandovi ad occupare il posto e conseguendo lo stipendio che loro sarebbe spettato se il passaggio non fosse avvenuto.

Sono accettuati dalla predetta sanzione:

1° I mutilati ed invalidi di guerra e gli ex combattenti indicati alla lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, sempre quando siano riconosciuti idonei e meritevoli a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione;

2° Gli altri impiegati ed agenti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti meritevoli per capacità, diligenza, buona condotta e zelo, nonchè per attitudine al disimpegno delle funzioni loro affidate.

La differenza dello stipendio percepito in più dagli impiegati retrocessi di categoria, di grado, quadro o qualifica non è soggetta a refusione all'erario, se non dalla data di decorrenza del provvedimento con cui gli impiegati stessi furono riportati alla categoria, al grado al quadro od alla qualifica di provenienza. Il personale predetto, ove eccedente, sarà considerato in soprannumero, e i posti lasciati vacanti potranno essere coperti se avvenuta la pubblicazione delle nuove tabelle numeriche, col riassorbimento del personale in soprannumero.

Tali disposizioni non sono applicabili al personale del cessato regime austro-ungarico ed a quello dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato: per i quali sarà provveduto con R. decreto su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - GENTILE - FEDERZONI - THAON DI REVEL - CARNAZZA - TEOFILO ROSSI - A. DE STEFANI - OVIGLIO - COLONNA DI CESARÒ - G. DE CAPITANI D'ARZAGO.

N. 423. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1304 Disposizioni in materia di riparto in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.** — (Ragioneria). — 14 giugno 1923. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 155, del 3 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 36 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 842;

Visti gli articoli 152, 172, 183 e 186 del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico approvato con R. decreto 1° maggio 1885, n. 3074; (serie 3).

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari ministeri è soppressa.

Ove tuttavia occorra, in relazione all'ordinamento dei servizi, o per altre esigenze inerenti al funzionamento degli uffici, ciascun Ministro, potrà provvedere, mediante propri decreti al reparto degli stanziamenti dei capitoli per i singoli servizi od uffici e alle modificazioni eventualmente occorrenti in tali reparti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per i capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, concernenti le opere e le costruzioni di strade ferrate, per i quali dovrà essere effettuata la ripartizione in articoli, giusta le disposizioni già in vigore, mediante decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei conti.

Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei conti verrà provveduto, quando sia necessario, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri ai sensi dell'art. 172 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI A. DE' STEFANI.

N. 424. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Corrispettivi per l'uso di mobili.** — (Direzione generale servizi logistici amministrativi). 30 giugno 1923.

Dal 1° luglio 1923 le quote giornaliere di lire 0,03 e di lire 0,10 dovute a senso dei paragrafi 69 e 102 dell'istruzione per i servizi di commissariato (parte III casermaggio) per la cessione in uso di letti per truppa ai marescialli con famiglia e mobili agli ufficiali che occupano per proprio comodo camere in edifiizi militari, sono portate rispettivamente a L. 0.15 ed a L. 0.50.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 425. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** (Ragioneria). — 12 luglio 1923.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1922-23	1923-24	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
13	13	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
22	22	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
23	23	Contributo del centesimo di guerra.
36	36	Tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari.
52	56	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette e alle tasse sugli affari giusta il disposto dell'art. 7 del regio decreto 7 giugno 1920, n. 738 modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 e con l'art. 7 dela legge 20 agosto 1921, n. 1178.
84	82	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
»	112 *bis*	Rimborso dalle amministrazioni centrali dello Stato al provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di trasporti e facchinaggio e per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili.
»	112 *ter*	Rimborso dalle amministrazioni centrali dello Stato al provveditorato generale dello Stato delle spese per acquisto di registri, moduli, carta, per stampa e rilegatura, per acquisto di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali diversi.
	112*quater*	Rimborso dalle amministrazioni centrali dello Stato al provveditorato generale dello Stato delle spese per i servizi automobilistici centrali.
136	136	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504. Art. 2. — Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Chivasso-Aosta.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1922-23	1923-24	
		Art. 3. — Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1.102.50 provenienti da lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
		Art. 4. — Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Bolzano-Merano-Mals.
144	141	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
162	159	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, (leggi 7 luglio 1901, n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
163	160	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
199	191	Entrate diverse dei Ministeri (1).
200	192	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
201	193	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
205	197	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).
206	198	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19, della legge 17 luglio 1910,(n. 511).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzone delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1922-23	1923-24	
208	200	Anticipazioni e rimborso da altre amministrazioni alla amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle amministrazioni medesime (R. decreto 11 dicembre 1919 n. 2574).
211	213	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª spese effettive.
224	216	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 7 giugno 1911, n. 540).
263	256	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
269	262	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo.
273	266	Proventi derivanti dall'alienazione di materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato.
276	269	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª spese effettive.
344	340	Ritenuta 2 per cento sugli aumenti di stipendio di cui al decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e sugli altri assegni corrisposti al personale di ruolo civile e militare di ciascuna amministrazione esclusa quella delle Ferrovie, da versarsi in conto corrente fruttifero presso la cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 11 del decreo medesimo.
347	343	Ricavo della cessone fatta dalle amministrazioni militari ad altre amministrazioni ed, eventualmente, a privati di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi e macchine.
357	354	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511).
361	359	Fitto di beni demaniali destinato ad uso od in servizio di amministrazione governative.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 426. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 12 luglio 1923.

Si avvertono le dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione di Bari — Tenenza di Gallipoli.

Il Ministro • A. DIAZ.

N. 427. — AVANZAMENTO. **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti veterinari in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). 12 luglio 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare n. 243 *giornale militare* c. a si indicano quì appresso i nomi dei tenenti veterinari che dovranno prendere parte agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ufficio del Capo del servizio veterinario nel giorno fissato dalla predetta circolare 243 *giornale militare* c. a.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di doneità all'avanzamento ad anzianità compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

Tenenti veterinari che debbono subire gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità.

Tenente SALVESTRONI Pietro, 7 artiglieria da campagna.
» VACHETTA Giorgino, scuola centrale artiglieria.
» NAPOLI Raffaele, 9 artiglieria da campagna.
» PERA Nello, comando divisione militare Roma.
» MARCHETTI Guido, Savoia cavalleria.
Tenente CIFARELLI Pasquale, a disposizione Ministero colonie.
» SEVERINI Claudio, 2 artiglieria da campagna.
» MELE Arcangelo, 25 artiglieria da campagna.
» CIERI Emilio, R. corpo truppe Cirenaica.

Tenenti veterinari che hanno fatto domanda e sono stati dichiarati ammissibili agli esami per l'accertamento dell'idoneità a scelta.

Tenente PERONE Giovanni, 17 artiglieria da campagna.
» PERA Nello, comando divisione Roma.
» MARCHETTI Guido, Savoia cavalleria.
» CIFARELLI Pasquale, a disposizione Ministero colonie.
» MELE Angelo, 25 artiglieria campagna.
» SIGLIUZZO Anteo, 24 artiglieria campagna.
» GREGORINI Renato, deposito allevamento cavalli Portovecchio.
» ROSSI Marzino, cavalleggeri Alessandria.
» CANITANO Giovanni, 3 artiglieria montagna.

Tenente PORFILIO Giuseppe, cavalleggeri Novara.
» DELL'ORBO Secondo, divisione militare Pola.
» MARABINI Eligio, 26 artiglieria campagna.
» NEGRI Alfredo, 19 artiglieria campagna.
» DURANTE Giulio, cavalleggeri Firenze.
» BIOCCA Luigi, deposito allevamento cavalli Persano.
» ANGONI Angelo, cavalleggeri Vittorio Emanuele.
» ROSATI Remo, 13 artiglieria campagna.
» GARDA Carlo Ercole, 1 artiglieria montagna.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **428.** — CAVALLI. — **Iscrizione di cavalli nel ruolo 175-A.** (Ispettorato ippico). — 12 luglio 1923.

Questo Ministero determina che:

1. Tutti i cavalli di agevolezza esistenti presso i depositi dei reggimenti di cavalleria ed artiglieria da campagna e quelli che saranno ad essi eventualmente restituiti o ceduti da ufficiali, nei giorni in cui si procederà alla formazione del nuovo ruolo 175-A, siano visitati dai Consigli di amministrazione allo scopo d'inscrivere di agevolezza quelli fra essi che vengono riconosciuti idonei al servizio da sella per ufficiali e scevri, in modo assoluto, da difetti che possano menomarne l'attitudine. I non idonei siano senz'altro radiati da detto ruolo.

2. La classificazione di detti cavalli alle diverse categorie va fatta in base all'età e con i criteri di cui alla circolare 552 *giornale militare* 1920 avvertendo come, l'età medesima, debba essere calcolata al 1° maggio 1923, senza tener conto delle frazioni in mesi e giorni.

3. I prezzi di stima continueranno ad essere quelli stabiliti dalla circolare 247 *giornale militare* 1921.

4. Ciascun reggimento di cavalleria, oltre i quadrupedi idonei per la categoria speciale B e 1ª, dovrà sceglierne n. 10 da assegnarsi alle categorie 2ª e 3ª.

5. I reggimenti di cavalleria e di artiglieria da campagna dovranno far pervenire gli stralci dei nuovi ruoli al Ministero (Ispettorato ippico - ufficio amministrativo) non più tardi del 30 luglio corrente.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 429. — CONCORSI. — **Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scaduto il 31 luglio 1922.** (Direzione centrale del servizio sanitario militare) — 12 luglio 1923.

Per il concorso al premio Riberi, indetto con circolare n. 347 del *giornale militare* 1921 e scaduto il 31 luglio 1922, sono pervenute in tempo utile alla Direzione centrale del servizio sanitario militare le memorie contrassegnate dai motti seguenti:

a) 1° TEMA. — *Insegnamenti della recente guerra sul trattamento delle ferite osteo-articolari in 1° tempo (profilassi contro le infezioni) ed in 2° tempo - Organizzazione del servizio di ospedalizzazione e di sgombero di tali feriti*:

1° Fidenter;

2° *Talent de bien faire;*

3° *Sufficit animus;*

4° *In vulnere salus;*

5° « *Lascierà il minor numero di invalidi colui che meglio avrà saputo curare le fratture* » (*Calot*).

b) 2° TEMA. — *Le vaccinazioni profilattiche nelle truppe combattenti in rapporto all'esperienza dell'ultima guerra*:

1° Haray Tavescu.

La Commissione esaminatrice delle memorie del 1° tema, composta del gen. medico capo F. della Valle, presidente, del prof. R. Alessandri e del gen. medico G. B. Calegari, membri, dopo minuto esame ed ampia discussione, ha riconosciuto ad unanimità meritevole di premio quella contrassegnata dal motto: « Lascierà il minor numero di invalidi colui che meglio avrà saputo curare le fratture » (Calot).

E' un trattato chiaro, completo, organico, moderno, specialmente nella parte che tratta della cura chirurgica delle ferite osteo ed articolari in 1° e 2° tempo, tale da costituire un'ottima guida per il chirurgo militare in campagna.

La 2ª parte dello sgombero e dell'ospedalizzazione dei feriti osteo-articolari è stata inoltre svolta con piena conoscenza della materia ed in tutto rispondente alle buone norme derivate dall'esperienza dell'ultima guerra.

Aperta la relativa scheda, si è constatato che autore della memoria premiata è il colonnello medico in p. a. Salinari comm. Salvatore.

La commissione ha giudicato la suddetta memoria meritevole di stampa, affidandone la pubblicazione al *Giornale di medicina militare.*

Per altre memorie la Commissione, pur riconoscendo in qualcuna di esse qualche pregio, non ha ritenuto sia il caso di assegnare una menzione onorevole.

La Commissione esaminitrice della memoria del 2° tema, composta dal gen. medico capo F. della Valle, presidente, dal prof. A. Sclavo, dal gen. medico G. Bernucci, membri, presa in esame l'unica memoria presentata, ha riconosciuto unanimamente che essa non è sufficientemente sviluppata nè porta alcun notevole contributo all'esperienza dell'ultima guerra; non la ritiene perciò meritevole di alcuna distinzione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 430. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza diretta al deposito allevamento cavalli di Mirandola.** (Ispettorato ippico). — 12 luglio 1923.

Per l'apertura al servizio pubblico della ricevitoria postale di 3ª classe in S. Martino Spino, a decorrere dal 1° luglio 1923 tanto la corrispondenza postale che quella telegrafica diretta al Deposito allevamento cavalli di Mirandola, deve d'ora innanzi essere indirizzata a S. Martino Spino (Modena).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **431.** — MATRICOLA. — **Iscrizione sui documenti matricolari di idoneità conseguite per servizi automobilistici militari.** — (Ufficio Automobilistico). 12 luglio 1923.

Il Ministero, nell'intento che rimanga traccia nei documenti caratteristici e matricolari delle idoneità conseguite dai militari nei servizi automobilistici del R. Esercito, determina che la concessione del certificato d'idoneità alla condotta degli autoveicoli in servizio militare (mod. 1) venga annotata negli accennati documenti nel modo seguente:

Concesso il certificato d'idoneità alla condotta di..... (autovettura, autocarro, trattrice, motocarrozzetta, motocicletta) *in servizio militare* (*n.....* (numero del certificato) .....).

Tale annotazione deve essere riportata: per gli ufficiali nella parte prima del libretto personale, per la truppa nel quadro *C* del foglio matricolare mod. 59.

Per la truppa, nello stesso quadro, dovranno essere trascritte altresì le nomine ad operaio automobilista adottando la seguente annotazione:

Nominato operaio od allievo operaio... (aggiustatore, montatore, motorista... ecc., secondo la specialità del mestiere disimpegnato).

Il Ministro A. DIAZ.

N. **432.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA — MATRICOLA. — **Militari delle classi 1902 e 1903 ascritti alla ferma ridotta.** (Direzione generale leva e truppa). 12 luglio 1923.

1. Questo Ministero, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 6 del R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3, determina che tutti i militari arruolati durante la leva sulla classe 1903 o anteriormente i quali siano ascritti a ferma ridotta in applicazione così degli aboliti articoli 8 e 9 del R. decreto legge 20 aprile 1920, n. 452, come dei vigenti articoli 3 e 4 del citato R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3, siano dispensati dal compiere la ferma stessa.

2. I militari nelle condizioni suddette, *arruolati durante la leva sulla classe* 1901, furono già dispensati dal compiere la ferma (salvo l'obbligo di rispondere a chiamata per istruzione per durata complessiva non superiore a tre mesi) in base al dipoi abrogato R. decreto-legge n. 1474 del 27 ottobre 1922, con circolare n. 561 del *giornale militare* del 1922. Per costoro pertanto, i comandi di distretti, avendo già provveduto in base alla citata circolare 561, non dovranno adottare alcun nuovo provvedimento.

3. Per i militari nelle condizioni suddette *arruolati durante le leve sulle classi* 1902 e 1903 i comandi di distretti apporranno a matricola la seguente variazione:

« Dispensato dal compiere la ferma e collocato in congedo illimitato a senso della circolare n. 432 del *giornale militare* 1923, li . . . . . ».

Tale variazione sarà apposta sulla matricola dei militari nelle condizioni suddette tanto nel caso che essi non abbiano prestato alcun servizio sotto le armi, quanto nel caso che siano stati congedati dopo aver compiuto un servizio inferiore ai tre mesi.

Pei militari che abbiano prestato un servizio di durata eguale o superiore ai tre mesi, la variazione sarà quella consueta di « Mandato in congedo illimitato li . . . . » preceduta, beninteso, dalla variazione di ascrizione alla ferma ridotta di tre mesi.

4. I comandi dei distretti porteranno quanto sopra a conoscenza dei militari interessati, nei modi che riterranno più opportuni, purchè senza spesa.

5. Ai militari ammessi a dispensa che ne facessero richiesta i comandi dei distretti rilasceranno, in sostituzione del foglio di congedo provvisorio mod. 4 (che dovrà essere ritirato), il foglio di congedo illimitato mod. 34, sul quale indicheranno, come causa per la quale si rilascia il congedo: « *Dispensa dal compiere la ferma* (circolare n. 432 *del giornale militare* 1923).

6. Per quanto concerne la sistemazione dei militari suddetti nella forza in congedo, si ricordano le disposizioni dei paragrafi 7 e 12 della circolare n. 233 del *giornale militare* del 1923. Tali disposizioni, peraltro, si riferiscono ai militari, ora dispensati, che non abbiano ricevuto una prima istruzione sotto le armi; quelli invece che tale struzione abbiano già ricevuta saranno sistemati con le norme della forza istruita.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **433.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. **Assegnazione di ufficiali inferiori al servizio presso gli stabilimenti di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 luglio 1923.

Per sopperire ad esigenze di servizio presso i vari stabilimenti di artiglieria di cui alla circolare n. 80 del *giornale militare* del 1923, questo Ministro è venuto nella determinazione di assegnare presso gli stabilimenti medesimi, e fino a quando la loro opera sarà necessaria, 20 ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria e di artiglieria, che ne facciano domanda e siano riconosciuti in possesso delle attitudini occorrenti per lo speciale servizio.

Si avverte, fin da ora, che gli ufficiali che conseguiranno la richiesta assegnazione non avranno diritto a percepire l'indennità di servizio tecnico, se non quando, nei limiti delle disponibilità, potranno ottenere l'assegnazione stessa « *per il disimpegno di mansioni tecniche* »; come pure il servizio da essi prestato non potrà costituire che soltanto titolo di preferenza, a parità delle altre condizioni, per l'ammissione ad un futuro corso superiore tecnico, sempre quando gli ufficiali stessi possano concorrere all'ammissione a tale corso in base alle disposizioni vigenti o ad altre che potessero eventualmente essere in seguito emanate.

Le domande, corredate, da parte degli interessati, di quei documenti che valgano a comprovare l'attitudine e la loro competenza tecnica, e da una dichiarazione di aver preso conoscenza e di volere uniformarsi alle norme di cui sopra, dovranno essere presentate non oltre un mese dalla data di pubblicazione della presente e saranno trasmesse, annotate dalle varie autorità gerarchiche, alla Direzione Superiore delle costruzioni di artiglieria, la quale, a sua volta, le rimetterà a questo Ministero, colle proposte del caso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **434.** SERVIZIO SANITARIO. — **Tassa d'ammissione ai concorsi per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. A. P.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 2 luglio 1923.

In conformità del disposto del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173 (circolare n. 341 corrente anno) che stabilisce una tassa d'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari, si avverte che le domande di coloro i quali intendono prendere parte ai concorsi per la nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in S. A. P. indetti rispettivamente con le circolari n. 357 e 387 *giornale militare* corrente anno, dovranno essere munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di lire cinquanta.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. 435. — SOTTUFFICIALI. — **Riammissione in servizio nel R. Esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto corpo della R. guardia per la P. S.** (Direzione generale leva e truppa). — 12 luglio 1923.

A complemento delle disposizioni impartite con le norme esecutive del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1308 (circolare n. 396 *giornale militare* c. a.) questo Ministero avverte che i sottufficiali ammogliati che, in applicazione del citato decreto, saranno riammessi in servizio nell'esercito siccome provenienti dalla R. guardia per la P. S., dovranno essere considerati in soprannumero agli organici dei sottufficiali ammogliati, onde non danneggiare eventualmente gli altri sottufficiali già in servizio che aspirassero a contrarre matrimonio e fossero nelle condizioni volute per ottenere la relativa autorizzazione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 436. — SOTTUFFICIALI. — **Riassunzione in servizio di sottufficiali a riposo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 luglio 1923.

Con riferimento alle circolari 35 e 336 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero avverte che i sottufficiali a riposo riassunti in servizio per lavori d'ufficio a senso della citata circolare n. 35, potranno, qualora ne facciano domanda, essere autorizzati a vestire l'abito borghese.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 437. — TRASPORTI. — **Spedizioni di esplosivi diretti in Sardegna od in altre località via mare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi Divisione Trasporti). — 12 luglio 1923.

A modificazione del paragrafo 102 della Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare in applicazione del regolamento approvato col R. decreto 4 giugno 1908, n. 261, e con riferimento alla circolare 372 del *giornale militare* anno 1922, si determina che per le spedizioni di munizioni ed esplosivi in Sardegna od in altre località via mare, dovranno promuoversi di volta in volta apposite disposizioni dal Ministero (Stato maggiore centrale - Ufficio trasporti).

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

Molti comandi ed ufficiali rivolgono spesso richieste di spedizione di pubblicazioni militari direttamente alla « Tipografia del Senato », la quale non avendo facoltà di esaudirle, le gira per competenza a questo Ministero.

Tale erroneo sistema di richiesta oltre a creare ritardi dannosi agli stessi richiedenti, procurano disagi economici anche alla predetta Tipografia del Senato la quale deve sopportare continue spese di tassazione postale per la corrispondenza non affrancata che le perviene da enti godenti franchigia.

Si pregano perciò tutte le autorità militari di osservare e di portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni ricordate, per ultimo, con la circolare 299 del *giornale militare* 1921, le quali prescrivono che tutte le richieste a pagamento di pubblicazioni di carattere militare, debbono essere rivolte anche dai singoli ufficiali a questo Ministero « Ufficio pubblicazioni militari ».

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 31, anno 1923, circolare 396:

A pagina 943, al primo comma del n. 3 delle « Norme esecutive » dopo la 2ª riga, inserire le seguenti parole:

« su carta da bollo da L. 1, diretta al comando del corpo cui appartenevano all'atto del ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(856) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1923 — 21 Luglio

N. 438 - 7 giugno 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1432, apportante modificazioni al R. decreto 27 gennaio 1923 n. 21, col quale si istituisce la Commissione suprema mista di difesa . . . . . *Pag.* 992

» 439 - 5 aprile 1923. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO - SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 903, concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo . . . . . *Pag.* 994

» 440 - 14 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1347, portante modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa — Disposizioni esecutive . . . . . *Pag.* 995

» 441 - 14 giugno 1923. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1374: composizione della Commissione di cui al R. decreto 30 marzo 1922 n. 591, (circolare n. 217 del *giornale militare* 1922) relativo al reclutamento di 60 capitani commissari. *Pag.* 999

» 442 - 5 luglio 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1431, che stabilisce il numero dei commissari di leva. *Pag.* 1000

» 443 - 16 luglio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO TERRITORIALE. - Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle variazioni . . . . Pag. 1001

» 444 - 16 luglio 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corsi automobilistici per ufficiali in S. A. P. . . . . *Pag.* 1001

» 445 - 19 luglio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuova tassa di concorso . . . . . *Pag.* 1002

» 446 - 20 luglio 1923 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Circolare del Ministero delle finanze in data 26 giugno 1923: (Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290), riguardante la trasmissione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'art. 67 del R. decreto stesso . . . . . *Pag.* 1002

» 447 - 20 luglio 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina di un membro supplente per la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920. *Pag.* 1003

» 448 - 20 luglio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Pensioni privilegiate di guerra percepite dagli ufficiali e sottufficiali riassunti in servizio e dagli impiegati civili . . . . . *Pag.* 1004

AVVISO . . . . . *Pag.* 1005

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1006

Circolare N. 438. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1432, apportante modificazioni al R. decreto 27 gennaio 1923 n. 21, col quale si istituisce la Commissione suprema mista di difesa.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 7 giugno 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 163, del 12 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 21;
Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1923, n. 82;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto coi ministri interessati;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

E' istituita una commissione suprema mista di difesa, allo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la predisposizione delle varie attività nazionali e dei mezzi necessari alla guerra.

Art. 2.

La commissione suprema è costituita da un comitato deliberativo, da organi consultivi e da un ufficio di segreteria.

Art. 3.

Compongono il comitato deliberativo:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, — *Presidente;*
Il Ministro degli affari esteri
Il Ministro degli interni
Il Ministro delle finanze
Il Ministro della guerra
Il Ministro della marina — *Membri;*
Il Commissario per l'Aeronautica
Il Ministro delle colonie
Il Ministro dell'industria e commercio

Il comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati a esprimere il loro parere.

Art. 4.

Sono organi consultivi della commissione:

a) il consiglio dell'Esercito
b) il consiglio degli ammiragli — entrambi per le questioni attinenti alla rispettiva competenza stabilita dai decreti istitutivi.
c) il comitato superiore dell'aeronautica;
d) un comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale.

Art. 5.

Il comitato per la preparazione alla mobilitazione nazionale è istituito per lo studio delle questioni concernenti l'utilizzazione di tutte le attività nazionali, la predisposizione, l'organizzazione e l'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto di un presidente nominato per decreto reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e dei seguenti membri:

Otto direttori generali o capi servizio delle amministrazioni dello Stato delegati rispettivamente dai ministri dell'interno, industria, colonie, agricoltura, finanze, lavori, pubblici e dal Commissario per i servizi della marina mercantile;

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Il direttore generale della banca d'Italia;

Il capo dello Stato Maggiore Centrale dell'Esercito;

Il capo di Stato Maggiore della marina ;

Il comandante generale della R. aeronautica;

Il direttore generale della R. aeronautica.

Da sei a dieci rappresentanti designati dal Ministero della guerra di concerto con quello della marina e col commissariato dell'aeronautica, nel campo della scienza, dell'industria e dell'economia nazionale.

Il comitato medesimo è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

Il presidente del consiglio dell'Esercito, il presidente del comitato degli ammiragli, il comandante generale della R. aeronautica, il presidente del comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale intervengono, con voto consultivo, alle riunioni del comitato deliberativo.

Art. 7.

L'ufficio di segreteria, in base agli ordini che riceve dal presidente del Consiglio dei ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, prepara e coordina i lavori delle varie sezioni del comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale; notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato deliberativo e ne segue l'attuazione.

La composizione dell'ufficio di segreteria sarà stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti, ove necessario, i ministri interessati.

Art. 8

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sarà data ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto. Il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 21 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI.

N. 439. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 903, concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione trasporti). — 5 aprile 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 4 maggio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 del 3 dicembre 1922;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1889, n. 101;

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 686 del 23 maggio 1915 che estende alle corrispondenze dirette agli ufficiali del R. esercito e della R. marina e loro assimilati le facilitazioni di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi postali;

Visto il R. decreto n. 1114 del 15 luglio 1920, che lascia in vigore per gli ufficiali dislocati in taluni territori le facilitazioni di cui al precedente decreto;

Visto il R. decreto n. 44 del 25 gennaio 1921, che apporta odificazioni alle tariffe postali;

Visto il R. decreto n. 1269 del 31 agosto 1921, relativo alla sistemazione delle nuove provincie;

Riconosciute l'opportunità di sopprimere la riduzione di tassa stabilita dall'art. 21 del vigente testo unico delle leggi postali per le lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio effettivo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

È soppressa la riduzione di tassa e di sopratassa stabilita dall'art. 21 del vigente testo unico delle leggi postali e dall'art. 1° del R. decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, per le lettere semplici biglietti postali e cartoline postali dirette a sottufficiali in servizio effettivo. Tali lettere biglietti e cartoline sono quindi soggetti alle tasse e sopratasse normali.

Art. 2.

In analogia alle disposizioni del precedente articolo è abrogata l'eccezione di cui all'art. 2 del R. decreto n. 1114, del 15 luglio 1920, per ciò che riguarda le corrispondenze dirette agli ufficiali ed assimilati del R. esercito e della R. marina dislocati nelle località ivi accennate.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 440. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1347, portante modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa – Disposizioni esecutive.** — (Divisione personale del Ministero – Direzione generale d'artiglieria Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 2 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444 e 16 dicembre 1914, n. 1362;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ferma la revoca disposta coll'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311 (1) dell'autorizzazione data al Ministero del tesoro di concedere prestiti alle categorie di personali indicate dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 (2), la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte degli stessi personali

---

(1) Circ. 121-1923.
(2) » 194-1921.
(3) » 73-1923.
(4) » 463-1918.
(5) » 283-1908.
(6) » 499-1910.
(7) » 461-1918
(8) » 413-1908.

nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi ora in vigore, in quanto siano applicabili, potrà essere fatta soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche amministrazioni, di Casse di risparmio, di Società cooperative od ordinarie di credito, escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice, di Monti di pietà, di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia, e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 2.

Le categorie di personali di cui all'articolo precedente non potranno fare la cessione degli stipendi e delle mercedi prima che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

Anche durante tale periodo di tempo in cui è inibita la cessione degli stipendi e delle mercedi, le dette categorie di personali sono tenute al pagamento dei contributi per la costituzione del fondo di garanzia.

Il Reale decreto 4 settembre 1919, n. 1665, è abrogato.

Art. 3.

E' tolto ogni limite nella misura degli stipendi, degli assegni e delle mercedi per la doppia cessione che le categorie di personali sopra menzionate possono eseguire, per ottenere i prestiti di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, numero 1682 (3).

Art. 4.

Le cessioni degli stipendi e delle mercedi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 (prima parte) e 3 ad 11 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (4), salvo quanto è disposto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682 (3) per le doppie cessioni.

Art. 5.

Il conto corrente infruttifero tra la Tesoreria Centrale e la Direzione generale del segretariato del Ministero del tesoro, aperto come al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 (2), è abolito, e il relativo saldo sarà passato al conto corrente, del fondo di garanzia, di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (4).

Tale fondo di garanzia assumerà a suo carico l'ammontare dei mandati od ordinativi emessi, e per i quali ancora non sia stato provveduto al rimborso alle Sezioni di Tesoreria a norma dell'art. 602 del regolamento di contabilità generale dello Stato. A tale rimborso si provvederà mediante prelevamenti dal conto corrente infruttifero fra il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Gli Istituti sovventori debbono, all'atto del pagamento del mutuo, trattenere a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato, una somma corrispondente al 2,15 % sull'ammontare lordo delle cessioni quinquennali, ed al 4,30 % su quello delle cessioni decennali.

L'importo complessivo di tali ritenute sarà versato da ciascun Istituto sovventore alla fine di ogni mese con rimessa di pagamento intestata al Tesoriere Centrale del Regno, Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza, per l'accreditamento al conto corrente fruttifero di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (4).

Tale rimessa di pagamento dev'essere inviata alla Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti (Divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato) accompagnata da apposito elenco contenente gli estremi della rimessa e la descrizione delle singole partite in essa comprese.

E' sospesa la garanzia e l'esecuzione dei contratti di cessione di stipendio o di mercede per i quali, nel termine di sessanta giorni dalla data di concessione della garanzia stessa, gli Istituti sovventori non abbiano provveduto al versamento delle predette ritenute, e nessuna azione può essere esercitata, in dipendenza di detti contratti, nè verso il Ministero delle finanze nè verso le amministrazioni da cui i cedenti dipendono.

Art. 7.

Al conto corrente del fondo di garanzia debbono affluire le rate mensili di ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e dei prestiti ordinari già concessi dallo stesso Fondo o dalla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Per l'estinzione anticipata di tali prestiti la Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti liquida i debiti dei cedenti all'atto della concessione della garanzia all'Istituto sovventore, e l'estinzione avviene con le norme di cui all'articolo 25 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (4).

Il versamento al Fondo di garanzia del saldo dei prestiti deve essere effettuato separatamente per ciascuna operazione di estinzione e con le modalità di cui al comma secondo e terzo del precedente articolo 6.

Le rate mensili di ammortamento dei prestiti dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse, saranno versate per ciascun esercizio finanziario, in una sola volta nel mese di gennaio di ogni anno, con Vaglia del Tesoro, in cui sia espressamente dichiarato che la somma deve accreditarsi al Fondo di garanzia, salvo rimborso, da parte del Fondo stesso, dei versamenti per le rate o parti di rate che risultassero, in seguito, non dovute.

Art. 8.

I mutui di cui al secondo comma dell'art. 1 del Reale decreto 8 febbraio 1923, n. 311 (1), che la Cassa Depositi e Prestiti può concedere nei casi di eccezionali e gravi necessità di famiglia, sino alla concorrenza di venti milioni di lire, saranno da restituire nel periodo di cinque anni in 60 rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio e della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma a favore del Fondo di garanzia, corrispondente al 2,15 % dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi dell'operazione;

b) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 % scalare.

Art. 9.

Le categorie di personali menzionate nell'art. 1 del presente decreto che intendessero di valersi della disposizione richiamata nell'articolo precedente, debbono presentare la relativa domanda di mutuo.

Tale domanda dovrà essere corredata, oltrechè della dichiarazione in duplice esemplare, e del certificato medico, anche dei documenti idonei a giustificarla, e dovrà essere trasmessa alla Cassa dei Depositi e Prestiti a mezzo del Ministero da cui il personale dipende accompagnata da dichiarazione colla quale il Ministro riconosca che concorrano le eccezionali e gravi necessità di famiglia allegate dal richiedente.

Art. 10.

Se la Cassa Depositi e Prestiti può concedere il mutuo domandato, ne dispone il pagamento nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e previa l'estinzione di eventuali precedenti mutui e l'applicazione delle ritenute a favore del Fondo di garanzia.

Art. 11.

Le rate mensili di ammortamento di tali prestiti, la cui contabilità dovrà essere tenuta separata e distinta da quella concernente il fondo di garanzia, dovranno essere versate alla Cassa dei depositi e prestiti (gestione propria) con rimesse di pagamento in cui sia espressamente indicato trattarsi di somme destinate all'ammortamento dei mutui concessi in base al Reale decreto 8 febbraio 1923, n. 311.

Art. 12.

Il mutuo potrà essere negato, oltrechè per le cause indicate nell'articolo 8 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (4), anche quando, a giudizio insindacabile del Ministero delle Finanze, non si riscontri la opportunità o la possibilità della concessione.

Art. 13.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal Reale decreto 8 febbraio 1923, n. 311 (1) e dal presente, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni di essi, saranno applicabili sia alle cessioni di cui sopra, sia ai mutui di cui all'art. 8, cembre 1914, n. 1362 (7), e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574 (8), 11 settemle disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 (5), 13 luglio 1910, n. 444 (6), 16 dicembre 1910, n. 729 (5) e 9 giugno 1918, n. 864 (4), nonchè del Reale decreto legge 30 maggio 1920, n. 1934 (2).

Tali leggi, regi decreti e regolamenti restano tuttavia modificati nel senso che le attribuzioni ivi demandate al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Segretariato) passano alla Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti (Divisione del Credito agli impiegati e salariati dello Stato), la quale dovrà provvedere al servizio dei pagamenti e delle riscossioni, con le modalità stabilite dal proprio regolamento, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 (7) e dell'art. 20 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864 (4).

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico tutte le disposizioni di legge concernenti la pignorabilità, e la sequestrabilità degli stipendi, delle mercedi e delle pensioni e la cessione e la delegazione degli stipendi e delle mercedi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche e degli operai dipendenti dallo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI A. DE STEFANI.

Disposizioni esecutive.

1. Le domande di mutui da concedere dalla Cassa Depositi e Prestiti, delle quali tratta il secondo comma dell'articolo 9 del R. decreto sopra riportato, debbono essere inoltrate d'ufficio a questo Ministero, debitamente documentate per giustificare che il richiedente trovasi nelle eccezionali e gravi necessità di famiglia di cui al comma medesimo. Il comandante del corpo o capo dell'ufficio cui è addetto l'interessato, e che rilascia la dichiarazione mod. 182 T (nuovo) e gli altri documenti di rito, deve inoltre attestare esplicitamente che il richiedente trovasi in quelle necessità.

Tali domande debbono essere indirizzate all'ufficio di questo Ministero, dal quale è amministrato ogni singolo richiedente il prestito, cioè:

al Gabinetto del Ministro, per gli ufficiali generali;

alla Direzione centrale del servizio sanitario militare, per gli ufficiali medici e farmacisti;

alla Direzione generale personale ufficiali, per tutti gli altri ufficiali;

alla Direzione generale personali civili e affari generali, per gl'impiegati civili;

alla Direzione generale leva e truppe, pei sottufficiali;

alla Direzione generale artiglieria, per gli operai.

Tali uffici, sulla base dei documenti inviati con le predette domande, e degli altri documenti personali del richiedente, che già posseggono, compileranno la dichiarazione ministeriale di cui nel secondo comma del detto art. 9 e inoltreranno poi la domanda, con tale dichiarazione e con gli altri documenti, direttamente alla Direzione generale della cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, per le sue decisioni.

2. Per gli operai si avverte, in relazione all'art. 2 del sopra riportato decreto, che per contrarre la cessione devono avere quattro anni di effettivo servizio a matricola.

Il Ministro — A. DIAZ

N. 441. RECLUTAMMNTO. — **R. decreto n. 1374: composizione della Commissione di cui al R. decreto 30 marzo 1922 n. 591, (circolare n. 217 del giornale militare del 1922) relativo al reclutamento di 60 capitani commissari.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 14 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 163, del 12 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n 399, che approva il regolamento per il reclutamento dei capitani commissari;

Visto il R. decreto 30 marzo 1922, n 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Alla commissione di cui all'articolo unico del nostro decreto 30 marzo 1922, n. 591, è sostituita la seguente:

« Generale commissario;

Due colonnelli o ten. colonnelli in servizio di S. M.;

Due colonnelli o ten. colonnelli commissari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 442. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1431, che stabilisce il numero dei commissari di leva.** (Direzione generale leva e truppa). — 5 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 162, dell'11 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visti i risultati del censimento della popolazione eseguito nel 1921 e tenuto conto della attuale circoscrizione amministrativa;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il numero complessivo dei commissari di leva è di centotrentasette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 443. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO TERRITORIALE. **Ruolini degli ufficiali ed elenchi delle vaziazioni.** (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento). — 16 luglio 1923.

Il Ministero determina che alla precedente circolare 385 c. a , vengano apportate le seguenti varianti:

n. 3 = comma *d*) = in fine del periodo; anzichè: (3), *leggasi*: (4);

n. 3 = comma *h*) = nella seconda linea anzichè: comandi direzioni di corpo d'armata e uffici dipendenti per . . . . . *leggasi*: corpi, comandi, direzioni ed uffici dipendenti per . . . . . .

n. 4 = è sostituito dal seguente:

n. 4 = I comandi di distretto cureranno la trasmissione dei ruolini mod. 84 e degli elenchi mod. 85 per tutti gli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità da essi amministrati, indicando per ciascuno la data dalla quale decorre la speciale posizione ed il domicilio.

L'Ufficio amministrazione personali militari vari curerà la trasmissione dei modelli stessi per tutti gli ufficiali da esso amministrati, fatta eccezione per quelli di cui ai successivi n. 6.

n. 5 = comma *b*) = dopo le parole: delle armi . . . . . aggiungere: dei CC. RR.

n. 5 = comma *d*) = cancellare le parole *ed inferiori*.

n. 5 = comma *f*) = è abrogato;

n. 15 = è abrogato.

n. 16 = prenderà il n. 15.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 444. SCUOLE MILITARI. — **Corsi automobilistici per ufficiali in S. A. P.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio servizi). 16 luglio 1923.

Con riferimento alla circolare 370 del *giornale militare* 1921 e 304 del *giornale militare* 1922, anche nel corrente anno sarà istituito in Torino un corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P. Inoltre, allo scopo di mettere al corrente i Comandanti dei raggruppamenti trasporti e dei reggimenti di artiglieria forniti di automezzi intorno ai perfezionamenti della tecnica automobilistica, viene istituito un corso informativo, che sarà svolto pure nel corrente anno in Torino.

Entrambi i corsi saranno messi sotto l'alta vigilanza del Comando di quel Corpo d'Armata.

A). *Corso superiore automobilistico.*

1. Avrà la durata di 7 mesi, dal 5 dicembre corrente anno, al 5 luglio 1924. Le prove finali di esame saranno svolte dal 10 al 20 luglio, con l'intervallo di 5 giorni dopo il termine delle lezioni, per consentire agli ufficiali allievi di riepilogare le cognizioni acquistate.

2. Prenderà parte al corso il seguente numero di ufficiali:

20 di artiglieria (maggiori o capitani), uno per reggimento pesante campale e pesante;

10 dei raggruppamenti trasportati (1 per raggruppamento);

1 del reggimento pontieri;

1 in servizio di S. M. (sarà destinato dallo Stato Maggiore centrale).

3. I comandi di corpo d'armata inoltreranno le proposte a questo Ministero (ufficio automobilistico) non più tardi del 20 agosto p. v., scegliendo gli ufficiali preferibilmente fra coloro che ne facciano domanda, e tenendo conto dei titoli di studio e dei servizi prestati antecedentemente. (V. circolare 370 del *giornale militare* 1921 e circolare 304 del *giornale militare* 1922). Mancando le domande, i Comandi di corpo d'armata proporranno gli ufficiali d'autorità coi criteri sopra esposti.

4. Ultimati gli esami, il Comando del Corpo d'Armata di Torino ne trasmetterà i risultati a questo Ministero (Stato Maggiore centrale Ufficio servizi).

B). *Corso informativo automobilistico.*

1. Avrà la durata di due mesi, dal 30 settembre al 29 novembre corr. anno.

2. Vi prenderanno parte i comandanti dei raggruppamenti trasporti di Milano, Verona, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo, e cinque colonnelli comandanti di reggimento pesante campale o pesante, scelti uno per ciascuno dei comandi di corpo d'armata 1, 2, 3, 4 e 5.

Le proposte per questi ultimi, dovranno giungere dai suddetti comandi di corpo d'armata a questo Ministero (Ufficio automobilistico) non più tardi del 20 agosto p. v.

3. Al termine del corso il comando del corpo d'armata di Torino riferirà a questo Ministero (Stato Maggiore centrale — Ufficio servizi e ufficio auto), sullo svolgimento e sui risultati ottenuti.

I nomi degli ufficiali ammessi ai due corsi saranno pubblicati sul *giornale militare*

Il Ministro · A. DIAZ.

N. 445. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuova tassa di concorso.** (Ragioneria). — 19 luglio 1923.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari che la nuova tassa di L. 25 o 50, secondo i casi (circolare 341 del 1923), per l'ammissione ai concorsi per impieghi governativi civili o militari, è dovuta indistintamente da tutti coloro che prendono parte al concorso anche se già appartengono all'amministrazione dello Stato, in qualità di ufficiali effettivi, di impiegati già di ruolo, ecc.

Il Ministero raccomanda la più rigorosa osservanza delle norme di cui sopra, avvertendo che le domande per tutti i concorsi banditi colle circolari 339, 357, 387, 415, 416 non *potranno aver corso* se non corredate dalla quietanza dell'ufficio del registro, comprovante il pagamento della tassa.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 446. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Circolare del Ministero delle finanze in data 26 giugno 1923: (Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290), riguardante la trasmissione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'art. 67 del R. decreto stesso.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 luglio 1923.

Per opportuna norma degli interessati e delle autorità militari dipendenti, si comunica la seguente circolare:

« A facilitare il lavoro delle amministrazioni tenute a trasmettere a questa commissione i ricorsi presentati dagli interessati a' termini del R. decreto 30 settem.

bre 1922, n, 1290, stimasi opportuno comunicare qui di seguito talune nome da osservarsi al riguardo:

1° I ricorsi dovranno essere prodotti su fogli di carta da bollo da lire due ciascuno. In linea di eccezione, i ricorsi finora presentati su carta semplice o su fogli di carta da bollo insufficienti, avranno egualmente corso, *se gli interessati li riprodurranno in testi identici, su fogli di carta da bollo da lire due ciascuno,* e le amministrazioni li comunicheranno, allegandovi i ricorsi originali a dimostrare la tempestività della presentazione ».

« 2° Le memorie che gli interessati ritenessero eventualmente di presentare a sostegno del ricorso potranno essere prodotte anche su carta semplice ».

« 3° Il ricorso non potrà essere accolto se presentato in data posteriore ai trenta giorni successivi alla pubblicazione del bollettino ufficiale nel quale fu inserito il provvedimento controverso, intendendo per data di pubblicazione quella della spedizione del bollettino stesso da parte del Ministero competente.

« L'amministrazione segnalerà alla Commissione, nella nota di trasmissione del ricorso, la data di detta spedizione.

« Alla nota di trasmissione medesima dovranno essere unite le eventuali deduzioni dell'amministrazione interessata, nonchè una copia del numero del bollettino suindicato ed un estratto autentico.

4° Saranno ritenuti validi i ricorsi presentati alle amministrazioni e da queste trasmesse alla Commissione per ragioni di competenza, con l'osservanza delle norme di cui sopra.

5° Nel giorno e nell'ora stabilita per la discussione del ricorso, giusta l'avviso che verrà comunicato a mezzo della amministrazione da cui gli interessati dipendono, i ricorrenti possono presentarsi per essere sentiti dalla Commissione.

E' opportuno porre in rilievo che trattasi di una facoltà degli impiegati ricorrenti, della quale essi possono valersi quando lo ritengono di loro interesse ».

« Avvertesi anche che gli interessati non possono farsi comunque rappresentare.

6° Le decisioni che saranno adottate su ciascun ricorso, verranno comunicate alle amministrazioni interessate, affinchè ne informino i reclamanti e vi diano esecuzione. *Il Presidente*: f.to F. L. CAGNETTA ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 447. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina di un membro supplente per la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 del giornale militare del 1920.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 luglio 1923.

Il tenente colonnello di artiglieria FRICCHIONE cav. Gaetano è nominato membro supplente della Commissione, istituita con la circolare 707 del *giornale militare* 1920, per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920, a decorrere dal 22 giugno c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 448. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pensioni privilegiate di guerra percepite dagli ufficiali e sottufficiali riassunti in servizio e dagli impiegati civili.** — (Ragioneria). — 20 luglio 1923.

Per poter fornire alcuni dati statistici richiesti d'urgenza dal Ministero delle finanze, si invitano tutti i corpi ed enti del R. Esercito (comprese le legioni dei carabinieri reali) a far tenere, **al più presto possibile**, direttamente a questo Ministero - 1ª Divisione ragioneria - Ufficio speciale - un prospetto, conforme all'unito schema, in cui sia indicato l'ammontare della pensione privilegiata di guerra che, oltre allo stipendio, viene percepita dagli ufficiali e sottufficiali invalidi, riassunti in servizio a termini degli articoli 2 e 13 del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917 n. 1032 (circolare 429 del *giornale militare*), non che dagli impiegati civili di ruolo e straordinari, di qualsiasi grado e categoria.

Si avverte che il prospetto in parola deve essere inviato anche se negativo, affinchè questo Ministero abbia modo di assicurarsi subito, che tutti gli enti abbiano adempiuto a quanto viene richiesto con la presente circolare.

p. *Il ministro* — BONARDI.

(*a*) . . . . . .

Num. d'ordine	Cognome e Nome	Grado, arma o corpo e categoria	Importo annuo della pensione privilegiata di guerra già liquidata al 1° luglio 1923

A . . . . . *li* . . . . . 192 . .

IL COMANDANTE DEL CORPO O ENTE

(*a*) Corpo o Ente che ha alla propria dipendenza il personale indicato nel prospetto.

AVVISO

Lo **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA** ha edito in questi giorni:

Dr. PIETRO MARAVIGNA. - **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia e in Palestina - 1915-1918.** (Vol. di XII-156 pagine, con 72 tavole di 111 illustrazioni fuori testo, 7 carte a colori, piani e schizzi).
Opera premiata e prima classificata nel concorso nazionale per le monografie della nostra guerra. . . . . L. 25,—
(L. 28,— franco di porto raccomandato).

Capitano d'Artiglieria in congedo CORRADO ZOLI. — **La battaglia del Piave.** (Vol. di XVI-248 pagine, con una lettera e ritratto di S. A. R. il Duca d'Aosta - 20 illustrazioni e 8 carte fuori testo). . . . . » 30,—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Waterloo - 1815.** Vol XXXIX-552 pagine, con nuovi documenti - 17 tavole e piante fuori testo) . . . . . » 40,-
(L. 43,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Custoza - 1866.** (Vol. di XLII-340 pagine, con 4 tavole fuori testo) . . . . . » 35,—
(L. 37,60 franco di porto raccomandato).

Stato Maggiore Centrale - Ufficio Storico. — Generale VON BERNHARDI. - **La guerra dell'avvenire** (traduzione del Colonnello Ambrogio Bollati). (Vol. di XVI-168 - Studio particolareggiato sulla tecnica e l'azione delle varie armi) . . . . . » 14,—
(L. 15,70 franco di porto raccomandato).

Dott. LAPO LAPPONI. - **Manuale sugli Ufficiali in congedo del R. Esercito.** (Serie « **Miles** ») (Vol. di VIII-264 pagine) . . . . . » 14,—
(L. 15,20 franco di porto raccomandato).

Generale E. BARBARICH. - **La Piave in due guerre di liberazione italica - 1809-1918.** (Vol. di 112 pagine, con due tavole fuori testo) . . . . » 7,—
(L. 8,10 franco di porto raccomandato).

Data la notorietà degli Autori e la grande importanza della materia trattata, le pubblicazioni stesse edite dallo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in pregevole veste tipografica, sono destinate a raccogliere il più meritato interesse.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 5ª, anno 1923, circolare 43.

A pagina 160 al n. 17, riga 37, *dopo le parole*: il distretto o la divisione militare, *aggiungere*: o il Corpo d'Armata; ed entro la successiva parentesi (riga 39) *alle parole*: Direzione Generale Personale Ufficiali, *aggiungere*: o Gabinetto del Ministro. Alla riga 43 *dopo le parole*: al distretto o divisione militare, *aggiungere*: o corpo d'Armata.

Dispensa 30ª, anno 1923, circolare 384.

A pagina 887, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Menghini Aldo il pari grado *Ferraris* Augusto (9-11-1915), Accademia Militare Torino.

Dispensa 32ª, anno 1923, circolare 421:

A pagina 976, nel titolo della predetta circolare, dopo la data: 27 maggio 1923, aggiungasi: (*Gazzetta ufficiale* n. 160, del 9 luglio 1923).

Dispensa 32ª, anno 1923, circolare 422:

A pagina 979, primo comma, 2ª riga, *dopo le parole*: della revisione disposta dal citato articolo, *aggiungasi*: gli impiegati ed agenti sistemati in ruolo o che ottennero.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(962) – Roma, 1923-24 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1923 — 27 Luglio

N. 449 - 31 maggio 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . *Pag.* 1007

» **450 - 26 luglio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Addebiti elevati dalle FF. SS. per trasporti ferroviari eseguiti in occasione dello sgombero delle officine del Veneto . . . . . *Pag.* 1024

» **451 - 26 luglio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione dell'ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino . . . . *Pag.* 1025

» **452 - 26 luglio 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata corrige alla parte 1ª del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio *Pag.* 1027

» **453 - 26 luglio 1923.** — RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nell'anno 1901 rimandati alle speciali sedute dei consigli di leva . . *Pag.* 1027

AVVISO . . . . . *Pag.* 1028

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1028

Circolare N. **449.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923 n. 12 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Maestri direttori di banda	Totali per enti
Assegnati a comandi, corpi e reparti dell'arma.							
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine		2		—	—	—	2
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri		1		1	—	—	2
Comandi di brigata di fanteria	—	—	52	26	26	—	104
Comandi di raggruppamento alpino	—	—	—	3	—	—	3
Reggimenti fanteria e granatieri	104	173	347	1248	2600	—	4472
Reggimenti bersaglieri	12	20	40	144	300	—	516
Reggimenti alpini	9	18	36	171	423	—	657
Riparto carri armati	1	1	2	8	16	—	28
Musiche militari	—	—	—	—	—	10	10
Servizio chimico	—	—	—	3	1	—	4
Da impiegare per necessità speciali dei corpi e reparti dell'arma, scuole, distretti e comandi	—	3		3	4		10
Totali per grado	127	214	480	1607	(1) 3370	10	5808
Assegnati a comandi di grandi unità, scuole, distretti e stabilimenti.							
Comandi di grandi unità	—	35	36	73	—	—	144
Distretti militari	65	(2) 91	—	259	268	—	683
Sscuole militari (3)	14	26	35	160	209	—	444
Direzione superiore costruzioni d'artiglieria e stabilimenti d'artiglieria	—	—	1	3	3	—	7
Totali per grado	79	152	72	495	(1) 480	—	1278
Totali generali per grado	206	366	552	2102	(1) 3850	10	7086

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro.

(1) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento

(2) Ai distretti possono essere assegnati maggiori in luogo di tenenti colonnelli. In tal caso un corrispondente numero di tenenti colonnelli sarà assegnato ai posti devoluti con la presente tabella ai maggiori, in modo che i totali per ente e quelli generali per grado rimangano invariati

(3) Qualora eventuali esigenze delle scuole richiedessero un aumento di ufficiali, questi saranno comandati dai corpi o reparti. Se invece si verificassero eventuali eccedenze, esse saranno impiegate nei corpi o reparti dell'arma.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 3

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Assegnati a comandi, corpi e reparti dell'arma.						
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria		2			—	2
Comandi di brigata di cavalleria . .	—	6		3	—	9
Reggimenti di cavalleria e squadriglie autoblindomitragliatrici	12	14	28	122	253	429
Squadroni palafrenieri	—	—	—	4	12	16
Depositi speciali di cavalleria	3	3		3	5	14
Servizio chimico	—	—	—	1	—	1
Da impiegare per necessità speciali dei corpi e reparti dell'arma, scuole, distretti e comandi, ecc.	—	1	—		—	1
Totali per grado . .	16	18	35	133	(1) 270	472
Assegnati a comandi di grandi unità, scuole, distretti e stabilimenti.						
Comandi di grandi unità	—	3	6	7	—	16
Distretti militari	1	(2) 9	—	24	26	60
Sscuole militari (3)	1	4	6	15	21	47
Direzione superiore costruzioni d'artiglieria e stabilimenti d'artiglieria .	—	—	1	1	1	3
Totali per grado . .	2	16	13	47	(1) 48	126
Totali generali per grado . . .	18	34	48	180	(1) 318	598

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro.

(1) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

(2) Ai distretti possono essere assegnati maggiori in luogo di tenenti colonnelli. In tal caso un corrispondente numero di tenenti colonnelli sarà assegnato ai posti devoluti con la presente tabella ai maggiori, in modo che i totali per ente e quelli generali per grado rimangano invariati.

(3) Qualora eventuali esigenze delle scuole richiedessero un aumento di ufficiali, questi saranno comandati dai corpi o reparti. Se invece si verificassero eventuali eccedenze, esse saranno impiegate nei corpi o reparti dell'arma.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo combattente).

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Assegnati a comandi, corpi e reparti dell'arma.						
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria - Comandi di artiglieria di corpo d'armata . . .	6	12	6	25	25	74
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine.	—	1	—	—	—	1
Reggimenti artiglieria da campagna .	27	61	100	400	672	1260
Id. id. pesante campale .	14	34	64	200	360	672
Id. id. a cavallo	1	3	4	11	28	47
Id. id. da montagna . .	3	7	11	52	149	222
Id. id. pesante e da costa	10	23	47	180	300	560
Gruppi e scuola controaerei	1	5	7	44	75	132
Direzione d'artiglieria e sezioni staccate o autonome d'artiglieria . . .	6	8	12	32	17	75
Servizio chimico	—	1	1	2	2	6
Da impiegare per necessità speciali dei corpi reparti dell'arma, scuole, distretti, stabilimenti, comandi, ecc. .	—	—	1	9	21	31
Totali per grado . .	68	155	253	955	(1) 1649	3080
Assegnati a comandi di grandi unità, scuole, distretti e stabilimenti.						
Comandi di grandi unità	—	—	3	10	—	13
Distretti militari	35	(2) 3	—	30	70	138
Scuole militari (3)	8	5	6	26	62	107
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria e stabilimenti di artiglieria	—	3	5	15	25	48
Totali per grado . .	43	11	14	81	(1) 157	306
Totali generali per grado . . .	111	166	267	1036	(1) 1806	3386
Reparto palafrenieri	—	—	—	1	(1) 5	6

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro.

(1) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

(2) Ai distretti possono essere assegnati maggiori in luogo di tenenti colonnelli. In tal caso un corrispondente numero di tenenti colonnelli sarà assegnato ai posti devoluti con la presente tabella ai maggiori, in modo che i totali per ente e quelli generali per grado rimangano invariati.

(3) Qualora eventuali esigenze delle scuole richiedessero un aumento di ufficiali, questi saranno comandati dai corpi o reparti. Se invece si verificassero eventuali eccedenze, esse saranno impiegate nei corpi o reparti dell'arma

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 4 bis.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di artiglieria (ruolo tecnico)

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Ufficiali di artiglieria (R. T.).						
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	4	—		17		21
Direzione delle esperienze di artiglieria con sezione staccata ed ufficio tavole di tiro	1	3		8		12
Stabilimenti di artiglieria	9	10		33		52
Servizio chimico	—	1		2		3
Totali . . .	14	14		60		88
Ufficiali delle varie armi e corpi comandati per mansioni tecniche o per servizi ausiliari (1).						
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	—	12 (2)		17 (3)		29
Direzione delle esperienze di artiglieria con sezione staccata e ufficio tavole di tiro	—	—	—	11		11
Stabilimenti di artiglieria	—	—	—	27		27
Totali . . .	—	12 (2)		55 (3)		67

(1) Questi ufficiali sono compresi nei quadri dell'arma e del corpo rispettivo e di cui alle tabelle 2, 3, 4 e 5.
(2) Di cui 10 con mansioni tecniche.
(3) Di cui 12 con mansioni tecniche.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Assegnati a comandi, corpi e reparti dell'arma.						
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio - Direzione superiore delle costruzioni del genio - Comandi del genio di corpo d'armata	7	11	2	26	21	67
Raggruppamenti genio di corpo d'armata	10	9	22	113	226	380
Reggimento radiotelegrafisti	1	3	4	24	35	67
Reggimento pontieri-lagunari	1	2	3	16	28	50
Reggimento ferrovieri	1	1	3	13	30	48
Direzioni del genio - Sottodirezioni - Sezioni staccate del genio - Officina R. T. ed elettrotecnica del genio - Officina di costruzioni del genio	7	7	15	84	29	142
Istituto militare di R. T. ed elettrotecnica	—	—	1	—	—	1
Servizio chimico	—	—	—	2	3	5
Scuola controaerei	—	—	—	1	—	1
Totali per grado	27	33	50	279	(1) 372	761
Assegnati a comandi di grandi unità, scuole, distretti e stabilimenti.						
Comandi di grandi unità	—	2	1	2	—	5
Distretti militari	5	(2) 3	—	5	60	73
Scuole militari (3)	1	3	7	4	50	65
Direzioni del genio	—	2	7	—	—	9
Direzione superiore delle costruzioni di tiglieria e stabilimenti di artiglieria.	—	1	1	2	5	9
Totali per grado	6	11	16	13	(1) 115	161
Totali generali per grado	33	44	66	292	(1) 487	922

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori quadro.

(1) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento

(2) Ai distretti possono essere assegnati maggiori in luogo di tenenti colonnelli. In tal caso un corrispondente numero di tenenti colonnelli sarà assegnato ai posti devoluti con la presente tabella ai maggiori, in modo che i totali per ente e quelli generali per grado rimangano invariati.

(3) Qualora eventuali esigenze delle scuole richiedessero un aumento di ufficiali, questi saranno comandati dai corpi o reparti. Se invece si verificassero eventuali eccedenze, esse saranno impiegate nei corpi o reparti dell'arma.

V. d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO

A. DIAZ.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali delle varie armi impiegati fuori corpo (compresi nei ruoli della propria arma)

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Assegnati a comandi di grande unità .	—	40	46	92	—	178
Assegnati a distretti militari	106	(1)106	—	318	424	954
Assegnati alle scuole militari	24	38	54	205	342	663
Assegnati alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria ed agli stabilimenti di artiglieria	—	4	8	21	34	67
Assegnati alle direzioni del genio . .	—	2	7	—	—	9
Totali per grado . . .	130	190	115	636	(2) 800	1871
A coprire tali incarichi le varie armi concorrono nella misura seguente:						
Arma di fanteria	79	152	72	495	480	1278
Arma di cavalleria	2	16	13	47	48	126
Arma di artiglieria (R. C.). . .	43	11	14	81	157	306
Arma del genio	6	11	16	13	115	161
Totali per grado . . .	130	190	115	636	(2) 800	1871

(1) Possono eventualmente essere sostituiti da maggiori in quei distretti in cui non è organicamente assegnato un ufficiale superiore di amministrazione. In tal caso un corrispondente numero di tenenti colonnelli sarà assegnato ai posti devoluti con la presente tabella ai maggiori, in modo che i totali per enti e quelli per ciascun grado rimangano invariati.

(2) Fino alla concorrenza di 1/4 potranno essere di complemento.

N. B. — Qualora eventuali esigenze delle scuole richiedessero un aumento di ufficiali, questi saranno comandati dai corpi e reparti. Se invece si verificassero eventuali eccedenze, esse saranno impiegate nei vari corpi e reparti.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo sanitario militare.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Ufficiali medici (1).						
10 Direzioni di sanità di corpo armata.	10	10	10	10	—	40
10 Ospedali militari principali . . .	10	35	75	40	—	160
17 Ospedali militari secondari	—	17	51	17	—	85
11 Infermerie presidiarie	—	11		—	11	22
1 Scuola di sanità militare	1	7		8	—	16
2 Stabilimenti balneo-termali	—	2		—	—	2
10 Sezioni di disinfezione	—	—	—	10	—	10
21 Legioni territoriali CC. RR. . . .	—	—	—	21	—	21
2 Legioni allievi CC. RR.	—	—	2	—	—	2
1 Scuola allievi sottufficiali CC. RR. .	—	—	1	—	—	1
104 Reggimenti fanteria di linea e granatieri	—	—	—	104	104	208
12 Reggimenti bersaglieri	—	—	—	12	12	24
9 Reggimenti alpini	—	—	—	9	27	36
12 Reggimenti cavalleria	—	—	—	12	—	12
27 Reggimenti artiglieria da campagna	—	—	—	27	27	54
14 Reggimenti artiglieria pes. camp.	—	—	—	14	14	28
1 Reggimento artiglieria a cavallo .	—	—	—	1	1	2
3 Reggimenti artiglieria da montagna	—	—	—	3	9	12
10 Reggimenti art. pesante e da costa	—	—	—	10	10	20
1 Scuola controaerei.	—	—	—	1	—	1
10 Raggruppamenti genio di c. d'arm.	—	—	—	10	—	10
1 Reggimento radiotlegrafisti. . . .	—	—	—	1	—	1
1 Reggimento pontieri e lagunari. .	—	—	—	1	2	3
1 reggimento ferrovieri	—	—	—	1	1	2
106 Distretti militari	—	—	—	53	53	106
10 Raggruppamenti trasporti militari.	—	—	—	10	10	20
Scuole militari (Collegi militari - Scuole di reclutamento per ufficiali in S. A. P. - Scuole centrali - Istituti superiori di cultura militare - Scuola centrale di educazione fisica - Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali)	—	2	9	10	—	21
A riportarsi . . .	21	80	152	385	281	919

Segue TABELLA N. 7.

Segue: **Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo sanitario militare**

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Riporto . . .	21	80	152	385	281	919
Stabilimenti di artiglieria	—	—	—	5	5	10
Stabilimenti del genio	—	—	—	1	—	1
Depositi allevamento cavalli	—	—	—	—	3	3
Riparti di correzione e stab. mil. pena	—	—	—	2	—	2
Servizio chimico	—	—	1	1	1	3
Totali . . .	21	80	153	394	(2) 290	938
Ufficiali chimici-farmacisti (3)						
Istituto chimico farmaceutico militare.	—	1	6	5	6	18
Centro materiale sanitario	—	—	1	1	1	3
10 Ospedali militari principali . . .	—	3	8	15	25	51
17 Ospedali militari secondari . . .	—	—	10	7	17	34
11 Infermerie presidiarie	—	—	—	11	—	11
1 Laboratorio chimico bromotologico .	—	—	1	—	1	2
Ufficiali osservatori industriali . . .	—	—	4	4	—	8
Servizio chimico	—	—	—	2	2	4
Totali . . .	—	4	30	45	(2) 52	131

(1) Non sono compresi gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli addetti al Ministero della guerra ed a servizi estranei all'Esercito.

(2) In parte possono essere di complemento.

(3) Non sono compresi gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello a disposizione della direzione centrale del servizio sanitario militare, e gli ufficiali addetti a servizi estranei all'Esercito.

N. B. — Qualora esigenze di servizio richiedessero l'assegnazione di ufficiali medici a reparti non contemplati nella presente tabella, sarà provveduto con opportuni spostamenti ordinati dalle autorità centrali.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo di commissariato militare

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Ufficiali commissari.						
Direzioni di commissariato	10	10	20	40	50	130
Sezioni di commissariato	—	20		20	36	76
Magazzini centrali militari	—	4	—	4	8	16
Opificio militare	—	1	—	1	2	4
Carnifici militari	—	2	—	2	—	4
Addetti alle scuole di reclutamento	—	1		3	—	4
Totali	10	20	38	70	(1) 96	234
Ufficiali di sussistenza.						
Compagnie di sussistenza	—	—	—	10	28	38
Distaccamenti di sussistenza	—	—	—			
Magazzini viveri	—	—	—	23	15	38
Panifici	—	3	7	30	44	84
Galettificio	—	—	—	1	1	2
Carnifici militari	—	—	—	2	2	4
Molino	—	—	—	1	1	2
Totali	—	3	7	67	(2) 91	168

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra o ad altri uffici estranei all'Esercito.

(1) Non compresi i subalterni di complemento.
(2) In parte potranno essere di complemento.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo di amministrazione militare.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Ufficio amministrazione personale militari vari	(1) 1	(1) 1		(2) 4	5	11
Ispettori contabili di corpo d'armata e servizi vari	5	5		20	—	30
2 Legioni allievi CC. RR.	—	—	2	2	4	8
21 Legioni territoriali CC. RR.	—	21	—	21	32	74
116 Reggimenti granatieri - fanteria - bersaglieri	—	—	—	116	116	232
9 Reggimenti alpini	—	—	—	9	9	18
1 Reparto carri armati	—	—	—	1	1	2
12 Reggimenti di cavalleria	—	—	—	12	12	24
Depositi di allevamento cavalli	—	—	—	5	6	11
27 Reggimenti artiglieria da campagna	—	—	—	27	27	54
14 Reggimenti artiglieria pes. campale	—	—	—	14	14	28
3 Reggimenti artiglieria da montagna	—	—	—	3	3	6
1 Reggimento artiglieria a cavallo	—	—	—	1	1	2
10 Reggimenti artigl. pes. e da costa	—	—	—	10	10	20
Scuola e gruppi controaerei	—	—	—	1	10	11
10 Raggruppamenti genio di corpo d'armata	—	—	—	10	10	20
1 Reggimento radiotelegrafisti	—	—	—	1	1	2
1 Reggimento pontieri e lagunari	—	—	—	1	2	3
1 Reggimento ferrovieri	—	—	—	1	1	2
Servizio chimico	—	—	—	1	1	2
10 Raggruppamenti trasporti militari	—	—	—	10	10	20
Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena	—	1		1	4	6
Ospedali militari principali e secondari	—	10	17	10	27	64
A riportarsi	6	33	24	281	306	650

Segue TABELLA N. 9.

Segue: **Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo di amministrazione militare.**

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Riporto . . .	6	33	24	281	306	650
Istituto chimico-farmaceutico militare	—	—	—	1	1	2
Direzioni e stabilimenti di commissariato	—	—	10	35	31	76
106 Distretti militari	—	53		106	159	318
Scuola di guerra	—	—	1	1	—	2
Accademia militare di fanteria e cavalleria	—	1		2	2	5
Accademia militare d'artiglieria e genio	—	1		1	2	4
Scuola d'applicazione di cavalleria . .	—	—	—	1	1	2
Scuola di sanità militare	—	—	—	1	1	2
2 Collegi militari	—	—	—	2	2	4
Scuole centrali di fanteria artiglieria e genio	—	—	—	3	3	6
Scuola centrale di educazione fisica . .	—	—	—	1	—	1
Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	—	—	—	12	11	23
Scuola allievi sottufficiali dei CC. RR.	—	—	—	1	1	2
Istituto geografico militare	—	1		1	2	4
Totali . . .	(1) 6	(1) 42	82	(2) 449	(3) 522	1101

(1) Più 5 che possono essere richiamati dal congedo.
(2) Più 20 che possono essere richiamati dal congedo.
(3) In parte possono essere di complemento.

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra o ad altri uffici estranei all'Esercito.

NOTA. — Il Ministero della guerra ha facoltà, qualora si verificassero speciali esigenze di servizio, di aumentare gli ufficiali di amministrazione a qualcuno degli enti sopra indicati, purchè diminuisca di altrettanto altri enti.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. **10.**

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo veterinario militare.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Comandi di corpo d'armata.	—	10	—	—	—	10
Comandi di divisione territoriale e presidi importanti	—	—	21	1	8	30
Legioni allievi CC. RR.	—	—	—	1	—	1
Legioni territoriali CC. RR.	—	—	—	10	1	11
Reggimenti di cavalleria	—	—	—	12	12	24
Reggimenti di artiglieria da campagna	—	—	—	27	27	54
Reggimenti di artiglieria a cavallo .	—	—	—	1	1	2
Reggimenti di artiglieria da montagna	—	—	—	3	9	12
Scuola di guerra	—	—	—	—	1	1
Accademia militare di fanteria e cavalleria	—	1		—	—	1
Accademia militare d'artigl. e genio	—	1		—	—	1
Scuola centrale di fanteria.	—	—	—	—	1	1
Scuola centrale di artiglieria	—	—	—	1	—	1
Scuola d'applicazione di cavalleria .	—	1		1	1	3
Depositi allevamento cavalli e squadroni di rimonta	—	1	5	1	1 9	17
Servizio chimico	—	—	—		1	1
Totali per grado . .	—	13	25	61	(1) 71	170

(1) In parte potranno essere di complemento.

N. B. — Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, il colonnello capo del servizio veterinario, e gli altri ufficiali addetti a servizi estranei all'Esercito.

NOTA. — I capi servizi veterinari di c. d'a. provvederanno ad assicurare il servizio veterinario ai gruppi treno dei raggruppamenti trasporti valendosi del personale dipendente.

V. d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO

A. DIAZ.

TABELLA N. 11.

UFFICIALI FUORI QUADRO

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del servizio trasporti militari.

	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Comandi e depositi di raggruppamento trasporti	—	14	6	30	30	80
Gruppi automobilistici	—	—	10	21	73	104
Gruppi treno	—	—	10	30	42	82
Officina di costruzioni automobilistiche (1)	—	—	1	2	—	3
Da impiegare per speciali necessità del servizio trasporti	1	—	—	—	—	1
Totali	1	14	18	82	(2) 155	270

(1) Ove necessario, il Ministero potrà comprendere detta officina tra gli stabilimenti di artiglieria.

(2) In parte potranno essere di complemento.

N. B. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del servizio trasporti militari portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli addetti al Ministero della guerra ed a servizi estranei all'Esercito.

V. d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO

A. DIAZ

TABELLA N. 12.

UFFICIALI FUORI QUADRO

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Deposito allevam. cavalli di Persano .	1	1		1	—	3
Deposito allevam. cavalli di Grosseto .	1	1		—	—	2
Deposito allevam. cavalli del Lazio .	1	1		—	—	2
Deposito allevam. cavalli di Mirandola	—	1		2	—	3
Deposito allevam. cavalli di Bonorva.	—	1		1	—	2
Squadroni di rimonta	—	1		5	15	21
Totali . .	3	6		9	15	33

N. B. — Gli ufficiali compresi nella presente tabella appartengono alle armi di cavalleria ed artiglieria e sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

V. d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO

A. DIAZ.

TABELLA N. 18.

UFFICIALI FUORI QUADRO

—

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali in servizio di stato maggiore.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
a) Consiglio dell'Esercito	1	1	2	2	—	6
b) Ministero della guerra - Organi centrali - A disposizione per i generali designati d'armata o membri del Consiglio dell'Esercito (1)	14	39	37	37	—	127
c) Comandi di grandi unità (corpi d'armata - divisioni - brigate di cavalleria - raggruppamenti alpini) (1) .	20	46	66	123	—	255
d) Scuole	9	7	16	8	—	40
e) Incarichi vari (addetti militari - istituto geografico militare - delegazione trasporti - presidi speciali - accademia navale).	8	17	5	4	—	34
Totali generali per grado . .	52	110	126	174	—	462

(1) Qualora il Ministero ritenesse opportuno assegnare ufficiali in servizio di Stato Maggiore ai comandi di brigata di fanteria, essi saranno tratti da quelli organicamente assegnati con la presente tabella agli enti di cui ai comma *b*) e *c*).

N. B. — Il Ministero ha facoltà di modificare, ove se ne presenti la necessità, la ripartizione fra i vari gradi degli ufficiali assegnati a ciascun ente, purchè corrisponda una analoga ed inversa variazione in altri enti. I totali per enti e quelli generali per grado devono rimanere invariati.

V. d'ordine di S. M. il Re
IL MINISTRO
A. DIAZ.

TABELLA N. 14.

UFFICIALI FUORI QUADRO

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali delle varie armi o corpi a disposizione del Ministero della guerra per gli incarichi seguenti.

	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni	Totali per enti
Assegnati ai comandi di corpo d'armata per la precettazione quadrupedi	—	5	5	—	—	10
Assegnati alle delegazioni trasporti . .	—	—	7	13	2	22
Assegnati agli uffici militari di stazione	—	—	1	21	29	51
Ufficiali inferiori a disposizione di ufficiali generali	—	—	—	18	36	54
Ufficiali con altri incarichi speciali affidati dal Ministero della guerra . .	10	5	7	18	23	63
Totali generali . . .	10	10	20	70	90	200

V. d'ordine di S. M. il Re

IL MINISTRO

A. DIAZ.

N. 450. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Addebiti elevati dalle FF. SS. per trasporti ferroviari eseguiti in occasione dello sgombero delle Officine del Veneto.** — (Ragioneria). — 26 luglio 1923.

Le Ferrovie dello Stato hanno elevato addebito alle ditte sotto indicate dell'importo a fianco di ciascuna segnato, per trasporti di macchinari effettuati durante lo sgombero delle officine del Veneto.

Allo scopo di ricuperare dette somme, si interessano tutti gli enti dipendenti a far conoscere d'urgenza a questo Ministero - Ragioneria - Sezione Armi e Munizioni - se le ditte sopra accennate abbiano crediti liquidi od in corso di liquidazione per forniture e prestazioni varie e nel caso affermativo di sospenderne provvisoriamente il pagamento fino alla concorrenza dell'importo degli addebiti di cui trattasi, in attesa dei provvedimenti che il Ministero delle finanze si è riservato di prendere in proposito.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Officina di Battaglia	L. 164,03[illegible].[illegible]
Ditta Beltrame	» 8,247.70
Ditta Dorigo	» 1,318.55
Ditta Garolla	» 616.79
Officine Estensi	» 547.35
Cooperativa Benedetto Brin	» 6,412.35
Società Veneta costruzioni meccaniche di Treviso	» 1,409.[illegible]
Arturo Pellizzari e F.lli	» 22,325.[illegible]
Fabbriche riunite oreficerie Vicentine	» 42,744.30
Luigi Barone e Guerino M.	» 779.25
Riccardo Bianchi	» 12,962.[illegible]
Cooperativa Proiettili di Padova	» 1,147.15
Ditta Teso Gino	» 5,702.35
Ditta Milani Antonio	» 5,403.40
Ditta Rigoni Guerrino	» 3,033.60
Ditta Marchetti ing. Pietro	» 2,312.30
Ditta Parolari Michele	» 21,584.75
Ditta Alphandery Ernesto	» 4,050.10
Ditta Zadra Fortunato	» 2,799.70
Ditta Lucca e Galtarossa	» 4,943.05
Ditta Mantese	» 699.80
Ditta Marzotto	» 1,512.25
Ditta Mazzucco Giuseppe	» 1,60[illegible].95
Ditta Laverda e Zen	» 1,775.75
F.lli Berto	» 3,028.50
Ditta Gobbi Giovanni	» 3,186.10
Ditta Ranzolini Giovanni	» 2,211.05
Ditta Garolla Giuseppe	» 31,149.70
Ditta Rabellato Giuseppe	» 6,947.45
Ditta Enrico Levi e C. successori L. Zago	» 9,697.10

Ditta Oblac Emilio	L.	17,469.95
Officine Battaglia	»	104,198.25
Fonderia Padovana	»	31,982.70
Ditta Margaritella e Piantavigna	»	22,515.50
Ditta Bessi e Carraro	»	3,372.20
Fonderia ed officine meccaniche Estensi ed officine - aggregate - Materiale di Stato	»	168,706.10
Officine Estensi - Materiale proprio	»	184,069.95
Aggregate: Officine Sartori Borotto	»	301.35
De Antoni G. B. e F.lli	»	3,714,25
Costa F.lli	»	2,683.15
Maule	»	69.95

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 451. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO **Costituzione dell'ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino.** — (Ufficio automobilistico). — 26 luglio 1293.

Per la necessaria azione coordinatrice di carattere tecnico amministrativo nei riguardi dei mezzi automobilistici in dotazione ai Raggruppamenti trasporti ed a tutti indistintamente gli altri enti militari che fanno uso di autoveicoli, si rende opportuna l'istituzione di un *Ufficio tecnico Superiore Automobilistico* che avrà sede in Torino, per poter costantemente anche seguire la continua evoluzione dell'industria automobilistica nazionale.

Detto ufficio inizierà il proprio funzionamento il 1° ottobre p. v.

Il medesimo dipende dal Ministero della guerra (Ufficio automobilistico) per quanto concerne *consulenza, studi ed ispezioni* relative al servizio automobilistico dell'Esercito.

In particolare:

Nei riguardi della consulenza e nei confronti di tutte le unità dell'Esercito che impiegano qualsiasi tipo di automezzo, esprime il suo parere circa:

a) i rifornimenti dei materiali automobilistici occorrenti ed i criteri ai quali i medesimi debbono informarsi. Inoltra pertanto proposte per la stipulazione dei contratti di acquisto: esamina i capitolati; disciplina le richieste in rapporto alle accertate necessità dei reparti ed esercita azione ispettiva circa la specie, quantità e qualità dei materiali.

b) la distribuzione dei materiali esistenti nei magazzini militari, provvedendo in conseguenza, nei limiti della disponibilità, e secondo le direttive del Ministero. Se del caso fa inoltre proposte per il loro reintegro.

c) lo svolgimento dei corsi d'istruzione.

Inoltre, sempre *nei riguardi della consulenza* e per quanto concerne il solo servizio trasporti esprime il suo parere circa:

d) il reclutamento, l'equipaggiamento e l'addestramento del personale automobilista (Ufficiali, sottufficiali e truppa).

e) l'ordinamento e l'impiego delle unità e del servizio della specialità automobilistica.

f) l'assegnazione dei Comandanti dei raggruppamenti trasporti.

Nei riguardi delle ispezioni:

a) Compie per ordine del Ministero (Ufficio automobilistico) visite ed ispezioni di carattere tecnico amministrativo alle unità dell'Esercito provviste di automezzi, riferendone poi al Ministero stesso ed ai Comandi di Corpo d'armata interessati. Inoltra al Ministero tutte quelle proposte che ritiene opportune o necessarie a conseguire unità d'indirizzo nel funzionamento del servizio automobilistico militare in genere.

b) Sottopone all'approvazione del Ministero (Ufficio automobilistico) le norme da seguirsi dai varii enti per la più economica manutenzione degli autoveicoli in dotazione agli enti stessi.

c) Si assicura che gli autoveicoli dei depositi di riserva siano mantenuti in condizioni di pronto impiego e provoca dal Ministero i provvedimenti all'uopo occorrenti.

Nei riguardi degli studi in base alle direttive del Ministero, Stato maggiore e ufficio automobilistico) o di sua iniziativa, previi accordi coi predetti enti del Ministero:

a) collabora alla compilazione dei regolamenti e delle istruzioni speciali automobilistiche e delle relative modifiche.

b) esprime il proprio avviso circa la necessità e consistenza delle officine automobilistiche.

c) è l'ente consultivo per stabilire la convenienza o meno di effettuare le riparazioni che importano globalmente una spesa superiore alle L. 5000 per autoveicolo.

d) compie tutti gli studi che comunque interessino il mezzo meccanico. Per ordine del Ministero della guerra, e previ accordi con i Comandi di Corpo d'armata interessati, fa compiere ai Raggruppamenti trasporti studi ed esperimenti aventi attinenza con gli argomenti di sua competenza.

e) concreta le caratteristiche che, in relazione alle esigenze d'impiego, debbono avere i materiali automobilistici ed inoltra al Ministero le proposte del caso.

Per tale scopo il predetto Ufficio tecnico superiore automobilistico ha alle proprie e dirette dipendenze l'Officina automobilistica militare che verrà in prosieguo di tempo costituita in Bologna, all'atto della soppressione della Direzione centrale automobilistica di Bologna.

In conseguenza:

1° Dirige, e valendosi dell'accennata officina, fa compiere studi ed esperienze per definire nuovi materiali e per migliorare quelli in servizio, secondo le caratteristiche che in relazione alle esigenze di impiego gli saranno comunicate dal Ministero.

2° Sovraintende alle lavorazioni correnti (sia presso l'Officina in parola, sia presso l'industria privata) di quei materiali che il Ministero ordina di allestire o riparare, rispondendo delle qualità tecnico costruttive dei prodotti.

3° Promuove dal Ministero tutte quelle disposizioni che ritiene utili o necessarie ad assicurare il proficuo sfolgimento degli studi e delle esperienze, il regolare e redditizio funzionamento della officina automobilistica, il continuo progresso del servizio tecnico della specialità.

4° Segue lo sviluppo di quelle industrie nazionali che interessano i suoi studi e le sue esperienze e fa al Ministero della guerra, perchè possano servire ai fini di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 21, proposte circa la mobilitazione di quegli stabilimenti nazionali che, in caso di guerra, dovranno assicurare all'Esercito i materiali di sua competenza.

E' osservatorio industriale automobilistico.

5° E' incaricato dello svolgimento dei corsi superiori automobilistici.

L'ufficio ha il seguente organico:

Personale ufficiali:

Colonnello capo ufficio	1
Tenenti colonnelli o maggiori	3
Capitani	4
Totale	8

Personale civile

Ragioniere d'artiglieria o geometra del genio capo	1
Ragioniere d'artiglieria o geometra del genio capo	1
Disegnatori tecnici	1
Capi tecnici	2
Applicati	6
Totale	11

A suo tempo sarà fissato l'organico dell'officina automobilistica militare.

Il personale dell'ufficio tecnico superiore automobilistico sarà amministrato dal 1° Raggruppamento trasporti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 452. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige alla parte 1ª del Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria). - 26 luglio 1923.

Risulta a questo Ministero che in alcune copie del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio — parte 1ª — il prezzo delle leve di scatto per armi modello 91, 6ª-865) è segnato in L. 1,50, mentre in altre figura solo di L. 0,50. Siccome il prezzo vero è di L. 1,50, tutte le Amministrazioni del R. Esercito sono invitate a correggere le copie del modello per gl'inventari che portano il prezzo di L. 0,50.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 453. — RECLUTAMENTO. **Visita degli inscritti nati nell'anno 1901 rimandati alle speciali sedute dei consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 luglio 1923.

Questo Ministero, sciogliendo la riserva contenuta nel capoverso del n. 29 della circolare 430 del Giornale militare del 1922, determina che le speciali sedute cui furono rimandati i capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1901 perchè affetti da infermità presunte guaribili col tempo, dovranno essere tenute nei giorni 20 e 21 agosto prossimo venturo.

In queste sedute i consigli di leva decideranno in via definitiva sul conto dei detti giovani compiendosi per essi il periodo normale di rivedibilità. La presentazione alle armi di coloro che saranno riconosciuti idonei ed arruolati con ferma ordinaria avrà luogo in occasione della chiamata della classe 1904.

Si ricorda ad ogni buon fine che l'art. 9 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 ha abrogato l'articolo 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 e che perciò coloro fra i detti inscritti che saranno riconosciuti non idonei al servizio militare dovranno venire riformati anche se la non idoneità sia causata da infermità guaribili col tempo.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISO

Lo **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA** ha edito in questi giorni:

Dr. PIETRO MARAVIGNA. - **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia e in Palestina - 1915-1918.** (Vol. di XII-156 pagine, con 72 tavole di 111 illustrazioni fuori testo, 7 carte a colori, piani e schizzi).
Opera premiata e prima classificata nel concorso nazionale per le monografie della nostra guerra. . . . . L. 25,—
(L. 28,— franco di porto raccomandato).

Capitano d'Artiglieria in congedo CORRADO ZOLI. — **La battaglia del Piave.** (Vol. di XVI-248 pagine, con una lettera e ritratto di S. A. R. il Duca d'Aosta - 20 illustrazioni e 8 carte fuori testo). . . . . » 30,—
(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Waterloo - 1815.** Vol XXXIX-552 pagine, con nuovi documenti - 17 tavole e piante fuori testo) . . . . . » 40,—
(L. 43,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Custoza - 1866.** (Vol. di XLII-340 pagine, con 4 tavole fuori testo) . . . . . » 35,—
(L. 37,60 franco di porto raccomandato).

Stato Maggiore Centrale - Ufficio Storico. — Generale VON BERNHARDI. - **La guerra dell'avvenire** (traduzione del Colonnello Ambrogio Bollati). (Vol. di XVI-168 - Studio particolareggiato sulla tecnica e l'azione delle varie armi) . . . . . » 14,—
(L. 15,70 franco di porto raccomandato).

Dott. LAPO LAPPONI. - **Manuale sugli Ufficiali in congedo del R. Esercito.** (Serie « **Miles** ») (Vol. di VIII-264 pagine) . . . . . » 14,—
(L. 15,20 franco di porto raccomandato).

Generale E. BARBARICH. - **La Piave in due guerre di liberazione italica - 1809-1918.** (Vol. di 112 pagine, con due tavole fuori testo) . . . . » 7,—
(L. 8,10 franco di porto raccomandato).

Data la notorietà degli Autori e la grande importanza della materia trattata, le pubblicazioni stesse, edite dallo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in pregevole veste tipografica, sono destinate a raccogliere il più meritato interesse.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16ª, anno 1923, circolare 173.

A pagina 461, colonna 2, depennare il tenente DE MICHELE Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(1089) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1923 — 4 Agosto

N. 454 - **31 maggio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto numero 1527, col quale viene istituito un servizio chimico militare. — Disposizioni esecutive . . . . . *Pag.* 1030

» 455 - **24 giugno 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della Commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento . . . . . *Pag.* 1034

» 456 - **24 giugno 1923.** — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la Commissione veterani . . . . . *Pag.* 1035

» 457 - **9 luglio 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1561, concernente disposizioni relative agli ufficiali in posiz. ausiliaria speciale. *Pag.* 1035

» 458 - **3 agosto 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 1561 del 9 luglio 1923, relativo agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . . . . . *Pag.* 1039

» 459 - **7 luglio 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 1310, che converte in legge, il decreto-legge 26 luglio 1917 n. 1513, sulle somministrazioni di alloggi militari. — Circolare 659 *giornale militare* 1917. *Pag.* 1041

» 460 - **9 luglio 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1513, che istituisce un nuovo deposito allevamento cavalli . . *Pag.* 1042

» 461 - **22 luglio 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei CC. RR. *Pag.* 1043

» 462 - **3 agosto 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali. *Pag.* 1056

» 463 - **3 agosto 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra. *Pag.* 1056

» 464 - **3 agosto 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli Enti ricevono anticipazioni *Pag.* 1056

» 465 - **3 agosto 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — Versamento di ritenute . . . . . *Pag.* 1075

N. 466 – 3 agosto 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa . . . . . *Pag.* 1076

» **467 – 2 agosto 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce la sede del nuovo deposito allevamento cavalli di « Prestrane e Lipizza ». . . . . *Pag.* 1079

» **468 – 3 agosto 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni. . . . . *Pag* 1079

» **469 – 3 agosto 1323.** — SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio. . . . . *Pag.* 1080

» **470 – 3 agosto 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina di un membro supplente per la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 *giornale militare* 1920 . *Pag.* 1095

» **471 – 3 agosto 1923.** — MATRICOLA. — Variazioni matricolari concernenti il servizio prestato nelle Colonie italiane ed all'Estero . . . . . *Pag.* 1095

AVVISO . . . . . *Pag.* 1096

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1097

Circolare N. **454.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1527, col quale viene istituito un servizio chimico militare – Disposizioni esecutive.** —. (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 31 maggio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 175, del 26 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Sulla proposta del nostro ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e Commissario per l'Aeronautica coi ministri delle finanze, marina, pubblica istruzione, industria e commercio, lavori pubblici ed agricoltura;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sotto la data del 1 luglio 1923 verrà istituito un « *Servizio chimico militare* » con lo scopo di eseguire studi, esperimenti ed applicazioni pratiche sui mezzi chimici di guerra, diretti specialmente a stabilire l'azione fisiologica delle sostanze chimiche sulle persone e sugli animali, a determinare le conseguenti alterazioni anatomiche e funzionali sui vari tessuti, organi e sistemi e la relativa terapia, ed a definire i mezzi di protezione delle persone e degli animali dalle offese che possono derivarne.

Art. 2.

Collaborano a tali studi, esperienze ed applicazioni pratiche, la R. Marina e la R. Aeronautica, nonchè i gabinetti scientifici statali dipendenti dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Art. 3.

Detto servizio comprenderà:

— una Direzione del servizio chimico militare con apposito laboratorio analitico sperimentale;

— un gruppo speciale con campo sperimentale.

Art. 4.

Organico del servizio chimico militare:

un generale di brigata o colonnello: Direttore del servizio;

Personale tecnico specializzato:

militare:
- Capi sezione 2
- Ufficiali addetti (di cui uno della R. Marina ed uno della R. Aeronautica) 9

Totale . . . 11

civile:
- Specialisti tecnici capi (assimilati a tenente colonnello) 1
- Specialisti tecnici (assimilati a capitano) 6

Totale . . . 7

Inoltre alla Direzione del servizio chimico militare ed al gruppo speciale verranno *comandati* ufficiali delle varie armi e corpi, per compiervi funzioni di comando, amministrative e di ausilio al servizio chimico.

Tali ufficiali sono:

Ufficiali superiori	2
Ufficiali inferiori	18
In totale ufficiali . .	20

Presonale civile:

Ragionieri d'artiglieria	1
Capi tecnici d'artiglieria e genio	1
Archivisti delle amministrazioni militari dipendenti .	1
Disegnatori tecnici d'artiglieria e genio	1
Applicati delle amministrazioni militari dipendenti . .	3
Totale personale civile	7

Art. 5.

Gli ufficiali tecnici specializzati nel servizio chimico militare e quelli comandativi, nonchè gli impiegati civili sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici degli ufficiali delle varie armi e corpi ed il numero dei personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra di cui agli articoli 11, 15, 17, 21, 25, 27, 56, 59, 61 e 64 del R. decreto in data 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni.

Il personale civile tecnico specializzato per il servizio chimico militare, di cui all'art. 47 del R. decreto in data 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. Esercito, è quello indicato al precedente articolo 4, e comprende cioè:

uno specialista tecnico capo;

6 specialisti tecnici;

Art. 6.

Il personale tecnico specializzato, sia militare (escluso quello del ruolo tecnico di artiglieria, della R. marina, e della R. Aeronautica), sia civile, verrà reclutato mediante regolare concorso le cui norme saranno stabilite d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 7.

Il Direttore del Servizio chimico militare si varrà, per gli studi, per le esperienze e per le applicazioni, della collaborazione delle maggiori autorità scientifiche della Nazione e di specialisti di spiccata competenza nel campo della chimica, della medicina (fisiologia), della fisica, della matereologia, ecc. La somma annua per detta collaborazione e per gli oneri che verranno a gravare sui gabinetti scientifici dovrà essere contenuta entro i limiti dei fondi stanziati annualmente per il Servizio chimico militare.

Art. 8.

Per l'amministrazione del personale della Direzione del servizio chimico militare e del Gruppo speciale, e per la gestione amministrativa e contabile del materiale e dei lavori che occorressero per l'impianto ed il funzionamento del servizio chimico militare, verrà costituito, presso il gruppo speciale, con gli incarichi di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511 e relativo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (in quanto applicabile) e del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, un consiglio d'amministrazione comprendente:

un presidente (direttore del servizio chimico militare);

un relatore (Comandante il gruppo speciale);

5 membri (il rappresentante della R. Marina e della R. Aeronautica ed altri 3 che designerà il direttore del servizio chimico militare scegliendoli fra il personale dipendente);

un segretario (il Direttore dei conti).

Nella temporanea assenza del direttore del servizio chimico militare la presidenza sarà assunta dall'ufficiale, facente parte del Consiglio, di maggior grado ed anzianità.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento del servizio chimico militare saranno inscritte, a cominciare dall'esercizio 1923-24, in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato di stabilire la sede, l'ordinamento e le funzioni tecniche della Direzione del servizio chimico militare e del gruppo speciale, le norme per il reclutamento del personale specializzato e la dipendenza e le attribuzioni del direttore di detto servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — DE CAPITANI D'ARZAGO — ROSSI.

Disposizioni esecutive.

1. La Direzione del servizio chimico militare ed il dipendente Gruppo speciale avranno sede in Roma.

2. La Direzione conterà di:

un ufficio del direttore;

tre sezioni:
- prima sezione: chimica;
- seconda sezione: fisiopatologia e terapia;
- terza sezione: tecnica.

un laboratorio analitico sperimentale.

3. Il gruppo speciale comprenderà:

un comando di gruppo;

una compagnia speciale;

un ufficio di amministrazione;

un ufficio materiale con laboratorio;

un ufficio magazzino;

un campo sperimentale.

4. — Il Direttore del servizio chimico militare dipendente direttamente dal Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale) ed ha sul personale della Direzione e del gruppo speciale la stessa autorità e le stesse attribuzioni e responsabilità che i vigenti regolamenti conferiscono ai comandanti di corpo; sopraintende al servizio chimico militare indirizzandone gli studi, le esperienze e le applicazioni pratiche alle finalità per le quali detto servizio è stato istituito.

5. L'ordinamento e le principali attribuzioni della Direzione del servizio chimico e del gruppo speciale saranno oggetto di apposita circolare che verrà diramata alle autorità interessate.

6. — Le norme per il reclutamento del personale tecnico specializzato verranno pubblicate in una delle prossime dispense del *G. M.* ufficiale.

Colla istituzione del servizio chimico militare, il servizio chimico per l'arma di artiglieria sarà del primo assorbito, restando all'artiglieria solamente il servizio chimico balistico.

7. — La Direzione generale d'artiglieria, come quella che già fornisce i mezzi necessari al funzionamento del servizio chimico per l'arma d'artiglieria, cederà il laboratorio chimico di via Treviso, 7, alla direzione del servizio chimico militare, e metterà a disposizione di questa il macchinario occorrente per il laboratorio ed il campo sperimentale del gruppo speciale.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 455. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale viene sostituito un membro della Commissione di cui agli articoli 70 della legge 18 luglio 1912 n. 806, e 96 del relativo regolamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 70 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;

Visto l'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il Generale di divisione MILANESI cav. Arturo, è nominato membro effettivo della commissione di cui agli articoli 70 della legge e 96 del regolamento sovracitati, in sostituzione del Generale di divisione FIASTRI patr. di Reggio Emilia, comm. Giulio.

I nostri ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 456. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la Commissione veterani. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911. concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921 che apporta modificazioni alla suddetta legge:

Sulla proposta dei Nostri ministri Segretari di Stato per gli affari delle finanze, della marina e della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Il tenente generale nella riserva SPACCAMELA Gr. Uff. Pio, è nominato membro della R. Commissione veterani in sostituzione del tenente generale nella riserva BERTINATTI Gr. Uff. Ernesto, dimissionario per cambio di residenza.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Il presente decreto è stato registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI — THAON DI REVEL — A. DIAZ.

N. 457. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1561, contenente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale. — (Gabinetto del ministro). — 9 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 176, del 27 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 e le loro successive modificazioni;

Visto la legge 17 ottobre 1881, n. 435 sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 1° ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione,

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710 relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale avranno diritto:

a) ad una pensione provvisoria calcolata sulla media degli stipendi del biennio 1° luglio 1921, 30 giugno 1923 in base alle seguenti aliquote per ogni anno di servizio utile alla liquidazione della pensione:

GRADO	Sopra le prime L. 4.000	Sopra le rimanenti somme
Tenente e maestro direttore di banda	1/25	1/50
Capitano		
Maggiore		1/52
Tenente colonnello		1/55
Colonnello		
Ufficiali generali		1/60

La pensione provvisoria non potrà in ogni caso superare i 9/10 di detta media. Tali 9/10 sono da computare per intero sino alla somma di L. 12.000. Qualora i 9/10 superino tale somma, la parte eccedente sarà calcolata per metà;

b) alla indennità annua di posizione ausiliaria di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. Esercito con le seguenti modalità per gli ufficiali generali:

ai generali di brigata sarà corrisposta l'indennità annua stabilita per i maggiori generali;

ai generali di divisione, che hanno comandato almeno per un anno la divisione o coperto cariche equivalenti, sarà corrisposta la indennità annua stabilita per i tenenti generali;

ai generali di corpo d'armata sarà corrisposta l'indennità di cui allo articolo 9 del citato testo unico quando abbiano comandato per un anno almeno un corpo di armata o tenuto cariche corrispondenti;

ai comandanti titolari di armata alla data 4 novembre 1918 sarà concessa una indennità pari ad una volta e mezzo quella spettante ai generali comandanti di corpo d'armata;

c) ad una indennità annuale di tante volte L. 40 quanti sono i mesi effettivamente trascorsi in comandi, reparti e servizi appartenenti all'Esercito operante e presso

i quali spettassero di diritto le indennità di guerra non ridotte di cui ai decreti luogotenenziali 23 maggio 1915, n. 667, 22 agosto 1915, n. 1274; 4 gennaio 1917, n. 6 e decreto ministeriale 7 settembre 1917; e di tante volte L. 20 quanti sono i mesi trascorsi in comandi, reparti o servizi appartenenti all'esercito operante presso i quali non spettassero le predette indennità di guerra non ridotte. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente comma i mesi trascorsi in Libia sono considerati trascorsi nell'Esercito operante in reparti non aventi diritto all'indennità di guerra.

Il periodo di tempo da computarsi agli effetti del precedente comma è limitato tra il 24 maggio 1915 e il 30 novembre 1918;

d) ad una indennità per una volta tanto pari a 4 mesi della media degli stipendi di cui alla lettera *a*).

Agli ufficiali che verrebbero a compiere i limiti di età, fissati per il loro grado, entro sei mesi dalla data del collocamento in posizione ausiliaria speciale, verrà corrisposta una indennità pari alla metà di quella indicata nel precedente comma.

Art. 2.

Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale anteriormente al 1 luglio 1923, sia la pensione provvisoria sia l'indennità per una volta tanto di cui al precedente articolo saranno calcolate sulla media biennale degli stipendi che gli ufficiali stessi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio, nello stesso grado che rivestivano all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, fino al 30 giugno 1923.

La nuova pensione avrà decorrenza dal 1° luglio 1923, mentre, per il tempo trascorso dalla data del loro collocamento in detta posizione e fino al 30 giugno 1923, essi non avranno diritto alla corresponsione di alcuna differenza di assegni arretrati.

Il trattamento di cui al presente articolo è applicabile pure agli ufficiali i quali sarebbero stati raggiunti dai limiti di età tra la data del loro collocamento in posizione ausiliaria speciale e il 30 giugno 1923, e, per quanto riguarda il trattamento di pensione, alle vedove ed agli orfani — nella quota parte loro spettante — degli ufficiali morti entro il medesimo periodo di tempo. La media degli stipendi sulla quale verrà calcolata la pensione e la somma una volta tanto sarà limitata alla data del raggiungimento dei limiti di età o del decesso.

Art. 3.

L'ufficiale sarà tenuto in posizione ausiliaria speciale, sempre quando non vi ostino motivi disciplinari, fino a quattro anni dopo il raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui ha lasciato il servizio attivo.

Trascorso questo periodo di tempo sarà collocato a riposo.

Agli effetti del computo della pensione definitiva di riposo, il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è calcolato per intero fino a raggiungere il suddetto limite di età e per metà per i 4 anni successivi.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata con le norme ordinarie, ma la media degli stipendi, sulla quale sarà fatta la liquidazione, non potrà in ogni modo essere inferiore a quella su cui fu liquidata la pensione provvisoria.

Agli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dalla posizione ausiliaria speciale prima di aver raggiunto 20 anni di servizio, la pensione definitiva sarà calcolata sulla base di 20 anni di servizio.

Art. 4.

I maestri direttori di banda saranno collocati a riposo dopo il raggiungimento del 50° anno di età o del 40° anno di servizio utile per la pensione.

Quelli invece che alla data di pubblicazione del presente decreto non avessero ancora raggiunti i 15 anni di servizio utile per il collocamento in posizione ausiliaria speciale, saranno dispensati dal servizio attivo d'autorità ed acquisteranno diritto ad una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computate le campagne di guerra.

Art. 5.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale potranno essere richiamati alle armi, di autorità, per mobilitazione generale o parziale dell'Esercito od in caso di necessità. Essi, però, in seguito a loro domanda, avranno di massima la precedenza sui pari grado delle altre categorie in congedo provvisti di pensione nel caso di richiami temporanei in tempo di pace.

Art. 6.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, e che non abbiano raggiunto i limiti di età prescritti per il grado con cui lasciarono il servizio attivo, potranno essere riammessi, a loro domanda, nei ruoli del servizio attivo permanente con lo stesso grado col quale vennero collocati in detta posizione e nei limiti delle vacanze, stabiliti come appresso, che si verificheranno in ciascun ruolo e grado dalla data del presente decreto:

un decimo delle vacanze per gli ufficiali generali;

un dodicesimo delle vacanze per gli ufficiali superiori;

un quindicesimo delle vacanze per gli ufficiali inferiori.

Le domande dovranno essere presentate non oltre il 31 dicembre 1923 e sul loro accoglimento deciderà insindacabilmente il Ministro della guerra previ i pareri favorevoli delle competenti Commissioni di avanzamento e, occorrendo, previ appositi esperimenti.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924 le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

L'articolo 22 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453 è revocato e considerato privo di ogni effetto e sono pure abrogati gli articoli 7, 8, 9, il secondo comma dell'articolo 16 e l'articolo 21 del decreto stesso e gli articoli 2, 4, 6, 9, 12 e gli ultimi tre comma dell'articolo 3 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710 e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 458. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 1561 del 9 luglio 1923, relativo agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Gabinetto del ministro). — 3 agosto 1923.

Per l'esecuzione del R. decreto n. 1561 del 9 luglio 1923 si osserveranno le norme seguenti: :

1. Agli ufficiali, già in posizione ausiliaria speciale alla data del 30 giugno 1923, sarà calcolato come servizio attivo il tempo trascorso dalla data del collocamento in posizione ausiliaria speciale fino al 30 giugno 1923 sia agli effetti della determinazione degli stipendi sia agli effetti del computo della pensione;

2. Per ottenere la liquidazione della nuova pensione gli ufficiali presenteranno domanda su carta da bollo da lire 2.40 all'autorità militare che li ha in forza a senso della circolare 43 *Giornale Militare* corrente anno, e vi uniranno una dichiarazione conforme all'allegato 9 della circolare 587 del *Giornale Militare* 1922.

Le autorità militari (esclusi i distretti) che hanno ricevute le domande le invieranno ai distretti che amministrano i singoli ufficiali, allegandovi lo stato di servizio di ciascuno di essi;

3. I distretti calcoleranno per tutti i predetti ufficiali l'ammontare della nuova pensione dovuta dal 1° luglio 1923 (o posteriormente per quelli collocati in posizione ausiliaria speciale dal 1° luglio 1923 in poi), ed altresì la differenza fra l'indennità di quattro o due mensualità di stipendio dovuta a norma dell'art. 1, lett. *d*), del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561 e quella già percepita a norma delle precedenti disposizioni;

4. La differenza di cui al precedente numero, sarà corrisposta *appena possibile* agli interessati, conteggiandone l'importo a carico del capitolo di bilancio sul quale gravano le varie indennità degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

5. Agli ufficiali già in possesso del libretto di pensione e che perciò la riscuotono sia presso il distretto, giusta la facoltà concessa dalla circolare 25 *Giornale Militare* corrente anno, sia presso la delegazione del tesoro, sarà corrisposta mensilmente (ove ne facciano domanda al distretto) ed a titolo di anticipazione sull'aumento di pensione, fino a nuova liquidazione ultimata, la differenza *fra la vecchia* pensione e la nuova. Gli ufficiali ammessi a riscuotere tale anticipazione saranno segnalati al Ministero delle finanze (Divisione Pensioni).

Il pagamento delle anticipazioni sarà conteggiato a carico del fondo scorta analogamente a quanto praticasi per il presunto importo della pensione che viene pagata agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale che ancora non ebbero liquidata la pensione stessa. Per il ricupero delle anticipazioni vale quanto è detto nel n. 1 della circolare 346 *Giornale Militare* corrente anno; perciò, tra l'altro, nella nuova dichiarazione modello 35 R. A. da mandare al Ministero della guerra, i distretti dovranno denunciare anche le altre anticipazioni come sopra pagate;

6. Agli ufficiali non ancora provvisti del libretto di pensione, e che riscuotono il presunto importo della medesima presso il distretto, tale importo sarà, a datare dal 1° luglio 1923, corrisposto nella nuova misura. Tengasi presente che vi sono ufficiali

che ancora non presentarono domanda di liquidazione della vecchia pensione e che tuttavia riscuotono il presunto importo di essa.

A tal riguardo si richiama l'attenzione dei distretti su quanto venne stabilito nel n. 1 della precitata circolare 346 corrente anno che, cioè, per riscuotere il presunto manda di liquidazione della pensione stessa.
manda di liquitazione della pensione stessa;

7. Nel calcolare la media degli stipendi da servire per base della liquidazione della nuova pensione e della nuova misura dell'indennità per una volta tanto, va aggiunto allo stipendio pel periodo dal 1° luglio 1921 e fino al 31 marzo 1922, l'assegno temporaneo mensile di cui alla circolare 472 *Giornale Militare* del 1921, essendo tale assegno anche esso computabile per la pensione ordinaria e quindi anche per quella provvisoria.

Nello stabilire gli stipendi da computarsi pel periodo dal 1° aprile 1922, si dovrà tener conto di tutto quanto venne stabilito e praticato per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale in dipendenza delle circolari 585, 586, 587 *giornale militare* 1922; 393, 394 *giornale militare* del 1923.

8. Tra le disposizioni state abrogate dall'art. 8 del decreto 9 luglio 1923 n. 1561 è compresa quella relativa alla concessione di una indennità annua di L. 400 agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale provenienti dagli ufficiali già mantenuti in servizio come invalidi di guerra. Tale abrogazione decorrendo dall'11 agosto 1923 (15° giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale*) l'indennità sarà corrisposta sino a tutto il 10 agosto 1923.

9. Il Ministero raccomanda di procedere ai nuovi computi con tutta alacrità e precisione.

Le eventuali differenze, che venissero a risultare tra l'indennità per una volta tanto liquidata dai distretti, in confronto con l'ammontare dell'indennità stessa che verrà comunicata a suo tempo dal Ministero, dovranno liquidarsi nel modo indicato nel n. 4 della sopracitata circolare 346 corrente anno.

10. Tutte le domande di cui al precedente n. 2 dovranno poi, appena più non servano ai distretti per le operazioni di cui sopra, essere trasmesse al Ministero della guerra, e precisamente: al gabinetto del Ministro quelle degli ufficiali generali; alla direzione centrale del servizio sanitario militare quelle degli ufficiali medici e farmacisti e alla direzione generale personale ufficiali quelle di tutti gli altri ufficiali.

11. Le domande di riammissione in servizio attivo permanente, indipendentemente e separatamente da quelle per la nuova liquidazione della pensione, dovranno essere inoltrate per il tramite gerarchico, e su di esse le autorità competenti esprimeranno il proprio motivato parere. Dovranno essere corredate altresì dei pareri di entrambe le commissioni di avanzamento per gli ufficiali fino al grado di maggiore incluso e del parere della commissione di avanzamento di primo grado per i tenenti colonnelli e gradi superiori.

Il Ministero procederà all'esame delle domande, e, allorquando in merito ad esse sarà stato pronunciato il definitivo giudizio nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 6 del R. decreto n. 1561 del 9 luglio 1923, darà partecipazione del risultato agli interessati. Gli ufficiali giudicati idonei alla riammissione in servizio verranno elencati, per ciascun grado, secondo l'ordine di anzianità, nel quale concorreranno gradatamente alla riammissione nel numero dei posti ad essi riservato secondo le aliquote fissate dal decreto in parola. All'atto della riammissione saranno collocati al posto di anzianità che avevano al momento in cui lasciarono il servizio attivo.

12. Per gli ufficiali i quali siano stati raggiunti dai limiti di età fra la data del loro collocamento in posizione ausiliaria speciale e il 30 giugno 1923, la media degli stipendi, sulla quale è calcolata la pensione e l'indennità una volta tanto, sarà computata sul periodo dal 1° luglio 1921 fino alla data del raggiungimento del limite di età.

Perciò quelli che sono stati colpiti dai limiti di età in data anteriore al 1° luglio 1921, non potranno fruire della nuova disposizione.

Le disposizioni di cui ai due precedenti comma valgono anche per la liquidazione da farsi nei riguardi degli eredi di ufficiali defunti.

13. Per l'art. 8 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 710 (circolare 336 *giornale militare* 1920) qualora il trattamento complessivo di posizione ausiliaria speciale risultasse inferiore a quello del congedo provvisorio (cioè 3/5 di stipendio) gli ufficiali hanno facoltà di farsi liquidare un assegno di pensione pari ai 3/5 dell'ultimo stipendio effettivamente percepito all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale (esclusa si intende, la indennità militare), in luogo del trattamento complessivo di posizione ausiliaria speciale.

14. Per gli ufficiali che contino meno di 20 anni di servizio utile agli effetti della posizione ausiliaria speciale, la liquidazione della pensione provvisoria sarà fatta, per tutti, sulla base di 20 anni di servizio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 459. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Legge n. 1310, che converte in legge il decreto-legge 26 luglio 1917 n. 1513, sulle somministrazioni di alloggi militari - circolare 659 del giornale militare 1917.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 27 giugno 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei Comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

B. MUSSOLINI A. DIAZ — P. THAON DI REVEL. — A. DE' STEFANI — A. OVIGLIO.

N. **460.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - **R. decreto n. 1513, che istituisce un nuovo deposito allevamento cavalli.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 9 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 175, del 26 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' istituito un nuovo deposito allevamento cavalli, oltre a quelli previsti dall'art. 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213;

Nulla è mutato nell'organico degli ufficiali comandati ai depositi allevamento cavalli, stabilito dall'art. 37 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 461. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei CC. RR.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 dicembre 1910, con cui è stato approvato il Regolamento per le note caratteristiche, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono approvate le unite tabelle relative *all'Arma dei CC. RR.*, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra, che sostituiscono quelle in vigore, per la parte che riguarda l'Arma stessa.
Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

(R. decreto registrato alla Corte dei conti il 3-8-1923 - registro 263 - guerra 89 - F. N.).

Tabelle per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali dei CC. RR.; degli ufficiali medici, veterinari e di amministrazione presso l'arma dei CC. RR.; dei sottufficiali e truppa dell'arma stessa.

TABELLA **A.**

Ufficiali generali.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Comandante in 2ª dell'Arma.	Comandante generale dell'Arma	—	—
Comandante di gruppo di legioni, comandante di gruppo scuole e legioni Allievi carabinieri (1).	Comandante in 2ª dell'Arma.	Comandante generale dell'Arma	—

TABELLA B.

Ufficiali superiori.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Segretario del comando generale.	Comandante generale	—	—
Comandante di legione territoriale od allievi (1)	Comandante del gruppo	Comandante in 2ª	Comandante generale
Comandante delle scuole allievi ufficiali e allievi sottufficiali (1).	Comandante del gruppo	Comandante in 2ª	Comandante generale
Ufficiale superiore addetto al comando generale o agli uffici del comandante in 2ª.	Segretario del comando generale	Comandante in 2ª	Comandante generale
Ufficiale superiore addetto ai comandi di gruppo; Comandante della scuola tecnica di Polizia.	Comandante del gruppo	Comandante in 2ª	—
Tenente colonnello di legione territoriale od allievi.	Comandante della legione	Comandante del gruppo	Comandante in 2ª
Tenente colonnello delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali carabinieri reali.	Comandante della scuola	Comandante del gruppo	Comandante in 2ª

(*Segue*) TABELLA **B.**

(*Segue*) **Ufficiciali Superiori.**

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ufficiale superiore addetto alla Casa di S. M. la Regina Madre.	Comandante della legione territoriale	Comandante del gruppo	—
Comandante dello squadrone carabinieri guardie del Re.	Comandante della legione territoriale	Comandante del gruppo	Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re
Maggiore di legione territoriale od allievi.	Comandante della legione	Comandante del gruppo	—
Ufficiale superiore di amministrazione addetto alle legioni territoriali od allievi.	Ten. Colonnello a disposizione Presidente del consiglio d'amministrazione (2)	Comandante della legione	Comandante del gruppo
Maggiore della scuola allievi sottufficiali.	Comandante della scuola	Comandante del gruppo	—
Maggiore comandante di deposito allievi.	Colonnello comandante della legione	Comandante del gruppo	—

TABELLA C.

Capitani.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitani addetti allo Stato Maggiore centrale.	Capo sezione	Capo Ufficio	Capo reparto
Capitani addetti al comando generale dell'Arma.	Ufficiale superiore capo ufficio	Segretario del comando generale	Comandante generale
Capitani addetti agli uffici del comandante in 2ª	Ufficiale superiore diretto addetto agli uffici del comandante in 2ª	Segretario del comando generale dell'arma	Comandante in 2ª
Capitani addetti ai comandi di gruppo.	Ufficiale superiore addetto al comando gruppo	Comandante del gruppo	—
Capitano aiutante maggiore in 1ª di legione territoriale, allievi o scuola allievi sottufficiali.	Comandante della legione o della scuola	Comandante del gruppo	—
Capitani di legione territoriale od allievi o degli squadroni.	Comandante della divisione, o del nucleo, o del battaglione o del gruppo squadroni	Comandante della legione	Comandante del gruppo

(*Segue*) TABELLA C.

(*Segue*) **Capitani.**

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Psimo revisore	Secondo revisore
Capitani delle scuole allievi ufficiali o sottufficiali.	Ufficiale superiore addetto alla scuola allievi ufficiali; comandante di battaglione della scuola allievi sottufficiali.	Comandante della scuola	Comandante del gruppo
Capitani della scuola tecnica di Polizia.	Comandante della scuola	Comandante del gruppo	—
Capitano medico, veterinario addetto alle legioni territoriali, allievi e scuole.	Comandante di legione o della scuola	Comandante del gruppo	—
Capitano di amministrazione delle legioni allievi, territoriali o delle scuole.	Ufficiale superiore di amministrazione	T. Colonnello a disposizione Presidente del consiglio di amministrazione (3)	Comandante della legione o della scuola
Capitano comandante deposito allievi.	Comandante della legione.	Comandante del gruppo	—
Capitano addetto ai depositi allievi.	Comandante del deposito	Comandante della legione	Comandante del gruppo

TABELLA D.

Ufficiali subalterni.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ufficiale subalterno addetto allo Stato Maggiore centrale.	Capitano da cui dipende.	Capo sezione	Capo ufficio
Ufficiali subalterni addetti al comando generale od agli uffici del comandante in 2ª.	Capitano o maggiore addetto all'ufficio corrispondente	Ufficiale superiore capo ufficio	Colonnello segretario
Tenente aiutante maggiore in 2ª delle legioni territoriali, Allievi o della scuola allievi sottufficiali.	Capitano aiutante maggiore in 1ª o maggiore.	Comandante della legione o scuola	
Subalterni dello squadrone CC. RR. guardie del Re.	Comandante dello squadrone	Comandante della legione territoriale	Primo aiutante di campo di S. M. il Re
Subalterni delle legioni territoriali od allievi. Subalterni dei nuclei.	Capitano da cui dipendono	Comandante della divisione o del battaglione o relatore. Comandante del nucleo.	Comandante della legione

(*Segue*) TABELLA **D.**

(*Segue*) **Ufficiali subalterni.**

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ufficiale subalterno addetto agli squadroni carabinieri reali.	Capitano da cui dipende	Comandante del gruppo squadroni	Comandante della legione
Ufficiale subalterno addetto ai nuclei.	Capitano da cui dipende	Comandante della divisione	Comandante della legione
Subalterni addetti alla scuola allievi ufficiali od alla scuola allievi sottufficiali.	Capitano da cui dipendono	Ufficiale superiore addetto alla scola allievi ufficiali. Comandante di battaglione della scuola allievi sottufficiali.	Comandante della scuola
Subalterni della scuola tecnica di Polizia.	Capitano da cui dipendono	Comandante della scuola	—
Subalterni addetti ai depositi allievi.	Capitano da cui dipendono	Ufficiale superiore comandante del deposito	Comandante della legione

TABELLA E.

Ufficiali a disposizione del Ministero della marina, per il servizio presso gli arsenali marittimi.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitani.	Comandante divisione CC. RR.	Comandante legione territoriale.	Comandante del Gruppo.
Subalterni.	Comandante di compagnia.	Comandante divisione CC. RR.	Comandante legione.

TABELLA F.

Ufficiali dei Corpi di polizia dell'Eritrea e della Somalia; delle divisioni dei carabinieri reali della Tripolitania e Cirenaica.

Grado e carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitano comandante del corpo di Polizia dell'Eritrea.	Capo di S. M. del R. Corpo di Truppe	Comandante del R. Corpo di Truppa.	—
Capitano comandante del corpo di Polizia della Somalia.	Comandante del R. Corpo di truppe	—	—
Ufficiale superiore comandante di divisione (Tripolitania o Cirenaica).	Comandante delle truppe	—	—
Capitani delle divisioni (della Tripolitania o Cirenaica).	Ufficiale superiore comandante di divisione	Comandante delle truppe	—
Subalterno (id. id.) (4)	Ufficiale da cui dipende direttamente.	Comandante della divisione	—
Subalterno di amministrazione (id. id.) (4).	Ufficiale da cui dipende direttamente.	Comandante della divisione	—

Note riguardanti gli Ufficiali.

(1) I Comandanti di corpo d'armata, per i comandanti di gruppo, di legioni CC. RR.; i Comandanti di divisione militare territoriale, per i colonnelli dei CC. RR., comandanti di legione o di scuola, compileranno e trasmetteranno direttamente al comando generale dell'Arma un rapporto personale per i detti ufficiali aventi sede nella stessa loro residenza.

(2) Se meno anziano, si astiene. Subentra a compilare le note il comandante della legione.

(3) Se meno anziano del compilatore, si astiene.

(4) Se dipendente direttamente dal comandante la divisione, sarà questi il compilatore.

Per i capitani o comandanti di 1ª classe, e per i subalterni o comandanti di 2ª e 3ª classe del ruolo specializzato dell'Arma dei CC. RR., vigono le norme indicate nell'articolo 15 del regolamento relativo (del 1º febbraio 1923. Visto l'art. 1º del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680).

Nelle legioni che non hanno capitano di amministrazione, le note del tenente di amministrazione sono compilate dal relatore, rivedute dal tenente colonnello a disposizione presidente del consiglio di amministrazione (se più anziano del relatore), eppoi dal comandante la legione.

Nel deposito Allievi dove il Comandante sia capitano, il 1º revisore è il comandante della legione.

Per gli ufficiali che siano alla dipendenza di autorità di altre amministrazioni dello Stato o di autorità civili dell'amministrazione della guerra, annualmente all'epoca della compilazione delle note caratteristiche e quando gli ufficiali rientrano al Corpo, sarà compilato dai Ministeri od uffici competenti un rapporto personale (vedi n. 45 del regolamento).

TABELLA G.

Marescialli d'alloggio, capi e maggiori; brigadieri e vice-brigadieri.

Grado e carica del militare	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Direttamente dipendenti dal comandante della compagnia	Comandante della compagnia.	Comandante la divisione	Comandante la legione.
Direttamente dipendenti dal comandante della tenenza	Comandante della tenenza.	Comandante la compagnio.	Comandante la legione (1).
Appartenenti alle stazioni della sezione direttamente dipendenti dalla Compagnia (2)	Comandante della compagnia.	Comandante la divisione	Comandante la legione.
Appartenenti alle stazioni della sezione direttamente dipendenti dalla Tenenza (2)	Comandante della tenenza.	Comandante la compagnia.	Comandante la legione (1).
Che prestano servizio nelle compagnie o squadroni della legione allievi, nelle compagnie o squadrone della scuola allievi sottufficiali, nelle compagnie o mezzo squadrone dei depositi	Comandante della compagnia della legione allievi o dei depositi; Comandante squadrone legione allievi o mezzo squadrone dei depositi	Comandante del battaglione o gruppo squadroni o del deposito.	Comandante la legione o comandante la scuola.
Appartenenti ai nuclei costituiti da più compagnie.	Comandante di compagnia del nucleo.	Comandante del nucleo.	Comandante la legione.
Appartenenti ai nuclei costituiti da una compagnia.	id.	Comandante la divisione territoriale RR. CC.	id.
Appartenenti ai nuclei costituiti da un plotone.	Comandante di compagnia territoriale.	id.	id.
Del comando di gruppo di legioni	Capitano addetto.	Ufficiale superiore addetto.	—
Dello Stato Maggiore legionale	Aiutante maggiore in 1°	Comandante la legione.	—
Dello Stato Maggiore della scuola allievi sottufficiali	Aiutante maggiore in 1°	Comandante della scuola	—
Dello Stato Maggiore del nucleo	Comandante del nucleo.	Comandante la legione.	—
Del comando generale	Capitano addetto all'ufficio cui è assegnato.	Ufficiale superiore addetto	Colonnello segretario.
Della scuola allievi ufficiali	Capitano addetto.	Ufficiale superiore addetto	Comandante la scuola.

(1) Il Comandante della Divisione nell'inoltrare il foglio caratteristico dei maresciallo, brigadieri e vice-brigadiere, per i quali non ha fatto da revisore, esprime, su foglio a parte, il suo parere in merito alle note iscrittevi.

(2) Per i sottufficiali appartenenti alla sezione, il Comandante di questa rassegna un rapporto informativo al Comandante della Compagnia o della Tenenza da cui direttamente dipende.

Sottufficiali dei carabinieri reali.

Grado e carica del militare	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Addetti allo Stato Maggiore centrale . . .	Ufficiale dei CC. RR. da cui dipendono, che presta servizio prosso lo Stato Maggiore cen-	Capo ufficio.	—
Nella Somalia Italiana	Comandante del corpo di Polizia.	Comandante delle truppe.	—
Che prestano servizio presso le Case reali .	Ufficiali dei carabinieri da cui dipendono per ragioni di servizio.	Comandante la legione.	—
Nella colonia Eritrea	Comandante del corpo di polizia.	Capo di S. M. del R. corpo.	—
Delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica — Dipendenti dal comandante la compagnia.	Comandante della compagnia.	Comandante la divisione.	—
Delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica — Dipendenti dal comandante la tenenza	Comandante della tenenza.	Comandante la compagnia.	Comandante di divisione.
Delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica — Che prestano servizio alla scuola allievi zaptiè . .	Ufficiale addetto alla scuola.	Comandante la divisione.	—
Delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica — Dello Stato Maggiore della divisione	Aiutante maggiore.	Comandante di divisione.	—
In posizione di servizio speciale non completata fra quelle sovraccennate (1)	Ufficiale inferiore dell'arma, da cui direttamente dipendeno per gioni di servizio.	Ufficiale superiore dell'arma, qualora sia addetto allo speciale servizio.	Comandante la legione.

(1) Se lo speciale servizio viene prestato alla dipendenza di ufficiali di altre armi o di autorità civili sarà a costoro richiesto un rapporto che servirà di base all'aiutante maggiore in 1ª della Sezione che ha in forza il sottufficiale, il quale compilerà le note, che saranno rivedute dal comandante di Legione.

Per le note caratteristiche dei sottufficiali del Ruolo specializzato saranno osservate le norme di cui agli articoli 16 e 17 del relativo regolamento (del 1º febbraio 1923 — Visto l'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680).

TABELLA I.

Appuntati dei carabinieri reali e carabinieri.

Grado e carica del militare	Compilatore delle note	Primo revisore	—
Appartenenti alle stazioni della tenenza diretta.	Comandante la compagnia (1).	—	
Appartenenti alle stazioni della tenenza . .	Comandante la tenenza.	Comandante la compagnia.	
Aappartenenti alle stazioni della sezione direttamente dipendenti dalla { Tenenza . , Compagnia ,	Comandante la tenenza. Comandante la compagnia (1).	Comandante la compagnia. —	
Della legione allievi; dei depositi allievi; della scuola allievi sottufficiali; del comando generale:	Comandante la compagnia o squadrone; comandante del deposito; ufficiale del comando generale con funzioni di aiutante maggiore.	—	
Appartenenti ai nuclei costituiti da { una o più comp.	Comandante di compagnia del nucleo.	—	
{ un plotone . . .	Comandante compagnia territoriale.	—	
Del comando di gruppo di legioni; della scuola allievi ufficiali	Capitano addetto.		

(1) Possono essere compilato anche dall'ufficiale Comandante interinale della Compagnia.

(*Segue*) **Appuntati dei carabinieri reali e carabinieri.**

Grado e carica del militare	Compilatore delle note	Primo revisore	—
Dello Stato Maggiore legionale; della scuola allievi sottufficiali	Aiutante maggiore in 1ª.	—	
Dello Stato Maggiore del nucleo	Comandante del nucleo.	—	
Che prestano servizio presso le Case Reali.	Ufficiale dei CC. RR. da cui dipendono per ragioni di servizio.	—	
Della colonia Eritrea	Comandante del corpo di polizia.	—	
delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica. — Dipendenti dal comandante la compagnia . . .	Comandante la compagnia.	—	
delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica. — Dipendenti dal comandante la tenenza	Comandante la tenenza.	—	
delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica. — Che prestano servizio alla scuola allievi zaptié. .	Ufficiale addetto alla scuola.	—	
delle Divisioni CC. RR. della Tripolitania e della Cirenaica. — Dello Stato Maggiore della divisione.	Aiutante maggiore in 2ª.	—	
In posizione di serzizio speciale non contemplata in quella sovraccennata (1). . . .	Ufficiale dei CC. RR. da cui dipendono, e, in caso di sua assenza, aiutante maggiore in 2ª della legione cui sono in forza.	—	

(1) Se lo speciale servizio viene prestato alla dipendenza di ufficiali di altre armi o di Autorità civili, sarà a costoro richiesto un rapporto che servirà di base all'Aiutante maggiore in 2ª della legione che ha in forza l'appuntato od il carabiniere, il quale compilerà le note, che saranno rivedute dall'Aiutante maggiore in 1ª.

Per le note caratteristiche degli appuntati o carabinieri di Ruolo specializzato saranno osservate le norme di cui agli articoli 16 e 17 del relativo regolamento (del 1° febbraio 1923. — Visto l'articolo 1 del R. D. 31 dicembre 1922, n. 1680).

D'ordine di S. M. il Re: *il Ministro della Guerra* — A. DIAZ.

N. 462. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 3 agosto 1923.

Il Ministero dell'istruzione ha messo a disposizione degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e, in mancanza, dei sottufficiali dell'Esercito e della Marina con diritto ad impiego civile, altri 15 posti di applicato nel ruolo d'ordine di quella centrale amministrazione.

Poichè le domande dei predetti personali, pervenute a questo Ministero a tutto il 20 giugno scorso, ai sensi della circolare n. 296, inserta nella dispensa 25 del *giornale militare*, corrente anno, non sono in numero sufficiente per ricoprire i nuovi posti di impiego, il termine stabilito come sopra per la presentazione di tali domande viene protratto, per gli stessi personali e con le norme indicate nella circolare medesima, a tutto il 20 agosto 1923.

Si avverte che le domande degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti dovranno essere corredate dalla copia dello stato di servizio, debitamente aggiornata e completata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 463. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.** — (Ragioneria). — 3 agosto 1923.

Essendo sufficientemente garantito il ricupero disposto a carico della società Fiat, di cui alla circolare 218 *giornale militare* c. a., dalle somme finora trattenute e dalle altre garanzie prestate, gli enti dipendenti potranno dar corso ai pagamenti a detta società che non riguardino contratti stipulati durante il periodo bellico, salvo, beninteso, gli impedimenti che eventualmente esistessero per altro motivo.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 464. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni.** (Ragioneria). 3 agosto 1923.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1923-1924 non verrà pubblicata sul *giornale militare*, come di consueto, la circolare relativa alla ripartizione in articoli delle assegnazioni fatte ai singoli capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, poichè con R. decreto n. 1204 del 14 giugno 1923 è stata soppressa detta ripartizione.

Gli enti militari potranno avere una norma per l'esatta imputazione delle spese agli appropriati capitoli tenendo presenti le indicazioni che sono contenute nel seguente prospetto circa le spese che possono essere effettuate su ciascuno dei capitoli sui quali vengono chieste anticipazioni.

Prospetto delle spese che possono effettuarsi sui seguenti capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni

CAPITOLO 18.

Ufficiali del R. Esercito — Stipendi ed assegni fissi.

Comprende gli stipendi, computate le economie per vacanze, degli ufficiali del R. sercito, compresi quelil comandati al Ministero della guerra, e quelli di complemento o in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio.

Sono esclusi dal capitolo gli ufficiali che fanno parte del ruolo organico del Ministero e gli addetti allo Stato Maggiore Centrale, bilanciati sul capitolo 2; gli ufficiali dell'arma dei RR. CC. ed addetti alle legioni dell'arma bilanciati al capitolo 55. Vi sono quindi conteggiati gli stipendi degli ufficiali (compresi i fuori quadro).

Oltre gli stipendi sono conteggiati nel capitolo:

L'indennità di carica e i soprassoldi fissi stabiliti dalla tabella IV annessa all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515 e dal R. decreto 15 aprile 1915, n. 469.

Indennità annua personale ai generali d'esercito.

Indennità di carica di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 agli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria.

Indennità cavalli (tabella *C*, annessa al R. decreto n. 2079 del 2 novembre 1919).

Indenintà di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in S. A. P.

Indennità professionale, R. decreto-legge 6 febbraio 1921, n. 109.

Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari nelle scuole e nei collegi militari ed addetti agli istituti stessi.

Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare.

Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia.

CAPITOLO 19.

Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità straordinaria ai caporali e soldati, indennità di ferma e riafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.

Comprende gli stipendi ai marescialli e gli assegni ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati, nonchè quelli alle reclute presso i distretti (stanziati fino al 1922-923, nel capitolo spese di leva), esclusi i periodi di degenza in ospedali militari o in licenza.

Vi è calcolata l'indennità stabilita dal R. decreto 10 luglio 1919, n. 1140, spettante ai caporali e soldati.

Vi è tenuto conto:

dei premi al termine della ferma e della rafferma;

del soprassoldo della medaglia al valor militare;

dell'indennità agli uomini che prestano spontaneamente servizio in più della ferma;

delle razioni pane e viveri in contanti dovute nei casi previsti dalle disposizioni in vigore.

CAPITOLO 20.

Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. Esercito.

Il capitolo serve a tenere in evidenza la spesa che si deve sostenere pel pagamento della speciale indennità stabilita dal R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 per gli ufficiali e sottufficiali delle diverse armi e corpi, meno quella dovuta agli appartenenti ed addetti all'arma dei CC. RR. che è conteggiata al capitolo n. 58.

CAPITOLO 21.

Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, indennità spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero.

Proviene dal capitolo corrispondente (18) dell'esercizio 1922-1923 dal quale sono stati tolti tutti gli assegni alle reclute presso i distretti, portandoli al capitolo 19.

Comprende quindi le spese di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III del regolamento sulla indennità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio e indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli incaricati di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari; spese di rimpatrio degli iscritti indigenti chiamati in Italia per gli obblighi di servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero

CAPITOLO 22.

Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio. — Assegni fissi. — Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Proviene dal capitolo corrispondente (19) dell'esercizio 1922-1923, al quale però sono stati aggiunti gli assegni vari, escluso quello di pensione, degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale che erano conteggiati al capitolo straordinario; « Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in aspettativa perchè esuberanti alle tabelle organiche, ecc. ».

Comprende:

gli assegni agli ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi della legge;

l'indennità cavalli ed il soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare per quanto riguarda gli ufficiali predetti;

gli assegni agli ufficiali in congedo provvisorio;

l'indennità annua per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario;

gli assegni vari, escluso, quello di pensione e quello dell'Ordine Militare di Savoia, agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, come s'è detto più sopra.

CAPITOLO 23.

Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. — Stipendi ed assegni fissi. — Indennità di carica a giudici non militari del tribunale supremo di guerra e marina.

Comprende gli stipendi, computate le economie per vacanze, calcolati in base al R. decreto n. 1611 del 3 dicembre 1922 che stabilisce le nuove tabelle di stipendi per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, per le diverse categorie di impiegati delle amministrazioni stesse, comprese quelli comandati al Ministero che erano contemplati dal cap. 2 del presente stato di previsione 25 novembre 1922, ed esclusi quelli in servizio presso le legioni dei carabinieri reali, conteggiate al capitolo 56, e cioè:

a) personale civile della giustizia militare (sino ad eliminazione);

b) personale civile tecnico dell'istituto geografico militare;

c) professori tolari di lettere, scienze e di disegno nelle scuole e nei collegi militari e maestri di scherma, di ginnastica nelle scuole e nei collegi militari;

d) farmacisti militari, civili (sino ad eliminazione);

e) ragionieri geometri del genio;

f) ragionieri d'artiglieria;

g) capitecnici d'artiglieria e del genio;

h) disegnatori tecnici;

i) applicati delle amministrazioni militari dipendenti;

l) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

m) assistenti del genio;

n) personale civile dei depositi di allevamento cavalli;

o) personale tecnico del genio;

p) personale tecnico civile d'artiglieria;

q) personale tecnico civile per il servizio tecnico militare.

Vi sono poi conteggiati:

a) assegni diversi:

Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiutori delle scuole centrali di scherma e di educazione fisica;

Soprassoldo fisso agli applicati ed agli ex ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari (legge 17 luglio 1910, n. 530);

indennità di carica a giudici e giudici supplenti non militari, cioè consiglieri di Stato, presidenti di legione e consiglieri della Corte d'appello.

b) Indennità di residenza in Roma:

Inedennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212; indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248.

CAPITOLO 24.

Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati.

Non sono computate nel capitolo le indennità di cui nella denominazione riflettente i carabinieri reali che sono invece conteggiate al cap. 59, cioè le spese per servizi automobilistici trasportate al capitolo 42.

Comprende per i movimenti collettivi le spese:

per cambi di guarnigione;
per cambi di distaccamento.

Per i viaggi e servizi isolati le spese:

per trasferimenti definitivi (comprese le famiglie);
per trasferimenti temporanei;
per indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli;
per indennità di trasferta e di trasporto ai sottufficiali per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza;
per indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute e dei congedamenti.

Non vi è più compresa l'indennità di missione agli ufficiali in organico al Ministero della guerra e dello Stato Maggiore Centrale che è conteggiato al capitolo 4.

CAPITOLO 25.

Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e i militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti ai comandi territoriali o a cariche corrispondenti.

Non sono in esso computate le indennità e i soprassoldi di cui nella denominazione riflettenti i carabinieri reali che sono conteggiate invece al capitolo 60.

Comprende:

a) Per gli ufficiali ed impiegati, le spese:

per le indennità e i soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non indicati in seguito (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali provvede il capitolo 38, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, bilanciato al capitolo 35);
per quelle indennità stabilite pei servizi di presidio per le quali è indicato il capitolo nello specchio annesso all'apposita circolare (380 del 1923).

b) Per i sottufficiali, caporali e soldati, le spese:

per le indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle indicazioni seguenti (esclusi i soprassoldi inerenti ai ser-

vizi di leva e le varie mercedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi, nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo 34);

per le indennità stabilite per i servizi di presidio, per le quali il capitolo è indicato nell'apposita circolare;

per le indennità mensili ai militari di truppa con famiglia non provvisti di alloggio;

per la retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra;

per l'indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari;

per supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso;

per le gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna.

c) Per gli ufficiali generali:

le indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (R. decreto 9 agosto 1910 n. 726).

CAPITOLO 26.

Spese per le manovre ed esercitazioni militari, cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e servizi; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati Maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre.

Non si sono computate le spese per servizi automobilistici che sono invece conteggiate al capitolo 42.

Comprende le indennità e spese di viaggio e di trasporto e le spese varie per le manovre in generale.

Le esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna.

Le grandi esercitazioni.

Cancelleria, litografia, fotografia, di rappresentanza per gli Stati Maggiori in manovra, servizio postale, telegrafico e telefonico, radiotelegrafico, comprese le mercedi di picchetto durante le manovre, l'acquisto e riparazione di materiali relativi ai detti servizi.

CAPITOLO 27.

Premi di operosità e di rendimento ai personali delle amministrazioni militari dipendenti.

Proviene dal capitolo 22 del bilancio per l'esercizio finanziario 1922-923 relativo ai compensi per lavoro straordinario e se ne è variata la denominazione in relazione all'abolizione del lavoro straordinario.

CAPITOLO 28.

Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'istituto chimico farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari.

Comprende le spese:

pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del Regio esercito ricoverati negli ospedali militari negli stabilimenti balneo-termali per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizio d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali;

pel mantenimento dei ricoverati negli ospedali militari civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio;

per l'acquisto di materie prime, medicinali, oggetti di medicazione e materiali vari occorrenti all'istituto chimico farmaceutico militare, spese pel funzionamento del medesimo; paghe agli operai per il funzionamento di gabinetti scientifici;

per l'acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive);

per l'acquisto di vestiario, oggetti letterecci e biancherie diverse per infermi (ufficiali e truppa) indumenti di servizio pel personale di sanità.

Sono state dedotte le spese per l'esercizio e la manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati, trasportate al capitolo n. 42.

CAPITOLO 29.

Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari; stipendi e compensi agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi. Spese e contributi per corsi di istruzione e di perfezionamento, premio per concorsi e per corse militari ed altre attinenti ai fini speciali delle scuole militari ed all'istruzione degli ufficiali.

Comprende le spese di funzionamento delle scuole e dei collegi e cioè:

a) Collegi militari:

Collegio militare di Roma;
Collegio militare di Napoli.

b) Direzione superiore delle scuole e comando delle scuole centrali:

c) Scuole di reclutamento:

Scuola militare;
Accademia militare.

d) Scuole di applicazione:

Scuola di applicazione di artiglieria e genio;
Scuola di applicazione di fanteria;
Scuola di applicazione di cavalleria;
Scuola di applicazione di sanità militare.

e) Scuole centrali:

Scuola centrale di fanteria;
Scuola centrale di artiglieria;
Scuola centrale del genio;
Scuola centrale di educazione fisica.

f) Scuola di guerra.

g) Scuole allievi ufficiali e sottufficiali.

(Le singole spese delle scuole, nei limiti risultanti dalla denominazione del capitolo, sono dimostrate in bilanci preventivi annuali da approvarsi dall'ufficio amministrativo e dalla ragioneria).

Il capitolo comprende inoltre le spese varie per l'istruzione degli ufficiali disposte direttamente dal Ministero.

CAPITOLO 31.

Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, educazione ed assistenza morale del soldato, manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, d'armi, carreggio e biciclette, illuminazione, riscaldamento e pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni e spese d'ufficio e riservate; musiche, biblioteche centrali e di presidio, musei militari, reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili.

Sono escluse le spese generali per i carabinieri reali bilanciate al capitolo 62.

Comprende così le spese:

per l'istruzione, educazione e l'assistenza morale del soldato (nei limiti della assegnazione fatta ad ogni corpo, dal comando di corpo d'armata);

per biblioteche di presidio e reggimentali (nei limiti dell'assegnazione fatta dal Ministero);

d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici;

per assegni ai comandanti di corpo per spese riservate;

per i musei militari;

per sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena;

per i consigli di disciplina;

per cerimonie di carattere militare;

per reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili;

per il servizio postale, telegrafico e telefonico;

per onorario ai medici ed ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici o veterinari militari.

Vi è poi assegnata una somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati di conferenze agrarie, ecc.

CAPITOLO 32.

Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare.

Comprende le spese relative all'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare di Gaeta, come mercedi agli operai ed ai reclusi, riparazioni e rinnovamento di macchinario lubrificanti, ecc.

CAPITOLO 33.

Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi Mano d'opera, macchinari e minute spese di funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della commissione permanente per i collaudi in appello.

Comprende le spese:

di prima vestizione per gli uomini incorporati con ferma ordinaria;
di prima vestizione per gli uomini incorporati con ferma ridotta;
di vestizione dei sergenti di leva e dei sottufficiali di carriera;
di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi alle armi per istruzione;
di manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo e dei materiali di equipaggiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25, lettera *d*), *e*), specchio III del regolamento sulle indennità eventuali) per militari delle varie armi e corpi;
per provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà distaccate;
per modificazioni, riduzioni, e trasformazioni di oggetti di corredo;
di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; per paghe agli operai ed uomini di fatica; per imballaggi, perizie, modelli; per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; eventuali per aste andate deserte, e per l'igiene; per perizie, riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale;
acquisti di oggetti di cancelleria e minute spese per la commissione permanente per i collaudi in appello;
per la rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari.

Vi è dedotta e trasportata al capitolo 19 l'indennità di primo corredo spettante ai marescialli.

Non vi sono comprese le spese di corredo per i carabinieri bilanciate al capitolo 61.

CAPITOLO 34.

Pane e viveri alle truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta, acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.

Comprende:

a) pane alle truppe:

spese per acquisto di grano per la fabbricazione del pane e della galletta compresi i dazi di confine e i diritti di statistica);

spese per macinazione e crivellazione;
id. per combustibile;
id. per illuminazione ed energia elettrica;
id. per acquisto di macchinari, casse, sacchi;
id. d'esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al numero 25, lettera *b*) ed i soprassoldi di cui al n. 12, *d*) *f*), *g*), specchio III del regolamento sulle indennità eventuali;
spese per acquisto di pane di commercio;

b) spese per i viveri in natura:

razioni viveri;
aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità;
id. di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza;
id. di razioni ai granatieri;
id. di razioni ai pontieri;
id. di razioni agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali;
spese per i magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili);
dazi comunali;
spese di perizie, pubblicazioni di avvisi d'asta, e simili;

c) rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:

spese per la fabbricazione di scatolette di carne in conserva;
premio di garanzia, acquisto di scatolette dei depositi di rifornimento;
rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta);
acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione);
dazi comunali;
spese di perizie e pubblicazioni d'avvisi d'asta;

NB. — Le spese per pane e viveri agli allievi carabinieri sono stanziate al capitolo 62.

CAPITOLO 35.

Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi.

Comprende le spese:

a) pei foraggi e cioè:

per razioni foraggio da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa delle varie armi e corpi;
per le razioni da pagarsi in contanti;
per compensi alle imprese pel servizio durante esercitazioni di campagna;
per perdita a carico dell'amministrazione per cali e avarie dei generi di riserva;
per acquisto di attrezzi e materiali di magazzino;
per perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta;
per supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero;
per razioni supplementari di foraggio;

b) pei quadrupedi di truppa e cioè:

per manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, alle compagnie di sussistenza e scuole militari;
per manutenzione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari;
per paglia da lettiera;
per ferratura, medicinali e illuminazione delle scuderie.

Le spese pei quadrupedi dei carabinieri gravano sul capitolo 62.

CAPITOLO 36.

Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti e stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai comuni.

S' stato trasportato a questo capitolo da quello n. 31 (spese generali dei corpi) lo stanziamento per l'acquisto e la manutenzione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici e per l'illuminazione delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione.

Comprende poi le spese:

pel combustibile e la giacitura della truppa, e cioè:
pel combustibile e la cattura del rancio;
pel combustibile pel riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia del presidio dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna;
per la manutenzione del materiale di casermaggio, comprese le mercedi di cui al n. 25, dello specchio III del regolamento sulle indennità eventuali;
per la rinnovazione del materiale di casermaggio;
per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione e macchinario);
per acquisto di paglia per la giacitura della truppa;
pel mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti;
per compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate;
per compensi ai comuni per alloggi agli ufficiali;
per compensi ai comuni per alloggi per posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa;
per pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettanti ai comuni;
per rimborso ai corpi delle spese per l'alloggio di ufficiali in speciali circostanze.

CAPITOLO 38.

Servizi di rimonta — Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici; premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, manutenzioni di fabbricati e manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizi agli ufficiali.

Proviene dal capitolo 34 « Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli » (esclusi quelli per i carabinieri, bilanciati al capitolo 35), esrcizio 1922-923.

Il capitolo comprende le seguenti categorie di spese:

a) Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli.
Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria ed artiglieria.
Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali.
Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi.

Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento.

Premi di incoraggiamento a premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori. Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati.

Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche.

Premi per le migliori fattrici.

Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare.

b) Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto.

Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade e per tasse e canoni.

Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito.

Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario).

Paghe al personale avventizio.

Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate.

Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza.

Infortuni sul lavoro.

c) Spese per rivista e precettazione quadrupedi;

d) indennità di prima provvista di un cavallo ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (specchio III, indennità eventuali).

Indennità per perdita di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (specchio III, indennità eventuali).

Versamento all'erario della parte non recuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio.

CAPITOLO 39.

Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria, musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria.

Il detto capitolo provvede alle seguenti spese:

a) Reggimenti d'artiglieria:

manutenzione riparazione del materiale che hanno in consegna e modificazioni di poca entità del materiale medesimo; paghe e mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti d'artiglieria e ai telemetristi delle batterie da costa; paghe, soprassoldi e supplementi di soprassoldo ai guardafili d'artiglieria.

b) Direzioni d'artiglieria:

manutenzione e riparazione del materiale in consegna e riparazioni al materiale dei corpi dell'esercito.

c) Stabilimenti d'artiglieria:

manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna; riparazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria; allestimento di armi e materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni e nelle scuole di tiro e quelli smarriti o dichiarati fuori servizio; allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nell'esercitazioni dell'esercito e di personale della guardia di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro.

d) Esperienze, studi e spese diverse:

manutenzione, riparazione e sistemazione del materiale per la direzione delle esperienze; spese di stampa per gli ispettorati; museo d'artiglieria; ispezioni al materiale; indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria; indennità giornaliera; retribuzioni ad avvocati e periti; biblioteche speciali; retribuzioni a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910 n. 387.

CAPITOLO 40.

Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del genio, mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, rete radiotelegrafica nazionale; museri e biblioteche del genio, indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio, servizi aerostieri, servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare

Al detto capitolo vengono imputate le seguenti spese:

a) Depositi del genio di corpo d'armata:

manutenzione e riparazione di materiali da zappatore, telegrafonico, fotoelettrico e colombofilo in distribuzione ai battaglioni zappatori e telegrafisti (provviste, paghe, sovra paghe e spese di laboratorio).

b) Raggruppamenti del genio:

manutenzione e riparazione dei materiali relativi alle specialità minatori (compresi i gruppi perforatori, le teleferiche), pontieri e lagunari (compresa la rinnovazione dei materiali lagunari) ferrovieri (comprese le ferrovie Decauville) e radiotelegrafisti (provviste, paghe, ecc.

c) Stabilimenti del genio:

provvista, fabbricazione e rinnovazione dei materiali delle truppe e dei servizi del genio e del materiale del genio in consegna ad altri corpi dell'Esercito. Esperienze e studi inerenti ai detti materiali. Manutenzione del materiale mobile.

d) Aerostieri:

mantenimento e funzionamento unità; istruzione del personale navigante specializzato sotto le armi ed allenamento del personale in congedo; rinnovamento del materiale.

e) Trasporti speciali affidati al Genio militare:

spese per il servizio dei trasporti lagunari militari, compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari:

f) Varie:

mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; esercizio della rete R. T. nazionale; esercitazioni e istruzioni delle truppe del genio; scuole speciali e biblioteche, scuole degli assistenti del genio; museo storico di Castel Sant'Angelo e istituzioni analoghe; provvista di oggetti di disegno e cancelleria, libri, strumenti topografici, macchine da scrivere, indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; concorso nella spesa della commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno, contributo nelle spese per l'incremento della colombicoltura nazionale; premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

CAPITOLO 41.

Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, dei campi di tiro, delle strade militari delle linee telegrafiche e telefoniche; retribuzione ad ingegneri civili, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari degli immobili militari.

Al detto capitolo fanno capo le seguenti spese:

a) riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo della società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili; paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare; indennità di trasferta, ispezioni, collaudi inerenti ai servizi dei lavori del genio; minute spese;

b) piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari;

c) lavori di minuto mantenimento degli immobili cioè piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, abbonamenti ai telefoni;

d) mantenimento e custodia del cimitero italiano in Crimea;

e) contributo al Municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento del generale Cialdini.

CAPITOLO 42.

Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimenti autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici.

Al detto capitolo fanno parte tutte le spese per i servizi automobilistici del R. Esercito meno chè per gli automobili dell'amministrazione centrale, e cioè:

funzionamento esercizio e rinnovazione autovetture assegnate ai comandi vari; funzionamento degli autocentri ed esercizio, riparazioni e rinnovazioni automezzi assegnati ai centri stessi per istruzione della truppa; funzionamento dei servizi dello stabilimento della direzione centrale automobilistica; riparazione ad economia di autoveicoli presso la direzione centrale suddetta; servizio distribuzione materiali automobilistici agli autocentri ed agli altri enti dell'Esercito ed altre spese generali.

Spese per esperienze e studi concernenti i materiali automobilistici e i carburanti e per visite e censimento autoveicoli.

Spese per rinnovamento degli autoveicoli facenti parte delle dotazioni del servizio automobilistico da affidare all'industria privata.

Spese per esercizio a manutenzione dei depositi e carburanti e lubrificanti.

CAPITOLO 43.

Servizio Chimico militare — Spese per studi, esperimenti ed applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra

Il detto capitolo è di nuova istituzione in relazione al nuovo ordinamento dell'esercito ed alla necessità di dare incremento ai mezzi chimici di guerra sulla base della esperienza della guerra italo-austriaca 1915-18.

Non sono ancora state emanate le norme di funzionamento.

CAPITOLO 44.

Spese di trasporto di materiale per i servizi ordinari dell'amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi.

Comprende le spese per:

il trasporto di materiali in servizio dell'amministrazione;

l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi.

Sono escluse:

le spese per i trasporti che interessano i depositi di allevamento cavalli bilanciato al capitolo n. 38;

le spese pei movimenti di materiali al seguito delle truppe nei viaggi collettivi bilanciate al capitolo n. 26;

le spese di trasporto con mezzi automobilistici, bilanciate al capitolo n. 42;

le spese pei trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria comprese negli stanziamenti dei capitoli medesimi.

CAPITOLO 45.

Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in suo gratuito; provvista d'acqua potabile (spese fisse).

Detto capitolo provvede al pagamento a mezzo delle direzioni del genio di spese relative ad affitti d'immobili e canoni d'acqua in base a contratti, ed affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee ed all'acqua potabile da provvedere direttamente dai corpo e da rimborsarsi ai medesimi. Provvede altresì al rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione.

CAPITOLO 53.

Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.

Istituito per eventuali sussidi alle famiglie dei richiamati e per qualche sussidio eccezionalmente concesso dal Ministero in altri casi analoghi.

CAPITOLO 55.

Carabinieri reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Comprende la spesa per gli stipendi stabiliti dal R. decreto n. 1427 del 27 ottobre 1922 per gli ufficiali dei carabinieri compresi quelli del ruolo specializzato (R. decreto n. 1680 del 31 dicembre 1922).

Sono escluse le spese:

per gli impiegati civili addetti alle legioni, bilanciate al capitolo n. 56 e per l'indennità militare stabilita dal R. decreto n. 1429 del 27 ottobre 1922, bilanciata al capitolo n. 58.

Comprende le spese:

per ufficiali di altri corpi (medici, ufficiali d'amministrazione ecc.) in servizio presso le legioni e pei quali gli stanziamenti relativi sono stati quì trasportati dal cap. n. 18;

per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri reali e Comandi di gruppo di legioni, e cioè:

per stipendi, indennità per servizio speciale, indennità per spese di stalliere, soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare, indennità di carica al Comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al Comando, indennità cavalli;

per le legioni e le scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali dei RR. CC. e cioè:

per gli stipendi:

a) agli ufficiali in servizio attivo permanente, meno quelli a carico del bilancio del Ministro delle colonie;

b) agli ufficiali medici;

c) agli ufficiali veterinari;

d) agli ufficiali d'amministrazione;

per assegni diversi:

indennità per servizio speciale, indennità di carica, indennità cavalli, indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente, soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare, indennità per spese di stalliere, indennità professionale;

per gli ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario e cioè:

stipendi ed assegni diversi agli ufficiali medesimi;

per gli ufficiali dei carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi, e cioè:

per stipendi, indennità per spese di stalliere, indennità di servizio speciale, indennità di residenza, indennità cavalli, soprassoldo ai decorati, importo di razioni di foraggio per cavalli di ufficiali.

Viene dedotto il contributo del Ministero della marina per la spesa per gli ufficiali dei carabinieri reali in servizio nei suddetti arsenali marittimi.

CAPITOLO 56.

Impiegati civili addetti alle legioni dei carabinieri reali — Stipendi ed assegni fissi.

Comprende gli stipendi stabiliti dal R. decreto n. 1611 del 3 dicembre 1922 e l'indennità di residenza in Roma agli applicati ed ufficiali d'ordine in servizio presso le legioni carabinieri.

CAPITOLO 57.

Carabinieri reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Proviene dal cap. 52 dell'esercizio 1922-923, dal quale però è stata stralciata l'indennità militare di cui al R. decreto n. 1427 del 27 ottobre 1922, trasportata al capitolo n. 58.

Comprende le paghe e l'indennità di servizio speciale pei sottufficiali (R. decreto n. 1427, del 27 ottobre 1922), e gli assegni giornalieri agli appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo delle legioni e di quelli in servizio nei regi arsenali marittimi; la indennità agli uomini dell'arma a cavallo, la indennità ai sottufficiali comandati di stazione, la indennità agli scrivani addetti agli uffici, i premi di arruolamento, le indennità di rafferma stabilite dal decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, il soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare.

Comprende altresì le sspese per il ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri reali (R. decreto n. 1680, del 31 dicembre 1922), e cioè paghe, indennità per servizio speciale, soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare.

CAPITOLO 58

Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri reali.

E' capitolo di nuova istituzione per la separata iscrizione in bilancio della spesa di cui trattasi (R. decreto n. 1427 del 27 ottobre 1922) e proviene in parte dal capitolo 51 e 52 del bilancio per l'esercizio 1922-923.

CAPITOLO 59.

Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei reali carabinieri, indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati.

Comprende le indennità per i viaggi e servizi collettivi ed isolati per gli ufficiali, sottufficiali e militi, l'indennità di tramutamento per gli impiegati che prestano servizio nelle legioni e per le loro famiglie, per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali, e musicanti; le spese di viaggio per gli uomini nuovi arruolati e per gli invii in congedo, in luoghi di cura ed in licenza.

CAPITOLO 60.

Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio.

Comprende le spese per indennità di residenza agli ufficiali, le indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e le indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio; i soprassoldi ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali, le gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna.

CAPITOLO 61.

Carabinieri reali — Corredo. spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi — Indennità vestiario ai militari del ruolo specializzato.

Comprende le spese o indennità di prima vestizione degli uomini incorporati, le spese di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, degli appuntati, dei carabinieri e degli allievi carabinieri, le spese per completamenti di uniforme e promozioni, le indennità vestiario ai militari del ruolo specializzato dell'arma in applicazione del R. D. 1680 del 31 dicembre 1922.

CAPITOLO 62.

Spese generali delle legioni carabinieri reali: assegni per le spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale, per la parte a carico dello Stato; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento di quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato.

Comprende le spese generali delle legioni carabinieri reali, spese di ufficio e di riscaldamento, spese di carattere riservato, spese per la manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato (R. D. 1680 del 31 dicembre 1922), le spese per le razioni di pane e viveri per gli allievi carabinieri, le spese per le razioni di foraggio pei cavalli degli ufficiali e della truppa, le spese per le bardature e pel mantenimento dei cavalli dei carabinieri reali e le spese per la rimonta dei cavalli dei carabinieri. Infine comprende le spese di funzionamento delle scuole e cioè:

per compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione e varie:

a) per la scuola allievi ufficiali;

b) per la scuola allievi sottufficiali.

CAPITOLO 63.

Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei reali carabinieri.

Capitolo di nuova istituzione (esercizio 1923-924) diretto a tener separate le spese per i servizi automobilistici dei reali carabinieri, trae lo stanzimento dei capitoli: « Indnnità eventuali ai reali carabinieri », e « Spese varie di funzionamento dell'arma dei carabinieri reali ». e

Esso provvede alle spese relative alla provvista, riparazione e manutenzione di autoveicoli, ed all'acquisto carburanti e dei lubrificanti occorrenti per l'esercizio.

CAPITOLO 65.

Impiegati civili in soprannumero. Stipendi ed assegni fissi.

Comprende gli stipendi e gli altri assegni (indennità caro-viveri, indennità di residenza) dovuti agli impiegati civili che saranno collocati nella suindicata posizione perchè esuberanti, in ogni grado, alle tabelle annesse all'ordinamento dell'esercito (R. decreto n. 12 dell'11 gennaio 1923).

Comprende tutti gli assegni spettanti agli impiegati civili e cioè stipendi, indennità caro-viveri, indennità di residenza.

CAPITOLO 66.

Indennità, temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali e sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18 e R. decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali.

Comprende tutte le spese relative all'indennità caro-viveri di cui ai decreti luogotenenziali e regi decreti indicati nella dizione del capitolo.

CAPITOLO 67.

Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18 e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920 e n. 853 del 5 aprile 1923).

Comprende l'indennità temporanea di caro-viveri dovuta agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali, nonchè agli impiegati civili e dagli altri personali in servizio presso le legioni.

CAPITOLO 68.

Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero perchè esuberanti alle tabelle organiche, stabilite col R. decreto n. 12 del 7 gennaio 1923, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Esercito.

Sono rimaste al capitolo tutte le spese per assegni fissi agli ufficiali collocati in soprannumero perchè esuberanti alle tabelle organiche, mentre le assegnazioni relative agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale sono state trasportate al capitolo n. 22 che provvede alle spese per gli ufficiali nelle varie posizioni di congedo.

Detti assegni sono simili a quelli indicati al capitolo 18 « Ufficiali del R. Esercito » (Stipendi ed assegni fissi).

CAPITOLO 70.

Spese per truppe e servizi all'estero.

Il capitolo comprende tutte le spese di qualsiasi genere che si riferiscono a truppe e servizi fuori dei confini dello Stato e delle Colonie italiane in dipendenza della guerra.

CAPITOLO 71.

Spese per la cura, assistenza e per gli assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolotici ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novmbre 1920, n. 1800).

a) indennità giornaliera di convalescenza di L. 5 ai militari di truppa per ferite, lesioni od infermità dipendenti o presunte dipendenti da cause di servizio;

b) indennità supplementare di convalescenza di L. 5 per gli affetti da tubercolosi polmonare;

c) spese per il mantenimento, la cura e l'assistenza in casi speciali, di malati e feriti in dipendenza della guerra;

d) spese per i tubercolosari tuttora esercitati dall'amministrazione militare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 465. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento di ritenute.** (Ragioneria). — 3 agosto 1923.

Si rammenta ai corpi che in virtù del R. decreto n« 614 dell'11 marzo 1923 (circolare 225 c. a.), a decorrere dal 1° luglio 1923, sugli stipendi e sugli altri assegni pensionabili (indennità di servizio speciale per gli ufficiali dei CC. RR., indennità di primo capitano) degli ufficiali e dei marescialli e sulle paghe e sugli assegni pensionabili dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, deve essere prelevata la ritenuta di previdenza nella misura del 0.70 % come praticasi da tempo pei funzionari civili e che, inoltre, su tutte *indistintamente* le altre competenze dovrà come per lo passato, prelevarsi il 2 %, esclusine fatta soltanto dell'indennità caro viveri, che, come finora praticavasi pei soli funzionari civili, sarà, anche pei militari, esente dal 1° luglio 1923 dalla ritenuta previdenza.

Si rammenta altresì che, sempre a decorrere dal 1° luglio 1923 la ritenuta è, fra l'altro estesa agli ufficiali in P. A. S. ed in posizione ausiliaria (art. 2 lett. *e, f, g,* ed *o*).

L'importo di detta ritenuta, meno quella relativa agli stipendi ed agli altri assegni fissi al cui versamento provvede il Ministero, dovrà essere versato direttamente dai corpi, non a favore del bilancio dell'entrata, ma all'apposita contabilità speciale istituita col R. decreto 1° luglio 1922, come fu raccomandato colle circolari n. 351 del 1922 e n. 225 del 1923 e quindi i corpi non dovranno tener conto dell'indicazione del capitolo 340 di cui alla circolare n. 425 c. a.

Coll'occasione il Ministero rammenta ai corpi che oltre al versamento diretto di tutte le ritenute gravanti le indennità eventuali dovranno anche provvedere al versamento diretto di quelle relative all'indennità caro viveri ed all'indennità militare compresa l'indennità supplementare (circolare 388 del 1922 e circolare interna n. 8523 del 30 giugno 1923). Rammenta altresi che per la nuova struttura data al bilanco col 1° luglio 1923, l'assegno di primo corredo di L. 200 che la legge concede ai marescialli di nuova nomina deve esser conteggiato non più a carico del capitolo « Assegni » ma del capitolo « Corredo ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 466. — DISPOSIZIONI VARIE. **Cessioni degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.** — (Divisione personale del Ministero – Direzione generale artiglieria, e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 agosto 1923.

Con riferimento alla circolare 440 del corrente anno, con la quale fu pubblicato il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347 portante modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte degli impiegati, ufficiali ed operai di cui sopra, si porta a conoscenza, per norma delle amministrazioni militari, la seguente circolare della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per l'attuazione di quel decreto, diretta alle amministrazioni centrali e provinciali, e ai capi degli stabilimenti da cui dipendono operai governativi.

Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti

e degli Istituti di Previdenza

—

Divisione del Credito agli impiegati

e salariati dello Stato. —

—

N. 95072.

OGGETTO: Attuazione del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1347, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi.

In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del 2 luglio corr., del R. decreto 11 giugno 1923, n. 1347, contenente le nuove norme per la cessione degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e dei salariati dipendenti dallo Stato, potranno essere riprese, a datare dal 17 volgente mese, le operazioni di cessione che erano rimaste sospese dal 1° marzo u. s. per effetto del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311.

Il nuovo ordinamento del servizio del credito agli impiegati ed operai dello Stato, consente un duplice ordine di operazioni, e cioè le cessioni che possono e debbono essere effettuate, in linea normale e generale, esclusivamente a favore degli Istituti di credito a ciò espressamente autorizzati (art. 1 del decreto) e quelle che possono essere fatte, in via assolutamente eccezionale, con questa amministrazione, la quale è autorizzata quando lo consentano le sue disponibilità a concedere mutui, sino alla concorrenza di 20 milioni, nei casi straordinari e gravi motivi di famiglia, debitamente comprovati e documentati.

Tali operazioni eccezionali di mutuo con questa amministrazione sono soltanto ad ammortamento quinquennale, mentre quelle che possono essere effettuate con gli Istituti privati di credito comprendono tanto le cessioni semplici e quinquennali, quanto le cessioni doppie o decennali, per le quali ultime anzi è stato tolto (art. 3) il limite di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682; di guisa che la doppia cessione può essere ora liberamente contratta con gli Istituti di credito qualunque sia la misura dello stipendio o della mercede.

E' da notare (art. 2) che per potere avvalersi della facoltà di cessione gli impiegati e gli operai debbono avere compiuti almeno quattro anni di servizio effettivo, e che, essendo abrogato il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1665, la rinnovazione delle cessioni non può avvenire, in ogni caso e senza eccezione alcuna, se non quando siano trascorsi *due anni*, se trattisi di cessione quinquennale, o *quattro anni*, se trattisi di cessione decennale, dall'inizio della cessione precedente, salva la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per la quale la cessione doppia o decennale può essere soltanto per la prima volta contratta anche prima del termine minimo di due anni di cui al 1° comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

Quanto alla procedura da seguire per la cessione, semplice o doppia, che l'impiegato o l'operaio intenda contrarre con un Istituto di credito, valgono le norme già stabilite dal regolamento 9 giugno 1918, n. 864 e contenute negli articoli 1, 2 (primo comma) e 3 a 11 del Regolamento stesso. L'interessato, cioè, deve passare la prescritta visita medica, e, lasciando al medico visitatore di inviare il certificato sanitario direttamente all'autorità da cui gerarchicamente dipende, deve compilare in triplice esemplare la relativa domanda di mutuo sull'apposito mod. 197-T trasmettendola o presentandola, poi, insieme alla dichiarazione mod. 182-T o 201-T, in doppio originale, all'Istituto mutuante. Questo, dopo di avere munito la domanda dell'accettazione e delle condizioni in cui il prestito viene concesso, la restituisce, con la duplice dichiarazione 182-T o 201-T, al cedente che vi appone il proprio benestare e quindi la consegna o la rimette all'autorità da cui gerarchicamente dipende, la quale a sua volta la completa con le prescritte informazioni e, unendovi il certificato medico direttamente ricevuto dal sanitario visitatore, trasmette il tutto a questa Direzione generale (Divisione del credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato) per il rilascio della dichiarazione di garanzia e per i conseguenti provvedimenti di esecuzione.

Si rammenta che non dovranno essere inviate a questa Direzione generale domande per il rilascio dei modelli 220 T relativi alla liquidazione del residuo debito del richiedente verso il fondo di garanzia per cessioni riscattate, per prestiti ordinari e per prestiti straordinari di guerra, nonchè per le cessioni già stipulate con la cassa depositi e prestiti, in quanto che pel tassativo disposto del secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347, alla liquidazione stessa si provvederà d'ufficio soltanto all'atto della concessione della garanzia.

Per quanto riguarda i mutui che questa Amministrazione è autorizzata a concedere, ripetesi, nei casi di eccezionali e gravi necessità di famiglia, la domanda relativa potrà continuare per ora ad essere redatta in unico esemplare sul mod. 192-T, già in uso per i prestiti diretti del fondo di garanzia, in vigore fino al 1 marzo u. s. e dovrà essere corredata, oltre che dei due mod. 182-T e 201-T e del certificato medico, anche dei documenti idonei a giustificarle, cioè atti a comprovare le eccezionalità ed urgenza del caso. Inoltre la domanda stessa, da trasmettersi a questa Direzione Generale (Divisione del Credito agli impiegati ed ai salariati dello Stato) a mezzo del Ministero da cui il richiedente dipende, dovrà essere accompagnata da esplicita diciarazione con la quale il Ministro riconosca che concorrono le eccezionali e gravi necessità di famiglia allegate dal richiedente stesso.

Giova avvertire che la documentazione degli speciali motivi di gravità e di urgenza e la conferma di essi da parte del Ministro non implicano che il prestito venga necessariamente concesso, giacchè, come è disposto dall'art. 12 del Decreto, il mutuo potrà essere negato sempre quando, a giudizio insindacabile di questo Ministero, non si riscontri la opportunità o la possibilità della concessione.

A questo proposito è necessario che le Autorità Centrali, compartimentali e provinciali facciano ben comprendere ai dipendenti impiegati e salariati che a questa forma eccezionale di operazioni di credito si deve ricorrere soltanto in casi veramente straordinari per evitare a questa Direzione Generale la perdita di tempo che implicherebbe l'esame di tante domande che fossero poi da respingere, ed agli stessi interessati la inutile spesa pei documenti occorrenti a corredo della domanda e sopratutto il danno di vedere ritardata la concessione del mutuo, pel quale, in seguito al mancato accoglimento della domanda stessa, sarebbero poi costretti a rivolgersi in un secondo tempo ad un Istituto privato di credito.

Circa la parte contabile del servizio, si fa presente per norma degli uffici pagatori che, essendo stato abolito (art. 5) il conto corrente infruttifero tra la Tesoreria Centrale e la cessata Direzione Generale del Segretariato del Ministero del Tesoro, aperto come al secondo comma dell'art. 5 del R. D. legge 30 maggio 1920, n. 1934, tutte le somme dovute per qualsiasi titolo al fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati, debbono essere d'ora innanzi versate a favore del Tesoriere Centrale del Regno quale Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti per l'accreditamento al conto corrente fruttifero di cui all'art. 31 del Regolamento 9 giugno 1918, n. 864. A tale conto corrente quindi debbono affluire (art. 7) le rate mensili di ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e dei prestiti ordinari gia emessi dallo stesso fondo di garanzia o dalla Cassa Depositi e Prestiti, restando fermo il principio della obbligatorietà del loro versamento annuale qualora si riferiscano a stipendi o mercedi pagate con ruoli di spesa fissa, mentre per il versamento delle quote cedute agli Istituti privati di credito, devesi tener presente il disposto dell'art. 27 del Regolamento 9 giugno 1918, n. 864, del quale non si può a meno di raccomandare in questa occasione una più precisa osservanza per evitare i continui e giustificati reclami degli Istituti predetti.

Le rate di ammortamento dei prestiti eccezionali saranno versate (art. 2) a favore di questa Amministrazione (gestione propria servizio prestiti eccezionali). Le rimesse di pagamento reelative debbono essere descritte in apposito elenco portante nel margine superiore la dicitura « quote mensili prestiti eccezionali », e gli elenchi stessi debbono essere inviati a questa Direzione Generale (Divisione del credito agli impiegati e salariati).

. . . . . .

In piego separato è stato trasmesso un congruo numero di esemplari dei modelli 197-*T*, per contratti di cessioni (bianchi per gli impiegati e azzurri o verdi per gli operai) e si avverte che ogni ulteriore richiesta dei modelli stesssi dovrà essere rivolta alla Intendenza di finanza di cotesta Provincia incaricata della relativa fornitura.

. . . . . .

Il direttore generale

GALLI.

Tutte le amministrazioni dell'esercito, nell'istruttoria e nel dar corso alle domande di che trattasi, si dovranno scrupolosamente attenere alle norme sopra esposte, nonchè alle *Disposizioni esecutive* della già richiamata circolare 440-1923.

Queste ultime si intendano completate nel senso che le domande degli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra (anche se eventualmente distaccati), tendenti alla concessione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, dovranno essere trasmesse alla *Divisione Personale del Ministero.*

Allo scopo poi di evitare equivoci, si avverte che gli operai nelle condizioni prescritte dal n. 2 delle *Disposizioni esecutive* annesse alla circolare 440-1923, debbono trovarsi nella posizione di *operai a matricola* al momento della domanda di cessione. Non possono perciò fare tale domanda quelli che, già a matricola, hanno perduta tale qualità per effetto del R. decreto 19 aprile 1923, n. 954 (Circolare 278-1923).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 467. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che stabilisce la sede del nuovo deposito allevamento cavalli di " Prestrane e Lipizza ".** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). 2 agosto 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513.
In virtù della facoltà concessagli dall'art. 2 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213 relativo ai depositi allevamento cavalli o squadroni di rimonta.

DECRETA:

Articolo unico.

Il deposito allevamento cavalli, istituito con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513, assume la denominazione di : deposito allevamento cavalli di « Prestrane e Lipizza ».
La sua sede viene fissata Prestrane.

Roma, addì 2 agosto 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 468. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Temporanea sospensione della distribuzione di pubblicazioni.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali - Economato e cassa). — 3 agosto 1923.

In relazione alle disposizioni contenute nella precedente circolare n. 386 del *giornale militare* c. a., l'ufficio pubblicazioni militari deve provvedere sollecitamente alla compilazione di un completo inventario di tutte le pubblicazioni militari ora esistenti nei vari locali di deposito presso questo Ministero.
Data l'ingente entità del patrimonio da accertare si rende indispensabile sospendere, durante le operazioni d'inventario, quelle di distribuzione delle pubblicazioni.
Si invitano perciò tutti i comandi ed uffici ad astenersi dall'inviare, per evitare di rimanere senza risposta, dal giorno 15 agosto p. v. e per il periodo di un mese, qualunque richiesta di prelevamento al surriferito ufficio pubblicazioni che dovrà inoltre tener chiuso per il limite di tempo strettamente necessario, il locale destinato alla vendita al pubblico.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 469. — SCUOLE MILITARI. — **Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 agosto 1923.

Il 10 settembre 1923, avrà inizio il 7° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

Le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite dalla circolare 177 *Giornale militare* del 1920, e dalle « Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento ». (Edizione 1921).

Ai corsi sono inscritti i seguenti ufficiali:

SCUOLA D'ABPLICAZIONE DI FANTERIA PARMA

Capitano ACQUAFREDDA Vincenzo, 9 fanteria.
» ALLINEI Angelo, 7 apini.
» ARRIGONI Vittorio, distretto Venezia.
» AMATO Guglielmo, distretto Castrovillari.
» ARRIGUCCI Angelo, distretto Pistoia.
Tenente ALQUATI Federico, 6 alpini.
» ALLATERE Ottorino, 58 fant.
» ABELTINO Antonio, 45 id.
» AGOZZINO Vincenzo, 13 id.
» ALLIO Roberto, 1° raggruppamento aeroplani.
» ALBAMONTE Costantino, Collegio Militare Roma.
» AGOSTA Giovanni, raggruppamento Scuola Aviat. Roma.
» ARTINI Enzo, 9 bersaglieri.
» ANTOCI Epifanio, 2 alpini.
» ACERBI Francesco, 77 fanteria.
» ANELLI Ernesto, 1 bersaglieri.
» ABRATE Attilio, 151 fanteria.
» ASTONE Carlo, 56 id.
» AMBROSI Domenico, scuola allievi ufficiali Roma.
» ANTONINI Pietro, arma aeronautica scuola aviatori.
» ACCOLLI Filippo, 75 fanteria.
» ASSO Ettore, 33 id.
» ARZONE Francesco, 6 alpini
» AMORIELLO Francesco, 151 fanteria.
» ANNONI Alessandro, 5 alpini
Tenente ACHENZA Stefano, arma aeronautica 3 raggruppamento.

Capitano BARBERO Ercole, deposito 35 fanteria.
» BIAVA Carlo Alberto, 70 fanteria.
» BRAJDA Giuseppe, 1 alpini.
» BORTOLOTTI Amleto, 11 bersaglieri.
» BOZZARELLI Ambrogio, 1 fanteria.
» BAGLIONE Aldo, 5 alpini.
» BONOMO Gaspare, 7 bersaglieri.
» BRUNO Luigi, 47 fanteria.
» BASSO Vincenzo, 4 id.
» BISCI Giovanni, 60 id.
» BUSELLI Giuseppe, 2 bersaglieri.
Tenente BARICCO Achille, 23 fanteria.
» BIZZARRINI Alberto, 4 alpini.
» BIANCHINI Bernardo, 9 id.
» BOCCO Carlo, 3 id.
» BONESSA Ottorino, 91 fanteria.
» BALESTRA Natale, 44 id.
» BENSAIA Andrea, scuola allievi uff. sott. Torino.
» BANCALE Angelo, 7 fanteria.
» BAGIOTTO Lanciotto, 53 id.
» BARBONE Giuseppe, 4 alpini.
» BARILLI Manlio, 49 fanteria
» BERGESE Giovanni, 57 id.

Tenente BORRELLI Federico, 26 id.
» BENZI Camillo, 2 granatieri.
» BADOGLIO Luigi, 152 fanteria.
» BASAGLIA Giuseppe, 6 bersaglieri.
» BARACCO Mario, 8 alpini.
» BIZZARRI Alfredo, 69 fanteria.
» BECCARELLI Maurizio, 61 id.
» BORELLA Guido, 65 id.
» BAMBAGINI Duilio, 83 id.
» BRIGHENTI Virgilio, 42 id.
» BACCI Giovanni, 88 id.
» BOCCARDI Vito, 87 id.
» BERRIOLA Mario, 59 id.
» BONOLIO Norberto, 32 id.
» BUTTIGLIONE Luigi, distretto militare Teramo.
» BUCCOLINI Mario, 18 fanteria.
» BISSO Eugenio, 226 id.
Capitano BELLEZZA Antonio, 10 id.
» BOCCHINO Aldo, 46 id.
» BIANCHI Bruno, 4 bersaglieri.
» BONANNO Giovanni, 26 fanteria.
» BONFANTI Giuseppe, 5 bersaglieri.
» BACCHETTI Giuseppe, 38 fanteria.
» BERTOLI Gino, arma aeronautica raggr. aviatori.
» BACCARI Arturo, 40 fanteria
» BONFANTI Emanuele, 8 alpini.
» BRUNACCI Angelo, 66 fanteria.
» BUA Dante, 36 id.
» BERTACCHI Mario, 80 id.
» BRIVIO Mario, 9 alpini.
» BLASI Emilio, 92 fanteria.
» BINDI Fazio, arma aeronautica 3 raggrupp. ricogniz.
» BRUGNONI Alberto, 85 fanteria.
» BELLOCCHIO Giuseppe, 48 fanteria.
» BOLDROCCHI Luca, 67 id.
» BONINI Corrado, 74 id.
Tenente BASSI Ugo, arma aeronautica 3 raggrupp. aeroplani.
» BOLDI Giuseppe, 68 fanteria.
» BIANCO Giovanni, 5 bersaglieri.
» BERTINI Luigi, 85 fanteria.
» BARLETTA Giov. Battista, 11 bersaglieri.
» BRUSSA Andrea, 45 fanteria.

Tenente BIANCHI Clemente, 89 id.
» BUTTAFUOCO Guido, 3 id.
» BINSO Napoleone, 1 granatieri.
» BARBIERA Calogero, 5 fanteria.
» BARBERIS Luigi, 46 id.
» BARBA Gaetano, 94 id.
» BUSUITO Cesare, 10 bersaglieri.
» BELLI Gaetano, 33 fanteria.
» BORSARELLI Giuseppe, 1 alpini.
» BASSANI Giovanni, 11 bersaglieri.
» BALESTRA Enrico, scuola centrale fanteria.
» BOSCHIS Luigi, 11 fanteria.
» BUSACCA Luigi, scuola allievi uff. e sott. Roma.
» BUSCALFERRI Giacomo, 80 fanteria.
» BAGGIANI Velio, 26 id.
» BRUCCHIERI Salvatore, 36 id.

Capitano CONCARO Ernesto, 3 raggruppamento aeroplani ricogniz.
» CASTAGNA Lelio, 2 alpini.
» CASTELLO Giacomo, 79 fanteria.
» CORAGLIO Claudio, 11 id.
» CANALI Enrico, 152 id.
» CICOGNANI Ugo, 28 id.
» COPPOLA Ermenegildo, 27 id.
» CORTESE Paolo, 6 bersaglieri.
» COPIGATTI Giuseppe, 87 fanteria.
» COLONNA Umberto, distretto militare Teramo.
» CANNIZZARO Melchiorre, distretto militare Arcireale.
» CATERINO Berardino, 225 fanteria.
» CECCHI Corrado, 49 id.
» CORNALBA Mario, 3 alpini.
» CUNICO' Giov. Battista, distretto militare Padova.
» CENTOLA Francesco, 34 fanteria.
» CERVELLERA Vincenzo, 57 id.
» CONTE Aspromonte, 48 id.
» CARBONE Federico, distretto militare Grosseto.
» CESARINI Cesare, 51 fanteria.
» CAMPIONE Giuseppe, tribunale militare Bari.
Tenente CASSINA Roberto, 5 alpini.

Tenente CARDELLICCHIO Enrico, 48 fanteria.
» CAPUANO Filippo, 6 bersaglieri.
» COTUGNO Antonio, 62 fanteria.
» CARANFA Angelo, 42 id.
» CALABRO' Salvatore, 75 id.
» CAMPANA Achille, 10 id.
» CHIAVARI Armando, corpo aeronautico 3 raggr. aer. ric.
» CAMPANA Cesare, 92 fanteria.
» COLLALTI Amleto, 77 id.
» CIMBRÒ Giuseppe, 68 id.
» CACCIA Angelo, 78 id.
» CENTONZE Carlo, 54 id.
» CANTELLA Alfredo, 12 bersaglieri.
» CASSINELLI Guglielmo, arma aeronautica, assegnato comando scuola aviatori.
» CASILE Demetrio, 17 fanteria
» CANAVERI Alberto, 49 id.
» COLISI ROSSI Claudio, 49 id.
» CONTESSA Ettore, 23 id.
» CONTESSI Franco, 12 id.
» CONIGLIO Gaetano, 1 id.
» CORLETTO Francesco, 2 id.
» CHIAVARI Mario, 90 id.
» CARLESSO Vittorio, 56 id.
» CICCARELLI Ferdinando, 28 id.
» COLUCCI Gregorio, 27 id.
» CARRAROLI Guido, 36 id.
» CHELI Eugenio, 35 id.
» CAPRIO Domenico, 89 id.
» CANALI Artemio, 7 alpini.
» CHERCHI Giovanni, 45 fanteria.
» CREMONINI Giuseppe, 231 id.
» CORAZZA Orlando, 55 id.
» CHECCHI Guido, 3 bersaglieri.
» CAROPRESE Pasquale, personale governo stab. mil. pen.
» CIMMINO Emidio, 20 fanteria.
» CAMPANELLA Giuseppe, 27 fanteria.
» COSTANTINO Mario, 16 id.
» CIMINO Mario, 31 id.
» CAIVANO Corrado, 13 id.
» CHIERICO Pasquale, 1 bersaglieri.
» CRISAFI Francesco, 4 fanteria.
» CORTIS Pacifico, distretto militare Oristano.
» COLUCCI Angelo, 29 fanteria.

Tenente COSTA Giuseppe, 12 fanteria.
» CAVASONZA Carlo, 27 id.
» CASTROGIOVANNI Vincenzo, 9 id.
» CARBONI Nicola, 259 id.
» CECCOTTI Oreste, 30 id.
» CURSERI Salvatore, 90 id.
» CIANCIO Amedeo, 4 bersaglieri.
» CARDINI Ciro, 158 fanteria.
» COPASSO Carlo, 92 id.
» CASELLI Biagio, 9 alpini.
» CELEBRINI DI S. MARTINO Remigio, 52 fanteria.
» CARLETTI Galdino, scuola allievi uff. e sott. Roma.
» CORCHIA Carmelo, 27 fanteria.
» CARTA Ermenegildo, 45 id.
» CANDUSIO Ilario, 12 id.
» CANNONE Andrea, 1 granatieri.
» CALABRO' Giuseppe, 20 fanteria.
» CALDERAZZO Emerio, 70 id.
» CREMESE Pietro, 72 id.
» CASTRO Alfio, 82 id.
» COBIANCHI Aldo, 82 id.

Capitano DOLCI Mariano, scuola allievi uff. e sott. Pola.
» DOSSOLA Pietro, 43 fanteria.
» DAL BRUN Vittorio, distretto militare Verona.
» D'AMBRA Francesco, 6 bersaglieri.
» DAGNA Italo, direzione comm. Bologna.
» DI NATALE Giuseppe, 226 fanteria.
» DE SCALZI Edilio, distretto militare Udine.
» DE RUBERTIS Giuseppe, 6; fanteria.
» DE PALMA Umberto, 87 id.
» DINA Cesare, distretto militare Rovigo.
» DEVALLE Chiaffredo, 2 alpini.
» DI CESARE Filippo, 86 fanteria.
» DI NATALE Vincenzo, distretto militare Arcireale.
» DE LUCA Francesco, 73 fantieri.
Tenente DELFINO Roberto, 3 alpini.
» DE CRISTOFORO Erardo, scuola centrale fanteria.

Tenente DI BORTOLO Gaetano, 2 fanteria.
» DOGLIANI Giacomo, 1 alpini.
» DI COSTANZO Pietro, 54 fanteria.
» DE ROSSI Tito, 2 granatieri.
» DI PAOLA Raffaele, 71 fanteria.
» DE STEFANIS Giacinto, 37 id.
» DELL'ARTE Eugenio, 10 id.
» D'AGATA Filippo, 4 id.
» DE LAURENTIS Enrico, 9 alpini.
» DIANA Gaspare, 27 fanteria.
» DE RE Angelo, 8 alpini.
» DE ROCCO Giuseppe, scuola all. uff. sott. Modena.
» DESTRO Adriano, 28 fanteria.
» DURANTE Umberto, 69 id.
» DE NAVA Martino, scuola all. uff. sott. Roma.
» DE BLASI Marcello, 2 granatieri.
» D'AURELIO Venceslao, 3 raggrupp. aeropl. scuola aviatori.
» DEGLI ESPOSITI Vittorio, 82 fanteria.
» D'ALO' Vincenzo, collegio militare Napoli.
» DE LUCIA Pietro, 225 fanteria.
» DELLA CORTE Orazio, 30 id.
» DE FELICIS Amedeo, 30 id.
» DE MIRANDO Francesco, 64 id.
» DE LUCA Luigi, pers. governo stab. militare pena.
» DE MAGISTRIS Giacomo, id.
» DE SANTIS Antonio, 39 fanteria.
» DI NATALE Ugo, 17 id.
» DOANVER Luigi, 231 id.
» DE MAIO Giovanni, 68 id.
» DE CRISTOFORO Ercole, 27 id.
» DE RISI Arturo, 47 id.
» DONZELLI Ulisse, 35 id.
» DELL'UVA Enrico, 64 id.
» DI GIOVANNI Francesco, 20 id.
» DE FELICE Umberto, 5 id.
» DEL BIANCO Gino, 157 id.
» DE VILLA Luigi, distretto militare Trento.
» DE STEFANO Gennaro, 5 bersaglieri.
» DEL RE Edoardo, 81 fanteria.
» DELL'AQUILA Luigi, 20 id.
» DE FRANCESCO Francesco, 82 id.
» DONNINI Giacinto, 2 granatieri.

Tenente DESIDERI Giovanni, 6 bersaglieri.
» DE BENEDICTIS Nicola, 94 fanteria.
» DE ANGELIS Mariano, raggruppamento scuola aviatori.
» DE ANGELIS Gerardo, id.
» DANTE Renzo, 6 alpini.

» EVOLA Felice, 86 fanteria.
» ERRICO Vittorio, 42 id.
» EBOLI Giuseppe, 31 id.

Capitano FIORASI Francesco, distretto militare Venezia
» FERLINI Giacomo, distretto militare Treviso.
» FORMENTI Paolo, 37 fanteria.
» FACCINI Rodolfo, 72 id.
» FANTI Pietro, 11 id.
» FONTEMAGGI Umberto, distretto militare Alessandria.
Tenente FAVI Pietro, 44 fanteria.
» FACCINI Angelo, 34 id.
» FRATARCANGELI Paolo, 77 id.
» FAROTTI Amedeo, 49 id.
» FORGIONE Giacinto, 49 id.
» FUSCO Ermanno, 18 id.
» FRISARI Fiorillo, 79 id.
» FABBRONI Antonio, 24 id.
» FERRAZZI Angelo, 11 bersaglieri.
» FILOFERRO Francesco, 9 alpini.
» FONTEBASSO Guglielmo, 8 id.
» FONTANA Roberto, 22 fanteria.
» FERRARA Gaetano, 225 id.
» FLAVONI Giulio, 157 id.
» FARCILIA Giuseppe, 157 id.
» FEDELE Giuseppe, 47 id.
» FEUDALE Marziale, 20 id.
» FIORENTINO Guglielmo, 12 id.
» FERRINI Pietro, 53 id.
» FUNICIELLO Luigi, 94 id.
» FISOGNI Federico, 5 alpini.
» FERRARA Giuseppe, 76 fanteria.
» FRANZOSINI Mario, 9 id.
» FERRARI Vittorio, 28 id.
» FAVELLI Paolo, 52 id.
» FERRANTE Vittorio, arma aeronautica deposito aviatori Torino.
» FERRARI Saverio, 67 fanteria.

Tenente FIORIO Alessandro, 4 alpini.
» FALLACE Umberto, distretto militare Campobasso.
» FISCHETTI Cesare, 8 fanteria.
» FREZZAN Federico, arma aer. 3 raggrupp. aeropl. ricogniz.
» FLORA Giuseppe, distretto militare Torino.
» FRASSANITO Antonio, 47 fanteria.
» FRANCESCHI Ugo, 81 id.
» FURNARI Emilio, 33 id.
» FARINACCI Armando, 2 alpini.
» FRASCOLLA Pasquale, 93 fanteria.
» FERRAIOLI Pietro, 79 id.
» FRAMONDI Giov. Batt., 11 id.
» FELICI Francesco, 58 id.

Capitano GENTA Giov. Batt., 64 id.
» GIACOMELLI Arnaldo, personale governo stab. mil. pena.
» GIOVANNELLI Enrico, 45 fanteria.
» GISMONDI Vittorio, 89 id.
» GIORGETTI Lucio, 158 id.
» GARDINI Pietro, 44 id.
» GULINELLI Amerigo, 81 id.
» GAMBAROTTA PASSERINI Gino, distretto militare Barletta.
» GIACOMELLI Mario, 50 fanteria.
» GATTI Cesare, 88 id.
» GALASSO Vittorio, 40 id.
» GIANSIRACUSA Ugo, scuola allievi uff. Milano.
» GAMBA Enrico, 71 fanteria.
Tenente GENTILE Lorenzo, arma aer. 3 raggrupp. aer. ricogniz.
» GIBERTI Pietro, id.
» GHISLOTTI Giulio, 2 raggruppamento aeroplani.
» GASPARI PELLEI Alberto, 93 fanteria.
» GALLINA Pietro, 50 id.
» GREGORIO Carlo, 58 id.
» GRECO Attilio, 17 id.
» GIORGIO-GAGGIA Giacomo, scuola allievi uff. Milano.
» GUALANDRI Giovanni, 27 fanteria.
» GARRONE Umberto, 9 alpini
» GIANNANGELI Italo, 7 bersaglieri.
» GIGANTI Giuseppe, 55 fanteria.
» GIOVANETTI Gaetano, 6 bersaglieri.
» GARATI Francesco, 65 fanteria.
» GUIDI Ciro Menotti, 60 id.
» GUERRA Gaetano, 2 granatieri.
» GRECO Luigi, 2 bersaglieri.
» GUADALUPI Cosimo, 22 fanteria.
» GRASSI Antonino, personale governo stab. mil. pena.
» GUTIERRES Antonio, 45 fanteria.
» GUARINO Giovanni, 75 id.
» GRASSELLINI Giovanni, 14 id.
» GRILLINI Cesare Amato, 12 bersaglieri.
» GAZZERI Guglielmo, 7 id.
» GUY Silvio, 3 alpini.
» GAMBERA Giovanni, 9 id.
» GABRIELLI Michele, 72 fanteria.
» GIULIO Massimiliano, 3 alpini.
» GIUNCATO Biagio, 226 fanteria.
» GRASSO Anacleto, 47 id.
» GORLANI Quintilio, 26 id.
» GULLI Vincenzo, 9 id.
» GRIO Giulio, 59 id.
» GARDINI Mario, 72 id.
» GALLO Tiberio, 225 id.

Capitano IUPPA Gennaro, 14 id.
» INGRAVALLE Ubaldo, 9 alpini.
Tenente INSOM Emilio, 17 fanteria
» ISOLANI Amerigo, distretto militare Massa.
» IENGO Mario, 19 fanteria.
» IAMONE Enrico, arma aeron. 3 raggrupp. aeropl.
» IANNELLI Simone, 26 fanteria.
» INCISA DI CAMERANA Luigi, 3 alpini.
» IMBRO' Gaetano, 19 fanteria.
» IBERTI Giovanni, 1 granatieri.
» IUVALLA Erberto, 44 fanteria.

Capitano LEONE Giuseppe, distretto militare Palermo.
» LELLA Giorgio, 18 fanteria.
» LAMANNA Francesco, 28 id.
Tenente LEVIS Simone, 3 raggrupp. aeropl. ricogniz.
» LIMER Giuseppe, 2 fanteria.
» LANDI Luigi, 35 id.
» LONGO Luigi, 35 id.
» LA SPINA Cristoforo, 61 id.
» LACASELLA Vincenzo, 61 id.

Tenente LAMBIASE Guglielmo, 12 fant.
» LAZZARI Mario, collegio militare Napoli.
» LANCIONE Domenico, 10 bersaglieri.
» LIQUORI Guido, 42 fanteria.
» LAURIA Salvatore, 76 id.
» LAMPASONA Vincenzo, 6 id.
» LANDOLFI Ugo, collegio militare Napoli.
» LOMBARDI Francesco, 27 fanteria.
» LABONIA Enrico, 20 id.
» LOMBARDI Umberto, 1 bersaglieri.
» LOMBARDO Attilio, 6 fanteria.

Capitano MAGLIENTI Vittorio, 11 bersaglieri.
» MENGHINI Orazio, 2 fanteria.
» MOCCAGATTI Giovanni, 7 alpini.
» MISCHI Giuseppe, 22 fanteria.
» MASI Eduardo, distretto militare Belluno.
» MALINCONICO Corrado, distretto militare Massa.
» MAGLIENTI Giuseppe, direzione commissariato Milano.
» MARCHETTI Gaetano, 54 fanteria.
» MARINELLI Giunio, 72 id.
» MIOVILOVICH Filiberto, 1 granatieri.
» MARCHESI Arnaldo, 4 alpini.
» MONTEMURRI Guido, 226 fanteria.
» MORICHINI Carlo, 81 id. comando mil. staz. Roma.

Tenente MAIORANA Giuseppe, person. governo stabil. mil. pena.
» MANCINI Francesco, scuola allievi uff. e sott. Chieti.
» MANZO Pietro, 76 fanteria.
» MERCO Riccardo, 46 id.
» MORANDI Umberto, raggrupp. scuola aviatori.
» MONGIOV Domenico, 4 fanteria.
» MONACO Paolo, raggruppam. scuola aviatori.
» MONTESI Giovanni, 59 fanteria.
» MESSINA Domenico, 20 id. ufficio militare staz. Foggia.
» MAGLIOCHI Giulio, 19 fanteria.

Tenente MARTELLINI Emilio, 16 fanteria
» MIRRA Armando, person. governo stab. mil. pena.
» MASCIO Mario, 35 fanteria.
» MAJORINO Diego, 6 bersaglieri.
» MAZZUCA Rosario, 13 fanteria.
» MARTINO Michele, collegio militare Napoli.
» MASUCCI Antonio, 81 fanteria.
» MATTER Friz, 55 id.
» MORONI Armando, scuola all. uff. e sott. Torino.
» MALTESE Giuseppe, 73 fanteria assegn. trib. mil. Venezia.
» MODUGNO Vincenzo, 92 fanteria.
» MOSCONE Emanuele, 3 raggruppamento aeroplani.
» MIOSA Michele, 78 fanteria.
» MARENA Francesco, 65 id.
» MANGANI Alberto, 45 id.
» MONTEMURRO Francesco, 52 id.
» MINUCCI Francesco, 70 id.
» MASTROPIETRO Silvio, 157 id.
» MAGNELLA Antonio, 11 bersaglieri.
» MARTINETTI Aldo, 45 fanteria.
» MOICCO Giovanni, 86 id.
» MAZZEI Raffaele, 81 id.
» MICCICHÈ Paolo, 67 id.
» MINEO Diego, 23 id.
» MAZZOLI Ermanno, 38 id.
» MOLINARI Alessandro, 3 alpini.
» MANGIANTINI Secondo, personale governo stab. mil. pena.
» MASSINA Roberto, 3 bersaglieri.
» MIGLIORANZA Mario, 58 fanteria.
» MAZZEO Francesco, 67 id.
» MERLATI Arnaldo, 34 id.
» MORELLO Pietro, 54 id.
» MINZONI Giuseppe, 28 id.
» MAIO Francesco, 58 id.
» MELPIGNANO Angelo, 72 id.
» MARCONCINI Bruno, 58 id.
» MASALA Garino, 73 id.
» MONTANARI Mario, delegaz. trasporti Trieste.
» MARTINEZ Aldo, 74 fanteria.
» MACCHIARELLI Francesco, 9 id.
» MARTINI Mario, 9 id.
» MARCANCINI Licurgo, 27 id.
» MALCAGRI Fausto, 83 id.

Tenente MASSUTI Gerlando, 89 fanteria
» MIGLIACCIO Domenico, 21 id.
» MANICASTRI Carlo, 66 id.
» MARCOALDI Fernando, 2 granatieri.
» MINUTILLO Attilio, 21 fanteria.
» MESSINA Pietro, 87 id.
» MONTELATICI - VISCONTINI Enrico, comando A. M. scuole aviatori.
» MASSANO Luigi, 34 fanteria.

Capitano NEGRI Giuseppe, 6 alpini.
» NICOSIA Domenico, distretto militare Mondovì.
» NATONI Mario, 19 fanteria.
» NOTA D'ELOGIO Carlo, 231 id.
» NATALE Pasquale, distretto militare Belluno.
Tenente NUCCI Ernesto, 29 fanteria.
» NICOSIA Gaetano, 7 bersaglieri.
» NAPOLI Vittorio, 1 granatieri.
» NOSOTTI Mario, 54 fanteria.
» NEGRO Arturo, aeron. sezione tecnica aviaz. Milano.
» NEGRONI Mario, scuola centrale di fanteria.
Tenente NOVARINO Tommaso, 6 bersaglieri.
» NUGNES Ernesto, 1 fanteria.
» NERI Virgilio, 92 id.
» NOVELLI Francesco, 26 id.

» ORSINI Filippo, 7 id.
» OPPO Giuseppe, 8 alpini.
» ORLANDO Ercole, 90 fanteria.
» ORLANDO Antonio, 231 fanteria.

Capitano PACI Emanuele, 75 tribunale militare Palermo.
» PAOLI Roberto, 84 fanteria.
» PERICO Renato, 5 alpini.
» POTENZA Saverio (Angelo), distretto militare Barletta.
» PORRO Francesco, 1 raggrupp. aeroplani da caccia.
» POIDOMANI Giuseppe, 152 fanteria.
» POCHINI Gaspare, 86 id.
» POMPONI Anchise, 59 id.
» POJ Pietro, 1 alpini.
» PERRICONE Francesco, 86 fanteria.

Capitano PASQUCCI Giovanni 52 fanteria
Tenente PICOTTI Giuseppe, 2 id.
» PINTO Vincenzo, 3 raggrupp. aeroplani da ricognizione.
» PUSANTI Salvatore, 11 fanteria.
» PLAZZA Francesco, 157 id.
» POSSAGNO Antonio, 66 id.
» POLI Giuseppe, 76 id.
» POLINI Francesco, distretto militare Pesaro.
» PASTORE Eugenio, 3 raggruppamento aeroplani ricogniz.
» PERRONE Domenico, 38 fanteria.
» PETROCELLI Ernesto, 151 id. (onoranze Salme Caduti in guerra).
» PERETTI Angelo, 152 fanteria.
» PENAZZI Giuseppe, 11 bersaglieri.
» PEIS Silvio, 96 fanteria.
» PATERNOSTRO Silvio, 8 alpini.
» PASOLINI Carlo, D. C. Auto Bologna (35 fanteria).
» PAGNIN Antonio, 55 fanteria (Ass. Cent. Educaz. Fisica, 3 divisione alpini).
» PEZZA Mario, 84 fanteria (tribunale militare Firenze).
» PRESUTTI Alberto, 21 fanteria.
» PATRONCINI Federico, 94 id. (Comando brigata Messina).
» PICIOCCHI Massimiliano, 13 id.
» PARZIALE Benedetto, 70 fanteria.
» POSANI Edoardo, Pers. Gover. Stab. milit. pena.
» PEDE Rodolfo, scuola all. ufficiali e sottuf., Palermo.
» PARRINELLO Rosario, 86 fanteria (Com. Pres. Palermo).
» PARENTI Giuseppe, 45 fanteria.
» PICCALUGA Giuseppe, 11 id.
» PAPARO Vincenzo, 68 id.
» PEDERZOLLI Bruno, 9 alpini.
» PICCOLI Guido, 79 fanteria.
» PIVESSO Adolfo, 17 id.
» PAGANELLI Guglielmo, 3 alpini.
» PICCATO Mario, pers. gover. stab. militari pena.
» PIRODDI Mario, gruppo dirigibilisti.
» PIETROBONI Armando, 6 alpini.

Tenente PAPPALARDO Carmelo, 86 fanteria.
» POMARICI Ambrisi Vincenzo, 12 bersaglieri.
» PASQUALI COLUZZI Alceste, 45 fanteria.
» PAGNOTTINI Dante, 2 bersaglieri.
» PADULA Mario, 25 fanteria.
» PESCE Giuseppe, 9 id.
» PIERAZZUOLI Aldo, deposito aviatori (Com. aeron.).
» PICCIOLO Stefano, 74 fanteria.
» PANANTI Guido, 23 id.
» POIDOMANI Giuseppe, 3 raggrupp. aeroplani.
» PEIRANO Pietro, 52 fanteria.
» PERUGINI Gino, 94 fanteria, a disposiz. del comndante la divisione militare Ancona.
» PERGHEM Giovanni, 6 alpini.
» PAGANO Francesco, 72 fanteria.
» PENCHIENATI Carlo, scuola centr. fanteria Civitavecchia.
» PAPARONI Aloiso, 72 fanteria.
» PROIA Luigi, 51 fant., coman. scuole aviat.
» PERALDO Primo, 80 fanteria.
» PATRUCCO Riccardo Arturo, 1 granatieri.
» PINELLI Luigi, 76 fanteria.
» PULEO Francesco, distretto militare di Cefalù.
» PANZALIS Ampelio, 46 fanteria.
» PELLACCI Ettore, 7 alpini.
» QUATTRINI Giulio, 82 fanteria.

Capitano RAGNO Ignazio, 46 fanteria, direzione commiss. Trieste.
» ROSSI Giuseppe, 36 fanteria, pers. govern. stabil. militare pena.
» RUIZ I BALLESTREROS Giuseppe, 12 fanteria.
» ROMANO Lorenzo, 55 id.
» ROPPOLI Antonio, 15 id.
» ROBERTI Luigi, 9 fanteria, consegnatario magazz. scuola appl. fant., Parma.
Tenente RAGUSA Sebastiano, 34 fanteria.
» RONX Felice, 68 id.
» RIVA Annibale, scuola all. uff. Milano.

Tenente REVERBERI Fermo, 27 fanteria.
» ROBBA Angelo, 50 id.
» ROSSI Giuseppe, 6 alpini.
» RUSSO Gaetano, distretto militare Lecce.
» RIENZO Amedeo, 12 fanteria.
Sottoten. RIGHETTI Umberto, 151 id.
Tenente ROSSI Farsto, 51 id.
» RISO Felice, 89 id.
» RATTI Vincenzo, 42 id.
» RUZZI Ottorino, 5 batt. bersaglieri ciclisti.
» RAFFAELE Giuseppe, collegio Roma.
Tenente ROCCHI Giustiniano, 52 fanteria.
» RUSCICA Ezechia Paolo, 75 id.
» RESCINITI Giovanni, reparto carri armati.
» RICCI Giovanni, 77 fanteria.
» RE Vittorio, 32 id.
» RUSSO Paolo, 85 id.
» ROMANO Ettore, 4 id.
» RAVAIOLI Quinto, 6 alpini.
» RICCI Adolfo, 1 fanteria.
» ROMANIELLO Giovanni, 63 id.
» ROSSANIGO Ernesto, 2 raggr. aeroplani bombard.
» RUGGIERO Carlo, 57 fanteria.
» RAMIREZ Antonio, 43 id.
» REVERBERI Antonio, 62 id.
» RANDONE Salvatore, 225 id.
» ROSSI Rinaldo, distretto militare Bergamo.
» RICUCCI Ricuccio Enrico, 12 fanteria.
» RUSSO Vincenzo, 67 id.
» RICCIARDI Antonio, 79 id.
» RICCI Riccardo, 87 id.
» ROBINO Isidoro, 25 id.
» ROMANO Pietro, 81 id.
» ROBERTO Antonio, 57 id.
» ROLANDO Fortunato, 3 raggrupp. aeroplani.
» RUTOLI Antonio, 71 fanteria.
» RENZULLI Antonio, 11 id.

Capitano SECHI Giacomo, 152 id.
» SARA Gennaro, 6 alpini.
» SFRONDINI Antonio, 12 bersaglieri.
» SCUDELLARI Giacomo, 28 fanteria.
» SCRIMIN Luigi, 8 alpini.
» SPADAR Luigi, 85 fanteria.
» SODANI Arturo, 3 raggrupp. aeroplani ricogniz.

Capitano SIMONALI Umberto, 25 fanteria.
» SPINELLI Felicetto, distretto Massa.
» STEFANELLI Giuseppe, Ass. stabil. costruz. Aeron. Roma
Tenente SCAGLIOTTI Virgilio, 3 raggruppamento aeropl. ricogniz.
» SPADEA Goffredo, 2 raggrup. aeropl. ricognizione.
» SBROZZI Ezio, 66 fanteria.
» SACCO Michele, 92 id.
» SUSINI Mario, 21 id.
» SANTULLI Pasquale, distretto Novara.
» SILLETTI Giovanni 232 fant.
» SALVAGGIO Francesco, scuola allievi uff. e sottuff. Verona.
» SALVO Gustavo, 5 fant.
» SATTA Guido, 15 squadr. autoblindo mitragl. Udine.
» SANTI Angelo, 74 fanteria.
» SFORZA Arturo, 23 id.
» SARDI Antonio, 88 id.
» SABBADINI Didimo, 2 granat.
» SALOTTOLO Mario, 8 alpini.
» SCALONE Rosario, 4 fanteria.
» SALTALAMACCHIA Augusto, 3 fant. com. 26 divisione.
» SANDULLI Giuseppe, 20 fant.
» SACCONE Nicola, 69 id.
» SOLDANI Antonio, 44 id.
» San GIORGIO Giovanni. 231 id.
» SOLE Francesco, 86 id.
» SCALA Giuseppe, scuola allievi uff. e sott. Torino.
» SCIACCHITANO Giuseppe, 9 bersaglieri.
» SANZI Alfredo, scuola all. uff. e sott. Modena.
» SERENO Costantino, 4 bersagl
» SANTARELLI Mario, 59 fant.
» SUCCI Ferdinando, 3 ragg. aeroplani.
» SIGLIUZZO Carmelo, 67 fant.
» STELLA Ettore, 151 fanteria a dispos. del comand. divisione militare Trieste.
» SPREMOLLA Onofrio, 60 fant.
» SABATINO Giuseppe, 87 id.
Tenente SPORIO Giuseppe, 5 id.
» STROPPOLATINI Quintilio, 13 fanteria.
» SITA Guido, 78 fanteria.
» SEQUI Roberto, 1 granatieri.
» SCHIAVONI Luigi, comando scuola milit. aviazione.

Tenente SCUDERI Giacomo Mario, gruppo dirigibilisti.
» SONNINO Carlo, 19 fanteria, Ministero guerra.
» SBROCCHI Leopoldo, 7 fanteria, Ministero guerra.
» SABBADINI Emilio, 1 granat.

Capitano TONINETTI Giovanni, distretto militare Ancona.
» TISENO Placido, 232 fanteria.
» TETI Eriberto, 23 fant.
» TOMMASINI Nicola, 6 bersagl.
» TATONO Rodolfo, 21 fanteria.
» TERZI Amedeo, 41 id.
» TORTELLI Manlio, distr. militare Mantova.
» TOCCO Giovanni, divisione militare Catanzaro.
» TIBERIO Nicola, distretto militare Chieti.
» TRABACCO Francesco, 53 fant.
Tenente TORELLI Giuseppe, 54 id.
Sottoten. TERZIANI Renato, 58 id.
Tenente TRIVERO Alberto, 7 raggrupp. trasporti.
» TUMINO Giovanni, 55 fant.
» TURRISI Giuseppe, distr. militare Sulmona.
» TARTAGLIA Giuseppe, 13 fant.
» TIBALDI Giovanni, 40 id.
» TARALLO Francesco, 15 id.
» TRAMONTI Nino, 6 bersagl.
» TAVIANO Francesco, 3 fant.
» TRONCHET Tullio, 62 fant.
» TRASATTI Arturo, 6 bersagl.
» TRAPANI Carlo, 76 fanteria.
» TRECCO Federico, 13 id.
» TROMPEO Gabriele, 46 id.
Tenente TOMMASELLI Antonio, 66 fanteria.
» TURRISI Gaetano, 11 id.
» TANDURA Alessandro, 7 alp.
» TRAVAGLIO Ferdinando, 34 fanteria.
» TREVISANI Mario, distr. militare Torino.
» TRECCO Federico, 13 fanteria.

Capitano UGENTI Giuseppe, 9 id.
» URBINATI Rolando, 80 id.
Tenente URBINATI Umberto, deposito 16 fanteria.
» URSO Simone, 23 fanteria.
» URSO Oronzo, 17 id.

Capitano VASCHINI Luigi, 88 fanteria.
» VENTURA Ugo, 34 id.
» VESCOVI Simone, distretto Venezia.
» VARESE Gaetano, 17 fanteria.
» VILLANI Fortunato, 48 id.
» VARUSIO Alberto, 6 alpini.
» VACCARI Giuseppe, 86 fant.
Tenente VOZZI Franco, 34 id.
» VITALE Mario, 67 id.
» VELOTTI Ugo, 2 id.
» VETTA Edoardo, 8 alpini.
» VANDINI Agostino, scuola allievi uff. e sott. Modena.
» VERA Adelio, 62 fanteria.
» VIOLA Alfredo, 5 id.
» VITOLI Oscar, 4 alpini.

Tenente VERCESIO Ezio, 3 fanteria.
» VIVIANI Francesco, 8 bersagl.
» VALENTE Giuseppe, 30 fant.
» VOLZONE Pasquale, 32 id.
» VOLGARINO Antenore, 11. id.
» VIVA Domenico, 92 id.
» VITA COLONNA Odoacre, 8 id.
» VISCONTI Leopoldo, 53 id.
» VETRANO Ignazio, 52 id.
» VALGIMIGLI Giovanni, 88 id.

Capitano ZAFFIRO Arcangelo, 6 id.
» ZEDDA Carlo, 50 id.
» ZANELLI Gustavo, 6 alpini.
Tenente ZANIBONI Ugo, 69 fanteria.
» ZINGONI Mario, 1 granatieri.
» ZINCONE Oreste, 70 fanteria.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO TORINO (Artiglieria)

Capitano ANGIOLINI Arrigo, 3 pesante.
Tenente ALBINI Marcantono, reggimento artiglieria a cavallo.
» ALTOBELLI Luigi, 1 camp.
» ACUNTO Manlio, 22 id.
» ALIMENTI Giovanni, 9 pesante campale.
» AVERSA Giuseppe, 8 pesante campale.
» AMBROGI Torello, 13 camp.
» ARNONE Vincenzo, 2 mont.

Capitano BADINI Damiano, 3 pesante assistente Ministero guerra.
» BRIGANTI Bruno, 3 raggruppamento aeroplani.
» BORDIGIONI Britannico, 23 campagna.
Tenente BIAGINI Giovanni, 3 raggruppamento aeroplani.
» BILANCIONI Alarico, 11 campagna ass. autoc. Trieste.
» BARTOLETTI Gennino, 1 pesante.
» BUFFA Giulio, 3 montagna assistente istituto geogr. milit.
» BIZZARRI Ezio, 7 pesante, ass. com. art. C. A. Trieste.
» BEGATTINI Cesare, 23 camp.

Tenente BOZZA Aleardo, 13 pes. campale.
» BONACINI Mario, 2 pes. campale.
» BEDOTTI Tiberio, 15 camp.
» BONCRISTIANO Luigi, 8 pes.
» BELLOMIA Vincenzo, 4 costa.
» BONINCONTRO Adolfo, 1 montagna.
» BIANCOFIORE Nicola, 3 montagna.
» BATA' Carlo, 4 gruppo contraerei.
» BONARDI Vittorio, 27 camp.
» BULCIOLU Vincenzo, 1 costa.
» BICCELLI Adalberto, 7 gruppo contraerei.
Capitano CAVOLI Francesco, 10 pesante campale.
» CARRERA Mario, 1 pesante.
» CARRARA Vittorio, 4 id.
» CORSO Emilio, 4 id.
» CAROLEI Gaetano, 13 camp.
» CAMPANARI Arrigo, assegnato Ministero guerra.
Tenente CILIBERTI Giulio, 15 camp.
» CORVESE Gaetano, 1 mont.
» CERUTTI Marziale, 1 raggrup pamento aeroplani.
» CARRACINI Giuliano, 9 camp

Tenente CAPARCO Giovanni, 9 campag.
» CRISTOFOLETTI Gualtiero, 23 campagna.
» CAVICCHIOLI Nunzio, scuola all. uff. compl. Modena.
» CICCAGLIONE Alfredo, 26 campagna.
» CAPITANI Mario, 2 pesante campale.
» CERETTI Federico, 13 camp.
» CORSI Umberto, scuola all. ufficiali complemento Roma.
» CARRAGLIA Alberto, scuola allievi uff. compl. Lucca.
» CHIAPPARELLI Luigi, 18 campagna.
» CAMILLONI Giulio, 2 camp.
» CIASULLO Giuseppe, 9 pesante campale.
» CACIANOTTI Cesare, 3 raggruppamento aeroplani.
» CAPIERO Francesco, 11 pesante campale.
» CATTOI Costantino, 3 raggruppamento aeroplani.
» CARBONI Giulio, 5 pesante campale.
» COSCO Armando, 4 pesante, ass. minist. guerra.
» CUMBO Francesco, scuola all. uff. compl. Palermo.
» CASCINO Alessandro, 3 campagna.
» CARUSO Francesco, 3 pesante camp. ass. direzione esperienze artigl. Nettuno.
» CARSILLO Vincenzo, 4 pesante.
» CARNESI Giuseppe, 22 campagna ass. min. guerra.

» DENTE Giacomo, 2 pesante.
» DE SIMONE Bruno, 3 pesante campale.
» DI LORENZO Antonio, regg. artigl. a cavallo.
» D'ASCENZI Romeo, 1 costa.
» DE ANGELIS Augusto, 1 campagna.
» D'ALFONSO Amedeo, direz. artiglieria Piacenza - sez. stacc. Firenze.
» DEODATO Matteo, 1 costa.
» D'ANTIOCHIA Giuseppe, 9 pesante campale.
» DODARO Ermanno, 14 campagna.

Tenente DELLA PERUTA Umberto, direzione artigl. Napoli - sezione stacc. Gaeta.
» DE CONCILIIS Romano, 8 pesante campale.
» DE LIQUORI Renato, 25 campagna.
» D'ERRICO Nicola, 12 campagna.
» DUSMET Giovanni, regg. artigl. a cavallo.
» DEVALLE Callisto, 1 pesante.
» D'ALESSANDRO Salvatore, 25 campagna.
» DE MARCO Rosario, 3 pesante.
» DE THOMASIS Raffaele, 7 pes. camp. ass. min. guerra.

Capitano FUNARI Rodolfo 7 pes. camp. ass. min. guerra.
Tenente FRONGIA Antonio, 1 pesante campale.
» FINAMORE Mario, 8 campagna.
» FRANCO Nino, 3 id.
» FOTI Attilio, 1 costa.
» FRASCA Carlo, 2 campagna.
» FALANGOLA Manlio, 2 id. ass. min. guerra.
» FRISARI Filippo, 7 pesante campale.
» FRANCHINI Gennaro, 4 campagna.
» FLOTTERON Luigi, 8 gruppo contraerei.
» FRANGIONI Mario, 2 campagna.
» FIORE Francesco, direz. serv. arm aeronautici.
» FABBRI Vittorio, 4 pesante campale.
» FIECHTER Renato, 17 campagna.
» FORTUNA Ermanno, 3 pesante.
» FERRONI Armando, 3 raggruppamento aeroplani.
» FREDA Beniamino, 7 pes. campale ass. min. guerra.

» GATTA Luigi, 11 pesante campale.
» GIORDANO Amedeo, 1 pesante.
» GUERRIERI-GONZAGA Luigi, regg. artigl. a cavallo.
» GALLI Francesco, 21 campagna.
» GALLI Giuseppe, 4 gruppo contraerei.

Tenente GELICH Giuseppe, a pesante campale.
» GALA Ubaldo, 7 gruppo contraerei.
» GHELARDONI Luigi, 4 campagna.
» GHELARDONI Vittorio, 19 campagna.
» GENOVA Enrico, 24 campagna.
» GIAMBANCO Giovanni, 10 gruppo contraerei.
» GARBELLINI Spartaco, 3 pesante.
» GUIDI BUFFORINI Guido, 12 pesante campale.
» GUISCARDO Salvatore, 7 pesante campale.
» GICCA Carlo, 13 campagna.
» GASPARI Secondo, 2 pesante campale.
» GORI Mario, 27 campagna.

Tenente HOUBER Roberto, 8 pesante campale.
» IZZO Pasquale, 4 campagna.
» IANNONI Luigi, 24 campagna.
» IANNONE Tommaso, 10 campagna, ass. scz. esper. artigl. Ciriè.

Capitano LOLLI Giuseppe, 4 pesante.
» LO GIUDICE Egidio, 7 pesante campale.
» LISE Giovanni, 20 campagna.
Tenente LA CIURA Angelo, direz. artigl. Messina.
» LARUSSA Achille, 3 raggrupp. aeroplani.
» LA PAROLA Salvatore, 6 campagna.
» LIOTTA Giovanni, 14 pesante campale.
» LEOPARDI Fernando, direzione artigl. Venezia.
» LIGRESTI Vincenzo, 6 pesante campale.
» LATINI Alessandro, 14 campagna.
» LEVA Luigi, 7 pesante.
» MARULLI Enrico, 8 pesante.
» MANTESE Gaetano, 6 campagna.

Tenente MAMOLA Emanuele, 7 pesante
» MASI Francesco, 2 pesante campale.
» MASONE Aquilino, 4 id.
Capitano MELODIA Guglielmo, 13 campagna.
Tenente MASI Giovanni, 1 pesante.
» MAGRO Ettore, 11 pesante campale.
» MOSSI Eugenio, 1 raggruppamento aeroplani.
» MANDARÀ Giuseppe, regg. artiglieria a cavallo.
» MONEGATTI Riccardo, 3 montagna.
» MANETTA Giovanni, 16 campagna.
» MORINI Alfredo, scuola all. uff. comp. Milano.
» MAZOTTI Luigi, 5 campagna.
» MORETTI Napoleone, 4 pesante campale.
» MUZZARELLI Antonio, 3 campagna.
» MARSALA Paolo, 26 campagna.
» MELE Giulio, 3 pesante.
» MIGLIORE Calogero, 22 campagna.
» MILANA Emilio, 24 id.
» MATRACIA Roberto, 10 gruppo contraerei.
» NOTARI Nestore, 2 pesante campale.
» NATALUCCI Aurelio, gruppo dirigibilisti.
» NUNNARI Carmelo, 4 costa.
» ONUFRIO Antonio, 22 campagna.
» PIOLA PIER Alessandro, 1 montagna.
» PASQUALI Giuseppe, 16 campagna.
» PECORINI Giulio, 8 campagna.
» PICCIRILLI Gaetano, 5 pesante campale.
» PIACENTINI Pietro, raggrupp. scuole aviatori.
» PIACITELLI Stanislao, 3 pesante.
» PATRIZI Ernesto, 3 id.
» PERONI Ottorino, 7 pesante campale.

Tenente PACINI Giorgio, 2 campagna.
» PASQUALINO Ettore, 22 id.
» PLATANIA Giuseppe, 4 costa.
» PALMA Marcello, 7 pesante campale.
» PETRONE Luigi, 8 pesante.
» PEZZI Enrico, 13 campagna.
» PANTANELLI Ilio, 3 raggrupp. aeroplani.
» POLITO Antonio, 3 campagna.
» POSSENTI Nicola, 23 id.
» PARISI Saverio, 22 id.
Capitano PENNA Placido, distretto Napoli.
» PITTALUGA Girolamo, 6 pesante campale.

Tenente QUIRICO Gustavo, collegio militare Napoli.

Capitano ROSSOLINI Pietro, 3 montagna.
Tenente RUSSOMANDO Arturo, 1 montagna.
» ROSSI Ottorino, 4 pesante.
» ROTONDO Giuseppe, 19 campagna.
» RENDINA Roberto, 25 id.
» RENGANESCHI Nullo, com. scuole aviatori.
» ROSATI Renato, 1 campagna.
» ROSSI Paolo, 6 pesante.
» RIJTANO Angelo, 2 costa.

Capitano SANGIOVANNI-GELMINI Giovanni, 9 campagna.
» SECCHI Luigi, 4 pesante.
Tenente SAROLDI Giampaolo, 5 campagna.
» SELAN Umberto, 2 pesante.
» SALONINI Giacomo, 27 campagna.
» SIMONETTI Ferdinando, 24 campagna.
» STASSANO Angelo, 3 montagna.
» SORRENTINO Giuseppe, 1 costa.

Tenente STRAZZULLO Paolo, 2 pesante campale.
» SEVERINO Ugo, 6 pesante.
» SACCARDI Pio, 19 campagna.
» SALANI Giuseppe, 1 campagna.
» SANTORO Emilio, 10 id.
» SCONCIAFURNO Raffaele, 7 pesante.
» SBRANA Manlio, 4 campagna.
» STERZI Augusto, direz. artigl. Taranto - sez. stacc. Ancona.
» SORMANTI Luigi, 2 pesante campale.
Sottoten. SCUDERI Franco, 2 gruppo contraerei.

Tenente TIMO' Guido, 11 campagna.
» TEDESCO Mario, 1 pesante.
» TRINCHERA Francesco, 9 campagna.
» TELESCA Luigi, direz. esp. artiglieria Nettuno.
» TOPI Torello, 19 campagna.
» TROIANI Arturo, 22 campagna ass. min. guerra.
» TALLARINO Alberto, 25 campagna.
» TANESE Rocco, 1 costa.

» VENDITTI Onofrio, 3 montagna.
» VIRDIA Valentino, 1 costa.
» VENTURINI Andrea, 13 campagna.
» VOLPE Luigi, 6 pesante campale.
» VALENZA Vincenzo, 10 pesante campale.
» VERDIRAME Antonio, 4 costa.
» VOLPE Giovanni, 14 campagna.

» ZANDRINO Eugenio, 11 campagna.
» ZANOTTI Alberto, direz. artigl. Venezia - sez. stacc. Bologna.
Capitano ZAMPINI Fulgenzio, 4 pesante.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO TORINO (Genio)

Tenente BRENTA Pietro 3 raggruppamento aeroplani.
» BRUNELLI Giulio, 8 id. genio.
» BERNARDINI Guido, 7 id. genio

Capitano CONTI Enrico, 10 raggruppamento genio.
Tenente CASAVECCHIA Francesco, R. C. T. C. Eritrea.
» CARASSO Giuseppe, istituto geografico militare.
» COLACINO Carmine, scuola allievi ufficiali complemento Verona.
» CROTTI Fermo, 4 raggruppamento genio.

Capitano DEL BELLO Nicola, 5 id. genio
» DELLA ROCCA de CANDAL Giovanni, 10 id. id.
Tenente D'AMBROSIO Arcangelo, 7 id.id.
» DE BENEDETTI Aldo, R. C. T. C. Tripolitania.
» D'ALESSANDRO Giacomo, 4 raggruppamento genio.

Tenente ESPOSITO Ernesto, 8 id. id.

Capitano GRAZIADEI Augusto, officine costruzioni G. M. Pavia.
Tenente GASPARI Pietro, reggimento ferrovieri.
» GRAMMATICA Angelo, 1 raggruppamento genio.
» GORINI Goffredo, 3 id. id.

Tenente ILARI Eraldo, stabilimento costruzioni aeronautiche.
» IOVINE Giuseppe, 8 raggruppamento genio.

Tenente LA VIA Giuseppe 8 id. id.

Tenente MARTELLI CASTALDI Sabato, 1 stormo aeroplani ricogn.
» MONZARDO Giovanni, 3 raggruppamento aeroplani.
» MORERA Umberto, 6 raggruppamento genio.
» MEMMO Dino, 1 id. id.
» MORETTI Agostino, reggimento ferrovieri.

» NOTTI Felice, com. genio Torino.

» PELIZZA Angelo, reggimento ferrovieri.
» PRINCIVALLE Fulvio, R. C. T. C. Tripolitania.
» PAOLI Brunetto, reggimento ferrovieri.

Tenente RAVETTA Serafino, 2 raggruppamento genio.
» RICATTO Giovanni, 1 id.

Capitano SERAFINI Antonio, reggimento pontieri e lagunari.
» STELLA Angelo, scuola centrale genio.
Tenente SCARDINO Agostino, sezione genio Taranto.
» SANDRI Giuseppe, 3 raggruppamento aeroplani.
» SCHINTU G. Battista, reggimento radio telegrafisti.

Tenente TRAINA Mario, reggimento pontieri e lagunari.
» TORELLI Felice, 3 raggruppamento aeroplani.
» TOMMASELLI Amerigo, 8 raggruppamento genio.

1. Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi ai comandi dei rispettivi istituti il giorno 9 settembre 1923, nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, reparti e servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti, ammessi al corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. E' intendimento del Ministero di non più concedere rinvii a corsi successivi.
Per il 25 settembre i comandi delle scuole invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento ufficiali) i ruolini degli ufficiali ad essi presentatisi, comunicando poi successvamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

3. Gli ufficiali che aspirino ad essere dispensati dalla frequenza del corso *con l'obbligo però di sostenere gli esami*, dovranno presentare motivate domande qui indirizzate al più presto ed in ogni modo non oltre il 20 agosto p. v., ed i rispettivi comandi di corpo o capi di servizio le inoltreranno subito al Ministero, che non darà corso a quelle pervenute oltre la predetta data. I comandi di corpo o capi di servizio nell'annotarle esprimeranno un esplicito giudizio sulle qualità disciplinari e di carattere dell'ufficiale, sul suo grado di cultura generale e professionale, e, qualora ne sia fatto cenno nella domanda, sulle sue condizioni di famiglia.
Il Ministro si riserva di pubblicare in tempo i nomi di quegli ufficiali, ai quali sarà stata concessa la dispensa dalla frequenza.
Tali ufficiali dovranno presentarsi, senza ulteriori comunicazioni, nelle ore antimeridiane del 22 gennaio 1924, alle rispettive scuole per sostenere gli esami. Ad essi sarà concessa dai corpi una licenza speciale di giorni 15 immediatamente prima della data della loro presentazione alla scuola.

4. Nessun ufficiale inscritto al corso potrà essere dispensato dagli esami, tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami (ufficiali frequentatori e non frequentatori);

b) per giustificate assenze dalle lezioni per oltre un mese e mezzo (ufficiali frequentatori).

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

5. Gli ufficiali di artiglieria e genio provvisti di cavallo si faranno seguire dal cavallo (uno: di proprietà o di carica) e dal rispettivo attendente. Condurranno altresì l'attendente gli ufficiali che recano seco la famiglia; per tutti gli altri invece il servizio di attendente sarà provveduto per cura dei comandi delle scuole con attendenti del precedente corso (circolare 357 *Giornale Militare* 1922) completati con eventuali sostituzioni da parte dei comandi di corpo d'armata interessati.

6. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi valgono le disposizioni già emanate con la circolare 357 del *Giornale Militare* 1922.
7. Si richiama infine l'attenzione degli ufficiali interessati sul comma *a*) e *b*) della predetta circolare 357 *Giornale Militare* 1922.

Il Ministro: A. DIAZ.

N. 470. STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina di un membro supplente per la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 giornale militare 1920.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 agosto 1923.

Il tenente colonnello di artiglieria GARGANO cav. Carlo è nominato membro supplente della Commissione, istituita con la circolare 707 del *giornale militare* 1920, per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654, *giornale militare* 1920, a decorrere dal 22 luglio c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 471. — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari concernenti il servizio prestato nelle Colonie italiane ed all'Estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 agosto 1923.

Per l'esatta valutazione, agli effetti degli stipendi e delle paghe, del servizio prestato nelle colonie ed all'estero secondo i criteri stabiliti ai nn. 5, 7 e 8 della circolare n. 394 del *giornale militare* c. a. contenente le norme per l'applicazione del R. decreto 17 maggio 1923 n. 1284, relativo al trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, questo Ministero ritiene opportuno di richiamare l'attenzione dei comandi di deposito e di distretto e degli altri enti che tengono la matricola, sulla necessità che le circostanze di fatto previste dai nn. 5, 7 e 8 della citata circolare (periodi trascorsi in viaggio da e per le colonie, periodi passati in licenze d'ogni specie, ecc.) siano tutte e con precisione fatte risultare dagli stati di servizio e dai fogli matricolari.

Pertanto gli enti interessati, mentre cureranno che, per l'avvenire, siano rigorosamente osservate le disposizioni che regolano l'inscrizione a matricola delle variazioni concernenti il servizio prestato nelle colonie italiane ed all'estero, provvederanno intanto subito perchè sia ripresa in esame la matricola dei militari da essi dipendenti i quali abbiano prestato servizio nelle località suaccennate per verificare se vi siano state inscritte tutte le variazioni all'uopo occorrenti, apportando, nel caso contrario, previ i necessari accertamenti, quelle aggiunte o rettificazioni che saranno del caso.

A tale scopo, si avverte che per le variazioni matricolari di cui trattasi dovranno principalmente adottarsi le formule di cui alla tabella 1ª (§ 5) e tabella 2ª (§§ 18 e 19) del regolamento per le matricole del R. Esercito, opportunamente modificate ed integrate a seconda dei casi, tenendo altresì presenti quelle di cui al n. 4 della circolare n. 118 del *giornale militare* 1921.

Nel ricordare che per gli ufficiali le aggiunte, o le rettifiche dovranno essere comunicate a questo Ministero (Div. matricole) con appositi elenchi individuali mod. 66 in duplice esemplare, si avverte che, per facilitare le ricerche gli enti potranno farsi rilasciare, ove occorra, dagli interessati, una dichiarazione, debitamente firmata, da cui risultino tutte le indicazioni inerenti al servizio prestato nelle colonie od all'estero.

pel Ministro — BONARDI.

AVVISO

Lo **STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA** ha edito in questi giorni:

Dr. PIETRO MARAVIGNA. - **Gli Italiani nell'Oriente Balcanico, in Russia e in Palestina - 1915-1918.** (Vol di XII-156 pagine, con 72 tavole di 111 illustrazioni fuori testo, 7 carte a colori, piani e schizzi).
Opera premiata e prima classificata nel concorso nazionale per le monografie della nostra guerra. . . . . L. 25,—

(L. 28,— franco di porto raccomandato).

Capitano d'Artiglieria in congedo CORRADO ZOLI. — **La battaglia del Piave.** (Vol. di XVI-248 pagine, con una lettera e ritratto di S. A. R. il Duca d'Aosta - 20 illustrazioni e 8 carte fuori testo). . . . . » 30,—

(L. 32,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Waterloo - 1815.** Vol XXXIX-552 pagine, con nuovi documenti - 17 tavole e piante fuori testo) . . . . . » 40,—

(L. 43,30 franco di porto raccomandato).

Generale ALBERTO POLLIO. - **Custoza - 1866.** (Vol. di XLII-340 pagine, con 4 tavole fuori testo) . . . . . » 35,—

(L. 37,60 franco di porto raccomandato).

Stato Maggiore Centrale - Ufficio Storico. — Generale VON BERNHARDI. - **La guerra dell'avvenire** (traduzione del Colonnello Ambrogio Bollati). (Vol. di XVI-168 - Studio particolareggiato sulla tecnica e l'azione delle varie armi) . . . . . » 14,—

(L. 15,70 franco di porto raccomandato).

Dott. LAPO LAPPONI. - **Manuale sugli Ufficiali in congedo del R. Esercito.** (Serie « **Miles** ») (Vol. di VIII-264 pagine) . . . . . » 14,—

(L. 15,20 franco di porto raccomandato).

Generale E. BARBARICH. - **La Piave in due guerre di liberazione italica - 1809-1918.** (Vol. di 112 pagine, con due tavole fuori testo) . . . . » 7,—

(L. 8,10 franco di porto raccomandato).

Data la notorietà degli Autori e la grande importanza della materia trattata, le pubblicazioni stesse edite dallo *Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra* in pregevole veste tipografica, sono destinate a raccogliere il più meritato interesse.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16ª, anno 1923, circolare 173:

A pagina 461, colonna 1ª, depennare il tenente BARONE Mario, cavalleggeri di Firenze.

Dispensa 30ª, anno 1923, circolare 384:

A pagina 884, colonna 2ª, depennare il capitano VIVALDI Raoul.

A pagina 884, colonna 2ª, depennare il capitano DE ASTIS Vincenzo.

A pagina 885, colonna 1ª, aggiungere prima del capitano GHERZI Luigi, i pari grado VIVALDI Raoul, Ministero guerra e DE ASTIS Vincenzo, 94 fanteria.

A pagina 885, colonna 2ª, aggiungere dopo il capitano MALOTTI Flavio, il pari grado CAVALLI Angelo, 77 fanteria.

A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente FRANCOLINI Luigi.

A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente INSOM Emilio.

Dispensa 30ª, anno 1923, circolare 385.

A pagina 891, al n. 2, riga 4ª, *invece di*: 6 settembre, *leggasi*: 6 ottobre.

Dispensa 32ª, anno 1923, circolare 421:

A pagina 969, diciannovesima riga del sommario della predetta circolare, *invece di*: pag. 975, *leggasi*: pag. 976.

A pagina 977, all'articolo 3, riga 2ª, dopo le parole « è il seguente » *aggiungasi* la chiamata (4) come per la terza riga, alla riga 3, sostituire alla chiamata (4), la chiamata (5), come per la quarta riga restando quest'ultima anche nella successiva riga 4.

Prezzo della presente dispensa L. 0.60

(1273) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1923 — 11 Agosto

N. 472 - 14 giugno 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1525, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione per il riparto di carri armati . . . . . *Pag.* 1100

» 473 - 14 giugno 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto n. 1526, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione presso ciascun raggruppamento trasporti di corpo d'armata. . . . . *Pag.* 1101

» 474 - 12 luglio 1923. AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1568. Composizione della Commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 1103

» 475 - 12 luglio 1923. — PENSIONI. R. decreto n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra . . . . *Pag.* 1104

» 476 - 19 luglio 1923. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito . . . *Pag.* 1151

» 477 - 1 agosto 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la Commissione per la classificazione dei concorrenti ai posti di commissario di leva del ruolo ordinario e del ruolo straordinario . . . . . *Pag.* 1152

» 478 - 9 agosto 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — Prima fornitura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi . . . . *Pag.* 1153

» 479 - 9 agosto 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1153

» 480 - 9 agosto 1923. ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1154

» 481 - 9 agosto 1923. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenze ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare. . . . . *Pag.* 1154

N. 482 - 9 agosto 1923. — SCUOLE MILITARI. — Nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti ai concorsi per l'ammissione nelle accademie militari . . . . . *Pag.* 1155

» **483 - 9 agosto 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Disposizioni circa la nomina a segretario presso la Corte dei conti, per l'attuazione dell'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923 n. 491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra. . . *Pag.* 1156

» **484 - 9 agosto 1923.** — DISCIPLINA MILITARE. — Sottufficiali insegnanti di ginnastica . . . . . *Pag.* 1158

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1158

Circolare N. **472.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **R. decreto n. 1525, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione per il riparto di carri armati.** — (Divisione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 174, del 25 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predeta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del R. Esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Per la gestione economica ed amministrativa del personale e del materiale del Riparto di carri armati, è costituito un consiglio di amministrazione composto:

del comandante del Riparto di carri armati, *presidente;*

del comandante del deposito, *relatore;*

dell'ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti, *segretario.*

Quando per eventuali circostanze, il consiglio non possa essere costituito, l'amministrazione è concentrata nell'ufficiale presente più elevato in grado o più anziano, con le norme di cui all'art. 6 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. **473.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1526, che provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione presso ciascun raggruppamento trasporti di corpo d'armata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 174, del 25 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 14 settembre 1920, n. 1734, che istituisce due consigli di amministrazione per la gestione del personale e del materiale automobilistico militare;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del R. Esercito;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per la gestione economica ed amministrativa del personale, del materiale (compreso quello automobilistico) e dei quadrupedi dei *Raggruppamenti trasporti di Corpo d'armata,* è costituito presso ciascuno di essi, un Consiglio d'amministrazione composto:

del comandante del raggruppamento, *presidente;*

del comandante del deposito, *relatore;*

del comandante del gruppo automobilistico e del comandante del gruppo treno, *membri;*

dell'ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti, *segretario.*

Nella temporanea assenza del comandante del raggruppamento la presidenza sarà assunta dall'ufficiale, facente parte del consiglio, di maggior grado od anzianità.

Il direttore dei conti, nelle sue assenze, sarà sostituito dall'ufficiale che verrà designato dal comandante del raggruppamento.

Art. 2.

Il primo consiglio d'amministrazione istituito col R. decreto 14 settembre 1920, n. 1734, cesserà la sua gestione e rimarrà in funzione solo come ufficio stralcio fino alla liquidazione delle sue pendenze ed alla resa delle contabiltà.

Art. 3.

Il secondo consiglio d'amministrazione istituito col suindicato R. decreto del 14 settembre 1920, provvederà all'amministrazione del personale e del materiale automobilistico della Direzione centrale automobilistica e degli enti da essa direttamente dipendenti, sino a quando non sarà disposto per la sua soppressione dal ministro della guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto del 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. **474.** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1568 — Composizione della Commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi combattenti.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 12 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 179. del 31 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Nella commissione di cui all'art. 8 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 276, la riga:

« Un colonnello o tenente colonnello del genio » è sostituita dalla seguente:

« Due colonnelli o tenenti colonnelli del genio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 475. — PENSIONI. — **R. decreto n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 169, del 19 luglio 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Testo Unico delle Leggi sulle Pensioni Civili e Militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive disposizioni;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667 che istituisce pensioni privilegiate di guerra per gli ufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della R. Marina, e viste le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, *interim* degli Affari Esteri e Commissario per l'Aeronautica, e del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Del diritto alla pensione di guerra in generale

Art. 1.

Agli Ufficiali e militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed agli individui appartenenti a Corpi o Servizi ausiliari, i quali abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra.

Le equiparazioni tra i gradi dei personali appartenenti a Corpi o Servizi ausiliari, e quelli del R. Esercito, sono determinate con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato.

Non sono compresi fra le persone indicate nel primo comma i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati.

Art. 2.

La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie, che l'hanno determinata, siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Le ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate in occasione del servizio di guerra nella zona delle operazioni di guerra, si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate fuori della zona delle operazioni di guerra, per causa di servizio attinente alla guerra. In questo caso non ha luogo la presunzione di cui al precedente capoverso.

Il servizio sedentario, prestato fuori della zona delle operazioni di guerra, ancorchè in territori dichiarati in istato di guerra, non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra.

Agli effetti della presente legge la zona delle operazioni di guerra e quella delle azioni di combattimento sono determinate in base ai diari degli Stati Maggiori del R. Esercito e della R. Marina, approvati con decreto dei rispettivi Ministri.

Art. 3.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, ove sussistano le altre condizioni necessarie, allorchè la morte o l'invalidità del militare dipenda da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico. In questo caso ha luogo la presunzione di cui al primo capoverso dell'art. 2.

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Pel conferimento di tali pensioni, assegni o indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre necessario il nulla osta del competente Ministero militare.

Art. 4.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o Servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie. In questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui al primo capoverso dell'art. 2.

Art. 5

Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti, che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

Non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che risulti si sarebbero egualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio.

Art. 6.

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, gli ufficiali e i militari di truppa, dei quali, dopo trascorsi due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto nella zona delle azioni di combattimento, non si abbiano più notizie.

E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra, quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio nella zona delle operazioni di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un biennio.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro delle Finanze, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Art. 7.

Con le norme emanate in materia di pensioni di guerra s'intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato del militare, che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.

Art. 8.

Le pensioni, gli assegni e le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 9.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione normale che spetterebbe, a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi nell'Esercito, nell'Armata, nell'Areonautica, nella Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale e nei Corpi e Servizi ausiliari, in tempo di guerra, i quali, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità, che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie, quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra, viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto.

Questa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può mai essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni e delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, anche nei riguardi dell'impiego civile, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 10.

Gli impiegati, operai ed agenti delle Provincie, dei Comuni, delle Aziende municipalizzate, delle Opere Pie, dei Banchi di Napoli e di Sicilia, dei Benefici vacanti, del Fondo per il Culto e delle altre amministrazioni di Stato, che provvedono al pagamento delle pensioni coi propri bilanci, nonchè di tutti gli enti pei quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, e gli iscritti alla Cassa Invalidi per la Marina Mercantile, i quali siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti, che direttamente provvedono al trattamento di quiescenza, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

La differenza fra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente o la pensione di guerra, e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie degli enti suddetti, è a carico dello Stato.

Uguale trattamento viene fatto alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di Previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, al personale ferroviario ed a quello governativo iscritto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, restando anche per essi a carico dei singoli istituti e amministrazioni il trattamento normale, e a carico del bilancio dello Stato la differenza fra questo e la pensione o l'assegno di guerra.

Se gli Enti o Istituti predetti siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo, si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea, in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

Art. 11.

Nei casi di invalidità o di morte di militari, per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare fra la pensione o l'assegno stesso, e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al Pretore del domicilio dell'interessato: essa è irrevocabile.

L'opzione per l'indennità implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra, anche per gli aventi diritto alla pensione o all'assegno successivamente alla mancanza dei primi concessionari.

Tuttavia, quando vi siano altri, ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione, il Pretore del luogo di domicilio di chi esercita l'opzione determina, con suo decreto, se e quale quota della indennità, che si corrisponde, debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

Qualora vi siano più aventi diritto alla pensione, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunciato alla pensione, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione complessiva, alla quale avrebbero diritto, se tutti vi partecipassero.

Ogni volta che viene a mancare uno dei compartecipi, il quale ha optato per la quota di pensione, detta quota viene ripartita fra tutti i superstiti.

L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia all'indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.

Art. 12.

Nel caso di infortunio per causa di guerra, che colpisca equipaggi di navi mercantili, i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione o l'assegno di guerra, e le indennità previste dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigente alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti.

All'opzione si applicano le norme del precedente articolo. In caso di opzione per la pensione o l'assegno di guerra, le somme dovute dagli Enti o Istituti, a carico dei quali è l'indennità per infortunio, sono devolute all'Erario.

TITOLO II.

Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 13.

Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate per causa del servizio di guerra, abbia subito una menomazione della sua integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla annessa tabella *A*, ha diritto alla pensione vitalizia, se la menomazione non è suscettibile col tempo di miglioramento, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione è suscettibile di miglioramento.

Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella *B*, è corrisposta una indennità per una volta tanto all'atto del congedo, purchè per il servizio prestato, non competa trattamento di riposo o di riforma.

Le infermità non contemplate nelle tabelle *A* e *B* debbono ascriversi alle categorie, che comprendono infermità equivalenti.

Art. 14.

L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il militare è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

La somma dei vari periodi, per cui è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o soppresso.

Art. 15.

Quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate o contratte per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico, ovvero nella zona delle azioni di combattimento per causa diretta ed immediata del servizio di guerra, ovvero per effetto di armi o di mezzi bellici in reparti mobilitati, anche fuori della zona delle azioni di combattimento, purchè il militare abbia prestato servizio effettivo nella zona delle azioni di combattimento, spetta la pensione o l'assegno privilegiato di guerra, nella misura stabilita per ciascun grado militare e per ciascuna categoria di infermità dalla annessa tabella *C*.

Negli altri casi spetta la pensione o l'assegno di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella *D*.

Quando la invalidità dipende da eventi verificatisi durante lo stato di prigionia presso il nemico, si applica sempre la tabella *D*, a meno che le lesioni, ferite o infermità, che la determinarono, siano state prodotte da offesa di armi nemiche, in seguito a tentativi di liberazione o di evasione.

Il grado è quello che il militare rivestiva al momento, in cui si verificò l'evento di servizio. Si terrà conto inoltre di una promozione, purchè conseguita prima della decorrenza della pensione e non oltre la cessazione definitiva delle ostilità,, durante il cui svolgimento si è verificato l'evento di servizio, e in ogni caso prima dell'invio in congedo o del collocamento a riposo.

Se il militare ha ottenuto promozioni per merito di guerra, anche fuori dei detti termini, se ne terrà conto in aggiunta e senza limite di numero, purchè conseguite per fatti di guerra verificatisi durante le ostilità, nel cui svolgimento il militare ha riportato la ferita, lesione o infermità, che ha determinato l'invalidità.

Art. 16.

L'indennità privilegiata di guerra, per i militari contemplati nel 1° comma dell'articolo precedente, e l'indennità di guerra, per i militari contemplati nel 2° e 3° comma, sono liquidate in una misura pari ad una o più annualità della rispettiva pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della menomazione fisica.

Art. 17.

Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto un assegno per superinvalidità ed assistenza ai grandi invalidi elencati nella allegata tabella *E*, nella misura in essa indicata, se si tratta di invalidi forniti di pensione o di assegno privilegiato di guerra, e nella misura stessa, diminuita di un quarto, se si tratta di invalidi, forniti di pensione o di assegno di guerra.

Agli invalidi per tubercolosi, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare di cura nella misura di annue L. 720, se si tratta di invalidi, forniti di pensione

o di assegno privilegiato di guerra, e nella misura stessa, diminuita di un quarto, se si tratta di invalidi, forniti di pensione o di assegno di guerra.

Quando con una invalidità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, al mutilato o invalido di guerra è dovuto un assegno supplementare per cumulo di infermità, nella misura indicata dalla annessa tabella *F*.

Qualora con una infermità di 2ª categoria ne coesistano altre minori, senza però che nel loro complesso costituiscano una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza tra la pensione di 1ª e quella di 2ª categoria, secondo la gravità delle minori infermità coesistenti.

L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità, quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

Gli assegni di cui sopra non sono riversibili.

Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, o di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore a L. 12 giornaliere, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alla spesa che l'Opera Nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido stesso.

Tale ritenuta andrà a favore dell'Opera Nazionale predetta o delle Amministrazioni, che sostengono la spesa di ricovero.

Art. 18.

Il militare, al quale siasi liquidato pensione o assegno rinnovabile per una invalidità compresa nella 1ª categoria della annessa tabella *A*, ha diritto di conseguire, a titolo di integrazione della pensione, un aumento annuo di L. 200 per ciascuno dei figli nati o nascituri, minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* e inoltre nubili, se femmine.

Per i figli nati dopo la data di decorrenza della pensione o dell'assegno, l'aumento integratore è corrisposto dalla data della nascita.

Cessa in ogni caso l'aumento col cessare della pensione o dell'assegno.

Art. 19.

Oltre alla pensione o all'assegno di guerra, ai militari, contemplati negli articoli 9 e 10, che, prima dell'evento da cui derivò l'invalidità, avevano prestato servizio utile per la pensione alla dipendenza dello Stato o di uno degli Enti indicati nell'art. 10, è dovuto un assegno integratore pari a tanti centesimi della pensione o dell'assegno di guerra, quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i dieci, col massimo di tremila lire.

Tale assegno integratore non è dovuto, quando l'invalido si trovi in servizio dello Stato o di uno degli Enti sopraindicati, con stipendio, assegno o altra retribuzione, o goda, in aggiunta alla pensione di guerra, di una pensione normale a carico del bilancio dello Stato o di uno di tali Enti.

All'invalido, che sia cessato da qualsiasi servizio utile per la pensione a causa della invalidità derivata dal servizio di guerra,

ed abbia optato per la pensione di anzianità di servizio, è dovuto un assegno integratore pari a dieci quarantesimi della pensione, per le infermità di cui alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, e rispettivamente un assegno pari a sette, sei, cinque, quattro, tre, due, un quarantesimo per le infermità di seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria.

Art. 20.

La pensione o l'assegno rinnovabile decorre dalla data della visita medica, di cui all'art. 56, o dal giorno, in cui il militare è stato inviato in congedo o collocato a riposo, se questo è anteriore alla visita.

Se il militare è ancora in servizio alla data suddetta, il pagamento degli stipendi e degli assegni viene sospeso, non appena l'autorità militare riceve notizia della liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile.

L'importo degli stipendi e degli assegni militari, pagati per il tempo successivo alla visita medica, viene ricuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati della pensione o dell'assegno rinnovabile, spettanti alla data di sospensione del pagamento degli stipendi o degli assegni militari.

Ove residuino altre somme a debito del militare, il recupero verrà effettuato sui ratei successivi, nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 21.

Nei casi di aggravamento delle infermità, per le quali siasi concesso pensione od assegno rinnovabile, o indennità per una volta tanto, il militare può, entro cinque anni dalla decorrenza della pensione definitiva, chiederne la revisione, previ gli opportuni accertamenti sanitari. Se la domanda è respinta, essa può essere rinnovata una sola volta, purchè nel termine indicato.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento, anche quando la Commissione, di cui all'art. 56, dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella, a cui venne prima assegnata, purchè tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore, di cui all'art. 57, dopo visita diretta.

La nuova pensione o il nuovo assegno rinnovabile decorre soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, e sarà pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile, già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova liquidazione dell'indennità per una volta tanto.

Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle, che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di ottava categoria, durante il periodo intercorso tra l'accertamento della invalidità e quello dell'aggravamento, vengono ricuperate mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare, il recupero sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Art. 22.

Nessuna mutazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno, che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da Enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione normale, quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto, indipendentemente dall'invalidità.

I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione normale, alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, saranno stabiliti mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti o mantenuti in servizio nel Regio Esercito, nella R. Marina, e nella R. Guardia di Finanza, ma per i mantenuti in servizio l'indennità militare è ridotta alla metà.

Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza della infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati saranno computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente all'infermità, per la concessione dell'aumento integratore di cui all'art. 19. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità per una volta tanto, ove sia il caso.

TITOLO III.

Dei diritti della vedova e degli orfani.

Art. 23.

La vedova del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, contro cui non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione privilegiata di guerra, nella misura stabilita dalla annessa tabella *G*, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni o infermità riportate o contratte per offesa di armi o di mezzi bellici del nemico, ovvero nella zona delle azioni di combattimento per causa diretta ed immediata del servizio di guerra, ovvero per effetto di armi o di mezzi bellici in reparti mobilitati, anche fuori della zona delle azioni di combattimento, purchè il militare abbia prestato servizio effettivo nella zona delle azioni di combattimento, a termini dell'art. 15.

Quando il militare sia morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, in altre circostanze, la vedova ha diritto a pensione di guerra, nella misura stabilita dalla annessa tabella *H*.

In aggiunta alla pensione di guerra, alla vedova del militare contemplato negli articoli 9 e 10 che, prima dell'evento da cui derivò la morte, aveva prestato servizio utile per la pensione alla dipendenza dello Stato o di uno degli Enti indicati nell'art. 10, è dovuto un assegno integratore pari a tanti centesimi della pensione, quanti sono gli anni di servizio prestato, oltre i dieci, col massimo di 1500 lire.

Art. 24.

La vedova non ha diritto alla pensione di guerra, se il matrimonio è stato contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte del militare. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta nel giorno della prima constatazione, da parte delle autorità amministrative o sanitarie, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo del militare.

Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha diritto alla pensione.

Se il militare morto era provvisto di pensione o di assegno rinnovabile per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie dell'annessa tabella *A*, la vedova ha diritto a pensione, quando il matrimonio sia stato contratto entro cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dell'assegno medesimo, e, inoltre, sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

Art. 25.

Perde la pensione la vedova che passi ad altre nozze.

La vedova, che contragga matrimonio entro dieci anni dalla morte del militare, quando non vi siano orfani, ai quali spetti per riversibilità la pensione da lei goduta, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

sette annualità della pensione vedovile, se alla data del nuovo matrimonio non aveva oltrepassato i venticinque anni;

sei annualità, se alla stessa data aveva oltrepassato i venticinque anni, ma non i trenta anni;

cinque annualità, se alla stessa data aveva oltrepassato i trenta, ma non i trentacinque anni;

quattro annualità, se alla stessa data, aveva oltrepassato i trentacinque, ma non i quaranta anni.

Se la vedova aveva oltrepassato i quaranta anni, alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani, a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualità della pensione.

Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i cinquanta anni.

La domanda per ottenere il pagamento del capitale, di cui sopra, deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o dalla consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

Art. 26.

Quando esistano orfani di un militare di truppa, morto a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, di età minore dei quattordici anni compiuti se maschi, e di sedici se femmine, e fino al compimento di questa età da parte dell'ultimo orfano, la pensione della vedova è corrisposta nella misura indicata dalla annessa tabella *I*, per le vedove a cui sarebbe stata applicabile la tabella *G*, e nella misura indicata dalla annessa tabella *L*, per quelle, a cui sarebbe stata applicabile la tabella *H*.

I figli e le figlie nubili, che abbiano compiuti i quattordici o i sedici anni, anche se maggiorenni, sono equiparati ai minori di detta età, purchè siano divenuti inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, prima della morte del loro genitore o, se dopo, prima di aver raggiunto la maggiore età.

Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la pensione è ugualmente corrisposta nella misura indicata dalle tabelle *I* ed *L*, nel caso in cui la vedova del militare di truppa sia incapace a qualunque proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A*, e inoltre risulti che essa manchi dei necessari mezzi di sussistenza.

Art. 27.

Se con la vedova del militare di truppa concorre prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata con un aumento di L. 200 annue per il primo figlio, di L. 175 annue per il secondo figlio e di L. 150 annue per ciascuno degli altri figli, oltre il secondo, finchè i figli non compiano l'età di anni 21 e le figlie inoltre siano nubili, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, quando essi siano inabili assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della allegata tabella *A*.

Per le vedove degli ufficiali l'aumento è di lire 300 annue per il primo figlio, di L. 275 annue per il secondo figlio e di L. 250 annue per ciascuno degli altri figli, ferme restando tutte le altre condizioni.

Art. 28.

L'aumento, di cui al precedente articolo, si riduce gradualmente e cessa, man mano che il numero degli orfani diminuisce per morte o per venir meno delle condizioni sopra stabilite.

Per i figli del militare concepiti prima del termine, da cui ha effetto il godimento della pensione, e nati successivamente, è dovuto l'aumento della pensione a decorrere dalla data della loro nascita.

Art. 29.

I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, qualora siano altresì privi di madre, o questa per qualunque motivo non possa conseguire la pensione, o la perda per essere passata ad altre nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione della vedova, secondo l'art. 23, con gli aumenti, di cui agli articoli 26 e 27.

Per il calcolo dell'aumento, di cui all'art. 27, il primo orfano non viene computato. Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo e terzo comma dell'art. 24.

Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 24.

Hanno diritto alla pensione, nei casi preveduti dal presente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni, divenuti inabili

a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*, prima della morte del loro genitore o, se dopo, prima di aver raggiunto la maggiore età.

Art. 30.

I figli legittimati del militare, e quelli che risultano suoi figli naturali per legale riconoscimento avvenuto non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione della pace, ovvero per sentenza, sono parificati ai figli legittimi, purchè concepiti prima della ferita o della malattia, da cui derivò la morte del genitore.

In concorso con la vedova e con la prole legittima, essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.

Art. 31.

La pensione si perde dalla prole, quando sia giunta all'età maggiore, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 29, e dalle figlie, anche di minore età, quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 32.

Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 23. L'altra metà è divisa in parti uguali fra tutti i figli, che ne abbiano diritto.

Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti della pensione, e il rimanente quarto viene assegnato al figlio.

L'aumento integratore, di cui all'art. 27, è devoluto esclusivamente a favore dei figli e in parti uguali tra di essi.

L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 26, risultante dalla differenza tra le tabelle *I* e *G*, *L* e *H*, è devoluto esclusivamente agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

Se la vedova si trova nelle condizioni, di cui all'ultimo comma dell'art. 26, anche l'aumento è ripartito fra la vedova e gli orfani nelle proporzioni stabilite per la pensione normale.

Art. 33.

Se la vedova del militare è privata in tutto od in parte dell'esercizio della patria potestà, ovvero trascuri di provvedere all'educazione dell'orfano in corrispondenza ai mezzi, di cui può disporre, il Giudice delle tutele, di cui alla legge 18 luglio 1917, n. 1143, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'articolo precedente, e può ordinare che sia riscossa ed erogata a vantaggio dell'orfano dal Comitato Provinciale o da alcuno degli Enti indicati negli articoli 12 e 13 della legge predetta.

Il Giudice delle tutele può, in caso che l'orfano sia affidato ad un Istituto, ordinare che il pagamento della quota ad esso spettante a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'Istituto.

Lo stesso provvedimento il Giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

Le ordinanze del Giudice delle tutele vengono eseguite a cura del Ministero delle Finanze.

Resta impregiudicato ogni altro diritto, che possa spettare al figlio a termini degli articoli 138 e seguenti del codice civile.

Art. 34.

La pensione della vedova e le quote degli orfani, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni prescritte dall'art 28, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.

Art. 35.

Quando un militare mutilato o invalido di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie dell'annessa tabella *A* venga a morire per cause diverse da quelle, che hanno determinato l'invalidità, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, di cui godeva o a cui aveva diritto il militare, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purchè il matrimonio sia stato contratto nei termini indicati nel terzo comma dell'art. 24, e inoltre purchè sia durato non meno di 2 anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

La misura della pensione non potrà in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle *G* ed *I*, quando si tratta di militare contemplato nel primo comma dell'art. 15, e dalle tabelle *H* ed *L*, quando si tratta di militare contemplato nel secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Uguale diritto compete ai figli e alle figlie del militare, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 29 e 30.

Tali pensioni sono liquidate dal Ministero delle Finanze con le norme della presente legge.

In nessun caso sono riversibili le pensioni o gli assegni per invalidità classificate in categorie diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 36.

In mancanza di diversa disposizione, le pensioni e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare.

Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, con la quale viene chiesto il riparto.

Nei casi di promozione postuma di ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data, a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

Con le norme del presente titolo si devolve alle vedove e agli orfani anche il soprassoldo di medaglia al valore che spettava o sarebbe spettato al militare defunto.

TITOLO IV.

Dei diritti dei genitori e dei collaterali.

Art. 37.

Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra non abbia lasciato vedova o figli con diritto alla pensione, è concesso un assegno alimentare:

a) al padre sessagenario o incapace a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*;

b) alla madre, purchè vedova;

c) ai fratelli ed alle sorelle nubili minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto ad assegno. Tra fratelli e sorelle l'assegno si divide in parti eguali, e quando viene meno in alcuno di essi, si consolida per intero nei superstiti.

La misura dell'assegno è quella stabilita per la pensione della vedova dalle tabelle *G* e *H*.

Occorre, in ogni caso, che ai genitori o collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare, i necessari mezzi di sussistenza.

Per determinare la mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, si tiene conto dei redditi, di cui siano provvisti il coniuge e i figli dell'interessato seco conviventi, e si ha equo riguardo alle sue condizioni di età, sesso e salute e alle persone di famiglia viventi a suo carico.

Ove, a causa della morte del militare, i proventi dei genitori o collaterali siano solo venuti a diminuire notevolmente, in modo che i restanti non bastino più al loro sostentamento, l'assegno è congruamente ridotto, avendo equo riguardo alle circostanze di età, sesso, salute dell'interessato e alle persone di famiglia viventi a suo carico.

L'assegno viene in ogni caso ridotto di un decimo per ogni figlio maschio e, qualora si tratti di collaterale, per ogni fratello, maggiorenne o che divenga tale dopo il decesso del militare, e che sia abile al lavoro.

Le riduzioni, di cui ai due precedenti commi, non possono mai superare nel complesso la metà dell'assegno.

Quando si tratti di genitori o collaterali di un militare di truppa inabile al lavoro per una infermità di prima categoria, che, a causa della morte del militare, siano venuti a mancare dei necessari mezzi di sussistenza, la misura dell'assegno è quella stabilita per la pensione della vedova dalle tabelle *I* e *L*.

Art. 38.

Quando le condizioni generali per la concessione dell'assegno si verifichino posteriormente alla morte del militare, il diritto all'assegno di guerra viene riconosciuto a decorrere dal giorno, in cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.

La mancanza dei necessari mezzi di sussistenza deve dipendere da circostanze sopravvenute, non imputabili agli interessati.

La domanda non è ammessa, scorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto di decesso del militare nei registri dello stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune competente e, nei casi, di cui all'ultimo comma dell'art. 58, dal giorno, dal quale dovrebbe decorrere la pensione, se si tratta di militare scomparso. Nel caso, in cui il compimento del sessantesimo anno o la incapacità a proficuo lavoro si verifichino dopo la morte del militare, il termine è protratto fino a cinque anni da tali avvenimenti.

Quando invece taluna delle condizioni necessarie per la concessione dell'assegno venga meno posteriormente alla concessione, l'assegno è soppresso o, nei congrui casi, ridotto.

Art. 39.

Agli effetti dell'assegno di guerra è equiparato al genitore legittimo colui che abbia adottato il militare nelle forme di legge prima dell'evento di servizio, che ne cagionò la morte, e colui che, prima di tale evento, abbia riconosciuto il proprio figlio naturale; per la madre lo stato nubile tiene luogo della vedovanza.

Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, l'assegno viene liquidato a quello, che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirlo, ovvero viene diviso in parti uguali, ove risulti che ambedue vi hanno diritto.

Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare da entrambi già legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati agli effetti dell'assegno come genitori di un figlio legittimato.

Art. 40.

Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possegga i requisiti di legge per conseguire l'assegno, questo viene diviso in parti uguali fra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà dell'assegno già attribuito al padre o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, l'assegno si consolida per intero nel superstite.

E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

Art. 41.

Ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella *A*, o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età, o prima del giorno, dal quale dovrebbe consolidarsi in loro favore l'assegno già liquidato al padre o alla madre.

Art. 42.

Ai genitori del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, che lasci vedova o prole con diritto a pensione, è concesso un assegno alimentare speciale, pari a un terzo di quello stabilito dall'art. 37, purchè sussistano le altre condizioni prescritte da tale articolo.

L'assegno speciale non è cumulabile con altro assegno, che possa spettare a termini dell'art. 37, non è soggetto alla riduzione, di cui allo stesso articolo, nè ad aumento per cessato godimento di pensione da parte della vedova o della prole del militare, e rimane integro anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo l'art 11.

Art. 43.

Il genitore, che si trova nelle condizioni stabilite per aver diritto ad assegno di guerra, e che abbia perduto più figli militari per causa del servizio di guerra, consegue l'assegno più favorevole che gli compete, aumentato di annue L. 300 per il secondo figlio, di L. 1000 per il terzo figlio e di L. 2000 per ciascuno degli altri oltre il terzo.

Ai collaterali spetta l'assegno nella misura più favorevole, senza l'aumento di cui sopra.

Art. 44.

L'assegno di guerra si perde dalla madre e dalle sorelle, che contraggono matrimonio, o dai fratelli e dalle sorelle, che raggiungono gli anni 21, salvo il caso di cui all'art. 41.

Art. 45.

Qualora non vi siano altri aventi diritto, ai genitori ed ai collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, spetta in ogni caso il soprassoldo per medaglie al valore, che spettava o sarebbe spettato al militare defunto, e che viene ad essi devoluto nell'ordine stabilito dall'art. 37 e con le norme degli articoli 39, 40, 41 e 44.

Alla decorrenza degli assegni di guerra e dei soprassoldi di medaglia regolati nel presente titolo si applicano le norme dell'art. 36.

Nel calcolare l'età dei genitori, agli effetti dell'art. 37, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi; e si trascura, se è uguale o inferiore ai sei mesi.

TITOLO V.

Perdita, sospensione e revocazione delle pensioni e degli assegni.

Art. 46.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono dai militari di ogni grado, che abbiano riportato, per fatti posteriori

all'evento di servizio, da cui derivò l'invalidità, condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o condanna a qualunque pena, pronunziata in base ai codici penali militari, che renda il condannato indegno di appartenere alla milizia.

Coloro, che si siano resi colpevoli dei reati di tradimento o spionaggio, commessi in tempo di guerra, coloro, che in tempo di guerra furono dichiarati disertori, o che risultino autori di mutilazione volontaria, anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto o riabilitazione, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno, e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti, qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato, salvo il caso in cui l'invalidità sia stata riportata, posteriormente al commesso reato, per offesa di armi nemiche, nella zona delle azioni di combattimento, e il caso in cui, posteriormente al commesso reato, il militare abbia ottenuto una medaglia al valor militare.

Nel caso di diserzione, il Ministro delle Finanze, su conforme parere di una Commissione composta di tre Ufficiali Generali, di cui uno Ammiraglio, può concedere la pensione o l'assegno, ove risulti, che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onor militare.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione o l'assegno rimane sospeso durante l'espiazione di una pena, che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 47.

La moglie, i figli, i genitori e i collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione e l'assegno. Nel caso di condanna, che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena.

Nessuna pensione e nessun assegno spetta alla moglie, ai figli, ai genitori ed ai collaterali del militare, il quale abbia perduto il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno, a termini del secondo comma del precedente articolo.

Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare, che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio.

Negli altri casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare, alla moglie e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno, a cui avrebbero avuto diritto se il militare fosse morto.

Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori o dei collaterali del militare, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto.

Art. 48.

Il diritto a pensione, assegno o indennità, che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate

dai precedenti articoli, salvo i casi di cui al secondo comma dell'art. 46, può essere ripristinato, quando sia intervenuta riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena, che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato, non appena espiata la pena.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

Art. 49.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale per delitto, che non importi perdita della pensione o dell'assegno, per la durata superiore ad un anno, le pensioni o gli assegni già conseguiti dal militare sono soggetti alla ritenuta della metà.

Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni si devolvono a titolo di alimenti alla moglie ed ai figli suddetti, nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del Regolamento approvato con R. D. 5 settembre 1895, n. 603.

Se il condannato è il coniuge, o uno dei figli, dei genitori o dei collaterali, la pensione o l'assegno si devolvono, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbero, qualora egli fosse morto.

Art. 50.

Le concessioni di pensioni o di assegni, previsti nella presente legge e nelle leggi anteriori sulle pensioni di guerra, sono in qualsiasi tempo revocate, ancorchè sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando risulti che vennero deliberate per motivi, i quali non sussistono o che siano poscia venuti meno.

Quando le pensioni o gli assegni vennero, per le stesse ragioni, liquidati in misura superiore alla dovuta, essi sono congruamente ridotti.

Salvo il caso di dolo, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, o, se il Procuratore Generale ha provveduto d'ufficio, dal giorno della notificazione all'interessato del suo ricorso.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno, e quelli, per i quali si siano eseguiti già gli accertamenti sanitari, potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alla visita suddetta o non si presenti nel tempo assegnatogli, sarà sospesa la pensione o l'assegno, che non potranno essere ripristinati, se non in seguito all'esito della visita, alla quale l'interessato si assoggetti più tardi.

TITOLO VI.

Procedura per la liquidazione e la revocazione delle pensioni e degli assegni.

Art. 51

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro delle Finanze.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta di un Comitato di liquidazione, nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, e composto di un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, di un Consigliere e di un Sostituto Procuratore Generale di Cassazione, di quattro Consiglieri e quattro Referendari della Corte dei conti, di due ufficiali generali o superiori medici, uno del R. Esercito ed uno della R. Marina, di un professore ordinario delle facoltà di medicina delle RR. Università, e di tre membri designati dal Ministro.

Il Comitato decide col numero di cinque votanti, e può funzionare suddividendosi in turni, in modo da potere contemporaneamente tenere anche più sedute. Di ciascun turno dovranno far parte almeno tre membri della Corte dei conti, dei quali uno di grado non inferiore a Consigliere, ed un medico.

Spetta al Ministro delle Finanze provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Art. 52.

Per conseguire pensioni, assegni o indennità, per infermità, lesioni o ferite, in qualsiasi tempo determinate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, non occorre collocamento a riposo, nè invio in congedo.

Art. 53.

Il procedimento per la liquidazione si inizia, o a domanda dell'interessato o d'ufficio.

La domanda, diretta al Ministro delle Finanze, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di riversibilità normale regolato dall'art. 35. Anche i documenti, che si uniscono alla domanda, sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile, viene eseguita gratuitamente.

Art. 54.

Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio, quando il militare, dopo l'evento, da cui derivò l'invalidità, continui a prestar servizio militare.

In questo caso, l'autorità militare provvede senz'altro alla constatazione amministrativa delle cause, che hanno determinato o aggravato le ferite, lesioni o infermità del militare, e alla constatazione sanitaria dell'entità delle menomazioni dell'integrità fisica, che ne derivano.

Tale accertamento deve essere fatto entro un mese da quello, in cui furono riportate le ferite o lesioni o da quello, in cui fu constatata dai sanitari l'infermità. Se si tratta di ferite, lesioni o infermità riportate durante lo stato di prigionia presso il nemico, il termine decorre dal giorno del rimpatrio.

L'autorità militare fa menzione sul foglio matricolare o sullo stato di servizio del militare delle ferite, lesioni o infermità constatate durante il servizio militare, e dell'esito degli accertamenti sulle cause, che le hanno determinate o aggravate.

Art. 55.

Chiunque ritenga di aver contratto, a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, una infermità non constatata prima della cessazione del servizio militare, deve chiederne la constatazione amministrativa e sanitaria entro il termine perentorio di due anni dalla cessazione del servizio stesso, ancorchè la menomazione della integrità fisica determinata dalla infermità suddetta non sia ascrivibile ad alcuna delle categorie d'invalidità, di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

Art. 56.

Gli accertamenti sanitari, relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare, vengono eseguiti, mediante visita diretta, da una Commissione composta di due ufficiali medici del R. Esercito, o della R. Marina, di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di Presidente, e di un sanitario civile scelto fra quelli designati dall'Associazione Nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra. Almeno uno dei Commissari sarà chirurgo.

Il Ministro delle Finanze determina con suo decreto, di concerto col Ministro della Guerra e con quello della Marina, le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti.

Qualora il militare, da sottoporre a visita, sia ricoverato in un manicomio, la Commissione può pronunziare il suo parere in base a un certificato del Direttore dello Stabilimento.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita, esprimendo il proprio parere sulle cause e sulla entità delle menomazioni della integrità fisica constatata.

Il membro eventualmente dissenziente fa constare nel verbale i motivi del dissenso.

Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che dichiarerà se accetta il parere.

Art. 57.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione Superiore nominata dal Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro della Guerra e della Marina, composta di Ufficiali medici in servizio attivo permanente o anche in congedo, di cui almeno uno insegnante universitario della specialità, a cui si riferiscono le ferite, lesioni o infermità, per le quali fu iniziato il procedimento di liquidazione.

La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico del R. Esercito o della R. Marina, ed è composta di ufficiali generali e superiori. Gli insegnanti universitari potranno anche avere il grado di capitano.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento di questo incarico. La spesa relativa, per stipendi ed indennità, graverà sul bilancio delle pensioni.

La Commissione superiore funziona con l'intervento di cinque membri. Essa giudica di regola sui documenti; ma, nei casi dubbi, e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'art. 56, esprimerà il suo giudizio dopo visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La Commissione superiore darà anche parere, ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro delle Finanze.

Art. 58.

Gli accertamenti sulle cause del decesso di un militare vengono eseguiti in base ai rapporti delle autorità amministrative, alle cartelle cliniche ed alle relazioni del medico curante, e su parere delle autorità mediche del R. Esercito e della R. Marina, ove occorra. Se le cause della morte del militare risultino dall'atto di decesso, in modo da rendere superfluo ogni giudizio di autorità amministrative o di periti sanitari, si possono omettere gli accertamenti sopra indicati.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto durante la prigionia presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la relativa partecipazione rilasciata dal competente Ministero Militare.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 6, e trasmessa al Sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Può tener luogo della dichiarazione di irreperibilità un atto giudiziale di notorietà, che accerti l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 6.

Il Ministro delle Finanze ha facoltà di chiedere conferma delle notizie contenute nell'atto di notorietà alle autorità del luogo di residenza della famiglia del militare, e la pensione o l'assegno non potrà decorrere che dal giorno, in cui sono compiuti i termini stabiliti dall'art. 6, perchè il militare scomparso sia considerato morto.

Art. 59.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, indennità od assegno di guerra si prescrive, dopo trascorsi i cinque anni dal giorno della constatazione amministrativa e sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che hanno determinato l'invalidità, a termini degli articoli 54 e 55.

Chi lascia trascorrere più di un anno dallo stesso giorno, senza presentare la domanda coi relativi titoli giustificativi, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno, che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli

In caso di morte o di scomparsa, i termini predetti decorrono dalla trascrizione dell'atto di decesso nei registri dello stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune dell'ultimo domicilio, o dal giorno dal quale dovrebbe decorrere la pensione, nei casi di cui ai due ultimi comma dell'art. 58, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 38.

Per i minori e i dementi, i termini rimangono sospesi finchè duri la incapacità giuridica.

Art. 60.

Quando il Ministro delle Finanze, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla misura della pensione da conferire, liquida in via provvisoria la pensione o l'assegno nella somma che, allo stato degli atti, risulti dovuta all'interessato.

Si fa luogo alla concessione provvisoria della pensione o dell'assegno, anche quando l'autorità militare, dopo trascorso un anno dalla morte del militare, non sia in grado di rilasciare gli atti che l'attestino, ovvero, dopo trascorso un anno dalle ferite, lesioni o malattie, che determinarono la morte o l'invalidità, non abbia raccolto gli elementi atti a stabilire che esse furono dovute a causa di servizio, purchè dagli elementi già acquisiti risultino indizi tali da far ritenere verosimile che le ferite, lesioni o malattie siano state riportate, in occasione del servizio di guerra, nella zona delle operazioni, oppure durante la prigionia presso il nemico, o in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle colonie, a termini degli articoli 2, primo capoverso, 3 e 4.

In tali casi l'autorità militare emette una dichiarazione, specificando i motivi per cui tali atti non furono rilasciati.

E' altresì in facoltà del Ministro delle Finanze di concedere agli interessati acconti mensili in misura non eccedente i quattro quinti della pensione o dell'assegno, che allo stato degli atti si presume dovuto.

Art. 61.

Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro delle Finanze provvede, dopo passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o ridurre gli assegni già liquidati.

Nel caso di perdita per diserzione o mutilazione volontaria senza condanna penale, a termini dell' art. 46, secondo comma, per condotta immorale della vedova a termini dell'art. 47, comma terzo, e di revocazione totale o parziale per errore di fatto, o per succes-

sivo mutamento dello stato di fatto, il Ministro delle Finanze, dopo raccolte le necessarie informazioni, trasmette al Procuratore Generale della Corte dei conti una denunzia motivata con i documenti su cui si fonda, e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Il Procuratore Generale della Corte dei conti, ove ritenga, in base a denuncia del Ministro delle Finanze o ad altre informazioni di cui sia venuto in possesso, che concorrano elementi sufficienti per la revoca, chiede, con ricorso motivato, al Comitato di liquidazione, costituito a termini dell'art. 51, la revoca della pensione o dell'assegno, e provvede, ove ciò non sia già avvenuto a cura del Ministero competente, alla immediata sospensione dei pagamenti.

Copia del ricorso è notificato agli interessati, con l'indicazione dell'udienza pubblica, in cui sarà trattato il ricorso stesso e l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti, che saranno immediatamente comunicati al Procuratore Generale.

All'udienza gli interessati hanno diritto di replicare alle conclusioni del Procuratore Generale o del suo sostituto, sia personalmente, sia a mezzo di procuratore, e ad essi spetta per ultimi la parola.

Il Comitato decide allo stato degli atti.

Contro tale decisione non è ammesso gravame od appello, fuorchè la domanda per revocazione a termini dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre almeno l'intervento dei membri indicati nel penultimo comma dell'articolo 51.

Qualora il Procuratore Generale non ritenga che concorrano elementi sufficienti per la revoca, o qualora il Comitato rigetti la sua domanda, il Ministro delle Finanze provvede a riprendere immediatamente i pagamenti sospesi.

Art. 62.

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali concessivi di pensioni od assegni di guerra, riconosca che possa essere luogo a provvedimenti del Comitato ai sensi degli articoli 50, 61 e 65, rinvia gli atti al Ministro delle Finanze, salvo l'eventuale ulteriore corso dei reclami stessi.

Art. 63.

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni e alle indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli interessati.

La notifica si fa consegnandone copia agli interessati per mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel Regno, o a cura dei Regi agenti consolari all'estero

E' data facoltà al Ministro delle Finanze di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, ogni qual volta ciò non porti comunque pregiudizio alle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei decreti di liquidazione, e dei certificati di iscrizione (libretti di pensione) o di questi ultimi soltanto, debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del Municipio, ricevuta autenticata dal Segretario.

Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione, o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarità nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il Prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi. Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.

Art. 64.

Contro i provvedimenti del Ministro delle Finanze è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione e, nei casi in cui la notificazione venga omessa, di 90 giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

Il ricorso è esente da spese di bollo e deve essere depositato nel termine anzidetto alla Segreteria della Corte dei conti, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale.

Contro la decisione della Corte dei conti, all'infuori dei casi previsti dai precedenti articoli 50 e 61, non è ammesso altro rimedio che la domanda per revocazione ai sensi dell'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 65.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse accordano, decorre dal 1° luglio 1923.

Tuttavia le indennità e gli altri assegni di carattere non continuativo, che tengono luogo della pensione, quando il diritto a conseguirli derivi da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legislazione anteriore.

E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni continuativi ai figli naturali non riconosciuti, purchè non si tratti di figli dei quali sia vietato il riconoscimento a termini dell'art. 180 Cod. civ., ai padri quinquegenari, alle assimilate a vedove ed agli assimilati a genitori, che ne godevano a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge, ma sempre sotto le condizioni generali richieste dalla presente legge.

Quando la misura delle pensioni o degli assegni stabilita dalla legislazione anteriore sia superiore a quella fissata dalla presente legge, essa verrà conservata a coloro, che risultino avere tuttora diritto a pensione od assegno a termini della presente legge. Questa

norma non si applica alle pensioni ed assegni contemplati nei commi 8° e 9° dell'art. 37, nel 2° e 3° comma dell'art. 66, nel 3° comma dell'art. 69 e nell'art. 72.

Salvo i casi preveduti nei precedenti capoversi, quando risulti che, a termini della presente legge, non spetta pensione od assegno o ne spetta uno minore, la pensione o l'assegno liquidato anteriormente alla sua andata in vigore sarà revocato totalmente o parzialmente con le norme degli articoli 50 e 61, ancorchè sia intervenuta una decisione della Corte dei conti.

Il ricupero, di cui nel 3° e 4° comma dell'art. 20, non si effettua per le somme, di cui i militari invalidi siano divenuti debitori anteriormente alla andata in vigore della presente legge.

Art. 66.

Con l'andata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con essa.

Col 1° luglio 1923 cessano altresì di diritto gli assegni temporanei, di cui al Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764, gli aumenti provvisori, di cui al R. D. 3 novembre 1921, n. 1734, e i sussidi giornalieri provvisori, di cui al R. Decreto-legge 2 gennaio 1923, n. 82. Tuttavia ne sarà continuato il pagamento fino a che il Ministro delle Finanze non avrà provveduto alla liquidazione della nuova pensione o del nuovo assegno spettante a termini della presente legge; le somme, che fossero state pagate in più di quelle risultanti dalla nuova liquidazione, saranno ricuperate con le modalità e nei limiti dei due ultimi commi dell'art. 20; allo stesso modo, sarà continuato il pagamento degli assegni di superinvalidità e di cumulo, di cui al R. D. 19 novembre 1921, n. 1738.

Ai militari che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato diritto agli assegni temporanei di cui agli articoli 6 e 7 del D. L. 20 maggio 1917, n. 876, il godimento di tali assegni sarà conservato fino al termine per cui furono concessi.

Col 1° luglio 1923 cessano di aver effetto i maggiori benefici accordati con gli articoli 1 e 3 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

Art. 67.

I termini, di cui agli articoli 55 e 59, scadono, per gli eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918, il 31 dicembre 1923.

Il termine di 5 anni, di cui all'ultimo comma dell'art. 24, decorre, per gli invalidi delle prime quattro categorie, divenuti tali durante la guerra 1915-1918, dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il termine, di cui all'ultimo comma dell'art. 25, nel caso di matrimonio contratto anteriormente alla pubblicazione della presente legge, da vedova che non aveva ancora ricevuto il certificato d'iscrizione, decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ma il capitale è liquidato nella misura stabilita dalla legislazione anteriore.

Art. 68.

I congiunti dei militari morti per causa del servizio di guerra, i quali, anteriormente al 30 novembre 1918, avevano acquistato il diritto alla pensione o ad assegno di guerra con esclusione di altri

congiunti ammessi al diritto con le leggi posteriori, ne conservano il godimento nella misura stabilita dalle leggi allora vigenti, purchè sussistano le condizioni generali stabilite dalla presente legge per il diritto a pensione o ad assegno, e gli esclusi non subentrano, se non quando vengano a mancare i primi concessionari, e purchè si trovino ancora nelle condizioni prescritte per conseguire la pensione o l'assegno.

Se però la pensione o l'assegno, di cui godevano i primi concessionari, è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare ai congiunti esclusi, a questi viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno, dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

Art. 69.

La presente legge si applica ai militari, anche volontari, del Corpo di occupazione, che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e alle loro famiglie, nonchè ai volontari che, anche posteriormente, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale, ed alle loro famiglie, fino al 31 marzo 1922.

Per le famiglie degli Italiani, contro i quali sia stata eseguita la pena di morte per ragioni politiche dalle autorità austro-ungariche durante la guerra del 1915-1918, rimangono in vigore le norme del Decreto Luogotenenziale 7 settembre 1916, n. 1185.

Per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, rimangono in vigore le norme dell'art. 4 lettere *a*) e *b*) e 5° comma del Testo Unico sul risarcimento dei danni di guerra approvato con Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426. Per il resto si applicano a tali pensioni le norme della presente legge, in quanto applicabili; le pensioni stesse sono liquidate sul grado di soldato e la loro misura è quella stabilita dalle tabelle *D*, *H*, *L*, per i militari non combattenti e le loro famiglie, diminuita di un decimo. Sono concessi anche gli assegni di superinvalidità e di cumulo, eccettuati quelli di cui all'art. 18, ove ne sia il caso, ma ridotti di un terzo.

Tali norme si applicano anche ai cittadini italiani e fiumani divenuti invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922.

Art. 70.

Gli appartenenti agli equipaggi di navi mercantili e i loro congiunti, i quali si trovino nelle condizioni prescritte per ottenere la pensione o l'assegno di guerra ed abbiano già optato, all'andata in vigore della presente legge, per le indennità previste dalle leggi sulle assicurazioni contro gli infortuni degli operai sul lavoro e dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, hanno facoltà di recedere dalla prima opzione e di scegliere la pensione o l'assegno di guerra, ai sensi della presente legge, entro il termine perentorio di un anno dalla data suddetta.

Il pagamento della pensione o dell'assegno di guerra è subordinato alla restituzione dell'indennità già riscossa; ma è in facoltà dell'interessato di effettuare tale restituzione o in una sola volta ovvero mediante valutazione in rendita (vitalizia o temporanea da detrarsi dall'importo della pensione o dell'assegno medesimo, secondo le norme dell'articolo seguente.

Art. 71.

Gli operai che, durante la guerra 1915-1918, essendo addetti ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, hanno riportato, per offesa d'armi o di mezzi bellici del nemico, ovvero nella zona delle operazioni di guerra, in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite, da cui sia derivata una invalidità ascrivibile ad una delle due prime categorie dell'annessa tabella *A*, e a cui, per tale invalidità, sia stata liquidata una indennità in rendita vitalizia, hanno diritto ad ottenere la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra spettante per il grado di soldato ai militari contemplati nella tabella *D*, diminuito di un decimo, e la rendita stessa.

Spettano altresì gli assegni di superinvalidità e di cumulo, ove sia il caso, eccettuati quelli, di cui all'art. 18, ma ridotti di un terzo.

Se la indennità sia stata liquidata in capitale, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione, al momento della entrata in vigore della presente legge, di una corrispondente quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno, oltre gli assegni di superinvalidità e di cumulo, ove sia il caso. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, per le rendite vitalizie immediate.

La domanda per ottenere il supplemento di pensione deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dall'andata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli operai suddetti, ancorchè le opere e i servizi, di cui al 1° comma, fossero affidati a ditte appaltatrici o ad Amministrazioni pubbliche.

Art. 72.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato Impero austro-ungarico pertinenti ai territori annessi al Regno, e che siano divenuti cittadini italiani in accoglimento di domanda presentata prima del 16 dicembre 1921, a termini dei trattati approvati con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778 e del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, per gli eventi del servizio prestato nell'Esercito e nella Marina dell'Austria-Ungheria durante la guerra 1914-1918.

Sono esclusi gli invalidi per una infermità, che non sia ascrivibile ad una delle categorie dell'annessa tabella *A*.

Si considerano come militari anche gli appartenenti ai Corpi ausiliari dell'Esercito e della Marina del cessato Impero austro-ungarico, e i lavoratori militarizzati, che prestarono servizio in zona di operazione, ma questi ultimi hanno diritto a pensione solo nei casi e coi limiti dell'art. 71.

La pensione o l'assegno è quello di guerra stabilito dalle tabelle *D*, *H*, *L*, per i militari non combattenti e per le loro famiglie, diminuito di un decimo.

Gli assegni di superinvalidità e quelli per cumulo sono ridotti di un terzo. Non spetta in alcun caso l'assegno integratore, di cui all'art. 18.

Il godimento delle concessioni, di cui al presente articolo, non può decorrere da una data anteriore al 1° luglio 1923, e non si cumula in alcun caso col godimento di pensioni o assegni, che possa

eventualmente spettare in base alle norme già vigenti alla data dell'armistizio nella cessata monarchia austro-ungarica.

Le concessioni medesime sono revocate, con le norme degli articoli 50 e 61, oltre che nei casi previsti nelle precedenti disposizioni, anche in quello di perdita della cittadinanza, di trasferimento della residenza o della dimora fuori del Regno senza preventiva autorizzazione, e di condanna per reati contro la Patria, contro la sicurezza dello Stato e contro l'ordine pubblico.

Alle persone contemplate nel presente articolo non si applica il secondo comma dell'art. 46, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'Esercito o nella Marina dell'Austria-Ungheria.

Nell'attesa della liquidazione della pensione, gli interessati continuano a percepire i sussidi provvisori previsti dal Decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 563, ovvero, se già liquidati, gli assegni di cui al R. Decreto 3 novembre 1921, n. 1734.

Le somme che fossero pagate in più dal 1° luglio 1923 in poi saranno ricuperate a norma dei due ultimi commi dell'articolo 20.

Art. 73

Temporaneamente, e non oltre il 31 dicembre 1926, per provvedere alle transitorie esigenze dei servizi della Corte dei conti relativi alla pensioni di guerra, sono mantenuti in eccedenza al ruolo organico della Corte stessa, approvato con legge 22 giugno 1913, n. 644, il posto di Presidente di Sezione e i tre posti di Consigliere istituiti con i D.D. L.L. 24 maggio 1917, n. 839 e 2 settembre 1917, n. 1384, nonchè il posto di consigliere, già considerato fuori ruolo in virtù del D. L. 28 febbraio 1918, n. 220.

Tali posti saranno riassorbiti con le vacanze, che si verificheranno posteriormente al detto termine.

Per i motivi sopra citati, il numero di 44 Referendari attualmente in servizio è temporaneamente, e non oltre il 31 dicembre 1926, portato a 59, a norma del R. D. Legge 24 ottobre 1919, n. 1811 (art. 1 e 6) e dei D.D. L.L. 24 maggio 1917, n. 389; 2 settembre 1917, n. 1384 e 28 febbraio 1918, n. 220.

Ai suddetti posti di Referendario, eccedenti il numero di 44, si applica la disposizione di cui al 2° comma del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 1926, il personale subalterno della Corte dei conti è portato a n. 57 posti, di cui 20 commessi e uscieri capi e 37 uscieri.

Sono autorizzate le nuove nomine e le promozioni in relazione ai posti che si renderanno vacanti per l'attuazione delle precedenti disposizioni, e inoltre è autorizzata la nomina di 52 nuovi segretari, in base alle norme che saranno stabilite dalla Corte dei conti, a Sezione Unite.

Ai suddetti posti di Referendario, eccedenti il numero di 44, si provvederà per il numero di otto posti mediante promozioni per merito comparativo fra i Capi sezione e, in mancanza, fra i Primi Segretari della Corte dei conti, e per i rimanenti sette mediante trasferimenti o mediante promozioni di funzionari di altre Amministrazioni dello Stato, su proposta delle Sezioni Unite della Corte dei conti. Si prescinderà in ogni caso dal parere di cui all'art. 3 del D. L. 15 febbraio 1918, n. 238.

Per le nuove nomine nel grado di Segretario sarà provveduto per quattro quinti mediante trasferimento di personale attualmente in servizio in altre Amministrazioni dello Stato, e per un quinto mediante nomina in pianta stabile di avventizi della Corte dei

conti, che abbiano i titoli di studio necessari e che siano ritenuti meritevoli secondo le norme da stabilirsi dalla Corte dei conti a Sezioni Unite.

Le norme del R. Decreto 18 febbraio 1923, n. 423, concernente la istituzione di Sezioni aggiunte della Corte dei conti sono prorogate al 31 dicembre 1926.

Art. 74.

I provvedimenti ministeriali emessi anteriormente alla andata in vigore della presente legge, e per i quali sono pendenti o saranno inoltrati ricorsi alla Corte dei conti, verranno riesaminati a norma delle disposizioni della presente legge.

A tale effetto i ricorsi medesimi con tutti i documenti saranno dalla Corte restituiti al Ministero delle finanze.

I predetti ricorsi rimarranno assorbiti dal nuovo provvedimento, che sarà emesso, secondo i casi, dal Ministro delle finanze o dal Comitato di liquidazione.

Saranno altresì rinviati al Ministero delle finanze per nuovo esame, a norma delle disposizioni della presente legge, anche i ricorsi già dichiarati irricevibili all'andata in vigore della legge medesima, perchè presentati ad autorità incompetente o per difetto nella sottoscrizione.

Art. 75

Nulla è innovato al D. L. 30 giugno 1919, n. 1193, ai D.D. R.R. 18 settembre 1919, n. 1780, 9 maggio 1920, n. 653, 28 novembre 1920, n. 1800 ed alle altre disposizioni relative alla assistenza dei militari in licenza di convalescenza o congedati tubercolosi.

Art. 76.

Il numero dei posti previsto dagli organici dell'ordinamento del R. Esercito, che il Ministro della guerra ha facoltà di conferire ad ufficiali invalidi delle guerre 1911-1918, i quali, a termini del D. L. 14 giugno 1917, n. 1032, sono stati o possono essere riassunti in servizio, è stabilito in non più di 450.

Tali posti saranno assegnati anzitutto ad ufficiali già in servizio attivo permanente, la cui domanda sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923, e che posseggano i prescritti requisiti.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, già riassunti in servizio in virtù del citato decreto, vi rimarrano in tale qualità e quelli già mantenuti in virtù dello stesso decreto, saranno prima ricollocati in congedo e quindi, con la stessa data, richiamati in qualità di riassunti, anche se siano invalidi per infermità previste per il mantenimento in servizio. Il numero degli ufficiali trattenuti o richiamati, a termini del presente comma, deve essere contenuto nei limiti dei posti rimasti disponibili, dopo l'applicazione del comma precedente.

Ove rimangano ulteriormente posti disponibili, potranno essere assegnati ad ufficiali delle categorie in congedo, la cui domanda sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923, e che posseggano i prescritti requisiti.

Coloro che, avendone fatto domanda, non siano riassunti in servizio del R. Esercito, concorreranno ai posti loro riservati nelle altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro della guerra ha sempre facoltà di ricollocare in congedo gli ufficiali mutilati od invalidi di guerra riassunti in servizio, il cui rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado ed al proprio incarico.

Le norme per l'applicazione di questo articolo saranno stabilite con decreto del Ministro della Guerra.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi della R. Marina, ma il numero degli ufficiali stessi che, a termini del D. L. 26 agosto 1917, n. 1459, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458, sono stati o possono essere riassunti in servizio, è stabilito, in non più di 40.

Art. 77.

Le annesse tabelle saranno firmate d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

TABELLA *A*.

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE.

(Art. 13 primo comma).

Prima categoria.

1° La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

2° La perdita di tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme;

3° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente;

4° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino;

5° La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani;

6° Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a sè od agli altri;

7° Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale;

8° La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie);

9° La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia);

10° La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia);

11° La perdita totale di una mano e di due piedi;

12° La perdita totale di una mano e di un piede;

13° La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita;

14° La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani;

15° La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano;

16° La perdita totale di ambo i piedi;

17° Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura;

18° Le alterazioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Seconda categoria.

1° Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotta cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/50 ed 1/25 della normale;

2° La sordità bilaterale organica assoluta e permanente;

3° Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi;

4° L'anchilosi temporo-mascellare permanente, totale o quasi;

5° Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi;

6° Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria;

7° Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al n. 18 della prima categoria;

8° Le affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare chiaramente accertate che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria;

9° Le lesioni od affezioni del tubo gastro-enterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione;

10° Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 6 e 7 della prima categoria;

11° L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale;

12° Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudicano inguaribili;

13° Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo;

14° Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici;

15° Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario;

16° L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli);

17° L'ano preternaturale, la incontinenza delle feci, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura;

18° L'artrite cronica, che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti;

19° La perdita del braccio o dell'avambraccio destro (disarticolazione o amputazione al terzo superiore dell'uno o dell'altro);

20° La perdita totale di sei dita delle mani, compresi ambo i pollici e gli indici;

21° La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra;

22° La perdita totale di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici;

23° La perdita di una coscia al terzo superiore;

24° L'anchilosi completa dell'anca o del ginocchio in flessione molto accentuata;

25° L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.

Terza categoria.

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/25 e 1/12 della normale;

3° Le vertigini labirintiche gravi e permanenti;

4° La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione;

5° La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella;

6° La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione al terzo superiore dell'uno o dell'altro);

7° La perdita totale della mano destra o la perdita totale delle dita di essa;

8° La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici;

9° La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra;

10° La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani;

11° La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice;

12° La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici;

13° La perdita di una coscia al terzo inferiore;

14° La perdita di una gamba al terzo superiore;

15° La perdita totale o quasi del pene;

16° La perdita di ambo i testicoli.

Quarta categoria.

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/25 e 1/12 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra 1/12 e 1/4 della normale;

3° L'anchilosi totale della spalla destra;

4° La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa;

5° La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa;

6° la perdita totale di tre dita tra le due mani, compresi ambo i pollici;

7° La perdita totale di un pollice e dei due indici;

8° La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice;

9° La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita tra le due mani che non siano i pollici;

10° La perdita di una gamba al terzo inferiore;

11° L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi;

12° Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

Quinta categoria.

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/12 e 1/4 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni

pure irreparabili della visione periferica nell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti;

3° Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva, tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri;

4° L'anchilosi totale della spalla sinistra;

5° L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi;

6° La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra;

7° La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa;

8° La perdita totale di ambo i pollici;

9° La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita, tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice;

10° La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice;

11° La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici;

12° La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici;

13° La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sotto-astragalica;

14° La perdita totale delle dita dei piedi o di nove ad otto dita compresi gli alluci;

15° Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso;

16° La arterio-sclerosi diffusa e manifesta;

17° Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione;

18° Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare chiaramente accertate che per la loro gravità non possano essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti;

19° L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni;

20° La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto;

21° L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

Sesta categoria.

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta tra 1/4 e 2/3 della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concen-

trico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti;

3° L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi;

4° L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi;

5° La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra;

6° La perdita totale di cinque dita fra le due mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra;

7° La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice;

8° La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano;

9° La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice;

10° La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici;

11° La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei pollici;

12° L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede;

13° La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci;

14° La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce;

15° Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

Settima categoria.

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale;

2° La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri;

3° Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore senza disturbi funzionali del cervello;

4° La anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi;

5° l'anchilosi completa dell' articolazione della mano destra (radio-carpica);

6° La perdita totale di quattro dita fra le due mani che non siano i pollici nè gli indici;

7° La perdita totale delle tre ultime dita di una mano;

8° La perdita totale dei due indici;

9° La perdita totale del pollice destro;

10° La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano;

11° La perdita totale di uno degli indici e di altre due dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice;

12° La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra;

13° La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici;

14° La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita, fra le due mani, compresa quella di un pollice;

15° La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, fra le due mani, che non sia quella dei pollici;

16° La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi, compresi i due alluci;

17° La perdita totale di sette o sei dita tra i due piedi compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede;

18° La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi, che non siano gli alluci;

19° La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi;

20° La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi;

21° L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione;

22° Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cura.

Ottava categoria.

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra un dodicesimo e un quarto della normale;

2° Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale e periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti;

3° Le cicatrici della faccia o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti;

4° Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione e della parola, congiuntamente o

separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria od ai numeri 4 e 5 della terza;

5° L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica);

6° La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici;

7° La perdita totale di uno degli indici e di un altro dito della stessa mano escluso il pollice;

8° La perdita totale del pollice sinistro;

9° La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice;

10° La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede;

11° La perdita totale di sei o cinque dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci;

12° La perdita di un alluce, o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita, fra i due piedi;

13° L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione;

14° L'accorciamento considerevole (non minore di quattro centimetri) di un arto inferiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica

MUSSOLINI.

Il Ministro delle Finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO.

(Art. 13 secondo comma).

1° Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e i 2/3 della normale;

2° La perdita di uno dei testicoli;

3° La sordità assoluta, permanente, unilaterale;

4° La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani;

5° Le stenosi cicatriziali del condotto uditivo esterno, permanenti, bilaterali o unilaterali, ovvero la perdita totale; bilaterale o unilaterale, del padiglione dell'orecchio e le altre lesioni permanenti del padiglione stesso, che costituiscono notevole deformità;

6° La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano;

7° La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani;

8° La perdita delle due ultime falangi dei due indici;

9° La perdita della falange ungueale dei due pollici;

10° La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani;

11° La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici;

12° La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso;

13° La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita tra i due piedi che non siano gli alluci;

14° La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede;

15° La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita tra i due piedi;

16° La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita fra i due piedi che non siano gli alluci;

17° Le nevrosi ribelli a cura, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

Avvertenza alle tabelle A *e* B.

Le parole « grave, notevole, ecc. » usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione « assoluta, totale, completa » applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

L'amputazione del segmento compreso fra il terzo superiore e inferiore di un arto viene equiparata all'amputazione dell'arto nel terzo superiore o inferiore secondo che l'amputazione sia più vicina all'uno o all'altro.

Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di esso, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico e fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro s'intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro.

Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani o dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado d'invalidità, per l'ascrizione della infermità stessa a quella delle categorie che comprende l'infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza ossia nello stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Wecker e Baroffio fondate sul principio dello Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali Militari.

Colle tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A 5	metri	V = 5/5	ossia	V = 1	(normale)
» 7,5	»	V = 5/7,5	»	V = 2/3	
» 10	»	V = 5/10	»	V = 1/2	
» 15	»	V = 5/15	»	V = 1/3	
» 20	»	V = 5/20	»	V = 1/4	
» 30	»	V = 5/30	»	V = 1/6	
» 40	»	V = 5/40	»	V = 1/8	
» 50	»	V = 5/50	»	V = 1/10	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea della scala sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame, distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8.

Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10) ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a 50 metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa), e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia V = 1/25.

Al disotto di un 1/50 — frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri — la acutezza visiva non si può più determinare se non col conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus): conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani o dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, della carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione, e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,
interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle Finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA C.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA DIRETTE

(Art. 15 primo comma)

GRADI DEL R. ESERCITO	CATEGORIE DI PENSIONE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Tenente generale	15.000	15.000	15.000	15.000	12.855	10.702	8.550	6.397
Maggior generale	15.000	15.000	14.190	13.212	11.316	9.420	7.524	5.628
Brigadiere generale	15.000	12.900	12.064	11.227	9.615	8.002	6.390	4.777
Colonnello	15.000	11.820	11.051	10.282	8.805	7.327	5.850	4.372
Tenente colonnello	14.070	11.064	10.342	9.621	8.238	6.855	5.472	4.089
Maggiore	13.530	10.632	9.937	9.243	7.914	6.585	5.256	3.927
Capitano	10.965	8.580	8.014	7.448	6.375	5.302	4.230	3.157
Tenente	8.805	6.852	6.394	5.935	5.079	4.222	3.366	2.509
Sottotenente	7.725	5.988	5.584	5.180	4.431	3.682	2.934	2.185
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	6.180	4.560	4.190	3.870	3.600	3.180	2.510	1.840
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	4.980	3.960	3.790	3.470	2.950	2.430	1.910	1.440
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	4.560	3.264	3.000	2.736	2.328	1.920	1.512	1.104
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	4.080	2.880	2.640	2.400	2.040	1.680	1.320	960

NOTA. — Per le invalidità riportate per eventi di servizio verificatisi anteriormente al 1° luglio 1923 la pensione o l'assegno rinnovabile viene liquidato nelle misure seguenti:

Per i tenenti generali assegnati alla 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 10.930, 8.810 e 6.490.

Per i maggiori generali assegnati alla 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 11.600, 9.680, 7.710 e 5.740.

Per i brigadieri generali assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 12.490, 11.570, 9.900, 8.230, 6.560 e 4.890.

Per i colonnelli assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria, rispettivamente in L. 11.490, 10.620, 9.100, 7.530, 6.010, 4.490.

Per i capitani assegnati alla 8ª categoria in L. 3.240.

Per i sottotenenti assegnati alla 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 3.110 e L. 2.290.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*
MUSSOLINI.

Il Ministro delle Finanze
A. DE' STEFANI.

TABELLA *D.*

PENSIONI DI GUERRA DIRETTE

(Art. 15 secondo comma)

GRADI DEL R. ESERCITO	CATEGORIE DI PENSIONE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Tenente generale	15.000	15.000	15.000	14.647	12.555	10.462	8.370	6.277
Maggiore generale	15.000	14.688	13.770	12.852	11.016	9.180	7.344	5.508
Brigadiere generale	15.000	12.420	11.644	10.867	9.315	7.762	6.210	4.657
Colonnello	14.175	11.340	10.631	9.922	8.505	7.087	5.670	4.252
Tenente colonnello	13.230	10.584	9.922	9.261	7.938	6.615	5.292	3.969
Maggiore	12.690	10.152	9.517	8.883	7.614	6.345	5.076	3.807
Capitano	10.125	8.100	7.594	7.088	6.075	5.062	4.050	3.037
Tenente	7.965	6.372	5.974	5.575	4.779	3.982	3.186	2.389
Sottotenente	6.885	5.508	5.164	4.820	4.131	3.442	2.754	2.065
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	5.340	4.080	3.770	3.510	3.300	2.940	2.330	1.720
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	4.140	3.480	3.370	3.110	2.650	2.190	1.730	1.320
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	3.720	2.784	2.580	2.376	2.028	1.680	1.332	9
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	3.240	2.400	2.220	2.040	1.740	1.440	1.140	840

NOTA. — Per le invalidità riportate per eventi di servizio verificatisi anteriormente al 1° luglio 1923 la pensione o l'assegno rinnovabile viene liquidato nelle misure seguenti:

Per i tenenti generali assegnati alla 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 10.690, 8.630, 6.370.

Per i maggiori generali assegnati alla 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 11.300, 9.440, 7.530, 5.620.

Per i brigadieri generali assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 12.070, 11.210, 9.100, 7.930, 6.380, 4.770.

Per i colonnelli assegnati alla 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 11.070, 10.260, 8.800, 7.290, 5.830, 4.370.

Per i capitani assegnati all'8ª categoria in L. 3.120.

Per i sottotenenti assegnati alla 7ª ed 8ª categoria rispettivamente in L. 2.930 L. 2.170.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,
interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle Finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA *E*.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ.

(Art. 17 comma 1°).

A.

1° Perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme;

2° Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa tabella *A*;

3° Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue L. 12.000.

B.

1° Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente;

2° Alterazioni delle facoltà mentali permanenti e insanabili che arrechino profondi turbamenti alla vita organica e sociale, tanto da rendere indispensabile l'internamento in manicomi od istituti assimilati;

3° Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale;

4° Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue L. 10.000.

C.

1° Perdita delle due mani e di un piede insieme;

2° Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno nel terzo superiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano;

3° Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione nel terzo superiore di esse, con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

Annue L. 8000.

D.

1° Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani;

2° Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue L. 7000.

E.

1° Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino;

2° Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia;

3° Perdita di un arto superiore e di uno inferiore nel terzo superiore rispettivamente del braccio e della coscia;

4° Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.

Annue L. 6000.

F.

1° Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme;

2° Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno nel terzo superiore del braccio e della coscia e l'altro nel terzo medio dell'avambraccio e della gamba;

3° Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;

4° Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue L. 4000.

G.

1° Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Annue L. 1600.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle Finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA *F*.

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITA.

(Art. 17 comma 2°)

	Assegno annuo
Per due superinvalidità contemplate nella tabella *E* . . .	L. 3000
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A*	» 2000
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A*	» 1200
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A*	» 1000

Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A* L. 800
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A* » 600
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A* » 500
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A* » 400
Per una seconda infermità dell'8ª categoria della tabella *A* » 300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle Finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA *G.*

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE.

(Articolo 23 1° comma).

GRADI DEL R. ESERCITO	Importo della pensione
Tenente generale	L. 7155
Maggiore generale	» 6300
Brigadiere generale	» 5355
Colonnello	» 4905
Tenente colonnello	» 4590
Maggiore	» 4410
Capitano	» 3555
Tenente	» 2835
Sottotenente	» 2475
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	» 1860
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 1480
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 1200
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 990

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle Finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA *II*.

PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE.

(Art. 23 comma 2°).

GRADI DEL R. ESERCITO	Importo della pensione
Tenente generale	L. 6975
Maggiore generale	» 6120
Brigadiere generale	» 5175
Colonnello	» 4725
Tenente colonnello	» 4410
Maggiore	» 4230
Capitano	» 3375
Tenente	» 2655
Sottotenente	» 2295
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	» 1680
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 1300
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	» 1020
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	» 810

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA *I*.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA INDIRETTE.

(Art. 26).

GRADI DEL R. ESERCITO	Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	L. 2060

Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	L.	1860
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	»	1800
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	»	1560

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze

A. DE' STEFANI.

TABELLA L.

PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE.

(Art. 26).

GRADI DEL R. ESERCITO		Importo della pensione
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro di arme, nocchiere di 1ª e 2ª classe ed altri militari pareggiati a tale grado	L.	1880
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei RR. CC., vice-brigadiere dei RR. CC., 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	»	1680
Caporale maggiore, appuntato dei RR. CC., caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	»	1620
Appuntato, soldato e allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1ª e 2ª classe di altre categorie	»	1380

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, interim *degli Affari Esteri e Commissario per l'Areonautica*

MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze

A. DE' STEFANI.

Saranno in seguito pubblicati le norme per l'applicazione del presente R. decreto.

N. 476. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 184, del 6 agosto 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visto il R. decreto da convertire in legge 20 aprile 1920, n. 452, apportante modificazioni al suddetto testo unico;

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1643, che ha convertito in legge il decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, apportante modificazioni all'art. 109 del suddetto testo unico;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori, ammessi al ritardo della chiamata alle armi in base all'articolo 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

Art. 2.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Art. 3.

L'articolo 10 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. **477.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la Commissione per la classificazione dei concorrenti ai posti di commissario di leva del ruolo ordinario e del ruolo straordinario.** — (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni). — 1 agosto 1923.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 27 maggio 1923 n. 1309 riflettente la riforma del servizio della leva;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1923 che indice un concorso ai posti di commissario di leva del ruolo ordinario;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1923 che indice un concorso ai posti di commissario di leva del ruolo straordinario;

DECRETA:

Art. 1.

La commissione per la classificazione dei concorrenti ai posti di commissario di leva del ruolo ordinario e del ruolo straordinario è così costituita:

CORSI gr. uff. dott. Enrico, direttore generale della leva e truppa, *presidente*;

MUSSO comm. Carlo, colonnello capo d'ufficio al Ministero della guerra (Stato maggiore centrale del R. Esercito), *membro*;

PIGNETTI cav. Ugo, colonnello capo d'ufficio al Ministero della guerra (Stato maggiore centrale del R. Esercito), *membro*;

ZUDDAS comm. Adolfo, capo della divisione personali civili dipendenti dal Ministero della guerra, *membro*;

BALBONI comm. dott. Adolfo, capo dell'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa, *membro*;

SACCHI cav. dott. Giuseppe, segretario presso l'ufficio ispezioni della direzione generale leva e truppa, *segretario*.

Art. 2.

In caso di assenza o di impedimento dei membri civili, essi saranno sostituiti dai funzionari che nei rispettivi uffici ne fanno le veci.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei membri militari, esso sarà sostituito dal colonnello SCARELLI comm. Cesare, capo d'ufficio al Ministero della guerra (Stato maggiore centrale del R. Esercito).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **478.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prima fornitura e compenso manutenzione ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 9 agosto 1923.

Alla tabella del compenso per la manutenzione ferratura e per giornate di presenza di cui alla circolare 650 del *giornale militare* 1916, deve variarsi in L. 0.095 il compenso stabilito in L. 0.085 pei muli non in campagna, per gli alpini e per l'artiglieria da montagna.

Tale variante dovrà avere i suoi effetti dal 1° luglio 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **479.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 9 agosto 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Roma - Divisione Roma esterna 3ª;
Id. - Compagnia di Civitavecchia;
Id. Tenenza di S. Giovanni (Roma);
Id. Tenenza di S. Pietro (Roma);
Id. Tenenza di Tivoli;
Id. Tenenza di Alatri;
Id. Tenenza di Segni Scalo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 480. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 9 agosto 1923.

Si avvertono le dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi soppressi.

Legione Trento - Divisione esterna di Bolzano;
Id. Compagnia esterna di Bolzano;
Id. Compagnia di Mezolombardo;
Id. Tenenza di Cavalese.

In conseguenza di ciò l'attuale divisione interna di Bolzano assumerà la denominazione di divisione di Bolzano e l'attuale compagnia interna di Bolzano assumerà la denominazione di compagnia di Bolzano.

Comandi istituiti.

Legione Trento - Divisione di Bressanone;
Id. Compagnia di Cavalese;
Id. Compagnia di Cles;
Id. Tenenza di Mezolombardo..

Il ministro: A. DIAZ.

N. 481. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Dipendenze ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio e del direttore superiore delle costruzioni del genio militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 9 agosto 1923.

La circolare del *Giornale militare* n. 117 del 1° maggio c. a., è abrogata:
La circolare del *Giornale militare* n. 70 dell'8 febbraio 1923, è così modificata.

Pagina 257 (*Dipendenze ed attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del genio*).

Sostituire al 1° periodo dell'articolo 1° il seguente:

« Il generale a disposizione per l'arma del genio dipende: *dall'Ispettore generale* « *del R. Esercito*. per quanto riguarda consulenza, studi ed ispezioni relative all'arma « del genio e l'assetto difensivo del territorio dello Stato; *dal Ministero della guerra*, « per quanto riguarda progetti tecnici e costruttivi di lavori di fortificazione e di strade « militari, nonchè il servizio dei materiali delle truppe del genio. »

Pagina 259: sostituire al n. 6° quanto segue:

« Esamina le proposte relative alla determinazione delle zone di servitù militare « attorno alle opere di fortificazione ed agli stabilimeenti militari e le domande per l'e- « secuzione dei lavori in zone militarmente importanti ed in terreni compresi nelle zone « di servitù militari, in relazione agli articoli 6 e 7 del regolamento per l'esecuzione « del testo unico delle leggi sulle servitù militari ».

Pagina 260: tutto quanto concerne la dipendenza e le attribuzioni del *Direttore superiore delle costruzioni del genio militare*, è abrogato e sostituito da quanto segue:

« Il Direttore superiore delle costruzioni del genio militare ha la direzione superiore « di tutti i lavori e di tutte le costruzioni (immobili, fortificazioni strade militari, ecc.) « di competenza delle direzioni e delle sottodirezioni del genio militare, e dipende:

« *dal generale a disposizione per l'arma del genio*, per tutto quanto concerne le fortificazioni e le strade militari;

« *dal Ministero della guerra*, per tutto quanto riguarda le altre costruzioni e gli « altri lavori di competenza delle direzioni e delle sottodirezioni del genio militare ».

In particolare.

« 1° Vigila sul funzionamento tecnico delle direzioni e delle sottodirezioni del « genio militare e dà ad esse, per il tramite dei comandi del genio di corpo d'armata « da cui tali direzioni e sottodirezioni direttamente dipendono, le direttive e le norme « tecniche per lo studio dei progetti di speciale importanza e per le provviste ed i col- « laudi »;

« 2° Delibera sulle questioni di sua competenza e ne è direttamente ed unica- « mente responsabile; tuttavia, a scopo puramente consultivo e che non vincola meno- « mamente la sua azione, sentirà il parere collegiale di una *Commissione permanente* « *consultiva* costituita per pronunciarsi essenzialmente:

a) « sulle proposte e sui progetti di costruzione e lavori militari in genere per « i quali, a tenore delle vigenti prescrizioni, non sia sufficiente il parere del comando « del genio del corpo d'armata interessato »;

b) « sulla esclusione e sulla riammissione delle imprese negli appalti e lavori « del genio militare »;

« 3° Comunica al generale a disposizione per l'arma del genio (per metterlo in « grado di valutare la capacità tecnico-professionale degli ufficiali del genio addetti « alle direzioni ed alle sottodirezioni del genio militare) i progetti più importanti di « lavori e di costruzioni, e gli sottopone tutte quelle proposte che ritiene utili e neces- « sarie ad assicurare il buon andamento del servizio ed a migliorare la capacità tecnico- « professionale degli ufficiali stessi;

« è richiesto del suo parere ogni qualvolta occorresse effettuare movimenti negli « ufficiali del genio delle direzioni e delle sottodirezioni del genio militare »;

« 4° fa compilare e tenere al corrente le istruzioni, i regolamenti e le norme che « regolano il servizio tecnico delle direzioni e delle sottodirezioni del genio militare ».

« 5° In caso di assenza temporanea del direttore superiore delle costruzioni del « genio militare ne fa le veci, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, « il colonnello capo ufficio ».

Il ministro: A. DIAZ.

N. 482. — SCUOLE MILITARI. **Nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande degli aspiranti ai concorsi per l'ammissione nelle accademie militari.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 9 agosto 1923.

La commissione che, a senso del disposto dal n. 2 della circolare 299 del *giornale militare* c. a., prenderà in esame le domande degli aspiranti ai concorsi per la prossima ammissione nelle accademie militari, è costituita come segue:

Generale di brigata PERELLI cav. Ippolito, *presidente*;

Colonnello in servizio di S. M. RICHETTI cav. Aurelio, *membro*;

Maggiore DE CICCO cav. Adriano, *membro*;
Maggiore LIBERATORE cav. Tommaso, *segretario*.

Sono nominati membri supplenti i signori: :

Tenente colonnello in servizio di S. M. DELLA BONA cav. Guido;
Maggiore in servizio di S. M. RIVOLTA cav. Carlo;
Maggiore in servizio di S. M. ANTONIAZZI cav. Adolfo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 483. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Disposizioni circa la nomina a segretario presso la Corte dei conti, per l'attuazione dell'articolo 73 del R. decreto 12 luglio 1923 n. 491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 agosto 1923.

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

In Sezioni unite nell'adunanza del 20 *luglio* 1923.

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

DELIBERA:

Sono approvate le seguenti disposizioni transitorie per l'attuazione dell'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

Articolo unico.

Le promozioni ai posti di primo segretario saranno fatte in base alle disposizioni transitorie stabilite dal regolamento per il personale dela Corte dei conti.

Ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 47 e 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni, estese al personale della Corte dei conti col regolamento predetto, alle nuove nomine nel grado di segretario sarà provveduto nel modo seguente:

1. Il conferimento dei quattro quinti dei posti disponibili al personale attualmente in servizio in altre amministrazioni dello Stato avverrà mediante scelta in seguito all'esame dei titoli degli impiegati *proposti dalle varie amministrazioni dello Stato* che siano muniti del titolo di studio richiesto dall'art. 5 del regolamento per il personale della Corte de conti e che non abbiano superato i 40 anni di età (*a*).

(*a*) Art. 5 lettera *g*) del Regolamento per il personale della Corte dei conti: « se trattasi di concorsi a impieghi amministrativi, diploma di laurea universitaria in giurisprudenza conseguito in una Regia Università del Regno, o diploma conseeguito nel Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, o diploma speciale di laurea rilasciato da Regie scuole superori di commercio e da altri Istituti Regi d'insegnamento superiore commerciale, a chi sia già provvisto di licenza liceale o di istituto tecnico, per le sezioni o facoltà commerciali, consolari politico-coloniali, matematica finanziaria ed attuariale, e quelle magistrali per le discipline giuridico commerciali e di ragioneria ».

La Commissione incaricata di detta scelta sarà nominata con Ordinanza presidenziale e composta di un presidente di Sezione della Corte dei conti, presidente, di due consiglieri e di due referendari della Corte stessa. Un capo sezione designato dal presidente della Corte avrà le funzioni di segretario della Commissione.

I prescelti seguiranno in ruolo gli attuali segretari e quelli da nominarsi in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo. Essi saranno collocati in ruolo tenuto conto della categoria da cui provengono e della loro anzianità nella categoria stessa.

2. Il rimanente quinto dei posti disponibili sarà conferito agli avventizi in servizio negli uffici della Corta che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione nella carriera di concetto dall'art. 5 del regolamento per il personale della Corte e risultino vincitori di uno speciale esame di concorso da bandirsi con ordinanza presidenziale. Sono ammessi all'esame soltanto gli avventizi che siano ritenuti meritevoli dal presidente della Corte.

La Commissione esaminatrice sarà composta nel modo indicato nel N. L. l'esame sarà costituito da prove scritte ed orali. Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno conseguire una media di almeno 6/10 dei punti nel complesso delle prove scritte e saranno compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso soltanto coloro che abbiano ottenuto anche 6/10 nella prova orale. La graduatoria sarà formata in base alla somma della media dei punti conseguiti negli esami scritti ed orali. Agli avventizi che abbiano prestato servizio, in tale qualità, negli uffici della Corte stessa, da almeno un biennio, saranno assegnati dalla Commissione, in aggiunta alla media predetta, da uno a tre punti, in ragione della durata e della qualità dei servizi prestati.

Le presenti norme andranno in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficale* del Regno.

Roma, 20 luglio 1923.

Il presidente: F. PRANO.

p. Il Ministro — BONARDI.

NB. — I Corpi e gli uffici militari provvederanno a che tutti i dipendenti impiegati di qualunque categoria, eventualmente interessati, abbiano esatta e sollecita cognizione delle disposizioni sopra riportate. Le domande che fossero eventualmente presentate dovranno essere trasmesse non oltre il 25 agosto corrente, unitamente agli stati di servizio ed ai titoli speciali di cui i concorrenti fossero provvisti.

N. 484. — DISCIPLINA MILITARE. **Sottufficiali insegnanti di ginnastica.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento). 9 agosto 1923.

Il Ministero determina che, facoltà analoghe a quelle concesse ai sottufficiali maestri d'arme con la circolare 352 *giornale militare* c. a., siano fatte ai sottufficiali insegnanti ginnastica, i quali esercitino effettivamente le funzioni di tale carica presso i corpi od istituti militari.

p. Il Ministro — BONARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16, anno 1923, circolare 173:

A pagina 462, colonna I, depennare il tenente *Palmieri* Umberto, Savoia cavalleria (stab. militari di pena).

Dispensa 28, anno 1923, circolare 346:

A pagina 788, nel primo comma del n. 4, *invece di*: capitolo 20, *leggasi*: capitolo 22.

Dispensa 30, anno 1923, circolare 384:

A pagina 886, colonna 2, relativamente al tenente *Montanari* Mario, sostituire la parola « Firenze » con « Trieste ».

Dispensa 30, anno 1923, circolare 385:

A pagina 894, al n. 14, riga 1ª e 2ª, *invece di*: ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti, *leggasi*: archivisti ed applicati delle amministrazioni dipendenti; *invece di*: assistenti locali, *leggasi*: primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari; e *invece di*: assistenti locali del genio, *leggasi*: primi assistenti del genio ed assistenti del genio.

Dispensa 31, anno 1923, circolare 413:

A pagina 960, dopo l'8 raggruppamento (penultima riga), *aggiungasi*: 9 raggruppamento trasporti (Bari) . . . . . N. 15.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 461:

A pagina 1051, prima riga della nota (1), togliere la virgola dopo la parola: gruppo.
A pagina 1053, in fondo alla tabella, nella seconda riga della nota (1), *invece di*: sezione, *leggasi*: legione.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1090, colonna 2, depennare il tenente *Devalle* Callisto, 1 pesante.

Prezzo della presente dispensa L. **0.50**

(1392) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1923 — 18 Agosto

N. 485 - 24 giugno 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 1658 Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919 n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia . . . . . *Pag.* 1160

» 486 - 5 luglio 1923. SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1608, relativo alla sistemazione dei professori straordinari dei collegi militari . . . *Pag.* 1161

» 487 - 15 uglio 923. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. R. decreto n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri reali raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma . . . . . *Pag.* 1162

» 488 31 luglio 1923. SERVIZIO SANITARIO. — Concessione di licenza di convalescenza ai militari in congedo temporaneamente inabili . . . *Pag.* 1164

» 489 - 12 agosto 1923. DISPOSIZIONI VARIE. Decreto ministeriale che nomina un consigliere del Circolo militare di Roma . . . . . *Pag.* 1165

» 490 - 16 agosto 1923. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . *Pag.* 1165

» 491 16 agosto 1923. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare *Pag.* 1166

» 492 - 16 agosto 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Licenze — Autorizzazione a vestire l'abito borghese agli appuntati e carabinieri durante la licenza . . . . . *Pag.* 1166

» 493 - 16 agosto 1923. CONCORSI. Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico . . . . . *Pag* 1167

» 494 - 16 agosto 1923. CONCORSI. — Concorsi ippici . . . *Pag.* 1167

» 495 - 16 agosto 1923. SCUOLE MILITARI. Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-924 . . . . . *Pag.* 1168

N. 496 - 16 agosto 1923. — TRASPORTI. — Libretti in pelle pei viaggi dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 1168

» **497 - 17 agosto 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . . . *Pag.* 1168

» **498 - 17 agosto 1923.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1168

» **499 - 17 agosto 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Corso di applicazione per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio . . . . . *Pag.* 1169

» **500 - 17 agosto 1923.** TRASPORTI. — Viaggi delle parenti domestiche *Pag.* 1170

AVVISI . . . . . *Pag.* 1170

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1174

Circolare N. **485.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Legge n. 1658 - Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919 n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Gabinetto del ministro). — 24 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 187, del 9 agosto 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — Con effetto dal 1° dicembre 1918, le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia non possono eccedere per i singoli gradi dell'Ordine stesso i limiti seguenti:

per il grado di cavaliere	n. 625
per il grado di ufiziale	» 140
per il grado di commendatore	» 56
per il grado di grande ufiziale	» 25
per il grado di cavaliere di gran croce	» 12

Nel numero massimo delle pensioni per il grado di cavaliere non vanno comprese le pensioni spettanti ai reggimenti e reparti dell'arma di fanteria in virtù dell'art. 2 del R. decreto 28 novembre 1920, emanato in applicazione del precedente decreto 5 giugno 1920, col quale fu concessa la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia all'arma di fanteria.

Art. 2. Venendo a morte un membro dell'Ordine militare di Savoia, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto, entro i limiti di numero fissati dall'articolo precedente, alla vedova e ai figli minorenni, secondo le norme che regolano la riversibilità dei soprassoldi annessi alle ricompense al valore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL.

N. **486.** — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1608, relativo alla sistemazione dei professori straordinari dei collegi militari.** — (Divisione educazione fisica Istruzione premilitare Scuole militari). — 5 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 183, del 4 agosto 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 44 della legge 16 luglio 1914, n. 679, concernente la posizione di taluni professori dei collegi militari;

Ritenuto che a causa dello stato di guerra non sono stati banditi concorsi entro un quinquennio dall'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914;

Visto l'art. 30 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento dell'Esercito;

Ritenuto doveroso sistemare la posizione dei detti insegnanti che a causa di tale sospensione non hanno potuto divenire di ruolo;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'istruzione publica;

Udito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Gli insegnanti non appartenenti al ruolo del Ministero della guerra, nè ad alcuno di quelli del Ministero dell'istruzione, i quali dalla data della legge 16 luglio 1914, n. 679, siano tuttora incaricati di un insegnamento presso i collegi militari, e lo abbiano lodevolmente impartito, saranno nominati titolari nel ruolo dei collegi militari, nei limiti del numero delle cattedre disponibili e per le discipline rispettivamente professate.

Tale nomina è subordinata:

a) alla condizione che siano forniti del titolo di abilitazione per la detta disciplina ed abbiano idoneità fisica ed intellettuale al servizio;

b) al giudizio d'una Commissione composta di un profesore di Università, di un professore delle scuole medie governative, e del comandante del collegio dal quale gli aspiranti rispettivamente dipendono.

Saranno ugualmete nominati titolari nel ruolo dei collegi militari con le stesse condizioni quegli insegnanti che, alla data della legge 16 luglio 1914 n. 679, si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 44 della legge stessa e successivamente sono stati assunti per concorso nei ruoli degli insegnanti delle scuole medie e normali dipendenti dal Ministero dell'istruzione, sempre che abbiano tenuto dalla data predetta l'incarico nei collegi militari.

Coloro che trovandosi nelle condizioni contemplate dalle norme suindicate, coprano al momento della nomina, anche altri uffici di ruolo alla dipendenza dellor Stato, delle provincie e dei comuni, saranno invitati ad optare tra i due uffici, entro un termine che sarà stabilito dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. A. DIAZ. GENTILE

N. 487. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri reali raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 184, del 6 agosto 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riduzione ed unificazione dei corpi armati di polizzia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le paghe degli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali e dei carabinieri Reali raffermati, compresi quelli del ruolo specializzato, sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

In conseguenza per gli appuntati e pei carabinieri Reali raffermati le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 e nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relative alle paghe, alle indennità di grado, agli aumenti triennali di servizio ed agli aumenti quadriennali di grado, sono abrogate.

Per i carabinieri Reali non raffermati e per gli allievi carabinieri Reali sono mantenuti in vigore gli assegni attualmente previsti.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, relative alla riduzione e sospensione delle paghe, sono estese agli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali, ed ai carabinieri Reali siano o no raffermati.

Art. 3.

Agli appuntati dell'arma dei carabinieri Reali ed ai carabinieri Reali raffermati è inoltre concessa una indennità giornaliera per servizio speciale nella seguente misura:

Appuntato	L.	1.50
Carabiniere raffermato	»	1.—

Tale indennità è computabile agli effetti della pensione.

Essa è sospesa quando la paga viene ridotta o sospesa.

Art. 4.

Per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, compresi quelli del ruolo specializzato e gli allievi carabinieri Reali, la prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento e le modificazioni ed i completamenti resi necessari dalle successive promozioni, sono a carico dello Stato.

Le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti al vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e carabinieri del ruolo generale, sono a carico dei militari stessi ai quali verrà pertanto corrisposta una indennità vestiario giornaliera di L. 1 agli appartenenti all'arma a piedi e di L. 1.20 agli appartenenti all'arma a cavallo. Le riparazioni e le eventuali rinnovazioni occorrenti al vestiario ed equipaggiamento degli allievi sono a carico dello Stato.

Per la rinnovazione e manutenzione del vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato è provveduto con altre disposizioni.

Con decreto del Ministero della guerra saranno stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 5.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ. — A. DE' STEFANI.

TABELLA delle paghe giornaliere per gli appuntati dei carabinieri reali e pei carabinieri raffermati, compresi quelli del ruolo specializzato.

	Appuntati	Carabinieri raffermati
Dalla data di:		
Ammissione alla 1ª rafferma triennale	8, 50	7, 65
Ammissione alla 2ª rafferma triennale	9, 50	8, 40
Ammissione alla 3ª rafferma triennale	10, 50	9, 20
Compimento del 3° anno dopo la 3ª rafferma triennale	11, 50	9, 90
Compimento del 6° anno dopo la 3ª rafferma triennale	12, 50	10, 50

AVVERTENZE

1° La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali.

2° Questa tabella non ha effetto sulla determinazione delle indennità coloniali.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro della guerra

A. DIAZ.

N. **488.** — SERVIZIO SANITARIO. **Concessione di licenza di convalescenza ai militari in congedo temporaneamente inabili.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 31 luglio 1923.

Tenuto presente che, per il lungo periodo di tempo intercorso dalla cessazione delle ostilità ad oggi, appare oramai superflua la circolare n. 212, *Giornale militare* del 1921, che provvedeva alla concessione di licenza di convalescenza per quei militari in congedo, di qualsiasi grado, i quali, avendo chiesto accertamenti sanitari per esperimentare il loro diritto a pensione, venivano riconosciuti affetti da malattie acute, dipendenti da causa di servizio — che però non richiedevano ricovero ospitaliero, nè potevano ascriversi ad alcuna categoria di pensione — questo Ministero determina che la suddetta circolare n. 212 *Giornale militare* 1921 sia abrogata.

Parimenti dovrà intendersi abrogata la circolare n. 247520/49 del 4 ottobre 1919, che recava provvedimenti analoghi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **489.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che nomina un consigliere del Circolo militare di Roma.** — (Gabinetto del ministro). — 12 agosto 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1922 che approva il regolamento generale per il circolo degli ufficiali di terra e di mare di Roma;

Visto il decreto ministeriale pari data che nomina il vice presidente ed i consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma;

DECRETA:

Il maggiore commissario in S. A. P. DEL DUCA cav. Pasquale è nominato consigliere del circolo militare di Roma in sostituzione del maggiore commissario in S. A. P. MARSELLI cav. Umberto, destinato in Colonia.

Roma, 12 agosto 1923.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **490.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 agosto 1923.

Sono disponibili 12 posti di applicato nel ruolo d'ordine delle ragionerie centrali, devoluti agli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti, quei sottufficiali i quali, per aver compiuto 2 anni di servizio alle armi entro il 31 dicembre 1920, abbiano fatto valere il diritto all'impiego civile nel termine stabilito dall'articolo 40 aggiunto al R. decreto-legge n. 1986 del 26 ottobre 1919 col R. decreto-legge n. 125 del 10 febbraio 1921 sullo stato dei sottufficiali (circolare 126 del *giornale militare* 1921) e possano esservi nominati con le norme indicate nell'articolo stesso.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 2, non più tardi del giorno 1 settembre 1923.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità predette dovranno trasmetterle a questo Ministero (Direzione generale dei personali civili e affari generali) unendo alle domande degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei sottufficiali tuttora alle armi una dichiarazione indicante lo stipendio annuo lordo del grado militare di cui sono rivestiti.

Dell'avvenuta trasmissine delle domande, le stesse autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le dette autorità si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno accettare altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto di quelle comunque condizionate, o che fossero presentate da sottufficiali che non si trovino nelle condizioni stabilite dal primo comma della presente circolare.

I predetti personali, quindi, le cui dmande di ammissione al concorso non fossero presentate in tempo utile, saranno considerati senz'altro rinunciatari ai predetti posti d'impiego.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **491.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 16 agosto 1923.

Prossimamente sarà iniziato un corso teorico-pratico per i sottufficiali che aspirino all'impiego di assistente del genio militare.

Al detto corso possono prendere parte tutti i sottufficiali che hanno fatta domanda d'impiego civile secondo le vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali.

A tal uopo essi dovranno presentare apposita domanda, su carta bollata da L. 2, non più tardi del giorno 31 agosto 1923. Le autorità militari segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) i nomi dei sottufficiali che avranno presentato tali domande, e trasmetteranno le domande stesse, direttamente, con la maggiore possibile sollecitudine.

I sottufficiali, invece, che già sono in nota fra gli aspiranti all'impiego suddetto, e che non abbiano esplicitamente rinunciato al diritto all'impiego civile, potranno confermare, mediante dichiarazione in carta libera da trasmettersi ugualmente a questo Ministero, la domanda già fatta.

I sottufficiali concorrenti all'impiego in parola saranno sottoposti all'esame preliminare di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento per il personale del genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, giusta il programma e le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole detto esame, dovranno successivamente, prendere parte al corso teorico-pratico di cui all'articolo 3 del citato regolamento.

Coloro che avranno, poi, compiuto con buon esito il corso teorico-pratico, verranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'articolo 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

I sottufficiali che avranno compiuto con profitto anche quest'ultimo esperimento, saranno nominati assistenti del genio fino alla concorrenza dei posti disponibili, e secondo l'ordine dei punti di merito riportati alla fine del corso teorico- pratico.

Le autorità militari avranno cura di dare comunicazione della presente circolare a tutti i sottufficiali interessati, compresi quelli che si trovassero in congedo in attesa d'impiego, pei quali ultimi provvederanno i singoli centri che li hanno in forza.

Per opportuna norma dei concorrenti, si soggiunge che l'esame preliminare, che precede immediatamente il corso teorico-pratico, consiste in prove scritte ed orali nelle seguenti materie: composizione italiana e calligrafia; disegno geometrico ed architettonico; matematica elementare; elementi di topografia e nozioni sui materiali di costruzione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **492.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. **Licenze — Autorizzazione a vestire l'abito borghese agli appuntati e carabinieri durante la licenza.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 16 agosto 1923.

Con riserva di apportare a suo tempo la relativa variante al regolamento per le licenze, il Ministero dispone fin d'ora che sia estesa agli appuntati ed ai carabinieri dell'Arma dei CC. RR. la facoltà di vestire l'abito civile durante la licenza.

Tale facoltà sarà disciplinata dalle stesse norme prescritte, per i sottufficiali in licenza, al n. 94, lettera *a*) del regolamento citato.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 493. - CONCORSI. — **Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 16 agosto 1923.

Con riferimento alle prescrizioni contenute nella circolare n. 184 *Giornale Militare* 1922. « Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico », si avverte che tutte le pratiche attinenti a dette gare, già svolte in passato dall'Ispettorato ippico di questo Ministero, sono state assunte, a partire dal 1° agosto c. a., dallo *Stato Maggiore Centrale, ufficio addestramento*, a cui dovrà pertanto essere diretta, d'ora innanzi, la corrispondenza d'ufficio riflettente le gare militari in parola.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 10 della citata circolare n. 184 *Giornale Militare* 1922, relative alla ripartizione del territorio nazionale in sei zone, e quelle contenute nell'articolo 11, relative alle attribuzioni dei *commissari militari*, in seguito alla variata destinazione di alcuni ufficiali, già designati quali commissarii militari di zona, si stabilisce che dal 1 agosto alla fine del 1923 assumano dette funzioni:

1. Per la 1ª zona:

a) per il territorio del corpo d'armata di Verona, il colonnello di artiglieria SOMIGLIANA cav. Lodovico.

b) per il territorio dei corpi d'armata di Bologna e di Trieste, il generale di brigata BELLI [illegible] comm. Francesco.

2. Per la IIIª zona, il generale di divisione EMO CAPODILISTA comm. Giorgio.

Nulla è variato per i commissari delle rimanenti zone, già in carica.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 494. - CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 16 agosto 1923.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 184, Giornale militare 1922, Capo I°, n. 3, si approvano i programmi delle gare militari dei concorsi ippici seguenti:

Siena	3-5 luglio
Rimini	1-3 agosto
Biella	26-28 agosto
Brescia (Garda)	2-12 settembre
Vicenza	13-16 settembre
Foligno	19-20 settembre
Stresa	29- settembre-7 ottobre.

Si fa presente che le agevolazioni amministrative, di cui al Capo IV della citata circolare, debbono essere applicate solo per le località dove effettivamente hanno luogo le categorie militari, e per le giornate di durata delle gare militari stesse.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 495. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni nelle accademie militari per l'anno scolastico 1923-924.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento). — 16 agosto 1923.

Considerato che il servizio di nuova nomina dei sottotenenti di complemento nominati con R. decreto 19 luglio 1923 (dispensa 43 del *bollettino ufficiale* c. a.) è stato iniziato il 6 agosto, si determina che al penultimo capoverso del n. 1 della circolare 295 del *giornale militare* c. a. sia sostituito il seguente:

« I documenti indicati alle precedenti lettere *a*, *b*, *c*, dovranno *giungere* al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - ufficio del direttore generale), *improrogabilmente*:

non dopo *il* 15 *ottobre p. v.*, per gli ufficiali in congedo, e per quelli in servizio che compiono prima del 10 ottobre i due mesi di servizio da ufficiale;

non dopo *il* 10 *novembre p. v.*, per i concorrenti che compiono posteriormente al 10 ottobre i due mesi di servizio da ufficiale ».

Il Ministro A. DIAZ.

N. 496. — TRASPORTI. — **Libretti in pelle pei viaggi dei sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 agosto 1923.

A datare dal 1 settembre p. v., il libretto di viaggio mod. A per i sottufficiali del R. Esercito avrà nuovamente la copertina in pelle, e sarà ceduto al prezzo unitario di L. 5.

Pertanto, dalla data medesima le richieste da indirizzarsi, come di consueto, alla Direzione generale dei servizi logistici e amministrativi - Divisione amm. trasporti e servizio postale e telegrafico, dovranno riferirsi esclusivamente a tale tipo di libretto.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 497. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 agosto 1923.

Con riferimento ai n.i 5 e 6 della circolare 346 corrente anno si avverte che il Ministero delle finanze ha consentito che tutti gli ufficiali della posizione ausiliaria speciale che lo desiderino, possano riscuotere i soprassoldi di medaglia e le pensioni dell'Ordine Militare di Savoia, presso il distretto, con le stesse norme stabilite per le pensioni degli ufficiali stessi.

I distretti (ed eventualmente i depositi che amministrano ufficiali in posizione ausiliaria speciale) provvedano in conseguenza per gli ufficiali suddetti che richiedano che il pagamento sia fatto come sopra.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 498. ARMA DEI CARABINIERI REALI. **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 17 agosto 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti.

Legione Bari — Tenenza esterna di Bari.

Conseguentemente, l'attuale tenenza di Bari assumerà la denominazione di « Tenenza Interna di Bari ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **499.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso di applicazione per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 17 agosto 1923.

Con le modalità stabilite nella circolare 198 del *giornale militare* anno 1920, il 4 settembre p. v. avrà inizio il 4° corso di applicazione per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio al quale dovranno partecipare i sottoindicati ufficiali:

Grado	Anzianità	Casato e Nome	Destinazione attuale
Capitano	22-4-1917	DUCROS Gastone	Direzione genio Napoli.
Tenente	17-6-1916	D'AMBROSIO Arcangelo	7° raggruppamento genio.
»	17-6-1916	FERRAGUTTO Giuseppe	Reggimento radiotelegrafisti.
»	17-6-1916	MONTANARI Mario	1° raggruppamento genio.
»	30-8-1916	D'AULISIO Carigliota	Comando terr. genio Roma.
»	30-8-1916	MAZZONI Aldo	4° raggruppamento genio.
»	1-9-1916	BRINDESI Mario	1° raggruppamento genio.
»	28-9-1916	RUNGI Enrico	10° raggruppamento genio.
»	1-8-1917	VERDINOIS Carlo	10° raggruppamento genio.
»	30-8-1917	FASCIO Modesto	3° raggruppamento genio.
»	30-8-1917	TANFERNA Mario	1° raggruppamento genio.
»	5-1-1920	ORLANDO Giovanni	Direzione genio Roma.
»	14-5-1920	GENTILE Gaetano	5° raggruppamento genio.
»	26-5-1920	ZAPPETTI Giovanni	Direz. genio Trieste sot. Udine.
»	4-6-1920	VITIELLO Giuseppe	Scuola centrale genio.
»	10-6-1920	SCALERA Carlo	Reggimento radiotelegrafisti.
»	11-6-1920	SARZANA Francesco	Direzione genio Palermo.
»	8-8-1920	BAIA Francesco	Arma areon. scuola aviatori.
»	19-10-1920	DE CAPOA Carlo	Arma aer. 3° regg. areop. Ric.
»	30-8-1917	GIORDANO Ettore	Assegnato Stato magg. centrale.
»	10-9-1920	BUONTEMPO Marcello	1° raggruppamento genio.
Sottoten.	8-12-1920	NICOLETTI Ciro	Reggimento pontieri lagunari.

Il corso sarà diviso in due periodi nel modo seguente:

Inizio del 1° periodo — 4 settembre 1923;
Termine del 1° periodo — 22 marzo 1924 (esami compresi);
Licenza — 22 marzo-22 aprile 1924;
Inizio del 2° periodo — 23 aprile 1924;
Licenza estiva — 15 agosto-31 agosto 1924;
Termine del 2° periodo — 23 dicembre 1924 (esami compresi).

Tutte le altre disposizioni inerenti al corso sono identiche a quelle contemplate nella circolare 51 *giornale militare* 1920.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 500. TRASPORTI. — **Viaggi delle parenti domestiche.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 agosto 1923.

La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, a seguito di quanto rivoltole, ha ritenuto che come parenti domestiche, agli effetti della circolare 284 del 1920, sul rilascio delle tessere di riconoscimento per fruire della tariffa differenziale C, debbonsi considerare soltanto le persone che hanno consanguinità col capo famiglia, e non anche quelle che hanno diretta parentela con la moglie e sono quindi affini del marito.

Queste ultime potranno essere inscritte sul libretto di famiglia dell'impiegato o del sottufficiale quando, beninteso, concorrano le condizioni volute per considerarle alla stregua delle vere e proprie domestiche.

In tal senso pertanto deve intendersi modificata la citata circolare.

E' ovvio poi che la norma suespressa deve valere anche nei riguardi di quegli ufficiali nelle cui famiglie si trovassero delle parenti con funzioni di domestiche. Tali parenti pertanto saranno escluse da ogni beneficio di tariffa, se consanguinee del capo famiglia; altrimenti potranno fruire della tariffa differenziale C al pari delle domestiche vere e proprie, con la preventiva inscrizione nel libretto di famiglia.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

COMMISSARIATO DI AERONAUTICA.

INTENDENZA GENERALE.

Direzione superiore del Genio e delle Costruzioni aeronautiche.

Notificazione di Concorso per 71 posti nel corpo del genio aeronautico

Art. 1.

Visto il R. decreto n. . . . . in data . . . . . , concernente la costituzone del R. corpo del Genio aeronautico il Commissariato di aeronautica apre un concorso a scelta per titoli e per esami a n. 71 posti nei gradi da capitano a tenente colonnello nel corpo del Genio aeronautico per le varie specializzazioni previste nel corpo stesso,

Art. 2.

L'esame dei concorrenti e dei loro titoli avrà inizio il 10 settembre 1923, alle ore 9, in Roma, presso il Commissariato di aeronautica.

Ai concorrenti attualmente in servizio presso l'Amministrazoine dello Stato sarà tempestivamente comunicato in quale giorno essi dovranno presentarsi all'esame di concorso.

Art. 3.

Gli stipendi e le indennità degli ufficiali del Genio aeronautico sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	STIPENDI		INDENNITÀ	
	Massimo	Minimo	Professionale	Militare
Maggiore generale	21000	19800	2500	5640
Colonnello	17000	15000	2500	4800
Tenente colonnello	16000	14000	2500	4320
Maggiore	14000	12000	2500	4080
Capitano	13000	10000	2500	3120
Tenente	11500	7500	2500	2640

Al generale del Genio aeronautico ed agli ufficiali superiori viene inoltre corrisposta un'indennità di carica, in misura da stabilirsi.

Agli ufficiali del Genio aeronautico naviganti, ed in attività di volo viene corrispota l'indennità di volo eventuale prevista dal regolamento.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda coloro i quali posseggano uno dei titoli di studio di cui alla lettera *a*) ed inoltre soddisfino ad una delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*):

a) laura di ingegneria conseguita in un Politecnico o in una scuola di applicazione del Regno; laura in fisica laura in matematica, laura in chimica, promozione al grado di tenente nelle armi di artiglieria o genio per aver superato tutti gli esami dei corsi regolari della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio;

b) essere all'atto della pubblicazione del presente regolamento comunque in servizio tecnico nell' aeronautica dello Stato ed avervi prestato almeno un anno di lodevole servizio tecnico;

c) avere esercitato lodevolmente la professone di costruttore aeronautico per almeno un quinquennio dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui alla lettera *a*), salvo eccezioni per gli specialisti.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita e per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato al 20 agosto 1923 i limiti di età prescritti per i gradi ai quali concorrono;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti.

Art. 6.

Le condizioni di cui al presente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di stato libero, o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), se trattasi di certificato di stato libero, *d*) ed *e*) dovranno essere in data non anteriore al 1° luglio 1923.

I concorrenti che siano ufficiali in S. A. P. sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 7.

Le domande di ammissione in carta bollata da L. 2.40, dovranno pervenire al Commissariato di aeronautica, Intendenza generale dell'aeronautica, entro il 1° settembre 1923 con l'indicazione del domicilio del concorrente, e corredate dai seguenti documenti:

a) documenti specificati all'art. 6;

b) certificato dal quale risultino gli studi compiuti e la votazione finale riportata in detti studi; i concorrenti laureati dovranno presentare inoltre il diploma originale di laurea;

c) dichiazione dalla quale risulti:

1° Il tempo passato in servizio aeronautico di Stato o presso l'industria privata e gli incarichi ricevuti;

2° Studi, libri, memorie, progetti, lavori attinenti alla tecnica aeronautica (è sufficente l'enumerazone dei titoli).

Presentandosi all'esame il candidato dovrà essere in grado di provare quanto ha dichiarato.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipedentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta dalla Commissione mediante la somma di coefficienti da assegnarsi ai seguenti elementi:

anzianità di laurea o anzianità da tenente; votazione riportata nell'esame di laurea o votazione finale della Scuola di applicazione di artiglieria e genio; durata del servizio tecnico prestato ell'aeronautica di Stato dopo il conseguimento dei titoli di studio; meriti acquisiti nel predetto servizio; valutazione di altri titoli presentabili dai concorrenti purchè attinenti alla tecnica aeronautica.

Sarà in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad un breve esame inerente allo speciale servizio aeronautico cui il candidato dovrebbe venire destinato.

Art. 10.

Per tutti gli ufficiali del genio aeronautico esiste l'obbligo del volo, essi non possono rifiutarsi di eseguire voli quando comandati per servizio.

I concorrenti dovranno assoggettarsi a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

Art. 11.

Le nomine ad ufficiale del Genio aeronautico saranno conferite dalla Commissione esaminatrice ai concorrenti che abbiano riportato nella valutazione complesiva una votazione superiore alla media prescritta per l'idoneità.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali del Genio aeronautico; l'assegnazione dei gradi e relativa anzianità sarà fatta dalla Commissione secondo l'ordine di merito risultato dal concorso.

Il Commissariato di aeronautica si riserva di nominare altri concorrenti classificati immediatamente dopo e risultati vincitori, a seconda delle esigenze del servizio nei limiti dei posti vacanti nell'organico del corpo del Genio aeronautico.

Art. 12.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno assumere maggiori notizie presso il Commissariato di aeronautica, Intendenza generale - Direzione del Genio e delle costruzioni aeronautiche.

Roma, 1° agosto 1923.

Il vice commissario
FINZI.

COMMISSARIATO DI AERONAUTICA

COMANDO GENERALE REGIA AERONAUTICA

Per norma dei Comandi interessati e perchè ne venga data conoscenza ai militari di truppa con appositi ordini del giorno, si comunica che il termine di presentazione delle domande di ammissione ai corsi di motoristi, montatori, armieri, fotografi e radiomontatori di cui ai bandi di concorso pubblicati sulla disp. 18 (pag. 546 e 549) del *giornale militare* 1923, è prorogato fino a nuovo avviso.

Nella categoria radio-montatori sono compresi i radio-telegrafisti, telefonisti, ricevitori ad udito, radiomotoristi, fotoelettricisti ed elettricisti in genere.

Le domande di ammissione ai predetti corsi possono essere inoltrate anche dai militari del 1902 attualmente alle armi, i quali avranno lo stesso trattamento dei militari del 1903 stabilito dai citati bandi di concorso.

Si tenga presente che nella ferma di tre anni cui debbono impegnarsi gli aspiranti, viene computato il periodo di tempo già passato sotto le armi.

Per il vice commissario dell'aeronautica

Il comandante generale della R. aeronautica.
R. MOIZO.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30, anno 1923, circolare 384:

A pagina 885, colonna 2ª, depennare il tenente *Fischetti* Ugo.
A pagina 886, colonna 3ª, depennare il tenente *Francolini* Luigi.
A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente *Persiani* Enrico.

Dispensa 30, anno 1923, circolare 384:

A pagina 889, colonna 1ª, depennare il tenente *Gaude* Ferrario, 1° pesante.
A pagina 889, colonna 2ª aggiungere dopo il tenente Volpi Umberto, il parigrado *Gaude* Ferrario, 1° pesante.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1091, colonna 2ª, depennare il tenente *Mele* Giulio, 3 pesante.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(1669) — Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1923 — 24 Agosto

N. 501 - 19 luglio 1923. MATRICOLA. — R decreto-legge n. 1722, che conferisce all'amministrazione militare la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra . . . . . *Pag.* 1176

» **502 - 29 luglio 1923.** STATO DEGLI UFFICIALI. — R decreto n. 1725, che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito per gli anni dal 1922 al 1927 . . . . . *Pag.* 1178

» **503 - 17 agosto 1923.** CONCORSI. — Esame di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P. . . . . *Pag.* 1178

» **504 - 17 agosto 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria . *Pag.* 1180

» **505 - 23 agosto 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamenti alla Socità Gio. Ansaldo e C. . . . . *Pag.* 1180

» **506 - 23 agosto 1923.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Varianti alle norme esecutive . . . . . *Pag.* 1180

» **507 - 23 agosto 1923.** AVANZAMENTO. Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Varianti alle norme esecutive . . . . . *Pag.* 1181

» **508 - 23 agosto 1923.** — CAVALLI. — Cavalli degli ufficiali . . *Pag.* 1181

» **509 - 23 agosto 1923.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza coll'Opera Nazionale per i combattenti . . . . . *Pag.* 1181

» **510 - 23 agosto 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. - Secondo corso speciale di commissario per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari . . . . . *Pag.* 1182

» **511 - 23 agosto 1923.** PUBBLICAZIONI MILITARI. - Biblioteche militari di presidio . . . . . *Pag.* 1182

» **512 - 23 agosto 1923.** — SCUOLE MILITARI. Corsi presso le scuole centrali *Pag.* 1183

» **513 - 23 agosto 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie e agli istituti scientifici del Regno . . . . . *Pag.* 1184

N. 514 - 23 agosto 1923. SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nell'anno 1902 e anteriormente . . . . . *Pag.* 1184

» **515 - 23 agosto 1923.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Decorrenza e cessazione delle indennità di carica e di alloggio . . . . . *Pag.* 1187

» **516 - 23 agosto 1923.** MATRICOLA. Variazioni matricolari concernenti i militari scomparsi in guerra dichiarati presunti morti . . . . . *Pag.* 1187

AVVISO . . . . . *Pag.* 1188

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1188

Circolare N. **501.** — MATRICOLA. — **R. decreto-legge n. 1722, che conferisce all'amministrazione militare la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 196, del 21 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti luogotenenziali 27 gennaio 1916, n. 108, e 27 ottobre 1918, n. 1784;
Visti i regi decreti 4 settembre 1919, n. 1763, e 24 febbraio 1921, n. 211;
Visti i regi decreti 8 settembre 1922, 18 gennaio e 7 giugno 1923;
Ritenuta la necessità che le facoltà eccezionali in materia di stato civile per le truppe in campagna siano temporaneamente ripristinate e , con le estensioni riconosciute indispensabili, siano conferite al ministero della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e di quello della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le attribuzioni in materia di stato civile per le truppe in campagna di cui al libro I, titolo XII, capo 5° del Codice civile, attribuzioni già trasferite temporaneamente al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, vengono restituite al Ministero della guerra, per effetto dell'avvenuto ritorno del servizio dello stato civile al Ministero stesso.

Art. 2.

La facoltà di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1919, n. 1763, relativa alla redazione degli atti di morte non compilati tempestivamente per militari deceduti in guerra - cessata col 15 marzo 1922, per effetto della smobilitazione generale del R. Esercito - è ripristinata e conferita, nei casi e con le formalità di cui alla istruzione approvata col decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 109, al Ministero della guerra a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sino al 31 dicembre 1924.

Art. 3.

Per la durata medesima è ripristinata e conferita al Ministero della guerra la facoltà di procedere alla correzione degli atti di morte come dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 genaio 1916, n. 108, e dall'articolo unico del decreto luogotenenziale 27 ottoobre 1918, n. 1784.

Art. 4.

L'autorizzazione ai centri di mobilitazione di redigere atti di morte potrà essere concessa anche nei casi in cui gli atti di decesso, pur essendo stati in tempo compilati, risultino smarriti.

Art. 5.

Le attribuzioni spettanti al Ministero della guerra, in materia di stato civile per le truppe in campagna, anche per quanto concerne la correzione e la tardiva compilazione di atti di morte a senso degli articolo precedenti, sono estese ai decessi delle persone impiegate al seguito delle truppe mobilitate nonchè a quelli di sudditi italiani combattenti, morti per eventi di guerra all'estero, in territori appartenenti a Nazioni già nemiche o alleate, e verificatisi anche nel periodo interceduto fra l'inizio della guerra europea e la mobilitazione generale del R. Esercito.

Le attribuzioni medesime s'intendono altresì estese ad atti di morte che riguardino militari pertinenti a territori ora facenti parte del Regno d'Italia e deceduti in servizio del nemico.

Nei casi in cui non sia possibile stabilire l'ente cui spetti di procedere alla tardiva compilazione dell'atto di morte, provvederà direttamente il Ministero della guerra.

Art. 6.

Le attribuzioni di cui trattano i precedenti articoli sono devolute, per quanto riguarda i militari della R. Marina, al Ministero della marina, il quale per i sottufficiali e sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi potrà delegare il comando superiore del corpo R. equipaggi.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

N. **502.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1725, che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito per gli anni dal 1922 al 1927.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 193, del 17 agosto 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina;
Visto l'art. 29 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Visto il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1588;
Visto il decreto luogotenenziale 30 settembre 1920, n. 1389;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Nei riguardi degli ufficiali del R. Esercito, viene confermata per gli anni dal 1922 al 1927 compreso, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento relativo, la media quinquennale già in vigore per l'anno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ.

N. **503.** — CONCORSI. — **Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 agosto 1923

I. E' aperto tra gli ufficiali subalterni veterinari di complemento un concorso per esami a venti posti di tenente in servizio attivo permanente nel corpo veterinario militare.

II. Gli esami di concorso avranno luogo secondo i programmi allegati alla circolare 261 del *Giornale Militare* del 1922; mentre per la modalità degli esami si osserveranno le norme contenute nell'atto 53 del *Giornale Militare* del 1906. Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero della guerra, il giorno 6 del mese di novembre p. v

III. Gli aspiranti al concorso dovranno:

a) nón oltrepassare i 32 anni d'età al 16 novembre prossimo venturo;

b) essere celibi o vedovi, oppure, se ammogliati, non avere contratto matrimonio prima del 25° anno di età.

IV. Le domande redatte in carta da bollo da lire 2,00 dovranno essere presentate dagli interessati entro il 30 settembre p. v. al comandante del corpo, se l'aspirante trovansi in servizio, ovvero al comandante del distretto militare di residenza, se l'aspirante trovansi in congedo; e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale di laurea in zooiatria. Il concorrente laureato all'estero dovrà provare di avere ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione nel Regno;

c) certificatodi stato libero di data recente, oppure per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

d) memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa), titoli scientifici e simili dei quali sarà tenuto conto nel solo caso che abbia a verificarsi l'eventualità prevista dall'ultimo comma dell'atto 53 succitato;

e) quietanza di lire 50 comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

V. I comandanti di corpo o di distretto daranno corso gerarchicamente e con tutta sollecitudine alle domande, unendovi copia della stato di servizio del concorrente, una dichiarazione dell'ufficiale sanitario sulla idoneità dell'aspirante al servizio militare incondizionato e, per quelli che si trovano in servizio, un rapporto personale redatto dalle autorità che concorrono alla compilazione delle note caratteristiche. Le autorità militari superiori, nel trasmettere le domande, dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

Il Ministero giudicherà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti.

VI. Gli ufficiali ammessi al concorso ne saranno avvertiti pel tramite dell'autorità militare, alla quale fu presentata la domanda di ammissione.

VII. Il candidato che avrà riportato in uno qualsiasi degli esami una classifica inferiore a 10/20 sarà senz'altro dichiarato non idoneo e verrà, per decisione della commissione esaminatrice, dispensato dagli ulteriori esami.

VIII. Ai concorrenti sarà notificato per lettera l'esito degli esami ed il posto occupato nella graduatoria finale. Ai posti messi a concorso saranno nominati i primi venti classificati.

La nomina a tenente veterinario in S. A. P. sarà poi annunciata sul bollettino ufficiale e 30 giorni dopo la pubblicazione i nominati dovranno raggiungere la destinazione che sarà loro stata assegnata.

IX. Gli aspiranti ammessi al concorso che si trovano in congedo, durante il periodo di permanenza a Roma per le prove di esame, saranno temporaneamente richiamati in servizio e pertanto avranno diritto, per tale periodo, allo stipendio e all'indennità di trasferta per i giorni di viaggio.

Dai distretti di residenza si faranno rilasciare il certificato di viaggio nonchè gli scontrini di viaggio per l'andata e il ritorno.

I comandi di distretto daranno la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ

N. **504.** — SCUOLE MILITARI. — **Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 agosto 1923.

A parziale modificazione della circolare n. 469 *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza dei comandi interessati che l'inizio del 7° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria presso la scuola di applicazione di fanteria di Parma, fissato per il 10 settembre 1923, è prorogato al 30 settembre p. v.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **505.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Pagamenti alla Società Gio. Ansaldo & C.** — (Ragioneria). — 23 agosto 1923.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze, si autorizzano tutti gli enti militari dipendenti a dare libero corso ai pagamenti dei crediti, debitamente riconosciuti, che la Gio. Ansaldo e C. vanta verso lo Stato, per i quali sia stato ordinato il fermo dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra *ad eccezione dei crediti dipendenti da forniture belliche e di quelli segnalati alla direzione dell'officina di costruzione di artiglieria di Genova* per essere compresi nel conto generale di liquidazione esistente presso quell'ente.

S'interessa a far conoscere subito a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) gli estremi dei pagamenti che verranno liberati in dipendenza della parziale revoca di fermo suindicata, dovendo gli estremi stessi essere comunicati al Ministero delle finanze.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **506.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Varianti alle norme secutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 23 agosto 1923.

Con riferimento alla circolare 238 *giornale militare* c. a., n. 7, il membro della commissione di esami:

Tenente colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinando è dispensato dalle funzioni di membro della commissione stessa, e sostituito dal colonnello di cavalleria JANNELLI cav. Camillo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **507.** AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Varianti alle norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 23 agosto 1923.

Con riferimento al R. decreto del 12 luglio 1923, n. 1568, il colonnello del genio GIULIANO cav. Arturo, è nominato membro della commissione di cui al n. 7 della circolare 238 *giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **508.** — CAVALLI. — **Cavalli degli ufficiali.** — (Ispettorato ippico). — 23 agosto 1923.

I corpi, comandi ed uffici che hanno un consiglio d'amministrazione permanente invieranno a questo Ministero (Ispettorato ippico), non oltre il 10 del primo mese di ciascun semestre, uno specchio indicante il numero dei cavalli degli ufficiali al 1° del mese, quale risulta dal registro dei cavalli di servizio mod. 387 del cat., nonchè il numero dei cavalli di carica assegnati agli ufficiali, del proprio o di altro corpo, quale risulta dal relativo ruolo.

Per il semestre in corso lo specchio dovrà essere trasmesso il 5 settembre c. a. con i dati riferentisi al 1° di detto mese.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **509.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza coll'Opera nazionale per i combattenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 agosto 1923.

Come è stato ricordato dalla circolare n. 60 del *giornale militare* 1920 (n. 1 lettera *a*) la franchigia postale intercede soltanto fra le amministrazioni statali, cioè fra quelle le cui spese sono a totale carico dello Stato.

Siccome l'Opera nazionale per i combattenti non è da comprendersi fra queste valgono — per la corrispondenza con la medesima — le stesse norme vigenti per il pubblico.

Si richiamano pertanto gli enti dipendenti a provvedere in partenza all'affrancazione della corrispondenza ad essa diretta addebitandone l'importo al capitolo 31 spese generali dei corpi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **510.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Secondo corso speciale di commissariato per capitani aspiranti alla nomina a capitani commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 agosto 1923.

Sciogliendo la riserva di cui alla circolare 579 *giornale militare* 1922 si comunica che i seguenti capitani aspiranti alla nomina a capitano commissario sono stati dichiarati idonei all'esperimento pratico presso gli uffici di commissariato e son quindi ammessi a frequentare il 2° corso speciale di commissariato presso la scuola di applicazione di Parma, che avrà inizio il 1° ottobre p. v..

1. DAGNA Italo.
2. GENESIO Alfredo.
3. GIOVANNONE Giuseppe.
4. NUNCIBELLO Antonio.
5. BOI Giuseppe.
6. PARISI Roberto.
7. APRILE Luigi.
8. PELLEGRINI Romeo.
9. PERSANI Luca.
10. LA GAMBA Francesco.
11. CIMINO Vittorio.
12. D'AURIA Giuseppe.
13. NATALE Luigi.
14. BORTOLOTTI Lorenzo.
15. RENDE Mario.
16. RABOTTI Augusto.
17. TURRA Antonio.
18. SAVONA Vincenzo.
19. GRASSI Mario.
20. CERUTTI Guido.
21. BERNARDINI Alberto.
22. GALEOTTI Filippo.
23. GORIO Pompilio.
24. BIONDA Alberto.
25. MARZANASCO Felice.
26. ARDUIN Giuseppe.
27. BIANCHINI Giuseppe.

Il capitano BERNARDINI per il quale sono in corso accertamenti sanitari per il riconoscimento della sua incondizionata idoneità al servizio, si deve intendere ammesso con riserva.

Gli ufficiali suddetti si presenteranno al comando della scuola di Parma nelle ore antimeridiane del 30 settembre p. v.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **511**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Biblioteche militari di presidio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione pensioni — Ordinamento). — 23 agosto 1923.

All'allegato *A* annesso alle norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio, modificato con la circolare 586 del *giornale militare* 1921, sono aggiunte le biblioteche di Treviso e di Pola.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **512.** - SCUOLE MILITARI. — **Corsi presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore Centrale - Reparto operazioni - Ufficio A). — 23 agosto 1923.

Nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno si svolgerà presso le scuole centrali il 4° corso regolare per ufficiali superiori e capitani con le modalità prescritte dalla circolare 143 *giornale militare* c. a.

Tale corso avrà inizio il 15 ottobre e terminerà il 20 novembre c. a..

Gli ufficiali da inviarsi al corso risultano dalla seguente tabella.

ENTI	Tenenti colonnelli o maggiori di fanteria	Tenenti colonnelli o maggiori di artiglieria	Capitani anziani di artiglieria	Tenenti colonnelli o maggiori del genio (1)	Tenenti colonnelli o maggiori di cavalleria.
Ministero guerra (Stato Maggiore Centrale) .	2	2	1	1	—
Ministero guerra (Direzione generale artiglieria).	—	1	1	—	—
Ministero guerra (Direzione generale personale ufficiali)	1	1	—	—	—
Ministero guerra (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi)	1	—	—	—	—
Ministero guerra (Servizio del genio)	—	—	—	1	—
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	—	—	—	1	—
Corpo d'armata di Torino	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Milano	4	2	1	1	2
Corpo d'armata di Verona	3	2	1	1	—
Corpo d'armata di Bologna	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Trieste	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Firenze	3	2	1	1	1
Corpo d'armata di Roma	4	2	1	1	—
Corpo d'armata di Bari	3	2	1	1	—
Corpo d'armata di Napoli	3	2	1	1	
Corpo d'armata di Palermo	3	2	1	1	
Totali . . .	36	24	12	13	6

(1) In mancanza di ufficiali superiori del genio inviare capitani anziani.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al comando del presidio di Civitavecchia il giorno prima dell'inizio del corso.

Oltre i comandi di corpo d'armata, anche gli uffici autonomi e le direzioni generali del Ministero faranno pervenire direttamente non oltre il 30 settembre tanto allo Stato Maggiore Centrale (Ufficio addestramento) quanto al comando delle scuole centrali, gli elenchi nominativi degli ufficiali comandati al corso in questione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **513.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti alle cliniche universitarie e agli istituti scientifici del Regno.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 23 agosto 1923.

Questo Ministero determina, anche per il prossimo anno accademico, l'invio di ufficiali medici in S. A. P. e in effettivo servizio (maggiori o capitani) a Cliniche universitarie ed a istituti scientifici del Regno, quali assistenti militari.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

I posti sono limitati come segue:

3 posti di assistente militare presso cliniche mediche;
2 posti di assistente militare presso cliniche oculistiche;
1 posto di assistente militare presso una clinica otorinolaringoiatrica;
2 posti di assistente militare presso cliniche neuropsichiatriche;
2 posti di assistente militare presso istituti d'igiene;
2 posti di assistente militare presso istituti di radiologia

Gli ufficiali medici che intendono concorrere all'ammissione dovranno, pel tramite delle Direzioni di sanità, farne domanda al Ministero, unendo eventualmente quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta. Le pubblicazioni scientifiche dovranno essere a stampa.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che si desidera coltivare; potranno essere altresì segnalate le sedi preferite. Di quest'ultima indicazione il Ministero terrà il conto che sarà possibile.

I direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare) non oltre il 10 ottobre p. v. le domande e i documenti annessi accompagnando ciascuna domanda con breve relazione la quale ponga in evidenza i titoli dei candidati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **514.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di sottufficiali e militari di truppa nati nell'anno 1902 e anteriormente.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 agosto 1923.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo.

1. Questo Ministero determina che il giorno 6 settembre p. v. sia iniziato e il giorno 30 stesso mese sia condotto a termine l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa, nati nel 2° semestre dell'anno 1902 o anteriormente, che abbiano risposto alla chiamata alle armi iniziata il 4 settembre 1922 od a chiamate precedenti e non contino interruzioni di servizio.

Detti militari verranno quindi a congedarsi dopo aver compiuto se non individualmente, almeno *come media del loro gruppo*, 12 mesi e mezzo di servizio.

Tale congedamento sarà considerato *per fine di ferma*, data la facoltà conferita al Ministro della guerra, dall'articolo 10 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, di determinare in misura minore di quella ordinaria la durata della ferma dei militari che il 24 gennaio 1923 (data di entrata in vigore del decreto stesso) erano in servizio sotto le armi.

La formula matricolare di congedamento sarà quella ordinaria di « Mandato in congedo illimitato lì . . . . . ».

2. I militari i quali, sebbene nati anch'essi nell'anno 1902 o anteriormente e sebbene anch'essi si trovassero sotto le armi il giorno 24 gennaio 1923, contino tuttavia un servizio minore dei precedenti, o perchè si siano presentati alle armi dopo la prima quindicina del settembre 1922, o, perchè abbiano delle interruzioni di servizio, saranno inviati in congedo illimitato a mano a mano che compiranno dodici mesi e mezzo di servizio.

Anch'essi saranno congedati per fine di ferma e con la formula matricolare di cui al numero precedente.

3. I militari nati nel 1902 o anteriormente che il 24 gennaio 1923 non erano presenti alle armi (compresi quelli che verranno alle armi dopo la pubblicazione della presente circolare), perchè rimandati ad altra leva, ammessi a ritardare la presentazione, ecc., dovranno pure congedarsi a mano a mano che compiranno dodici mesi e mezzo di servizio, purchè però il ritardo non sia imputabile a diserzione, renitenza od omissione, poichè in questi ultimi casi essi rimarranno vincolati alla ferma normale di 18 mesi.

Pei militari suddetti nati nel 1902 o anteriormente e venuti alle armi dopo il 24 gennaio 1923, l'abbreviazione di servizio si intenderà concessa per effetto di anticipato congedo, allo scopo di evitare disparità di trattamento tra coetanei e la formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« *Mandato in congedo illimitato per anticipazione* (*circolare n.* 514 *del* giornale militare 1923) *lì* . . . . . ».

4. Saranno esclusi dall'invio in congedo i sottufficiali pei quali fosse tuttavia in corso la ferma o la rafferma contratta, nonchè i militari di truppa che abbiano assunto obblighi speciali di servizio e non li abbiano ultimati (raffermati, riassoldati, ecc.).

5. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (art. 108 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma. E ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, per principio sancito dal §857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria, purchè però di durata determinata.

6. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute, con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione, dipendenti da causa di servizio.

Non si procederà poi al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute, con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione, dipendenti da causa di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il n. 679 *bis*, del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i miliari abbiano compiuto dodici mesi e mezzo di servizio.

Movimenti ferroviari.

8. I comandi dei corpi regoleranno il congedamento nei giorni tra il 6 e il 30 settembre, secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Stato Maggiore centrale-Ufficio trasporti), e, per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno, daranno la precedenza ai venuti alle armi prima od ai più anziani di età, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni che saranno pure emanate da questo Ministero (Ufficio trasporti suddetto).

Riassunzioni in servizio e riassoldamenti.

9. Questo Ministero autorizza in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'articolo 13 del Decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, qualora per essere essi abili scritturali o dattilografi la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

10. Nei giorni che precedono il congedamento i comandanti dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che, a senso delle disposizioni vigenti (circolare 25 del *giornale militare* 1913) possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio e contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913, n. 5 (circolare n. 126 del *giornale militare*) che è tuttora in vigore.

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che, se il trattamento economico verrà migliorato, essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi faranno infine presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Dichiarazione della residenza.

11. I comandi di corpo porranno speciale cura perchè in occasione del congedamento sia eseguito quanto prescrivono gli art. 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155 e perchè la residenza dichiarata dai congedanti sia esattamente trascritta sui fogli matricolari, con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito dei militari stessi.

Altre disposizioni da tener presenti.

12. Per quanto riguarda le altre modalità dell'invio in congedo, i provvedimenti sanitari e il rilascio dei fogli di congedo e delle dichiarazioni sulla condotta, i comandi interessati si atterranno alle norme della circolare 31 del *giornale militare* c. a.

Per quanto riguarda la sistemazione matricolare si atterranno alle norme della circolare 189; per quanto riguarda la sistemazione della forza in congedo a quelle della circolare 233, ambedue del *giornale militare* c. a..

Terranno inoltre presenti, per ciò che concerne gli oggetti di vestiario da lasciare o da ritenere ai congedandi, le circolari del *giornale militare* nn. 244 del 1920, e 284 e 512 del 1921.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento*, e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali* ecc.), in quanto non si trovino in contrasto con le disposizioni della presente circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **515.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Decorrenza e cessazione delle indennità di carica e di alloggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 agosto 1923.

Per effetto dell'art. 12 della legge di bilancio del Ministero delle finanze, le indennità di carica della tabella IV della legge sugli stipendi ed assegni fissi e le indennità per spese di alloggio dello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali devono decorrere e cessare, a cominciare dal 1º luglio 1923, col giorno in cui gli interessati assumono, e lasciano la carica, che conferisce loro il diritto alle predette indennità.

In tal senso s'intendono modificati il § 54 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi, ed i §§ 216, 217 e 218 del regolamento per le indennità eventuali.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **516.** — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari concernenti i militari scomparsi in guerra dichiarati presunti morti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 agosto 1923.

Con R. decreto-legge, n. 1467 del 15 agosto 1919 (circolare 492 del *giornale militare* 1919) è stato provveduto a regolarizzare la posizione dei militari comunque scomparsi durante la guerra, disponendo che i competenti tribunali, nei casi e con le modalità nel decreto stesso prescritte, pronuncino la dichiarazione di morte presunta.

Ad evitare che i militari, a riguardo dei quali sia stata pronunciata tale dichiarazione, continuino a figurare a matricola come dispersi in combattimento o come prigionieri di guerra, il Ministero della giustizia, d'accordo con quello della guerra, ha disposto con circolare 11 maggio 1923, n. 2072 diretta ai Procuratori del Re presso i tribunali del Regno, che gli ufficiali dello Stato Civile, non appena trascritta una sentenza dichiarante presunta la morte di uno scomparso, ne diano notizia al distretto competente. Essi dovranno inoltre dare notizia ai distretti delle sentenze di rettificazione eventualmente emanate.

Questo Ministero a sua volta determina che nella matricola dei militari in oggetto sia, al giungere di tale comunicazione, iscritta, a seguito dell'ultima variazione relativa alla dispersione o alla prigionia, la seguente formula:

Dichiaratane presunta la morte dal . . . . . a termine dell'art. 1 (n. 3) del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467 con sentenza in data . . . . . del Tribunale civile e penale di . . . . . (data della variazione . . . . . .).

Qualora qualche sentenza venisse in seguito rettificata, della rettificazione dovrà pure essere presa nota a matricola con apposita variazione.

Infine qualora a matricola risultassero delle variazioni che siano in contraddizione con la dichiarazione di presunta morte esse dovranno essere, naturalmente, annullate.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

AVVISO

Pubblicazione di un volume di " Norme elementari tecniche e d'impiego della fotografia aerea „

E' in corso di pubblicazione un volume di «*Norme elementari tecniche e d'impiego della fotografia aerea*» corredato da circa 350 fotografie dall'alto. Il prezzo sarà di L. 12 circa. I comandi, corpi e uffici ed ufficiali ai quali la pubblicazione possa interessare, si prenoteranno direttamente all'ufficio operazioni e addestramento del comando generale di aeronautica fin dal 15 del mese di settembre.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30, anno 1923, circolare 384:

A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Trionfi* Alberto.
A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Burgoni* Giuseppe.
A pagina 885, colonna 2ª, depennare il capitano *Gaipa* Adolfo.

Dispensa 30, anno 1923, circolare 384:

A pagina 887, colonna 1, dopo il capitano Pelligra Salvatore, aggiungasi il pari grado *De Leone* Adolfo (5-10-15), divisione territoriale di Novara.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469.

A pagina 1081, colonna 1ª, da Bellezza Antonio a Bonini Corrado *anzichè*: « capitano » *leggasi*: « tenente ».
A pagina 1085, colonna 1ª, depennare il tenente *Mancini* Francesco, Scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Chieti.
A pagina 1080, colonna 2ª, depennare il capitano *Bruno* Luigi, 47 fanteria.
A pagina 1089, colonna 1ª, depennare il capitano *Varusio* Alberto, 6 alpini.
A pagina 1083, colonna 2ª depennare il tenente *Dante* Renzo, 6 alpini.
A pagina 1082, colonna 2ª, depennare il capitano *Dina* Cesare, distretto militare Rovigo.
A pagina 1082, colonna 2ª, depennare il capitano *De Luca* Francesco, 73 fanteria.
A pagina 1089, colonna 2ª, depennare il tenente *Zincone* Mario, 1 granatieri.
A pagina 1089, colonna 2ª, depennare il tenente *Volzone* Pasquale, 32 fanteria.
A pagina 1084, colonna 1ª, depennare il tenente *Fischietti* Cesare, 8 fanteria.

A pagina 1082, colonna 1ª depennare, il tenente *Cremonini* Giuseppe, 231 fanteria.

A pagina 1088, colonna 1ª, depennare il tenente *San Giorgio* Giovanni, 231 fanteria.

A pagina 1084, colonna 1ª, depennare il tenente *Gallina* Pietro, 50 fanteria.

A pagina 1083, colonna 1ª, depennare il tenente *De Stefano* Gennaro, 5 bersaglieri.

A pagina 1083, colonna 2ª, depennare il tenente *Fratarcangeli* Paolo, 77 fanteria.

A pagina 1085, colonna 1ª, depennare il capitano *Masi* Edoardo, distretto militare Belluno.

A pagina 1083, colonna 2ª, depennare il tenente *Fisogni* Federico, 5 alpini.

A pagina 1085, colonna 1ª, depennare il capitano *Marchetta* Paolo, 54 fanteria.

A pagina 1083, colonna 1ª depennare il tenente *D'Alò* Vincenzo, Collegio militare Napoli.

A pagina 1082, colonna 2ª, depennare il tenente *Carboni* Nicola.

A pagina 1080, colonna 1ª, depennare il capitano *Allinei* Angelo, 7 alpini.

A pagina 1080, colonna 1ª, depennare il tenente *Alquati* Federico, 6 alpini.

A pagina 1081, colonna 2ª, depennare il capitano *Castagna* Lelio, 2 alpini.

A pagina 1083, colonna 2ª, depennare il capitano *Formenti* Paolo, 37 fanteria.

A pagina 1084, colonna 1ª, depennare il tenente *Fiorio* Alessanlro, 4 alpini.

A pagina 1084, colonna 1ª, depennare il tenente *Greco* Attilio, 17 fanteria.

A pagina 1084, colonna 2ª, depennare il tenente *Limer* Giuseppe, 2 fanteria.

A pagina 1087, colonna 2ª, depennare il capitano *Scrimin* Luigi, 8 alpini.

A pagina 1087, colonna 1ª, depennare il tenente *Pomarici Ambrisi* Vincenzo, 12 bersaglieri.

A pagina 1081, colonna 1ª, depennare il tenente *Bocchino* Aldo, 46 fanteria.

A pagina 1087, colonna 1ª, depennare il tenente *Padula* Mario, 25 fanteria.

A pagina 1082, colonna 1ª, depennare il tenente *Colucci* Angelo, 29 fanteria.

A pagina 1081, colonna 1ª, depennare il tenente *Bonfanti* Emanuele, 8 alpini.

A pagina 1081, colonna 2ª, depennare il tenente *Buscalferri* Giacomo, 80 fanteria.

A pagina 1083, colonna 1ª, depennare il tenentae *Del Re* Edoardo, 81 fanteria.

A pagina 1085, colonna 1ª, depennare il capitano *Malinconico* Corrado, Distretto militare Massa.

A pagina 1084, colonna 2ª, depennare il tenente *Isolani* Amerigo, Distretto militare Massa.

A pagina 1084, colonna 1ª, depennare il capitano *Genta* Gio: Battista, 64 fanteria.

A pagina 1085, colonna 2ª, depennare il tenente *Mazzucca* Rosario, 13 fanteria.

A pagina 1084, colonna 2ª, depennare il tenente *Ferrini* Pietro, 53 fanteria.

A pagina 1088, colonna 1ª, depennare il tenente *Sigliuzzo* Carmelo, 53 fanteria.

A pagina 1081, colonna 1ª, depennare il tenente *Bacchetti* Giuseppe, 38 fanteria.

A pagina 1081, colonna 1ª, depennare il tenente *Baccari* Arturo, 40 fanteria.

A pagina 1081, colonna 2ª, depennare il tenente *Barbiera* Calogero, 5 fanteria.

A pagina 1083, colonna 1ª, depennare il tenente *De Mirando* Francesco, 64 fanteria.

A pagina 1083, colonna 2ª depennare il tenente *Fontana* Roberto, 22 fanteria.

A pagina 1084, colonna 1ª, depennare il tenente *Gregorio* Carlo, 58 fanteria.

A pagina 1084, colonna 2ª, depennare il tenente *Grillini* Cesare Amato, 12 bersaglieri.

A pagina, 1084, colonna 2ª, depennare il tenente *La Spina* Cristoforo, 61 fanteria.

A pagina 1086, colonna 2ª, depennare il tenente *Pivesso* Adolfo, 17 fanteria.

A pagina 1087, colonna 2ª, depennare il tenente *Rocchi* Giustiniano, 52 fanteria.

A pagina 1087, colonna 2ª, depennare il tenente *Randone* Salvatore, 225 fanteria.

A pagina 1088, colonna 1ª, depennare il tenente *Sciacchitano* Giuseppe, 9 bersaglieri.

A pagina 1088, colonna 2ª depennare il tenente *Urso* Simone, 23 fanteria.

A pagina 1085, colonna 2ª, *anzichè*: tenente Miosa Michele, 78 fanteria, *leggasi*: tenente Missa Michele, 78 fanteria.

A pagina 1081, colonna 1ª, *anzichè*: tenente Buttiglione Luigi, Distretto militare Teramo, *leggasi*: tenente Buttiglione Luigi, Distretto militare Taranto.

A pagina 1083, colonna 2ª *anzichè*: tenente Evola Felice, 86 fanteria, *leggasi*: tenente Evola Felice, 77 fanteria.

A pagina 1081, colonna 1ª, *anzichè*: tenente Boldi Felice, 68 fanteria, *leggasi*: tenente Boldi Felice, 64 fanteria.

A pagina 1086, colonna 2ª *anzichè*: tenente Piccaluga Giuseppe, 11 fanteria, *leggasi*: tenente Picaluga Giuseppe, 50 fanteria.

A pagina 1083, colonna 2ª, *anzichè*: capitano Fiorasi Francesco, Distretto militare Venezia, *leggasi*: capitano Fiorasi Francesco, 58 fanteria.

A pagina 1085, colonna 1ª, *anzichè*: tenente Merco Riccardo, 46 fanteria, *leggasi*: tenente Mereo Riccardo, 46 fanteria.

A pagina 1082, colonna 2ª, *anzichè*: capitano Dolci Mariano, Scuola allievi ufficiali e sottufficiali Pola *leggasi*: tenente Dolei Mariano, Scuola allievi ufficiali e sottufficiali Pola.

A pagina 1086, colonna 2ª, *anzichè*: tenente Peis Silvio, 96 fanteria *leggasi*: tenente Peis Silvio, 46 fanteria.

A pagina 1088, colonna 1ª, *anzichè*: capitano Stefanelli Giuseppe, ass. stabilimento costruzioni aeronautica Roma, *leggasi*: capitano Stefanelli Giuseppe, 42 fanteria, ass. Tribunale militare Firenze.

A pagina 1089, colonna 2ª, dopo Zincone Oreste, aggiungere il capitano *Reposi* Federico, autocentro Trieste.

A pagina 1083, colonna 2ª, *anzichè*: tenente Faccini Angelo, 34 fanteria, *leggasi*: Faccini Angelo, 50 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(1820) — Roma, 1923-24 Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1923 — 1 Settembre

N. 517 - 26 agosto 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla nomina della Commissione per l'esame dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione . . . . Pag. 1191

» 518 - 30 agosto 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari . . . . . Pag. 1192

» 519 - 30 agosto 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — RECLUTAMENTO. — Spese per la sistemazione degli uffici di leva . . . . Pag. 1192

» 520 - 30 agosto 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra . . . . . Pag. 1194

» 521 - 30 agosto 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai varî stabilimenti balneo-termali ed idroterapici del Regno ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie . . . . . Pag. 1197

» 522 - 30 agosto 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Impiego di ufficiali nel grado inferiore . . . . . Pag. 1197

ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 1197

Circolare N. 517. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina della Commissione per l'esame dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 agosto 1923.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione;

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 4 giugno 1923, recante le norme esecutive del R. decreto anzidetto;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti ai posti di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione è così costituita:

BASSIGNANO comm. Achille, generale di brigata, *presidente;*
ERCOLANI comm. Galileo, capo divisione, *membro;*
PICCHIORRI cav. Emanuele, tenente colonnello di amministrazione, *membro;*
CERRA cav. Bruno, maggiore di fanteria, *segretario.*

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti:

MACULANI comm Alberto, capo sezione;

MATELLA cav. Giuseppe, maggiore di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 agosto 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 518. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per le manovre ed esercitazioni militari.** — (Ragioneria). — 30 agosto 1923.

Si ricorda a tutte le amministrazioni militari dipendenti che sul cap. 26 del bilancio dell'esercizio in corso debbono essere poste le spese di viaggio e di trasporto delle truppe, le spese per i comandi e le altre occorrenti per le manovre e le esercitazioni.

Le direzioni di commissariato dovranno inoltrare subito a questo Ministero le relative richieste d'anticipazione in relazione alle assegnazioni fatte dallo Stato Maggiore del Regio Esercito a ciascun comando di corpo d'armata.

A loro volta i corpi, richiederanno, poi, alle dette direzioni, le anticipazioni sul succitato capitolo, nei limiti delle assegnazioni fatte loro dal comando del corpo d'armata.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 519. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — RECLUTAMENTO. — **Spese per la sistemazione degli uffici di leva.** — (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni). — 30 agosto 1923.

Per effetto del R. decreto n. 1309 del 17 maggio u. s., con l'apertura della leva sulla classe 1904 che avrà luogo prossimamente, gli uffici ed i consigli di leva avranno sede soltanto nelle città capiluogo di Provincia. In conseguenza dovranno, per quella data, essere soppressi gli uffici di leva attualmente esistenti presso le sottoprefetture e gli uffici stessi dovranno essere accentrati presso l'ufficio di leva del capoluogo della provincia.

Il ministero si riserva di stabilire la data in cui, in relazione a quella di apertura della leva, dovranno essere trasmessi agli uffici delle prefetture tutti gli incartamenti esistenti negli uffici sopprimendi.

Ad ogni modo crede opportuno di impartire fin d'ora le istruzioni relative al trapasso suddetto e stabilire le modalità, anche di carattere contabile, cui le spese relative al trapasso stesso daranno luogo.

Il trasporto degli archivi sarà fatto per ferrovia alle condizioni e con le formalità dei trasporti militari. A tale intento i sottoprefetti interessati prenderanno accordi con le locali autorità militari (comando di presidio o, in mancanza, comando dell'arma dei CC. RR.) per la compilazione e la presentazione alla stazione ferroviaria della prescritta richiesta mod. 444.

I comandi locali dell'arma dei CC. RR. che non hanno in consegna gli stampati per le richieste mod. 444, dovranno richiederli al più prossimo ufficio di commissariato militare.

Per il trasporto ferroviario non dovrà essere anticipata somma alcuna, effettuandosi esso in conto corrente fra l'amministrazione ferroviaria e quella militare.

Somme liquide occorreranno invece per imballaggio, facchinaggio, sistemazione dell'archivio, trasporto per via ordinaria alla stazione ferroviaria delle carte da spedirsi e per il ritiro delle medesime e trasporto nei locali della prefettura.

Laddove sia possibile, le autorità prefettizie dovranno servizi di mezzi, così a trazione meccanica come animale, dipendenti dall'autorità militare, e dovrà essere messo a disposizione loro anche il necessario numero di militari di truppa per il servizio di fatica.

Ove non sia possibile di avvalersi di mezzi dell'amministrazione militare, le autorità prefettizie o sottoprefettizie dovranno provvedere direttamente, richiedendo i fondi necessari, nel modo appresso indicato, ai comandi di distretto militare aventi sede nei rispettivi capiluogo di provincia.

Per fronteggiare tutte le necessarie spese viene messa a disposizione di ciascun comando di corpo d'armata la somma indicata per esso nel prospetto che fa seguito alla presente circolare.

La somma indicata alla colonna *a*) di tale prospetto, riguardando la spesa per il trasporto ferroviario, sarà conteggiata solo pel relativo impegno di bilancio, non dovendosi per tale trasporto pagare nulla poichè, come si è detto, esso sarà effettuato in conto corrente. La somma indicata nella colonna *b*) dovrà servire per far fronte alle spese di trasporto nell'interno del presidio e a quelle di imballaggio, facchinaggio e sistemazione degli archivi laddove non sia possibile servirsi di mezzi militari. Ciascun comando di corpo d'armata avrà cura di ripartire quest'ultima somma fra i vari comandi di distretto che risiedono nei capiluogo di provincia della sua giurisdizione, tenendo presente l'importanza e il numero degli uffici di leva che dovranno far capo al detto comando di distretto per la richiesta dei fondi (1).

I fondi occorrenti per fronteggiare le spese di cui alla colonna *b*) dell'anzidetto prospetto saranno richiesti dalle autorità prefettizie o sottoprefettizie in anticipazione o in rimborso al comando del distretto del capoluogo della provincia, al quale nel primo caso (anticipazione) dovrà essere presentato il relativo rendiconto con allegati titoli quietanzati e nel secondo caso (rimborso) dovranno essere esibiti i voluti documenti quietanzati.

Tutte le spese suddette saranno imputate al capitolo trasporti.

Nei limiti della somma di cui alla colonna *b*) suaccennata le direzioni di commissariato richiederanno i fondi al ministero e forniranno le anticipazioni ai distretti dei capiluogo di provincia della circoscrizione, facendo conoscere a suo tempo (Ragioneria del ministero della guerra) le somme distribuite.

Per quanto si ritenga ben difficile a verificarsi un tal caso, se accadesse che le assegnazioni fatte non risultassero sufficienti, non dovrà interrompersi il trasporto degli archivi, e la direzione di commissariato dovrà rivolgersi telegraficamente al ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni) per ottenere un'assegnazione suppletiva di fondi.

Qualora poi dovesse presentarsi la necessità di fornire gli archivi delle prefetture di nuovi scaffali, le spese relative non potranno essere effettuate che in seguito a speciale autorizzazione del ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni) il quale parteciperà alla direzione di commissariato ed al distretto interessato l'ammontare della somma necessaria che sarà contemporaneamente messa a disposizione della direzione di commissariato stessa.

Queste ultime spese saranno imputate al capitolo spese di leva.

Anche per queste vale quanto è stato detto per le spese di trasporto in merito alla somministrazione dei fondi e alla resa dei conti da parte dell'autorità prefettizia.

---

(1) I corpi d'armata che hanno giurisdizione su territori delle nuove provincie terranno presente che gli incartamenti da trasportarsi da quegli uffici di leva sono di poca entità, riferendosi essi a tre sole classi.

Il ministero si riserva di dare istruzioni circa le spese di carattere permanente, che occorreranno per il funzionamento dei nuovi uffici di leva provinciali, non appena gli uffici stessi cominceranno a funzionare alle dirette dipendenze dell'amministrazione militare.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO.

	Somme complessive	Per trasporto ferroviario (a)	Trasporti nell'interno del presidio imballaggio facchinaggio sistemazione (b)
Corpo d'armata di Torino (I)	4 400	1 750	2 650
Corpo d'armata di Milano (II)	6 900	2 600	4 300
Corpo d'armata di Verona (III). . . .	2 950	850	2 100
Corpo d'armata di Bologna (IV) . . .	6 950	2 500	4 450
Corpo d'armata di Trieste (V)	1 800	600	1 200
Corpo d'armata di Firenze (VI)	5 400	1 750	3 650
Corpo d'armata di Roma (VII)	7 900	2 900	5 000
Corpo d'armata di Napoli (VIII) . . .	9 150	3 500	5 650
Corpo d'armata di Bari (IX)	7 500	2 500	5 000
Corpo d'armata di Palermo (X). . . .	6 550	2 450	4 100
	59 500	21 400	38 100

N. 520. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi delle armi di fanteria, artiglieria e genio reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 agosto 1923.

Con riferimento alla circolare 469 del *giornale militare* corrente anno, si pubblicano i nomi degli ufficiali delle armi di artiglieria e genio rimandati ad un successivo corso di perfezionamento e di quelli dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella circolare predetta.

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (Artiglieria).

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad uno successivo:

Capitano ANGIOLINI Arrigo, 3 pesante,

Tenente BECATTINI Cesare, 23 campagna.
» BONACINI Mario, 2 pesante campale.
» BONINCONTRO Adolfo, 1 montagna.
Capitano BORDIGIONI Britannico, 23 camp.

Capitano CARRARA Vittorio, 4 pesante .
» CAROLEI Gaetano, 13 campagna.
Tenente CERUTTI Marziale, 1 raggruppamento aeroplani.
» CICCAGLIONE Alfredo, 26 campagna.
» CACIANOTTI Cesare, 3 raggruppamento aeroplani.
» CARNESI Giuseppe, 22 campagna, assegnato Ministero guerra.

» DODARO Ermanno, 14 campagna.

» FIORE Francesco, direzione servizio armamento aeronautico.
» FERRONI Armando, 3 raggruppamento aeroplani.

» GATTA Luigi, 11 pesante campale.
» GALLI Giuseppe, 4 gruppo controaerei.

Capitano GUIDI BUFFARINI Guido, 12 pesante campale.

Tenente HOUBER Roberto 8 pesante campale

» IANNONI Luigi, 24 campagna.
» IANNONE Tommaso, 10 campagna assegnato sezione esperienze art. tiglieria Ciriè.

» LA CIURA Angelo, direzione artiglieria Messina.
» LATINI Alessandro, 14 campagna.
» LARUSSA Achille, 3 raggr. aeroplani.

» PASQUALI Giuseppe, 16 campagna.
» PIACITELLI Stanislao, 3 pesante.
» PERONI Ottorino, 7 pesante campale.
» PASQUALINO Ettore, 22 campagna.
» PANTANELLI Ilio, 3 raggruppamento aeroplani.

» TEDESCO Mario, 1 pesante .

» VIRDIA Valentino, 1 costa.
» VENTURINI Andrea, 13 campagna.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (22 gennaio 1924):

Tenente BATA' Carlo, 4 gruppo controaerei.

Capitano CAMPANARI Arrigo, 13 campagna assegnato Ministero guerra.
Tenente CERETTI Federico, 13 campagna.
» CAFIERO Francesco, 11 pesante campale.
» CUMBO Francesco, scuola allievi ufficiali Palermo.

Tenente CARUSO Francesco, 3 pesante campale, assegnato direzione esperienze artiglieria Nettuno.

» D'ALFONSO Amedeo, direzione artiglieria Piacenza sezione staccata Firenze.
» DE THOMASIS Raffaele, 7 pesante campale, assegnato Ministero guerra.

Capitano FUNARI Rodolfo, 7 id. id. id. id.
Tenente FALANGOLA Manlio, 2 campagna, assegnato Ministero guerra.

» GUERRIERI GONZAGA Luigi, reggimento artiglieria a cavallo.
» GENOVA Enrico, 24 campagna.

Capitano LO GIUDICE Egidio, 7 pesante campale.
Tenente LEOPARDI Fernando, direzione artiglieria Venezia.

» MASI Giovanni, 1 pesante.
» MILANA Emilio, 24 campagna.
» MATRACIA Roberto, 10 gruppo controaerei.

» NATALUCCI Aurelio, gruppo dirigibilisti.

Tenente PICCIRILLI Gaetano, 5 pesante campale.
» PATRIZI Ernesto, 3 id.
» PARISI Saverio, 22 campagna.

» ROSATI Renato, 1 campagna.

» SAROLDI Giampaolo, 5 id.
» STRAZZULLO Paolo, 3 pesante campale.

» TELESCA Luigi, direzione esperienze artiglieria Nettuno.
» TROIANI Arturo, 22 campagna assegnato Ministero guerra.

» ZANOTTI Alberto, direzione artiglieria Venezia sezione staccata Bologna.

ACCADEMIA MILITARE — TORINO (Genio).

Ufficiali dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati ad uno successivo:

Tenente COLACINO Carmine, scuola allievi ufficiali complemento Verona.

Capitano DELLA ROCCA de CANDAL Giovanni, 10 raggruppamento genio.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare agli esami (22 gennaio 1924):

Capitano GRAZIADEI Augusto, officina costruzioni genio Pavia.

Tenente MARTELLI CASTALDI Sabato, 1° stormo aeroplani da ricognizione.

Tenente MORERA Umberto, 6 raggruppamento genio.

Capitano STELLA Angelo, scuola centrale genio.
Tenente SCHINTU Giov. Battista, reggimento radiotelegrafisti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 521. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti balneo-termali ed idroterapici del Regno ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 30 agosto 1923.

A complemento della circolare n. 398 *giornale militare* c. a., si comunica che il comune di Tivoli (prov. di Roma), offre per il corrente anno, fino al 30 settembre p. v., ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie che intendano usufruire delle cure praticate nel proprio *Stabilimento termale delle acque albule* la seguente tariffa ridotta:

Bagno in vasca comune . . . . . L. 1.25;
Bagno in camerino ordinario . . . . . « 2.25;
Bagno caldo in camerino . . . . . « 6.50.

NB. - Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento e quelli delle rispettive famiglie.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 522. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Impiego di ufficiali nel grado inferiore.** — (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale). — 30 agosto 1923.

A parziale modificazione della circolare 241 del *giornale militare* 1921 (dispensa 15ª), il Ministero dispone che siano esclusi dall'applicazione della circolare stessa gli ufficiali di artiglieria e genio.

Quelle delle armi citate che risultassero impiegati nel grado inferiore, dovranno riprendere entro il corrente anno le funzioni del proprio grado.

Saranno quindi strettamente osservate le tabelle graduali e numeriche delle armi suddette recentemente diramate dal Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30, anno 1923, circolare 384:

A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Montemurro* Ugo.
A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Bordoni* Umberto.
A pagina 886, colonna 1ª depennare il tenente *Panzalis* Ampelio.
A pagina 886, colonna 2ª, depennare il tenente *Silvagni* Carlo.
A pagina 884, colonna 2ª, depennare il capitano *Girola* Italo.

Dispensa 32, anno 1923, circolare 425:

A pagina 983, 5ª riga, *invece di*: capitolo 213, *leggasi*: capitolo 203.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1090, colonna 1ª, dopo Carnesi Giuseppe, aggiungere il tenente *Carpinelli* Gennaro, 8 gruppo contraerei.

A pagina 1091, colonna 2ª, dopo Peroni Ottorino, aggiungere il tenente *Palmieri* Carlo, 13 campagna.

A pagina 1092, colonna 1ª, prima di Rosolini Pietro, aggiungere il capitano *Rapicavoli* Carmelo, 5 pesante.

A pagina 1093, colonna 1ª, dopo Bernardini Guido, aggiungere il tenente *Buontempo* Marcello, 1 raggruppamento genio.

A pagina 1093, colonna 1ª, dopo Crotti Fermo, aggiungere il tenente *Casales* Giuseppe, 2 raggruppamento genio.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(2006) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1923 — 8 Settembre

N. 523 6 settembre 1923. AVANZAMENTO. Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. Varianti alle norme esecutive . . . . . *Pag.* 1199

524 6 settembre 1923. DISPOSIZIONI VARIE. Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 1200

525 - 6 settembre 1923. — SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, reclutati durante la guerra . . . . . *Pag.* 1200

526 - 6 settembre 1923. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Determinazione degli stipendi per gli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1203

527 - 7 settembre 1923. EQUIPAGGIAMENTO. - Adozione di un nuovo pantalone di tela di cotone color bigio per le truppe da montagna (alpini ed artiglieria da montagna) . . . . . *Pag.* 1204

AVVISI . . . . . *Pag.* 1206

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1207

Circolare N. 523. AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - Varianti alle norme esecutive.** - (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 6 settembre 1923.

Con riferimento alla circolare 238 *giornale militare* c. a., n. 7, il membro della commissione di esami colonnello di fanteria BARRECA cav. Riccardo è dispensato da membro della commissione stessa e sostituito dal colonnello di fanteria ROSSI cav. Alberto, comandante la scuola allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali di Roma.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 524. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** (Divisione personale del Ministero). — 6 settembre 1923.

A modificazione della circolare n. 539 del *giornale militare* 1922, si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che, giusta il decreto Ministeriale 17 giugno 1923, il colonnello di artiglieria in S. A. P. DURINI nob. dei baroni di Bolognano cav. Filippo, è autorizzato a firmare « Pel Ministro » quale capo del servizio ippico.

Sono inoltre autorizzati a firmare « D'ordine » per il servizio per ciascuno indicato i seguenti ufficiali, con l'avvertenza che tale autorizzazione deve intendersi limitata agli atti da cui non derivi una responsabilità contabile e che debbano essere sottoposti al controllo della Corte dei conti:

Colonnello veterinario in S. A. P. RACCA cav. Angelo, per il servizio veterinario;

Tenente colonnello di cavalleria in S. A. P. STAGLIENO nob. patrizio genovese cav. Gregorio, per il servizio ippico.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 525. — SCUOLE MILITARI. — **Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 settembre 1923.

Con riferimento alla circolare 469 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati d'autorità o a domanda ad un successivo corso di perfezionamento, e di quelli dispensati a domanda dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute nella suddetta circolare

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA.

Ufficiali dispensati a domanda dal frequentare il 7° corso e rimandati ad un corso successivo.

Tenente RICUCCI Ricuccio, 12 fanteria.
» MANIGASTRI Carlo, 66 id.
» EVOLA Felice, 77 id.
» PAGNOTTINI Dante, 2 bersaglieri.
» POLI Giuseppe, 76 fanteria.
» STELLA Ettore, 151 id., a disposizione comando div. Trieste.
» FACCINI Angelo, 50 fanteria.
» BARILLI Manlio, 49 id., assegnato Ministero guerra.
» NICOSIA Gaetano, 7 bersaglieri
» ROSSI Rinaldo, distretto Bergamo.
Tenente PULEO Francesco, distretto Cefalù.
» PEDE Rodolfo, 86 fanteria.
» BIZZARRI Alfredo, 69 id.
» ARZONE Francesco, 6 alpini.
» SBROCCHI Leopoldo, 7 fanteria, assegnato Ministero guerra.
Capitano BIAVA Carlo Alberto, 70 id.
Tenente CICCARELLI Ferdinando, 28 id.
Capitano DI NATALE Giuseppe, 226 id.
Tenente DOGLIANI Giacomo, 1 alpini.
» FERRAZZI Angelo, 11 bersaglieri.
» GORLANI Quintilio, 26 fanteria.

Tenente GULLI Vincenzo, 9 fanteria.
» MICCICHE' Paolo, 67 id.
» PENNAZZI Giuseppe, 11 bersaglieri.
» PICIOCCHI Massimiliano, 13 fanteria.
» RISO Felice, 89 id.
» FRANZOSINI Mario, 9 id.
Capitano MARCHESI Arnaldo, 4 alpini.
» DOSSOLA Pietro, 43 fanteria.
» PAOLI Roberto, 84 fanteria.
Tenente ACHENZA Stefano, 3 raggruppamento aeronautico.
» IANNELLI Simone, 26 fanteria.
» TRASATTI Arturo, 6 bersaglieri.
» IMBRO' Gaetano, 19 fanteria.
» RAMIREZ Antonio, 43 fanteria.
» VACCHINI Luigi, 88 id.
» PERALDO Primo, 80 fanteria.
» MARCACCINI Licurgo, 27 fanteria.
» TRECCO Federico, 13 id.
» DE NAVA Martino, scuola allievi uff e sott. Roma.
Capitano GAMBA Enrico, 71 fanteria, addetto comando brigata Puglie.
Tenente PUSANTI Salvatore, 11 id.
» VETTA Edoardo, 8 alpini.
» COLUCCI Gregorio, 27 fanteria.
» GUALANDRI Giovanni, 27 id.
» REVERBERI Fermo, 27 id.
» LOMBARDI Francesco, 27 id.
Capitano CERVELLERA Vincenzo, 57 id.
Tenente FALLACE Umberto, distretto militare Campobasso.
» Insom Emidio, 17 fanteria.
Tenente VIVA Domenico, 92 fanteria.
» VIVA Domenico, 92 id.
» MINEO Diego, 23 id.
» BARRICO Achille, 23 id.
» PAPARO Vincenzo, 68 id.
» TRONCHET Tullio, 62 id.
» CACCIA Angelo, 78 id.
» GUERRA Gaetano, 2 granatieri.
Capitano GIANSIRACUSA Ugo, scuola allievi ufficiali Milano.
Tenente ANTOCCI Epifanio, 2 alpini.
» MONTELATICI VISCONTINI, Enrico, comando A. M. scuola aviatori.
» RUSSO Gaetano, distretto Lecce.
» CAVASONZA Carlo, 27 fanteria.
» BERTOLINI Gino, comando A M. scuola aviazione.
» CANEVERI Alberto, arma aeronautica.
» BONANNO Giovanni, 26 fanteria.
Capitano DE PALMA Umberto, 87 id.
Tenente BONARDI Vito, 77 id.
» MAJORINO Diego, 5 bersaglieri.
» DONNINI Giacinto, 2 granatieri.
» GIOVANNELLI Enrico, 45 fanteria.
Capitano BUSELLI Giuseppe, 2 bersaglieri.
» PERRICONE Francesco, 86 fanteria.

Ufficiali dispensati d'autorità dal frequentare il 7° corso e rimandati ad un corso successivo.

Tenente ANTONINI Pietro, scuola aviatori, Roma.
» ACCOLLA Filippo, 75 fanteria.
» ANNONI Alessandro, 5 alpini.
» AGOZZINO Vincenzo, 13 fanteria.
» BADOGLIO Luigi, 152 fanteria.
» BASAGLIA Giuseppe, 6 bersaglieri.
» BARLETTA G. Battista, 11 bersaglieri.
» BRUSSA Andrea, 45 fanteria.
» BIANCHI Clemente, 89 id.
» BARBERIS Luigi, 46 id.
» BRUGNONI Alberto, 85 id.
» BALDROCCHI Luca, 67 id.
Tenente BONINI Corrado, 74 fanteria.
» BOSCHI Luigi, 11 id.
» BASSANI Giovanni, 11 bersaglieri.
Capitano CUNICO' G. Battista, distretto Padova.
Tenente CARDELLINO Enrico, 48 fanteria.
» CAPUANO Filippo, 6 bersaglieri.
» CARANFA Angelo 42 fanteria.
» CONTESSA Ettore, 23 id.
» CHELI Eugenio, 35 id.
» CIMMINO Emidio, 20 id.
» CAIVANO Corardo, 13 id.
» CORAZZA Orlando, 55 id.

Tenente CASTROGIOVANNI Vincenzo, 9 fanteria.
» CORCHIA Carmelo, 27 id.
» CARTA Ermenegildo, 45 id.
» CANDUSIO Ilario, 12 fanteria.
» CANNONE Andrea, 1 granatieri.
» CASTRO Alfio, 82 fanteria.
» CREMESE Pietro, 72 id.
» DI COSTANZO Pietro, 54 id.
» D'AGATA Filippo, 4 fanteria.
» DESTRO Adriano, 28 id.
» DE LUCA Pietro, 225 id.
» DE BLASI Marcello, 2 granatieri.
» DE FELICIS Amedeo, 30 fanteria.
» DE MAGISTRIS Giacomo, personale. governo stabilimenti militari pena.
» DE CRISTOFORO Ettore, 27 fanteria.
» DONZELLI Ulisse, 35 id.
» DELL'AQUA Luigi, 20 id.
» DESDERI Giovanni, 6 bersaglieri.
» FAROTTI Amedeo, 49 fanteria.
» FRISARI Fiorillo, 79 id.
» FILAFERRO Francesco 9 alpini.
» FONTEBASSO Guglielmo, 8 id.
» FARCILA Giuseppe, 157 fanteria.
» FIORENTINO Guglielmo, 12 id.
» FERRARI Vittorio, 28 id.
» FAVELLI Paolo, 52 id.
» FERRARI Saverio, 67 id.
» FRAMONTI G. Battista, 11 id.
» FREZZAN Federico, arma aeronautica 3 raggruppamento.
» FERRAIOLI Pietro, 79 fanteria.
» GENTILE Lorenzo, arma aeronautica 3 raggruppamento.
» GARRONE Umberto, 9 alpini.
» GIOVANNELLI Gaetano, 6 bersaglieri.
» GRASSI Leonida, pers. governo stabilimenti militari pena.
» GUTTIEREZ Antonio, 45 fanteria.
» GUJ Silvio, 3 alpini.
» GAMBERA Giovanni, 9 alpini.
» GIULIO Massimiliano, 3 alpini.
» GRIO Giulio, 59 fanteria.
» GARDINI Mario, 72 id.
» INCISA DI CAMERANA Luigi, 3 alpini.
» IBERTI Giovanni, 2 granatieri.

Tenente LANDI Luigi, 35 fanteria.
» LIQUORI Guido, 42 id.
» LABONIA Enrico, 20 id.
» MINZONI Giuseppe, 28 id.
» MELPIGNANO Angelo, 72 fanteria.
» MERLATI Arnaldo, 34 id.
» MARTINEZ Aldo, 34 id.
» MACCHIAVELLI Francesco, 9 id.
» MARCOALDI Ferdinando, 2 granatieri.
» MANGANI Alberto, 45 fanteria.
» MASTROPIETRO Silvio, 157 id.
» MARTINELLI Aldo, 45 id.
» MORICO Giovanni, 86 id.
» MONGIANTINI Secondo, personale governo stabilimenti militari pena.
» MANZO Pietro, 76 fanteria.
» MONGIOY Domenico, 4 id.
» MONACO Paolo, raggruppamento scuola aviatori.
» MONTESI Giovanni, 59 fanteria.
» MASCIO Mario, 35 id.
» MASUCCI Antonio, 81 fanteria.
» MODUGNO Vincenzo, 92 id.
» NEGRI Giuseppe, 6 alpini.
» NASOTTI Mario, 54 fanteria.
» NERI Virgilio, 92 id.
» NOVELLI Francesco, 26 id.
» PASSAGNO Antonio, 66 id.
» PERETTI Angelo, 152 id.
» PATERNOSTRO Silvio, 8 alpini.
» PAGNIN Antonio, 55 fanteria, ass. centro educazione fisica 3 divisione alpini.
» PAGANELLI Guglielmo, 3 alpini.
» PRESUTTI Alberto, 21 fanteria.
» PATRONCINI Federico, 94 id.
» PIETRIBONI Armando, 6 alpini.
» PAPPALARDO Carmelo, 86 fanteria.
» PASQUALI COLUCCI Alceste, 45 id.
» PESCE Giuseppe, 9 id.
» PAPARONI Alvisio, 72 id.
» PERGHEM Giovanni, 6 id.
» PATRUCCO Riccardo Arturo, 1 granatieri.
» SCAGLIOTTI Virgilio, 3 raggr. aeroplani.
» SALVAGGIO Francesco, scuola allievi uff. e sottuff. Verona.

Ufficiali dispensati dalla frequenza del 7° corso coll'obbligo di partecipare agli esami finali.

Tenente MATTER Fritz, 55 fanteria.
» DE LUCA Luigi, personale governo stabilimenti militari di pena.
» MIRRA Armando, id. id. id. id.
» LANDOLFI Ugo, collegio militare Napoli.
» BARACCO Mario, 8 alpini.
Capitano CORNALBA Mario, 3 alpini.
» PACI Emanuele, 75 fanteria - comandato trib. militare Palermo.
» NATONI Mariano, 19 fanteria, distretto Cosenza.
Tenente PERUGINI Gino, 94 id., addetto comandante divisione Ancona.
» SANZI Alfredo, scuola allievi ufficiali e sottufficiali Modena.
» MONTANARI Mario, delegazione trasporti Trieste
» DE RISI Arturo, 47 fanteria.
» PEZZA Mario, 84 id.
» ARTINI Enzo, 9 bersaglieri.
» PINTO Francesco, 3 raggruppamento aeroplani.
» GIBERTI Pietro, 3 id. id.
» PASTORE Eugenio, 3 id. id.
» SCUDERI Giacomo, gruppo dirigibilisti.
» MOSCONE Emanuele, 3 raggrupamento aeroplani.
» DE ANGELIS Mariano, 3 id. id.
Tenente URBINATI Umberto, 3 id. id.
» PIRODDI Mario, gruppo dirigibilisti.
Capitano CHIAVARI Armando, 3 raggruppamento aeroplani.
Tenente TORELLI Giuseppe, 2 raggruppamento trasporti.
Capitano MORICHINI Carlo, 81 fanteria, comando militare stazione di Roma.
» MONTEMURRI Guido, 226 fanteria.
» CAMPIONE Giuseppe, trib. militare Bari.
» CECCHI Corrado, 49 fanteria.
Tenente APETROCELLI Ernesto, 151 id., onoranze salme caduti guerra.
Capitano RUIZ Y BALLESTREROS Giuseppe, 12 fanteria.
Tenente MORANDI Alberto, arma aeronautica.
» RUSCIA Ezechia, 75 fanteria.
» BORRELLI Federico, 26 id.
» PANZALIS Ampelio, 46 id.
» BASSI Ugo, arma aeronautica.
» POIDOMANI Giuseppe, id. id.
» DE ANGELIS Gerardo, scuola aviatori.
» AMORIELLO Alberto, 5 raggruppamento trasporti.
» DE MAIO Giovanni, 68 fanteria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 526. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Determinazione degli stipendi per gli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 settembre 1923.

Risulta a questo Ministero che gli stipendi degli ufficiali non sono sempre determinati con la necessaria esattezza.

Ad evitare tale inconveniente, che dà luogo ad irregolari pagamenti, si richiamano i consigli d'amministrazione alla più diligente osservanza delle disposizioni che regolano la materia, e si pregano i comandi di corpo d'armata di far invigilare dagli ispettori contabili, affinchè anche questo servizio si svolga regolarmente.

Si fa inoltre presente che, mediante provvedimento in corso, la facoltà concessa ai consigli d'amministrazione di attribuire gli stipendi agli ufficiali, di cui all'art. 12 della circolare 585-1922, viene prorogata fino al 31 dicembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 527. — EQUIPAGGIAMENTO. **Adozione di un nuovo pantalone di tela di cotone color bigio per le truppe da montagna (alpini ed artiglieria da montagna).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1923.

E' adottato per le truppe da montagna, in luogo dell'attuale pantalone di tela mod. 1912, un altro pantalone di tela di foggia più adatta da usarsi con le fasce di panno (molletiéres).

Detto pantalone è corto e si compone di due gambali e di una cintura (1).

I gambali giungono soltanto fino all'altezza della parte superiore del polpaccio; sono a taglio assai ampio per tutta la lunghezza della coscia, si restringono immediatamente sotto il ginocchio e vengono stretti alla gamba mediante due nastri di cotone color grigio cuciti esternamente e lunghi circa cm. 40 ciascuno.

Nella parte anteriore, al fondo di ogni gambale, è praticato, fino all'altezza del ginocchio, un taglio ad angolo col vertice in su, i cui lembi, leggermente incavati nel mezzo, sono riuniti con cucitura rinforzata internamente da un nastro assicurato a sua volta con due cuciture.

La cucitura esterna dei gambali termina a circa 7 cm. dal fondo, lasciando uno sparato ai cui orli sono applicati i nastri lunghi cm. 40 sopra indicati.

Internamente, lungo i lembi di detto sparato ed in giro al fondo dei gambali, è posto, come rinforzo, un nastro di cotone color grigio alto mm. 15.

Posteriormente, fra la cintura ed i gambali, sono poste come rialzo due strisce triangolari di tela.

La cintura è di tela addoppiata ed ha nella parte sinistra due occhielli.

Lo sparato della parte anteriore è fornito di due liste addoppiate della stessa tela, di cui quella di destra ha cinque bottoni neri di carta compressa e quella di sinistra tre occhielli, in corrispondenza dei bottoni. Lo sparato del gambale è rinforzato da una striscia di tela.

Lungo la cucitura esterna dei gambali, a circa cm. 6 dalla cintura, sono praticate due aperture per le tasche. Le tasche sono della medesima tela del pantalone.

Due linguette di tela addoppiata, con due fori ciascuna, sono cucite superiormente a cm. 12 circa dallo sparato posteriore, con un'estremità sopra la cintura e l'altra sopra il gambale, e servono, mediante un nastro, a stringere il pantalone alla cintola.

I pantaloni sono di 8 taglie.

Detti pantaloni dovranno essere indossati nelle circostanze che saranno stabilite dai comandanti dei corpi, esclusa, beninteso, la libera uscita in guarnigione.

La distribuzione alla truppa dovrà essere fatta tutta in una volta non appena sia pronto il quantitativo di pantaloni necessario.

Le scorte di riserva saranno invece costituite a mano a mano che si avrà disponibile il tessuto all'uopo occorrente, da richiedersi ai Magazzini centrali con le norme consuete.

Le Direzioni di commissariato (Ufficio V. E.) aventi nella propria giurisdizione truppe da montagna provvederanno agli opportuni spostamenti dei pantaloni mod. 1912, non più necessari a quelle truppe medesime, a misura che i corpi avranno le disponibilità dei nuovi pantaloni.

L'Opificio militare V. E. di Torino provvederà per l'invio ai corpi da montagna dei relativi modelli (patrons).

Il Ministro — A. DIAZ.

(1) Le tavole di disegno verranno pubblicate in una prossima dispensa.

SPECCHIO delle misure e dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di tela color bigio per truppa da montagna (Alpini e artiglieria da montagna).

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza		Metà larghezze				Altezza della cintura			Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71			
												Quantità		Quantità	
		Parte esterna dalla cintura al fondo	Parte esterna dall'inforcatura al fondo	della cintura	alla coscia	sopra al ginocchio	al ginocchio	sul davanti	sui fianchi	di dietro		per ogni capo	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni taglia
	0	—	630	530	440	340	220	105	85	55	1	3	00	3	00
1ª	1	900	635	500	430	330	210	—	—	—	1	2	90	2	90
	2	—	640	480	420	320	200	—	—	—	1	2	78	2	78
	0	—	615	520	430	340	220	—	—	—	1	2	86	2	86
2ª	1	880	620	490	420	330	210	—	—	—	5	2	78	13	90
	2	—	625	470	410	320	200	—	—	—	2	2	70	5	40
	0	—	600	510	420	330	215	—	—	—	1	2	78	2	78
3ª	1	860	605	480	410	320	205	—	—	—	7	2	68	18	76
	2	—	610	460	400	310	195	—	—	—	5	2	64	13	20
	0	—	585	500	410	320	210	—	—	—	1	2	66	2	66
4ª	1	840	590	470	400	310	200	105	85	55	15	2	58	38	70
	2	—	595	450	390	300	190	—	—	—	10	2	54	25	40
	0	—	570	490	400	310	205	—	—	—	1	2	60	2	60
5ª	1	820	575	460	390	300	195	—	—	—	15	2	52	37	80
	2	—	580	440	380	290	185	—	—	—	10	2	48	24	80
	0	—	555	480	390	310	200	—	—	—	1	2	50	2	50
6ª	1	800	560	450	380	300	190	—	—	—	7	2	42	16	94
	2	—	565	430	370	290	180	—	—	—	5	2	36	11	80
	0	—	535	470	380	305	200	—	—	—	1	2	42	2	42
7ª	1	780	540	440	370	295	190	—	—	—	5	2	36	11	80
	2	—	545	420	360	285	180	—	—	—	2	2	30	4	60
	0	—	515	460	370	300	190	—	—	—	1	2	36	2	36
8ª	1	760	520	430	360	290	180	—	—	—	1	2	30	2	30
	2	—	525	410	350	280	170	105	85	55	1	2	22	2	22
										TOTALI . . .	100	—	—	254	48

MEDIA . . . . . m. 2,54.

AVVERTENZA.

La presente dimostrazione non impegna le amministrazioni a seguire il reparto percentuale in taglie; quindi ciascun corpo adotterà quel reparto che meglio si adatta alla vestizione degli uomini, seguendo i suggerimenti dell'esperienza. Nella compilazione dei relativi conti di costruzione, le amministrazioni interessate conteggeranno i quantitativi di tela impiegata secondo le taglie realmente allestite.

Conto di costruzione dei pantaloni di tela color bigio per truppe da montagna (alpini e artiglieria da montagna).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71. .	m. l.	2,54	8.00	20,32
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	Lire			1,90
Prezzo di costo. . . L.				22,22
Prezzo di conteggio. . . L.				22,25

(1) Nella fornitura sono compresi metri 3,35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, N. 2 bottoni grandi e 3 piccoli di carta compsessa ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

AVVISI

Il Patronato scolastico nazionale per gli orfani di guerra - Roma (17) - *Via del Teatro Valle, 53-B, ha disciplinato la concessione di borse di studio con un apposito regolamento, nel quale si dispone:*

Art. 1.

Ogni anno, nel bilancio preventivo del Patronato, verrà stanziata una somma da servire per la concessione di borse di studio da accordare ad orfani di guerra che vogliano frequentare le scuole tecniche ed istituti tecnici, scuole complementari e normali, scuole industriali e commerciali di primo e secondo grado, ginnasi e licei, e scuole d'arti e mestieri.

Art. 2.

Le borse sono conferite per il numero di anni che, secondo i regolamenti scolastici in vigore, sono necessari per l'intero corso di studi presso l'istituto frequentato dal concorrente,

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è stabilito annualmente dalla Giunta esecutiva del Patronato, entro un limite minimo di L. 600 e un massimo di L. 2400 annue.

Tali limiti potranno essere ridotti dal Consiglio centrale del Patronato a partire dall'anno scolastico 1924-1925, in corrispondenza ad eventuali diminuzioni del costo della vita.

Art. 4.

Possono aspirare a tali borse gli studenti di ambo i sessi, orfani di guerra, che abbiano un'età non superiore agli anni 18.

Seguono altre disposizioni circa i documenti da spedire a corredo della domanda e circa le modalità dell'ammissione e del godimento delle borse di studio.

Pubblicazione della scuola di guerra.

Colonnello C. MANZONI – *Ordinamento dell'Esercito metropolitano, delle forze coloniali e dei corpi armati.*

Il volume è posto in vendita agli ufficiali, comandi, enti vari, che ne facciano richiesta all'ufficio pubblicazioni della Scuola di guerra inviando vaglia di L. 12.05.

Sconto normale ai soci del Gabinetto di Cultura.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30, anno 1923, circore 384:

A pagina 884, colonna 2ª, depennare il capitano *Medici* Michele.
A pagina 885, colonna 2ª, depennare il capitano*Primiero* Umberto.
A pagina 885, colonna 1ª, depennare il tenente *Calegari* Giov. Battista.
A pagina 885, colonna 1ª, depennare il tenente *Chiama* Felice.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1087, colonna 2ª, depennare il tenente *Russo* Vincenzo, 67 fanteria

A pagina 1088, colonna 1ª, depennare il capitano *Simonati* Umberto, 25 fanteria

A pagina 1087, colonna 1ª, depennare il capitano *Rossi* Giuseppe, 36 fanteria, pers. gov. stab. mil. pena

A pagina 1088, colonna 2ª, depennare il capitano *Rocco* Giovanni, div. mil. Catanzaro.

A pagina 1084, colonna 1ª, depennare il capitano *Gardini* Pietro, 44 fanteria.

A pagina 1085, colonna 2ª, depennare il tenente *Mallese* Giuseppe, 73 fanteria, ass. trib. mil. Venezia.

A pagina 1083, colonna 1ª, depennare il tenente *De Francesco* Francesco, 82 fanteria.

A pagina 1082, colonna 2ª, *invece di*: capitano De Valle Chiaffredo. 2 alpini, *leggasi*: tenente De Valle Chiaffredo, 2 alpini.

A pagina 1089, colonna 1ª, depennare il capitano *Varese* Gaetano, 17 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2187) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1923 — 14 Settembre

N. 528 - 7 giugno 1923. — RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva . . . . . *Pag.* 1210

» 529 - 24 giugno 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1875, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari . . . . *Pag.* 1211

530 - 14 luglio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale, relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . *Pag.* 1214

» 531 - 15 luglio 1923. — PENSIONI. — R. decreto n. 1732, contenente disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria di cui alla tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 *Pag.* 1219

» 532 - 19 luglio 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1857, relativo alla sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'amministrazione della guerra . . . . . *Pag.* 1221

» 533 - 30 agosto 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Mansioni degli ispettori contabili e norme per il funzionamento dell'ufficio di contabilità e revisione istituito presso i comandi di corpo d'armata . . . . . *Pag.* 1222

» 534 - 24 agosto 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale concernente la costituzione della commissione medica superiore istituita dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . . *Pag.* 1226

» 535 - 24 agosto 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale concernente la costituzione, con le relative sedi, delle commissioni mediche istituite dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . . *Pag.* 1228

» 536 6 settembre 1923. — CONCORSI. — Concorsi ippici . . *Pag.* 1238

N. 537 – 13 settembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricupero disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . *Pag.* 123

» **538 – 13 settembre 1923.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modificazione al moschetto mod. 91 per T. S. . . . . *Pag.* 1239

» **539 – 13 settembre 1923.** SCUOLE MILITARI. — Durata del corso del genio presso l'accademia militare di Torino . . . . . *Pag.* 1240

» **540 – 13 settembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria in S. A. P. *Pag.* 1240

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1240

Circolare N. **528.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto col quale viene sostituito il presidente della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata Vanzo cav. Augusto, essendo stato collocato con altro Nostro decreto in posizione ausiliaria speciale, cessa dalla carica di presidente della Commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.

Art. 2

Il generale di corpo d'armata Sanna cav. Carlo, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, è nominato presidente della commissione anzidetta.

Il prefato ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 529. — DISPOSIZIONI VARIE. - **R. decreto n. 1875, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923 n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle amministrazioni militari.** (Direzione generale artiglieria). — 24 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 210, del 6 settembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, circa la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dale amministrazioni militari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni e aggiunte al R. decreto 19 aprile 1923, n. 945:

a) nel comma che segue immediatamente la tabella dell'art. 2, dopo le parole: « Il trattamento di pensione », sono inserite le parole: « stabilito per 25 anni di servizio »;

b) alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Gli aumenti di servizio per campagne di guerra valgono anche pel raggiungimento dei periodi minimi sopra indicati di 25 e 20 anni di servizio. »;

c) all'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Questa disposizione con effetto dal 1° luglio 1923, è applicabile anche agli operai collocati a riposo in base al R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1603. »;

d) all'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli operai della guerra e della marina collocati a riposo dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923. »;

e) all'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

« Gli operai permanenti e a matricola i quali riscuotono gl'indennizzi stabiliti dal presente articolo dovranno restituirne l'importo nel caso che, assunti in servizio ad altri impieghi di ruolo, con diritto a pensione a carico dello Stato, intendano di far valere suo tempo i servizi utili a pensione corrispondenti all'indennizzo riscosso. »;

f) il terzultimo comma dell'art. 10 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di cui al comma *b*), con le modalità e restrizioni tutte stabilite dal presente articolo, spetta anche agli operai permanenti ed a matricola per i servizi da essi eventualmente prestati, senza interruzione ed immediatamente prima dell'assunzione a matricola, come operaio provvisorio o giornaliero nell'amministrazione della R. Marina o come operaio straordinario in quella della guerra. »;

g) nell'art. 11 dopo le parole: « 30 giugno 1923 », sono aggiunte le seguenti:

« ed a quelli che, licenziati dalle scuole, si troveranno a tale data al servizio militare. »;

h) l'art. 12 ed il secondo comma dell'art. 16 sono abrogati;

i) all'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

« Ai famigli stessi ed agli operai provenienti dall'ex Governo austro-ungarico sono altresì applicabili rispettivamente il secondo comma dell'art. 7 e l'art. 8 del Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1603, quest'ultimo nel testo attualmente in vigore. ».

Art. 2.

Le disposizioni tutte del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, saranno applicabili all'atto della riammissione, anzichè al 1° luglio 1923, agli operai della guerra e della marina che a quest'ultima data non si troveranno in servizio o perchè chiamati alle armi, o perchè sottoposti a giudizio, o per altri motivi, purchè la riammisiosne sia da essi ottenuta in virtù di tassative disposizioni regolamentari.

Art. 3.

Per gli operai licenziati a norma del predetto decreto che abbiano diritto a pensione, tiene luogo del decreto di collocamento a riposo l'ordine del giorno di licenziamento della direzione cui appartengono.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze corrisponderà agli operai che avranno diritto a pensione in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, un acconto mensile non eccedente i quattro quinti della pensione presunta, nonchè gli assegni mensili temporanei stabiliti dalle disposizioni in vigore, in base ad elenchi nominativi compilati dai Ministeri della guerra e della marna e contenenti la indicazione della pensione presuntiva.

Art. 5.

Agli operai del silurificio di S. Bartolomeo (Spezia) sono applicabili, con effetto dal 6 dicembre 1921, tutte le disposizioni riguardanti gli operai in genere della R. marina.

Art. 6.

E' abolita la categoria degli operai provvisori della R. marina, istituita con l'art. 7 della legge 23 dicembre 1915, n. 1898.

Art. 7.

Il decreto Luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2335, i regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, 5 aprile 1923, n. 853, ed in genere tutte le disposizioni relative agli assegni di caro viveri ai personali salariati dello Stato sono applicabili soltanto agli operai permanenti della R. marina od a matricola della guerra.

Dal 1° luglio 1923, per tali assegni, le predette amministrazioni si uniformeranno, nei riguardi degli operai assunti a contratto, alle condizioni fatte dall'industria privata nelle singole località. La spesa eventuale relativa graverà sullo stesso capitoli a cui sono imputate le indennità di cui ai suindicati decreti.

Art. 8.

Pei fanalisti di ruolo della R. marina che passarono a far parte del personale operaio permanente dei fari e del segnalamento marittimo all'atto del riordinamento di tale personale, si intenderà, ad ogni effetto, come non avvenuto il passaggio medesimo, qualora essi ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Tale provvedimento non darà luogo ad alcuna revisione di competenze.

Art. 9.

Negli articoli nn. 1, 2 e 9 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, le parole « 30 giugno 1923 », sono sostituite con le parole « 1° luglio 1923 ».

Art. 10.

Con decreti dei ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, potranno essere modificate le norme regolamentari relative agli operai permanenti ed a matricola delle amministrazioni militari.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923 per le disposizioni che non abbiano una esplicita diversa decorrenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — DE STEFANI.

N. 530. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale relativo ai capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1922-923.** — (Ragioneria). — 14 luglio 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto l'art. 172 de regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto n. 3074 del 4 maggio 1885;

DECRETA:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 per spese residue dell'esercizio 1922-923 e degli esercizi precedenti non aventi riferimento con alcuni di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 luglio 1923.

p. *Il Ministro delle finanze*
LISSIA.

Il Ministro della guerra
A. DIAZ.

ELENCO dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1922-923 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli scritti nello stato medesimo.

CAPITOLI

Numero	DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1922-23
77	Spese per la guerra	74
78	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	75
79	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	76
80	Spese per la solenne sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria della salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918, da effettuarsi in occasione del 3° anniversario della vittoria (legge 11 agosto 1921, n. 1075)	77

CAPITOLI

Numero	DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1922-923
81	Spese per lavori a cottimo eseguiti presso l'Ufficio Assicurazioni militari di Bologno e per conto del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra	78
82	Fondi per assegni di cointeressenza al personale delle varie categorie (RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 24 agosto 1921, n. 1185 e 19 novembre 1922, n. 1511)	79 e 12 *bis*
83	Armi portatili, relativi munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita)	80
84	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita)	81
85	Fabbricazione di materiali di artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	82
86	Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	83
87	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita).	84
88	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita) . .	85
89	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita)	86
90	Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali dei sottufficiali ed altri militari d truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 2 lett. *a*) e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842)	87
91	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275)	89
92	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188; 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della Guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	90

CAPITOLI

Numero	DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1922-23
93	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (articolo 2 lett. *d*), della legge 28 luglio 1911, n. 842)	92
94	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 . .	93
95	Indennità ai funzionari civili di ruolo provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle L. 5.000 e che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore allo 80 % (Decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853)	94
96	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 62 (art. 1 del R. decreto 12 febbraio 1915, n. 111 convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476, ed art. 7 della legge stessa, e decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 102)	95
97	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11)	96
98	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita)	97
99	Spese per la partecipazione dello Stato alla fiera interalleata di New-York	98
100	Rimborso agli industriali della metà degli indennizzi di licenziamento per gli operai (Decreto Luogotenenziale 5 e 14 dicembre 1918, n. 1814 e n. 1860)	99
101	Spese di viaggio per il trasporto gratuito in ferrovia degli operai licenziati che si recano al Comune di loro residenza abituale nel Regno (art. 8 decreto Luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 1814)	100
102	Personale civile tecnico d'artiglieria e genio fuori ruolo	101
103	Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'amministrazione militare nelle terre liberate	103
104	Somme da erogarsi direttamente dai Comandi di Reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi . . .	104

CAPITOLI

Numero	DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1922-23
105	Spese per la costruzione di un edificio da destinarsi quale sede dell'addetto militare a Tokio ed altre analoghe	105
106	Spese per lavori a cottimo per la liquidazione delle pratiche inerenti alle gestioni di guerra	106
107	Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'aeronautica fino al 30 giugno 1920	107
108	Indennità da concedersi agli impiegati civili della amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità o dispensati dal servizio per riduzioni di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda ai sensi degli articoli 58, 59, 61 e 62 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1971, articolo 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 e art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87	110, 63 *quater* e 57 *bis*
109	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 618 esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'Amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuato in dipendenza della guerra . .	111 *bis*
110	Spese per l'Amministrazione civile, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie delle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270	111
111	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale	5
112	Ministero - Spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza	6
113	Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti	22
114	Compensi al personale delle amministrazioni militari dipendenti determinati da lavori straordinari relativi ai servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria . . .	23
115	Servizi aeronautici militari	37
116	Spese per l'aeronautica civile	38
117	Assegno temporaneo mensile al personale civile di ruolo (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e R. decreto 13 luglio 1922, n. 938) . .	60 *bis*
118	Assegno temporaneo mensile al personale militare (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e R. decreto 13 luglio 1922, n. 938)	60 *ter*

CAPITOLI

Numero	DENOMINAZIONE	Numero dei capitoli corrispondente del bilancio 1922-23
119	Spese per la coniazione di medaglie d'argento al valore militare da conferirsi ai superstiti francesi delle campagne del 1859 .	60 *quater*
120	Spese per truppe in servizi speciali	62
121	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti in guerra	64
122	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della Guerra	65
123	Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386	66 *bis*
124	Provviste di generi e materiali, lavorazione, costruzione, acquisto, noleggio di mezzi di trasporto, imbarco e sbarco di materiali, acquisti di immobili ed altre spese occorrenti alla costruzione e sistemazione dei depositi di munizioni ed esplosivi dell'Amministrazione militare (R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1581)	67 *bis*
125	Assegnazione per il pagamento alla gestione degli approvvigionamenti e consumi dell'importo delle somministrazioni di grano ed altre derrate fatte dalla gestione medesima per i bisogni dell'esercito	111 *bis*
126	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti e materiali diversi ceduti o da cedere agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. esercito	110
127	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi e macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati e da uno ad altro servizio della stessa amministrazione militare	71
128	Erogazione delle somme offerte da privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912, n. 689) .	112

V. *per il Ministro delle Finanze*
LISSIA.

Il Ministro della Guerra
DIAZ.

N. 531. — PENSIONI. — **R. decreto n. 1732, contenente disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria di cui alla tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 194, del 18 agosto 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Viste le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nei Regi decreti 18 settembre 1919, n. 1784, ed 11 febbraio 1923, n. 389, circa il conferimento degli assegni per una sola volta spettanti ai militari invalidi per infermità o lesioni ascritte alla decima categoria;
Ritenuta la necessità di modificare, in relazione al mutato stato delle cose, il procedimento per la liquidazione ed il pagamento degli assegni stessi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, coi Ministri della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dal 1° agosto 1923, la liquidazione ed il pagamento degli assegni della decima categoria, indicata nella tabella *A*, annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, saranno effettuati esclusivamente dal Ministero delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra).

Art. 2.

Gli assegni della decima categoria corrisposti dai corpi militari sino a tutto il 31 luglio 1923 saranno contabilizzati e rimborsati a norma dei Nostri decreti 18 settembre 1919, n. 1784, ed 11 febbraio 1923, n. 389.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Norme per l'applicazione del R. decreto n. 1732, contenente disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria di cui alla tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917 n. 876.

Per l'esatta ed uniforme applicazione del R. decreto riportato nella presente circolare si trascrivono le norme date all'uopo dal Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra con circolare 31 agosto 1923, n. 1262

1° — *Pratiche complete.*

Le pratiche complete, comprendenti cioè non solo gli atti sanitari portanti l'assegnazione alla decima categoria, ma anche quelli dai quali si desuma la dipendenza o meno dell'infermità o lesione dal servizio, saranno, dalle autorità che ne sono in possesso, inviate *entro il 30 settembre* 1923 al Sottosegretariato per le pensioni di guerra - Palazzo Braschi - Roma.

Quanto in ordine alla dipendenza da servizio abbia già deliberato il Consiglio di amministrazione, copie del relativo verbale e dei documenti in esso citati dovranno essere unite alla pratica. In ogni caso poi vi dovrà essere allegato *lo stato di servizio o foglio matricolare dell'interessato debitamente* aggiornato fino alla data di cessazione dal servizio.

S'intende che la trasmissione delle pratiche dovrà avvenire anche se la competente autorità non abbia riconosciuto la dipendenza dal servizio della infermità o lesione.

2ª — *Pratiche non complete.*

Se l'autorità militare non è in possesso degli atti comprovanti la dipendenza o meno dell'infermità dal servizio effettuerà la spedizione dell'intera pratica dopo aver ultimato la raccolta degli atti stessi, senza dei quali il Sottosegretariato per le pensioni di guerra sarebbe nella impossibilità di procedere alla definizione dei diritti del richiedente.

In tal caso però, entro il termine del 30 settembre 1923 dovrà essere fatta al Sottosegretariato stesso - per ogni pratica - una comunicazione conforme al seguente modello:

« COMANDO DEL . . . . . .
Protocollo n. . . .

Al Sottosegretariato per l'assistenza militare
e le pensioni di guerra
(Servizio pensioni dirette)

—

ROMA
(Palazzo Braschi)

OGGETTO: *Militare in attesa di liquidazione di assegno della decima categoria.*

A norma delle superiori istruzioni, si comunica a codesto Sottosegretariato che è qui in corso pratica per liquidazione di assegno di decima categoria a favore del (grado) . . . . . cognome e nome . . . . . .
paternità . . . . . data e luogo di nascita . . . . . .
residenza . . . . . .
L'assegnazione della decima categoria venne fatta dal Collegio medico di . . . . . in data . . . . . .
L'intera pratica sarà trasmessa non appena raccolta la documentazione circa la dipendenza della riscontrata infermità dal servizio prestato.

Il . . . . . ».

3° — *Militari ascritti alla decima categoria in occasione di accertamenti sanitari subìti dopo aver conseguito pensione od assegno.*

Le pratiche relative saranno rimesse nel termine suddetto al Sottosegretariato per le pensioni di guerra anche se *incomplete*. Ai verbali o pareri sanitari saranno però uniti i documenti amministrativi, circa la dipendenza dal servizio, che già siano stati raccolti prescindendo dal raccoglierne dei nuovi, salvo le ulteriori richieste del Sottosegretariato stesso.

4° — *Militari che nei primi accertamenti sanitari subìti ottengano assegnazione alla decima categoria.*

Saranno osservate sia dai collegi sanitari che dalle autorità amministrative le disposizioni della circolare 325 *giornale militare* 1922.

Le autorità militari dovranno poi unire a ciascuna pratica rimessa al Sottosegretariato pensioni guerra una esplicita dichiarazione attestante:

a) se l'interessato abbia già riscosso assegni della decima categoria;

b) se egli sia eventualmente in debito verso pubbliche Amministrazioni e per qual titolo ed ammontare. Ciò per gli eventuali ricuperi.

Il Sottosegretariato di Stato
Rocco

N. 532. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1857, relativo alla sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'amministrazione della guerra.** — (Ragioneria). — 19 luglio 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 207, del 3 settembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le contabilità speciali con le sezioni di tesoreria di cui all'art. 6 della legge n. 511 del 17 luglio 1910, sono aperte anzichè con le direzioni di commissariato militare, con speciali uffici di contabilità e di revisione istituiti alla dipendenza diretta dei Comandi di corpo d'armata.

Art. 2.

Le attribuzioni assegnate alle direzioni di commissariato (Ufficio della contabilità speciale) dai successivi articoli 7, 8, 9, 11, 13 e 18 della succitata legge, passano all'ufficio di contabilità e di revisione di Corpo d'armata di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Agli uffici di cui all'art. 1 è demandata la prima revisione delle contabilità delle amministrazioni militari dipendenti, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 4.

Gli uffici di contabilità e di revisione provvedono per mezzo della contabilità speciale alla distribuzione dei fondi a tutte le amministrazioni della circoscrizione nei limiti delle assegnazioni fatte dal Ministero in relazione agli stanziamenti di bilancio.

All'uopo sono emessi a favore degli uffici stessi, a misura del bisogno, mandati di anticipazione commutabili in quietanza di contabilità speciale, anche per i servizi non previsti dall'art. 7 della legge n. 511 del 17 luglio 1910. Le anticipazioni date dagli uffici agli enti della circoscrizione debbono però essere contenute nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.

Art. 5.

Il Ministero della guerra provvederà con suoi decreti, di concerto col Ministero delle finanze, all'unificazione di tutte le scritture per la contabilità in materia e per quella in contanti, intendendosi all'uopo modificate le disposizioni dei regolamenti speciali che prescrivessero speciali forme di scritture.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 19 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

N. 533. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Mansioni degli ispettori contabili e norme per il funzionamento dell'ufficio di contabilità e revisione istituito presso i comandi di corpo d'armata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi – Ufficio ispezioni). — 30 agosto 1923.

Per effetto del decreto-legge 19 luglio scorso, l'ufficio di contabilità speciale e l'ufficio della contabilità degli assegni, ora funzionanti presso le direzioni di commissariato, passeranno, col personale relativo, alla diretta dipendenza del comandante del corpo d'armata, fondendosi con l'ufficio di revisione, per formare un unico ufficio denominato « Ufficio di contabilità e di revisione », per il quale il ministero si riserva di provvedere alla costituzione del relativo Consiglio d'amministrazione.

Con l'occasione, questo ministero - revocando tutte le disposizioni precedentemente date con speciali circolari - crede necessario stabilire, qui di seguito, le funzioni ed i limiti delle attribuzioni degli ispettori contabili, nonchè dettare le norme per la revisione delle contabilità, e per la distribuzione dei fondi.

Ispettori contabili.

Il colonnello d'amministrazione addetto a ciascun comando di corpo d'armata è il capo di tutti i servizi contabili, e pertanto:

a) è l'ispettore contabile del corpo d'armata;

b) è il capo dell'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata.

Gli ispettori contabili di corpo d'armata disimpegneranno le loro mansioni, appresso indicate, per mandato diretto del ministero, ma sotto la dipendenza del comando del corpo d'armata, il quale potrà affidare loro, in casi isolati ed urgenti, speciali ispezioni contabili, od altri particolari incarichi che abbiano, o possano avere, stretta relazione con i fini dell'istituto degli ispettori in parola.

Gli ispettori contabili saranno, poi, i naturali consulenti tecnici dei comandanti di corpo d'armata per quanto ha tratto a questioni di amministrazione e di contabilità, e dovranno riferire direttamente ai comandanti stessi per tutto ciò che riguarda l'andamento contabile-amministativo degli enti territoriali della rispettiva circoscrizione, come, ad esempio, per la tenuta in evidenza della forza, per il prelevamento dei viveri e dei materiali in natura ecc., ed, in genere, per la opportunità o necessità di economia nelle spese.

Essi ispettori vigileranno personalmente ed ininterrottamente sulla tempestiva e regolare resa dei conti, nonchè sulla normale tenuta dei registri e dei documenti contabili di tutti indistintamente i corpi, gli istituti, gli stabilimenti, i magazzini militari ed i reparti distaccati, compresi nella circoscrizione del corpo d'armata, e procederanno, sia per ordine del ministero o dei comandanti di corpo d'armata, sia, specialmente, di loro iniziativa, alla ispezione di quei corpi o stabilimenti che siano in arretrato nella resa dei conti o diano motivo - in sede di revisione delle contabilità - a ritenere che la loro gestione non sia regolare.

Tali ispezioni dovranno però avere finalità *prettamente* contabili, e non saranno da confondere, quindi, con le ispezioni amministrative, siano esse ordinarie o straordinarie, che vengono eseguite da ufficiali o da funzionari civili, in conformità di quanto è stabilito dagli articoli 984 e 985 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, approvato con R. decreto 6 agosto 1911; tutt al più, quando i comandanti di corpo d'armata lo ritengano opportuno, gli ispettori contabili potranno accompagnare i generali di brigata nelle loro ispezioni ordinarie o straordinarie ai corpi.

Sarà compito ancora degli ispettori contabili di proporre ai comandi di corpo d'armata la migliore utilizzazione del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili, per quanto si riferisce alla sua ripartizione tra vari enti della circoscrizione, ed al rendimento individuale di ciascun ufficiale di amministrazione, nonchè di far segnalare al ministero, per gli opportuni provvedimenti, gli ufficiali di qualsiasi grado e categoria che, per inettitudine o per altro motivo, non diano il giusto contributo di utile attività ai servizi amministrativi e contabil loro affidati.

Gli ispettori contabili per ciascuna ispezione eseguita - esclusi i semplici accertamenti - redigeranno una succinta, ma completa relazione, che dovrà essere inviata a questo ministero (ragioneria).

Qualora, però, tali ispettori, nel disimpegno delle loro mansioni - che saranno e dovranno essere, come innanzi è detto, puramente e semplicemente contabili - avessero occasione di rilevare irregolarità o manchevolezze amministrative, o avessero dubbi sulla regolarità della gestione amministrativa di qualche corpo, istituto, o stabilimento, dovranno, senza indugio, segnalare tali rilievi o dubbi al comando del corpo d'armata il quale o provvederà direttamente o - se del caso - ne riferirà al ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi - Ufficio ispezioni).

Sarà inoltre cura degli ispettori contabili trasmettere alla ragioneria del ministero lo stralcio degli eventuali rilievi relativi al servizio contabile che i generali avessero fatti nelle loro relazioni sulle ispezioni amministrative, eseguite ai sensi del titolo XIV del regolamento d'amministrazione.

Contabilità degli assegni.

Il funzionamento di tali uffici resterà invariato, salvo per quanto si riferisce alla firma degli ordinativi di pagamento ed alle anticipazioni, firma che è devoluta al Consiglio d'amministrazione dell'ufficio di contabilità e di revisione.

Per tutto quanto ha tratto al funzionamento degli uffici stessi, gli ispettori contabili si rivolgeranno direttamente alla divisione ragioneria di questo ministero

Revisione delle contabilità.

Con l'art. 3 del decreto-legge 19 luglio, viene sanzionata l'innovazione, già in atti esistente, del decentramento del servizio della revisione delle contabilità, che resta così definitivamente affidata ai comandi di corpo d'armata, e precisamente allo stesso organo che è incaricato di regolare e di distribuire i fondi ai corpi della circoscrizione.

Tale revisione dovrà, quindi, per delegazione di questo ministero, essere eseguita sotto la diretta sorveglianza, sotto la continua direzione e sotto la personale responsabilità degli ispettori contabili, i quali avranno il grande vantaggio di conoscere da vicino gli enti sottoposti a controllo, per cui potranno intensificare la vigilanza su quelli che maggiormente ne abbisognano, sia in generale, sia limitatamente a qualche ramo di servizio, ed, in pari tempo, profittando degli accertamenti fatti in sede di revisione, potranno, nei loro giri d'ispezione, indirizzare rapidamente sulla retta via gli enti che seguissero procedimenti amministrativi o contabili non regolari.

Detta revisione - cui dovranno essere sottoposte le contabilità di tutti i corpi, istituti o stabilimenti militari stanziati nel territorio del corpo d'armata - dovrà essere completa, dovrà cioè estendersi alle contabilità tutte intere, e non solo a parte di esse, come è avvenuto, per necessità di cose, in questo primo periodo di tempo.

E' intendimento però di questo ministero che la revisione in parola non sia tanto diretta alla parte contabile e formale (il che deve essere stato, precedentemente, compito del consiglio d'amministrazione dei centri amministrativi, giusta le disposizioni contenute nel n. 20 della circolare 326 del *giornale militare* 1921 (1), e sarà, successivamente, cura precipua della Corte dei conti), quanto essenzialmente amministrativa, diretta: a vigilare sulla gestione dei corpi e sulla regolarità e giustificazione delle singole spese; a rilevare subito, e correggere, gli eccessi di spese, gli abusi e le irregolarità sostanziali; ad impedire che ogni manchevolezza si ripeta o, peggio ancora, divenga abitudinaria; ad indirizzare, infine, i vari enti militari verso una gestione regolare e parsimoniosa.

E' evidente pertanto che un tale riscontro deve essere efficace, cioè seguito immediatamente dalle sanzioni e dai provvedimenti, di cui abbia messo in rilievo la necessità,

---

(1) Il n. 26 della circolare 326 del *giornale militare* 1921 prescrive quanto segue: « Fermo restando il diritto ed il dovere da parte di chi ha la responsabilità, di tutto il servizio in generale di accertarsi, con riscontri sintetici, ispettivi o saltuari, del modo come tutti i servizi vengono condotti, la responsabilità effettiva del controllo esecutivo di determinate parti delle contabilità e specialmente del controllo computistico e di quello relativo all'esistenza ed alla regolarità formale dei documenti, è data a coloro che effettivamente lo eseguiscono, e soltanto la responsabilità generica, conseguente da deficiente sorveglianza sui controlli diretti, è data agli altri che per disposizioni regolamentari o speciali rispondono dei servizi relativi. Quindi tutti i documenti che debbono essere sottoposti ad un controllo presso gli uffici d'amministrazione del centro amministrativo, o presso uffici di reparti dipendenti, dovranno essere firmati dalla persona (ufficiale, impiegato, sottufficiale o militare) che materialmente provvide al controllo e controfirmati dal relatore, o dal direttore dei conti, o dal comandante del reparto, o dal capo ufficio, o da chi ne fa le veci, a seconda delle disposizioni in vigore. - La firma del revisore dovrà seguire la dichiarazione di regolarità, da porsi sui documenti che furono oggetto del riscontro ».

e rapido, in modo da evitare ad ogni costo che sopraggiunga la contabilità successiva senza che la precedente sia stata esaminata. Qualora qualche ufficio di revisione - per circostanze eccezionali - preveda di non poter rivedere tutte le contabilità del trimestre in esame prima dell'arrivo di quelle del trimestre successivo, dovrà riferirne a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Ufficio ispezioni).

La revisione in parola, che verrà eseguita - come innanzi è detto - per delegazione di questo ministero, deve intendersi fatta anche per conto della ragioneria, ed a tale effetto (per evitare che la ragioneria medesima debba, poi, anche essa, rivedere le contabilità di tutti i corpi, per il controllo deferitole dalle disposizioni in vigore) gli uffici di revisione dovranno, di mano in mano, segnalarle tutte le spese che avessero avuto occasione di constatare fatte in deroga alle norme delle leggi e dei regolamenti, ma eseguite

sione di constatare fatte in deroga alle norme delle leggi e dei regolamenti, ma eseguite

in seguito ad ordini, di indole generale o speciale, emanati dagli uffici amministrativi del ministero: di tale segnalazione gli ispettori contabili rimangono personalmente responsabili verso il signor capo ragioniere del ministero.

Per la revisione di cui trattasi, tutti i corpi, istituti e stabilimenti invieranno le proprie contabilità, in contanti ed in materia, al comando del corpo d'armata dal quale dipendono (Ufficio di contabilità e di revisione) entro il periodo di tempo tassativamente stabilito dalle disposiizoni in vigore, ed, ove ciò non avvenga, gli ispettori contabili - a meno non si tratti di vera e propria causa di forza maggiore - provocheranno dal comando del corpo d'armata i provvedimenti disciplinari del caso.

Gli uffici di revisione, a mano a mano che eseguiranno il controllo dei conti degli enti della rispettiva giurisdizione, invieranno loro le apposite note di osservazioni ,in merito alle quali gli enti stessi forniranno, con la maggiore possibile sollecitudine, chiarimenti e giustificazioni.

In base a tali risposte, l'ufficio di revisione emetterà le decisioni da adottarsi.

Tali decisioni dovranno avere, in massima, da parte delle amministrazioni interessate, immediata e completa applicazone. Le amministrazioni stesse avranno però facoltà, qualora lo ritengano necessario, di appellarsi al giudizio del comandante del corpo d'armata.

Qualora, infine, qualche ente ritenga di non poter accettare definitivamente la deliberazione presa dal comandante del corpo d'armata potrà - esponendo le ragioni che a ciò lo inducano - rivolgersi a questo ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Ufficio ispezioni, per la parte amministrativa, e Divisione ragioneria, per la parte contabile) per il tramite del comandante stesso: e questo ministero darà il proprio definitivo giudiizo in merito.

Le note di osservazioni, e l'ordinaria corrispondenza di ufficio, saranno firmate dall'ispettore contabile o, in sua precaria assenza, dall'ufficiale più elevato in grado, o più anziano, addetto all'ufficio.

Le decisioni dovranno, però, essere adottate unicamente dall'ispettore, che è alla diretta dipendenza del comando del corpo d'armata ed è, verso il ministero, il responsabile di tutto il lavoro relativo alla revisione di cui trattasi.

Naturalmente, ove si tratti di corrispondenza che ecceda gli affari di ordinaria amministrazione, o riguardi disposizioni di massima, essa dovrà essere direttamente emanata dal comandante del corpo d'armata.

Col decentramento della revisione delle contabilità, il ministero non intende però spogliarsi dell'alta direzione e dell'alta vigilanza sul servizio stesso — chè, anzi, avrà particolare cura non solo di assicurarsi che i revisori, ai quali ha demandato tale compito, lo disimpegnino regolarmente, ma anche (affinchè non vengano eseguiti, nella revisione, criteri diversi da uno ad altro corpo d'armata e ne derivi, quindi, diveeso funzionamento di servizi e disparità di trattamento): di dare direttive uniformi a tutti i corpi d'armata; di richiedere - nel caso in cui ragioni speciali lo esigano - le contabilità di alcuni corpi, per sottoporle allo speciale suo esame, e, sopratutto, di provvedere a frequenti ispezioni ai corpi ed agli uffici di revisione, presso i quali tutte le contabilità sono a disposizione del ministero stesso, e dei suoi ispettori.

Indipendentemente da tutto ciò, gli ispettori contabili riferiranno, con relazione in doppia copia, semestralmente, a questo ministero, per il tramite del comando del corpo d'armata,e precisamente entro i mesi di gennaio e di luglio, in modo succinto, ma esatto,

intorno all'opera da essi spiegata, alle principali osservazioni fatte, agli effetti che ne sono derivati, ai provvedimenti che potrebbero essere attuati nell'interesse del servizio ed agli enti che maggiormente si distinguono per la regolarità - o meno - della propria gestione, indicandone i motivi ed avanzando concrete proposte.

E' intuitivo, poi, che il ministero dovrà essere rapidamente informato nei casi di urgenza, di eccezionale importanza, o quando sia necessario il suo diretto intervento.

Gli uffici di revisione dovranno far capo, nei loro rapporti col ministero: per la parte amministrativa, con la Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi - Ufficio ispezioni - e, per la parte contabile, con la Ragioneria.

Qualora, poi, gli ispettori contabili credano opportuno, nella loro competenza, di emanare disposizioni di massima, o direttive generali, dovranno comunicare, di volta in volta, tali disposizioni o direttive a questo ministero, per opportuna sua conoscenza.

Transitoriamente, cioè sino a quando non sia pubblicato il decreto, in corso, per la costituzione del Consiglio di amministrazione dei nuovi uffici, per quanto si riferisce alle richieste d'anticipazione, all'emissione degli ordinativi di pagamento ed alla resa dei conti, seguiterà a funzionare il Consiglio di amministrazione delle direzioni di Commissariato.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 534. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale concernente la costituzione della commissione medica superiore istituita dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 24 agosto 1923.

IL MINISTRO

Visto l'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che demanda al ministro delle finanze di provvedere, di concerto con i ministri della guerra e della marina, alla nomina di una commissione medica superiore delle pensioni di guerra:

DECRETA:

Articolo unico.

A far parte della commissione medica superiore, di cui all'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono nominati i seguenti ufficiali: (1)

BUONOMO comm. prof. Lorenzo, generale medico del R. Esercito in P. A. S., libero docente in chirurgia nella R. Università di Roma; *Presidente*

---

(1) I comandi di corpo d'armata disporranno per il richiamo in servizio, dal 16 settembre 1923 degli ufficiali medici del R. Esercito indicati nel presente decreto, i quali attualmente si trovano in congedo e per la presentazione di tutti i componenti la commissione medico-superiore appartenenti al R. Esercito a Palazzo Braschi in Roma (Servizio pensioni di guerra) alle ore 9 del 22 settembre 1923.

GALLI comm. Giandomenico, generale medico del R. E. in P A. S.; *Membro.*

MONACO comm. dott. Federico, generale medico della R. Marina in S. A. P .; *Membro.*

MOSCHINI comm. dott. Enrico, generale medico del R. Esercito nella riserva; *Membro.*

TROMBETTA prof. dott. Edmondo, generale medico del R. Esercito in P. A. S., docente di oftalmologia nella R. Università di Torino; *Membro.*

CIACCIO cav. dott. Andrea, colonnello medico del R. Esercito in P A. S.; *Membro.*

DE VITA cav. dott. Donato, colonnello medico della R. N.; *Membro.*

SANTORO comm. dott Giuseppe, colonnello medico del R. Esercito in P. A.; *Membro.*

DIONISI cav. prof. dott. Antonio, tenente colonnello medico nella riserva navale, ordinario di anatomia patologica nella R. Università di Roma; *Membro.*

PERNA prof. Amedeo, tenente colonello medico del R. Esercito in P. A. S., pareggiato di stomatologia nella R. Università di Napoli e di odontoiatria nella R. Università di Roma; *Membro.*

POMPONI cav. dott. Enrico, tenente colonnello medico del R. Esercito in P. A. S., *Membro.*

RONGA cav. dott. Vincenzo, tenente colonnello medico del R. Esercito in P. A. S.; *Membro.*

VERSARI gr. uff. prof. dott. Riccardo, tenente colonnello medico di complemento, ordinario di anatomia umana nella R. Università di Roma; *Membro.*

CAMPEGGIANI prof. dott. Massimo, maggiore medico in P. A S., libero docente in oto-rinolaringoiatria nella R. Università di Roma; *Membro.*

MENDICINI prof. Antonio, maggiore medico nella riserva medico chirurgo, libero docente di neuropatologia nella R. Università di Roma; *Membro.*

NICOLETTI comm. prof. dott. Vincenzo, maggiore medico nella R. N., libero docente di clinica chirurgica nella R. Università di Roma; *Membro.*

PEDICONI comm. dott. Pio, maggiore medico di complemento, libero docente di sifilografia nella R. Università di Roma; *Membro.*

TROCELLO cav. uff. dott. Enrico, maggiore medico nella R. N., libero docente di neuropatologia nella R. Università di Roma; *Membro.*

CICCONARDI prof. Giuseppe, capitano medico di complemento, libero docente di patologia speciale nella R. Università di Napoli, membro del Consiglio superiore di sanità; *Membro.*

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 agosto 1923.

A. DE' STEFANI — THAON DE REVEL — A. DIAZ.

N. 535. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale concernente la costituzione, con le relative sedi, delle commissioni mediche istituite dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 24 agosto 1923.

IL MINISTRO

Visto l'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che demanda al ministro delle finanze di determinare, di concerto coi ministri della guerra e della marina, le sedi delle commissioni mediche istituite per gli accertamenti sanitari, nei riguardi dei richiedenti pensioni di guerra, e di nominare i componenti delle commissioni stesse;

Vista la nota in data 3 agosto 1923 con la quale l'associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi della guerra designa i sanitari civili che possono far parte delle dette commissioni;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una commissione medica presso gli stabilimenti sanitari militari nelle sedi sottoendicate:

Alessandria — Ancona — Bari — Bologna — Brescia — Cagliari — Catanzaro — Cava dei Tirreni — Chieti — Firenze — Genova — Livorno — Messina — Milano — Napoli — Novara — Padova — Palermo — Perugia — Piacenza — Roma — Torino — Trento — Trieste — Udine — Venezia — Verona — Tripoli.

Art. 2.

A far parte delle commissioni predette sono nominati (1):

PER LA COMMISSIONE DI ALESSANDRIA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

AIMONE cav. dott. Modesto, maggiore medico in P. A. S.
CASOLETTI dott. Filippo, capitano medico di riserva.

(1) I comandanti di corpo d'armata disporranno per il richiamo in servizio dal 16 settembre 1923 degli ufficiali medici del R. Esercito indicati nel presente decreto, i quali attualmente si trovino in congedo e per la presentazione di tutti i componenti delle commissioni mediche appartenenti al R. Esercito, alle ore 9 del 22 settembre 1923 presso le rispettive sedi dei collegi medici di 1° grado cessanti.

L'insediamento delle commissioni sarà fatto dai direttori di sanità militare per quelle in sede di corpo d'armata e dal direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria per tutte le altre.

Sanitari civili.

BALLESTRERO dott. Lorenzo.
CABITTO dott. Luigi.

PER LA COMMISSIONE DI ANCONA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

OTERI cav. Vincenzo, maggiore medico in S. A. P.
CAPPELLI dott. Alfredo, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

PAOLUCCI dott. Antonio.
CAUCCI prof. dott. Alberto.

PER LA COMMISSIONE DI BARI.

Ufficiali medici del R. Esercito.

CASTELLANO cav. Fedele, tenente colonnello medico in P. A. S
CIVITA dott. Raffaele, capitano medico in S. A. P.

Ufficiali medici della R. Marina.

INTRITO dott. Raffaele, colonnello medico R. N.
PADULA dott. Biagio, primo capitano.

Sanitari civili.

NATALE dott. Francesco
GIRONE dott. Gastone.
QUARANTA cav. dott. Angelo.

PER LA COMMISSIONE DI BOLOGNA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

RINALDI cav. Giuseppe, maggiore medico in S. A. P.
MARTELLI dott. Diego, capitano medico di complemento.

Sanitari civili.

RIVETTA dott. Costanzo.

PER LA COMMISSIONE DI BRESCIA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

SECCHI cav. Francesco, maggiore medico in S. A. P.
POLI dott. Pietro, capitano medico di complemento.

Sanitari civili.

CURTI dott. Eugenio.
PELLEGRINI prof. dott. Augusto.

PER LA COMMISSIONE DI CAGLIARI.

Ufficiali medici del R. Esercito.

ZICCARDI cav. Giuseppe, tenente colonnello medico in P. A. S.
COSTA dott. Augusto, capitano medico di complemento.

Ufficiali medici della R. Marina.

CASELLI dott. Tommaso, maggiore medico.

Sanitari civili.

DELISI prof. dott. Lionello.
SETZU prof. dott. Giuseppe.

PER LA COMMISSIONE DI CATANZARO.

Ufficiali medici del R. Esercito.

STELLA cav. Vincenzo, maggiore medico in P. A. S.
CORIGLIANO dott. Enrico, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

LE PERA dott. Antonio.
COLAO dott. Giuseppe.

PER LA COMMISSIONE DI CAVA DEI TIRRENI.

Ufficiali medici del R. Esercito.

MAROTTA cav. Gaetano, maggiore medico in P. A. S .
FIORE dott. Geremia, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

GUGLIELMI dott. Guglielmo.
PEPE dott. Guglielmo.

PER LA COMMISSIONE DI CHIETI.

Ufficiali medici del R. Esercito.

BASILE dott. Antonio, maggiore medico in S. A. P.
MAZZOCCONI cav. Camillo, maggiore medico in S. A P.
BUCCI dott. Pasquale, capitano medico in S. A. P.
GRILLI dott. Vincenzo, capitano medico di complemento.

Sanitari civili.

DI MATTEO dott. Filippo.
DE SANTIS dott. Giustino
ANTONUCCI dott. Carlo.

PER LA COMMISSIONE DI FIRENZE.

Ufficiali medici del R. Esercito.

DE STEFANIS cav. Giuseppe, tenente colonnello medico in S. A. P.
MIGLIACCIO cav. Romano, maggiore medico in S. A. P.
MUZZIOLI dott. Armando, capitano medico di riserva.
GIANNOTTI dott. Dino, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

MAZZETTI dott. Carlo.
GRAZZINI dott. Riccardo.
BURCI dott. Enrico.

PER LA COMMISSIONE DI GENOVA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

MAGGESI cav. dott. Tommaso, colonnello medico in P. A.
MOLINARI dott. Pietro, capitano medico di complemento.

Ufficiali medici della R. Marina.

FASCIANELLA dott. Salvatore, tenente colonnello medico.
BASILE dott. Vito Cosimo, primo capitano medico.

Sanitari civili.

FERRANDO prof. dott. Gian Giacomo.
DELFINO prof. dott. Alberto.
LUXENA prof. dott. Gustavo.

PER LA COMMISSIONE DI LIVORNO.

Ufficiali medici del R. Esercito.

RIZZO cav. Cornelio, maggiore medico in S. A. P.
CATARZI dott. Ottorino, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

IACOMELLI dott. Giuseppe.
FABIANI dott. Gino.

PER LA COMMISSIONE DI MESSINA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

BRIGUGLIO cav. Sante, maggiore medico in S. A. P.
BONACCORSO dott. Letterio, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

DENARO dott. Antonio.
PUGLISI-ALLEGRA dott. Stefano.

PER LA COMMISSIONE DI MILANO.

Ufficiali medici del R. Esercito.

GRILLO cav. Ettore, tenente colonnello medico in P. A.
MASSAROTTI cav. Giuseppe, tenente colonnello medico in P. A. S.
MESZELY dott. Giovanni, capitano medico di riserva.
VENDRA dott. Salvatore, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

BERTI dott. Emidio.
VETTA dott. Beniamino.
PREDIERI prof. dott. Alessandro.

PER LA COMMISSIONE DI NAPOLI

Ufficiali medici del R. Esercito.

BARILE cav. Felice, maggiore medico in S. A. P
MONTELEONE dott. Vincenzo, capitano medico in S. A. P.

Ufficiali medici della R. Marina.

QUATTROCCHI dott. Salvatore, tenente colonnello medico.
GALEONE dott. Claudio, capitano medico.

Sanitari civili.

MARASCO prof. dott. Giandomenico.
SALERNO dott. Gennaro.
RICCI dott. Ernesto.

PER LA COMMISSIONE DI NOVARA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

PANAGIA dott. Antonio, maggiore medico in S. A. P.
POZZI dott. Augusto, capitano medico di complemento.

Sanitari civili.

FARA dott. Antonio.
CIPOLLINO prof. dott. Ottavio.

PER LA COMMISSIONE DI PADOVA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

CODA cav. Carlo, tenente colonnello medico in S. A. P.
FARAONE dott. Valerio, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

VEGLIARO dott. Rodolfo.
MALFATTI dott. Emilio.

PER LA COMMISSIONE DI PALERMO.

Ufficiali medici del R. Esercito.

SALEM cav. Alessandro, maggiore medico in S. A. P.
PLAJA dott. Natale, capitano medico in S. A. P.

Ufficiali medici della R. Marina.

GAGLIANI dott. Giuseppe, tenente colonnello medico.
DE MARE dott. Nicola, primo capitano medico.

Sanitari civili.

MELI dott. Vincenzo.
CATANZARO dott. Lorenzo.
PAVONE dott. Michele.

PER LA COMMISSIONE DI PERUGIA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

SINAPI cav. Vincenzo, maggiore medico in S. A. P.
MAGNINI cav. Geremia, maggiore medico in S. A. P.
CATERINI dott. Federico, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

MADRUZZA cav. dott. Giovanni.
CRISPOLTI cav. prof. dott. Carlo Alberto.
IRACI cav. dott. Alfredo.

PER LA COMMISSIONE DI PIACENZA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

RAMPI cav. Pietro, maggiore medico in S. A. P.
PASSERA dott. Tancredi, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

MINOIA dott. Mario.
CIREGNA dott. Giuseppe.

PER LA COMMISSIONE DI ROMA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

COLUMBA cav. Cesare, tenente colonnello medico in S. A. P.
DE ROSSI dott. Scipione, tenente colonnello medico di complemento, libero docente di patologia speciale medica nella R. Università di Roma.
CALVANI dott. Federico, capitano medico in S. A. P.
GUERRA dott. Vincenzo, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

GIORGI prof. Giorgio.
DOMINICI prof. dott. Leonardo.
SERRA dott. Enrico.

PER LA COMMISSIONE DI TORINO.

Ufficiali medici del R. Esercito.

GAIOTTINO cav. Carlo, maggiore medico in S. A. P.
MARTINA dott. Giuseppe, capitano medico di complemento.

Sanitari civili.

BOCCASSO comm. prof. dott. Giovanni Battista.
MANTELLI prof. dott. Candido.

PER LA COMMISSIONE DI TRENTO.

Ufficiali medici del R. Esercito.

CANTAFORA cav. Nicola, maggiore medico nella M. T.
MESSINA dott. Angelo, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

ROSTIROLLA dott. Antonio.
MICHELONI dott. Vittorio.

PER LA COMMISSIONE DI TRIESTE.

Ufficiali medici del R. Esercito.

CRESCIMONE cav. Rosario, tenente colonnello medico in P. A. S.
GATTI cav. Dionigi, maggiore medico in S. A. P.
ZACCARIA dott. Clemente, capitano medico di complemento.
CARVAGLIO dott. Edoardo, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

DEVESCOVI dott. Sergio.
ROSATO dott. Giuseppe.

PER LA COMMISSIONE DI UDINE.

Ufficiali medici del R. Esercito.

LIBERATI cav. dott. Luca, maggiore medico in P. A. S.
FIORENTINO dott. Pasquale, capitano medico di complemento.

Sanitari civili.

DELL'ACQUA prof. dott. Ugo.
GRASSO Biondi dott. Italico.

PER LA COMMISSIONE DI VENEZIA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

ROMANO cav. Enrico, tenente colonnello medico in P. A .S.
GAFA' dott. Matteo, capitano medico in S. A. P.

Ufficiali medici della R. Marina.

MENSA dott. Ernesto, tenente colonnello medico.

Sanitari civili.

BACCARA dott. Alessandro.
OREFICE dott. Fausto.

PER LA COMMISSIONE DI VERONA.

Ufficiali medici del R. Esercito.

PAVIA cav. Caliman, tenente colonnello medico in S. A. P.
CAVALLO dott. Eugenio, capitano medico in S. .A P.

Sanitari civili.

SPANGARO dott. Saverio.
FAGIOLI dott. Antonio.

PER LA COMMISSIONE DI TRIPOLI.

Ufficiali medici del R. Esercito.

MAZZETTI cav. dott. Loreto, tenente colonnello medico in S. A. P.
SARNELLI dott. Tommaso, capitano medico in S. A. P.

Sanitari civili.

SCARPA dott. Antinio.

Art. 3.

Gli ufficiali medici addetti alle commissioni di cui ai precedenti articoli, compatibilmente con l'incarico loro assegnato dal presente decreto, disimpegneranno gli altri servizi che venissero loro affidati dalle competenti autorità militari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 agosto 1923.

A. DE' STEFANI — THAON DE REVEL — A. DIAZ.

N. 536. — CONCORSI. — **Concorsi ippici.**. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 6 settembre 1923.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 184 *giornale militare* 1922, capo I, n. 3, si approvano i programmi delle gare militari dei concorsi ippici seguenti:

Lucca . . . . . 30 settembre
Brioni . . . . . 6-7 ottobre.

Si fa presente che le agevolazioni, di cui al capo IV della citata circolare, debbono essere applicate solo per le località dove effettivamente hanno luogo le categorie militari, e per le giornate di durata delle gare militari stesse.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 537. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria). — 13 settembre 1923.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento della circolare n. 218 *giornale militare* c. a., si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute alle ditte di cui in appresso, fino alla concorrenza del rispettivo addebito indicato a fianco di ciascuna.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria « Sezione armi e munizioni ») conformemente a quanto è stato disposto con la predetta circolare n. 218, curando di indicare sempre se le somme fermate sono al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

1.	Belli Luigi — Tripoli-Milano	L.	359,145.00
2.	Fiorentino Raffaele — Napoli	»	151,120.00
3.	Marenco Teodoro — Ovada	»	4,626.00
4.	Manifatture cotoniere meridionali — Napoli	»	83,072.00
5.	Lanificio Rossi di Schio	»	1,840,452.40
6.	Bertotto Modesto di Valle di Mosso	»	313,613.28
7.	Mazzotto V. E. di Valdagno	»	579,875.77
8.	Conte G. B. di Schio	»	59,711.88
9.	Zignone Firminio di Lessona	»	53,710.23
10.	Sindacato dei lavoratori del porto di Venezia	»	550,000.00
11.	Iannuccilli Filippo — S. Maria Capua Vetere	»	1,000,000.00
12.	Fr.lli Natella — Salerno	»	1,500,000.00
13.	Gregotti Mario — Olcenengo (Vercelli)	»	119,992.00
14.	Cattaneo Bartolomeo — Ozigliano (Vercelli)	»	148,738.00
15.	Società anonima Giovanni Gilardini — Torino	»	34,219.00
16.	Andrea Ghisio e Olivari — Vigevano	»	11,664.00
17.	Società anon. Fabbrica italiana calzature (in liquidazione) — Torino	»	15,984.60
18.	Manifatture pellami e calzature (in liquidazione) — Torino	»	40,570.29
19.	Wild e C. — Torino	»	25,495.40
20.	Gatti e Rossi — Alessandria	»	10,510.00

21. Dell'Acqua Gaetano — Vigevano	. . . . .	L.	27,548.00
22. Cerutti Leonardo — Casteggio.	. . . . .	»	2,862.00
23. Gatto Carlo — Bozzonasca .	. . . . .	»	3,384.00
24. Ghislanzoni Carlo - Torino .	. . . . .	»	1,624.00
25. Gandolfo Giovanni — Oneglia.	. . . . .	»	5,346.00
26. Ferraguti Giuseppe — Parma .	. . . . .	»	7,380.00

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 538. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Modificazioni al moschetto mod. 91 per T. S.** — (Direzione generale artiglieria). — 13 settembre 1923.

Essendo venute ad esaurirsi le scorte esistenti di sciabole baionette mod. 91 per T. S. e dovendosi, con riferimento alla circolare n. 121 del *giornale militare* 1920, addivenire all'adozione delle sciabole mod. 91 anche per il moschetto mod. 91 per T. S., questo Ministero, sentito anche il parere tecnico della direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, determina che ai moschetti mod. 91 per T. S., attualmente in servizio, venga modificato il bocchino sostituendovi all'attuale fermo di sciabola baionetta e vite di bocchino, quelli esistenti sul bocchino del fucile mod. 91.

Pertanto, gli ultimi quattro comma della predetta circolare vengono sostituiti dai seguenti:

Ai moschetti mod. 91 per T. S. già in servizo, di mano in mano che occorresse procedere al cambio della sciabola baionetta, questa dovrà essere sostituita con quella del fucile mod. 91.

Il bocchino applicato al moschetto, dovrà perciò essere modificato applicandovi, con saldature autogene, il fermo di sciabola del fucile mod. 91, dopo avervi tolto quello in essso esistente, ed adattandovi la vite di bocchino.

Per quei moschetti ai quali occorresse sostituire la cassa, oppure il bocchino, si dovranno applicare senz'altro le disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della circolare sopra citata.

Tutte le operazioni di cui sopra, dovranno essere eseguite soltanto dalla fabbrica d'armi di Terni, la quale provvederà sin da ora ad applicarle ai moschetti mod. 91 per T. S. da riparare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 539. — SCUOLE MILITARI. — **Durata del corso del genio presso l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 13 settembre 1923.

A parziale modificazione delle circolari n. 340 del *giornale militare* 1922 e n. 299 del *giornale militare* c. a., si notifica che il corso del genio, istituito presso l'accademia militare di Torino per il reclutamento dei tenenti in S. A. P. dell'arma del genio, ha la durata di quattro anni.

Conseguentemente, gli allievi che usciranno dal predetto corso avranno lo stesso trattamento dei colleghi d'artiglieria agli effetti della decorrenza dell'anzianità nel grado di tenente in servizio attivo permanente

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 540. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della coltura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria in S. A. P.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 13 settembre 1923.

A seguito della circolare 335 *giornale militare* c. a., si determina quanto segue:

1. *Corsi di scuola di applicazione*:

a) i corsi di applicazione per ufficiali di artiglieria, di cui alla citata circolare 335, avranno inizio in Torino il 7 novembre 1923 presso l'accademia militare di artiglieria e genio, (nei locali della scuola di applicazione di artiglieria e genio).

Gli ufficiali, che avranno ottenuto di frequentare i corsi, si presenteranno al comando in 2ª della scuola di applicazione nel pomeriggio del giorno 6 novembre;

I nomi degli ufficiali ammessi saranno al più presto pubblicati sul *giornale militare*;

b) gli ufficiali frequentatori dovranno farsi seguire dai cavalli e dagli attendenti. Gli ufficiali sprovvisti di cavallo dovranno essere forniti di un attendente ogni due, a cura del comando del corpo d'armata, cui appartiene il reggimento o l'ufficio al quale sono effettivi; se però hanno famiglia a carico saranno forniti di un attendente ciascuno;

c) gli ufficiali frequentatori dei corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i qual provvederanno perchè gli assegni giungano al comando dell'accademia militare di Torino non oltre il 25 di ciascun mese;

d) Si fa riserva di ulteriori comunicazioni per gli ufficiali non frequentatori.

2. *Sessioni di esame su materie di accademia*:

a) il primo appello della 1ª sessione di esame su materie di accademia per ufficiali di artiglieria avrà luogo in Torino presso l'accademia militare di artiglieria e genio, con le modalità che stabilirà il comando di detto istituto;

b) gli ufficiali in questione si presenteranno al comando della predetta accademia nella mattinata del 28 ottobre c. a.;

c) gli ufficiali che desiderano sostenere esami all'appello di cui sopra ne informeranno, entro il 10 ottobre p. v., per via gerarchica, il comando dell'accademia militare, specificando gli esami che intendono sostenere;

d) il secondo appello della 1ª sessione avrà luogo, salvo imprevisti, dal 10 al 20 marzo 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30, anno 1923, circolare 384:

A pagina 884, colonna 2ª, depennare il capitano *Pezzi* Carlo.

A pagina 884, colonna 2ª, depennare il capitano *Chiarini* Chiarino.

A pagina 884, colonna 2ª, depennare il capitano *Nicotra* Arturo.

A pagina 885, colonna 2ª, depennare il capitano *Eula* Felice.

A pagina 885, colonna 2ª, depennare il capitano *Vettori* Gino.
A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Salinitro* Egidio.
A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Manari* Virgilio.
A pagina 885, colonna 2ª, depennare il tenente *De Nigris* Emilio.
A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Barbagallo* Arturo.
A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente *Neri* Gioacchino.
A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente *Giberti* Pietro.
A pagina 886, colonna 2ª, depennare il tenente *Marchese* Guido.
A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente *Pinto* Pasquale.
A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente *Palermo* Michele.
A pagina 886, colonna 2ª, depennare il tenente *Tonucci* Alberto.
A pagina 886, colonna 2ª, depennare il tenente *Turino* Guido.

Dispensa 38, anno 1923, circolare 510:

A pagina 1182, colonna 2ª n. 20, *invece di*: Cerutti Giulio, *leggasi*: Cerruti Giulio.
A pagina 1182, penultimo comma, depennare la riserva relativa al capitano *Bernardino*.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(2450) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1923 — 22 Settembre

N. 541 - 14 giugno 1923. - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. R. decreto n. 1896, contenente norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio . . *Pag.* 1244

542 - 5 luglio 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1772, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, sulla nuova organizzazione della mano d'opera negli stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 1248

543 - 27 agosto 1923. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1923-24 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari. *Pag.* 1249

544 - 27 agosto 1923. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1923-24. . . . . *Pag.* 1264

545 - 11 settembre 1923. — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . *Pag.* 1265

546 - 13 settembre 1923. - MATRICOLA. - Impianto degli stati di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina . . . . . *Pag.* 1265

547 - 13 settembre 1923. - MATRICOLA. - Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare . . . . . *Pag.* 1265

548 - 16 settembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Spese conseguenti dalla vertenza con la Grecia . . . . . *Pag.* 1266

549 - 20 settembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica . . . . . *Pag.* 1267

550 - 20 settembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni. *Pag.* 1267

551 - 20 settembre 1923. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . , *Pag.* 1268

552 - 20 settembre 1923. DISPOSIZIONI VARIE. - Corsi artificieri . *Pag.* 1269

553 - 20 settembre 1923. PENSIONI. Decreto del Ministero delle finanze in data 31 agosto 1923 circa le norme da osservarsi per gli accertamenti sanitari presso le commissioni mediche locali e la commissione superiore di cui agli art. 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 . . . . . *Pag.* 1269

554 - 20 settembre 1923. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 75/13 montagna e delle batterie da 75/13 someggiate n. 1331 - Riservato - Edizione 1923 . . . . . *Pag.* 1271

555 - 20 settembre 1923. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per i comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e per gli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna n. 1377 - Riservato - Edizione 1923 . . . . . *Pag.* 1272

556 - 20 settembre 1923. — RECLUTAMENTO. Nomina della commissione di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1374 (circolare 441 del *giornale militare* 1923), relativo al reclutamento di 60 capitani commissari . . . . . *Pag.* 1273

N. **557 - 20 settembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria — Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materia di accademia . *Pag.* 1274

» **558 - 20 settembre 1923.** SCUOLE MILITARI. — Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria. *Pag.* 1300

» **559 - 20 settembre 1923.** SCUOLE MILITARI. — Corso di tre e di nove mesi presso la scuola centrale militare di educazione fisica. . *Pag.* 1301

» **560 - 20 settembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso informativo automobilistico . . . . . *Pag.* 1305

» **561 - 20 settembre 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista . . *Pag.* 1305

» **562 - 20 settembre 1923.** — TRASPORTI. — Viaggi delle bandiere e degli stendardi del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1306

AVVISI . . . . . *Pag.* 1306

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1308

Circolare N. **541.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1896, contenente norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio.** — (Divisione personale del Ministero). — 14 giugno 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, dell'11 settembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290;

Visto l'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923 n. 1284;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed ad interim degli affari esteri e del ministro delle finanze, di concerto con gli altri ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'esame di concorso per la promozione al grado di primo segretario, primo ragioniere od equiparato, di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che indice l'esame, diminuito del numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina al grado medesimo.

Il concorso nonpuò essere indetto se non sia trascorso almeno un biennio dalla data del concorso precedente.

Art. 2.

L'esame diconcorso e quello di idoneità, di cui al citato art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, constano di prove scritte e di una prova orale, secondo i programmi che verranno stabiliti con decreto ministeriale da ciascuna amministrazione.

Le prove scritte non potranno essere in numero inferiore a tre, delle quali almeno due di carattere teorico ed una di carattere pratico su materie riguardanti i servizi dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 3.

Negli esami di concorso ed in quelli di idoneità per la promozione al grado di primo segretario, la commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, *Presidente;*

un direttore generale del Ministero;

due funzionari amministrativi del Ministero stesso, di grado non inferiori a capo divisione;

un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali di grado non inferiore a quello di capo divisione.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del Ministero di grado non inferiore a quello di primo segretario.

Art. 4.

Negli esami di concorso ed in quelli di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere nel ruolo del personale d concetto nelle ragionerie centrali, la Commissione sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, *Presidente;*

un consigliere della Corte dei conti;

un direttore capo di ragioneria;

un direttore capo divisione amministrativo;

un direttore capo divisione di ragioneria.

Funzionerà da segretario della commissione un'impiegato del ruolo anzidetto, di grado non inferiore a quello di primo ragioniere.

Art. 5.

Le commissioni di esame per le promozioni ai gradi di primo ragioniere nei ruoli del personale delle ragionerie provinciali e speciali, ed ai gradi di qualsiasi ruolo equiparati a quelli di primo segretario e primo ragioniere, saranno composte nel modo che verrà determinato dai regolamenti di ciascuna amministrazione.

Art. 6.

Negli esami di concorso sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale debbono ottenere almeno la votazione di otto decimi.

Negli esami di idoneità sono ammmessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale debbono ottenere almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva, tanto negli esami di concorso quanto in quelli di idoneità, è stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso.

A parità di voti ha la precedenza il candidato che trovasi collocato prima nel ruolo di anzianità.

La commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

Coloro che non risultino vincitori nell'esame di concorso ma raggiungano il minimo prescritto dal precedente articolo 6 per l'approvazione nell'esame di idoneità sono dispensati da questo ultimo esame, salvo che non ritengano di parteciparvi ugualmente.

Art. 8.

I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli dichiarati idonei negli esami di concorso, che abbiano l'anzianità richiesta dall'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per l'ammissione all'esame di idoneità, saranno dalla commissione esaminatrice collocati in una graduatoria da stabilirsi per ordine di punti. Alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato negli esami rispettivi, la Commissione aggiungerà il punto espresso in ventesimi relativo all'anzianità di grado, valutata ai sensi dell'articolo suddetto.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria degli esami di concorso e di idoneità e l'elenco dei dichiarati idonei ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 7, da approvarsi con decreto ministeriale, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino ufficiale del Ministero competente.

Art. 10.

I vincitori degli esami di concorso ed i candidati approvati negli esami di idoneità non potranno ottenere la promozione fino a che non siano esaurite rispettivamente le graduatorie dei precedenti esami di concorso e di idoneità.

Art. 11.

Ai soli effetti dei passaggi di categoria consentiti dall'articolo 47 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, a favore degli impiegati ed agenti già combattenti, sarà considerato titolo equipollente alla licenza di istituto tecnico anche la licenza di scuola normale.

Art. 12.

Gli impiegati e gli agenti, i quali, a norma delle disposizioni dell'articolo 47 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290, e dell'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923 n. 1284, abbiano chiesto di far passaggio in categoria superiore della propria amministrazione, e che di tale passaggio siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, saranno compresi in graduatoria da stabilirsi dal consiglio medesimo in base:

a) alla durata ed alla qualità del servizio prestato dall'impiegato od agente;

b) ai titoli, lavori d'ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare;

c) ad un rapporto motivato del direttore generale o del capo ufficio da cui l'impiegato od agente dipende.

Il giudizio sarà espresso in decimi e non potrà essere collocato in graduatoria l'aspirante che sia classificato con meno di otto decimi.

A parità di merito, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

1° gli invalidi di guerra;

2° i feriti in combattimento;

3° gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

4° coloro che conseguirono il titolo di studio richiesto per la categoria cui aspirano entro il 30 settembre 1922;

5° i più anziani di età.

Art. 13.

Gli agenti subalterni che risulteranno collocati nella graduatoria per il passaggio al grado di applicato ai sensi del precedente art. 12, e che non possono subito ottenere la nomina a quest'ultimo grado, in conseguenza di passaggi di categoria già effettuati ai termini del R. decreto 25 marzo 1923 n. 866, saranno nominati al grado medesimo a mano a mano che si verificheranno vacanze di posti, e verranno collocati con l'anzianità loro spettante, giusta la riserva contenuta nel medesimo decreto 25 marzo 1923 n. 866.

Art. 14.

Gli impiegati e gli agenti i quali, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 R. decreto 17 maggio 1923 n. 1284, abbiano chiesto di far passaggio in categoria superiore di amministrazione diversa da quella cui appartengono, potranno conseguire tale passaggio, se ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio dell'amministrazione nella quale intendono essere trasferiti; e se, dopo il collocamento degli impiegati od agenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 12 e non oltre un anno dalla data del presente decreto, risultino posti vacanti nel primo grado del ruolo cui aspirano.

Gli impiegati ed agenti ammessi al passaggio di categoria a norma del presente articolo, saranno compresi in una speciale graduatoria, da formarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 12 predetto.

Agli effetti del presente articolo, parteciperà alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo, il capo del personale dell'amministrazione alla quale appartiene l'impiegato od agente che aspira al passaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DIAZ — THAON DI REVEL — OVIGLIO — GENTILE — COLONNA DI CESARÒ — CARNAZZA.

N. 542. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1772, che modifica il R. decreto 19 aprile 1923 n. 945, sulla nuova organizzazione della mano d'opera negli stabilimenti militari.** — (Direzione generale d'artiglieria) 5 luglio 1923. — (Gazzetta Ufficiale n. 197, del 22 agosto 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 945;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli della guerra e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per necessità di carattere militare, in deroga all'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, le indennità contemplate nell'articolo stesso saranno corrisposte, senza detrazioni o parziali restituzioni, anche a quegli operai che già licenziati in applicazione del citato R. decreto, siano stati o vengano posteriormente riammessi al lavoro, sempre che, per altro cessino definitivamente dal lavoro medesimo entro il 1° luglio 1924. Tali indennità saranno corrisposte entro trenta giorni dalla data del licenziamento definitivo, ma non spetteranno ai riammessi come permanenti trattenuti oltre un anno.

Art. 2.

All'art. 9 del R decreto 19 aprile 1923, n. 945l è aggiunto il seguente comma:

« Però gli indennizzi di cui sopra saranno senz'altro pagati nella prima applicazione del presente decreto, in conto o fino al saldo di eventuali debiti per cessioni di mercedi o prestiti di guerra contratti dagli operai permanenti o a matricola non aventi diritto a pensione, licenziati in base al presente decreto, siano essi o no riammessi. Le eventuali rimanenze degli indennizzi saranno corrisposte alle scadenze sopra stabilite. ».

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — DE STEFANI.

N. 543. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1923-924 per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 agosto 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1923-924, fino a quando siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1923-24, per i comandi, corpi ed uffici, compresi nello specchio seguente è stabilito nella misura rispettivamente indicata.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno		Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
	per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche	per combustibile	
Uffici dei generali designati comandanti d'armata (1):			
Milano	5.000	2.000	—
Bologna	5.000	4.000	-
Firenze	5.000	2.000	-
Napoli	5.000	1.500	—
Comandi di Corpo d'armata:			
I Torino	23.000	(2)	Novembre-marzo
II Milano	21.000	20.000	» »
III Verona	40.000	10.000	» »
IV Bologna	40.000	(3)	» »
V Trieste	40.000	6.500	» »
VI Firenze	42.000	5.000	Novembre-febbr. —
VII Roma	30.000	(4)	Dicembre-febbr.
VIII Napoli	30.000	2.000	» »
IX Bari	35.000	4.000	» »
X Palermo	26.500	2.000	» »
Comandi di divisione:			
1ª Torino	25.000	(2)	Novembre-marzo
2ª Alessandria	13.500	4.000	» »
3ª Cuneo	11.000	3.800	» »
4ª Milano	44.000	20.000	» »
5ª Novara	16.000	5.000	» »
6ª Brescia	17.000	2.500	» »
7ª Verona	23.000	6.000	» »

(1) Tali comandi preleveranno l'assegno dalla Direzione di commissariato militare.
(2) Vedi assegno stabilito per direzione genio militare di Torino.
(3) Vedi assegno stabillto per il comando della divis. militare di Bologna.
(4) Vedi assegno stabilito per la direzione di commissariato milit. di Roma

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di divisione:			
8ª Padova	22.000	16.500	Novembre-marzo
9ª Trento	15.500	5.000	» »
10ª Bologna	29.000	35.000 (1)	» »
11ª Ravenna	17.500	5.000	» »
12ª Treviso	22.500	5.000	» »
13ª Trieste	24.500	3.500	» »
14ª Gorizia	14.000	5.500	» »
15ª Pola	19.000	4.000	» »
16ª Firenze	23.000	2.500	Novembre-febbr.
17ª Genova	25.500	2.500	» »
18ª Piacenza	22.500	9.500	Novembre-marzo
19ª Roma	30.000	(2)	Dicembre-febbr.
20ª Livorno	24.500	2.500	Novembre-febbr.
21ª Perugia	24.500	2.000	» »
22ª Cagliari	16.000	1.500	Dicembre-febbr.
23ª Napoli	28.000	2.000	» »
24ª Salerno	15.000	2.000	» »
25ª Catanzaro	15.000	2.000	» »
26ª Bari	22.500	1.500	» »
27ª Chieti	17.500	3.000	Novembre-febbr.
28ª Ancona	17.500	2.500	» »
29ª Palermo	21.500	1.500	Dicembre-febbr.
30ª Messina	26.500	1.300	» »

(1) Con detto assegno deve provvedere al riscaldamento dell'intero palazzo in cui ha sede unitamente ad altri comandi.

(2) Vedi assegno staabilito per la direzione di commissariato militare di Roma.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi di brigata di granatieri e di fanteria di linea	2.200 (1)	—	Alle spese pel riscaldamento ed illuminazione dei comandi di brigata provvedono i reggimenti che amministrano i Comandi stessi.
Comandi di raggruppamento alpino .	5.000 (2)	3.000	—
Comandi di brigata di cavalleria . .	6.000	—	» »
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine (3)	3.000	—	—
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri (3)	3.000	—	—
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria (3)	3.000	—	—
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria (3)	6.000 (4)	(5)	—
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio (3)	6.500	2.000	—
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	17.000	(5)	Dicembre-febbr.
Direzione superiore delle costruzioni del genio militare	6.000	1.500	» »
Ispettorato dei servizi di commissariato militare (6)	1.600	1.600	» »

(1) L'assegno è di L. 3000 per quei comandi di brigata che funzionano pure stabilmente da comandi di presidio. Per i comandi di brigata di fanteria di Venezia e di Spezia l'assegno è però di L. 4200, di cui L. 2000 per le spese del comando del presidio e dell'ufficio di difesa della piazza. Per il comando del presidio di Parma, retto dal comando della Scuola d'applicazione di fanteria, l'assegno è di L. 1200.

(2) L'assegno è di L. 6000 per i comandi di raggruppamento alpino che funzionano stabilmente da comandi di presidio.

(3) I detti uffici preleveranno l'assegno dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

(4) Nell'assegno è compresa la quota di L. 300 per le spese della commissione mista esercito e marina per la difesa costiera.

(5) Vedi assegno stabilito per il Laboratorio di precisione d'artiglieria.

(6) Il detto ispettorato preleverà l'assegno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche.	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	6.000 (1)	—	—
Comandi del genio di corpo d'armata.	5.000 (1)	—	—
Istituto geografico militare	30.000 (2)	16.000	Novembre-febbr.
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	35.000 (3)	(4)	Dicembre-febbr.
Direzioni d'artiglieria:			
Piacenza	17.000	—	—
Venezia	12.000	—	—
Verona	20.000	12.000	Novembre-marzo
Roma	12.000	—	—
Torino	16.000	3.000	» »
Trieste	10.000	—	—
Messina	10.000	—	—
Taranto	14 000	1.000	Dicembre-febbr.
Napoli	10.000	—	—
Brescia	13.000	17.000	Novembre-marzo
Sezione autonoma Maddalena	10.000	—	—
Stabilimenti d'artiglieria:			
Arsenale R. Esercito Torino	12.000	—	—
Id. id. Napoli	9.000	—	—
Laboratorio pirotecnico Bologna	11.000	—	—

(1) Tali comandi preleveranno l'assegno, analogamente a quanto è stabilito per i comandi di corpo d'armata dalle direzioni di commissariato. Nell'assegno è rispettivamente compresa la quota di L. 800 per gli osservatori industriali d'artiglieria e del genio.

(2) Con l'assegno spese d'ufficio si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione.

(3) Nell'assegno è compresa la quota di L. 4800 per la commissione veterani e la quota di L. 4000 per gli uffici dei generali del consiglio superiore dell'Esercito non aventi comando effettivo.

(4) Vedi assegno stabilito per il laboratorio di precisione d'artiglieria.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Laboratorio di precisione	10.000	20.000	Dicembre-febbr. (1)
Fabbrica d'armi di Roma	9.000	—	—
Id. id. di Terni con sezione a Gardone Val Trompia	15.000	—	—
Polverificio sul Liri	8.000	—	—
Officina costruzione d'artiglieria Piacenza	9.000	—	—
Direzione esperienze d'artiglieria Nettuno (2)	18.000	—	
Ufficio stralcio fabbrica d'armi Brescia	5.000	—	—
Ufficio stralcio officina costruzioni artiglieria Genova	8.000	—	—
Direzioni del Genio:			
Torino	17.500	55.000 (3)	Novembre-marzo
Milano	29.000	20.000	» »
Verona	33.000	27.000	» »
Bologna	25.000	—	
Trieste	8.500	12.000	» »
Firenze	16.800	—	—
Roma	19.500	—	—
Napoli	18.000	—	—
Bari	50.000 (4)	2.000	Dicembre-febbr.
Palermo	30.000	—	

(1) Con tale assegno devesi provvedere al riscaldamento di tutti gli uffici che hanno sede nel palazzo di via Marsala 106.

(2) Nell'assegno è compresa la quota necessaria per le spese della sezione esperienze d'artiglieria in Ciriè.

(3) Con tale assegno devesi provvedere al riscaldamento di tutti gli uffici che hanno sede nel palazzo di via S. Francesco da Paola e degli altri uffici dipendenti dalla direzione stessa.

(4) Con tale assegno devesi provvedere all'importo totale degli abbonamenti telefonici alla rete urbana di tutti i presidi dipendenti.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Sottodirezione autonoma del Genio di Cagliari	8.000	500	Dicembre-febbr.
Stabilimenti del Genio	15.000	—	—
Direzioni di Commissar. militare (1):			
Torino	11.000	10.000	Novembre-marzo
Milano	14.500	3.100	» »
Verona	9.500	3.800	» »
Bologna	28.000	10.000	» »
Trieste	9.500	3.100	» »
Firenze	9.500	2.500	Novembre-febbr.
Roma	15.000	23.000 (2)	Dicembre-febbr.
Napoli	12.000	1.600	» »
Bari	12.000	2.000	» »
Palermo	12.500	1.000	» »
Sezioni staccate di commissariato militare (3):			
Alessandria	3.500	1.100	Novembre-marzo
Cuneo	3.000	1.900	» »
Novara	1.800	1.300	» »
Brescia	2.500	1.100	» »
Trento	3.000	1.400	» »
Padova	3.000	1.400	» »

(1) Con l'assegno spese d'ufficio si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzione. Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale per i servizi di commissariato.

(2) Con tale assegno devesi provvedere al riscaldamento degli uffici del comando del corpo d'armata, della divisione e della direzione di sanità.

(3) Con l'assegno spese d'ufficio si provvede, per quanto riguarda i mobili d'ufficio, alla sola manutenzine.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche.	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Sezioni staccate di Commissariato militare (2):			
Ravenna	1.800 (1)	1.000	Novembre-marzo
Venezia	2.000 (1)	1.000	» »
Pola	2.500	1.300	» »
Gorizia	2.500	1.300	» »
Piacenza	2.500	1.100	» »
Genova	6.000	1.000	Novembre-febbr.
Perugia	2.500	1.000	» »
Livorno	2.500	1.000	» »
Cagliari	3.600	650	Dicembre-febbr.
Salerno	2.000	650	» »
Catanzaro	2.000	650	» »
Chieti	5.700	1.700	Novembre-febbr.
Ancona	2.800	1.000	» »
Messina	2.500	650	Dicembre-febbr.
Direzioni di sanità militare (3):			
Torino	3.000	(4)	Novembre-marzo
Milano	3.000	1.100	» »
Verona	3.000	1.100	» »
Bologna	3.000	2.100	» »
Trieste	3.000	1.100	» »
Firenze	3.000	1.100	Novembre-febbr.
Roma	3.800	800	Dicembre-febbr.
Napoli	3.500	800	» »
Bari	3.800	900	» »
Palermo	3.500	700	» »

(1) Alle spese telegrafiche e telefoniche deve provvedervi la direzione di commissariato di Bologna.

(2) Con lassegno spese d'ufficio si provvede per quanto riguarda i mobili d'ufficio alla sola manutenzione.

(3) Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale per i servizi di sanità.

(4) Vedi assegno stabilito per la direzione del genio militare di Torino.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno		Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
	per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche.	per combustibile	
Ospedali militari principali	15.000 (1)	—	—
Ospedali militari secondari	7.000 (2)	—	—
Tribunale supremo di guerra e marina	35.000 (3)	5.500	Dicembre-febbr.
Tribunali militari territoriali:			
Torino	8 500	5.000	Novembre-marzo
Milano	10.100	2.700	» »
Verona	8.600	4.300	» »
Venezia	6.300	7.000	» »
Trieste	11.500	3.800	» »
Firenze	10.000	2.000	Novembre-febbr.
Roma	10.000	1.600	Dicembre-febbr.
Napoli	10.000	1.600	» »
Bari	6.500	1.300	» »
Palermo	13.000	1.000	» »
Zara	4.000	2.700	Novembre-marzo
Tribunali militari speciali:			
Milano	9.000	2.500	Novembre-marzo
Firenze	7.500	2.000	Novembre-febbr.
Roma	8.000	1.500	Dicembre-febbr.
Palermo	4.000	1.000	» »
Sezioni di tribunali:			
Trento	7.200	1.500	Novembre-marzo
Cagliari	7.200	650	Dicembre-febbr.

(1) Per gli ospedali militari principali che amministrano infermerie presidiarie l'assegno è aumentato di L. 4000 per ciascuna di esse.

(2) Per gli ospedali militari secondari che amministrano infermerie presidiarie l'assegno è aumentato di L. 4000 per ciaascuna di esse.

(3) Nell'assegno è compresa la quota necessaria per le spese dell'archivio centrale dei tribunali di guerra soppressi.

COMANDI: CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche	Assegno per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando degli stabilimenti militari di pena	25.000	—	
Delegazioni trasporti:			
Torino	11.000	2.000	Novembre-marzo
Milano	8.000	2.000	» »
Venezia	12.000	2.000	» »
Trieste	8.000	1.500	» »
Firenze	11.000	—	—
Napoli	11.000	150	Dicembre-febbr.
Palermo	8.000	500	» »
Ufficio militare imbarchi e sbarchi	1.800	150	» »

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche	Assegno per combustibile
Uffici militari di stazione	1.500	600
Biglietterie militari	400	—
Direzione centrale automobilistica	20.000	—
Raggruppamenti trasporti	14.800 (1)	—
Comando truppe italiane in Fiume	2.000	—
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito (2)	13.000	—

(1) Nell'assegno è compresa la quota di L. 800 per l'osservatorio industriale per il servizio automobilistico.

(2) Per il 1 reggimento granatieri e per il 2 bersaglieri che amministrano reparti autonomi della capitale l'assegno è aumentato di L. 1000.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Reggimenti granatieri e fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito	10.000
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri e fanteria di linea e bersaglieri	5.500
Reggimenti alpini: (1)	
3°, 6° e 9° a quattro battaglioni	23.000
Reggimenti alpini: (1)	
2°, 4° e 8° a tre battaglioni	20.000
Reggimenti alpini:	
1°, 5° e 7° a due battaglioni	17.000
Reparto carri armati	6.000
Reggimenti di cavalleria a tre gruppi di squadroni	9.000
Reggimenti di cavalleria a due gruppi di squadroni	7.000
Reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo	15.000
Reggimenti di artiglieria pesante campale, pesante e da costa (2)	16.000
Reggimenti di artiglieria da montagna	23.000
Reggimenti del genio (3)	15.000
Raggruppamenti del genio	15.000
Corpo invalidi e veterani	2.000
Distretti militari:	
Torino	8.600
Pinerolo	5.100
Cuneo	5.700
Mondovì	4.700

(1) Per i reggimenti 6 ed 8 che hanno il deposito disgiunto l'assegno è aumentato di L. 3000.

(2) L'assegno è di L. 22,000 per quei reggimenti che amministrano comandi gruppi contro aerei.

(3) L'assegno per il reggimento radio-telegrafisti è di L. 30,000 di cui L. 10,000 per il gruppo aerostieri

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Distretti militari:	
Alessandria	6.900
Casale Monferrato	6.100
Voghera	4.600
Milano	8.600
Como	8.600
Lecco	5.500
Lodi	6.500
Monza	4.000
Pavia	5.600
Varese	5.700
Novara	6.700
Ivrea	4.500
Vercelli	4.200
Brescia	6.400
Bergamo	6.500
Sondrio	4.000
Treviglio	6.000
Verona	8.600
Cremona	6.500
Mantova	6.700
Padova	6.700
Bassano	5.400
Vicenza	5.100
Trento	9.100
Bolzano	4.700
Bologna	9.000
Ferrara	4.900
Modena	4.100

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Distretti militari:	
Rovigo	5.000
Venezia	4.700
Ravenna	6.700
Forlì	5.200
Treviso	7.700
Belluno	5.300
Sacile	7.200
Trieste	9.300
Gorizia	6.800
Udine	4.700
Firenze	9.000
Massa	4.700
Lucca	4.600
Pistoia	4.200
Genova	9.400
S. Remo	4.500
Savona	6.100
Spezia	4.600
Piacenza	6.800
Parma	4.300
Reggio Emilia	4.300
Roma	12.000
Frosinone	5.000
Viterbo	4.500
Livorno	5.500
Grosseto	4.500
Pisa	4.500
Siena	4.500

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Distretti militari:	
Perugia	7.000
Arezzo	4.500
Orvieto	4.500
Spoleto	4.500
Cagliari	6.700
Oristano	4.300
Sassari	4.300
Napoli	11.000
Aversa	4.900
Benevento	7.000
Caserta	4.800
Gaeta	5.200
Nola	5.500
Salerno	7.800
Avellino	8.800
Campagna	5.100
Catanzaro	11.000
Castrovillari	4.400
Cosenza	7.100
Potenza	5.200
Bari	5.600
Barletta	5.000
Lecce	5.000
Taranto	5.000
Chieti	5.500
Aquila	4.000
Campobasso	4.000
Foggia	5.500

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegno per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Distretti militari:	
Sulmona	4.300
Teramo	4.300
Ancona (con sezione a Zara)	7.600
Ascoli	4.900
Macerata	4.400
Pesaro	5.400
Palermo	8.900
Cefalù	5.800
Girgenti	5.000
Trapani	5.000
Messina	6.200
Reggio Calabria	5.800
Acireale	4.700
Caltanissetta	7.000
Catania	6.000
Noto	5.800
Siracusa	6.500

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del cap. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-24.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1923.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 544. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1923-24.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 27 agosto 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1923-24, fino a quando siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per i corpi, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, cavalleria ed artiglieria da campagna, reggimenti alpini a due battaglioni, raggruppamenti genio di corpo d'armata	L. 1.800
Reggimenti artiglieria da montagna, reggimenti d'artiglieria pesante campale che amministrano i gruppi controaerei, raggruppamenti trasporti, reparto carri armati, comando stabilimenti militari di pena	» 1.300
Reggimenti alpini a quattro battaglioni	» 2.800
Reggimenti alpini a tre battaglioni, reggimenti del genio	» 2.300
Reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale, d'artiglieria pesante e da costa	» 800
Istituto geografico militare	» 1.000
Direzione centrale automobilistica	» 500
Comando gruppo aerostieri, comando corpo invalidi e veterani, ospedali militari principali e ospedali militari secondari (per le truppe di sanità), direzioni di commissariato (per le truppe di sussistenza)	» 600
Distretti militari in sede di corpo d'armata	» 400
Distretti militari in sede di divisione e distretti di cui è fatto cenno al n. 2 (Reclutamento) lettera *c*) della circolare n. 46 *giornale militare* 1923	» 200
Distretti in altre sedi	» 100

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al cap. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-924.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 545. — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 11 settembre 1923.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 184 *giornale militare* 1922, si approva il programma della gara militare nel seguente concorso ippico:

Merano - 14 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 546. — MATRICOLA. — **Impianto degli stati di servizio degli ufficiali di complemento di nuova nomina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 settembre 1923.

Poichè in conseguenza delle disposizioni contenute nella circolare n. 43 del *giornale militare* c. a., gli ufficiali di complemento di nuova nomina saranno assunti in forza, solo al termine del prescritto servizio di prima nomina, dai Distretti nella cui giurisdizione essi eleggeranno la loro residenza, questo Ministero, anche a soluzione di quesiti pervenutigli al riguardo, avverte che gli stati di servizio mod. 53 degli ufficiali suddetti debbono essere impiantati dai depositi dei reggimenti o dagli uffici ai quali gli ufficiali stessi vengono assegnati per intraprendere il servizio di prima nomina.

I predetti depositi ed uffici provvederanno, quindi, all'atto della presentazione degli ufficiali di complemento ad essi assegnati, perchè sia ottemperato nei loro riguardi alle prescrizioni di cui ai §§ 19 e 20 del regolamento per le matricole del Regio Esercito.

Appena poi gli ufficiali in parola avranno ultimato il servizio di prima nomina, gli enti medesimi trasmetteranno i relativi documenti personali ai Distretti, nella cui circoscrizione gli ufficiali stessi eleggeranno la loro residenza avendo cura però di aggiungere sull'originale stato di servizio mod. 53 la seguente variazione:

« Tale effettivo al distretto di . . . . . nella cui circoscrizione ha eletto la sua residenza ».

(Circolare n. . . . del *giornale militare* 1923) li . . . . . .

La variazione suddetta deve essere comunicata a questo Ministero (Divisione matricole) con appositi elenchi individuali mod. 54.

Contemporaneamente dovranno essere trasmessi a questo Ministero medesimo (Direzione generale personale ufficiali) le dichiarazioni degli interessati circa la residenza eletta.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 547. — MATRICOLA. — **Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 settembre 1923.

Nell'esame, ora in corso, degli elenchi mod. 51-A concernenti proposte di rettificazione alle bozze dell'annuario militare (anno 1923) qui pervenuti per effetto della circolare n. 184 del giornale militare c. a., si è rilevato che viene talvolta segnalata la mancata inscrizione di campagne di guerra, mentre non consta dell'avvenuto riconoscimento delle campagne stesse da parte del Ministero.

E poichè, come è noto, tale preventivo riconoscimento è indispensabile perchè possano annotarsi le campagne di guerra, tanto sullo stato di servizio mod. 53, quanto sull'annuario militare, si interessano i comandi, corpi ed uffici i quali hanno inoltrati

i predetti elenchi mod. 51-A a verificare se, per tutti gli ufficiali od impiegati civili pei quali è stata proposta l'inserizione di campagne sull'annuario, sia stato anche già riconosciuto dal Ministero, colla restituzione del mod. 66-*bis* (circolare 212 del *giornale militare* 1919), il diritto al computo delle campagne stesse, affrettandosi in caso contrario ad inoltrare in duplice copia i modelli suddetti giusta la prescrizione dei numeri 6 e 8 della già citata circolare n. 212.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 548. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Spese conseguenti dalla vertenza con la Grecia.** (Ragioneria). 16 settembre 1923.

Affinchè le succitate spese, suscettibili, sin d'ora, d'essere tenute separate dalle altre, possano essere raccolte presso un unico centro amministrativo, si prescrive quanto appresso:

a) l'ufficio d'amministrazione dei P. M. V. è il centro amministrativo al quale dovranno far capo tutte le spese di cui trattasi;

b) tutti i reparti e servizi fuori del Regno, debbono quindi ritenersi, agli effetti della resa dei conti in contanti, come distaccamenti del suddetto ufficio;

c) parimenti si riterranno, limitatamente s'intende alle spese in questione ed agli stessi effetti sopra accennati, distaccamenti dell'ufficio stesso tutti gli enti militari nel Regno che abbiano eseguito o debbano eseguire spese conseguenti dalla vertenza suddetta;

d) come massima il rifornimento dei fondi per le spese di cui trattasi ai reparti e ai servizi di cui sopra, nonchè agli enti militari di cui alla lettera precedente, dovrà essere fatta dall'ufficio d'amministrazione dei P. M. V. Eccezionalmente, in casi di urgenza, i fondi potranno essere somministrati dalle direzioni di commissariato (contabilità speciale), però in questo caso le somme s'intenderanno concesse ai vari enti per conto del suddetto ufficio, il quale rilascerà ricevuta alle direzioni di commissariato, facendo i relativi addebiti ai reparti, servizi o corpi ritenuti come sopra suoi distaccamenti;

e) gli enti militari nel Regno di cui alla precedente lettera *c*), applicheranno le spese di cui trattasi e le anticipazioni relative, ove siano occorse, al fondo scorta e conti particolari (le direzioni di artiglieria, del genio ecc. alle «partite estranee») con riferimento ad apposito conto speciale, dal quale sarà ricavato poi il rendiconto (a rimborso nel caso in cui non abbiano avuto anticipazioni) da rimettersi all'ufficio d'amministrazione dei P. M. V.;

f) i centri amministrativi dei reparti e servizi fuori del Regno richiederanno rimborso all'ufficio suddetto delle somme che erano in possesso dei reparti e servizi stessi all'atto della partenza. Qualora abbiano ricevuto anticipazioni per le spese di cui trattasi, le dette somme, in possesso dei corpi al momento della partenza, saranno oggetto di una apposita partita d'uscita del rendiconto da presentarsi al ripetuto ufficio;

g) il Ministero si riserva di comunicare all'ufficio d'amministrazione dei P. M. V., ed alle direzioni di commissariato (contabilità speciale) il numero e la dicitura del capitolo di bilancio riguardante le spese in questione. Nel frattempo il detto ufficio e le dette direzioni applicheranno le anticipazioni e le spese (partite d'uscita per quest'ultime) direttamente al bilancio, tenendo in sospeso l'indicazione del capitolo;

h) la gestione in materia propriamente detta non interessa l'ufficio d'amministrazione dei P. M. V. Tutti i rapporti riguardanti i movimenti di carico e discarico dei materiali, generi e robe seguitano ad intercorrere, come avviene normalmente, fra i consegnatari cedenti e quelli dei centri amministrativi dai quali i reparti fuori del Regno dipendevano prima della loro partenza. Per tale gestione valgono perciò le

disposizioni di massima date colla circolare 420 del *giornale militare* del 1921, con l'avvertenza che il suddetto ufficio non dovrà effettuare i versamenti in tesoreria accennati nella circolare stessa, limitandosi a riepilogare a valore le copie delle richieste che dovranno essergli comunicate da tutti indistintamente i consegnatari, i quali saranno personalmente responsabili dell'omissione dell'invio.

Giova qui far presente che le richieste da comunicarsi separatamente in copia al succitato ufficio sono soltanto quelle che si riferiscono al prelevamento dei materiali già esistenti nei magazzini, acquistati cioè precedentemente coi fondi ordinari del bilancio.

Per i materiali, generi e robe acquistati ora coi fondi speciali di cui trattasi, il ripetuto ufficio ne avrà comunicazione al momento in cui rimborserà agli enti interessati il valore relativo, sulla presentazione delle fatture quietanzate, corredate della relativa richiesta di carico;

i) agli effetti matricolari, giusta quanto fu già stabilito con la succitata circolare per i reparti all'estero, tutti gli ufficiali, uomini e quadrupedi, nonchè tutti i personali rimarranno in forza agli enti militari di provenienza;

l) la rimanenza di cassa risultante alla chiusura dell'ultimo rendiconto da inviare all'ufficio d'amministrazione di P. M. V., sia dai reparti ritornati dall'estero, sia dagli enti di cui alla lettera *c*), sarà versata all'ufficio predetto.

Al medesimo ufficio saranno inoltre segnalati tutti i materiali di cui alla lettera *h*) ritornati coi reparti o comunque ripresi in carico, conteggiandoli, ove del caso, al minor valore che fosse loro da assegnare in dipendenza dell'uso o di deterioramenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 549. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica.** — (Ragioneria). — 20 settembre 1923.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che, a datare dal 1° settembre 1923, per effetto del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1792, pubblicato nella *Gazetta Ufficiale* del 21 agosto, l'imposta sul consumo della luce elettrica che le società produttrici e fornitrici, anticipano all'erario per conto degli utenti, è portata da uno a due centesimi per ogni ettowattora.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 550. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese che possono effettuarsi su capitoli sui quali gli enti ricevono anticipazioni.** — (Ragioneria). — 20 settembre 1923.

A parziale modificazione della circolare n. 464 del *giornale militare* 4 agosto c. a., e per l'esatta imputazione delle spese riferentisi ai servizi automobilistici pel corrente esercizio, la dicitura del capitolo 42 deve intendersi sostituita dalla seguente

CAPITOLO 42.

Spese relative al funzionamento, mantenimento e rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari ecc.

Al detto capitolo devono essere imputate le spese per i servizi automobilistici del R. Esercito, meno che per le autovetture assegnate al ministro, sottosegretario e presidente titolare del Consiglio dell'Esercito e cioè:

pel funzionamento, la manutenzione ed il rinnovamento delle autovetture assegnate a comandi vari (ed ai raggruppamenti trasporti sia per l'istruzione degli ufficiali e della truppa dei raggruppamenti stessi, come per i servizi trasporti per conto di altri enti militari);

per i corpi speciali informativi d'istruzione degli ufficiali e pel corso superiore automobilistico;

per materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per la officina automobilistica militare, per i magazzini e pei laboratori dei raggruppamenti trasporti;

per la manutenzione degli autoveicoli facenti parte delle dotazioni di riserva del servizio automobilistico, loro riparazione e rinnovazione a mezzo dell'industria privata;

per riviste e censimento autoveicoli, per esperienze, studi, concorsi e gare concernenti l'industria automobilistica;

per i depositi carburanti e lubrificanti;

pe indennità di trasferta per i servizi automobilistici;

per impiego di automezzi per trasporto di impiegati civili, ,sottufficiali e militari di truppa, in sostituzione di mezzi ferroviari;

per servizi automobilistici relativi alle manovre ed esercitazioni, al funzionamento delle scuole ed alle istruzioni varie degli ufficiali, al funzionamento dell'istituto geografico militare;

per l'esercizio, la manutenzione e la rinnovazione delle automitragliatrici, degli automezzi assegnati agli enti di artiglieria e per grandi riparazioni o sostituzioni di parti alle autoblindate e ai tanks;

per esercizio e rinnovazione degli automezzi dei reggimenti bersaglieri ciclisti;

per servizi automobilistici relativi ai servizi del genio;

per impiego di automezzi per trasporti di presidio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 551. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 20 settembre 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Genova Tenenza Pontedecimo.

Comandi soppressi.

Legione Genova Tenenza Porto (Genova).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 552. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi artificieri.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 20 settembre 1923.

Allo scopo di specializzare i militari artificieri del genio nel servizio degli esplosivi più particolarmente riguardanti l'arma stessa, a parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare 46 del *giornale militare* 1922, si dispone quanto segue:

1. I corsi d'istruzione per i militari artificieri del genio, della durata e nelle epoche che saranno di volta in volta stabilite, saranno d'ora innanzi svolti presso la officina di costruzioni di Pavia, sotto l'alta direzione dell'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio.

Ad ognuno di questi corsi dovranno prendere parte un sottufficiale o caporale maggiore e due soldati per ciascuno dei due battaglioni zappatori-minatori. I sottufficiali dovranno, possibilmente, essere di carriera, ed i caporali maggiori e soldati riassoldati o riassoldabili; il personale tutto dovrà essere scelto coi criteri stabiliti nel n. 2 della predetta circolare.

2. Gli allievi artificieri dovranno giungere a Pavia il giorno antecedente a quello dell'inizio di ciacun corso e passeranno aggregati al raggruppamento genio del II corpo d'armata.

3. Ultimato il corso, gli allievi che avranno superato apposita prova verranno, dall'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio, nominati *artificieri*, e rientreranno ai propri reparti per essere adibiti al maneggio e conservazione degli esplosivi in consegna ai reparti stessi, ad eccezione di alcuni, in numero da stabilirsi alla fine di ciascun corso, secondo le esigenze del servizio, che, d'ordine del prefato ufficio, saranno comandati all'officina di costruzione del genio militare per il servizio proprio e dei depositi esplosivi alla sua dipendenza.

4. E' fatta facoltà all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio di eseguire in qualsiasi momento spostamenti nel personale artificieri del genio, a seconda delle esigenze del servizio.

5. Anche per gli artificieri del genio, si applicheranno le disposizioni di cui ai numeri 9 e 10 della predetta circolare 46 del *giornale militare* 1922, nonchè quelle di cui ai nn. 6, 7 e 8, nelle quali ultime all'Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria dovrà intendersi sostituito l'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 553. — PENSIONI. — **Decreto del Ministero delle finanze in data 31 agosto 1923 circa le norme da osservarsi per gli accertamenti sanitari presso le commissioni mediche locali e la commissione superiore di cui agli art. 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 20 settembre 1923.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n.1491, relativi alle funzioni delle commissioni mediche e della commissione superiore, per gli accertamenti sanitari in materia di pensioni di guerra;

Visti i due decreti ministeriali in data 11 agosto 1923, con i quali si provvede alla costituzione delle predette commissioni;

DETERMINA:

Art. 1.

Le commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, espresso il loro giudizio, comunicheranno, seduta stante, le loro conclusioni agli interessati mediante consegna dell'estratto del verbale di visita. L'interessato o, in sua rappresentanza, il tutore o il curatore, dichiarerà per iscritto alla commissione medica se accetta il parere. Il rifiuto a fare la dichiarazione equivale alla non accettazione.

Se l'interessato accetta il giudizio della commissione, il verbale di visita ed ogni altro documento relativo ad accertamenti sanitari od amministrativi saranno trasmessi al Ministero delle finanze - Servizi per le pensioni di guerra.

Quando si tratti però del primo accertamento sanitario per militari non riformati, con assegnazione a categoria di pensione, rimane fermo il disposto della circolare n. 325 *giornale militare* 1922.

Se l'interessato invece non accetta il parere della commissione medica, la relativa dichiarazione con tutti gli atti, di cui al capoverso precedente, sarà trasmessa alla commissione sanitaria superiore per le pensioni di guerra presso il Ministero delle finanze.

Art. 2.

La commissione superiore, espresso il proprio giudizio a termini dell'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, redigerà apposito verbale, che, insieme con quello della commissione medica ed agli altri atti relativi, sarà trasmesso al competente servizio per le pensioni di guerra, salvo sempre il disposto della circolare 325 del *giornale militare* 1922.

Art. 3

Per le procedure sanitarie in corso, ma non ancora espletate alla data del presente decreto, si osserveranno le norme seguenti

1° le richieste di visita saranno dalle competenti autorità trasmesse alle nuove commissioni mediche;

2° le richieste di visita che si trovino già presso i collegi medici saranno da questi trasmesse alle nuove commisisoni mediche;

3° se siasi proceduto alla visita collegiale in data anteriore al 19 luglio 1923, il relativo giudizio e gli atti saranno trasmessi dal collegio medico a norma e per gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 1 del presente decreto;

4° se siasi proceduto alla visita collegiale in data posteriore al 1° luglio 1923:

a) quando le conclusioni siano state accettate dall'interessato, il verbale relativo con tutti gli atti saranno dal collegio medico trasmessi a norma del 2° capoverso dell'art. 1 del presente decreto;

b) quando le conclusioni non siano accettate dall'interessato, il verbale e gli atti saranno dal collegio medico trasmessi alla commissione medica competente, la quale procederà a norma dell'art. 1 del presente decreto;

5° qualora alla data del presente decreto gli atti siano stati già dal collegio medico trasmessi alla commissione sanitaria d'appello, questa si regolerà come appresso:

a) se non abbia ancora emesso il suo giudizio, si asterrà dall'emetterlo e curerà la semplice trasmissione degli atti, a tenore del citato art. 1, comma ultimo, del presente decreto;

b) se abbia già emesso il suo parere anteriormente al 19 luglio 1923,, gli atti saranno dalla stessa commissione d'appello trasmessi a norma dell'art. 2 del presente decreto. Se il giudizio della commissione d'appello è invece posteriore al 18 luglio 1923,

gli atti saranno trasmessi alla commissione sanitaria superiore presso il Ministero delle finanze.

La commissione superiore si regolerà in tal caso a norma dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, 31 agosto 1923.

Pel Ministro: Rocco.

Avvertenze. Presi gli accordi col competente ufficio per le pensioni di guerra, presso il Ministero delle finanze, si determina quanto appresso:

1° I collegi medici di 1° grado e le commissioni sanitarie di appello di cui alla circolare 573 *giornale militare* 1918, cessano di funzionare con la data del 21 settembre 1923;

2° Le nuove commissioni mediche di cui all'art. 56 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, funzioneranno negli stessi locali che erano sede dei collegi medici cessanti, e riceveranno in consegna l'archivio del collegio medico che rispettivamente sostituiranno, nonchè tutto il materiale (mobili e materiale sanitario) che ad esso era stato assegnato in carico;

3° I collegi medici di 1° grado che non saranno sostituiti da alcuna nuova commissione medica, consegneranno gli atti di archivio alla direzione dello stabilimento sanitario presso cui funzionavano; a detto stabilimento sarà versato anche tutto il materiale che hanno in carico;

4° Le commissioni sanitarie di appello lasceranno in consegna agli uffici provinciali, presso i quali hanno sede, gli atti di archivio concernenti gli accertamenti eseguiti per pensioni di guerra.

I mobili ed il materiale sanitario di cui ciascuna commissione d'appello era stata dotata, saranno fatti ritirare a cura dei direttori di sanità di corpo d'armata;

5° I collegi medici di 1° grado e le commissioni sanitarie di appello cessanti trasmetteranno i documenti indicati nei nn. 2 e 4, lettera b), dell'art. 3 del presente decreto, alla nuova commissione medica più vicina al domicilio dell'interessato;

6° Qualora alle nuove commissioni mediche si presentassero eventualmente ufficiali che, per infermità o lesioni contratte in guerra, fossero ritenuti bisognevoli di aspettativa e non di pensione, queste si asterranno dall'emettere alcun giudizio e trasmetteranno gli atti relativi al direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria del luogo, perchè gli ufficiali in parola siano sottoposti a visita collegiale per i provvedimenti medico-legali del caso.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 554. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 75/13 montagna e delle batterie da 75/13 someggiate — n. 1331 Riservato - Edizione 1923.** — (Direzione generale d'artiglieria. 20 settembre 1923.

E' stato pubblicato il predetto « Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 75/13 montagna e delle batterie da 75/13 someggiate - N. 1331 - riservato - edizione 1923 », il quale, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al consiglio dell'Esercito	copie n.	3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale. . . .	»	10
Al Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria . .	»	10
Agli uffici dei generali designati per il comando d'armata. . .	»	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria. .	»	5

All'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	Copie n. 2
Alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	» 5
Ai comandi di corpo d'armata	» 1
Ai comandi di divisione	» 1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	» 2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	» 50
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 25	» 6
Ai Comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27	» 15
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	» 1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	» 1
Al comando del reggimento di artiglieria a cavallo	» 1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria - Nettuno	» 2
Alle direzioni di artiglieria	» 2
All'arsenale R. Esercito - Torino	» 5
All'arsenale R. Esercito - Napoli	» 5
All'officina d'artigileria R. Esercito - Torino	» 5
All'officina d'artiglieria R. Esercito - Piacenza	» 5
Al laboratorio di precisione R. Esercito - Roma	» 3
Al comando delle scuole centrali militari	» 1
Al comando della scuola centrale di artiglieria	» 2
Al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	» 5
Al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	» 5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicaz.	» 5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	» 1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	» 2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione nel numero di copie strettamente ad essi necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 4,90.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 555. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per i comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e per gli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna n. 1377 - Riservato - Edizione 1923.** — (Direzioue generale d'artiglieria). 20 settembre 1923.

E' stato pubblicato il predetto « Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per i comandi di gruppo di batterie da montagna o someggiate e per gli autoscaglioni munizioni per gruppi di batterie da montagna n. 1377 - riservato - edizione 1923 » il quale, per cura dell'« ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero », sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al consiglio dell'Esercito	copie n. 3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	» 10
Al Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria	» 10
Agli uffici dei generali designati per il comando d'armata	» 1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	» 5
All'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	» 2
Alla direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	» 5
Ai comandi di corpo d'armata	» 1

Ai comandi di divisione	copie n.	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	»	50
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 25	»	6
Ai Comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27	»	15
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	»	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	»	1
Al comando del reggimento di artiglieria a cavallo	»	1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria - Nettuno	»	2
Alle direzioni di artiglieria	»	2
All'arsenale R. Esercito - Torino	»	5
All'arsenale R. Esercito - Napoli	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Torino	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Piacenza	»	5
Al laboratorio di precisione R. Esercito - Roma	»	3
Al comando delle scuole centrali militari	»	1
Al comando della scuola centrale di artiglieria	»	2
Al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	5
Al comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio	»	5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicaz.	»	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	»	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla al predetto « ufficio pubblicazione militari », che ne effettuerà la distribuzione nel numero di copie strettamente ad essi necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2 00.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 556. — RECLUTAMENTO. — **Nomina della commissione di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1374 (circolare 441 del giornale militare 1923), relativo al reclutamento di 60 capitani commissari.** (Stato Maggiore Centrale Ufficio reclutamento). 20 settembre 1923.

La commissione che a senso del disposto dell'articolo unico del R. decreto 30 marzo 1922, n. 591, deciderà sulla idoneità definitiva al trasferimento nel corpo di commissariato dei 60 ufficiali delle varie armi e corpi, che hanno ultimato il corso speciale di commissariato presso la scuola di applicazione di fanteria, è costituita come segue:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente;*

Colonnello in servizio di S. M. FOSCHINI comm. Francesco, *Membro;*

Colonnello commissario VINCENZOTTI comm. Luigi, *Membro;*

Colonnello commissario BERALDI comm. Giuseppe, *Membro;*

Tenente colonnello in servizio di S. M. DELLA BONA cav. Guido, *Membro e segretario.*

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 557. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria – Ufficiali ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materie di accademia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1923.

A senso del paragrafo XVII della circolare 335 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali d'artiglieria che, in seguito a domanda, sono stati ammessi ai corsi di applicazione e agli esami su materie di accademia.

Capitani di artiglieria che debbono compiere il 2° periodo di corso della scuola di applicazione.

Frequentatori.

(Dovranno presentarsi al comando dall'accademia il giorno 6 novembre con le norme di cui alla circolare n. 540 del *giornale militare* c. a.)

Capitano AIELLO Giuseppe, direzione superiore costruzioni artiglieria.
» BAIETTA Giorgio, 8 campagna
» BONACCORSI Domenico, Ministero guerra.
» CALVINI Mario, arsenale R. E. Torino.
» CINTI Giuseppe, 3 pesante.
» CORDERO di MONTEZEMOLO Alberto, Ministero guerra.
» CORVINO Cesare, 25 campagna.
» DE MOLA Mario, 12 campagna.
» DE VILLA Francesco, 2 gruppo contraerei.
» FANTONI Carlo, Ministero guerra.
» FERRABINO Mario, comando artiglieria corpo armata Verona.
» FERRARI Umberto, Ministero guerra.
» FIANCHINO Enrico, ufficio tavole di tiro.
» GIORGI Giuseppe, 5 pesante.
» GIROLA Arnoldo, 27 campagna.
» GUIDELLI Marco, 2 pesante campale.
» LAMBORGHINI Renato, 7 pesante.
» LEGNANI Francesco, 2 pesante.
» LERA Agostino, 1 raggruppamento trasporti.
Capitano LODETTI Arnaldo, 5 pesante campale.
» MALVANI Pietro, scuola contraerei.
» MARTINENGO Enrico, 6 gruppo contraerei.
» MAZZONE Manlio, 2 pesante.
» MONACCI Ettore, 15 campagna.
» MONTORSI Mario, 1 pesante campale.
» MORI Mario, Ministero guerra.
» PASCALE Arturo, 1 pesante.
» PEPE Riccardo, 9 pesante.
» QUARRA Federico, 11 campagna.
» RANIERI Giovanni, 14 campagna.
» REGINELLA Alfredo, 21 campagna.
» SALVADORI Alfredo, direzione artiglieria Torino.
» SANDRUCCI Gaetano, direzione artiglieria Torino.
» TANCREDI Gaetano, 15 campagna.
» TIBERI Tiberio, 13 campagna.
» TRABUCCHI Alessandro, 1 pesante
» TRICOLI Corradino, scuola guerra.
» VALLAURI Ermanno, 9 pesante campale.
» VITALE Ulrico, 1 pesante campale.

Non frequentatori.

(Dovranno presentarsi agli esami del corso di cui sopra).

Capitano BUCCERI Emanuele, direzione d'artiglieria di Piacenza.
» CASORIA Cesare, 20 campagna.
» CIGNOLINI Marcello, arsenale R. E. Torino.
» FALCONE Bruno, ufficio del generale a disposizione per l'artiglieria.
» LOVISATO Mario, 20 campagna.
» MASSAIOLI Italo, arsenale R.E. Torino.
» MASSERANO Guido, 3 montagna.
Capitano PALLAVICINO Cesare, R. aeronautica.
» PERRONE Adolfo, Ministero guerra.
» PIANA Mario, 20 campagna.
» QUAGLINO Enrico, 1 montagna
» SOZZANI Michele, 20 campagna.
» TORTI ALBERTI Luciano, 7 raggruppamento trasporti.
» ULRICH Oscar, accademia militare.

Rimandati ad un corso successivo.

Capitano ANDREOLI Giuseppe, 6 pesante campale.
» BELTRAMI Mario, 27 campagna.
» DE RANIERI Delfo, 7 campagna.
» GIGLIO Umberto, comando divisione militare Palermo.
Capitano LANCIERI Federico, direzione artiglieria Taranto.
» RICCHIERI Lorenzo, comando corpo armata Palermo.
» FALLETTI DI VILLAFALLETTO Corrado, 13 campagna.

Ufficiali di artiglieria che debbono compiere entrambi i periodi della scuola di applicazione.

Frequentatori.

(Dovranno presentarsi al comando dell'accademia il giorno 6 novembre con le norme di cui alla circolare n. 540 del *giornale militare* c. a.).

Capitano ABRILLE Mario, 6 pesante.
» AINIS Ferdinando, 24 campagna.
» ALBERT Alessandro, Ministero guerra.
» ASCOLI Arrigo, 14 pesante campale.
» BARILE Francesco, 3 montagna.
» BARTIROMO Salvatore, Ministero guerra.
Capitano BATTAGLIA Achille, 17 campagna.
» BILE Marino, scuola allievi ufficiali Caserta.
» BOGLIONE Gabriele, Ministero guerra.
» CAPALDO Gerardo, comando artiglieria corpo armata Palermo.
» CASTELLANO Giuseppe, 13 pesante campale.

Capitano CAVALLI Emilio, 11 pesante campale.
» CHIERICO Giovanni, 14 campagna.
» DELLA MONICA Italo, Comando artiglieria corpo armata Firenze.
» DE PASQUA Michele, 8 raggruppamento trasporti.
» FARINA Alfonso, 8 pesante campale.
» FERRARI Augusto, 3 campagna.
» FINOIA Giuseppe, 12 campagna
» FORTE Rocco, 5 gruppo contraerei.
» GALLO Annibale, direzione artiglieria Venezia.
» GIOVENE Nicola, 3 pesante campale
» GIUA Giovanni, 5 pesante.
» GONELLA PACHIOTTI Agostino, 11 pesante campale.
» GRAZIANI Mario, 19 campagna.
» IMPERATO Giulio, 9 pesante.
» INCISA DI CAMERANA Luigi, 5 campagna.
» JALLA' Luigi, Ministero guerra.
» LANDI Enrico, 21 campagna.
» LANDINI Romeo, 10 campagna.
» LIUZZI Giorgio, 4 campagna.
» LO PREIATO Francesco, 15 campagna.
» MAZZA Giuseppe, 10 campagna.
» MOROSINI Luigi, 1 montagna.

Capitano ORTONA Giulio, 5 campagna.
» NASI Roberto, 1 montagna.
» PASSINO G. Maria, 16 campagna.
» PELA' Mario, 24 campagna.
» PERIA Italo, sezione staccata Ozieri.
» PIACENZA Guido, Ministero guerra (subordinato al passaggio degli esami di cui appresso)
» POLI Mario, 13 pesante campale.
» PRESUTTI Vittorio, 14 pesante campale.
» QUARTO Mario, 3 pesante campale.
» QUESTA Enrico, 8 pesante.
» RAIOLA PESCARINI Antonio, Direzione artiglieria Napoli.
» REGHINI Gino, 19 campagna.
» RENDA Ottorino, 2 montagna.
» RICCARDI Pietro, 4 campagna.
» RICCIARDI Germano, 16 campagna.
» ROSINA Alessandro, 3 montagna.
» ROSSANI Francesco, 10 pesante campale.
» SCARFO' Ettore, 17 campagna.
» SIMONCELLI Mario, 9 pesante campale.
» TOBIA Diamante, sezione staccata Pola.
» TRON Ernesto 1 montagna.

Non frequentatori

(Dovranno presentarsi agli esami del corso di cui sopra).

Capitano AUGELLO Francesco, 24 campagna.
» CARASSO Filippo, accademia militare.
» DE MATTEIS Vincenzo, 8 gruppo contraerei.
Tenente DI FERRANTE Vincenzo, polverificio « Liri ».
Capitano FOA' Aldo, polverificio « Liri ».
» FUSCO Casimiro, X gruppo contraerei.
» GANDIN Aldo, Ministero guerra.
» GHIRINGHELLI Giuseppe, 2 pesante campale.
» KOVARIC Ettore, 8 campagna.

Capitano MANCINELLI Giuseppe, Ministero guerra.
» MUNEGHINA Alessandro, 30 campagna.
» MOECH Fernando, accademia militare.
» PENTAGNA Saverio, 19 campagna.
» PRIMIERI Clemente, Ministero guerra.
Tenente RUSSO Giuseppe, 27 campagna.
» SANTINI Alfredo, Direzione artiglieria Napoli.
Capitano TOSCANO Bruno, 13 pesante campale.
» VILLA Mario, 26 campagna.

Rimandati ad un corso successivo.

Capitano ALMICI Ugo, 5 campagna.
» ALIBERTI Alberto, Divisione militare Genova.
» AMERIO Francesco, Scuola allievi ufficiali Torino.
» ARPAIA Federico, 8 pesante campale.
» BALDINO Lorenzo, 1 pesante campale.
» BORASI Angelo, 1 montagna.
Tenente BELLINCIONI Nello, 7 campagna.
» CAMPAGNA Giovanni, 25 campagna.
» CASCINO Alessandro, 3 campagna.
» CELADA Umberto, 1 pesante.
Capitano CIAMPELLI Bruno, 9 campagna.
» CONSOLI Giuseppe, Ministero guerra.
» DE MARCO Gesualdo, 2 pesante.
Tenente DI CASTRI Giovanni, Arsenale R. E. Napoli.
Capitano GHEORGHITSI Elia, 5 pesante.
» GIRALDI Ugo, 9 campagna.
» MACERATINI Giuseppe, R. aeronautica.
» MATTIOLI Enrico, 13 campagna.
» MAZZA Pietro, 11 pesante campale.
» MONDANI Ernesto, 10 pesante campale.
Tenente MORO Augusto, 5 campagna.
Tenente NAZZARI Icilio, 7 pesante.
» OLIVIERI Domenico, 5 campagna.
Capitano NICCOLINI Mario, 5 campagna
Tenente PALERMO Domenico, 25 campagna.
» PALUMBO Mario, Scuola allievi ufficiali Verona.
» PIANESE Oscar, 5 pesante.
Capitano PASQUALI Aldo, 14 pesante campale.
» RE Giovanni, reggimento a cavallo.
» ROSTAGNO Carlo, Ministero gu rra.
» RUSSO Giulio, Divisione militare Genova.
» SICHERA Enrico, 2 pesante campale.
» SIFFREDI Giacomo, 2 gruppo contraerei.
» SOFIA Ugo, Scuola centrale artiglieria.
» TAVAZZANI Giovanni, 1 montagna.
» UTILI Umberto, Divisione militare Livorno.
Tenente VILLANI Antonio, 21 campagna.
» VOZZA Cosimo, 3 pesante.
S. Tenente VALENZA Vincenzo, 10 pesante campale.
Capitano ZURETTI Giovanni, 6 campagna.

Ufficiali d'artiglieria ammessi a sostenere gli esami sulle materie di accademia a fianco di ciascuno segnate col numero di sessioni e di appelli per ciascuno indicati.

Le pratiche relative all'ammissione alle singole sessioni e alla ripartizione delle materie fra le sessioni e gli appelli, saranno svolte direttamente fra i corpi e il comando dell'accademia militare a senso del paragrafo XVII della circolare 335 *giornale militare* corrente anno.

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Capitano	Sezione esperienze artigl. Ciriè	ARGAN Carlo	—	1
»	16 artiglieria campagna	AMOROSO Renato	—	1
»	5 artiglieria pesante campale	AMICO Alessandro	—	—
»	Direzione esper. d'artiglieria	ARGAN Giovenale	—	1
»	9 artiglieria pesante campale	ALATI Aristide	—	—
»	25 artiglieria campagna	AMATUCCI Oscar	—	—
»	3 artiglieria pesante (M)	ANGIOLINI Arrigo	—	1
»	1° raggruppamento trasporti	BALANZINO Guido	—	1
»	4° gruppo controaerei	BARBARA Renato	—	—
»	3 artiglieria pesante campale	BALLANTI Livio		—
»	17 artiglieria campagna	BEJA Felice	—	1
»	3 artiglieria montagna	BARICHELLO Manlio	—	1
»	12 artiglieria pesante campale	BERLESE Sergio	—	1
»	4 artiglieria pesante campale	BEDOGNI Ugo	—	
»	14 artiglieria pesante campale	BONSETTI Ennio	—	1
»	3 artiglieria campagna	BIFFI Giuseppe	—	1
»	3 artiglieria pesante campale	BONELLI Federico	—	—
»	Direzione generale d'artiglieria Ministero guerra - Ufficio del Direttore	BETTI Carlo	—	1
»	4 artiglieria pesante campale	BELARDINI Roberto	—	—
»	13 artiglieria pesante campale	BONELLI Aldo	—	—
»	Ministero guerra - S. M. Cen. - Ufficio addestramento	PAZZARELLO Guglielmo	1	1
»	7° gruppo controaerei	BIAGI Dario	—	—
»	6 artiglieria campagna	BISCUOLA Livio	—	
»	24 artiglieria campagna	BRONZINI Riccardo	—	—
»	2 artiglieria montagna	BRUNELLI Mario	—	1

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
I	I	I	—	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	I	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	
	—	I	—	—	I	I	2	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva.
—	—	I	—	—	I	I	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	I	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	I	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	I	2	
—	—	I	—	—	I	I	2	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	I	2	
—	—	I	—	—	I	I	2	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Capitano	3 artiglieria montagna	BARRILE Eugenio	—	—
»	6° gruppo controaerei	BRUNO Francesco	—	—
»	11 artiglieria campagna	CHIELI Menotti	. .	—
»	1 artiglieria pesante	CARRERA Mario	—	1
»	8 artiglieria pesante campale	CIOCCA Alfredo	—	1
»	1 artiglieria pesante campale	COCCHIERI Manlio	—	1
»	16 artiglieria campagna	CASTELFRANCHI Carlo	—	1
»	9 artiglieria campagna	CARLESI Enrico	-	1
»	2 artiglieria pesante campale	CERA Riccardo	—	1
»	6 artiglieria pesante	CATANEA Amedeo	—	1
»	4 artiglieria pesante	CATANZARO Giuseppe	—	—
»	4 artiglieria pesante	CORSO Emilio	—	1
»	16 artiglieria campagna	CUCCIOLI Luigi	—	1
»	Regia aeronautica - Centro dirigibilisti	CARELLI Giuseppe	—	—
»	10 artiglieria campagna	CANGEMI Iser	—	—
»	24 artiglieria campagna	CAMBRIA Michele	—	—
»	10° gruppo controaerei	CAMBRIA Vittorio	—	—
»	8 pesante campale	CINALLI Giuseppe	—	—
»	1 artiglieria montagna	DE DOMINICIS Augusto	-	1
»	3 artiglieria montagna	DI NARDO Emilio	—	—
»	17 artiglieria campagna	DROMMI Ernesto	-	-
»	8 artiglieria campagna	DALLE MOLLE Giovanni	-	1
»	2 artiglieria pesante	DUSI Michelangelo	—	—
»	Ministero della guerra - Direzione generale d'artiglieria - Ufficio del Direttore	DE LUCA Ugo	—	—

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	—	1	1	—	1	2	4	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	1	1	1	2	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
1	—	1	—	1	1	2	4	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Capitano	13 artiglieria pesante campale	DE BIASE Achille		I
»	Regio corpo truppe coloniali Eritrea.	DEL MONTE Aldo		—
»	3 artiglieria pesante campale	DOGLIANI Luca		—
»	3 artiglieria pesante	D'ALONZO Giovanni		—
»	10 artiglieria pesante campale	d'EVANT Alessandro		
»	Direzione d'artiglieria Taranto	de MAJO Roberto		I
»	5 artiglieria campagna	FIORE Rinaldo	—	
»	1 artiglieria pesante	FANO Mario	—	
»	15 artiglieria campagna	FEDI Carlo	—	
»	8 artiglieria campagna	FUSCO Nicola	—	
»	Istituto geografico militare	FATTOBENE Italo		
»	Istituto geografico militare	FERRARA Alberto	—	I
»	Scuola artiglieria contraerei	FERRARI Giovanni	—	—
»	Direzione esperienze artiglieria	FORZA Francesco	—	I
»	Ministero guerra - S. M. C., ufficio recl.	FALCONE Bruto	—	
»	7 artiglieria pesante	FERRARA Geremia	—	—
»	1 artiglieria montagna	GERLERI Umberto	—	—
»	1 artiglieria pesante campale	GAIDANO Giovanni	—	—
»	5 artiglieria campagna	GAY Paolo		—
»	3 artiglieria montagna	GAY Pietro	—	—
»	1° raggruppamento trasporti	GIROLA Enrico		—
»	Direzione artiglieria Brescia	GIANNUZZI Gaetano	—	I
»	13 artiglieria campagna	GIGLIOLI Mario		
»	17 artiglieria campagna	GUY Aurelio	—	I
»	19 artiglieria campagna	GARIGIOLI Arnaldo		I

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—		1	—	—	1	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—		1	2	4	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—		1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—		1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	—	1	—	—	1	2	4	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Capitano	8 artiglieria pesante campale	GENTILE Mario	—	—
»	Ufficio generale a dispos. artigl.	GROSSO Gianfelice	—	—
»	20 artiglieria campagna	IAHN Ezio	—	—
»	8 artiglieria pesante campale	IAPPELLI cav. Pasquale	—	—
»	9 artiglieria pesante campale	IOCCA Fernando	—	1
»	Scuola allievi ufficiali Caserta	IZZI Annibale	—	1
»	Direzione artiglieria Napoli	KUNTZE Carlo	—	1
»	1 artiglieria pesante campale	LANCIANI Ettore	—	1
»	2 artiglieria pesante	LUCISANO Alessandro	—	—
»	2 artiglieria pesante campale	LUCINI Bruno	—	—
»	21 artiglieria campagna	LORITO Leonardo	—	—
»	1 artiglieria pesante	MONTAGNA Dino	—	1
»	16 artiglieria campagna	MELITA Giuseppe	—	—
»	21 artiglieria campagna	MARINI Silvio	—	—
»	9 artiglieria campagna	MIRANDA Domenico	—	1
»	2 artiglieria montagna	MOLINARI Giuseppe	—	—
»	8 artiglieria pesante	MORONI Giulio	—	—
»	8 artiglieria pesante	MANFREDI Giacomo	—	—
»	8 artiglieria pesante	MAZZA Arnaldo	—	1
»	21 artiglieria campagna	MAFFEI Ernesto	—	—
»	Direzione sup. costr. artiglieria	MIGLIORANZI Alberto	—	—
»	3 artiglieria pesante campale	MARCHI Severino	—	—
»	Ministero guerra - S. M. C. (ufficio automobilistico)	MANTELLI Mario	—	1
»	Scuola allievi ufficiali comp. - C. A. Roma	MANNO Antonio	—	—
»	12 artiglieria campagna	MIRIANO Giovanni	—	1

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
—	—	I	—	—	I	1	2	
—	—	I	I	—	I	2	4	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	1	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	
I	—	I	—	I	I	2	4	
I	I	I	—	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	1	2	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	1	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	1	2	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	1	2	
—	—	I	—	—	I	1	2	
—	—	I	—	—	I	1	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	1	2	
—	—	I	—	—	I	1	2	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	I	—	—	I	1	2	
I	I	I	—	I	I	3	6	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Capitano	26 artiglieria campagna	MARIONI Giovanni	—	—
»	10 artiglieria pesante campale	MANGIONE Domenico	—	—
»	3 artiglieria pesante campale	MONTANARI Montanino	—	—
»	3 artiglieria pesante	NELLI Alessandro	—	1
»	1 artiglieria campagna	NOVELLI Ivan	—	—
»	10 artiglieria pesante campale	NIGRI Giovanni	—	1
»	23 artiglieria campagna	OTTONE Luigi		1
»	7 artiglieria pesante campale	ONORATI Mario	—	—
»	2 artiglieria pesante	PIRANI Luigi	—	—
»	2 artiglieria pesante	PIRANI Enzo	—	1
»	Direzione artiglieria Verona	PIANA Giuseppe	—	1
»	9 artiglieria campagna	POLLASTRINI Remo	—	—
»	6 artiglieria campagna	POLACCO Giuseppe	—	—
»	Comando truppe Cirenaica	PONTICELLI Igino	—	1
»	3 artiglieria pesante	PETITTI Vincenzo	—	—
»	6 artiglieria pesante	PIPINO Enrico	—	1
»	Ufficio gener. a disposizione per l'arma d'artiglieria	PACETTI Ettore	—	—
»	Ministero guerra - S. M. C. (ufficio operazioni)	PIACENZA Guido	—	—
»	23 atriglieria campagna	ROSSI Ezio	—	—
»	5 artiglieria pesante campale	ROSSI Carlo		1
»	15 artiglieria campagna	ROVELLI Alessio	—	1
»	8 artiglieria pesante	ROBOTTI Carlo	—	1
»	15 artiglieria campagna	RUSSO Salvatore	—	1
»	4 artiglieria pesante	ROMANO Olino	—	—
»	17 artiglieria campagna	ROVERSI Giulio Cesare	—	—

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
—	1	—	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	—	—	—	1	1	1	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Capitano	Ministero guerra - S. M. C. (ufficio operazioni)	RODA Alberto	—	
»	12 artiglieria campagna	ROSSI Giovanni		
»	1 artiglieria pesante	RIBELLA Salvatore		1
»	1 artiglieria pesante	SALVI Pier Battista	—	
»	6 artiglieria pesante	SCOTTI Carlo	—	—
»	Accademia militare	SORICE Antonio	—	1
»	7 artiglieria pesante	SPAGNOL Gastone	—	—
»	8 artiglieria pesante	SCANO Edgardo		1
»	8 artiglieria pesante	SOTGIU Settimio		1
»	4 artiglieria pesante	SPEZZAFERRO Livio		1
»	Ministero guerra - Direzione generale d'artiglieria - Ufficio del Direttore	SABATINI Diego	—	1
»	Arsenale R. E., Napoli.	SICARDI Giacomo	—	1
»	9° gruppo controaerei	SIMONE Beniamino	—	—
»	5 artiglieria campagna	TIRINDELLI Achille	—	
»	5 artiglieria pesante	TURRINI Vittorio Emanuele	—	
»	7° gruppo controaerei	TUFARELLI Giulio	1	1
»	5 artiglieria campagna	VIALARDI DI SANDIGLIANO Carlo	—	—
»	Comando artiglieria Tripoli	VIGNOLO Fulvio	—	—
»	5 artiglieria pesante	WIEL Giovanni	—	1
Tenente	1 artiglieria montagna	AVALLE Secondo	—	—
»	2° gruppo controaerei	ALIOTTA Rosario	—	—
»	Direzione d'artiglieria Trieste	ALAGIA Giovanni	—	—
»	Direzione d'artiglieria Trieste	ANGUISSOLA Ignazio	—	—

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	con riserva
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	—	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	—	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	—	—	1	—	1	2	4	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Tenente	Direzione esperienze artiglieria	ANQUILECCHIA Vincenzo	—	—
»	10 artiglieria campagna	ARCAMONE Mario	1	1
»	3 artiglieria pesante campale	BARATTI Eugenio	1	1
»	11 artiglieria pesante campale	BRUNI Luigi	—	—
»	20 artiglieria campagna	BUZZACARINI Brunoro	—	—
»	2 artiglieria montagna	BERTON Giuseppe	—	—
»	26 artiglieria campagna	BARRABINI Vincenzo	—	—
»	14 artiglieria pesante campale	BETTAGLIO Giglio	—	—
»	6 artiglieria pesante	BENZO Federico	—	—
»	7° gruppo controaerei	BICCELLI Adalberto	1	1
»	8 artiglieria pesante	BONCRISTIANO Luigi	1	1
»	4 artiglieria pesante	BONESSA Nicolò	—	—
»	7 artiglieria campagna	BERNARDINI Giovanni	—	—
»	6 artiglieria pesante campale	BORGIA Augusto	—	—
»	Direzione generale aeronautica - Direzione genio - Sezione armamento	BOSCHI cav. Mario	—	—
»	25 artiglieria campagna	BOFFA Carlo	—	—
»	8 pesante campale	BIANCHI Ugo	1	1
»	Ssuola allievi ufficiali complemento - C. A. Palermo	BARZAN Gaspare	—	—
»	2 artiglieria pesante	CARONES Ugo	—	—
»	5 artiglieria campagna	CARUSO Sebastiano	—	—
»	2° gruppo controaerei	CAPUANO Luigi	1	1
»	5 artiglieria campagna	CIVARIO Ugo	—	—
»	Direzione artiglieria Verona	CONSIGLIO Vito	—	—
»	8 artiglieria campagna	CHELOTTI Alberto	—	—
	5 artiglieria pesante campale	CARBONI Giulio	—	—

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	I	—	—	—	I	1	2	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	—	—	—	I	1	1	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	I	—	I	I	2	4	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	I	—	I	I	2	4	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Tenente	13 artiglieria campagna	CATANZARO Munzio	—	—
»	21 artiglieria campagna	COPPELLOTTI Celestino	1	1
»	13 artiglieria pesante campale	CANNIZZO Vito	—	—
»	Direzione esper. artiglieria	CHIAVARINO Guido	—	—
»	Direzione esper. artiglieria	CONTI Federico	—	—
»	Ministero guerra	COSCO Armando	—	—
»	Scuola allievi ufficiali complemento - C. A. Roma	CIONCI Renato	—	—
»	5 artiglieria campagna	DE LA FOREST DE DIVONNE Gilberto	—	—
»	Comando artiglier. C. A. Torino	DEL DUCE Francesco	—	—
»	11 artiglieria pesante campale	DRAGO Mauro	1	1
»	6 artiglieria pesante	de MARTINO Gioacchino	—	—
»	26 artiglieria campagna	De FRANCESCO Antonio	1	1
»	15 artiglieria campagna	D'AGATA Alfredo	—	—
»	8º gruppo controaerei	DE FONGO Guido	—	—
»	19 artiglieria campagna	DONATI Lodovico	—	—
»	8 ariglieria pesante campale	de CONCILIS Romano	1	1
»	9 ariglieria pesante	D'ASCENSI Romeo	—	—
»	18 artiglieria campagna	D'AMBROSIO Domenico	—	—
»	6 pesante campale	DE PETRO Giorgio	—	—
»	11 artiglieria pesante campale	FERRARI Ettore	—	—
»	17 artiglieria campagna	FILIPPI di BALDISSERO Maurizio	—	—
»	Ministero guerra - Ufficio automobilistico	FILOTICO Enrico	1	1
»	8º gruppo controaerei	FRANGIPANI Guido	—	—
»	Comando artiglieria C. A. Verona	FRIGIONE Giacinto	—	—

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	—	1	1	—	1	2	4	
1	—	1	—	—	1	2	4	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Capitano	2 artiglieria campagna	FELICI Francesco	1	1
»	21 artiglieria campagna	FRESIA Nicola	—	1
»	8 artiglieria campagna	GIORDANO Fedele	—	—
»	8° gruppo controaerei	GIZZIO Mario	—	—
»	Direzione esper. artiglieria	GALANZINO Francesco	—	—
»	3 artiglieria pesante campale	GALLINARO Ugo	—	—
»	18 artiglieria campagna	GIAMMARCO Enrico	—	—
»	Comm. Del. Confini Bolzano	GHELARDONI Luigi	—	—
»	17 artiglieria campagna	ISONI Francesco	1	1
»	Comando artigl. C. A. Palermo	GENNARO Francesco	—	1
»	Direzione artiglieria, Napoli	IMPERATO Luigi	—	—
»	1 artiglieria pesante	GIORCHINO Germano	—	—
»	Scuola allievi ufficiali complemento C. A. Torino	LAGUARDIA Pietro	—	—
»	3 artiglieria montagna	LUCCHESINI Gastone	—	—
»	Direzione esper. artiglieria	LOMBARDO Pietro	1	1
»	12 artiglieria campagna	LANZILLO Teodoro	—	—
»	8 artiglieria pesante campale	LONGO Giulio	—	—
»	8 artiglieria campagna	LONGO Giovanni	—	—
»	5 artiglieria campagna	MAZOTTI Luigi	—	—
»	27 artiglieria campagna	MELE Donato	1	1
»	16 artiglieria campagna	MARALDI Ugo	—	—
»	Batt. a cavallo	MORRICONE Arnaldo	—	—
»	8 artiglieria pesante campale	MINOSCI Emilio	—	—
»	12 artiglieria pesante campale	MISTRETTA Antonino	1	1
»	7° gruppo controaerei	MONTEFINALE Gabriele	—	1
»	9° gruppo controaerei	MELE Angelo	1	1

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
I	—	I	I	—	I	3	6	
I	I	I	—	I	I	3	6	
—	—	—	—	I	—	I	I	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	—	—	—	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	—	—	I	2	4	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	—	I	I	I	I	2	4	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	—	I	I	—	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
I	—	I	—	—	I	2	4	
—	—	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	—	—	I	I	I	2	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con ri erva
I	I	I	I	I	I	3	6	
I	I	I	I	—	I	3	6	
I	—	I	I	I	I	3	6	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matemitica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Tenente	10 artiglieria pesante campale	MORANI Antonio	1	1
»	13 artiglieria campagna	OLIVETTI Oscar	1	1
»	16 artiglieria campagna	ONNIS Emanuele	—	—
»	2 artiglieria pesante campale	ORSI Antonio	—	—
»	23 artiglieria campagna	OTTONE Angelo	—	—
»	9 artiglieria pesante campale	ORNANO Attilio	—	—
»	2 artiglieria montagna	PEDERZOLLI Mario	—	—
»	Scuola allievi ufficiali complemento C. A. Verona	PILATO Nicola	—	—
»	2 artiglieria montagna	PIUSSI Alberto	—	—
»	Ministero guerra	PARAVAGNA Giuseppe	—	—
»	6 artiglieria pesante	PORPORA Nicola	—	—
»	22 artiglieria campagna	PARISI Saverio	—	—
»	25 artiglieria campagna	PONTICELLI Renato	—	—
»	10 artiglieria pesante campale	PARRINELLO Diego	1	1
»	13 artiglieria campagna	PALMIERI Carlo	—	—
»	5 artiglieria campagna	PEANO Giovanni	—	—
»	19 artiglieria campagna	PRATESI Emilio	—	—
»	1 artiglieria pesante campale	RANDI Umberto	—	—
»	5 artiglieria pesante campale	RICCA Umberto	—	—
»	3 artiglieria pesante	RIITANO Angelo	—	—
»	1 artiglieria campagna	RUTOLO cav. Angelo	—	—
»	Scuola allievi ufficiali complemento C. A. Roma	ROMAGNOLI Mario	1	1
»	12 artiglieria campagna	ROMANO Edoardo	—	—
»	22 artiglieria campagna	Re Ignazio	—	—
»	10 artiglieria pesante campale	RANDI Eugenio	1	1

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
—	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	—	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	1	1	1	
—	—	1	1	1	1	2	4	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	Con riserva
—	—	—	—	—	1	1	1	
1	1	1	1	—	1	2	4	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
—	—	—	1	1	1	2	4	
1	1	1	1	1	1	3	6	

Grado	Corpo o ente cui appartiene l'ufficiale	CASATO e NOME	Analisi matematica p. 1ª	Analisi matematica p. 2ª
Tenente	Direzione artiglieria Verona	SANGUIGNO Vittorio	—	—
»	5 artiglieria pesante	SERRA Luigi	—	—
»	2 artiglieria montagna	SACCO Ferdinando	1	1
»	6 artiglieria pesante	STEFINI Francesco	—	—
»	6 artiglieria campagna	STELLA Vittore	—	—
»	8 artiglieria pesante	SANSONE Luigi	—	—
»	Scuola allievi ufficiali complemento C. A. Roma	SABINI Mario	—	—
»	12 artiglieria pesante campale	SORTINO Federico	—	—
»	2 artiglieria campagna	SCUTERINI Edgardo	—	—
»	10 artiglieria pesante campale	SALVO Calogero	—	—
»	1 artiglieria pesante	TATTI Edmondo	—	—
»	1 artiglieria montagna	TALUCCHI Adolfo	—	—
»	11 artiglieria pesante campale	TROMBY Giovanni	—	—
»	27 artiglieria campagna	TACCONI Sisto	1	1
»	Reparto carri arm.	TRICOMI Ernesto	—	—
»	9 artiglieria pesante campale	UGOLINI Enzo	—	—
»	6 artiglieria campagna	VALENTINI Antonio	—	—
»	8° raggruppamento trasporti	VOSA Vincenzo	—	—
»	8 artiglieria pesante	ZANOBI Romolo	—	—
»	15 artiglieria campagna	ZUCCHI Giovanni	—	—
»	10 artiglieria pesante campale	ZINGALES Guido	—	—
Sottoten.	10 artiglieria pesante campale	CASSETTA Giuseppe	1	1
»	10 artiglieria campagna	DI FERRANTE Elio	—	—

ESAMI DA SOSTENERE						Gli esami debbono essere superati nel numero massimo di		NOTE
Geometria descrittiva	Geometria analitico-proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata	Sessioni di esame	Appelli	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	1	1	1	2	4	
1	1	1	—	—	1	2	4	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	1	—	—	1	1	2	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	—	—	—	con riserva.
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
1	1	1	1	1	1	3	6	
—	—	—	—	—	1	1	1	

N. 558. SCUOLE MILITARI. **Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** (Direzione generale personale ufficiali. - 20 settembre 1923.

Fra l'ottobre p. v. e l'aprile 1924, si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto (Roma) due corsi di equitazione di campagna per gli ufficiali di cavalleria in S. A. P.

I corsi avranno ciascuno la durata di tre mesi e si inizieranno il 7 ottobre p. v.

Al corso sono inscritti i seguenti ufficiali:

Capitano SANTAGATA Filippo, cavalleggeri di Aosta.
» RABJ Guido, cavalleggeri Guide
» OTTOLENGHI Giuseppe, Savoia cavalleria.
» MONCADA Ugo, cavalleggeri di Monferrato.
» MASINI Italo, cavalleggeri Guide.
» FERUGLIO Giuseppe, Genova cavalleria.
» CARAVELLI Celio, Savoia cavalleria distretto di Novara.
» MARCHINI Paolo, cavalleggeri di Alessandria.
» CUOGHI G. Battista, squadrone palafrenieri scuola Modena.
» FANNUCCI Cesare, cavalleggeri di Monferrato.
» D'ALESSANDRO Mario, cavalleggeri di Firenze, assegnate deposito allevamento cavalli Bonorva.

Tenente TRAVAGLIANTI Salvatore, Genova cavalleria.
» CERRETANI Augusto, cavalleggeri di Alessandria, assegnate comando divisione militare di Roma.
» DE LANDERSET Ferdinando, Savoia cavalleria.
» VALFE' di BONZO Andrea, cavalleggeri di Alessandria, squadrone palafrenieri scuola guerra.
» MONTANARI Giulio, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» DANERI Luigi, cavalleggeri di Aosta.
» PORCELLI Antonio, Savoia cavalleria, 8 raggruppamento trasporti.

Tenente SCHIAVONE Emilio, cavalleggeri di Alessandria.
» GUIDETTI Ettore, Genova cavalleria.
» MARTINENGO Riccardo, cavalleggeri di Saluzzo
» DARBESIO Bartolomeo, Savoia cavalleria.
» GALIGARIS Adolfo, cavalleggeri di Saluzzo.
» COLANERI Ambrogio, cavalleggeri di Monferrato.
» CALCAGNO Gustavo, Nizza cavalleria.
» CREDAZZI Giulio, Nizza cavalleria.
» MANUSARDI Luigi, cavalleggeri di Aosta.
» ROSSI Pietro, cavalleggeri di Saluzzo.
» MORELLI di POPOLO Augusto, cavalleggeri Guide.
» DE SIVO Giulio, cavalleggeri di Monferrato.
» ZAVATTARI Edoardo, cavalleggeri Guide.
» PICCININO Aurelio, cavalleggeri di Novara.
» SEOUI Luigino, cavalleggeri Guide.
» CASTAGNA Luigi, Piemonte Reale cavalleria.
» GRIGNOLO Mario, cavalleggeri Guide.
» FILIASI Francesco, reggimento artiglieria a cavallo.
» ZANDRINO Eugenio, 11 reggimento artiglieria da campagna
» GIORGI Ottavio, legione CC.RR. Roma.

a) Gli ufficiali inscritti al corso dovranno presentarsi alle ore 11 del giorno 7 ottobre al comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria in Roma per essere ricevuti dal generale a disposizione per l'arma di cavalleria (uniforme della giornata);

b) Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese;

c) Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da *due cavalli di pronto servizio*.

I comandanti di corpo, sotto la loro personale responsabilità, provvederanno perchè detta disposizione sia osservata.

Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi che li hanno in forza;

d) I comandi, corpi, uffici e reparti dovranno segnalare d'urgenza alla Direzione generale personale ufficiali (Ufficio movimento ufficiali - reparto 2°) se qualche ufficiale comandato al corso non potesse intervenirvi. Di massima non sono ammesse esclusioni dal corso che per comprovati motivi di salute;

e) Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento ufficiali - reparto 2°) non oltre il 20 ottobre p. v., l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 559. — SCUOLE MILITARI. **Corsi di tre e di nove mesi presso la scuola centrale militare di educazione fisica.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). – 20 settembre 1923.

Nel quadro già tracciato da questo Ministero colla circolare n. 435 *giornale militare* 1921, per gli stessi intenti ivi illustrati ed analogamente a quanto venne effettuato nell'anno scolastico testè decorso, saranno ripresi, presso la scuola centrale militare di educazione fisica in Roma, i corsi trimestrali.

Si svolgeranno tre corsi così distinti:

il primo, dal 24 settembre 1923 al 23 dicembre 1923;

il secondo, dal 5 gennaio 1924 al 3 aprile 1924;

il terzo, dal 6 aprile 1924 al 5 luglio 1924.

A ciascuno di tali corsi prenderanno parte ufficiali inferiori delle varie armi, corpi e specialità, scelti con gli stessi criteri già stabiliti dalla sopra citata circolare, e nel numero che, per ogni corpo d'armata, risulta dall'annessa tabella. Vi potranno prendere part altresì 3 ufficiali della R. Marina, 2 dell'arma dei CC. RR., 2 della R. guardia di finanza e 2 della R. aeronautica.

Dovranno inoltre frequentare il 1° corso, in soprannumero, gli ufficiali superiori che sono stati nominati capicentri divisionali di educazione fisica per effetto della circolare n. 1479 del 28 giugno 1921 e che, pur essendo attualmente in carica, non abbiano frequentato in precedenza alcun corso informativo. Ultimati i corsi trimestrali, gli ufficiali dovranno subito compiere presso i corpi di provenienza un congruo periodo di tirocinio, come istruttori di educazione fisica.

Presso la scuola centrale militare di educazione fisica sarà altresì svolto un corso della durata di nove mesi, il quale avrà inizio il 1° ottobre p. v. e terminerà il 30 giugno 1924.

Ad esso sono comandati a partecipare gli ufficiali di cui all'elenco annesso, i quali - essendo fra i migliori classificati nei corsi informativi o trimestrali svolti in precedenza - danno affidamento di perfezionare le loro attitudini e di riuscire ottimi sia come istruttori, sia come dirigenti ed organizzatori.

Dalla partecipazione a tale corso, che comporta una non breve permanenza a Roma e richiede notevole resistenza fisica, potranno essere dispensati solamente quegli ufficiali i quali ne facciano domanda per motivate ragioni di famiglia o per riconosciuta menomazione delle loro qualità fisiche.

I rispetivi comandi di corpo d'armata, in tal caso, faranno pervenire nel più breve tempo a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio del direttore generale) le singole domande munite del parere delle autorità gerarchiche affinchè si possa disporre per la loro sostituzione.

Alla fine del corso di nove mesi gli ufficiali allievi saranno inviati in licenza speciale di giorni 20.

Gli ufficiali di ciascun corso dovranno presentarsi al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma il giorno che precede l'inizio del corso al quale sono assegnati.

Per quanto ha tratto alle indennità da corrispondersi agli ufficiali stessi, valgono le norme indicate nell'art. n. 4 allegato n. 1 della circolare 380 del 30 giugno corrente anno.

Inoltre gli ufficiali allievi, frequentatori del corso di nove mesi, in possesso di cavalli di proprietà ed aventi diritto a razione foraggio, sono autorizzati a trasportare a Roma detti cavalli per il periodo di svolgimento del corso, tenendoli presso la scuola centrale stessa.

Gli ufficiali allievi potranno valersi degli indumenti specialmente occorrenti per la pratica quotidiana degli esercizi ginnico-sportivi (maglie, maglioni, pantaloncini da ginnastica e da bagno, scarpette leggere, ecc.), che eventualmente avessero portati con sè. Il comando della scuola provvederà, per sua parte, a fornirne gli ufficiali che ne facciano richiesta cedendoli a puro prezzo di costo ed accordando facilitazioni nel pagamento.

Appena possibile, per il primo corso, non oltre il 22 dicembre 1923 per il secondo ed il 30 marzo 1924 per il terzo, dovranno essere trasmessi al comando delle scuole centrali in Civitavecchia, e - in duplice comunicazione - a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento e Direzione generale personale ufficiali) i nomi degli ufficiali destinati a frequentare i corsi trimestrali.

Il Ministro — A. DIAZ.

Elenco degli ufficiali destinati a frequentare il corso speciale di nove mesi presso la scuola centrale di educazione fisica

(1º *ottobre* 1923-30 *giugno* 1924).

Provenienti dai corsi trimestrali 1921-1922:

Tenente PERRONE Mario, 18 artiglieria campagna.
» REBICHESU Luigi, 38 fanteria.
» DE ROSA Carlo, 3 bersaglieri.
Tenente SPAGNOLO Augusto, 72 fanteria.
» GIOVANNELLI Umberto, 65 fanteria.

Provenienti dal I corso trimestrale 1922-1923:

Tenente MINGONI Enzo, 6 artiglieria pesante campale.
Capitano SANTI Marcello, 5 bersaglieri.
Tenente PICCIRILLI Gaetano, 5 artiglieria pesante campale.
Capitano CATALDI Corrado, 37 fanteria.
» CASTALDO Luigi, 13 fanteria.
» TOSI Lombardo, 35 fanteria.

Provenienti dal II. corso trimestrale 1922-1923:

Tenente VACCARO Giov. Battista, 2 raggruppamento genio.
» MICHELI Giuseppe, cavalleggeri di Novara.
» TANCIONI Mario, 7 bersaglieri.
» BONAMICO Carlo, 9 genio.
» SEVERINI Renato, 12 bersaglieri.
» GIANMARINO Giuseppe, 26 fanteria.
Capitano MUSSO Michelangelo, 1 alpini.
» CAVADINI Franco, 67 fanteria.
Tenente MORETTI Alessandro, cavalleggeri di Saluzzo.
Capitano ANGELINI Ignazio, 28 fanteria.
» CORRADI Ernesto, 24 divisione fanteria.

Provenienti dal III. corso trimestrale 1922-1923:

Capitano PACCHIEROTTI Mario, 2 granatieri.
Tenente MAZZELLA Elio, 6 alpini.
» FORMICHI Emilio, 7 artiglieria campagna.
» PECORINI Narsete, 152 fanteria.
Capitano MORRA Oreste, 48 fanteria.
Tenente BONFANTI Giuseppe, deposito 5 bersaglieri.
Capitano BABACCI Agostino, 24 fanteria.
Tenente VENDITTI Onofrio, 3 artiglieria montagna.

ANNO SCOLASTICO 1923-24. — **Numero degli ufficiali frequentatori, distinti per arma e per grado.**

CORPI D'ARMATA	1° CORSO TRIMESTRALE (24 settembre 1923 – 23 dicembre 1923)										2° CORSO TRIMESTRALE (5 gennaio 1924 – 3 aprile 1924)										3° CORSO TRIMESTRALE (6 aprile 1924 – 5 luglio 1924)									
	Fanteria e Alpini		Bersaglieri		Cavalleria		Artiglieria		Genio		Fanteria e Alpini		Bersaglieri		Cavalleria		Artiglieria		Genio		Fanteria e Alpini		Bersaglieri		Cavalleria		Artiglieria		Genio	
	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni	Capitani	Subalterni
Torino	2	3	—	1	1	—	1	2	—	1	2	3	1	1	—	—	1	2	—	—	2	3	—	1	—	1	2	2	—	—
Milano	2	3	—	1	—	1	1	1	—	—	2	3	—	1	1	1	1	1	—	1	2	3	1	1	1	—	1	1	—	—
Verona	2	3	—	—	—	1	1	1	—	—	2	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	3	—	—	1	—	—	1	—	1
Bologna	2	3	—	—	1	1	1	2	—	—	2	3	—	1	1	1	1	2	—	1	2	3	—	1	1	1	1	2	—	
Trieste	2	3	—	1	—	—	1	1	—	—	2	3	—	—	—	1	1	1	—	—	2	3	1	—	1	—	—	1	—	1
Firenze	2	3	1	1	1	1	1	1	—	1	2	3	—	1	1	—	1	1	—	—	2	3	—	1	—	1	1	1	—	1
Roma	2	4	1	1	—	—	1	1	—	1	2	4	—	1	—	1	1	1	—	1	2	4	—	1	1	—	1	1	—	—
Bari	2	3	—	—	—	—	1	1	—	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Napoli	2	3	—	1	—	1	—	1	—	—	2	3	—	1	1	—	—	1	—	1	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—
Palermo	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	1	—	—	1	1	—	1
	20	30	2	6	3	5	8	12	—	4	20	30	2	6	4	4	8	12	—	4	20	30	2	6	5	3	8	12	—	4
TOTALI	50		8		8		20		4		50		8		8		20		4		50		8		8		20		4	
	TOTALE GENERALE 90										TOTALE GENERALE 90										TOTALE GENERALE 90									

N. 560. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso informativo automobilistico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 settembre 1923.

In armonia alle disposizioni contenute nella circolare 444 *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso informativo automobilistico, di cui alla lettera *b*) della citata circolare:

Colonn.	artigl.	SCAZZOLA Marco, 11 pesante campale.	Ten. col.	artigl.	PAVESI Giuseppe, 3 raggruppamento trasporti.
Id.	id.	RADICATI Ferdinando, 3 pesante campale.	Id.	id. fant.	PORTACCIO Alcide, 4 raggr. trasporti.
Id.	id.	RONCONI Italo, 4 pesante campale.	Ten. col.	artigl.	LO GIUDICE Edoardo, 6 ragg. trasporti.
Id.	id.	SASSI Giuseppe, 2 pesante campale.	Id.	id. id.	DELLE PONTI Cesare, 8 ragg. trasporti.
Id.	id.	SOATI Angelo, 5 pesante campale.	Id.	id. id.	BELLOMO Nicola, 9 raggruppamento trasporti.
Ten. col.	artigl.	CECCARINI Giuseppe, 2 raggr. trasporti.	Id.	id. fant.	LODI Arturo, 10 raggr. trasporti.

A modificazione di quanto prescritto dalla citata circolare 444, il corso in parola avrà luogo dal 22 ottobre al 20 dicembre p. v.

Gli ufficiali ammessi dovranno pertanto presentarsi all'ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino, il 20 ottobre p. v.

Il ministro: A. DIAZ.

N. 561. — SERVIZIO SANITARIO. — **Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 20 settembre 1923.

1. Le domande per l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista, a norma dei paragrafi 136 (1° comma) e 147 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento e degli articoli 6 e 7 del R. decreto n. 261 del 23 febbraio 1922, dovranno essere presentate non più tardi del 30 novembre 1923 e trasmesse d'urgenza al Ministero.

2. Potranno far domanda di ammissione a tali esami i capitani chimici-farmacisti in S. A. P. inscritti nel ruolo fino ad *Arpino Pietro*.

3. Tali esami avranno inizio il 18 febbraio 1924 presso il Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare).

4. I nove posti vacanti nel grado di maggiore chimico-farmacista verranno conferiti a coloro che saranno ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice indicata dall'articolo 3 della legge 7 aprile 1921, n. 367, in base alle disposizioni del regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto n. 261 del 23 febbraio 1922, e dal R. decreto n. 262 del 23 febbraio 1922, che stabilisce i programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti.

5. Per la prova scritta, al momento in cui dovrà avere inizio, la commissione imbussolerà alla presenza dei candidati, 51 numeri corrispondenti ai temi dell'allegato *E* e ne estrarrà tre. Detterà i tre temi corrispondenti ai numeri estratti, fra i quali ogni singolo concorrente avrà facoltà di scegliere uno per lo svolgimento.

La durata della prova non sarà maggiore di 8 ore. E' proibita la consultazione di appunti, sunti, o pubblicazioni.

6. Gli argomenti delle tre prove pratiche, distinti con numeri progressivi, saranno sorteggiati, per ogni concorrente, al momento in cui dovrà essere iniziata ciascuna prova, la cui durata non sarà maggiore di 8 ore. Durante le prove pratiche potrà essere dalla commissione autorizzata la consultazione di quei trattati che essa riterrà opportuno di consentire.

7. La prova orale avrà la durata non superiore ai 45 minuti.

8. L'esame dei titoli scientifici, militari, gradi accademici e pubblicazioni, sarà fatto comparativamente e collegialmente dalla commissione, prima dell'inizio delle prove di esami. Il punto assegnato ai titoli, espresso in ventesimi, farà media con i voti assegnati alle varie prove di esame pure espressi in ventesimi. L'idoneità sarà conferita ai candidati che nel punto di media finale avranno riportato almeno 16/20.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 562. — TRASPORTI. — **Viaggi delle bandiere e degli stendardi del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 settembre 1923.

Il Ministero dei lavori pubblici, su richiesta di quello della guerra, ha disposto che, in appoggio a quanto stabilisce l'art. 17 del R. decreto 22 marzo u. s., n. 730, per il trasporto delle bandiere e stendardi reggimentali e degli ufficiali di scorta, sia concesso, dietro richiesta delle autorità militari, l'uso gratuito di uno scompartimento riservato.

Qualora, con lo stesso treno, viaggiassero più bandiere o stendardi, in ogni scompartimento dovranno prendere posto due bandiere con gli ufficiali di scorta, che dovranno, beninteso, essere muniti di biglietto di prima classe, qualunque sia il loro grado.

Gli altri ufficiali, che eventualmente viaggiassero con la bandiera in rappresentanza del reggimento, dovranno prender posto nei compartimenti comuni e nella classe che loro compete.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

E' in corso di pubblicazione, per cura della Casa Editrice Carlo Voghera - Via Po, n. 3 - Roma, un volume di 250 pagine circa « *Soldati e cittadini d'altri tempi. . . .* » di VETERANUS.

Sarà messo in vendita al prezzo di *Lire Dieci*, a fine di ottobre presso i principali librai del Regno.

GABINETTO DI CULTURA DELLA SCUOLA DI GUERRA.

La presidenza del Gabinetto di cultura informa che sono in corso di stampa altri quattro numeri del « Bollettino », i quali verranno pubblicati con la seguente successione:

4° - luglio-agosto;

5° - settembre-ottobre;

6° - novembre;

7°. - dicembre.

In questi numeri appariranno le conferenze tenute nei decorsi mesi, da personalità del mondo scientifico, letterario e militare e non pubblicate finora, alcuni lavori presentati al concorso bandito dalla circolare in data 27 maggio 1922 ed altri studi. Inoltre il « Notiziario » verrà maggiormente ampliato e curato.

Per rendere possibile l'acquisto di questi altri quattro numeri che vengono offerti a migliori condizioni, come fu promesso nel precedente avviso in data 28 marzo c. a., i « Bollettini » n. 4, 5, 6 e 7, di circa 100 pagine ciascuno, sono posti in vendita agli ufficiali, sia in servizio che in congedo, sia ai soci che ai non soci, ai seguenti prezzi:

1 numero:	per i non soci L. 2.00	per i soci L. 1.65
4 numeri:	» » » 7.50	» » » 6.00

Gli ufficiali che desiderano ricevere il « Bollettino » dovranno farne richiesta al comando della Scuola di guerra (ufficio pubblicazioni) accompagnandola col relativo importo, aumentato di L. 0.05 qualora il pagamento venga effettuato a mezzo di cartolina vaglia.

SCUOLA DI GUERRA.

Ufficio Pubblicazioni.

Pubblicazione di un manualetto tascabile sui *Ricoveri di montagna*, compilato dal tenente colonnello del genio FERRERI cav. Giovanni.

Il volume viene distribuito agli enti ed agli ufficiali che lo desiderano e che inviino all'*Ufficio pubblicazioni* della Scuola di guerra un vaglia di L. 10.05.

Sconto del 15 % ai soci del Gabinetto di cultura.

L'invio dei volumi ai richiedenti avrà inizo nel prossimo mese di ottobre e la diramazione verrà effettuata nello *stesso ordine* col quale perverranno all'ufficio suddetto i relativi vaglia.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30, anno 923, circolare 384:

A pagina 885, colonna 1ª, depennare il capitano *Paolini* Achille

A pagina 885, colonna 2ª, depennare il capitano *Conte* Giovanni.

A pagina 885, colonna 2ª, depennare il capitano *Manai* Giovanni.

A pagina 885, colonna 2ª, depennare il tenente *Faragalli* Bartolomeo.

A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente *Lonzu* Giovanni.

A pagina 885, colonna 2ª, depennare il capitano *Galfo* Orazio.

A pagina 886, colonna 2ª, depennare il tenente *Saito* Baldassarr.

A pagina 886, colonna 1ª, depennare il tenente *Della Schiava* Enzo.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1084, colonna 2ª, depennare il tenente *Longo* Luigi, 35 fanteria.

A pagina 1086, colonna 2ª, *invece di:* tenente Pasolini Carlo, assegnato centro automobilistico Bologna (35° fanteria) *leggasi:* tenente Pasolini Carlo assegnato centro automobilistico Bologna (1° fanteria).

A pagina 1090, colonna 1ª, depennare il tenente *Ciasullo* Giuseppe,, 9 pesante campale.

A pagina 1090, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Dodaro Ermanno, il capitano *De Sivo* Giacinto, 18 campagna.

A pagina 1091, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Matracia Roberto il pari grado *Marchese* Vincenzo, 14 pesante campale.

A pagina 1093, colonna 2ª, depennare il capitano *Graziadei* Augusto, officine costruzioni, genio militare Pavia.

Dispensa 37, anno 1923, circolare 499:

A pagina 1169, depennare il tenente *Buontempo* Marcello, 1 raggruppamento genio.

A pagina 1169, depennare il tenente *Gentile* Gaetano, 5 raggruppamento genio.

A pagina 1169, depennare il tenente *Baia* Francesco, comando scuole aviatori.

A pagina 1169, depennare il tenente *D'Ambrosio* Arcangelo, 7 raggruppamento genio.

Dispensa 39, anno 1923, circolare 520:

A pagina 1195, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Bordigioni Britannico, il tenente *Biccelli* Adalberto, 7 gruppo controaerei.

A pagina 1195, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Perroni Armando il pari grado *Fortuna* Ermanno, 3 pesante.

A pagina 1195, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Perroni Armando il pari grado *Fiechter* Renato, 17 campagna.

A pagina 1195, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Galli Giuseppe il pari grado *Ghelardoni* Luigi, 4 campagna.

A pagina 1195, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Carnesi Giuseppe il pari grado *Camilloni* Giulio, 2 campagna.

A pagina 1195, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Pantanelli Ilio il pari grado *Pezzi* Enrico, 13 campagna.

A pagina 1195, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Larussa Achille il pari grado *Mossi* Eugenio, 1 raggruppamento aeroplani.

A pagina 1195, colonna 2ª, aggiungere dopo il tenente Pantanelli Ilio il capitano *Sangiovanni-Gelmini* Giovanni, 9 campagna.

A pagina 1196, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Graziadei Augusto il tenente *Brenta* Pietro, 3 raggruppamento aeroplani.

A pagina 1196, colonna 1ª, aggiungere dopo il capitano Lo Giudice Egidio il pari grado *Lolli* Giuseppe, 4 pesante.

A pagina 1196, colonna 1ª, aggiungere dopo il tenente Colacino Carmine il pari grado *Casavecchia* Francesco, R. C. T. C. Eritrea.

A pagina 1196, colonna 1ª, depennare il capitano *Graziadei* Augusto, officina costruzione Pavia.

A pagina 1196, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Parisi Saverio, il parigrado *Piacentini* Pietro, ragg. scuole aviatori e *Renganeschi* Nullo, com. scuole aviatori.

A pagina 1196, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Schintu G. Battista, il parigrado *Sandri* Giuseppe, 3 ragg. aeroplani.

A pagina 1196, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Morera Umberto, il parigrado *Ravetta* Serafino, 2 ragg. genio.

A pagina 1196, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Parisi Saverio, il parigrado *Polito* Antonio, 3 campagna.

Prezzo della presente dispensa L. 0.60

(2546) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1923 — 28 Settembre

MINISTERO DELLA GUERRA

N. 563 – 21 settembre 1923. — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . *Pag.* 1311

» **564 – 24 settembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Mutui da chiedersi alla cassa depositi e prestiti da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato *Pag.* 1312

» **565 – 24 settembre 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme esecutive del R. decreto 15 luglio 1923 n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma . . . . *Pag.* 1312

» **566 – 27 settembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . . *Pag.* 1314

» **567 – 27 settembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione del 1° distaccamento della direzione centrale automobilistica in Torino . . . . *Pag.* 1314

» **568 – 27 settembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 1315

» **569 – 27 settembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Terzo corso biennale di studio presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 1315

» **570 – 27 settembre 1923.** — TRASPORTI. — Biglietterie militari - Cessazione della distribuzione dei biglietti a tariffa differenziale C . . . . . *Pag.* 1322

» **571 – 27 settembre 1423.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-924 . . . . . *Pag.* 1322

AVVISO . . . . . *Pag.* 1323

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1323

Circolare N. **563.** — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 21 settembre 1923.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n 184 *giornale militare* 1922, si approva il programma della categoria militare che farà parte del concorso ippico seguente:

Pisa . . . . . 14 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 564. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Mutui da chiedersi alla cassa depositi e prestiti da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 settembre 1923.

Nonostante le prescrizioni dell'art. 1 (2° comma) della circolare 121-1923, e delle successive circolari 440 (art. 8) e 466, molte domande di mutui presso la cassa depositi e prestiti mancano dei documenti idonei a giustificarle, cioè atti a comprovare le *eccezionali e gravi necessità familiari, di carattere urgente,* all'uopo volute, circostanze che sono soltanto affermate senza che ne sia data la prova.

Le autorità militari si asterranno dall'inviare al Ministero siffatte domande, in quantochè esse non potrebbero avere ulteriore corso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 565. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme esecutive del R. decreto 15 luglio 1923 n. 1616, concernente miglioramenti economici per gli appuntati ed i carabinieri raffermati, ed attuazione di un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 settembre 1923.

Per l'esecuzione del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, si osserverà quanto appresso:

1. Il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, è entrato in vigore dal giorno 6 agosto 1923 (incluso) in cui è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore del predetto R. decreto gli appuntati ed i carabinieri raffermati saranno ammessi a fruire delle nuove paghe e della indennità giornaliera per servizio speciale. Per i successivi aumenti saranno osservate le norme stabilite dal n. 29 della circolare 587 del 1922.

3. Dalla stessa data di entrata in vigore del predetto decreto dovranno aver luogo per tutti gli appuntati ed i carabinieri, siano o no raffermati, le concessioni di paga ridotta, e le riduzioni e sospensioni di paga derivanti dall'applicazione dell'art. 25 della circolare 585 del 1922, stato esteso ai predetti militari dall'art. 2 del decreto.

4. L'ammissione alle nuove paghe ed alla indennità giornaliera per servizio speciale, e qualsiasi successiva modificazione alle competenze dovrà essere annotata nel quadro delle variazioni del foglio matricolare.

5. Dalla stessa data d'entrata in vigore del decreto, è dovuta ai sottufficiali, appuntati e carabinieri del ruolo generale, l'indennità vestiario stabilita dall'art. 4 del decreto stesso, la quale verrà corrisposta per ogni giornata in cui è dovuta la paga intera.

Essa verrà corrisposta a semestri maturati nei mesi di giugno e dicembre.

6. Negli stessi mesi in cui viene corrisposta, sarà ritenuto sulla medesima l'importo degli oggetti di corredo e di equipaggiamento distribuiti a titolo di rinnovazione.

Per i militari che cessano dal servizio nel corso del semestre la corrisponsione dell'indennità vestiario maturata fino al giorno della cessazione dal servizio e le ritenute di cui sopra, saranno effettuate all'atto della liquidazione definitiva delle competenze dovute al militare.

Le distribuzioni a titolo di rinnovazione devono in massima essere effettuate nel secondo mese di ogni trimestre.

Alla fine di ogni semestre od alla cessazione dal servizio, il militare non deve lasciare alcun debito per la gestione del vestiario.

7. Dall'indennità vestiario che il militare riscuote pel primo semestre 1923-924 e seguenti ove occorra, sarà prelevata la somma di L. 100 per costituire un fondo individuale da tenersi in consegna dal comandante della stazione (o dal comandante del reparto per i militari che non appartengono alle stazioni), per provvedere al pagamento delle riparazioni, ed eventualmente a quel tanto degli oggetti prelevati, quando non fosse sufficiente l'indennità vestiario. Tale fondo dovrà essere ricompletato alla fine di ciascun semestre. All'atto della cessazione dal servizio il fondo o la sua rimanenza, viene restituito al militare.

Per i nuovi promossi carabinieri, il fondo sarà costituito con le prime somme dovute per indennità vestiario.

8. L'indennità vestiario e le relative ritenute saranno conteggiate, per ogni comando d'ufficiale, dall'ufficio d'amministrazione, su appositi specchi semestrali dai quali risulti per ogni militare l'importo della indennità, la somma ritenuta per corredo prelevato, e la differenza da pagarsi ai singoli militari. Nei rendiconti di cassa dovrà figurare il solo pagamento effettivamente eseguito per indennità vestiario al netto delle ritenute.

9. Il corredo e l'equipaggiamento sono di proprietà dell'amministrazione, come pure sono di proprietà dell'amministrazione gli oggetti che vengono sostituiti in caso di promozione, e tutti gli altri che venissero distribuiti gratuitamente i quali devono pertanto essere versati al magazzino quando ne è avvenuta la sostituzione o distribuzione.

Alla cessazione dal servizio del militare, il corredo e l'equipaggiamento devono essere restituiti al magazzino nello stato in cui si trovano. Saranno lasciati al militare gli oggetti di biancheria e calzatura. Gli oggetti di divisa che il militare avesse in più della dotazione, saranno ritirati e pagati a prezzo d'estimo.

E' assolutamente vietato qualsiasi scambio di oggetti fra militari e specialmente da parte di militari cessanti dal servizio. Gli oggetti che risultassero essere stati scambiati da un militare cessante dal servizio, saranno a lui addebitati al prezzo d'estimo che può essere attribuito agli oggetti stessi, tenendo conto del tempo trascorso dalla prima distribuzione, e, se trattasi di un oggetto che fu rinnovato, dalla data dell'ultima rinnovazione. Ciò senza pregiudizio dell'azione disciplinare o penale.

10. Rimangono a carico dell'amministrazione le rinnovazioni e le riparazioni degli oggetti di bardatura e pel governo dei cavalli, e le riparazioni alle armi, salvo che le rinnovazioni e le riparazioni siano rese necessarie a causa di incuria da parte del militare consegnatario, nel qual caso sono a carico del militare stesso. Sono pure a carico dell'amministrazione le spese per adattamento alla persona degli oggetti distribuiti alla sede della legione ai nuovi incorporati.

11. Per la prima attuazione del nuovo sistema di amministrazione del vestiario s'intenderanno distribuiti a carico del militare gli oggetti prelevati a titolo di rinnovazione e consegnati ai militari stessi dal giorno 6 agosto 1923 in poi, a meno che si tratti di oggetti stati anteriormente e formalmente richiesti con diritto di averli a carico dell'amministrazione, nel qual caso s'intenderanno distribuiti gratuitamente.

Così per le riparazioni, s'intenderanno a carico dell'amministrazione le spese per i soli oggetti dati a riparare prima del 6 agosto 1923.

12. Il prelevamento di oggetti a titolo di rinnovazione dovrà esser fatto sempre con buoni separati da quelli per oggetti prelevati a titolo di prima vestizione o di completamento alla prima vestizione od in seguito a promozioni.

Anche le relative richieste di scarico devono essere separate.

13. L'importo della indennità vestiario, depurato dalle ritenute per oggetti prelevati, e le spese per il primo adattamento degli oggetti alla persona, come pure l'importo delel somme pagate ai congedandi per oggetti di divisa versati in eccedenza alla dotazione, vanno imputate al capitolo « corredo ».

14. Per tutto ciò che si riferisce all'applicazione del decreto, che non fosse previsto dalle presenti norme esecutive, le legioni si rivolgeranno al comando generale dell'arma, il quale deciderà in merito, salvo quando ritenga necessario l'intervento del Ministero.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 566. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria). — 27 settembre 1923.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento della circolare n 218 *giornale militare* c. a., si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute alle ditte di cui appresso, fino alla concorrenza del rispettivo addebito indicato a fianco di ciascuno.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria « sezioni armi e munizioni ») conformemente a quanto è stato disposto con la predetta circolare 218, curando di indicare sempre se le somme fermate sono al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Morbidelli Remo di Torino	L.	19,212.74
Officine Moncenisio già Anonima Banchiero	»	57,428.04
Società Anonima Manifattura Subalpina già Cotonificio Rolle Torino	»	45,955.17
Manifattura di Ponte Canavese di Torino	»	17,304.67
Ditta Luciano Morais Torino	»	28,201.68
Ditta Donato Levi e F.lli Torino	»	200,486.88
Ditta Cotonificio N. Leumann Torino	»	46,053.—
Società L.A.R.I.O. (Lario)	»	500,000.—
Cimato Domenico	»	400,000.—
Picardo Domenico e F.lli Gambino di Pegli	»	5,004.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 567. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione del 1° distaccamento della direzione centrale automobilistica in Torino.** — (Ufficio automobilistico). — 27 settembre 1923.

Sotto la data del 1° ottobre p. y., il primo distaccamento della direzione centrale automobilistica in Torino è soppresso.

Il magazzino principale parti di ricambio resterà, nell'attuale dislocazione, alla dipendenza della prefata direzione centrale.

Tutte le pratiche relative alla gestione della ex direzione tecnica automobilistica militare verranno affidate, per la sollecita liquidazione, all'ufficio tecnico superiore automobilistico.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 568. SCUOLE MILITARI. — **Norme per l'assegnazione di ufficiali insegnanti e d'inquadramento alle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 settembre 1923.

Il n. 5 della circolare 99 del *giornale militare* c. a., è sostituito dal seguente:

5. Per ciascun ufficiale insegnante o d'inquadramento dovrà annualmente — ultimati i corsi — essere compilato e trasmesso al Ministero un rapporto informativo, indicando in modo particolareggiato il servizio prestato dall'ufficiale.

In base a tale rapporto questo Ministero potrà confermare l'ufficiale nell'incarico o sostituirlo con altro che abbia chiesto l'assegnazione a scuole e che ne sia stato ritenuto meritevole.

Il Ministro: A. DIAZ.

N. 569. SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso biennale di studio presso la scuola di guerra.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 27 settembre 1923.

In analogia a quanto si è fatto negli anni scorsi (circolari n. 629 del *giornale militare* 1921 e n. 553 del *giornale militare* 1922), e senza pregiudizio di quanto sarà definitivamente sancito da apposite disposizioni legislative circa il nuovo ordinamento della scuola di guerra, si dispone:

1. Nell'autunno del 1924 avrà inizio presso la scuola di guerra in Torino il 3° corso biennale di studio per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con scopo analogo a quello enunciato nella circolare n. 629 surricordata.

2. Potranno essere ammessi a tale corso i capitani (che alla data del 1° gennaio 1924 abbiano non meno di 4 anni di grado e un anno di effettivo comando del reparto corrispondente al grado stesso o almeno di permanenza al reggimento) i maggiori ed i tenenti colonnelli che:

a) ne facciano domanda (carta da bollo da L. 2);

b) abbiano, quelli cui è fatto obbligo, frequentato con esito favorevole i corsi di perfezionamento o di applicazione a norma delle circolari 177 e 198 del *giornale militare* 1920 (specificare nelle domande l'epoca del corso frequentato);

c) abbiano ottenuto il parere favorevole di una speciale commissione, nominata dal Ministero della guerra, che decide definitivamente e inappellabilmente sulla ammissibilità al concorso;

d) abbiano superate le prove scritte e orali di cui al programma che fa seguito alla presente circolare e siano compresi nel numero di ammittendi di cui al paragrafo 12.

3. Sono dispensati dal ripetere l'esame di ammissione alla scuola o di passaggio dal 1° al 2° anno quegli ufficiali che lo hanno superato prima della guerra e non poterono allora frequentare od ultimare i corsi per cause non disciplinari nè per deficienza negli studi e che non siano stati successivamente riprovati agli esami di ammissione o di passaggio o finali dei corsi d'integrazione (circolari 526 del *giornale militare* 1919, 231 del *giornale militare* 1920 e 41 del *giornale militare* del 1921).

Analogo trattamento viene usato nei riguardi degli ufficiali già ammessi ai corsi di integrazione, che per ragioni di servizio, per comprovate cause di malattia o per gravissime documentate ragioni di famiglia non abbiano potuto sostenere gli esami di passaggio o finali.

Sono del pari dispensati dagli esami di ammissione alla scuola gli ufficiali allievi del 1° corso regolare (circolare 629 del *giornale militare* 1921) che per le ragioni di cui al precedente alinea non abbiano potuto sostenere gli esami di passaggio al 2° anno.

4. Gli ufficiali falliti nel concorso bandito con la circolare 629 del *giornale militare* 1921 o in quello di cui alla circolare 553 del *giornale militare* 1922 possono prender parte al presente concorso.

Possono concorrere parimenti, e per l'ultima volta, gli ufficiali falliti in entrambi i concorsi predetti.

Potranno concorrere, infine, gli ufficiali riprovati negli esami di passaggio del 1° corso regolare.

5. La trasmissione delle domande sarà fatta per via gerarchica al Ministero della guerra - Stato Maggiore centrale — dove dovranno giungere, corredate del libretto personale, non più tardi del 1° gennaio 1924.

Non sarà dato corso a quelle domande che pervenissero al Ministero dopo tale data.

6. Le autorità compilatrici delle note caratteristiche dovranno unire alla domanda una breve relazione, nella quale siano messi in luce i meriti dell'ufficiale, facendo esplicita menzione sopratutto delle seguenti qualità: intelligenza, carattere, condotta morale, contegno di fronte a responsabilità, scrupolosa osservanza dei propri doveri, senso pratico, cultura generale e professionale, e concludendo con un esplicito giudizio circa l'ammissibilità dell'ufficiale al concorso.

Le autorità superiori, nel trasmettere le domande, esprimeranno il proprio parere motivandolo nel caso non fosse favorevole.

Il Ministero pubblicherà sul *giornale militare* i nomi degli ufficiali ammessi al concorso.

Nelle domande dovrà risultare chiaramente l'attuale posizione dell'ufficiale e, per i capitani, la condizione di cui al 1° comma del n. 2.

7. Gli esami scritti avranno luogo (con le modalità ricordate nel n. 4 della circolare 629 del *giornale militare* 1921) presso le sedi dei comandi di Corpo d'armata, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, del comando del presidio militare del Dodecaneso e del comando del corpo d'occupazione italiano di Costantinopoli, nei giorni seguenti:

cultura generale militare	27 febbraio
impiego delle minori unità delle varie armi . . .	28 febbraio
lingua francese	29 febbraio

Gli ufficiali concorrenti dovranno presentarsi a detti comandi il mattino del 26 febbraio 1924.

8. Gli esami orali si effettueranno nella prima quindicina del mese di ottobre 1924 presso la scuola di guerra, dove gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nei giorni che saranno indicati dal comando della scuola stessa.

9. Per essere ammessi alle prove orali occorre che i concorrenti abbiano riportato nelle prove scritte non meno di 10/20 in ciascuna materia.

Le relative comunicazioni agli interessati verranno fatte — per mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata — dal comando della scuola di guerra, il quale rimetterà *in precedenza* al Ministero l'esito degli esami scritti.

Agli ufficiali non ammessi agli esami orali sarà comunicato, a cura del Ministero, in quali prove scritte essi non riportarono la voluta idoneità.

Per essere poi dichiarati ammissibili al corso i concorrenti dovranno raggiungere con le prove scritte e orali la media complessiva di 12/20; oppure raggiungere nella media generale i 13/20 se in qualche materia vi sia stata insufficienza, purchè tale insufficienza sia espressa da un punto non inferiore ad 8/20 e non sia nell'esame di cultura generale militare, nè in quello di impiego delle minori unità delle varie armi.

Per le medie di cui sopra a ciascun esame è attribuito un coefficiente di importanza che risulta per ciascuna materia nel programma annesso.

10. La commissione esaminatrice sarà composta in parte col personale insegnante della scuola di guerra (due membri per sottocommissione), ed in parte (un membro per sottocommissione) con personale non appartenente alla scuola stessa, secondo le proposte che inoltrerà a questo Ministero il comando della scuola di guerra.

La commissione esaminatrice sarà presieduta dal comandante di detta scuola.

11. Restano confermate le disposizioni di cui ai nn. 7, 8, 9, 11, 13 della circolare n. 629 del *giornale militare* 1921.

12. Saranno ammessi al corso i primi 120 allievi classificati idonei agli esami di ammissione. Di essi, graduati in ordine di merito, i primi classificati, che ne abbiano fatta domanda, saranno ammessi come allievi frequentatori, in numero di 90 al massimo, ed i rimanenti quali allievi non frequentatori.

Gli ufficiali di cui al n. 3 saranno ammessi al corso in più del numero suindicato.

13. Resta confermata, ai fini del presente concorso, la circolare n. 30 del *giornale militare* 1923 riguardante l'arma dei CC. RR.

14. Gli ufficiali giudicati ammissibili al corso, ma classificati oltre il numero dei posti disponibili, potranno concorrere per l'ammissione al corso successivo ripetendo le sole prove orali e, se lo desiderino, anche una o più prove scritte, il cui risultato, però, qualunque esso sia, annulla sen'altro quello riportato precedentemente nelle medesime e concorre a determinare la media complessiva stabilita dal n. 9.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI D'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI GUERRA

Gli esami d'ammissione comprendono le prove scritte ed orali di cui appresso:

I. PROVE SCRITTE.

Cultura generale militare (coefficiente 10).

(Tempo assegnato ore 8).

Il candidato deve svolgere un tema su tre che gli sono proposti riflettenti questioni generali di arte militare, secondo il quadro tracciato nei corsi di perfezionamento (programmi d'arte miltare « norme generali e programma d'insegnamento per i corsi di perfezionamento 1921 »), limitatamente al nostro Esercito; oppure riflettenti questioni di storia generale secondo il programma annesso.

I concorrenti devono dar prova del loro grado di cultura e dimostrare come abbiano saputo ampliare ed elevare le conoscenze professionali acquisite nelle Scuole militari precedenti mercè letture ed osservazioni di guerra, nonchè dimostrare capacità a ragionare ed a scrivere ordinatamente ed in forma chiara e corretta.

Sviluppo storico dell'arte militare durante l'epoca moderna in relazione alle condizioni politiche e sociali dell'Europa.

1. Rinascenza dell'arte militare - Suoi caratteri generali alla fine del secolo XV e nel XVI secolo - Guerre d'Italia, di Francia e di Fiandra.

2. L'arte militare nella prima metà del secolo XVII - La guerra dei trent'anni - Gustavo Adolfo.

3. I tempi di Luigi XIV - Il Turenne, il Montecuccoli ed Eugenio di Savoia - Guerre d'Olanda, di Germania e d'Italia - Guerre contro i Turchi - Guerre di successione - La guerra di cordone e la tattica lineare.

4. L'arte militare nella seconda metà del secolo XVIII - Federico II, il suo esercito e il suo sistema di guerra - Cenni descrittivi delle campagne di Federico II con speciale riguardo a quella del 1757.

5. La rivoluzione francese e suoi riflessi sullo sviluppo dell'arte militare- Napoleone e suo sistema di guerra - Cenni descrittivi delle campagne napoleoniche con speciale riguardo a quelle combattutesi in Italia (1796-97; 1800).

6. L'arte militare nel secolo XIX - Le campegne per l'indipendenza e l'unità d'italia (1848-49; 1859; 1860; 1861; 1866; 1870).

7. L'arte militare prussiana - Cenni descrittivi delle campagne del Molke in Boemia ed in Francia (1866 e 1870-71).

8. L'arte militare alla fine del secolo XIX - Cenni sulle guerre balcaniche, anglo-boera e russo-giapponese.

Per la preparazione possono servire i trattati di storia militare del Corsi, del Moreno e del Pagliano, come i testi e le sinossi usati presso le scuole di reclutamento.

Impiego delle minori unità delle varie armi (coefficiente 10).

(Tempo assegnato ore 6).

Il candidato deve svolgere un tema di applicazione tattica relativo all'impiego di una minore unità della propria arma (battaglione e reparti corrispondenti) convenientemente inquadrata (nella situazione enunciata dal tema) colle altre armi.

Lo svolgimento del tema consisterà nella compilazione per iscritto degli ordini (verbali o scritti) che al caso pratico il comandante dell'unità darebbe per l'espletamento del compito affidatogli dal tema e nel tracciamento della situazione o delle situazioni su di uno schizzo a scala conveniente distribuito col tema stesso.

La prova avrà per base la regolamentazione tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Lingua francese (coefficiente 5).

(Tempo assegnato ore 3).

Il candidato deve dimostrare con una breve composizione scritta (redazione di una facile lettera o trattazione di un facile argomento) di sapere usare correttamente la lingua francese coll'aiuto del vocabolario.

II. — PROVE ORALI.

Cultura generale militare (coefficiente 10)

(Durata 30 minuti),

Questa prova serve di completamento alla prova scritta ed è intesa a meglio accertare il grado di cultura dei concorrenti.

Il candidato dovrà sapere discutere e fornire schiarimenti sul proprio tema scritto di cultura generale militare: inoltre dovrà rispondere ad interrogazioni riflettenti le questioni di arte militare e di storia militare nel quadro tracciato per la prova scritta.

Impiego delle minori unità delle varie armi (coefficiente 10).

(Durata 30 minuti).

Il candidato sarà interrogato sulle principali questioni tattiche relative all'impiego delle minori unità delle varie armi e sarà chiamato a discutere il tema scritto.

Dovrà inoltre dimostrare di conoscere perfettamente la costituzione organica di dette unità.

La prova avrà per base la regolamentazione tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Nozioni di diritto pubblico e di economia politica (coefficiente 6).

(Durata 20 minuti).

A) Diritto costituzionale:

1. Concetto e definizione del diritto pubblico e privato.
   Carattere delle prime costituzioni moderne.
   Fonti più dirette dello Statuto Libertino.
   Il Re, sue prerogative e norme della successione monarchica.

2. Governo di gabinetto.
   Cenni storici sulla costituzione Inglese. Principali atti della Costituzione Inglese: Magna Charta - Habeas Corpus - Atto dei diritti e atto di stabilimento.
   Decreti organici in base ai quali è costituito il Gabinetto in Italia.
   Responsabilità dei Ministri.

3. La formazione delle due camere. Vari sistemi di suffragio. La legge elettorale politica.
   Prerogative e funzioni delle due camere.

4. L'ordine giudiziario. Diritti individuali.
   Lineamenti dei rapporti fra Chiesa e Stato.

B) Diritto amministrativo:

5. L'amministrazione diretta dello Stato. Gli uffici centrali: I Ministeri - Consiglio di Stato - Corte dei Conti.
Gli uffici locali: Prefetture - Sottoprefetture.
I Sindaci come ufficiali del governo.

6. L'amministrazione autarchica. Comune: concetto, elementi, funzioni.
Provincia: concetto, elementi, funzioni.
L'organizzazione dei comuni e delle provincie.
Controlli dello Stato sui comuni e sulle provincie.

7. La giustizia amministrativa. Giurisdizione amministrativa, sezioni consultive e sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.
Giunte provinciali amministrative.

C) Diritto internazionale:

8. Gli stati quali soggetti del diritto internazionale, diritti fondamentali degli Stati. Costituzione ed organizzazioni degli stati dal punto di vista internazionale.
Oggetti del diritto internazionale: territori, fiumi, mari, navi, atmosfera.

9. Relazione fra gli Stati, trattati, condizioni della validità, garanzie, effetti, cessazione dei trattati, convenzioni giurisdizionali, estradizione.
Diritto diplomatico e consolare. Relazioni diplomatiche e diritti degli agenti diplomatici.

10. Controversie internazionali e mezzi per dirimerle: pacifici, coercitivi non bellici, coercitivi bellici, la guerra. Principali convenzioni riguardanti la guerra. Neutralità.

D) Economia politica:

11. Carattere, origine, metodo, leggi e dottrine fondamentali dell'economia politica.

12. La produzione della ricchezza e i suoi elementi fondamentali: Capitali immobiliari, personali e mobiliari. L'intrapresa.

13. La distribuzione della ricchezza e le sue categorie: rendita, salario, interesse, profitto.

14. La circolazione della ricchezza: il valore, lo scambio, la moneta, il credito e le banche.

Per la preparazione dell'esame si presta il « Prospetto delle lezioni di scienze sociali alla scuola di guerra » di Costanzo Rinaudo 1° e 2° volume.
Potranno essere anche consultate le seguenti opere « Manuali editi dal Barbera »: G. Mosca: appunti di diritto costituzionale - Orlando: Principi di diritto amministrativo - Grasso: Principi di diritto amministrativo - E. Nazzari: Sunto di economia politica.

Geografia (coefficiente 10).

(Durata 30 minuti).

Il candidato sarà tenuto ad esporre la materia del programma in termini puramente elementari e descrittivi, valendosi anche dell'atlante scolastico che sarà messo a sua disposizione durante l'esame.

1. La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre; continenti e parti del mondo; le grandi fasi climatiche (zone e regioni artiche, temperate, tropicali, equatoriali); climi continentali e climi marittimi; le acque continentali, i maggiori laghi e fiumi della terra;

2. Le grandi razze umane e la loro distribuzione sulla superficie terrestre; densità della popolazione; i grandi popoli della terra, la loro distribuzione, le loro lingue e religioni; i principali Stati del mondo;

3. La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura e la distribuzione sulla terra dei principali tipi di coltura, allevamento del bestiame e pesca; le maggiori regioni industriali della terra; il commercio e le maggiori vie di comunicazione marittime e terrestri;

4. Descrizione generale, fisica e politica dell'Africa;

5. Descrizione generale, fisica e politica dell'Asia.

6. Descrizione generale, fisica e politica dell'Oceania ed America Meridionale.

7. Descrizione generale, fisica e politica dell'America Settentrionale.

8. Descrizione generale, fisica dell'Europa.

9. Descrizione generale politica dell'Europa.

10. Descrizione del sistema alpino.

11. Descrizione generale fisica dell'Italia.

12. Descrizione generale politica dell'Italia - (Regno d'Italia, Repubblica di San Marino, Fiume, le Colonie; andamento dei confini; regioni italiane sotto dominio estero; qualità e distribuzione della popolazione, dati sommari dell'agricoltura, dell'industria e del commercio).

Per la preparazione si presta qualunque testo scolastico del genere di quello del Pasanisi e l'atlante scolastico di geografia moderna del Marinelli, entrambi editi da Albrighi, Segati e C.

Francese (coefficiente 5).

(Durata 20 minuti).

Il candidato deve dimostrare, mediante conversazione, di sapere usare correttamente la lingua francese ed inoltre di sapere leggere speditamente in francese e tradurre a prima vista sia dal francese all'italiano sia dall'italiano in francese brani comuni di autori moderni.

Lingue tedesca, inglese, serbo-croata e slovena (facoltative).

(Durata 20 minuti).

Il candidato può far domanda di essere esaminato in una delle lingue suindicate.

Egli deve dimostrare di sapere leggere un brano della lingua prescelta, di saperlo tradurre in italiano e di conoscere le regole grammaticali.

Per ogni punto superiore ai 14/20 conseguito in quest'esame il candidato aumenta la sua media generale di 5 centesimi.

NOTA. — I candidati possono rivolgersi alla Scuola di guerra (ufficio comando) per quelle indicazioni bibliografiche supplementari che desiderassero avere per la preparazione agli esami.

N. **570.** — TRASPORTI. — **Biglietterie militari - Cessazione della distribuzione dei biglietti a tariffa differenziale C.** — (Direzione generale servizi logistici ea amministrativi). — 27 settembre.

In seguito ad accordi presi con la direzione generale delle Ferrovie dello Stato, allo scopo di alleggerire il lavoro delle biglietterie militari, viene disposto che d'ora innanzi le biglietterie stesse siano esonerate dalla distribuzione dei biglietti a tariffa differenziale *C* delle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali, che pertanto dovranno provvedersene agli speciali sportelli delle biglietterie ferroviarie.

Le biglietterie predette dovranno quindi distribuire i soli biglietti a tariffa militare ed **esclusivamente** ai personali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il Ministro - A. Diaz.

N. **571.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1923-924.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 27 settembre 1923.

Essendo in corso di studio provvedimenti tendenti a modificare i limiti di età prescritti per le ammissioni ai collegi militari, questo Ministero determina che nel frattempo sia dato corso anche alle domande di ammissione di giovani che abbiano compiuto i 16 anni, purchè al 31 dicembre corrente anno non abbiano superato il 17° anno di età (nati cioè nel 1907).

Saranno altresì ammesse domande di giovani che al 31 dicembre 1923 avranno compiuto 13 anni e sei mesi, solo però, questi ultimi, se orfani di militari morti in seguito a ferite riportate in guerra.

In conseguenza i comandi dei distretti militari, a modifica della circolare 409 *giornale militare* c. a., sono autorizzati ad accettare fino al 12 ottobre p. v. le domande di tutti indistintamente gli aspiranti, compresi quelli che trovansi nelle condizioni suaccennate e che riuniscano gli altri requisiti prescritti.

Alle domande sarà dato corso anche se sprovviste dei documenti prescritti dalla circolare 409: documenti però che dovranno in tal caso essere presentati direttamente ai collegi non oltre il 20 ottobre.

Non è ammessa eccezione pel titolo di studio, che dovrà essere presentato insieme alle domande. I giovani che debbano sostenere esami di riparazioni possono esibire il titolo di studio posteriormente ma non oltre il giorno fissato per l'esperimento. In tal caso insieme alla domanda dovranno presentare il certificato di nascita.

Tutte le domande, a cura dei comandi dei distretti, saranno rimesse ai Comandi dei collegi entro il 15 ottobre, corredate possibilmente con le informazioni richieste sugli aspiranti.

In ogni modo tali informazioni dovranno pervenire ai collegi non oltre il 20 ottobre. Restano ferme per il rimanente le disposizioni contenute nella ripetuta circolare 409.

L'effettiva ammissione dei giovani nei collegi è beninteso subordinata all'approvazione delle accennate disposizioni.

I Comandi dei distretti provvederanno a dare sollecitamente la massima diffusione a quanto sopra.

p. *Il Ministro* Bonardi.

AVVISO

E' in corso di pubblicazione, per cura della Casa Editrice Carlo Voghera - Via Po, n. 3 - Roma, un volume di 250 pagine circa «*Soldati e cittadini d'altri tempi. . . .*» di VETERANUS.

Saraà messo in vendita al prezzo di *Lire Dieci*, a fine di ottobre presso i principali librai del Regno.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1089, colonna 1, depennare il capitano *Badini* Damiano, 3 pesante, ass. Ministero guerra.

A pagina 1090, colonna 1, depennare il tenente*Cascino* Alessandro, 3 campagna.

A pagina 1090, colonna 2, tenente Franco Nino, *invece di*: 3 campagna, *leggasi*: 6 pesante.

A pagina 1091, colonna, 1, depennare il tenente *Giambianco* Giovanni, 10 gruppo contraerei.

Dispensa 39, anno 1923, circolare 520:

A pagina 1195, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Carnesi Giuseppe il parigrado *Cattoi* Costantino, 3 raggr. aeroplani.

A pagina 1195, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Bordigioni Britannico, il tenente *Biagini* Giovanni, 3 raggr. aeroplani.

A pagina 1196, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Matracia Roberto il pari grado *Muzzarelli* Antonio, 3 campagna.

A pagina 1196, colonna 2, aggiungere dopo il capitano Della Rocca de Candal Giovanni i tenenti *Gorini* Goffredo, 3 raggr genio e *Monzardo* Giovanni, 3 raggr. genio.

A pagina 1196, colonna 1, aggiungere dopo il capitano Graziadei Augusto, il tenente *Ilari* Eraldo, stab. costruz. aeronautiche.

Dispensa 40, anno 1923, circolare 525:

A pagina 1202, colonna 1. Grassi Leonida, stabilimenti militari di pena, *leggasi*: Grassi Antonio, stabilimenti militari di pena.

A pagina 1201, colonna 1, Boldrocchi Luca, 67 fanteria, *leggasi*: Boldrocchi Enea, 67 fanteria.

A pagina 1201, colonna 2, Bertolini Gino, arma aeronautica, *leggasi*: Bertoli Gino arma aeronautica.

A pagina 1202, colonna 1, De Luca Pietro, 225 fanteria, *leggasi*: tenente De Lucia Pietro, 225 fanteria.

A pagina 1203, colonna 2, depennare il capitano Ruiz y Ballestreros Giuseppe, 12 fanteria.

Dispensa 42, anno 1923, circolare 543:

A pagina 1257, colonna: « Assegno per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche », Tribunale territoriale di Milano, *invece di*: 10,100 *leggasi*: 10.500.

Dispensa 42, anno 1923, circolare 551:

A pagina 1268, Comandi istituiti, *invece di*: Legione Genova - Tenenza Pontedecimo, *leggasi*: Legione Genova - Tenenza Porto (Genova); e a Comandi soppressi, *invece di*: Legione Genova - Tenenza Porto (Genova), *leggasi*: Tenenza Pontedecimo.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2715) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO
1325
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª **1923** 29 Settembre

N. 572 - 27 settembre 1923. RECLUTAMENTO. Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1904.
Pag. 1325

Circolare N. 572. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1904.** — (Direzione generale leva e truppa Ufficio ispezioni). — 27 settembre 1923.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva sui giovani nati nel 1904 e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 15 ottobre 1923 e chiusa il 20 marzo 1924.

In conseguenza col 14 ottobre 1923 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1903 ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno i sindaci a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 14 ottobre 1923 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1904 che risultano deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere agli uffici di leva, mediante elenchi nominativi, le generalità degli inscritti che sono stati compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuno di tali elenchi abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva o per loro delegazione i commissari di leva procederanno, senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero, alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui essi si riferiscono, sempre quando, beninteso, non sia stata, per qualsiasi motivo, pronunciata a loro riguardo decisione di arruolamento.

4. Le richieste di cancellazione dalle liste della leva di terra riguardanti i giovani per i quali sia già stato pronunciato arruolamento dai consigli di leva saranno dagli uffici di leva trasmesse subito ai comandi di distretto militare ai quali spetta provvedere al loro passaggio nei ruoli della R. Marina.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

Riforma del servizio della leva.

5. Coll'apertura della leva dei giovani nati nell'anno 1904 entra in vigore la riforma del servizio della leva di cui al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

Pertanto con il giorno 15 ottobre 1923 gli uffici di leva attualmente esistenti presso le sottoprefetture cesseranno di funzionare e la loro competenza resterà senz'altro attribuita al rispettivo ufficio di leva provinciale.

Con lo stesso giorno 15 ottobre gli uffici di leva aventi sede nel capoluogo della provincia passeranno alla diretta dipendenza del Ministero della guerra ed assumeranno competenza per tutta la provincia. Vi funzioneranno i commissari di leva a tal uopo destinativi dal Ministero della guerra.

6. Il giorno 5 ottobre 1923 le sottoprefetture dovranno effettuare il trapasso degli archivi di leva, ai rispettivi uffici di leva provinciali nei modi indicati dalle circolari n. 328 del 20 luglio e n. 328 del 29 agosto u. s.

Esse dovranno trasferire all'ufficio provinciale tutti gli atti ed oggetti esistenti nel proprio ufficio di leva accompagnandoli con regolare inventario in duplice copia, una delle quali dovrà restare presso l'ufficio di leva provinciale ricevente, l'altra dovrà essere da questo restituita debitamente firmata per ricevuta.

Dovranno essere trasmesse all'ufficio di leva provinciale anche tutte le copie di leggi e regolamenti che erano di dotazione del sopprimendo ufficio circondariale nonchè le misure metriche, le tavole murali, ecc.

Si avverte che ai capiluogo di mandamento non dovranno essere inviate dagli uffici sopprimendi nè liste di leva, nè schede, nè misure metriche.

Tutto dovrà essere accentrato presso l'ufficio di leva provinciale provvedendo poi la commissione mobile di arruolamento a recare seco quanto le occorrerà.

7. I fascicoli riguardanti questioni per le quali l'istruttoria possa ritenersi quasi compiuta dovranno essere trattenuti dalle sottoprefetture per completare al più presto l'istruttoria stessa: dopo di che dovranno anche essi essere inviati all'ufficio di leva provinciale.

Tutti gli altri fascicoli riguardanti questioni pendenti dovranno essere riuniti in plico separato e segnalati con speciale elenco all'ufficio di leva provinciale.

Nel trasmettere i detti fascicoli la sottoprefettura dovrà indicare all'ufficio provinciale nominativamente i fascicoli che tratterrà presso di sè per completamento di istruttoria a senso del primo comma del presente numero

8. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva, il quale per le attribuzioni a lui affidate dall'art. 16 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 corrisponde direttamente col Ministero della guerra.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano.

9. I comandi di corpo d'armata dovranno assegnare in modo permanente a ciascun ufficio di leva un piantone ed uno scritturale a datare dal giorno 15 ottobre 1923.

Norme generali.

10. Il giorno 15 ottobre 1923, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1904. A tal uopo essi, costituiti nel

modo stabilito dall'art. 2 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti e di quelli che saranno dati in nota dalle capitanerie di porto come inscritti della leva di mare (1).

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei n. 40 e seguenti della presente circolare;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

11. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

12. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

13. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1904 si svolgeranno fra il 31 ottobre 1923 ed il 28 febbraio 1924 senza interruzione fuorchè nei giorni festivi, entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col comandante del corpo d'armata in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

A questo proposito si aggiunge per ogni buon fine che, giusta il disposto dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1904 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili, e che essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune (2).

14. Non è necessario che le sedute dei consigli, fatta eccezione per quelle di raccolta della leva, e le sedute delle commissioni mobili abbiano luogo contemporaneamente in tutte le provincie. Perciò per le provincie che non abbiano rilevante numero di inscritti possono essere fissate date differenti.

15. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale mediante il numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di ciascuna delle leve successive. Come è detto ai n. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni agli articoli

(2) ed agli

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima.

(2) L'aggiunzione dei rivedibili potrà essere fatta, per comodità, anzichè in principio, in fondo a ciascuna lista di leva; ma rimane inteso che in qualunque modo avvenga tale aggiunzione, essi conserveranno sempre la qualifica di « capilista ».

concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni. Compiute poi le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune ed effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

16. Saranno assegnati due ufficiali medici ai consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

17. In via assolutamente eccezionale il Ministero consente che per la presente leva siano visitati da ogni ufficiale medico fino ad 80 inscritti al giorno.

Perciò per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 80 iscritti (160 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tenere conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

18. L'ordine della leva (conforme agli annessi allegati A e B) porterà la data del 15 ottobre 1923 ed i commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 22 ottobre 1923.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al Comando del Corpo d'armata il quale destinerà per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici, e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Gli ufficiali da destinarsi sia ai consigli di leva che alle commissioni mobili devono essere possibilmente tutti ufficiali superiori e scelti in modo che per ogni consiglio o per ogni commissione ve ne siano uno di arma a piedi ed uno di arma a cavallo. Inoltre dovranno essere possibilmente tratti o dalle guarnigioni locali o da quelle più vicine ciale nel luogo dove devono recarsi, allo scopo di ridurre al minimo le spese di viaggio e di toria a sè.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme conte-

8. L'uffi circolare n. 670 del Giornale militare del 1911 ed i chiarimenti dati con le affidate dall'a 544 del 1912, n. 77 del 1913 e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben Ministero dell nto è state disposto dalla circolare 288 del *giornale militare* del 1920 e se-

Negli uffici orme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto capo dell'ufficio a presente circolare specialmente ai n. 78 e seguenti.

I consigli di leva terranno presenti:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, edizione 1922 contenente le modificazioni portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452.

b) il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, recante modificazioni alle disposizioni legislative sul reclutamento;

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

c) il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

d) il R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo;

e) il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva;

f) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito (edizione 1922) (1);

g) le norme per l'applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (circolare 101 del 23 febbraio 1923);

h) l'istruzione per il servizio della leva all'estero con le modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 ed indicate nella circolare n. 15018 del 15 giugno 1922 e con le altre modificazioni derivanti dalle disposizioni successive ricordate nel presente numero;

i) le norme per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590 (circolare 211 del 13 aprile 1923).

Inoltre i consigli di leva e le commissioni mobili dei territori annessi dopo la guerra dovranno anche tenere presente il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331 di estensione delle leggi sul reclutamento del R. esercito ai territori annessi e l'istruzione per la sua applicazione in quanto non sia sostituita dalle norme contenute nella presente circolare.

20. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

21. Si rammenta che, a senso dell'art. 13 del testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute del consiglio di leva deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali e che tale intervento è prescritto anche per le commissioni mobili dall'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

I Comandi di corpo d'armata dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

22. Gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero, insieme con due copie del manifesto (allegati A e B), copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva.

23. In base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Esame personale ed arruolamento.

24. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base agli articoli 48, 57, 58 e 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento (Edizione 1922) (2) ed agli elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

---

(1) E' in corso di stampa un fascicolo recante le modificazioni alla raccolta in applicazione dell'art 16 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

(2) La nota apposta sul testo unico, edizione 1922, all'art. 58 deve intendersi soppressa per effetto dell'art. 9 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che ha abrogato lo art. 5 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452.

Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco B approvato col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, essendo stato abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, tutti gli inscritti di leva i quali trascorso il periodo biennale della rivedibilità risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco B sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

26. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver soltanto luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un inscritto si trovi in dette condizioni lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

27. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

28. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quella località ove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

29. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'armata.

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso, l'osservazione potrà aver luogo presso la locale infermeria presidiaria.

Per la Venezia Tridentina gli inscritti dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale militare di Verona, per la Venezia Giulia all'ospedale militare di Trieste e per la provincia di Zara all'ospedale militare di Bologna.

Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti della Venezia Giulia dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

30. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedali militari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

31. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari, deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali dopo la prova grafica e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato in 2 (o dall'ufficiale membro delle commissioni mobili per queste ultime) quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto e quale sia la nazionalità originaria.

32. I capilista, renitenti, ed omessi nati nell'anno 1902, dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da potere essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità la cui guarigione richieda un lungo periodo di tempo, e coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute, dovranno essere rimandati a speciali sedute che i consigli di leva dovranno tenere nell'anno 1924 e la cui data sarà fissata a suo tempo dal Ministero. In queste sedute i consigli di leva decideranno sul loro conto in via definitiva.

33. Si richiama l'attenzione dei consigli di leva sul disposto del 3° comma del n. 259 della raccolta, secondo il quale agli inscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente, a mezzo dei distretti militari.

34. I titoli previsti negli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, per la concessione della riduzione della ferma di leva di cui all'articolo 2 del decreto stesso, i quali esistano perfetti all'apertura della leva o che vengano a sorgere in seguito, possono essere fatti valere presso i consigli di leva fino a che gli interessati si trovino alle armi per compiere la detta ferma di leva.

Per la documentazione delle domande di riduzione di ferma, e per la procedura da seguirsi dalle autorità di leva, si terrà presente quanto è indicato nei numeri 268 e seguenti della raccolta nonchè dalla circolare 101 del 23 febbraio 1923.

35. Nei casi in cui la riduzione di ferma per uno dei titoli di cui ai numeri 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertarsi mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse quale sia effettivamente la posizione in atto del militare.

Ciò precisamente per evitare di concedere riduzione di ferma a militari che abbiano contratto vincoli speciali di ferma prima che da questi vincoli vengano prosciolti o di accordare la riduzione stessa per titoli sorti durante lo stato di diserzione dopo trascorso il periodo in cui essi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

36. Giusta quanto è stato disposto dalla circolare n. 190 del *giornale militare* 1923 ed a modifica dei n. 272 e 325 della Raccolta e finchè non intervenga altra disposizione in contrario da parte di questo Ministero, il congedamento o l'invio in licenza dei militari alle armi a riguardo dei quali sia riconosciuta l'esistenza di un titolo alla riduzione di ferma deve avere luogo non appena dalle autorità di leva siano state fatte le comunicazioni prescritte dai suindicati numeri 272 e 325, senza più attendere che gli interessati abbiano prestato tre mesi di servizio. Prima però le autorità di leva dovranno accertare dalla copia del foglio matricolare o dalla dichiarazione delle autorità competenti se nulla osti al congedamento a senso del numero precedente.

37. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di arruolamento lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente o dell'ufficiale delegato, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta.

38. Dal paragrafo 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli n. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

39. Finchè non sarà provveduto alla completa ristampa dei modelli prescritti, in modo da renderli conformi alle nuove disposizioni di legge, tanto le autorità amministrative quanto quelle militari dovranno fare uso degli attuali modelli, previ opportuni adattamenti.

Nello stesso modo si provvederà nei riguardi dei fogli provvisori di congedo da consegnarsi agli arruolati, avvertendo che il modello n. 13 (bianco) già stabilito per la 1ª categoria, dovrà essere usato « come foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma ordinaria » e che il modello 13 (rosso) ed il modello 13 (verde) già stabiliti rispettivamente per la 2ª e per la 3ª categoria, dovranno essere usati come « foglio provvisorio di congedo illimitato per gli arruolati con ferma di tre mesi ». Ai detti fogli dovrà essere apposta a mano o con stampigliatura la formula ora indicata alla quale dovrà essere aggiunto, ove ne sia il caso, quella di « con destinazione servizi sedentari ».

Commissioni mobili di arruolamento.

40. Come è detto nel n. 9 della presente circolare, nella seduta del 15 ottobre 1923 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di arruolamento.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 28 febbraio 1924, i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari.

Dette commissioni, qualora ciò sia richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Udine, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro.

41. Non appena ricevuta la presente circolare, i singoli uffici di leva, previe le necessarie intese col magistrato presidente del consiglio di leva, dovranno invitare i presidenti dei consigli provinciali a designare i consiglieri provinciali nel numero necessario a costituire le singole commissioni.

La carica di membro della commissione mobile di arruolamento è cumulabile con quella di membro del consiglio di leva. Di conseguenza i due consiglieri provinciali designati per fare parte del consiglio di leva potranno anche fare rispettivamente parte di una commissione mobile.

42. Le commissioni mobili di arruolamento devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nella seduta di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni che, pur non essendo sedi di pretura, lo siano già stati. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

43. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 18 della presente circolare.

44. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 18 della presente circolare.

45 Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti nei territori annessi dopo la guerra sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 Km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

46. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile ma appartenente alla stessa provincia quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

47. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa dovrà subito mettersi a disposizione del pretore presidente.

48. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio l'ufficiale membro della commissione.

In mancanza del pretore l'ufficiale predetto nella sua qualità di presidente provvisorio ne avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero

49. Le commissioni mobili di arruolamento devono essere accompagnate dal commissario di leva e da un soldato da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare.

Nei comuni di lingua non italiana esse potranno farsi assistere da un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari reclutati regionalmente. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva previe intese col prefetto della provincia.

50. Oltre al soldato che deve accompagnare la commissione mobile nel proprio giro a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon anda-

mento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori.

51. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari specialmente in dipendenza del nuovo sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

52. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva, una misura metrica per la misurazione della statura ed uno stetoscopio.

53. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni (tranne di quello sede del consiglio di leva) ricevute a suo tempo in copia autentica dai sindaci, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste, seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

54. Le commissioni mobili di arruolamento dovranno essere sempre accompagnate da un ufficiale medico del R. esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

55. La commissione mobile di arruolamento agisce in rappresentanza del Consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del Consiglio.

Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del Consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a riduzione di ferma gli inscritti di leva ed il sindaco possono chiedere che la decisione sia rimessa al Consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per decidere su domande di riduzione di ferma basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di membri di famiglia le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve avere luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai Consigli di leva.

Effettuata la visita, è inibito agli inscritti od al sindaco di avvalersi della facoltà di chiedere il rinvio della decisione al Consiglio di leva; perciò se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente di sottoporre l'infermo a visita collegiale presso un ospedale militare.

56. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il Consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone subito domanda in carta da bollo da una lira all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

57. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della Commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

58. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

59. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di arruolamento, questa dovrà procedere alla visita. La decisione della commissione avrà però carattere provvisorio e dovrà perciò essere ratificata dal Consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

La relativa decisione dovrà essere trascritta sulle liste di leva previa aggiunzione delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

60. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciato seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio provvisorio di congedo illimitato.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

61. Per ogni seduta della commissione mobile di arruolamento deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere seduta stante firmato da tutti i membri della commissione.

62. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore si riferiscono alle sedute dei Consigli di leva.

Mezzi di viaggio.

63. *Le indennità di viaggio e di soggiorno per gli inscritti di leva devono corrispondersi solamente per il viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile, ovvero alla sede del consiglio di leva per gli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.*

Per la corresponsione di tali indennità si osserveranno le norme di cui al n. 8 dell'annesso manifesto allegato *A*.

64. Per gli inscritti che si trovano fuori del proprio mandamento potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

65. I distretti militari non oltre il 30 giugno 1924 dovranno inviare al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa - 1ª leva) un rendiconto delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva.

Inscritti residenti in Libia, in Eritrea e nella Somalia italiana.

66. A norma del § 1 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, il servizio della leva per i nazionali residenti in Libia, Eritrea e Somalia italiana, è affidato ai governatori. Questi vi provvederanno a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Detti comandi pertanto sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste essi trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

I consigli di leva si pronunzieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'estero.

67. Le operazioni della leva sulla classe 1904 avranno principio anche all'estero il 15 ottobre 1923 così come al n. 1 della presente circolare è stato disposto per il Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 30 aprile 1924.

Quindi gli inscritti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data 30 aprile 1924 e presso i consigli di leva del Regno non più tardi del 1° agosto 1924.

68. Le visite all'estero devono effettuarsi in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, seguiti dalla traduzione nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnuola, elenchi che sono in corso di stampa e che saranno distribuiti alle R. Autorità diplomatiche e consolari non appena saranno pubblicati.

69. Per i titoli a riduzione di ferma degli inscritti residenti all'estero dovrà tenersi presente quanto è indicato nei numeri 34 e seguenti della presente circolare.

70. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva o alle commissioni mobili e risultino residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 1° agosto 1924 per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

71. L'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento stabilisce che spetti la dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi ai nati e residenti all'estero.

Per «nati all'estero» si debbono intendere solo coloro che sono nati in un paese che al momento dell'apertura della leva sia territorio estero. La disposizione dell'articolo 90 non può quindi riferirsi ai nati in un qualsiasi comune dei territori annessi dopo la guerra e poi espatriati.

Perciò *i nati nei predetti territori* che risiedono all'estero possono ottenere la dispensa provvisoria solamente se prima del 16° anno di età siano espatriati in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, Egitto, Tripolitania, Tunisia, Algeria e Marocco) e vi risiedano. Anche essi però sono obbligati a presentarsi a visita dinanzi all'autorità consolare.

Osservanza della procedura di leva.

72. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgono con la maggiore regolarità.

Si richiama specialmente l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del *perito sanitario*: questi potrà servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) i documenti che servono agli ufficiali delegati per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile e le successive modificazioni e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 81) coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato in 1ª per il consiglio di leva e dell'ufficiale componente la commissione mobile per quest'ultima. Ad essi spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascuno inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta.

c) gli *ufficiali delegati* in 2ª dei consigli di leva non dovranno omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al Commissario di leva;

d) i consigli di leva e la commissione avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 della Raccolta) secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o presso la commissione ovvero nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro debbono: 1) sospendere ogni decisione in merito a domande di riduzione di ferma la cui concessione dipenda dall'accertamento della allegata inabilità; 2) invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello; 3) decidere poi subito in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rinviare la decisione di loro competenza sino a che abbiano avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello;

e) nei verbali delle sedute dei consigli di leva non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, delle operazioni svoltesi nella seduta ed i verbali stessi dovranno essere sempre firmati appena chiusa la seduta da tutti i membri del consiglio di leva o della commissione che vi hanno partecipato.

Compilazione dei fogli matricolari.

73. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1904 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata della classe* 1904 ».

74. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile per assoluta mancanza di tempo la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione tornata in sede avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori della commissione, egli dovrà apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data . . . . . l'Ufficiale . . . . . »

La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui trasmessi nel modo consueto al Comando del distretto militare.

75. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato in 1ª per gli arruolati presso i consigli di leva e dall'ufficiale membro della commissione mobile per gli arruolati da quest'ultima, dovrà essere apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare.

I fogli stessi dovranno essere spediti al Comando del distretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia (v. n. 172 della raccolta).

76. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona sezione autonoma di Zara ».

Inscritti che desiderano di recarsi all'estero.

77. Per effetto dell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale è stato modificato dall'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1923, n. 590, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1904 non possono più emigrare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libera l'emigrazione di quelli di essi che otterranno la ascrizione alla ferma ridotta, come pure di quelli che saranno mandati rivedibili (perchè cessano di essere inscritti della leva sulla classe 1904 per passare a quella sulla classe 1905) e quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio).

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

78. In occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili, a differenza di quanto si è fatto nelle passate leve, dovrà anche accertarsi l'idoneità degli arruolati a servire nelle varie armi e specialità. Questo giudizio di idoneità non deve confondersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute alle armi e corpi, la quale verrà invece fatta, in base a tale giudizio, dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva loro di dare in occasione della chiamata alle armi.

79. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità non è di competenza del Consiglio di leva, ma dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i Consigli

di leva a mezzo degli ufficiali delegati e presso le Commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale ad latto coadiuvato da altro ufficiale superiore destinato a cura del comando del corpo d'armata, come è detto nel precedente n. 18.

Quest'ultimo ufficiale non fa parte della Commissione mobile e pertanto non può prendere alcuna ingerenza nelle sue decisioni, limitando la sua opera a quella sopra indicata.

80. Gli ufficiali delegati non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del Consiglio o delle Commissioni mobili decideranno sulla idoneità a servire nelle varie armi e specialità, basandosi anche sia sulle indicazioni dell'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

81. Pel giudizio di idoneità al servizio nelle varie armi e specialità i predetti ufficiali dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C* che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua utilizzazione in una determinata arma o specialità di servizio;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'idoneità a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrebbe dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria, per la fanteria o artiglieria, ecc. ecc.

Questi giudizi devono essere riportati sul predetto modello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato da uno dei due ufficiali che hanno proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai Comandi dei distretti, in occasione della chiamata alle armi, le operazioni delle assegnazioni; eppertanto gli ufficiali incaricati dovranno porre la massima cura nell'esaminare i requisiti fisici e professionali posseduti dagli inscritti, in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

82. La predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà essere fatta senza limitazione di percentuale e possibilmente secondo il desiderio espresso dall'inscritto. Dovrà essere tenuto conto di quanto segue:

Granatieri.

Ai granatieri saranno designati i giovani aventi la statura di almeno m. 1,75.

Fanteria di linea

I giovani da designarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. L'ascrizione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta col criterio di lasciare a tale arma gli uomini relativamente meno validi al servizio militare.

Alpini.

Dovranno designarsi agli alpini gli inscritti dei mandamenti montani, dei mandamenti da considerarsi montani e dei mandamenti di collina e pedemontani (vedi annessa tabella allegato *E*, nella quale sono indicati i distretti di reclutamento alpino ed i mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute).

I consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre a possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo. Dovranno avere la statura di m. 1,65 a m. 1,75.

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza:

a) ai giovani che abbiano pratica di cavalcare;

b) a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo;

c) a quelli che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Si dovrà evitare che alla cavalleria siano destinati giovani, che, pur avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati.

Artiglieria.

Gli inscritti da designarsi all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

Quelli da destinarsi all'artiglieria da montagna dovranno essere prescelti fra quelli degli stessi mandamenti montani, quasi montani, di collina e pedemontani indicati per gli alpini. Tali giovani devono avere la statura non inferiore a m. 1,72 ed essere dotati di notevole robustezza.

Saranno destinati al reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria e che esercitano mestieri specializzati.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Zappatori-minatori del genio.

Agli zappatori-minatori saranno preferibilmente designati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri teleferisti.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Ai telegrafisti ed ai radiotelegrafisti del genio saranno designati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili; (ancorchè avventizi) i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) i giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si dia l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio e a corrente di zona.

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere designati giovani manifestamente robusti con statura non inferiore a m. 1,66 e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere destinati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Ai ferrovieri del genio saranno designati i giovani di professione macchinisti, cantonieri, fochisti e manovali abilitati a fochisti, accendenti, sottocapi applicati e telegrafisti deviatori, manovratori frenatori, manovali autorizzati a scambi freni e manovre e operai di officine i quali risultino in servizio delle ferrovie dello Stato e secondarie.

Trasporti militari.

I giovani da dichiararsi idonei pel raggruppamento trasporti dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di aver servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Si raccomanda, ad ogni modo, di curare con la massima diligenza la ricerca dei giovani da destinarsi al raggruppamento trasporti.

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere designati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si destineranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromatoligica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermerie saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedali e i contadini che, possibilmente, non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno designati i giovani di professione fornai, panattieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Reparti distrettuali.

Ai reparti distrettuali saranno designati giovani di buoni precedenti coi requisiti fisici richiesti per la fanteria, tenendosi presente che dovranno esser particolarmente idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio; quindi studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.

Aeronautica

Per l'aeronautica saranno designati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) e della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre designati inscritti che posseggono la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno designati per la manovra e governo inscritti che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

83. I giovani che aspirano ad essere dichiarati idonei a servire in specialità di servizio, quali operai, dovranno presentare un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio;

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per gli operai è sufficiente il limite minimo di statura.

84. AVVERTENZA. Il giudizio di idoneità a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituirà affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità: l'assegnazione infatti, sarà subordinata alle esigenze dei servizi per le quali si potrà prescindere anche dal giudizio pronunziato dal Consiglio di leva.

Dati relativi agli inscritti stati arruolati.

85. Gli uffici di leva dovranno alla fine di ogni mese trasmettere con biglietto postale di stato urgente al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa – Divisione 2ª leva) distintamente per circondario in specchi conformi all'allegato *D* i risultati numerici dei giudizi di idoneità di cui sopra (limitatamente a quanto riguarda il giudizio principale) relativi ai militari con ferma ordinaria ed idonei ad incondizionato servizio arruolati durante il mese dal consiglio o dalle commissioni mobili. In base a tali specchi il Ministero nel procedere alla compilazione delle tabelle numeriche di assegnazione potrà far sì che le aliquote di reclute da chiedersi ad ogni distretto militare corrispondano, per quanto è possibile, alle reali risorse qualitative e quantitative del distretto stesso. Nel mese di febbraio la trasmissione di tali dati dovrà avvenire il 15 ed il 28, limitatamente s'intende, agli arruolati nella quindicina precedente.

I risultati di cui sopra saranno trasmessi per frazione di circondario, quando i mandamenti o comuni di esso siano suddivisi fra due distretti militari.

Per i circondari frazionati in due distretti militari e che sono qui appresso indicati, gli uffici di leva trasmetteranno due distinti specchi, ciascuno coi dati degli inscritti dei singoli distretti.

86. Esaurite che siano in ciascuna provincia le operazioni della leva, il rispettivo ufficio di leva trasmetterà al Ministero i risultati complessivi mediante un prospetto conforme all'allegato *E* (allegato *F* per i circondari mistilingui.

Gli uffici di leva prenderanno speciale nota di quanto sopra è disposto, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio delle suddette indicazioni.

Circondario di Milano: fa parte del distretto di Milano, meno la zona ad est del Lambro che è compresa nel circondario di Lodi

Circondario di Bressanone: fa parte del distretto di Bolzano, meno il mandamento di Monguelfo che è compreso nel distretto di Belluno.

Circondario di Cividale: fa parte del distretto di Udine, meno il mandamento di Plezzo che è compreso nel distretto di Sacile, e meno l'antico distretto giudiziario di Caporetto (comuni di Caporetto, Bergogna, Creda, Dresenza, Idresca, Libussina, Luico, Sedula, Ternova) che è compreso nel distretto di Gorizia.

Circondario di Genova: fa parte del distretto di Genova, meno i comuni di Cornigliano ligure, Borzoli, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista, Pegli, Pra, Voltri, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Arenzano, che sono compresi nel distretto di Savona.

Circondario di Napoli: fa parte del distretto di Napoli, meno il mandamento di Torre del Greco che è compreso nel distretto di Nola.

Circondario di Caserta: fa parte del distretto di Caserta, meno il comune di Aversa che è compreso nel distretto di Aversa.

Circondario di Vicenza: fa parte del distretto di Vicenza, meno i mandamenti di Bassano, Marostica e Valstagna che sono compresi nel distretto di Bassano.

Circondario di Udine: fa parte del distretto di Udine; meno i mandamenti di Gemona, Spilimbergo, S. Vito al Tagliamento che sono compresi nel distretto di Sacile, e meno il mandamento di Cervignano che è compreso nel distretto di Gorizia.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATI



ALLEGATO A.

CONSIGLIO DI LEVA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1904.

Il presidente del Consiglio di leva di . . . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio:

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1904 residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti residenti in questo comune e nei comuni di . . . . . (1) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli invece residenti negli altri comuni devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (2) e nei giorni ed ore indicate nella tabella

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (3).

3. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del 28 ottobre 1923 richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

---

(1) Indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva (mandamento del capoluogo).

(2) Se la commissione mobile si recherà in più di un comune si dirà invece: «nelle località».

(3) «I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni, quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato» (art. 144 Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497).

4. I giovani nati nel 1904 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della propria provincia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione del consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lire una all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono.

6. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza facendone domanda in carta bollata da una lira all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

8. Agli inscritti di leva che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornarne. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia. A quegli inscritti che siano riconosciuti assolutamente indigenti, potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

9. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 30 aprile 1924, oppure presentarsi personalmente al consiglio di leva nel Regno entro il giorno 1 agosto 1924. Soltanto nel caso che siano inabili o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 30 aprile 1924.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 5 del decreto 7 gennaio 1923, n. 3, (inabile a lavoro proficuo) ovvero sia mutilato e pensionato per causa di servizio militare;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

e) nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

g) primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

h) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

i) ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 5 n. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (inabile a lavoro proficuo) quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso;

l) figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico superstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare.

11. La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

m) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

n) mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente numero è concessa solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª o 3ª categoria, oppure abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'assegnazione alla riserva di complemento o supplemento come sostegno di famiglia od agricoltore.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria (o delle assegnazioni alle riserve di complemento o supplemento) concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

12. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

13. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili in occasione dell'esame definitivo e arruolamento sarà fatta anche la predesignazione per le varie armi e specialità di servizio.

Perciò gli inscritti sono invitati a presentare al consiglio di leva o alla commissione al momento della visita tutti i documenti e certificati professionali di cui sono in possesso.

Si avverte che il giudizio di idoneità a servire nelle varie armi e specialità non costituisce un diritto per gli inscritti ad ottenere, all'atto della chiamata alle armi, l'assegnazione per l'arma cui furono designati, dovendo l'assegnazione stessa essere subordinata alle esigenze di servizio.

14. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì, 15 ottobre 1924.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

. . . . . .

NB. — Il presente manifesto dovrà essere pubblicato in tutti comuni della provincia a cura dei sindaci. Nei comuni mistilingui esso dovrà essere bilingue.

ALLEGATO **B.**

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI ARRUOLAMENTO.

Città ove si reca la commissione mobile di arruolamento	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede . . . . . .

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 20 marzo 1924.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 1 agosto 1924.

Dati relativi ai requisiti dell'inscritto della classe 1904 . . . . . del comune di . . . . . .
(cognome e nome)

Statura m.	Perimetro toracico	Professione o mestiere	Grado di istruzione	Giudizio d'idoneità a servire nell'arma di.....		Documenti e certificati professionali presentati	Notizie sulla condotta dell'inscritto (se sono in possesso del Consiglio di leva)
				giudizio principale	giudizi secondari		

Bollo d'ufficio

L'UFFICIALE INCARICATO

ALLEGATO D.

UFFICIO DI LEVA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Al Ministero della guerra
(Direzione generale Leva e Truppa - Divisione 2ª leva)
ROMA

PROSPETTO indicante i risultati numerici dei giudizi d'idoneità per l'assegnazione degli inscritti della classe 1904 *ascritti alla ferma ordinaria ed idonei ad incondizionato servizio.*

ARMA E SPECIALITÀ di servizio	NUMERO degli inscritti predesignati	In questa colonna deve essere indicato il numero di operai raggruppato per singole specialità di mestiere i quali sono stati prenotati per le diverse armi e specialità di servizio. (Falegnami N. ....., fabbri N. ....., fcclnatori N. ....., maniscalchi N. ....., sellai e allievi N. ....., meccanici N. ....., stagnini N. ....., automobilisti N. ....., carpentieri N. ....., ecc.)
Granatieri		
Fanteria di linea . . .		
Alpini		
Bersaglieri		
Cavalleria		
Artiglieria da campagna		
Artiglieria a cavallo. .		
Artiglieria da montagna		
Artiglieria da costa . .		
Artigl. pesante campale		
Artiglieria pesante. . .		
Artiglieria contro aerei		
Zapp. e minat. del genio		
Telegrafisti e radiotelegr.		
Pontieri e lagunari . .		
Ferrovieri del genio . .		
Trasporti militari . . .		
Sanità		
Sussistenza		
Reparti distrettuali , .		
Totali . . .		

..... li ..... 1923.

Bollo d'ufficio

IL COMMISSARIO DI LEVA

.....

ALLEGATO E.

TABELLA indicante i distretti di reclutamento alpino e dell'artiglieria da montagna coll'indicazione dei mandamenti ai quali devono essere tratte le reclute.

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Alessandria			Bistagno - Rocaverano - Bubbio - Spigno Monferrato -
Bassano	Asiago. Valstagna.	Bassano Vic. (meno Cartigliano, Cassola, Rosà, Rossano, Tezze) - Marostica meno Nove, Pozzoleone, Sandrigo, Schiavon).	
Belluno	Auronzo - Cortina di Ampezzo - Longarone - Pieve di Cadore - Monguelfo - Agordo - Belluno - Feltre - Fonzaso.		
Bergamo	Piazza Brembana - Zogno - Clusone - Gandino - Lovere - Valminore.	Almenno S. - Salvat - Caprino Berg.° - Alzano Maggiore - Sarnico.	Trescorre Baln.
Bolzano	Bolzano - Merano - Silandro - Bressanone - Brunico.		
Brescia	Breno - Edolo - Pisogne - Gardone V. T. - Gargnano Preseglie - Vestone - Bagolino - Bovegno.	Iseo - Salò.	Brescia 3° (esclusi città e comune di San Zeno e Roncadelle) - Rezzato (escluso Borgosatollo, Castenedolo e Ciliverghe).

Segue: ALLEGATO E.

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Casale Monferrato		Cecconato - Montiglio - Villadeati.	Moncalvo - Montemagno - Portacomaro - Tonco - Rosigano M. - Castelnuovo A. - Asti - Montafia - Montechiaro - Villanova Asti - Baldichieri - Canelli - S. Damiano d'Asti - Costigliole d'Asti.
Como	Dongo - Gravedona - Porlezza - Bellagio - Bellano - Castiglione Int. - Menaggio.		Como 1° - Erba.
Cuneo	Limone Piemonte - Roccavione - Tenda - Dronero - Prazzo - S. Damiano - Valgrana - Paesana - Sampejre - Sanfront - Venasca - Demonte - Valdieri - Vinadio.	Chiusa di Pesio - Busca - Caraglio - Barge - Costigliole Saluzzo - Revello - Saluzzo - Verzuolo - Borgo S. Dalmazzo - Boves - Peveragno.	Centallo - Cuneo - Villafalletto.
Genova	Torriglia - San Stefano d'Aveto - Varese Ligure.	Borzonasca - Cicagna - Pontedecimo - Ronco Scrivia - Savignone.	
Ivrea	Locana - Pont Canavese - Vico Canavse - Settimo Vittone - Aosta - Chatillon - Cignod - Morgex - Quart - Verrès - Donnaz.	Castellamonte - Cuorgnè - Vistrorio - Ivrea - Lessolo.	Agliè - S. Giorgio Canav. - Strambino - Pavone Canav.

Segue : ALLEGATO **E.**

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Lecco	Introbbio.	Asso.	Oggiono - Lecco (meno comune Lecco).
Mondovì	Garessio - Ormea - Pamparate - Fra-Sop.a.	Ceva - Priero - Bagnasco - Mondovì - Monesiglio - Villanova M. - Vicoforte - Bossolasco - Dogliani - Murazzano - Monforte d'Alba.	Cortemilia - Alba (meno comune Alba) - Diano d'Alba - Cherasco - La Morra - S. Stefano Bello - Brà (meno comune di Brà) Canale - Corneliano d'Alba - Govone - Sommariva Bosco - Bene Vagienna - Carrù - Morozzo - Trinità.
Novara	Omegna - Bannio - Cannobio - Domodossola - Ornavasso - S. Maria Maggiore.	Orta - Intra (meno comune di Intra) - Lesa (meno comune Lesa) - Pallanza (meno comune Pallanza).	Intra (comune d'Intra) - Lesa (comune di Lesa) - Pallanza (comune di Pallanza).
Pinerolo	Fenestrelle - Giaveno - Perosa Argentina - Bussoleno (comuni di S. Antonino, S. Giorgio e Villarfochiardo) - Cesana Tor. - Susa (comuni di Chiomonte, Exilles, Gravere, Mattie, Meana) - Condove Luserna San Giovanni - Perrero - Torre Pellice.	Cumiana - Avigliana - Almese - Bricherasio - Pinerolo - S. Secondo di P.	Buriasco - Cavour.

Segue : ALLEGATO E.

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Sacile	Ampezzo - Maniago (meno i comuni di Orba e Vivaro) - Tolmezzo - Tarvisio - Gemona - Moggio Ud. - Spilimbergo (meno S. Giorgio).	Pordenone (comuni di Aviano, Montereale C.) - Sacile (comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo).	
San Remo	Borgomano - Ceriana - Dolceacqua - Pieve di Teco - Triora.	Diano Marina - Dolcedo - Oneglia - S. Stefano - Taggia - Ventimiglia.	Bordighera (meno il comune di Bordighera) - Porto Maurizio (meno il comune di Porto Maurizio) - S. Remo (meno il comune di S. Remo).
Savona	Campoligure.	Sassello - Alassio - Albenga (meno il comune di Albenga) - Andora - Cairo Montenotte - Palizzano - Dego - Finalborgo - Loano - Millesimo - Noli - Pietra Ligure.	Savona (meno il comune di Savona) Varazze - Voltri (meno il comune di Voltri) - Sestri Ponente (meno il comune di Sestri Ponente).
Sondrio	Bormio - Chiavena - Grossotto - Morbegno - Ponte - Sondrio - Tirano - Traona.		

Segue : ALLEGATO E.

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Torino	Fiano - Ceres - Corio - Lanzo Tor. - Rivara - Viù.		Chieri - Moncalieri Orbassano - Brusasco - Casalborgone - Chivasso (comune di Castagneto) Gassino - Rivoli - Sciolze - Caselle Tor. - Ciriè - Venaria Reale - Pianezza - Poirino - Riva presso Chieri - Barbaria - Rivarolo Canavi.
Trento	Fiera di Primiero - Tione - Trento - Cles - Riva - Cavalese - Borgo - Mezzolombardo - Borgo.		
Treviso		Vittorio Veneto - Asolo (comuni di Borso, Cavaso, Crespano, Possagno, Valdobbiadene).	Conegliano (comuni di Conegliano, Pieve di S., Refrontolo e S. Pietro di F.
Udine	S. Pietro al Natisone - Tarcento.	Cividale.	S. Daniele Friuli - Udine (comuni di Martignacco (Pognacco, Reana e Tavagnacco).
Varese	Maccagno Superiore.	Arcisate (meno il comune di Arcisate) - Gavirate (meno il comune di Gavirate) - Cuvio - Luino (meno il comune di Luino).	Arcisate (comune di Arcisate) - Gavirate (comune di Gavirate) - Luino (comune di Luino).

Segue : ALLEGATO **E**.

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Verona	Caprino Veronese - S. Pietro Incariano (comuni di Breonio, Dolcè, Marano, Prun) - Tregnago - Verona 2° (comune di Bosco Chiesa Nova) - Cerro Veronese - Erbezzo.	Bardolino (meno Castelnuovo e Peschiera) - S. Pietro Incariano (meno i comuni montani - Verona 2° (meno i comuni montani ed i comuni di Bussolengo, Buttapietra, Cà di David, Castel d'Azzano, San Giovanni, S. Massimo, S. Michele, Zevio).	San Bonifacio (meno Ercole, Belfiore e S. Bonifacio).
Vercelli	Scopa - Varallo - Andorno - Crevacuore - Mosso S. Maria - Graglia.	Mongrando - Borgosesia - Biella.	
Vicenza	Arzignano (comuni di Altissimo, Crespadoro, S. Pietro Muss.) - Schio (comuni di Arsiero, Forni, Laghi, Lastellasse, Monte di Malo, Posina, Torre Belvecino, Tretto, Valle dei Signori, Velo - Valdagno.	Arzignano (comuni non montani) - Schio (comuni non montani).	Barbarano (comuni di Barbarano, Castegnero, Graniona, Mossano, Nanto, S. Germano, Villago, Zovencedo) - Lonigo (comuni di Alonte e Gambellara) - Vicenza (comuni di Arzignano, Brendola, Creazzo, Costabissara, Gambugliano, Isola Longra, Montechhio Maggiore) - Thiene (meno Marano, Sarcedo, Villaverla, Zanè).
Gorizia	Dai mandamenti di tutto il distretto		
Trieste	Dai mandamenti di tutto il distretto		

ALLEGATO F.

UFFICIO DI LEVA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1904 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI			
					Idonei ad incondizionato servizio		Assegnati a servizi sedentari	
					con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi	con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Addì . . . . . .

IL COMMISSARIO DI LEVA.

ALLEGATO G.

UFFICIO DI LEVA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1904 al termine delle sedute ordinarie nei circondari mistilingui.

Totale degli iscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI																	
					Idonei ad incondizionato servizio								Assegnati a servizi sedentari									
					con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi				con ferma ordinaria				con ferma di tre mesi			
					di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena		

Addì .....

IL COMMISSARIO DI LEVA.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(2752) — Roma, 1922-23 Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO BIBLIOTECA 1361 DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1923 — 5 Ottobre

N. 573 - 6 settembre 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1950, relativo alla soppressione del posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra . . *Pag.* 1361

» **574 - 6 settembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1961, riguardante l'istituzione di un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi dell'aeronautica . . . . . *Pag.* 1362

» **575 - 4 ottobre 1923.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1363

» **576 - 4 ottobre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena. *Pag.* 1363

» **577 - 4 ottobre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi per ufficiali e truppa presso scuola per artiglieria controaerei in Nettuno . . . . . *Pag.* 1364

» **578 - 4 ottobre 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Località di alta montagna . . . . . *Pag.* 1366

AVVISO . . . . . *Pag.* 1366

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1367

Circolare N. **573.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1950, relativo alla soppressione del posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.** — (Divisione personale del Ministero). — 6 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227, del 27 settembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Visto il R. decreto 25 novembre 1919 n. 2200, col quale fu soppresso il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra trasferendone i relativi servizi alla dipendenza del Ministero del tesoro;

Visto il R. decreto 17 giugno 1920 n. 908, col quale, a modificazione del decreto anzidetto, i servizi indicati vennero posti alla dipendenza di un apposito Sottosegretariato di Stato;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, commissario per l'aeronautica, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra è soppresso con effetto dal 1° settembre 1923.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere alla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

N. 574. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1961, riguardante l'istituzione di un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi dell'aeronautica.** — (Divisione personale del Ministero). — 6 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 28 settembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Visti i Nostri decreti 28 gennaio 1923 n. 126, 25 marzo 1923, n. 599, e 14 giugno 1923 n. 1300;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' istituito un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi del commissariato per l'aeronautica.

All'uopo, nella tabella A, annessa al R. decreto 25 marzo 1923 n. 599, sostituita da quella di cui all'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923 n. 1300, è aumentato di uno il numero dei posti per il grado di direttore capo di ragioneria.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a' chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

N. **575.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Uniforme degli ufficiali dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento). — 4 ottobre 1923.

A complemento delle disposizioni transitorie contenute nella circolare 331 *giornale militare* c. a. ed in analogia a quanto è prescritto per gli altri ufficiali del R. Esercito, si dispone che gli ufficiali dei CC. RR., quando indossano l'uniforme grigio-verde non modificata che è loro consentita fino al 31 dicembre 1924, siano armati di sciabola, con le modalità contemplate al n. 5, capo I, della circolare 158 *giornale militare* c. a.

Essi potranno fare eccezionalmente uso di pendagli e di dragona di cuoio annerito, e, se non provvisti di cinturone, potranno continuare a far uso, colla sciabola, della bandoliera di cuoio marrone attualmente in vigore.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **576.** SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena.** — (Stato Maggiore Centrale – Reparto operazioni – Ufficio addestramento). — 4 ottobre 1923.

Con riferimento alla circolare 342 *giornale militare* 1922 si notifica che la commissione, costituita con la circolare 87 *giornale militare* 1923, ha dichiarato vincitori del concorso per le cattedre sottoindicate presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria i seguenti concorrenti:

1° Colonnello PORTA cav. Giuseppe, per l'arte militare.

2° Tenente colonnello SPALLA cav. Alberto, per l'arte militare.

1° Maggiore BORGHI cav. Carlo, per la geografia.

1° Tenente colonnello GIODA cav. Benvenuto, per la storia.

2° Tenente colonnello DELLA VALLE cav. Enrico, per la storia.

La commissione stessa ha inoltre dichiarati idonei i seguenti ufficiali:

Tenente colonnello BERTINELLI cav. Giuseppe, per l'arte militare.

Maggiore FIOCCA cav. Ildebrando, per la storia.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **577.** — SCUOLE MILITARI. — **Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola per artiglieria controaerei in Nettuno.** — (Stato Maggiore Centrale - Reparto operazioni - Uff. D. A.). — 4 ottobre 1923.

A partire dal 20 ottobre c. a. saranno svolti in Nettuno presso la scuola per artiglieria controaerei i seguenti corsi d'istruzione (con esercitazioni di tiro) per ufficiali e personale di truppa:

Numero d'ordine	Specie del corso	DURATA		Personale che deve prender parte al corso	
		dal	al	Ufficiali	Truppa
1	Corso per ufficiali di complemento della specialità controaerei.	20-10-923	4-11-923	tutti gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina presso i gruppi controaerei.	—
2	Corso per ufficiali di artiglieria di varie specialità.	12-11-923	22-12-923	3 capitani di artiglieria delle varie specialità (2) per ogni corpo d'armata.	
3	Corso per sottufficiali specialisti e operai.	23-11-923	22-12-923	—	1 sottufficiale specialista 2 operai per ogni gruppo di artiglieria controaerei.
4	1° corso per ufficiali e specialisti dell'artigl. controaerei.	4-1-924	12-2-924	1 capitano 2 subalterni della specialità controaerei per ogni corpo d'armata 1 ufficiale superiore della specialità controaerei (3).	1 telemetrista 1 grafista della distanza 1 grafista del sito 1 grafista dello scostamento 1 lettore (per ognuno dei 10 capitani) (4).
5	1° corso per sottufficiali della specialità controaerei.	4-1-924	12-2-924	—	metà dei sottufficiali di ogni gruppo di artiglieria controaerei.

Numero d'ordine	Specie del corso	DURATA dal	DURATA al	Personale che deve prender parte al corso — Ufficiali	Personale che deve prender parte al corso — Truppa
6	2° corso per ufficiali di artiglieria della specialità controaerei.	19-2-924	23-3-924	1 capitano 2 subalterni della specialità controaerei per ogni corpo d'armata 1 ufficiale superiore della specialità controaerei (3).	1 telemetrista 1 grafista della distanza 1 grafista del sito 1 grafista dello scostamento 1 lettore (per ognuno dei 10 capitani) (4).
7	2° corso per sottufficiali della specialità controaerei.	19-2-924	29-3-924	—	la metà rimanente dei sottufficiali (che non ha frequentato il corso n. 5).
8	Corso di informazione per ufficiali superiori dei comandi di corpi d'armata.	5-4-924	20-4-924	1 ufficiale superiore in servizio di S. M. 1 ufficiale superiore del comando di artiglieria. 1 ufficiale superiore o capitano del comando del genio per ogni corpo d'armata	—

Assegnazione munizioni.

Corso n. 1: n. 300 granate dirompenti C. A. 906.
Corso n. 2 e n. 8: n. 400 granate dirompenti C. A. ciascuno.
Corso n. 4 e n. 6: n. 750 granate dirompenti C. A. ciascuno.

Annotazioni.

(1) Granate dirompenti controaerei da 75-1906.
(2) Esclusi quelli della specialità controaerei.
(3) Designato dall'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria.
(4) Specialisti che ognuno dei 10 capitani condurrà seco dalla propria batteria o almeno dal gruppo cui presta servizio.

Il personale che dovrà prender parte ai corsi si presenterà a Nettuno il mattino del giorno antecedente a quello fissato per l'inizio dei corsi stessi.

Sarà data assoluta precedenza agli ufficiali che non hanno ancora frequentato alcun corso per la specialità controaerei. In mancanza di ufficiali che si trovino in dette condizioni, sarà data la precedenza a quelli che hanno da maggior tempo frequentato i corsi controaerei.

Inoltre i comandi di corpo d'armata, al ricevere della presente circolare, inoltreranno all'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria proposte nominative per la designazione dell'ufficiale superiore che dovrà frequentare il corso n. 4 o n. 6.

La truppa sarà presa in aggregazione dalla batteria d'istruzione della scuola. I gruppi C. A. interessati faranno pervenire al comando della scuola artiglieria controaerei l'elenco nominativo degli ufficiali e numerico della truppa, comandati al corso, almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso stesso, eccetto il primo corso, per il quale detto elenco dovrà essere inviato al più presto possibile.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **578.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Località di alta montagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 ottobre 1923.

All'elenco *A* delle località di alta montagna di cui alla recente circolare n. 381 sono aggiunte, con effetto dal 1° luglio 1923, le sottonotate località:

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

DIVISIONE MILITARE DI TRIESTE.

Postumia (Adelsberg).

DIVISIONE MILITARE DI POLA.

Clana.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

AVVISO

E' in corso di pubblicazione, per cura della Casa Editrice Carlo Voghera - Via Po, n. 3 - Roma, un volume di 250 pagine circa « *Soldati e cittadini d'altri tempi* . . . » di VETERANUS.

Sarà messo in vendita al prezzo di *Lire Dieci*, a fine di ottobre presso i principali librai del Regno.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30ª, anno 1923, circolare 384:

A pagina 885, colonna 2, depennare il capitano *Cipolla* Pietro.

Dispensa 35ª, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1090, colonna 2, depennare i tenenti *Frisari* Filippo, 7 pesante campale e *Fabbri* Vittorio, 4 pesante campale.

A pagina 1092, colonna 2, depennare il tenente *Topi* Torello, 19 campagna.

A pagina 1093, colonna 1, depennare il tenente *La Via* Giuseppe, 8 raggruppamento genio.

A pagina 1093, colonna 2, depennare il tenente *Moretti* Agostino, reggimento ferrovieri.

Dispensa 37, anno 1923, circolare 499:

A pagina 1169, depennare il tenente *Orlando* Giovanni, direzione genio Roma.

Dispensa 39ª, anno 1923, circolare 520:

A pagina 1195, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Larussa Achille, il capitano *Lise* Giovanni, 20 campagna.

A pagina 1195, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Larussa Achille il parigrado *Milana* Emilio, 24 campagna.

A pagina 1196, colonna 1, depennare il tenente *Milana* Emilio, 24 campagna.

A pagina 1196, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Schintu G. Battista il parigrado *Torelli* Felice, 3 raggruppamento aeroplani.

Dispensa 41ª, anno 1923, circolare 535:

A pagina 1235, per la commissione di Torino, Martina dottor Giuseppe, *invece di*: capitano medico di complemento, *leggasi*: capitano medico di riserva.

Dispensa 42ª, anno 1923, circolare 558:

A pagina 1300, colonna 1, depennare il tenente *Cerretani* Augusto, cavalleggeri di Alessandria, assegnato divisione militare Roma.

A pagina 1300, colonna 1, depennare il tenente *Daneri* Luigi, cavalleggeri di Aosta.

A pagina 1300, colonna 2, depennare il tenente *Manusardi* Luigi, cavalleggeri di Aosta.

A pagina 1330, colonna 2, depennare il tenente *Zandrino* Eugenio, 11 campagna.

A pagina 1309, annullare il provvedimento che riguarda il tenente *Ravetta* Serafino, 2 raggruppamento genio.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2875) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA « BIBLIOTECA » DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1923 — 10 Ottobre

N. 579 9 ottobre 1923. SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 1369

580 – 9 ottobre 1923. RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragioni di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito. *Pag.* 1379

Circolare N. **579.** — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 ottobre 1923.

1. Questo Ministero ha determinato che col 1° dicembre 1923 abbiano principio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

2. A differenza di quanto è stato praticato in questi ultimi anni, detti corsi avranno inizio, non già presso le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, ma presso i corpi, dove gli aspiranti saranno riuniti in speciali corsi allievi caporali della durata di quattro mesi, preparatori ai successivi corsi delle scuole allievi sottufficiali.

3. Nella seconda quindicina del mese di marzo 1924, gli allievi saranno sottoposti presso i corpi agli esami per la promozione a caporale e, se giudicati idonei, promossi a detto grado in data 31 marzo medesimo. Dopo una breve licenza i caporali allievi saranno inviati alla data del 15 aprile successivo alle scuole allievi sottufficiali di corpo d'armata, ove saranno svolti corsi della durata di tre mesi e mezzo seguendo i programmi per l'idoneità a sergente.

Coloro, invece, i quali non riuscissero idonei negli esami a caporale, cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno trasferiti come soldati ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono reclutato dal loro distretto di leva per completare i loro obblighi di servizio. Coloro i quali fossero stati arruolati volontari potranno chiedere il proscioglimento dalla ferma di tre anni.

4. Nella seconda metà del mese di luglio 1924 avranno luogo presso le scuole allievi sottufficiali gli esami di idoneità a sergente e gli idonei saranno promossi caporali maggiori in data 31 detto mese ed assegnati con questo grado ai reggimenti, con le norme che saranno a suo tempo indicate dal Ministero.

Coloro che non riuscissero idonei negli esami a sergente, saranno inviati come caporali ad un corpo dell'arma e specialità alla quale appartengono, reclutato dal loro distretto di leva. Nella seconda metà di settembre saranno sottoposti agli esami

di riparazione presso il corpo dove si trovano, e presso il quale rimarranno anche se promossi caporali maggiori. Gli idonei saranno promossi caporali maggiori in data 30 settembre; quelli che non riuscissero idonei negli esami di riparazione cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali ed ultimeranno come caporali i loro obblighi di servizio, salvo a quelli che fossero arruolati volontari la facoltà di chiedere il proscioglimento dalla ferma di tre anni.

5. Dopo due mesi dalla promozione a caporale maggiore, ma non prima del compimento del decimo mese di servizio, saranno promossi sergenti, purchè le competenti commissioni d'avanzamento li dichiarino promovibili, i caporali maggiori allievi sottufficiali che assumano la ferma di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato. Per i volontari ordinari, la ferma di tre anni sarà commutata in quella di due. Coloro che non contrarranno tale ferma ultimeranno i propri obblighi di leva col grado di caporale maggiore.

6. Con lo specchio (alleg. n. 2) vengono indicate le specialità per le quali verranno istituiti corsi allievi sottufficiali in ciascuna scuola di corpo d'armata, con l'indicazione del numero massimo di allievi da ammettervi.

Spetta poi ai comandi di corpo d'armata di istituire i corsi allievi caporali presso i corpi dipendenti nel numero che riterranno opportuno in relazione al numero di aspiranti alla dipendente scuola per ciascuna specialità in cui viene istituito il corso. I corsi allievi caporali avranno luogo alla sede dei comandi dei reggimenti prescelti dai comandi di corpo d'armata. I corsi allievi caporali dei servizi saranno istituiti presso le compagnie di sanità e di sussistenza dei corpi d'armata che hanno corsi allievi sottufficiali per i rispettivi servizi.

I corsi allievi caporali di cavalleria per gli aspiranti alla scuola di Roma saranno istituiti presso i reggimenti a Roma ed a Napoli e spetta al comando del corpo di armata di Roma di ripartire gli allievi fra i due corsi tenendo conto della statura degli aspiranti. Similmente provvederà il comando del corpo d'armata di Milano per gli aspiranti al corso di cavalleria della dipendente scuola ripartendo gli allievi fra i reggimenti di Milano e di Brescia. Al termine del corso gli allievi affluiranno rispettivamente alle scuole di Roma e di Milano.

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria da montagna dei corpi d'armata di Bologna e di Trieste faranno il corso allievi caporali presso il 2° reggimento da montagna. Gli aspiranti a quelli di Milano e Verona lo faranno presso il 3° artiglieria da montagna. Al termine del corso gli aspiranti affluiranno alle scuole dei rispettivi corpi d'armata.

Gli aspiranti alla specialità artiglieria pesante della scuola del corpo d'armata di Napoli faranno il corso allievi caporali presso il 3° reggimento pesante, passando poi alla scuola del corpo d'armata di Napoli alla fine del detto corso.

Gli aspiranti alla specialità pesante nella scuola del corpo d'armata di Palermo faranno il corso allievi caporali presso il 10° reggimento pesante (costa).

Il corso allievi caporali per la specialità pontieri e lagunari avrà luogo eccezionalmente presso la sede del battaglione dislocato a Verona, anzichè alla sede del comando del reggimento.

7. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi dietro loro domanda:

a) I militari attualmente sotto le armi purchè all'atto dell'ammissione stessa s'impegnino, con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi per tutta la durata del corso (10 mesi).

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 settembre 1923, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato.

c) gli inscritti della classe 1904, se già arruolati, o, qualora non lo siano ancora, se assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato.

Si avverte però che, in base a disposizioni che verranno a suo tempo emanate, gli inscritti della classe 1904, i quali, al momento della chiamata alle armi della loro classe, chiederanno, avendo i voluti requisiti, l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali potranno ottenere di ritardare la presentazione alle armi fino al 1° dicembre 1924, in cui avrà inizio il successivo corso, purchè s'impegnino con apposita dichiarazione scritta ad assumere la ferma di due anni.

d) le reclute della classe 1904 o di classi precedenti alle quali sia stato riconosciuto dai consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione di ferma;

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1904 per i quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. I riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° dicembre p. v.

f) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° dicembre p. v., il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *b*).

8. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali potranno chiedere l'ammissione soltanto a quelle scuole del corpo d'armata in cui sono domiciliati o cui appartengono per fatto di leva, quando nelle scuole medesime siano istituiti corsi della specialità cui aspirano.

Solo per le specialità di cui non vi siano corsi nei detti corpi d'armata, gli aspiranti potranno chiedere l'ammissione ad altre scuole. Peraltro per la cavalleria, la sanità e la sussistenza, l'ammissione alla scuola di Milano è limitata agli aspiranti dei primi cinque corpi d'armata e l'ammissione alla scuola di Roma a quelli dei cinque ultimi corpi d'armata.

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali dalla scuola di un corpo d'armata a quella di un altro in relazione alle esigenze del servizio, in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

9. Le domande, indirizzate ai comandanti di corpo d'armata competenti dovranno essere presentate ai comandanti di distretto.

10. I comandanti di distretto disporranno perchè sia accertato che gli aspiranti all'ammissione posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e la specialità cui aspirano e gli ufficiali medici procederanno alle visite col dovuto rigore.

Non si darà ulteriore corso alle domande di quelli che non risultassero in possesso della piena e incondizionata idoneità fisica per l'arma e specialità prescelta.

11. Le domande degli idonei corredate dai documenti indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario o escludano dall'avanzamento a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno per analogia applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Per le reclute delle classi 1904 e precedenti che rilasciano la dichiarazione di rinunzia alla riduzione della ferma, si avverte che di tale rinunzia si dovrà fare menzione nella matricola con apposita variazione e che la dichiarazione all'uopo rilasciata dovrà essere conservata in atti insieme ai documenti di ammissione da inviarsi al comando del corpo d'armata.

12. Il numero degli ammittendi per le varie armi e specialità in ciascun corso non dovrà superare l'aliquota indicata per ciascuno dei corsi medesimi nella tabella che fa seguito alla presente circolare (allegato n. 2).

13. I criteri che dovranno seguirsi per l'assegnazione degli allievi alle varie armi e specialità sono i seguenti:

Fanteria.

a) ai granatieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno la prescritta statura; qualora vi fosse esuberanza di aspiranti saranno esclusi dal corso quelli di minore statura;

b) ai bersaglieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno i requisiti fisici richiesti per tale specialità; l'assegnazione dovrà essere fatta secondo una graduatoria in base ad un punto di idoneità;

c) agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno l'attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto eventualmente dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Cavalleria.

Sarà data la preferenza a coloro che abbiano conoscenza del cavalcare e dei cavalli. A parità di titoli di tal natura l'assegnazione sarà fatta in base all'attitudine fisica.

Artiglieria.

a) per l'assegnazione alla specialità da montagna sarà data la preferenza a coloro che posseggono più spiccate caratteristiche fisiche per la specialità stessa;

b) l'assegnazione alle altre specialità sarà fatta tenendo conto dei requisiti fisici richiesti per ogni specialità.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti e radiotelegrafisti sarà limitata a coloro che siano in possesso della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale o di titolo di studio equivalente.

Compagnie di sanità e di sussistenza.

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali.

A parità di titoli l'assegnazione sarà fatta in base all'ordine di precedenza della presentazione delle domande.

14. Tenendo conto degli accennati criteri e delle aliquote stabilite per ciascun corso i comandi di corpo d'armata procederanno all'ammissione ai corsi degli aspiranti, e informeranno, occorrendo anche telegraficamente, delle determinazioni prese i rispettivi distretti per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corpo in cui dovrà iniziare il corso allievi caporali.

15. Le domande degli aspiranti che non trovassero posto nella scuola o nella specialità prescelta non dovranno essere restituite agli interessati, ma conservate presso il comando del corpo d'armata, per essere poi inviate ad altri corpi d'armata, dove risultassero posti disponibili secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

Per dar modo al Ministero di fornire possibilmente a tale intento le necessarie notizie alle autorità interessate, i comandi di corpo d'armata, appena completate le quote stabilite per ogni corso, ne informeranno telegraficamente il Ministero stesso (Direzione generale leva e truppa).

16. I comandi di distretto notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno poi perchè quelli dichiarati ammissibili, vengano avviati al corpo in cui dovranno iniziare il corso. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 1° dicembre p. v.

Trascorso tale termine, coloro che non si siano presentati saranno senz'altro esclusi dall'ammissione ai corsi, dato che le esigenze dell'istruzione e del servizio in relazione con la breve durata dei corsi stessi non consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi al corpo in cui devono frequentare il corso.

17. Durante lo svolgimento dei corsi allievi caporali non potrà essere concessa agli allievi nessuna licenza, nemmeno per le feste di Natale e Capo d'anno. Dopo la loro ammissione alle scuole, le licenze potranno essere consentite soltanto entro i limiti stabiliti dal regolamento sulle licenze.

18. I comandi di corpo d'armata alla data del 15 dicembre prossimo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) degli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi stati ammessi nelle dipendenti scuole, avvertendo che tali elenchi dovranno essere compilati in cinque colonne nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe 1904, nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili) nella terza i riammessi in servizio, nella quarta coloro che hanno rinunciato alla ferma ridotta e nella quinta infine il numero complessivo degli allievi arruolati in ciascun corso. Occorrendo, si aggiungerà una sesta colonna per gli allievi provenienti dai militari ora alle armi.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero in duplice copia (una alla Direzione generale leva e truppa, l'altra all'ufficio addestramento dello Stato Maggiore) la relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi stessi.

19. Il manifesto che fa seguito alla presente circolare sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato d'urgenza nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandanti potranno anche inviare comunicati ai giornali locali per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

Il Ministro — A. DIAZ.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali

1. D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte fino a tutto il 5 novembre 1923 le ammissioni ai corsi per allievi sottufficiali i quali verranno iniziati il 1° dicembre successivo.

I corsi avranno luogo presso i seguenti corpi d'armata e presso la divisione militare di Cagliari.

TORINO: per la fanteria di linea, bersaglieri e alpini - per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori, telegrafisti e ferrovieri.

MILANO: per la fanteria di linea, bersaglieri ed alpini - per la cavalleria - per l'artiglieria da campagna, da montagna e pesante campale - per le compagnie di sanità e di sussistenza.

VERONA: per la fanteria di linea, ed alpini - per l'artiglieria da montagna, da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori, pontieri e lagunari.

TRIESTE: per la fanteria di linea e alpini - per l'artiglieria da montagna, da campagna e da costa.

BOLOGNA: per la fanteria di linea ed alpini - per l'artiglieria da campagna, da montagna e pesante campale.

FIRENZE: per la fanteria di linea - per l'artiglieria da campagna e da costa.

ROMA: per la fanteria di linea, granatieri e bersaglieri - per la cavalleria - per l'artiglieria da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori, radiotelegrafisti e aerostieri - per le compagnie di sanità e di sussistenza.

NAPOLI: per la fanteria di linea, per l'artiglieria da campagna, pesante campale e pesante - per il genio zappatori e minatori e telegrafisti.

BARI: per la fanteria di linea.

PALERMO: per la fanteria di linea e bersaglieri - per l'artiglieria da campagna pesante campale, pesante e da costa - per il genio zappatori e minatori e telegrafisti.

CAGLIARI: per la fanteria di linea.

2. A differenza di quanto è stato praticato in questi ultimi anni, detti corsi avranno inizio, non già presso le scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, ma presso i corpi, dove gli aspiranti saranno riuniti in speciali corsi allievi caporali della durata di quattro mesi, preparatori ai successivi corsi che si effettueranno nelle scuole allievi sottufficiali.

I comandi di corpo d'armata istituiranno i corsi allievi caporali presso i corpi dipendenti nel numero che riterranno opportuno in relazione al numero di aspiranti alla dipendente scuola per ciascuna delle specialità in cui viene istituito il corso.

3. Nella seconda quindicina del mese di marzo 1924, gli allievi saranno sottoposti agli esami per la promozione a caporale e, se giudicati idonei, verranno promossi a detto grado in data 31 marzo medesimo.

Dopo una breve licenza, i caporali allievi saranno inviati alla data del 15 aprile successivo alle scuole allievi sottufficiali di Corpo d'armata, ove verranno svolti corsi della durata di tre mesi e mezzo, seguendo i programmi per l'idoneità a sergente.

Coloro, invece, i quali non riuscissero idonei negli esami a caporale, cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno trasferiti come soldati ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono reclutato dal rispettivo distretto di leva per completare i loro obblighi di servizio. Coloro i quali fossero stati arruolati volontari potranno chiedere il proscioglimento dalla ferma di tre anni ed essere anche licenziati dalle armi se nati posteriormente al 1904 oppure se provenienti dai già riformati o dai riammessi in servizio.

Nella seconda metà del mese di luglio 1924 avranno luogo presso le scuole allievi sottufficiali gli esami di idoneità a sergente e gli idonei saranno promossi caporali maggiori in data 31 detto mese ed assegnati con questo grado ai reggimenti con le norme che saranno a suo tempo indicate dal Ministero.

Coloro che non riuscissero idonei negli esami a sergente, saranno inviati come caporali ad un corpo dell'arma e specialità alla quale appartengono, reclutato dal loro distretto di leva. Nella seconda metà di settembre saranno sottoposti agli esami di riparazione presso il corpo dove si trovano e presso il quale rimarranno anche se promossi caporali maggiori.

Gli idonei saranno promossi caporali maggiori in data 30 settembre. Quelli che non riuscissero negli esami di riparazione cesseranno dalla qualità di allievi sottufficiali ed ultimeranno come caporali i loro obblighi di servizio, salvo a quelli che fossero arruolati volontari la facoltà di chiedere il proscioglimento dalla ferma di tre anni.

Dopo due mesi dalla promozione a caporale maggiore, ma non prima del compimento del decimo mese di servizio, saranno promossi sergenti, purchè le competenti commissioni d'avanzamento li dichiarino promovibili, i caporali maggiori allievi sottufficiali che assumano la ferma di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato. Per i volontari ordinari, la ferma di tre anni sarà commutata in quella di due.

Coloro che non contrarranno tale ferma ultimeranno i propri obblighi di leva col grado di caporale maggiore.

4. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi dietro loro domanda:

a) I militari attualmente sotto le armi, purchè all'atto dell'ammissione stessa s'impegnino con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi per tutta la durata del corso (10 mesi);

b) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 settembre 1923, assumendo, quali volontari ordinari la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato;

c) gli inscritti della classe 1904, se già arruolati, o, qualora non lo siano ancora, se assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato,

Si avverte però che in base a disposizioni che verranno a suo tempo emanate, gli inscritti della classe 1904, i quali, al momento della chiamata alle armi della loro classe, chiederanno, avendo i voluti requisiti, l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, potranno ottenere di ritardare la presentazione alle armi fino al 1° dicembre 1924, in cui avrà inizio il successivo corso purchè s'impegnino con apposita dichiarazione scritta ad assumere la ferma di due anni;

d) le reclute della classe 1904 o di classi precedenti alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta con cui rinunzino al beneficio della riduzione della ferma;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° dicembre p. v., il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *b*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1904 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. I riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° dicembre p. v.

5. Per essere ammessi alle suindicate scuole gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto sempre buona condotta, devono essere provvisti del diploma di maturità ovvero comprovare di avere frequentato con profitto la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi telegrafisti dovranno possedere la licenza di scuola tecnica ovvero il certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale o titoli equipollenti.

6. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali potranno chiedere l'ammissione soltanto alle scuole del Corpo d'armata in cui sono domiciliati o cui appartengono per fatto di leva quando nelle scuole medesime siano istituiti corsi della specialità cui aspirano.

Solo per la specialità di cui non vi siano corsi nei detti Corpi d'armata, gli aspiranti potranno chiedere l'ammissione ad altra scuola. Peraltro per la cavalleria, la sanità e la sussistenza, l'ammissione alla scuola di Milano è limitata agli aspiranti dei primi cinque Corpi d'armata, (Torino, Milano, Verona, Bologna e Trieste) e l'ammissione alla scuola di Roma a quelli dei cinque ultimi Corpi d'armata (Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo).

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un Corpo d'armata ad altro in relazione alle esigenze del servizio in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

7. Le domande, indirizzate ai competenti Comandanti di Corpo d'armata e redatte sulla prescritta carta bollata da una lira, dovranno dagli aspiranti essere presentate ai Comandanti di distretto di residenza o di leva al più presto possibile e in ogni modo non oltre il 5 novembre p. v.

All'atto di tale presentazione i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

8. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per gli inscritti arruolati della classe 1904 e per i militari in congedo illimitato che aspirino alla riammissione in servizio o che rinunzino alla ferma ridotta:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimo-

rato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

I militari che rinunziano alla ferma ridotta e che siano ancora minorenni dovranno inoltre produrre l'atto di consenso di chi esercita su di essi la patria potestà.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli inscritti non ancora arruolati della classe 1904:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio.

9. Durante lo svolgimento dei corsi allievi caporali non potrà essere concessa agli allievi nessuna licenza, nemmeno per le feste di Natale e Capo d'anno.

Dopo la loro ammissione alle scuole, le licenze potranno essere consentite soltanto entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia.

Coloro che eventualmente rimanessero assenti dal corpo per un periodo superiore ai 30 giorni cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali.

10. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente, che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di lire cinquecento.

Ottobre 1923.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Numero massimo degli allievi da ammettersi in ciascun corso

CORPO D'ARMATA	FANTERIA				CAVALLERIA	ARTIGLIERIA					GENIO						SERVIZI	
	di linea	Granatieri	Bersaglieri	Alpini		Campagna	Montagna	Pesante campale	Pesante	Costa	Zappatori, minatori, mototelef.	Telegrafisti Fotoelettricisti	Pontieri e Lagunari	Radiotelegrafisti	Ferrovieri	Aerostieri	Sanità	Sussistenza
									Pesante									
Torino	220	—	100	80	—	80	40	60	60	—	50	75	—	—	100	—	—	—
Milano	220	—	85	80	70	80	40	60	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60
Verona	300	—	—	80	—	80	40	60	60	—	50	—	60	—	—	—	—	—
Trieste	120	—	—	80	—	80	40	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	150	—	—	70	—	60	25	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	560	—	—	—	—	80	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—
Roma	320	50	100	—	70	80	—	60	60	—	50	—	—	80	—	25	60	60
Napoli	400	—	—	—	—	80	—	60	60	—	50	75	—	—	—	—	—	—
Bari	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	210	—	—	—	—	80	—	60	60	60	50	75	—	—	—	—	—	—
Divisione Cagliari	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	3070	50	340	390	140	700	185	405	300	180	250	225	60	80	100	25	120	120
		3850				1770					740						240	

N. 580. — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 19 luglio 1923 n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragioni di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito. — (Direzione generale leva e truppa). 9 ottobre 1923.

1. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel R. decreto 19 luglio 1923 n. 1613, che estende la concessione del ritardo e del rinvio, per ragioni di studi, della prestazione del servizio militare nel R. Esercito, si dispone quanto segue:

2. Non essendo più compatibile col presente regime delle chiamate alle armi la letterale applicazione del § 532 del Regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che d'ora innanzi le pratiche per l'ammissione alla continuazione del ritardo del servizio debbano compiersi, anzichè nel mese di ottobre di ciascun anno, all'atto in cui le reclute dovrebbero presentarsi sotto le armi. Conseguentemente i Distretti militari, anzichè il 15 novembre, trasmetteranno al Ministero l'elenco mod. 32 del catalogo un mese dopo il termine della chiamata di ciascuna classe di leva.

L'annotazione da farsi sul foglio di congedo, a senso del § 527, dovrà essere modificata nel modo seguente:

« Ammesso a ritardare in tempo di pace la sua presentazione sotto le armi come « studente (indicare di quale università o di quale istituto assimilato) in applicazione « dell'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento, con l'obbligo di comprovare « ogni anno (al tempo della chiamata alle armi della classe di leva) che perdura nella « condizione per la quale ottenne di ritardare il servizio ».

3. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 1 del R. decreto sopra citato, in luogo del certificato mod. 47, dovrà essere prodotto dagli interessati un atto notorio redatto davanti al Pretore alla presenza di tre testimoni, specificante le gravi ragioni che li indussero a sospendere gli studi intrapresi o quelle che giustifichino la necessità di rimanere ancora in congedo dopo conseguita la laurea o il diploma finale.

Naturalmente, nel caso di cui alla lettera *a*), non potendo la sospensione degli studi durare più di un anno, lo studente che si sia avvalso della concessione di cui trattasi e che, per una causa qualunque, non sia in grado di riprendere gli studi nell'anno, successivo a quello della sospensione, dovrà senz'altro rispondere alla chiamata della prima classe di leva che verrà alle armi.

4. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del R. decreto dovrà essere prodotto, in sostituzione del mod. 47, uno speciale certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto assimilato, attestante la sussistenza delle circostanze di fatto enunciate nelle lettere stesse e che non consentono la produzione del normale mod. 47 predetto.

5. Il Ministero affida ai Comandi dei Distretti di residenza l'incarico di decidere sulle domande di rinvio di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del succitato R. decreto e li terrà responsabili di ogni ingiustificata concessione.

6. Le domande di rinvio, in carta bollata da lire una, dovranno essere presentate possibilmente qualche giorno prima della chiamata, o, tutt'al più, durante la permanenza delle reclute presso il Distretto e saranno prese in considerazione soltanto se accompagnate da uno dei documenti specificati nei seguenti numeri.

7. Nel caso di rinvio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 dovrà essere prodotta una formale attestazione del sindaco atta a comprovare che i richiedenti siano indispensabilmente necessari pel governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

In tale attestazione sarà fatto esplicito richiamo ad informazioni già assunte presso enti competenti (camere di commercio, cattedre ambulanti d'agricoltura ecc.), per accertare che l'attività dell'azienda si arresterebbe senza l'opera personale della recluta.

Se si tratti di azienda posta fuori del Regno, l'attestazione di cui sopra dovrà essere sostituita da un certificato della R. autorità consolare o dal Governatore competente se si tratti di località coloniali.

8. Nel caso di rinvio di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 gli aspiranti dovranno produrre una dichiarazione del capo dell'Istituto attestante che siano regolarmente inscritti all'ultimo corso di una scuola agricola industriale o commerciale di secondo grado e ne frequentino le lezioni.

Non possono aspirare a tale rinvio gli studenti delle scuole private.

Nel caso di studenti di scuole straniere sarà sempre riservato al Ministero il riconoscimento della validità del titolo prodotto per invocare il rinvio.

9. Per essere ammessi a rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata della seconda classe successiva alla loro, i militari di cui all'art. 2 del R. decreto succitato dovranno — prima del giorno fissato per la presentazione — inviare al Comando del distretto, in piego raccomandato, i documenti atti a comprovare che perdurano i motivi che giustificarono il primo rinvio e che nel passato anno osservarono le prescrizioni cui era subordinata la concessione, che attesero, cioè, al governo dello stabilimento o dell'azienda ovvero seguirono regolarmente gli studi intrapresi.

10. In occasione della prima applicazione del R. decreto di cui sopra, questo Ministero consente, in via del tutto eccezionale, che possano essere ammessi al ritardo del servizio ovvero al rinvio quei militari — venuti alle armi con la classe del 1903 — i quali, all'atto in cui risposero alla chiamata, si trovavano nelle condizioni richieste dal decreto stesso per aspirare a tali benefici.

Le domande dei militari alle armi dovranno, dai Comandanti di corpo, essere trasmesse ai competenti Comandi di distretto, accompagnate dai documenti all'uopo richiesti.

11. Per i militari ammessi al ritardo del servizio in base al n. 4 della presente circolare sarà inscritta a matricola la seguente formula:

« Inviato in congedo illimitato in base alla Circolare n. 580 del *giornale militare* 1923, perchè ammesso eccezionalmente a continuare nel ritardo del servizio, già precedentemente concessogli, dopo aver prestato mesi . . . e giorni . . . di servizio alle armi . . . . . li. . . . . ».

Per i militari ammessi invece al rinvio in base al n. 10 sarà apposta a matricola la seguente formula:

« Rinviato a successiva chiamata in base alla Circolare n. 580 del *giornale militare* 1923 perchè ammesso eccezionalmente al beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613 dopo aver prestato mesi . . . . e giorni . . . . . di servizio alle armi . . . . . li . . . . . ».

Il Ministro — A. Diaz.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(2956) — Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1923 — 12 Ottobre

N. 581 - 10 settembre 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare . . . . . *Pag.* 1382

» 582 - 3 ottobre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1923-24 . . . . . *Pag.* 1383

» 583 - 8 ottobre 1923 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . . . . . *Pag.* 1383

» 584 - 11 ottobre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Erogazione delle somme assegnate per i servizi automobilistici durante l'esercizio in corso . . . . . *Pag.* 1384

» 585 - 11 ottobre 1923. CONCORSI. — Concorsi ippici . . . . . *Pag.* 1384

» 586 11 ottobre 1923. DISPOSIZIONI VARIE. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia . . . . . *Pag.* 1385

» 587 - 11 ottobre 1923. DISPOSIZIONI VARIE. - Norme per l'esecuzione dei lavori del genio militare . . . . . *Pag.* 1385

» 588 11 ottobre 1923. - EQUIPAGGIAMENTO. — Norme per la modificazione delle giubbe di panno grigio-verde in seguito alle disposizioni stabilite con la circolare n. 158 del *giornale militare* c. a. . . . . *Pag.* 1386

» 589 - 11 ottobre 1923. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio di caricamento delle batterie da 100/17, mod. 1914, a traino animale - n. 1323 - Edizione 1923 . . . . . *Pag.* 1388

» 590 - 11 ottobre 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dallo stabilimento balneare climatico « La Salute » di Caramanico agli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1389

» 591 11 ottobre 1923. — SOTTUFFICIALI. — MILITARI DI TRUPPA. Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo. *Pag.* 1389

» 592 11 ottobre 1923. SOTTUFFICIALI. - Riammissione in servizio di sottufficiali . . . . . *Pag.* 1389

» 593 11 ottobre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di bollo sulle note, conti dei ristoranti annessi a circoli militari e relative al servizio di caffè o bar . . . . . *Pag.* 1390

» 594 - 11 ottobre 1923 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tasse di bollo sulle somministrazioni di energia elettrica e gas . . . . . *Pag.* 1390

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1391

Circolare N. **581.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Riordinamento dei servizi dell'assistenza militare.** — (Divisione personale del Ministero). — 10 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 231, del 2 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923 n. 850;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di accordo col ministro delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I seguenti servizi dell'assistenza ai reduci di guerra e alle famiglie dei caduti sono trasferiti dalla presidenza del Consiglio dei ministri al ministro delle finanze (ufficio delle pensioni di guerra):

a) soccorsi giornalieri agli invalidi e alle famiglie dei caduti in attesa della pensione;

b) soccorsi ai tubercolotici in attesa della pensione definitiva;

c) sussidi agli invalidi e alle famiglie dei caduti dell'esercito austro-ungarico in attesa della pensione;

d) servizio delle annotazioni marginali sugli atti di nascita degli orfani di guerra.

Art. 2.

La commisione centrale e le commissioni provinciali per la erogazione dei sussidi ai combattenti bisognosi, istituite rispettivamente col R. decreto 4 novembre 1919, numero 2225, e col decreto ministeriale 25 marzo 1921, sono soppresse. La erogazione dei sussidi verrà fatta con le norme che saranno dettate dal Nostro ministro proponente.
Il presente decreto entrerà in vigore da oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE' STEFANI.

N. **582.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio 1923-924.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 ottobre 1923.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, il Ministero porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che l'assegno per il prelevamento gratuito degli stampati dal reclusorio militare resta fissato per il corrente esercizio finanziario 1923-24 nella stessa misura di quella stabilita per l'esercizio 1921-22, con la circolare 222 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **583.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 ottobre 1923.

Con la circolare 346 c. a. fu prescritto che dal 1° luglio 1923 i soprassoldi di medaglia e le pensioni dell'Ordine militare di Savoia degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale non vengano più pagate a carico del bilancio della guerra, dovendo il pagamento di tali assegni seguire la stessa procedura che si usa per le pensioni già liquidate: cioè devono essere pagate a carico del debito vitalizio dello Stato.

Però con la successiva circolare 497 fu avvertito avere il Ministero delle finanze dato il suo assenso che gli ufficiali predetti, i quali lo desiderino, possano riscuotere i soprassoldi di medaglia e le pensioni dell'Ordine militare di Savoia presso i distretti, sempre con le stesse norme stabilite per le pensioni degli ufficiali stessi.

Essendo inevitabile un certo ritardo nel rilascio dei libretti del soprassoldo di medaglia e dei ruoli per le pensioni dell'Ordine militare di Savoia, si consente che, a quegli ufficiali che ne avanzassero apposita domanda al distretto presso cui riscuotono la pensione, vengano corrisposti gli assegni stessi anche se non siano stati ancora rilasciati i detti libretti o ruoli. Tali pagamenti devono esser fatti a titolo di anticipazione sugli arretrati che loro competono dal 1° luglio 1923, applicando i pagamenti al conto del fondo scorta, il quale ne dovrà essere reintegrato appena avvenuto il rilascio dei predetti documenti, necessari per effettuarne il pagamento per conto della Delegazione del tesoro.

Gli ufficiali ammessi a riscuotere la predetta anticipazione, saranno segnalati al Ministero delle finanze, invitandolo a mandare al distretto da cui gl'interessati ricevono l'anticipazione e non agli interessati stessi, il libretto per la riscossione dei soprassoldi di medaglia e la cartella di credito della pensione dell'Ordine militare di Savoia, e ciò perchè il distretto possa provvedere a reintegrare il suo fondo scorta, dopo di che consegnerà tali documenti agl'interessati predetti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 584. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Erogazione delle somme assegnate per i servizi automobilistici durante l'esercizio in corso.** (Ragioneria). — 11 ottobre 1923.

Nell'attesa che vengono emanate le norme relative alla unificazione di tutte le scritture per la contabilità in materia e per quella in contanti (Circ. 532, *giornale militare* 1923), questo Ministero, allo scopo di uniformare la resa dei conti relativa alle spese da imputarsi ai cap. 42 e 63 del bilancio dell'esercizio in corso, da qualsiasi ente che gestisce mezzi automobilistici vengano erogate, prescrive quanto segue:

a) Le somme assegnate per somministrazioni in natura (carburanti, gomme, parti di ricambio, lubrificanti, stracci e carburo di calcio) continueranno ad essere erogate giusta le disposizioni già emanate al riguardo (Circolari 367, 389 e 400 *giornale militare* 1923.

b) Le erogazioni delle somme assegnate in contanti sarà disciplinata come appresso:

Nei casi ordinari potranno essere fatti acquisti e lavori su presentazioni di semplice fatture per un importo non superiore a L. 200; nei casi straordinari invece, da farsi risultare con motivata dichiarazione da rilasciarsi sulle fatture dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente che ha sostenuto la spesa, potranno essere fatti acquisti e lavori per un importo non superiore a L. 1000.

Allo scopo di limitare allo stretto indispensabile e per casi di assoluta urgenza le suddette spese tutti gli enti che gestiscono automezzi dotati di un proprio laboratorio od officina dovranno provvedere al rifornimento delle materie e materiali occorrenti per il loro funzionamento mediante contratti a quantità indeterminate. Pertanto non oltre il 25 ottobre p. v. gli enti stessi faranno pervenire a questo Ministero (Ufficio automobilistico) distinti elenchi dei prezzi unitarii delle materie e materiali occorrenti per il funzionamento del laboratorio od officina durante un trimestre. Detti elenchi, devono riferirsi ciascuno a materie e materiali che possono essere forniti dallo stesso provveditore. In base a tali tariffe verrà sollecitamente disposto per la stipulazione di regolari contratti essendo intendimento di questo Ministero che dopo tale provvedimento cessi nel modo più assoluto qualsiasi infrazione alle norme vigenti nella erogazione delle spese in parola.

Con le suddette disposizioni rimangono abrogate tutte quelle finora in vigore non escluse quelle contenute in apposite istruzioni e regolamenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 585. — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 11 ottobre 1923.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 184 del *giornale militare* 1922, si approva il programma della categoria militare che farà parte del concorso ippico seguente:

Conegliano 21 ottobre 1923.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 586. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 ottobre 1923.

Allo scopo di assicurare il funzionamento dei servizi radiotelegrafici dell'Esercito, formando degli specialisti esperti in materia di segnalazioni elettro-magnetiche, verrà svolto, presso l'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica di Roma, un corso teorico pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali in S. A. P.

Il corso della durata di sei mesi, avrà inizio il 15 novembre 1923. Comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

1. Radiotelegrafia e radiotelefonia generale.
2. Tecnica radiotelegrafica.
3. Stazioni radiotelegrafiche.
4. Misure elettriche e radiotelegrafiche.
5. Motori a scoppio e macchinari elettrici.
6. Tirocinio di stazioni radiotelegrafiche.

Saranno inoltre impartite alcune lezioni preliminari sulla elettrologia e sulle teorie elettriche della materia, necessarie per la completa conoscenza dei fenomeni presentati dai tubi a vuoto radiotelegrafici.

Entro il mese di maggio, avranno luogo gli esami finali.

Potranno essere ammessi al corso anzidetto 8 ufficiali in S. A. P. dell'arma del *genio* (Maggiori, capitani, tenenti) che abbiano frequentato con buon esito corsi dell'accademia militare, ovvero abbiano superato gli esami del 1° biennio universitario (Facoltà fisico-matematica).

Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica, dovranno pervenire, insieme con i relativi documenti, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 31 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 587. — DISPOSIZIONI VARIE — **Norme per l'esecuzione dei lavori del genio militare.** — (Servizio del genio). — 11 ottobre 1923.

Su proposta del Ministero dei lavori pubblici è stato emanato il R. decreto 8 febbraio 1923 n. 422, (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 marzo 1923 n. 62), il quale ha apportato delle modificazioni alle norme per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Le disposizioni di detto decreto sono in parte applicabili, anche ai lavori del genio militare; eppertanto, si richiama sul decreto stesso la speciale attenzione della direzione superiore delle costruzioni del genio militare, dei comandi del genio di corpo d'armata e delle direzioni del genio (che, a cura di questo Ministero, sono stati forniti gli esemplari delpredetto decreto); perchè vogliano uniformarsi alle nuove norme specialmente per quanto ha tratto alla compilazione e corso dei progetti.

Per l'esatta applicazione del decreto si dovrà inoltre tener presente:

1. Che il decreto riguarda opere pubbliche e trova quindi applicazione nei soli casi in cui si tratta di lavori per nuove costruzioni, miglioramenti e manutenzione di immobili (edifizi, strade, opere idrauliche ecc.) e di provviste destinate ai lavori medesimi.

2. Che, tenute presenti le disposizioni della legge 12 maggio 1904, n. 178, (richiamata all'articolo 7 del decreto in oggetto) e quelle delle leggi 19 aprile 1906 n. 126 e 25 giugno 1909 n. 422, estendenti la portata delle prime, i limiti indicati dal detto arti-

colo 7 per i depositi provvisori delle cooperative o consorzi di cooperative concorrenti, dovranno essere osservati sia nel caso di licitazione fra sole cooperative, come nel caso di publici incanti o di licitazioni a cui le cooperative ed i consorzi concorrano insieme con le ditte private

Negli avvisi d'asta o di licitazioni le stazioni appaltanti dovranno perciò indicare non solo l'ammontare del deposito provvisorio prescritto per gli ordinari concorrenti, ma anche specificare che le cooperative od i consorzi avranno, nei riguardi del deposito provvisorio, il trattamento stabilito dalle citate disposizioni di legge (l'uno per cento dell'importo dei lavori per importi fino a L. 100 mila, e, per importi superiori, l'uno per cento fino a detta somma, ed il mezzo per cento sulla parte eccedente) ed indicare l'ammontare del deposito così stabilito.

Anche nei casi di privata trattativa con cooperative o consorzi sarà costituito il deposito provvisorio nei limiti suddetti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 588. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Norme per la modificazione delle giubbe di panno grigio-verde in seguito alle disposizioni stabilite con la circolare n. 158 del Giornale militare c. a.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 ottobre 1923.

Per ridurre le giubbe di panno grigio-verde a quelle prescritte con la circolare citata in epigrafe, occorre eseguire le seguenti operazioni:

1° Cambiare il colletto di panno grigio-verde con altro di panno nero per tutte le armi e corpi e di panno scarlatto per i granatieri.

2° Staccare le mostrine di panno con filettatura (artiglieria o genio) o gli alamari (granatieri) riattaccando quelle divelluto oppure gli alamari da granatiere.

3° Staccare e riattaccare le mostrine da alpini, bersaglieri, reparti carri armati e sanità.

4° Attaccare le mostrine di panno pel servizio trasporti.

5° Staccare le mostrine di panno ad una punta con filettatura e riattaccare le mostrine di panno senza filettatura per la sussistenza.

6° Staccare gli spallini e le controspalline fisse alle giubbe per armi a piedi e con tali controspalline confezionare la parte superiore delle controspalline, adoperando panno di oggetti di vestiario fuori uso per il sottopanno delle controspalline stesse.

7° Praticare i fori alle controspalline per fermare i relativi fregi.

Poichè i fregi per controspalline trovansi in corso di allestimento, l'operazione di cui al n. 7 dovrà essere tenuta sospesa fino a che non sarà stata fatta la distribuzione dei fregi stessi.

La riduzione dovrà essere eseguita dai capi sarti in base al conto di costruzione pubblicato nella tabella che fa seguito alla presente circolare avvertendo che le stoffe od altre materie prime che occorressero per effettuare detto lavoro non dovranno essere cedute al prezzo di nomenclatore, come è prescritto dal n. 1° della circolare n. 9272, diretta a tutte le Amministrazioni e per conoscenza anche ai Comandi di corpo d'armata, ma al prezzo di costo.

Il Ministro — A. DIAZ.

Conto di riduzione delle giubbe di panno grigio-verde come da Circolare del Giornale Militare 1923 N. 158

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Prezzo unitario	Con controspalline con occhielli e mostrine di velluto ad una punta		Con controspalline fisse e mostrine di velluto ad una punta		Con controspalline fisse e mostrine di panno a due punte		Con controspalline fisse e mostrine di panno ad una punta		Con controspalline fisse, riattaccando le mostrine	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. da truppa, 130 cm. .	m.	45.00	—	—	0.015	0.675	0.015	0.675	0.015	0.675	0.015	0.675
Panno nero da mostreggiature 130 cm.	»	65.00	0.020	1.300	0.020	1.300	0.020	1.300	0.020	1.300	0.020	1.300
Panno colorato da mostreggiature 130 cm.	»	65.00	0.007	0.455	0.007	0.455	0.009	0.585	0.008	0.520	—	—
Velluto di seta nero 49 cm. . .	»	85.00	0.012	1.020	0.012	1.020	—	—	—	—	—	—
Bottoni piccoli di frutto	°/₀₀	20.00	—	—	2	0.040	2	0.040	2	0.040	2	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.000	—	1.600	—	1.750	—	1.450	—	1.300
Prezzo di costo . . .	—	—	—	3.775	—	5.090	—	4.350	—	3.985	—	3.315
Prezzo di conteggio . . .	—	—	—	3.80	—	5.10	—	4.35	—	4.00	—	3.30

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone per le cuciture.

N. 589. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno provvisorio di caricamento delle batterie da 100/17, Mod. 1914, a traino animale N. 1323 Edizione 1923.** — (Direzione generale di artiglieria). — 11 ottobre 1923.

E' stato pubblicato il predetto « Quaderno provvisorio di caricamento delle batterie da 100/17, Mod. 1914, a traino animale - N. 1323 - Edizione 1923 », il quale, per cura dell' « Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero », sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'Esercito	Copie	N.	3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	»	»	10
Al Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria	»	»	10
Agli uffici dei generali designati per il comando di armata	»	»	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	»	»	5
Alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	»	5
Ai comandi di corpo d'armata	»	»	1
Ai comandi di divisione	»	»	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna	»	»	35
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	»	»	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	»	»	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	»	»	1
Al comando del reggimento di artiglieria a cavallo	»	»	1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria - Nettuno	»	»	2
Alle direzioni di artiglieria	»	»	2
All'arsenale R. Esercito - Torino	»	»	5
All'arsenale R. Esercito - Napoli	»	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Torino	»	»	5
All'officina di artiglieria R. Esercito - Piacenza	»	»	5
Al laboratorio di precisione R. Esercito - Roma	»	»	3
Ai comando delle scuole centrali militari	»	»	1
Al comando della scuola centrale di artiglieria	»	»	2
Al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	»	5
Al comando accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicazione	»	»	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	»	»	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	»	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione nel numero di copie strettamente ad essi necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.85.

Il Ministro — A. Diaz.

N. 590. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dallo stabilimento balneare climatico " La Salute „ di Caramanico agli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 11 ottobre 1923.

A complemento della circolare n. 358 del *giornale militare* c. a.; si portano a conoscenza degli interessati le seguenti facilitazioni offerte ai sigg. ufficiali del R. Esercito dalla direzione dello stabilimento balneare climatico *La salute* di Caramanico:

Stabilimento balneare climatico di Caramanico.

Pensione completa al Grand Hotel (prim'ordine) per L. 22 al giorno, oltre alla riduzione del 50 % sulle cure.

Alle famiglie degli ufficiali che facciano pensione con i medesimi, saranno usate agevolazioni e facilitazioni pari al 25 % sui prezzi ordinari.

Lo stabilimento rimane aperto a tutto ottobre.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 591. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. **Concessione di un nuovo vincolo semestrale ai militari riassunti in servizio temporaneo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 ottobre 1923.

Questo Ministero ha determinato di consentire che i sottufficiali e militari di truppa, compresi quelli appartenenti all'arma dei carabinieri reali, riassunti in servizio temporaneo a mente dei numeri 1° e 2° della circolare n. 239 del *giornale militare* del 1921 ed ai quali siano stati concessi vincoli semestrali successivi a mente delle circolari n. 522 del 1921 n. 142 e n. 470 del 1922 e n. 209 del corrente anno, siano ammessi a rimanere alle armi con un nuovo vincolo *di sei mesi* a datare dal 1° novembre p. v.

Per tali ammissioni si seguiranno le norme stabilite dalle sopracitate circolari precedenti.

I comandi di corpo trasmetteranno a questo Ministero, non più tardi del 15 novembre prossimo, un elenco nominativo dei sottufficiali e militari di truppa che, a mente della presente circolare, saranno stati ammessi a detto vincolo semestrale. Tale elenco, da inviarsi anche se negativo, dovrà contenere le indicazioni relative al grado, alla classe di leva e agli anni di servizio complessivamente prestati sotto le armi dai singoli sottufficiali e militari di truppa.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 592. — SOTTUFFICIALI. — **Riammissione in servizio di sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 ottobre 1923.

Con la circolare n. 274 *Giornale militare* c. a. fu avvertito che i sottufficiali, i quali fossero stati riammessi in servizio a partire dalla pubblicazione di quella circolare (11 maggio 1923) dovevano restituire le indennità che avevano percepito all'atto del congedamento in base al disposto dell'art. 16 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 125 del 10 febbraio 1921.

Ora tenuto conto che per i sottufficiali riammessi in servizio anteriormente alla pubblicazione della circolare sopra citata, i quali avevano percepito tali indennità, ricorrono le stesse condizioni, in quanto quelle indennità hanno ragione d'essere solo

per coloro che cessano dal servizio in modo definitivo questo Ministero, in base anche al giudizio espresso sulla questione dal Ministero delle finanze, avverte che anche i sottufficiali di cui trattasi sono tenuti a restituire le indennità percepite all'atto del precedente congedamento per effetto delle citate disposizioni legislative.

I corpi interessati provvederanno in conseguenza, attenendosi, per il ricupero delle somme, alle stesse modalità indicate nella circolare n. 274 soprarícordata.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. **593.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo sulle note, conti dei ristoranti annessi a circoli militari e relative al servizio di caffè o bar.** — (Ragioneria). — 11 ottobre 1923.

A seguito della circolare 401 G. M. c. a. si porta a conoscenza degli Enti e Amministrazioni militari interessati che il Ministero delle finanze (D. G. Demanio e Tasse) ha emanato una circolare ai propri intendenti e ispettori, nella quale dà norme per l'applicazione della tassa di bollo sulle note e conti dei ristoranti annessi a circoli militari, e sui conti per il servizio di caffè o bar da detti circoli gestiti, e che qui di seguito si riporta:

« Giusta l'art. 2 della tariffa annessa al decreto-legge 18 marzo 1923, n. 551, le note ed i conti dei ristoranti, dei circoli e dei clubs sono stati assoggettati, quanto al bollo a decorrere dal 1° aprile 1923, allo stesso trattamento stabilito per le note e conti rilasciati nei ristoranti e nelle trattorie assegnate alla 1ª e 2ª categoria ed alle altre categorie o non classificati.

Ciò stante e poichè il citato art. 2 della tariffa annessa al Regio decreto 18 marzo 1923, , n. 551, si riferisce genericamente a servizi di ristorante annessi ai circoli ed ai clubs, senza fare alcuna distinzione fra circoli civili e militari, anche le note e conti dei ristoranti dei circoli militari devono essere assoggettati a tassa di bollo nella seguente misura:

Per ogni conto d'importo non inferiore a L. 20 a persona, qualunque sia il numero delle persone:

Tassa centesimi 20.

Quando il conto supera lire 20 a persona, oltre la detta tassa fissa di centesimi 20 è dovuta, per ogni persona, un'altra tassa di centesimi 20.

Per le note e conti del servizio di caffè o bar, d'importo non inferiore a lire una, i Circoli militari saranno tenuti al pagamento della tassa fissa di bollo di centesimi dieci stabilita dall'art. 3 della tariffa anzidetta, da corrispondersi con la preventiva bollazione presso gli uffici del registro, oppure col sistema dell'abbonamento ».

p. *Il Ministro*: BONARDI.

N. **594.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo sulle somministrazioni di energia elettrica e gas.** — (Ragioneria). — 11 ottobre 1923.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che in base al decreto legislativo 18 marzo 1923 n. 550, illustrato dalla circolare n. 63756 del 31 luglio 1923 del Ministero delle finanze, tutte le aziende produttrici e distributrici di energia elettrica e di gas sono tenute dal 1° luglio 1923, al pagamento virtuale e cioè senza la materiale apposizione delle marche da bollo, a mezzo di convenzione d'abbonamento, delle tasse di bollo relative al pagamento delle somministrazioni stesse, salvo diritto di rivalsa sull'utente anche se questo appartiene alle pubbliche amministrazioni.

Resta inteso, pertanto, che sulle ricevute e sui pagamenti in genere relativi a dette somministrazioni, come pure sugli ordini di pagamento ad essi corrispondenti, non dev'essere apposta alcuna marca, ma la leggenda « Abbonamento al bollo — Ufficio del Registro » cogli estremi della convenzione.

Per norma si ricorda che se, come è il caso normale, l'azienda è costituita da una società per azioni, le tasse che la società ha diritto a conteggiare a carico dell'utente, in più del prezzo della somministrazione è di cent. 10 per le somme sino a 10 lire, di cent. 10 ogni cento lire o frazione se la somma supera lire 10 e non lire 1000, di cent. 20 ogni cento lire o frazione se la somma superi le lire 1000, salvo sempre l'addizionale del 20%, quando la tassa principale di bollo non è inferiore a lire 1.

Nel caso meno frequente che l'azienda produttrice e distributrice non è costituita da una società per azioni, la tassa di bollo è commisurata come sopra, salvo che per le somministrazioni d'importo sino a 5 lire non vi è luogo ad applicazione di tassa, per quelle d'importo superiori sino a lire 5 e non a lire 10, la tassa è di cent. 5nei rapporti tra società e privati e di cent. 10 nei rapporti tra società ed amministrazioni statali.

Salva l'eccezione costituita dalle disposizioni sopra emanate e salvo quanto è stabilito dalla circolare n. 144 del 1919 per le bollette daziarie, resta ferma la massima generale che nei pagamenti fatti dallo Stato, l'onere del bollo ricade sempre, in deroga alla legge comune imperante tra i privati (articolo n. 1250 Codice civile), anzichè sul debitore sul creditore o percipiente.

Resta così risolto ogni quesito in proposito.

p. *Il Ministro*: BONARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1923, circolare 558:

A pagina 1300, colonna 1ª, depennare i capitani *Marchini* Paolo, cavalleggeri Alessandria, *Ottolenghi* Giuseppe, Savoia cavalleria, *Masini* Italo, cavalleggeri Guide, *Raby* Guido, cavalleggeri Guide ed il tenente *De Landerset* Ferdinando, Savoia cavalleria.

A pagina 1300, colonna 2ª, depennare i tenenti *Zavattari* Edmondo, cavalleggeri Guide, *Colaneri* Ambrogio, cavalleggeri di Monferrato, e *Sequi* Luigino, cavalleggeri Guide.

Dispensa 45ª, anno 1923, circolare 577:

A pagina 1365, nello specchio della circolare predetta, terza colonna, in testa, *invece di*: 23-3-1924, *leggasi*: 29-3-1924.

Dispensa 46ª, anno 1923, circolare 579:

A pagina 1378, colonna 4ª dello specchio (allegato 2) al numero degli allievi sottufficiali da ammettersi nella scuola del corpo d'armata di Palermo, aggiungere n. 55 allievi pel corso dei bersaglieri.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(3007) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª 1923 20 Ottobre

N. 595 - 6 settembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 2004, relativo alla maggiore assegnazione di L. 200,000,000 per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato. *Pag.* 1394

» **596 – 15 ottobre 1923.** ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918 . . . . . *Pag.* 1395

» **597 - 18 ottobre 1923.** — CONCORSI. — Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare . . . . *Pag.* 1397

» **598 - 18 ottobre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio *Pag.* 1399

» **599 - 18 ottobre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio - Pagamento di quote cedute al Banco di Credito Italiano di Marcianise *Pag.* 1399

» **600 - 18 ottobre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 1399

» **601 - 18 ottobre 1923.** TRASPORTI. — Trasporti in servizio diretto ferroviario marittimo . . . . . *Pag.* 1400

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1400

Circolare N. **595. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. R. decreto-legge n. 2004, relativo alla maggiore assegnazione di L. 200.000.000 per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato.** — (Ragioneria). — 6 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 232, del 3 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1923-24;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello Stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-924 sotto la nuova rubrica «Spese per l'esercito» è istituito il capitolo n. 74-bis: «Spese per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato» con lo stanziamento di L. 200,000,000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le norme per l'esercizio del controllo e per la erogazione dei fondi relativi alle spese sopraindicate, anche ove assolutamente occorra - derogando alle disposizioni in vigore.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

N. 596. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 ottobre 1923.

In esecuzione del decreto 24 maggio 1923, n. 1163, (circolare n. 343, *giornale militare* 1923), con cui è stata istituita una speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra Italo-austriaca 1915-1918, questo Ministero dispone quanto segue:

1° L'articolo 2 del citato R. decreto stabilisce che hanno diritto a tale medaglia i cittadini delle terre già soggette al nemico, che si arruolarono nell'Esercito o nell'Armata italiana.

Per essi quindi basta la sola condizione di essere cittadini ex irredenti, che si siano arruolati nell'Esercito o nell'Armata.

2° L'articolo 3 estende la concessione ad altre categorie di militari, che abbiano partecipato alle operazioni belliche in modo degno di encomio, e che si siano venuti a trovare in una delle seguenti condziioni:

a) già riformati arruolatisi spontaneamente almeno un mese prima della data del decreto che li avrebbe chiamati a visita di revisione.

Due condizioni si richiedono per questa categoria di militari: la condizione generica di aver partecipato in modo degno di encomio alle operazioni belliche, per la quale condizione è richiesto come titolo necessario e sufficiente l'avere ottenuta una ricompensa nell'Ordine Militare di Savoia, o al Valor Militare, o anche la Croce al merito di guerra; la condizione specifica dell'arruolamento volontario *almeno un mese prima* della data del decreto che li avrebbe chiamati a visita di revisione;

b) militari che, dichiarati non idonei ai servizi di guerra per ferita riportata e per sopravvenuta infermità, siano ritornati spontaneamente a far parte dell'Esercito operante.

In questa categoria devono comprendersi i militari che ottennero una dichiarazione di inabilità *permanente* ai servizi della guerra, contratta in detti servizi e che vi rinunziarono spontaneamente, tornando a far parte dell'Esercito operante. — Così pure dovranno comprendersi quei militari che ottennero una dichiarazione di inabilità di durata non inferiore a 6 mesi e vi rinunziarono almeno tre mesi prima del termine di tale inabilità.

Anche per questa categoria si richiede la condizione generica di cui alla precedente lettera;

c) militari di seconda e terza categoria che si arruolarono spontaneamente *almeno quattro mesi prima* della data del decreto di chiamata della loro classe e categoria, e *che siano stati effettivamente incorporati nell'Esercito operante prima* di detto richiamo. Oltre alle condizioni suddette si richiedono quelle generiche di cui alle precedenti lettere;

d) arruolati spontaneamente *almeno quattro mesi prima* di essere chiamati alla visita innanzi al Consiglio di leva e partiti per essere incorporati nell'Esercito operante *prima* della data in cui avrebbero normalmente passata la visita stessa.

Per essi pure si richiedono le condizioni generiche di cui alle precedenti lettere.

e) dispensati per legge dal servizio militare, che rinunciarono alla dispensa per essere incorporati nell'Esercito operante almeno *cinque mesi* prima del 4 novembre 1918.

In tale categoria si debbono intendere compresi gli italiani non regnicoli che furono tuttavia ammessi all'arruolamento volontario di guerra, e che non rientrano nel disposto dell'articolo 2 del R. decreto.

Anche per questa categoria si richiedono le condizioni generiche accennate nelle precedenti lettere;

f) coloro che non più soggetti per ragioni di età ed obblighi di servizio militare si arruolarono spontaneamente, prestando servizio in zona di guerra in modo encomiabile per la durata di un anno almeno.

Per questa categoria di militari non è richiesta la condizione generica di cui è cenno nelle precedenti lettere; è però necessario che il loro servizio prestato in zona di guerra sia stato riconosciuto encomiabile, il che dovrà essere comprovato da un rapporto informativo delle competenti autorità alle cui dipendenze si trovarono.

3° I caduti, i feriti in combattimento che abbiano ottenuto il relativo distintivo di onore di cui alla circolare n. 182 del *giornale militare* 1916, e i decorati dell'Ordine militare di Savoia o al valore per azioni di guerra compiute durante il servizio volontario hanno diritto alla medaglia anche se il servizio stesso sia stato iniziato entro i limiti di tempo inferiore a quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

4° I militari in servizio o in congedo, che si siano venuti a trovare in una delle condizioni sopra specificate, potranno inoltrare domanda in carta libera all'Ente da cui dipendono agli effetti matricolari (depositi o distretti) fornendo tutte le indicazioni occorrenti, e producendo quei documenti di cui eventualmente fossero in possesso.

Per i caduti la domanda potrà essere inoltrata dai parenti più prossimi nell'ordine seguente: coniuge durante il suo stato vedovile, figli o genitori i quali dovranno provare tale qualità con la produzione dello stato di famiglia.

Il diritto della medaglia destinata al caduto compete soltanto ed esclusivamente al congiunto esistente nell'ordine sopra indicato.

5° Le domande e le proposte di ufficio dovranno essere accuratamente completate e istruite prima di essere inoltrate al Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali - Ufficio medaglie commemorative). — Per ciascuna di esse si dovrà sempre indicare il titolo, in base al quale la concessione si ritiene dovuta, e si dovrà unire anche copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, da cui risultino chiaramente le condizioni richieste per la concessione stessa.

Nel caso che lo stato di servizio o il foglio matricolare non sia al corrente di tutte le variazioni, gli Enti competenti provvederanno prima a completarlo.

Per i militari di cui al n. 2, lettera *d*) si dovranno unire anche copie di documenti riguardanti gli accertamenti sanitari subìti dagli interessati.

Per i volontari di cui alla lettera *f*), gli Enti stessi procureranno su indicazione degl' interessati, se necessario, il rapporto informativo richiesto.

6° Le domande dovranno essere trasmesse al Ministero non oltre il termine improrogabile del 24 marzo 1924 per i residenti nel Regno e del 24 settembre 1924 per i residenti all'Estero.

7° Il Ministero, esaminate le domande, procederà alle relative concessioni, per quelle riconosciute regolari, e farà tenere agli interessati pel tramite degli stessi enti che trasmisero le domande, le insegne con i brevetti. A mezzo degli stessi enti, per le domande riconosciute infondate, comunicherà agli interessati la denegata concessione.

Il giudizio del Ministero sarà definitivo ed insindacabile.

Questo Ministero richiama la particolare attenzione dei Comandi di Corpo d'Armata sulla necessità di una continua vigilanza sugli enti dipendenti per ottenere che le disposizioni della presente circolare siano scrupolosamente osservate e che il lavoro proceda con la dovuta intensità ed esattezza e venga ultimato entro il termine stabilito.

E' necessario quindi, perchè tutti ne siano informati, che alla presente circolare sia data la massima diffusione, sia a mezzo della stampa locale, sia per il tramite dell'arma dei reali carabinieri, sia sopratutto a mezzo delle varie associazioni fra ex-combattenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 597. — CONCORSI. — Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare. — (Direzione del servizio chimico militare). - 18 ottobre 1923.

A termine dell'art. 6 del R. decreto n. 1527 (circ. n. 454 del *Giornale militare* e. a.) col quale fu istituito il servizio chimico militare, sono aperti i seguenti concorsi per titoli e per esami:

1° Fra tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. del corpo sanitario militare, per un posto di capo sezione di fisiopatologia e terapia;

2° Fra ufficiali inferiori in S. A. P. del corpo sanitario militare, per un posto di addetto alla sezione di fisiopatologia e terapia;

3° Fra ufficiali inferiori in S. A. P. chimici-farmacisti, per 3 posti di chimici addetti alle sezioni « chimica » e « fisiopatologia e terapia »;

4° Fra ufficiali inferiori in S. A. P. del corpo veterinario militare, per un posto di veterinario addetto alla sezione di fisiopatologia e terapia;

5° Le domande dovranno pervenire per via gerarchica al Ministero della guerra - (Direzione generale personali ufficiali), non più tardi del 15 novembre p. v. e dovranno essere corredate dei diplomi di laurea e dei vari titoli posseduti dai concorrenti;

6° Le commissioni esaminatrici saranno così composte:

Presidente
- Generale medico, per gli ufficiali medici di cui ai nn. 1 e 2;
- Colonnello chimico-farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti di cui al n. 3;
- Capo del servizio veterinario presso il Ministero della guerra, per gli ufficiali veterinari di cui al n. 4.

Membri: 4 professori universitari ordinari docenti delle materie sulle quali verteranno gli esami.

Segretario: uno dei membri, designato dal presidente.

7° Prima di sottoporre i candidati alla prova di esame, la commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati presenteranno, assegnando, ad ogni candidato, un voto complessivo da zero a 5, che contribuirà a formare il punto finale, nel modo indicato al seguente n. 8;

8° A ciascuna prova di esame saranno attribuiti 20 punti.

Per essere dichiarato idoneo il candidato deve ottenere almeno dieci punti in ciascuna prova, cui è inoltre attribuito il coefficiente indicato per ciascuna prova.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo: Il punto medio di ciascuna prova è costituito dalla somma dei punti divisa per il numero degli esaminatori. La media così ottenuta in ciascuna delle prove si moltiplica per il coefficiente stabilito per ciascuna prova, ed il totale della somma dei prodotti, più il punto conseguito per i titoli, di cui al precedente n. 7, diviso per il numero delle prove, dà il punto medio finale.

La graduatoria dei candidati è determinata in base ai risultati come sopra ottenuti.

A parità di meriti ha la precedenza chi abbia conseguito speciali benemerenze durante il servizio prestato.

Programmi di esami.

1. Per l'ufficiale superiore del corpo sanitario militare capo della sezione di fisiopatologia e terapia:

1° *Prova scritta*: un tema riguardante l'alimentazione, il ricambio materiale, la chimica dei gas asfissianti finora adoperati in guerra, i mezzi di difesa e la cura delle lesioni prodotte dalle sostanze stesse (coefficiente 3);

2° *Prova pratica*: una ricerca di chimica fisiologica (coefficiente 3);

3° *Prova orale*: discussione sulle prove scritta e pratica (coefficiente 2);

4° Una conferenza da tenersi dai candidati su un tema speciale riguardante l'impianto di un posto di medicazione tipo di primo soccorso per colpiti dai gas asfissianti finora adoperati in guerra, indicando le suppellettili mediche necessarie e le varie specie di medicinali occorrenti (coefficiente 2.

NB. — La commisione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà concessa la consultazione.

In tempo debito sarà indicata la sede degli esami.

2. Per l'ufficiale inferiore del corpo sanitario militare addetto alla sezione di fisiopatologia e terapia:

1° *Prova scritta*: un tema riguardante l'alimentazione, il ricambio materiale, la chimica dei gas asfissianti finora adoperati in guerra, i mezzi di difesa e la cura delle lesioni prodotte dalle sostanze stesse (coefficiente 3);

2° *Prova pratica*: una ricerca di chimica fisiologica (coefficiente 3);

3° *Prova orale*: discussione sulle prove scritta e pratica (coefficiente 2).

NB. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà concessa la consultazione.

In tempo debito sarà indicata la sede degli esami.

3. Per i tre ufficiali inferiori chimici-farmacisti militari (2 per la sezione 1ª, chimica, ed uno per la sezione 2ª, fisiopatologia e terapia):

1° *Prova scritta*: un argomento di chimica generale od applicata (coefficiente 3);

2° *Prova orale*: discussione sopra la relazione scritta e traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (coefficiente 2);

3° *Prova pratica*:

a) analisi qualitativa, con relazione scritta (coefficiente 3)

b) analisi quantitativa, con relazione scritta (coefficiente 3).

c) discussione sulle relazioni anzidette (coefficiente 2).

d) cenni sulla chimica dei gas asfissianti finora adoperati in guerra (coefficiente 3).

NB. — La commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà concessa la consultazione.

In tempo debito sarà indicata la sede degli esami.

4. Per l'ufficiale inferiore veterinario addetto alla sezione di fisiopatologia e terapia:

L'esame consisterà:

nella lettura di un preparato di istologia ed in un reperto necroscopico di un animale da esperimento (coefficiente 3).

cenni sulla chimica dei gas asfissianti finora adoperati in guerra (coefficiente 3).

Durante le dette prove i candidati risponderanno alle domande che loro verranno rivolte dalla commissione (coefficiente 2).

In tempo debito sarà indicata la sede degli esami.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. 598. — DISPOSIZIONI VARIE. **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 ottobre 1923.

Per norma si avverte che non appena i corpi ricevono dal Ministero delle finanze (Direzione generale della cassa Depositi e Prestiti e delle Gestioni annesse), partecipazione di cessioni di stipendio approvate, con l'ordine di eseguire la ritenuta e l'accantonamento delle relative quote mensili di stipendio, debbono non solo a ciò senz'altro provvedere dal mese stabilito, ma pagare altresì l'ammontare delle dette ritenute mensili, mese per mese, all'ente cessionario, senza attendere altra partecipazione di conferma da quello della guerra.

Non v'ha bisogno infatti di tali partecipazioni, perchè l'ente cessionario è già noto all'amministrazione che paga gli assegni al cedente, avendo essa stessa inviato all'autorità superiore la domanda dell'interessato per contrarre il prestito con quell'ente; epperciò si fa obbligo ai corpi od uffici militari di prenderne nota, al momento di quell'invio, intestando subito la relativa partita sul registro prescritto dal § 7 della disposizione 166 del fascicolo secondo della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze).

Sulla esatta tenuta di tale registro questo Ministero richiama in modo speciale l'attenzione delle amministrazioni militari.

Con l'occasione si rammenta l'obbligo che incombe ai corpi ed uffici, in base al disposto del § 8 della cennata disposizione 166 e cioè quello di trasmettere subito, in caso di trasferimento del cedente copia del relativo conto corrente individuale al corpo od ufficio che dovrà provvedere per la continuazione della ritenuta.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 599. — DISPOSIZIONI VARIE. **Cessioni di stipendio Pagamento di quote cedute al Banco di credito italiano di Marcianise.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 ottobre 1923.

Con riferimento alla circolare 169 dell'anno in corso, si avverte che l'avvocato Giovanni Tescione di Caserta, con sentenza 19 dicembre 1922 del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, è stato nominato curatore definitivo del fallimento del *Banco di credito italiano di Marcianise*.

Pertanto, le quote di cessione di stipendio di pertinenza del detto Banco, tenute accantonate in base alla cennata circolare, possono ora essere pagate a detto curatore, con le consuete norme.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 600. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale del Ministero). — 18 ottobre 1923.

A modificazione delle circolari n. 157 e n. 353 del corrente anno, si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, che, essendo stato testè trasferito ad altra sede il colonnello del genio PUGNANI cav. Angelo, finora preposto all'ufficio automobilistico, la firma « d'ordine » quale capo di detto ufficio viene assunta dal colonnello PUGLIESCHI cav. Ubaldo, già precedentemente autorizzato a firmare in assenza del colonnello PUGNANI.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **601.** — TRASPORTI. — **Trasporti in servizio diretto ferroviario marittimo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 18 ottobre 1923.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui alle circolari n. 165 *giornale militare* 1921 e n. 132 *giornale militare*, anno corrente, riguardanti i viaggi in servizio diretto ferroviario marittimo tra le stazioni delle ferrovie sarde dello Stato e quelle del continente e della Sicilia pure dello Stato, si avverte che per i viaggi a tariffa ridotta tra la Sicilia e la Sardegna (sempre che, bene inteso, non si ritenga opportuno e conveniente avvalersi della linea diretta di navigazione — non di Stato — fra la Sicilia e la Sardegna) il rilascio di un solo documento di viaggio vale solo quando sia da comprendere unicamente la traversata marittima Civitavecchia-Terranova.

Che se dovesse includersi anche la traversata marittima Palermo-Napoli, si dovrà frazionare il viaggio stesso in una stazione del continente, non essendo consentito rilasciare biglietti in servizio diretto ferroviario marittimo valevoli per effettuare le due traversate marittime.

In quest'ultimo caso, pertanto, occorre la presentazione di due scontrini, da valere il primo pel percorso dalla stazione di partenza della Sardegna ad una qualunque del continente a scelta del viaggiatore, ed il secondo pel percorso dell'anzidetta stazione del continente a quella definitiva di destinazione della Sicilia. E così viceversa.

Quanto è detto sopra sulla scelta della stazione del continente vale soltanto per i viaggi a tariffa militare, la quale è a base chilometrica costante, mentre pei viaggi a tariffa differenziale C è conveniente pel viaggiatore frazionare il viaggio nei modi seguenti: il primo dalla stazione di partenza della Sardegna a Napoli ed il secondo da Napoli alla stazione di destinazione della Sicilia; o viceversa.

Pel Ministro — BONARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1923, circolare 558:

A pagina 1300, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Porcelli Antonio il parigrado *Giustecchi* Gino, cavalleggeri di Novara.

A pagina 1300, colonna 1, depennare il capitano *Caravelli* Celio, Savoia cavalleria, distretto Novara.

A pagina 1300, colonna 2, depennare il tenente *Martinengo* Riccardo, cavalleggeri di Saluzzo.

A pagina 1308, si consideri come non avvenuto il provvedimento che riguarda il capitano *De Sivo* Giacinto, 18 campagna.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(3159) Roma, 1922-23 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA
MINISTERO DELLA GUERRA « BIBLIOTECA »

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª 1923 27 Ottobre

N. 602 - 22 settembre 1923. — DISPOSIZIONI VARIE - PENSIONI. — Decreto ministeriale concernente la delimitazione della « Zona delle operazioni » e della « Zona delle azioni di combattimento » . . . . . *Pag.* 1403

» **603 - 24 settembre 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale concernente il nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma dei carabinieri del ruolo generale . . . . . *Pag.* 1410

» **604 - 12 ottobre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole militari. . . . . *Pag.* 1412

» **605 - 12 ottobre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-1924, per le scuole militari . . . . . *Pag.* 1413

» **606 - 18 ottobre 1923.** — CONCORSI. — Concorsi ippici . . . *Pag.* 1414

» **607 - 18 ottobre 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al « Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio — parte 1ª — tariffe — edizione 1914 » . . . . . *Pag.* 1414

» **608 - 25 ottobre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rifornimento benzina agli enti militari . . . . . *Pag.* 1415

N. 609 - 25 ottobre 1923. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1415

» 610 - 25 ottobre 1923. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1924 . . . . . *Pag.* 1416

» 611 - 25 ottobre 1923. — CONCORSI — Concorsi a premio per lavori su temi militari . . . . . *Pag.* 1419

» 612 - 25 ottobre 1923. — CONCORSI. — Esame di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P. . . . . *Pag.* 1422

» 613 - 25 ottobre 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istruttoria delle proposte e dei reclami per ricompense di guerra al valor militare . *Pag.* 1423

» 614 - 25 ottobre 1923. RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Collocamento in congedo illimitato dei militari nati anteriormente all'anno 1903 . . . . . *Pag.* 1423

» 615 - 25 ottobre 1923. RECLUTAMENTO. — Leva sui giovani appartenenti alla classe 1904 — Istruzioni supplementari . . . . . *Pag.* 1424

» 616 - 25 ottobre 1923. — TRASPORTI. — Trasporti come bagaglio a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra. . . *Pag.* 1426

» 617 - 25 ottobre 1923. TRASPORTI. — Viaggi dei sudditi di Stati esteri che si recano in Italia o vi transitano per visitare le tombe dei loro congiunti morti in guerra e viaggi dei cittadini italiani che si recano in terra straniera o vi transitano per l'identico scopo . . . . . *Pag.* 1426

» 618 - 7 ottobre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2183, che modifica l'articolo 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari. . . . *Pag.* 1427

AVVISI . . . . . *Pag.* 1430

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1436

Circolare N. 602. — DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI. — **Decreto ministeriale concernente la delimitazione della " Zona delle operazioni „ e della " Zona delle azioni di combattimento „.** —(Stato Maggiore Centrale – Ufficio storico). — 22 settembre 1923.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto in data 12 luglio 1923, n. 1491 che approva la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1923, n. 169).

Visto i bandi, ordinanze e proclami emanati durante la guerra italo-austriaca 1915-1918.

Visto le disposizioni emanate in materia amministrativa circa la concessione delle indennità di guerra alle truppe mobilitate e consultati i diari delle grandi unità;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Il limite della « Zona delle operazioni » e della «Zona delle azioni di combattimento » deve intendersi fissato come segue:

A) Limite della zona delle operazioni:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 16 *maggio* 1916.

a) La linea Dogana Campocologno - Madonna di Tirano - Tirano - Stazzona - Tresenda - Monte Lavazza - Monte Torena - Monte Gleno - Monte Vena - Monte Venerocolo - Monte Campione - Cima Bagozza - Cima Bacchetta discendendo per la dorsale fino a Breno.

b) Stradale - Breno - Darfo sulla destra dell'Oglio.

c) Linea Darfo - Monte Muffetto - Bovegno - Brozzo - Lodrino - Casto - Vestone - Vobarno - Monte Tratto - Gaino - Toscolano - Torri del Benaco - Albisano - Castione Veronese - Caprino Veronese - mette a Platano.

d) Linea immaginaria Platano - Brentino - Breonio - Erbezzo - Valdiporro - Camposilvano - Selva di Progno - Crespadoro - Valdagno - Schio.

e) Strada ferroviaria a scartamento ridotto - Schio - Piovene.

f) Linea stradale Piovene - Caltrano - Lugo di Vicenza - Campana - Sasso - Valstagna - Primolano - Arsiè - Fonzaso - Arten - Pedavena - Foen - Villabruna.

g) Linea immaginaria Torrente Cavorame - Piz di Sagran - Croda Grande - Monte Agner - Colle di Solane - Limite sud dell'abitato di Taibon-Listolade - Rio Corpassa - Monte Civeta - Lago Coldai - Forcella d'Alleghe - Forcella Staulanza - Forcella Forada - Rio Corotto - Rio Orsolina - S. Vito al Cadore - Rio Secco - Forcella Piccola - Torrente Oten - Vallesella - Val Talagona - Monte Cridola.

h) la linea del vecchio confine da Monte Cridola alle sorgenti del Torrente Pesarina - del Pesarina - degli abitati di Comeglians - Ravascletto - Cercivento - Paluzza - Ligosullo - Paularo - Salino - Monte Sernio - Mogessa - Moggio - Resiutta - Monte Spiz - Forca Campidello - Monte Musi - Passo di Tanameje - Montemaggiore.

i) Linea segnata dal corso del torrente Natisone dalle sue origini alla sua confluenza nel Torre - il Torre - l'Isonzo.

dal 16 *aggio* 1916 *al* 24 *ottobre* 1917:

a) La linea sopradescritta fino a Valdagno.

b) La linea stradale Valdagno - Cornedo - Castelgomberto - Sovizzo - Creazzo - Osteria all'Albera (posta a nord di Vicenza sullo stradale di Schio).

c) La linea dall'Osteria all'Albera risalendo il corso del torrente Timonchio - Polegge - Povolaro - Sandrigo - Ancignano - Marostica - Bassano escluso l'abitato - Solagna - Mignano.

d) Linea immaginaria Mignano - Monte Raniero - Monte Oro - Monte Coston - Monte Grappa - Col dell'Orso - Monte Fontana Secca - Fonzaso - Arten - Pedavena - Villabruna - Valle torrente Cavorame - Piz Sagron - Cimon di Piz - Forcella Pelze - Monte Prabello - Stua - Col Bel - Monte Pizzon - Sasso di S. Martino - Monte Cielo - Forcella Giaon - Monte Castello - Monte Tamer - Passo Duran - Monte Mojazza -

Monte Civetta - Lago Coldai - Forcella d'Alleghe - Forcella Staulanza - Forcella Forada - Rio Corotto - Rio Orsoline - San Vito di Cadore - Rio Secco - Forcella Piccola - Torrente Oten - Vallesella - Val Talagona - Monte Cridola.

e) La linea del vecchio confine da Monte Cridola a Monte Pallone.

f) La linea Monte Pallone - Monte Pieltinis - Monte Navarsa - Monte Forchià - Monte Arvenis - Monte Duada - Monte Cabia - Monte Palavierte - Monte Palis - Monte Ciucis - Monte Plauris - Monte Cadin - Monte Musi - Passo di Tanameje - Montemaggiore - (Tale linea il 14/7/1917 sarà sostituita dalla seguente: Monte Pallone - Monte Pieltinis - Monte Navarza - Monte Forchià - Monte Arvenis - Monte Dauda - Monte Cabia - Monte Palavierte - Monte Palis - corso del Fella dalla confluenza dell'Aupa alla confluenza della Resia - Monte Staulizze - Curnic - Monte Sart - Monte Kiia - Monte Nischevuark - Montemaggiore).

g) La linea del torrente Natisone dalle sorgenti fino alla passarella ad ovest di S. Pietro - Linea che dallo sbocco nord di S. Pietro al Natisone (a km. 7 dalla strada di Pulfero) per Passo Clancia raggiunge il torrente Alberone fino alla confluenza coll'Erbezzo - Torrente Erbezzo fino alla confluenza del Rio Boschin - Rio Boschin fino alla carrareccia di Case Moldiara - tratto di detta carrareccia fino all'incontro della strada di Plagnava - Monte Brischis - Castello di Albana - Ponte di Albana - Fiume Judrio - vecchio confine fino al Natisone.

h) Linea del Torre alla confluenza col Natisone al Ponte di Versa.

i) Linea dal ponte di Versa - Tapogliano - Campolongo - Ruda - Villa Vicentina - Borgo S. Antonio - S. Valentino - Strada di Borgo S. Lorenzo - Canale Tiel - C. della Madonna - Muson - Canale S. Marco - Panigaj - Casa Tarlavo - Canale di S. Giuliano - Canale Anfora Vecchia - Porto Buso.

dal 24 *ottobre* 1917 *al* 4 *novembre* 1918.

a) Linea precedente fino a Sovizzo.

b) Linea del fiume Rotrone da Sovizzo fino all'incontro di detto fiume colla ferrovia Verona-Vicenza - Ferrovia Verona-Vicenza dal punto predetto fino alla strada Vicenza-Longara-Debba - Strada Vicenza-Longara-Debba - Corso del

fiume Bacchiglione - Bivio di Selvazzano - Bagni - Canale di Bassanello - C. Trieste - Canale Roncajette da C. Trieste a S. Gregorio - Canale del Piovoso da S. Gregorio a Strà - Fiume Brenta da Strà alle Foci.

B) Limite della zona delle azioni di combattimento.

1. Dallo Stelvio al Garda:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 24 *ottobre* 1918.

a) La linea immaginaria che da Passo Rims per Punta delle Scale - Oga mette a Torregna.

b) La linea stradale Torregna - S. Caterina Valfurva.

c) La linea immaginaria che da S. Caterina per Monte Gavia - Monte Coleazzo - Temù - Monte Avio - Corno Baitone - Monte Blisie - Monte Frisozzo - Passo di Mezzamalga - Monte Bignone - Monte Galliner - Monte Frerone - Monte Caren - Costone Dolo - Monte Carena - Ponte Caffaro - Cima Spessa - Monte Lavino - Cima Veccia mette a Limone.

2. Dal Garda a Val Biois:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 18 *maggio* 1916.

a) La linea immaginaria che dal Garda per Monte Fubia - Bocca Tratto Spini - Ala - Monte Pasubio - Monte Tormeno - Pedescala - Monte Erio - Albergo del Ghertele - Passo della Caldiera - Ospedaletto - Monte Fierollo mette a Tolva.

b) La linea immaginaria che da Tolva per Canale Sanbovo - Lago Calaita - Cima di Sedole - Cimon della Stia mette alla confluenza del Rio Valfredda col torrente Biois.

dal 18 *maggio* 1916 *al* 28 *giugno* 1916.

a) La linea immaginaria che dal Garda per Monte Fubia - Bocca Tratto Spini - Ala - Torrente Ala - Cima Carega - Monte Baffelan - Valli dei Signori - Cima Enna - S. Caterina - Monte di Grumo - Monte Bertiaga - Montagna Nuova mette a Valstagna.

b) La linea del fiume Brenta da Valstagna a Primolano.

c) La linea immaginaria che da Primolano per Colle di Mangà - Monte Agaro mette a Tolva.

d) La linea descritta al *b*) del comma precedente.

dal 28 *giugno* 1916 *al* 30 *agosto* 1916.

a) La linea descritta al comma precedente fino al Monte Bertiaga.

b) La linea immaginaria che da Monte Bertiaga - Col del Rosso - Il Buso - Monte Meletta - Osteria Barricata - Mulattiera Osteria Barricata - Selva - Cinte di Tesino - Monte Fierollo mette a Tolva.

c) La linea descritta al *d*) del comma precedente.

dal 30 *agosto* 1916 *al* 31 *ottobre* 1917.

a) La linea descritta al comma precedente fino al Monte Fierollo.

b) La linea immaginaria che da Monte Fierollo per il Pasetto - Col della Croce - Cima di Valsorda - Cima Scanajol - Rifugio Rosetta - vecchio confine fino al Passo di Fiocobon mette alla confluenza del Rio Valfredda col Torrente Biois.

3. Dal Garda alla foce del Piave:

dal 31 *ottobre* 1917 *al* 24 *ottobre* 1918.

a) La linea immaginaria che dal Garda per Monte Fubia - Bocca Tratto Spini - Ala - Torrente Ala - Monte Carega - Monte Baffelan - Valli dei Signori - Cima Enna - S. Caterina - Carrè - Monte Cavalletto - Conco - Pove - Crespano - Parr. Monfumo mette a Montebelluna.

b) Linea immaginaria che da Montebelluna per Selva - Povegliano mette a Vacil.

c) Il torrente Musestre da Vacil a Spercenigo.

d) La strada da Spercenigo fino al suo incontro col fiume Vallio - il Vallio fino a Casa Nuova.

e) La linea che da Casa Nuova per la Salina mette al mare.

4. Dalla Valle Biois al Monte Canin:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 24 *ottobre* 1917.

a) La linea immaginaria che dalla confluenza del Rio Valfredda col torrente Biois per Forcella di Pianezze - Sottoguda mette a Caprile.

b) La linea immaginaria che da Caprile per Selva Bellunese - Monte Cernera mette a Casera Giau.

c) La mulattiera di Casera Giau fino al suo incontro con la strada di Cortina d'Ampezzo e la strada di Cortina d'Ampezzo fino al suo incontro con la strada di Valle Ansiei.

d) La linea immaginaria che dall'incontro della strada di Cortina d'Ampezzo con quella di Valle Ansiei per Cima Cadini - Passo C. Bagni - Dossoledo - S. Pietro di Cadore - Monte Terza Piccola - Monte Sieraspiz - Monte Pleros - Rigolato - Monte Piccimede - Monte Zoufplan - Ligosullo - Paularo - Monte Fuarmi - Monte Flop - Monte Forciadizze - Monte Gleriis mette a Dogna.

e) La linea immaginaria che da Dogna per Cuel della Berretta - Monte Cimone mette a Monte Canin.

5. Da Monte Canin al mare:

dal 24 *maggio* 1915 *al* 17 *agosto* 1916.

a) La linea immaginaria che dal Monte Canin per Monte Baba - Monte Stol mette a Boriana.

b) La linea stradale che da Boriana per Creda mette a Staroselo.

c) La linea immaginaria che da Staroselo per Luico - Monte Nagunach - Monte Xum mette allo Judrio.

d) La linea del fiume Judrio fino a Bodigoi.

e) La linea immaginaria che da Bodigoi per Claunicco - Medana - Medea - mette allo Judrio.

f) La linea dello Judrio fino alla sua confluenza col Torre - il Torre fino alla sua confluenza con l'Isonzo - l'Isonzo fino al mare.

dal 17 *agosto* 1916 *al* 12 *settembre* 1917.

a) La linea descritta agli *a*) *b*) *c*) *d*) *e*) del comma precedente fino a Medana.

b) La linea immaginaria che da Medana mette a Vipulzano.

c) La linea stradale che da Vipulzano per Mossa - San Lorenzo di Mossa - Farra - Gradisca - Sagrado - Redipuglia - S. Zanut - Begliano - S. Canziano mette all'Isonzo.

d) La linea dell'Isonzo dallo stradale di S. Canziano al mare.

dal 12 *settembre* 1917 *al* 24 *ottobre* 1917.

a) La linea descritta alla lettera *a*) del comma precedente fino a Monte Xum - Judrio.

b) La linea immaginaria che da Monte Xum - Judrio per Kambresco mette ad Ajba.

c) La linea dell'Isonzo da Ajba fino a Plava.

d) La linea stradale che da Plava per Verhovlje - Quisca - Cerovo - Vipulzano mette a Mossa.

e) La linea descritta ai *c*) e *d*) del comma precedente da Mossa al mare.

dal 24 *ottobre* 1917 *al* 2 *novembre* 1917.

a) Dovrà considerarsi zona delle azioni di combattimento, tutta la zona a nord ed oriente della linea stabilita al n. 3.

6. Dallo Stelvio al mare:

dal 24 *ottobre al* 4 *novembre* 1918.

a) Dovrà considerarsi zona delle azioni di combattimento tutta la zona comrpesa fra la linea descritta ai numeri 1 e 3 e quella raggiunta dalle truppe italiane all'atto dell'armistizio.

La linea immaginaria che dal Giogo dello Stelvio per Ghurns - Schoentauf Spitz - Tufer Spitz - Sandhof - Monte Alto - Passo della Mendola - Salorno - Cembra - Viarago - Vitriolo - Torcegno - Canale S. Bovo - M. Alto di Pelsa - Passo Duran - Valle di Cadore - Calalzo - Domegge - Pale Candele - Forca degli Aguelli - Tramonti di Sopra - Villa - Tolmezzo - Resiutta - Piano - Pontebba - Dogna - Saletto - Plezzo - Saga - Caporetto - Tolmino - S. Lucia - Auzza - Canale - Deskla - Plava - S. Mauro - Gorizia - Farra - Romans - Ajello - Cervignano - Aquileja mette a Grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 settembre 1923.

Il Ministro: A. Diaz.

N. 603. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale concernente il nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma dei carabinieri del ruolo generale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 settembre 1923. — (Vedi circolari 487 e 565 *Giornale militare 1923*).

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In conformità di quanto è stabilito dall'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, concernente, tra l'altro, un nuovo sistema di amministrazione del vestiario dei militari dell'arma dei carabinieri del ruolo generale,

DECRETA:

Art. 1.

L'indennità vestiario stabilita dall'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, è dovuta ai sottufficiali, appuntati e carabinieri del ruolo generale dal 6 agosto 1923, data di entrata in vigore del detto decreto.

Essa verrà corrisposta a semestri maturati nei mesi di giugno e dicembre, per ogni giornata in cui è dovuta la paga intera.

Art. 2.

Negli stessi mesi in cui viene corrisposta, sarà ritenuto sulla medesima l'importo degli oggetti di corredo e di equipaggiamento distribuiti a titolo di rinnovazione.

Per i militari che cessano dal servizio nel corso del semestre la corrisponsione dell'indennità vestiario maturata fino al giorno della cessazione dal servizio e le ritenute di cui sopra, saranno effettuate all'atto della liquidazione definitiva delle competenze dovute al militare.

Alla fine di ogni semestre od alla cessazione dal servizio, il militare non deve lasciare alcun debito per la gestione del vestiario.

Art. 3.

Dall'indennità vestiario che il militare riscuote pel primo semestre 1923-924, e seguenti ove occorra, sarà prelevata la somma di L. 100 per costituire un fondo individuale da tenersi in consegna dal comandante della stazione (o dal comandante del reparto per i militari che non appartengono alle stazioni), per provvedere al pagamento delle riparazioni, ed eventualmente a quel tanto degli oggetti prelevati quando non fosse sufficiente l'indennità vestiario. Tale fondo dovrà essere ricompletato alla fine di ciascun semestre. All'atto della cessazione dal servizio il fondo o la sua rimanenza, viene restituito al militare.

Per i nuovi promossi carabinieri, il fondo sarà costituito con le prime somme dovute per indennità vestiario.

Art. 4.

Il corredo e l'equipaggiamento sono di proprietà dell'amministrazione, come pure sono di proprietà dell'amministrazione gli oggetti che vengono sostituiti in caso di promozione, e tutti gli altri che venissero distribuiti gratuitamente i quali devono pertanto essere versati al magazzino quando ne è avvenuta la sostituzione o distribuzione.

Alla cessazione dal servizio del militare, il corredo e l'equipaggiamento devono essere restituiti al magazzino nello stato in cui si trovano. Saranno lasciati al militare gli oggetti di biancheria e calzatura. Gli oggetti di divisa che il militare avesse in più della dotazione saranno ritirati e pagati a prezzo d'estimo.

E' assolutamente vietato qualsiasi scambio di oggetti fra militari e specialmente da parte di militari cessanti dal servizio. Gli oggetti che risultassero essere stati scambiati da un militare cessante dal servizio, saranno a lui addebitati al prezzo d'estimo che può essere attribuito agli oggetti stessi tenendo conto del tempo trascorso dalla prima distribuzione, e, se trattasi di un oggetto che fu rinnovato, dalla data dell'ultima rinnovazione. Ciò senza pregiudizio dell'azione disciplinare o penale.

Art. 5.

Rimangono a carico dell'amministrazione le rinnovazioni e le riparazioni degli oggetti di bardatura e pel governo dei cavalli, e le riparazioni alle armi, salvo che le rinnovazioni e le riparazioni siano rese necessarie a causa di incuria da parte del militare consegnatario, nel qual caso sono a carico del militare stesso. Sono pure a carico dell'amministrazione le spese per adattamento alla persona degli oggetti distribuiti alla sede della legione ai nuovi incorporati.

Disposizione transitoria.

Art. 6.

Per la prima attuazione del nuovo sistema di amministrazione del vestiario, s'intenderanno distribuiti a carico del militare gli oggetti prelevati a titolo di rinnovazione e consegnati ai militari stessi dal giorno 6 agosto 1923 in poi, a meno che si tratti di oggetti stati anteriormente e formalmente richiesti con diritto di averli a carico dell'amministrazione, nel qual caso s'intenderanno distribuiti gratuitamente.

Così per le riparazioni, s'intenderanno a carico dell'amministrazione le spese per i soli oggetti dati a riparare prima del 6 agosto 1923.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ

N. **604.** — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-924 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica). — 12 ottobre 1923.

IL MINISTRO

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923 che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di ufficio durante l'esercizio finanziario 1923-924 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	L.	9,500
Scuola di guerra	»	10,000
Accademia militare di fanteria e cavalleria	»	15,000
Accademia militare di artiglieria e genio	»	6,900
Scuola di sanità militare	»	2,200
Scuola di applicazione di fanteria	»	9,600
Scuola di applicazione di cavalleria	»	10,700
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	14,500
Collegio militare di Roma	»	4,000
Collegio militare di Napoli	»	4,000
Scuola centrale di fanteria	»	12,000
Scuola centrale di artiglieria	»	12,000
Scuola centrale del genio	»	12,000
Scuola centrale di educazione fisica	»	2,500
Scuola controaerei	»	12,000

Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.

TORINO	L.	5,000
MILANO	»	5,000
VERONA	»	5,000
POLA	»	4,500
MODENA	»	4,500
LUCCA	»	5,000

ROMA (compreso il distaccamento di Cagliari)	L.	13,000
CASERTA	»	5,000
CHIETI	»	4,500
PALERMO	»	5,000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **605.** — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-924 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica). — 12 ottobre 1923.

IL MINISTRO

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923 che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1923-1924 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Scuola di guerra	L.	600
Accademia militare di artiglieria e genio	»	600
Scuola di sanità militare	»	150
Scuola di applicazione di fanteria	»	500
Scuola di applicazione di cavalleria	»	600
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1000
Collegio militare di Roma	»	2000
Collegio militare di Napoli	»	2000
Scuola centrale di fanteria	»	1500
Scuola centrale di artiglieria	»	1000

Scuola centrale del genio	L. 1500
Scuola centrale di educazione fisica	» 500
Scuola controaerei	» 1000

Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.

TORINO	L. 1000
MILANO	» 500
VERONA	» 1000
POLA	» 600
MODENA	» 600
LUCCA	» 600
ROMA (compreso il distaccamento di Cagliari)	» 1500
CASERTA	» 600
CHIETI	» 600
PALERMO	» 500

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **606.** — CONCORSI. — **Concorsi ippici.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 18 ottobre 1923.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 184 del *giornale militare* 1922, si approva il programma della categoria militare che farà parte del concorso ippico seguente:

Bologna 3-4 novembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **607.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti da apportare al " Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio - Parte 1ª tariffe - Edizione 1914 ".** — (Direzione generale artiglieria). — 18 ottobre 1923.

In seguito alla abolizione dell'acciarino a predellino negli avantreni dei carri bagaglio, tutte le dipendenti amministrazioni interessate apporteranno al « Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio » - tariffe - (parte I), edizione 1914, le seguenti varianti:

Pag. 172, categ. II, numero categ. 2462, cancellare le intere due linee della voce.
Pag. 173, categ. II, numero categ. 2495, cancellare la intera linea.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 608. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento benzina agli enti militari.** — (Ufficio automobilistico). — 25 ottobre 1923.

A cominciare dal 15 ottobre 1923, gli enti militari, all'uopo autorizzati dai rispettivi Comandi di corpo d'armata, preleveranno la benzina occorrente per gli automezzi che gestiscono, anzichè dalla Società Italo Americana pel Petrolio (S. I. A. P.), dalla Società Italiana pel Petrolio ed Affini « Nafta », rimasta aggiudicataria della nuova fornitura della benzina agli enti militari.

Le modalità da seguire nei detti prelevamenti sono quelle indicate nella circolare n. 367 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 609. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 ottobre 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Cagliari — Divisione di **Nuoro.**
» *Catanzaro* — » esterna di Cosenza.
» » — Compagnia esterna di Catanzaro.
» » — » » di Reggio Calabria.
» » — Tenenza di Monteleone Calabro.
» » — » di Squillace.
» » — » di Lungro.
» » — » di Bianconovo.
Legione Palermo — Divisione esterna 2ª di Palermo.
» » Divisione esterna di Girgenti.
» » Compagnia di Mazzara del Vallo.
» » — Tenenza di Carini.
» » — » di Alcamo.
» » — » di Castelvetrano.
» » — » di Riesi.
» » — » di Caltanissetta.
Legione Messina — Compagnia di Noto.

Legione Messina — Compagnia di Acireale.
» » — Tenenza di Modica.
» » » di Palazzolo Acreide.
» » — » di Alì Marina.
» » — » di Randazzo.
» » » di S. Agata Militello.
Legione Napoli — Tenenza di Puozzoli.

Conseguentemente, gli attuali comandi di divisione di Cosenza, di Compagnia di Catanzaro, di Compagnia di Reggio Calabria, di divisione esterna di Palermo, e di divisione di Girgenti assumono, rispettivamente, le dominazioni di « divisione interna di Cosenza » - « compagnia interna di Catanzaro » - « compagnia interna di Reggio Calabria - « divisione esterna 1ª di Palermo » e « divisione interna di Girgenti ».

Comandi soppressi.

Legione Palermo — Tenenza di Mazzara del Vallo.
Legione Messina — Tenenza di Noto.
Legione Messina — Tenenza Acireale.
Legione Napoli — Tenenza di Ischia.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **610.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1924.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 25 ottobre 1923.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in S. A. P. per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1924:

Ufficiali generali (in relazione ai nuovi gradi stabiliti dall'ordinamento del R. Esercito):

Generali di divisione, fino a GUALTIERI Nicola, compreso.

Generali di brigata, fino a FRANCHI Giulio, compreso.

Le relative proposte di avanzamento dovranno essere inviate subito al Ministero (Gabinetto di S. E. il Ministro) e ad ogni modo non oltre il 30 novembre c. a.

Ufficiali superiori ed inferiori:

ARMI O CORPI	COLONNELLI	TENENTI COLONNELLI	CAPITANI	TENENTI
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a *Scelta*			
Carabinieri Reali	1 gennaio 1920	25 novembre 1919	Possono concorrere allo esperimento a scelta i capitani che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, e all'art. 2 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 493.	Ventura Guido
Fanteria	24 maggio 1917	7 ottobre 1917		La Stella Michele
Cavalleria	1 luglio 1917	1 novembre 1917		1 maggio 1916
Artiglieria	3 agosto 1916	29 luglio 1917 fino a Evangelista Vincenzo		30 ottobre 1919
Genio	25 febbraio 1917	29 luglio 1917 fino a Triggiani Emanuele		30 settembre 1920
Corpo sanitario militare	7 Novembre 1917	10 giugno 1917	I capitani medici poranno concorrere fino a tutto il 16 gennaio 1916.	1 agosto 1921
Ufficiali chimici-farmacisti	—	—		—
Corpo di Commissariato militare	Vicenzotti Luigi	31 ottobre 1917	I capitani chimici-farmacisti fino ad Arpino Pietro.	—
Ufficiali di sussistenza	—	—		10 febbraio 1918
Corpo di Amministrazione militare	—	9 maggio 1920	I capitani veterinari fino a tutto il 25 gennaio 1917.	—
Corpo veterinario militare	—	13 maggio 1917		Fusaro Giovanni

ARMI O CORPI	MAGGIORI	CAPITANI	TENENTI	SOTTOTENENTI
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento ad *anzianità*			
Carabinieri Reali	31 dicembre 1918	26 luglio 1917	1 ottobre 1916	Tutti quelli che compiono 3 anni di grado nel 1924
Fanteria	1 giugno 1917 fino a Balletti Umberto	21 settembre 1915	27 ottobre 1916	Id.
Cavalleria	15 settembre 1918	29 aprile 1916	1 marzo 1916	Id.
Artiglieria	31 maggio 1917	9 novembre 1915 fino a Bazzarello Guglielmo	31 agosto 1916	Id.
Genio	22 aprile 1917	9 novembre 1915	1 febbraio 1917	Id.
Corpo sanitario militare	11 marzo 1917	12 dicembre 1915	1 agosto 1921	—
Ufficiali chimici-farmacisti	—	—	—	—
Corpo di Commissariato militare	18 febbraio 1917	14 gennaio 1917 fino a Paoletti Carlo	—	—
Ufficiali di sussistenza	14 febbraio 1918	31 dicembre 1914 fino ad Albani Michele	1 luglio 1916	—
Corpo di Amministrazione militare	30 marzo 1919	11 giugno 1916	10 febbraio 1918	—
Corpo veterinario militare	17 marzo 1918	1 novembre 1915	27 dicembre 1914	—

Gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria da prendere in esame per la iscrizione nei quadri di avanzamento alla carica superiore per il 1924 sono i seguenti:

per la carica di direttore superiore delle costruzioni di artiglieria — i due generali di divisione addetti alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria;

per la carica di direttore di stabilimento e capo servizio:

a) colonnelli fino a TESIO Giovanni;

b) tenenti colonnelli fino ad AGOSTONI Umberto.

I documenti di avanzamento (proposte o elenchi modello *A-ter*) dovranno pervenire al Ministero non oltre il 30 novembre c. a.

Le domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dovranno, a norma dei paragrafi 146 e 147 del regolamento, essere presentate non più tardi del 30 novembre c. a. e trasmesse d'urgenza al Ministero (Direzione generale personale ufficiali o Direzione centrale servizio sanitario militare).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 611. — CONCORSI. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 25 ottobre 1923.

Considerato il soddisfacente risultato conseguito nel concorso a premi per lavori su temi militari indetto con circolare n. 494 *giornale militare* 1923, e sempre in ordine agli scopi culturali e professionali nella citata circolare menzionati, questo Ministero è venuto nella determinazione di bandire anche quest'anno un *concorso a premi* per studi o monografie d'argomento militare, secondo le condizioni seguenti:

1° Presso i comandi dei corpi d'armata territoriali per tutti i comandi, riparti, uffici, servizi, stabilimenti e scuole militari dipendenti, ad eccezione delle scuole ed uffici centrali indicati successivamente; presso il Ministero della guerra (Stato Maggiore centrale) per tutte le scuole militari e collegi militari (personale permanente delle varie scuole e ufficiali allievi della scuola di guerra) escluse le scuole allievi ufficiali e sottufficiali di corpo d'armata; presso ancora il Ministero della guerra (Stato Maggiore centrale) per tutte le direzioni ed uffici del Ministero (compresi segreteria del Consiglio dell'esercito, gli uffici dei generali a disposizione per le varie armi, le direzioni superiori delle costruzioni d'artiglieria e del genio), sarà aperto il 15 *novembre p. v.*, e con ulteriore avviso da diramarsi da ognuno degli enti sopra nominati, un concorso a premi fra ufficiali superiori e inferiori del R. Esercito per lavori di carattere militare.

2° Termine utile per la presentazione dei lavori sarà il 31 *marzo* 1924.

3° Affinchè nè condizione di sede, nè altre circostanze limitino la possibilità di partecipazione al concorso, si lascia la più ampia libertà, pur rimanendo nel campo militare, sugli argomenti da trattare; da quelli atti a valorizzare la nostra vittoria, a quelli relativi agli ordinamenti, alle armi, ai procedimenti dell'arte militare moderna presso l'Esercito nostro e presso gli eserciti esteri; da quelli d'indole storica, geografica o scientifica, a quelli di natura politico-sociale-economico-militare.

I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica o anche di ricordi o impressioni personali; ove occorra, dovranno essere corredati da rappresentazioni grafiche. Essi devono, pena la nullità, non essere stati in precedenza comunque pubblicati, non essere mai stati presentati in altri concorsi banditi nel territorio del corpo d'armata nel quale l'ufficiale risiede, non essere mai stati premiati in concorsi precedenti di qualsiasi specie anche se fuori del territorio suddetto, e non avere servito come temi d'esame, o come materia d'insegnamento, o come lavori presentati in concorsi per la nomina ad insegnante, o per assolvimento d'incarichi d'ufficio.

Ogni ufficiale concorrente non potrà presentare più di un lavoro.

In caso di trasferimento, il lavoro dovrà essere presentato all'ente dal quale l'ufficiale dipende al 15 novembre del corrente anno.

4° I concorrenti saranno divisi in due categorie; una di ufficiali superiori, l'altra di ufficiali inferiori. Gli ufficiali delle categorie in congedo dovranno, per poter concorrere, essere in effettivo e continuativo servizio dal 15 novembre al 31 marzo 1924.

5° Per ciascuna categoria di concorrenti, e presso ognuno degli enti interessati, saranno nominate apposite commissioni per un primo esame dei lavori posti a concorso.

Nessun concorrente può fare parte delle commissioni esaminatrici per ufficiali superiori.

Della nomina delle commissioni e dei nomi dei componenti dovrà essere dato annunzio non oltre la fine di marzo, per mezzo di apposita circolare, da emanarsi dai comandi o uffici competenti (comandi di corpo d'armata, Stato Maggiore Centrale).

6° Le commissioni saranno così composte:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:

un generale di brigata, *presidente;*

due colonnelli, *membri;*

un tenente colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto.

b) per gli esami dei lavori degli ufficiali inferiori:

un colonnello, *presidente;*

due tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*

un capitano, *segretario,* senza voto.

7° I giudizi dovranno essere dati per voto di classificazione espresso in ventesimi ed emesso da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, su relazione di uno dei membri.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna commissione vaglierà e confermerà, al confronto di tutti insieme i lavori, i giudizi già dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere grado e nome del concorrente, e riparto o comando cui appartiene.

Proposta per primi premi dovrà essere fatta solamente per lavori giudicati meritevoli di pubblicazione; proposta per secondi premi potrà invece farsi con criteri di maggiore larghezza, ed anche a semplice titolo d'incoraggiamento, per lavori che, pur non risultando completi nel loro sviluppo, dimostrano di aver richiesto notevole studio e accurata preparazione.

8° Allo scopo di assegnare i premi con criterio comparativo unico tra i vari concorrenti, proposti dalle singole commissioni vincitori del concorso, viene costituita una *commissione centrale* col compito di vagliare in secondo grado i lavori giudicati meritevoli di premio, e di assegnare in definitiva i premi stessi, fermo restando il criterio che il giudizio della commissione centrale non va espresso come se si trattasse di un unico concorso centrale, bensì tenendo presente il carattere del concorso decentrato fra corpi d'armata, scuole e uffici centrali. Sono quindi esclusi i passaggi di premi da un corpo d'armata ad un altro.

Questo Ministero fa riserva di comunicare la composizione della commissione centrale.

9° Sul capitolo 29 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1923 sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, lire 7200 per ogni comando di Corpo d'armata, per le scuole militari e per questo Ministero.

Tali somme saranno devolute a premi nelle seguenti misure:

Primi premi.

2 per ufficiali superiori (L. 1000 l'uno) L. 2000
2 per ufficiali inferiori (L. 800 l'uno) L. 1600.

Secondi premi.

4 per ufficiali superiori (L. 500 l'uno) L. 2000
4 per ufficiali inferiori (L. 400 l'uno) L. 1600.

Fanno eccezione in rapporto al numero degli ufficiali dipendenti:

il corpo d'armata di Palermo al quale il numero dei secondi premi è ridotto a 3 per ufficiali superiori e 3 per ufficiali inferiori;

il corpo d'armata di Roma al quale il numero dei secondi premi è aumentato a 5 per ufficiali superiori e 5 per ufficiali inferiori.

Alla commissione centrale è assegnata la somma di lire 3600 per l'eventuale concessione di premi supplementari (aumento del numero o dell'entità dei premi) per lavori che, nel confronto generale, risultassero particolarmente meritevoli.

I fondi necessari saranno richiesti dagli enti interessati con le norme contabili in vigore; i premi dovranno essere pagati prima della scadenza del presente esercizio finanziario (30 giugno 1924).

10° I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca o timbri di qualsiasi specie) sulla quale sarà apposto dall'autore un motto e le iniziali U. S., se l'autore è ufficiale superiore; U. I. se l'autore è ufficiale inferiore.

Il motto sarà inoltre scritto sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa.

Una seconda busta chiusa, di formato più piccolo, con analoghe inscrizioni, conterrà cognome, nome, grado e recapito dell'autore.

11° Le singole commissioni costituite presso i vari enti, dopo esaminati i lavori ed espressi i giudizi di cui al n. 7, dovranno compilare un verbale, nel quale sia riferito il numero dei lavori presentati al concorso, e quali di essi in ordine di merito sarebbero da premiare. Per ognuno di questi ultimi dovrà essere indicato il motto, il nome dell'autore, un giudizio sintetico sul lavoro stesso, e fatta proposta dell'entità del premio da corrispondere.

Verbale e lavori giudicati meritevoli di premio dovranno essere trasmessi in piego raccomandato *entro il* 1° *maggio* 1924 a questo Ministero - Stato maggiore centrale - Ufficio addestramento - per cura dei vari enti presso cui è indetto il concorso.

Tali documenti saranno passati alla commissione centrale la quale dovrà ultimarne l'esame per il 1° di giugno.

I lavori non premiati saranno restituiti ai rispettivi compilatori.

12° A cura di questo Ministero - Stato maggiore centrale - Ufficio addestramento - sarà data comunicazione agli enti di cui al n. 1 del risultato dell'esame e dei relativi premi definitivamente assegnati dalla commissione centrale.

Gli enti di cui sopra, ricevuta tale comunicazione, provvederanno senz'altro al pagamento dei premi agli interessati.

13° I nomi dei vincitori ed il titolo del lavoro verranno poi pubblicati, a cura di questo Ministero, con circolare del *Giornale militare*.

14° La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale ne potrà curare la pubblicazione in riviste militari, la traduzione in lingue estere ecc.

Il Ministero si riserva, però, di rinunciare, in casi speciali, e previe determinate condizioni, al predetto diritto.

I comandi, corpi e riparti che desiderassero avere in temporanea consultazione qualcuno dei lavori premiati, potranno richiederlo per il tramite dei comandi di corpo d'armata a questo Ministero - Stato maggiore centrale - Ufficio addestramento.

15° I comandi di corpo d'armata comunicheranno a questo Ministero - Stato maggiore centrale - Ufficio addestramento - entro il 30 novembre c. a. copia delle disposizioni con le quali, ai sensi ed entro il termine di cui al n. 1, annunceranno aperto il concorso nell'ambito di propria giurisdizione, e stabiliranno le ulteriori modalità; alle accennate disposizioni dovrà essere data la *massima diffusione* fra gli ufficiali.

16° Il concorso a premi sarà esteso anche agli ufficiali residenti nelle colonie; a tale scopo questo Ministero mette a disposizione di ciascun Governo delle colonie stesse le somme per ciascuno di essi più avanti indicate.

Date le differenti condizioni di vita, di disponibilità di materiale bibliografico e di dislocazione dei riparti nelle colonie, si lascia a ciascun Governo di stabilire i premi, di costituire le commissioni esaminatrici e di formulare le altre modalità per il concorso; dovrà tuttavia, seguirsi un criterio di analogia con quello delle disposizioni date da questo Ministero.

Per le colonie si prescinde dalla commissione centrale presso il Ministero della guerra; l'assegnazione dei premi sarà regolata con le norme che riterrà di stabilire il Ministero delle colonie.

Sul capitolo 29 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1923-924 Ministero della guerra sono assegnate le seguenti somme per il concorso fra gli ufficiali residenti in colonia:

Per la Somalia	L. 1200	L. 10.000
Per la Eritrea	L. 2300	
Per la Cirenaica	L. 3000	
Per la Tripolitania	L. 3500	

I lavori premiati dovranno essere trasmessi a questo Ministero - Stato maggiore centrale - Ufficio addestramento - il quale ne acquista la proprietà letteraria. I nomi dei vincitori verranno anche pubblicati con circolare del *Giornale militare*.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. **612**. — CONCORSI. — **Esame di concorso per la nomina a tenente veterinario in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 ottobre 1923.

In relazione alla circolare n. 503 del *giornale militare* corrente anno, colla quale veniva bandito un concorso per esami a venti posti di tenente in S. A. P. nel corpo veterinario militare, il Ministero ha determinato di prorogare a tutto il 15 dicembre 1923 la data utile per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti. In conseguenza gli esami relativi che avrebbero dovuto aver inizio il 6 novembre prossimo, avranno invece luogo il 29 gennaio 1924

Gli enti che ricevettero domande di ammissione al concorso informeranno sollecitamente, dell'avvenuta proroga, gli interessati, ai quali il Ministero si riserva di far conoscere la sua decisione circa l'ammissione al concorso entro il 15 gennaio 1924.

I comandi di distretto daranno la massima pubblicità alla disposta proroga del termine delle presentazioni delle domande

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **613.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Istruttoria delle proposte e dei reclami per ricompense di guerra al valor militare.** — (Ufficio ricompense per la campagna di guerra 1915-1918). — 25 ottobre 1923.

Si è constatato che, nonostante le disposizioni già impartite al riguardo, avviene molto spesso che non si dà corso con la dovuta urgenza alle richieste che questo Ministero rivalge ai dipendenti Comandi circa la raccolta di pareri gerarchici in merito a proposte e reclami per ricompense di guerra al valor militare.

Tale inconveniente obbliga il Ministero a sollecitare, anche ripetutamente, la restituzione dei fascicoli relativi alle pratiche in parola, con grave perdita di tempo per l'ufficio competente e pregiudiio degl'interessati che bene spesso attendono già da lunghi anni il riconoscimento ufficiale degli atti di valore compiuti durante la guerra 1915-1918.

Si richiama pertanto la personale e particolare attenzione dei comandanti di tutti gli enti militari dipendenti alla streta osservanza di quanto prescrive la circolare 256 del *giornale militare* c. a. circa la necessità di corrispondere con la massima urgenza e con precedenza assoluta alle richieste loro rivolte da questo Ministero per la raccolta dei pareri gerarchici in merito a proposte e reclami per ricompense al v. m.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **614.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Collocamento in congedo illimitato dei militari nati anteriormente all'anno 1903.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 ottobre 1923.

Le disposizioni emanate da questo Ministero in applicazione dell'art. 10 del R. decreto legislativo n. 3 del 7 gennaio 1923, e cioè le circolari del *giornale militare* nn. 101, 145 e 514, del corrente anno, hanno fissato il principio che tutti i militari nati anteriormente all'anno 1903, vincolati alla ferma ordinaria di leva, debbano essere inviati in congedo illimitato al compimento di *dodici mesi e mezzo* di servizio, eccettuati soltanto coloro che siano venuti o venissero alle armi dopo il 24 gennaio 1923 per ritardo imputabile a diserzione, renitenza od omissione, i quali rimangono vincolati alla ferma di 18 mesi.

E' ovvio che tali disposizioni si riferiscono non soltanto ai militari che sono o che verranno alle armi, ma anche a coloro i quali, dopo aver compiuto un periodo di servizio, siano stati, inviati provvisoriamente in congedo quali ammessi a ritardare la prestazione del servizio ecc.

Questo Ministero, pertanto, invita i comandi dei distretti ad eseguire lo spoglio dei ruoli matricolari delle classi anteriori alla 1903 e trovando militari provvisoriamente in congedo, non vincolati ad obblighi speciali, che abbiano già prestato 12 mesi e mezzo di servizio o più, a rilasciare loro il foglio di congedo illimitato dopo avere inserto a matricola le variazioni di cui ai nn. 27 e 28 della circolare n. 101 del *giornale militare* corrente anno.

Detti militari dovranno poi, beninteso, essere aggiunti sui ruoli 71-B della forza in congedo, con le modalità di cui alla circolare 233 del *giornale militare* del corrente anno.

* * *

I militari della R. aeronautica, nati anteriormente al 1903, che siano stati inviati in licenza senza assegni in attesa di congedo in applicazione della circolare del Commissariato d'aeronautica n. 9658 del 18 giugno 1923, dovranno essere collocati in congedo illimitato sotto la data nella quale vengano a compiere 12 mesi e mezzo di servizio, comprendendo in tale servizio quello trascorso in licenza senza assegni.

Se essi il 24 gennaio erano presenti alle armi, il congedo s'intenderà effettuato per fine di ferma; nel caso contrario s'intenderà effettuato per anticipazione a senso del n. 3 della circolare 514 del *giornale militare* c. a.

Detti militari dovranno essere inscritti nel fascicolo 24° (aviatori e dirigibilisti) del ruolo 71-B della forza in congedo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 615. — RECLUTAMENTO. — **Leva sui giovani appartenenti alla classe 1904 — Istruzioni supplementari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 ottobre 1923.

A complemento delle istruzioni emanate colla precedente circolare n. 572 del *giornale militare* c. a. si determina quanto appresso:

1. — I comandi dei distretti militari che, per aver sede in città non capoluogo di provincia, non hanno più nella loro giurisdizione alcun ufficio di leva, dovranno inviare subito al Comando del distretto militare del più vicino capoluogo di provincia tutti gli stampati riflettenti il servizio di leva di cui siano provvisti.

2. — I consigli di leva o le commissioni mobili nel decidere sulle domande di riduzione di ferma presentate nell'interesse di inscritti della classe 1904 dovranno tenere presente che anche per essi può in massima ritenersi giustificata la mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare, nella considerazione che i detti corsi vennero in generale iniziati prima che gli interessati venissero a conoscenza della disposizione che subordina la concessione della riduzione di ferma al fatto che l'inscritto abbia frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare.

3. — Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto n. 26 del 14 gennaio 1923 dà facoltà al medico perito di proporre in taluni casi che gli inscritti siano sottoposti all'esame di apposita commissione sanitaria da convocarsi d'accordo fra il presidente del consiglio di leva e il direttore di sanità del corpo d'armata.

In seguito alla riforma del servizio della leva il detto n. 8 può ora trovare applicazione soltanto per le visite che si eseguiscono innanzi ai consigli di leva. Rimane pertanto inteso che per le visite che si eseguono innanzi alle commissioni mobili il medico perito, ove ricorrano le ipotesi previste dal citato n. 8, dovrà astenersi dal fare le proposte per il giudizio dell'apposita commissione sanitaria e dovrà, invece, inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare.

4. — Si ricorda che, a senso del § 255 della Raccolta di disposizioni in vigore concernente il reclutamento del R. esercito, l'indennità di trasferta e di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, deve essere corrisposta a seconda dei casi dall'ufficiale delegato in 1ª presso il Consiglio o dall'ufficiale membro della commissione mobile. In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

5. — Il collegio medico che deve procedere presso gli ospedali militari (od infermerie presidiarie) a visita in grado d'appello di un membro di famiglia di un inscritto per accertare se esista o meno la sua allegata inabilità a lavoro proficuo deve essere costituito da un numero di ufficiali medici non inferiore a tre.

In caso contrario, qualora sorgesse divergenza di parere, mancherebbe la possibilità di compilare relazioni di maggioranza e minoranza come richiede il § 136 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.

6. — Le indennità di trasferta a tutti i componenti della Commissione mobile saranno pagate nei modi consueti dai distretti militari e dovranno imputarsi al capitolo spese di leva.

7. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal Consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal Consiglio di leva trasmettendolo poscia ai rispettivi comandi di distretto.

Questi poi segnaleranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa, ufficio ispezioni) tutte le omissioni che dal detto elenco risultassero avvenute.

8. — Le disposizioni di cui al § 66 della circolare n. 572 devono intendersi applicabili anche agli inscritti che risiedono a Rodi e nelle altre isole del Dodecanneso.

9. — Le disposizioni contenute nel n. 82 della circolare 572 del *giornale militare* per la parte riguardante gli alpini, l'artiglieria da montagna, e i trasporti militari devono essere completate colle seguenti aggiunte:

Alpini e artiglieria da montagna.

Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini devono avere abitudine o attitudine alla vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza, tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

Artiglieria da montagna.

Gli inscritti da predesignare per l'artiglieria da montagna devono essere dotati di notevole robustezza, avere statura non inferiore a m. 1,72, abitudine od attitudine alla vita da montagna.

Trasporti militari.

In considerazione che il raggruppamento trasporti, oltre ai gruppi automobilisti, comprende anche i gruppi treno, dovranno predesignarsi per quest'ultima specialità giovani che abbiano i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

10. — Nell'allegato *E* alla circolare 572 devono apportarsi le seguenti modificazioni:

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Genova	Torriglia	Pontedecimo-Ronco Scrivia-Savignone	
Spezia	San Stefano d'Avetc - Varese Ligure	Borzonasca-Cicagna	

11. Nel tracciato degli allegati *F* e *G* della circolare 572 riguardanti la situazione della leva sulla classe 1904 al termine delle sedute ordinarie, nelle colonne relative agli arruolati idonei a incondizionato servizio ed agli arruolati assegnati a servizi se-

dentari deve aggiungersi rispettivamente un'altra colonna per indicarvi il numero dei capilista arruolati con ferma ordinaria.

12. — Alla citata circolare 572 devono essere apportate le seguenti correzioni:

N. 86 _ *Invece di* : « allegato *E* e allegato *F* » *leggasi*: « Allegato *F* e allegato *G* ».

Allegato *A* (manifesto) n. 12 capoverso: - *Invece delle parole*: « per mezzo dell'autorità prefettizia » *leggasi*: « per mezzo dell'ufficio leva ».

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **616.** — TRASPORTI. — **Trasporti come bagaglio a tariffa militare degli apparecchi di locomozione dei grandi invalidi di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 ottobre 1923.

Per effetto del R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1818, è ammessa l'applicazione della tariffa militare per il trasporto a bagaglio delle speciali carrozzelle, tricicli, o altri simili apparecchi di locomozione, di pertinenza dei mutilati e invalidi di guerra per infermità ascritte alla prima categoria, sempre quanto essi effettuino, contemporaneamente viaggi in base a tale tariffa giusta l'art. 1-*a*) del R. decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931, riprodotto nella circolare 403 *giornale militare* 1921.

I prezzi da applicarsi sono quelli in vigore per la spedizione delle biciclette o bicicli a tariffa militare col bollo, di cui all'allegato 2 al regolamento pei trasporti militari, edizione 1° luglio 1911.

I trasporti di cui sopra saranno effettuati su presentazione delle richieste mod. *C.* (parte II) da rilasciarsi con le norme della precitata circolare. Qualora l'autorità del luogo di residenza del mutilato od invalido non possedesse il documento in parola, ne farà richiesta al più vicino comando che ne sia provvisto.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **617.** — TRASPORTI. — **Viaggi dei sudditi di Stati esteri che si recano in Italia o vi transitano per visitare le tombe dei loro congiunti morti in guerra e viaggi dei cittadini italiani che si recano in terra straniera o vi transitano per l'identico scopo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 ottobre 1923.

Per effetto del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1862, le facilitazioni di viaggio stabilite dal R. decreto-legge 16 giugno 1921, n. 931 (circolare n. 403 G. M. U. 1921 e n. 34 G. M. U. 1922) a favore dei parenti dei caduti in guerra, che si recano a visitare le tombe dei propri congiunti, sono estese ai sudditi degli stati esteri, i quali accordino sulle proprie linee reciprocità di trattamento in confronto dei cittadini italiani che, per lo stesso pietoso scopo, si recano in terra straniera.

Per ottenere l'applicazione della concessione gli interessati — sieno regnicoli o cittadini esteri — dovranno presentare, alle stazioni di confine od alle stazioni dei porti di sbarco dello Stato ove intendono recarsi o transitarvi, i seguenti documenti, indipendentemente dal passaporto prescritto:

a) il biglietto acquistato in Patria a tariffa ridotta per il percorso iniziale;

b) un certificato, rilasciato dall'autorità municipale od equipollente del luogo ove è domiciliato o risiede il viaggiatore, dal quale risulti il grado di parentela col militare defunto;

c) un documento rilasciato dalla stessa autorità che indichi il luogo di inumazione del militare medesimo.

Per la Francia, le famiglie degli italiani ivi caduti, possono altresì, se lo preferiscono, indirizzare al capo delle stazioni di frontiera (Ventimiglia, Modane, Vallorbe), alcuni giorni prima della loro partenza dall'Italia, una domanda di biglietto a tariffa militare, unendovi i certificati di cui alle lettere *b*) e *c*). Per ritirare il biglietto così chiesto, esse, al passaggio alla stazione di confine, dovranno semplicemente presentare il biglietto ferroviario italiano.

Tutte le disposizioni circa le persone ammesse al beneficio della concessione, i prezzi, la validità di biglietti, le fermate, le vie da seguire, le penalità per abusi, ecc., contenute nelle citate circolari, a proposito dei viaggi degli italiani parenti di caduti, sono estese ai viaggi dei sudditi esteri, in quanto non contrastino con le presenti.

Quanto precede, è, per ora, applicabile soltanto ai sudditi degli Stati francese, ungherese e bulgaro, coi Governi dei quali si sono ultimate le pratiche per la reciprocità di trattamento a favore dei cittadini italiani.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 618. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2183, che modifica l'articolo 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1923 n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 250, del 24 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante;

In virtù dei pieni poteri conferiti al governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1501;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli delle finanze e della istruzione pubblica;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, è sostituito il seguente:

« La banda della brigata granatieri, conservata a norma del precedente art. 1, sarà tuttavia ricostituita nelle sua direzione e nei suoi componenti.

« I dieci maestri direttori di banda che occorrano per la costituzione delle nuove musiche saranno scelti fra gli attuali maestri direttori di banda che ne facciano domanda entro il 15 novembre 1923, mediante apposito concorso per esami e per titoli, le cui modalità saranno stabilite a cura del ministro della guerra in apposite norme per l'applicazione del presente decreto.

« I maestri direttori di banda esuberanti al nuovo organico, sia perchè non risultati vincitori nello speciale concorso suddetto, sia perchè non vi abbiano preso parte, saranno eliminati dal servizio attivo permanente in base alle disposizioni all'uopo emanate ».

Art. 2.

Le domande pervenute al Ministero della guerra fino al 6 aprile 1923, in base al sostituito articolo 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 407, sono dichiarate prive di ogni effetto e dovranno essere rinnovate dagli interessati che intendono partecipare al concorso, corredandole con i documenti prescritti dalle norme che saranno emanate in applicazione del presente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE STEFANI — GENTILE.

Varianti alle norme per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 407, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923 n. 2183, relativo alla soppressione delle musiche militari ed alla eliminazione del personale esuberante (Ved. *Gazzetta ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1923).

Ai nn. III e IV delle norme per l'esecuzione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 6 del suddetto decreto dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183, sono sostituiti i numeri seguenti:

III. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183, questo Ministero dispone:

1° Gli aspiranti ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari (compresa quella della brigata granatieri) dovranno far pervenire improrogabilmente entro il 15 novembre 1923 al Ministero della guerra (Gabinetto del ministro) apposita domanda in carta da bollo da lire 2, unendovi tutti quei titoli e documenti di cui essi siano in possesso, atti a comprovare la loro cultura generale e la loro perizia artistica (diplomi, attestati di studi e simili).

Le domande che per qualsiasi motivo pervenissero dopo la data suddetta non saranno prese in considerazione.

Ogni precedente domanda deve intendersi priva di qualsiasi effetto, a norma dell'art. 2 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183.

2° Con decreto del ministro della guerra sarà nominata una commissione esaminatrice per il concorso ai suddetti posti di maestro direttore di banda, così composta:

un ufficiale generale, presidente;

un professore di composizione;

un professore di strumentazione per banda;

il maestro direttore di banda della musica dei carabinieri reali;

un funzionario del Ministero, segretario, senza voto.

3° Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ora che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Prima dell'inizio della prova, la commissione, *seduta stante*, sceglierà tre brani di musica su testi di autori classici e procederà al loro imbussolamento alla presenza dei concorrenti e quindi all'estrazione a sorte di uno di essi. Il brano estratto sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate dodici ore di tempo.

I candidati giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di pezzi corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del pezzo che dovrà poi dirigere, con le modalità da stabilirsi all'uopo dalla commissione.

IV. La commissione esprimerà il suo giudizio su ciascuno dei due esperimenti di cui al paragrafo 3° del numero precedente, assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 20, per ogni esperimento.

Pariment un punto di merito da 0 a 20 sarà attribuito al candidato per quei titoli e documenti che egli abbia prodotto in base al paragrafo 1° del precedente numero.

La graduatoria degli esaminati sarà stabilita in base alla media fra i tre punti di merito.

A parità di voti fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gl'invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gl'insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) i più anziani di età.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi dieci inscritti nella graduatoria.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al ministro, da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Dell'esito finale del concorso il Ministero darà personale avviso ai candidati.

Roma, 21 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

Varianti alla dislocazione dei corpi in data 1° luglio 1923.

Alla dislocazione dei corpi in data 1° luglio 1923 dovranno essere apportate le seguenti varianti che sostituiscano le corrispondenti voci della dislocazione stessa:

GRANATIERI E FANTERIA DI LINEA.

Reggimenti	Sede dei reggimenti	Sedi dei comandi dei battaglioni distaccati	Sede dei depositi
25°	Parenzo	1° battagl. Pisino	Ivrea
37°	Alessandria		Alessandria C.
38°	Alba		Alba
53°	Vercelli	1° battagl. Novara	Vercelli
67°	Como		Como

ALPINI.

Raggruppamenti — Sedi — Comandanti	Reggimenti — Sedi — Comandanti	Battaglioni — Sedi — Compagnie distaccate	Deposito di reggimento	Magazzini di battaglione — Sede
	4° Ivrea	Battaglione Levanna – 1ª comp. – Cuorgné		Ivrea

BERSAGLIERI.

Reggimenti e loro sedi — Comandanti	Distaccamenti di battaglione — Sede dei comandi di battaglioni	Sede dei depositi
12° reggimento ciclisti Milano		Lodi

ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA.

Reggimenti e sedi dei comandi di reggimenti — Comandanti	Distaccamenti di gruppo e sedi dei comandi di gruppo	Deposito
11° Alessandria	2 gruppi Voghera	Alessandria
16° Brescia	1 gruppo Sassari 1 gruppo Bogliacco (Lago di Garda)	Brescia
19° Firenze		Firenze
24° Messina	1 gruppo Catania	Messina

ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE.

Reggimenti e sedi dei comandi di reggimenti — Comandanti	Gruppi e sedi dei comandi di gruppo e di batterie distaccate	Deposito
10° Palermo	1 Gruppo Caltanisetta 1 Gruppo Trapani	Palermo
11° Acqui	1 Gruppo Asti	Acqui

GENIO – (Raggruppamenti genio di corpo d'armata).

Raggruppamenti — Sedi — Comandanti	Distaccamenti di gruppo — Sede	Deposito
11° Pavia		Pavia

BANDO DI CONCORSO
per posti nel corpo di commissariato militare per l'aeronautica

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA.

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62 che istituisce il commissariato per l'aeronautica;

Visto il decreto commissariale in data 31 luglio 1923, che costituisce il corpo di commissariato militare per l'aeronautica;

DECRETA:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per i posti qui di seguito indicati, nel corpo di commissariato militare per l'aeronautica:

Colonnelli	N.	1
Tenenti colonnelli	»	2
Maggiori	»	9
Capitani	»	28
Totale	N.	40

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1923.

Il Vice Commissario — FINZI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per posti di ufficiali nel corpo di commissariato militare per l'aeronautica

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di ufficiali nel corpo di commissariato militare per l'aeronautica:

Colonnelli	N.	1
Tenenti colonnelli	»	2
Maggiori	»	9
Capitani	»	28
Totale	N.	40

Art. 2.

La carriera, e gli stipendi e le indennità degli ufficiali del corpo di commissariato militare per l'aeronantica, risultano dalla seguente tabella:

GRADO	STIPENDIO		INDENNITÀ			NOTE
	massimo	minimo	professionale	militare	carica	
Maggiore generale	21.000	19.800	400	5.640	1.500	
Colonnello	17.000	15.000	400	4.800	900	
Tenente colonnello	16.000	14.000	400	4.320	500	
Maggiore	14.600	12.000	400	4.080	—	
Capitano	13.000	10.000	400	3.120	—	
Tenente	11.500	7.500	400	2.640	—	
Sottotenente	10.800	6.000	400	2.280	—	

Art. 3.

A tutti gli ufficiali del corpo di commissariato per l'aeronautica sarà corrisposto all'atto della nomina una indennità vestiario di L. 2000.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, gli ufficiali provenienti dal R. Esercito e dalla R. Marina che per possedere la laurea in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente o per gli incarichi precedentemente disimpegnati abbiano l'attitudine necessaria alle funzioni amministrative.

Potranno inoltre essere ammessi al concorso, in via eccezionale, limitatamente però ai posti di capitano anche i funzionari delle amministrazioni statali provvisti di laurea in scienze economiche o commerciali o titolo equipollente e che abbano l'attitudine di cui sopra. Di massima saranno preferiti i funzionari celibi.

Art. 5.

I limiti massimi di età per l'ammissione al concorso degli ufficiali superiori del R. Esercito e della R. Marina sono quelli stabiliti pel collocamento in posizione di servizio ausiliario pel corpo di commissariato militare marittimo pel grado immediatamente inferiore a quello cui il concorrente aspira.

Detti limiti sono pertanto pel presente concorso così stabiliti:

Per gli aspiranti al grado di colonnello - Limite di età anni 55;

Per il grado di tenente colonnello - anni 52;

Per il grado di maggiore - anni 50;

Per il grado di capitano e per i funzionari statali che eccezionalmente potranno prendere parte al concorso, l'età è stabilita in anni 35.

Art. 6.

I concorrenti ufficiali potranno, quando abbiano l'anzianità minima di grado stabilita nei rispettivi corpi di origine per la promozione al grado superiore e ritengano di avere i requisiti voluti di capacità per aspirarvi, concorrere ai posti dei gradi immediatamente superiori a quello che rivestono all'atto della domanda.

Art. 7.

Le domande di cui al precedente articolo, redatte in carta da bollo di L. 2.40, dovranno pervenire al commissariato per l'aeronautica (Intendenza generale - Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) non più tardi del giorno 30 ottobre corrente, corredate dei seguenti documenti:

Per i funzionari civili di ruolo.

a) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

b) Certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

c) Certificato di esito di leva;

d) Copia dello stato di servizio;

e) Titolo di laurea posseduto in originale;

f) Speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire, con particolare riferimento al servizio già prestato nell'aeronautica;

g) Ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato versamento della tassa di concorso di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti di cui alla lettera *a*), se trattasi di certificato di stato libero, e *b*), dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1923.

Per gli ufficiali.

a) Copia conforme dello stato di servizio militare rilasciata dalla autorità competente;

b) Titoli di studio posseduti in originale;

c) Speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire con particolare riferimento ai servizi disimpegnati presso le amministrazioni militari di origine,

d) Ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Tutti i concorrenti civili debbono avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare, che sarà accertata mediante visita sanitaria alla quale essi saranno sottoposti prima della data stabilita pel concorso.

Art. 8.

Il commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno indipendentemente dai documenti presentati si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposita commissione da nominarsi dal commissariato, mediante la somma del coefficiente da assegnarsi ai seguenti elementi:

Per gli aspiranti civili: anzianità di laurea e di servizio; per gli ufficiali: anzianità di grado e di spalline, meriti acquisiti in servizio, con speciale riguardo a quelli di guerra, valutazione di altri titoli presentati dai concorrenti attinenti alle funzioni amministrative.

Art. 10.

Le nomine saranno conferite di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

A parità di titoli e di meriti saranno preferiti ed avranno la precedenza nella graduatoria i concorrenti che abbiano già prestato lodevolmente e per maggior tempo servizio nell'aeronautica di Stato.

Art. 11.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori raggnagli sul presente bando di concorso potranno chiederli al commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

Roma, addì 10 ottobre 1923.

Il Vice Commissario — FINZI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 34ª, anno 1923, circolare 451:

A pagina 1027, riga 9, depennare la parola « capo ».

Dispensa 39ª, anno 1923, circolare 520:

A pagina 1195, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Larussa Achille, il capitano *Migliore* Caligero, 10° pesante (C).

Dispensa 42ª, anno 1923, circolare 558:

A pagina 1300, colonna 1, aggiungere dopo il tenente Grignolo Mario i pari grado: *Borzini* Gilberto, *Minneci Albamonte* Michele, *Ruspoli Marescotti* Carlo, Piemonte Reale cavalleria, *Corsi Torelli* Carlo, cavalleggeri di Monferrato.

A pagina 1300, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Zandrino Eugenio, il capitano *Piazzoli* Eugenio, reggimento artiglieria a cavallo.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(3386) – Roma, 1923-24 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

RIVISTA STORICA DELLA GUERRA 1437

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª **1923** 3 Novembre

N. 619 27 agosto 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2031, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Alberto ROSSI », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali fatta dal comm. avv. Alberto Rossi e destinata a favore del collegio militare di Roma . . . . . *Pag.* 1438

620 - 7 ottobre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2181, relativo all'organico degli ufficiali del servizio aerostatico dell'Esercito. *Pag.* 1440

621 7 ottobre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. R. decreto n. 2182, relativo al numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 1441

622 - 7 ottobre 1923. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2235, riflettente l'aumento del numero dei commissari di leva . . . . . *Pag.* 1442

623 25 ottobre 1923. CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario . . . . *Pag.* 1443

624 - 24 ottobre 1923. SCUOLE MILITARI. Corsi informativi automobilistici per ufficiali in servizio attivo permanente delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica . . . . . *Pag.* 1443

625 - 25 ottobre 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla Società Ilva dal 20 dicembre 1918. *Pag.* 1444

626 - 1 novembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . . . . *Pag.* 1445

627 - 1 novembre 1923. RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — Passaggi dalla R. Marina al R. Esercito di militari che abbiano compiuto dodici anni di servizio . . . . . *Pag.* 1445

» **628 - 1 novembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra . . . . . *Pag.* 1446

N. 629 – 1 novembre 1923. — SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari di chimica farmaceutica e tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare . . . . . *Pag.* 1446

» **630 – 1 novembre 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Corsi accelerati d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente farmacista di complemento. *Pag.* 1447

« **631 – 31 ottobre 1923.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario . . . . . *Pag.* 1449

» **632 – 31 ottobre 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario . . . . . *Pag.* 1454

AVVISO . . . . . *Pag.* 1455

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1456

Circolare N. **619**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2031, che erige in ente morale la " Fondazione tenente Alberto ROSSI ,, costituita coll'offerta di lire 1000 nominali fatta dal comm. avv. Alberto Rossi e destinata a favore del collegio militare di Roma.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Ufficio fondazioni ricompense ordinarie e sussidi). — 27 agosto 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 245, del 18 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 1000 (mille) nominali in un titolo del debito pubblico consolidato fatta dal comm. avv. Alberto Rossi affinchè, allo scopo di onorare la memoria del proprio figlio Rossi Alberto, deceduto per causa di guerra quale tenente del reggimento cavalleggeri di Firenze, la rendita annua relativa sia destinata, sotto forma di premio scolastico, a quell'allievo del collegio militare di Roma, preferibilmente orfano di guerra, che si sarà più distinto durante l'anno scolastico per studio, per condotta e per il profitto nell'istruzione militare;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La « Fondazione tenente Alberto Rossi », costituita con l'offerta di L. 1000 nominali, fatta a favore del collegio militare di Roma viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da 5 articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Statuto organico della " Fondazione tenente Alberto ROSSI „ a favore del collegio militare di Roma

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione tenente Alberto Rossi » l'offerta di L. 1000 nominali, fatta a favore del collegio militare di Roma dall'avv. Alberto Rossi per onorare la memoria del proprio figlio Alberto decorato di medaglia d'argento al valor militare, deceduto per causa di guerra, quale tenente del reggimento cavalleggeri di Firenze il 26 settembre 1917.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma, investita in una cartella del debito pubblico da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione tenente Alberto Rossi » e depositato presso il comando del collegio militare di Roma.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Consiglio d'amministrazione del predetto collegio.

Art. 4.

Con la rendita di L. 50 di cui al precedente articolo 2 verrà effettuato l'acquisto di un libro avente per oggetto argomenti patriottici da assegnarsi a cura del comandante del collegio militare di Roma a quell'allievo (di qualunque corso od anno) fra gli orfani di guerra ed in difetto tra i figli dei combattenti decorati al valore, il quale più siasi distinto, durante l'anno scolastico nello studio, nella condotta e nel profitto per l'istruzione militare, raggiungendo nella graduatoria generale del corso almeno un posto compreso nel primo terzo. A parità di classifica sarà preferito l'allievo del corso più anziano.

Quando siano esaurite queste categorie, ovvero, per insufficienza di meriti, il premio non possa essere conferito come sopra gradatamente, sarà assegnato a quel l'allievo dell'ultimo corso che più si sarà distinto come sopra è detto.

Quest'ultima assegnazione verrà effettuata alternativamente un anno a favore degli allievi dell'ultimo corso liceale ed un anno a quelli dell'ultimo corso di istituto tecnico.

Sul libro dato in premio dovrà essere indicato, a guisa di dedica, il nome della fondazione, il motivo per cui viene conferito ed il nome dell'allievo premiato.

Art. 5.

La distribuzione del premio sarà effettuata in quella forma che il comandante il collegio militare crederà più opportuno al termine dell'anno scolastico.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente verrà provveduto a cura dell'oblatore.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **620.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2181, relativo all'organico degli ufficiali del servizio aerostatico dell'Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 250, del 24 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'organico dgli ufficiali del servizio aerostatico dell'esercito è il seguente: (1)

Tenenti colonnelli o maggiori delle varie armi	2
Capitani delle varie armi	5
Subalterni delle varie armi	18 (2)
Subalterni medici	1
Totale . . .	26

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — A. DE STEFANI.

---

(1) Non sono compresi quelli facenti parte del quadro organico delle truppe coloniali o addetti a servizi estranei all'Esercito.

(2) In parte possono essere di complemento.

N. 621. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2182, relativo al numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 251, del 25 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il numero degli ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra è temporaneamente il seguente: (1)

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	5
Maggiori	28
Capitani	155
Subalterni	1
Totale	190 (2)

Tale numero può essere aumentato quando si verifichino deficenze nel numero degli ufficiali in servizio di Stato Maggiore di cui all'art. 66 comma *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12. Gli aumenti dovranno essere contenuti entro i limiti delle deficenze che si verificheranno nei predetti ufficiali in servizio di Stato Maggiore.

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali in servizio di Stato Maggiore.
(2) Compresi 1 ufficiale superiore, 8 capitani ed 1 ufficiale subalterno dei carabinieri reali.

Art. 2.

Il numero degli ufficiali delle varie armi e corpi temporaneamente comandati agli enti residuati dalla guerra, o a servizi temporanei derivanti dalla guerra, è il seguente:

Generali di brigata	1
Colonnelli	16
Tenenti colonnelli	20
Maggiori	24
Capitani	59
Subalterni	32
Totale	152

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ — A. DE STEFANI.

N. **622.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 2235, riflettente l'aumento del numero dei commissari di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 253, del 27 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visti i risultati del censimento della popolazione eseguito nel 1921 e tenuto conto della attuale circoscrizione amministrativa;
Visto il R. decreto n. 544 del 4 marzo 1923;
Visto il R. decreto n. 1911 del 2 settembre 1923;
Visto il R. decreto n. 1913 del 2 settembre 1923;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il numero complessivo dei commissari di leva che dal R. decreto n. 1431 del 5 luglio 1923 era fissato in 137 è elevato a 140.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. **623.** — CONCORSI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario.** — (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni). — 25 ottobre 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923 n. 1309;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1923 concernente il concorso per titoli per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario;

DECRETA:

Il numero dei posti messi a concorso col decreto ministeriale 5 luglio 1923 è elevato da 125 a 200, rimanendo fermo il numero dei posti che devono essere occupati giusta i regi decreti 5 luglio 1923 n. 1431 e 7 ottobre 1923 n. 2235.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **624.** — SCUOLE MILITARI. — **Corsi informativi automobilistici per ufficiali in servizio attivo permanente delle armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio servizi). — 24 ottobre 1923.

A parziale scioglimento della riserva contenuta nella circolare 154 del *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che, entro i primi tre mesi dell'anno 1924, presso ciascuno dei corpi d'armata di Torino, Verona, Trieste, Roma, venga svolto un breve corso informativo di istruzione automobilistica della durata complessiva di 40 giorni, compreso il periodo destinato agli esperimenti finali.

Dello svolgimento del corso in oggetto saranno incaricati i raggruppamenti trasporti dei corpi di armata anzidetti; per l'insegnamento teorico e pratico sarà seguito di massima il programma già stabilito per i corsi allievi ufficiali automobilisti, programma che sarà sviluppato con la guida dell'Istruzione sul servizio automobilistico, volume 1°, e relativi allegati, di cui è prossima la pubblicazione.

Nello spazio di tempo sopra indicato, è lasciato in facoltà dei suddetti comandi di corpo d'armata il determinare la data d'inizio dei corsi informativi, tenendo presente che, per non distogliere gli ufficiali dai rispettivi corpi dopo l'incorporazione della nuova classe di leva, i corsi dovranno ad ogni modo essere ultimati non più tardi della fine del marzo 1924.

Ai corsi prenderanno parte le seguenti categorie di ufficiali in S. A. P.:

a) ufficiali delle unità di artiglieria cui sono assegnati automezzi in dotazione organica;

b) ufficiali dei reparti del genio, limitatamente alle specialità fotoelettricisti, radiotelegrafisti, telegrafisti, pontieri, aereostieri;

c) ufficiali dei reparti carri armati e delle squadriglie autoblindomitragliatrici;

d) qualche ufficiale delle scuole, comandi, ecc.; limitatamente a quelli per i quali l'istruzione automobilistica è sicuramente redditizia;

e) ufficiali delle varie armi e corpi che abbiano presentato domanda di prestare servizio nel corpo automobilistico e volta per volta nominativamente designati da questo Ministero (Ufficio automobilistico).

E' lasciata ai comandi di corpo d'armata interessati la facoltà di designare gli ufficiali che dovranno frequentare il corso. Allo scopo però di limitare le spese per indennità di viaggio e di missione dovute agli ufficiali comandati fuori dell'ordinaria loro residenza, è opportuno che, ai corsi da svolgere nell'anno 1924, partecipino, preferibilmente, soltanto ufficiali appartenenti ai corpi aventi la stessa sede dei raggruppamenti trasporti, salvo quelle eccezioni che i comandi di corpo d'armata, date le particolari condizioni di dislocazione dei corpi dipendenti, ritenessero indispensabili.

Per le spese relative all'esecuzione dei corsi in oggetto a ciascuno dei raggruppamenti trasporti di Torino, Verona, Trieste, Roma, sarà fatto un assegno sul cap. 42 del bilancio. Per i mezzi didattici, vale quanto già fu detto nella circolare 256 del *giornale militare* 1922.

Il numero degli allievi ammessi ad ogni corso sarà limitato a non più di 15-20 ufficiali, perchè l'istruzione possa avere carattere intensivo e dare proficui risultati. Dovrà poi ad ogni modo evitarsi che partecipino ai corsi in parola ufficiali che già abbiano frequentato altri corsi militari d'istruzione automobilistica.

Al termine del corso informativo gli ufficiali che l'hanno frequentato saranno sottoposti ad una prova di esame, secondo le modalità prescritte nella succitata circolare 256; l'esito di detto esame formerà oggetto di speciale annotazione sul libretto personale degli ufficiali stessi.

Entro il mese di aprile 1924 i comandi di corpo d'armata interessati faranno pervenire a questo Ministero una relazione in duplice copia sullo svolgimento dei corsi effettuati (una copia per lo S. M. C. - Ufficio servizi, ed una copia per l'Ufficio automobilistico) unitamente ad un elenco degli ufficiali che hanno frequentato il corso e dei risultati dell'esperimento finale.

In tale circostanza i detti comandi esporranno altresì le osservazioni e proposte ritenute atte a migliorare l'andamento e il rendimento delle istruzioni in oggetto.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **625.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Liquidazione del conto delle somministrazioni fatte dagli enti militari alla società Ilva dal 20 dicembre 1918.** — (Direzione generale artiglieria). — 25 ottobre 1923.

Tutti gli enti e stabilimenti militari, nonchè tutti gli uffici stralcio degli enti e stabilimenti creati durante la guerra ed ora soppressi sono invitati a compilare e trasmettere sollecitamente e direttamente al Ministero delle finanze, Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, Ufficio stralcio Ilva, un prospetto indicante tutte le somministrazioni di ogni genere fatte alla società Ilva dal 20 dicembre 1918 in poi, per le quali la società stessa debba ancora corrispondere il relativo ammontare, tanto se trattasi di spedizioni dirette fatte dagli enti interessati, quanto se trattasi di spedizioni fatte da private ditte, ma in seguito ad ordine degli enti stessi. In tale prospetto dovranno altresì essere comprese tutte le somministrazioni fatte dalla data indicata all'Ilva, di cui gli enti predetti si siano dato scarico contabile verso la direzione di artiglieria di Roma.

Il prospetto comprenderà le seguenti notizie:

Data di spedizione; possibilmente il numero del vagone su cui furono caricati i materiali; qualità e quantità dei materiali spediti; ente o ditta mittente; stabilimento Ilva destinatario; prezzo unitario di cessione; importo a carico della società non ancora riscosso; se sia stato provveduto allo scarico del materiale verso la direzione di artiglieria di Roma, indicando nel caso affermativo gli estremi della richiesta di scarico e se sia stata restituita quietanzata.

La direzione di artiglieria di Roma è esonerata dalla compilazione e trasmissione del prospetto di che trattasi avendo già rimesso gli elementi di cui era in possesso all'ufficio stralcio Ilva del Ministero delle finanze.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 626. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 1 novembre 1923.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento della circolare 218 *giornale militare* c. a. si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute alle ditte di cui in appresso, fino alla concorrenza del rispettivo addebito indicato a fianco di ciascuna.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) conformemente a quanto è stato disposto con la predetta circolare n. 218 curando d'indicare sempre se le somme fermate sono al lordo o al netto delle ritenute erariali od altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

DITTA	Residenza	Ammontare recupero presunto — Lire
AMELIO Raffaele	Napoli	1.500.000,00
BALSAMO Pasquale	Id.	460.000,00
BUSSETTI Fortunato	Id.	120.000,00
D'AGOSTINO & TUCCI	Id.	50.000,00
CARRINO Giovanni	Id.	1.100.000,00
RICCI & CARINO	Id.	2.000.000,00
RICCI Antonio	Id.	2.000.000,00
DE PAOLI Achille	Genova	70.236,00
PRINA Giovanni	Pettinengo	328.458,67

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 627. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggi dalla R. Marina al R. Esercito di militari che abbiano compiuto dodici anni di servizio.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 novembre 1923.

Il R. decreto n. 1774 del 4 settembre 1919 (circolare 618 del *giornale militare* del 1919) modificando la legge 1° febbraio 1900, n. 26, ha abolito fra l'altro i passaggi dalla R. marina al R. Esercito dei militari delle classi 1895 e seguenti, che vengano a compiere dodici anni dell'obbligo di servizio.

Tale abolizione peraltro, appunto perchè ristretta alle classi 1895 e seguenti, non si estende alle classi 1894 e anteriori.

Questo Ministero pertanto, a risolvere dubbi che sono stati manifestati da qualche comando, avverte che i comandi dei distretti, ogni qual volta (1) riceveranno dal co-

(1) Ciò deve avvenire di regola nel mese di dicembre (atto 318 del *giornale militare* del 1902).

mando del corpo reale equipaggi gli elenchi nominativi e gli estratti matricolari dei militari di truppa (2) nati anteriormente al 1895 e che debbano essere trasferiti al R. esercito per aver compiuto dodici anni dell'obbligo di servizio, dovranno dar corso al passaggio stesso, nel modo che era già prescritto dal capo XXI, art. 1 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, in quanto beninteso detto capo XXI non sia stato modificato da successive disposizioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

---

(2) Esclusi i sottufficiali per effetto del R. decreto 9 agosto 1914 n. 804, (circolare 372 del *giornale militare* del 1914).

N. 628. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per insegnanti aggiunti della scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 1 novembre 1923.

Con riferimento alla circolare 118 *giornale militare* 1923, si notifica che le commissioni esaminatrici hanno dichiarato vincitori, per le cattedre sotto indicate presso la scuola di guerra, i seguenti concorrenti:

1. Maggiore di fanteria in servizio di Stato Maggiore DE TETTO cav. Ettore — per la tattica.

1. Maggiore di fanteria SCALA cav. Edoardo — per la storia militare.

Pari merito — Tenente colonnello di fanteria in servizio di Stato Maggiore ROMERO cav. Federico; Maggiore di artiglieria in servizio di Stato Maggiore GLORIA cav. Alessandro — Per la geografia e topografia militare.

La Commissione incaricata ha inoltre dichiarato idoneo il ten. colonn. di fanteria BOGINO cav. Maurizio — per la tattica.

Il Ministro: A. DIAZ.

N. 629. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso per la nomina ad insegnanti titolari di chimica-farmaceutica e tossicologica e di bromatologia presso la scuola di sanità militare.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 1 novembre 1923.

Con riferimento alla circolare 411 del *giornale militare* 1923 si notifica che la commissione esaminatrice costituita con la predetta circolare, ha dichiarato vincitori del concorso per titoli ed esami, indetto per gli insegnamenti sottoindicati, i seguenti concorrenti:

1° Maggiore chimico-farmacista CAPPELLI cav. dott. Giuseppe, per la chimica farmaceutica e tossicologia, con punti 50 su 50.

2° Maggiori chimici-farmacisti: CERUTTI cav. dott. Romolo e LOMBARDI cav. dott. Manlio, ex-aequo, per la bromatologia, con punti 40 su 50.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 630. — SERVIZIO SANITARIO. — **Corsi accelerati d'istruzione per militari aspiranti alla nomina a sottotenente farmacista di complemento.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 1 novembre 1923.

1. In applicazione dell'art. 6 del R. decreto 356, del 28 marzo 1915 (circolare 220 del *giornale militare* 1915) convertito in legge con legge n. 1074 dell'8 luglio 1917 (circolare 475 del *giornale militare* 1917), del n. 1 della circolare n. 276 del *giornale militare* 1915, ed in relazione al n. 23 della circolare 334 del *giornale militare* 1923, questo Ministero determina di istituire dal 15 gennaio 1924 corsi accelerati d'istruzione per aspiranti alla nomina a sottotenente farmacista di complemento, presso tutte le direzioni di sanità militare.

Tali corsi, della durata di un mese, avranno per iscopo di impartire essenzialmente agli aspiranti l'istruzione tecnica e militare, secondo il programma annesso alla presente circolare.

Al termine del corso una commissione composta come appresso:

Direttore di sanità militare, *presidente;*

Ufficiale superiore medico, *membro;*

Maggiore chimico farmacista, *membro;*

sottoporrà ad esame gli aspiranti.

Gli idonei saranno nominati sottotenenti farmacisti di complemento ed assegnati ad uno stabilimento sanitario militare per compiervi, con tale grado, la ferma alla quale sono vincolati. Coloro che avessero già compiuta la ferma dovranno prestare almeno tre mesi di servizio, non oltre due anni dalla pubblicazione della nomina sul *bollettino ufficiale,* salvo che il Ministero non stabilisca altrimenti.

2. Gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali farmacisti di complemento, ove sieno militari in servizio presenteranno regolare domanda in carta da bollo entro il 20 novembre 1923 al comando di corpo da cui dipendono ed i militari in congedo illimitato al comando dal distretto.

Tale domanda sarà corredata dai seguenti documenti:

a) Titolo di studio (laurea in chimica e farmacia o diploma in farmacia);

b) Copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato, dalla quale risulti che l'aspirante non ha superato l'età di anni 28 al 10 aprile 1924;

c) Certificato penale;

d) Attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto;

e) Cerificato medico di idoneità fisica incondizionata in pace, guerra e nelle colonie;

f) Certificato di cittadinanza italiana;

g) Foglio di congedo illimitato (per gli aspiranti militari in congedo);

I documenti di cui alle lettere *c*) *d*) *e*) saranno di data non anteriore a tre mesi.

3. La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale e a tal uopo i comandanti di corpo, di distretto o i direttori di ospedale dovranno assumere le informazioni di cui al paragrafo 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

4. Le domande degli aspiranti insieme ai documenti prodotti e alle informazioni riservate, dovranno dai comandanti di corpo, di distretto o direttori di ospedale, essere inviate al comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione l'aspirante intende frequentare i corsi, ed il comando di corpo d'armata deciderà sull'ammissibilità e provvederà in conseguenza.

Tale decisione dovrà essere presa entro il 20 dicembre 1923 e comunicata subito agli aspiranti i quali dovranno presentarsi in servizio all'ospedale militare principale non oltre il 12 gennaio 1924.

5. I corsi si inizieranno il 15 gennaio 1924 e termineranno il 15 febbraio 1924. Compiuto il corso gli allievi saranno ammessi agli esami che avranno inizio il giorno 16 febbraio 1924. Gli esami di riparazione per gli allievi che eventualmente dovessero sostenerli avranno luogo il 16 marzo 1924.

Le direzioni di sanità trasmetteranno senza indugio al rispettivo comando di corpo d'armata, i risultati di tali esami unitamente ad un rapporto informativo sul servizio prestato ed allo specchio di avanzamento.

7. I comandi di corpo d'armata, allorchè abbiano riuniti i documenti di cui al precedente numero li trasmetteranno d'urgenza al Ministero della guerra (Direzione centrale del servizio sanitario militare), corredandoli, dei fogli matricolari e dei certificati di nascita degli idonei.

Coloro che saranno risultati idonei saranno inviati in congedo in attesa di nomina e coloro che non avendo obblighi di leva non desiderino eventualmente di presentarsi all'esame di riparazione saranno inviati in congedo illimitato.

8. Il Ministero stabilirà la definitiva graduatoria fra gli idonei e procederà alle relative nomine a sottotenente farmacista di complemento.

PROGRAMMI DELLE MATERIE D'INSEGNAMENTO E DI ESAME

Materie d'insegnamento.

A) Elementi d'istruzione militare, nozioni sull'ordinamento organico dell'Esercita, regolamento di disciplina militare.

B) Regolamento del servizio sanitario militare in pace ed in guerra.

C) Funzionamento tecnico amministrativo delle farmacie militari in pace ed in guerra, analisi dell'acqua e del vino servendosi della cassetta regolamentare.

D) Unità sanitarie di mobilitazione, relativo materiale e specialmente quello chimico e farmaceutico.

E) Nozioni di chimica farmaceutica e di bromatologia.

Programmi d'esame.

A) Esame pratico. Analisi dell'acqua e del vino e relazione scritta, limitandosi ai saggi consentiti dal materiale della cassetta regolamentare. Conoscenza pratica del materiale chimico farmaceutico delle dotazioni sanitarie di mobilitazione.

B) Esame orale. Nozioni di chimica farmaceutica e di bromatologia. Costituzione dell'Esercito italiano e regolamento di disciplina militare. Regolamento di servizio sanitario militare in pace ed in guerra per la parte che riguarda il servizio farmaceutico. Funzionamento tecnico amministrativo delle farmacie militari in pace ed in guerra. Conoscenza del manuale dei medicamenti in uso nel servizio sanitario militare e dei registri di contabilità di farmacia.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **631.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo ordinario.** — (Direzione generale leva e truppa - Ufficio ispezioni). — 31 ottobre 1923.

In seguito alle conclusioni della commissione, nominata con decreto ministeriale del 1° agosto 1923, per procedere alla classificazione dei titoli dei concorrenti a 125 posti di commissario di leva del ruolo ordinario, di cui al decreto ministeriale del 5 luglio 1923, modificato dal decreto Ministeriale del 25 ottobre 1923, dichiaro vincitori del concorso:

1.	Tenente colonn.	CAPPA Giulio	con	punti	93	su 100
2.	Maggiore	DARDANO Silvio	»	»	92	»
3.	Tenente colonn.	BALDINI Lamberto	»	»	92	»
4	Maggiore	TEMPIA Filippo	»	»	92	»
5.	Tenente colonn.	PASQUALETTI Domenico	»	»	91	»
6.	Maggiore	PARI Mario	»	»	91	»
7.	»	MOMBELLARDO Attilio	»	»	90	»
8.	Tenente colonn..	DAGNINO Torello	»	»	90	»
9.	»	RANIERI Umberto	»	»	90	»
10.	»	ANZELLOTTI Giuseppe	»	»	90	»
11.	Capitano	GRASSI Giuseppe	»	»	90	»
12.	Maggiore	URGA Pietro	»	»	89	»
13.	Tenente colonn.	BENEDETTI Umberto	»	»	89	»
14.	»	RESTIVO Enrico	»	»	89	»
15.	»	CRESCINI Ettore	»	»	89	»
16.	Maggiore	AMBROGI Giuseppe	»	»	88	»
17.	»	GAMBARO Francesco	»	»	88	»
18.	»	ANGELONI Emilio	»	»	88	»
19	Tenente colonn.	SALIS Augusto	»	»	88	»
20.	»	MARAZIO Annibale	»	»	88	»
21.	»	MANDARINI Salvatore	»	»	88	»
22.	Maggiore	BIGAZZI Venanzio	»	»	87	»
23.	»	RIGOLI Carlo	»	»	87	»
24.	»	ROTONDO Sergio	»	»	87	»
25.	»	PAOLETTI Brunetto	»	»	87	»
26.	Tenente colonn.	GALFRE' Narciso	»	»	87	»
27.	»	DUPRE' Alberto	»	»	87	»
28.	Maggiore	GRECCHI Paolo	»	»	87	»
29.	Tenente colonn.	CRISTINI Augusto	»	»	87	»
30.	Maggiore	ALLEGRETTI Lorenzo	»	»	85	»
31.	»	CRISTINI Pietro	»	»	85	»
32.	»	ALBERTELLI Lorenzo	»	»	85	»
33.	»	CONTI Luigi	»	»	85	»
34.	»	TESI Guido	»	»	85	»
35.	»	TRAVERSO Gennaro	»	»	85	»

36.	Tenente colonn.	TAORMINA Alberto	con punti	84	su 100
37.	»	COSSARD Giacinto	»	84	»
38.	»	GALASSINI Roberto	»	84	»
39.	Maggiore	MARCUCCI Roberto	»	84	»
40.	Tenente colonn.	BACCARI Giuseppe	»	84	»
41.	»	ARCIDIACONO Michele	»	84	»
42.	Maggiore	DI GIOVANNI Attilio	»	84	»
43.	»	VESTRI Luigi	»	83	»
44.	Capitano	MOCI Augusto	»	83	»
45.	Maggiore	ACCOLTI GIL Francesco	»	83	»
46.	»	LOFFREDO Alfredo	»	83	»
47.	»	PINNA Giuseppe	»	83	»
48.	Tenente colonn.	MAZIO Enrico	»	83	»
49.	Maggiore	BONARELLI Giorgio	»	83	»
50	Capitano	DE MATTEIS Giuseppe	»	82	»
51	Maggiore	TANDOI Giuseppe	»	82	»
52.	Tenente colonn.	DEMAESTRI Alberto	»	82	»
53.	»	PLASTINO Emilio	»	82	»
54.	»	GHIGLIA Domenico	»	82	»
55.	Maggiore	SAMAROTTO Fiorino	»	82	»
56.	Tenente colonn.	GALLI Livio	»	82	»
57.	Maggiore	REGGIANI Corrado	»	82	»
58.	Tenente colonn.	FERRINI Rodolfo	»	81	»
59.	Maggiore	MAROTTA Gaetano	»	81	»
60.	»	BOSCO Andrea	»	81	»
61.	Tenente colonn.	MANGANELLI Giulio	»	81	»
62.	»	MASSARI Giuseppe	»	81	»
63.	»	CAPPELLO Girolamo	»	81	»
64.	Maggiore	ROGGERO Giovanni	»	81	»
65.	Capitano	ATTANASIO Ugo	»	80	»
66.	Tenente colonn.	ROLFO Mario	»	80	»
67.	Maggiore	CAPIZUCCHI Marco	»	80	»
68.	»	VERDINOIS Federico	»	80	»
69.	»	TRIPEPI Salvatore	»	79	»
70.	»	PAGANO Guglielmo	»	79	»
71.	Capitano	PINTO Angelo	»	79	»
72.	Tenente colonn.	MANNI Costantino	»	79	»
73.	»	VALENTINO Giuseppe	»	79	»
74.	»	EMMA Alfredo	»	79	»
75.	»	BUSI Enea	»	79	»
76.	Maggiore	TESTA Oreste	»	79	»
77.	Capitano	CAMPANELLA Vincenzo	»	79	»
78.	Maggiore	CHIESA Amilcare Pietro	»	78	»

79.	Tenente colonn.	GALLO Vittorio	con punti	78	su 100
80.	Capitano	FIORI Amedeo	»	78	»
81.	Maggiore	VIGNOLO Ferdinando	»	78	»
82.	Tenente colonn	SOZZI Luigi	»	78	»
83.	»	LEANZA Vincenzo	»	78	»
84.	Maggiore	LUCHINI Emilio	»	78	»
85.	»	ANOLETTI Francesco	»	78	»
86.	Capitano	ASSORATI Emerico	»	78	»
87.	Maggiore	VENTURA Fabio	»	77	»
88.	»	LUCREZI Raffaele	»	77	»
89.	Tenente colonn.	FEDELI Guglielmo	»	77	»
90.	Capitano	REBAUDENGO Cesare	»	77	»
91.	Maggiore	MAZZI Ildovaldo	»	77	»
92.	»	MORO Giovanni	»	77	»
93.	Tenente colonn.	POSTIGLIONE Tommaso	»	77	»
94.	Maggiore	NICOLAI Giuseppe	»	77	»
95.	Tenente colonn.	GALATI Edgardo	»	77	»
96.	Maggiore	D'ALENA Guido	»	77	»
97.	»	ROSSI Francesco	»	76	»
98.	»	ZARONE Tommaso	»	76	»
99.	Capitano	CATANESE Emanuele	»	76	»
100.	Tenente colonn.	GUARINI Leonida	»	76	»
101.	»	FERRARI Pietro	»	76	»
102.	»	GIORGIANNI Giuseppe	»	76	»
103.	Capitano	GAIA Giovanni	»	76	»
104.	Tenente colonn.	AGUS Alfredo	»	76	»
105.	Maggiore	PURPURA Salvatore	»	76	»
106.	»	GIANNELLI Agostino	»	76	»
107.	Capitano	MERANTE Domenico	»	76	»
108.	Tenente colonn.	PERONI Giovanni	»	76	»
109.	Capitano	DAL CER Scipione	»	76	»
110.	»	BENFENATI Giovanni	»	76	»
111.	Tenente colonn.	CONTE Attilio	»	76	»
112.	»	CAPPELLI Silverio	»	76	»
113.	Maggiore	CAROLA Orazio	»	76	»
114.	Tenente colonn.	FERRO Giovanni	»	75	»
115.	Maggiore	ORPIANESI Gaetano	»	75	»
116.	Capitano	ZUCCONI Giulio	»	75	»
117.	Maggiore	CASAROTTI Emilio	»	75	»
118.	Tenente colonn.	CONTE Galileo	»	75	»
119.	Maggiore	SCEBBA Alfonso	»	75	»
120.	Tenente colonn.	ARIOTTI Alfredo	»	75	»
121.	»	PRETI Celestino			

122.	Tenente colonn.	SCARAMELLA Alberto	con	punti	75	su 100
123.	»	SANGIOVANNI Arturo	»	»	75	»
124.	»	GIANNINI Nembrot	»	»	75	»
125.	Maggiore	MONROY Alberto	»	»	75	»
126.	»	CHIBBARO Alfredo	»	»	75	»
127.	Tenente colonn.	BERTARELLI Giuseppe	»	»	74	»
128.	Maggiore	LAMA FRANCESCO	»	»	74	»
129.	Tenente colonn.	MICHELON Virgilio	»	»	74	»
130.	Maggiore	SORGE Salvatore	»	»	74	»
131.	»	MASSENTI Raimondo	»	»	74	»
132.	»	DE LORENZO Attilio	»	»	74	»
133.	Tenente colonn.	LAMBERTINI Arnaldo	»	»	74	»
134.	»	FRANCESCHINI Serra	»	»	74	»
135.	»	RICCITELLI Emilio	»	»	74	»
136.	Maggiore	MAIOCCO Secondo	»	»	74	»
137.	»	CHELOTTI Ernesto	»	»	74	»
138.	»	COMPAGNO Guido	»	»	74	»
139.	»	BUONTEMPO Felice	»	»	74	»
140.	Capitano	PERINO Giacomo	»	»	73	»
141.	Maggiore	MARTELLUCCI Umberto	»	»	73	»
142.	»	MASSA Giuseppe	»	»	73	»
143.	»	DE MORO Nicola	»	»	73	»
144.	»	MOSCATI Oscar	»	»	73	»
145.	Capitano	GROSSI Giuseppe	»	»	73	»
146.	Tenente colonn.	FASOLI Pasquale	»	»	73	»
147.	»	ZOTTI Giuseppe	»	»	73	»
148.	Maggiore	BRUNO Agatino	»	»	73	»
149.	»	CALASSO Temistocle	»	»	73	»
150.	Tenente colonn.	BONOMINI Ugo	»	»	73	»
151.	»	COLAROSSI Giovanni	»	»	73	»
152.	Maggiore	CUSUMANO Nicolò	»	»	73	»
153.	»	RUBINO Aurelio	»	»	73	»
154.	»	COPPOLA Attilio	»	»	73	»
155.	Capitano	MASALA Cesare	»	»	72	»
156.	»	PACINI Alfredo	»	»	72	»
157.	Maggiore	BARBIERI Antonio	»	»	72	»
158.	Tenente colonn.	ORTONA Luigi	»	»	72	»
159.	Maggiore	PIEMONTE Nicola	»	»	72	»
160.	»	ARTOM Ciro Menotti	»	»	72	»
161.	Tenente colonn.	ANTICI MATTEI Giuseppe	»	»	72	»
162.	Capitano	CURTI GIARDINO DELLE FRATTE Ettore	»	»	72	»
163.	Maggiore	FELICI Diomede	»	»	72	»

164.	Maggiore	ANTONUCCI Adrasto	con	punti	72	su	100
165.	Tenente colonn.	CAPPUCCIO Orazio	»		72	»	
166.	»	ZINCARELLI Luigi	»		72	»	
167.	»	ROLANDO Giovanni	»		72	»	
168.	Maggiore	PANTALEONI Claudio	»		72	»	
169.	Tenente colonn.	BAY Angelo	»		71	»	
170.	»	PETRI Mario	»		71	»	
171.	»	VIANELLO Vittorio	»		71	»	
172.	»	VANCHERI Parisi	»		71	»	
173.	»	BIMONTE Michelangelo	»		71	»	
174.	Maggiore	DE STEFANIS Savino	»		71	»	
175.	»	BOSCO Adelchi	»		71	»	
176.	Tenente colonn.	BIAMONTE Achille	»		71	»	
177.	»	RAVELLI Edoardo	»		71	»	
178.	»	CERRACCHIO Vincenzo	»		71	»	
179.	»	GIACOMETTI Tiziano	»		71	»	
180.	»	GAMBERINI Etrurio	»		71	»	
181.	»	TEMPIA Ferdinando	»		70	»	
182.	Maggiore	FORNASARI Giacomo	»		70	»	
183.	Capitano	VEROI Giacomo	»		70	»	
184.	Maggiore	STAGNI Giuseppe	»		70	»	
185.	»	ROTONDI Carmine	»		70	»	
186.	»	PAPI Anacleto	»		70	»	
187.	Tenente colonn.	MELUZZI Onofrio	»		70	»	
188.	Maggiore	BIANCHI Leonardo	»		70	»	
189.	Tenente colonn.	CENCI Beniamino	»		70	»	
190.	Maggiore	RUFFO Giuseppe	»		69	»	
191.	Capitano	WILLIAMS Guglielmo	»		69	»	
192.	Maggiore	QUASIMODO Sante	»		69	»	
193.	»	FERRERO Ubertino	»		69	»	
194.	Tenente colonn.	LO VERDE Alfredo	»		69	»	
195.	Maggiore	IMPERATORI Emidio	»		69	»	
196.	Tenente colonn.	FILIPPONE Antonio	»		69	»	
197.	»	MICILLO Alessandro	»		69	»	
198.	»	CALDARELLA Vincenzo	»		69	»	
199.	Maggiore	SERRA Pompeo	»		69	»	
200.	»	FALCONE Emilio	»		69	»	(1)

Il Ministro — A. DIAZ.

---

(1) Hanno rinunziato in corso di scrutinio n. 2 candidati, e cioè i signori maggiore GARNERI e maggiore STIVALA Egidio.

N. **632.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per la nomina a commissario di leva del ruolo straordinario.** — (Direzione generale leva e truppe - Ufficio ispezioni). — 31 ottobre 1923.

In seguito alle conclusioni della Commissione nominata con decreto ministeriale del 1° agosto 1923 per procedere alla classificazione dei titoli dei concorrenti a 30 posti di commissario di leva del ruolo straordinario di cui al decreto ministeriale del 5 luglio 1923, dichiaro vincitori del concorso:

1.	Applicato	SAGGIO Giuseppe	con	punti	92	su 100	
2.	Ragioniere	PUNTURI Vincenzo	»		91	»	
3.	Consigl. agg.	NICCOLINI Mario	»		90	»	
4.	Archivista	DI COLLALTO Rambaldo	»		90	»	
5.	Ragioniere	FRAGALA' Ignazio	»		89	»	
6.	»	MONETTI Edgardo	»		89	»	
7.	Archivista	DELLA MARCA Cesare	»		89	»	
8.	Ragioniere	VACCARO Giovanni	»		87	»	
9.	Archivista	PONTI Crispoldo	»		87	»	
10.	»	SPADACCINI Giuseppe	»		87	»	
11.	»	MALVAGNA Emanuele	»		86	»	
12.	»	BELLABONA Enrico	»		86	»	
13.	»	CIPOLATO Gino	»		86	»	
14.	»	CODELUPI Mario	»		86	»	
15.	»	PIERRO Francesco	»		85	»	
16.	»	CURTARELLI Livio	»		85	»	
17.	»	RAUSA Francesco	»		84	»	
18.	»	SOTGIU Raffaele	»		83	»	
19.	»	LAMPARIELLO Pasquale	»		83	»	
20.	»	FONTANA Michele	»		83	»	
21.	Applicato	DE DONATO Ettore	»		83	»	
22.	»	DEL PIAN Luigi	»		83	»	
23.	»	BORTONE Enrico	»		82	»	
24.	Archivista	BALDI Eugenio	»		82	»	
25.	Applicato	CAVALIERI Armando	»		82	»	
26.	Archivista	CARUSO Cesare	»		82	»	
27.	Applicato	MIGLIARESI Alfonso	»		82	»	
28.	»	GALLINA Vincenzo	»		82	»	
29.	»	LEO Pietro	»		81	»	
30.	»	CHIEREGHIN Giovanni	»		81	»	(1)

Il Ministro — A. DIAZ.

(1) In corso di pubblicazione della graduatoria i signori comm. dott. Leo GAVINO e comm. dott. Gustavo ASCENZI (che erano stati rispettivamente classificati ai numeri 17 19 di graduatoria) hanno rinunciato alla nomina.

AVVISO

Concorso di assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla Cassa sovvenzioni a favore di alcune categorie di persone.

E' aperto il concorso per gli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla *Cassa Sovvenzioni*, con decorrenza dal 1° gennaio 1924, a favore delle seguenti categorie di persone, qualora non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio *di diritto* a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio;

c) prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio;

d) figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato, morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

e) genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti nei limiti dei fondi disponibili della Cassa Sovvenzoni secondo le norme in vigore.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 *novembre* alla Direzione generale della *Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma.* Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate in tempo debito o non sufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il *preciso domicilio* dell'aspirante. ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato municipale (autenticato dal Prefetto) da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti la condizione economica e la situazione di famiglia dell'aspirante, *o del padre*, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione alla quale apparteneva l'impiegato, qualora non possa essere inviato il decreto della Corte dei conti per il conferimento dell'indennità.

Occorre inoltre

per gli *ex-impiegati*: una copia del decreto di cessazione dal servizio, nonchè, se vi fu luogo, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità;

per le *vedove*: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante, che può essere contenuto nel certificato al n. 2, gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli *orfani*: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze, e, se donne, il certificato di stato nubile. Occorre altresì il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, e il verbale di nomina del tutore, per gli orfani minorenni;

per i *genitori*: l'atto di matrimonio, e un certificato medico autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dal competente Tribunale civile.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 12 della legge d'istituzione della Cassa (12 luglio 1906 n. 623).

Roma, 25 ottobre 1923.

Il direttore generale: GALLI.

NB. - I termini per la presentazione dei documenti scadono il 30 novembre c. a.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 39, anno 1923, circolare 520:

A pagina 1195, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Pantanelli Ilio, il parigrado *Quirico* Gustavo, collegio militare Napoli.

Dispensa 42, anno 1923, circolare 558:

A pagina 1300, colonna 1, depennare i tenenti *Porcelli* Antonio, Savoia cavalleria, 8 raggruppamento trasporti, *Travaglianti* Salvatore, Genova cavalleria e i capitani *Santagata* Filippo, cavalleggeri di Aosta e *Moncada* Ugo, cavalleggeri di Monferrato.

A pagina 130, colonna 2, depennare i tenenti *Credazzi* Giulio, Nizza cavalleria e *Castagna* Luigi, Piemonte Reale cavalleria.

A pagina 1300, colonna 2, aggiungere dopo il tenente Grignolo Mario, il parigrado *Moro* Alberto, cavalleggeri Guide, ass. squadrone palafrenieri scuola di guerra

Dispensa 49, anno 1923, circolare 602:

A pagina 1403, nel titolo della predetta circolare, *dopo la data*: 22 settembre 1923, *aggiungasi*: (*Gazzetta ufficiale* n. 247, del 20 ottobre 1923).

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(3565) - Roma, 1923-1924 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1923 — 9 Novembre

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 1458

N. 633 7 ottobre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 2270, che apporta variazioni al conto residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924. . . . . *Pag.* 1458

634 - 25 ottobre 1923. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2284, che modifica l'articolo 1° del R. decreto 4 febbraio 1932 n. 201,, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito. . . . . *Pag.* 1459

635 - 31 ottobre 1923. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 2278, relativi all'amnistia e all'indulto per reati comuni e militari. *Pag.* 1401

636 - 1 novembre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione esaminatrice per il concorso ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari. . . . *Pag.* 1466

637 - 8 novembre 1923. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923 . . . . . *Pag.* 1467

638 - 8 novembre 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per il rilascio da parte delle R. Prefetture del certificato d'idoneità alla condotta degli automobili, in sostituzione di quello militare (mod. 1). . . . . *Pag.* 1467

639 - 8 novembre 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuove norme per l'applicazione del R. decreto n. 195 del 7 gennaio 1922 . . . *Pag.* 1468

640 - 8 novembre 1923. — SCUOLE MILITARI. — Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione. . . . . *Pag.* 1470

641 - 8 novembre 1923. — SCUOLE MILITARI. — Corsi informativi per ufficiali generali e colonnelli presso le scuole centrali. . . . . *Pag.* 1471

642 - 8 novembre 1923. — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso di istruzione per 20 aspiranti a capo laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio . . . . . *Pag.* 1473

643 - 8 novembre 1923. — TRASPORTI. — Modificazioni di tariffe ferroviarie relative al servizio viaggiatori e merci. . . . . *Pag.* 1475

644 - 8 novembre 1923. — CONCORSI. — Esito dei concorsi a premio per lavori su temi militari . . . . . *Pag.* 1476

645 - 8 novembre 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Concorso per ufficiali osservatori industriali . . . . . *Pag.* 1481

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1494

Ordine del giorno all'Esercito

Nel giorno sacro al ricordo della Vittoria, che coronando il sacrificio di innumeri eroi e la passione di un popolo fece l'Italia più grande e più apprezzata nel mondo, giunga a tutti coloro che la grande guerra combatterono — dagli arditi condottieri ai più modesti ma gloriosi gregari — il mio fervido saluto, che, tutti riunendoli nella religione dei caduti e nella coscienza della gran gesta compiuta, dica ad essi la riconoscenza e la fiducia della Patria!

I giovani soldati che nella grande famiglia dell'Esercito si inspirano al luminoso esempio dei combattenti di ieri, abbiano per sola legge il dovere e per religione la fortuna d'Italia!

Generale DIAZ.

Roma, li 4 novembre 1923.

Circolare N. **633.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2270, che apporta variazioni al conto residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924.** — (Ragioneria). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 2 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923 n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Alle disponibilità in conto residui dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e di quello del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-924, sono apportate le variazioni per ciascuno di essi indicate:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 90. « Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. » . . . . . + L. 27,500 —

Ministero della guerra:

Cap. n. 111 (aggiunto). « Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale » . . . . . + L. 465,000 —

Cap. n. 113 (aggiunto). « Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti » . . . . . L. 492,500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

N. 634. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 2284, che modifica l'articolo 1° del R. decreto 4 febbraio 1923 n. 201, concernente la costituzione della commissione centrale d'avanzamento per l'Esercito.** — (Gabinetto del ministro). — 25 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 259, del 5 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n.. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 sull'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 201 concernente la costituzione della Commissione centrale di avanzamento per l'Esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'articolo 1 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 201 è modificato come segue:

La commissione che, a senso dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, deve esprimere il giudizio per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di generale di brigata (generale medico, generale commissario), di generale di divisione (generale medico capo) e di generale di corpo d'armata, prende il nome di Commissione Centrale di avanzamento ed è composta: dell'ispettore generale dell'Esercito, che la presiede, dei generali designati per il comando di una armata dei generali di Esercito e di armata che, pur non avendo una delle cariche predette, facciano parte del Consiglio dell'Esercito.

Vi parteciperanno, con diritto a voto, il capo di Stato maggiore centrale sempre quando rivesta il grado di generale di corpo d'armata, e il comandante del corpo d'armata dai quali dipendono gli ufficiali da esaminare e, inoltre, per quelli appartenenti all'arma dei carabinieri reali, al ruolo tecnico di artiglieria, al corpo sanitario e al corpo di commissariato, vi parteciperà pure, con diritto a voto, rispettivamente il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria, il generale medico capo il generale commissario.

Per le promozioni ai gradi di colonnello e di generale di brigata (generale medico e generale commissario) e per l'esame di proposte di promozione per merito eccezionale, di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i comandanti di corpo d'armata.

Potrà intervenire nella Commissione come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque altro generale che il presidente credesse di chiamarvi con sua scelta insindacabile.

La Commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno due terzi dei suoi membri con diritto a voto ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli tranne che per le proposte di promozioni per merito eccezionale di cui all'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per le quali nulla è innovato nè per quanto riguarda il numero dei componenti la Commissione, agli effetti della validità di essa, nè per quanto riguarda la proporzione dei voti sfavorevoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

N. **635.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO GIUSTIZIA MILITARE. — **Relazione e R. decreto n. 2278, relativi all'amnistia e all'indulto per reati comuni e militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 31 ottobre 1923).

Relazione del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto contenente amnistia e indulto per reati comuni e militari.

SIRE,

Il provvedimento di Sovrana clemenza, a Voi sottoposto, integra l'altro che già fu largito col Regio decreto del 22 dicembre 1922, n. 1641.

Riaffermatesi, nel nuovo assetto del Paese, la ordinata convivenza sociale, e la serena coesistenza dei partiti, appare giunto il momento di completare l'opera di pacificazione, attuata dal decreto suaccennato, col fare, in genere, cader nel nulla le conseguenze penali degli atti delittuosi d'indole politica od economico-sociale.

Basta che il fatto si connetta con finalità politiche e sociali di qualsiasi tendenza o natura perchè si manifesti la opportunità e la equità dell'oblio, il quale è inteso a disperdere le traccie dolorose dei gravi turbamenti di classi e di partiti, da cui fu agitato e sconvolto il periodo postbellico.

La conseguita saldezza dello Stato ed il restaurato senso di disciplina possono bensì consentire, senza pericolo per la compagine statale, una larga clemenza per i traviamenti del recente passato, ma non perciò dispensano dal circoscriverne i limiti con illuminato accorgimento.

Se la difficoltà di stabilire, senza dover ricorrere a lunghe e sottili indagini, l'indole politica o sociale del reato, e quindi la sua assoggettabilità al beneficio, ha consigliato di far capo a presunzioni desunte dal momento e dalle circostanze della consumazione di esso, occorre peraltro evitare che la presunzione possa abbracciare fatti i quali si dimostrino mossi da altre condannevoli finalità. Del pari non sarebbe compatibile con le superiori esigenze della sicurezza dell'ordine costituito l'indulgere, nella forma di completa cancellazione dell'atto delittuoso, a coloro che, investiti di pubbliche mansioni, abbiano calpestato i loro sacri doveri, nè, in qualsiasi forma, a coloro che più profondamente abbiano violato i dettami della legge penale.

Da ciò derivano talune limitazioni all'indulgenza, di cui il Governo propone a Vostra Maestà la concessione.

Secondo gli articoli 1 e 2 del provvedimento sono beneficiati dall'amnistia o dall'indulto, con criteri e misura differenti, oltre i reati che siano comunque determinati da movente politico, anche quelli che siano stati commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti economico-sociali. Supplisce qui al difetto o alla difficoltà della prova del fine, la presun-

zione derivante dalle condizioni di fatto e di ambiente in cui il reato si è verificato, di guisa che, provate queste, ne discende l'applicabilità del beneficio all'imputato o al condannato. Tuttavia il provvedimento consente la dimostrazione del fine diverso o contrario, in quanto commina la esclusione dei reati determinati da motivi esclusivamente personali; ossia di quei reati che, per consumarsi, abbiano semplicemente tratto occasione da movimenti politici od economico-sociali, e siano invece, nella realtà, la esplosione di bassi sentimenti individuali ed egoistici.

A codesta restrizione di ovvia giustificazione logica e giuridica si aggiungono altre, non meno giustificabili nell'interesse generale ed inerenti alla qualità personale degli imputati o condannati (pubblici ufficiali o addetti a pubblici servizi), o all'indole particolarmente grave delle violazioni delittuose, o alla speciale pericolosità del colpevole: restrizioni tutte, contenute rispettivamente negli alinea degli articoli 1 e 2 e nell'articolo 3 del provvedimento, la cui applicazione si estende anche ai nuovi territori dei quali è stata reintegrata la Nazione.

SIRE,

Il provvedimento proposto raggiunge alte finalità di pacificazione in quanto rinsalda l'armonia dei partiti e delle classi sociali, ed il Governo si onora di pregare la Maestà Vostra di apporvi la Vostra Augusta firma nella ricorrenza degli eventi che, con lo sbocco di travolgenti forze nazionali sul terreno legalitario, hanno segnato il felice inizio della risurrezione politica ed economica del Paese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per tutti i reati comunque determinati da movente politico o commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti

dovuti a cause economico-sociali, quando, per essi, sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale, sola o congiunta a pena pecuniaria o ad altre pene accessorie, non superiore nel minimo a tre anni oppure sia comminata la sola pena pecuniaria.

L'amnistia non si applica: *a*) ai reati che siano stati determinati da motivi esclusivamente personali; *b*) a quelli commessi da pubblici ufficiali o addetti a pubblici servizi in relazione alle mansioni loro conferite; *c*) ai delitti contro la sicurezza dello Stato previsti nel titolo primo, libro secondo del Codice penale; *d*) ai delitti previsti nell'art. 252 del Codice penale; *e*) ai reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari; *f*) ai delitti previsti negli articoli 246, 247 e 251 del Codice penale se relativi a reati contro la sicurezza dello Stato o a reati di pubblici ufficiali o di addetti a pubblici servizi in relazione alle loro mansioni, ovvero a reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nel precedente articolo sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni e di altrettanto ridotte le pene superiori, e sono condonate le pene pecuniarie, sole o congiunte a quelle restrittive, inflitte o da infliggere per qualsiasi reato comunque determinato da movente politico o commesso in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali, ad eccezione:

a) dell'omicidio volontario consumato, in confronto di chiunque vi abbia concorso, salvo il caso in cui vengano o siano state concesse, per tale reato, le diminuenti di cui agli articoli 47, 48, 50 e 51 del Codice penale; 57, 255, 256 e 257 del Codice penale per l'Esercito; 57, 279, 280 e 281 del Codice penale militare marittimo, o si versi nelle ipotesi di cui agli articoli 367 e 368 del Codice penale, 258 del Codice penale per l'Esercito e 282 del Codice penale militare marittimo;

b) dei delitti esclusi dal beneficio dell'amnistia ai termini del capoverso dell'articolo precedente, lettere *a*, *c*, *d* ed *e*, e lettera *f* qualora i delitti previsti in detta lettera *f* siano

relativi a reati contro la sicurezza dello Stato ovvero a reati di diserzione o di tradimento doloso commessi da militari;

c) dei delitti preveduti negli articoli 300 a 306, 308, 312, 313, 315 al 321 e 325 del Codice penale e 4 della legge 19 luglio 1894, n. 314, quando, dal fatto in detti articoli contemplato, sia derivata la morte di una o più persone.

L'esclusione dal condono, a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, non ha effetto per coloro che, all'epoca del commesso reato, non avevano compiuto gli anni diciotto.

L'indulto si ha come non concesso quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque. In questo caso si procede al cumulo delle pene a norma dell'art. 76 del Codice penale.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto concessi coi precedenti articoli non si applicano a coloro in confronto dei quali, all'epoca del commesso reato, era stato emesso provvedimento irrevocabile di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale, nè a coloro che avevano riportato più di una condanna per delitti contro le persone o la proprietà, contemplati negli articoli 364 al 370 incluso, 372 numeri 1 e 2, 382, 383, 386, 391, 403, 404 al 411 incluso, 413 al 416 incluso, 419, 421 capoversi 1°, 2° e 3°, 424 capoverso e 425 Codice penale, o nei corrispondenti articoli del Codice penale per l'Esercito e del Codice penale militare marittimo.

Il provvedimento di sottoposizione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza od alla ammonizione giudiziale e le anteriori condanne per delitti di cui al comma precedente, non escludono dall'amnistia o dall'indulto quando siano dipendenti da fatti comunque determinati da movente politico o commessi in occasione di movimenti politici ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti o conflitti dovuti a cause economico-sociali.

Art. 4.

L'amnistia e l'indulto concessi con i precedenti articoli non si estendono alle leggi finanziarie, e la loro applicazione e i

loro effetti sono regolati dalle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia per i reati commessi fino alla sua data.

Esso è applicabile anche ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. All'uopo, agli articoli del Codice penale e delle altre leggi speciali vigenti nel Regno, dei quali è fatta menzione nelle precedenti disposizioni, si intende sostituito il richiamo alle disposizioni corrispondenti delle leggi, diverse, che fossero eventualmente in vigore nei territori medesimi al tempo in cui furono commessi i reati o fu pronunziata la sentenza di condanna.

In ogni caso, nell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, dovrà aversi riguardo alle disposizioni più favorevoli all'imputato o condannato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DIAZ —
THAON DI REVEL.

N. 636. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione esaminatrice per il concorso ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari.** — (Gabinetto del ministro). — 1 novembre 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923 n. 2183, che modifica l'art. 6 del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 407, riguardanti la sistemazione delle bande musicali militari e l'eliminazione del personale esuberante;

Viste le varianti alle norme per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 407, modificato col R. decreto 7 ottobre 1923, varianti emanate in data 21 ottobre 1923 e pubblicate nel n. 250 della *Gazzetta Ufficiale* in data 24 successivo;

Visti i propri decreti in data 11 aprile e 30 giugno 1923 coi quali venne costituita e modificata la commissione, prevista dalle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923 n. 407, per l'esame dei documenti prodotti dai concorrenti ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari in base al R. decreto stesso;

DECRETA:

Art. 1.

La commissione per l'esame dei documenti prodotti dai concorrenti al posto di maestro direttore di banda, costituita con decreto ministeriale 11 aprile 1923 e modificata con decreto ministeriale 30 giugno 1923, è sciolta.

Art. 2.

Per il concorso ai posti di maestro direttore di banda nelle nuove musiche militari, di cui al R. decreto 25 gennaio 1923 n. 407, modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923 n. 3183, è nominata una commissione esaminatrice così composta:

cav. Alessandro GIOVAGNOLI, generale di brigata in S. A. P., *Presidente;*

maestro Antonio SAVASTA, insegnante di composizione nel R. conservatorio di musica di Napoli;

maestro Alessandro VESSELLA, insegnante di strumentazione per banda nel R. liceo musicale di S. Cecilia in Roma;

cav. Luigi CAJOLI, maestro direttore di banda della musica dei carabinieri Reali;

Membri.

comm. dott. Corrado DE BIASE, primo segretario nell'amministrazione centrale della guerra, *Segretario,* senza voto.

Art. 3.

La commissione di cui all'articolo precedente espleterà i propri lavori e presenterà la propria relazione, insieme con la graduatoria degli esaminati, a norma delle varianti in data 21 ottobre 1923 richiamate nelle premesse, entro il 31 dicembre 1923.

Roma, addì 1° novembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **637.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 8 novembre 1923.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per l'anno in corso relativamente ai gradi e ruoli sottosegnati:

Tenenti colonnelli d'amministrazione fino a tutto il 1° maggio 1920;
Maggiori di fanteria fino a Prati Filippo, compreso;
Maggiori di cavalleria fino a Bernasconi Augusto, compreso;
Maggiori medici fino a Rinaldi Onofrio, compreso;
Maggiori commissari fino a tutto il 21 dicembre 1916;
Maggiori d'amministrazione fino a tutto il 30 marzo 1919;
Capitani d'amministrazione fino a tutto il 9 marzo 1916;
Capitani veterinari fino a tutto il 16 maggio 1915.

Le relative proposte d'avanzamento dovranno essere trasmesse con *tutta urgenza* al Ministero - Direzione generale personale ufficiali.

Gli esperimenti per i tenenti colonnelli e i capitani avranno luogo nella seconda decade del mese di dicembre p. v.

Il Ministro A. DIAZ

N. **638.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per il rilascio da parte delle R. Prefetture del certificato d'idoneità alla condotta degli automobili, in sostituzione di quello militare (mod. 1).** — (Ufficio automobilistico). — 8 novembre 1923.

Per opportuna norma si porta a conoscenza dei corpi e reparti interessati l'unita circolare n. 14340 del 16 ottobre u. s. del Ministero dei lavori pubblici, circa la concessione del certificato (civile) d'idoneità alla condotta degli automobili, in sostituzione di quello militare (Mod. 1):

« A tutte le R. Prefetture e per conoscenza ai R. circoli ferroviari ».

Nell'applicazione delle norme disposte con la circolare 24 febbraio 1919, n. 942/04476, relativa alla concessione del certificato di idoneità alla condotta degli automobili, in sostituzione di quello militare, vengono spesso rivolti a questo Ministero ed a quello della guerra quesiti e richieste di istruzioni da lasciar supporre che la questione non venga sempre trattata con unità di indirizzo.

Allo scopo di eliminare ogni incertezza al proposito, d'accordo col Ministero della guerra, si ritiene opportuno chiarire che le R. Prefetture devono procedere al rilascio del certificato di idoneità, nei seguenti casi:

1° ai militari di truppa (sottufficiali e soldati) *all'atto del congedo*. Gli interessati dovranno allegare alla domanda, oltre i documenti prescritti dall'art. 45 del regolamento 2 luglio 1914, n. 811, anche il foglio di congedo;

2° al personale civile dell'amministrazione militare *all'atto del licenziamento o comunque ad avvenuta cessazione del servizio*. Per detto personale, in sostituzione del foglio di congedo, dovrà esigersi una dichiarazione dell'autorità militare attestante il licenziamento o la cessazione dal servizio.

Ai militari di truppa ed al personale civile dell'amministrazione militare in *servizio* non deve essere consentita la sostituzione del certificato: questa può essere solo ed eccezionalmente consentita agli ufficiali in S.A. P. del R. esercito, riferendone prima a questo Ministero.

Si pregano le R. Prefetture di attenersi alle norme qui indicate e di favorire un cenno di ricevimento della presente. — *Il Ministro*: CARNAZZA.

Con l'occasione, ed in aggiunta alle norme contenute nella circolare 368 *giornale militare* c. a., il Ministero informa che al personale in servizio e munito, a cura delle unità militari competenti del certificato (Mod. 1), dovrà essere ritirato il certificato stesso qualora incorra, nell'impiego d'automezzi militari, in danneggiamenti od incidenti per imperizia od accertata negligenza.

Dovrà altresì essere ritirato al personale civile (operai dell'amministrazione militare ecc.) se puniti di licenziamento per punizione, qualunque ne sia il motivo.

Il certificato ritirato dovrà essere restituito all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvederà, a sua volta, a darne sollecita partecipazione al Ministero (Ufficio automobilistico).

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **639.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Nuove norme per l'applicazione del R. decreto n. 195 del 7 gennaio 1922.** — (Ufficio ricompense). — 8 novembre 1923.

Allo scopo di meglio disciplinare e rendere più spedita la concessione delle croci di guerra al valor militare, sciogliendo le riserve fatte con la circolare n. 131 *giornale militare* 1922, questo Ministero determina:

1° La croce di guerra al valore militare di cui al R. decreto n. 195 del 7 gennaio 1922, sarà concessa:

a) in sostituzione di ogni singolo encomio solenne tributato con decreto Reale o Luogotenenziale per atti di valore compiuti in combattimento (fatto d'arme) durante le campagne di guerra 1915-1918 e delle Colonie;

b) in seguito a parere espresso alla Commissione per le ricompense al valor militare in riduzione di proposte di medaglie al valor militare per atti di valore compiuti in combattimento, o in base a reclami prodotti dagli interessati non oltre il 31 agosto 1921;

c) in sostituzione di ogni singola croce di guerra concessa dalle autorità mobilitate del R. Esercito o dalle competenti autorità della R. Marina in seguito a proposta circostanziata, dalla quale esplicitamente rilevisi che il conferimento ebbe luogo per atti di valore compiuti in combattimento (fatto d'arme);

2° Non saranno prese in considerazione le domande o proposte di croci di guerra al valor militare se gl'interessati non avranno già ottenuto la croce di guerra per atti di valore, nè saranno accolti reclami per mancata concessione di quest'ultima ricompensa;

3° La croce di guerra al valor militare annulla la corrispondente croce ordinaria già concessa;

4° Le croci di guerra al valor militare saranno conferite con R. decreto, ad eccezione di quelle concesse in commutazione di encomi solenni Reali o Luogotenenziali. Coloro che abbiano conseguito l'encomio solenne (1), non commutato in una maggiore ricompensa, per potersi fregiare della croce di guerra al valor militare, dovranno presentare il brevetto dell'encomio già ad essi conferito, se militare in servizio, al rispettivo comandante di corpo o capo ufficio o di servizio od all'autorità superiore da cui direttamente dipendono; se militare in congedo o persona non appartenente all'Esercito, al comandante del distretto nel cui territorio risiedono; se ufficiali superiori o generali, all'autorità militare cui direttamente fanno capo. Le predette autorità apporranno a piè del brevetto medesimo, avvalorandola della propria firma e del bollo d'ufficio, l'annotazione seguente:

Autorizzato a fregiarsi della croce di guerra al valor militare di cui al R. decreto n. 195 *del 7 gennaio* 1922.

Le autorità militari che appongono tale annotazione debbono tenerne nota in apposito registro e non oltre il 31 luglio 1924 trasmetteranno al *Ministero della guerra* (*Ufficio Ricompense*) due distinti elenchi nominativi, i quali comprenderanno:

uno, tutti coloro ai quali fu rilasciata l'autorizzazione per le campagne 1915-1918;

l'altro, quelli per le campagne coloniali.

Detti elenchi dovranno indicare il grado, classe, casato e nome, paternità, luogo di nascita, numero e data del decreto di concessione dell'encomio solenne.

Le stesse autorità apporranno a piè dei brevetti degli encomi solenni già commutati in croci di guerra al valor militare con decreto Reale, la seguente annotazione:

Autorizzato a fregiarsi della croce di guerra al valor militare di cui al R. decreto n. 195 *del 7 gennaio* 1922, con decreto Reale del . . . . . ;

5° Le croci di guerra ordinarie concesse in seguito a parere espresso dalla Commissione per le ricompense al valor militare, saranno commutate in croci di guerra al valor militare e pubblicate sul bollettino ufficiale nel più breve tempo possibile.

Man mano che avvengono le pubblicazioni, le autorità sopra menzionate apporranno sui brevetti di dette croci di guerra ordinarie l'annotazione di cui all'ultimo alinea del precedente n. 4, trascrivendovi, altresì, la relativa motivazione riportata dal bollettino;

6° Le croci di guerra ordinarie concesse dalle autorità mobilitate del R. Esercito o dalle competenti autorità della R. Marina per atti di valore compiuti in combattimento, saranno, su domanda degli interessati, prese in esame dal Ministero per la commutazione in croci di guerra al valore e pubblicate poi sul bollettino ufficiale.

---

(1) Sono esclusi gli encomi tributati per speciali benemerenze acquistate in guerra.

Le domande in carta da bollo da L. 3, dovranno essere inoltrate per via gerarchica al Ministero della guerra (Ufficio Ricompense), precisando chiaramente:

a) le circostanze di fatto, di tempo e di luogo nelle quali personalmente si distinsero i militari;

b) l'autorità che ebbe a proporli;

c) l'autorità che dispose la concessione della croce di guerra ordinaria, la data della concessione e la indicazione del fatto d'arme in occasione del quale venne concessa.

Le autorità militari nel trasmettere tali domande vi accluderanno tutti quei documenti che possano facilitare l'accertamento dei fatti.

Non sono ammesse istanze, nè reclami da parte di coloro che non si trovino nelle precise condizioni sopra enunciate, nè saranno prese in considerazione quelle concessioni dalla cui proposta non risulti in modo esplicito che esse ebbero luogo essenzialmente per atti di valore.

Il termine ultimo per la presentazione delle suddette domande scade il 31 luglio 1924;

7° La insegna della croce di guerra al valor militare sarà richiesta ai comandi di corpo d'armata in analogia a quanto praticasi per le croci di guerra ordinarie.

Detta insegna non sarà consegnata a coloro che siano insigniti di una sola croce di guerra ordinaria (commutata in croce di guerra al valore) e ne sarà consegnata una in meno a coloro che, essendo insigniti di due o tre croci di guerra ordinarie, ne ottenessero la totale commutazione in croci di guerra al valore.

Lo speciale distintivo di bronzo (spada con ramo di alloro) dovrà essere acquistato a proprie spese dai decorati.

8° Alla croce di guerra al valor militare è estesa la disposizione dell'art. 19 del R. Viglietto 26 marzo 1833 per quanto riguarda i casi in cui si perde o sia sospeso il diritto di fregiarsene.

Tutti i comandi provvederanno perchè alla presente circolare venga data la massima diffusione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **640.** — SCUOLE MILITARI. — **Assunzione nei collegi militari dei professori di ruolo del Ministero dell'istruzione.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 8 novembre 1923.

In relazione al contenuto del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 relativo all'ordinamento dell'istruzione media e a quello del 26 giugno 1923, n. 1413 che ne detta le norme per l'applicazione, questo Ministero, mentre si riserva di stabilire in seguito definitive norme circa i concorsi dei professori dipendenti dal Ministero della istruzione da incaricare dell'insegnamento presso i collegi militari, determina che per l'anno 1923-1924 sia osservato quanto segue:

1. Per l'anno scolastico 1923-1924 le domande dei professori che aspirano ad essere posti a disposizione del Ministero della guerra per l'insegnamento nei collegi militari saranno comunicate dal Ministero dell'istruzione col proprio nulla osta, a quello della guerra, che procederà direttamente alla scelta e successiva nomina con decreto ministeriale.

2. I professori da nominare potranno essere scelti esclusivamente fra gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituto per i quali sono messi a disposizione.

3. Gli insegnanti di scuole medie, di cui all'art. 40 della legge 16 luglio 1914, n. 679, che alla data del 26 giugno 1923 si trovavano a disposizione del Ministero della guerra per l'insegnamento nei collegi militari potranno rimanere in tale posizione anche se non abbiano vinto un concorso speciale.

E' abrogata la circolare 247 del *giornale militare del* 1922, riportata nel bollettino 15 giugno 1922 del Ministero dell'istruzione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **641.** — SCUOLE MILITARI. — **Corsi informativi per ufficiali generali e colonnelli presso le scuole centrali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 8 novembre 1923.

Nel mese di dicembre c. a. saranno svolti presso le scuole centrali due corsi informativi per ufficiali generali e per colonnelli delle varie armi, come in appresso è indicato:

A) 1° Corso informativo (dal 3 dicembre alli 8 dicembre 1923.

Parteciperanno i seguenti ufficiali:

a) ufficiali generali:

Fanteria.

Generale di brigata LUZZATTO cav. Cesare, comandante Brigata Casale.
Generale di brigata CLERICI cav. Ambrogio, comandante Brigata Acqui.
Generale di brigata PIEROZZI cav. Nicolò, comandante Brigata Brescia.
Generale di brigata PIRAINO cav. Antonio, comandante Brigata Puglie.
Generale di brigata GOGGIA cav. Francesco, comandante brigata Pistoia.
Generale di brigata CORALLI cav. Felice, comandante Brigata Cremona.
Generale di brigata BONOMI Annibale, comandante Brigata Bologna.

Cavalleria.

Generale di brigata BELLOTTI cav. Francesco.
Generale di brigata AYROLDI di ROBBIATE cav. Luigi.

Artiglieria.

I comandanti d'artiglieria dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Trieste, Bologna.

Genio.

I comandanti del genio dei corpi d'armata di Torino, Verona, Bologna, Roma, Napoli.

b) colonnelli:

	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Corpo d'armata di Torino	1	—	1	1
Corpo d'armata di Milano	1	1	—	—
Corpo d'armata di Verona	1	—	1	—
Corpo d'armata di Bologna . . .	1	—	1	—
Carpo d'armata di Trieste	2	—	1	—
Corpo d'armata di Firenze . . .	1	—	1	—
Corpo d'armata di Roma	1	1	1	—
Corpo d'armata di Napoli	1	—	1	—
Corpo d'armata di Bari	1	—	—	1
Corpo d'armata di Palermo . . .	2	—	—	—
Totali . . .	12	2	7	2

Totale generale 23

B) 2° Corso informativo (dal 10 dicembre al 15 dicembre 1923).

Parteciperanno i seguenti ufficiali:

c) ufficiali generali:

Fanteria.

Generale di brigata SACCOMANNI cav. Giuseppe, comandante brigata Pisa.
Generale di brigata DE LUCA cav. Marcello, comandante Brigata Bergamo.
Generale di brigata SPREAFICO cav. Ferdinando, comandante Brigata Sicilia.
Generale di brigata MERCALLI cav. Carlo, comandante Brigata Forlì.
Generale di brigata SACCONI cav. Giacinto, comandante Brigata Ravenna.
Generale di brigata GRAZIOSI cav. Eugenio, comandante Brigata Marche.
Generale di brigata CASTELLI cav. Riccardo, comandante Brigata Abruzzi.

Cavalleria.

Generale di brigata FILIPPONI di MOMBELLO cav. Camillo.

Artiglieria.

I comandanti di artiglieria dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo.

d) colonnelli:

I comandanti del genio dei corpi d'armata di Milano, Trieste, Firenze, Bari, Palermo, e i seguenti:

	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Corpo d'armata di Torino	1	—	1	—
Corpo d'armata di Milano	1	—	1	
Corpo d'armata di Verona	1	—	1	1
Corpo d'armata di Bologna . . .	1	1	—	—
Corpo d'armata di Trieste	1	—	1	
Corpo d'armata di Firenze	1	1	—	—
Corpo d'armata di Roma	2	—		1
Corpo d'armata di Napoli	2	—	1	
Corpo d'armata di Bari	1	—	1	—
Corpo d'armata di Palermo . . .	1	—	1	—
Totali . . .	12	2	7	2
	Totale generale 23			

Gli ufficiali generali e i colonnelli destinati a frequentare i corsi dovranno riunirsi presso il comando delle Scuole centrali in Civitavecchia nel pomeriggio dei giorni 2 e 9 dicembre rispettivamente per il 1° e 2° corso.

Gli ufficiali non dovranno portare seco attendenti.

I comandi di corpo d'armata sono pregati di inviare per il 25 novembre c. a. a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio Addestramento) e al comando delle Scuole centrali l'elenco nominativo dei colonnelli destinati a frequentare ciascun corso.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **642.** — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso di istruzione per 20 aspiranti a capo laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio.** — (Servizio del genio). — 8 novembre 1923.

Allo scopo di ripianare le vacanze attualmente esistenti nei posti di Capo laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio, si dispone che dal 15 gennaio al 15 maggio 1924 abbia luogo presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia, il corso stabilito della circolare 568 del *giornale militare* 1920, limitato a n. 20 aspiranti.

Considerate le attuali difficoltà che non consentono di reclutare tutti gli aspiranti fra i capi operai militari, si prescrive che al corso di cui trattasi, possano essere ammessi:

1° Gli operai militari del genio i quali entro il 15 maggio 1924 raggiungano, se ancora caporali o caporali maggiori, l'anzianità prescritta per la promozione a sergente;

2° I sottufficiali di tutte le armi e corpi in servizio ed in congedo che rispondano ai seguenti requisiti:

a) abbiano ottimi precedenti civili e militari;

b) sappiano esercitare uno dei mestieri: carradore, carpentiere, falegname, fabbro, aggiustatore meccanico, tornitore meccanico, meccanico motorista, meccanico elettricista, meccanico di precisione;

c) abbiano già frequentato con esito favorevole il corso di abilitazione a capo armaiuolo (circolare 355 del *giornale militare* 1914 e successive) od altrimenti si obblighino di frequentarlo, subito dopo ultimato il corso di capo laboratorio;

d) posseggano sufficiente coltura generale in riguardo alla carica di capo laboratorio;

e) se trattasi di sottufficiali già congedati, si trovino nelle condizioni previste dalle circolari 700 del *giornale militare* 1919 e 35 del *giornale militare* 1923 per essere riassunti in servizio.

Le domande degli aspiranti al corso saranno inoltrate al Ministero (Servizio genio) entro il 1° dicembre 1923, corredate dalla copia del foglio matricolare, e per i sottufficiali anche della copia del foglio caratteristico Mod. F.

Le domande dei sottufficiali in congedo saranno corredate dalla copia dei documenti necessari per la riassunzione in servizio.

I corpi, appena ricevute le domande, faranno sottoporre i sottufficiali aspiranti ad esperimento presso la più vicina direzione d'artiglieria o stabilimento del genio (Officina di costruzione del genio militare di Pavia, oppure officina radiotelegrafica di Roma) per l'accertamento delle condizioni *b* e *d*, in merito alle quali varranno rispettivamente il programma n. 1, e quello di coltura generale indicati a pag. 858 ed 862 del *giornale militare* 1920.

Per i sottufficiali del genio che da almeno tre anni siano adibiti all'incarico provvisorio di Capo laboratorio presso i depositi del genio, i requisiti *b* e *d* saranno accertati al corpo presso cui prestano servizio, e saranno fatti risultare da apposita deliberazione della commissione di avanzamento sulla attitudine degli aspiranti per divenire capi laboratorio; copia della deliberazione sarà inoltrata con le domande.

Per gli operai militari sarà osservato il procedimento prescritto dalla circolare 325 del *giornale militare* 1920.

Questo Ministero, per il 1° gennaio 1924, parteciperà ai corpi interessati i nomi dei militari ammessi al corso.

I corpi, dopo riassunti in servizio i sottufficiali in congedo, concentreranno a Pavia, per il 15 gennaio 1924 tutti i militari ammessi, passandoli aggregati al secondo raggruppamento del genio; essi rimarranno a completa disposizione di quella officina di costruzione del genio per tutta la durata del corso.

Questo sarà svolto secondo il programma n. 2 e 3 della circolare 568 del *giornale militare* 1920.

Al termine del corso l'officina ora detta giudicherà gli aspiranti sul profitto ricavato nel corso, e sulla attitudine da essi dimostrata per esercitare le mansioni di capo laboratorio, attribuendo a ciascuno un punto di merito.

I giudicati idonei, già in possesso dell'abilitazione a capo armaiuolo, saranno senz'altro nominati, capi laboratorio, per essere destinati a coprire i 15 posti attualmente vacanti, e contemporaneamente saranno ammessi a percepire la soprapaga giornaliera di L. 6 stabilita dalla circolare 325 del *giornale militare* 1920. Gli altri idonei otterranno la nomina e la destinazione in parola dopo avere frequentato con esito favorevole il corso per l'abilitazione a capo armaiuolo, secondo disposizini che il Ministero si riserva di impartire.

Gli idonei che risultassero esuberanti ai 15 posti disponibili, ed i non idonei rientreranno ai corpi di provenienza. I primi però saranno tenuti in nota per concorrere ai posti di capo laboratorio che in avvenire si rendessero vacanti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **643.** — TRASPORTI. — **Modificazioni di tariffe ferroviarie relative al servizio viaggiatori e merci.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 novembre 1923.

In dipendenza del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, riguardante modificazioni di tariffa, che saranno gradualmente attuate, dal 1° corrente saranno applicati i seguenti provvedimenti:

1. *Servizio viaggiatori.* — Gli aumenti di tariffa in vigore dal 16 novembre 1920 sono sostituiti dai seguenti:

a)	per i biglietti di qualsiasi specie e senza limitazione di percorrenza (esclusi quelli di abbonamento)	1ª classe 220 % 2ª classe 220 % 3ª classe 220 %
b)	per i biglietti di abbonamento di qualsiasi specie	1ª classe 230 % 2ª classe 230 % 3ª classe 210 %

2. *Trasporti di merce.* — E' abolito il diritto fisso di carico e scarico per le merci di qualsivoglia categoria. In relazione a ciò l'Amministrazione ferroviaria, mentre assume l'obbligo di provvedere essa a tali operazioni per tutte indistintamente le spedizioni in piccole partite (a collettame), tanto se a grande se a piccola velocità, si disinteressa del carico e scarico delle merci a vagone completo o da considerarsi come tali; sicchè le operazioni relative a queste ultime spedizioni spettano esclusivamente al mittente od al destinatario.

Le autorità militari pertanto dovranno valersi di mezzi propri o, in difetto, di quelli degli assuntori dei trasporti, per eseguire le operazioni di cui trattasi. Qualora nei relativi contratti ciò non fosse previsto, converrà stabilire il compenso per gli assuntori del servizio mediante atto addizionale.

Il Ministero si riserva di pubblicare in apposita dispensa del *giornale militare* il prontuario dei nuovi prezzi per i viaggi a tariffa militare e differenziale *C*, il che avverrà non appena sarà stato pubblicato dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato il prontuario generale dei prezzi fatti per tutte le categorie dei viaggiatori.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 644. — CONCORSI. — Esito dei concorsi a premio per lavori su temi militari. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). 8 novembre 1923.

Le commissioni incaricate di giudicare i lavori su temi militari, presentati al concorso bandito con circolare 494 *giornale militare* 1922, hanno ritenuto meritevoli di premio quelli sottoindicati:

COMPILATORE DEL TEMA			TITOLO DEL TEMA	Premio — Lire
Grado	Arma	Cognome e Nome		
Colonn.	Fanteria	CORSELLI cav. Rodolfo	Il problema militare per la difesa dello Stato	1000
Id.	Id.	FOSCHINI cav. Giov. Battista	Albania	1000
Id.	Artiglieria	BIANCHI d'ESPINOSA cav. Rodolfo	Riflessioni in tema di note caratteristiche	500
Id.	Fanteria	GIACCHI cav. Nicolò	Arte militare coloniale	1000
Id.	Id.	VERRI cav. Carlo	Le ferrovie e la difesa del paese	500
Id.	Id.	TENTI cav. Giov. Battista	Il concorso terrestre nella difesa costiera	500
Id.	Id.	CRISCUOLO cav. Pietro	L'Albania - Notizie sul paese, sugli abitanti, e sui recenti avvenimenti politici	500
Ten. col.	Artiglieria	PONZA di S. MARTINO cav. Alberto	L'esercito jugoslavo	1000
Id.	Cavalleria	FETTARAPPA cav. Carlo	Custoza 1848	500
Id.	Fanteria	ROATTA cav. Mario	Ciò che abbiamo fatto in Albania	1000
Id.	Id.	FANTINO cav. Luigi	La Regione del Derna	500
Id.	Id.	ZINGALES cav. Francesco	La conquista di Gorizia	500
Id.	Id.	DELLA VALLE cav. Enrico	Le manifestazioni dell'indole italiana nell'arte della guerra	500
Id.	Id.	PISANI cav. Ferruccio	Tradizioni alpine	500
Id.	Id.	MASTAI FERRETTI cav. Pio	Gas asfissianti	1000
Id.	Id.	CALLEGARI cav. Virginio	Alta Slesia	1000

COMPILATORE DEL TEMA			TITOLO DEL TEMA	Premio — Lire
Grado	Arma	Cognome e Nome		
Maggiore	Artiglieria	MEZZARI cav. Fabio	Nuove forme e nuovo impiego della fortificazione permanente	1000
Id.	Commiss.	DONADEO cav. Alfredo	L'esercito come mezzo di guerra e di pace	500
Id.	Artiglieria	CASTAGNA cav. G. Giacomo	L'alto comando dell'esercito in guerra e in pace	500
Id.	Id.	VALLETTI cav. Alfredo	La Iugoslavia	500
Id.	Fanteria	REISOLI cav. Gustavo	L'avvenire della cavalleria attraverso il suo passato	1000
Id.	Id.	MORETTA cav. Rocco	La rotta di Caporetto nello sviluppo storico della Nazione italiana	1000
Id.	Id.	MAGI cav. Oscar	La guerra italo-austriaca	500
Id.	Id.	SCAROINA cav. Michele	La Somalia italiana ed i suoi problemi politici-militari-economici	500
Id.	Id.	CARNIMEO cav. Nicolangelo	Guerra - Procedimenti tattici moderni e unità celeri miste	500
Id.	Id.	BATTISTI cav. Emilio	Progetto di nuova istruzione sugli sciatori	1000
Id.	Id	BUTTAFUOCO cav. Franco	La cooperazione laterale e in profondità riferita all'impiego dei riparti minori del battaglione inquadrato	500
Id.	Id.	OLMI cav. Roberto	La fanteria nelle guerre future	500
Id.	Commiss.	CHIRICO cav. Giuseppe	Il problema alimentare dell'esercito in guerra	500
Id.	Artiglieria	MARRAS cav. Efisio	Evoluzione dell'impiego dell'artiglieria durante la guerra	1000
Id.	Genio	BOMAMICO cav. Pietro	I mezzi tecnici di collegamento in guerra e la loro preparazione in pace	500

COMPILATORE DEL TEMA			TITOLO DEL TEMA	Premio
Grado	Arma	Cognome e Nome		Lire
Maggiore	Genio	BIANCHI cav. Armando	Il fuoco di fanteria nell'ultima guerra	1000
Id.	Chim. far.	PARRI dottor Walter	Uso in guerra degli aggressivi chimici in passato e in avvenire	500
Capitano	Artiglieria	BOTTARI Giulio	La lotta fra la batteria da costa e la nave da battaglia - considerazioni storiche.	350
Id.	Fanteria	SPADA Antonio	Il libro del valore italiano	350
Id.	Id.	CALITTO Tarquinio	Assetto politico ed economico della Palestina nel dopo guerra	800
Id.	Aeronaut.	SCARAMUCCI Fabio Raniero	Elaborazione artistica dei principi scentifici militari	800
Id.	Fanteria	MARENCO Carlo	L'Albania	350
Id.	Id.	ZANETTI Marino	Fotografia aerea	350
Id.	Id.	DE LORENZIS Ugo	La fatalità storica e la funzione evolutiva della guerra	350
Id.	Id.	GARRA Francesco	Italiano	350
Id.	Artiglieria	RICHIERI Lorenzo	Note sull'ordinamento delle artiglierie	800
Id.	Id.	FERRABINO Mario	L'artiglieria nella guerra coloniale	350
Id.	Cavalleria	BADINO Mario	Ricordi storici di un breve periodo di guerra di movimento 29 ottobre-4 novembre 1918	350
Id.	Artiglieria	TOMASELLI Attilio	Il processo di formazione dell'esercito jugoslavo	800

COMPILATORE DEL TEMA			TITOLO DEL TEMA	Premio — Lire
Grado	Arma	Cognome e Nome		
Capitano	Artiglieria	TRON Ernesto	Lo studio delle fotografie aeree	350
Id.	Id.	PIACENZA Guido	La Savoia	800
Id.	Id.	CAPALDO Geraldo	L'efficacia del tiro delle artiglierie navali su opere costiere e fortificazioni campali	800
Id.	Id.	AZAIS Pio	La Dalmazia	350
Id.	Id.	TOSTI Amedeo	La guerra nella letteratura	350
Id.	Fanteria	MILAZZO Gioacchino	Il furto militare	350
Id.	Id.	PALAZZO Archimede	La valorizzazione della Tunisia e l'Italia	350
Id.	Artiglieria	LUCISANO Alessandro	Il metodo degli indici nell'osservazione del tiro - Sua teoria ed applicazione	800
Id.	Genio	LUCANTONIO Giovanni	Acustica e metereologica nei rapporti con la guerra moderna	350
Id.	Fanteria	BUGHI Erasmo	Discorsi sul trattato militare ufficiale di educazione e pedagogia	800
Id.	Commiss.	RINALDI Cesare	L'ufficiale moderno nelle sue funzioni presso l'esercito e nella sua missione verso il paese	800
Id.	Fanteria	BELLACHIOMA Bruno	Il progetto del governo tedesco relativo alla costituzione di una lega delle Nazioni, e il fatto della Società delle Nazioni stipulato a Parigi durante la conferenza per la pace 1919	350

COMPILATORE DEL TEMA			TITOLO DEL TEMA	Premio — Lire
Grado	Arma	Cognome e Nome		
Capitano	Artiglieria	BATTAGLINI Dandolo	Unità complesse di offesa	350
Id.	Fanteria	ARENA Fabrizio	Le mitragliatrici nella tattica moderna	350
Id.	Id.	GAZZANIGA Renzo	Accompagnamento vicino e materiale	350
Id.	Id.	GABRIELLI Mario	I carri armati	800
Tenente	Artiglieria	GENNARO Francesco	Artiglieria di accompagnamento	350
Id.	Id.	CARNESI Giuseppe	L'aviazione	350
Id.	Fanteria	MOTZO Leonardo	Il sentimento dell'odio nell'educazione militare e i nuovi orizzonti dell'avvenire nazionale	350
Id.	Id.	TRAMONTI Nino	Gli sports di guerra	800
Id.	Id.	ISOLA Guido	L'Italia e la guerra	350
Id.	Id.	DE TOMA Leonardo	Monografia - Argomenti vari	350
Id.	Artiglieria	BAZAN Gaspare	La Libia	350
Id.	Fanteria	CONGEDO Vittorio	I nuovi confini d'Italia considerati geograficamente e militarmente	800
Id.	Id.	PERALDO Primo	La questione della fanteria e dei suoi ufficiali nell'esercito	350

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 645. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Concorso per ufficiali osservatori industriali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 novembre 1923.

Si riportano qui appresso integralmente il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009 ed il decreto presidenziale del 16 ottobre 1923 riguardanti l'istituzione del servizio degli osservatori industriali.

/

R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009. — (*Gazzetta ufficiale* n. 233, del 4 ottobre 1923).

Istituzione del servizio degli osservatori industriali

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del R. esercito;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 21, che istituisce una Commissione suprema mista di difesa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri Nostro ministro sègretario di Stato per gli affari interni, ad *interim* per gli affari esteri ed Alto commissario per R. aeronautica, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici, per la guerra, per la marina, e per l'economia nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' istituito il servizio degli osservatori industriali allo scopo di seguire l'attività e la produzione delle varie industrie del Paese (attrezzamento, maestranze, capacità tecnica e produttiva ecc.) ai fini del loro concorso agli armamenti militari.

Art. 2.

Il numero degli osservatori industriali è fissato in 50, così ripartiti fra le seguenti amministrazioni militari:

Ministero guerra	n. 36
Ministero marina	» 11
Commissariato per la R. aeronautica . .	» 3

E' data facoltà alla Commissione suprema mista di difesa di variare le sopraindicate proporzioni in relazione ad eventuali mutamenti della presente situazione industriale.

Art. 3.

Il servizio degli osservatori industriali è alla diretta dipendenza della Commissione suprema mista di difesa e, per essa, della segreteria della Commissione stessa.

Art. 4.

I predetti Osservatori, ferma restando la dipendenza di cui all'art. 3, faranno capo a stabilimenti, direzioni ed uffici tecnici, ed altri vari organi di produzione, di esperienze e di studio delle amministrazionidel R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.

Le direzioni dei predetti stabilimenti od organi sono tenute ad agevolare agli Osservatori l'esecuzione del loro mandato ponendo a contributo la loro capacità tecnica e scientifica.

Art. 5.

Per assolvere i compiti indicati nell'articolo 1, gli Osservatori industriali hanno libero accesso in tutti gli stabilimenti industriali del Paese. Agli industriali, per quanto concerne i propri stabilimenti, ed al loro personale dirigente — tecnico ed amministrativo — per quanto riflette il proprio speciale servizio negli stabilimenti, è fatto obbligo di aderire alle richieste d'informazioni che venissero ad essi rivolte dai predetti Osservatori.

Gli osservatori sono tenuti a mantenere il segreto, nel modo più assoluto e rigoroso, sopra ogni informazione raccolta, non soltanto nei confronti degli altri industriali e di qualsiasi persona od Ente pubblico e privato, ma altresì nei confronti di qualsiasi amministrazione dello Stato.

I dati raccolti dovranno essere comunicati, in via riservatissima, esclusivamente alla segreteria della Commissione suprema mista di difesa, alla quale pure incombe l'obbligo del segreto a norma del comma precedente.

Per le comunicazioni di notizie che involgono gravi interessi delle ditte industriali, queste possono riserbarsi la facoltà di riferire direttamente al capo della segreteria della Commissione suprema mista di difesa.

Art. 6.

Gli industriali ed i loro dirigenti tecnici ed amministrativi i quali si rifiutino di fornire le richieste notizie, ovvero le forniscano con indicazione di dati ed elementi falsi, sono puniti con la multa da L. 1000 a L. 10.000. In caso di recidiva, il colpevole è punito, oltre che con la multa, con la detenzione sino a sei mesi.

Salvo che il fatto costituisca altro più grave reato, l'osservatore industriale, od il componente della segreteria della Commissione suprema mista di difesa, il quale comunichi anche ad una sola persona od Ente, le notizie fornite dalle ditte industriali, è punito con la detenzione fino a 30 mesi e con la multa sino a L. 3000.

Quando le notizie siano conosciute per negligenza o imprudenza del funzionario, la pena sarà della detenzione fino a tre mesi e della multa fino a L. 1000.

Art. 7.

Gli Osservatori industriali saranno scelti fra i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del R. esercito e gradi corrispondenti della R. marina e della R. aeronautica e fra i chimici delle suddette amministrazioni militari; e saranno ammessi allo speciale servizio con le norme che verranno emanate dalle amministrazioni militari interessate di concerto con la segreteria della Commissione suprema mista di difesa.

L'assunzione al suddetto servizio non diverrà definitiva se non dopo superato con esito favorevole un esperimento di mesi sei.

Art. 8.

Gli Osservatori industriali sono amministrati dalle amministrazioni militari dalle quali dipendono.

Essi seguitano a far parte del proprio ruolo di origine, nel cui organico seguitano ad essere compresi conservando tutti i loro diritti tanto in materia di assegni che di avanzamento e di pensione, e non sono in alcun modo sostituiti nei ruoli stessi.

Agli Osservatori industriali, per sopraluoghi presso gli stabilimenti ed organi industriali della rispetiva zona, non è corrisposta indennità di missione.

E' ad essi però attribuito, con apposito stanziamento da farsi sul bilancio del Ministero delle finanze, un assegno mensile da computarsi per il totale degli Osservatori stabilito dall'art. 2 e da commisurarsi in base ad una somma globale di L. 25.000 mensili lorde. Detta somma sarà ripartita fra i vari Osservatori in ragione della estensione della zona a ciascuno di essi assegnata e del numero, entità e dislocazione degli stabilimenti industriali esistenti nella zona stessa.

Alla suddetta ripartizione provvederà, con apposito decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Mediante accordi fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 14 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, sarà provveduto ai mezzi di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per i predetti Osservatori industriali.

Art. 9.

Il periodo di permanenza nelle funzioni di osservatore industriale non può oltrepassare i 5 anni.

E' data facoltà al presidente del Consiglio dei ministri, di protrarre caso per caso, con suo decreto, il termine suddetto ove speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Art. 10.

Le amministrazioni di cui al precedente art. 4 provvederanno ai locali per uso ufficio nonchè per il relativo ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione; essi forniranno altresì il personale di scritturazione e custodia strettamente indispensabile.

La segreteria della Commissione suprema mista di difesa provvederà alle spese ordinarie di ufficio (escluse quelle dell'ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione), con le norme stabilite per i comandi ed uffici dell'amministrazione militare; a tale scopo è ad essa assegnato un supplemento di fondo per spese generali di annue L. 60,000 sul bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri saranno emanate le norme esecutive del presente decreto.

Disposizioni transitorie

Art. 12.

Gli attuali osservatori industriali passeranno, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla dipendenza della commissione suprema mista di difesa, e, per essa, dalla segreteria della commissione stessa cessando dalla dipendenza attuale.

Quelli fra i detti osservatori che non saranno confermati giusta i precedenti articoli 2 e 7, continueranno a rimanere in carica per tre mesi dalla data dell'assunzione dei nuovi osservatori; ma in detto periodo non godranno dello speciale trattamento economico stabilito dall'art. 8 del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ - THAON DI REVEL. - CORBINO
CARNAZZA - OVIGLIO - DE STEFANI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

in esecuzione all'art. 11 del R. decreto del 6 settembre 1923, n. 2009, concernente l'ordinamento del servizio osservatori industriali;

DECRETA:

Art. 1.

I cinquanta osservatori industriali di cui all'art. 2 del R. decreto del 6 settembre 1923, n. 2009, nelle proporzioni fissate dall'articolo stesso per le tre amministrazioni militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, sono ripartiti per gruppi di industrie come segue:

Gruppi di industrie (e lettera distintiva)	OSSERVATORI			Totale
	del R. Esercito	della R. Marina	della R. Aeronautica	
M) Siderurgica, meccanica pesante, proietti, costruzioni navali	9	5	—	14
A) Costruzioni aeronautiche ed automobilistiche, gomma, amianto, armi portatili e relative munizioni	3	1	3	7
E) Industrie elettriche, meccanica di precisione, spolette, ottica, industrie meccaniche varie	6	3	—	9
C) Industrie chimiche	11	1	—	12
L) Industrie alimentari tessili, seriche, del cuoio, agricole	3	1	—	4
G) Industrie del legno, calci, cemento, vetro, carta, laterizi, refrattari	4	—	—	4
Totali	36	11	3	50

Art. 2

Nel prospetto allegato al presente decreto sono stabiliti:

a) numero e lettera, distintivi di ogni osservatorio;

b) stabilimenti, direzioni ed uffici tecnici, ed altri vari organi di produzione, di esperienze e di studio delle amministrazioni del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica a cui faranno capo singolarmente i predetti osservatori industriali (in esecuzione all'art. 4 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009);

c) le sedi dove, di massima, saranno dislocati gli osservatori; restando in facoltà della segreteria della Commissione Suprema Mista di Difesa di apportarvi quelle variazioni che si rendessero in avvenire necessarie nell'interesse del servizio;

d) le zone di osservazione assegnate a ciascun osservatore;

e) l'assegno mensile lordo fissato per ciascun osservatore a termini dell'art. 8 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009 (capoversi 2° e 3°) indipendentemente dai mezzi di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi della rispettiva zona di osservazione di cui all'ultimo capoverso del predetto art. 8, per i quali sarà provveduto a parte, ed indipendentemente dai viaggi per missioni fuori della rispettiva zona per i quali sarà provveduto in base alle norme vigenti per le amministrazioni militari facendo gravare la spesa relativa sul supplemento fondo per spese generali di cui al primo capoverso dell'art. 10 del sopracitato R. decreto.

Art. 3.

In esecuzione al disposto dell'art. 7 del R. decreto 6 settembre 1923 n. 2009 circa la scelta ed ammissione degli osservatori industriali, le Amministrazioni del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, quando particolari condizioni contigenti alle singole amministrazioni non consiglino a comandarli con provvedimenti di autorità, nello emanare le norme relative, si atterranno alle seguenti prescrizioni:

1° Gli ufficiali ed i chimici del R. Esercito e gli ufficiali della R. Aeronautica, concorrenti dovranno possedere la qualifica di ottimo, od almeno buono con punti tre da due anni; gli ufficiali ed i chimici della R. Marina concorrenti, dovranno possedere una classifica corrispondente;

2° I concorrenti dovranno essere laureati in ingegneria od in chimica od in scienze economiche e commerciali, o diplomati in elettrotecnica; in mancanza di tali titoli, dovranno avere compiuto, se ufficiali di armi combattenti del R. Esercito, i corsi regolari delle scuole di applicazione di Artiglieria e del Genio, se ufficiali di Commissariato del R. Esercito gli speciali corsi presso la scuola di guerra od il corso di merceologia presso scuole superiori di commercio, se ufficiali dello Stato Maggiore della R. Marina il corso superiore presso la R. accademia navale di Livorno, se ufficiali di commissariato della R. Marina, il corso di merceologia presso le scuole superiori di commercio; se ufficiali della R. Aeronautica, il corso di costruzioni aeronautiche;

3° Nelle norme di concorso saranno stabilite le modalit ed il tempo utile per la presentazione delle domande, nelle quali dovrà essere indicato il gruppo di industrie preferito nonchè tre località sedi di osservatorio di preferenza.

Dalla pubblicazione del bando di concorso alla sua definizione non dovrà trascorrere un periodo superiore a 45 giorni;

4° L'esame dei titoli dei concorrenti sarà fatto presso la segreteria della commissione suprema mista di difesa, da una commissione così composta:

Presidente. — Il generale capo della segreteria della commissione suprema mista di difesa.

Membri. Tre professori ordinari della R. università od istituti superiori di Roma, da designarsi, a richiesta della segreteria della commissione suprema di difesa, dal Ministero della pubblica istruzione.

Un colonnello di artiglieria Regio Esercito.

Un colonnello del genio R. Esercito.

Un capitano di vascello.

Un comandante di stormo.

Detti quattro membri militari, da nominarsi dalla segreteria della commissione suprema di difesa di concerto con le amministrazioni militari interessate;

5° Le amministrazioni del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica trasmetteranno alla predetta commissione, le domande regolarmente annotate dalle

autorità gerarchiche giusta le disposizioni vigenti, ed i documenti personali relativi ai concorrenti.

6° La commissione, esaminati i titoli, ripartirà i concorrenti fra i gruppi di industrie di cui all'art. 1 del presente decreto, classificandoli in ciascun gruppo e per ciascuna amministrazione per ordine di merito, dando la preferenza a quelli che hanno già pratica di stabilimenti e di servizi tecnici.

7° La commissione comunicherà quindi a ciascuna delle tre amministrazioni militari interessate il risultato del concorso, debitamente verbalizzato, con la graduatoria definitiva, la designazione degli ammessi al servizio di osservatori industriali e la sede stabilita per ciascuno di essi.

Le amministrazioni suddette, dopo aver data immediata comunicazione agli interessati del risultato del concorso, inviteranno gli ammessi a confermare, o meno, la loro accettazione; dopo di che procederanno alla loro nomina regolare con bollettino o foglio d'ordine.

Nel caso che qualcuno degli ammessi rinunciasse, sarà provveduto alla sua sostituzione con altro canditato scelto in ordine di graduatoria nello stesso gruppo di industrie al quale il rinunciatario apparteneva.

Nel bollettino e foglio d'ordine sarà altresì stabilita la data alla quale gli osservatori industriali così nominati dovranno assumere servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 ottobre 1923.

Il presidente del Consiglio dei ministri MUSSOLINI.

OSSERVATORI INDUSTRIALI.

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Numero e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari a cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	Zona di osservazione (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo — Lire
Siderurgia – Meccanica pesante – Artiglierie – Proietti – Meccanica navale					
R. Esercito	1 M.	Officina artiglieria R. E. Torino	Torino	Novara - Torino (limitatamente alla parte di città e territorio a Nord della ferrovia Modane - Torino - Santhià).	370
Id.	2 M.	Id.	Id.	Alessandria - Cuneo - Torino (limitatamente alla parte di città e territorio a sud della ferrovia Modane - Torino - Santhià).	370

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Numero e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari a cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	Zona di osservazione (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo — Lire
R. Esercito	3 M.	Officina artiglieria R. E. Piacenza.	Milano	Como - Milano (limitatamente alla parte di città e territorio a Nord-Ovest della ferrovia Mortara - Milano - Como) Sondrio.	390
Id.	4 M.	Id.	Id.	Bergamo - Brescia - Milano (limitatamente alla parte di Città e territorio a Nord-Est della ferrovia Como - Milano - Lodi - Piacenza).	390
Id.	5 M	R. Arsenale mil, maritt. Spezia.	Genova	Genova (limitatamente ad Ovest del Polcevera) Porto Maurizio.	330
Id.	6 M.	Pirotecnico R. E. Bologna.	Bologna	Bologna - Cremona - Ferrara - Forlì - Mantova - Modena - Parma - Pesaro - Ravenna - Reggio Emilia - Trento - Verona.	510
Id.	7 M.	R. Arsenale mil. maritt. Spezia.	Firenze	Ancona - Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Perugia - Pisa - Siena - Zara.	460
Id.	8 M.	Fabbrica armi R. E. Terni.	Roma	Aquila - Ascoli Piceno - Cagliari - Chieti - Macerata - Roma - Teramo - Sassari.	490
Id.	9 M.	R. Arsenale mil. marittimo Taranto.	Palermo	Caltanissetta - Catania - Girgenti - Messina - Palermo - Reggio Calabria - Siracusa - Trapani.	510
R. Marina	10 M.	R. Arsenale mil. maritt. Spezia.	Genova	Genova (limitatamente ad Est del Polcevera) Lucca - Massa Carrara - Spezia.	330
Id.	11 M.	Officina artiglieria R. E. Piacenza.	Milano	Milano (limitatamente alla parte di città e territorio a sud della ferrovia Mortara-Milano Lodi-Piacenza) Pavia-Piacenza.	390
Id.	12 M.	Stabilim. lavoro R. M. Venezia.	Venezia	Belluno - Friuli - Padova - Pola - Rovigo - Treviso - Trieste - Venezia - Vicenza.	440

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Numero e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari a cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	Zona di osservazione (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo — Lire
R. Marina	13 M.	R. Cantiere Navale Castellammare di Stabia	Napoli	Avellino - Benevento - Campobasso - Caserta - Napoli - Salerno.	440
Id.	14 M.	R. Arsenale M.M. Taranto	Taranto	Bari - Catanzaro - Cosenza - Foggia - Lecce - Potenza - Taranto.	550

Costruzioni aeronautiche ed automobilistiche – Gomma – Amianto Armi portatili e relative munizioni.

R. Esercito	1 A.	Arsenale R. E. Torino	Torino	Alessandria - Novara - Torino - (limitatamente alla parte di città e territorio a Nord della ferrovia Modane - Torino - Santhià).	380
Id.	2 A.	Pirotecnico R. E. Bologna	Venezia	Ancona - Belluno - Bologna - Ferrara - Forlì - Friuli - Modena - Padova - Parma - Pesaro - Piacenza - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Trento - Treviso - Trieste - Venezia - Verona - Vicenza - Zara.	560
Id.	3 A.	Arsenale R. E. Napoli e R. Arsenale M. M. Taranto	Taranto	Avellino - Bari - Benevento - Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catanzaro - Catania - Cosenza - Foggia - Girgenti - Lecce - Messina - Napoli - Palermo - Potenza - Reggio Calabria - Salerno - Siracusa - Taranto - Trapani.	710
R. Marina	4 A.	Officina Artiglieria R. E. Piacenza	Milano	Bergamo - Brescia - Como - Milano (limitatamente alla parte di Città e territorio a Nord della ferrovia Novara-Milano-Brescia) Sondrio.	410
R. Aeronautica	5 A.	Arsenale R. E. Torino	Torino	Cuneo - Genova - Porto Maurizio - Spezia - Torino (limitatamente alla parte di Città e territorio a Sud della ferrovia Modane - Torino - Santhià).	380

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Numero e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari a cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	Zona di osservazione (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo — Lire
R. Aeronautica	6 A.	Officina Artiglieria R. E. Piacenza	Milano	Cremona - Mantova - Milano (limitatamente alla parte di città e territorio a sud della ferrovia Novara - Milano - Brescia) Pavia.	410
Id.	7 A.	Stabilimento costruzioni aeronautiche Roma	Roma	Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Cagliari - Chieti - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Macerata - Massa Carrara - Perugia - Pisa - Roma - Sassari - Siena - Teramo.	610

Industrie elettriche – Meccanica di precisione – Spolette – Ottica Industrie meccaniche varie.

R. Esercito	1 E.	R. Arsenale mil. maritt. Spezia	Torino	Alessandria - Cuneo - Genova - Porto Maurizio - Spezia - Torino.	430
Id.	2 E.	Officina Genio militare Pavia	Milano	Bergamo - Como - Milano (limitatamente alla parte di Città territorio a Nord della ferrovia Novara - Milano - Brescia) Novara - Sondrio.	430
Id.	3 E.	Id.	Id.	Brescia - Cremona - Milano (limitatamente alla parte di città e territorio a sud della ferrovia Novara - Milano - Brescia) Trento - Verona.	430
Id.	4 E.	Pirotecnico R. E. Bologna	Venezia	Arezzo - Belluno - Bologna - Ferrara - Firenze - Forlì - Friuli Lucca - Massa Carrara - Padova - Pola - Ravenna - Rovigo - Treviso - Trieste - Venezia - Vicenza.	610
Id.	5 E.	Laboratorio precisione R. E. Roma	Roma	Aquila - Cagliari - Grosseto - Livorno - Perugia - Pisa - Roma - Sassari - Siena.	610

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Numero e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari a cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	Zona di osservazione (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo — Lire
R. Esercito	6 E.	R. Arsenale Militare M. Taranto	Palermo	Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Cosenza - Girgenti - - Messina - Palermo - Reggio Calabria - Siracusa - Trapani.	630
R. Marina	7 E.	Off. Genio Mil. Pavia	Pavia	Mantova - Modena - Parma - Pavia - Piacenza - Reggio Emilia.	420
Id.	8 E.	Laboratorio precisione R. E. Roma	Ancona	Ancona - Ascoli - Campobasso - Chieti - Macerata - Pesaro - Teramo - Zara.	490
Id.	9 E.	R. Arsenale M. M. Taranto e R. Cantiere M. M. Castellamm. S.	Napoli	Avellino - Bari - Benevento - Caserta - Foggia - Lecce - Napoli - Potenza - Salerno - Taranto.	590

Industrie chimiche.

R. Esercito	1 C.	Ist. Chim. Farmaceut. M. Torino	Torino	Cuneo - Novara - Torino.	400
Id.	2 C.	Ospedale Militare Genova	Genova	Alessandria - Genova - Porto Maurizio - Spezia.	360
Id.	3 C.	Ospedale Militare Milano	Milano	Milano - Pavia.	380
Id.	4 C.	Ospedale Militare Verona	Verona	Cremona - Modena - Mantova - Parma - Piacenza - Reggio Emilia - Trento - Verona.	450
Id.	5 C.	Ospedale Militare Milano.	Brescia	Bergamo - Brescia - Como - Sondrio.	400
Id.	6 C.	Ospedale Militare Bologna.	Bologna	Ascoli Piceno - Ancona - Bologna Ferrara - Forlì - Macerata - Pesaro - Ravenna - Rovigo - Zara.	470
Id.	7 C.	Scuola Sanità Militare Firenze.	Firenze	Arezzo - Firenze - Grosseto - Livorno - Lucca - Massa Carrara - Perugia - Pisa - Siena.	470
Id.	8 C.	Serv. Chim. R. E. Roma.	Roma	Aquila - Cagliari - Chieti - Roma Sassari - Teramo.	500

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Numero e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari a cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	Zona di osservazione (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo — Lire
R. Esercito	9 C.	Polverificio R. E. sul Liri.	Napoli	Avellino - Bari - Benevento - Campobasso - Caserta - Foggia - Napoli - Salerno.	460
Id.	10 C.	Ospedale R. M. Taranto.	Taranto	Catanzaro - Cosenza - Lecce - Potenza - Taranto.	470
Id.	11 C.	Ospedale Militare Palermo.	Palermo	Caltanissetta - Catania - Girgenti - Messina - Palermo - Reggio Calabria - Siracusa - Trapani.	150
R. Marina	12 C.	Ospedale R. M. Venezia.	Venezia	Belluno - Friuli - Padova - Pola Treviso - Trieste - Venezia - Vicenza.	420

Industrie alimentari, tessili, seriche, del cuoio – Industrie agricole.

R. Esercito	1 L.	Direzione Comm. R. E. e R. M. esistenti nella zona di osservazione.	Torino	Alessandria - Bergamo - Brescia Como - Cremona - Cuneo - Genova - Mantova - Milano - Novara - Pavia - Porto Maurizio Sondrio - Spezia - Torino - Trento.	700
Id.	2 L.	Id.	Bologna	Ancona - Arezzo - Ascoli - Piceno - Belluno - Bologna - Ferrara - Firenze - Forlì - Friuli - Grosseto - Livorno - Lucca - Macerata - Massa Carrara - Modena - Padova - Parma - Perugia - Pesaro - Piacenza - Pisa - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Siena - Treviso - Trieste - Venezia - Verona - Vicenza - Zara.	750
Id.	3 L.	Id.	Napoli	Aquila - Avellino - Benevento - Cagliari - Campobasso - Caserta - Chieti - Foggia - Napoli - Roma - Salerno - Sassari - Teramo.	700
R. Marina	4 L.	Id.	Taranto	Bari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Cosenza - Girgenti - Lecce - Messina - Palermo - Potenza - Reggio Calabria - Siracusa - Taranto - Trapani.	700

Amministrazione militare che provvede gli osservatori	Numero e lettera distintiva dell'osservatorio	Organi militari a cui fanno capo gli osservatori	Sede degli osservatori	Zona di osservazione (Provincie e parte di esse)	Assegno mensile lordo — Lire
Industrie del legno – Calci, cemento, vetro, carta, laterizi, refrattari.					
R. Esercito	1 G.	Direz. del genio mil. del R. E. e della R. M. esistenti nella Zona di osserv.	Torino	Alessandria - Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Cuneo - Genova - Mantova - Milano - Novara - Pavia - Porto Maurizio - Sondrio - Spezia - Torino - Trento.	700
Id.	2 G.	Id.	Bologna	Ancona - Arezzo - Ascoli - Piceno - Belluno - Bologna - Ferrara - Firenze - Forlì - Friuli - Grosseto - Livorno - Lucca - Macerata - Massa Carrara - Modena - Padova - Parma - Perugia - Pesaro - Piacenza - Pisa - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Siena - Treviso - Trieste - Venezia - Verona - Vicenza - Zara.	750
Id.	3 G.	Id.	Napoli	Aquila - Avellino - Benevento - Cagliari - Campobasso - Caserta - Chieti - Foggia - Napoli - Roma - Salerno - Sassari - Teramo.	700
Id.	4 G.	Id.	Palermo	Bari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Cosenza - Girgenti - Lecce - Messina - Palermo - Potenza - Reggio Calabria - Siracusa - Taranto - Trapani.	700

Roma, addì 16 ottobre 1923.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MUSSOLINI.

In relazione a quanto è disposto dai due decreti surriportati, è indetto un concorso per ufficiali osservatori industriali con le modalità appresso fissate:

1° Potranno prendere parte al concorso i tenenti colonnelli, maggiori e capitani in S. A. P. classificati, nell'ultimo biennio, ottimi o buoni con punti tre, e che:

a) siano laureati in ingegneria od in chimica od in scienze economiche e commerciali o diplomati in elettrotecnica;

b) ovvero che, non possedendo i titoli di cui al comma *a)*, ne abbiano di equipollenti oppure (se ufficiali di artiglieria e genio) abbiano compiuto con buon risultato i corsi regolari di anteguerra della scuola di applicazione di artiglieria e genio od anche (se ufficiali di commissariato) abbiano compiuto gli speciali corsi di anteguerra presso la scuola di guerra od il corso di merceologia presso le scuole superiori di commercio;

2° Sono esclusi dal concorso gli ufficiali di artiglieria effettivi al ruolo tecnico.

3° Le domande corredate dei libretti personali aggiornati e dei titoli richiesti, e di quegli altri eventualmente posseduti, dovranno pervenire, debitamente annotate dalle Autorità gerarchiche, a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione della presente circolare, e nella domanda ciascun concorrente indicherà il gruppo di industrie preferito, nonchè tre località sedi di osservatorio di preferenza.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42, anno 1923, circolare 520:

A pagina 1309, diciassettesima riga, annullare il provvedimento riguardante il tenente *Piacentini* Pietro, regg. scuole aviatori.

Prezzo della presente dispensa L. **0.40**

(3771) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1923 — 16 Novembre

N. 646 – 24 settembre 1923. — SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 2161, relativo alla riammissione in servizio attivo di sottufficiali trattenuti alle armi con vincoli semestrali — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1496

» **647 – 24 settembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2307, relativo al temporaneo mantenimento in servizio, presso il R. Esercito, di cappellani militari. *Pag.* 1498

» **648 – 19 ottobre 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare *Pag.* 1499

» **649 - 26 ottobre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria . . . . *Pag.* 1507

» **650 – 15 novembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni all'atto 170 del *giornale militare* dell'anno 1903, riguardante il programma del corso teorico-pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . . . . *Pag.* 1508

» **651 – 15 novembre 1923.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . *Pag.* 1511

» **652 – 15 novembre 1923.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di riduzione delle giubbe di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti . . . . . *Pag.* 1511

» **653 – 15 novembre 1923.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Riduzione del numero delle proposte di onorificenze cavalleresche che gli enti militari sono autorizzati ad inoltrare annualmente al Ministero . . . . . *Pag.* 1512

» **654 – 15 novembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Costituzione della Commissione incaricata di vagliare i titoli dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo . . . . . *Pag.* 1512

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1513

Circolare N. **646.** — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto n. 2161, relativo alla riammissione in servizio attivo di sottufficiali trattenuti alle armi con vincoli semestrali – Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 24 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 247, del 20 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dall'art. 1 del R. decreto dell'11 gennaio 1923, n. 10;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

I sottufficiali, esclusi quelli dei carabinieri Reali, che siano attualmente alle armi quali trattenuti con vincoli semestrali, potranno, entro i limiti delle vacanze degli organici, essere riammessi in servizio attivo, ancorchè non si trovino nelle condizioni volute per la riammissione in servizio in via normale, purchè ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Norme esecutive.

1. I sottufficiali alle armi, cui si riferisce il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2161, i quali desiderassero beneficiare delle disposizioni contenute nel decreto stesso, se rivestono il grado di sergente o di sergente maggiore dovranno presentare, entro il 20 gennaio p. v., la domanda di riammissione in servizio attivo redatta su carta da bollo di lire 2 al comando del corpo cui appartengono.

Il comando del corpo, accertato che al sottufficiale richiedente sia stato effettivamente concesso di rimanere alle armi col nuovo vincolo semestrale di cui alla circolare 591 del *giornale militare* c. a. e che conserva la perfetta idoneità fisica al servizio militare, procederà alla di lui riammissione in servizio attivo, sempre quando, beninteso, la commissione d'avanzamento, all'uopo interpellata, esprima in merito parere favorevole e vi sia in organico la relativa vacanza di sergente o di sergente maggiore. Non sussistendo la vacanza, sospenderà ogni provvedimento e ne riferirà al Ministero.

La riammissione avrà luogo con la data del giorno successivo a quello in cui la commissione d'avanzamento si sarà pronunciata sulla domanda.

Avvenuta la riammissione in servizio attivo, il comando del corpo ne informerà il Ministero (Direzione generale leva e truppa) trasmettendogli copia del foglio matricolare del sergente o del sergente maggiore riammesso, completato con l'ultima variazione relativa alla riammissione stessa.

2. I sottufficiali invece che rivestono uno dei gradi di maresciallo o quello di aiutante di battaglia o gradi corrispondenti dovranno redigere la loro domanda su carta da bollo da L. 3, indirizzata al Ministero della guerra, e presentarla non oltre il 20 gennaio 1924 al comando del corpo in cui prestano servizio.

Detto comando provvederà perchè in proposito si pronunci la commissione d'avanzamento e trasmetterà la domanda al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) per la via gerarchica, unendovi copia della deliberazione della commissione d'avanzamento, nonchè le copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961 e indicando se nel corpo esista o meno la relativa vacanza di maresciallo.

Il Ministero, riconosciuta l'ammissibilità dell'aspirante, disporrà per la riammissione in servizio mediante decreto reale.

3. La variazione da inscriversi nel foglio matricolare dei sottufficiali riammessi sarà la seguente:

« Riammesso in servizio attivo nel (corpo) in base al R. decreto legislativo n. 2161 del 24 settembre 1923 a decorrere dal . . . . . (ordine del comando del . . . . . oppure R. decreto del . . . . . registrato alla Corte dei conti li . . . . . ».

4. I sottufficiali riammessi in servizio attivo che siano ammogliati saranno considerati in soprannumero agli organici dei sottufficiali ammogliati onde non pregiudicare eventualmente gli altri sottufficiali già in servizio che, trovandosi nelle condizioni volute in via normale per contrarre matrimonio, chiedessero la relativa autorizzazione.

5. I sergenti che si trovino nelle condizioni volute di anzianità di servizio e di grado e che siano riconosciuti idonei dalla commissione d'avanzamento saranno promossi sergenti maggiori con decorrenza dal primo del mese successivo a quello della riammissione in servizio attivo.

6. I sergenti maggiori che abbiano almeno tre anni di anzianità di grado, compreso il servizio prestato come trattenuti, potranno essere proposti al Ministero per la promozione a maresciallo.

Per i marescialli e marescialli capi che abbiano compiuto quattro anni di anzianità di grado, compreso il servizio prestato come trattenuti, le commissioni d'avanzamento dovranno pronunciarsi circa la loro promovibilità al grado superiore appena il corpo avrà avuto comunicazione della avvenuta riammissione in servizio attivo ed i relativi specchi d'avanzamento dovranno essere al più presto trasmessi al Ministero (Direzione generale leva e truppa).

7. Per quanto il termine utile per la presentazione delle domande scada il 20 gennaio 1924, si avverte che è nell'interesse dei sottufficiali stessi presentare al più presto le loro domande.

8. I sottufficiali che non facessero domanda di riammissione e quelli le cui domande di riammissione in servizio attivo non fossero accolte dovranno essere avvertiti che non potranno essere trattenuti alle armi oltre il 30 aprile 1924, data questa in cui scadrà l'ultimo vincolo semestrale concesso a mente della circolare n. 591 del *giornale militare* del corrente anno.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 647. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2307, relativo al temporaneo mantenimento in servizio, presso il R. Esercito, di cappellani militari.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 24 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 265, del 12 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 29 ottobre 1922, n. 1552, relativo alla cessazione della carica di vescovo di campo ed al temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

La facoltà concessa dall'art. 2 del decreto Reale 29 ottobre 1922, n. 1552, per il temporaneo mantenimento in servizio presso il R. Esercito di cappellani militari, è prorogata fino a non oltre il 30 giugno 1924, limitatamente ad un numero di cappellani non superiore a 25.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — OVIGLIO — DE' STEFANI.

N. 648. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare.** (Gabinetto del ministro). — 19 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 10 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 Sexsies, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;
Visto il decreto luogotenenziale 27 aprile 1916, n 494, sul personale della giustizia militare;
Visto il decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sui tribunali militari;
Visto il decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, sull'ordinamento del personale della giustizia militare;
Visti gli articoli 4 e 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e l'art. 2 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 142, sull'ordinamento del R. Esercito;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri per le finanze, per la giustizia e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata:

a) dai tribunali militari territoriali di Corpo d'armata comprese le sezioni di Cagliari e di Trento;

b) dai tribunali militari marittimi di Spezia, Taranto e Venezia;

c) dal Tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 2.

I tribunali militari territoriali ed i tribunali militari marittimi giudicano con l'intervento di cinque membri, dei quali il presidente e altri tre membri sono ufficiali e il quinto membro, con le funzioni di relatore, appartiene al personale della giustizia militare. Le nomine dei membri militari presso i singoli tribunali sono fatte per decreto Reale.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal personale di cancelleria della giustizia militare.

Art. 3.

I tribunali speciali permanenti sono soppressi.
Gli ufficiali sono giudicati da tribunali composti di quattro membri nominati in base

alle vigenti norme dei codici penali per l'Esercito e per la Marina e di un relatore del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria del locale tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo.

Con le norme di attuazione del presente decreto saranno stabilite le opportune varianti da apportare agli art. 295, 296 e 312 del Codice per l'Esercito e corrispondenti del Codice per la Marina in conseguenza della riduzione dei membri dei tribunali militari territoriali e marittimi.

Art. 4.

Presso ogni tribunale militare territoriale o tribunale militare marittimo è costituito un ufficio di istruzione.

Per l'istruzione di procedimenti penali relativi a reati consumati fuori del luogo dove ha sede il tribunale militare, il giudice istruttore ha facoltà sia di recarsi sul posto, sia di delegare con rogatoria i giudici istruttori della magistratura ordinaria, ovvero i pretori mandamentali.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti nulla è innovato alle altre norme riguardanti la costituzione dei tribunali militari territoriali e marittimi ed alle norme di procedura attualmente in vigore.

Nulla è innovato al funzionamento della giustizia a bordo delle Regie navi.

I funzionari della giustizia militare in servizio di udienza indossano la toga con speciali distintivi diversi da quelli stabiliti per la magistratura ordinaria, da determinarsi con le norme di attuazione.

Art. 6.

Il consiglio di revisione presso il tribunale supremo di guerra e marina è soppresso.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 11 aprile 1918, n. 459, e 6 ottobre 1918, n. 1608 e del R. decreto 8 aprile 1920, n. 458.

Art. 7.

Il corpo della giustizia militare cessa di far parte del R. Esercito.

Il personale della giustizia militare è costituito di magistrati e di cancellieri. Esso dipende dal Ministero della guerra, il quale provvederà a mettere a disposizione del Ministero della marina, di concerto con il medesimo, il personale necessario al funzionamento dei tribunali militari marittimi.

Art. 8.

Il ruolo dei magistrati è quello risultante dalla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina.

Il trattamento economico sarà quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato.

Il numero dei magistrati da destinarsi a ciascun tribunale sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Per i tribunali militari marittimi sarà provveduto di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina.

Art. 9.

Il ruolo dei cancellieri della giustizia militare è quello risultante dalla tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per la marina.

Il trattamento economico sarà quello stabilito dal decreto concernente il trattamento economico di tutto il personale dello Stato.

Il numero dei cancellieri da destinarsi a ciascun tribunale sarà stabilito con decreto ministeriale.

Per i tribunali militari marittimi sarà provveduto di concerto fra i ministri per la guerra e per la marina.

Art. 10.

Gli attuali ufficiali generali in servizio attivo permanente della giustizia militare, i quali non siano chiamati a far parte del nuovo personale di magistratura presso la Avvocatura generale militare, in base a deliberazione del Consiglio dei ministri saranno collocati a riposo col trattamento stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.

Gli attuali ufficiali superiori e inferiori in S. A. P. della giustizia militare, i quali non siano riconosciuti idonei alle funzioni della magistratura, intesa una speciale commissione da nominarsi con decreto ministeriale, saranno collocati a riposo col trattamento economico di cui sopra. Coloro invece che siano riconosciuti idonei prenderanno posto nel nuovo ruolo organico a cominciare dal grado di avvocato militare, osservando l'ordine risultante dalla loro rispettiva posizione attuale di graduatoria.

Art. 11.

La nomina dell'avvocato generale militare e dei sostituti avvocati generali ha luogo per deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina.

Art. 12.

Il reclutamento dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di età non superiore ai 35 anni.

Per coprire i posti che risultassero scoperti, dopo l'esito del concorso fra i magistrati ordinari, si provvede mediante concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile.

Le norme per i concorsi contemplati nel presente articolo saranno stabilite con decreto ministeriale.

Art. 13.

Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo un tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari.

Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso provenienti dalla magistratura ordinaria e che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Alla fine del tirocinio sarà accertata dalla commissione per il personale della giustizia militare l'idoneità dell'aspirante.

Coloro che per due volte consecutive non siano dichiarati idonei saranno senz'altro dispensati dal servizio.

Durante il periodo di tirocinio è corrisposta la metà degli assegni del grado di giudice istruttore e sostituto avvocato militare di terza classe.

Art. 14.

I cancellieri sono reclutati mediante concorso per esami fra i cittadini italiani muniti di licenza liceale o titolo equipollente, che abbiano compiuto i 20 anni e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme del concorso.

Art. 15.

L'avvocato generale militare e i sostituti avvocati generali esercitano le funzioni di Pubblico ministero presso il Tribunale supremo di guerra e marina. I magistrati degli altri gradi esercitano le funzioni di Pubblico ministero, di giudice relatore e di giudice istruttore presso i tribunali militari territoriali e marittimi, anche nei riguardi dei procedimenti penali a carico di ufficiali.

Le assegnazioni alle singole funzioni ed alle sedi hanno luogo con decreto ministeriale — che, per i tribunali militari marittimi sarà emanato di concerto col ministro della marina — su designazione dell'avvocato generale militare.

In caso di necessità di servizio, con disposizione ministeriale, su designazione dell'avvocato generale militare, può essere temporaneamente applicato presso il Tribunale Supremo di guerra e marina un avvocato militare con le funzioni di sostituto avvocato generale.

Per urgenti ragioni di servizio i sostituti avvocati militari possono temporaneamente per disposizione dell'avvocato generale militare assumere le funzioni di giudice istruttore e viceversa; ma i detti magistrati non possono con le nuove funzioni partecipare ai procedimenti per i quali abbiano compiuto in precedenza atti del proprio ministero. La temporanea assunzione delle funzioni non può superare la durata di tre mesi; rendendosi necessaria una maggior durata, deve provvedersi con decreto ministeriale.

Art. 16.

Il personale della giustizia militare è posto alla dipendenza disciplinare dell'avvocato generale militare, il quale esercita su di esso la sorveglianza anche per il tramite degli avvocati militari.

Per quanto concerne la disciplina si applicano al personale della giustizia militare le disposizioni della legge penale militare e dei regolamenti in vigore con le varianti che saranno apportate nelle norme di attuazione del presente decreto e salvo il disposto dell'art. 17.

Art. 17.

Presso il Tribunale Supremo di guerra e marina è costituita la Commissione per il personale della giustizia militare. Essa è composta del presidente del Tribunale Supremo, che la presiede, dell'avvocato generale militare, dei sostituti avvocati generali e di un giudice del Tribunale Supremo designati dal Ministero della guerra, di concerto con quello della marina.

La Commissione è incaricata di procedere agli scrutini per le promozioni del personale della giustizia militare e funziona da Consiglio di disciplina per il personale stesso.

Art. 18.

Le promozioni di grado così per i magistrati come per i funzionari di cancelleria hanno luogo a scelta e per anzianità, congiunta ad operosità e diligenza.

Le promozioni al grado di avvocato militare, nonchè a quello di cancelliere capo del Tribunale Supremo hanno luogo esclusivamente a scelta.

Con successivo R. decreto sarà stabilito il numero dei posti da assegnarsi rispettivamente a scelta e per anzianità e saranno emanate tutte le altre disposizioni per il regolamento delle promozioni.

Art. 19.

I magistrati cessano dal servizio per limiti di età al compimento del settantesimo anno, se rivestono grado non inferiore a quello di avvocato militare, al compimento del sessantacinquesimo per i gradi di giudice relatore e vice avvocato militare e inferiori. Gli stessi limiti di età sono stabiliti, rispettivamente, per il cancelliere capo del Tribunale Supremo e per gli altri gradi del personale di cancelleria.

Art. 20.

La disposizione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, è abrogata nei riguardi dei magistrati ordinari, che in applicazione del presente decreto entreranno a far parte del personale della giustizia militare ai sensi dell'art. 12.

Art. 21.

Il corpo di complemento della giustizia militare è soppresso.

Gli ufficiali appartenente a tale corpo rientreranno, su loro domanda, nel ruolo degli ufficiali delle categorie in congedo delle rispettive armi di provenienza, col grado che avevano all'atto del loro passaggio nella giustizia militare, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero ottenute nelle dette armi.

La stessa disposizione si applica agli ufficiali della giustizia militare in servizio attivo permanente che abbiano già appartenuto alle categorie in congedo.

Gli ufficiali della giustizia militare che non abbiano chiesto di far parte di altri ruoli dell'Esercito, conservano il titolo onorario del grado attuale; quelli in S. A. P. che entrano a far parte del ruolo della magistratura militare conservano il diritto all'attendente ed alle concessioni ferroviarie militari fino a che rimarranno in servizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

I tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi e i tribunali speciali per i procedimenti contro gli ufficiali, costituiti a norma del presente decreto, cominceranno a funzionare col 1° maggio 1924, salvo l'esaurimento dei dibattimenti in corso a quella data.

Fino a tale epoca gli attuali ufficiali della giustizia militare indosseranno la divisa in udienza e saranno in conseguenza soggetti agli stessi obblighi disciplinari stabiliti per gli ufficiali delle categorie in congedo quando indossano la divisa.

Art. 23.

Il Consiglio di revisione rimarrà in funzioni soltanto per giudicare dei procedimenti penali chiusi con sentenza dei tribunali militari, che all'attuazione del presente decreto siano già stati ad esso sottoposti in conformità delle disposizioni attualmente in vigore.

Art. 24.

Nella prima attuazione del presente decreto, per coprire i posti che risulteranno vacanti nel ruolo dei magistrati, sarà bandito un concorso per titoli fra gli ufficiali di complemento della giustizia militare e delle altre armi e corpi che abbiano esercitate funzioni giudiziarie in applicazione del decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 231, i quali alla data del 31 maggio 1923 si trovavano a prestar servizio da almeno un anno presso gli uffici giudiziari militari o che, trovandosi ancora in servizio, compiano l'anno all'entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso.

I vincitori saranno dispensati dall'obbligo di tirocinio.

Qualora all'esito del concorso rimanessero scoperti dei posti, si provvederà con le norme ordinarie di reclutamento.

Art. 25.

Nella prima attuazione del presente decreto il reclutamento dei cancellieri avrà luogo mediante concorso per titoli, al quale potranno partecipare i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie, nonchè gli ufficiali delle categorie in congedo che abbiano per almeno sei mesi prestato servizio presso i tribunali militari, ovvero che siano laureati in giurisprudenza.

Con decreto ministeriale sarà nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneità e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso.

I posti che dopo l'esito del concorso risultassero vacanti saranno coperti con le norme ordinarie di reclutamento.

Art. 26.

Gli ufficiali delle varie armi che prestano attualmente servizio presso gli uffici giudiziari militari potranno continuare ad esercitare le funzioni giudiziarie fino a che non saranno gradualmente sostituiti col personale effettivo della giustizia militare.

Quelli appartenenti alle categorie in congedo saranno per i primi sostituiti e ricollocati in congedo.

Art. 27.

Gli applicati facenti parte del personale civile dipendente dal Ministero della guerra e che prestano servizio presso i tribunali militari, saranno, previo loro consenso, nominati cancellieri.

All'uopo, prima che sia bandito il concorso di cui all'art. 25, la Commissione del personale giudicherà della categoria e del rispettivo posto di graduatoria che a ciascuno di essi, tenuto conto del merito e dell'anzianità, dovrà essere attribuito.

Gli attuali segretari capi, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, saranno nominati, previo giudizio di idoneità della Commissione del personale, cancellieri capi dei tribunali militari e collocati in testa alla graduatoria.

I medesimi però potranno domandare di essere collocati nel ruolo dei magistrati, con istanza diretta al Ministero della guerra per la via gerarchica, entro il termine che sarà stabilito dallo stesso Ministero. La Commissione del personale giudicherà della loro idoneità e del posto di graduatoria che, in caso affermativo, dovrà essere loro attribuito nel grado di giudice istruttore e parificato.

Qualora i predetti segretari siano dichiarati non idonei anche alle funzioni che attualmente esercitano saranno collocati a riposo in conformità delle disposizioni in vigore.

Art. 28.

Qualora il trattamento economico spettante ai funzionari della giustizia militare dopo l'attuazione del presente decreto risultasse per alcuni inferiore a quello attuale, essi conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.

Art. 29.

Con successivo R. decreto saranno emanate le norme necessarie all'attuazione del presente decreto.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e della marina le variazioni occorrenti in esecuzione del presente decreto.

Art. 30.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — OVIGLIO — DI REVEL — A. DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1923.

Atti del Governo, registro 218, *foglio* 36. — GRANATA.

TABELLA **A.**

Tabella del personale della magistratura militare.

GRADI	Numero dei posti in organico
Regio avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina	1
Regio sostituto avvocato generale militare	2
Regio avvocato militare presso i tribunali militari	13
Regio vice avvocato militare e giudice relatore di 1ª classe . . .	18
Regio vice avvocato militare e giudice relatore di 2ª classe . . .	19
Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 1ª classe . .	15
Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 2ª classe . .	10
Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe . .	10
Totale . . .	88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

A. DE STEFANI.

Il Ministro per la guerra:

A. DIAZ.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

OVIGLIO.

Il Ministro per la marina:

DI REVEL.

TABELLA **B.**

Tabella del personale delle cancellerie giudiziarie militari.

GRADI	Numero dei posti in organico
Cancelliere capo presso il Tribunale Supremo di guerra e marina . .	1
Cancelliere capo del tribunale militare	13
Cancelliere di 1ª classe	14
Cancelliere di 2ª classe	24
Cancelliere di 3ª classe	34
Totale . .	86

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

A. DE STEFANI.

Il Ministro per la guerra:

A. DIAZ.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

OVIGLIO.

Il Ministro per la marina:

DI REVEL.

N. **649.** — SCUOLE MILITARI. — **Settimo corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di fanteria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1923.

A parziale modificazione della circolare 469 *giornale militare* corrente anno, art. 3°, terzo capoverso, si porta a conoscenza dei comandi interessati che la data di presentazione degli ufficiali non frequentatori del 7° corso di perfezionamento che dovranno sostenere gli esami finali presso la scuola d'applicazione di fanteria di Parma, fissata per il 22 gennaio 1924, è prorogata al 31 gennaio 1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 650. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Modificazioni all'atto 170 del « Giornale militare » dell'anno 1903, riguardante il programma del corso teorico-pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 15 novembre 1923.

L'allegato *B* all'atto 170 del *giornale militare* dell'anno 1903, riguardante il programma del corso teorico-pratico per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare, è sostituito dal seguente:

CORSO TEORICO-PRATICO

Materie d'insegnamento, programmi, orari delle lezioni.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Programma	Ore di lezione alla settimana	*Annotazioni*
Meccanica pratica	7	5	
Costruzioni e relativo disegno	8	10	
Elementi di fortificazione ed esercitazioni pratiche di topografia	9	5	
Materiale del genio - Contabilità lavori	—	—	
Leggi e regolamenti	10	4	

PROGRAMMA N. 7.

Meccanica pratica.

Macchine semplici. — Leve di 1ª, 2ª, 3ª specie. Leva angolare. Piano inclinato. Rulli. Bilancia - Stadere - Peso a ponte.

Carrucole. — Uso delle funi con le carrucole — Taglie - Paranchi - Taglie differenziali — Loro uso - Argano - Burbera — Falcone - Caprone - Collo di grue — Capra — Loro costruzione con materiali di circostanza - Battipalo a mano — Berta — Infissione di pali — Martinello a dentiera — Martinello a vite - Martinello idraulico ed a vapore - Elevatori — Macchine elettriche e macchine a vapore semplici.

PROGRAMMA N. 8.

Costruzione e relativo disegno.

Lavori di terra. — Sterri e riporti, attrezzi e modi di eseguirli: precauzioni da prendersi - Scarpe naturali nei diversi terreni, tanto per gli sterri che per i riporti — Tracciamento degli uni e degli altri - Rivestimenti delle scarpe — Trasporti di terra.

Struttura delle strade. — Profilo trasversale di una strada ordinaria - Massicciata ed inghiaiata di una strada; loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi - Strade selciate e lastricate; modo di eseguirle - Opere d'arte necessarie più usuali.

Opere di fondazione. — Scopo — Assaggio — Classificazione dei lavori — Fondazioni su roccia, su terreni sabbiosi e ghiaiosi, su terreni argillosi — Palafitte di costipamento — Palafitte di sostegno — Zatteroni — Gittate in calcestruzzo — Fondazioni con pile di calcestruzzo, pilastri in muratura, archi diritti, archi rovesci, volte rovescie, platee.

Fondazioni sotto acqua — Gittate di calcestruzzo con cassoni senza fondo; a scogliera, con pietrame, con prismi di calcestruzzo — Paratie — Ture e prosciugamenti. Cenni sulle fondazioni ad aria compressa.

Escavazioni. — Scavo generale — Scavo ristretto — Sbadacchiature e puntellature — Scavi subacquei — Diversi sistemi di prosciugamento.

Muri. — Muri di pietra concia, di pietrame, di ciottoli — Muri laterizi e disposizione dei mattoni — Tegole — Muri di getto — Muri di struttura mista, a strati distinti (listati), misti a pilastri, imbottiti, rivestiti — Muri a secco — Muri di fondazione — Dimensioni; strutture — Intercapedini.

Muri fuori terra — Spessori — Riseghe — Collegamento dei muri con chiavi di ferro, con travi ecc.

Vani e incassature da lasciarsi nelle costruzioni di muro.

Piattabande ed arcate. — Forme geometriche — Struttura — Modi di impostare — Archi di scarico, archivolti, architrave — Centinature per le arcate — Diversi modi per contrastare alla spinta delle arcate.

Pilastri. — Pilastri quadrati, rettangolari, con lesene ecc. — Disposizioni dei mattoni.

Volte. — Regole generali per le costruzioni delle volte — Regole particolari a seconda dei diversi materiali impiegati; pietre da taglio, mattoni, gettate di calcestruzzo; miste con costolature e cassettoni; regole particolari a seconda delle diverse forme geometriche. Centinatura ed armatura delle volte per le diverse forme — Costruzione di volte senza armatura — Costruzioni delle lunette — Impiego del ferro nelle volte — Cappa delle volte.

Armature da solaio. — Impalcature in legname — Disposizione all'incontro, delle canne di camino — Travi maestre — Diversi modi di appoggiare i travicelli sulle travi maestre. — Impalcature miste in legno e in ferro — Impalcature a voltino, od in mattoni, od in getto impostate su travicelli di ferro — Simili con tavelloni forati — Travi maestre in ferro.

Armature di tetto. — Forme geometriche di tetti — Capriate — Semplici e complesse in legno, in metallo, miste — Disposizioni dei cantonali, dei paradossi, delle terzere — Diversi generi delle coperture e loro accessori (torrette pei camini, sfiatatoi, abbaini) — Tegole, diversi tipi di tegole — Ardesie naturali ed artificiali — Pietre — Coperture in metallo — Coperture a vetri — Vetri retinati — Cartone cuoio — Coperture in cemento — Terrazzi.

Scale. — Configurazioni — Dimensioni delle parti — Rampe rettilinee — Studio delle scale — Rampe curvilinee — Gradini in pietra, in legno, in metallo — Sostegni dei gradini — Formazione dei pianerottoli — Struttura speciale delle scale a chiocciola.

Tramezze. — Tramezze di mattoni, di una testa, di quarto, in mattoni piani, in mattoni o tavelloni forati — Armature di sostegno — Tramezze doppie con cassa d'aria — Tramezze in graticci, rete metallica, ecc.

Opere di finimento. — Soffitti: in legno, di rete metallica, cannette, ecc. — Soffitti centinati, ecc. — Pavimenti: lastricati, selciati, in mattoni a coltello, in quadrucci di pietra; in calcestruzzo di cemento, in asfalto o in lava — Pavimenti in pianelle comuni o speciali di terracotta, in pianelle di cemento, di marmo, ecc. — Pavimenti a smalto con scaglie di marmo — Pavimenti a mosaico (alla veneziana) — Pavimenti in legno — Intonachi e rivestimenti — Intonachi in malta di calce, di cemento, di stucco — Rivestimenti in legname, in pietra, in marmo, in materiali diversi. — Tappezzerie — Cornici — Cornicioni di gronda — Cornici diverse esterne — Cornici interne — Deco-

razioni di facciate — Opere di legname e ferro minuto — Loro ferramenta ed accessori — Ferramenta per porte e finestre, per portoni, ecc. — Opere di ferro minuto — Chiusure speciali tanto di legno, quanto di ferro.

Cemento armato. — Concetti tecnici elementari — Applicazioni, con speciale riguardo alle opere più comuni — Platee e piattaforme di fondazione — Pilastri — Solai — Volte — Scale — Armature di tetto, ecc.

Opere a struttura leggera — Isolanti. — Accessori dei fabbricati — Nozioni elementari sugli impianti speciali — Riscaldamento — Ventilazione, illuminazione degli edifici — Apparecchi di latrine e loro accessori — Condotti — Pozzi neri — Fogna Muras — Fogne mobili — Scarico della fognatura stradale — Letamai e mondezzai — Fognature e scarichi diversi delle acque di un fabbricato — Chiusini — Pozzetti — Sifoni — Canaletti, ecc. — Pozzi assorbenti.

Cucine ed apparecchi di riscaldamento. — Camini — Cucine economiche — Fornelli vari in uso nelle caserme — Forni — Forni fissi o mobili — Requisiti speciali e costruzione delle cucine militari — Caminetti — Caminetti con tubi — Stufe di muratura — Stufe metalliche.

Scuderie. — Pavimentazione — Intonachi delle pareti — Attrezzi speciali nelle scuderie militari.

Ponti di servizio. — Stabili, pensili, a sbalzo — Ponti mobili, scala Porta.

Restauri e puntellature. — Restauri alle opere di finimento — Restauri all'ossatura di un edificio, cambio di travi, di parti di muro, sottomurazioni, ecc. — Opere in rottura di muro — Puntellature, armature, ecc.

Disegno di costruzioni. — Illustrazione grafica delle lezioni orali.

PROGRAMMA N. 9.

Esercitazioni pratiche di topografia ed elementi di fortificazione.

Elementi della fortificazione. — Tracciato — Profilo — Nomenclatura delle loro varie parti — Particolari di costruzione delle opere di fortificazione — Piazzuole — Traverse, ricoveri, riservette, gallerie, casamatte, capponiere, difese accessorie — Magazzini e depositi esplosivi — Tracciamento di allineamenti sul terreno — Misurazione di angoli — Impiego degli squadri — Curve stradali — Esecuzione di profili — Misura con la catena e con le canne metriche — Livellazione con livelli e tubi comunicanti.

PROGRAMMA N. 10.

Servizio lavori e materiali del genio.

Classificazione dei materiali ed attrezzi usati dal Genio militare nelle camerate, nelle scuderie e negli accampamenti.

Descrizione dei materiali di maggiore importanza.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori del genio militare.

Degli assistenti locali — Esecuzione dei lavori ad appalto.

Contabilità dei lavori e delle provviste ad appalto — Lavori ad economia — Contabilità dei lavori e delle provviste ad economia.

Capitolato tipo — Capitolato speciale (capitolati a quantità determinate, capitolati a quantità indeterminate, capitolati per lavori e provviste).

Servitù militari — Assicurazione degli operai — Leggi vigenti per l'assicurazione degli operai — Infortuni — Invalidità, ecc.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 651. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 15 novembre 1923.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Bari - Tenenza di Barletta.
Legione di Bari - Tenenza di Brindisi.

Comandi soppressi.

Legione di Bari - Tenenza di Molfetta.
Legione di Bari - Tenenza di Oria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 652. EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di riduzione delle giubbe di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 novembre 1923.

Con riferimento alla circolare n. 158 corr. anno ed a complemento dello specchio di cui alla circolare successiva n. 588, si pubblica il conto di riduzione delle giubbe di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti.

Conto di riduzione delle giubbe di panno grigio-verdi da bersaglieri ciclisti come da circolare n. 158 del *Giornale militare* 1923.

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo unitario	Cambiando il sopravvero e le mostrine		Cambiando il sopravvero, riattaccando le mostrine	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno nero da mostreggiature 130 cm.	m.	65.00	0.040	2.600	0.040	2.600
Panno cremisi da mostreggiature 130 cm.	»	65.00	0.011	0.715	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura		—	—	1.150	—	0.650
Prezzo di costo . . .		—	—	4.465	—	3.250
Prezzo di conteggio . . .		—	—	4.45	—	3.25

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 653. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Riduzione del numero delle proposte di onorificenze cavalleresche che gli enti militari sono autorizzati ad inoltrare annualmente al Ministero.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze). — 15 novembre 1923.

Tenuto conto e della riduzione apportata alla dotazione di onorificenze cavalleresche di questo Ministero e della necessità che siano applicati, in materia di proposte onorifiche, criteri di valutazione veramente rigorosi, si autorizza ciascun comando di corpo d'armata — a modificazione del numero 2° della circolare n. 397 del *giornale militare* dell'anno 1922 — ad inoltrare al Ministero, annualmente, non più di 20 proposte complessivamente pei due ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia (dieci proposte per ogni semestre).

La nuova disposizione di cui alla presente circolare dovrà essere per la prima volta applicata alle proposte che dovranno giungere il 30 del corrente mese.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni della citata circolare n. 397.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 654. — SCUOLE MILITARI. — **Costituzione della commissione incaricata di vagliare i titoli dei professori straordinari dei collegi militari che aspirano a divenire di ruolo.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 15 novembre 1923.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto legislativo 5 luglio 1923, n. 1608;

Visto l'art. 31 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 relativo all'ordinamento dell'Esercito;

Di concerto col ministro dell'istruzione;

DECRETA:

La Commissione incaricata di esaminare i titoli dei professori di cui all'art. 44 della legge 16 luglio 1914, n. 679 aspiranti a entrare a far parte dei professori civili dipendenti dal Ministero della guerra, è costituita del prof. PITTARELLI dott. Giulio, ordinario di geometria descrittiva alla R. università di Roma, *presidente;* del prof. PELAEZ Mariano, del R. liceo Mamiani di Roma, *membro;* e dei colonnelli OLIVA Antonio, comandante del collegio militare di Roma e CREMA Umberto, comandante del collegio militare di Napoli, *membri* rispettivamente per i candidati da ciascuno di essi dipendenti.

E' incaricato delle funzioni di *segretario* il capo sezione del Ministero della guerra BRUNO cav. Attilio.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 51ª, anno 1923, circolare 641:

A pagina 1472, nello specchio della circolare predetta, nella quarta colonna « Genio », in corrispondenza del corpo d'armata di Torino, cancellare il numero 1 e metterlo in corrispondenza del corpo d'armata di Milano

Prezzo della presente dispensa L. **0.30**

(3985) - Roma, 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

MINISTERO
1515
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª **1923** 24 Novembre

N. 655 – 21 giugno 1923. DISPOSIZIONI VARIE. – Decreto presidenziale riflettente la composizione della segreteria della commissione suprema mista di difesa. *Pag.* 1516

» **656 – 24 settembre 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2346, recante proroga del termine stabilito dall'art. 12 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427, relativo agli stipendi degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1517

» **657 – 27 settembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 2353, che riforma la costituzione dei consigli d'amministrazione per gli ospedali militari principali e secondari . . . . . *Pag.* 1517

» **658 – 7 ottobre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 2354, che estende alle nuove provincie le norme vigenti per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. . . . *Pag.* 1518

» **659 – 7 ottobre 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2355, recante modificazioni al R. decreto 10 novembre 1910 n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio per il R. Esercito. . . . . *Pag.* 1519

» **660 – 22 novembre 1923.** – CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica alle delegazioni trasporti militari . . . . . *Pag.* 1520

» **661 – 22 novembre 1923.** — DISCIPLINA MILITARE. — Militari in licenza all'Estero. *Pag.* 1520

» **662 – 22 novembre 1923.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Soprabiti degli ufficiali, marescialli ed aiutanti di battaglia. . . *Pag.* 1520

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1522

Circolare N. **655.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto presidenziale riflettente la composizione della segreteria della commissione suprema mista di difesa.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 21 giugno 1923.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di determinare, in relazione all'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1432, la composizione dell'ufficio di segreteria della Commissione Suprema mista di difesa;

DECRETA:

Art. 1.

All'ufficio di segreteria della Commissione Suprema mista di difesa saranno addetti, continuando a far parte dei ruoli organici dei rispettivi Ministeri, ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e funzionari dell'Amministrazione governativa.

Art. 2.

Il personale destinato all'ufficio suindicato resta determinato come appresso:

Un ufficiale generale del R. esercito, *dirigente*;

Due colonnelli;
Un capitano di vascello;
Un sotto comandante di stormo } *capi servizio*;

Otto ufficiali di vario grado, di cui 4 appartenenti al R. esercito, 2 alla R. marina e 2 alla R. aeronautica, *addetti*.

Tale proporzione però potrà subire le variazioni che si renderanno necessarie.

Un tradattore-interprete appartenente all'Amministrazione della guerra.

Un professore di scienze economiche insegnante in una R. Università o altro istituto governativo.

Un disegnatore tecnico appartenente all'Amministrazione della guerra.

Le assegnazioni del personale verranno fatte per decreto presidenziale, previa designazione dei Ministri interessati.

Art. 3.

Le Amministrazioni della guerra, della marina e della R. aeronautica metteranno a disposizione dell'ufficio di segreteria il personale d'ordine (archivisti, dattilografi) ed il personale di servizio, che nei limiti strettamente necessari, verrà ad esse richiesto a tal fine dal dirigente dell'ufficio medesimo.

Art. 4.

Per l'espletamento di speciali mansioni ed esigenze potrà inoltre essere chiamato in via provvisoria altro personale appartenente ad amministrazioni governative.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 giugno 1923.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MUSSOLINI.

N. 656. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2346, recante proroga del termine stabilito dall'art. 12 del R. decreto-legge 27 ottobre 1922 n. 1427, relativo agli stipendi degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 15 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito;
Vista la necessità di prorogare il termine fissato dall'articolo 12 di detto decreto per la compilazione dei decreti di attribuzione degli stipendi degli ufficiali;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per gli affari della guerra, di concerto col ministro per le finanze.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Il termine fissato al 30 giugno 1923, dall'art. 12 del Nostro decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, per la facoltà concessa ai consigli di amministrazione di effettuare provvisoriamente l'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è prorogato al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 657. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2353, che riforma la costituzione dei consigli d'amministrazione per gli ospedali militari principali e secondari.** — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 15 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 284, relativo alla temporanea autonomia amministrativa degli ospedali succursali e di talune infermerie presidiarie;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 182, relativo agli ospedali ed alle infermerie militari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 662 del Regolamento per l'amministrazoine e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è sostituito dal seguente:

« Art. 662. — Ogni ospedale militare principale o secondario ha un proprio Consiglio di amministrazione, composto:

del direttore dell'ospedale, *presidente;*

dell'ufficiale superiore di amministrazione, *relatore;*

dell'ufficiale superiore medico, che segue in grado od in anzianità il presidente e dell'ufficiale chimico-farmacista di maggior grado od anzianità, *membri;*

dell'ufficiale inferiore di amministrazione, direttore dei conti, *segretario* ».

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 705 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi concernenti gli ospedali succursali, s'intendono abrogate.

E' pure abrogato il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 284 relativo alla transitoria autonomia amministrativa degli ospedali succursali e di talune infermerie presidiarie.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. 658. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2354, che estende alle nuove provincie le norme vigenti per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 15 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visti i Nostri decreti 11 gennaio 1923, n. 163, e 19 aprile 1923, n. 1032;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con quello per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi:

a) la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa alla amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

b) il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

S'intendono pure estesi e pubblicati nei territori annessi tutti i decreti e tutte le disposizioni che comunque abbiano riferimento od attinenza alla legge ed al regolamento suindicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

N. **659.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2355, recante modificazioni al R. decreto 10 novembre 1910 n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio per il R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 15 novembre 1023).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 e successive modificazioni;

In virtù dei poteri delegati al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Prèvia deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro minisro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 7 del predetto decreto 10 novembre 1910, n. 911, è così modificato:

« Nei seguenti casi speciali, invece, il giudizio sarà pronunciato da una speciale Commissione di tre membri (compreso il presidente), nominata dal Ministero:

a) per gli ufficiali generali, colonnelli e tenenti colonnelli, quando il giudizio debba essere pronunciato in epoca dell'anno diversa da quella nella quale la Commissione centrale di avanzamento si riunisce per le sue normali annuali funzioni, a mente dell'ultimo comma del paragrafo 163 del regolamento sull'avanzamento;

b) per gli ufficiali fino al grado di maggiore incluso, in ogni epoca dell'anno, sempre quando la dichiarazione di inidoneità ed il rapporto emanino da un comandante di corpo d'armata o da altra autorità di rango corrispondente ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà applicabile anche alle procedure, a tale data già iniziate e non ancora definite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - A. DIAZ.

N. **660.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo convenzionale per la corrispondenza telegrafica alle delegazioni trasporti militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 novembre 1923.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha provveduto alla registrazione in esenzione di tassa dell'indirizzo telegrafico « DETRAMIL », stabilito da questo Ministero per la corrispondenza diretta alle *delegazioni trasporti militari*.

Pertanto, nelle comunicazioni telegrafiche da svolgersi fra le delegazioni stesse e fra queste e gli altri enti militari, dovrà *sempre* usarsi il preaccennato indirizzo convenzionale.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. **661.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Militari in licenza all'Estero.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 22 novembre 1923.

A mente della disposizione contenuta nell'ultimo capoverso del n. 27 del regolamento per le licenze nel R. Esercito, gli ufficiali che si recano in licenza all'Estero devono — secondo il loro grado o rango — presentarsi agli agenti diplomatici e consolari del luogo ove si recano, od annunciare il loro arrivo, per iscritto.

A complemento di detta disposizione il Ministero determina che nelle località dove risiedono le commissioni militari interalleate di controllo, la presentazione o l'annuncio di cui sopra sia esteso al capo della delegazione italiana.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. **662.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Soprabiti degli ufficiali, marescialli ed aiutanti di battaglia.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio R). — 22 novembre 1923.

A complemento delle disposizioni di cui alla circolare 158 del *giornale militare* c. a. ed in conformità delle norme che saranno contenute nella nuova istruzione sulla divisa, si descrivono qui di seguito i particolari riguardanti il pastrano, la mantellina e l'impermeabile per gli ufficiali, marescialli ed aiutanti di battaglia.

UFFICIALI.

Pastrano.

Il pastrano è di panno Melton grigio verde ed è foderato di stoffa di colore grigio, a piacimento dell'ufficiale.

Il pastrano deve avere lunghezza tale da scendere col lembo inferiore al disotto del ginocchio di circa 10 cm.; essere ampio in guisa da poter essere indossato comodamente sopra la giubba, e da coprire convenientemente le ginocchia stando a cavallo.

Il davanti del pastrano è ad un petto, a taglio diritto, con una fila verticale di 5 bottoni non visibili; i bottoni sono equidistanti tra di loro e collocati in modo che l'inferiore riesca poco al disotto della cintura.

Il bavero è rivoltato, dello stesso panno del pastrano; con punte arrotondate ed ornato di stellette uguali a quelle del bavero della giubba.

La parte rivoltata in fuori ha sul didietro l'altezza minima di 60-80 m/m, e sul davanti l'altezza massima di 80-90 m/m.

Le maniche finiscono con una manopola diritta a risvolto dello stesso panno, alta circa 12 cm.

Sul didietro ed all'altezza della cintura, è cucita una martingala composta di due striscie dello stesso panno del pastrano larghe 6 cm. e lunghe circa 25 cm. ciascuna, le quali, congiunte alle loro estremità libere con due bottoni di frutto color grigio verde e relativi occhielli, servono per regolare l'ampiezza del pastrano adattandolo alla persona, senza però stringerlo alla vita per consentire anche il porto della pistola col cinturone sopra la giubba.

Ai due lati, sul petto, sono praticate due tasche interne, a taglio verticale. Al disotto di queste e poco al disotto della vita, sono praticate altre due tasche interne, ma a taglio orizzontale, e con la bocca ricoperta da risvolto.

Sul fianco sinistro ed a giusta altezza, è fatta un'apertura verticale per dar passaggio ai pendagli della sciabola.

Nella parte posteriore il pastrano è aperto in basso per un tratto uguale ai due quinti della sua intera lunghezza; e tale apertura può essere abbottonata, all'occorrenza, con 5 bottoncini.

Distintivi di grado sulle manopole.

I granatieri applicano sul bavero gli alamari in trina d'argento.

Mantellina.

La mantellina è di castorino grigio verde. La foggia è identica a quella finora in uso e cioè deve scendere sotto al ginocchio da 10 a 15 cm.

Ha un bavero rivoltato della stessa stoffa della mantellina, ed è fregiato da due stellette. La parte rivoltata in fuori ha sul di dietro l'altezza minima dai 55 ai 60 m/m; e sul davanti l'altezza massima di 65/70 m/m.

Il bavero viene allacciato per mezzo di un fermaglio di metallo ossidato composto di un gancetto e di una catenella saldati l'uno e l'altro ad una borchia di 30 m/m di diametro portante in rilievo una testa di leone.

Il gancio si trova alla parte destra, e la catenella alla sinistra.

Gli ufficiali dei bersaglieri hanno la mantellina di panno nero simile alla precedente, con fermagli di metallo dorato.

Impermeabile.

L'impermeabile è indumento di uso facoltativo, può essere di qualunque stoffa, purchè grigio verde o kaki; è di foggia simile al pastrano, con bavero chiuso e stellette di metallo o ricamate sovrapposte.

L'impermeabile può essere munito di cappuccio.

MARESCIALLI ED AIUTANTI DI BATTAGLIA.

Pastrano.

E' di foggia identica a quello della truppa.

Mantellina.

E' di foggia identica a quella degli ufficiali.

Il pastrano e la mantellina devono essere allestiti, per tutte le armi e corpi, con panno speciale grigio verde per sottufficiali; è però facoltativo l'impiego di panno da truppa.

Impermeabile.

E' identico a quello degli ufficiali.

Nota. — Nulla è mutato alla facoltà concessa dalle disposizioni transitorie della circolare 158 *giornale militare* c. a. di poter usare fuori servizio, e per non oltre 4 anni, i soprabiti che erano già di prescrizione ma di foggia e di colore diversi da quelli attualmente adottati.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 51ª, anno 1923, circolare 644:

A pagina 1479, nell'indicazione dell'arma del capitano Rinaldi Cesare, *leggasi*: cavalleria anzichè commissariato.

A pagina 1480, terza colonna, *invece di*: Gabrielli Mario, *leggasi*: Gabrielli Manlio.

Prezzo della presente dispensa L. **0.20**

(4156) — Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO 1523 BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1923 — 1 Dicembre

N. 663 – 10 settembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2103. — Proroga del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra, e la resa dei conti giudiziali da parte delle amministrazioni militari — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1525

» 664 21 ottobre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2356, che fissa il numero delle carceri militari sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e l'organico degli ufficiali comandati presso gli stabilimenti militari di pena . . . . . *Pag.* 152

» 665 – 21 ottobre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che fissa la sede degli stabilimenti militari di pena . . . *Pag.* 1528

» 666 – 31 ottobre 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di cancelleria, riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1923-924, per il comando generale dell'arma e per le legioni carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1529

» 667 – 31 ottobre 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni CC. RR. durante l'esercizio 1923-924 . . . . . *Pag.* 1530

» 668 – 21 novembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione della R. tesoreria in Pola . . . . . *Pag.* 1531

» 669 – 22 novembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione delle biblioteche militari di presidio . . . . . *Pag.* 1532

» 670 – 22 novembre 1923. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che sostituisce il vice presidente e due consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma . . . . . *Pag.* 1532

» 671 – 29 novembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . . . . *Pag.* 1533

» 672 – 29 novembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riforma delle tasse di bollo . . . . . *Pag.* 1533

» 673 – 29 novembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riordinamento dei dazi interni di consumo . . . . . *Pag.* 1535

N. 674 – 29 novembre 1923. AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1923 e sul quadro ordinario del 1924 — Norme esecutive *Pag.* 1536

» **675 – 29 novembre 1923.** — AVANZAMENTO. Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923 — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1536

» **676 – 29 novembre 1923.** AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1537

» **677 – 29 novembre 1923.** — AVANZAMENTO — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1537

» **678 – 29 novembre 1923.** — AVANZAMENTO Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1538

» **679 – 29 novembre 1923.** — AVANZAMENTO — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani veterinari da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923 Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1539

» **680 – 29 novembre 1923.** AVANZAMENTO Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1924 — Norme esecutive *Pag.* 1540

» **681 – 29 novembre 1923.** DISPOSIZIONI VARIE. Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli . . *Pag.* 1540

» **682 – 29 novembre 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione delle bande musicali militari ed eliminazione del personale esuberante . . . . . *Pag.* 1542

» **683 – 29 novembre 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 100/17 modello 914 - N. 1318 - Riservato - Edizione 1923 . . . . . *Pag.* 1542

» **684 – 29 novembre 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 77/27 - Modello 905/908 - N. 1299 - Edizione 1923 *Pag.* 1543

» **685 – 29 novembre 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e someggiate da 75/13 - N. 1373 - Riservato - Edizione 1923 . . . . . *Pag.* 1544

» **686 – 29 novembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino *Pag.* 1545

» **687 – 29 novembre 1923.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Forniture dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per i carabinieri reali e per i collegi militari, durante l'anno 1924 . . . . . *Pag.* 1546

» **688 – 30 novembre 1923.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1553

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 1554

Circolare N. 663. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2103 — Proroga del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra, e la resa dei conti giudiziali da parte delle amministrazioni militari – Norme esecutive.** — (Ragioneria). — 10 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 16 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo la facoltà di emanare provvedimenti aventi vigore di legge;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 224, concernente la proroga del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio 1921-922, e disposizioni circa i rendiconti riassuntivi del patrimonio amministrato dal ministero della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il rediconto consuntivo del patrimonio amministrato dal ministero della guerra prescritto dall'art. 71 del testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed i conti dei magazzini e depositi dipendenti dal ministero stesso saranno resi a cominciare dall'esercizio 1923-924 nel termine stabilito dalla legge sulla base degli inventari dei beni esistenti al 1° luglio 1923, qualunque siano le risultanze di tali inventari.

Con separata dimostrazione, le risultanze del rendiconto di cui al precedente comma saranno messe a confronto con quelle del rendiconto patrimoniale reso al 30 giugno 1914, indicando l'importo approssimativo degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi in tutto il periodo intermedio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 2 del R. decreto 23 gennaio 1923, n. 224.

Art. 3.

Le amministrazioni militari sono autorizzate a presentare un unico conto giudiziale del materiale per tutte le gestioni relative agli esercizi antecedenti alla data dell'ultimo inventario e ad ogni modo non oltre l'esercizio 1922-923.

In detto conto i movimenti avvenuti nel materiale saranno dimostrati soltanto a quantità, il riepilogo a valore delle singole voci sarà fatto solo per le consistenze al principio ed alla fine del periodo cui il conto si riferisce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inscritto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — A. DIAZ.

NORME ESECUTIVE

relative alla resa dei conti giudiziali da parte delle amministrazioni militari

Tutte le amministrazioni in ritardo nella resa dei conti del materiale relativi ad esercizi antecedenti alla data dell'inventario eseguito a mente delle circolari 150 e 209 del giornale militare 1920, e n. 88 del 1921, e in mancanza di questo, alla data in cui avranno iniziata una regolare contabilità, procederanno senza indugio alla compilazione del conto giudiziale unico, nel quale comprenderanno tutti i movimenti di carico e di scarico avvenuti durante gli esercizi stessi, sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1° Le amministrazioni che non avessero impiantato alcun registro di carico provvederanno anzitutto a riordinare le richieste di carico e scarico di ogni singolo esercizio e quindi riunite tutte insieme nell'ordine numerico in cui si trovano, assegneranno loro un nuovo numero continuativo, che dovrà servire per la registrazione nel mod 1022-*A*

Nell'impiantare tale registro si terrà presente che ad ogni *voce* si dovrà assegnare un numero adeguato di colonne, affinchè tuttti i movimenti di carico e scarico possano venire registrati consecutivamente ed essere rappresentati nei loro totali possibilmente in una sola pagina.

Eseguita la registrazione di tutte le richieste, nella parte relativa alla sola quantità, le amministrazioni, dopo aver totalizzate le partite del carico e dello scarico di ogni singola *voce*, vi riporteranno la consistenza (a quantità e valore) risultante dall'ultimo conto giudiziale regolarmente sistemato e quindi i totali delle quantità degli aumenti e delle diminuzioni, dopo di che stabiliranno la rimanenza del carico (a quantità e valore) che dovrà essere uguale a quella riportata nel conto dell'esercizio successivo, impiantato sulla base dell'inventario, salvo che vi siano differenze per il cui ripianamento pendano le pratiche necessarie, nel qual caso si farà la chiusura provvisoria in attesa che il ministero abbia emanate le sue decisioni al riguardo.

2° Le amministrazioni che avessero impiantato i registri di carico soltanto per qualche esercizio, senza però averne potuto effettuare la chiusura, potranno utilizzare i medesimi come riepiloghi delle richieste in ciascuno di essi registrate, compilando per gli altri esercizi il registro mod. 1022-*A* unico, nel quale riporteranno alla colonna di ciascuna *voce* il totale dei movimenti di carico e scarico di ogni riepilogo, apponendovi l'indicazione dell'esercizio relativo in luogo del numero d'ordine delle richieste.

Dopo di ciò registreranno la serie unica delle richieste dei rimanenti esercizi ed in fine provvederanno alla chiusura nel modo descritto innanzi per le altre amministrazioni di cui al n. 1.

3° Qualora poi qualche amministrazione avesse impiantato i registri di carico di tutti gli esercizi arretrati compilerà il conto giudiziale in altro registro analitco mod. 1022-*A* nel quale riporterà i totali a quantità del carico e dello scarico di ciascun esercizio ed eseguirà poscia tutte le altre operazioni di chiusura nel modo già accennato.

4° Tutti i conti giudiziali così compilati dovranno essere completati dal riepilogo a valore prescritto dal n. 6 delle avvertenze stampate a tergo del mod. 1022-*A*, tenendo presente che nello stesso non dovranno essere rappresentati i valori dei materiali aumentati e diminuiti, ma soltanto quello delle rimanenze di apertura e di chiusura del conto stesso.

5° Le norme sopra indicate valgono anche per gli enti soggetti al riscontro effettivo, con la sola variante che i medesimi, sia che debbono impiantare *ex novo* il conto unico per tutti gli esercizi arretrati, sia che debbano impiantarli riportandovi i totali dei movimenti già registrati nei conti mod. 1025 di qualcuno oppure di

tutti gli esercizi arretrati, si serviranno dei mod. 1022-*A* che compileranno nello stesso modo stabilito per le altre amministrazioni.

6° Non è superfluo infine avvertire che i conti giudiziali così compilati dovranno portare la indicazione dell'ultimo esercizio arretrato, ossia di quello precedente alla data dell'inventario e fra parentesi la indicazione degli esercizi compresi nei conti stessi, p. es. esercizio finanziario 1919-920 (1914-915, 1915-916, 1916-917, 1917-918, 1918-919).

I detti conti muniti delle richieste nonchè dei registri che le riepilogano saranno trasmessi nel più breve tempo possibile all'ufficio Stralcio revisione dei conti presso questo ministero.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 664. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2356, che fissa il numero delle carceri militari sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e l'organico degli ufficiali comandati presso gli stabilimenti militari di pena.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 21 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 15 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto gli articoli 38 e 39 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
Sulla proposta delNostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il numero delle carceri sussidiarie, dei reclusori succursali e delle carceri preventive, previsto dall'art. 38 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è quello risultante dalla seguente tabella:

2 carceri militari sussidiarie;
3 reclusori militari succursali;
14 carceri militari preventive.

In conseguenza il Nostro R. decreto 8 febbraio 1923, n. 256, rimane abrogato (1).

Art. 2.

L'organico degli ufficiali assegnati ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena, previsto dalla tabella annessa all'art. 39 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, s'intende così modificato:

1 colonnello;
2 tenenti colonnelli;
8 maggiori;
47 capitani;
83 tenenti e sottotenenti.

Totale . . . 141

(1) Il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 256, non venne riportato nel *giornale militare*.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministero della guerra di stabilire la sede e l'organico dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena e di emanare altresì ogni altra disposizione di carattere interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 665. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che fissa la sede degli stabilimenti militari di pena.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 21 ottobre 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Valendosi della facoltà concessagli dall'art. 3 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2356;

DECRETA:

Articolo unico.

La sede dei reparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena previsti dall'articolo 38 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e dell'artivolo 1 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2356, è la seguente:

1 comando degli stabilimenti militari di pena — *Gaeta*

1 ufficio ispezioni — *Firenze*

1 battaglione di correzione:
- Comando 1ª e 2ª compagnia di disciplina di punizione — *Ponza*.
- 3ª compagnia di disciplina speciale — *Ventotene*.
- 4ª compagnia di disciplina speciale — *Gaeta*.

Case di pena principali.

1° Reclusorio militare — *Gaeta*
2° Reclusorio militare — *Gaeta*
Reclusorio militare succursale — *Aversa*
Reclusorio militare succursale — *Gradisca*
Reclusorio militare succursale — *Pizzighettone*
Carcere militare centrale — *Napoli*
Carcere militare sussidiario per tubercolotici — *Caserta*
Carcere militare sussidiario per infermi di malattie nervose — *Piacenza*.

Carceri militari preventive.

Bari — Cagliari — Fenestrelle — Firenze — Milano — Napoli — Palermo — Pistoia — Roma — Torino — Trento — Trieste — Venezia — Verona.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 666. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di cancelleria, riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1923-924, per il comando generale dell'arma e per le legioni carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923, per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1923-924, fino a quando siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1

L'assegno per le spese di cancelleria, riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1923-924, pel comando generale dell'arma e per le legioni dei CC. RR. è stabilito nella misura indicata nello specchio seguente:

Comando generale e comandante in			37.500
Legione allievi carabinieri reali di		Roma	24.000
id.	id.	Torino	50.000
Legione territoriale carabinieri reali di		Alessandria	260.000
id.	id.	Ancona	180.000
id.	id.	Bari	295.000
id.	id.	Bologna	275.000
id.	id.	Cagliari	187.000
id.	id.	Catanzaro	140.000
id.	id.	Chieti	225.000
id.	id.	Firenze	260.000
id.	id.	Genova	224.000
id.	id.	Livorno	185.000

Legione territoriale carabinieri reali	di	Messina	165.000
id.	id.	Milano	390.000
id.	id.	Napoli	185.000
id.	id.	Palermo	210.000
id.	id.	Roma	285.000
id.	id.	Salerno	140.000
id.	id.	Torino	205.000
id.	id.	Trento	220.000
id.	id.	Treviso	210.000
id.	id.	Trieste	325.000
id.	id.	Verona	245.000

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto con i fondi stanziati al capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-924.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 667. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni CC. RR. durante l'esercizio 1923-924.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, numero 1413;

Vista la legge n. 1263 del 17 giugno 1923 per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1923-924, fino a quando siano approvati per legge;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per le legioni carabinieri reali, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Legione allievi carabinieri reali	di	Roma	2400
id.	id.	Torino	2000
Legione territoriale carabinieri reali	di	Ancona	2300

Legione territoriale carabinieri reali		di Alessandria	1700
id.	id.	Bari	2200
id.	id.	Bologna	2700
id.	id.	Cagliari	2500
id.	id.	Catanzaro	1800
id.	id.	Chieti	1600
id.	id.	Firenze	1800
id.	id.	Genova	2700
id.	id.	Livorno	1900
id.	id.	Messina	2100
id.	id.	Milano	3200
id.	id.	Napoli	2800
id.	id.	Palermo	3600
id.	id.	Roma	3500
id.	id.	Salerno	1600
id.	id.	Torino	1900
id.	id.	Trento	1800
id.	id.	Treviso	2200
id.	id.	Trieste	2000
id.	id.	Verona	1800
Scuola allievi sottufficiali carabinieri reali			800

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1923-924.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 668. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istituzione della R. tesoreria in Pola.** — (Ragioneria). — 21 novembre 1923.

Si avvertono i corpi interessati che, in esecuzione del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 52, che istituisce la provincia dell'Istria, con capoluogo a Pola, in detta città ha cominciato a funzionare fin dal 1° ottobre u. s. la delegazione del tesoro e la relativa sezione di R. tesoreria provinciale. Da ciò consegue che, a far tempo da detto giorno, i mandati pagabili nella provincia dell'Istria e i ruoli di spese fisse riguardanti assegnatari residenti in essa, saranno da questo Ministero emessi sulla delegazione di Pola e colà inviati per le disposizioni di pagamento, anzichè essere — come pel passato — emessi ed inviati alla delegazione del tesoro di Trieste.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **669.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione delle biblioteche militari di presidio.** — (Ragioneria). — 22 novembre 1923.

Le contabilità annuali delle biblioteche militari di presidio, in seguito alla soppressione della direzione generale revisione conti del ministero, dovranno essere spedite agli uffici di contabilità e di revisione dei rispettivi corpi d'armata, a somiglianza di quanto si pratica per la contabilità dei corpi.

Ai suddetti uffici di revisione dovranno quindi essere inviati i prospetti valutativi, di cui al n. 81 delle norme per il servizio delle biblioteche militari di presidio; detti prospetti, senza i documenti giustificativi, verranno poi inviati al Ministero della guerra - Ragioneria - a cura dei prefati uffici.

Per quanto riguarda lo scarico dei materiali per causa di forza maggiore varranno le prescrizioni stabilite nel decreto ministeriale del 1° dicembre 1919 (circolare 86 giornale militare 1920); soltanto quindi per lo scarico di materiali eccedenti la somma di lire 500 verrà chiesta l'autorizzazione alla direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione amministrazione dei corpi.

I corpi interessati, che non abbiano ancora sistemato gli inventari delle biblioteche da loro amministrate, dovranno predisporre sin d'ora per la compilazione, in unico esemplare, dei nuovi inventari, riferiti alla consistenza dei materiali in carico al 1° luglio 1924.

Quindi, iniziato l'inventario, sarà tenuto conto dei movimenti avvenuti, nelle cose già inventariate, prima (o eventualmente dopo) della suddetta data del 1° luglio 1924.

Gli ispettori, in occasione delle loro visite ai corpi, dovranno accertarsi anche della regolare tenuta dei registri di carico delle biblioteche.

Il Ministro — A. DIAZ

N. **670.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che sostituisce il vice-presidente e due consiglieri del circolo ufficiali di terra e di mare di Roma.** — (Gabinetto del ministro). — 22 novembre 1923.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1915 che approva il regolamento generale per il circolo degli ufficiali di terra e di mare di Roma;

Visto il decreto ministeriale in pari data per la nomina del vice-presidente del circolo, presidente del consiglio di amministrazione, e dei consiglieri d'amministrazione del circolo stesso;

Vista la lettera 7 novembre 1923, n. 1818-1, del comandante del corpo di armata di Roma;

DECRETA:

Il generale medico in S. A. P. SANTUCCI cav. Stefano è nominato vice-presidente del circolo degli ufficiali di terra e di mare di Roma, e assumerà quindi anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione del circolo stesso, in sostituzione del generale di brigata GRAZIOSI cav. Eugenio.

Il maggiore di fanteria in S. A. P. PALENZONA cav. Mario ed il tenente d'artiglieria in congedo TAMACCIO Armando sono nominati consiglieri d'amministrazione del circolo suddetto, in sostituzione del tenente colonnello DUPONT cav. Amedeo e del tenente d'amministrazione in congedo ABBRUZZESE rag. Ercole.

Dato a Roma, li 22 novembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 671. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 29 novembre 1923.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle circolari n. 218, 450, 537, 566 e 626 del *giornale militare* c. a., si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute alla ditta Porta comm. Alberto di Milano (Via Carlo Cattaneo n. 1), fino alla concorrenza di L. 187.564.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) conformemente a quanto è stato disposto con le predette circolari, curando di indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 672. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riforma delle tasse di bollo.** — (Ragioneria). — 29 novembre 1923.

1. Per effetto del decreto legge 26 ottobre 1923, n. 2275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1923, n. 256, a datare dal 1° novembre 1923, le tasse fisse di bollo e le tasse di bollo ragguagliate alla dimensione della carta, sono aumentate come appresso:

Tassa di bollo da L.	1,20	è portata a L. 2;
» » » » »	2,40	» » 3;
» » » » »	3,60	» » 4;
» » » » »	4,80	» » 6;
» » » » »	6 — e da 6,40	» » 10.

Le dette tasse sono comprensive dell'addizionale.

2. Per effetto del decreto stesso, poi *a datare dal 1° dicembre* 1923 la tassa di bollo per le quietanze e le ricevute ordinarie, note, conti e fatture (vedi circolare 550 del 1920), è stabilita come segue:

Tasse dovute sull'intiera somma liberata secondo che l'importo sia:

da oltre L. 1 a L. 100, tassa fissa di cent. 10;

da oltre L. 100 a L. 1000, tassa fissa di cent. 50;

da oltre L. 1000 a L. 200.000, tassa proporzionale di cent. 30 per ogni L. 1000, o frazione di L. 1000. Quando l'importo complessivo *della tassa proporzionale* presenta da ultimo la frazione di lira, *questa viene sempre arrotondata* a L. 1;

oltre L. 200.000, tassa fissa di cent. 60.

Le dette tasse sono comprensive di ogni addizionale.

(*Esempi*: per quietanza di L. 110, tassa dovuta di L. 0,50;

per quietanza di L. 975,70, tassa dovuta di L. 0,50;

per quietanza di L. 1010,35, la tassa dovrebbe essere di L. 0.60; L. 0,30 per ogni L. 1000 o frazione di L. 1000; ma per la disposizione di cui sopra, relativa all'arrotondamento per *lire intiere*, la tassa dovuta è L. 1).

Per quietanza di L. 3000, la tassa è pure di L. 1, (L. 0,90 arrotondate);

Per quietanza di L. 8910, la tassa è di L. 3;

Per quietanza di L. 355.000, la tassa è di L. 60, (massima).

La tassa è sempre applicata nei modi ordinari, cioè mediante apposizione di marche, e non è quindi più necessario, a cominciare dagli ordini di pagamento emessi dal 1° dicembre in poi, operare la ritenuta dell'importo delle tasse dagli averi del creditore, e il conseguente versamento in tesoreria delle tasse stesse.

3. Nei pagamenti a fornitori di generi di prima necessità di cui all'art. 13 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 550, che istituisce una tassa generale di bollo sullo scambio delle merci (circolare 204 *giornale militare* c. a.), invece delle tasse ora accennate sono da applicarsi le seguenti:

da oltre L. 1 a L. 100, tassa fissa di L. 0,10;

da oltre L. 100 a L. 1000, tassa fissa di L. 0,50;

per somme oltre L. 1000, tassa invariabile di L. 1.

4. Per esplicita disposizione del detto decreto, nulla è innovato alle disposizioni della circolare 594 c. a., per quanto riguarda la misura della tassa per le ricevute rilasciate per somministrazioni di energia elettrica e di gas.

5. Per le quietanze riguardanti stipendi, pensioni, paghe, assegni, indennità, compensi, premi di ogni specie a funzionari civili e militari, sottufficiali del R. esercito e dei Reali carabinieri ed agli operai delle manifatture dello Stato, la tassa è stabilita nella seguente misura:

da oltre L. 1 a L. 100, tassa fissa di L. 0,10;

per somme superiori a L. 100, invece della tassa fissa, tassa proporzionale di L. 0,05 per ogni L. 100 o frazione di L. 100, col minimo di L. 0,15.

(*Esempi*: quietanza di L. 99, tassa di bollo di L. 0,10;

quietanza di L. 102,50, tassa di bollo di L. 0,15;

quietanza di L. 283, tassa di bollo di L. 0,15;

quietanza di L. 1220, tassa di bollo di L. 0,65).

Il Ministro — A. Diaz.

N. 673. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riordinamento dei dazi interni di consumo.** — (Ragioneria). — 29 novembre 1923.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che, a datare dal 1° gennaio 1924, in virtù del decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 2030 (*Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre, n. 234), relativo ad un nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo, tutti i generi, materiali ed oggetti ad uso delle amministrazioni dello Stato, eccettuati soltanto i viveri ed i foraggi, saranno esenti, tanto nei comuni chiusi quanto in quelli aperti, da dazio, mentre, coll'ordinamento tuttora vigente, la esenzione era limitata, per quanto riflette l'amministrazione militare, ai materiali destinati agli arsenali militari ed al materiale di casermaggio.

Per norma delle amministrazioni si riportano qui di seguito, per ognuna delle quattro classi in cui sono divisi tutti i comuni del Regno, e per le voci che possono interessarle, l'indicazione del massimo dazio che i comuni possono imporre:

VOCI	COMUNI			
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe
Vino (Ettol.)	30	25	20	15
Buoi e manzi (capo)	100	80	65	55
Vacche e tori (capo)	55	45	35	30
Carne macellata fresca di vitello (Q.le)	50	45	40	35
Carne macellata fresca di altri bovini ed ovina (Q.le)	40	35	30	20
Latte (Ettol.)	5	4	3	3
Uova (Q.le)	15	12	10	8
Formaggi e latticini di qualità comuni (Q.le)	30	25	20	15
Baccalà (Q.le)	25	20	15	10
Zucchero e miele (Q.le)	25	20	15	10
Caffè (Q.le)	100	80	65	55
Olio (Q.le)	16	14	12	10
Burro (Q.le)	25	20	15	12
Avena, fave, carrube, crusca a truschello (Q.le)	5	4	3	2
Panico, miglio, paglia e fieno (Q.le)	3	2	1	1

N.B. — Sono di 1ª classe i comuni con la popolazione superiore ai 50.000 abitanti; sono di 2ª classe quelli con la popolazione da 20.001 a 50.000 abitanti; sono di 3ª classe quelli con la popolazione da 8001 a 20.000 abitanti; sono di 4ª classe quelli con la popolazione inferiore a 8001 abitanti.

I comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti possono aumentare i dazi suindicati nella misura di un decimo; quelli con popolazione superiore ai 200.000 abitanti possono aumentare i dazi in misura di un quinto; l'aumento però non è consentito per l'avena e per i foraggi in genere.

Le carni semplicemente cotte e conservate in scatole sono soggette al dazio stabilito per le corrispondenti carni fresche.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **674.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1923 e sul quadro ordinario del 1924 – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 29 novembre 1923.

1. Con riferimento alle circolari 610 e 637 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per gli accertamenti della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione, da iscriversi nel quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1923 e nel quadro ordinario del 1924, avranno inizio il giorno 11 dicembre 1923 e si svolgeranno a Roma.

2. La prova scritta, di cui all'art. 6 del R. decreto 28 luglio 1913, n. 910, avrà luogo nei locali della biblioteca del Ministero della guerra il mattino del giorno 11 dicembre e si inizierà alle ore 8,30.

Il successivo giorno 12, i candidati saranno chiamati alla discussione orale del tema svolto, secondo gli ordini che verranno impartiti dal presidente della commissione esaminatrice.

3. La commissione esaminatrice sarà così composta:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente*

Colonnello di artiglieria in servizio di S. M. ROSSI cav. Angelo
Colonnello di amministrazione CAROLEI comm. Carmine } *Membri*

Il presidente riunirà in precedenza la commissione per stabilire i temi da proporre ai candidati.

4. I candidati si presenteranno al Ministero della guerra Ufficio del generale commissario — nel mattino del giorno 10 dicembre prossimo, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **675.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923 – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 29 novembre 1923.

1. Con riferimento alla circolare 637 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione, da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923, avranno luogo colle norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104, 235, 240 *giornale militare* c. a.

Essi si svolgeranno a Roma ed avranno inizio il giorno 14 dicembre p. v.

2. La commissione esaminatrice sarà così composta:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente*

Colonnello di amministrazione CAROLEI cav. Carmine
Ten. colonn. di fanteria in servizio di S. M. STIRPE cav. Angelo
Tenente colonnello di amministrazione VILLA cav. Paolo
Tenente colonnello di amministrazione SCARPINI cav. Severino
Membri

Il presidente riunirà in precedenza la commissione per la compilazione dei temi da proporre ai candidati.

3. I candidati si presenteranno al Ministero della guerra — Ufficio del generale commissario — nel mattino del giorno 13 dicembre, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **676.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 29 novembre 1923.

1. Con riferimento alla circolare 610 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani commissari, da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, si svolgeranno secondo le norme di cui alle circolari 104 e 239 *giornale militare* c. a.

Essi avranno luogo a Roma e si inizieranno il giorno 28 dicembre 1923.

2. La commissione esaminatrice sarà così costituita:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente*

Colonn. di artigl. in servizio di S. M. CARACCIOLO cav. Mario
Colonnello commissario VINCENZOTTI cav. Luigi
Colonnello commissario BERALDI comm. Giuseppe
Ten. colonn. di artigl. in servizio di S. M. MARITANO cav. Mario
Membri

Il presidente riunirà in precedenza la commissione per concretare i temi da proporre ai candidati.

3. I candidati si presenteranno al Ministero della guerra - Ufficio del generale commissario - nel mattino del giorno 27 dicembre 1923, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **677.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 29 novembre 1923.

1. Con riferimento alla circolare 610 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza, da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, avranno luogo colle norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104, 235, 241 *giornale militare* c. a.

Detti esami si svolgeranno a Roma ed avranno inizio, sia per i capitani, sia per i tenenti il giorno 20 dicembre 1923.

2. La commissione esaminatrice per i capitani sarà composta come segue:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente*

Colonn. di artigl. in servizio di S. M. CARACCIOLO cav. Mario
Colonnello commissario VINCENZOTTI comm. Luigi
Colonnello commissario BERALDI comm. Giuseppe
Tenente colonnello sussistenza GARIZIO cav. Ernesto
} *Membri*

Quella per i tenenti sarà così composta:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo, *Presidente*

Colonnello commissario BERALDI comm. Carlo
Tenente colonnello amministrazione MONACO cav. Orazio
Maggiore dei bersaglieri in servizio S. M. RIVOLTA cav. Carlo
Maggiore di sussistenza FERSULA cav. Vincenzo
} *Membri*

Il presidente riunirà in precedenza le commissioni suddette per concretare i temi da proporsi rispettivamente ai capitani ed ai tenenti.

3. I candidati si presenteranno al Ministero della guerra — Ufficio del generale commissario — nella mattina del giorno 19 dicembre, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 678. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1924 — Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 29 novembre 1923.

1. Con riferimento alla circolare 610 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici, da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1924, avranno luogo a Roma colle norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104, 235, 242 *giornale militare* c. a.

Essi avranno inizio per i capitani medici il 18 febbraio 1924.

Per i tenenti medici, fino al tenente Goffredo Luigi ed esclusi quelli in servizio nelle colonie ed in zone di oltremare, avranno inizio il 10 marzo.

Per i rimanenti tenenti medici, compresi quelli in servizio nelle colonie e nelle zone oltremare, avranno inizio il 1° maggio.

I candidati si presenteranno alla direzione dell'ospedale principale militare di Roma nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello in cui avranno inizio le prove, vestendo l'uniforme ordinaria.

2. La commissione per gli esami ad anzianità sarà suddivisa in 3 sottocommissioni, e composta come segue:

Presidente.

Generale medico CALEGARI cav. Giovanni.

1ª *Sottocommissione.*

Colonnello medico CHELESCHI cav. Camillo
Tenente colonnello medico RIZZUTI cav. Giuseppe
Maggiore medico FORINO cav. Salvatore.

2ª *Sottocommissione.*

Colonnello medico TROVANELLI cav. Luigi
Tenente colonnello medico ZAFFIRO cav. Antonio
Maggiore medico PICCININI cav. Ugo.

3ª *Sottocommissione.*

Colonnello medico BONOMI cav. Gaetano
Tenente colonnello medico MARIOTTI-BIANCHI cav. Gio. Battista
Tenente colonnello medico VOLPE cav. Mazzini.

Per gli esami a scelta (parte definitiva), la commissione sarà costituita dagli stessi ufficiali riuniti in seduta plenaria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **679.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani veterinari da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923 Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 29 novembre 1923.

1. Con riferimento alla circolare n. 637 *giornale militare* c. a., gli esami per l'accertamento delle idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani veterinari, da iscriversi sul quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1923, avranno inizio il giorno 11 dicembre p. v.

Detti esami si svolgeranno a Roma colle norme e secondo i programmi stabiliti dalle circolari 104, 235, 243 *giornale militare* c. a.

2. La commissione esaminatricee sarà composta come segue:

Colonnello veterinario RACCA cav. dott. Angelo Roberto, *Presidente*
Tenente colonnello veterinario GIANCOLA cav. dott. Giuseppe, *Membro*
Tenente colonnello veterinario BRAVETTI cav. dott. Carlo, *Membro e segretario.*

3. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami saranno pubblicati a cura del Ministero.

I candidati si presenteranno all'ufficio di ispezione veterinaria il giorno 10 dicembre p. v. alle ore 10, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 680. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari da iscriversi sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1924 – Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio audestramento). — 29 novembre 1923.

1. Con riferimento alla circolare n. 610 *giornale militare* 1923, gli esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari, da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1924, avranno inizio per i capitani il giorno 12 gennaio 1924, per i tenenti il giorno 12 febbraio 1924.

Dett esami si svolgeranno a Roma colle norme a secondo i programmi stabiliti dalle circolari 104, 235, 243 *giornale militare* 1923.

2. La commissione esaminatrice per i capitani veterinari sarà composta come segue:

Colonnello veterinario RACCA cav. dott. Angelo Roberto, *Presidente*

Tenente colonnello veterinario GIANCOLA cav. dott. Giuseppe, *Membro*

Tenente colonnello veterinario BRAVETTI cav. dott. Carlo, *Membro e segretario.*

Quella per i tenenti veterinari sarà così composta:

Colonnello veterinario RACCA cav. dott. Angelo Roberto, *Presidente*

Tenente colonnello veterinario CAMPIONI cav. dott. Caterino,
Tenente colonnello veterinario GALLICI cav. dott. Giulio
Maggiore veterinario CARPANO cav. prof. Matteo
} *Membri*

Maggiore veterinario MELCHIORRI cav dott. Ilario, *Membro e segretario.*

3. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami saranno pubblicati a cura del Ministero.

I candidati si presenteranno all'ufficio di ispezione veterinaria alle ore 10 del giorno precedente a quello dell'inizio degli esami, vestendo l'uniforme ordinaria.

Il Ministro — A. DIAZ

N. 681. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Variante alla dotazione di attrezzi ed utensili per le officine reggimentali dei capi armaiuoli.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1923.

Per completare in maniera definitiva la dotazione di attrezzi ed utensili in carico alle officine reggimentali del capo armaiuolo in relazione ai còmpiti che le officine stesse sono tenute ad assolvere, il ministero, sentito il parere degli organi tecnici competenti determina che dette officine, oltre ai materiali previsti dalla circolare 473 del giornale militare 1914 siano provviste anche di quelli descritti nello specchio che segue.

Tale completamento verrà effettuato gratuitamente a richiesta dei singoli corpi interessati, dalle direzioni di artiglieria, le quali richiederanno agli stabilimenti competenti quei materiali che non avessero modo di provvedere direttamente.

Le direzioni e gli stabilimenti faranno fronte alle spese occorrenti a carico degli assegni per l'andamento normale del servizio, richiedendo in ultimo i fondi relativi sul capitolo « materiali e stabilimenti d'artiglieria ».

Specchio degli attrezzi ed utensili in dotazione alle officine regg mentali del capo armaiuolo in aggiunta a quelli previsti dalla circolare 473 del *Giornale militare* 1914.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA	Quantità
14ª	531	Cava bronzine grande per ruote n. 35	2
	532	Cava bronzine piccole per ruote n. 35	4
	534	Cavalletti da carradore	2
»	535	Ceppi a tre piedi da carradore	1
»	555	Compasso da carradore	1
»	600	Incavatoio di gavelli	1
»	644	Martello da carradore	1
»	648	Morse da gavelli	1
»	662	Pialletti	1
»	1025	Bicornia da fucina grande	1
»	1040	Cani da ruote	4
»	1051	Ceppi di bicornia da fucina grande	1
»	1148	Forbicione a mano	1
»	1157	Fucina portatile a ventilatore grande	1
»	1215	Madreviti semplici da vite gentile assortite	1
»	1243	Mastii di viti di m/m 6	2
»	1244	Mastii di viti di m/m 8	2
»	1245	Mastii di viti di m/m 9	2
»	1292	Morsetta a mano grande	1
»	1293	Morsetta a mano mezzana	1
»	1333	Saldatori grandi	1
»	1353	Squadre doppie piccole	2
»	1395	Tenaglietta da taglio	1
»	1455	Saldatoi a benzina	1
»	1461	Cuscinetti da vite da m/m 6 (coppie)	2
»	1463	Cuscinetti da vite da m/m 8 (coppie)	2
»	1464	Cuscinetti da vite da m/m 9 (coppie)	2
»	2212	Pietra per affilare scelta	1
»	2213	Pinzetta a punta	1
»	2215	Pinzetta piatta	1
»	2341	Tagliavetri con diamante	1
16ª	1357	Ruote da smeriglio per arruotare	1
14ª	—	Chiave inglese grossa	1

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 682. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sistemazione delle bande musicali militari ed eliminazione del personale esuberante.** — (Ragioneria). — 29 novembre 1923.

Sciogliendo la riserva fatta nel numero XI delle norme per la applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, relativo alla sistemazione delle musiche militari ed alla eliminazione del personale esuberante, si rende noto che la spesa per il pagamento della indennità di cui all'art. 12 del decreto in parola deve essere imputata al capitolo 19 « sottufficiali, caporali e soldati - stipendi ed assegni fissi, ecc. », dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-1924.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 683. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 100/17 modello 914 - N. 1318 Riservato Edizione 1923.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1923.

E' stato pubblicato il predetto « Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 100/17 modello 914 - N. 1318 - Riservato - Edizione 1923 », il quale, per cura dell' « Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero », sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'esercito	copie	n.	3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	»	»	11
Al Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria	»	»	10
Al Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	»	2
Agli uffici dei generali designati per il comando di armata	»	»	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	»	»	5
Alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	»	5
Ai comandi di corpo d'armata	»	»	7
Ai comandi di divisione	»	»	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna	»	»	35
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	»	»	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	»	»	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	»	»	1
Al comando del reggimento di artiglieria a cavallo	»	»	1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria - Nettuno	»	»	2
Alle direzioni di artiglieria	»	»	2
All'arsenale R. esercito - Torino	»	»	5
All'arsenale R. esercito - Napoli	»	»	5
All'officina di artiglieria R. esercito - Torino	»	»	5
All'officina di artiglieria R. esercito - Piacenza	»	»	5
Al laboratorio di precisione R. esercito - Roma	»	»	3
Al comando delle scuole centrali militari	»	»	1

Al comando della scuola centrale di artiglieria	copie n.	2
Al comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	» »	5
Al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	» »	5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola di applicazione	» »	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	» »	11
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	» »	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento, al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3.40.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **684.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 77/27 - Mod. 905/908 - N. 1299 – Edizione 1923.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1923.

E' stato pubblicato il predetto «Fascicolo provvisorio dei caricamenti delle batterie da 77/27 Mod. 905/908 - N. 1299 - Edizione 1923», il quale, per cura dell' « Ufficio pubblicazioni militari dell'Economato di questo Ministero », sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'esercito	copie n.	3
Al Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	» »	11
Al Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria	» »	10
Al Ministero delle colonie - Ufficio militare	» »	5
Al Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	» »	2
Agli uffici dei generali designati per il comando di armata	» »	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	» »	5
Alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	» »	5
Ai comandi dicorpo d'armata	» »	1
Al Governo della Tripolitania	» »	80
Al Governo della Cirenaica	» »	80
Al Governo della Somalia	» »	15
Al Governo dell'Eritrea	» »	90
Ai comandi di divisione	» »	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	» »	2
Alla direzione delle esperienze di artiglieria di Nettuno	» »	2
Alla direzione di artiglieria di Napoli	» »	10
All'arsenale R. esercito di Napoli	» »	10
Al laboratorio di precisione R. esercito - Roma	» »	2
Al comando delle scuole centrali militari	» »	1

Al comando della scuola centrale di artiglieria	copie n.	1
Al comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio	» »	5
Al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	» »	5
Al comando dell'accademia di artiglieria e genio e scuola di applicazione	» »	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	» »	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	» »	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento, al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.00.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **685.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e someggiate da 75/13 - n. 1373 - Riservato - Edizione 1923.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 novembre 1923.

E' stato pubblicato il predetto « Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e someggiate da 75/13 - N. 1373 - riservato - Edizione 1923 », il quale, per cura dell' « Ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero », sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al Consiglio dell'esercito	copie n.	3
Al Ministero della guerra - Stato maggiore centrale	» »	11
Al Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria	» »	10
Al Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	» »	2
Agli uffici dei generali designati per il comando di armata	» »	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	» »	5
All'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	» »	2
Alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	» »	5
Ai comandi di corpo d'armata	» »	1
Ai comandi di divisione	» »	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	» »	2
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da montagna	» »	50
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 25	» »	15
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria da campagna 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27	» »	15
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante campale	» »	1
Ai comandi dei reggimenti di artiglieria pesante e da costa	» »	1
Al comando del reggimento di artiglieria a cavallo	» »	1
Alla direzione delle esperienze di artiglieria - Nettuno	» »	2

Alle direzioni di artiglieria	copie	n.	5
All'arsenale R. esercito - Torino	»	»	5
All'arsenale R. esercito - Napoli	»	»	5
All'officina di artiglieria R. esercito - Torino	»	»	5
All'officina di artiglieria R. esercito - Piacenza	»	»	5
Al laboratorio di precisione R. esercito - Roma	»	»	3
Al comando delle scuole centrali militari	»	»	1
Al comando della scuola centrale di artiglieria	»	»	2
Al comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia d'artiglieria e genio e scuola d'applicazione	»	»	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali	»	»	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	»	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento, al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3.45.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 686. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiglieria e genio di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale – Reparto operazioni – Ufficio addestramento). — 29 novembre 1923.

Con riferimento alla circolare 324 giornale militare 1922, si notifica che la commissione costituita con la circolare 87 giornale militare c. a., ha dichiarato vincitori del concorso per le cattedre sottoindicate presso l'accademia militare di artiglieria e genio i seguenti concorrenti:

1° Colonnello ALLINEY cav. Emilio — *per l'arte militare;*

2° Maggiore SPLENDORELLI cav. Guido — *per l'arte militare;*

1° Tenente colonnello FETTARAPPA cav. Carlo — *per la storia;*

1° Tenente colonnello GUCCI cav. Luigi — *per le armi;*

1° Maggiore SIGNORELLI cav. Enrico — *per la geografia;*

1° Tenente colonnello CORTE cav. Giovanni - *per la topografia.*

La commissione stessa ha inoltre dichiarato idoneo il maggiore MURO cav. Ernesto — *per la topografia.*

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 687. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per i carabinieri reali e per i collegi militari, durante l'anno 1924.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 novembre 1923.

CAPO I

Forniture di viveri per le truppe.

Composizione della razione

1. La razione viveri giornaliera del soldato è la seguente:

Parte fondamentale.

Pane	gr.	700
Carne bovina fresca o congelata	»	200
Pasta	»	180
oppure		
Riso	»	150
Legumi secchi	»	50
oppure		
Patate	»	100
Caffè tostato	»	10
Zucchero	»	15

Generi di condimento.

Lardo oppure olio	gr.	15
Conserva di pomodoro (a doppia concentrazione)	»	15
oppure		
Pomodori freschi	»	100
Sale	»	20
Formaggio grattugiato (tutti i giorni)	»	10
Spezie, cipolle, agli, verdura fresca e miglioramenti vari al rancio.	cent.	20

Avvertenze.

2. Quando vengono distribuite scatolette di carne in conserva, la razione s'intende costituita da mezza scatoletta per individuo. Potranno essere con esse distribuiti, in più del normale, una razione di conserva di pomodoro, grammi 10 di sale e grammi 100 di patate o grammi 50 di legumi.

3. Nei presidi nei quali esistono coltivazioni ortili, i Corpi preleveranno, per quanto possibile, i prodotti delle coltivazioni stesse, a pagamento diretto, valendosi di parte della quota di cent. 20 assegnata ad ogni convivente per la verdura fresca; la quale quota è da intendersi a piena disposizione dei corpi per il miglioramento del rancio, con autorizzazione di effettuare speciali economie da impiegare nelle ricorrenze solenni.

Per il funzionamento delle coltivazioni ortili saranno emanate disposizioni speciali ai Comandi di corpo d'armata.

Somministrazioni straordinarie.

4. Sarà distribuito:

a) l'aumento di 1/4 di razione pane a tutte le truppe sottoposte a speciali fatiche in occasione di campi, manovre od istruzioni fuori quartiere per due o più giorni consecutivi; nonchè ai militari che prendono parte al campionato annuale di educazione fisica, a partire — per questi ultimi — da quindici giorni prima della data di inizio delle gare e fino al loro termine;

b) l'aumento di 1/2 razione pane per le truppe da montagna distaccate in località di alta montagna (vedi circolare 381 del *giornale militare* 1923) e durante le escursioni, manovre e lavori alpini, nonchè ai militari destinati ai corsi skiatori, avvertendo che tale aumento dovrà essere corrisposto anche per i dieci giorni che precedono le dette esercitazioni;

c) l'aumento di 1/3 razione pane alle truppe non da montagna comunque destinate in località di alta montagna.

5. Sarà distribuito un supplemento di grammi 50 di carne e grammi 20 di pasta o riso a tutte le truppe o militari che si trovano nelle condizioni indicate alla lettera *a*) del numero precedente, e quindi anche alle truppe da montagna durante l'escursioni, manovre e lavori alpini ed ai militari dei corsi skiatori, con le stesse avvertenze speciali di decorrenza indicate nella lettera *b*) del numero precedente.

6. Saranno distribuite oltre alla razione ordinaria:

a) una razione di caffè ed una scatoletta di carne in luogo di mezza, alle truppe impiegate in servizio di ordine pubblico, sempre quando i comandi di corpo d'armata lo ritengano opportuno;

b) una razione giornaliera di caffè oppure una razione di vino ogni due giorni, a tutte le truppe nei periodi di campi, manovre, scuole di tiro, escursioni ecc. limitatamente, s'intende, al personale che prende parte alle esercitazioni medesime.

7. La somministrazione dell'anice quale correttivo dell'acqua nella misura di un centilitro per individuo deve essere fatta soltanto durante la stagione estiva e per comprovate ragioni igieniche, a determinati reparti su proposta dei comandi di corpo d'armata ed autorizzazione di questo Ministero. L'anice occorrente sarà acquistato dal commercio per cura delle Direzioni di commissariato militare.

CAPO II.

8. Alla fornitura dei viveri sarà provveduto nei modi e secondo le norme appresso indicate.

Servizio del pane.

9. Il pane è normalmente distribuito dai panifici militari.

10. Nei presidi dove si ricorre, per il pane, all'industria privata saranno stipulati regolari contratti della durata di dodici mesi, salvo la facoltà da parte dell'amministrazione militare di rescinderli con preavviso di trenta giorni, senza obbligo a speciale compenso.

La farina e le altre materie occorrenti alla panificazione saranno fornite — normalmente — dall'assuntore e nel contratto si dovrà quindi stabilire il prezzo per ciascuna razione pane complessiva di grammi 700.

11. In via eccezionale la lavorazione del pane potrà essere eseguita con materie prime di proprietà dell'amministrazione ed, in questo caso, si seguiranno le norme di cui alle lettere seguenti:

a) il fornitore dovrà prendere in regolare consegna le materie prime insieme alle tele relative assumendo al riguardo tutte le responsabilità stabilite dalle leggi in vigore per i consegnatari di beni di proprietà dello Stato. Dovrà provvedere inoltre al sale, al combustibile, alla mano d'opera ed a quanto altro occorre, in genere, oltre che alla panificazione anche alla custodia ed alla buona conservazione delle materie prime avute in consegna. Nei casi ove ciò sia necessario, provvederà pure a sue spese al trasporto di queste ultime dalla stazione ferroviaria ai propri magazzini;

b) l'Amministrazione pagherà all'assuntore un compenso per ogni quintale di farina lavorata;

c) la farina verrà ceduta in quantità mai superiore al fabbisogno di 15 giorni, calcolato in base alla media della forza presente in ciascun presidio; essa dovrà essere integralmente impiegata nella lavorazione del pane militare ed, in caso di constatata mancanza o deterioramento del genere, a qualsiasi causa dovuta, l'impresa sarà tenuta a pagarne l'importo al prezzo effettivo, stabilito dal Ministero della guerra, con l'aumento del 50 per cento a titolo di penalità.

Al termine del contratto l'eventuale rimanenza delle materie prime, unitamente alle tele rispettive, dovrà essere restituita all'amministrazione militare.

La resa di ciascun quintale di farina abburattata all'80% non deve essere inferiore a 360-361 razioni di pane (tipo duplex) del peso di grammi 350 ciascuna. In caso però di variazioni nel tasso dell'abburattamento, dovrà essere proporzionalmente aumentata o diminuita la resa.

d) l'amministrazione si riserva sempre il diritto di vigilare e controllare, mediante personale a ciò delegato, la lavorazione del pane e l'impiego delle farine di sua proprietà allo scopo di assicurarsi che le operazioni anzidette si svolgano in conformità dei patti contrattuali;

e) l'assuntore dovrà prestare la cauzione nella misura minima del 10% sull'importo del valore presuntivo attribuito al contratto e calcolato, naturalmente, sul solo compenso pattuito per la lavorazione del pane.

Servizio della carne, della pasta, del caffè, dello zucchero e del riso.

12. Al servizio della carne si provvederà, in massima, con distribuzione di carne congelata a servizio diretto dell'amministrazione militare o mediante appositi appalti.

Nei presidi ove non convenga la distribuzione di carne congelata (presidi che saranno precisati con disposizioni speciali impartite per mezzo delle direzioni di commissariato) sarà provveduto con distribuzione di carne fresca stipulando appositi contratti di fornitura, redatti in base ai capitoli d'oneri relativi (edizione 1922).

13. Per la pasta sarà provveduto al fabbisogno per le truppe di tutti i presidi dalle direzioni di commissariato dei rispettivi corpi d'armata e per la Sardegna dalla sezione di commissariato di Cagliari nei limiti e secondo le direttive da emanarsi dal Ministero.

14. Per il caffè provvederanno normalmente la sezione di commissariato di Genova e la direzione di commissariato del corpo d'armata di Trieste, alle quali pertanto, il primo d'ogni mese, saranno trasmesse le richieste per i bisogni del mese seguente, dalle direzioni di commissariato e, per la Sardegna, dalla sezione di commissariato di Cagliari, secondo la ripartizione, fra i due centri, stabilita dal Ministero.

15. Lo zucchero sarà provveduto dalle direzioni di commissariato per tutti i presidi della circoscrizione rispettiva, compresi gli ospedali, i collegi militari ecc.

16. Per la fornitura del riso provvederà la sezione di commissariato militare di Novara in base alle richieste mensili che riceverà dalle direzioni di commissariato militari

territoriali e dalla sezione di commissariato di Cagliari. Tali richieste dovranno però essere inoltrate alla detta sezione per il tramite della direzione di commissariato di Milano.

Servizio dei legumi e delle patate.

17. Le patate saranno normalmente provviste dalle direzioni di commissariato mediante acquisti dal commercio.

18. I legumi saranno provveduti direttamente dai corpi, ed ugualmente le patate qualora le direzioni di commissariato ne fossero sprovviste.

I corpi, nell'acquisto dei legumi, ed eventualmente delle patate, pur cercando di attenersi ai quantitativi stabiliti dalla razione fondamentale, procureranno di non oltrepassare la spesa di cent. 8 per convivente.

Servizio dei generi di condimento.

19. Formaggio da grattugiare. — Sarà provveduto dalle direzioni di commissariato, le quali rivolgeranno al Ministero le richieste per l'assegnazione del fabbisogno pei presidi dipendenti.

20. Olio e lardo. — L'olio sarà provveduto dalle direzioni di commissariato mediante acquisti diretti dal commercio. Qualora speciali motivi lo consiglino, potrà provvedersi per la fornitura dell'olio nei singoli presidi con forniture locali con contratti della durata di un trimestre, prorogabili — salvo disdetta — per un secondo trimestre.

Il lardo sarà pure provveduto dalle direzioni di commissariato che rivolgeranno al Ministero le richieste per l'assegnazione del relativo fabbisogno.

21. Estratto di pomodoro. — I singoli corpi rivolgeranno le loro richieste alle direzioni di commissariato, alle quali il genere sarà fornito per cura del Ministero in base alle relative richieste. Sono, ad ogni modo, da escludersi acquisti diretti dal commercio, non previamente autorizzati dal Ministero.

I corpi che, valendosi della quota di 20 cent. a loro disposizione, intendessero acquistare conserva di pomodoro in più della quantità normale, potranno prelevarla a pagamento dai magazzini militari al prezzo comune di cessione

22. Il sale sarà provveduto mediante prelevamenti od acquisti, ai sensi dell'art. 236 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

23. Per le cipolle, le spezie e per le verdure sarà provveduto da parte dei singoli corpi o reparti, mediante acquisti diretti dal commercio o dalle coltivazioni ortili, come è detto al precedente numero 3. Per le modalità degli acquisti valgono le disposizioni dell'art. 235 del regolamento d'amministrazione.

Capo III.

Forniture per i carabinieri reali.

24. Alle forniture del pane e dei viveri per gli allievi carabinieri reali sarà provveduto con prelevamenti dai panifici e dai magazzini delle sussistenze militari.

I prelevamenti dai detti magazzini verranno effettuati senza la formalità del rimborso con le stesse norme in vigore per i corpi, avvertendo però che i prelevamenti stessi dovranno essere effettuati a cura di un solo ente designato per ciascun presidio dai comandi locali.

Pei generi che non siano in distribuzione presso i magazzini medesimi, sarà seguito lo stesso sistema praticato per gli altri corpi del presidio.

Il nucleo carabinieri Reali di Roma e la scuola tecnica di polizia di Roma eseguiranno i prelevamenti con le stesse norme sovra indicate versandone in tesoreria il corrispondente importo.

CAPO IV.

Fornitura per gli stabilimenti sanitari.

25. Al pane si provvederà per regola con prelevamenti dai panifici militari.

26. Qualora a giudizio dei comandanti di corpo d'armata, ciò non si ritenga conveniente o conforme alle esigenze del servizio, sarà provveduto — solo parzialmente per gl'infermi — mediante contratti speciali, con forniture locali.

27. Alla fornitura dei viveri occorrenti agli stabilimenti sanitari, si provvederà, in quanto possibile, con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze. Si autorizza peraltro, per ragioni sanitarie, la stipulazione di contratti speciali per la fornitura delle carni bianche per le diete speciali, del latte, delle uova, del vino e delle derrate che non si trovano nei magazzini militari.

Tali forniture saranno rette dal capitolato per le provviste di derrate ed altri generi per gli ospedali ed infermerie presidiarie (edizione vigente).

28. I generi per gli ammalati prelevati dai magazzini di distribuzione viveri e dai panifici militari saranno valutati ai prezzi di cessione e il loro importo sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo 213 del bilancio d'entrata fino al 30 giugno 1924 ed al corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio futuro, sino al 31 dicembre 1924.

CAPO V.

Fornitura per i Collegi militari.

29. Alle forniture dei viveri per detti istituti si provvederà con prelevamenti dai magazzini delle sussistenze militari (compreso lo zucchero).

Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi valutati ai prezzi di cessione sarà eseguito come è detto al n. 28 precedente.

30. Pei generi non in distribuzione nei magazzini stessi, i comandi rispettivi si uniformeranno a quanto sopra è disposto per gli stabilimenti sanitari.

31. Quando si provvede alle forniture mediante contratti, si dovranno a questi allegare i vigenti capitolati d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari dichiarando che ne fanno parte integrante.

32. Ogni collegio dovrà però stabilire nei contratti o in appositi fogli di condizioni, che faranno parte integrante dei medesimi, i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

33. Nei casi in cui si addivenga alla stipulazione di contratti di forniture si dovranno osservare le norme seguenti:

34. Le aggiudicazioni dovranno essere fatte, in massima, per un anno. Nel caso che ragioni speciali consigliassero di limitarle ad un semestre, si includerà la clausola della tacita rinnovazione per un uguale periodo di tempo ove non venga data disdetta da una delle parti, trenta giorni prima della scadenza.

35. I contratti dovranno, ad ogni modo, avere una scadenza determinata in analogia a quanto prescrive l'articolo 55 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Nelle aggiudicazioni sarà preferito il sistema della licitazione privata, con esperimento di miglioria seduta stante, estendendo gli inviti (redatti conformemente al modello allegato n. 1, alla circolare 743 del 1917) a tutte le persone o ditte che per la loro posizione morale e finanziaria offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio; potranno però sempre i comandi di presidio e le altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, prescegliere anche la trattativa privata (redigendo i relativi inviti conformemente ai modelli 2 e 3 allegati alla circolare predetta).

36. Quando si seguirà il sistema della licitazione spetterà alle autorità interessate di decidere se debbasi procedere col sistema della scheda segreta.

In tal caso la compilazione della scheda rimane delegata al capo dell'ufficio appaltante.

37. Per le trattative si seguirà il sistema indicato dall'articolo 58 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, il sistema dell'art. 57 del regolamento stesso.

38. Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'invito alla gara dovranno dal capo dell'ufficio di commissariato o dal presidente del Consiglio di amministrazione incaricati del deliberamento, essere fissati i prezzi ed i quantitativi dei singoli generi e l'aggiudicazione sarà fatta a favore di colui che avrà, complessivamente, offerto il ribasso maggiore.

Quando invece sia da appaltare un solo genere o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato alcun prezzo nell'invito alla gara.

39. Nei contratti sarà in modo esplicito precisato che qualunque variazione nella forza, per qualunque causa, non potrà dare diritto agli assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

40. I depositi per concorrere alle gare e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del 5 per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 51 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi.

41. I contratti stipulati in seguito a licitazione privata dovranno essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato n. 4 alla circolare 743 del 1917. Quelli stipulati a trattativa privata saranno redatti in conformità al modello di cui all'allegato n. 5, a meno che l'ammontare presuntivo sia inferiore alle lire quattromila, nel qual caso potranno essere stipulati sotto forma di semplici scritture private secondo i modelli degli allegati nn. 6 e 7.

42. Tutti i contratti per fornitura viveri dovranno essere stipulati in base ai capitolati d'oneri per le forniture di viveri alle R. truppe, edizione in vigore.

I capitolati, firmati dalle parti contraenti, debbono formare parte integrante dei contratti ed essere allegati ai medesimi. Quando si tratti di generi non contemplati nei capitolati, questi si dovranno ugualmente unire al contratto, specificando in esso i requisiti dei generi.

43. I contratti, l'importo presuntivo dei quali, calcolato in base alla forza media, superi le L. 10.000 dovranno essere approvati dal Ministero prima del loro inizio.

Pertanto, avvenuta la stipulazione, si dovranno trasmettere subito al Ministero i seguenti documenti a mezzo delle rispettive direzioni di commissariato, le quali dovranno esprimere in merito alla contrattazione il loro parere:

a) la copia autentica del contratto in carta libera corredata di un esemplare dei capitoli d'oneri debitamente firmati per copia conforme, di copia della quietanza di tesoreria comprovante l'eseguito deposito della cauzione, nonchè le copie dell'invito a

concorrere, delle offerte, della scheda segreta e del verbale di deliberamento quando il contratto sia stato stipulato in seguito a licitazione privata o trattativa privata col sistema dell'articolo 58 del regolamento di amministrazione;

b) i documenti presentati dai fornitori per essere ammessi a trattare con l'amministrazione, giusta la circolare 22 ottobre 1915, n. 783; le procure e gli atti attestanti la legale rappresentanza in coloro che hanno contrattato in nome e per conto di altre persone, di ditte o di società commerciali;

c) i listini dei prezzi correnti delle derrate stabiliti dalle competenti autorità comunali o provinciali;

d) una breve relazione, la quale dia conto delle operazioni condotte e, per i contratti stipulati col sistema della trattativa privata, dei motivi che determinarono la scelta di tale sistema.

44. I contratti, l'importo presuntivo dei quali non superi le L. 10,000, saranno approvati dalla competente autorità locale (comandante di presidio o di corpo) e l'approvazione sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto la formula: « Visto: si approva ».

45. I contratti stipulati nell'interesse di reparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo, beninteso quando il loro ammontare non superi le L. 10.000.

46. Non si dovrà procedere alla registrazione dei contratti prima che siano stati approvati dalle competenti autorità.

47. *Collaudo dei generi.* — Il collaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidio nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento e composta di un ufficiale superiore di arma combattente, *presidente;* di un capitano commissario e di un ufficiale farmacista bromatologo, *membri.*

48. *Analisi.* — Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale controllo ogni qualvolta lo reputino opportuno.

Il Ministero si riserva di fare eseguire per proprio conto esami dei generi stessi, al quale uopo le direzioni di commissariato avranno cura di trasmettere al Ministero medesimo un campione di ciascuno dei generi introdotti nei magazzini centri di rifornimento.

49. *Distribuzione dei generi.* — Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari principali di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Si avverte che nei presidi dove i magazzini non funzionano alla diretta dipendenza degli uffici di commissariato, funzioneranno i magazzini viveri di presidio, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designati dal comando del corpo d'armata su proposta motivata del comandante del presidio.

L'amministrazione dei magazzini viveri di presidio è affidata al consiglio di amministrazione del corpo che gestisce il magazzino, e ad esso spettano tutte le incombenze tecniche e contabili prescritte dal regolamento di amministrazione.

Al comando del presidio compete la vigilanza disciplinare ed il controllo immediato nonchè la sistemazione del servizio (§ 3 delle istruzioni pel servizio del commissariato militare, libro II). Al rifornimento delle derrate necessarie provvedono gli uffici del commissariato militare.

50. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento; per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese, per i bisogni del mese seguente, in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di sei giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

51. *Dati statistici.* — I comandi di presidio, i collegi e gli ospedali militari entro il mese di gennaio trasmetteranno alla direzione di commissariato militare della propria circoscrizione, prospetto conforme all'allegato 8 alla circolare 743 del 1917.

Le direzioni di commissariato militare, dopo avere accertata la esatta compilazione dei prospetti ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie ed anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (Divisione sussistenze) insieme con un prospetto conforme all'allegato n. 9 alla detta circolare, dal quale risulti in qual modo abbiano provveduto al rifornimento dei magazzini militari di distribuzione viveri della propria giurisdizione.

52. *Capitolati.* — I capitolati d'oneri saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti e collegi, a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,75 per ogni esemplare del capitolato per la carne e per quello per i viveri, di L. 0,45 per ogni esemplare del capitolato per il pane, di L. 0,50 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, e di L. 0,35 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari e di L. 0,50 per ogni esemplare del capitolato d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

Detti capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio col prescritto mod. 310, tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

S'informa che sono stati recentemente pubblicati i capitoli d'oneri per la locazione di ambienti frigoriferi per la conservazione di derrate alimentari (ediz. 1923). Essi dovranno essere allegati, per costituirne parte integrante, a tutti i contratti che si andranno a stipulare per l'affitto di spazio frigorifero.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio di amministrazione i capitoli d'oneri ed una copia della presente circolare.

I consigli di amministrazione richiederanno al Ministero (Divisione sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 688. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924 - Norme esecutive.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 30 novembre 1923.

1. Con riferimento alla circolare 610 *del giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli medici, da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1924, avranno luogo colle norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104 e 237 del *giornale militare* c. a.

Essi avranno inizio il giorno 15 dicembre. Nel pomeriggio del 14 dicembre, i candidati si presenteranno ai comandi delle rispettive divisioni, per ritirare, in busta chiusa e suggellata, i tre temi tra i quali potranno scegliere quello preferito per lo svolgimento.

Non oltre il pomeriggio del giorno 15 gennaio 1924, ciascun candidato rimetterà al rispettivo comando di divisione, in busta chiusa, il tema svolto.

2. La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente:

Generale di armata: TASSONI cav. Giulio.

Membri:

Generale di divisione FIASTRI patrizio di Reggio Emilia comm. Giulio.
Generale medico SANTUCCI cav. Stefano.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1089, colonna 1, depennare il tenente *Bilancioni* Alarico 11° campagna assegnato autocentro Trieste.

Dispensa 37ª, anno 1923, circolare 499:

A pagina 1169, depennare il capitano *Ducros* Gastone, Direzione genio Napoli, ed il tenente *Scalera* Carlo, reggimento radiotelegrafisti.

Dispensa 42ª, anno 1923, circolare 558:

A pagina 1300, colonna 1, depennare il capitano *Fannucci* Cesare, cavalleggeri di Monferrato ed il capitano *D'Alessandro* Mario, cavalleggeri di Firenze, assegnato deposito allevamento cavalli Bonorva.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4318) Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1923 — 7 Dicembre

N. 689 – 27 agosto 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — MATRICOLA COLONIE. — R. decreto n. 2067, che modifica il R. decreto 3 novembre 1894 n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa ». *Pag.* 1556

» 690 – 27 agosto 1923. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — MATRICOLA COLONIE. — R. decreto n. 2371, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica . . . . . *Pag.* 1559

» 691 – 7 ottobre 1923. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2443, col quale si apporta un'aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina . . . . . *Pag.* 1561

» 692 – 21 ottobre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 2452. Imputazione degli aumenti di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria collocati a riposo . . . . . *Pag.* 1561

» 693 – 31 ottobre 1923. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2489, che apporta varianti allo specchio III, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 733, per le indennità eventuali del R. Esercito. . *Pag.* 1562

» 694 – 27 novembre 1923. — RECLUTAMENTO. — Disposizioni suppletive per la chiamata alla leva dei giovani appartenenti alla classe 1904 . . . *Pag.* 1563

» 695 – 27 novembre 1923. — TRASPORTI. — Uso della 1ª classe dei treni direttissimi. *Pag.* 1564

» 696 – 29 novembre 1923. — RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla composizione della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento . . . . . *Pag.* 1564

» 697 – 30 novembre 1923. — CONCORSI. — Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare . . . . *Pag.* 1565

» 698 – 6 dicembre 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimento d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione . . . *Pag.* 1565

N. 699 – 6 dicembre 1923. — AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione . . . . *Pag.* 1566

» **700 – 6 dicembre 1923.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso della grande uniforme nera per gli ufficiali a riposo . . . . . *Pag.* 1567

» **701 – 6 dicembre 1923.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 1567

» **702 – 6 dicembre 1923.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento nel R. Esercito di militari del corpo Reale equipaggi. . *Pag.* 1568

» **703 – 6 dicembre 1923.** — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1924 . . . . . *Pag.* 1568

» **704 – 6 dicembre 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491, relativamente alla riversibilità dei soprassoldi, annessi alle medaglie al valor militare, ai congiunti dei militari morti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra . *Pag.* 1568

» **705 – 6 dicembre 1923.** — COLONIE — RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Riapertura degli arruolamenti di militari di truppa nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica . . *Pag.* 1569

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1570

Circolare N. **689.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — MATRICOLA — COLONIE. — **R. decreto n. 2067, che modifica il R. decreto 3 novembre 1894 n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto " Campagna d'Africa ".** (Direzione generale leva e truppa). — 27 agosto 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 246, del 19 ottobre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 3 novembre 1894, n. 463, e quello n. 562 in data 5 ottobre 1906, riguardanti l'istituzione ed il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa »;

Visto i Nostri decreti 21 novembre 1912, n. 1352, e 6 settembre 1913, n. 1144, riguardanti l'istituzione delle medaglie coi motti « Guerra italo-turca » e « Libia »;

Ritenuto necessario apportare alcune modificazioni al decreto riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa », nella considerazione che, dopo l'occupazione della Somalia, ove non si sono avute campagne di guerra, le disposizioni circa il conferimento della medaglia suddetta non rispondono più esattamente allo scopo, e che, in seguito alla successiva occupazione d'altre colonie nell'Africa Settentrionale, il personale militare dell'Eritrea e della Somalia è comandato in periodico servizio in Libia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Al Regio decreto 3 novembre 1894, n. 463, modificato dal Regio decreto 5 ottobre 1906, n. 562, sono apportate le seguenti varianti:

I.

L'art. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — E' istituita una medaglia a ricordo delle campagne e del servizio prestato nelle colonie italiane dell'Africa Orientale e nelle relative zone d'influenza ».

II.

Il primo comma e le lettere *a*), *b*) ed *f*) dell'art. 5 sono sostituiti coi seguenti:

« Saranno autorizzati a fregiarsi di detta medaglia i militari dell'Esercito e della Armata, il personale civile addettovi, il personale civile di ruolo addetto ai servizi civili dipendenti dai Governi purchè comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto il riconoscimento di una o più campagne di guerra nelle colonie dell'Africa Orientale, oppure aver prestato servizio per un tempo continuato di due anni nelle colonie suddette, ivi compreso, pel personale della Regia marina, il servizio prestato a bordo delle Regie navi stazionarie, o a terra, o nei sultanati protetti della Somalia, oppure oltre il confine delle colonie stesse, partecipando, in quest'ultimo caso, ad esplorazioni, ricognizioni o spedizioni militari, alla dipendenza del rispettivo Governo coloniale.

Qualora il servizio in Eritrea ed in Somalia dei militari italiani dei Regi corpi di truppe di due colonie, e di quelli imbarcati su Regie navi colà stazionarie, venisse interrotto per prestare servizio con unità navali, o con reparti di dette colonie, in altre località dell'Africa, fuori delle medesime, i due anni di cui sopra potranno essere aggiunti in due o più periodi, purchè non abbia avuto luogo il definitivo rimpatrio tra un periodo e l'altro.

I militari che rimpatrino definitivamente dopo due anni di continuato servizio nelle colonie italiane dell'Africa, potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia purchè del citato periodo di 2 anni abbiano trascorso, almeno un anno in Eritrea od in Somalia;

b) avere esercitato nelle colonie predette la carica di:

governatore;
segretario generale;
comandante delle truppe;
comandante superiore navale;

f) avere preso parte, onorevolmente, ad uno dei seguenti fatti d'arme o ad altri che, con decreto Reale, potessero essere designati in seguito, che non dànno diritto al riconoscimento di campagne di guerra:

1. In Eritrea:

Sahati, 25 gennaio 1887;
Dogali, 26 gennaio 1887;
Saganciti, 5 agosto 1888;
Agordat 1°, 1-27 giugno 1890;

Halat, 22 febbraio 1891;
Serobeiti, 16 giugno 1892;
Agordat 2°, 11-21 dicembre 1893;
Cassala, 17 luglio 1894;
Halai, 19 dicembre 1894;
Coatit, 13 e 14 gennaio 1895.

2. In Somalia:

Lafolè, 25 novembre 1896;
Gelib, 26-27 agosto 1905;
Danane, 9 e 10 febbraio 1907;
Bagallei, 15 dicembre 1907;
Dongab, 2 marzo 1908;
Mellet, 11 e 12 luglio 1908;
Ararè, 24 settembre 1908;
Bullalò, 23 settembre 1908;
Buloburti, 27 marzo 1916.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma della lettera *a*) del precedente articolo, relative al periodo di due anni, riguardante i militari italiani dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, inviati in Libia, ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1912.

Art. 3.

L'art. 6 è sostituito col seguente:

« Art. 6. — I militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, delle bande assoldate e di altre formazioni irregolari potranno ottenere di fregiarsi della medaglia soltanto ove si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *d*) ed *f*) del precedente art. 5 ».

Art. 4.

Le parole: « in un territorio che trovisi nella nostra zona d'influenza in Africa » di cui all'art. 8, sono sostituite con le seguenti:

« nel territorio delle colonie italiane dell'Africa Orientale o negli altri territori specificati alla lettera *a*) dell'art. 5 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. **690.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — MATRICOLA — COLONIE. — **R. decreto n° 2371, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto " Libia „ dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 agosto 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 20 novembre 1922).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visti i decreti 21 novembre 1912, n. 1342 e 6 settembre 1913, n. 1144, riguardanti l'istituzione delle medaglie coi motti « Guerra Italo-Turca » e « Libia »;

Visto il decreto 18 giugno 1914, n. 634, riguardante la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania (escluso il Fezzan) a datare dal 1° luglio 1914;

Visto il decreto 14 maggio 1915, n. 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato nuovamente in istato di guerra dal 15 maggio 1915;

Visti i decreti nn. 316 e 502 del 10 marzo 1921, riguardanti lo stato di pace in Libia;

Visti i decreti nn. 1769 e 996 in data 16 novembre 1922 e 22 aprile 1923 riguardanti il conferimento della medaglia commemorativa col motto « Libia » in determinate circostanze, durante lo stato di pace in Libia;

Considerata la necessità di regolare il conferimento della medaglia col motto « Libia » al personale militare e civile che ha prestato e presterà servizio in Tripolitania ed in Cirenaica, posteriormente alla cessazione dello stato di guerra in dette colonie, armonizzandolo con le disposizioni vigenti per le colonie d'Africa Orientale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Dalle date di cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia istituita con Nostro decreto 1144 in data 6 settembre 1913, portante nel verso il motto « Libia », i militari dell'Esercito e dell'Armata ed il personale civile addettovi, il personale civile di ruolo dello Stato, i militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, che non siano già fregiati della medaglia della guerra italo-turca o di quella col motto « Libia » per essersi trovati in servizio in Libia mentre vigeva lo stato di guerra o per altri motivi, purchè comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver prestato servizio in Tripolitania od in Cirenaica, oppure nell'una e nell'altra colonia, ivi compreso, pel personale della Regia marina, il servizio prestato a bordo delle Regie navi stazionarie, o a terra, dalle date di cui sopra, per un tempo continuato di due anni.

Pei militari italiani del R. C. T. C. dell'Eritrea e della Somalia, o delle Regie navi colà stazionarie, il tempo di cui sopra potrà essere anche raggiunto in due o più periodi purchè non sia avvenuto il rimpatrio definitivo tra un periodo e l'altro.

Qualora il definitivo rimpatrio si verifichi dopo che detti militari abbiano compiuto due anni di continuo servizio nelle varie colonie dell'Africa, sempre presso riparti eritrei o somali, o presso unità navali, senza però aver acquisito diritto alla medaglia

col motto « Campagna d'Africa » potrà loro essere conferita quella col motto « Libia », purchè il periodo di servizio trascorso in Tripolitania ed in Cirenaica sia non inferiore ad un anno;

b) avere esercitato la carica di:

Governatore ;
Segretario generale;
Comandante della truppa;
Comandante superiore navale;

c) aver preso parte, onorevolmente, alle operazioni svoltesi in Tripolitania dal 5 aprile al 14 maggio 1915, in assenza dello stato di guerra in detta colonia.

Il riconoscimento di aver preso parte alle operazioni di cui sopra darà diritto di applicare sul nastrino della medaglia commemorativa delle Campagne di guerra in Libia già conferita, o su quello della medaglia col motto « Libia » concessa in virtù del presente decreto, una fascetta d'argento con incisavi l'indicazione: « Tripolitania 1915 ».

Norme analoghe alle precedenti si osservano per l'applicazione della fascetta sul nastro della medaglia di cui sopra in occasione del riconoscimento di aver preso parte a fatti d'arme o ad operazioni militari in Libia, in assenza dello stato di guerra, in virtù dei Nostri decreti in data 16 novembre 1922, n. 1769 e 22 aprile 1923, n. 996.

Pertanto sulle fascette verrà indicata la colonia e la data, o le date, del ciclo di operazioni.

Art. 2.

I militari indigeni della Libia che potranno comprovare di aver preso parte onorevolmente alle operazioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia col motto « Libia », sempre quando non siano già fregiati di quella commemorativa della guerra italo-turca o di quella col motto « Libia », per aver preso parte a campagne di guerra o per altre ragioni. Per quanto riguarda la fascetta da apporre sul nastro della medaglia, si osserveranno le norme di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia col motto « Libia », su proposta dei Governi, confermata dal Ministro per le colonie, i militari dell'Esercito e dell'Armata, i funzionari dello Stato ed i cittadini italiani che non siano già fregiati della medaglia stessa o di quella per la campagna italo-turca concesse per servizi militari resi in Libia o per altre ragioni, che abbiano eseguito esplorazioni o ricognizioni di carattere commerciale o scientifico, o compiuto missioni in Libia, riconosciute importanti per i nostri interessi coloniali, e pel buono funzionamento dei servizi coloniali, anche se la permanenza in Libia, per gli scopi di cui sopra, fu minore di 2 anni.

Art. 4.

Saranno date apposite istruzioni circa il modo da seguire per chiedere l'autorizzazione di fregiarsi della medaglia col motto « Libia » e per la concessione dell'autorizzazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 691. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2443, col quale si apporta un'aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912 n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 23 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri delegati al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, num. 1601;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, num. 867;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 21, relativo alla istituzione di una Commissione suprema mista di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina è aggiunto il seguente comma:

« *f*) che sono addetti all'ufficio segreteria della Commissione suprema mista di difesa ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL.

N. 692. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2452 — Imputazione degli aumenti di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria collocati a riposo.** — (Ragioneria). — 21 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 276, del 24 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1893, n. 70;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, commissario per l'aeronautica, e coi ministri della marina e delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Gli aumenti di pensione dovuti agli ufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e della R. guardia di finanza che, dalla posizione di servizio ausiliario siano collocati d'autorità a riposo, debbono essere imputati allo stesso fondo di diritto o di autorità sul quale venne già imputata la primitiva pensione di posizione ausiliaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

N. **693.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2489, che apporta varianti allo specchio III, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 733, per le indennità eventuali del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 281, del 30 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Allo specchio III per le indennità eventuali di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, sono apportate le seguenti varianti:

N. 6. — Ufficiali con diritto a razione foraggio. - Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, uguale al valore di stima attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto o della distribuzione con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestato dal cavallo ed in ogni caso non superiore alle L. 4000;

N. 9. — Ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare od in attesa di secondo giudizio avanti tribunali militari dopo condanna contumaciale. - L. 5 - assegno giornaliero pel mantenimento;

N. 33. — Sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad impiego civile dipendente dall'Amministrazione della guerra. - L. 5 - soprassoldo giornaliero di servizio;

N. 34. — Sottufficiali in congedo illimitato, chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'Amministrazione della guerra. - L. 9 - retribuzione giornaliera;

N. 37. — Caporali e soldati che per ragioni di servizio non possono partecipare al rancio. - L. 5 - indennità giornaliera cumulabile eventualmente con l'indennità di marcia e di accantonamento.

Art. 2.

L'indennità di cui al n. 37 dello specchio III è dovuta ai militari i quali si trovino in servizio comandati altrove, e non possano partecipare al rancio, nè presso il proprio corpo, nè presso altri corpi o reparti, nè sia possibile farlo loro recapitare.

Essa è costituita di L. 1 per il pane e di L. 4 per i viveri.

Il militare cui siano distribuiti pane o viveri in natura riceverà in meno il corrispondente equivalente in contanti.

Se abbia partecipato o possa partecipare ad un pasto riceverà L. 2 oltre il pane.

Non spetta la suindicata indennità, nè alcun altro compenso ai militari, compresi gli attendenti, che siano per qualsiasi motivo esentati dal convivere al rancio.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. **694**. — RECLUTAMENTO. — **Disposizioni suppletive per la chiamata alla leva dei giovani appartenenti alla classe 1904.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 novembre 1923.

A complemento delle disposizioni contenute nel n. 78 e seguenti della circolare 572, questo Ministero determina che siano designati anche gli arruolati idonei a servire sia nei gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna, sia come fotoelettrici.

Per i gruppi someggiati predetti dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti compresi nella tabella indicante i distretti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna, cioè abbiano statura non inferiore a m. 1,72 e siano dotati di notevole robustezza fisica.

Per i fotoelettrici saranno designati inscritti che abbiano i requisiti indicati per la predesignazione ai telegrafisti e radiotelegrafisti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 695. — TRASPORTI. — **Uso della 1ª classe dei treni direttissimi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 novembre 1923.

La direzione generale delle FF. SS. ha consentito, come provvedimento temporaneo e a deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, che anche gli ufficiali subalterni possono prendere posto nella 1ª classe dei treni *direttissimi*, fruendo della tariffa militare.

Ha fatto però riserva di includere nell'orario ufficiale delle FF. SS. quelle eventuali limitazioni di tale beneficio, che fossero richieste da esigenze di servizio.

La questione avrà definitivo assetto nel nuovo regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno, in corso di compilazione.

Il Ministro — A. DIAZ

N. 696. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto relativo alla composizione della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, che stabilisce la composizione della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva;

Visti gli articoli 7, 8 e 24 del R. decreto legislativo del 27 maggio 1923, n. 1309, che ammettono i ricorsi al ministro della guerra, sentita la suddetta commissione consultiva, anche contro le decisioni delle commissioni mobili di arruolamento, e mutano la composizione della stessa commissione consultiva con decorrenza dalla data di apertura della leva sulla classe 1904;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La commissione consultiva per i ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva, nominata in applicazione dell'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto n. 1497 del 24 dicembre 1911, è disciolta.

Art. 2.

A far parte della nuova commissione consultiva per i ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili d'arruolamento sono nominati i signori:

Presidente.

SANNA cav. Carlo, generale di corpo d'armata, presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

Membri.

CARRUCCIO avv. cav. Tito, consigliere della Corte d'appello di Roma;

AVET gr. uff. conte avv. Enrico, consigliere di Stato;

RICCIARDI cav. Alberto e GESUALDI cav. Luigi, tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

A. DIAZ.

N. 697 — CONCORSI. — **Reclutamento del personale militare tecnico specializzato per il servizio chimico militare.** — (Direzione del servizio chimico militare). — 30 novembre 1923.

A modificazione parziale delle disposizioni contenute nella circolare 597 del 18 ottobre 1923, n. 5, si stabilisce che il termine utile per la presentazione delle domande sia prorogato al 15 dicembre 1923

Il Ministro A. DIAZ

N. 698. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali. — 6 dicembre 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare n. 674 del *giornale militare* c. a., si indicano i nomi dei tenenti colonnelli di amministrazione che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno che gli ufficiali stessi si presentino in Roma, presso l'ufficio del generale commissario, la mattina del giorno 10 corrente mese.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a sensi della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico al Ministero, i nomi degli eventuali rinunziatari.

FINOCCHI Ruggero, ospedale militare Firenze;

TEMPESTA Gioacchino, legione allievi carabinieri;

PACI Mauro, direzione commissariato Palermo;

COCCHI Giuseppe, legione carabinieri reali Trieste;

MAINOLFI Luigi, direzione commissariato Bologna;

GERELLI Giuliano, legione carabinieri reali Milano.

Il Ministro — A. DIAZ

N. **699.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 dicembre 1923.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare n. 675 *giornale militare* c. a., si indicano i nomi dei capitani di amministrazione che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno che gli ufficiali stessi si presentino in Roma presso l'ufficio del generale commissario, la mattina del 13 c. m.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile, segnalando, ad ogni modo, con preavviso telegrafico, al Ministero i nomi degli eventuali rinunziatari.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovano in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso, e per tutta la durata degli esperimenti stessi saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio attivo.

FUSCO Sebastiano, Truppe coloniali Tripolitania.
ALBERICI Alberico, Direzione commissariato Roma.
RBAMARDI Giovanni, 2° alpini. Verona.
MOVILIA Giacomo, Scuola ufficiali complemento Torino.
MEI Fernando, Ospedale succursale Caserta.
GRASSI Guido, in aspettativa per infermità (C. A. Firenze).
TARDIOLA Augusto, legione carabinieri Reali Roma.
CAFARO Eustacchio, legione carabinieri Reali Bari.
SAETTONE Pietro, magazzeno casermaggio Roma.
VITALI Oscar, legione carabinieri Reali Napoli.
LAZZARINI Umberto, 7° alpini
LEBBORONI Carlo, deposito allevamento cavalli Lazio.
ZOPPI Arturo, 22° fanteria.
MORONE Giuseppe, legione carabinieri Reali Bari.
GIANGRANDI Averardo, ospedale militare Firenze.
REZZA Filiberto, magazzeno casermaggio Novara.
ZANOTTI Alberto, ospedale militare Bologna.
BARRESI Eugenio, ufficio revisioni contabilità C. A. Palermo.
RAFFI Giulio, Governo Cirenaica - Bengasi.
GIONA Eugenio, Direzione commissariato Roma (assegnato Ministero guerra).
ZA' Giovanni, distretto militare Lecce.
BATTEGAZZORE Mario, scuola guerra.
MARANO Alberto, 2° artiglieria pesante campale.
TRELO' Paolo, scuola d'applicazione cavalleria.
PEDACE Pietro, cavalleggeri di Firenze.
BOSCHETTI Giuseppe, Direzione commissariato Palermo.
CLAVARI Sanzio, 2° campagna.
MAZZA Raffaele, 13° fanteria.
PIEPOLI Guitantonio, magazzeno casermaggio Milano.
MENCUCCI Amedeo, deposito zappatori telegrafisti Firenze.
CAVIGLIA Giovanni Battista, truppe coloniali Eritrea.
MARINO Gaetano, 23° fateria.
LOMBARDI Arturo, gruppo dirigibilisti.
DELLEANI Riccardo, ospedale militare Savigliano.
MUNDULA Pompeo, legione carabinieri Reali Cagliari.
MONTAGNANI Numa, Accademia militare fanteria e cavalleria Modena.
LUCHI Guido, 1° artiglieria pesante.
BELLOFATTO Luigi, 29° fanteria.
SIGISMONDI Arturo, in aspettativa per infermità (Corpo armata Bari).
SAVINELLI Giuseppe, legione carabinieri Reali Milano.
REVELLI Marco, 1° alpini.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **700.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Uso della grande uniforme nera per gli ufficiali a riposo.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 6 dicembre 1923.

Con le disposizioni della circolare 158 *giornale militare* c. a. l'uso dell'uniforme nera venne definitivamente abolito dal 1° ottobre c. a.

Allo scopo di non privare della possibilità di vestire la divisa quegli ufficiali a riposo i quali, per avere lasciato i ruoli dell'Esercito prima della adozione del grigio verde, sono sprovvisti di tale uniforme, questo Ministero autorizza i detti ufficiali ad indossare la divisa nera, limitatamente però alla sola grande uniforme già di prescrizione (pantaloni lunghi, spalline, ecc.) e nelle sole ricorrenze solenni, o partecipando a feste, cerimonie, riviste, commemorazioni, ecc., in seguito a regolare invito dell'Autorità militare

Il Ministro — A. Diaz.

N. **701.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 dicembre 1923.

Per ragioni tecniche e di organizzazione dei raggruppamenti trasporti, questo Ministero determina che alla circolare 334 del *giornale militare* 7 giugno c. a., relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento, siano apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo capoverso del n. 26 è sostituito col seguente:

« Dopo tale promozione ed aver sostenuti gli esami teorici da sottotenente di cui al precedente n. 13, dovranno prendere parte, in numero non superiore ad otto per ogni corpo d'armata, ad appositi corsi automobilistici della durata di 45 giorni che si svolgeranno presso il 2° e il 7° raggruppamento trasporti, secondo il programma « O » delle Norme generali e programmi di insegnamento pei corsi allievi ufficiali di complemento in vigore.

Al 2° raggruppamento trasporti (Milano) affluiranno gli aspiranti dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna e Trieste; al 7° raggruppamento trasporti (Roma) gli aspiranti dei rimanenti corpi d'armata ».

Il secondo capoverso del n. 27 è sostituito col seguente:

« Le relative domande dovranno dagli aspiranti essere inviate tempestivamente, per mezzo del comando della Scuola a cui appartengono, e secondo i criteri di ripartizione sopra accennati, o al Comando del corpo d'armata di Milano o a quello di Roma, ai quali spetta decidere in base ai titoli prodotti ».

N. B. Gli enti interessati dovranno, in relazione alle varianti anzidette, modificare l'edizione 1923 - nella parte che tratta i corsi allievi ufficiali automobilistici (pag. 9 - ultimo capoverso).

Il Ministro — A. Diaz.

N. **702.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Trasferimenti nel R. Esercito di militari del Corpo Reale Equipaggi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 dicembre 1923.

Si è più volte avuto occasione di rilevare che militari del Corpo Reale equipaggi siano assunti in servizio nel R. Esercito senza il *nulla osta* del Ministero della marina.

Tale fatto non deve ripetersi in avvenire e su ciò il Ministero richiama l'attenzione specialmente dei comandi dei distretti.

Notasi a tale proposito che il Ministero della marina non è in massima contrario a concedere il trasferimento di marittimi nel R. Esercito, specie se si tratti di militari in congedo, ovvero di aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento od allievi sottufficiali, nell'arma dei carabinieri reali, nelle RR. truppe coloniali, ecc.

Quindi, ogni volta che si tratti di arruolare un marittimo che abbia già concorso alla leva, e sia stato arruolato nel corpo Reale equipaggi, i comandi dei distretti e dei corpi dovranno ottenere il preventivo *nulla osta* del Ministero della marina, rivolgendosi all'uopo a questo della guerra.

Il Ministro A. DIAZ.

N. **703.** — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Proposte d'avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1924.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 dicembre 1923.

In base al paragrafo 39 del regolamento sull'avanzamento, questo Ministero determina che le proposte d'avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1924 siano limitate ai sergenti maggiori che abbiano anzianità non posteriore al 1° gennaio 1921.

I sergenti maggiori già dichiarati idonei all'avanzamento per il 1923 e che non hanno potuto conseguire la promozione per mancanza di posti vacanti, saranno riportati nel quadro d'avanzamento per il 1924, eccettuati coloro pei quali le competenti commissioni d'avanzamento propongano al Ministero la cancellazione dal quadro stesso o la sospensione della promozione a senso del paragrafo 51 del citato regolamento sull'avanzamento

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **704.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491, (1) relativamente alla riversibilità dei soprassoldi, annessi alle medaglie al valor militare, ai congiunti dei militari morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 dicembre 1923.

1. — Come è stabilito dal sopra citato decreto, a datare dal 1° luglio 1923, la riversabilità del soprassoldo annesso alle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare concesse ai militari morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, in tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, è estesa, oltre che alle vedove dei decorati od, in mancanza di esse, ai figli dei decorati stessi, legittimi, minorenni, anche:

a) giusta l'art. 29 del decreto, ai figli e figlie nubili, legittimi, maggiorenni, divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una delle infermità indicate nello stesso articolo 29;

---

(1) Circolare 475 c. a.

b) giusta l'art. 30, ai figli minorenni (o maggiorenni, nel caso di cui alla precedente lettera *a*) che siano stati legittimati, o che risultino figli naturali del decorato per legale riconoscimento avvenuto non oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione della pace, ovvero per sentenza, purchè concepiti prima della ferita o della malattia, da cui derivò la morte del genitore;

c) giusta l'art. 45, in mancanza della vedova e dei figli, e senza alcuna condizione di età o di bisogno economico, ai seguenti nell'ordine dell'art. 37 del ripetuto decreto, e secondo le norme indicate negli articoli 39, 40, 41 e nel successivo art. 44:

al padre (o chi va considerato tale per l'art. 39 del decreto);

alla madre (nelle condizioni di cui allo stesso art. 39 o chi va considerata madre, giusta il successivo art. 40);

ai fratelli ed alle sorelle nubili, minorenni (salvo il caso dell'art. 41).

2. — Per ottenere la riversabilità in dipendenza del su riportato decreto, gli aventi diritto dovranno inoltrare domanda, in carta libera, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) direttamente ovvero pel tramite dei corpi o distretti militari cui appartenevano i defunti militari decorati, od anche a mezzo dei sindaci o di altri pubblici uffici. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita del richiedente;

b) certificato di matrimonio della richiedente, quando si tratti della vedova del decorato;

c) certificato di morte del decorato;

d) atto notorio da cui risulti la situazione di famiglia alla data 1° luglio 1923;

e) brevetto della medaglia in originale o in copia autentica, oppure l'indicazione della dispensa del *Bollettino Ufficiale* in cui è riportata la concessione.

3. — Le domande presentate ai corpi o distretti militari, saranno da questi, insieme con i documenti annessivi, inoltrate, con la massima sollecitudine, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) unendovi, pei militari pei quali non sia stata ancora emessa, la dichiarazione di cessazione dal servizio mod. 427, dopo aver provveduto a corrispondere, se del caso, agli eredi del decorato quanto possa ad essi risultare dovuto per soprassoldo di medaglia dal medesimo non riscosso fino alla data del congedamento, o della morte se questa avvenne mentre il militare era ancora alle armi.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 705. — COLONIE — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Riapertura degli arruolamenti di militari di truppa nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 dicembre 1923.

Con riferimento alle circolari 498 e 553 del *giornale militare* 1921 e 112 del 1923, si rende noto che dalla data della presente circolare sono riaperti ammissioni ed arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, limitatamente ai militari di truppa in congedo e ai giovani che non abbiano ancora concorso alla leva, esclusi in ogni caso i militari alle armi che non ne abbiano fatto richiesta prima che le ammissioni fossero sospese (marzo c. a.).

Gli arruolamenti e le ammissioni saranno limitati al numero di militari di truppa occorrente per ripianare le attuali deficenze di organico e quelle che mensilmente si verificheranno in seguito, giusta le comunicazioni che verranno fatte dal Ministero delle colonie, al Comando del Corpo d'armata di Palermo.

Coloro che, avendo fatto domanda di ammissione antecedentemente alla chiusura degli arruolamenti e delle ammissioni — compresi fra questi i militari attualmente alle armi — intendessero di mantenerla, potranno confermarla con una dichiarazione in carta semplice, rivolta all'Autorità (distretto o comando di corpo) alla quale consegnarono la primitiva domanda.

Gli aspiranti in possesso dei documenti attestanti speciali attitudini o la conoscenza d'arti e mestieri, potranno produrre, insieme alla domanda o alla dichiarazione di cui sopra, i relativi documenti o indicare in quale specialità desidererebbero essere arruolati, senza però alcun impegno da parte del comando del Regio corpo di corrispondere a tutte le richieste.

Per quanto riguarda la paga ed il soprassoldo giornaliero coloniale dei soldati, caporali e caporali maggiori, durante il primo biennio, gli assegni, in considerazione della attuale durata della ferma di leva, sono stati ridotti come segue:

Paga giornaliera: quella dovuta in Italia ai pari grado, più il soprassoldo straordinario di L. 0,30 pure dovuto in Italia; soprassoldo giornaliero coloniale di L. 2.

I Comandi di corpo o di distretto, nel ricevere la conferma di cui sopra e le *domande degli aspiranti*, si regoleranno come è prescritto dalle circolari sopra ricordate e le invieranno senza indugio al Comando del corpo d'armata di Palermo, il quale segnalerà loro quelle che, giusta bisogni del R. corpo, dovranno essere accolte.

Dopo tale comunicazione i distretti ed i corpi provvederanno immediatamente alle altre formalità.

Della presente circolare, che dovrà essere portata a conoscenza dei militari alle armi interessati, saranno stampati estratti, di cui ogni distretto riceverà 5 copie, una delle quali dovrà essere permanentemente affissa.

S'intende che rimane in vigore la sospensione di ammissioni di sottufficiali; tuttavia, qualora per deficienza d'organico o per particolari esigenze si verificasse qualche vacanza, questo Ministero impartirà le necessarie istruzioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1089, colonna 2, depennare il tenente *Bonardi* Vittorio, 27 campagna.

A pagina 1091, colonna 1, depennare il capitano (non tenente) *Marulli* Enrico, 8 pesante.

Dispensa 37ª, anno 1923, circolare 499:

A pagina 1169, depennare il tenente *Verdinois* Carlo, 10 raggruppamento genio.

Dispensa 39ª, anno 1923, circolare 520:

A pagina 1195, colonna 2, depennare il tenente *Caruso* Francesco, 3 pesante assegnato direzione esperienze artiglieria, Nettuno.

Dispensa 49ª, anno 1923, circolare 610:

A pagina 1417, colonna riguardante i tenenti colonnelli commissari, *invece di*: 31 ottobre 1917 », *leggasi*: « 13 ottobre 1918 ».

A pagina 1418, colonna riguardante i capitani commissari, *invece di*: « 14 gennaio 1917, fino a Paoletti Carlo » *leggasi*: « 31 dicembre 1915 ».

Dispensa 50ª, anno 1923, circolare 631:

A pagina 1452, *invece di*: tenente colonnello Scaramella Alberto, *leggasi*: maggiore Scaramella Alberto.

A pagina 1452, *invece di*: tenente colonnello Sangiovanni Arturo, *leggasi*: maggiore Sangiovanni Arturo.

A pagina 1452, *invece di*: capitano Marsala Cesare, *leggasi*: maggiore Marsala Cesare.

A pagina 1452, *invece di*: maggiore Imperatori Emidio, *leggasi*: tenente colonnello Imperatori Emidio.

Dispensa 51ª, anno 1923, circolare 641:

A pagina 1472, nella denominazione dei generali di brigata di fanteria, seguendo Sacconi cav Giacinto, *invece di*: comandante brigata Ravenna, *leggasi*: comandante brigata Pavia.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4451) — Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª **1923** 15 Dicembre

N. 706 - 11 novembre 1923. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 1574

707 8 dicembre 1923. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Norme per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, in quanto riguarda i militari del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1656

708 – 21 novembre 1923. PENSIONI. — R. decreto n. 2480, concernente le nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato *Pag.* 1697

709 - 8 dicembre 1923 PENSIONI. — Norme da osservarsi dalle autorità militare per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923 n. 2480, sulle pensioni . . . . . *Pag.* 1713

710 18 novembre 1923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 2440 — Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato . . . . . *Pag.* 1715

711 18 novembre 1923. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 2441 — Modificazioni alla legge sulla Corte dei conti . . . . *Pag.* 1745

712 8 dicembre 1923. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Pagamento di assegni spettanti al personale civile dipendente dall'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1748

Circolare N. **706.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **R. decreto n.2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato** — (Stato Maggiore Centrale - Divisione personale del Ministero - Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 novembre 1923. — (Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* n. 270, del 17 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Classificazione del personale per gruppi e per gradi.

Art. 1.

Il presente decreto stabilisce e regola la classificazione del personale dipendente dallo Stato agli effetti del trattamento economico, delle norme di carriera e delle modalità di assunzione in rapporto all'indole delle funzioni inerenti ai singoli servizi.

La detta classificazione è indipendente dall'ordine delle precedenze stabilite fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche e non innova alle attribuzioni affidate, secondo i rispettivi ordinamenti, ai personali dei diversi rami di servizio, la cui opera, in qualsiasi sfera di competenza, utilmente concorre al pieno ed efficace conseguimento degli scopi propri dell'attività statale.

Art. 2.

Il personale civile e militare dipendente dallo Stato è assunto in ruoli, secondo le norme del presente decreto e quelle speciali delle singole amministrazioni.

Il personale stesso, fatta eccezione per quello di cui agli art. 22 e 26 del presente decreto e per quello considerato ai successivi art. 212 e 213, è distinto in tre gruppi — *A*, *B*, *C* — e classificato in tredici gradi.

La classificazione in gruppi e in gradi del personale predetto è stabilita in conformità dell'allegato I al presente decreto.

Nei ruoli nei quali risultano suddivisioni di personali in classi, la classe costituisce grado.

Ruoli organici.

Art. 3.

I ruoli del personale di cui al secondo comma del precedente art. 2 sono stabiliti in conformità dell'allegato II al presente decreto.

È fatto divieto di aumentare i posti stabiliti da ciascun ruolo, anche se l'aumento sia compensato da riduzione in altro ruolo.

La ripartizione dei posti fra i vari gradi, esclusi quelli più elevati del sesto, risultante dai ruoli predetti, non può essere modificata, se non riducendo il rapporto fra il numero dei posti dei gradi superiori e quello dei gradi inferiori.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per i ruoli degli ufficiali e per quelli del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione.

Stipendi.

Art. 4.

Gli stipendi del personale, di cui agli allegati I e II, sono, per ciascun grado, stabiliti in conformità dell'allegato III al presente decreto.

Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato III predetto.

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio al personale civile si applicano le norme di cui agli articoli 17, primo ed ultimo comma, 19, 20 e 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e successive estensioni, nonchè quelle degli articoli 5 a 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, numero 1637 e relative modificazioni.

Per gli aumenti periodici agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di pórto, si osservano le norme dell'art. 156 del presente decreto.

Quando, nei casi consentiti od in seguito a concorsi, si verifichino passaggi da uno ad altro ruolo della stessa o di diversa amministrazione, al personale proveniente da grado equiparato è attribuito, nel nuovo grado, lo stipendio di cui era precedentemente provvisto, e, ai fini dell'aumento immediatamente successivo, il relativo periodo è ridotto, ove risulti più favorevole, al tempo rimasto da decorrere per il conseguimento dell'aumento stesso nel grado precedentemente ricoperto.

Al personale proveniente da grado superiore è concesso lo stipendio massimo del nuovo grado oltre un assegno, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello suddetto, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per promozione di grado.

A coloro che provengano da ruoli del personale subalterno viene conservato, se provvisti di stipendio superiore, la differenza fra tale stipendio e quello iniziale del nuovo grado, come assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Sono abrogati gli articoli 18 e 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, l'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, l'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 482, e le relative estensioni.

Supplemento di servizio attivo.

Art. 5.

In aggiunta allo stipendio stabilito a norma del precedente art. 4, è assegnato un supplemento di servizio attivo nella misura fissata, per ciascun grado, dall'allegato III predetto.

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione, non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione, la quale a norma di legge non possa considerarsi di servizio attivo. Agli ufficiali detto supplemento non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto.

Nei casi di cui al terz'ultimo ed al penultimo comma del precedente art. 4, spetta il supplemento di servizio attivo del nuovo grado, senza diritto a differenza per quello eventualmente maggiore in precedenza goduto.

Promozioni

Art. 6.

Le promozioni ai gradi quinto, sesto e settimo per il personale civile sono conferite, per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 7.

Le promozioni al grado ottavo, per il personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo su designazione del consiglio di amministrazione, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto.

Art. 8.

Le promozioni al grado nono, per il personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite, per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati dei gradi decimo e undecimo e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra gli impiegati del grado decimo nei modi stabiliti, per gli esami di concorso e per gli esami di idoneità, dall'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896.

I periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai detti esami dal citato art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono aumentati di un anno.

Per la determinazione dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami si tiene conto complessivamente del servizio prestato nei gradi decimo e undecimo, nonchè dell'eventuale periodo di prova o di alunnato.

Art. 9.

Le promozioni dal grado undecimo al grado decimo, per il personale civile dei gruppi *A* e *B*, nei cui ruoli risulti stabilito un numero cumulativo di posti per i due gradi, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del consiglio d'amministrazione, a coloro che abbiano compiuto, nel medesimo ruolo, cinque anni di servizio nel grado undecimo, se appartenenti al gruppo *A*, e sette anni se al gruppo *B*.

Nei casi di cui al penultimo comma del seguente articolo 16, per la promozione al grado decimo, il servizio reso nel grado undecimo e in grado superiore del ruolo di provenienza è valutato come appresso:

a) per le promozioni nei ruoli del gruppo *A* detto servizio è valutato per intero se prestato in altri ruoli del gruppo medesimo, per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *B*, e per metà se nei ruoli del gruppo *C*;

b) per le promozioni nei ruoli del gruppo *B* detto servizio è valutato per intero se prestato in quelli del gruppo *A* o in altri ruoli del gruppo *B* medesimo e per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *C*.

Qualora, per effetto della valutazione del servizio ai sensi del precedente comma, le promozioni al grado decimo non abbiano luogo nell'ordine di anzianità del ruolo, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di servizio necessario per conseguire la promozione.

Art. 10.

Le promozioni ai gradi ottavo e nono del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio d'amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano prestato nel grado stesso tre anni almeno di effettivo servizio.

Art. 11.

Le promozioni al grado undecimo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo secondo le norme di cui all'art. 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Per la determinazione dell'anzianità richiesta dal citato articolo si tiene conto complessivamente del servizio prestato nei gradi dodicesimo e tredicesimo, compreso l'eventuale periodo di prova o di alunnato.

Art. 12.

Le promozioni al grado dodicesimo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite secondo una graduatoria di merito, da formarsi dal consiglio d'amministrazione, fra gli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio e abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, salvi i diritti riservati, dalle leggi in vigore, per la nomina a posti del detto dodicesimo grado, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 13.

Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli, si conferiscono secondo le disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 14.

Sono regolate da disposizioni speciali secondo i rispettivi ordinamenti e salve le norme di cui al capo III del presente decreto, le promozioni nei ruoli:

a) del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

b) della magistratura giudiziaria;

c) delle carriere diplomatica e consolare;

d) del personale insegnante delle Regie università e degli istituti d'istruzione superiore;

e) dei presidi e del personale insegnante delle scuole medie;

f) del personale insegnante dei Regi istituti di istruzione agraria, di qualsiasi grado;

g) degli avvocati e degli aggiunti di procura delle avvocature erariali.

h) della magistratura militare;

Da disposizioni speciali sono pure regolate le nomine ai posti di referendario al Consiglio di Stato.

Le norme concernenti la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti sono emanate con regolamento approvato dalle sezioni unite della Corte stessa.

Sono, poi, regolate secondo le altre disposizioni di cui al capo III predetto le promozioni di grado ivi contemplate.

Art. 15.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme particolari eventualmente occorrenti per le promozioni nei ruoli speciali e tecnici.

Ammissioni agli impieghi.

Art. 16.

L'ammissione nei ruoli del personale civile dei tre gruppi di cui all'art. 2 del presente decreto ha luogo mediante esame di concorso, secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.

Per l'ammissione è richiesto:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti d'istruzione superiore, per il gruppo *A*;

b) il diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo *B*;

c) il diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado, per il gruppo *C*.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono, quando occorra, la speciale facoltà o il corso d'istruzione cui debbono riferirsi i diplomi indicati nel precedente comma.

Gli ordinamenti predetti possono stabilire che l'esame di concorso per l'ammissione in determinati ruoli sia, per tutti o per parte dei posti disponibili, riservato a impiegati di altri ruoli anche appartenenti a gruppo diverso, che sieno forniti del prescritto titolo di studio.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione degli invalidi di guerra, e le disposizioni che regolano la nomina ad impiego civile dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 17.

Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, uditore od altra analoga, in conformità dei singoli ordinamenti, e ottenuto il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto soltanto un assegno mensile, da determinarsi da ciascuna amministrazione, entro i limiti massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze per il personale dei diversi gruppi. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo. Resta ferma l'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5, all'atto della nomina al grado iniziale.

Sono esenti dal periodo di prova gli impiegati assunti ai sensi del penultimo comma del precedente art. 16 che nel ruolo di origine abbiano compiuto il periodo medesimo e ottenuto giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione. In caso di periodo non compiuto il tempo trascorso è valutato ai fini del periodo di prova nel nuovo ruolo. Qualora, però, la nomina al grado iniziale non abbia luogo secondo l'ordine risultante dalla graduatoria del concorso, sono fatti salvi, ai fini del collocamento nel ruolo d'anzianità, i diritti risultanti dalla graduatoria stessa, e gli impiegati in tutto o in parte esentati dal nuovo periodo di prova sono nominati in ruolo con riserva d'anzianità, rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo di prova.

Non può assumersi personale in prova in numero superiore ai posti vacanti nel relativo organico.

Allo scadere del periodo minimo di sei mesi di cui al precedente primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per il personale cui non ritenga opportuno di conferire la nomina al grado iniziale; tale personale perde il proprio turno di anzianità, rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza nominati all'impiego civile in base ai diritti loro concessi dalle vigenti disposizioni.

Art. 18.

Per il personale dei ruoli di cui al primo e al terzo comma del precedente art. 14 le ammissioni sono regolate dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, salvo quanto è stabilito dalle norme speciali contenute nel capo III del presente decreto.

Sono, inoltre, regolate dalle norme del capo medesimo le altre ammissioni ivi contemplate.

Art. 19.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri di concerto con quello delle finanze, saranno, ove occorra, stabilite le norme particolari per le ammissioni del personale nei ruoli speciali e tecnici.

Art. 20.

Qualora, nei ruoli del personale d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina, debba, per mancanza di aspiranti provenienti dai sottufficiali, essere ammesso altro personale, questo è assunto secondo le norme di cui al precedente art. 17 e, dopo il periodo di prova, è nominato al grado tredicesimo (alunni d'ordine). Per il corrispondente numero si lasciano vacanti posti nel grado dodicesimo.

Il personale, di cui al precedente comma, è promosso a quest'ultimo grado con le norme stabilite dal precedente articolo 12, quando abbia compiuto cinque anni di servizio nel grado tredicesimo.

Art. 21.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

1°) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2°) i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3°) i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5°) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6°) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

8°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

9°) i più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 7 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Personale subalterno.

Art. 22.

I ruoli organici del personale subalterno sono stabiliti in conformità dell'allegato IV al presente decreto.

I gradi del detto personale sono stabiliti per i singoli ruoli secondo risulta dall'allegato medesimo.

Per i ruoli predetti valgono le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente art. 3.

Art. 23.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo del personale subalterno sono stabiliti dall'allegato V, al presente decreto.

Gli aumenti di stipendio nello stesso grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato medesimo.

Per la concessione di tali aumenti si osserva quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e per quanto concerne il supplemento di servizio attivo valgono le norme del precedente art. 5.

Art. 24.

Per le promozioni dal grado di inserviente a quello di usciere e dal grado di usciere a quello di usciere capo si applica il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite, per merito comparativo, ai commessi e uscieri capi del medesimo ruolo su designazione del consiglio d'amministrazione.

Le assunzioni al grado di inserviente sono regolate dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

I conducenti degli autoveicoli per i servizi di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, vengono assunti ai posti di usciere nei ruoli del personale subalterno delle singole amministrazioni.

Sono fatti salvi, per le assunzioni ad inserviente, i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e, per le nomine ad usciere, i diritti riservati dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

Art. 25.

Le ammissioni al grado iniziale e le promozioni ai gradi successivi nei ruoli del personale subalterno non contemplato dal precedente art. 24, sono regolate dalle disposizioni speciali delle singole amministrazioni.

Il personale subalterno di qualsiasi ruolo non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo prestato il servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per tale servizio si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

Sottufficiali, militari di truppa
e graduati e agenti di custodia delle carceri.

Art. 26.

Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonchè dei graduati e degli agenti di custodia delle carceri, sono stabiliti in conformità dell'allegato VI al presente decreto.

Per la concessione degli aumenti di stipendio ai detti personali si applicano le norme stabilite dal successivo art. 156 e per gli aumenti di paga quelle recate dalle disposizioni in vigore.

Per il supplemento di servizio attivo a quelli dei personali predetti cui esso spetti, si osservano le disposizioni del precedente art. 5.

Le tabelle organiche per i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto; per i sottufficiali e militi della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, nonchè per gli agenti di custodia delle carceri, sono stabilite dall'allegato VII al presente decreto.

Per le nomine e le promozioni del personale di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Le tabelle organiche del personale stesso possono essere variate con la legge del bilancio.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Il personale civile appartenente, con qualifiche diverse, allo stesso grado del medesimo ruolo può, entro i limiti dei posti stabiliti, essere destinato a disimpegnare le funzioni inerenti all'una come all'altra qualifica, assumendo i rispettivi titoli.

Art. 28.

Con determinazione dei singoli Ministri, il personale civile può, entro i limiti dei posti, essere trasferito dai ruoli centrali a quelli provinciali e dipartimentali, o viceversa, della medesima amministrazione appartenenti allo stesso gruppo.

I trasferimenti hanno luogo fra gradi equiparati e l'impiegato trasferito è collocato, nell'ordine di anzianità, al posto che gli spetta secondo la data di nomina al grado già ricoperto.

Art. 29.

Nei ruoli in cui viene istituito il grado quinto con il titolo di ispettore generale i funzionari ai quali è conferito detto grado sono esclusivamente preposti al servizio di ispezione.

Art. 30.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, sarà determinato il numero massimo degli impiegati che da altre amministrazioni possono essere chiamati a prestare servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 31.

I singoli Ministri possono affidare speciali studi interessanti i servizi da essi dipendenti, a persone estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente competenti, nonchè studi e direzioni di uffici ad insegnanti di università o di istituti di istruzione superiore.

La retribuzione da corrispondersi è determinata, di volta in volta, in base all'importanza degli incarichi, con decreto ministeriale da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e non può eccedere la misura della indennità giornaliera stabilita al successivo articolo 181, per il grado quarto.

Art. 32.

Il limite di lire cinquemila stabilito dall'art. 6 della legge 19 luglio 1862, n. 722, per i cumuli d'impiego, modificato dall'art. 1, primo comma, del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899, è elevato a lire dodicimila.

Agli effetti dell'art. 10 della citata legge, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto Luogotenenziale, il limite, entro il quale è ammesso il cumulo di una pensione con uno stipendio, è portato a lire ottomila.

Nei detti limiti è calcolato il supplemento di servizio attivo.

CAPO II.

Disposizioni generali transitorie.

Conferimento dei posti dei nuovi ruoli.

Art. 33.

I gradi dei nuovi ruoli che, anche se diversamente denominati, trovano corrispondenza in quelli degli organici in vigore all'attuazione del presente decreto, sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, al personale che già ricopre questi ultimi gradi, salvo che sia diversamente disposto negli articoli che seguono, in quelli del Capo III del presente decreto e nelle norme che saranno emanate ai sensi del successivo art. 47.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i gradi attuali di applicato o equiparati corrispondono al grado dodicesimo e il grado attuale di usciere corrisponde a quello avente nei nuovi ruoli eguale denominazione.

Con le disposizioni che si contengono negli articoli e nel Capo predetti e con le norme eventualmente da emanarsi giusta il citato articolo 47, sono conferiti i posti nei gradi che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli già in vigore.

Art. 34.

Il personale civile avente grado cui era assegnato stipendio massimo inferiore a quello massimo stabilito per il grado di capo divisione e stipendio minimo superiore a quello minimo del grado di capo sezione è collocato nel grado settimo dei rispettivi ruoli, secondo l'ordine di anzianità.

Il personale che abbia grado di capo sezione od equiparato è collocato, secondo l'ordine di anzianità, nel grado ottavo dei nuovi ruoli.

Art. 35.

I segretari, ragionieri od equiparati che contino almeno cinque anni di anzianità di grado, se appartenenti a ruoli del gruppo *A*, e almeno sette anni, se appartenenti a ruoli del gruppo *B*, sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianità.

L'anzianità di grado è valutata secondo le disposizioni già in vigore per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, escluse però le abbreviazioni e gli aumenti di anzianità a qualsiasi titolo concessi e ferma l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 36.

Gli attuali segretari e ragionieri, od equiparati, ai quali non venga assegnato il grado decimo, a norma del precedente art. 35, sono collocati, secondo il rispettivo ordine di anzianità, nel grado undecimo, conservando il titolo di cui sono provvisti.

Art. 37.

Il personale appartenente al gruppo *C* che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, era provvisto del grado di archivista capo, od equiparato, è collocato al grado nono, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 38.

Il personale appartenente al gruppo *C* che, nei ruoli in vigore, ha grado di archivista o equiparato e che abbia compiuto almeno otto anni di servizio effettivo nel grado stesso, è collocato al grado decimo, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione.

Art 39.

I personali già appartenenti a gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in classi, costituite, ciascuna, di determinato numero di posti, vengono collocati, secondo l'ordine di anzianità, nella classe meno elevata.

Art. 40.

Ferma, per coloro che sono provvisti di grado di archivista od equiparato alla data di attuazione del presente decreto, l'applicazione del precedente art. 33, sono nominati al grado stesso, se riconosciuti meritevoli dal consiglio d'amministrazione, gli applicati od equiparati che avevano nel ruolo un'anzianità maggiore di quella degli impiegati promossi per effetto dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 41.

Qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle precedenti disposizioni generali del presente Capo e di quelle speciali contenute nel Capo III, il personale in eccedenza è mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

Art. 42.

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, si applica per la eliminazione degli archivisti ed equiparati che risultino in soprannumero nel grado undecimo dei nuovi ruoli, dopo l'attuazione dei precedenti articoli 37 a 40 e del successivo art. 46.

Art. 43.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado quinto, istituiti col titolo di ispettore generale, sono conferiti per merito comparativo tra i funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di vice direttore generale, ispettore generale o equiparato, ai sensi dell'art. 33 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè tra gli altri funzionari del grado sesto.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 33 del presente decreto per i ruoli speciali e tecnici nei quali il grado di ispettore generale venne conservato anche dopo l'attuazione dei ruoli aperti.

Art. 44.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i posti del grado sesto nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari aventi i requisiti di cui al precedente art. 6, possono essere conferiti per merito comparativo agli altri funzionari del grado settimo che abbiano, complessivamente nei gradi settimo e ottavo, quattro anni di anzianità.

Nella prima attuazione, ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i posti del grado settimo nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari del grado ottavo, aventi i requisiti di cui al precedente art. 6, possono essere conferiti per merito comparativo agli altri

funzionari del grado stesso che abbiano, complessivamente, nei gradi ottavo e nono, tre anni di anzianità.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti assegnati alle classi superiori alla penultima, per i gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in tre o più classi, ha luogo giusta il disposto del successivo art. 46, a condizione che l'anzianità complessiva di servizio nel grado attuale corrisponda almeno a tre anni per ciascuna delle classi inferiori a quella che viene conferita.

Art. 45.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado nono dei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, dopo il collocamento dei funzionari che vi hanno diritto a norma del precedente articolo 33 sono conferiti, in primo luogo, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, ai segretari, ragionieri od equiparati del ruolo rispettivo che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado superiore e, in secondo luogo, ai segretari, ragionieri od equiparati che siano designati secondo apposita graduatoria formata nei modi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Dopo l'attuazione del disposto dal precedente comma, i posti che si rendano vacanti, entro il triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, nei gradi di primo segretario, primo ragioniere o equiparati, saranno conferiti, salvo quanto stabilisce il secondo comma del successivo art. 46, secondo le norme di cui all'art. 18 del citato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Però il termine dei sei od otto anni di servizio nel grado, stabilito dall'articolo stesso, deve essere compiuto alla data di convocazione del consiglio di amministrazione che deve compilare la graduatoria di merito.

Art. 46.

I posti che alla prima attuazione del presente decreto risultino vacanti, dopo i collocamenti di cui ai precedenti articoli 33 a 40 e quelli disposti dalle norme speciali del Capo III del presente decreto, saranno conferiti mediante promozione di grado ai termini degli articoli 6 a 13, 15, 21, 25, 43 a 45, e delle disposizioni speciali contenute nel Capo III predetto.

Non possono però essere conferiti, per un numero di posti corrispondenti all'eccedenza, a cominciare dal grado più prossimo a quello in cui l'eccedenza stessa si verifica, i posti vacanti nei gradi inferiori a quelli in cui esista personale in soprannumero ai sensi del precedente art. 41.

Art. 47.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi singoli Ministri, saranno stabilite le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per la prima attuazione dei ruoli organici annessi al presente decreto.

Art. 48.

Entro il 31 dicembre 1923 sarà provveduto, con le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e relative modificazioni ed estensioni, o con le norme speciali emanate per singole amministrazioni, alle dispense dal servizio eventualmente necessarie per ridurre il personale di ciascun ruolo entro i limiti numerici complessivi stabiliti dal rispettivo nuovo organico.

Le dispense potranno aver luogo in qualsiasi grado, indipendentemente dal numero dei posti assegnati al grado stesso.

Qualora peraltro esista eccedenza di impiegati nei gradi superiori all'ottavo, ancorchè compensata da deficienze in quelli inferiori, è in facoltà delle Amministrazioni di provvedere alla dispensa del personale esuberante nei singoli gradi predetti, in confronto al numero dei posti stabiliti.

Il personale che rimane in eccedenza in ciascun grado può essere incaricato delle funzioni del grado inferiore.

Attribuzione degli stipendi nella prima applicazione delle relative tabelle.

Art. 49.

Al personale civile collocato nei nuovi ruoli secondo le norme generali dei precedenti articoli 33 a 39 e quelle speciali del Capo III del presente decreto è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al decreto stesso, una anzianità, nel nuovo grado, decorrente dalla data della nomina al grado dei ruoli già in vigore corrispondente a quello conferito, ovvero dal compimento dell'anzianità nel grado precedente, prescritta per il conferimento del grado nuovo.

Per gli impiegati contemplati nell'art. 39 cui vengano assegnati, a norma del precedente art. 46 e dell'ultimo comma dell'art. 44, i posti delle classi superiori all'ultima, è calcolata come utile, ai fini dell'assegnazione dello stipendio, un'anzianità corrispondente alla eventuale differenza fra l'anzia-

nità nel grado attualmente rivestito e tante volte sei anni quante sono le classi inferiori a quella che viene conferita.

In aggiunta all'anzianità, valutata ai sensi dei precedenti commi, è tenuto altresì conto degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodi attribuite nel grado rivestito alla data di attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'attribuzione, al personale subalterno, degli stipendi stabiliti dall'allegato V.

Per l'attribuzione dei nuovi stipendi e delle nuove paghe al personale militare valgono le norme del successivo articolo 156.

Al personale che abbia maturato il diritto a successivi aumenti di stipendio, secondo le tabelle già in vigore, e non raggiunga il periodo necessario, secondo le tabelle annesse al presente decreto, per ottenere, al collocamento nei nuovi ruoli, lo stipendio del grado corrispondente a quello attualmente ricoperto, con uguale numero di aumenti periodici, è concessa la valutazione di un anno in aumento all'anzianità determinata nei modi di cui al presente articolo e al citato art. 156.

Art. 50.

I funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti, conservarono il titolo di vice-direttore generale, ispettore generale od equiparato e vengano nominati al grado quinto, secondo la norma di cui al precedente art. 43, conseguono lo stipendio massimo del grado stesso.

Quelli di detti funzionari che non ottengano la nomina al grado quinto o che appartengano a ruoli nei quali il grado di ispettore generale non viene istituito, conseguono lo stipendio massimo del grado sesto, oltre un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza dello stipendio massimo del grado quinto e quello loro assegnato, e conservano il titolo e le funzioni di cui all'art. 33 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 51.

I funzionari che vengano promossi al grado settimo in applicazione del precedente art. 46, i quali prima dell'attuazione dei ruoli aperti erano capi sezione di prima classe o equiparati, sono collocati, nel detto grado, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina a capo sezione di prima classe o equiparato, col beneficio di cui al secondo comma dell'art. 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, calcolando l'arrotondamento

sull'anzianità di classe valutata al 1° dicembre 1919, e con quelli eventualmente spettanti ai sensi del terzo comma del precedente art. 49.

Coloro di detti funzionari che non ottengano la promozione al grado settimo, conseguono nel grado ottavo lo stipendio massimo relativo e, in occasione di eventuale successiva promozione al grado settimo, sono collocati nel grado stesso con anzianità valutata ai sensi del comma precedente.

Accelerazioni degli aumenti periodici dopo la prima applicazione delle nuove tabelle di stipendio.

Art. 52.

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del presente decreto, oltre le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 23 e 26, si applicano quelle concernenti speciali benefici a favore del personale ex combattente, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni, nonchè quelle degli articoli 44 e 45 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, e relative modificazioni ed estensioni, e dell'articolo 5 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Restano ferme le norme di cui ai citati decreti per le detrazioni corrispondenti ai benefici già valutati in gradi precedenti al grado attualmente ricoperto, nonchè quelle, da operarsi in relazione ai benefici valutabili in quest'ultimo grado, nei casi di promozioni all'atto dell'applicazione del presente decreto e successivamente.

E' abrogata, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni altra disposizione che conceda abbreviazione dei periodi stabiliti per l'aumento graduale degli stipendi.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

(Omessi gli articoli da 53 a 136).

Ministero della guerra.

Disposizioni normali.

Art. 137.

Le funzioni di direttore generale e di capo divisione nell'amministrazione centrale della guerra per i posti che giusta la tabella n. 52 dell'allegato II al presente decreto sono asse-

gnati a personale militare, possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali generali di qualsiasi grado, quelle di direttore capo di divisione normalmente a colonnelli ed eccezionalmente anche a tenenti colonnelli.

Gli ufficiali chiamati a coprire i posti di capo sezione e di consigliere saranno investiti delle funzioni dell'uno o dell'altro grado a seconda che sieno tenenti colonnelli o maggiori.

Art. 138.

Il numero complessivo degli impiegati d'ordine del ruolo unificato ai sensi del successivo art. 140, da destinare in servizio presso l'amministrazione centrale, non può superare i trecentocinquanta.

Disposizioni transitorie.

Art. 139.

Un direttore generale, due capi divisione e cinque capi sezione o consiglieri, assegnati agli uffici di stralcio dei servizi di guerra, sono mantenuti in soprannumero, fino a non oltre il 31 dicembre 1924.

Se a tale data non siasi verificato il riassorbimento del personale in soprannumero sarà provveduto alla eliminazione delle eccedenze del ruolo, con le norme di cui al R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, esclusa l'applicazione dell'art. 6 del decreto medesimo, e salvo il trattamento di quiescenza spettante in base alle norme ordinarie.

Art. 140.

Nel ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari di cui alla tabella n. 55 dell'allegato II al presente decreto, sono unificati il ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra e quello delle amministrazioni militari dipendenti.

Nel ruolo unificato suddetto gli attuali archivisti dei due ruoli sono collocati secondo l'ordine di anzianità risultante dalla data a decorrere dalla quale venne computato il tempo utile per la determinazione dello stipendio di archivista. In ogni caso, però, l'archivista che precede un altro nel ruolo centrale deve continuare a precederlo anche nel nuovo ruolo unico.

Gli applicati sono collocati secondo l'anzianità determinata dalla data di nomina all'impiego civile.

Eseguita la fusione dei ruoli giusta i commi precedenti, il conferimento dei posti del nuovo ruolo ha luogo in base alle disposizioni di cui al capo II del presente decreto.

Art. 141.

La norma di cui al precedente articolo 42 si applica, per l'amministrazione della guerra, anche per le eccedenze derivanti dalle promozioni ad archivista, effettuate in base all'art. 4 del Regio decreto 21 marzo 1920, n. 480.

Le eccedenze sull'organico complessivo derivate dall'applicazione della legge 18 giugno 1914, n. 551, continueranno ad essere eliminate nella misura di un terzo delle vacanze.

Art. 142.

I funzionari dell'amministrazione centrale della guerra collocati fuori ruolo in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 516, perchè comandati a prestare servizio presso altre amministrazioni, continuano a rimanere fuori ruolo, finchè non rientrino a prestare servizio al Ministero della guerra e, ad ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1924.

Art. 143.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono, su domanda, essere nominati uscieri nell'amministrazione centrale della guerra per non oltre un quinto delle vacanze nel ruolo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e indipendentemente dall'età, quegli operai temporanei di artiglieria e genio che, alla data del presente decreto, prestino servizio presso la stessa amministrazione centrale, con mansioni di usciere.

Art. 144.

Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono posto nel ruolo secondo la data di nomina e nell'ordine risultante dalla loro effettiva anzianità di servizio come operai; a parità di anzianità di servizio, ha la precedenza il maggiore di età. Agli effetti della determinazione dello stipendio è tenuto conto degli anni di servizio prestati nel Ministero con le mansioni di usciere.

Art. 145.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di commesso di magazzino e di agente di magazzino dell'amministrazione centrale della guerra possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a quegli operai temporanei di artiglieria che disimpegnano attualmente le mansioni corrispondenti.

Art. 146.

Il posto di capo tipografo tecnico della tipo-litografia riservata dello Stato Maggiore Centrale, può, all'atto della prima applicazione del presente decreto, essere conferito anche in deroga alle disposizioni che regolano l'assunzione del personale.

(Omessi gli articoli da 147 a 155).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I MILITARI E I CORPI ARMATI.

Art. 156.

Agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, l'anzianità di grado per gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, è computata in base alle disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Nella determinazione degli stipendi per gli ufficiali e sottufficiali predetti è, peraltro, computata, come anzianità di grado, se più favorevole, la differenza fra gli anni di servizio, valutati secondo le disposizioni dei Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, 17 maggio 1923, n. 1284 e successive modificazioni, ed il numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

a) per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza:

Tenente	anni	4
Capitano	»	10
Maggiore	»	16
Tenente colonnello	»	21
Colonnello	»	21
Generale di brigata e gradi corrispondenti	»	28

b) per gli ufficiali della Regia marina e delle Capitanerie di porto:

Sottotenente di vascello	e gradi	corrispondenti	anni	4
Tenente di vascello	id.	id.	»	8
Capitano di corvetta	id.	id.	»	13
Capitano di fregata	id.	id.	»	19
Capitano di vascello	id.	id.	»	19
Contrammiraglio	id.	id.	»	25

c) per i sottufficiali:

Maresciallo, maresciallo d'alloggio, capo di 3ª classe, nocchiere di porto di 3ª classe e gradi corrispondenti	anni	6
Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo, capo di 2ª classe, nocchiere di porto di 2ª classe e gradi corrispondenti	»	10
Maresciallo d'alloggio maggiore dei Reali carabinieri, maresciallo maggiore della Regia guardia di finanza, capo di 1ª classe, nocchiere di porto di 1ª classe e gradi corrispondenti . .	»	12
Maresciallo maggiore del Regio esercito e gradi corrispondenti	»	14

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia aeronautica si applicano le disposizioni stabilite dal presente articolo per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia marina.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, al quale effetto il capo guardia di 2ª classe è equiparato al maresciallo d'alloggio, il capo guardia di 1ª classe al maresciallo d'alloggio capo ed il comandante al maresciallo d'alloggio maggiore.

Art. 157.

I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, lire 10,800 e lire 11,600 e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 500.

Gli ufficiali del corpo Reale equipaggi della Regia marina, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio del proprio grado, sono ammessi:

a) se sottotenenti, a tre successivi aumenti biennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, 10,800 e lire 11,600, mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 500;

b) se tenenti, a due successivi aumenti triennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 12,200 e a lire 12,900 e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 600;

c) se capitani, a due successivi aumenti triennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 14,300 e a lire 15,100, e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 800.

Restano in vigore gli articoli 13 del Regio decreto 27 ottobre 1923, n. 1427, e 12 del Regio decreto 27 ottobre 1923, n. 1462.

Art. 158.

Agli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, quando sono chiamati in servizio, spettano, per i primi tre mesi, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo appresso indicati:

			Stipendio	Supplemento di servizio attivo
			—	—
Sottotenente e gradi equiparati		L.	7,000	500
Tenente	id.	»	9,000	600
Capitano	id.	»	10,600	800
Maggiore	id.	»	12,600	1,000
Tenente colonnello	id.	»	14,800	1,200
Colonnello	id.	»	16,400	1,500
Generale di brigata	id.	»	19,500	2,000
Generale di divisione	id.	»	25,500	2,500
Generale di Corpo d'armata	id.	»	30,000	3,000
Generale d'armata	id.	»	34,000	3,500

Agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ordinaria e speciale è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo.

Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi e i relativi supplementi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente, da

determinarsi colle norme del precedente articolo 156, computando però nell'anzianità di grado soltanto il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Art. 159.

L'art. 9 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, deve intendersi nel senso che il soprassoldo giornaliero di lire due non compete agli allievi carabinieri, spettando ai medesimi la razione viveri.

Dall'entrata in vigore del presente decreto il soprassoldo, di cui all'articolo citato, è soppresso per gli allievi guardie di finanza, ai quali è, in sostituzione, assegnata la razione viveri predetta.

CAPO V.

Disposizioni speciali per gli ex-combattenti.

Art. 160.

Il primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato durante la guerra 1915-18, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sarà considerato servizio civile, tenuto conto, ove possibile, delle note informative compilate dalle autorità militari durante il servizio predetto. A parità di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra, le decorazioni al valore ottenute, le promozioni per merito di guerra ed il grado conseguito sotto le armi, nonchè in genere tutte le benemerenze acquisite durante il servizio militare prestato in zona di operazione ».

Art. 161.

Le disposizioni degli articoli 11, comma secondo, 42, 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni e norme complementari, che conferiscono speciali diritti di carriera al personale ex combattente, sono mantenute in vigore.

Art. 162.

I posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di ogni carriera delle varie amministrazioni, giusta quanto è previsto nell'art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e che resteranno ancora disponibili dopo l'applicazione degli articoli 47, 48 e 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290, e successive modificazioni ed estensioni, compreso quelle del presente decreto, e dell'art. 13 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, saranno conferiti con l'osservanza delle norme stabilite ai precedenti articoli 16 e 17 e di quelle del secondo e terzo comma del citato art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, agli ex-combattenti che prestano servizio, da non meno di un anno, nelle amministrazioni dello Stato in qualità di avventizi o straordinari.

Art. 163.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, saranno costituiti da una prova scritta e da una orale su materie riguardanti i servizi, secondo le norme che saranno determinate nel decreto ministeriale di bando degli esami stessi.

Sono esenti dall'esame predetto coloro che per un periodo di almeno un anno abbiano disimpegnato lodevolmente mansioni inerenti alla carriera cui aspirano e che, previo parere favorevole del capo dell'ufficio da cui dipendono, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria dal consiglio di amministrazione, il quale all'uopo formerà una speciale graduatoria.

Gli impiegati da nominarsi in seguito ad esame avranno la precedenza su quelli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 164.

I benefici di cui al capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, s'intendono concessi anche al personale ex combattente che si trovi nelle condizioni ivi indicate, il quale sia entrato a far parte delle amministrazioni dello Stato dopo il 31 marzo 1922.

I benefici di cui agli articoli 41 a 46 del citato Regio decreto e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, sono concessi anche agli ex combattenti

che si trovino nelle condizioni ivi indicate, e che entreranno a far parte delle amministrazioni civili e militari dello Stato dopo la data di pubblicazione del presente decreto. I detti benefici si estendono al personale che rientri in servizio dopo la data di pubblicazione del presente decreto, purchè non ne abbia già fruito, fermo il disposto dell'art. 46 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, quando ne abbia fruito parzialmente.

Art. 165.

I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni, sono concessi anche per il tempo trascorso nelle colonie italiane, in prigionia non dipendente da cause imputabili al personale, nonchè per i periodi di degenza negli ospedali e di licenza o di aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè i periodi stessi siano trascorsi effettivamente nelle colonie suddette.

Art. 166.

Le disposizioni degli articoli 41, 42 e 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, comprese quelle di cui al presente decreto si applicano con le limitazioni previste agli articolo 3 e 4 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, ferma l'osservanza della norma di cui all'art. 45 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, anche in favore dei personali civili che in qualità di militari ed anteriormente al 1° aprile 1922 abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate all'articolo 15 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, ovvero si sieno trovati in una delle condizioni indicate al precedente articolo 165.

Art. 167.

I passaggi di ruolo contemplati nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1611, potranno effettuarsi, per gli agenti subalterni che aspirino alle carriere d'ordine dipendenti dal Ministero della guerra, in proporzione non superiore a un decimo dei posti disponibili negli organici rispettivi.

Agli impiegati ed agli agenti subalterni ex combattenti delle amministrazioni militari, sono estese le disposizioni

dell'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, nonchè quelle degli articoli 11 e seguenti del Regio decreto 11 giugno 1923, n. 1896.

Art. 168.

Ai soli effetti della concessione dei successivi aumenti periodici di stipendio nel nuovo grado e del computo dei periodi di servizio prescritti per le promozioni ai gradi superiori, i passaggi di ruolo dipendenti da disposizioni a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti, emanate anteriormente al presente decreto, si considerano avvenuti con decorrenza dal 1° dicembre 1922.

Non si applicano per i passaggi predetti le disposizioni dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 169.

Salvi i diritti concessi dalle disposizioni vigenti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i posti di ruolo delle amministrazioni statali, riservati agli invalidi di guerra, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, vacanti dopo l'applicazione delle disposizioni a favore degli ex-combattenti, di cui ai precedenti articoli 161, 162, 163, 164, primo comma, 166 e 167 sono conferiti, prima dell'attuazione dei successivi articoli 198 e 199, agli invalidi di guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge predetta, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio in qualità di operaio, avventizio o giornaliero nelle amministrazioni dello Stato, tanto se addetti ad incarichi di ufficio quanto se adibiti a lavori manuali, sempre che risultino idonei e si trovino nelle altre condizioni stabilite dal seguente art. 170.

Ove i posti non siano sufficienti per la sistemazione di tutto il personale idoneo di cui sopra, le percentuali stabilite dall'art. 8 della legge suindicata, saranno elevate dal 10 fino a non oltre il 15 per cento pei ruoli appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C* e dal 20 fino a non oltre il 30 per cento pei ruoli organici degli agenti subalterni.

Art. 170.

Le nomine di cui al precedente art. 169 sono conferite a quelli tra gli invalidi sopraindicati che ne facciano do-

manda al Ministero da cui dipendono entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, purchè:

a) abbiano prestato sempre lodevole servizio;

b) risultino, da apposita visita medica, fisicamente idonei;

c) posseggano all'atto della pubblicazione del presente decreto i titoli e i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per le nomine medesime.

Per coloro che aspirino agli impieghi del gruppo *C* e che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto, si applicano le norme di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed all'art. 163 del presente decreto.

CAPO VI.

INDENNITÀ E COMPETENZE SPECIALI.

Indennità e competenze al personale militare.

Art. 171.

L'indennità militare assegnata dalle disposizioni in vigore agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio o in aspettativa per infermità incontrate in servizio, è conservata nella misura annua seguente:

Sottotenente, guardiamarina, sottotenente di squadriglia e gradi corrispondenti . . .	L.	1800
Tenente, sottotenente di vascello, tenente di squadriglia e gradi corrispondenti . . .	»	1800
Capitano, tenente di vascello, comandante di squadriglia e gradi corrispondenti . . .	»	2520
Maggiore, capitano di corvetta, comandante di gruppo e gradi corrispondenti, primo capitano, primo tenente di vascello . . .	»	3240
Tenente colonnello, capitano di fregata, vicecomandante di stormo, e gradi corrispondenti	»	3480
Colonnello, capitano di vascello, comandante di stormo e gradi corrispondenti	»	3840

Generale di brigata, contrammiraglio, comandante di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	4200
Generale di divisione, contrammiraglio di divisione, comandante di squadra aerea e gradi corrispondenti	»	4500
Generale di corpo d'armata, vice-ammiraglio di squadra, comandante generale dell'aeronautica e gradi corrispondenti	»	4800
Generale d'armata, vice ammiraglio d'armata	»	6000
Generale d' esercito, ammiraglio	»	8000

Spetta l'indennità militare stabilita per il grado immediatamente superiore ai tenenti di vascello ed ai capitani dei vari corpi della Regia marina, quando assumano la qualifica di primi tenenti di vascello o di primi capitani, a mente del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1673.

Tuttavia l'indennità del grado immediatamente superiore continuerà ad essere corrisposta, in via transitoria, ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani, classificati tali prima della emanazione del citato Regio decreto, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 26 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche per i primi capitani e gradi corrispondenti della Regia aeronautica.

E' parimenti dovuta l'indennità militare del grado superiore ai capitani macchinisti non reclutati dall'accademia navale che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1673, agli ufficiali del corpo Reale equipaggi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, ed ai cappellani capi della Regia marina nelle condizioni di cui all'art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1822.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 1440 annue. Tale aumento sostituisce le quote suppletive della indennità militare di cui al Regio decreto 27 ottobre 1922, numeri 1427 e 1462.

Art. 172.

L'indennità militare assegnata dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio, è conservata nella misura annua seguente:

Sergente, vice-brigadiere, secondo capo e gradi corrispondenti	L.	240
Sergente maggiore, brigadiere, secondo capo anziano e gradi corrispondenti . . .	»	360
Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei tre gradi, capo delle tre classi e gradi corrispondenti	»	420

Ai sottufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 1200 annue se provvisti di alloggio in natura; di lire 1740 se obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia e per altre riconosciute esigenze di servizio e di lire 1920 se non provvisti di alloggio. Tali aumenti sostituiscono le quote suppletive della indennità militare di cui ai Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462.

L'indennità di cui ai precedenti due commi spetta anche ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 4.

Art. 173.

L'indennità militare di cui all'art. 171, per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura è ridotta delle somme appresso indicate:

Sottotenente, guardiamarina, sottotenente di squadriglia e gradi corrispondenti.	L.	430
Tenente, sottotenente di vascello, tenenti di squadriglia e gradi corrispondenti	»	430
Capitano, tenente di vascello, comandante di squadriglia e gradi corrispondenti	»	620
Maggiore, capitano di corvetta, comandante di gruppo, primo capitano, primo tenente di vascello e gradi corrispondenti.	»	770
Tenente colonnello, capitano di fregata, vice-comandante di stormo, e gradi corrispondenti. .	»	910

Colonnello, capitano di vascello, comandante di stormo e gradi corrispondenti	»	1050
Generale di brigata, contrammiraglio, comandante di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	1150
Generale di divisione, contrammiraglio, comandante di squadra aerea di divisione e gradi corrispondenti	»	1300
Generale di corpo d'armata, vice ammiraglio di squadra, comandante generale dell'aeronautica e gradi corrispondenti e superiori . .	»	1440

E' data facoltà ai Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, di esonerare in parte dalla riduzione di cui sopra gli ufficiali che per disposizione regolamentare o per riconosciuta necessità di servizio siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

Art. 174.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

Per gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio l'indennità militare è ridotta alla metà.

La riduzione di cui ai precedenti commi non si applica sull'aumento d'indennità assegnato per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 171 e del penultimo comma dell'art. 172.

Agli ufficiali in congedo provvisorio spetta soltanto l'indennità militare ridotta nella stessa proporzione dello stipendio, senza il predetto aumento per la famiglia.

La indennità militare regolata dalle disposizioni del presente capo compete integralmente anche al personale che presta servizio nelle colonie.

Art. 175.

Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella misura annua seguente:

a) per gli ufficiali con diritto a due razioni foraggio:

se provvisti di due cavalli	L.	1200
se provvisti di un cavallo di proprietà . . .	»	1000
se provvisti di un cavallo di carica	»	700
se momentaneamente privi di cavallo . . .	»	600

b) per gli ufficiali con diritto ad una razione foraggio:

se provvisti di cavallo di proprietà	L.	800
se provvisti di cavallo di carica	»	500
se momentaneamente privi di cavallo	»	400

Art. 176.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonchè ai sottufficiali delle Capitanerie di porto, è assegnata, in sostituzione dell'indennità di servizio speciale o di arma, di cui sono provvisti, un'indennità militare speciale, computabile agli effetti della pensione, nella misura seguente:

Ufficiali.

		Annue
Sottotenente o maestro direttore di banda della legione allievi	L.	1200
Tenente	»	1500
Capitano	»	1800
Maggiore e primo capitano	»	2200
Tenente colonnello	»	2400
Colonnello	»	2800

Sottufficiali.

		Annue
Vice brigadiere e secondo nocchiere di porto .	L.	730
Brigadiere e secondo nocchiere anziano di porto	»	820
Maresciallo d'alloggio e nocchiere di porto di terza classe	»	950
Maresciallo d'alloggio capo e nocchiere di porto di seconda classe	»	1050
Maresciallo d'alloggio maggiore e nocchiere di porto di prima classe	»	1100

Militari di truppa.

		Giornaliere
Carabinieri e guardie raffermati.	L.	1 —
Appuntati	»	1,50

L'indennità di cui sopra spetta altresì ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio 1923 n. 4.

Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è assegnata un'indennità militare speciale di lire 500 annue.

Ai maestri direttori di banda, escluso quello della legione allievi dei Reali carabinieri, è assegnata un'indennità militare speciale di lire 250 annue.

Ai carabinieri del ruolo specializzato è concesso, nelle misure sottoindicate, un supplemento, non valutabile ai fini di pensione, alla indennità militare speciale, rimanendo soppresso l'aumento del terzo sulla paga di cui all'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680:

Sottufficiali.

		Annue
Vice brigadieri	L.	1100
Brigadieri	»	1250
Marescialli di ogni grado	»	1450

Militari di truppa.

		Giornaliere
Carabinieri semplici, specializzati	L.	2
Appuntati	»	2

Art. 177.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza sono stabiliti i seguenti assegni annui per spese di rappresentanza, in luogo delle indennità di carica di cui sono attualmente provvisti:

Generali d'esercito e ammiragli.	L.	10,000
Generali d'armata, vice-ammiragli d'armata	»	6,000
Generali di corpo d'armata, vice-ammiragli di squadra, comandante generale d'aeronautica e gradi corrispondenti	»	4,800
Generali di divisione, contrammiragli di divisione, comandanti di squadra aerea e gradi corrispondenti	»	2,400

Generali di brigata, contrammiragli, comandanti di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	1,200
Colonnelli, capitani di vascello, comandanti di stormo e ufficiali di gradi corrispondenti con funzioni di comandanti di corpo o di capi di servizio	»	900

Le indennità di carica attualmente corrisposte a ufficiali non compresi fra quelli indicati al precedente comma sono soppresse.

Art. 178.

Le indennità professionali stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e le indennità di servizio speciale per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria e per gli ufficiali veterinari sono soppresse.

Sono però conservate agli ufficiali in servizio alla entrata in vigore del presente decreto ed a quelli che saranno ammessi in base a concorsi indetti prima della data del decreto medesimo.

Nulla è innovato agli assegni speciali di bordo stabiliti dal R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, e successive varianti.

Le concessioni dell'alloggio e le indennità che ne tengono luogo, stabilite dalle attuali disposizioni per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, sono conservate soltanto per gli ufficiali che abbiano assunto ed esercitino effettivamente le cariche e le funzioni alle quali è annesso l'alloggio o l'indennità.

L'amministrazione della marina conserva, però, la facoltà di assegnare alloggi a pagamento anche a militari, che non ricoprano le cariche di cui al precedente comma, nelle sedi di comando marittimo che abbiano locali demaniali disponibili. Il canone d'affitto è stabilito di concerto con l'amministrazione finanziaria.

E' conservata *ad personam* l'indennità d'alloggio agli ufficiali che ne siano provvisti alla data d'attuazione del presente decreto e che non si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

Restano ferme le disposizioni che regolano la misura e la concessione dell'indennità mensile di volo al personale della Regia aeronautica.

Art. 179.

I gradi di generale d'esercito e di ammiraglio non sono compresi nella classificazione del personale in gruppi, di cui al precedente articolo 2; ed agli effetti economici è ad essi attribuito il trattamento previsto dal presente decreto per il grado primo.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti le competenze attribuite alle Loro Eccellenze il Generale d'esercito Armando Diaz, duca della Vittoria, e l'Ammiraglio Duca Paolo Thaon di Revel, all'infuori dello stipendio e dell'indennità militare che sono regolati dal presente decreto.

Indennità di missione.

Art. 180.

Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio e di soggiorno, spetta al personale civile e militare che, giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene a gradi non inferiori all'ottavo. Eguale trattamento è fatto agli ufficiali che hanno la qualifica di primo capitano e di primo tenente di vascello.

Art. 181.

L'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 1 del Regio decreto 26 febbraio 1921, n. 221 (diaria), è stabilita nella misura di cui appresso:

Personale dei gradi 12° e 13° compresi i volontari, gli uditori e altro personale in prova dei gruppi A, B e C	L. 30
Personale dei gradi 10° e 11°	» 40
Id. del grado 9°	» 50
Id. dei gradi 7° e 8°	» 60
Id. dei gradi 5° e 6°	» 70
Id. del grado 4°	» 80
Id. dei gradi 2° e 3°	» 90
Id. del grado 1°	» 100

Ai primi capitani del Regio esercito e ai primi tenenti di vascello e qualifiche corrispondenti della Regia marina, dichiarati tali in virtù del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1673, e ai primi capitani e gradi corrispondenti della Regia aeronautica, compete la diaria stabilita per i gradi 7° e 8°.

Per il personale subalterno l'indennità giornaliera è stabilita in L. 20. Tale indennità è elevata a L. 25 per il personale subalterno che accompagna in viaggio i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

Le dette indennità sono corrisposte nei casi di trasferimento ai termini dell'art. 16. comma primo, del decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1311

Sulle indennità di cui sopra non si applica l'aumento della quota suppletiva prevista dall'art. 4 del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

Il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, al personale addetto ai Gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non potrà eccedere la misura di un quarto della indennità di cui al primo comma del presente articolo. Tale personale, per ciascuno dei Ministeri della guerra e della marina, è aumentato di tre ufficiali cumulativamente per il Ministro e il Sottosegretario di Stato.

Il personale attualmente addetto ai Gabinetti continuerà a percepire l'assegno mensile che gli è corrisposto, ove questo sia più favorevole di quello spettante ai termini del comma precedente.

Art. 182.

Per il personale militare di grado inferiore a quello di ufficiale, rimangono ferme le disposizioni attualmente in vigore riflettenti gli assegni nei viaggi e nelle missioni per ragioni di servizio nell'interno dello Stato, tranne che per i marescialli dei tre gradi e sottufficiali di gradi corrispondenti, per i quali l'indennità giornaliera di viaggio o di missione è stabilita nella misura di L. 20.

Art. 183.

Per gli estranei all'amministrazione dello Stato, incaricati di particolari missioni all'interno del Regno nell'interesse dello Stato, la indennità è stabilita di concerto fra i Ministri interessati e quello per le finanze, in misura in ogni caso non superiore a quella fissata nel precedente art. 181 per il grado quarto

Per gli estranei all'amministrazione dello Stato che vengano chiamati a far parte dei Gabinetti, ai sensi della legge 8 aprile 1906, n 109, la retribuzione, escluso qualsiasi altro compenso o assegno, non può eccedere la metà della diaria assegnata dal precedente articolo 181 per il personale dei gradi 7° e 8°, quando trattisi di persona avente la propria residenza in Roma. Quando trattisi di persona avente la propria residenza altrove la retribuzione può essere stabilita in misura non superiore all'intera diaria predetta.

Altre indennità e competenze speciali

Art. 184.

Ai prefetti del Regno che ricoprano effettivamente la carica e all'intendente generale di polizia è corrisposto un assegno per spese di rappresentanza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello per le finanze.

Ai prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali può essere corrisposta la indennità di rappresentanza in misura non superiore alla metà di quella minima stabilita per i titolari di prefettura.

Art. 185.

Per il personale della Magistratura appresso indicato sono stabiliti i seguenti assegni annui per spese di rappresentanza:

a) primo presidente della Corte di cassazione . L. 10,000

b) procuratore generale della Corte di cassazione . . . . . » 5,000

c) consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione con incarico di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione, di presidente di sezione e di avvocato generale presso le sezioni distaccate di Corte d'appello e di presidente o di procuratore del Re di Tribunale . . . . . » 3,000

d) consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello con funzioni di presidente di Tribunale o di procuratore del Re . . . . . » 2,000

Art. 186.

Nulla è innovato per quanto concerne:

a) le indennità per spese di rappresentanza al presidente del Consiglio di Stato, al presidente della Corte dei conti, e al Regio avvocato generale erariale, stabilite con decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514;

b) le indennità per spese di rappresentanza attualmente in vigore per il personale all'estero;

c) gli assegni aventi natura di indennità per spese di rappresentanza previsti dal decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 635, e dagli articoli 14 e 15 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225;

d) i compensi o le indennità corrisposte ad insegnanti per l'incarico della direzione di istituti di istruzione di qualsiasi grado quando tale incarico non rientri nelle normali attribuzioni degli insegnanti stessi, nonchè per altri incarichi direttivi o di ufficio anche essi eccedenti gli obblighi dell'insegnamento.

Nulla è del pari innovato per quanto riguarda le indennità di cassa o di responsabilità per maneggio di valori.

Tali indennità sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1923:

a) per il personale di gestione della tesoreria centrale del Regno e della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e per l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, in misura corrispondente alla metà di quelle già assegnate dalla tabella V annessa al Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 22;

b) per il tesoriere della zecca, l'impiegato con funzioni di cassiere presso l'officina carte valori e l'impiegato con le funzioni stesse presso la zecca, in misura corrispondente alla metà di quella già assegnata dalla tabella VI annessa al Regio decreto predetto.

La indennità di carica assegnata all'intendente generale della Regia aeronautica è conservata a titolo d'indennità per spese di rappresentanza.

Art. 187.

Al personale degli ufficiali di pubblica sicurezza la indennità di sede è mutata in indennità di servizio speciale, computabile agli effetti della pensione, e stabilita nella misura annua seguente:

Vice commissari aggiunti	L.	1200
Vice commissari	»	1500
Commissari aggiunti	»	1800

Commissari	»	2200
Vice questori	»	2400
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2ª classe	»	2800
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1ª classe	»	3200

Art. 188.

Negli stipendi e nelle paghe assegnate a norma del presente decreto rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire settecentottanta annue, l'indennità temporanea mensile concessa col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive disposizioni di estensione e di proroga, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

Per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, nonchè per gli agenti di custodia delle carceri, i quali fruiscono del soprassoldo di cui al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593; all'art. 20, sub 63, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347; all'art. 1, sub 37, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351; e all'art. 7 della legge 2 aprile 1922, n. 386, il soprassoldo medesimo, compreso e consolidato nelle paghe assegnate a norma del presente decreto, è soppresso.

Art. 189.

Salve le concessioni regolate o confermate espressamente dal presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni in vigore che autorizzano, a favore del personale dell'amministrazione dello Stato, indennità per qualsiasi titolo, assegni, soprassoldi, compensi, quote di compartecipazione su fondi speciali o a tasse scolastiche, e altri emolumenti continuativi comunque denominati, all'infuori dello stipendio.

Sono rese prive di qualsiasi effetto anche le assegnazioni dei benefici suindicati che risultino da determinazioni ministeriali.

Sono eccettuate dall'abrogazione di cui ai precedenti commi le disposizioni concernenti le indennità che abbiano il carattere di rimborso di spese. Tali indennità sono soggette a revisione, da farsi non oltre il 31 marzo 1924, restando abolite con la data stessa in quanto non vengano confermate o diversamente regolate mediante decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze.

Sono altresì conservate, secondo le disposizioni in vigore, salva revisione entro lo stesso termine predetto, le indennità, i soprassoldi e gli assegni speciali, non considerati nei precedenti articoli 171 a 178, attualmente stabiliti per i personali del Regio esercito, della Regia marina pei servizi a terra, delle capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Il presente articolo non si applica alle disposizioni concernenti:

a) la concessione dell'alloggio o di altri eventuali benefici in natura, salvo il disposto dei commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 178;

b) i premi di operosità e di rendimento;

c) le indennità temporanee mensili e i soprassoldi a titolo di caro-viveri, non considerati al precedente articolo 188;

d) la compartecipazione alle multe ed alle ammende di qualsiasi specie;

e) le competenze di avvocato e procuratore al personale delle Avvocature erariali;

f) le propine ai componenti delle commissioni esaminatrici delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 190.

È conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto per stipendio o paga, indennità temporanea mensile o soprassoldo a titolo di caro viveri, e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e quello spettante per tali titoli, compreso il supplemento di servizio attivo, alla prima applicazione del presente decreto.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti, in qualsiasi degli emolumenti indicati, dovuti per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli gradi.

L'assegno personale verrà anche corrispondentemente ridotto, per i militari già provvisti di oltre quattro quote suppletive della indennità militare, nei casi in cui, a cagione di

mutamenti nella situazione di famiglia, il numero di dette quote suppletive dovrebbe diminuire, e fino al limite delle dette quattro quote.

Art. 191.

Agli effetti esclusivi della liquidazione degli assegni di quiescenza o della indennità per una sol volta dovuti al personale in servizio alla data di attuazione del presente decreto, e rispettive famiglie, gli stipendi o le paghe non potranno, per i servizi resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli assegni utili goduti anteriormente alla data stessa.

Art. 192.

La concessione degli aumenti sessennali del decimo sullo stipendio s'intende soppressa con effetto dalla data in cui per il personale appartenente alle singole amministrazioni dello Stato furono attuati i ruoli aperti.

Gli aumenti di stipendio e di paga derivanti dall'applicazione del presente decreto non sono valutati per la liquidazione degli assegni di quiescenza, diretti e di riversibilità, al personale che cessa dal servizio con decorrenza anteriore al 2 gennaio 1924, nè per la determinazione delle indennità al personale che venga esonerato dal servizio, giusta il Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni.

Gli stipendi e le paghe assegnate a norma del presente decreto non hanno effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

Per i personali non compresi nelle tabelle di cui agli allegati II, IV e VII, e che siano da esonerare a norma del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni, il trattamento economico da corrispondersi dal 1° dicembre 1923 fino alla data dell'esonero, rimane regolato dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 193.

I personali attualmente in servizio appartenenti a ruoli per i quali siasi prescritto il diploma di laurea o altro titolo equipollente per l'ammissione, e che dall'allegato I al presente decreto siano assegnati al gruppo *B*, sono transitoriamente considerati ad ogni effetto come appartenenti al gruppo *A*.

Art. 194.

Il Governo del Re ha facoltà di disporre, quando ne riconosca la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli attualmente corrisposti a titolo di caro-viveri.

Tale riduzione avrà applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare dello Stato.

Art. 195.

Il tempo trascorso sotto le armi per richiamo avvenuto durante la guerra dagli impiegati straordinari o avventizi di cui all'art. 21 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è computato come servizio civile agli effetti della abbreviazione di cui all'articolo medesimo.

Art. 196.

L'anzianità di grado stabilita ai sensi dei precedenti articoli 49 e 51 vale anche agli effetti della determinazione del servizio richiesto per le promozioni al grado superiore, escluso il computo degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodo.

Art. 197.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di consegnatari di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e gli altri addetti agli uffici dei consegnatari medesimi, pure continuando a far parte del personale delle singole amministrazioni e, se di ruolo, ad appartenere, per i fini di carriera, ai ruoli rispettivi, dipendono direttamente, agli effetti di servizio e disciplinari, dal Provveditore generale.

Il numero di impiegati strettamente occorrente per il funzionamento degli indicati uffici verrà determinato dal Ministro delle finanze di concerto con i singoli Ministri.

Quando, per provvedimenti concernenti i detti impiegati, debba essere sentito il consiglio d'amministrazione e di disciplina, il Provveditore generale dello Stato interviene, con voto deliberativo, al Consiglio medesimo, presso il Ministero competente.

Art. 198.

Rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo al passaggio del personale da uno ad altro ruolo.

Gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo medesimo e che provengono dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza con non meno di dodici anni di effettivo servizio alle armi, potranno ottenere il passaggio nei ruoli d'ordine delle rispettive amministrazioni, se riconosciuti idonei dal consiglio d'amministrazione.

Gli agenti predetti sono collocati nel ruolo dopo quelli che superino l'esame di cui alla citata lettera dello stesso articolo 53.

Art. 199.

All'esame di cui alla lettera *b)* dell'articolo 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono ammessi gli agenti subalterni di ruolo e gli altri impiegati di ruolo, nonchè il personale avventizio e diurnista in servizio all'entrata in vigore del presente decreto che abbiano disimpegnato almeno da un anno, alla data del 30 settembre 1922, mansioni inerenti alla carriera d'ordine e che siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione.

Art. 200.

I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazioni di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, sono riservati, per non oltre la metà, al personale avventizio e diurnista, provvisto dei requisiti prescritti, prescindendo dai limiti di età, in servizio presso ciascuna amministrazione alla entrata in vigore del presente decreto, e che superi gli esami stabiliti dai singoli ordinamenti. Detti posti possono essere conferiti successivamente, con le modalità medesime, al personale avventizio e diurnista delle altre amministrazioni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai personali contemplati nel precedente art. 14.

Per le nomine da conferirsi in esecuzione del disposto dal primo comma del presente articolo e dai precedenti articoli 198 e 199 non si applicano le norme dell'art. 17.

Art. 201.

Le disposizioni in vigore concernenti i passaggi del personale da una ad altra categoria, s'intendono applicabili ai passaggi dai ruoli del gruppo *C* ai ruoli del gruppo *A* e *B*, ed ai passaggi dai ruoli del gruppo *B* ai ruoli del gruppo *A*.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni suddette per i passaggi del personale subalterno nei ruoli dei tre gruppi suindicati.

Le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 9 sono applicabili anche in tutti i passaggi di ruolo previsti dalle norme vigenti e da quelle del presente decreto.

Art. 202.

Entro i limiti dei posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli dei personali appartenenti al gruppo *C* e subalterni può essere assunto, in luogo di impiegati ed agenti di ruolo, personale a ferma temporanea per il disimpegno dei servizi di copia e di fatica, secondo le norme da stabilirsi con decreti Reali da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze.

La retribuzione non può superare in alcun caso la misura dello stipendio iniziale assegnato al grado suindicato.

Art. 203.

Nei concorsi e negli scrutini da farsi in applicazione delle norme del presente decreto, a parità di ogni altro requisito, la precedenza sarà determinata secondo l'ordine indicato all'articolo 21 del decreto stesso.

Art. 204.

I conducenti di autoveicoli, di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, attualmente in servizio e che non siano già agenti di ruolo, sono collocati nei ruoli del personale subalterno delle rispettive Amministrazioni centrali, con grado di usciere, dopo il personale già appartenente ai detti ruoli, cui spetta il grado medesimo a norma dell'art. 33 del presente decreto.

Il collocamento, ove non rimangano posti disponibili dopo quelli spettanti a quest'ultimo personale, ha luogo anche in soprannumero, salva eliminazione della eccedenza con le successive vacanze.

Art. 205.

Il limite di età per il collocamento a riposo del personale dei presidenti, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè del procuratore generale della Corte dei conti, è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 206.

Agli attuali presidenti e ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sarà corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatre anni, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del presente decreto, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al Regio decreto 12 novembre 1922, n. 1477, e delle indennità di carica. e la pensione.

Art. 207.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di assumere sotto qualsiasi forma personale non di ruolo.

L'amministrazione delle poste e dei telegrafi ha però la facoltà, in occasione di esigenze straordinarie dei servizi, o quando occorra sostituire personale di ruolo temporaneamente assente, di avvalersi, previa intesa col Ministro per le finanze, dell'opera di personale diurnista.

Art. 208.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, saranno risolute inappellabilmente da una Commissione costituita, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, e composta: di un presidente di sezione del Consiglio di Stato ovvero di un Consigliere di Stato, presidente, di un Consigliere della Corte dei conti, di un Consigliere di Corte di appello, di un vice avvocato erariale, di un rappresentante del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto.

Alle adunanze della Commissione interverrà, in rappresentanza dell'amministrazione interessata, un funzionario o un ufficiale di grado non inferiore al sesto.

Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Sono attribuite alla competenza della Commissione predetta anche le controversie, in corso alla data del presente decreto, derivanti dall'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 30 settembre 1922, n. 1290 e relative estensioni e modificazioni, restando soppresse le Commissioni previste dagli articoli 70 e 67 dei decreti medesimi.

Art. 209.

Al personale appartenente ad istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di enti locali, compreso nell'allegato VIII, si applicano le disposizioni del presente decreto.

La maggiore spesa all'uopo occorrente è ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 210.

I ruoli organici nonchè le tabelle di stipendio, paghe e supplementi di servizio attivo stabilite dal presente decreto, non possono essere variati che per legge.

Con la legge del bilancio, e quando le esigenze dei servizi lo consentano, sarà provveduto a ridurre il numero dei posti recati dai ruoli predetti, fermo il disposto del precedente art. 26.

Art. 211.

Entro il 30 giugno 1925 sarà provveduto, mediante decreti Reali, sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, alla riduzione, per un numero di posti non inferiore, complessivamente, al cinque per cento, dei ruoli del personale risultanti dagli allegati II e IV al presente decreto, fatta eccezione di quelli indicati al primo comma del precedente art. 14, in relazione all'ulteriore riordinamento dei servizi, alla riorganizzazione tecnica degli uffici, all'adozione di più spediti metodi di lavoro e alla cessazione delle gestioni straordinarie e di stralcio dipendenti dalla guerra.

Una successiva riduzione, non inferiore al cinque per cento dei posti stabiliti, sarà, con le forme indicate, apportata nel triennio seguente alla data predetta.

Art. 212.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale delle ferrovie dello Stato e al personale operaio.

Art. 213.

Le norme del presente decreto non si applicano al personale delle nuove province proveniente dalla cessata amministrazione austro ungarica, nè a quello assunto in dette province dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Art. 214.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 215.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 216.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI FEDERZONI OVIGLIO DE' STEFANI — DIAZ THAON DI REVEL GENTILE CARNAZZA CORBINO DI CESARÒ.

ALLEGATO 1.

TABELLA DEL PERSONALE FUORI QUADRO

Grado 1° — Generali d'esercito - Ammiraglio.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	Ministero della guerra		
	Amministrazione centrale Carriera amministrativa	Ufficiali del R. Esercito	Giustizia militare Magistratura
1°	—	—	—
2°	—	Generali d'armata	—
3°	—	Generali di corpo d'armata	Regio avvocato generale militare
4°	Direttori generali	Generali di divisione e generale medico capo	Regi sostituti avvocati generali militari
5°	Ispettori generali	Generali di brigata, generali medici e generale commissario	Regi avvocati militari
6°	Direttori capi divisione ed ispettori superiori	Colonnelli	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe
7°	Capi sezione	Tenenti colonnelli	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe
8°	Consiglieri	Maggiori	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe
9°	Primi segretari	Capitani	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe
10°	Segretari	Tenenti	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe
11°	Vice segretari	Sottotenenti e maestri direttori di banda	

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Segue

MINISTERO DELLA GUERRA

Grado	Istituto geografico militare Personale civile tecnico	Personale civile tecnico di artiglieria e del servizio chimico militare	Personale civile tecnico del Genio militare
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	Geodeta capo	—	Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica
7°	—	Specialisti tecnici capi	—
8°	Ingegneri geografi principali	—	—
9°	Ingegneri geografi	Specialisti tecnici	Ingegneri elettricisti o professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe
10°	Ingegnere geografo aggiunto	—	Ingegneri elettricisti o professori di fisica e dottori in chimica di 2ª classe
11°	—	—	—

Segue
Tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo *A*

Segue
Tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo *B*

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA GUERRA	*Segue* MINISTERO DELLA GUERRA	
	Personale civile dei farmacisti militari (ruolo transitorio)	Giustizia militare Personale di cancelleria	Commissari di leva
6°	—	—	—
7°	—	Cancelliere capo presso il Tribunale supremo di guerra e marina	—
8°	Farmacisti capi	Cancelliere capo di tribunale militare	—
9°	—	Cancellieri di 1ª classe	Primi commissari di leva
10°	—	Cancellieri di 2ª classe	Commissari di leva
11°	—	Cancellieri di 3ª classe	Commissari di leva aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Segue

Grado	MINISTERO DELLA GUERRA		
	Istituto geografico militare Personale civile tecnico	Disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare e di artiglieria e genio	Maestri civili di scherma e di educazione fisica
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	Topografi capi	Capi disegnatori tecnici principali	—
9°	Primi topografi	Capi disegnatori tecnici	Maestri direttori
10°	Topografi	Disegnatori tecnici	Maestri di 1ª classe
11°	Topografi aggiunti	Disegnatori tecnici aggiunti	Maestri di 2ª classe

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Segue

Grado	MINISTERO DELLA GUERRA		
	Ragionieri geometri del Genio militare	Ragionieri di artiglieria	Capi tecnici di artiglieria e genio
6°	Ragioniere geometra superiore	Ragioniere superiore	—
7°	Ragionieri geometri capi	Ragionieri capi	—
8°	Ragionieri geometri principali	Ragionieri principali	Capi tecnici - Capi officina
9°	Primi ragionieri geometri	Primi ragionieri	Primi capi tecnici
10°	Ragionieri geometri	Ragionieri	Capi tecnici
11°	Vice ragionieri geometri	Vice ragionieri	Capi tecnici aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Segue

Grado	MINISTERO DELLA GUERRA	
	Personale delle carriere d'ordine comuni a tutte le Amministrazioni	ersonale con cariche speciali
8°	—	—
9°	Archivisti capi	—
10°	Primi archivisti	Capo tipografo tecnico dello Stato maggiore centrale
11°	Archivisti	—
12°	Applicati	—
13°	Alunni d'ordine	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO C.

Segue

Grado	MINISTERO DELLA GUERRA	
	Assistenti del Genio militare	Depositi allevamento cavalli
8°	—	—
9°	Assistenti principali	Agente capo
10°	Primi assistenti	Primi agenti
11°	Assistenti	Agenti
12°	Assistenti aggiunti	Vice agenti
13°	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Segue

MINISTERO DELLA GUERRA

Grado	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari	Massaggiatori civili degli ospedali militari (ruolo transitorio)
8°	—	—
9°	Ufficiali d'ordine capi	—
10°	Ufficiali d'ordine principali	—
11°	Primi ufficiali d'ordine	—
12°	Ufficiali d'ordine	Massaggiatori
13°	—	—

ALLEGATO 11.

RUOLI ORGANICI
DEI PERSONALI DEI GRUPPI A, B e C

MINISTERO DELLA GUERRA

Tabella n. 52.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti coperti da: Funzionari civili	Numero dei posti coperti da: Militari
4° Direttori generali	2	4
5° Ispettori generali	2	—
6° Direttori capi divisione	18	9 (*a*)
6° Ispettori superiori	2	—
7° Capi sezione	32 (*b*)	28 (*c*)
8° Consiglieri	38 (*b*)	
9° Primi segretari	68	—
10° Segretari	75	—
11° Vice segretari		
	237	41

(*a*) Da ridurre a 8 entro l'anno 1924.
(*b*) Di cui 9 con funzioni di ispettore.
(*c*) Da ridurre a 27 entro l'anno 1924.

N. B. — Presso lo Stato maggiore centrale prestano inoltre servizio i seguenti ufficiali compresi tra quelli di cui agli articoli 7 e 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12:

N. 2 ufficiali generali con funzioni di direttore generale.

N. 10 colonnelli o tenenti colonnelli (da ridursi a 9 entro l'anno 1924) con funzioni di direttore capo divisione, di cui uno può essere sostituito da colonnello o tenente colonnello di arma combattente non in servizio di S. M

N. 29 tenenti colonnelli o maggiori con funzioni di capo sezione o di consigliere (da elevarsi a 30 quando abbia effetto la riduzione dei colonnelli o tenenti colonnelli da 10 a 9).

Ufficiali che non ricoprono posti del ruolo amministrativo.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello veterinario	1
6° Colonnello chimico farmacista	1
6° Colonnello medico	1
6° Colonnello d'amministrazione	1
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi 8° Maggiori delle varie armi e corpi	12
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi 8° Maggiori delle varie armi e corpi 9° Capitani delle varie armi e corpi	27 (*a*)
9° Capitani delle varie armi e corpi	100
10° e 11° Tenenti e sottotenenti delle varie armi	2
10° e 11° Tenente o sottotenente dei CC. RR.	1 (*b*)
	146

(*a*) Numero aumentabile sempre che all'aumento corrispondano altrettante vacanze negli organici fissati dall'art. 66 lettera *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

(*b*) Richiamato dal congedo.

Tabella n. 53.

R. ESERCITO.

Stato Maggiore Generale (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
1° *fuori quadro* - Generali d'esercito (*b*) 2° Generali d'armata (*c*)	7
3° Generali di corpo d'armata	17
4° Generali di divisione	40
4° Generale medico capo	1
5° Generali di brigata	95
5° Generali medici	3
5° Generale commissario	1
	164

(*a*) In tale organico sono compresi tutti i generali d'esercito qualunque siano le funzioni loro affidate; i Principi Reali sono in soprannumero all'organico stesso.

(*b*) Il grado di generale di esercito è fuori dai quadri di classificazione, ai termini dell'art. 179 del presente decreto.

(*c*) Il grado di generale di armata è conferito anche in tempo di pace, indipendentemente da fatti di guerra.

Arma dei Carabinieri Reali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	26
7° Tenenti colonnelli	76
8° Maggiori	109
9° Capitani	375
10° Tenenti	737
11° Sottotenenti	
11° Maestro direttore di banda	1
	1324

Ruolo specializzato dei Carabinieri Reali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	25
10° Tenenti	78
11° Sottotenenti	
	103

Arma di fanteria.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	206
7° Tenenti colonnelli	366
8° Maggiori	552
9° Capitani	2102
10° Tenenti	3850
11° Sottotenenti	
11° Maestri direttori di banda	10
	7086

Arma di cavalleria.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	18
7° Tenenti colonnelli	34
8° Maggiori	48
9° Capitani	180
10° Tenenti 11° Sottotenenti	318
	598

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	111
7° Tenenti colonnelli	166
8° Maggiori	267
9° Capitani	1036
10° Tenenti 11° Sottotenenti	1806
	3386

Palafrenieri.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	1
10° Tenenti 11° Sottotenenti	5
	6

Ruolo tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	14
7° Tenenti colonnelli	
8° Maggiori	14
9° Capitani	60
10° Tenenti	
	88

Arma del genio.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	33
7° Tenenti colonnelli	44
8° Maggiori	66
9° Capitani	292
10° Tenenti	487
11° Sottotenenti	
	922

Corpo sanitario militare.

Ufficiali medici.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	21
7° Tenenti colonnelli	80
8° Maggiori	153
9° Capitani	394
10° Tenenti	290
	938

Ufficiali farmacisti.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli	4
8° Maggiori	30
9° Capitani	45
10° Tenenti	52
	131

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	10
7° Tenenti colonnelli	20
8° Maggiori	38
9° Capitani	70
10° Tenenti 11° Sottotenenti	96
	234

Ufficiali di sussistenza.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli	3
8° Maggiori	7
9° Capitani	67
10° Tenenti 11° Sottotenenti	91
	168

Corpo di amministrazione militare.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	6
7° Tenenti colonnelli	42
8° Maggiori	82
9° Capitani	449
10° Tenenti 11° Sottotenenti	522
	1101

Corpo veterinario militare.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli	13
8° Maggiori	25
9° Capitani	76
10° Tenenti. 11° Sottotenenti	59
	173

Servizio trasporti militari (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello	1
7° Tenenti colonnelli	14
8° Maggiori	18
9° Capitani	82
10° Tenenti 11° Sottotenenti	155
	270

(*a*) Ufficiali collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza.

Depositi allevamento cavalli (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	3
7° Tenenti colonnelli 8° Maggiori	6
9° Capitani	9
10° Tenenti 11° Sottotenenti	15
	33

(*a*) Ufficiali collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza.

Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello	1
7° Tenenti colonnelli	2
8° Maggiori	8
9° Capitani	47
10° Tenenti 11° Sottotenenti	83
	141

(*a*) Ufficiali collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza.

Ufficiali fuori quadro.

(Gruppo *A*).

Lettera a) *dell'art.* 66 *del R. decreto* 11 *gennaio* 1923, *n.* 12.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	52
7° Tenenti colonnelli	110
8° Maggiori	126
9° Capitani	174
10° Tenenti	—
11° Sottotenenti	
	462

Lettera b) *dell'articolo predetto.*

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	2
7° Tenenti colonnelli	
8° Maggiori	4
9° Capitani	3
	9

Lettera c) *dell'articolo predetto.*

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	3

Lettera d) dell'articolo predetto.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	10
7° Tenenti colonnelli	10
8° Maggiori	20
9° Capitani	70
10° Tenenti 11° Sottotenenti	90
	200

R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2181.

Ufficiali delle varie armi addetti al servizio aerostatico.

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli 8° Maggiori	2
9° Capitani	5
10° Tenenti 11° Sottotenenti	18
10° Tenente medico 11° Sottotenente medico	1
	26

R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2182.

Ufficiali delle varie armi e corpi temporaneamente comandati agli Enti residuati della guerra o a servizi temporanei derivanti dalla guerra.

Grado	Numero dei posti
5° Generale di brigata	1
6° Colonnelli	16
7° Tenenti colonnelli	20
8° Maggiori	24
9° Capitani	59
10° Tenenti 11° Sottotenenti	32
	152

R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2182.
(lett. *f*) art. 66 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 12).

Ufficiali delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	1
7° Tenenti colonnelli	5
8° Maggiori	28
9° Capitani	155
10° Tenenti	1
11° Sottotenenti	
	190

Maestri di scherma.

Grado	Numero dei posti
11° Sottotenenti maestri di scherma	230

N.B. — Tutte le vigenti disposizioni concernenti il collocamento degli ufficiali fuori quadro e in soprannumero restano in vigore.

Tabella n. 54.

PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

Magistratura.

(Gruppo A).

Grado	Numero dei posti
3° Regio avvocato generale militare	1
4° Regi sostituti avvocati generali militari	2
5° Regi avvocati militari	13
6° Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe	18
7° Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe	19
8° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	15
9° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe	10
10° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe	10
	88

Personale di cancelleria.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
7° Cancelliere capo presso il Tribunale supremo di guerra e marina	1
8° Cancelliere capo di Tribunale militare	13
9° Cancelliere di 1ª classe	14
10° Cancelliere di 2ª classe	58
11° Cancelliere di 3ª classe	
	86

Tabella n. 55.

Personale d'ordine delle Amministrazioni militari.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	112
10° Primi archivisti	336
11° Archivisti	560
12° Applicati	1007
	2015

Personale con cariche speciali

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
10° Capo tipografo tecnico dello Stato Maggiore centrale	1

Tabella n. 56

Personale dei commissari di leva.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Primi commissari di leva	66
10° Commissari di leva	74
11° Commissari di leva aggiunti	
	140

Tabella n. 57.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Personale civile tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Geodeta capo	1
8° Ingegneri geografi principali	2
9° Ingegneri geografi	2
10° Ingegnere geografo aggiunto	1
	6

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Topografi capi	17
9° Primi topografi	25
10° Topografi 11° Topografi aggiunti	35
	77

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	3
9° Capi disegnatori tecnici (*a*)	7
10° Disegnatori tecnici 11° Disegnatori tecnici aggiunti	30
	40

(*a*) Già disegnatori tecnici capi.

Tabella n. 58.

Personale tecnico civile d'artiglieria.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Specialista tecnico capo	1
9° Specialisti tecnici	9
	10

Tabella n. 59.

Personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Specialista tecnico capo	1
9° Specialisti tecnici	6
	7

Tabella n. 60.

Personale tecnico-civile del Genio militare.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica	1
9° Ingegneri elettricisti o professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe	4
10° Ingegneri elettricisti o professori in fisica e dottori in chimica di 2ª classe	
	5

Tabella n. 61.

Maestri civili di scherma e di educazione fisica.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Maestri direttori (*a*)	2
10° Maestri di 1ª classe	48
11° Maestri di 2ª classe	
	50

(*a*) Il posto di maestro direttore è transitorio e può essere conferito solo agli attuali maestri civili. Quando i posti di maestro direttore non saranno più ricoperti, quelli dei maestri di prima e di seconda classe saranno aumentati a cinquanta.

Tabella n. 62

Personale civile dei farmacisti militari.

(*Ruolo transitorio*).

(Gruppo *A*).

Grado	
8° Farmacisti capi	Personale in via di eliminazione

Tabella n. 63.

Ragionieri geometri del Genio militare.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
6° Ragioniere geometra superiore.	1
7° Ragionieri geometri capi.	14
8° Ragionieri geometri principali.	28
9° Primi ragionieri geometri.	66
10° Ragionieri geometri	75
11° Vice ragionieri geometri	
	184

Ragionieri di artiglieria.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
6° Ragioniere superiore	1
7° Ragionieri capi	13
8° Ragionieri principali	26
9° Primi ragionieri	53
10° Ragionieri	66
11° Vice ragionieri	
	159

Capi tecnici di artiglieria e del genio.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici capi officina	10
9° Primi capi tecnici	30
10° Capi tecnici	77
11° Capi tecnici aggiunti	
	117

Personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e del genio.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	8
9° Capi disegnatori tecnici (*a*)	28
10° Disegnatori tecnici	75
11° Disegnatori tecnici aggiunti	
	111

(*a*) Già disegnatori tecnici capi.

Assistenti del Genio militare.
(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Assistenti principali	10
10° Primi assistenti	34
11° Assistenti	56
12° Assistenti aggiunti	100
	200

Tabella n. 64.

Personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.
(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Agente capo	1
10° Primi agenti	2
11° Agenti	2
12° Vice agenti	2
	7

Tabella n. 65.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.
(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Ufficiali d'ordine capi	22
10° Ufficiali d'ordine principali	67
11° Primi ufficiali d'ordine	111
12° Ufficiali d'ordine	202
	402

Tabella n. 66

Massaggiatori civili negli ospedali militari.
(*Ruolo transitorio*).
(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
12° Massaggiatori	25

N.B. — Il personale civile insegnante degli istituti militari è conservato fino ad eliminazione con lo stesso trattamento stabilito per gli insegnanti delle scuole medie.

ALLEGATO III.

TABELLA DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER IL PERSONALE FUORI QUADRO E PER QUELLO DEI GRUPPI *A*, *B* e *C*.

Ordine del grado	STIPENDI e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	iniziale del grado	al 1° aumen.	al 2° aumen.	al 3° aumen.	al 4° aumen.	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire			
1°	46,000 *4,000*							
2°	36,500 *3,500*							
3°	32,000 *3,000*							
4°	27,500 *2,500*							
5°	21,000 *2.000*	23,000 *2,000*				4	—	—
6°	17,800 *1,500*	19,000 *1.500*	20,500 *1,500*			4	4	—
7°	16,000 *1,200*	16,800 *1.200*	17,800 *1,200*			4	4	—
8°	13,700 *1.000*	14,300 *1.000*	15,100 *1,000*	16,000 *1,000*		4	4	4
9°	11,600 *800*	12,200 *800*	12,900 *800*	13,700 *800*		4	4. 4. 5	4. 5 5
10°	9,500 *600*	10. 100 *600*	10,800 *600*	11,600 *600*		3 3, 4	4. 4 5	4 5. 5
11°	7,000 *500*	7,600 *500*	8,200 *500*	8,800 *500*	9,500 *500*	2. 2 3 3	2 3. 4 4	4
12°	5,600 *400*	5,900 *400*	6,200 *400*	6,600 *400*	7 000 *400*	2	2	3
13°	4,200 *300*	4,500 *300*	4,800 *300*	5,200 *300*	5,600 *300*	—	2	2

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

ALLEGATO IV.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE SUBALTERNO

MINISTERO DELLA GUERRA

Tabella n. 33.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	50
Uscieri	52
Inservienti	25
	129
Legatori di libri	2
Commesso di magazzino	1
Agenti di magazzino	2
	134

ALLEGATO V.

TABELLA DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER IL PERSONALE SUBALTERNO.

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Tabella n. 1.

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO — Lire: iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Personale subalterno comune a tutte le amministrazioni.								
Primi commessi	7600	7900	8300	—	—	—	—	4
	500	*500*	*500*					
Commessi ed uscieri capi	6100	6400	6800	7200	7600	—	—	4
	400	*400*	*400*	*400*	*400*			
Uscieri	4700	4900	5300	5700	6100	—	—	4
	300	*300*	*300*	*300*	*300*			
Inservienti	3600	3900	4200	4500	4700	—	—	2
	200	*200*	*200*	*200*	*200*			

MINISTERO DELLA GUERRA.

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO							Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	
	Lire							

Tabella n. 7.

Amministrazione centrale.

Legatori di libri	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Commesso di magazzino . .	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Agenti di magazzino . .	4700 *200*	4900 *200*	5300 *200*	5700 *200*	6100 *200*	—	—	4

ALLEGATO VI.

TABELLE DEGLI STIPENDI, DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO E DELLE PAGHE DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA E DEI GRADUATI E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

Tabella n. 1.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL R. ESERCITO
esclusi quelli dell'arma dei Reali carabinieri.

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo						anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . L.	7.400 *600*	8.100 *600*	8.800 *600*	9.500 *600*	10.200 *600*	10.900 *600*	4 4 4 4
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	6.300 *500*	6.700 *500*	7.200 *500*	7.700 *500*	—	—	4 4
Maresciallo e gradi corrispondenti	5.400 *400*	5.800 *400*	6.300 *400*	6.800 *400*	—	—	4

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Paghe giornaliere.

Sergente maggiore, paga giornaliera	L. 11
Sergente, paga giornaliera	» 8
Caporale maggiore zappatore, trombettiere, tamburino e maniscalco	» 0,80
Caporal maggiore	» 0,75
Caporale zappatore, musicante, trombettiere, tamburino; appuntato musicante e maniscalco	» 0,60
Caporale e maniscalco	» 0,55
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino	» 0,45
Soldato	» 0,40

ANNOTAZIONI.

1. — La paga giornaliera del sergente con 4 anni di effettivo servizio militare sarà di L. 10.50 qualunque sia il tempo passato precedentemente nel grado.

2. — La paga giornaliera del sergente maggiore con 7, 9, 12, 15 anni di effettivo servizio militare sarà rispettivamente di L. 12. 13. 14 e 16 qualunque sia il tempo passato precedentemente nel grado.

3. — Per il grado di furiere maggiore del R. esercito è stabilita la paga giornaliera di L. 13.

4. — Dalla data d'entrata in vigore della presente tabella, s'intende soppressa l'indennità straordinaria stabilita dal R. decreto 10 luglio 1919, n. 1140, che era rimasta in vigore pei caporali e soldati.

5. — La paga giornaliera è ridotta a L. 0.35 ai soldati delle compagnie di disciplina di punizione.

6. — Agli attuali aiutanti di battaglia spetta il trattamento stabilito pei marescialli maggiori.

7. — Agli uomini fuoriforza spetta la paga giornaliera di L. 0.40.

Tabella n. 4.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEI REALI CARABINIERI E DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo: iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	anni richiesti per gli aumenti periodici
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore di finanza L.	8,000 *700*	8,700 *700*	9,500 *700*	10,300 *700*	11,100 *700*	—	4. 4. 3. 3
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo di finanza »	7,100 *600*	7,500 *600*	8,000 *600*	8,500 *600*	9,000 *600*	—	
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo di finanza »	6,400 *500*	6,700 *500*	7,000 *500*	7,300 *500*	7,600 *500*	7,900 *500*	3

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

GRADO	Paghe giornaliere						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		.	6		12	15	18
Brigadiere . . . . . L.	14 —	14.50	15.50	16.50	17.50	18.50	19 —
Vice brigadiere . . . . »	13.50	14.—	15 —	15.50	16.50	17 —	—

MILITARI DI TRUPPA.

GRADO	Paghe				
	All'ammissione alla 1ª raffermа triennale	All'ammissione alla 2ª raffermа triennale	All'ammissione alla 3ª raffermа triennale	Al compimento del 3° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	Al compimento del 6° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale
Appuntati	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50
Carabinieri e guardie raffermate	9.65	10.40	11.20	11.90	12.50

Appuntati non raffermati . . . . . Paga giornaliera L. 9,45
Carabinieri e guardie non raffermate . . . . . » » 8.50
Carabinieri ausiliari . . . . . » » 7 —
Allievi . . . . . » » 5 —

ALLEGATO VII.

RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA NONCHÈ DEI GRADUATI E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Tabella n. 4.

Sottufficiali e truppa dei carabinieri Reali.

a) *Ruolo generale.*

	Numero dei posti
Marescialli d'alloggio maggiori	1800
Marescialli d'alloggio capi	3000
Marescialli d'alloggio	
Brigadieri	4350
Vice brigadieri	3300
Appuntati	5000
Carabinieri	33350
Allievi carabinieri.	4200
	55000

Tabella n. 5.

b) *Ruolo specializzato.*

	Numero dei posti
Marescialli d'alloggio maggiori	900
Marescialli d'alloggio capi Marescialli d'alloggio	1600
Brigadieri	2500
Vice brigadieri	2000
Appuntati	400
Carabinieri	2600
	10000

Sottufficiali del Regio esercito.

Tabella n. 6.

Arma di fanteria.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	2300
Sergenti maggiori Sergenti	4862
	7162

Tabella n. 7.

Arma di cavalleria.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	228
Sergenti maggiori Sergenti	450
	678

Tabella n. 8.

Arma di artiglieria.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	1630
Sergenti maggiori Sergenti	2520
	4150

Tabella n. 9.

Arma del genio.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	255
Sergenti maggiori Sergenti	520
	775

Tabella n. 10.

Compagnie di sanità.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	85
Sergenti maggiori Sergenti	125
	210

Tabella n. 11.

Compagnie di sussistenza.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	60
Sergenti maggiori Sergenti	90
	150

Tabella n. 12.

Capi maniscalchi.

	Numero dei posti
Capi maniscalchi	45

Tabella n. 13.

Sottufficiali fuori ruolo.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	1345
Sergenti maggiori Sergenti	285
	1630

N. 707. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto riguarda i militari del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 dicembre 1923.

NORME ESECUTIVE.

PARTE PRIMA.

CAPO I.

Stipendi degli ufficiali in servizio attivo permanente.

1. In virtù del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (riportato dalla circolare n. 706, 1923), gli stipendi degli ufficiali sono quelli indicati nello specchio, allegato N. 1 alla presente circolare.

2. In aggiunta allo stipendio, è stabilito il supplemento di servizio attivo, che è corrisposto con lo stipendio, meno nei casi in cui, per effetto delle vigenti disposizioni, lo stipendio è sospeso o ridotto (art. 5 del decreto).

Detto supplemento, non essendo computabile per la pensione nè pignorabile, non è soggetto alla ritenuta del 6 % in conto entrata del Tesoro nè del 0,12 % a favore del fondo di garanzia per le cessioni dello stipendio; ma è sottoposto alle ritenute stabilite per tutti gli altri assegni.

Esso verrà conteggiato sopra il foglio-stipendio, ma separatamente dallo stipendio.

3. Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento di periodi biennali, triennali o quadriennali, secondo quanto risulta dal predetto allegato n. 1 (art. 1 del decreto).

4. Gli stipendi sono determinati in base all'anzianità di grado, oppure in base all'anzianità di servizio da ufficiale qualora questo secondo sistema risulti più favorevole (articolo 156 del decreto).

5. L'anzianità di grado è computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento. Essa risulta dall'Annuario militare (vedi esempio pratico, allegato n. 2).

6. Però, nei riguardi degli ufficiali trasferiti da un ruolo ad un altro, l'anzianità di grado (agli effetti dello stipendio) non va computata dalla data di trasferimento nel nuovo ruolo ma dalla data di promozione al grado stesso, nche se la data di trasferimento, indicata nell'Annuario militare, è posteriore a quella di promozione.

Così, l'anzianità di grado per un tenente, che è stato promosso tale nell'arma di fanteria in data 1° febbraio 1917 ed è stato trasferito nell'arma dei CC. RR. sotto la data 11 gennaio 1923, va computata (agli effetti dello stipendio) dal 1° febbraio 1917 in poi.

7. Però, nel computo dell'anzianità di grado, non è consentito sommare l'anzianità di grado da ufficiale di complemento con l'anzianità dello stesso grado da ufficiale effettivo. E ciò perchè rispetto all'interessato, la sola anzianità di grado da ufficiale effetitvo è utile ai fini dell'avanzamento.

8. L'anzianità di servizio da ufficiale va computata secondo le norme in vigore, contenute nelle circolari 585, 586, 587 . 1922.

All'uopo, la differenza tra gli anni di servizio utile (computato giusta le norme sopacitate) e il numero appresso indicato per ciascun grado è considerata anzianità di grado per la determinazione dello stipendio:

Sottotenenti.	anni	0
Tenente	»	4
Capitano	»	10
Maggiore	»	16
Tenente colonnello	»	21
Colonnello	»	21
Generale di brigata e gradi corrispondenti	»	28.

Supponendo, per esempio, che un capitano abbia compiuto 15 anni di servizio utile da ufficiale al 1° dicembre 1923, la sua anzianità di servizio — da computarsi come anzianità di grado agli effetti dello stipendio — è di 5 anni (15 — 10 = 5); ed al medesimo va attribuito, al 1° dicembre 1923, lo stipendio da capitano col primo aumento quadriennale, cioè L. 13,000 (12,200 + 800).

Così pure, se un colonnello conti 27 anni di servizio utile, al 1° dicembre 1923, la sua anzianità di servizio — da considerarsi come anzianità di grado per lo stipendio — è di

6 anni (27 — 21 = 6); ed al medesimo compete, al 1° dicembre 1923, lo stipendio da colonnello col primo aumento quadriennale, cioè L. 20,500 (19,000 + 1500).

9. Per gli ufficiali, che, al 1° dicembre 1923, hanno ancora diritto al computo dei benefici di guerra e di colonia, di cui alle circolari 585, 586, 587 - 1922 ed alla circolare 393 - 1923, detti benefici vanno aggiunti — per la determinazione degli stipendi al 1° dicembre 1923 e dei successivi aumenti — tanto nel caso che la determinazione stessa sia fatta in base all'anzianità di grado quanto se fatta in base all'anzianità di servizio, secondo è stabilito dall'art. 52 del decreto (vedi esempi pratici, allegati 3 e 4).

10. Si avverte che per gli ufficiali — che sono stati promossi al grado superiore dopo il 1° aprile 1922 — si possono computare i benefici di guerra solo nel caso che abbiano raggiunto il massimo dello stipendio, stabilito per il grado rivestito alla predetta data, senza la valutazione dei benefici di guerra o mediante la valutazione di una parte soltanto di essi. In questo caso, tutti i benefici o la loro rimanente parte verrannno valutati nella determinazione degli aumenti di stipendio del grado superiore (vedi esempio pratico, allegato n. 5).

11. Invece, i benefici di colonia che non siano stati goduti in un grado, saranno computati nella determinazione degli aumenti di stipendio del grado superiore (vedi esempio pratico, allegato n. 6).

12. Il tempo trascorso nelle colonie italiane per prigionia non dipendente da cause imputabili all'interessato, i periodi di degenza negli ospedali in colonia; i periodi di licenza o di aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, trascorsi effettivamente nelle colonie suddette, sono considerati come servizio prestato in colonia; e quindi valutati, per lo stipendio, secondo le norme degli articoli 5, 6 e 7 della circolare 586 - 1922, modificati dagli articoli 11 e 12 della circolare 393 - 1923.

Le disposizioni del comma precedente, mentre comprendono anche il tempo passato da quando le colonie furono fondate, si debbono però applicare sugli stipendi soltanto dal 1° dicembre 1923 (vedi esempi pratici, allegati nn. 7 e 8).

13. L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto concede un anno, in aumento all'anzianità utile di stipendio, a coloro, che, anteriormente al 1° dicembre 1923, hanno maturato il

diritto ad un aumento periodico di stipendio secondo le precedenti disposizioni), e non potrebbero conseguire alla stessa data, con eguale numero di aumenti periodici, lo stipendio corrispondente della nuova tabella (allegato n. 1).

Per effetto di quanto sopra, i maggiori, i tenenti colonnelli, i colonnelli e i generali di brigata e gradi corrispondenti che, al 1° dicembre 1923, hanno già maturato il diritto allo stipendio rispettivamente di L. 14,200; 15,400; 16,400 e 17,900, sono ammessi, dalla predetta data, al godimento dell'ultimo aumento di stipendio per essi stabilito dall'articolo 1 (vedi esempio pratico, allegato n. 9).

Per nessun altro grado di ufficiale è applicabile la predetta disposizione.

14. Per quanto riguarda i maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma, che, raggiungendo il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, possono essere ammessi a successivi aumenti di stipendio, di cui all'art. 157 del decreto, vale l'esempio pratico, allegato n. 10.

15. Giusta l'ultimo comma dell'art. 157 del decreto, è matenuta ai primi capitani l'indennità annua di L. 400, stabilita dall'art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 (circolare 585 . 1922).

Detta indennità, essendo computabile per la pensione, è sottoposta alla ritenuta del 6 % in conto entrata del Tesoro e del 0.70 % a favore dell'Opera di previdenza.

Capo II (1).

Stipendi degli ufficiali richiamati dal congedo.

16. Agli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo, di cui all'art. 158 del decreto.

17. Dopo il terzo mese, sono loro dovuti gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente, di cui all'allegato n. 1.

18. Anche per gli ufficiali delle categorie in congedo richiamati in servizio gli stipendi (dopo i primi tre mesi) possono

(1) N. B. — Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche agli *attuali* commissari di leva, provenienti dagli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e speciale; ai quali, giusta l'art. 18 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945 (cir. 278-1923), spettano le competenze che sarebbero loro dovute in caso di normale richiamo in servizio.

determinarsi tanto sull'anzianità di grado quanto sull'anzianità di servizio da ufficiale.

19. L'anzianità di grado è data dal tempo che l'ufficiale ha passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Così, per un capitano di complemento, che rivesta il grado stesso da 10 anni e sia stato in servizio soltanto 4 anni e 5 mesi (sia in modo continuativo, sia ad intervalli), l'anzianità utile per la determinazione dello stipendio è di 4 anni e 5 mesi. Ed al medesimo va attribuito lo stipendio da capitano col primo aumento quadriennale, cioè L. 13,000 (12,200 + 800).

20. Per gli ufficiali delle categorie in congedo provenienti dagli ufficiali effettivi, il periodo di tempo, che essi hanno passato nel grado come ufficiali effettivi, va sommato (agli effetti dello stipendio) al periodo di tempo che i medesimi hanno passato effettivamente in servizio nello stesso grado come ufficiali richiamati dal congedo.

21. L'anzianità di servizio da ufficiale va stabilita con le norme vigenti, riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo, contenute nelle circolari 585, 586 e 587 - 1922.

22. Anche per gli ufficiali delle categorie in congedo i benefici di guerra e di colonia vanno aggiunti tanto all'anzianità di grado quato all'anzianità di servizio, purchè, naturalmente i medesimi ne abbiano diritto, giusta le disposizioni in vigore.

23. Agli ufficiali superiori e ai generali di brigata e gradi corrispondenti delle categorie in congedo, che al 1° dicembre 1923 siano in servizio e si trovino nelle precise condizioni specificate al secondo comma del n. 13 delle presenti norme, competono gli aumenti di stipendio indicati nel comma stesso, secondo quanto è stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 49 del decreto.

24. Per qualsiasi quesito relativo all'anzianità di grado, i corpi si rivolgeranno ai competenti uffici di questo Ministero: al Gabinetto del Ministro, per i generali; alla Direzione centrale del servizio sanitario, per i medici e farmacisti; alla Direzione generale personale ufficali, per tutti gli altri ufficiali.

Capo III.

Stipendi e paghe dei sottufficiali e militari di truppa in servizio attivo permanente.

25. Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e dei carabinieri Reali sono quelle indicate rispettivamente nell'alleg. VI della circolare 706, 1923.

26. Per i marescialli dei tre gradi corrispondenti è stabilito, in aggiunta allo stipendio, un supplemento di servizio attivo.

Per detto complemento valgono le indicazioni di cui al precedente n. 2.

27. Gli aumenti di stipendio per i marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti sono conferiti al compimento di periodi triennali o quadriennali, secondo quanto risulta dallo allegato, di cui al precedente n. 25.

Detti aumenti sono concessi al compimento dei periodi dell'anzianità di grado; oppure dell'anzianità di servizio se più favorevole.

28. L'anzianità di grado è computata in base alle disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

29. L'anzianità di servizio va computata secondo le norme in vigore, contenute nelle circolari 585, 586, 587 - 1922.

All'uopo, la differenza tra gli anni di servizio utile (computata giusta le norme sopracitate) e il numero appresso indicato per ciascun grado è considerata anzianità di grado per la determinazione dello stipendio:

Marescialli, marescialli d'alloggio e gradi corrispondenti.	anni 6
Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo e gradi corrispondenti	» 10
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri Reali.	» 12

Maresciallo maggiore del R. esercito e gradi corrispondenti . . . . . » 14

A chiarimento della disposizione di cui sopra valgono gli esempi esposti al terzo e quarto comma del precedente n. 8.

30. Per i sottufficiali, che, al 1° dicembre 1923, hanno ancora diritto al computo dei benefici di guerra e di colonia, valgono le indicazioni di cui ai precedenti numeri dal 9 al 12 (vedi esempi pratici, allegati numeri 11 e 12).

31. Giusta l'ultimo comma dell'art. 49 del decreto — di cui è cenno al precedente n. 13 — deve aggiungersi un anno all'anzianità di servizio utile per lo stipendio dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti che, anteriormente al 1° dicembre 1923, hanno maturato il diritto allo stipendio di L. 9000, 9500, 10,000 e non potrebbero conseguire, alla stessa data, i corrispondenti stipendi di L. 10,100. 10,800, 11,500 della nuova tabella (allegato VI della circolare 706, 1923).

Per effetto dell'aumento di cui sopra si ha:

a) che i marescialli maggiori e gradi corrispondenti, i quali, al 1° dicembre 1923, hanno compiuto 25, 29 o 32 anni di servizio utile per lo stipendio, sono ammessi, dalla stessa data, rispettivamente allo stipendio di L. 10,100, 10,800, 11,500 (compreso il supplemento di servizio attivo);

b) che i marescialli maggiori e gradi corrispondenti, i quali, al 1° dicembre 1923, hanno compiuto 28 o 31 anni di servizio utile per lo stipendio, saranno ammessi rispettivamente allo stipendio di L. 10,800 o 11,500, quando compiranno 29 o 31 anni di servizio utile per lo stipendio.

Per nessun altro grado di maresciallo nel R. esercito è applicabile la disposizione di cui al precedente numero.

Nè può essere applicata ai marescialli dei tre gradi dei carabinieri Reali, perchè essi, anteriormente al 1° dicembre 1923, percepivano la paga in luogo dello stipendio, e la concessione, di cui all'ultimo comma dell'art. 49 del decreto, riguarda esclusivamente coloro che erano provvisti di stipendio.

32. Le paghe giornaliere dei sergenti maggiori e sergenti e quelle dei brigadieri e vice brigadieri vanno determinate secondo le norme contenute nel rispettivo allegato VI della circolare 706, 1923, aggiungendo all'anzianità di servizio i benefici di guerra e di colonia, secondo le vigenti disposizioni per coloro che ne avessero diritto (vedi esempio pratico, allegato n. 13).

CAPO IV.

Stipendi e paghe dei sottufficiali richiamati dal congedo.

33. Anche per i marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti (tanto del R. esercito quanto dei carabinieri Reali) richiamati dal congedo, lo stipendio può essere determinato sia sull'anzianità di grado, sia sull'anzianità di servizio se più favorevole.

L'anzianità di grado è data dal tempo che l'interessato ha passato effettivamente in servizio nel grado stesso, come è indicato ai precedenti numeri 19 e 20.

34. L'anzianità di servizio va stabilita secondo le norme vigenti, contenute nelle circolari 585, 586 e 587 - 1922.

35. Pure per i predetti militari, i benefici di guerra e di colonia vanno aggiunti tanto all'anzianità di grado quanto alla anzianità di servizio, purchè, naturalmente, i medesimi ne abbiano diritto, giusta le disposizioni in vigore.

36. Ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti nel R. esercito richiamati in servizio che, dal 1° dicembre 1923, si trovino nelle precise condizioni specificate al precedente n. 31, competono gli aumenti di stipendio ivi indicati, a senso dell'ultimo comma dell'art. 49 del decreto.

37. Pei sergenti maggiori e sergenti, pei brigadieri e vice brigadieri, richiamati dal congedo, la paga giornaliera va determinata come per i pari grado in servizio attivo permanente, di cui al precedente n. 32.

CAPO V.

Disposizioni speciali per i sottufficiali dei carabinieri Reali.

38. Giusta l'art. 3 del R. decreto 9 novembre 1923 (che sarà prossimamente pubblicato) il tempo passato in servizio con le rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile agli effetti degli stipendi e delle paghe dei sottufficiali dei carabinieri Reali.

Di conseguenza, nel fare il computo tanto dell'anzianità di grado quanto dell'anzianità di servizio per stabilire gli stipendi e le paghe dei predetti sottufficiali, deve dedursi

il tempo passato in servizio con le rafferme annuali a titolo di esperimento.

39. Tale disposizione, secondo è stabilito dall'art. 4 del citato decreto, va in vigore dal 1° gennaio 1924. Perciò, la deduzione di cui al precedente numero dovrà farsi solo per le rafferme annuali a titolo di esperimento che verranno concesse dal 1° gennaio 1924 in poi.

PARTE SECONDA.

CAPO VI.

Indennità militare.

Ufficiali.

40. (1) L'indennità militare, stabilita dal 1° comma del l'art. 171 del decreto, è dovuta anche agli ufficiali effettivi e delle categorie in congedo che si trovano in licenza straordinaria con assegni interi.

41. L'indennità militare, di cui al precedente numero, è ridotta alla metà per gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio.

42. (1) Per gli ufficiali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) e per quelli richiamati dalla posizione ausiliaria ordinaria e speciale, che siano ammogliati, o vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 1440 annue.

43. Detto aumento è indipendente dal numero dei figli che l'ufficiale vedovo può avere. È però necessario che almeno uno di essi sia minore o inabile al lavoro, convivente ed a carico. Un figlio è considerato convivente anche quando, per ragioni di studio o per malattia, sia separato dal genitore.

44. Nella prole vanno compresi anche i figli legalmente adottati, i figliastri ed i figli naturali riconosciuti.

---

(1) N. B. — Le predette disposizioni valgono anche per gli *attuali* commissari di leva, provenienti dagli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria e speciale.

45. Per gli ufficiali forniti di alloggio gratuito, l'indennità militare è ridotta delle somme stabilite dal primo comma dell'art. 173 del decreto.

46. Per gli ufficiali dei carabinieri Reali — che, essendo forniti di alloggio (in qualsiasi edificio militare: comandi, caserme, ecc.), pagano un contributo — la riduzione di cui al numero precedente è diminuita dell'importo del contributo stesso.

47. Giusta gli accordi presi col Ministero delle finanze a norma del secondo comma del precitato art. 173, la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo stesso, è ridotta alla metà per gli ufficiali che, per disposizioni regolamentari, o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari (comandi, uffici, caserme, ospedali, panifici, magazzini viveri, forti, ecc.). Non verificandosi tali condizioni, gli ufficiali che sono provvisti eventualmente di alloggio gratuito debbono essere sottoposti alla ritenuta intera, fissata dal primo comma del precitato articolo 173.

48. Quando più ufficiali siano alloggiati nello stesso locale devono essere sottoposti tutti alla prescritta ritenuta: intera, o ridotta alla metà, secondo che l'alloggio è stato concesso nell'interesse esclusivo dell'ufficiale oppure per motivi di servizio.

49. La ritenuta (intera e ridotta) deve sempre effettuarsi anche se l'ufficiale — senza lasciare l'alloggio — si allontani dalla residenza, per qualsiasi motivo. Solo nel caso che, assentandosi, lasci l'alloggio, non sarà più sottoposto alla relativa ritenuta.

50. Tutti gli utenti di alloggio militare in genere, se occupano camere in più fissate per regolamento, debbono continuare a pagare per dette camere il relativo canone di affitto mensile, indipendentemente dalla ritenuta intera o ridotta a cui sono sottoposti, secondo la natura dell'alloggio goduto.

51. Per gli ufficiali provvisti di indennità d'alloggio in mancanza dell'alloggio in natura loro dovuto, non si fa luogo a nessuna riduzione sull'indennità militare.

52. L'aumento all'indennità militare di L. 1440 annue, di cui al precedente n. 42, è dovuta agli ufficiali indicati nel

numero stesso anche se in aspettativa per infermità incontrate in servizio o in licenza straordinaria con assegni interi.

53. Nei casi in cui lo stipendio è sospeso, o ridotto, anche l'indennità militare di cui al precedente n. 40, è sospesa, o ridotta nella stessa proporzione dello stipendio, mentre l'aumento per la famiglia di L. 1440 annue, di cui al precedente n. 42, è corrisposto per intero.

54. Gli ufficiali con stipendio sospeso o ridotto sono quelli enumerati nell'art. 3 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, sostituito con la legge 6 luglio 1908, n. 362 (circolare n. 258 - 1908); e quelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri, giusta l'art. 4 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453 (circolare 249 - 1920).

55. Per gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio, che vengono a trovarsi in una posizione in cui lo stipendio è sospeso o ridotto, anche la metà dell'indennità militare di cui al precedente n. 41, è sospesa, o ridotta nella stessa proporzione dello stipendio; mentre l'aumento per la famiglia di L. 1440 annue è corrisposto per intero.

56. Agli ufficiali in congedo provvisorio spetta soltanto l'indennità militare, di cui al precedente n. 40, ridotta nella stessa proporzione dello stipendio, senza l'aumento per la famiglia, di cui al n. 42.

57. Agli ufficiali, che per qualsiasi ragione si trovano all'estero, è dovuta tanto l'indennità militare quanto il relativo aumento per la famiglia, di cui ai precedenti nn. 40, 41 e 42.

Se però detti ufficiali sono forniti di alloggio gratuito, l'indennità militare è ridotta delle somme stabilite dal primo comma dell'art. 173 del decreto.

Capo VII.

Sottufficiali.

58. Giusta l'art. 172 del decreto, ai sottufficiali in servizio (compresi quelli dei carabinieri Reali) è conservata la

indennità militare per essi stabilita dalle disposizioni finora in vigore; che rimane fissata nella misura annua seguente:

Sergenti e vice brigadieri dei carabinieri Reali	L. 240
Sergenti maggiori e brigadieri dei carabinieri Reali	» 360
Marescialli dei tre gradi, compresi quelli dei CC. RR. e gradi corrispondenti	» 420

59. Pei sottufficiali, che siano ammogliati, o vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, la indennità militare è aumentata:

a) di L. 1200 annue, se sono forniti di alloggio per conto dello Stato;

b) di L. 1920 annue (1200 + 720), se sono provvisti di alloggio a proprie spese;

c) di L. 1740 annue (1200 + 540), se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio. Quindi, detto aumento non è dovuto, se un alloggio, pur esistendo in un edificio militare, non sia stato concesso per i detti speciali obblighi di servizio.

60. Per i sottufficiali vedovi con figli valgono le stesse norme contenute nei precedenti nn. 43 e 44, riguardanti gli ufficiali vedovi con figli.

61. L'aumento di L. 1920 (1200 + 720), di cui alla lettera *b*) del precedente n. 59, è conservato al sottufficiale ammogliato o vedovo con figli:

1° quando il sottufficiale è ricoverato in luogo di cura e la famiglia è alloggiata a proprie spese;

2° quando il sottufficiale trasferito non ha potuto — per mancanza di alloggio — farsi seguire nella nuova sede dalla famiglia, la quale, pertanto, alloggia altrove a proprie spese. E ciò quando pure il sottufficiale — durante l'assenza della famiglia — fosse alloggiato temporaneamente in caserma, come un sottufficiale celibe.

62. L'aumento di L. 1740 (1200 + 540) di cui alla lettera *b*) del precedente n. 59, è conservata al sottufficiale ammogliato o vedovo con figli quando è ricoverato in luogo di

cura e la famiglia continua ad occupare l'alloggio avuto per motivi di servizio.

63. Per esplicita e tassativa disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 172 del decreto, l'articolo stesso sostituisce gli articoli 33, 34 (1) e 35 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 (circolare 585 - 1922).

Per il combinato disposto di detti articoli, ai sottufficiali dei carabinieri Reali, che siano ammogliati o vedovi con prole, è dovuto l'aumento all'indennità militare di L. 1200 annue, di cui alla lettera *a*) del precedente n. 59.

Ai medesimi però non è dovuto l'aumento di L. 1920 (cioè: 1200 + 720), perchè sono tutti provvisti di alloggio in natura, o, in mancanza di esso, dell'indennità d'alloggio (che è prevista dall'art. 2 della circolare 687 - 1919 per i sottufficiali e gli appuntati dell'arma). Nè è loro dovuto l'aumento di L. 1740 (cioè: 1200 + 540) perchè sono tutti obbligati ad alloggiare in edifici militari in dipendenza delle normali funzioni del proprio grado e della propria arma.

64. Nei casi in cui lo stipendio e la paga sono sospesi, o ridotti anche l'indennità militare, di cui al precedente n. 58, è sospesa, o ridotta nella stessa proporzione dello stipendio e della paga, mentre l'aumento per la famiglia di L. 1200 annue, di cui alla lettera *a*) del precedente n. 59, è corrisposto per intero.

PARTE TERZA.

Assegni diversi.

Capo VIII.

Indennità militare speciale per l'arma dei carabinieri Reali.

65. L'indennità militare speciale, stabilita dal primo comma dell'art. 176 del decreto per l'arma dei carabinieri Reali (compreso il ruolo specializzato) e il supplemento alla stessa indennità, fissato dall'ultimo comma del citato articolo per il solo ruolo specializzato, sono sospesi quando lo stipendio o la paga sono ridotti o sospesi (2).

---

(1) L'art. 34 della circolare 585 - 1922 venne sostituito dallo art. 13 della circolare 586 - 1922.

(2) N. B. — L'indennità militare speciale sostituisce l'indennità di servizio speciale per l'arma dei carabinieri Reali di cui alla tabella *B* della circolare 614-1919.

Lo stesso dicasi per l'indennità di servizio speciale pei maestri idrettori di banda.

Capo IX.

Assegno per spese di rappresentanza.

66. L'indennità di rappresentanza, di cui all'art. 177 del decreto, avendo sostituito l'indennità di carica prevista dalla tabella IV della legge sugli assegni fissi, non è dovuta agli ufficiali richiamati dal congedo, ai quali non spettava la detta indennità di carica.

67. L'assegno di rappresentanza di L. 900 annue non è dovuto ai colonnelli a disposizione.

68. I soprassoldi fissi di cui alla tabella IV della legge sugli assegni fissi (compresi nelle lettere *l* e seguenti), rimangono in vigore fino al 31 marzo 1924, giusta il quarto comma dell'art. 189 del decreto (1).

Capo X.

Indennità di servizio speciale e professionali.

69. Giusta l'art. 178 del decreto, agli attuali ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria l'indennità di servizio speciale, oltre ad essere conservata, sarà aumentata in occasione di promozioni, secondo le relative disposizioni finora in vigore.

70. Agli ufficiali delle categorie in congedo, che si trovano in servizio al 1° dicembre 1923, sono conservate le indennità professionali e di servizio speciale sino al loro ricollocamento in congedo.

71. In caso di richiamo dal congedo posteriormente al 1° dicembre 1923 non sono dovute le predette indennità.

Capo XI.

Indennità per spese d'alloggio.

72. Giusta l'art. 178 del decreto, è dovuta agli ufficiali appresso indicati l'indennità per spese d'alloggio nella misura annua seguente:

(1) N. B. — Il soprassoldo di cui alla lettera *m*) della tabella sopracitata è soppresso, essendo stato costituito dall'indennità militare speciale di cui al terzo comma dell'art. 176 del decreto.

a) generali d'esercito; generali d'armata; generali di corpo d'armata che comandano il corpo d'armata territoriale; presidente del Tribunale supremo di guerra e marina; capo dello stato maggiore centrale e comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se rivestono grado di generale di corpo d'armata, L. 7200;

b) generali di divisione che comandano la divisione territoriale: capo dello stato maggiore centrale e comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali se rivestono grado di generale di divisione, L. 3600.

73. Gli ufficiali generali attualmente provvisti d'indennità d'alloggio e non compresi nel precedente numero la conservano nella misura attuale fino a che rimangono in servizio attivo permanente o acquistino diritto alla indennità maggiore.

74. L'indennità per spese d'alloggio è corrisposta per intero quando non è concesso a carico dello Stato nè alloggio nè mobilia in natura.

Ne è corrisposta la metà quando è dato il solo uso gratuito dei locali per l'alloggio, oppure è fatta la sola somministrazione della mobilia occorrente.

Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia.

75. Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati ed illuminati per conto dello Stato, l'utente dovrà pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota è determinata dal Ministero della guerra (Servizio del genio) sentita la competente Direzione del genio militare.

76. L'indennità per spese d'alloggio decorre dal giorno dell'assunzione della carica per la quale è stabilita; e cessa col giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi però di trasferimento da una carica all'altra, l'indennità stabilita per la carica precedente continua fino all'assunzione della nuova carica.

Capo XII.

Indennità di missione.

77. Secondo l'art. 180 del decreto, il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe e il compenso di lire una per chilo-

metro sulle vie ordinarie, di cui alla circolare 607 - 1918, è dovuto ai generali, agli ufficiali superiori ed ai primi capitani; agli altri ufficiali spetta il rimborso in 2ª classe e il compenso di centesimi 75 per chilometro.

78. Per effetto del successivo articolo 181, l'indennità giornaliera è stabilita nella misura seguente:

Generale d'esercito.	L.	100
Generale d'armata e di corpo d'armata .	»	90
Generale di divisione e gener. medico capo	»	80
Generale di brigata, generale medico, generale commissario e colonnello . .	»	70
Tenente colonnello, maggore e 1° capitano.	»	60
Capitano.	»	50
Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda e sottotenente maestro di scherma	»	40.

79. Nulla è variato per l'indennità di trasferta dei sottufficiali, caporali e soldati di cui alla circolare 1-1922, salvo pei marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti, pei quali l'indennità giornaliera è stabilita nella misura di L. 20, giusta l'art. 182 del decreto.

Capo XIII.

Indennità caro viveri.

80. Ai sensi dell'art. 188 del decreto, l'indennità caro viveri, dovuta alla data 30 novembre 1923 agli ufficiali ed ai marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti (compresi quelli dei carabinieri reali), va diminuita di L. 65 mensili.

81. L'indennità caro viveri, dovuta alla data 30 novembre 1923, ai sergenti maggiori e sergenti ed ai brigadieri e vice brigadieri, va diminuita di L. 60 mensili.

CAPO XIV.

Disposizioni transitorie.

82. Qualora, giusta l'art. 190 del decreto, facendo il computo di tutti gli assegni dovuti ai militari al 1° dicembre 1923, per effetto di detto decreto, venisse a risultare che l'*ammontare complessivo* di tali assegni fosse inferiore all'*ammontare* pure *complessivo* degli assegni percepiti al 30 novembre 1923 per effetto delle disposizioni sostituite od abrogate, la differenza che risulta in più sarà conservata a titolo di *assegno personale;* che dovrà però essere riassorbito dal 1° dicembre 1923 in poi in occasione di aumenti di stipendio (sia per promozione sia per compimento di un periodo di anzianità di grado o di servizio) e di diminuzione nel numero delle persone di famiglia (qualunque fosse stato tale numero), che davano diritto alle indennità militari supplementari, di cui agli articoli 32 e 35 della circolare 585-1922.

83. Detto assegno personale va considerato come assegno ordinario e non come stipendio. Quindi, esso non è soggetto alla ritenuta del 6 % in conto entrata del Tesoro nè del 0.12 % a favore del fondo di garanzia per le cessioni dello stipendio; ma è sottoposto alle alre ritenute degli assegni ordinari, compreso il 2 % a favore dell'Opera di previdenza.

84. Dal computo di cui sopra va escluso, per quanto riguarda i sottufficiali, l'aumento alla indennità militare di L. 720 e 540 annue (di cui alle lettere *b*) e *c*), del precedente n. 59) spettante ai sottufficiali con famiglia o vedovi con prole che siano provvisti di alloggio a proprie spese, oppure obbligati ad alloggiare in caserma per ragioni di custodia o di servizio. Quindi, pei suddetti sottufficiali la somma da calcolarsi, tra gli assegni loro dovuti dal 1° dicembre 1923 in poi, a titolo d'indennità militare per la famiglia è di L. 1200.

PARTE QUARTA.

CAPO XV.

Determinazione e pagamento degli stipendi degli ufficiali.

85. Gli stipendi dovuti agli ufficiali sono determinati, sotto la loro personale responsabilità, dai Consigli di ammini-

strazione, che hanno in forza matricolare gli ufficiali stessi. Tale determinazione sarà fatta sulla scorta degli stati di servizio ed in base alle disposizioni sopra indicate (oltre che a quelle del Capo IV della circolare 587-1922, modificato dal Capo III della circlare 394-1923), tenendo per norma gli esempi pratici, allegati alla presente circolare.

Per gli ufficiali, che sono tenuti in forza matricolare da un Consiglio d'amministrazione e vengono amministrati da un altro ente qualsiasi, il predetto Consiglio determinerà lo stipendio loro dovuto e lo comunicherà all'ente incaricato del pagamento.

Qualora però l'ente predetto non ricevesse in tempo la comunicazione dello stipendio dovuto all'ufficiale, provvederà *ugualmente* al pagamento dello stipendio che determinerà in via provvisoria sulla scorta dei dati che tiene a sua disposizione e su quelli che gli fornirà l'ufficiale mediante dichiarazione scritta, salvo a prendere subito dopo i necessari accordi col Consiglio d'amministrazione interessato.

86. La comunicazione a questo Ministero degli stipendi attribuiti agli ufficiali, deve essere fatta (secondo le norme in vigore) dai Consigli d'amministrazione che hanno in forza matrcolare gli ufficiali stessi.

87. I quesiti concernenti la compilazione dei decreti stipendio saranno rivolti: al Gabinetto del Ministro, pei generali; alla Direzione centrale del servizio sanitario, per i medici e farmacisti; alla Direzione generale personale ufficiali, per tutti gli altri ufficiali.

88. La copia di stato di servizio da trasmettersi al Ministero (unitamente allo specchio ove è stabilito lo stipendio per l'ufficiale, conforme agli esempi pratici allegati alla presente circolare) deve contenere tutte le variazioni riguardanti, *in qualsiasi modo*, lo stipendio, tralasciando le variazioni che non interessano affatto lo stipendio stesso, come i trasferimenti di corpo nel Regno, gli incarichi speciali, le destinazioni temporanee, le missioni, le autorizzazioni a fregiarsi di medaglie commemorative, ecc., ecc., giusta le circolari 415 (art. 17) e 726-1920.

Si ricorda che i movimenti da e per le colonie, devono risultare in modo preciso, come è indicato nella circolare n. 471-1923.

89. Per quanto poi riguarda gli stipendi, a cui gli ufficiali matureranno il diritto posteriormente alla data 31 dicem-

bre 1923, tanto per promozione quanto per compimento di un periodo di anzianità di grado e di servizio, i Consigli di amministrazione trasmetteranno i relativi documenti ai competenti uffici del Ministero, con elenco separato e distinto da tutti gli altri stipendi; ed attenderanno, prima di corrispondere i nuovi stipendi, che il Ministero stesso ne dia l'autorizzazione sia pubblicando il corrispondente decreto, sia con apposito dispaccio, ai sensi della circolare 656-1923. Frattanto i corpi continueranno a corrispondere i precedenti stipendi.

Per gli stipendi riguardanti il compimento di un periodo di anzianità di grado o di servizio, i Consigli di amministrazione trasmetteranno i relativi documenti tre mesi prima che l'interessato ne maturi il diritto. Invece per gli stipendi relativi alle promozioni trasmetteranno i necessari documenti appena le promozioni stesse saranno pubblicate sul bollettino ufficiale.

90. Per facilità dei corpi sono riportati nell'allegato 14 gli stipendi netti mensili dovuti agli ufficiali.

Capo XVI.

Determinazione e pagamenti degli stipendi e delle paghe dei sottufficiali.

91. Per la determinazione e il pagamento degli stipendi e delle paghe dei sottufficiali, valgono le disposizioni di cui al Capo V della circolare 587-1922, modificate dal Capo III della circolare 394-1923, e quelle del capo precedente in quanto siano ad essi applicabili.

92. Per facilità dei corpi sono riportati nell'allegato n. 15 gli stipendi netti mensili spettanti ai sottufficiali.

Il Ministro A. Diaz.

ALLEGATO N. 1.

Tabella degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo per gli ufficiali del R. esercito.

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici
	Iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	
Generale d'esercito.....	46.000 *4.000*					
Generale d'armata.....	36.500 *3.500*					
Generale di corpo d'armata	32.000 *3.000*					
Generale di divisione e generale medico capo	27.500 *2.500*					
Generale di brigata, generale medico e generale commissario	21.000 *2.000*	23.000 *2.000*				4
Colonnello.....	17.800 *1.500*	19.000 *1.500*	20.500 *1.500*			4
Tenente colonnello.....	16.000 *1.200*	16.800 *1.200*	17.800 *1.200*			4
Maggiore.....	13.700 *1.000*	14.300 *1.000*	15.100 *1.000*	16.000 *1.000*		4
Capitano.....	11.600 *800*	12.200 *800*	12.900 *800*	13.700 *800*		4
Tenente.....	9.500 *600*	10.100 *600*	10.800 *600*	11.600 *600*		3, 3 4
Sottotenente e maestro direttore di banda	7.000 *500*	7.600 *500*	8.200 *500*	8.800 *500*	9.500 *500*	2, 2, 3, 3

N. B. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

ALLEGATO N. 2.

CAPITANO DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva presentatosi alle armi . . .	li	1° gennaio	1904
Caporale	»	1° luglio	1904
Sergente	»	31 dicembre	1904
Sergente maggiore	»	30 dicembre	1907
Tale allievo della scuola militare di Modena	»	3 ottobre	1909
Sottotenente in S. A. P. (R. D.)	»	17 settembre	1911
Tenente	»	17 settembre	1914
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra	»	24 maggio	1915
Capitano	»	11 giugno	1916
Tale cessa da territorio dichiarato in stato di guerra	»	4 novembre	1918

Quadro 4.

Concessa la Croce di guerra al valore militare.

Computo dell'anzianità di grado utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato promosso capitano l'11 giugno 1916) aveva di anzianità di grado	7	5	20
b) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-1918	3	5	10 (1)
c) perchè decorato della croce di guerra al valore militare	2	—	— (1)
Anzianità di grado utile al 1° dicembre 1923	12	11	—

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 14.500 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

(1) Tempo computabile una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di servizio che all'anzianità di grado.

ALLEGATO N. 8.

MAGGIORE DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva di 1° categoria classe 1875 e lasciato in congedo illimitato	li 30 settembre	1895
Ammesso a ritardare il servizio (art. 120 legge sul reclutamento)	» 4 dicembre	1895
Chiamato alle armi per prestare servizio con la classe 1877 e giunto	» 21 settembre	1897
Tale allievo ufficiale nel reggimento artiglieria da montagna	« 31 ottobre	1897
Caporale	« 31 gennaio	1898
Sergente	» 30 aprile	1898
Inviato in licenza illimitata in attesa della nomina a sottotenente	« 17 novembre	1898
Sottotenente di complemento di artiglieria con l'obbligo di ultimare la ferma (R. D.) . .	» 5 gennaio	1899
Giunto per prestare servizio	» 1° febbraio	1899
Sottotenente effettivo dal 16 settembre 1899 ed assegnato alla scuola di applicazione di artiglieria e genio (R. D.)	» 11 settembse	1899
Tenente . . . . . (R. D.)	» 28 ottobre	1900
Capitano . . . . . (R. D.)	» 14 agosto	1911
Tale partito per la Tripolitania	« 30 dicembre	1911
Tale sbarcato a Tripoli	» 1° genuaio	1912
Tale imbarcatosi a Tripoli per rimpatrio . .	« 1° luglio	1914
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Palermo	» 3 luglio	1914
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando Supremo	« 1° dicembre	1915
Partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito	» 20 luglio	1916
Maggiore per merito di guerra (R. D.) . . .	» 18 gennaio	1917

Quadro 3.

Laureato in fisica nell'Università di Bologna come da diploma in data 14 agosto 1897 (1).

Quadro 4.

Concessa la Croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato nominato sottotenente il 16 settembre 1899) aveva di servizio da ufficiale	24	2	15 (2)
b) servizio militare effettivamente prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente:			
1) da militare di truppa e da sottufficiale compreso il periodo passato in licenza illimitata in attesa di nomina a sottotenente di complemento (1 anno; 3 mesi; 14 giorni) calcolato per metà	—	7	22 (3)
2) da ufficiale di complemento (computato per intero)	—	7	15 (3)
c) per essere stato nominato sottotenente in S. A. P. in seguito a concorso, per il quale si richiedeva di aver compiuto, con successo, il primo anno di corso nelle R. scuole di applicazione per gli ingegneri (3 anni di studi universitari) (1)	2	—	— (3)
d) periodo di tempo trascorso in Colonia (2 anni; 6 mesi) da calcolarsi per intero i primi due anni e per un terzo i sei mesi successivi	2	2	— (4)
e) periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti nella guerra 1915-1918 (7 mesi; 19 giorni)	—	7	19 (4)
f) perchè promosso maggiore per merito di guerra	2	—	— (4)
	32	3	11
Si deduce dall'anzianità di servizio (computata come sopra) il numero di anni di cui all'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395	16		
Differenza da computarsi come anzianità di grado agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923	16	3	11

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 17.000 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

---

(1) Veramente l'ufficiale è provvisto di laurea in fisica che è un titolo superiore a quello richiesto dal concorso (4 anni di università in luogo di tre). Ciò non di meno l'ufficiale non può godere di un vantaggio superiore a quello stabilito per il titolo del concorso medesimo (3 — 1 = 2).

(2) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio

(3) Tempo computabile quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(4) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di grado che all'anzianità di servizio

ALLEGATO N. 4.

MAGGIORE DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo dell'accademia militare	li 10 novembre	1900
Sottotenente nell'arma d'artiglieria nella scuola di applicazione di artiglieria e genio con anzianità dal 10 novembre 1900 (R. D.) . .	» 26 agosto	1901
Tenente (R. D.)	» 11 agosto	1903
Tale partito per la Somalia imbarcatosi a Napoli	» 11 dicembre	1910
Tale sbarcato a Mogadiscio	« 1° gennaio	1911
Tale imbarcatosi a Mogadiscio per rimpatrio	» 1° luglio	1913
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Napoli	» 21 luglio	1913
Capitano (R. D.).	» 22 maggio	1915
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando Supremo	» 1° novembre	1915
Partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito	» 20 maggio	1918
Maggiore per merito di guerra (R. D.) . .	» 16 dicembre	1918

Quadro 3.

Computati, come servizio utile, tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente in essi compresi i servizi militari prestati anteriormente alla nomina stessa (legge 14 luglio 1907, n. 482). Ha frequentato il 1° biennio nella R. università di Palermo nella facoltà di matematica (corso ingegneria). Ha conseguito il diploma in scienze fisiche e matematiche.

Ha frequentato il 3° corso della Accademia militare.

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato nominato sottotenente con anzianità 10 novembre 1900) aveva di servizio da ufficiale . .	23	—	21 (1)
b) servizio riconosciuto utile agli effetti della determinazione dello stipendio, perchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al terzo anno dell'accademia militare	1	—	— (2)
c) periodo di tempo trascorso in Colonia (due anni e sei mesi) da calcolarsi per intero i primi 2 anni e per un terzo i 6 mesi successivi.	2	2	— (3)
d) periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti nella guerra 1915 1918 (2 anni; 6 mesi; 19 giorni)	2	6	19 (3)
e) perchè promosso maggiore per merito di guerra	2	—	— (3)
	30	9	10
Si deduce dall'anzianità di servizio (computata come sopra) il numero di anni di cui all'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395	16		
Differenza da computarsi come anzianità di grado agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923	14	9	10

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 17.000 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(2) Tempo computabile quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(3) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. 5.

MAGGIORE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo del collegio militare di Roma. . . .	li	15	agosto 1897
Soldato di leva di 1ª categoria continuando in detto	«	3	agosto 1903
Tale nella scuola militare	«	3	novembre 1903
Sottotenente di fanteria . . . (R. D.). . . .	»	21	settembre 1905
Tenente . . . . . (R. D.). . . .	»	28	settembre 1908
Collocato in aspettativa per motivi di famiglia per un anno (D. M.)	»	1°	febbraio 1913
Prorogata l'aspettativa per un anno (D. M.)	»	1°	febbraio 1914
Richiamato in servizio . . . (D. M.) . . .	»	1°	febbraio 1915
Capitano . . . . . (R. D.) . . .	»	1°	aprile 1915
Partito per la zona di guerra e destinato all'8 bersaglieri mobilitato	»	24	maggio 1915
Ricoverato all'ospedale militare di riserva di Terni per ferite riportate in combattimento	»	10	giugno 1917
Uscito dall'ospedale ed inviato in licenza di convalescenza di mesi uno	»	15	luglio 1917
Partito per la zona di guerra per raggiungere il proprio reggimento mobilitato . .	»	16	agosto 1917
Rientrato dalla zona di guerra	«	4	novembre 1918
Maggiore (R. D.)	«	10	dicembre 1923

Quadro 4.

Decorato di una medaglia d'argento al valor militare.

Computo dell'anzianità di grado utile agli effetti della determinazinne dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato promosso capitano il 1° aprile 1915) aveva di anzianità di grado	8	8	—
b) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-1918 (3 anni; 5 mesi; 10 giorni)	3	5	10 (1)
c) perchè decorato di medaglia al valore militare	2	—	— (1)
Anzianità di grado utile al 1° dicembre 1923	14	1	10

Poichè egli (per effetto del computo di cui sopra) conta 14 anni 1 mese e 10 giorni di anzianità di grado utile per lo stipendio, mentre con soli 12 anni ha diritto al massimo stipendio stabilito dalla tabella per il grado di capitano, ne consegue che la parte eccedente dei benefici di guerra (2 anni, 1 mese, 10 giorni) va riportata nel computo dello stipendio da maggiore.

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 14.500 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

(1) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

Il predetto capitano, essendo stato promosso maggiore il 10 dicembre 1923, acquista diritto allo stipendio del nuovo grado in base al seguente computo dell'anzianità di servizio:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 10 dicembre 1923 (essendo stato nominato sottotenente il 21 settembre 1905) aveva di servizio da ufficiale	18	2	19 (2)
dedocesi il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia superiore ad un anno (art. 53 legge avanzamento) . . .	1	—	—
	17	2	19
b) servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale (2 anni; 1 mese; 18 giorni) computato per metà	1	—	24 (2)
c) la rimanente parte dei benefici di guerra di cui sopra	2	1	10
	20	4	23
Si deduce dall'anzianità di servizio (computata come sopra) il numero di anni di cui all'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395	16	—	—
Differenza da computarsi come anzianità di grado agli effetti della determinazione dello stipendio al 16 novembre 1923.	4	4	23

Stipendio dovutogli al 16 dicembre 1923 L. 15.300 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

---

(2) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. 6.

COLONNELLO DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo dell'accademia militare	fi	1º novembre 1899
Sottotenente nell'arma d'artiglieria nella scuola di applicazione di artiglieria e genio con anzianità dal 1º novembre 1899 (R. D.) . .	»	26 agosto 1900
Tenente . . . . . (R. D.)	«	11 agosto 1902
Tale partito per la Tripolitania, imbarcatosi a Napoli	»	27 dicembre 1911
Tale sbarcato a Tripoli	»	29 dicembre 1911
Tale imbarcatosi a Tripoli pel rimpatrio definitivo	»	1º dicembre 1913
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Palermo	»	6 dicembre 1913
Capitano . . . . . (R. D.)	»	22 maggio 1915
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando Supremo	»	1º giugno 1915
Maggiore per merito di guerra (R. D.) . . .	»	16 dicembre 1916
Tenente colonnello (R. D.)	»	26 agosto 1917
Tale partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito	»	20 maggio 1918
Tale partito per l'Albania ed imbarcatosi a Taranto	»	1º gennaio 1919
Tale giunto in Albania e sbarcato a Valona	»	2 gennaio 1919
Tale partito per l'Italia ed imbarcatosi a Valona		1º agosto 1920
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Brindisi	»	2 agosto 1920
Colonnello (R. D.)	»	1º settembre 1923

Quadro 3.

Computati, come servizio utile, tre anni antecedenti alla nomina a sottotenente in essi compresi i servizi militari prestati anteriormente alla nomina stessa (legge 14 luglio 1907 n. 482).

Ha frequentato il 1º biennio nella R. università di Palermo nella facoltà di matematica (corso ingegneria). Ha conseguito il diploma in scienze fisiche e matematiche.

Ha frequentato il 3º corso dell'Accademia militare.

Quadro 4.

Concessa la Croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923 (1):

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato nominato sottotenente con anzianità 1° novembre 1899) aveva di servizio da ufficiale . .	24	1	— (2)
b) servizio riconosciuto utile agli effetti della determinazione dello stipendio, perchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al 3° anno dell'accademia militare	1	—	— (3)
c) periodo di tempo trascorso in Colonia e nell'Albania, non goduto negli stipendi del grado di tenente colonnello (1)	1	10	19 (4)
	26	11	19
Si deduce dall'anzianità di servizio (computata come sopra) il numero di anni di cui all'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395	21		
Differenza da computarsi come anzianità di grado agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923	5	11	19

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 20.500 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

---

(1) Il suddetto ufficiale con la promozione a colonnello, avvenuta il 1° settembre 1923, ha perduto dalla stessa data il diritto ai benefici di guerra (art. 9 della circolare 585 - 1922) ma non il diritto alla parte dei benefici di Colonia non goduti nel grado di tenente colonnello; che sono rappresentati da 1 anno, 10 mesi, 19 giorni.

(2) Anzianità di servizio da ufficiale da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(3) Tempo computabile quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(4) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia alla anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. 7.

MAGGIORE DI FANTERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo del collegio militare di Roma . . .	li	15	agosto 1891
Soldato di leva di 1ª categoria, continuando in detto	»	3	agosto 1897
Tale nella scuola militare	»	3	novembre 1897
Sottotenente di fanteria (R. D.)	»	20	settembre 1899
Tale partito per l'Estremo Oriente (Cina) e imbarcatosi a Napoli	»	30	luglio 1900
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Napoli	»	30	novembre 1901
Tenente (R. D.)	»	20	settembre 1903
Tale partito per l'Africa e imbarcatosi a Napoli	»	2	novembre 1905
Tale sbarcato a Massaua	»	15	novembre 1905
Tale in licenza di convalescenza di mesi 2 per infermità provenienti da cause di servizio (trascorsa a Massaua)	»	22	gennaio 1906
Tale rientrato dalla licenza	»	22	marzo 1906
Tale imbarcatosi a Massaua per rimpatrio .	»	15	novembre 1907
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Napoli	»	27	novembre 1907
Capitano (R. D.	»	1°	maggio 1914
Tale partito per la Cirenaica e imbarcatosi a Napoli	»	1°	aprile 1915
Tale sbarcato a Marsa Susa	»	4	aprile 1915
Tale imbarcatosi a Bengasi per rimpatrio .	»	4	aprile 1916
Tle rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa	»	7	aprile 1916
Tale partito per la zona di guerra e destinato al 13 reggimento fanteria mobilitato .	»	25	maggio 1916
Tale rientrato dalla zona di guerra per raggiungere il suo deposito	»	15	novembre 1917
Maggiore (R. D.)	»	16	novembre 1917
Tale partito per l'Egeo ed imbarcatosi a Brindisi	»	26	novembre 1917
Tale sbarcato a Rodi	»	1°	dicembre 1917
Tale partito per l'Italia ed imbarcatosi a Rodi	»	1°	settembre 1918
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Brindisi.	»	5	settembre 1918

Quadro 4.

Concessa la Croce al merito di guerra

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato nominato sottotenente con R. decreto 20 settembre 1899 aveva di servizio da ufficiale	24	2	11 (1)
b) servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale (2 anni, 1 mese, 16 giorni) computato per metà	1	—	23 (2)
c) periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti	1	5	20 (3)
d) periodo di tempo trascorso in Cina, in Eritrea, in Cirenaica e nell'Egeo compresa la licenza di convalescenza passata a Massaua (5 anni, 1 mese, da calcolarsi per intero i primi 2 anni, e in ragione di un terzo il tempo successivo)	3	—	10 (3)
e) perchè decorato della croce al merito di guerra	1	—	—
	30	9	4
Si deduce all'anzianità di sevizio (computata come sopra) il numero di anni, di cui all'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395	16		
Differenza da computarsi come anzianità di grado agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923.	14	9	4

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1023 L. 17 000 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(2) Tempo computabile quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(3) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. 8.

TENENTE COLONNELLO DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo dell'Accademia militare	li	1° novembre	1900
Sottotenente nell'arma di artiglieria nella scuola di applicazione di artiglieria e genio con anzianità dal 1° novembre 1900 (R. D.)	»	26 agosto	1901
Tenente (R. D.)	»	11 agosto	1903
Tale partito per la Tripolitania, imbarcatosi a Napoli	»	27 dicembre	1911
Tale sbarcato a Tripoli	»	29 dicembre	1911
Tale partito per l'Italia per licenza di convalescenza di mesi due, imbarcatosi a Tripoli	»	29 marzo	1912
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa.	»	1° aprile	1912
Tale ripartito per la Tripolitania per termine della licenza, imbarcatasi a Napoli .	»	29 maggio	1912
Tale sbarcato a Tripoli	»	1° giugno	1912
Tale prigioniero di guerra	»	15 agosto	1913
Tale rientrato al corpo in Bengasi per ritorno dalla prigionia di guerra	»	15 novembre	1913
Tale imbarcatosi a Bengasi per rimpatrio definitivo	»	1° dicembre	1913
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Palermo .	»	6 dicembre	1913
Capitano (R. D.)	»	22 maggio	1915
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando supremo	»	1° giugno	1915
Maggiore per merito di guerra (R. D.) . . .	»	16 dicembre	1916
Tenente colonnello (R. D.)	»	26 agosto	1917
Tale partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito	»	20 maggio	1918
Tale partito per l'Albania ed imbarcatosi a Taranto	»	1° gennaio	1919
Tale giunto in Albania e sbarcato a Valona .	»	2 gennaio	1919
Tale partito per l'Italia e imbarcatosi a Valona	»	1° agosto	1920
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Brindisi	»	2 agosto	1920

Quadro 3.

Computati, come servizio utile, 3 anni antecedenti alla nomina a sottotenente in essi compresi i servizi militari prestati anteriormente alla nomina stessa (legge 14 luglio 1907 n. 482).

Ha frequentato il primo biennio nella R. università di Palermo nella facoltà di matematica (corso ingegneria). Ha conseguito il diploma in scienze fisiche e matematiche.

Ha frequentato il 3° corso dell'Accademia militare (1).

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di grado utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato promosso tenente colonnello il 26 agosto 1917) aveva di anzianità di grado	6	3	5
b) periodo di tempo trascorso in Colonia e nell'Albania, compresa la prigionia; ed esclusa la licenza di convalescenza perchè passata in Italia (3 anni, 4 mesi), da calcolarsi per intero i primi 2 anni, e per un terzo i mesi successivi	2	5	10 (2)
c) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-1918 (2 anni, 11 mesi, 19 giorni)	2	11	19 (2)
b) perchè promosso per merito di guerra . .	2	—	— (2)
Totale anzianità di grado utile al 1° dicembre 1923	13	8	4

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 19.000 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

Poichè egli (per effetto del computo di cui sopra) conta 13 anni, 8 mesi e 4 giorni di anzianità di grado utile per lo stipendio, mentre con soli 8 anni ha diritto al *massimo* stipendio stabilito dalla tabella per il grado di tenente colonnello, ne consegue che la parte eccedente dei benefici di guerra (5 anni, 8 mesi, 4 giorni) gli va riportata nel computo dello stipendio da colonnello.

---

(1) I benefici di laurea, dei titoli di studio, etc., di cui all'articolo 3 della circolare n. 585-1922 e i benefici di cui all'art. 10 della circolare 586-1922, non vanno computati quando lo stipendio viene determinato sulla base dell'anzianità di grado.

(2) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. 9.

TENENTE COLONNELLO DI ARTIGLIERIA IN S. A. P.

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Allievo dell'Accademia militare	li	1° novembre	1900
Sottotenente nell'arma di artiglieria nella scuola di applicazione di artiglieria e genio con anzianità dal 1° novembre 1900 (R. D.)	»	26 agosto	1901
Tenente (R. D.)	«	11 agosto	1903
Tale partito per la Tripolitania, imbarcatosi a Napoli	»	27 dicembre	1911
Tale sbarcato a Tripoli	»	29 dicembre	1911
Tale partito per l'Italia per licenza di convalescenza di mesi due imbarcatosi a Tripoli	»	29 marzo	1912
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa		1° aprile	1912
Tale partito per la Tripolitania per termine della licenza imbarcatosi a Napoli	»	29 maggio	1912
Tale sbarcato a Tripoli	»	1° giugno	1912
Tale prigioniero di guerra	»	15 agosto	1913
Tale rientrato al corpo in Bengasi per ritorno dalla prigionia di guerra	»	15 novembre	1913
Tale imbarcatosi a Bengasi per rimpatrio definitivo	»	1° dicembre	1913
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Palermo	»	6 dicembre	1913
Capitano (R. D.)	»	22 maggio	1915
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra perchè destinato al Comando supremo	»	1° giugno	1917
Maggiore (R. D.)	»	16 dicembre	1917
Tale partito da territorio dichiarato in stato di guerra per raggiungere il proprio deposito	»	20 maggio	1918
Tale partito per l'Albania e imbarcatosi a Taranto	»	1° gennaio	1919
Tale giunto in Albania e sbarcato a Valona	»	2 gennaio	1919
Tale partito per l'Italia e imbarcatosi a Valona	»	1° agosto	1920
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Brindisi	»	2 agosto	1920
Tenente colonnello (R. D.)	»	1° dicembre	1921

Quadro 3.

Computati, come servizio utile, 3 anni antecedenti alla nomina a sottotenente in essi compresi i servizi militari prestati anteriormente alla nomina stessa (legge 14 luglio 1907, n. 482). Ha frequentato il 1° biennio nella R. università di Palermo nella facoltà di matematica (corso ingegneria). Ha conseguito il diploma in scienze fisiche e matematiche.

Ha frequentato il 3° corso dell'Accademia militare.

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio da ufficiale utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923.

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato nominato sottotenente con anzianità 1° novembre 1900) aveva di servizio da ufficiale . . .	23	1	— (1)
b) servizio riconosciuto utile agli effetti della determinazione dello stipendio, perchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al 3° anno dell'Accademia militare	1	—	— (2)
b) periodo di tempo trascorso in Colonia e nell'Albania, compreso la prigionia; ed esclusa la licenza di convalescenza perchè passata in Italia (3 anni, 4 mesi), da calcolarsi per intero i primi due anni e per un terzo i mesi succesisvi	2	5	10 (3)
d) periodo di tempo trascorso presso i reparti combattenti nella guerra 1915-1918; (11 mesi, 19 giorni)	—	11	19 (3)
e) perchè decorato della croce al merito di guerra	1		— (3)
Totale tempo utile al 1° dicembre 1923 . . .	28	5	29

Poichè il tenente colonnello aveva compiuto 28 anni di servizio utile e godeva perciò lo stipendio di L. 15.400, è ammesso, dal 1° dicembre 1923, allo stipendio di L. 19.000 (compreso il supplemento di servizio attivo).

---

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(2) Tempo computabile quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(3) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia alla anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. **10.**

MAESTRO DIRETTORE DI BANDA

(Estratto stato di servizio).

Quadro 2.

Soldato di leva 1ª categoria	li 22 marzo	1886
Maresciallo d'alloggio capo fanfara . .	» 5 febbraio	1887
Capo musica	» 10 marzo	1891
Capo musica con assegnazione alla categoria ufficiali (R. D.)	» 30 gennaio	1896
Maestro direttore di banda (legge 17 luglio 1910)	» 1° luglio	1910
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra	» 25 maggio	1915
Partito da terirtorio dichiarato in stato di guerra	» 17 ottobre	1915

Quadro 4.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di servizio utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato nominato capo musica nella categoria ufficiali il 30 gennaio 1896) aveva di servizio da ufficiale	27	10	1 (1)
b) servizio militare prestato precedentemente alla nomina ad ufficiale (9 anni, 10 mesi, 8 giorni), da computarsi per la metà e per non oltre 4 anni perchè promosso ufficiale prima del 30° anno di età	4	—	— (2)
c) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti	—	4	22 (3)
d) perchè decorato della croce al merito di guerra	1	—	— (3)
Anzianità di servizio utile al 1° dicembre 1923.	33	2	23

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 12.100 (compreso il supplemento di servizio attivo) come è stabilito dall'art. 157 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(1) Anzianità di servizio effettivo da ufficiale • da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(2) Tempo computabile quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(3) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. **11.**

MARESCIALLO MAGGIORE

(Estratto del Mod. 59).

Specchio A.

Soldato volontario	li 31 dicembre	1898
Caporale	» 30 giugno	1899
Sergente	» 30 giugno	1900
Furiere	» 1° gennaio	1904
Maresciallo	» 30 giugno	1907
Maresciallo capo	» 1° agosto	1911
Tale partito per la Tripolitania e imbarcatosi a Napoli	» 2 dicembre	1911
Tale sbarcato a Tripoli	» 4 dicembre	1911
Tale partito per l'Italia per rimpatrio, imbarcatosi a Tripoli	» 19 agosto	1912
Tale rientrato in Italia e sbarcato a Siracusa	» 21 agosto	1912
Maresciallo maggiore	» 30 settembre	1912
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra	» 3 giugno	1915
Tale partito da territorio dichiarato in stato di guerra	» 24 novembre	1918

Specchio B.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo dell'anzianità di grado utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni
a) al 1° dicembre 1923 (essendo stato promosso maresciallo maggiore il 30 settembre 1912) aveva di anzianità di grado (11 anni, 2 mesi, 1 giorno)	11	2	1
b) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti nella guerra 1915-1918	3	5	— (1)
c) periodo di tempo trascorso in Colonia (8 mesi, 15 giorni) da calcolarsi per intero i primi due anni e per un tempo i mesi successivi	—	8	15 (1)
d) perchè decorato della croce al merito di guerra	1	—	— (1)
Anzianità di grado utile al 1° dicembre 1923.	16	3	16

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 10.800 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

(1) Tempo computabile una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di servizio che all'anzianità di grado.

ALLEGATO N. 12.

MARESCIALLO

(Estratto del Mod. 59).

Specchio A.

Soldato di leva presentatosi alle armi . . .	li	1° dicembre	1913
Caporale	»	1° aprile	1914
Retrocesso soldato per motivi disciplinari) (1)	»	25 maggio	1914
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra	»	4 maggio	1916
Caporale	»	10 luglio	1917
Sergento per merito di guerra	»	1° dicembre	1917
Sergente maggiore per merito di guera . .	»	1° ottobre	1818
Tale rientrato da territorio dichiarato in stato di guerra	»	25 novembre	1918
Maresciallo	»	1° marzo	1922

Specchio B.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo del servizio utile agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923:

	Anni	Mesi	Giorni	
a) servizio militare prestato dal 25 maggio 1914 in poi (non dovendosi computare il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione)	9	6	6	(2)
b) periodo di tempo trascorso presso reparti combattenti	2	6	—	(3)
c) perchè promosso per merito di guerra . .	2	—	—	(3)
	14	—	6	
Deducesi dall'anzianità di servizio (computata come sopra) il numero di anni, di cui all'art. 156 del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395	6	—	—	
Differenza da computarsi come anzianità di grado agli effetti della determinazione dello stipendio al 1° dicembre 1923	8	—	6	

Stipendio dovutogli al 1° dicembre 1923 L. 6.700 (compreso il supplemento di servizio attivo) come da tabella.

(1) Poichè la retrocessione è avvenuta nei gradi di caporale, non apporta la perdita dei benefici di guerra.

(2) Anzianità di servizio da computarsi quando l'aumento di stipendio è determinato sull'anzianità di servizio.

(3) Tempo computabile per una volta tanto da aggiungersi sia all'anzianità di grado che all'anzianità di servizio.

ALLEGATO N. 13.

SERGENTE MAGGIORE

(Estratto del Mod. 59).

Specchio A.

Soldato di leva presentatosi alle armi . . .	li 1° dicembre	1915
Tale giunto in territorio dichiarato in stato di guerra	» 4 maggio	1916
Caporale	» 1° giugno	1916
Caporale maggiore	» 1° settembre	1916
Sergente per merito di guerra	» 1° dicembre	1917
Tale rientrato da territorio dichiarato in stato di guerra	» 25 novembre	1918
Sergente maggiore	» 1° ottobre	1919

Specchio B.

Concessa la croce al merito di guerra.

Computo del servizio utile agli effetti della determinazione della paga al 1° dicembge 1923.

	Anni	Mesi	Giorni
a) servizio militare prestato	8	—	—
b) periodo di tempo trascorso presso reparti cambattenti	2	6	—
c) perchè promosso per merito di guerra .	2	—	—
Totale tempo utile al 1° dicembre 1923	12	6	—

Pertanto, alla data 1° dicembre 1923 gli va attribuita la paga di L. 14 giornaliere.

ALLEGATO N. **14.**

PRONTUARIO degli stipendi netti mensili degli ufficiali
(compresi i supplementi di servizio attivo)

GRADO	Stipendio annuo lordo	Stipendio mensile netto
Generale d'esercito	46.000	3.202,71
	4.000	*292,94*
Generale d'armata	36.500	2.541,28
	3.500	*256,33*
Generale di corpo d'armata	32.000	2.227,97
	3.000	*219,71*
Generale di divisione e generale medico capo	27.500	1.914,67
	2.500	*183,09*
Generale di brigata, generale medico e generale commissario	21.000	1.462,11
	23.000	1.601,35
	2.000	*146,46*
Colonnello	17.800	1.239,31
	19.000	1.322,86
	20.500	1.427,29
	1.500	*109,85*
Tenente colonnello	16.000	1.113,98
	16.800	1.169,69
	17.800	1.239,31
	1.200	*87,88*
Maggiore	13.700	953,86
	14.300	995,63
	15.100	1.051,33
	16.000	1.113,98
	1.000	*73,24*
Capitano	11.600	807,65
	12.200	849,42
	12.900	898,16
	13.700	953,86
	800	*58,58*
Tenente	9.500	661,44
	10.100	703,21
	10.800	751.94
	11.600	807,65
	600	*43,94*
Sottotenente	7.000	487,37
	7.600	529,15
	8.200	570,92
	8.800	612,69
	9.500	661,44
	500	*36,61*

ALLEGATO N. 15.

PRONTUARIO degli stipendi netti mensili dei sottufficiali
(compresi i supplementi di servizio attivo)

GRADO	Stipendio annuo lordo	Stipendio mensile netto
Marescialli del R. esercito.		
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti .	7.400	515,22
	8.100	563,96
	8.800	612,69
	9.500	661,44
	10.200	710,17
	10.900	758,91
	600	*43,94*
Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . .	6.300	438,64
	6,700	466,49
	7.200	501,30
	7.700	536,11
	500	*36,61*
Maresciallo e gradi corrispondenti	5.400	375,97
	5.800	403,83
	6.300	438,64
	6.800	473,45
	400	*29,30*
Marescialli dei carabinieri reali.		
Maresciallo d'alloggio maggiore	8.000	556,99
	8.700	605,73
	9 500	661,44
	10.300	717,13
	11.100	772,84
	700	*51,26*
Maresciallo d'alloggio capo	7.100	494,34
	7.500	522,19
	8.000	556,99
	8.500	591,81
	9.000	626,62
	600	*43,94*
Maresciallo d'alloggio	6.400	445,60
	6.700	466,49
	7.000	487,37
	7.300	508,26
	7.600	529,15
	7.900	550,03
	500	*36,61*

N. 708. — PENSIONI. — **R. decreto n. 2480, concernente le nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione pensioni). — 21 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 26 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Valutazione dei servizi.

Art. 1.

I servizi prestati nella qualità di straordinario, avventizio e simile, non sono equivalenti all'alunnato, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, neppure dopo affidamento di nomina ad impiego di ruolo.

Per l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall'impiego, che venga di fatto, per qualsiasi causa, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di pensione.

Nulla è innovato per quanto concerne il computo del tempo trascorso dagli ufficiali in posizione di servizio ausiliario e dei periodi di richiamo in servizio attivo durante la posizione ausiliaria.

Art. 2.

Il periodo di servizio prestato posteriormente al diciottesimo anno di età, nella qualità di straordinario, avventizio e simile e di commesso gerente demaniale, riscattabile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970,

modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, non può essere riconosciuto per più della metà della sua durata effettiva. Rimane con ciò abolito il limite di dieci anni di cui alla citata disposizione.

Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopraindicati, per ciascun anno riscattato, è commisurato al sei per cento dello stipendio goduto all'atto della presentazione della relativa domanda.

La data di presentazione delle domande deve risultare da ricevuta, rilasciata dall'ufficio incaricato di raccoglierle.

Quando la domanda di riscatto sia presentata dopo la cessazione del servizio, il contributo del sei per cento è commisurato sull'ultimo stipendio.

La domanda di riscatto che non venga presentata durante il servizio deve essere fatta dall'impiegato o dai suoi aventi causa, a pena di decadenza, insieme alla domanda di pensione o di indennità.

Il contributo di riscatto che non sia versato subito in una sola volta, può essere suddiviso in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore alla metà di quello riconosciuto.

Nel caso di liquidazione di indennità invece di pensione, il contributo di riscatto o le rate residue sono detratte per intero dall'indennità.

Nel caso di pensione di riversibilità le rate di contributo non ancora versate sono ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.

Sono abrogati gli articoli 13 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, e 5 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, circa il riscatto agli effetti di pensione degli anni di studi superiori e dei corsi speciali di perfezionamento.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo 2 sono applicabili a tutti gli impiegati civili e militari in servizio alla entrata in vigore del presente decreto, ancorchè abbiano ottenuto il riscatto in base alle norme già vigenti, nonchè a quelli che saranno assunti successivamente.

Le somme già pagate per contributo di riscatto saranno rimborsate agli aventi diritto o imputate al contributo dovuto ai sensi del precedente articolo, da commisurarsi sullo stipendio goduto alla data in cui fu presentata la primitiva domanda di riscatto.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Regi decreti 9 maggio 1920, n. 749, e 18 febbraio 1923, n. 428.

Il disposto dell'articolo 1 del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 749, è applicabile anche per gli insegnanti delle università o di altri istituti di istruzione superiore che abbiano precedentemente prestato servizio come incaricati fuori ruolo.

Le disposizioni della legge 6 agosto 1893, n. 456, e dell'art. 2 del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 749, sono applicabili anche per gli insegnanti delle università o di altri istituti di istruzione superiore che abbiano precedentemente prestato servizio presso scuole medie pareggiate o università libere.

Gli anni di servizio riconosciuti ai sensi del precedente e del presente articolo sono computati tanto per il raggiungimento del periodo minimo di servizio effettivo per il diritto agli assegni di quiescenza, quanto per la misura degli assegni stessi.

Art. 4.

Sulle domande di riscatto dei servizi provvede la Corte dei conti, con apposita deliberazione, se l'impiegato è in servizio, o con la stessa deliberazione di liquidazione degli assegni di quiescenza, se l'impiegato non è più in servizio.

La deliberazione della Corte è comunicata al ministero delle finanze, per i provvedimenti di riscossione del contributo di riscatto, ed è notificata all'interessato con le forme stabilite per le deliberazioni di liquidazione degli assegni di quiescenza.

Contro le deliberazioni della Corte dei conti è ammesso ricorso, entro il termine di novanta giorni da detta notifica, alle sezioni unite della Corte stessa.

Art. 5.

Gli aumenti per servizi speciali agli effetti di pensione in qualsiasi modo previsti dalle leggi vigenti non possono in verun caso essere valutati per un periodo di tempo superiore alla metà della durata effettiva dei servizi medesimi.

Ogni campagna di guerra continuerà a calcolarsi per anno intero. Però all'anno della campagna di guerra non può aggiungersi alcun altro aumento per servizi speciali prestati nell'anno stesso.

Tanto gli aumenti per servizi speciali quanto quelli per le campagne di guerra, sono computati soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennità o a pensione.

Art. 6.

Alla lettera *b*) dell'art. 67 del testo unico approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sostituito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, e modificato dalla legge 19 giugno 1913, n. 692, è sostituita la seguente:

« *b*) tre o quattro anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare, a seconda della durata legale del corso universitario effettivamente seguito ».

Al secondo comma dell'articolo stesso è sostituito il seguente:

« Tali periodi non possono decorrere da età inferiore ai diciassette anni ».

Capo II.

Valutazione delle pensioni e delle indennità.

Art. 7.

Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilità o morte a causa di servizio, indistintamente per gli impiegati civili, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, dell'armata, delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, nonchè per i graduati e agenti di custodia delle carceri, sono liquidate sulla media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Sono abrogati gli articoli 4 e 6 della legge 15 luglio 1910, n. 430.

Art. 8.

Le aliquote di cui all'art. 5 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sono stabilite in un quarantesimo sulle prime lire quattromila della media degli stipendi ed assegni percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo ed in un sessantesimo sopra la rimanente somma.

Uguali aliquote si applicano per le pensioni normali degli ufficiali dell'esercito, dell'armata, delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, tranne per i gradi compresi nelle annesse tabelle *A* e *B*, per i quali la liquidazione della pensione si fa con le aliquote ivi indicate.

Le pensioni degli ufficiali per ferite o infermità contratte a causa di servizio sono calcolate in base alle aliquote indi-

cate nelle colonne 2 e 3 delle annesse tabelle *A* e *B*, qualunque sia l'arma o il corpo cui l'ufficiale appartiene.

La pensione spettante all'impiegato civile e all'ufficiale che abbiano raggiunto quaranta anni di servizio è pari ai quattro quinti della detta media triennale, ferma la limitazione di cui al primo comma del seguente art. 10.

È abrogato il secondo comma dell'art. 9 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

La pensione spettante all'ufficiale non può essere minore di quella che egli avrebbe ottenuto nel grado immediatamente inferiore, in base agli assegni utili a pensione, secondo la propria anzianità.

Art. 9.

All'art. 22 del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato con l'art. 1 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351, è sostituito il seguente:

« La pensione spettante ai sottufficiali che dopo venti anni di servizio cessino dal servizio, sia in seguito a domanda, sia di autorità, o per prescrizione di legge, è liquidata sulla media degli stipendi o paghe percepite durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

« La pensione è stabilita in ragione di un trentatreesimo sopra le prime lire tremila e di un cinquantesimo sopra la rimanente somma, per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione.

« In nessun caso la pensione può essere superiore ai quattro quinti della media triennale suddetta ».

La stessa sostituzione è fatta all'art. 51 del Regio decreto 20 ottobre 1919, n. 1988, modificato con l'art. 17 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347.

Art. 10.

Nei casi previsti dagli articoli 9 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 e 17 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e in tutti gli altri casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono l'ammontare o il massimo della pensione normale o privilegiata nella misura dei nove decimi della media dello stipendio o paga, è sostituito l'ammontare o il massimo di otto decimi sulle prime lire ventimila della media calcolata secondo dispone il precedente articolo 7 e di cinque decimi sulla eventuale eccedenza.

È abrogato il massimo di lire 12,000 di cui all'articolo 7 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, e all'articolo 8 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Nei casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono un ammontare di pensione che può superare l'importo dell'ultimo stipendio o paga di attività di servizio, tale ammontare è ridotto a quello dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni utili a pensione.

Art. 11.

La indennità per una sola volta di cui agli art. 3 e 4 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, spetta dopo dieci anni di servizio effettivo.

Sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, la indennità è ragguagliata a tanti dodicesimi sulle prime lire quattromila e a tanti diciottesimi sulla rimanente parte dell'ultimo stipendio effettivamente ed integralmente percetto, quanti sono gli anni di servizio.

Nessuna indennità diretta o di riversibilità spetta al personale di custodia delle carceri.

Art. 12.

Ai numeri 3 e 4 dell'art. 8 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, e ai numeri 3 e 4 dell'articolo 14 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, sono sostituiti i seguenti:

« 3° Vedova con orfani aventi diritto a pensione:
con un orfano, 60 per cento;
con due orfani, 65 per cento;
con tre orfani, 70 per cento;
con quattro o più orfani, 75 per cento;

« 4° Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3, diviso in parti eguali fra tutti gli orfani ».

Per le indennità per una sola volta rimane in vigore la ripartizione stabilita dall'art. 106 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Le disposizioni concernenti la misura e la ripartizione della pensione per le vedove e i figli dei militari sono applicabili anche alle pensioni di riversibilità degli appartenenti al corpo della guardia di finanza.

Sono abrogati l'ultimo capoverso dell'art. 4 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144 ed il penultimo comma dell'art. 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Capo III.

Pensioni privilegiate.

Art. 13.

Le pensioni privilegiate per inabilità o morte a causa di servizio, spettano soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte.

Non può considerarsi dipendente dal servizio la infermità, la lesione o la morte che risalga a causa verificatasi oltre cinque anni prima della cessazione dal servizio.

Art. 14.

Al primo comma dell'art. 6 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, è sostituito il seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti di infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria secondo la tabella *A*, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, la pensione sarà uguale ai quattro quinti della media degli stipendi dell'ultimo triennio o dell'eventuale minor periodo di servizio ».

Art. 15.

Il diritto a pensione privilegiata normale, dei genitori, fratelli e sorelle dei militari, di cui all'art. 123 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è limitato ai soli casi di morte avvenuta per causa di servizio dipendente dagli obblighi di leva o di servizio valido agli effetti dell'adempimento di tali obblighi.

Capo IV.

Disposizioni varie.

Art. 16.

Con separato decreto Reale, da emanarsi, su proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre 1923 e con effetto dal 1° gennaio 1924, verrà provveduto:

a) alla estensione al personale delle ferrovie dello Stato delle norme di cui al presente decreto, con le speciali modalità che siano ritenute necessarie:

b) alla revisione dei limiti di età concernenti il detto personale stabiliti dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 17.

La misura delle pensioni di riversibilità corrispondenti a quelle dirette in corso di godimento alla entrata in vigore del presente decreto è regolata dagli articoli 8 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e 14 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, modificati ed estesi dal precedente articolo 12.

Il disposto del comma precedente non si applica per la riversibilità delle pensioni dirette liquidate in base alle leggi dei cessati governi.

Art. 18.

Sono abrogati l'art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750 e l'art. 3 della legge 20 dicembre 1910, n. 887, relativi alla iscrizione, alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, del personale subalterno delle amministrazioni centrali e degli uscieri degli uffici giudiziari.

Il trattamento di quiescenza e le ritenute in conto entrate del tesoro per i detti personali sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, comprese quelle del presente decreto. Si applicano ai personali stessi anche le disposizioni sul riconoscimento dei servizi di straordinario, avventizio e simile, nonchè quelle degli articoli 3 e 5 della legge 10 aprile 1921, n. 552, circa il ricupero da parte dello Stato delle somme versate alla Cassa nazionale e la restituzione dei libretti di iscrizione al personale che cessi dal servizio senza indennità o pensione.

Il personale di cui al presente articolo sarà assoggettato ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sullo stipendio iniziale di ruolo, per un periodo di tempo uguale a quello trascorso dalla data della prima nomina a posto di ruolo fino al 31 dicembre 1923. Tale periodo è riconosciuto utile ai fini di pensione.

La predetta ritenuta potrà essere ripartita in rate mensili a decorrere dal 1º gennaio 1924 e fino al 31 dicembre 1929. Sono applicabili per la ritenuta stessa le norme del penultimo e terzultimo comma del precedente art. 2.

Il trattamento di quiescenza degli agenti subalterni del Ministero della guerra provenienti dagli operai a matricola, assunti come tali dopo il 15 luglio 1906, ma prima della entrata in vigore della legge 8 luglio 1912, n. 750, si intende regolato dalle norme stabilite per gli impiegati civili dal testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, restando per essi privo di ogni

effetto, dalla stessa data della sua applicazione, l'art. 3 della citata legge 8 luglio 1912, n. 750.

Art. 19.

Al personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, già appartenente al ruolo aggiunto e trasferito nel ruolo ordinario, giusta l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, e a quello assunto posteriormente nei ruoli dei geometri e degli aiutanti, disegnatori e computisti sono estese le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, considerando utile a pensione il servizio prestato in ruolo ordinario.

Sono estese a detto personale anche le disposizioni sulle ritenute in conto entrate del tesoro, salvo il disposto del sesto e dell'ottavo comma del presente articolo, e quelle sul riconoscimento dei servizi di straordinario, avventizio e simile, fermo il disposto dei seguenti commi circa il riconoscimento dei servizi prestati nel ruolo aggiunto.

Il personale che, comunque, abbia fatto passaggio dal ruolo aggiunto a quello ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza, può, entro il 30 giugno 1924, chiedere che sia ad esso applicata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, circa il riconoscimento agli effetti di pensione dei servizi prestati nel ruolo aggiunto.

Gli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza, di cui al testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quarta, possono prelevare la somma da versare per il riconoscimento di cui al comma precedente dal proprio conto individuale o dall'indennità accantonata giusta l'art. 18 del regolamento approvato con Regio decreto 20 ottobre 1904, n. 729.

L'importo delle somme accreditate nel conto individuale, insieme con la relativa quota del fondo comune, e la indennità accantonata giusta la citata disposizione, sono versate all'Erario allorquando gli impiegati, che si sono avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, abbiano compiuto il periodo di servizio necessario per acquistare diritto ad indennità ordinaria, compresi, in detto periodo, gli anni di servizio di cui abbiano perfezionato il riconoscimento.

Scaduto il periodo indicato nel precedente comma gli impiegati tuttora iscritti alla Cassa predetta saranno assoggettati alla ritenuta in conto entrate del tesoro, giusta l'art. 1 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, cessando allora la ritenuta e il contributo dello Stato di cui all'art. 3 del citato testo unico.

Fino alla scadenza del medesimo periodo restano fermi, per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, i diritti e gli obblighi stabiliti dal testo unico stesso e dal relativo regolamento.

Per gli impiegati che non si avvalgano della detta facoltà rimane aperto il conto individuale e resta accantonata l'indennità di cui all'art. 18 del regolamento approvato con Regio decreto 20 ottobre 1904, n. 729, fermi i loro diritti verso la Cassa di previdenza. Cessano però, dal 1° luglio 1921, il contributo dello Stato e le ritenute a carico degli impiegati stessi per la detta Cassa venendo essi assoggettati, dalla data medesima, alla ritenuta in conto entrate del Tesoro.

Gli impiegati di cui al presente articolo, che cessino dal servizio prima di aver conseguito il diritto a pensione, e i loro aventi causa, hanno facoltà di richiedere la indennità che in base agli articoli 15 e 16 della legge 14 luglio 1907, n. 543, sarebbe loro spettata; in tal caso non sarà corrisposta la indennità ordinaria contemplata dalle leggi sulle pensioni civili.

Capo V.

Semplificazioni procedurali.

Art. 20.

Il primo comma dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione, ai singoli casi, dell'articolo precedente, si seguiranno, tanto per i militari, quanto per i funzionari coloniali e gli altri impiegati civili dello Stato, da qualunque amministrazione dipendano, le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per causa di servizio ».

Art. 21.

È abrogato il terzo comma dell'art. 10 della legge 11 giugno 1897, n. 182, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1161.

È pure abrogato il secondo comma dell'art. 4 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 22.

Sono abrogati l'art. 173 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive disposizioni che vi si riferiscono.

I decreti per il collocamento a riposo di autorità del personale civile e militare debbono essere emanati di concerto col ministro delle finanze.

Art. 23.

Il decreto di cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto. Qualora dalla cessazione del servizio sorga diritto a trattamento di riposo e sia stata esibita la domanda di liquidazione della pensione, le singole amministrazioni provvedono alla concessione di ufficio di un acconto mensile nella misura dei quattro quinti dell'ammontare presunto dell'assegno o pensione e dell'assegno mensile per caroviveri, eventualmente dovuto, al netto di ritenute, per tutto il periodo che intercede tra la cessazione dal servizio e la effettiva riscossione della pensione definitiva da liquidarsi dalla Corte dei conti.

Sulle indennità non può farsi luogo ad alcuna concessione di acconto.

Il decreto di cessazione dal servizio deve essere inviato alla Corte dei conti entro otto giorni dalla sua data, e, parimenti, entro otto giorni dalla presentazione, deve essere inviata alla Corte stessa la domanda di pensione corredata dei prescritti documenti e del progetto di liquidazione, dal quale deve risultare l'importo dell'assegno o pensione presunta, l'ammontare dell'acconto concesso, la delegazione del tesoro che provvede al relativo pagamento e la esistenza, o meno, di debiti, cessioni o altri impedimenti.

Copia del progetto di liquidazione deve essere contemporaneamente inviata al ministero delle finanze.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del Regio decreto 21 luglio 1911, n. 886, e il Regio decreto 5 febbraio 1914, n. 107.

Art. 24.

Gli acconti corrisposti ai sensi del precedente art. 23, che risultino non dovuti, vengono ricuperati in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

L'acconto di pensione a coloro che aspirano alla pensione privilegiata viene concesso soltanto quando essi abbiano diritto a pensione ordinaria e in ragione dei quattro quinti dell'ammontare presunto di quest'ultima.

Art. 26.

Per le pensioni di riversibilità l'acconto viene concesso dal ministero delle finanze, su domanda degli interessati, sentito il procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 27.

Il procedimento per la liquidazione degli assegni diretti di quiescenza può, dalla Corte dei conti, iniziarsi d'ufficio appena avvenuta la registrazione dell'atto che dispone la cessazione dal servizio, ovvero la produzione di qualsiasi altro provvedimento che possa tenerne luogo, ai sensi dell'art. 174 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 28.

Per i dipendenti dallo Stato per i quali sia stabilito trattamento di quiescenza, le singole amministrazioni, durante il periodo del servizio, debbono raccogliere i documenti relativi a precedenti servizi prestati, nonchè quelli di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità.

Detti documenti, insieme all'ultimo stato di servizio e agli altri atti occorrenti, sono comunicati alla Corte dei conti a corredo del decreto di cessazione dal servizio ovvero a corredo delle domande di liquidazione degli assegni di riversibilità.

Capo VI.

Indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 29.

Al personale inscritto da almeno sei anni all'Opera di previdenza che sia collocato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta, a titolo d'indennità di buonuscita, una somma pari a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a fruire dei benefici dell'Opera medesima. L'indennità non può però superare l'importo di quattro mensilità di stipendio e in ogni caso il limite massimo di lire cinquemila.

I servizi prestati anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, sempre nelle categorie ammesse ai benefici della Opera stessa, si computano soltanto per metà ai fini della valutazione della indennità di buonuscita.

Art. 30.

Qualora l'inscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio per il diritto a pensione, muoia prima del collocamento a riposo, l'indennità di buonuscita, nella misura di cui al precedente articolo 29, è corrisposta alla vedova, non separata legalmente per sentenz passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e, in mancanza della vedova, ai figli minori e alle figlie maggiorenni che siano, inoltre, nubili.

Art. 31.

A partire dall'esercizio finanziario 1924-25 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, a titolo di contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza, la somma di lire sei milioni.

Capo VII.

Disposizioni finali.

Art. 32.

Il trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, da liquidarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio al 1º gennaio 1924, non può in alcun caso essere inferiore a quello che sarebbe spettato alla data stessa, sulla base della media degli stipendi o delle paghe, e degli altri assegni utili a pensione, percetti nel triennio anteriore, secondo le disposizioni precedentemente in vigore, applicando però, per quanto riguarda la valutazione dei servizi resi fino al 31 dicembre 1923, le norme degli articoli 1 a 6 del presente decreto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, per la determinazione delle pensioni di riposo e di quelle di riversibilità, anche agli ufficiali che al 1º gennaio 1924 si trovino in posizione ausiliaria o in posizione ausiliaria speciale, per i quali la media anzidetta sarà calcolata sugli stipendi e altri assegni utili a pensione percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 33.

Il trattamento di quiescenza diretto e di riversibilità del personale assunto in servizio dopo la data di attuazione del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, è regolato dalle disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio alla data stessa, comprese quelle successivamente approvate e quelle del presente decreto.

E' abrogato l'art. 70 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 34.

Il trattamento di quiescenza del personale che verrà assunto in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento.

In caso di cessazione dal servizio del personale medesimo, anteriormente alla emanazione di tale provvedimento, verrà fatto il trattamento di cui al primo comma dell'art. 33.

Art. 35.

Il personale collocato in posizione ausiliaria o a riposo prima dell'entrata in vigore del presente decreto, che abbia liquidato il massimo, di cui all'art. 7 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1114, o all'art. 8 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, ha facoltà di chiedere, se più favorevole, la liquidazione di una nuova pensione in base alle disposizioni di cui al precedente capo II.

Tale nuova pensione avrà effetto dal 1° gennaio 1924 e il titolare di essa non potrà usufruire di alcuno degli aumenti che siano stabiliti per pensioni liquidate in dipendenza di cessazioni dal servizio con decorrenze anteriori.

Art. 36.

Nelle liquidazioni da farsi d'ufficio per le quali siasi già verificata la decadenza prevista dall'art. 182 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, la decorrenza della pensione verrà fissata dal 1° gennaio 1924.

Art. 37.

Le domande di collocamento a riposo presentate dopo la data del presente decreto e anteriormente al 1° gennaio 1924 potranno aver corso soltanto con decorrenza posteriore al 1° gennaio stesso.

Art. 38.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia diversamente disposto, entrano in vigore il 1° gennaio 1924.

Nulla è innovato per quanto concerne le pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 199. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni spettanti agli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza.

GRADI	Carabinieri Reali, fanteria, cavalleria, genio, artiglieria (ruolo combattente)		Artiglieria (ruolo tecnico) corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione, veterinario, farmacisti militari		Guardia di finanza	
	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza
1	2	3	4	5	6	7
Sottotenente	1/30	1/44	1/32	1/47	1/32	1/47
Tenente.	1/30	1/43	1/32	1/46	1/32	1/46
Capitano	1/31	1/46	1/34	1/50	1/33	1/49
Maggiore	1/33	1/50	1/36	1/54	1/34	1/51
Ten. colonnello . . .	1/35	1/54	—	—	1/35	1/54

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni degli ufficiali dell'Armata e dell'Aeronautica.

GRADI	Stato Maggiore generale (compresi gli ufficiali macchinisti) della Marina e dell'Aeronautica.		Corpi del Genio navale, del Genio aeronautico, di commissariato della Marina e dell'Aeronautica, sanitario, farmacisti militari		Corpo delle capitanerie di porto	
	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza
1	2	3	4	5	6	
Guardiamarina . . . Sottotenente e gradi corrispondenti . . .	1/27	1/40	1/32	1/47	1/34	1/50
Sottotenente di vascello . . . . . Tenente e gradi corrispondenti	1/27	1/39	1/31	1/47	1/33	1/50
Tenente di vascello . Capitano e gradi corrispondenti . . .	1/26	1/39	1/30	1/47	1/32	1/50
Capitano di corvetta Maggiore e gradi corrispondenti	1/30	1/46	1/32	1/49	1/34	1/51
Capitano di fregata . Tenente colonnello e gradi corrispondenti	1/32	1/48	1/34	1/53	1/36	1/55
Capitano di vascello. Colonnello e gradi corrispondenti	1/34	1/52	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:

DE' STEFANI.

N. 709. — PENSIONI. - **Norme da osservarsi dalle autorità militari per l'applicazione del R. decreto in data 21 novembre 1923 n. 2480, sulle pensioni.** - (Direzione generale personali civili e affari generali. - Divisione pensioni). 8 dicembre 1923.

Il Ministero richiama in modo speciale l'attenzione delle dipendenti autorità militari sulle nuove disposizioni contenute nel R. decreto n. 2480 sopra indicato e sopratutto sul disposto dell'art. 23, in base al quale i decreti di cessazione dal servizio debbono essere inviati alla Corte dei conti entro *otto giorni* dalla loro data, e le domande di pensione, debitamente documentate, debbono essere rimesse alla Corte stessa entro *otto giorni* dalla loro presentazione.

Per porre in grado questo Ministero di ottemperare al tassativo disposto del suddetto articolo, s'interessano le autorità competenti a provvedere, *sotto la loro diretta responsabilità*, perchè le proposte e le domande di collocamento a riposo, nonchè le domande di pensione pervengano a questo Ministero medesimo, completamente documentate.

Per la esatta osservanza, poi, di alcune prescrizioni del predetto Regio decreto sarà altresì tenuto ben presente quanto segue:

1°. - Art. 1, secondo comma. - Poichè il tempo trascorso in servizio dopo il collocamento a riposo non è valutabile agli effetti della pensione, ed al fine di potere quindi emanare tempestivamente il relativo decreto, i corpi segnaleranno al Ministero (Divisione pensioni) *due mesi prima* del termine del servizio, quei militari (sottufficiali e militari di truppa) che in forza delle disposizioni vigenti debbono essere collocati a riposo o licenziati al raggiungimento del massimo del servizio effettivo per essi stabilito (25 anni per i militari di truppa e sottufficiali dei CC. RR. fino al grado di maresciallo-capo incluso; 30 anni per i marescialli maggiori dei CC. RR. e 35 per gli altri sottufficiali dell'esercito).

Uguale segnalazione inoltre le autorità dipendenti faranno, alle competenti direzioni generali od uffici del Ministero, per gli ufficiali che, per raggiunti limiti di età, debbono essere collocati in posizione ausiliaria.

2°. - Art. 13. — I Consigli d'amministrazione, nel redigere il verbale, di cui all'art. 34 del regolamento sulle pensioni, terranno ben presenti le nuove condizioni richieste per stabilire la dipendenza o meno da cause di servizio delle infermità, lesioni o morte del personale dipendente.

3° — Art. 28. — I documenti che le autorità militari debbono raccogliere per i rispettivi dipendenti, per i quali sia stabilito trattamento di quiescenza, sono i seguenti, avvertendo che tali documenti debbono essere uniti allo stato di servizio originale, e, come è ovvio, in caso di trasferimento, trasmessi al nuovo corpo:

a) stato dei servizi eventualmente prestati in altre amministrazioni; e, per gli impiegati civili ed operai, lo stato di servizio militare. Avvertesi, inoltre, che sugli stati di servizio, modello 53, e sui fogli matricolari, modello 59, debbono essere riportati gli stipendi e paghe nonchè gli altri assegni valutabili agli effetti della pensione percepiti, con l'indicazione della rispettiva decorrenza, nonchè la data di decorrenza delle varie posizioni (aspettative, congedo provvisorio, posizione ausiliaria, ecc);

b) documenti di stato civile: estratto dell'atto di nascita dell'impiegato o militare; e, se del caso, della moglie e dei figli minorenni non coniugati, nonchè copia dell'atto di matrimonio, copia di sentenza di separazione tra i coniugi, copia di sentenza di condanne riportate. Gli atti di stato civile debbono essere legalizzati dal Pretore e, per i nati all'estero, dal Ministero degli esteri. Ad ogni buon fine, si fa presente che i documenti suddetti debbono essere raccolti *subito* per il personale attualmente in servizio e man mano per i nuovi assunti.

I documenti *personali* dell'impiegato e del militare, indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*) dovranno essere trasmessi al Ministero unitamente alle segnalazioni che verranno fatte a senso del n. 1 delle presenti norme, e alle domande e proposte di collocamento a riposo o in posizione ausiliaria; quelli riguardanti *la famiglia* saranno, invece, rimessi all'interessato all'atto della cessazione dal servizio. In caso di morte dell'impiegato o del militare, tutti i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), saranno consegnati alle rispettive famiglie per essere allegati alle domande di riversibilità di pensione, a cui esse potessero eventualmente avere diritto.

4° Quando trattisi di militari od impiegati da collocarsi a riposo od in riforma per infermità proveniente o non da cause di servizio, dovranno essere inviati al Ministero:

a) copia del verbale di cui all'art. 34 del regolamento sulle pensioni, corredata dai relativi titoli giustificativi, avvertendo che in calce al verbale stesso dovrà risultare se l'interessato abbia avuto comunicazione di esso e se ne abbia accettato il giudizio. Qualora fosse stato prodotto il reclamo

di cui al successivo art. 37 del citato regolamento, al verbale dovrà essere allegata copia della decisione ministeriale;

b) copia del verbale della visita medico-collegiale subita, con la dichiarazione di accettazione o meno da parte dell'interessato delle conclusioni del collegio medico, sia nei riguardi dell'idoneità al servizio, sia, se del caso, della categoria cui fu ascritta la infermità;

c) copia del parere del direttore di sanità, prescritto dagli articoli 54 o 55 del regolamento sulle pensioni, a seconda che l'interessato accetti o non l'esito della visita collegiale.

5° Per *i residenti all'estero* si richiama l'attenzione sull'art. 11 del Regio decreto n. 835 del 7 giugno 1920 (circolare 415 del Giornale militare del 1920).

Per i *dementi* poi si terranno presenti le disposizioni degli articoli 53 del regolamento sulle pensioni e 12 del R. decreto n. 835 sopra citato.

6° Le domande di collocamento a riposo per anzianità di servizio dovranno essere corredate dalla dichiarazione personale dell'interessato, di cui alla circolare n. 278 del Giornale militare 1912. Inoltre alle domande di pensione degli ufficiali collocati in P. A. od a riposo dal servizio attivo permanente o dal congedo provvisorio, ed a quelle dei sottufficiali, sarà allegata la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 418 del Giornale militare 1914, quale fu modificata dalla circolare n. 465 del Giornale militare 1916.

Il Ministro: A. DIAZ.

N. **710.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2440 — Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria). — 18 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 23 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

TITOLO I

Del patrimonio dello Stato — Dei contratti.

Art. 1.

I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze.

Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio.

Art. 2.

A cura del ministro delle finanze deve formarsi l' inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato.

Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari.

Art. 3.

Tutti i contratti dai quali derivi una entrata od una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinarsi nel regolamento, l'amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni.

Art. 4.

Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 5.

I progetti di contratti devono essere comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300,000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 150,000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4.

Il consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti, le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere.

Il parere del consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione.

Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicarsi al consiglio di Stato, prima dell'approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte.

Art. 6.

Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.

Se l'importo previsto superi le lire 75,000 il progetto di contratto, o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente,

sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al consiglio di Stato per il parere.

Art. 7.

Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della metà.

Art. 8.

I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, previo parere del consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tale caso sentito il consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 30,000.

Art. 9.

Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio di Stato per il parere.

Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al consiglio di Stato, quando l'importo, preveduto in cifra non eccedente le lire 30,000, venga nel fatto a superare tale somma.

Art. 10.

Per l'acquisto all'estero di combustibili, per il noleggio delle navi destinate al trasporto di essi e per l'acquisto dei tabacchi esteri, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri.

Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2° comma, e 19 del presente decreto.

Art. 11.

Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del consiglio di Stato.

Art. 12.

I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.

Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni.

Non si possono stipulare interessi e provvigioni a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti stipulati con stabilimenti di opere pie e con case e stabilimenti commerciali e industriali di notoria solidità, i quali non usino assumere incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, nè i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Art. 13.

Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto consiglio.

Art. 14.

Deve essere sentito il parere del consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a

troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 20,000.

A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per la esecuzione del medesimo contratto.

Deve essere sentito il consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale.

Art. 15.

Deve essere sentito il consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandona superi le lire 5000.

La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto, debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire 5000.

Art. 16.

I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento.

I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto.

Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto o incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata.

Art. 17.

I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi:

per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;

per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;

con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 18.

I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere la indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi

Art. 19.

Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finchè non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.

L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere.

I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 20,000 sono sottoposti alla registrazione preventiva della Corte dei conti.

Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto.

Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto.

Art. 20.

Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'amministrazione non abbia seguìto il parere del consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'amministrazione.

Art. 21.

L'alienazione degli immobili dello Stato, quando non sia regolata, per determinate categorie di beni, da leggi speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con particolari provvedimenti legislativi.

Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per quanto concerne l'alienazione delle navi dello Stato.

TITOLO II.

Della contabilità generale dello Stato.

Capitolo I.

Disposizioni generali.

Art. 22.

Alla immediata dipendenza del ministro delle finanze sono la ragioneria generale dello Stato e la direzione generale del tesoro.

Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle amministrazioni centrali.

Art. 23.

Il direttore generale del tesoro sovrintende al servizio di tesoreria dello Stato, provvede al movimento di fondi ed eseguisce le operazioni finanziarie di tesoreria che gli sono ordinate dal ministro delle finanze.

Art. 24.

La ragioneria generale dello Stato riassume i risultati dei conti delle entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate e pagate; riassume, altresì le modificazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali devono tenere le loro scritture nelle forme prescritte dalla ragioneria generale e trasmettere alla medesima i conti periodici e tutti gli altri elementi e notizie che le possono occorrere.

Art. 25.

La ragioneria generale, sulle proposte e sugli elementi che i singoli ministeri devono trasmettere a quello delle finanze, predispone il progetto del bilancio di previsione, i provvedimenti di variazioni al bilancio ed il rendiconto generale consuntivo da presentare al Parlamento.

Prepara inoltre le situazioni finanziarie, per le quali tiene conto anche dei vari provvedimenti che in esse comunque influiscono e che debbono essere comunicati dai rispettivi ministeri, pel tramite dei direttori capi delle ragionerie centrali, al ministro delle finanze per il preventivo esame e consenso.

Art. 26.

I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali sono nominati dal ministro delle finanze, di concerto con i singoli ministri, sulla proposta del ragioniere generale.

Art. 27.

Le ragionerie centrali osservano e vigilano perchè siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal ministero delle finanze:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I direttori capi delle ragionerie riferiscono al ministro delle finanze, pel tramite della ragioneria generale, sulle

questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specie per quanto concerne l'andamento degli impegni di spesa.

Art. 28.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali compilano gli schemi degli stati di previsione della entrata e della spesa ed il rendiconto consuntivo, da trasmettersi al ministro delle finanze, e adempiono ogni altro incarico loro affidato dai singoli ministri.

Art. 29.

I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali le spese si riferiscono, di concerto col ministro delle finanze.

Sono del pari emanati di concerto col ministro delle finanze, gli altri provvedimenti che regolino comunque l'assunzione di nuovi oneri, oppure modificazioni o deroghe a precedenti disposizioni adottate su proposta o di concerto col detto ministro.

Il ministro delle finanze esercita il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello Stato e sulle aziende autonome che ne dipendono.

A tale fine esso ha facoltà di disporre verifiche ed ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria o attribuzioni contabili.

Capitolo II.

Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione.

Art. 30.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 31.

I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati:

a) nel conto del bilancio;

b) nel conto generale del patrimonio dello Stato.

Art 32.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;

2° le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del tesoro e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 33.

Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato, oltre le variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verifichino durante l'esercizio nelle attività e passività patrimoniali.

Art. 34.

Nel mese di dicembre il ministro delle finanze presenta al Parlamento il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Presenta poi nel mese di gennaio il bilancio di previsione per l'esercizio venturo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli della spesa distinti per ministeri.

Se nei termini indicati il Parlamento non è riunito, il rendiconto ed il bilancio sono distribuiti ai membri di esso.

Se la Camera dei deputati è disciolta, i detti documenti sono pubblicati per riassunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

Art. 35.

Lo stato di previsione dell'entrata ed i singoli stati di previsione della spesa formano oggetto di altrettanti disegni di legge.

Con la legge relativa allo stato di previsione della entrata viene approvato il riepilogo generale del bilancio preventivo.

Art. 36.

Il conto dei residui del bilancio è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

I residui passivi della parte ordinaria del bilancio, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si

riferiscono, s'intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Sono però mantenute oltre tale termine le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite.

Art. 37.

Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite:

in titoli, secondo che siano ordinarie o straordinarie;

in categorie, secondo che siano effettive o riguardino costruzioni di strade ferrate, movimenti di capitali o partite di giro;

in capitoli.

I capitoli di ciascuna categoria sono raggruppati in rubriche, secondo la materia amministrata.

Art. 38.

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione.

Art. 39.

È vietata l'assegnazione di qualsiasi provento per spese od erogazioni speciali, rimanendo soppressa ogni destinazione già stabilita da particolari disposizioni.

Questa disposizione non si applica ai proventi e quote di proventi riscossi per conto di privati o enti estranei all'amministrazione dello Stato, nè ai proventi derivanti da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.

Art. 40.

Nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze è istituito un « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine ».

Con decreti del ministro delle finanze registrati alla Corte dei conti possono essere prelevate da detto fondo ed inscritte ai competenti capitoli le somme occorrenti:

1° per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 36, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto;

2° per aumento di stanziamento a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del ministero delle finanze sarà allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2 da approvarsi con apposito articolo della legge relativa.

Art. 41.

Con decreti Reali su proposta del ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, possono iscriversi, nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, nonchè per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, possono, mediante decreti del ministro delle finanze, inscriversi nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote d'entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del ministero delle finanze saranno allegati due elenchi, da approvarsi con apposito articolo della relativa legge, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relative alle spese che le amministrazioni militari sostengono nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato ed eventualmente di privati.

Art. 42.

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è inscritto, nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, un « Fondo di riserva per le spese impreviste »

La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti Reali, promossi dal ministro delle

finanze. Le prelevazioni per somme superiori a lire 50,000 per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione.

Art 43.

Le nuove e le maggiori spese, alle quali non possa provvedersi nella forma indicata negli articoli precedenti, debbono essere autorizzate per legge.

Le spese eccedenti la somma di lire 150,000, non imputabili a capitoli gia compresi negli stati di previsione dell'esercizio in corso, non possono iscriversi nei bilanci se non siano approvate con speciali disposizioni di legge.

Nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l'approvazione del bilancio devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse.

Capitolo III.

Delle entrate dello Stato.

Art. 44.

I direttori generali e gli altri capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali che hanno gestione di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.

Art. 45.

I tesorieri devono trasmettere mensilmente al direttore generale del tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse e gli agenti della riscossione devono comunicare alle amministrazioni da cui dipendono, ogni bimestre o ad altro periodo stabilito dai regolamenti, i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.

Art. 46.

Le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato, nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 47.

Il direttore generale del tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione per quanto riguarda la riscossione ed il versamento del denaro.

Art. 48.

Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a ciò autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati.

L'importo relativo è considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato.

CAPITOLO IV.

Delle spese dello Stato.

Art. 49.

I ministri impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Per le spese straordinarie, ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

Per le spese ordinarie possono altresì essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

L'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza, quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti.

Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.

Art. 50.

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e in generale tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato deb-

bono essere comunicati dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno.

Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonchè l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo.

Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.

Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonchè l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione.

Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo dell'apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati.

Art. 51.

Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informarne il ministro delle finanze ed il ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per tutte le spese che riguardino necessità continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinchè le erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

Art. 52.

Il ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da emanarsi d'intesa col ministro delle finanze.

Art. 53.

Alla chiusura dell'esercizio, con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.

L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali.

Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla Corte dei conti ai fini del suo riscontro.

Potranno effettuarsi dopo il 1° luglio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 30 giugno, le spese di competenza dell'esercizio medesimo, non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti della somma dei residui passivi risultati al 30 giugno.

Art. 54.

Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli:

a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;

b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera *a*), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;

c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed altre di importo e scadenze determinate;

d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.

Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, delle spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonchè le modalità dei riscontri su tali pagamenti da parte della Corte dei conti e le giustificazioni relative sono stabilite dal regolamento.

Il regolamento determina anche le comunicazioni che relativamente ai pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla direzione generale del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento di tesoreria.

Art. 55.

Gli uffici amministrativi centrali, per il pagamento delle somme dovute dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori, sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria, assegni esigibili presso lo stabilimento dell'istituto medesimo in essi indicato.

Gli assegni sono firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati ed inviati alla ragioneria insieme ai documenti giustificativi.

Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la liquidazione della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone il visto sugli assegni e li trasmette, con i documenti giustificativi, alla Corte dei conti o al funzionario da essa all'uopo distaccato presso la ragioneria stessa.

La Corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari e li restituisce alla ragioneria, trattenendo la contro-matrice insieme con i documenti giustificativi.

Gli assegni vengono, indi, dalla ragioneria restituiti all'ufficio amministrativo per essere consegnati ai creditori contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice degli assegni. La dichiarazione di ricevuta dell'assegno estingue il debito dell'amministrazione.

Se il creditore non sa o non può scrivere, la ricevuta sarà data nei modi indicati al secondo comma del successivo articolo 67.

Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito per le entrate delle rispettive Amministrazioni.

Il regolamento determina entro quali limiti e con quali condizioni e modalità gli assegni, a richiesta dei creditori, possano essere loro inviati a mezzo della posta.

Gli assegni sono emessi per l'importo netto; la regolazione delle somme trattenute si effettua a periodi prestabiliti mediante gli ordinativi di cui all'art. 63.

Art. 56.

Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui:

1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze;

2° spese da farsi ad economia;

3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa;

4° assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni;

5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

6° retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonchè alle navi viaggianti fuori dello Stato;

8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori pei quali l'amministrazione giudichi opportuno tale forma di pagamento;

9° spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori, da parte dell'amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessità dei servizi. Per le spese stesse e per quelle di cui al numero 10, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250,000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti.

Per le spese di cui al numero 8 devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro.

Art. 57.

Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori.

L'istituto tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui.

Art. 58.

I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti a' sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura di credito.

Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55.

L'importo delle ritenute è però impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze di entrata.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.

Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne la prelevazione, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente.

Il ministro delle finanze può provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti o effettuati.

Art. 59.

E' in facoltà dell' amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purchè l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'art. 56.

Art. 60.

Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto mini

steriale, da emanarsi di concerto col ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61.

Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.

Art. 62.

Il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e delle altre spese di importo e scadenze determinate può effettuarsi in base a ruoli emessi dalle amministrazioni centrali, riconosciuti regolari dalla ragioneria e dalla Corte dei conti, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente articolo 55.

Il regolamento stabilisce i procedimenti da seguirsi per la ordinazione dei pagamenti delle spese di cui si tratta e le modalità e i limiti dei relativi riscontri.

Per il pagamento dei ratei di stipendi, pensioni ed altri assegni fissi mensili il mese è calcolato sempre di trenta giorni.

Art. 63.

Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali con la procedura di cui al precedente articolo 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;

e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.

Le ritenute, di cui alla lettera *e*), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del ministro delle finanze, in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.

Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza. Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.

Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonchè al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.

Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.

Art. 64.

Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo della ragioneria non creda di poter apporre il visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento ne riferisce direttamente al ministro.

Quando il ministro giudichi che, ciò nonostante, l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal ministro ed è comunicato, dal capo della ragioneria, alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

L'ordine però non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Art. 65.

Gli ufficiali pagatori non debbono, sotto la loro responsabilità personale, effettuare pagamenti su ordini che non siano rivestiti delle formalità richieste dal presente decreto e dal regolamento relativo.

La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che è disposto mediante ordini del direttore generale del tesoro.

Art. 66

Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati possono essere girati nelle forme ammesse dal codice di commercio. La girata può essere fatta esclusivamente a favore di un agente della riscossione o di una banca.

La girata a favore dell'agente della riscossione, quando il prenditore non sappia o non possa scrivere, può farsi mediante segno di croce apposto in presenza dell'agente medesimo con l'assistenza e la firma di due testimoni.

È ammessa una sola girata.

Art. 67.

Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli.

Gli altri titoli di spesa debbono, all'atto del pagamento, essere sottoscritti per quietanza dagli interessati o da coloro che sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per conto dei medesimi. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza medesima può risultare da un segno di croce fatto alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono anch'essi.

Le altre forme di quietanza sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 68.

Gli assegni non consegnati ai creditori entro il mese di luglio successivo all'esercizio in cui furono emessi sono dagli uffici incaricati della consegna ed entro il 10 agosto restituiti all'amministrazione o al funzionario delegato che li ha emessi, perchè provvedano al loro annullamento.

Gli assegni emessi dalle amministrazioni centrali e dai funzionari delegati e consegnati ai creditori si considerano, agli effetti del rendiconto consuntivo, titoli pagati.

Gli assegni estinti dall'istituto incaricato vengono al medesimo rimborsati mediante operazione di tesoreria nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 69.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera *a*.

Le cessioni , le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Art. 70.

Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato *E*, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato *F*, della legge medesima.

Art. 71.

L'emissione dei buoni ordinari del tesoro ed il limite massimo della somma che può tenersene in circolazione sono stabiliti annualmente dalla legge che approva lo stato di previsione dell'entrata e da leggi speciali.

La loro emissione può aver luogo soltanto in seguito all'effettivo versamento dell'importo nelle casse dello Stato.

Le norme speciali per la gestione dei buoni di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento.

Art. 72.

Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra, nonchè per il caso di pubbliche calamità, sono date con speciali regolamenti.

Capitolo V.

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato.

Art. 73.

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite da leggi e regolamenti, gli agenti e funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, non sono tenuti a prestare cauzione.

L'amministrazione ha però facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa.

Rimane fermo l'obbligo della cauzione, secondo le disposizioni che regolano i singoli servizi, quando la gestione sia affidata a persone, istituti od enti estranei alla amministrazione dello Stato, nonchè quando la cauzione sia stabilita a garanzia degli interessi di privati.

Art. 74.

Gli agenti dell'amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro ovvero debito di materie, nonchè coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, a cui debbono rendere il conto della loro gestione, e sono soggetti alla vigilanza del ministro delle finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto e sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti gli impiegati, dipendenti dai vari ministeri, ai quali sia dato incarico di fare esazione di entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti, esaminati dall'amministrazione, vengono trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 75.

Presso le casse del tesoro, gestite direttamente dallo Stato, è istituito uno speciale servizio di controllo.

Le funzioni dei controllori e le norme per le ispezioni e verificazioni di cassa sono determinate dai regolamenti, i quali stabiliscono pure le modalità e le norme per il controllo nell'interesse dello Stato, quando il servizio di cassa sia affidato a un istituto bancario.

Il servizio di controllo sarà altresì istituito presso qualsiasi altra cassa dello Stato per la quale il ministero competente, di concerto con quello delle finanze, ne riconosca la necessità.

Nulla è innovato per quanto concerne gli uffici di riscontro stabiliti con disposizioni speciali.

Art. 76.

Le funzioni di ordinatore di spese e di ordinatore di pagamenti per conto dello Stato e quelle di agente per l'esecuzione del servizio al quale le spese o i pagamenti si riferiscono sono incompatibili con le altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese pagate su crediti aperti ai sensi degli articoli 56 e 57 del presente decreto.

Capitolo VI.

Rendimento di conti dell'amministrazione dello Stato.

Art. 77.

Al termine dell'anno finanziario ciascun ministero, per cura del capo della ragioneria, compila il conto consuntivo

del bilancio ed il conto patrimoniale, relativi alla propria amministrazione.

Questi conti sono trasmessi alla ragioneria generale non più tardi del giorno 30 ottobre successivo al termine dell'anno finanziario, e non più tardi del 25 del susseguente mese di novembre, il ministro delle finanze, per cura del ragioniere generale, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 78.

Il rendiconto generale dello Stato è diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo e comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui;

e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

La seconda parte riguarda il conto generale a valore del patrimonio dello Stato con le variazioni che hanno subito:

a) le attività e passività finanziarie proprie del conto del tesoro;

b) i beni mobili ed immobili, i crediti, i titoli di credito, i beni di natura industriale e le altre attività disponibili;

c) i materiali militari, i beni destinati ai servizi dello Stato, il materiale artistico e scientifico e le altre attività non disponibili;

d) le passività consolidate e le passività diverse.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale ed essere corredato dei conti speciali dimostrativi dei risultati dei singoli servizi.

Art. 79.

La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale, ne fa relazione motivata e la trasmette al ministro delle finanze, affinchè questi possa presentarla al Parlamento.

Art. 80.

Entro il mese di febbraio il Ministro delle finanze fa l'esposizione finanziaria.

Capitolo VII.

Della responsabilità dei pubblici funzionari.

Art. 81.

I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino alla amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nello esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario, e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

Art. 82.

L'impiegato che, per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Art. 83.

I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto

I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto,

che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia, a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 84.

La Corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facoltà di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.

Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempre chè questi, invitati legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non lo abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 85.

Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori anche prima del giudizio del conto.

Art. 86.

I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908, n. 693.

Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

I ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti.

Disposizioni generali.

Art. 87.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, fatta eccezione per gli articoli 54 a 63

e 65 a 68 i quali avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Con le stesse date cessano di aver vigore le corrispondenti disposizioni della legge, testo unico, 17 febbraio 1884, n. 2016, e successive leggi generali che le hanno modificate.

Restano ferme le disposizioni di leggi speciali che conferiscano alle amministrazioni facoltà più ampie di quelle consentite dal presente decreto.

Art. 88.

Il Governo del Re, sentito il parere del consiglio di Stato e della Corte dei conti, modificherà le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, con facoltà di emanare ogni altra disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 89.

Le norme riferentisi alla revisione dei rendiconti, stabilite col precedente art. 60 si applicano anche a quelli già resi e da rendere per fondi concessi con mandati di anticipazione o a disposizione sino al 30 giugno 1924 ed alle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio.

Quando ricorrano circostanze di forza maggiore determinate dalla guerra, è rimesso alla Corte dei conti l'apprezzamento delle circostanze medesime ai fini delle giustificazioni dei rendiconti.

Art. 90.

Le singole amministrazioni potranno disporre, anche prima che sia pronunciato il discarico dell'agente, a norma del precedente art. 84, lo svincolo delle cauzioni già prestate e non più richieste ai sensi del primo comma dell'art. 73, quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle gestioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 161. — GRANATA.

N. 711. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2441. Modificazioni alla legge sulla Corte dei conti.** — (Ragioneria). — 18 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 23 novembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Agli articoli 10, 14, 19, 20 e 33 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sull'ordinamento della Corte dei conti, sono sostituiti i seguenti:

Art. 10. — La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato in denaro ed in materia;

Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;

Rivede i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate da leggi e procede al giudizio di quelli che, per qualsiasi motivo, non siano da essa riconosciuti regolari.

Art. 14. — Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli atti e decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il visto con riserva.

Quando il Ministero sia dimissionario, non potrà valersi della facoltà di cui al comma precedenti. Per tutti quegli atti dei quali non fosse pervenuta alla Corte la richiesta di registrazione alla data delle dimissioni, l'esercizio di tale facoltà spetta esclusivamente al nuovo Gabinetto.

Non sarà apposto il visto sopra un ordine di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà l'ordine, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o quando, secondo il giudizio della Corte, l'imputazione della somma portata dall'ordine sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quelli indicati nell'ordine dal ministero che lo ha emesso.

Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte:

a) per i decreti di nomina e promozione di funzionari di qualsiasi ordine e grado quando siano disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

b) per gli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, quando l'importo di tali ordini ecceda i limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 19. — Sono presentati alla Corte dei conti perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti per importo superiore a L. 20,000 e quelli coi quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 10,000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte dei conti tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio di impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato.

Art. 20. — Gli assegni per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati all'esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al visto della Corte dei conti.

Per l'esercizio di tale riscontro la Corte dei conti potrà anche distaccare presso le amministrazioni un proprio delegato, il quale le trasmetterà giornalmente le contromatrici degli assegni da lui vistati, nonchè gli elenchi degli ordini di accreditamento e degli altri titoli di pagamento anch'essi da lui vistati. In base agli elementi contenuti nelle contromatrici degli assegni e negli elenchi predetti, la Corte dei conti terrà le proprie scritture.

I funzionari preposti a tale ufficio non possono esercitarlo presso la stessa amministrazione per un periodo continuativo superiore ad un anno.

La legge determina i casi nei quali il visto deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere.

Sono pure trasmessi alla Corte dei conti, per il riscontro da effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge, i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi

Le norme per l'attuazione del presente articolo saranno date con regolamento da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti.

Art. 33. — La Corte dei conti giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali

Quando i conti di cui ai precedenti commi sono regolarmente pareggiati ed il funzionario incaricato di riferire su di essi non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi, emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dello stesso funzionario, previa comunicazione di essa al procuratore generale.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentiti il consiglio di Stato e la Corte dei conti, il testo unico di legge sull'ordinamento della Corte dei conti.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la modificazione all'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800, che avrà applicazione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 712. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Pagamento di assegni spettanti al personale civile dipendente dall'amministrazione militare.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 dicembre 1923.

In relazione al disposto degli articoli 188, 189 e 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, questo Ministero dispone che fino a quando non saranno state fissate, per cura del Ministero, le variazioni degli assegni spettanti al personale civile dipendente dall'amministrazione militare, si continuino a pagare le competenze attuali, nello stesso importo *netto* finora corrisposto, avendo cura di imputare ai capitoli, cui fanno carico le spese per stipendi, oltre che le indennità di residenza in Roma, le indennità di carica, di sede, di rischio professionale, e gli altri assegni fissi, soppressi a norma dei citati articoli 189 e 190, anche la quota parte di indennità caro-viveri, assorbita e consolidata negli stipendi a norma dell'art. 188 e cioè L. 65 mensili.

Rimane, per altro, fino da ora stabilito che, all'atto del primo pagamento dei nuovi assegni, dovrà procedersi ai necessari conguagli, tenendo conto anche delle differenze dipendenti dall'applicazione delle ritenute.

Il Ministro: A. Diaz.

Prezzo della presente dispensa L. 1.20

(4587) – Roma, 1923-24 – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª **1923** 15 Dicembre

N. 713 – 24 settembre 1923. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2536, col quale si aumenta un posto nell'organico del personale tecnico-civile dei depositi allevamenti cavalli . . . . . *Pag.* 1750

» **714 – 24 settembre 1923.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2537, contenente disposizioni per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito — Norme esecutive . . *Pag.* 1751

» **715 – 2 dicembre 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2545, per la nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel R. Esercito di sudditi esteri naturalizzati italiani . . . . . *Pag.* 1753

» **716 – 5 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prelevamento degli stampati . . . . . *Pag.* 1754

» **717 – 7 dicembre 1923.** — TRASPORTI. — Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno. – Concessione speciale *C* — Abbonamenti a prezzo ridotto . . . . . *Pag.* 1754

» **718 – 12 dicembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite d'assicurazione per gli ex combattenti . . . . . *Pag.* 1755

» **719 – 13 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Miglioramento dei proventi minori dello Stato . . . . . *Pag.* 1755

» **720 – 13 dicembre 1923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Riforma delle tasse di bollo . . . . . *Pag.* 1756

» **721 – 13 dicembre 1923.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sugli esplosivi da mina per ufficiali inferiori del genio . . . . *Pag.* 1756

» **722 – 13 dicembre 1923.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ordinamento interno dei comandi di distretto militare . . . . . *Pag.* 1756

» **723 – 13 dicembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria a Pinerolo . . . . . *Pag.* 1762

» **724 – 13 dicembre 1923.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. *Pag.* 1761

N. 725 - 13 dicembre 1923. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Promozioni a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento . . . . . *Pag.* 1764

» **726 - 13 dicembre 1923.** STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. *Pag.* 1764

» **727 - 13 dicembre 1923.** STATO DEGLI UFFICIALI. Note caratteristiche. *Pag.* 1766

» **728 - 13 dicembre 1923.** STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimenti degli ufficiali . . . . . *Pag.* 1768

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1769

Circolare N. **713.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2536, col quale si aumenta un posto nell'organico del personale tecnico-civile dei depositi allevamento cavalli.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 24 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 285, del 5 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'articolo 65 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il personale tecnico-civile dei depositi allevamento cavalli è composto di un agente principale e 6 agenti ».

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. 714. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2537, contenente disposizioni per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito – Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 settembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 285, del 5 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 dicembre 1882, che approva il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. Esercito, e ne approva il regolamento e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri reali ed ai carabinieri sono conservati, durante le licenze, gli stipendi, o le paghe.

Sono però ridotti a tre quinti nelle licenze straordinarie per infermità non provenienti da cause di servizio, e sono sospesi nelle licenze straordinarie per motivi privati.

E' pure sospesa la paga ai sergenti allievi ufficiali di complemento inviati in licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

Art. 3.

Ai militari di cui all'articolo precedente non spetta, nelle licenze di qualsiasi specie, alcuna indennità o rimborso di spese di viaggio, salvo che:

a) sieno richiamati dalla licenza per motivi di servizio prima che sia trascorsa la metà della licenza ottenuta (esclusi i richiami dalle brevi licenze e quelli per servizi già previsti all'atto della partenza) nel qual caso spetta il pagamento delle spese di trasporto e l'indennità di trasferta per il viaggio dal luogo di licenza dichiarato alla sede del corpo o distaccamento;

b) si tratti degli allievi ufficiali indicati nell'ultimo comma dell'articolo stesso, ai quali spetta il pagamento delle spese di trasporto e l'indennità di trasferta per il viaggio dalla sede del corpo al domicilio eletto.

Art. 4.

Ai caporali e soldati ed agli allievi carabinieri reali, nelle licenze di qualsiasi specie è sospesa la paga, ed è invece dovuta soltanto per le giornate di viaggio di andata e ritorno l'indennità giornaliera di L. 5 ai caporali e soldati e di L. 8 agli allievi carabinieri.

Però, nelle licenze di convalescenza per infermità dipendenti da cause di servizio, l'indennità giornaliera di cui sopra è dovuta anche per tutti i giorni di licenza.

Ai militari suddetti inviati in licenza ordinaria o straordinaria spetta il pagamento del prezzo di trasporto per recarsi dalla sede di servizio al luogo di licenza dichiarato e viceversa.

Tale pagamento è dovuto anche per le brevi licenze, esclusivamente quando queste siano concesse per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie o dei figli.

Il militare cui fosse stata corrisposta la spesa di trasporto personale e che, senza giustificate cause, ritardi a rientrare al corpo, dovrà restituire, mediante ritenuta della metà paga, la somma riscossa per il suo viaggio, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari, che potranno essere presi a suo carico.

Art. 5.

Per i militari ai quali sia concessa una licenza per l'estero o per le colonie, l'indennità giornaliera e il pagamento delle spese di trasporto quando siano dovuti a norma degli articoli precedenti, s'intendono limitati dalla sede di servizio alla stazione di confine o al porto d'imbarco, e viceversa.

Art. 6.

Nulla è variato per quanto riguarda la licenza speciale, per gl'invalidi del soppresso corpo invalidi e veterani.

Tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto s'intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ - DE STEFANI.

NORME ESECUTIVE.

1. Il su riportato decreto riunisce e coordina tutta la materia degli assegni di licenza dei sottufficiali e militari di truppa

2. Le disposizioni dell'art. 2 sono già da tempo in vigore siccome derivanti dall'art. 25 della circolare 585 del 1922 estese poi agli appuntati dei carabinieri ed ai carabinieri con l'art. 2 della circolare 487 corrente anno.

3. Le disposizioni invece che modificano quelle precedenti in materia, entrano in vigore col giorno 20 dicembre (incluso) che è il quindicesimo dopo la pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta ufficiale*.

4. I caporali e soldati ed allievi carabinieri che alla data del 20 dicembre 1923 si trovino nella posizione di breve licenza cessano dal giorno stesso di aver diritto alla indennità di trasferta di 2ª categoria ed avranno diritto solo alla indennità giornaliera prevista dall'art. 4 del decreto, per le giornate del viaggio di ritorno al corpo.

5. Le licenze speciali che vengono concesse ai militari allievi dei corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali in occasione di ricorrenze, e quelle concesse ai militari stessi, od ai militari in servizio presso i corpi, per recarsi a sostenere esami, non dànno diritto ad alcuna indennità o rimborso di spese di viaggio.

6. E' obbligo del militare che si reca in licenza senza diritto ad indennità di viaggio, salvo quindi il caso previsto del 4° comma dell'art. 4, di acquistare il biglietto ferroviario di doppia corsa, eppertanto la concessione della licenza dovrà subordinarsi al possesso effettivo, da parte del militare che la chiede, del denaro a ciò necessario.

7. E' revocata la facoltà di concedere anticipazioni sulle indennità di breve licenza di cui la circolare 15 marzo 1922 n. 10-1434 diramata per mezzo dei comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 715. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto 2545, per la nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel R. Esercito di sudditi esteri naturalizzati italiani.** — (Gabinetto del ministro). — 2 dicembre 1923). (*Gazzetta ufficiale* n. 287, del 7 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Riconosciuta l'opportunità di sistemare adeguadamente la posizione militare di alcuni sudditi esteri che durante la guerra italo-austriaca militarono nelle file del Regio Esercito quali assimilati ad ufficiali ed in tale qualità resero segnalati servigi alla nostra causa conseguendo poi la cittadinanza italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' data facoltà al R. Governo di conferire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel Regio Esercito con le norme di cui al decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915 a sudditi esteri che abbiano prestato servizio nelle Regie truppe italiane con funzioni di ufficiale durante la guerra italo-austriaca, abbiano conseguito la cittadinanza italiana e facciano domanda per detta nomina entro il 31 dicembre 1923. Il tempo trascorso nell'esercizio di tali funzioni sarà considerato come trascorso nei ruoli degli ufficiali di complemento per gli effetti di cui al decreto luogotenenziale sopra citato.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DIAZ.

N. **716.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prelevamento degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 dicembre 1923.

Malgrado le tassative disposizioni impartite con la circolare 738 del 1920, continuano a pervenire al comando degli stabilimenti militari di pena numerose *richieste suppletive d'urgenza* di stampati omessi nella richiesta annuale, ovvero richiesti in quantità minore del fabbisogno.

Tale inconveniente turba il regolare funzionamento della tipografia la quale, per dar corso alle richieste suppletive d'urgenza, non può soddisfare a tempo debito le richieste ordinarie annuali, con grave disagio dei corpi.

Risulta pure che spesso vengono fatte sollecitazioni a quel comando per avere stampati non richiesti nel tempo stabilito.

Ad ovviare a tale stato di cose, il Ministero determina:

1. Che le *richieste suppletive d'urgenza* sieno spedite direttamente al comando degli stabilimenti militari di pena nel solo caso che trattisi di stampati il cui bisogno sorga in dipendenza di nuove disposizioni, indicando nella richiesta, con precisione, il motivo della richiesta stessa, e che il detto comando non tenga conto delle richieste spedite in contravvenzione a tale disposizione.

2. Che le richieste suppletive dovute ad inesatta compilazione delle richieste ordinarie, sieno dai corpi inviate al rispettivo comando di Corpo d'armata, il quale, vagliati i motivi che causarono la richiesta, provvederà a far dare in imprestito da altri corpi la quantità di stampati strettamente necessaria e prenderà i provvedimenti del caso a carico dei responsabili degli errori.

Nel caso che non sia possibile l'imprestito, il comando del Corpo d'armata invierà le richieste al comando degli stabilimenti militari di pena affinchè siano soddisfatte.

Altro inconveniente, in contrapposto alle richieste suppletive, è quello delle richieste di stampati in quantità esuberante al bisogno per modo che i corpi quando poi rilevano di aver superato l'assegno annuo, domandano l'autorizzazione di restituire alla tipografia gli stampati eccedenti, o la bonificazione della differenza.

A tal riguardo, si avverte che, salvo circostanze eccezionali da comprovarsi debitamente, non si farà luogo a siffatte concessioni, e la somma, eventualmente spesa in più dell'assegnazione dovrà essere imputata al normale fondo per spese d'ufficio, a norma dell'art. 367 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **717.** — TRASPORTI. — **Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno – Concessione speciale C – Abbonamenti a prezzo ridotto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 dicembre 1923.

1. In dipendenza del R. decreto legislativo n. 1309 in data 27 maggio 1923, istitutivo del ruolo dei commissari di leva, a questi sono state estese le concessioni di viaggio vigenti per tutti gli altri impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra, cioè:

a) la tariffa differenziale *C nei viaggi per conto particolare* del commissario, e della rispettiva famiglia;

b) la tariffa militare *nei viaggi compensati con indennità*;

c) la tariffa militare per trasporto del bagaglio, limitatamente *ai viaggi compensati con indennità*.

2. Sono estese agli *operai temporanei*, purchè in servizio da almeno un anno, le facilitazioni di viaggio di cui ora godono gli operai a ruolo od a matricola, giusta i par. 17-1) - nota (1) e 18-5° del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno. Conseguentemente tali operai vanno aggiunti alla nota (1) suaccennata. Agli operai medesimi sono concessi — se ne abbiano i requisiti per ottenerli — gli abbonamenti a prezzo ridotto (cir. 224 *giornale militare ufficiale* 1923.

3. Le disposizioni di cui al par. 62 del precitato regolamento sono estese al trasporto *a bagaglio* degli strumenti, documenti e registri, che i commissari di leva portano seco.

Per effetto di quanto precede, negli elenchi dei fruenti la concessione speciale *C* (disposizione n. 4 - fascicolo 18 - Trasporti - delle *Disposizioni permanenti in vigore pel Regio Esercito*) e nell'all. n. 4, parte 1ª al ricordato regolamento vanno aggiunti i « commissari di leva ».

Tutte le varianti preaccennate risulteranno, a suo tempo, da varianti ed aggiunte alle pubblicazioni in parola.

Il Ministro - A. DIAZ.

N. 718. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Polizze gratuite d'assicurazione per gli ex combattenti.** — (Stato Maggiore Centrale). — 12 dicembre 1923.

Si porta a conoscenza delle Autorità interessate che il Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni e le polizze di guerra), ha comunicato che le domande per la concessione della polizza gratuita d'assicurazione ai combattenti non potranno essere più ricevute dopo il 31 dicembre p. v., e che quelle pervenute fino a tale data, dovranno essere trasmesse alla direzione generale suddetta (Servizio polizze — Viale del Re — Palazzo degli esami, Roma) facendo risultare su ciascuna di esse la data di presentazione all'autorità militare.

Il Ministro — A. DIAZ

N. 719. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Miglioramento dei proventi minori dello Stato.** — (Ragioneria). — 13 dicembre 1923.

Con decreto legislativo 21 ottobre 1923, n. 2367 è stato fatto obbligo a tutte le amministrazioni dello Stato di rivedere, sotto la personale responsabilità dei funzionari interessati, tutti, senza eccezione, i corrispettivi, i canoni dovuti per qualsiasi titolo allo Stato per lavori, prestazioni eseguite per conto di enti privati o funzionari e i prezzi di cessione delle robe, dei materiali e dei prodotti di ogni specie.

Com'è noto, già da tempo l'amministrazione centrale militare nell'interesse dell'erario attende all'aggiornamento dei prezzi di cessione e di addebito come risulta dalle circolari n. 209, 375, 478, 611 del 1918, 175, 669 del 1920, 55, 314, 386, 654 del 1921, 10, 280, 440 del 1922, 65, 163, 412, 424 del 1923 e da numerose circolari interne.

Poichè però in alcuni casi, i corrispettivi, i concorsi, i rimborsi, per prestazioni, cessioni fatte a privati, funzionari civili e militari, sono stabilite dai corpi senza intervento del Ministero, si richiama tutta l'attenzione dei corpi stessi affinchè curino sempre col massimo impegno che i corrispettivi siano stabiliti in modo tale da evitare ogni perdita per lo Stato e che nella vendita di oggetti fuori uso, e dei quadrupedi riformati siano sempre conseguiti i prezzi più vantaggiosi per l'erario.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 720. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Riforma delle tasse di bollo.** — (Ragioneria). — 13 dicembre 1923.

Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni militari che le quietanze, note, conti e fatture d'importo superiore alle lire 200,000 (duecentomila), sono soggette a datare dal 1° dicembre c. a. alla tassa fissa di lire 60.— (sessanta) e non già a quella di cent. 60 come, per errore di stampa, risulta indicato nella circolare n. 672 del corrente anno.

Il Ministro A. DIAZ

N. 721. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso sugli esplosivi da mina per ufficiali inferiori del genio.** — (Stato Maggiore Centrale - Reparto operazioni - Ufficio addestramento). — 13 dicembre 1923.

Questo Ministero determina che, presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia, venga, anche quest'anno, effettuato un corso sugli esplosivi da mina per ufficiali del genio.

Detto corso avrà inizio il 15 gennaio e termine il 30 aprile 1924: ad esso parteciperanno 10 ufficiali inferiori del genio, in ragione di uno per ciascun raggruppamento del genio, scelti fra coloro che abbiano frequentato la scuola di applicazione di artiglieria e genio o che posseggono un titolo di studio equipollente.

I comandi di Corpo d'armata segnaleranno il nome dell'ufficiale prescelto all'ufficio del generale del genio a disposizione, non oltre il 1° gennaio 1924.

Gli ufficiali, destinati a frequentare il corso, dovranno presentarsi alla direzione dell'officina di costruzione, nella mattina del 14 gennaio p. v., seguiti ciascuno dal proprio attendente.

Durante la loro permanenza al corso, gli ufficiali allievi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno affinchè i relativi assegni pervengano alla direzione dell'officina di costruzione non più tardi del giorno 25 di ciascun mese.

Il Ministro A. DIAZ

N. 722. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ordinamento interno dei comandi di distretto militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 13 dicembre 1923.

Allo scopo di ottenere che, presso tutti i Corpi d'armata dipendenti, l'ordinamento interno dei comandi di distretto militare sia regolato sulla base dei medesimi criteri organici, questo Ministero determina quanto segue:

1. L'ordinamento in parola dovrà essere, *per tutti i comandi di distretto militare*, conforme a quello dell'allegato n. 1). Alle maggiori esigenze dei più importanti comandi di distretto, si dovrà provvedere mediante gli spostamenti di personale di cui al successivo n. 8), e mediante un'opportuna ripartizione di lavoro fra il personale assegnato ai vari uffici e alle varie sezioni dei comandi medesimi, senza, però, variare l'ordinamento interno fissato dall'allegato n. 1) di cui sopra.

2. Di massima, e salvo casi assolutamente eccezionali, dovrà essere evitato l'ulteriore mantenimento di uffici stralcio per la liquidazione delle pratiche residuate dalla guerra. Tali pratiche saranno affidate all'ufficio reclutamento e mobilitazione ed all'ufficio amministrazione quando rientrino nella competenza dei due uffici medesimi; in caso contrario saranno affidate all'ufficio comando.

3 A modificazione di quanto è prescritto dal capo VI del regolamento per le matricole del R. Esercito, le memorie storiche del comando di distretto dovranno essere compilate e conservate dall'ufficio comando. Rimangono, però, in vigore le altre disposizioni, contenute nel capo VI ora citato, circa le modalità di compilazione delle memorie di cui si tratta, con la eliminazione, beninteso, di ciò che si riferisce alla soppressa ripartizione dell'Esercito in Esercito permanente, Milizia mobile, e Milizia territoriale, ed alla soppressa distinzione degli arruolati in tre categorie.

La trasmissione delle memorie storiche suddette, voluta dal par. 161 del citato regolamento per le matricole del R. Esercito, dovrà essere fatta a questo Ministero, (Stato maggiore centrale - Ufficio storico).

4. Presso ogni comando di distretto militare, la 2ª sezione dell'ufficio reclutamento e mobilitazione risulterà dalla riunione dell'attuale sezione matricola con l'ufficio speciale per la sistemazione della forza in congedo istituito con circolare di questo Ministero n. 523 *V* in data 22 settembre 1921. Anche a riunione avvenuta, nulla deve considerarsi variato nelle disposizioni vigenti circa il funzionamento del servizio matricolare e la tenuta della forza in congedo. I fogli matricolari e gli altri documenti che dovevano essere conservati dall'ufficio forza in congedo, saranno tenuti sempre separati da quelli che dovevano essere conservati dalla sezione matricola.

5. Questo Ministero potrà, *eventualmente*, ordinare l'impianto di infermerie distrettuali che dovrebbero rispondere, non tanto ai bisogni degli uomini che fanno servizio continuativo presso i comandi di distretto, quanto ai bisogni di quelli che vi dovranno transitare in occasione di chiamate o richiami di classi.

All'uopo, i comandi di Corpo d'armata faranno a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare) le proposte che ritenessero necessarie, tenendo presente che, di massima, e salvo le eccezioni che apparissero veramente indispensabili, le infermerie distrettuali *potranno* essere impiantate presso quei comandi di distretto aventi sede in località in cui non si trovino nè ospedali militari principali o secondari, nè infermerie presidiarie.

6. Con l'allegato n. 2) alla presente circolare, si è indicato un tipo di ripartizione, fra gli organi che costituiscono i comandi di distretto militare, del personale (ufficiali, impiegati civili e sottufficiali) costituente l'organico medio dei comandi medesimi, quale è stato determinato con la circolare n. 46 del *giornale militare* c. a. Le indicazioni contenute nell'allegato n. 2) non hanno valore tassativo, ma sono suscettibili di variazioni, dipendentemente dal fatto che l'organico di un singolo comando di distretto può non coincidere con l'organico medio di cui sopra.

7. Giusta la circolare n. 46 sopra citata, a ciascun comando di distretto militare è organicamente destinato, oltre al personale risultante dall'allegato 2), un ufficiale inferiore medico. Però, questo Ministero si riserva di assegnare, quando sia opportuno, detto ufficiale ad altro servizio nell'interno del Corpo d'armata nel cui territorio si trova il comando di distretto militare.

I comandi di Corpo d'armata faranno a questo Ministero (Direzione centrale del servizio sanitario militare) le proposte relative al mantenimento o meno dell'ufficiale medico presso ciascun comando di distretto. Nel concretare tali proposte occorre aver presente che, di massima, potrà essere assegnato ad altro servizio l'ufficiale medico di quei comandi di distretto militare che si trovino: o in presidi aventi corpi o reparti o stabilimenti ecc. forniti anch'essi di ufficiale medico (eccezione fatta per i comandi di distretto in sede di comando di Corpo d'armata); o in presidi nei quali non si trovi alcun altro ente militare, e nei quali il servizio sanitario presso il comando di distretto possa, nelle normali contigenze, essere più opportunamente disimpegnato da un medico civile locale.

8. A conferma di quanto è detto nella sopra citata circolare n. 46 del *giornale militare* c. a., spetta ai comandi di Corpo d'armata di commisurare equamente il personale di ogni comando di distretto militare alla importanza del distretto stesso, e

di far si che il personale dei comandi di distretto di minore importanza venga ridotto al minimo possibile e che sia, in contrapposto, aumentato il personale da adibire ai comandi di distretto di maggiore importanza.

In ogni caso, in ciascun Corpo d'armata, la somma del personale permanentemente assegnato ai dipendenti comandi di distretto, deve corrispondere alle cifre risultanti dalla tabella graduale e numerica di cui alla circolare n. 46 del *giornale militare* c. a. moltiplicate per il numero dei comandi ora detti.

I comandi di Corpo d'armata, per ciascun comando di distretto militare dipendente, dovranno far pervenire, al più presto possibile, a questo Ministero (Stato maggiore centrale, ufficio reclutamento), uno specchio, analogo all'allegato n. 2), indicante quale personale, (ufficiali, impiegati civili, sottufficiali ed anche militari di truppa) essi abbiano assegnato, in base a quanto è sopra detto, al comando di distretto medesimo.

9. Resta pure confermato che, fino a quando non sia cessato il lavoro straordinario che attualmente incombe sui comandi di distretto militare, se non si potrà provvedere a tutti i bisogni dei comandi di distretto di maggiore importanza mediante gli spostamenti di personale di cui al precedente n. 8), questo Ministero potrà consentire che, in seguito ad eventuale proposta vagliata dai comandi di Corpo d'armata, venga transitoriamente sorpassato il totale complessivo del personale spettante ai comandi di distretto dei Corpi d'armata stessi.

I dati relativi a questi eventuali e temporanei aumenti di personale devono essere indicati a questo Ministero, per ogni singolo comando di distretto, separatamente dagli specchi richiesti dal precedente n. 8), con la specificazione dell'impiego che il personale medesimo dovrebbe avere.

10. I comandanti di distretto militare, qualora abbiano anche l'incarico del comando di presidio, devono provvedere alle esigenze dipendenti da tale incarico con lo stesso personale dei comandi di distretto.

Fino a quando perdurerà presso i comandi in parola l'attuale periodo di lavoro straordinario, ed in via *assolutamente eccezionale*, questo Ministero potrà far luogo per i servizi di presidio a qualche assegnazione di personale in più dell'organico.

I comandi di Corpo d'armata faranno all'uopo le proposte eventualmente necessarie, distintamente da quanto è richiesto dai precedenti n. 8) e 9), specificando le ragioni dalle quali tali proposte saranno motivate.

11. Nel concretare i dati richiesti dai precedenti n. 9) e 10) è necessario tenere presente che la commisurazione del personale ai reali bisogni di ciascun comando di distretto, è una questione di qualità oltre che di numero.

E perciò questo Ministero, — mentre da parte sua ha cura di far scegliere il personale sopra detto tra coloro che abbiano requisiti personali veramente adeguati alla importanza ed alla delicatezza del lavoro che si compie presso i comandi di distretto, ed ha già sancito il criterio che gli ufficiali delle armi combattenti assegnati a tali comandi debbano rimanervi, normalmente, per un periodo non inferiore a quattro anni — prega i comandi di Corpo d'armata di voler invigilare sul rendimento pratico del personale dei comandi di distretto militare e di proporre, se del caso, i provvedimenti che si rendessero al riguardo necessari.

12. Si ritiene opportuno far presente che gli ufficiali del soppresso ruolo permanente dei comandi di distretto, sono, da questo Ministero, mantenuti in più rispetto al personale complessivo organicamente spettante, come è detto al precedente n. 8), ai comandi di distretto di ciascun Corpo d'armata. Detti ufficiali sono perciò computabili fra il personale che potrà essere assegnato ai comandi in parola, giusta quanto è detto ai precedenti n. 9 e 10).

Sono invece computabili fra il personale di cui al n. 8), gli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio, giacchè essi sono compresi nei quadri organici degli ufficiali previsti dall'ordinamento dell'Esercito.

13. Le funzioni di relatore e di direttore dei conti saranno riservate sempre ad ufficiali di amministrazione, salvo le deroghe che tale criterio dovrà, in via temporanea, necessariamente subire per le attuali deficienze che si riscontrano nei ruoli degli ufficiali ora accennati. Questo Ministero determinerà il grado che in ogni comando di distretto devono avere il relatore ed il direttore dei conti, in base al concetto di assegnare ai comandi dei distretti più importanti un ufficiale superiore di amministrazione per la carica di relatore ed un capitano di amministrazione per la carica di direttore dei conti; e di assegnare ai comandi dei distretti di minore importanza un capitano di amministrazione per la carica di relatore ed un ufficiale subalterno di amministrazione per la carica di direttore dei conti.

14. L'ufficiale di amministrazione (subalterno) da assegnarsi ai comandi di distretto oltre quelli che dovranno coprire le cariche di relatore e di direttore dei conti, dovrà essere sempre destinato alla 2ª sezione dell'ufficio reclutamento e mobilitazione.

15. D'ora in poi, dovranno essere sempre ed assolutamente evitati: ogni sottrazione permanente o temporanea del personale dei comandi di distretto militare, ed ogni impiego di tale personale in servizi estranei al funzionamento interno dei comandi medesimi. Nell'applicazione di questa norma dovrà essere evitato anche ogni spostamento di personale nell'interno delle compagnie distrettuali aventi in forza plotoni di uomini pel servizio dei comandi di distretto militare e plotoni di uomini pel servizio dei comandi di Corpo d'armata e dei comandi di Divisione militare.

E' soltanto consentito — oltre alla eccezione derivante da quanto è stabilito dal precedente n. 10 — di far partecipare alle manovre annuali, ufficiali delle armi combattenti in servizio presso i comandi di distretto militare, purchè ciò sia consentito dalle esigenze interne dei comandi stessi.

16. In occasone di chiamate o di richiami di classi, si costituirà, presso ogni comando di distretto militare, il necessario numero di plotoni provvisori di reclute o di richiamati.

Questi plotoni saranno alla dipendenza del comando della compagnia distrettuale, il quale, per quanto riguarda l'amministrazione, dovrà tenere per essi un unico giornale di contabilità distinto da quello della compagnia ora detta.

Le norme da osservarsi per la compilazione del giornale di contabilità dei plotoni provvisori di reclute o di richiamati, devono essere quelle stesse che valgono per la compilazione del giornale di contabilità della compagnia distrettuale.

17. Con R. decreto di prossima pubblicazione sarà definito quale debba essere la nuova composizione dei consigli di amministrazione dei comandi di distretto militare.

18. Quanto prima saranno anche pubblicate le disposizioni necessarie per regolare la materia relativa alla compilazione delle note caratteristiche per il personale in servizio presso i comandi di distretto militare.

19. La denominazione « Comando di distretto militare » dovrà essere la sola da adoperarsi per indicare l'organo preposto al governo di ciascun distretto militare. In tal senso dovranno essere modificate le differenti denominazioni (« Distretto militare ». « Distretto di reclutamento » . . .) che risulta siano adoperate su stemmi, targhe, carta d'ufficio ecc. . . . . .

20. E' da considerare abrogata ogni disposizione contraria a quelle risultanti dalla presente circolare.

Il Ministro A. DIAZ.

ALLEGATO N. 1.

ORDINAMENTO INTERNO DI UN COMANDO DI DISTRETTO MILITARE.

Comando di distretto militare

- ***Ufficio Comando***
  - Questioni generali riguardanti il funzionamento e i compiti dei comandi di distretto militare.
  - Relazioni con autorità militari e civili.
  - Pratiche disciplinari riguardanti gli ufficiali in congedo del distretto militare.
  - Pratiche relative ai militari di truppa in licenza.
  - Pratiche penali.
  - Assegnazione delle reclute.
  - Memorie storiche del comando di distretto militare.
- ***Ufficio reclutamento e mobilitazione***
  - 1ª sezione: *Mobilitazione - Ufficiali in congedo*
    - Studio delle questioni di mobilitazione.
    - Progetti di mobilitazione, progetti per i richiami e questioni relative.
    - Mobilitazione degli ufficiali in congedo e tenuta dei loro documenti matricolari e personali
    - Pratiche medico-legali riguardanti gli ufficiali.
  - 2ª sezione: *Reclutamento - Sottufficiali e militari di truppa*
    - Pratiche relative alla leva, alle chiamate ed ai congedamenti.
    - Servizio matricolare e sistemazione della forza in congedo per i sottufficiali ed i militari di truppa
    - Pratiche medico-legali riguardanti i sottufficiali ed i militari di truppa.
- ***Ufficio amministrazione***
  - 1ª sezione: *Conti e Cassa*
    - Funzioni amministrative e contabili.
  - 2ª sezione: *Magazzino*
    - Amministrazione e conservazione del vestiario e del materiale in genere.
- ***Compagnia distrettuale***
  - Servizio interno.
  - Addestramento e amministrazione del personale che ha in forza (effettivo ed aggregato).
  - Amministrazione delle reclute e dei richiamati.
  - Amministrazione eventuale di militari comandati fuori corpo per incarichi vari (mense, circoli, biblioteche, ecc), e degli uomini isolati che transitano pel comando di distretto.

NB. — Il comandante del distretto militare, oltre alle funzioni risultanti dallo specchio di cui sopra, può, eventualmente, avere le funzioni di comandante di presidio.

ALLEGATO N. 2.

Tipo di ripartizione, del personale (ufficiali, impiegati civili e sottufficiali) di cui alla circolare n. 46 *Giornale militare* 1923, fra gli organi che costituiscono il comando di distretto militare.

Comando di distretto militare
1 colonnello di arma combattente

- ***Ufficio Comando*** — 1 capitano di arma combattente, aiutante maggiore; 1 sottufficiale.
- ***Ufficio reclutamento e mobilitazione.***
  1 tenente colonnello o maggiore di arma combattente (1)
  - 1ª sezione: *Mobilitazione - Ufficiali in congedo* — 1 subalterno di arma combattente; 1 sottufficiale.
  - 2ª sezione: *Reclutamento - Sottufficiali e militari di truppa* — 1 capitano di arma combattente; 1 subalterno d'amministrazione; 2 applicati delle amministrazioni militari dipendenti (2); 2 sottufficiali.
- ***Ufficio amministrazione***
  1 tenente colonnello o maggiore o capitano di amministrazione, relatore
  - 1ª sezione: *Conti e Cassa* — 1 capitano o subalterno d'amministrazione, direttore dei conti; 1 subalterno d'arma combattente, pagatore; 1 applicato delle amministrazioni militari dipendenti (2); 1 sottufficiale.
  - 2ª sezione: *Magazzino* — 1 subalterno d'arma combattente, consegnatario; 1 ufficiale d'ordine (2).
- ***Compagnia distrettuale*** — 1 capitano d'arma combattente (3); 1 subalterno d'arma combattente (3); 1 sottufficiale (3).

(1) Si occupa direttamente delle questioni di competenza della sezione « Mobilitazione - Ufficiali in congedo ».

(2) Gli impiegati civili, in caso di deficienza, possono essere sostituiti da sottufficiali.

(3) Il comandante della compagnia distrettuale può essere impiegato in sussidio del personale dell'ufficio comando; il subalterno della compagnia può essere impiegato in sussidio dell'ufficio reclutamento e mobilitazione; il sottufficiale della compagnia può essere impiegato in sussidio dell'ufficio amministrazione; salvo che il comandante del distretto non ritenga conveniente utilizzarli, quando possibile, in sussidio di altri organi del comando di distretto.

NB. — Restano ferme le disposizioni contenute nella circolare di questo Ministero - Direzione generale personale ufficiali — N. 9703 in data 7 giugno 1923, circa l'impiego di capitani di fanteria e all'occorrenza di subalterni di cavalleria in luogo di subalterni di fanteria e di artiglieria.

N. 723. — SCUOLE MILITARI. — **Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria a Pinerolo.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 13 dicembre 1923.

1. Il 9 gennaio 1924 avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria, a Pinerolo, un corso per sottufficiali di arma a cavallo, che avrà termine il 31 luglio stesso anno.

2. Scopo del corso è quello di completare l'istruzione dei sottufficiali di *carriera* delle armi a cavallo. Esso sarà regolato da apposito programma, compilato sulla base delle disposizioni vigenti ante-guerra (fascicolo n. 12 della raccolta), opportunemente modificate ed ampliate; agli allievi verrà anche impartita una speciale istruzione sui lavori da zappatore e sull'impiego delle mitragliatrici e delle autoblindo-mitragliatrici.

3. Potranno essere destinati al corso i sottufficiali che abbiano almeno due anni di anzianità alle armi, e che si impegnino, con dichiarazione scritta, da annettere ai fogli caratteristici, di rimanere alle armi almeno per due anni dopo *ultimato* il corso.

4. In caso di deficienza di sottufficiali con anzianità di almeno due anni, si ammetteranno al corso anche sottufficiali con anzianità minore, sempre quando assumano l'impegno predetto.

5. Al termine del corso, i sottufficiali verranno sottoposti ad un esperimento su tutte le materie d'insegnamento; secondo il risultato ottenuto, essi verranno classificati in ottimi, buoni o mediocri, e la classificazione verrà inserita nei loro fogli caratteristici.

A corso finito, il comando della scuola concederà ai sottufficiali allievi una breve licenza, al termine della quale essi dovranno rientrare ai reggimenti di provenienza.

6. Saranno inviati al corso:

a) un sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria;

b) un sottufficiale del reggimento di artiglieria a cavallo;

c) un sottufficiale di artiglieria da campagna per ciascun Corpo d'armata, designato per cura dei comandi d'artiglieria di Corpo d'armata;

d) Sei sottufficiali dei carabinieri reali, designati dal comando dell'arma dei carabinieri reali.

7. Ciascun reggimento di cavalleria riferisca subito a questo Ministero (Stato maggiore centrale-Ufficio addestramento) se ha l'anzidetto sottufficiale, avente i requisiti

richiesti dall'art. 3 oppure dall'art. 4, e se dispone di altri sottufficiali aventi i medesimi requisiti.

Tali dati occorrono a questo Ministero per coprire, possibilmente, tutti i posti assegnati all'arma di cavalleria.

8. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola d'applicazione di cavalleria i nomi dei sottufficiali destinati al corso, e provvederanno perchè detti sottufficiali si presentino a quella scuola il giorno 9 gennaio p. v., con il corredo completo, compresa la grande uniforme, ed armati.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **724.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale del servizio sanitario militare). — 13 dicembre 1923.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale funzioni lo stabilimento balneo-termale militare d'Ischia, dove saranno effettuati tre turni di cure nel modo seguente:

I. Turno . . . . . dal 1° febbraio al 15 febbraio;

II. Turno . . . . . dal 21 febbraio al 7 marzo;

III. Turno . . . . . dal 13 marzo al 27 marzo;

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 20 dicembre c. a. al 20 gennaio 1924 esclusivamente presso gli ospedali militarie presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 458 del cat.) verranno compilati secondo le norme ed i criteri stabiliti ai n. 4, 5, 6, 7, della circolare 144 *giornale militare* corrente anno.

Le proposte mod. 458, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità di corpo d'armata, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 9 della circolare 144 *giornale militare* c. a. le trasmetterà volta per volta a questo Ministero - Direzione centrale del servizio sanitario militare.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai n. 11, 12, 13, 14 e 15 « Norme amministrative » di cui alla suddetta circolare 144 *giornale militare* corrente anno.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **725.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Promozioni a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 dicembre 1923.

Questo Ministero avverte che le disposizioni della circolare n. 582 del *giornale militare* del 1922 relative alle promozioni a sergente dei caporali maggiori e caporali che abbiano superato l'apposito esperimento di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato coll'altro decreto-legge 10 febbraio 1923, n. 125, saranno applicabili anche ai graduati della classe 1903, a mano a mano che verranno a trovarsi nelle condizioni di anzianità stabilite dalla circolare medesima.

Il Ministro - A. DIAZ

N. **726.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 13 dicembre 1923. (Circolare già diramata il 22 novembre 1923 con n. 5586 di P.).

La soppressione della carica di Direttore superiore delle scuole ha resa inapplicabile la tabella di cui alla circolare 556 *giornale militare* 1921, nella parte riflettente le scuole, e precisamente là dove il prefato Direttore era designato come compilatore o revisore dei giudizi.

Ciò stante il Ministero, valendosi della facoltà concessagli dal regolamento per le note caratteristiche (nota alle tabelle), determina che le note caratteristiche per gli ufficiali delle scuole

siano compilate:

a) *dal comandante del corpo d'armata*:

quelle per il comandante della scuola di guerra;

quelle per il comandante delle scuole centrali militari;

quelle per il comandante dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria;

quelle per il comandante dell'Accademia militare di artiglieria e genio;

quelle per il comandante della scuola d'applicazione di fanteria;

quelle per il comandante della scuola d'applicazione di cavalleria.

b) *dal comandante delle scuole centrali*:

quelle per il comandante della scuola centrale di fanteria;

quelle per il comandante della scuola centrale di artiglieria;

quelle per il comandante della scuola centrale del genio;

quelle per il comandante della scuola centrale di educazione fisica.

c) *dal comandante dell'Accademia militare di artiglieria e genio*:

quelle per il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

d) *dal comandante della divisione militare*:

quelle per i comandanti dei Collegi militari.

e) *dal superiore da cui l'ufficiale immediatamente e direttamente dipende*:

quelle relative agli ufficiali addetti alle scuole.

e rivedute:

Dal generale d'armata, membro del Consiglio dell'Esercito, incaricato dell'alta direzione delle scuole:

quelle per i comandanti delle scuole di cui alla lettera *a*).

Dal comandante del corpo d'armata:

quelle per gli ufficiali di cui alla lettera *b*), *c*) *d*).

Dal superiore o dai superiori del compilatore (secondo il grado dell'ufficiale giudicato), tenendo presente che la revisione ultima — soltanto per le note dei colonnelli e degli ufficiali superiori capi-ufficio — deve essere effettuata dal comandante del corpo d'armata: *quelle per gli ufficiali di cui alla lettera* e).

Sono escluse dalle disposizioni anzidette le sole note caratteristiche riguardanti gli ufficiali subalterni, per le quali rimangono immutate — perchè applicabili — le disposizioni attualmente in vigore.

Il capo dello stato maggiore centrale, nell'occasione della formazione delle note, compilerà un rapporto personale (che va annesso al libretto) *per i comandanti delle scuole di cui alla lettera* a), *relativamente alla loro attività tecnico-didattica.*

Detto rapporto è trasmesso perchè serva di elemento per la compilazione delle note, al comandante del corpo d'armata.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **727**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento). — 13 dicembre 1923. — (Sostituisce la circolare diramata il 30 novembre 1923, con n. 5739 di P.).

In relazione all'ordinamento del R. Esercito (R. decreto n. 12 del 7 gennaio 1923) e fino a che non sarà pubblicato il nuovo regolamento per le note caratteristiche, le autorità che devono compilare e rivedere le note caratteristiche per alcuni generali, ed alcuni ufficiali che da essi dipendono, sono quelle designate nella tabella annessa.

Il Ministro — A. DIAZ.

Tabella indicante le Autorità che devono compilare e riveder le note caratteristiche per alcuni generali ed alcuni ufficiali che da essi dipendono.

CARICA	Compilatore delle note	1° revisore	*NOTE*
Direttori generali. Generale medico capo	Capo dello Stato Maggiore Centrale	—	(1)
Generali a disposizione per l'arma di cavalleria, artiglieria, genio, per i bersaglieri, per le truppe alpine	Vice presidente del Consiglio dell'Esercito	—	(2)
Generali addetti agli uffici dei generali a disposizione, di cui sopra. Direttore superiore delle costruzioni del genio	Generale a disposizione (superiore immediato)	Vice presidente del Consiglio dell'Esercito	
Ufficiali generali a disposizione per ispezioni o addetti comunque al Ministero della guerra, per incarichi speciali, e che non dipendano da altri generali	Un generale di armata per i Comandi di corpo d'armata. Un generale di Corpo d'Armata per i generali di divisione e di brigata. (V. nota 2)	—	(3)

(1) preso visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto) compilato nei riguardi degli interessati da S. E. il sottosegretario di Stato.

(2) il compilatore richiede — ove lo creda opportuno — un rapporto personale al capo dello S. M. centrale. (*Vedi nota* 1).

(3) i compilatori potranno chiedere rapporti personali alle autorità più elevate degli ufficiali da giudicare e con le quali queste hanno relazioni di servizio. (*Vedi nota* 1).

CARICO	Compilatore delle note	1° revisore	*NOTE*
Direttore superiore delle costruzioni di artiglieria	Generale a disposizione pe l'arma di artiglieria	Capo dello Stato Maggiore Centrale	(4)
Generale commissario	Direttore generale Servizi logistici ed amministrativi	Capo dello Stato Maggiore Centrale	—
Generale capo della segreteria della Commissione suprema mista di difesa	Vicepresidente del Consiglio dell'Esercito	—	(5)
Ufficiali superiori ed inferiori addetti agli uffici dei generali a disposizione per le varie armi	Superiore immediato e diretto	Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale	Per i soli ufficiali superiori capi ufficio, la revisione arriva fino alVice Presidente del Consiglio dell'Esercito.
Ufficiali del R. Esercito addetti alla segreteria della Commissione suprema mista di difesa	Superiore immediato e diretto Qualora il superiore immediato e diretto non sia del R. Esercito, la compilazione delle note avverrà per parte del primo superiore gerarchico del R. Esercito, sulla base di rapporto informativo rilasciato dalle autorità intermedie, non del R. Esercito	Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale. Per i soli capi ufficio la revisione arriva fino al capo dello Stato Maggiore Centrale, ufficiali generali a disposizione per le varie armi, direttore superiore delle costruzioni di artiglieria a seconda che si tratti di ufficiali in servizio di S. M., delle armi combattenti o del ruolo tecnico di artiglieria	

(4) preso visione di un rapporto personale compilato da S. E. il sottosegretario di Stato. (*Vedi nota* 1).

(5) su rapporto di S. E. il presidente del comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (*da allegarsi al libretto*).

CARICO	Compilatore delle note	1° revisore	NOTE
Capo servizio automobilistico	Direttore generale della Direzione generale di artiglieria	—	—
Capo del servizio ippico	Generale capo reparto ordinamento e mobilitazione dello Stato Maggiore Centrale (6)	Capo dello S. M. Centrale	—
Capo del servizio veterinario	Capo del servizio ippico (7)	Capo dello S. M. Centrale	—
Direttore superiore del servizio chimico	Capo reparto ordinamento e mobilitazione dello Stato Maggiore Centrale	Capo dello S. M. Centrale	—

(6) preso visione di un rapporto personale di S. E. il sottosegretario di Stato e di un altro rapporto del generale a disposizione per l'arma di cavalleria (*da allegarsi entrambi al libretto*).

(7) preso visione di un rapporto personale del generale a disposizione per l'arma di cavalleria (*da allegarsi al libretto*).

Nota (1): I rapporti per i quali non è esplicitamente detto che debbono essere allegati al libretto, dovranno servire al compilatore quali elementi di giudizio e dovranno essere perciò distrutti.

Nota (2): Per il corrente anno sono designati il generale di armata S. E. Tassoni cav. Giulio, ed il generale di corpo d'armata S. E. Di Giorgio cav. Antonino.

N. 728. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trasferimenti degli ufficiali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 dicembre 1923.

A complemento della circolare n. 286 *giornale militare* c. a., il Ministero prescrive che agli ufficiali che rimpatriano da qualunque colonia sia concessa, in più della licenza coloniale o di rimpatrio, la licenza per cambio di sede spettante agli ufficiali in territorio, ridotta però a quindici giorni.

In tal senso devono intendersi modificate le norme stabilite dal fascicolo 5° della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito (disposizione 6ª — art. 3° — paragrafo 12°), che riguardano gli ufficiali che rimpatriano dalla colonia Eritrea.

In relazione a quanto sopra, il Ministero avverte che, d'ora in avanti, le determinazioni che verranno pubblicate nel *bollettino ufficiale* conterranno la data in cui

ogni ufficiale cesserà di appartenere al R. corpo di truppe coloniali cui è effettivo e quella in cui dovrà presentarsi all'ente al quale verrà trasferito in territorio

Per gli ufficiali che rimpatriano e che non sono effettivi ad un R. corpo di truppe coloniali, la partecipazione ai corpi interessati del territorio sarà fatta, tempestivamente, coloniali la partecipazione ai corpi interessati del territorio sarà fatta, tempestivamente, con dispaccio.

Le presenti disposizioni hanno effetto dal 15 dicembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1089, colonna 1, depennare il capitano *Briganti* Bruno, 3° raggruppamento aeroplani.

A pagina 1092, colonna 1, depennare il tenente *Selan* Umberto, 2° pesante.

Dispensa 55ª, anno 1923, circolare 701:

A pagina 1567, dopo la prima riga della N. B. e a seguito della parola « modificare » *aggiungere*: opportunamente la « Premessa delle norme e programmi per i corsi allievi ufficiali di complemento ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(4588) — Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª · 1923 · 15 Dicembre

729 – 14 dicembre 1923. TRASPORTI. — Prontuario dei prezzi pei trasporti dei viaggiatori a tariffa militare a differenziale *C* . . . . . *Pag.* 1771

Circolare N. **729.** — TRASPORTI. — **Prontuario dei prezzi pei trasporti dei viaggiatori a tariffa militare o differenziale C.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 dicembre 1923.

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultimo capoverso della circolare n. 643 del *Giornale militare ufficiale* c. a. si pubblica qui di seguito il prontuario dei prezzi per trasporti dei viaggiatori a tariffa militare a differenziale *C* in vigore dal 1° novembre c. a.

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale C (1)		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0.70	0.70	0.65	0.70	0.70	0.65	0.85	0.85	0.65
2	0.85	0.70	0.65	0.85	0.70	0.65	1.15	1.00	0.80
3	1.00	0.85	0.65	1.00	0.85	0.65	1.50	1.15	0.95
4	1.00	0.85	0.80	1.00	0.85	0.80	1.65	1.30	0.95
5	1.15	1.00	0.80	1.15	1.00	0.80	1.95	1.50	1.10
6	1.30	1.00	0.80	1.30	1.00	0.80	2.30	1.80	1.25
7	1.30	1.15	0.95	1.50	1.15	0.95	2.60	1.95	1.25
8	1.50	1.15	0.95	1.50	1.15	0.95	2.75	2.10	1.40
9	1.65	1.30	0.95	1.65	1.30	0.95	3.10	2.30	1.55
10	1.65	1.30	1.10	1.80	1.30	1.10	3.40	2.45	1.55
11	1.80	1.50	1.10	1.80	1.50	1.10	4.05	2.60	1.70
12	1.95	1.50	1.10	1.95	1.50	1.10	4.40	2.90	1.85
13	2.10	1.65	1.25	2.10	1.65	1.25	4.85	3.10	1.85
14	2.10	1.65	1.25	2.30	1.65	1.25	5.20	3.25	2.00
15	2.30	1.80	1.25	2.30	1.80	1.25	5.35	3.40	2.30
16	2.45	1.80	1.40	2.45	1.80	1.45	5.65	4.05	2.30
17	2.45	1.95	1.40	2.60	1.95	1.40	6.00	4.20	2.45
18	2.60	1.95	1.40	2.60	1.95	1.40	6.15	4.70	2.60
19	2.75	2.10	1.55	2.75	2.10	1.55	6.45	4.85	2.60
20	2.75	2.10	1.55	2.90	2.10	1.55	6.80	5.00	2.75
21	2.90	2.30	1.55	3.10	2.30	1.55	7.10	5.20	2.90
22	3.10	2.30	1.55	3.10	2.30	1.55	7.25	5.35	2.90
23	3.25	2.45	1.70	3.25	2.45	1.70	7.60	5.50	3.05
24	3.25	2.45	1.70	3.40	2.45	1.70	7.75	5.65	3.20
25	3.40	2.45	1.70	3.40	2.60	1.70	7.90	5.80	3.20
26	4.05	2.60	1.85	4.05	2.60	1.85	8.40	6.15	3.35
27	4.05	2.60	1.85	4.20	2.75	1.85	8.70	6.30	4.15
28	4.20	2.75	1.85	4.40	2.75	1.85	9.00	6.45	4.30
29	4.40	2.75	2.00	4.40	2.90	2.00	9.20	6.60	4.30
30	4.40	2.90	2.00	4.55	2.90	2.00	9.50	6.80	4.45

(1) — ***Per le distanze superiori ai 1550 Km. i prezzi chilometrici rimangono stazionari.***

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale (*)		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	4.55	2.90	2.00	4.70	3.10	2.00	9.65	6.95	4.60
32	4.70	3.10	2.15	4.70	3.10	2.15	10.15	7.10	4.60
33	4.85	3.10	2.15	4.85	3.25	2.15	10.30	7.25	4.75
34	4.85	3.25	2.15	5.00	3.25	2.30	10.60	7.40	4.90
35	5.00	3.25	2.30	5.20	3.40	2.30	10.80	7.60	4.90
36	5.20	3.40	2.30	5.20	3.40	2.30	11.10	7.75	5.05
37	5.20	3.40	2.30	5.35	4.05	2.45	11.25	8.20	5.20
38	5.35	4.05	2.45	5.50	4.05	2.45	11.60	8.40	5.20
39	5.50	4.05	2.45	5.65	4.20	2.45	11.90	8.55	5.35
40	5.50	4.20	2.45	5.65	4.20	2.60	12.20	8.70	5.50
41	5.65	4.20	2.60	5.80	4.40	2.60	12.40	8.85	5.50
42	5.80	4.40	2.60	6.00	4.40	2.60	12.70	9.00	5.65
43	6.00	4.40	2.60	6.00	4.55	2.75	12.80	9.20	5.80
44	6.00	4.55	2.60	6.15	4.55	2.75	13.20	9.35	5.80
45	6.15	4.55	2.75	6.30	4.70	2.75	13.35	9.50	5.95
46	6.30	4.70	2.75	6.45	4.70	2.75	13.80	9.65	6.10
47	6.30	4.70	2.75	6.45	4.85	2.90	14.00	9.80	6.10
48	6.45	4.85	2.90	6.60	4.85	2.90	14.30	10.00	6.25
49	6.60	4.85	2.90	6.80	5.00	2.90	14.45	10.15	6.40
50	6.60	4.85	2.90	6.80	5.00	3.05	14.60	10.30	6.40
51	6.80	5.00	3.05	6.95	5.20	3.05	14.95	10.60	6.55
52	6.95	5.00	3.05	7.10	5.20	3.05	15.10	10.80	6.70
53	7.10	5.20	3.05	7.25	5.35	3.20	15.75	10.95	6.85
54	7.10	5.20	3.20	7.25	5.35	3.20	15.90	11.10	6.85
55	7.25	5.35	3.20	7.40	5.50	3.20	16.20	11.40	7.00
56	7.40	5.35	3.20	7.60	5.50	3.35	16.40	11.60	7.30
57	7.40	5.50	3.35	7.60	5.65	3.35	16.70	11.75	7.30
58	7.60	5.50	3.35	7.75	5.65	3.35	16.85	11.90	7.45
59	7.75	5.65	3.35	7.90	5.80	3.50	17.35	12.05	7.60
60	7.75	5.65	3.50	8.05	5.80	3.50	17.50	12.20	7.60
61	7.90	5.80	3.50	8.05	6.00	3.50	17.80	12.40	7.75
62	8.05	5.80	3.50	8.20	6.00	4.15	18.00	12.55	7.90
63	8.20	6.00	4.15	8.40	6.15	4.15	18.30	12.70	7.90
64	8.20	6.00	4.15	8.40	6.15	4.15	18.45	12.85	8.05
65	8.40	6.15	4.15	8.55	6.30	4.30	13.95	13.00	8.20
66	8.55	6.15	4.15	8.70	6.30	4.30	19.10	13.20	8.20
67	8.55	6.30	4.30	8.85	6.45	4.30	19.40	13.35	8.35
68	8.70	6.30	4.30	8.85	6.45	4.45	19.60	13.50	8.50
69	8.85	6.45	4.30	9.00	6.60	4.45	19.90	13.65	8.50
70	8.85	6.45	4.45	9.20	6.60	4.45	20.05	13.80	8.65

1

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	9.00	6.60	4.45	9.20	6.80	4.60	20.40	14.00	8.80
72	9.20	6.60	4.45	9.35	6.80	4.60	20.70	14.15	8.80
73	9.35	6.80	4.60	9.50	6.95	4.60	21.00	14.30	8.95
74	9.35	6.80	4.60	9.65	6.95	4.75	21.20	14.45	9.10
75	9.50	6.80	4.60	9.65	7.10	4.75	21.35	14.95	9.15
76	9.65	6.95	4.75	9.80	7.10	4.75	21.65	15.25	9.25
77	9.65	6.95	4.75	10.00	7.25	4.90	21.80	15.40	9.40
78	9.80	7.10	4.75	10.15	7.25	4.90	22.15	15.60	9.55
79	10.10	7.10	4.90	10.15	7.40	4.90	22.60	15.75	9.55
80	10.10	7.25	4.90	10.30	7.40	5.05	22.95	15.90	9.70
81	10.15	7.25	4.90	10.45	7.60	5.05	23.10	16.05	9.85
82	10.30	7.40	5.05	10.45	7.60	5.05	23.40	16.20	9.85
83	10.45	7.40	5.05	10.60	7.75	5.20	23.60	16.40	10.00
84	10.45	7.60	5.05	10.80	7.75	5.20	23.90	16.55	10.15
85	10.60	7.60	5.20	10.95	7.75	5.20	24.20	16.70	10.15
86	10.80	7.75	5.20	10.95	7.90	5.35	24.55	16.85	10.30
87	10.80	7.75	5.20	11.10	7.90	5.35	24.70	17.00	10.45
88	10.95	7.90	5.20	11.25	8.05	5.35	25.00	17.20	10.45
89	11.10	7.90	5.35	11.25	8.05	5.50	25.20	17.35	10.60
90	11.10	8.05	5.35	11.40	8.20	5.50	25.50	17.50	10.75
91	11.25	8.05	5.35	11.60	8.20	5.50	25.65	17.65	10.75
92	11.40	8.20	5.50	11.75	8.40	5.50	26.15	17.80	10.90
93	11.60	8.20	5.50	11.75	8.40	5.65	26.30	18.15	11.05
94	11.60	8.40	5.50	11.90	8.55	5.65	26.60	18.30	11.05
95	11.75	8.40	5.65	12.05	8.55	5.65	26.80	18.45	11.20
96	11.90	8.55	5.65	12.05	8.70	5.80	27.10	18.60	11.35
97	11.90	8.55	5.65	12.20	8.70	5.80	27.25	18.80	11.35
98	12.05	8.70	5.80	12.40	8.85	5.80	27.75	18.95	11.50
99	12.20	8.70	5.80	12.55	8.85	5.95	27.90	19.10	11.65
100	12.20	8.70	5.80	12.55	9.00	5.95	28.05	19.25	11.65
101	12.40	8.85	5.95	12.70	9.00	5.95	28.40	19.60	11.80
102	12.55	8.85	5.95	12.85	9.20	6.10	28.55	19.75	11 95
103	12.70	9.00	5.95	12.85	9.20	6.10	28.85	19.90	12.10
104	12.70	9.00	6.10	13.00	9.35	6.10	29.00	20.05	12.10
105	12.85	9.20	6.10	13.20	9.35	6.25	29.65	20.20	12.25
106	13.00	9.20	6.10	13.35	9.50	6.25	29.80	20.40	12.40
107	13.00	9.35	6.25	13.35	9.50	6.25	30.15	20.55	12.40
108	13.20	9.35	6.25	13.50	9.65	6.40	30.30	20.70	12.55
109	13.35	9.50	6.25	13.65	9.65	6.40	30.60	20.85	12.70
110	13.35	9.50	6.25	13.65	9.80	6.40	30.80	21.00	12.70

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	13.50	9.65	6.40	13.80	9.80	6.55	31.25	21.20	12.85
112	13.65	9.65	6.40	14.00	10.00	6.55	31.40	21.65	13.00
113	13.80	9.80	6.40	14.15	10.00	6.55	31.75	21.80	13.00
114	13.80	9.80	6.55	14.15	10.15	6.70	31.90	22.00	13.30
115	14.00	10.00	6.55	14.30	10.15	6.70	32.20	22.15	13.45
116	14.15	10.00	6.55	14.45	10.30	6.70	32.40	22.30	13.45
117	14.15	10.15	6.70	14.60	10.30	6.85	32.70	22.45	13.60
118	14.30	10.15	6.70	14.60	10.45	6.85	33.00	22.60	13.75
119	14.45	10.30	6.70	14.80	10.45	6.85	33.35	22.80	13.75
120	14.45	10.30	6.85	14.95	10.60	7.00	33.50	22.95	13.90
121	14.60	10.45	6.85	14.95	10.60	7.00	33.80	23.10	14.05
122	14.80	10.45	6.85	15.10	10.80	7.00	34.00	23.25	14.05
123	14.95	10.60	7.00	15.25	10.80	7.15	34.30	23.40	14.20
124	14.95	10.60	7.00	15.40	10.95	7.15	34.45	23.60	14.35
125	15.10	10.60	7.00	15.40	10.95	7.15	34.80	23.75	14.35
126	15.25	10.80	7.15	15.60	11.10	7.30	35.10	24.05	14.50
127	15.25	10.80	7.15	15.75	11.10	7.30	35.25	24.20	14.65
128	15.40	10.95	7.15	15.75	11.25	7.30	35.60	24.40	14.80
129	15.60	10.95	7.30	15.90	11.25	7.45	35.75	24.55	14.80
130	15.90	11.10	7.30	16.05	11.40	7.45	36.05	24.85	14.95
131	15.75	11.10	7.30	16.20	11.40	7.45	36.55	25.00	15.10
132	15.90	11.25	7.30	16.20	11.60	7.60	36.85	25.20	15.10
133	16.05	11.25	7.45	16.40	11.60	7.60	37.00	25.35	15.25
134	16.05	11.40	7.45	16.55	11.75	7.60	37.35	25.50	15.40
135	16.20	11.40	7.45	16.55	11.75	7.75	37.50	25.65	15.40
136	16.40	11.60	7.60	16.70	11.90	7.75	37.80	25.80	15.55
137	16.40	11.60	7.60	16.85	11.90	7.75	38.00	26.00	15.70
138	16.55	11.75	7.60	17.00	12.05	7.75	38.45	26.15	15.70
139	16.70	11.75	7.75	17.00	12.05	7.90	38.60	26.30	15.85
140	16.70	11.90	7.75	17.20	12.20	7.90	38.95	26.15	16.00
141	16.85	11.90	7.75	17.35	12.20	7.90	39.10	26.60	16.00
142	17.00	12.05	7.90	17.35	12.40	8.05	39.40	26.80	16.15
143	17.20	12.05	7.90	17.50	12.40	8.05	39.60	26.95	16.30
144	17.20	12.20	7.90	17.65	12.55	8.05	40.05	27.10	16.30
145	17.35	12.20	8.05	17.80	12.55	8.20	40.20	27.25	16.45
146	17.50	12.40	8.05	17.80	12.70	8.20	40.55	27.40	16.60
147	17.50	12.40	8.05	18.00	12.70	8.20	40.70	27.60	16.60
148	17.65	12.55	8.20	18.15	12.85	8.35	41.00	27.75	16.75
149	17.80	12.55	8.20	18.15	12.85	8.35	41.20	28.20	16.90
150	17.80	12.55	8.20	18.30	13.00	8.35	41.35	28.40	16.90

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	18.00	12.70	8.35	18.45	13.00	8.50	41.80	28.70	17.05
152	18.15	12.70	8.35	18.60	13.20	8.50	42.00	28.85	17.20
153	18.30	12.85	8.35	18.60	13.20	8.50	42.30	29.00	17.35
154	18.30	12.85	8.35	18.80	13.35	8.65	42.45	29.20	17.35
155	18.45	13.00	8.50	18.95	13.35	8.65	42.80	29.35	17.50
156	18.60	13.00	8.50	19.10	13.50	8.65	42.95	29.50	17.65
157	18.60	13.20	8.50	19.10	13.50	8.80	43.60	29.65	17.65
158	18.80	13.20	8.65	19.25	13.65	8.80	43.75	29.80	17.80
159	18.95	13.35	8.65	19.40	13.65	8.80	44.05	30.00	17.95
160	18.95	13.35	8.65	19.40	13.80	8.95	44.20	30.15	17.95
161	19.10	13.50	8.80	19.60	13.80	8.95	44.55	30.30	18.10
162	19.25	13.50	8.80	19.75	14.00	8.95	44.70	30.45	18.25
163	19.40	13.65	8.80	19.90	14.00	9.10	45.00	30.60	18.25
164	19.40	13.65	8.95	19.90	14.15	9.10	45.35	30.80	18.40
165	19.60	13.80	8.95	20.05	14.15	9.10	45.80	30.95	18.55
166	19.75	13.80	8.95	20.20	14.30	9.25	46.00	31.10	18.55
167	19.75	14.00	9.10	20.20	14.30	9.25	46.30	31.25	18.70
168	19.90	14.00	9.10	20.40	14.30	9.25	46.45	31.60	18.85
169	20.05	14.15	9.10	20.55	14.45	9.40	46.80	31.75	18.85
170	20.05	14.15	9.25	20.70	14.45	9.40	47.10	31.90	19.00
171	20.20	14.30	9.25	20.70	14.60	9.40	47.40	32.05	19.30
172	20.40	14.30	9.25	20.85	14.60	9.55	47.60	32.20	19.30
173	20.55	14.45	9.40	21.00	14.80	9.55	47.90	32.40	19.45
174	20.55	14.45	9.40	21.00	14.80	9.55	48.05	32.55	19.60
175	20.70	14.45	9.40	21.20	14.95	9.70	48.20	32.70	19.60
176	20.85	14.60	9.40	21.35	14.95	9.70	48.55	33.00	19.75
177	20.85	14.60	9.55	21.50	15.10	9.70	48.85	33.20	19.90
178	21.00	14.80	9.55	21.50	15.10	9.85	49.20	33.35	20.05
179	21.20	14.80	9.55	21.65	15.25	9.85	49.35	33.50	20.05
180	21.20	14.95	9.70	21.80	15.25	9.85	49.65	33.65	20.20
181	21.35	14.95	9.70	21.80	15.40	10.00	49.65	33.65	20.20
182	21.50	15.10	9.70	22.00	15.40	10.00	50.00	33.65	20.20
183	21.65	15.10	9.85	22.15	15.60	10.00	50.15	33.80	20.20
184	21.65	15.25	9.85	22.30	15.60	10.00	50.15	33.80	20.20
185	21.80	15.25	9.85	22.30	15.75	10.15	50.80	34.15	20.20
186	22.00	15.40	10.00	22.45	15.75	10.15	50.95	34.15	20.35
187	22.00	15.40	10.00	22.60	15.95	10.15	51.10	34.30	20.50
188	22.15	15.60	10.00	22.60	15.90	10.30	51.25	34.45	20.50
189	22.30	15.60	10.15	22.80	16.05	10.30	51.40	34.95	20.50
190	22.30	15.75	10.15	22.95	16.05	10.30	51.75	35.10	20.65

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ↺		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	22.45	15.75	10.15	23.10	16.20	10.45	51.90	35.10	20.65
192	22.60	15.90	10.30	23.10	16.20	10.45	52.05	35.25	20.80
193	22.80	15.90	10.30	23.25	16.40	10.45	52.40	35.40	20.95
194	22.80	16.05	10.30	23.40	16.40	10.60	52.55	35.60	20.95
195	22.95	16.05	10.45	23.60	16.55	10.60	52.85	35.75	21.10
196	23.10	16.20	10.45	23.60	16.55	10.60	53.00	35.90	21.10
197	23.10	16.20	10.45	23.75	16.70	10.75	53.20	35.90	21.10
198	23.25	16.40	10.45	23.90	16.70	10.75	53.35	36.05	21.25
199	23.40	16.40	10.60	23.90	16.85	10.75	53.50	36.20	21.40
200	23.40	16.40	10.60	24.05	16.85	10.90	53.80	36.40	21.40
201	23.60	16.55	10.60	24.20	17.00	10.90	54.15	36.55	21.55
202	23.75	16.55	10.75	24.40	17.00	10.90	54.30	36.55	21.55
203	23.90	16.70	10.75	24.40	17.20	11.05	54.45	36.85	21.70
204	23.90	16.70	10.75	24.55	17.20	11.05	54.60	36.85	21.70
205	24.05	16.85	10.90	24.70	17.35	11.05	54.95	37.00	21.85
206	24.20	16.85	10.90	24.70	17.35	11.20	55.10	37.20	21.85
207	24.20	17.00	10.90	24.85	17.50	11.20	55.25	37.35	22.00
208	24.40	17.00	11.05	25.00	17.50	11.20	55.40	37.50	22.00
209	24.55	17.20	11.05	25.20	17.65	11.35	55.60	37.50	22.15
210	24.55	17.20	11.05	25.20	17.65	11.35	56.05	37.65	22.30
211	24.70	17.35	11.20	25.35	17.80	11.35	56.20	37.80	22.30
212	24.85	17.35	11.20	25.50	17.80	11.50	56.40	38.00	22.30
213	25.00	17.50	11.20	25.50	18.00	11.50	56.55	38.00	22.45
214	25.00	17.50	11.35	25.65	18.00	11.50	56.70	38.45	22.45
215	25.20	17.65	11.35	25.80	18.15	11.65	57.00	38.45	22.60
216	25.35	17.65	11.35	26.00	18.15	11.65	57.20	38.60	22.75
217	25.35	17.80	11.50	26.00	18.30	11.65	57.20	38.80	22.75
218	25.50	17.80	11.50	26.15	18.30	11.80	57.80	38.95	22.90
219	25.65	18.00	11.50	26.30	18.45	11.80	58.00	39.10	22.90
220	25.65	18.00	11.50	26.30	18.45	11.80	58.15	39.10	22.90
221	25.80	18.15	11.65	26.45	18.60	11.95	58.30	39.25	23.05
222	26.00	18.15	11.65	26.60	18.60	11.95	58.45	39.40	23.20
223	26.15	18.30	11.65	26.80	18.80	11.95	58.80	39.60	23.20
224	26.15	18.30	11.80	26.80	18.80	12.10	58.95	39.75	23.35
225	26.30	18.30	11.80	26.95	18.95	12.10	59.10	39.90	23.35
226	26.45	18.45	11.80	27.10	18.95	12.10	59.40	39.90	23.50
227	26.45	18.45	11.95	27.10	19.10	12.25	59.60	40.05	23.50
228	26.60	18.60	11.95	27.25	19.10	12.25	59.90	40.20	23.65
229	26.80	18.60	11.95	27.40	19.25	12.25	60.05	40.40	23.65
230	26.80	18.80	12.10	27.60	19.25	12.25	60.20	40.55	23.80

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	26.95	18.80	12.10	27.60	19.40	12.40	60.40	40.55	23.80
232	27.10	18.95	12.10	27.75	19.40	12.40	60.55	40.85	23.95
233	27.25	18.95	12.25	27.90	19.60	12.40	60.85	40.85	24.10
234	27.25	19.10	12.25	28.05	19.60	12.55	61.20	41.00	24.10
235	27.40	19.10	12.25	28.05	19.75	12.55	61.35	41.20	24.10
236	27.60	19.25	12.40	28.20	19.75	12.55	61.50	41.05	24.25
237	27.60	19.25	12.40	28.40	19.90	12.70	61.65	41.80	24.25
238	27.75	19.40	12.40	28.40	19.90	12.70	62.00	41.80	24.40
239	27.90	19.40	12.55	28.55	20.05	12.70	62.15	42.00	24.55
240	27.90	19.60	12.55	28.70	20.05	12.85	62.30	42.15	24.55
241	28.05	19.60	12.55	28.85	20.20	12.85	62.45	42.30	24.70
242	28.20	19.75	12.55	28.85	20.20	12.85	62.60	42.30	24.70
243	28.40	19.75	12.70	29.00	20.40	13.00	63.10	42.60	24.70
244	28.40	19.90	12.70	29.20	20.40	13.00	63.25	42.60	24.85
245	28.55	19.90	12.70	29.20	20.55	13.00	63.40	42.80	25.15
246	28.70	20.05	12.85	29.35	20.55	13.15	63.60	42.95	25.15
247	28.70	20.05	12.85	29.50	20.70	13.15	63.75	43.10	25.30
248	28.85	20.20	12.85	29.65	20.70	13.15	64.05	43.25	25.30
249	29.00	20.20	13.00	29.65	20.85	13.30	64.20	43.25	25.45
250	29.00	20.20	13.00	29.80	20.85	13.30	64.20	43.60	25.45
251	29.20	20.40	13.00	30.00	20.85	13.30	64.85	43.75	25.60
252	29.35	20.40	13.15	30.00	21.00	13.45	65.00	43.90	25.60
253	29.50	20.55	13.15	30.15	21.00	13.45	65.20	43.90	25.75
254	29.50	20.55	13.15	30.30	21.20	13.45	65.35	44.05	25.75
255	29.65	20.70	13.30	30.45	21.20	13.60	65.50	44.20	25.75
256	29.80	20.70	13.30	30.45	21.35	13.60	65.65	44.40	25.90
257	29.80	20.85	13.30	30.60	21.35	13.60	65.80	44.40	26.05
258	30.00	20.85	13.45	30.80	21.50	13.75	66.00	44.55	26.05
259	30.15	21.00	13.45	30.80	21.50	13.75	66.45	44.70	26.20
260	30.15	21.00	13.45	30.95	21.65	13.75	66.45	44.70	26.20
261	30.30	21.20	13.45	31.10	21.65	13.90	66.60	45.00	26.20
262	30.45	21.20	13.60	31.25	21.80	13.90	66.95	45.20	26.35
263	30.60	21.35	13.60	31.25	21.80	13.90	67.10	45.35	26.50
264	30.60	21.35	13.60	31.40	22.00	14.05	67.25	45.35	26.50
265	30.80	21.50	13.75	31.60	22.00	14.05	67.40	45.50	26.50
266	30.95	21.50	13.75	31.60	22.15	14.05	67.60	45.65	26.65
267	30.95	21.65	13.75	31.75	22.15	14.20	67.75	45.80	26.65
268	31.10	21.65	13.90	31.90	22.30	14.20	67.90	45.80	26.80
269	31.25	21.80	13.90	32.05	22.30	14.20	68.20	46.00	26.95
270	31.25	21.80	13.90	32.05	22.45	14.35	68.40	46.00	26.95

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale ↻		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
271									
272	31.40	22.00	14.05	32.20	22.45	14.35			
273	31.60	22.00	14.05	32.40	22.60	14.35			
274	31.75	22.15	14.05	32.55	22.60	14.35	69.20	46.60	27.25
275	31.75	22.15	14.20	32.55	22.80	14.50			
276	31.90	22.15	14.20	32.70	22.80	14.50			
277	32.05	22.30	14.20	32.85	22.95	14.50			
278	32.05	22.30	14.35	32.85	22.95	14.65			
279	32.20	22.45	14.35	33.00	23.10	14.65	70.30	47.25	27.55
280	32.40	22.45	14.35	33.20	23.10	14.65			
	32.40	22.60	14.50	33.65	23.25	14.80			
281	32.55	22.60	14.50	33.35	23.25	14.80			
282	32.70	22.80	14.50	33.50	23.40	14.80			
283	32.85	22.80	14.50	33.65	23.40	14.95	71.10	47.75	28.06
284	32.85	22.95	14.65	33.65	23.60	14.95			
285	33.00	22.95	14.65	33.80	23.60	14.95			
286	33.20	23.10	14.65	34.00	23.75	15.10			
287	33.20	23.10	14.80	34.15	23.75	15.10			
288	33.35	23.25	14.80	34.15	23.90	15.10	72.40	48.70	28.30
289	33.50	23.25	14.80	34.30	23.90	15.25			
290	33.50	23.40	14.95	34.45	24.05	15.25			
291	33.65	23.40	14.95	34.45	24.05	15.25			
292	33.80	23.60	14.95	34.60	24.20	15.40			
293	34.00	23.60	15.10	34.80	24.20	15.40	73.20	49.20	28.75
294	34.00	23.75	15.10	34.95	24.40	15.40			
295	34.15	23.75	15.10	34.95	24.40	15.55			
296	34.30	23.90	15.25	35.10	24.55	15.55			
297	34.30	23.90	15.25	35.25	24.55	15.55			
298	34.45	24.05	15.25	35.25	24.70	15.70	74.15	49.80	29.05
299	34.60	24.05	15.40	35.40	24.70	15.70			
300	34.60	24.05	15.40	36.60	24.85	15.70			
301	34.80	24.20	15.40	36.75	24.85	15.85			
302	34.95	24.20	15.55	35.75	25.00	13.85			
303	35.10	24.40	15.55	35.90	25.00	15.85	75.40	50.45	29.35
304	35.10	24.40	15.55	36.05	25.20	16.00			
305	35.25	24.55	15.55	30.05	25.20	16.00			
306	35.40	24.55	15.70	36.20	25.35	16.00			
307	35.40	24.70	15.70	36.40	25.35	16.15			
308	35.60	24.70	15.70	36.55	25.50	16.15	76.20	50.95	29.80
309	35.75	24.85	15.85	36.55	25.50	16.15			
310	35.75	24.85	15.85	36.70	25.65	16.30			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale C		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
311	35.90	25.00	15.85	36.85	25.65	16.30			
312	36.05	25.00	16.00	37.00	25.80	16.30			
313	36.20	25.20	16.00	37.00	25.80	16.45	77.35	51.75	30.10
314	36.20	25.20	16.00	37.20	26.00	16.45			
315	36.40	25.35	16.15	37.35	26.00	16.45			
316	36.55	25.35	16.15	37.35	26.15	16.60			
317	36.55	25.50	16.15	37.50	26.15	16.60			
318	36.70	25.50	16.30	37.65	26.30	16.60	78.15	52.20	30.55
319	36.85	25.65	16.30	37.80	26.30	16.60			
320	36.85	25.65	16.30	37.80	26.45	16.75			
321	37.00	25.80	16.45	38.00	26.45	16.75			
322	37.20	25.80	16.45	38.15	26.60	16.75			
323	37.35	26.00	16.45	38.15	26.60	16.90	79.25	52.85	30.85
324	37.35	26.00	16.60	38.30	26.80	16.90			
325	37.50	26.00	16.60	38.45	26.80	16.90			
326	37.65	26.15	16.60	38.60	26.95	17.05			
327	37.65	26.15	16.60	38.60	26.95	17.05			
328	37.80	26.30	16.75	38.80	27.10	17.05	80.20	53.50	31.30
329	38.00	26.30	16.75	38.95	27.10	17.20			
330	38.00	26.45	16.75	38.95	27.25	17.20			
331	38.15	26.45	16.90	39.10	27.25	17.20			
332	38.30	26.60	16.90	39.25	27.40	17.35			
333	38.45	26.60	16.90	39.40	27.40	17.35	81.20	54.00	31.75
334	38.45	26.80	17.05	39.40	27.40	17.35			
335	38.60	26.80	17.05	39.60	27.60	17.50			
336	38.80	26.95	17.05	39.75	27.60	17.50			
337	38.80	26.95	17.20	39.75	27.75	17.50			
338	38.95	27.10	17.20	39.90	27.75	17.65	82.30	54.60	32.05
339	39.10	27.10	17.20	40.05	27.90	17.65			
340	39.10	27.25	17.35	40.20	27.90	17.65			
341	39.25	27.25	17.35	40.20	28.05	17.80			
342	39.40	27.40	17.35	40.40	28.05	17.80			
343	39.60	27.40	17.50	40.55	28.20	17.80	83.10	55.40	32.50
344	39.60	27.60	17.50	40.55	28.20	17.95			
345	39.75	27.60	17.50	40.70	28.40	17.95			
346	39.90	27.75	17.65	40.85	28.40	17.95			
347	39.90	27.75	17.65	41.00	28.55	18.10			
348	40.05	27.90	17.65	41.00	28.55	18.10	84.05	56.05	32.80
349	40.20	27.90	17.65	41.20	28.70	18.10			
350	40.20	27.90	17.80	41.35	28.70	18.25			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ©		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	40.40	28.05	17.80	41.50	28.85	18.25			
352	40.55	28.05	17.80	41.50	28.85	18.25			
353	40.70	28.20	17.95	41.65	29.00	18.40	84.85	56.55	33.10
354	40.70	28.20	17.95	41.80	29.00	18.40			
355	40.85	28.40	17.95	41.80	29.20	18.40			
356	41.00	28.40	18.10	42.00	29.20	18.55			
357	41.00	28.55	18.10	42.15	29.35	18.55			
358	41.20	28.55	18.10	42.30	29.35	18.55	86.00	57.00	33.40
359	41.35	28.70	18.25	42.30	29.50	18.70			
360	41.35	28.70	18.25	42.45	29.50	18.70			
361	41.50	28.85	18.25	42.60	29.75	18.75			
362	41.65	28.85	18.40	42.60	29.65	18.85			
363	41.80	29.00	18.40	42.80	29.80	18.85	86.80	57.50	33.55
364	41.80	29.00	18.40	42.95	29.80	18.85			
365	42.00	29.20	18.55	43.10	30.00	18.85			
366	42.15	29.20	18.55	43.10	30.00	19.00			
367	42.15	29.35	18.55	43.25	30.15	19.00			
368	42.30	29.35	18.70	43.40	30.15	19.00	87.75	58.00	33.85
369	42.45	29.50	18.70	43.40	30.30	19.15			
370	42.45	29.50	18.70	43.60	30.30	89.15			
371	42.60	29.65	18.70	43.75	30.45	19.15			
372	42.80	29.65	18.85	43.90	30.45	19.30			
373	42.95	29.80	18.85	43.90	30.60	19.30	88.40	58.60	34.15
374	42.95	29.80	18.85	44.05	30.60	19.30			
375	43.10	29.80	19.00	44.20	30.80	19.45			
376	43.25	30.00	19.00	44.20	30.80	19.45			
377	43.25	30.00	19.00	44.40	30.95	19.45			
378	43.40	30.15	19.15	44.55	30.95	19.60	89.35	59.10	34.45
379	43.60	30.15	19.15	47.70	31.10	19.60			
380	43.60	30.30	19.15	44.70	31.10	19.60			
381	43.75	30.30	19.30	44.85	31.25	19.75			
382	43.90	30.45	19.30	45.00	31.25	19 75			
383	44.05	30.45	19.30	45.00	31.40	19.75	90.15	59.60	34.75
384	44.05	30.60	19.45	45.20	31.40	19.90			
385	44.20	30.60	19.45	45.35	31.60	19.90			
386	44.40	30.80	19.45	45.50	31.60	19.90			
387	44.40	30.80	19.60	45.50	31.75	20.05			
388	44.55	30.95	19.60	45.65	31.75	20.05	91.10	60.05	34.90
389	44.70	30.95	19.60	45.80	31.90	20.05			
390	44.70	31.10	19.75	46.00	31.90	20.20			

Chilom. tri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	Per i viaggi esenti da tassa di bollo			Per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
391									
392	44.85	31.10	19.75	46.00	32.05	20.20			
393	45.00	31.25	19.75	46.15	32.05	20.20			
394	45.20	31.25	19.75	46.30	32.20	20.35	91.90	60.55	35.20
395	45.20	31.40	19.90	46.30	32.20	20.35			
396	45.35	31.40	19.90	46.45	32.40	20.35			
397	45.50	31.60	19.90	46.60	32.40	20.50			
398	45.50	31.60	20.05	46.80	32.55	20.50			
399	45.65	31.75	20.05	46.80	32.55	20.50	92.85	61.00	35.50
400	45.80	31.75	20.05	46.95	32.70	20.65			
	45 80	31.75	20.20	47.10	32.70	20.65			
401									
402	46.00	31.90	20.20	47.10	32.85	20.65			
403	46.15	31.90	20.20	47.25	32.85	20.80			
404	46.30	32.05	20.35	47.40	33.00	20.80	93.65	61.80	35.80
405	46.30	32.05	20.35	47.60	33.00	20.80			
406	46.45	32.20	20.35	47.60	33.20	20.95			
407	46.60	32.20	20.50	47.75	33.20	20.95			
408	46.60	32.40	20.50	47.90	33.35	20.95			
409	46.80	32.40	20.50	47.90	33.35	21.10	94.60	62.30	36.10
410	46.95	32.55	20.65	48.05	33.50	21.10			
	46.95	32.55	20.65	48.20	33.50	21.10			
411									
412	47.10	32.70	20.65	48.40	33.65	21.10			
413	47.25	32.70	20.80	48.40	33.65	21.25			
414	47.40	32.85	20.80	48.55	33.80	21.25	95.40	62.80	36.25
415	47.40	32.85	20.80	48.70	33.80	21.25			
416	47.60	33.00	20.80	48.70	34.00	21.40			
417	47.75	33.00	20.95	48.85	34.00	21.40			
418	47.75	33.20	20.95	49.00	34.00	21.40			
419	47.90	33.20	20.95	49.20	34.15	21.55	96.40	63.25	36.55
420	48.05	33.35	21.10	49.20	34.15	21.55			
	48.05	33.35	21.10	49.35	34.30	21.55			
421									
422	48.20	33.50	21.10	49.50	34.30	21.70			
423	48.40	33.50	21.25	49.50	34.45	21.70			
424	48.55	33.65	21.25	49.65	34.45	21.70	97.00	63.75	36.85
425	48.55	33.65	21.25	49.80	34.60	21.85			
426	48.70	33.65	21.40	50.00	34.60	21.85			
427	48.85	33.80	21.40	50.00	34.80	21.85			
428	48.85	33.80	21.40	50.15	34.80	22.00			
429	49.00	34.00	21.55	50.30	34.95	22.00	97.80	64.20	37.30
430	49.20	34.00	21.55	50.45	34.95	22.00			
	49.20	34.15	21.55	50.45	35.10	22.15			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ☹		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
431									
432	49.35	34.15	21.70	50.60	35.10	22.15			
433	49.50	34.30	21.70	50.80	35.25	22.15			
434	49.65	34.30	21.70	50.80	35.25	22.30	98.80	64.70	37.60
435	49.65	34.45	21.85	50.95	35.40	22.30			
436	49.80	34.45	21.85	51.10	35.40	22.30			
437	50.00	34.60	21.85	51.25	35.60	22.45			
438	50.00	34.60	21.85	51.25	35.60	22.45			
439	50.15	34.80	22.00	51.40	35.75	22.45	99.90	65.35	37.75
440	50.30	34.80	22.00	51.60	35.75	22.60			
	50.30	34.95	22.00	51.60	35.90	22.60			
441									
442	50.45	34.95	22.15	51.75	35.90	22.60			
443	50.60	35.10	22.15	51.90	36.05	22.75			
444	50.80	35.10	22.15	52.05	36.05	22.75	100.70	65.80	38.05
445	50.80	35.25	22.30	52.05	36.20	22.75			
446	50.95	35.25	22.30	52.20	36.20	22.90			
447	51.10	35.40	22.30	52.40	36.40	22.90			
448	51.10	35.40	22.45	52.40	36.40	22.90			
449	51.25	35.60	22.45	52.55	36.55	23.05	101.35	66.30	38.35
450	51.40	35.60	22.45	52.70	36.55	23.05			
	51.40	35.60	22.60	52.85	36.70	23.05			
451									
452	51.60	35.75	22.60	52.85	36.70	23.20			
453	51.75	35.75	22.60	53.00	36.85	23.20			
454	51.90	35.90	22.75	53.20	36.85	23.20	102.30	66.60	
455	51.90	35.90	22.75	53.20	37.00	23.35			
456	52.05	36.05	22.75	53.35	37.00	23.35			38.95
457	52.20	36.05	22.90	53.50	37.20	23.35			
458	52.20	36.20	22.90	53.65	37.20	23.35			
459	52.40	36.20	22.90	53.65	37.35	23.50	102.95	67.10	
460	52.55	36.40	22.90	53.80	37.35	23.50			
	52.55	36.40	23.05	54.00	37.50	23.50			
461									
462	52.70	36.55	23.05	54.00	37.50	23.65			
463	52.85	36.55	23.05	54.15	37.65	23.65	103.75	67.40	
464	53.00	36.70	23.20	54.30	37.65	23.65			
465	53.00	36.70	23.20	54.45	37.80	23.80			
466	53.20	36.85	23.20	54.45	37.80	23.80			39.40
467	53.35	36.85	23.35	54.60	38.00	23.80			
468	53.35	37.00	23.35	54.80	38.00	23.95			
469	53.50	37.00	23.35	54.95	38.15	23.95	104.55	7.90	
470	53.65	37.20	23.50	54.95	38.15	23.95			
	53.65	37.20	23.50	55.10	38.30	24.10			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale C		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	53.80	37.35	23.50	55.25	38.30	24.10			
472	54.00	37.35	23.65	55.25	38.45	24.10			
473	54.15	37.50	23.65	55.40	38.45	24.25	105.35	68.55	
474	54.15	37.50	23.65	55.60	38.60	24.25			
475	54.30	37.50	23.80	55.75	38.60	24.25			
476	54.45	37.65	23.80	55.75	38.80	24.40			39.85
477	54.45	37.65	23.80	55.90	38.80	24.40			
478	54.60	37.80	23.95	56.05	38.95	24.40	106.15	68.85	
479	54.80	37.80	23.95	56.05	38.95	24.55			
480	54.80	38.00	23.95	56.20	39.10	24.55			
481	54.95	38.00	23.95	56.40	39.10	24.55			
482	55.10	38.15	24.10	56.55	39.25	24.70			
483	55.25	38.15	24.10	56.55	39.25	24.70	107.10	69.35	
484	55.25	38.30	24.10	56.70	39.40	24.70			
485	55.40	38.30	24.25	56.85	39.40	24.85			
486	55.60	38.45	24.25	56.85	39.60	24.85			40.30
487	55.60	38.45	24.25	57.00	39.60	24.85			
488	55.75	38.60	24.40	57.20	39.75	25.00	107.75	69.65	
489	55.90	38.60	24.40	57.35	39.75	25.00			
490	55.90	38.80	24.40	57.35	39.90	25.00			
491	56.05	38.80	24.55	57.50	40.90	25.15			
492	56.20	38.95	24.55	57.65	40.05	25.15			
493	56.40	38.95	24.55	57.65	40.05	25.15	108.40	70.15	
494	56.40	39.10	24.70	57.80	40.20	25.30			
495	56.55	39.10	24.70	58.00	40.20	25.30			
496	56.70	39.25	24.70	58.15	40.40	25.30			40.75
497	56.70	39.25	24.85	58.15	40.40	25.45			
498	56.85	39.40	24.85	58.30	40.55	25.45	109.20	70.45	
499	57.00	39.40	24.85	58.45	40.55	25.45			
500	57.00	39.40	24.85	58.45	40.55	25.45			
501	57.20	39.60	25.00	58.60	40.70	25.60			
502	57.35	39.60	25.00	58.80	40.70	25.60			
503	57.50	39.75	25.00	58.95	40.85	25.60	110.00	70.80	
504	57.50	39.75	25.15	58.95	40.85	25.75			
505	57.65	39.90	25.15	59.10	41.00	25.75			
506	57.80	39.90	25.15	59.25	41.00	25.75			41.20
507	57.80	40.05	25.30	59.40	41.20	25.90			
508	58.00	40.05	25.30	59.40	41.20	25.90	110.80	71.25	
509	58.15	40.20	25.30	59.60	41.35	25.90			
510	58.15	40.20	25.45	59.75	41.35	26.05			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ©		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511									
512	58.30	40.40	25.45	59.75	41.50	26.05			
513	58.45	40.40	25.45	59.90	41.50	26.05			
514	58.60	40.55	25.60	60.05	41.65	26.20	111.40	71.90	
515	58.60	40.55	25.60	60.20	41.65	26.20			
516	58.80	40.70	25.60	60.20	41.80	26.20			
517	58.95	40.70	25.75	60.40	41.80	26.35			41.80
518	58.95	40.85	25.75	60.55	42.00	26.35			
519	59.10	40.85	25.75	60.55	42.00	26.35	112.20	72.40	
520	59.25	41.00	25.90	60.70	42.15	26.50			
	59.25	41.00	25.90	60.85	42.15	26.50			
521	59.40	41.20	25.90	61.00	42.30	26.50			
522	59.60	41.20	25.90	61.00	42.30	26.65			
523	59.75	41.35	26.05	61.20	42.45	26.65	112.85	72.70	
524	59.75	41.35	26.05	61.35	42.45	26.65			
525	59.90	41.35	26.05	61.35	42.60	26.80			
526	60.05	41.50	26.20	61.50	42.60	26.80			42.10
527	60.05	41.50	26.20	61.65	42.80	26.80			
528	60.20	41.65	26.20	61.80	42.80	26.95	114.00	73.00	
529	60.40	41.65	26.35	61.80	42.95	26.95			
530	60.40	41.80	26.35	62.00	42.95	26.95			
531	60.55	41.80	26.35	62.15	43.10	27.10			
532	60.70	42.00	26.50	62.15	43.10	27.10			
533	60.85	42.00	26.50	62.30	43.25	27.10	114.60	73.50	
534	60.85	42.15	26.50	62.45	43.25	27.25			
535	61.00	42.15	26.65	62.60	43.40	27.25			
536	61.20	42.30	26.65	62.60	43.40	27.25			42.55
537	61.20	42.30	26.65	62.80	43.60	27.40			
538	61.35	42.45	26.80	62.95	43.60	27.40	115.25	73.80	
539	61.50	42.45	26.80	13.10	43.75	27.40			
540	61.50	42.60	26.80	63.10	43.75	27.55			
541	61.65	42.60	26.95	62.25	43.90	27.55			
542	61.80	42.80	26.95	63.40	43.90	27.55			
543	62.00	42.80	26.95	63.40	44.05	27.70	116.05	74.30	
544	62.00	42.95	26.95	63.60	44.05	27.70			
545	62.15	42.95	27.10	63.75	44.20	27.70			
546	62.30	43.10	27.10	63.90	44.20	27.70			43.15
547	62.30	43.10	27.10	63.90	44.40	27.85			
548	62.45	43.25	27.25	64.05	44.40	27.85	116.70	74.60	
549	62.60	43.25	27.25	64.20	44.55	27.85			
550	62.60	43.25	27.25	64.20	44.55	28.00			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551	62.80	43.40	27.40	64.40	44.70	28.00			
552	62.95	43.40	27.40	64.55	44.70	28.00			
553	63.10	43.60	27.40	64.70	44.85	28.15	117.50	75.25	
554	63.10	43.60	27.55	64.70	44.85	28.15			
555	63.25	43.75	27.55	64.85	45.00	28.15			
556	63.40	43.75	27.55	65.00	45.00	28.30			43.45
557	63.40	43.90	27.70	65.00	45.20	28.30			
558	63.60	43.90	27.70	65.20	45.20	38.30	118.15	75.60	–
559	63.75	44.05	27.70	65.35	45.35	28.45			
560	63.75	44.05	27.85	65.50	45.35	38.45			
561	63.90	44.20	27.85	65.50	45.50	28.45			
562	64.05	44.20	27.85	65.65	45.50	28.60			
563	64.20	44.40	28.00	65.80	45.65	28.60	118.60	75.75	
564	64.20	44.40	28.00	65.80	45.65	28.60			
565	64.40	44.55	28.00	66.00	45.80	28.75			
566	64.55	44.55	28.00	66.15	45.80	28.75			43.90
567	64.55	44.70	28.15	66.30	46.00	28.75			
568	64.70	44.70	28.15	66.30	46.00	28.90	119.40	76.05	
569	64.85	44.85	28.15	66.45	46.15	28.90			
570	64.85	44.85	28.30	66.60	46.15	28.90			
571	65.00	45.00	28.30	66.60	46.30	29.05			
572	65.20	45.00	28.30	66.80	46.30	29.05			
573	65.35	45.20	28.45	66.95	46.45	29.05	119.90	76.40	
574	65.35	45.20	28.45	67.10	46.45	29.20			
575	65.50	45.20	28.45	67.10	46.60	29.20			
576	65.65	45.35	28.60	67.25	46.60	29.20			44.20
577	65.65	45.35	28.60	67.40	46.80	29.35			
578	65.80	45.50	28.60	67.60	46.80	29.35	120.70	76.70	
579	66.00	45.50	28.75	67.60	46.95	29.35			
580	66.00	45.65	28.75	67.75	46.95	29.50			
581	66.15	45.65	28.75	67.90	47.10	29.50			
582	66.30	45.80	28.90	67.90	47.10	29.50			
583	66.45	45.80	28.90	68.05	47.25	29.65	121.50	77.00	
584	66.45	46.00	28.90	68.20	47.25	29.65			
585	66.60	46.00	29.05	68.40	47.25	29.65			
586	66.80	46.15	29.05	68.40	47.40	29.80			44.65
587	66.80	46.15	29.05	68.55	47.40	29.80			
588	66.95	46.30	29.05	68.70	47.60	29.80	122.00	77.20	
589	67.10	46.30	29.20	68.70	47.60	29.95			
590	67.10	46.45	29.20	68.85	47.75	29.95			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale C		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
591	67.25	46.45	29.20	69.00	47.75	29.95			
592	67.40	46.60	29.35	69.20	47.90	29.95			
593	67.60	46.60	29.35	69.20	47.90	30.10			
594	67.60	46.80	29.35	69.35	48.05	30.10	122.80	77.50	
595	67 75	46.80	29.50	69.50	48.05	30.10			
596	67.90	46.95	29.50	69.50	48.20	30.25			
597	67.90	46.95	29.50	69.65	48.20	30.25			41.95
598	68.05	47.10	29.65	69.80	48.40	30.25			
599	68.20	47.10	29.65	70.00	48.40	30.40	123.25	77.80	
600	68.20	47.10	29.65	70.00	48.55	30.40			
601	68.40	47.25	29.80	70.15	48.55	30.40			
602	68.55	47.25	29.80	70.30	48.70	30.55			
603	68.70	47.40	29.80	70.30	48.70	30.55			
604	68.70	47.40	29.95	70.45	48.85	30.55	123.90	78.15	
605	68.85	47.60	29.95	70.60	48.85	30.70			
606	69.00	47.60	29.95	70.80	49.00	30.70			
607	69.00	47.75	30.10	70.80	49.00	30.70			45.25
608	69.20	47.75	30.10	70.95	49.20	30.85			
609	69.35	47.90	30.10	71.10	49.20	30.85	124.70	78.60	
610	69.35	47.90	30.10	71.10	49.35	30.85			
611	69.50	48.05	30.25	71.25	49.35	31.05			
612	69.65	48.05	30.25	71.40	49.50	31.00			
613	69.80	48.20	30.25	71.60	49.50	31.00			
614	69.80	48.20	30.40	71.60	49.65	31.15	125.20	78.80	
615	70.00	48.40	30.40	71.75	49.65	31.15			
616	70.15	48.40	30.40	71.90	49.80	31.15			
617	70.15	48.55	30.55	72.05	49.80	31.30			45.70
618	70.30	48.55	30.55	72.05	50.00	31.30			
619	70.45	48.70	30.55	72.20	50.00	31.30	125.80	79.10	
620	70.45	48.70	30.70	72.40	50.15	31.45			
621	70.60	48.85	30.70	72.40	50.15	31.45			
622	70.80	48.85	30.70	72.55	50.30	31.45			
623	70.95	49.00	30.85	72.70	50.30	31.60			
624	70.95	49.00	30.85	72.85	50.45	31.60	126.45	79.40	
625	71.10	49.00	30.85	72.85	50.45	31.60			
626	71.25	49.20	31.00	73.00	50.60	31.75			
627	71.25	49.20	31.00	73.20	50.60	31.75			46.00
628	71.40	49.35	31.00	73.20	50.80	31.75			
629	71.60	49.35	31.15	73.35	50.80	31.90	127.10	79.75	
630	71.60	49.50	31.15	73.50	50.95	31.90			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
631	71.75	49.50	31.15	73.65	50.95	31.90			
632	71.90	49.65	31.15	73.65	51.10	32.05			
633	72.05	49.65	31.30	73.80	51.10	32.05	128.05	80.05	
634	72.05	49.80	31.30	74.00	51.25	32.05			
635	72.20	49.80	31.30	74.00	51.25	32.20			
636	72.40	50.00	31.45	74.15	51.40	32.20			46.45
637	72.40	50.00	31.45	74.30	51.40	32.20			
638	72.55	50.15	31.45	74.45	51.60	32.20			
639	72.70	50.15	31.60	74.45	51.60	32.35	128.55	80.20	
640	72.70	50.30	31.60	74.60	51.75	32.35			
641	72.85	50.30	31.60	74.80	51.75	32.35			
642	73.00	50.45	31.75	74.80	51.90	32.50			
643	73.20	50.45	31.75	74.95	51.90	32.50	129.20	80.55	
644	73.20	50.60	31.75	75.10	52.05	32.50			
645	73.35	50.60	31.90	75.25	52.05	32.65			
646	73.50	50.80	31.90	75.25	52.20	32.65			46.75
647	73.50	50.80	31.90	75.40	52.20	32.65			
648	73.65	50.95	32.05	75.60	52.40	32.80	129.80	80.85	
649	73.80	50.95	32.05	75.60	52.40	32.80			
650	73.80	50.95	32.05	75.75	52.55	32.80			
651	74.00	51.10	32.20	75.90	52.55	32.95			
652	74.15	51.10	32.20	76.05	52.70	32.95			
653	74.30	51.25	32.20	76.05	52.70	32.95			
654	74.30	51.25	32.20	76.20	52.85	33.10			
655	74.45	51.40	32.35	76.40	52.85	31.10	130.60	81.50	47.05
656	74.60	51.40	32.35	76.55	53.00	30.10			
657	74.60	51.60	32.35	76.55	53.00	33.25			
658	74.80	51.60	32.50	76.70	53.20	33.25			
659	74.95	51.75	32.50	76.85	53.20	33.25			
660	74.95	51.75	32.50	76.85	53.35	33.40			
661	75.10	51.90	32.65	77.00	53.35	33.40			
662	75.25	51.90	32.65	77.20	53.50	33.40			
663	75.40	52.05	32.65	77.35	53.50	33.55			
664	75.40	52.05	32.80	77.35	53.65	33.55			
665	75.60	52.20	32.80	77.50	53.65	33.55	131.60	82.30	47.50
666	75.75	52.20	32.80	77.65	53.80	33.70			
667	75.75	52.40	32.95	77.65	53.80	33.70			
668	75.90	52.40	32.95	77 80	53.80	33.70			
669	76.05	52.55	32.95	78.00	54.00	33.85			
670	76.05	52.55	33.10	78.15	54.00	33.85			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
671	76.20	52.70	33.10	78.15	54.15	33.85			
672	76.40	52.70	33.10	78.30	54.15	34.00			
673	76.55	52.85	33.25	78.45	54.30	34.00			
674	76.55	52.85	33.25	78.45	54.30	34.00			
675	76.70	52.85	33.25	78.60	54.45	34.15			
676	76.85	53.00	33.25	78.80	54.45	34.15	132.40	82.95	47.80
677	76.85	53.00	33.40	78.95	54.60	34.15			
678	77.00	53.20	33.40	78.95	54.60	34.30			
679	77.20	53.20	33.40	79.10	54.80	34.30			
680	77.20	53.35	33.55	79.25	54.80	34.30			
681	77.35	53.35	33.55	79.25	54.95	34.45			
682	77.50	53.50	33.55	79.40	54.95	34.45			
683	77.65	53.50	33.70	79.60	55.10	34.45			
684	77.65	53.65	33.70	79.75	55.10	34.45			
685	77.80	53.65	33.70	79.75	55.25	34.60			
686	78.00	53.80	33.85	79.90	55.25	34.60	133.35	83.40	48.25
687	78.00	53.80	33.85	80.05	55.40	34.60			
688	78.15	54.00	33.85	80.05	55.40	34.75			
689	78.30	54.00	34.00	80.20	55.60	34.75			
690	78.30	54.15	34.00	80.40	55.60	34.75			
691	78.45	54.15	34.00	80.55	55.75	34.90			
692	78.60	54.30	34.15	80.55	55.75	34.90			
693	78.80	54.30	34.15	80.70	55.90	34.90			
694	78.80	54.45	34.15	80.85	55.90	35.05			
695	78.95	54.45	34.30	81.00	56.05	35.05			
696	79.10	54.60	34.30	81.00	56.05	35.05	134.15	84.05	48.55
697	79.10	54.60	34.30	81.20	56.20	35.20			
698	79.25	54.80	34.30	81.35	56.20	35.20			
699	79.40	54.80	34.45	81.35	56.40	35.20			
700	79.40	54.80	34.45	81.50	56.40	35.35			
701	79.60	54.95	34.45	81.65	56.55	35.35			
702	79.75	54.95	34.60	81.80	56.55	35.35			
703	79.90	55.10	34.60	81.80	56.70	35.50			
704	79.90	55.10	34.60	82.00	56.70	35.50			
705	80.05	55.25	34.75	82.15	56.85	35.50			
706	80.20	55.25	34.75	82.15	56 85	35.65	135.25	84.70	48.85
707	80.20	55.40	34.75	82.30	57.00	35.65			
708	80.40	55 40	34.90	82.45	57.00	35.65			
709	80.55	55.60	34.90	82.60	57.20	35.80			
710	80.55	55.60	34.90	82.60	57.20	35.80			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
711	80.70	55.75	35.05	82.80	57.35	35.80			
712	80.85	55.75	35.05	82.95	57.35	35.95			
713	81.00	55.90	35.05	82.95	57.50	35.95			
714	81.00	55.90	35.20	83.10	57.50	35.95			
715	81.20	56.05	35.20	83.25	57.65	36.10			
716	81.35	56.05	35.20	83.40	57.65	36.10	136.05	85.35	49.45
717	81.35	56.20	35.35	83.40	57.80	36.10			
718	81.50	56.20	35.35	83.60	57.80	36.10			
719	81.65	56.40	35.35	83.75	58.00	36.25			
720	81.65	56.40	35.35	83.75	58.00	36.25			
721	81.80	56.55	35.50	83.90	58.15	36.25			
722	82.00	56.55	35.50	84.05	58.15	36.40			
723	82.15	56.70	35.50	84.20	58.30	36.40			
724	82.15	56.70	35.65	84.20	58.30	36.40			
725	82.30	56.70	35.65	84.40	58.45	36.55			
726	82.45	56.85	35.65	84.55	58.45	36.55			
727	82.45	56.85	35.80	84.55	58.60	36.55	137.00	86.00	49.75
728	82.60	57.00	35.80	84.70	58.60	36.70			
729	82.80	57.00	35.80	84.85	58.80	36.70			
730	82.80	57.20	35.95	85.00	58.80	36.70			
731	82.95	57.20	36.95	85.00	58.95	36.70			
732	83.10	57.35	36.95	85.20	58.95	36.85			
733	83.25	57.35	36.10	85.35	59.10	36.85			
734	83.25	57.50	36.10	85.50	59.10	36.85			
735	83.40	57.50	36.10	85.50	59.25	37.00			
736	83.60	57.65	36.25	85.65	59.25	37.00	137.80	86.45	50.20
737	83.60	57.65	36.25	85.80	59.40	37.00			
738	83.75	57.80	36.25	85.80	59.40	37.15			
739	83.90	57.80	36.40	86.00	59.60	37.15			
740	83.90	58.00	36.40	86.15	59.60	37.15			
741	84.05	58.00	36.40	86.30	59.75	37.30			
742	84.20	58.15	36.40	86.30	59.75	37.30			
743	84.40	58.15	36.55	86.45	59.90	37.45			
744	84.40	58.30	36.55	86.60	59.90	37.45			
745	84.55	58.30	36.55	86.60	60.05	37.45			
746	84.70	58.45	36.70	86.80	60.05	37.60	138.60	87.10	50.50
747	84.70	58.45	36.70	86.95	60.20	37.60			
748	84.85	58.60	36.70	87.10	60.20	37.60			
749	85.00	58.60	36.85	87.10	60.40	37.75			
750	85.00	58.60	36.85	87.25	60.40	37.75			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	85.20	58.80	36.85	87.40	60.40	37.75			
752	85.35	58.80	37.00	87.40	60.55	37.90			
753	85.50	58.95	37.00	87.60	60.55	37.90			
754	85.50	58.95	37.00	87.75	60.70	37.90			
755	85.65	59.10	37.15	87.90	60.70	38.05			
756	85.80	59.10	37.15	87.90	60.85	38.05	139.40	87.60	50.80
757	85.80	59.25	37.15	88.05	60.85	38.05			
758	86.00	59.25	37.30	88.20	61.00	38.20			
759	86.15	59.40	37.30	88.20	61.00	38.20			
760	86.15	59.40	37.30	88.40	61.20	38.20			
761	86.30	59.60	37.30	88.55	61.20	38.35			
762	86.45	59.60	37.45	88.70	61.35	38.35			
763	86.60	59.75	37.45	88.70	61.35	38.35			
764	86.60	59.75	37.45	88.80	61.50	38.50			
765	86.80	59.90	37.60	89.00	61.50	38.50			
766	86.95	59.90	37.60	89.00	61.65	38.50	140.05	88.05	51.10
767	86.95	60.05	37.60	89.20	61.65	38.65			
768	87.10	60.05	37.75	89.35	61.80	38.65			
769	87.25	60.20	37.75	89.55	61.80	38.65			
770	87.25	60.20	37.75	89.50	62.00	38.80			
771	87.40	60.40	37.90	89.65	62.00	38.80			
772	87.60	60.40	37.90	89.80	62.15	38.80			
773	87.75	60.55	37.90	90.00	62.15	38.80			
774	87.75	60.55	38.05	90.00	62.30	38.95			
775	87.90	60.55	38.05	90.15	62.30	38.95			
776	88.05	60.70	38.05	90.30	62.45	38.95	140.85	88.85	51.25
777	88.05	60.70	38.20	90.30	62.45	39.10			
778	88.20	60.85	38.20	90.45	62.60	39.10			
779	88.40	60.85	38.20	90.60	62.60	39.10			
780	88.40	61.00	38.35	90.80	62.80	39.25			
781	88.55	61.05	38.35	90.80	62.80	39.25			
782	88.70	61.20	38.35	90.95	62.95	39.25			
783	88.85	61.20	38.35	91.10	62.95	39.40			
784	88.85	61.35	38.50	91.10	63.10	39.40			
785	89.00	61.35	38.50	91.25	63.10	39.40			
786	89.20	61.50	38.50	91.40	63.25	39.55	141.50	89.35	51.55
787	89.20	61.50	38.65	91.60	63.25	39.55			
788	89.35	61.65	38.65	91.60	63.40	39.55			
789	89.50	61.65	38.65	91.75	63.40	39.70			
790	89.50	61.80	38.80	91.90	63.60	39.70			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale C		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
791	89.65	61.80	38.80	91.90	63.60	39.70			
792	89.80	62.00	38.80	92.05	63.75	39.85			
793	90.00	62.00	38.95	92.20	63.75	39.85			
794	90.00	62.15	38.95	92.40	63.90	39.85			
795	90.15	62.15	38.95	92.40	63.90	40.00			
796	90.30	62.30	39.10	92.55	64.05	40.00	142.45	89.80	51.85
797	90.30	62.30	39.10	92.70	64.05	40.00			
798	90.45	62.45	38.10	92.70	64.20	40.15			
799	90.60	62.45	39.25	92.85	64.20	40.15			
800	90.60	62.45	39.25	93.00	64.40	40.15			
801	90.80	62.60	39.25	93.20	64.40	40.30			
802	90.95	62.60	39.40	93.20	64.55	40.30			
803	91.10	62.80	39.40	93.35	64.55	40.30			
804	91.10	62.80	39.40	93.50	64.70	40.45			
805	91.25	62.95	39.40	93.50	64.70	40.45			
806	91.40	62.95	39.55	93.65	64.85	40.45	143.25	90.30	52.15
807	91.40	63.10	39.55	93.80	64.85	40.60			
808	91.60	63.10	39.55	94.00	65.00	40.60			
809	91.75	63.25	39.70	94.00	65.00	40.60			
810	91.75	63.25	39.70	94.15	65.20	40.75			
811	91.90	63.40	39.70	94.30	65.20	40.75			
812	92.05	63.40	39.85	94.45	65.35	40.75			
813	92.20	63.60	39.85	94.45	65.35	40.90			
814	92.20	63.60	39.85	94.60	65.50	40.90			
815	92.40	63.75	40.00	94.80	65.50	40.90			
816	92.55	63.75	40.00	94.80	65.65	41.05	144.05	90.80	52.45
817	92.55	63.90	40.00	94.95	65.65	41.05			
818	92.70	63.90	40.15	95.10	65.80	41.05			
819	92.85	64.05	40.15	95.25	65.80	41.05			
820	92.85	64.05	40.15	95.25	66.00	41.20			
821	93.00	64.20	40.30	95.40	66.00	41.20			
822	93.20	64.20	40.30	95.60	66.15	41.20			
823	93.35	64.40	40.30	95.60	76.15	41.35			
824	93.35	64.40	40.45	95.75	66.30	41.35			
825	93.50	64.40	40.45	95.90	61.30	41.35			
826	93.65	64.55	40.45	96.05	66.45	41.50	144.70	91.25	52.60
827	63.65	64.55	40.45	96.05	66.45	41.50			
828	93.80	64.70	40.60	96.20	66.60	41.50			
829	94.00	64.70	40.60	96.40	66.60	41.65			
830	94.00	64.85	40.60	96.40	66.80	41.65			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	
831	94.15	64.85	40.75	96.55	66.80	41.65			
832	94.30	65.00	40.75	96.70	66.95	41.80			
833	94.45	65.00	40.75	96.85	66.95	41.80			
834	94.45	65.20	40.90	96.85	66.95	41.80			
835	94.60	65.20	40.90	97.00	67.10	41.95			
836	94.80	65.35	40.90	97.20	67.10	41.95	145.35	91.75	52.90
837	94.80	65.35	41.05	97.20	67.25	41.95			
838	94.95	65.50	41.05	97.35	67.25	42.10			
839	95.10	65.50	41.05	97.50	67.40	42.10			
840	95.10	65.65	41.20	97.65	67.40	42.10			
841	95.25	65.65	41.20	97.65	67.60	42.25			
842	95.40	65.80	41.20	97.80	67.60	42.25			
843	95.60	65.80	41.35	98.00	67.75	42.25			
844	95.60	66.00	41.35	98.00	67.75	42.40			
845	95.75	66.00	41.35	98.15	67.90	42.40			
846	95.90	66.15	41.50	98.30	67.90	42.40	146.15	92.40	53.20
847	95.90	66.15	41.50	98.45	68.05	42.55			
848	96.05	66.30	41.50	98.45	68.05	42.55			
849	96.20	66.30	41.50	98.60	68.20	42.55			
850	96.20	66.30	41.65	98.80	68.20	42.70			
851	96.40	66.45	41.65	98.95	68.40	42.70			
852	96.55	66.45	41.65	98.95	68.40	42.70			
853	96.70	66.60	41.80	99.10	68.55	42.85			
854	96.70	66.60	41.80	99.25	68.55	42.85			
855	96.85	66.80	41.80	99.25	68.70	42.85			
856	97.00	66.80	41.95	99.40	68.70	43.00	146.80	92.70	53.65
857	97.00	66.95	41.95	99.60	68.85	43.00			
858	97.20	66.95	41.95	99.75	68.85	43.00			
859	97.35	67.10	42.10	99.75	69.00	43.15			
860	97.35	67.10	42.10	99.90	69.00	43.15			
861	97.50	67.25	42.10	100.05	69.20	43.15			
862	97.65	67.25	42.25	100.05	69.20	43.30			
863	97.80	67.40	42.25	100.20	69.35	43.30			
864	97.80	67.40	42.25	100.40	69.35	43.30			
865	98.00	67.60	42.40	100.55	69.50	43.30			
866	98.15	67.60	42.40	100.55	69.50	43.45	147.60	93.20	53.65
867	98.15	67.75	42.40	100.70	69.65	43.45			
868	98.30	67.75	42.55	110.85	69.65	43.45			
869	98.45	67.90	42.55	100.85	69.80	43.60			
870	98.45	67.90	42.55	101.00	69.80	43.60			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
871	98.60	68.05	42.55	101.20	70.00	43.60			
872	98.80	68.05	42.70	101.35	70.00	43.75			
873	98.95	68.20	42.70	101.35	70.15	43.75			
874	98.95	68.20	42.70	101.50	70.15	43.75			
875	99.10	68.20	42.85	101.65	70.30	43.90			
876	99.25	68.40	42.85	101.65	70.30	43.90	148.05	93.50	54.10
877	99.25	68.40	42.85	101.80	70.45	43.90			
878	99.40	68.55	43.00	102.00	70.45	44.05			
879	99.60	68.55	43.00	102.15	70.60	44.05			
880	99.60	68.70	43.00	102.15	70.60	44.05			
881	99.75	68.70	43.15	102.30	70.80	44.20			
882	99.90	68.85	43.15	102.45	70.80	44.20			
883	100.05	68.85	43.15	102.45	70.95	44.20			
884	100.05	69.00	43.30	102.60	70.95	44.35			
885	100.20	69.00	43.30	102.80	71.10	44.35			
886	100.40	69.20	43.30	102.95	71.10	44.35	148.85	94.00	54.10
887	100.40	69.20	43.45	102.95	71.25	44.50			
888	100.55	69.35	43.45	103.10	71.25	44.50			
889	100.70	69.35	43.45	103.25	71.40	44.50			
890	100.70	69.50	43.60	103.40	71.40	44.65			
891	100.85	69.50	43.60	103.40	21.60	44.65			
892	101.00	69.65	43.60	103.60	71.60	44.65			
893	101.20	69.65	43.60	103.75	71.75	40.80			
894	101.20	69.80	43.75	103.75	71.75	44.80			
895	101.35	69.80	43.75	103.90	71.90	44.80			
896	101.50	70.00	43.75	104.05	71.90	44.95	149.50	94.30	54.55
897	101.50	70.00	43.90	104.20	72.05	44.95			
898	101.65	70.15	43.90	104.20	72.05	44.95			
899	101.80	70.15	43.90	104.40	72.20	45.10			
900	101.80	70.15	44.05	104.55	72.20	45.10			
901	102.00	70.30	44.05	104.55	72.40	45.10			
902	102.15	70.30	44.05	104.70	72.40	45.25			
903	102.30	70.45	44.20	104.85	72.55	45.25			
904	102.30	70.45	44.20	105.00	72.55	45.25			
905	102.45	70.60	44.20	105.00	72.70	45.40			
906	102.60	70.60	44.35	105.20	72.70	45.40	150.15	94.60	54.55
907	102.60	70.80	44.35	105.35	72.85	45.40			
908	102.80	70.80	44.35	105.35	72.85	45.55			
909	102.95	70.95	44.50	105.50	73.00	45.55			
910	102.95	70.95	44.50	105.65	73.00	45.55			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ©		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
911	103.10	71.10	44.50	105.80	73.20	45.55			
912	103.25	71.10	44.65	105.80	73.20	45.70			
913	103.40	71.25	44.65	106.00	73.35	45.70			
914	103.40	71.25	44.65	106.15	73.35	45.70			
915	103.60	71.40	44.65	106.15	73.50	45.85			
916	103.75	71.40	44.80	106.30	73.50	45.85	150.95	95.40	55.15
917	103.75	71.60	44.80	106.45	73.50	48.85			
918	103.90	71.60	44.80	106.60	73.65	46.00			
919	104.05	71.75	44.95	106.60	73.65	46.00			
920	104.05	71.75	44.95	606.80	73.80	46.00			
921	104.20	71.90	44.95	107.95	73.80	46.15			
922	104.40	71.90	45.10	107.95	74.00	46.15			
923	104.55	72.05	45.10	107.10	74.00	46.15			
924	104.55	72.05	45.10	107.25	74.15	46.30			
925	104.70	72.05	45.25	107.40	74.15	46.30			
926	104.85	72.20	45.25	107.40	74.30	46.30	151.40	95.75	55.15
927	104.85	72.20	45.25	107.60	74.30	46.45			
928	105.00	72.40	45.40	107.75	74.45	46.45			
929	105.20	72.40	45.40	107.90	74.45	46.45			
930	105.20	72.55	45.40	107.90	74.60	46.60			
931	105.35	72.55	45.55	108.05	74.60	46.60			
932	105.50	72.70	45.55	108.20	74.80	46.60			
933	105.65	72.70	45.55	108.20	74.80	46.75			
934	105.65	72.85	45.70	108.40	74.95	46.75			
935	105.80	72.85	45.70	108.55	74.95	46.75			
936	106.00	73.00	45.70	108.70	75.10	46.90	152.05	96.20	55.60
937	106.00	73.00	45.70	108.70	75.10	46.90			
938	106.15	73.20	45.85	108.85	75.25	46.90			
939	106.30	73.20	45.85	109.00	75.25	47.05			
940	106.30	73.35	45.85	109.00	75.40	47.05			
941	106.45	73.35	46.00	109.20	75.40	47.05			
942	106.60	73.50	46.00	109.35	75.60	47.20			
943	106.80	73.50	46.00	109.50	75.60	47.20			
944	106.80	73.65	46.15	109.50	75.75	47.20			
945	106.95	73.65	46.15	109.65	75.75	47.35			
946	107.10	73.80	46.15	109.80	75.90	47.35	152.70	96.55	55.60
947	107.10	73.80	46.30	109.80	75.90	47.35			
948	107.25	74.00	46.30	110.00	76.05	47.50			
949	107.40	74.00	46.30	110.15	76.05	47.50			
950	107.40	74.00	46.45	110.30	76.20	47.50			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
951	107.60	74.15	46.45	110.30	76.20	47.65			
952	108.75	74.15	46.45	110.45	76.40	47.65			
953	107.90	74.30	46.60	110.60	76.40	47.65			
954	107.90	74.30	46.60	110.60	76.55	47.80			
955	108.05	74.45	46.60	110.80	76.55	47.80			
956	108.20	74.45	46.75	110.95	76.70	47.80	153.35	96.85	56.05
957	108.20	74.60	46.75	111.10	76.70	47.80			
958	108.40	74.60	46.75	111.10	76.85	47.95			
959	108.55	74.80	46.75	111.25	76.85	77.95			
960	108.55	74.80	46.90	111.40	77.00	47.95			
961	108.70	74.95	46.90	111.40	77.00	48.10			
962	108.85	74.95	46.90	111.60	77.20	48.10			
963	109.00	75.10	47.05	111.75	77.20	48.10			
964	109.00	75.10	47.05	111.90	77.35	48.25			
965	109.20	75.25	47.05	111.90	77.35	48.25			
966	109.35	75.25	47.20	112.05	77.50	48.25	154.00	97.35	56.05
967	109.35	75.40	47.20	112.20	77.50	48.40			
968	109.50	75.40	47.20	112.40	77.65	48.40			
969	109.65	75.60	47.35	112.40	77.65	48.40			
970	109.65	75.60	47.35	112.55	77.80	48.55			
971	109.80	75.75	47.35	112.70	77.80	48.55			
972	110.00	75.75	47.50	112.70	78.00	48.55			
973	110.15	75.90	47.50	112.85	78.00	48.70			
974	110.15	85.90	47.50	113.00	78.15	48.70			
975	110.30	75.90	47.65	113.20	78.15	48.70			
976	110.45	76.05	47.65	113.20	78.30	48.85	154.60	97.65	56.50
977	110.45	76.05	47.65	113.35	78.30	48.85			
978	110.60	76.20	47.80	113.50	78.45	48.85			
979	110.80	76.20	47.80	113.50	78.45	49.00			
980	110.80	76.40	47.80	113.65	78.60	49.00			
981	110.95	76.40	47.80	113.80	78.60	49.00			
982	111.10	76.55	47.95	114.00	78.80	49.15			
983	111.25	76.55	47.95	114.00	78.80	49.15			
984	111.25	76.70	47.95	114.15	78.95	49.15			
985	111.40	76.70	48.10	114.30	78.95	49.30			
986	111.60	76.85	48.10	114.30	79.10	49.30	155.25	98.15	56.50
987	111.60	76.85	48.10	114.45	79.10	49.30			
988	111.75	77.00	48.25	114.60	79.25	49.45			
989	111.90	77.00	48.25	114.80	79.25	49.45			
990	111.90	77.20	48.25	114.80	79.40	49.45			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
991	112.05	77.20	48.40	114.95	79.40	49.60			
992	112.20	77.35	48.40	115.10	79.60	49.60			
993	112.40	77.35	48.40	115.10	79.60	49.60			
994	112.40	77.50	48.55	115.25	79.75	49.75			
995	112.55	77.50	48.55	115.40	79.75	49.75			
996	112.70	77.65	48.55	115.60	79.90	49.75	155.90	98.45	56.95
997	112.70	77.65	48.70	115.60	79.90	49.90			
998	112.85	77.80	48.70	115.75	80.05	49.90			
999	113.00	77.80	48.70	115.90	80.05	49.90			
1000	113.00	77.80	48.70	115.90	80.05	49.90			
1001	113.20	78.00	48.85	116.05	80.20	50.05			
1002	113.35	78.00	48.85	116.20	80.20	50.05			
1003	113.50	78.15	48.85	116.40	80.40	50.05			
1004	113.50	78.15	49.00	116.40	80.40	50.20			
1005	113.65	78.30	49.00	116.55	80.55	50.20			
1006	113.80	78.30	49.00	116.70	80.55	50.20	156.70	98.95	56.95
1007	113.80	78.45	49.15	116.85	80.70	50.35			
1008	114.00	78.45	49.15	116.85	80.70	50.35			
1009	114.15	78.60	49.15	117.00	80.85	50.35			
1010	114.15	78.60	49.30	117.20	80.85	50.50			
1011	114.30	78.80	49.30	117.20	81.00	50.50			
1012	114.45	78.80	49.30	117.35	81.00	50.50			
1013	114.60	78.95	49.45	117.50	81.20	50.65			
1014	114.60	78.95	49.45	117.65	81.20	50.65			
1015	114.80	79.10	49.45	117.65	81.35	50.65			
1016	114.95	79.10	49.60	117.80	81.35	50.80	157.35	99.40	57.40
1017	114.95	79.25	49.60	118.00	81.50	50.80			
1018	115.10	79.25	49.60	118.00	81.50	50.80			
1019	115.25	79.40	49.75	118.15	81.65	50.95			
1020	115.25	79.40	49.75	118.30	81.65	50.95			
1021	115.40	79.60	49.75	118.45	81.80	50.95			
1022	115.60	79.60	49.75	118.45	81.80	51.10			
1023	115.75	79.75	49.90	118.60	82.00	51.10			
1024	115.75	79.75	49.90	118.80	82.00	51.10			
1025	115.90	79.75	49.90	118.80	82.15	51.25			
1026	116.05	79.90	50.05	118.95	82.15	51.25	158.00	99.90	57.40
1027	116.05	79.90	50.05	119.10	82.30	51.25			
1028	116.20	80.05	55.05	119.25	82.30	51.40			
1029	116.40	80.05	50.20	119.25	82.45	51.40			
1030	116.40	80.20	50.20	119.40	82.45	51.40			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ©		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1031	116.55	80.20	50.20	119.60	82.60	51.55			
1032	116.70	80.40	50.35	119.60	82.60	51.55			
1033	116.85	80.40	50.35	119.75	82.80	51.55			
1034	116.85	80.55	50.35	119.90	82.80	51.70			
1035	117.00	80.55	50.50	120.05	82.95	51.70			
1036	117.20	80.70	50.50	120.05	82.95	51.70	158.60	100.40	57.85
1037	117.20	80.70	50.50	120.20	83.10	51.85			
1038	117.35	80.85	50.65	120.40	83.10	51.85			
1039	117.50	80.85	50.65	120.55	83.25	51.85			
1040	117.50	81.00	50.65	120.55	83.25	52.00			
1041	117.65	81.00	50.80	120.70	83.40	52.00			
1042	117.80	81.20	50.80	120.85	83.40	52.00			
1043	118.00	81.20	50.80	120.85	83.60	52.15			
1044	118.00	81.35	50.80	121.00	83.60	52.15			
1045	118.15	81.35	50.95	121.20	83.75	52.15			
1046	118.30	81.50	50.95	121.35	83.75	52.15	159.10	100.70	57.85
1047	118.30	81.50	50.95	121.35	83.90	52.30			
1048	118.45	81.65	51.10	121.50	83.90	52.30			
1049	118.60	81.65	51.10	121.65	84.05	52.30			
1050	118.60	81.65	51.10	121.65	84.05	52.45			
1051	118.80	81.80	51.25	121.80	84.20	52.45			
1052	118.95	81.80	51.25	122.00	84.20	52.45			
1053	119.10	82.00	51.25	122.15	84.40	52.60			
1054	119.10	82.00	51.40	122.15	84.40	52.60			
1055	119.25	82.15	51.40	122.30	84.55	52.60			
1056	119.40	82.15	51.40	122.45	84.55	52.75	159.90	101.00	58.30
1057	119.40	82.30	51.55	122.45	84.70	52.75			
1058	119.60	82.30	51.55	122.60	84.70	52.75			
1059	119.75	82.45	51.55	122.80	84.85	52.90			
1060	119.75	82.45	51.70	122.95	84.85	52.90			
1061	119.90	82.60	51.70	122.95	85.00	52.90			
1062	120.05	82.60	51.70	123.10	85.00	53.05			
1063	120.20	82.80	51.85	123.25	85.20	53.05			
1064	120.20	82.80	51.85	123.25	85 20	53.05			
1065	120.40	82 95	51.85	123.40	85.35	53.20	160.55	101.50	58.30
1066	112.55	82.95	51.85	123.60	85.35	53.20			
1067	120.55	83.10	52.00	123.75	85.50	53.20			
1068	120.70	83.10	52.00	123.75	85.50	53.35			
1069	120.85	83.20	52.00	123.90	85.65	53.35			
1070	120.85	83.25	52.15	124.05	85.65	53.35			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ©		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1231	138.95	95.60	59.80	142.45	98.45	61.30			
1232	139.10	95.75	59.80	142.60	98.45	61.30			
1233	139.25	95.75	59.95	142.80	98.60	61.30			
1234	139.25	95.90	59.95	142.95	98.60	61.45			
1235	139.40	95.90	59.95	142.95	98.80	61.45			
1236	139.60	96.05	60.10	143.10	98.80	61.45	171.75	108.85	62.50
1237	139.60	96.05	60.10	143.25	98.95	61.60			
1238	139.75	96.20	60.10	143.25	98.95	61.60			
1239	139.90	96.20	60.25	143.40	99.10	61.60			
1240	139.90	96.40	60.25	143.60	99.10	61.75			
1241	140.05	96.40	60.25	143.75	99.25	61.75			
1242	140.20	96.55	60.25	143.75	99.25	61.75			
1243	140.40	96.55	60.40	143.90	99.40	61.90			
1244	140.40	96.70	60.40	144.05	99.40	61.90			
1245	140.55	96.70	60.40	144.05	99.60	61.90			
1246	140.70	96.85	60.55	144.20	99.60	62.05	172.40	109.20	62.50
1147	140.70	96.85	60.55	144.40	99.75	62.05			
1248	140.85	97.00	60.55	144.55	99.75	62.05			
1249	141.00	97.00	60.70	144.55	99.90	62.20			
1250	141.00	97.00	60.70	144.70	99.90	62.20			
1251	141.20	97.20	60.70	144.85	99.90	62.20			
1252	141.35	97.20	60.85	144.85	100.05	62.35			
1253	141.50	97.35	60.85	145.00	100.05	62.35			
1254	141.50	97.35	60.85	145.20	100.20	62.35			
1255	141.65	97.50	61.00	145.35	100.20	62.50			
1256	141.80	97.50	61.00	145.35	100.40	62.50	173.00	109.50	62.95
1257	141.80	97.65	61.00	145.50	100.40	62.50			
1258	142.00	97.65	61.15	145.65	100.55	62.65			
1259	142.15	97.80	61.15	145.65	100.55	62.65			
1260	142.15	97.80	61.15	145.80	100.70	62.65			
1261	142.30	98.00	61.15	146.00	100.70	62.80			
1262	142.45	98.00	61.30	146.15	100.85	62.80			
1263	142.60	98.15	61.30	146.15	100.85	62.80			
1264	142.60	98.15	61.30	146.30	101.00	62.95			
1265	142.80	98.30	61.45	146.45	101.00	62.95			
1266	142.95	97.30	61.45	146.45	101.20	62.95	173.80	110.00	62.95
1267	142.95	98.45	61.45	146.60	101.20	63.10			
1268	143.10	98.45	61.60	146.80	101.35	63.10			
1269	143.25	98.60	61.60	146.95	101.35	63.10			
1270	143.25	98.60	61.60	146.95	101.50	63.25			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1271	143.40	98.80	61.75	147.10	101.50	63.25			
1272	143.60	98.80	61.75	147.25	101.65	63.25			
1273	143.75	98.95	61.75	147.40	101.65	63.25			
1274	143.75	98.95	61.90	147.40	101.80	63.40			
1275	143.90	98.95	61.90	147.60	101.80	63.40			
1276	144.05	99.10	61.90	147.75	102.00	63.40	174.30	110.30	63.40
1277	144.05	99.10	62.05	147.75	102.00	63.55			
1278	144.20	99.25	62.05	147.90	102.15	63.55			
1279	144.40	99.25	62.05	148.05	102.15	63.55			
1280	144.40	99.40	62.20	148.20	102.30	63.70			
1281	144.55	99.40	62.20	148.20	102.30	63.70			
1282	144.70	99.60	62.20	148.40	102.45	63.70			
1283	144.85	99.60	62.20	148.55	102.45	63.85			
1284	144.85	99.75	62.35	148.55	102.60	63.85			
1285	145.00	99.75	62.35	148.70	102.60	63.85	174.95	110.80	63.40
1286	145.20	99.90	62.35	148.85	102.80	64.00			
1287	145.20	99.90	62.50	149.00	102.80	64.00			
1288	145.35	100.05	62.50	149.00	102.95	64.00			
1289	145.50	100.05	62.50	149.20	102.95	64.15			
1290	145.50	100.20	62.65	149.35	103.10	64.15			
1291	145.65	100.20	62.65	149.35	103.10	64.15			
1292	145.80	100.40	62.65	149.50	103.25	64.30			
1293	146.00	100.40	62.80	149.65	103.25	64.30			
1294	146.00	100.55	62780	149.80	103.40	64.30			
1295	146.15	100.55	62.80	149.80	103.40	64.45	175.60	111.10	64.00
1296	146.30	100.70	62.95	150.00	103.60	64.45			
1297	146.30	100.70	62.95	150.15	103.60	64.45			
1298	146.45	100.85	62.95	150.15	103.75	64.60			
1299	146.60	100.85	63.10	150.30	103.75	64.60			
1300	146.60	100.85	63.10	150.45	103.90	64.60			
1301	146.80	101.00	63.10	150.60	103.90	64.75			
1302	146.95	101.00	63.20	150.60	104.05	64.75			
1303	147.10	101.20	63.25	150.80	104.05	64.75			
1304	147.10	101.20	63.25	150.95	104.20	64.90			
1305	147.25	101.35	63.25	150.95	104.20	64.90	176.20	111.40	64.00
1306	147.40	101.35	63.40	151.10	104.40	64.90			
1307	147.40	101.50	63.40	151.25	104.40	65.05			
1308	147.60	101.50	63.40	151.40	104.55	65.05			
1309	147.75	101.65	63.55	151.40	104.55	65.05			
1310	147.75	101.65	63.55	151.60	104.70	65.20			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale C		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311	147.90	101.80	63.55	151.75	104.70	65.20			
1312	148.05	101.80	63.70	151.90	104.85	65.20			
1313	148.20	102.00	63.70	151.90	104.85	65.35			
1314	148.20	102.00	63.70	152.05	105.00	65.35			
1315	148.40	102.15	63.85	152.20	105.00	65.35	177.00	111.90	64.45
1316	148.55	102.15	63.85	152.20	105.20	65.50			
1317	148.55	102.30	63.85	152.40	105.20	65.50			
1318	148.70	102.30	64.00	152.55	105.35	65.50			
1319	148.85	102.45	64.00	152.70	105.35	65.50			
1320	148.85	102.45	64.00	152.70	105.50	65.65			
1321	149.00	102.60	64.15	152.85	105.50	65.65			
1322	149.20	102.60	64.15	153.00	105.65	65.65			
1323	149.35	102.80	64.15	153.00	105.65	65.80			
1324	149.35	102.80	64.30	153.20	105.80	65.80			
1325	149.50	102.80	64.30	153.35	005.80	65.80	177.65	112.40	64.45
1326	149.65	102.95	64.30	153.50	006.00	65.95			
1327	149.65	102.95	64.30	153.50	106.00	65.95			
1328	149.80	103.10	64.45	153.65	106.15	65.95			
1329	150.00	103.10	64.45	153.80	106.15	66.10			
1330	150.00	103.25	64.45	153.80	106.30	66.10			
1331	150.15	103.25	64.60	154.00	106.30	66.10			
1332	150.30	103.40	64.60	150.15	106.45	66.25			
1333	150.45	103.40	64.60	154.30	106.45	66.25			
1334	150.45	103.60	64.75	154.30	106.45	66.25			
1335	150.60	103.60	64.75	154.45	106.60	66.40	178.30	112.85	64.90
1336	150.80	103.75	64.75	154.60	006.60	66.40			
1337	150.80	103.75	64.90	154.60	106.80	66.40			
1338	150.95	103.90	64.90	154.80	106.80	66.55			
1339	151.10	103.90	64.90	154.95	106.95	66.55			
1340	151.10	104.05	65.05	155.10	106.95	66.55			
1341	151.25	104.05	65.05	155.10	107.10	66.70			
1342	151.40	104.20	65.05	155.25	107.10	66.70			
1343	151.60	104.20	65.20	155.40	107.25	66.70			
1344	151.60	104.40	65.20	155.40	107.25	66.85			
1345	151.75	104.40	65.20	155.60	107.40	66.85	178.80	113.20	64.90
1346	151.90	104.55	65.35	155.75	107.40	66.85			
1347	151.90	104.55	65.35	155.90	107.60	67.00			
1348	152.05	104.70	65.35	155.90	107.60	67.00			
1349	152.20	104.70	65.35	156.05	107.75	67.00			
1350	152.20	104.70	65.50	056.20	107.75	67.15			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1351	152.40	104.85	65.50	156.40	107.90	67.15			
1352	152.55	104.85	65.50	156.40	107.90	67.15			
1353	152.70	105.00	65.65	156.55	108.05	67.30			
1354	152.70	105.00	65.65	156.70	108.05	67.30			
1355	152.85	105.20	65.65	156.70	108.20	67.30			
1356	153.00	105.20	65.80	156.85	108.20	67.45	179.60	113.50	65.35
1357	153.00	105.35	65.80	157.00	108.40	67.45			
1358	153.20	105.35	65.80	157.20	108.40	67.45			
1359	153.35	105.50	65.95	157.20	108.55	67.60			
1360	153.35	105.50	65.95	157.35	108.55	67.60			
1361	153.50	105.65	65.95	157.50	108.70	67.60			
1362	153.65	105.65	66.10	157.50	108.70	67.75			
1363	153.80	105.80	66.10	157.65	108.85	67.75			
1364	153.80	105.80	66.10	157.80	108.85	67.75			
1365	154.00	106.00	66.25	158.00	109.00	67.75			
1366	154.15	106.00	66.25	158.00	109.00	67.90	180.20	114.00	65.45
1367	154.15	106.15	66.25	158.15	109.20	67.90			
1368	154.30	106.15	66.40	158.30	109.20	67.90			
1369	154.45	106.30	66.40	158.30	109.35	68.05			
1370	154.45	106.30	66.40	158.45	109.35	68.05			
1371	154.60	106.45	66.40	158.60	109.50	68.05			
1372	154.80	106.45	66.55	158.80	109.50	68.20			
1373	154.95	106.60	66.55	158.80	109.65	68.20			
1374	154.95	106.60	66.55	158.95	109.65	68.20			
1375	155.10	106.60	66.70	159.10	109.80	68.35			
1376	155.25	106.80	66.70	159.10	109.80	68.35	180.85	114.30	65.80
1377	155.25	106.80	66.70	159.25	110.00	68.35			
1378	155.40	106.95	66.85	159.40	110.00	68.50			
1379	155.60	106.95	66.85	159.60	110.15	68.50			
1380	155.60	107.10	66.85	159.60	110.15	68.50			
1381	155.75	107.10	67.00	159.75	110.30	68.65			
1382	155.90	107.25	67.00	159.90	110.30	68.65			
1383	156.00	107.25	67.00	159.90	110.45	68.65			
1384	156.05	107.40	67.15	060.05	110.45	68.80			
1385	156.20	107.40	67.15	160.20	110.60	68.80			
1386	156.40	107.60	67.15	160.40	110.60	68.80	181.50	114.80	65.80
1387	156.40	107.60	67.30	160.40	110.80	68.95			
1388	156.55	107.75	67.30	160.55	110.80	68.95			
1389	156.70	107.75	67.30	160.70	110.95	68.95			
1390	156.70	107.90	67.45	160.85	110.95	69.10			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo.					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1391	156.85	107.90	67.45	160.85	111.10	69.10			
1392	157.00	108.05	67.45	161.00	111.10	69.10			
1393	157.20	108.05	67.45	161.20	111.25	69.25			
1394	157.20	108.20	67.60	161.20	111.25	69.25			
1395	157.35	108.20	67.60	161.35	111.40	69.25	182.00	115.25	66.25
1396	157.50	108.40	67.60	161.50	111.40	69.40			
1397	157.50	108.40	67.75	161.65	111.60	69.40			
1398	157.65	108.55	67.75	161.65	111.60	69.40			
1399	157.80	108.55	67.75	161.80	111.75	69.55			
1400	157.80	108.55	67.90	162.00	111.75	69.55			
1401	158.00	108.70	67.90	162.00	111.90	69.55			
1402	158.15	108.70	67.90	162.15	111.90	69.70			
1403	158.30	108.85	68.05	162.30	112.05	69.70			
1404	158.30	108.85	68.05	162.45	112.05	69.70			
1405	158.45	109.00	68.05	162.45	112.20	69.85	182.80	115.75	66.25
1406	158.60	109.00	68.20	162.60	112.20	69.85			
1407	158.60	109.20	68.20	162.80	112.40	69.85			
1408	158.80	109.20	68.20	162.80	112.40	70.00			
1409	158.95	109.35	68.35	162.95	112.55	70.00			
1410	158.95	109.35	68.35	163.10	112.55	70.00			
1411	159.10	109.50	68.35	163.25	112.70	70.00			
1412	159.25	109.50	68.50	162.25	112.70	70.15			
1413	159.40	109.65	68.50	163.40	112.85	70.15			
1414	159.40	109.65	68.50	163.60	112.85	70.15			
1415	159.60	109.80	68.50	173.60	113.00	70.30	184.40	116.20	66.70
1416	159.75	109.80	68.65	163.75	113.00	70.30			
1417	159.75	110.00	68.65	163.90	113.00	70.30			
1418	159.90	110.00	68.65	164.05	113.20	70.45			
1419	160.05	110.15	68.80	164.05	163.20	70.45			
1420	160.05	110.15	68.80	164.20	113.35	70.45			
1421	160.20	110.30	68.80	164.40	113.35	70.60			
1422	160.40	110.30	68.95	164.40	113.50	70.60			
1423	160.55	110.45	68.95	164.55	113.50	70.60			
1424	160.55	110.45	68.95	164.70	113.65	70.75			
1425	160.70	110.45	69.10	164.85	113.65	70.75	184.05	116.55	66.70
1426	160.85	110.60	69.10	164.85	113.80	70.75			
1427	160.85	110.60	69.10	165.00	113.80	70.90			
1428	161.00	110.80	69.25	165.20	114.00	70.90			
1429	161.20	110.80	69.25	165.35	114.00	70.90			
1430	161.20	110.95	69.25	165.35	114.15	71.05			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1431	161.35	110.95	69.40	165.50	114.15	71.05			
1432	161.50	111.10	69.40	165.65	114.30	71.05			
1433	161.65	111.10	69.40	165.65	114.30	71.20			
1434	161.65	111.25	69.55	165.80	114.45	71.20			
1435	161.80	111.25	69.55	166.00	114.45	71.20			
1436	162.00	111.40	69.55	166.15	114.60	71.35	184.85	117.00	67.30
1437	162.00	111.40	69.55	166.15	114.60	71.35			
1438	162.15	111.60	69.70	166.30	114.80	71.35			
1439	162.30	111.60	69.70	166.45	114.80	71.50			
1440	162.30	111.75	69.70	166.45	114.95	71.50			
1441	162.45	111.75	69.85	166.60	114.95	71.50			
1442	162.60	111.90	69.85	166.80	115.10	71.65			
1443	162.80	111.90	69.85	166.95	115.10	71.65			
1444	162.80	112.05	70.00	166.95	115.25	71.65			
1445	162.95	112.05	70.00	167.10	115.25	71.80			
1446	163.10	112.20	70.00	167.25	115.40	71.80	185.35	117.35	67.30
1347	163.10	112.20	70.15	167.25	115.40	71.80			
1448	163.25	112.40	70.15	167.40	115.60	71.95			
1449	163.40	112.40	70.15	167.60	115.60	71.95			
1450	163.40	112.40	70.30	167.75	115.75	71.95			
1451	163.60	112.55	70.30	167.75	115.75	72.10			
1452	163.75	112.55	70.30	167.90	115.90	72.10			
1453	163.90	112.70	70.45	168.05	115.90	72.10			
1454	163.90	112.70	70.45	168.05	116.05	72.25			
1455	164.05	112.85	70.45	168.20	116.05	72.25			
1456	164.20	112.85	70.60	168.40	116.20	72.25	186.15	117.65	67.75
1457	164.20	113.00	70.60	168.55	116.20	72.25			
1458	164.48	113.00	70.60	168.55	116.40	72.40			
1459	164.55	113.20	70.60	168.70	116.40	72.40			
1460	164.55	113.20	70.75	168.85	116.55	72.40			
1461	164.70	113.35	70.75	168.85	116.55	72.55			
1462	164.85	113.35	70.75	169.00	116.70	72.55			
1463	165.00	113.50	70.90	169.20	116.70	72.55			
1464	165.00	113.50	70.90	169.35	116.85	72.70			
1465	165.20	113.65	70.90	169.35	116.85	72.70			
1466	165.35	113.65	71.05	169.50	117.00	72.70	186.80	118.15	67.75
1467	165.35	113.80	71.05	169.65	117.00	72.85			
1468	165.50	113.80	71.05	169.80	117.20	72.85			
1469	165.65	114.00	71.20	169.80	117.20	72.85			
1470	165.65	114.00	71.20	170.00	117.35	73.00			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1471	165.80	114.15	71.20	170.15	117.35	73.00			
1472	166.00	114.15	71.35	170.15	117.50	73.00			
1473	166.15	114.30	71.35	170.30	117.50	73.15			
1474	166.15	114.30	71.35	170.45	117.65	73.15			
1475	166.30	114.30	71.50	170.60	117.65	73.15			
1476	166.45	114.45	71.50	170.60	117.80	73.30	187.25	118.45	68.20
1477	166.45	114.45	71.50	170.80	117.80	73.30			
1478	166.60	114.60	71.65	170.95	118.00	73.30			
1479	166.80	114.60	71.65	170.95	118.00	73.45			
1480	166.80	114.80	71.65	171.10	118.15	73.45			
1481	166.95	114.80	71.65	171.25	118.15	73.45			
1482	167.10	114.95	71.80	171.40	118.30	73.60			
1483	167.25	114.95	71.80	171.40	118.30	73.60			
1484	167.25	115.10	71.80	171.60	118.45	73.60			
1485	167.40	115.10	71.95	171.75	118.45	73.75			
1486	167.60	115.25	71.95	171.75	118.60	73.75	188.05	119.10	68.20
1487	167.60	115.25	71.95	171.90	118.60	73.75			
1488	167.75	115.40	72.10	173.05	118.80	73.90			
1489	167.90	115.40	72.10	172.20	118.80	73.90			
1490	167.90	115.60	72.10	172.20	118.95	73.90			
1491	168.05	115.60	72.25	172.40	118.95	74.05			
1492	168.20	115.75	72.25	172.55	119.10	74.05			
1493	168.40	115.75	72.25	172.55	119.10	74.05			
1494	168.40	115.90	72.40	172.70	119.25	74.20			
1495	168.55	115.90	72.40	172.85	119.25	74.20			
1496	168.70	116.05	72.40	173.00	119.40	74.20	188.55	119.40	68.65
1497	168.70	116.05	72.55	173.00	119.40	74.35			
1497	168.85	116.20	72.55	173.20	119.60	74.35			
1499	169.00	116.20	72.55	173.35	119.60	74.35			
1500	169.00	116.20	72.55	173.35	119.60	74.35			
1501	169.20	116.40	72.70	173.50	119.75	74.50			
1502	169.35	116.40	72.70	173.65	119.75	74.50			
1503	169.50	116.55	72.70	173.80	119.90	74.50			
1504	169.50	116.55	72.85	173.80	119.90	74.65			
1505	169.65	116.70	72.85	174.00	120.05	74.65			
1506	169.80	116.70	72.85	174.15	120.05	74.65	189.20	119.75	68.65
1507	169.80	116.85	73.00	174.30	020.20	74.80			
1508	170.00	116.85	73.00	174.30	120.20	74.80			
1509	170.15	117.00	73.00	174.45	120.40	74.80			
1510	170.15	117.00	73.15	174.60	120.40	74.95			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1511	170.30	117.20	73.15	174.60	120.55	74.95			
1512	170.45	117.20	73.15	174.80	120.55	74.95			
1513	170.60	117.35	73.30	174.95	120.70	75.10			
1514	170.60	117.35	73.30	175.10	120.70	75.10			
1515	170.80	117.50	73.30	175.10	120.85	75.10			
1516	170.95	117.50	73.45	175.25	120.85	75.25	190.00	120.20	69.10
1517	170.95	117.65	73.45	175.40	121.00	75.25			
1518	171.10	117.65	73.45	175.40	121.00	75.25			
1519	171.25	117.80	73.60	175.60	121.20	75.40			
1520	171.25	117.80	73.60	175.75	121.20	75.40			
1521	171.40	118.00	73.60	175.90	121.35	75.40			
1522	171.60	118.00	73.60	175.90	121.35	75.55			
1523	171.75	118.15	73.75	176.05	121.50	75.55			
1524	121.75	118.15	73.75	176.20	121.50	75.55			
1525	171.90	118.15	73.75	176.20	121.65	75.70			
1526	172.05	118.30	73.90	176.40	121.65	75.70	190.45	120.55	69.10
1527	172.05	118.30	73.90	176.55	181.80	75.70			
1528	172.20	118.45	73.90	176.70	121.80	75.85			
1529	172.40	118.45	74.05	176.70	122.00	75.85			
1530	172.40	118.60	74.05	176.85	122.00	75.85			
1531	172.55	118.60	74.05	177.00	122.15	76.00			
1532	172.70	118.80	74.20	177.00	122.15	76.00			
1533	172.85	118.80	74.20	177.20	122.30	76.00			
1534	172.85	118.95	74.20	177.35	122.30	76.15			
1535	173.00	118.95	74.35	177.50	122.45	76.15			
1536	173.20	119.10	74.35	177.50	122.45	76.15	191.40	121.00	69.55
1537	173.20	119.10	74.35	177.65	122.60	76.30			
1538	173.35	119.25	74.50	177.80	122.60	76.30			
1539	173.50	119.25	74.50	178.00	122.80	76.30			
1540	173.50	119.40	74.50	178.00	122.80	76.45			
1541	173.65	119.40	74.65	178.15	122.95	76.45			
1542	173.80	119.60	74.65	178.30	122.95	76.45			
1543	174.00	119.60	74.65	178.30	123.10	76.60			
1544	174.00	119.75	74.65	178.45	123.10	76.60			
1545	174.15	119.75	74.80	178.60	123.25	76.60			
1546	174.30	119.90	74.80	178.80	123.25	76.60	191.90	121.35	69.55
1547	174.30	119.90	74.80	178.80	123.40	76.75			
1548	174.45	120.05	74.95	178.95	123.40	76.75			
1549	174.60	120.05	74.95	179.10	123.60	76.75			
1550	174.60	120.05	74.95	179.10	123.60	76.90			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1551	174.80	120.20	75.10	179.25	123.75	76.90			
1552	174.95	120.20	75.10	179.40	123.75	76.90			
1553	175.10	120.40	75.10	179.60	123.90	77.05			
1554	175.10	120.40	75.25	179.60	123.90	77.05			
1555	175.25	120.55	75.25	179.75	124.05	77.05			
1556	175.40	120.55	75.25	179.90	124.05	77.20			
1557	175.40	120.70	75.40	179.90	124.20	77.20			
1558	175.60	120.70	75.40	180.05	124.20	77.20			
1559	175.75	120.85	75.40	180.20	124.40	77.35			
1560	175.75	120.85	75.55	180.40	124.40	77.35			
1561	176.90	121.00	75.55	180.40	124.55	77.35			
1562	176.05	121.00	75.55	180.55	124.55	77.50			
1563	176.20	121.20	75.70	180.70	124.70	77.50			
1564	176.20	121.20	75.70	180.70	124.70	77.50			
1565	176.40	121.35	75.70	180.85	124.85	77.65			
1566	176.55	121.35	75.70	181.00	124.85	77.65			
1567	176.55	121.50	75.85	181.20	125.00	77.65			
1568	176.70	121.50	75.85	181.20	125.00	77.80			
1569	176.85	121.65	75.85	181.35	125.20	77.80			
1570	176.85	121.65	76.00	181.50	125.20	77.80			
1571	177.00	121.80	76.00	181.50	125.35	77.95			
1572	177.20	121.80	76.00	181.65	125.35	77.95			
1573	177.35	122.00	76.15	181.80	125.50	77.95			
1574	177.35	122.00	76.15	182.00	125.50	78.10			
1575	177.50	122.00	76.15	182.00	125.65	78.10			
1576	177.65	122.15	76.30	182.15	125.65	78.10			
1577	177.65	122.15	76.30	182.30	125.80	78.25			
1578	177.80	122.30	76.30	182.45	125.80	78.25			
1579	178.00	122.30	76.45	182.45	126.00	78.25			
1580	178.00	122.45	76.45	182.60	126.00	78.40			
1581	178.15	122.45	76.45	182.80	126.15	78.40			
1582	178.30	122.60	76.60	182.80	126.15	78.40			
1583	178.45	122.60	76.60	182.95	126.30	78.55			
1584	178.45	122.80	76.60	183.10	126.30	78.55			
1585	178.60	122.80	76.75	182.25	126.30	78.55			
1586	178.80	122.95	76.75	183.25	126.45	78.70			
1587	178.80	122.95	76.75	183.40	126.45	78.70			
1588	178.95	123.10	76.75	183.60	126.60	78.70			
1589	179.10	123.10	76.90	183.60	126.60	78.85			
1590	179.10	123.25	76.90	183.75	126.80	78.85			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1591	179.25	123.25	76.90	183.90	126.80	78.85			
1592	179.40	123.40	77.05	184.05	126.95	78.85			
1593	179.60	123.40	77.05	184.05	126.95	79.00			
1594	179.60	123.60	77.05	184.20	127.10	79.00			
1595	179.75	123.60	77.20	184.40	127.10	79.00			
1596	179.90	123.75	77.20	184.40	127.25	79.15			
1597	179.90	123.75	77.20	184.55	127.25	79.15			
1598	180.05	123.90	77.35	184.70	127.40	79.15			
1599	180.20	123.90	77.35	184.85	127.40	79.30			
1600	180.20	123.90	77.35	184.85	127.60	79.30			
1601	180.40	124.05	77.50	185.00	127.60	79.30			
1602	180.55	124.05	77.50	185.20	127.75	79.45			
1603	180.70	124.20	77.50	185.20	127.75	79.45			
1604	180.70	124.20	77.65	185.35	127.90	79.45			
1605	180.85	124.40	77.65	185.50	127.90	79.60			
1606	181.00	124.40	77.65	185.65	128.05	79.60			
1607	181.00	124.55	77.80	185.65	128.05	79.60			
1608	181.20	124.55	77.80	185.80	128.20	79.75			
1609	181.35	124.70	77.80	186.00	128.20	79.75			
1610	181.35	124.70	77.80	186.00	128.40	79.75			
1611	181.50	124.85	77.95	186.15	128.40	79.90			
1612	181.65	124.85	77.95	186.30	128.55	79.90			
1613	181.80	125.00	77.95	186.45	128.55	79.90			
1614	181.80	125.00	78.10	186.45	128.70	80.05			
1615	182.00	125.20	78.10	186.60	128.70	80.05			
1616	182.15	125.20	78.10	186.80	128.85	80.05			
1617	182.15	125.35	78.25	186.95	128.85	80.20			
1618	182.30	125.35	78.25	186.95	129.00	80.20			
1619	182.45	125.50	78.25	187.10	129.00	80.20			
1620	182.45	125.50	78.40	187.25	129.20	80.35			
1621	182.60	125.65	78.40	187.25	129.20	80.35			
1622	182.80	125.65	78.40	187.40	129.35	80.35			
1623	182.95	125.80	78.55	187.60	129.35	80.50			
1624	182.95	125.80	78.55	187.75	129.50	80.50			
1625	183.10	125.80	78.55	187.75	129.50	80.50			
1626	183.25	126.00	78.70	187.90	129.65	80.65			
1627	183.25	126.00	78.70	188.05	129.65	80.65			
1628	183.40	126.15	78.70	188.05	129.80	80.65			
1629	183.60	126.15	78.85	188.20	129.80	80.80			
1630	183.60	126.30	78.85	188.40	130.00	80.80			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ©		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1631	183.75	126.30	78.85	188.55	130.00	80.80			
1632	183.90	126.45	78.85	188.55	130.15	80.95			
1633	184.05	126.45	79.00	188.70	130.15	80.95			
1634	184.05	126.60	79.00	188.85	130.30	80.95			
1635	184.20	126.60	79.00	188.85	130.30	81.10			
1636	184.40	126.80	79.15	189.00	130.45	81.10			
1637	184.40	126.80	79.15	189.20	130.45	81.10			
1638	184.55	126.95	79.15	189.35	130.60	81.10			
1639	184.70	126.95	79.30	189.35	130.60	81.25			
1640	184.70	127.10	79.30	189.50	130.80	81.25			
1641	184.85	127.10	79.30	189.65	130.80	81.25			
1642	185.00	127.25	79.45	189.65	130.95	81.40			
1643	185.20	127.25	79.45	189.80	130.95	81.40			
1644	185.20	127.40	79.45	190.00	131.10	81.40			
1645	185.35	127.40	89.60	190.15	131.10	81.55			
1646	185.50	127.60	79.60	190.15	131.25	81.55			
1647	185.50	127.60	79.60	190.30	131.25	81.55			
1648	185.65	127.75	79.75	190.45	131.40	81.70			
1649	185.80	127.75	79.75	190.45	131.40	81.70			
1650	185.80	127.75	79.75	190.60	131.60	81.70			
1651	186.00	127.90	79.90	190.80	131.60	81.85			
1652	186.15	127.90	79.90	190.95	131.75	81.85			
1653	186.30	128.05	79.90	190.95	131.75	81.85			
1654	186.30	128.05	79.90	191.10	131.90	82.00			
1655	186.45	128.20	80.05	191.25	131.90	82.00			
1656	186.60	128.20	80.05	191.40	132.05	82.00			
1657	186.60	128.40	80.05	191.40	132.05	82.15			
1658	186.80	128.40	80.20	191.60	132.20	82.15			
1659	186.95	128.55	80.20	191.75	132.20	82.15			
1660	186.95	128.55	80.20	191.75	132.40	82.30			
1661	187.10	128.70	80.35	191.90	132.40	82.30			
1662	187.25	128.70	80.35	192.05	132.55	82.30			
1663	187.40	128.85	80.35	192.20	132.55	82.45			
1664	187.40	128.85	80.50	192.20	132.70	82.45			
1665	187.60	129.00	80.50	192.40	132.70	82.45			
1666	187.75	129.00	80.50	192.55	132.85	82.60			
1667	187.75	129.20	80.65	192.55	132.85	82.60			
1668	187.90	129.20	80.65	192.70	132.85	82.60			
1669	188.05	129.35	80.65	192.85	133.00	82.75			
1670	108.05	129.35	80.80	193.00	133.00	82.75			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1671	188.20	129.50	80.80	193.00	133.20	82.75			
1672	188.40	129.50	80.80	193 20	133.20	82.90			
1673	188.55	129.65	80.95	193.35	133.35	82.90			
1674	188.55	129.65	80.95	193.35	133.35	82.90			
1675	188.70	129.65	80.95	193.50	133.50	83.05			
1676	188.85	129.80	80.95	193.50	133.50	83.05			
1677	188.85	129.80	81.10	193.80	133.65	83.05			
1678	189.00	130.00	81.10	193.80	133.65	83.20			
1679	139.29	130.00	81.10	194.00	133.80	83.20			
1680	189.20	130.15	81.25	194.15	133.80	83.20			
1681	189.35	130.15	81.25	194.15	134.00	83.35			
1682	189.50	130.30	81.25	194.30	134.00	83.35			
1683	189.65	130.30	81.40	194.45	134.15	83.35			
1684	189.65	130.45	81.40	194.60	134.15	83.35			
1685	189.80	130.45	81.40	194.60	134.30	83.50			
1686	190.00	130.60	81.55	194.80	134.30	83.50			
1687	190.00	130.60	81.55	194.95	134.45	83.50			
1688	190.15	130.80	81.55	194.95	134.45	83.65			
1689	190.30	130.80	81.70	195.10	134.60	83.65			
1690	190.30	130.95	81.70	195.25	134.60	83.65			
1691	190.45	130.85	81.70	195.40	134.80	83.80			
1692	190.60	131.10	81.85	195.40	134.80	83.80			
1693	190.80	131.10	81.85	195.60	134.95	83.80			
1694	190.80	131.25	81.85	195.75	134.95	83.95			
1695	190.95	131.25	82.00	195.90	135.10	83.95			
1696	191.10	131.40	82.00	195.90	135.10	83.95			
1697	191.10	131.40	82.00	196.05	135.25	84.10			
1698	191.25	131.60	82.00	196.20	135.25	84.10			
1699	191.40	131.60	82.15	196.20	135.40	84.10			
1700	191.40	131.60	82.15	196.40	135.40	84.25			
1701	191.60	131.75	82.15	196.55	135.60	84.25			
1702	191.75	131.75	82.30	196.70	135.60	84.25			
1003	191.90	131.90	82.30	196.70	135.75	84.40			
1704	191.90	131.90	82.30	196.85	135.75	84.40			
1705	192.05	132.05	82.45	197.00	135.90	84.40			
1706	192.20	132.05	82.45	197.00	135.90	84.55			
1707	192.20	132.20	82.45	197.20	136.05	84.55			
1708	192.40	132.20	82.60	197.35	136.05	84.55			
1709	192.55	132.40	82.60	197.50	136.20	84.70			
1710	192.55	132.40	82.60	197.50	136.20	84.70			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ○		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	192.70	132.55	82.75	197.65	136.40	84.70			
1712	192.85	132.55	82.75	197.80	136.40	84.85			
1713	193.00	132.70	82.75	197.80	136.55	84.85			
1714	193.00	132.70	82.90	198.00	136.55	84.85			
1715	193.20	132.85	82.90	198.15	136.70	85.00			
1716	193.35	132.85	82.90	198.30	136.70	85.00			
1717	193.35	133.00	83.05	198.30	136.85	85.00			
1718	193.50	133.00	83.05	198.45	136.85	85.15			
1719	193.65	133.20	83.05	198.60	137.00	85.15			
1720	193.65	133.20	83.05	198.60	132.00	85.15			
1721	193.80	133.35	83.20	198.80	137.20	85.30			
1722	194.00	133.35	83.20	198.95	137.20	85.30			
1723	194.15	133.50	83.20	199.10	137.35	85.30			
1724	194.15	133.50	83.35	199.10	137.35	85.45			
1725	194.30	133.50	83.35	199.25	137.50	85.45			
1726	194.45	133.65	83.35	199.40	137.50	85.45			
1727	194.45	133.65	83.50	199.40	137.65	85.60			
1728	194.60	133.80	83.50	199.60	137.65	85.60			
1729	194.80	133.80	83.50	199.75	137.80	85.60			
1730	194.80	134.00	83.65	199.90	137.80	85.60			
1731	194.95	134.00	83.65	199.90	138.00	85.75			
1732	195.10	134.15	83.65	200.05	138.00	85.75			
1733	125.25	134.15	83.80	200.20	138.15	85.75			
1734	195.25	134.30	83.80	200.40	138.15	85.90			
1735	195.40	134.30	83.80	200.40	138.30	85.90			
1736	195.60	134.45	83.95	200.55	138.30	85.90			
1737	195.60	134.45	83.95	200.70	138.45	86.05			
1738	195.75	134.60	83.95	200.70	138.45	86.05			
1739	195.90	134.60	84.10	200.85	138.60	86.05			
1740	195.90	134.80	84.10	201.00	138.60	86.20			
1741	196.05	134.80	84.10	201.20	138.80	86.20			
1742	196.20	134.95	84.10	201.20	138.80	86.20			
1743	196.40	134.95	84.25	201.35	138.95	86.35			
1744	196.40	135.10	84.25	201.50	138.95	86.35			
1745	196.55	135.10	84.25	201.50	139.10	86.35			
1746	196.70	135.25	84.40	201.65	139.10	86.50			
1747	196.70	135.25	84.40	201.80	139.25	86.50			
1748	196.85	135.40	84.40	202.00	139.25	86.50			
1749	197.00	135.40	84.55	202.00	139.40	86.65			
1750	197.00	135.40	84.55	202.15	139.40	86.65			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1751	197.20	135.60	84.55	202.30	139.40	86.65			
1752	1.7.35	135.60	84.70	202.30	139.60	86.80			
1753	197.50	135.75	84.70	202.45	139.60	86.80			
1754	197.50	135.75	84.70	202.60	139.75	36.80			
1755	197.65	135.90	84.85	202.80	139.75	86.95			
1756	197.80	135.90	84.85	202.80	139.90	86.95			
1757	197.80	136.05	84.85	202.95	139.90	86.95			
1758	198.00	136.05	85.00	203.10	140.05	87.10			
1759	198.15	136.20	85.00	203.10	140.05	87.10			
1760	198.15	136.20	85.00	203.25	140.20	87.10			
1761	198.30	136.40	85.00	203.40	140.20	87.25			
1762	198.45	136.40	85.15	203.60	140.40	97.25			
1763	198.60	136.55	85.15	203.60	140.40	87.25			
1764	198.60	136.55	85.15	203.75	140.55	87.40			
1765	198.80	136.70	85.30	203.90	140.55	87.40			
1766	198.95	136.70	85.30	203.90	140.70	87.40			
1767	198.95	136.85	85.30	204.05	140.70	87.55			
1768	199.10	136.85	85.45	204.20	140.85	87.55			
1769	199.25	137.00	85.45	204.40	140.85	87.55			
1770	199.25	137.00	85.45	204.40	141.00	87.70			
1771	199.40	137.20	85.60	204.55	141.00	87.70			
1772	199.60	137.20	85.60	204.70	141.20	87.70			
1773	199.75	137.35	85.60	204.85	141.20	87.70			
1774	199.75	137.35	85.75	204.85	141.35	87.85			
1775	199.90	137.35	85.75	205.00	141.35	87.85			
1776	200.05	137.50	85.75	205.20	141.50	87.85			
1777	200.05	137.50	85.90	205.20	141.50	88.00			
1778	200.20	137.65	85.90	205.35	141.65	88.00			
1779	200.40	137.65	85.90	205.50	141.65	88.00			
1780	200.40	137.80	86.05	205.65	141.80	88.15			
1781	200.55	137.80	86.05	205.65	141.80	88.15			
1782	200.70	138.00	86.05	205.80	142.00	88.15			
1783	200.85	138.00	86.05	206.00	142.00	88.30			
1784	200.85	138.15	86.20	206.00	142.15	88.30			
1785	201.00	138.15	86.20	206.15	142.15	88.30			
1786	201.20	138.30	86.20	206.30	142.30	88.45			
1787	201.20	138.30	86.35	206.45	142.30	88.45			
1788	201.35	138.45	86.35	206.45	142.45	88.45			
1789	201.50	138.45	86.35	206.60	142.45	88.60			
1790	201.50	138.60	86.50	206.80	142.60	88.60			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale ©		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1791	201.65	138.60	86.50	206.80	142.60	88.60			
1792	201.80	138.80	86.50	206.95	142.80	88.75			
1793	202.00	138.80	86.65	207.10	142.80	88.75			
1794	202.06	138.95	86.65	207.25	142.95	88.75			
1795	202.15	138.95	86.65	207.25	142.95	88.90			
1796	202.30	139.10	86.80	207.40	143.10	88.90			
1797	202.30	139.10	86.80	207.60	143.10	88.90			
1798	202.45	139.25	86.80	207.60	143.25	88.90			
1799	202.60	139.25	86.95	207.75	143.25	89.05			
1800	202.60	139.25	86.95	207.90	143.40	89.05			
1801	203.80	139.40	86.95	208.05	143.40	89.20			
1802	203.95	139.40	87.10	208.05	143.60	89.20			
1803	203.10	139.60	87.10	208.20	143.60	89.20			
1804	203.10	139.60	87.10	208.40	143.75	89.35			
1805	203.25	139.75	87.10	208.40	143.75	89.35			
1806	203.40	139.75	87.25	208.55	143.90	89.35			
1807	203.40	139.90	87.25	208.70	143.90	89.50			
1808	203.60	139.90	87.25	208.85	144.05	89.50			
1809	203.75	140.05	87.40	208.85	144.05	89.50			
1810	203.75	140.05	87.40	209.00	144.20	89.65			
1811	205.90	140.20	87.40	209.20	144.20	89.65			
1812	204.05	140.20	87.55	209.35	144.40	89.65			
1813	204.20	140.40	87.55	209.35	144.40	89.80			
1814	204.20	140.40	87.55	209.50	144.55	89.80			
1815	204.40	140.55	87.70	209.65	144.55	89.80			
1816	204.55	140.55	87.70	209.65	144.70	89.95			
1817	204.55	140.70	87.70	209.80	144.70	89.95			
1818	204.70	140.70	87.85	210.00	144.85	89.95			
1819	204.85	140.85	87.85	210.15	144.85	89.95			
1820	204.85	140.85	87.85	210.15	145.00	90.10			
1821	205.00	141.00	88.00	210.30	145.00	90.10			
1822	205.20	141.00	88.00	210.45	145.20	90.10			
1823	205.35	141.20	88.00	210.45	145.20	90.25			
1824	205.35	141.20	88.15	210.60	145.35	90.25			
1825	205.50	141.20	88.15	210.80	145.35	90.25			
1826	205.65	141.35	88.15	210.95	145.50	90.40			
1827	205.65	141.35	88.15	210.95	145.50	90.40			
1828	205.80	141.50	88.30	211.10	145.65	90.40			
1829	206.00	141.50	88.30	211.25	145.65	90.55			
1830	206.00	141.65	88.30	211.25	145.80	90.55			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1831	206.15	141.65	88.45	211.40	145.80	96.55			
1832	206.30	141.80	88.45	211.60	146.00	90.70			
1833	206.45	141.80	83.45	211.75	146.00	90.70			
1834	206.45	142.00	88.60	211.75	146.00	90.70			
1835	206.60	142.00	88.60	211.90	146.15	90.85			
1836	206.80	142.15	88.60	212.05	146.15	90.85			
1837	206.80	142.15	88.75	212.05	146.30	90.85			
1838	206.95	142.30	88.75	212.20	146.30	91.00			
1839	207.10	142.30	88.75	212.40	146.45	91.00			
1840	207.10	142.45	88.90	212.55	146.45	91.00			
1841	207.25	142.45	88.90	212.55	146.60	91.15			
1842	207.40	142.60	88.90	212.70	146.60	91.15			
1843	207.60	142.60	89.05	212.85	146.80	91.15			
1844	207.60	142.80	89.05	212.85	146.80	91.30			
1845	207.75	142.80	89.05	213.00	146.95	91.30			
1846	207.90	142.95	89.20	213.20	146.95	91.30			
1347	207.90	142.95	89.20	213.35	147.10	91.45			
1848	208.05	143.10	89.20	213.35	147.10	91.45			
1849	208.20	143.10	89.20	213.50	147.25	91.45			
1850	208.20	143.10	89.35	213.65	147.25	91.60			
1851	208.40	143.25	89.35	213.80	147.40	91.60			
1852	208.55	143.25	89.35	213.80	147.40	91.60			
1853	208.70	143.40	89.50	214.00	147.60	91.75			
1854	208.70	143.40	89.50	214.15	147.60	91.75			
1855	208.85	143.60	89.50	214.15	147.75	91.75			
1856	209.00	143.60	89.65	214.30	147.75	91.90			
1857	209.00	143.75	89.65	214.45	147.90	91.90			
1858	209.20	143.75	89.65	214.60	147.90	91.90			
1859	209.35	143.90	89.80	214.60	148.05	92.05			
1860	209.35	143.90	89.80	214.80	148.05	92.05			
1861	209.50	144.05	89.80	214.95	148.20	92.05			
1862	209.65	144.05	89.95	214.95	148.20	92.20			
1863	209.80	144.20	89.95	215.10	148.40	92.20			
1864	209.80	144.20	89.95	215.25	148.40	92.20			
1865	210.00	144.40	90.10	215.40	148.55	92.20			
1866	210.15	144.40	90.10	215.40	148.55	92.35			
1867	210.15	144.55	90.10	215.60	148.70	92.35			
1868	210.30	144.55	90.25	215.75	148.70	92.35			
1869	210.45	144.70	90.25	215.75	148.85	92.50			
1870	210.45	144.70	90.25	215.90	148.85	92.50			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1871	210.60	144.85	90.25	216.05	149.00	92.50			
1872	210.80	144.85	90.40	216.20	149.00	92.65			
1873	210.95	145.00	90.40	216.20	149.20	92.65			
1874	210.95	145.00	90.40	216.40	149.20	92.65			
1875	211.10	145.00	90.55	216.55	149.35	92.80			
1876	211.25	145.20	90.55	216.55	149.35	92.80			
1877	211.25	145.20	90.55	216.70	149.50	92.80			
1878	211.40	145.35	90.70	216.85	149.50	92.95			
1879	211.60	145.35	90.70	217.00	149.65	92.95			
1880	211.60	145.50	90.70	217.00	149.65	92.95			
1881	211.75	145.50	90.85	217.20	149.80	93.10			
1882	211.90	145.65	90.85	217.35	149.80	93.10			
1883	212.05	145.65	90.85	217.35	150.00	93.10			
1884	212.05	145.80	91.00	217.50	150.00	93.25			
1885	212.20	145.80	91.00	217.65	150.15	92.25			
1886	212.40	146.00	91.00	217.80	150.15	93.25			
1887	212.40	146.00	91.15	217.80	150.30	93.40			
1888	212.55	146.15	91.15	218.00	150.30	93.40			
1889	212.70	146.15	91.15	218.15	150.45	93.40			
1890	212.70	146.30	91.30	218.30	150.45	93.55			
1891	212.85	146.30	91.30	218.30	150.60	93.55			
1892	213.00	146.45	91.30	218.45	150.60	93.55			
1893	213.20	146.45	91.30	218.60	150.80	93.70			
1894	213.20	146.60	91.45	218.60	150.80	93.70			
1895	213.35	146.60	91.45	218.80	150.95	93.70			
1896	213.50	146.80	91.45	218.95	150.95	93.85			
1897	213.50	146.80	91.60	219.10	151.10	93.85			
1898	213.65	146.95	91.60	219.10	151.10	93.85			
1899	213.80	146.95	91.60	219.25	151.25	94.00			
1900	213.80	146.95	91.75	219.40	151.25	94.00			
1901	214.00	147.10	91.75	219.40	151.40	94.00			
1902	214.15	147.10	91.75	219.60	151.40	94.15			
1903	214.30	147.25	91.90	219.75	151.60	94.15			
1904	214.30	147.25	91.90	219.90	151.60	94.15			
1905	214.45	147.40	91.90	219.90	151.75	94.30			
1906	214.60	147.40	92.05	220.05	151.75	94.30			
1907	214.60	147.60	92.05	220.20	151.90	94.30			
1908	214.80	147.00	92.05	220.20	151.90	94.45			
1909	214.95	147.75	92.20	220.40	152.05	94.45			
1910	214.95	147.75	92.20	220.55	152.05	94.45			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1911	215.10	147.90	92.20	220.70	152.20	94.45			
1912	215.25	147.90	92.35	220.70	152.20	94.60			
1913	215.40	148.05	92.35	220.85	152.40	94.60			
1914	215.40	148.05	92.35	221.00	152.40	94.60			
1915	215.60	148.20	92.35	221.00	152.55	94.75			
1916	215.75	148.20	92.50	221.20	152.55	94.75			
1917	215.75	148.40	92.50	221.35	152.55	94.75			
1918	215.90	148.40	92.50	221.50	152.70	94.90			
1919	216.05	148.55	92.65	221.50	152.70	94.90			
1920	216.05	148.55	92.65	221.65	152.85	94.90			
1921	216.20	148.70	92.65	221.80	152.85	95.05			
1922	216.40	148.70	92.80	221.80	153.00	95.05			
1923	216.55	148.85	92.80	222.00	153.00	95.05			
1924	216.55	148.85	92.80	222.15	153.20	95.20			
1925	216.70	148.85	92.95	222.30	153.20	95.20			
1926	216.85	149.00	92.95	222.30	153.35	95.20			
1927	216.85	149.00	92.95	222.45	153.35	95.35			
1928	217.00	149.20	93.10	222.60	153.50	95.35			
1929	217.20	149.20	93.10	222.80	153.50	95.35			
1930	217.20	149.35	93.10	222.80	153.65	95.50			
1931	217.35	149.35	93.35	222.95	153.65	95.50			
1932	217.50	149.50	93.35	223.10	153.80	95.50			
1933	217.65	149.50	93.35	223.10	153.80	95.65			
1934	217.65	149.65	93.40	223.25	154.00	95.65			
1935	217.80	149.65	93.40	223.40	154.00	95.65			
1936	218.00	149.80	93.40	223.60	154.15	95.80			
1937	218.00	149.80	93.40	223.60	154.15	95.80			
1938	218.15	150.00	93.55	223.75	154.30	95.80			
1939	218.30	150.00	93.55	223.90	154.30	95.95			
1940	218.30	150.15	93.55	223.90	154.45	95.95			
1941	218.45	150.15	93.70	224.05	154.45	95.95			
1942	218.60	150.30	93.70	224.20	154.60	96.10			
1943	218.80	150.30	93.70	224.40	154.60	96.10			
1944	218.80	150.45	93.85	224.40	154.80	96.10			
1945	218.95	150.45	93.85	224.55	154.80	96.25			
1946	219.10	150.60	93.85	224.70	154.95	96.25			
1947	219.10	150.60	94.00	224.70	154.95	96.25			
1948	219.25	150.80	94.00	224.85	155.10	96.40			
1949	219.40	150.80	94.00	225.00	155.10	96.40			
1950	219.40	150.80	94.15	225.20	155.25	96.40			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale (*)		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951									
1952	219.60	150.95	94.15	225.20	155.25	96.55			
1953	219.75	150.95	94.15	225.35	155.40	96.55			
1954	219.90	151.10	94.30	225.50	155.40	96.55			
1955	219.90	151.10	94.30	225.50	155.60	96.70			
1956	220.05	151.25	94.30	225.65	155.60	96.70			
1957	220.20	151.25	94.45	225.80	155.75	96.70			
1958	220.20	151.40	94.45	226.00	155.75	96.70			
1959	220.40	151.40	94.45	226.00	155.90	96.85			
1960	220.55	151.60	94.45	226.15	155.90	96.85			
	220.55	151.60	94.60	226.30	156.05	96.85			
1961	220.70	151.75	94.60	226.30	156.05	97.00			
1962	220.85	151.75	94.60	226.45	156.20	97.00			
1963	221.00	151.90	94.75	226.60	156.20	97.00			
1664	221.00	151.90	94.75	226.80	156.40	97.15			
1965	221.20	152.05	94.75	226.80	156.40	97.15			
1966	221.35	152.05	94.90	226.95	156.55	97.15			
1867	221.35	152.20	94.90	227.10	156.55	97.30			
1968	221.50	152.20	94.90	227.25	156.70	97.30			
1969	221.65	152.40	95.05	227.25	156.70	97.30			
1970	221.65	152.40	95.05	227.40	156.85	97.45			
1971	221.80	152.55	95.05	227.60	156.85	97.45			
1972	222.00	152.55	95.20	227.60	157.00	97.45			
1973	222.15	152.70	95.20	227.75	157.00	97.60			
1974	222.15	152.70	95.20	227.90	157.20	97.60			
1975	222.30	152.70	95.35	228.05	157.20	97.60			
1976	222.45	152.85	95.35	228.05	157.35	97.75			
1977	222.45	152.85	95.35	228.20	157.35	97.75			
1978	222.60	153.00	95.50	228.40	157.50	97.75			
1979	222.80	153.00	95.50	228.40	157.50	97.90			
1980	222.80	153.20	95.50	228.55	157.65	97.90			
1981	222.95	153.20	95.50	228.70	157.65	97.90			
1982	223.10	153.35	95.65	228.85	157.80	98.05			
1983	223.25	153.35	95.65	228.85	157.80	98.05			
1984	223.25	153.50	95.65	229.00	158.00	98.05			
1985	223.40	153.50	95.80	229.20	158.00	98.20			
1986	223.60	153.65	95.80	229.20	158.15	98.20			
1987	223.60	153.65	95.80	229.35	158.15	98.20			
1988	223.75	153.80	95.95	229.50	158.30	98.35			
1889	223.90	153.80	95.95	229.65	158.30	98.35			
1990	223.90	154.00	95.95	229.65	158.45	98.35			

Chilometri	TARIFFA MILITARE per i viaggi esenti da tassa di bollo			TARIFFA MILITARE per i viaggi soggetti a tassa di bollo			Tariffa differenziale C		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991	224.05	154.00	96.10	229.80	158.45	98.50			
1992	224.20	154.15	96.10	230.00	158.60	98.50			
1993	224.40	154.15	96.10	230.00	158.60	98.50			
1994	224.40	154.30	96.25	320.15	158.80	98.65			
1995	224.55	154.30	96.25	230.30	158.80	98.65			
1996	224.70	154.45	96.25	230.45	158.95	98.65			
1997	224.70	154.45	96.40	230.45	158.95	98.80			
1998	224.85	154.60	96.40	230.60	159.10	98.80			
1999	225.00	154.60	96.40	230.80	159.10	98.80			
2000	225.00	154.60	96.40	230.80	159.10	98.80			
2001	225.20	154.80	96.55	230.95	159.25	98.95			
2002	225.35	154.80	96.55	231.10	159.25	98.95			
2003	225.35	154.95	96.55	231.25	159.40	98.95			
2004	225.50	154.95	96.70	231.25	159.40	99.10			
2005	225.65	155.10	96.70	231.40	159.60	99.10			
2006	225.80	155.10	96.70	231.60	159.60	99.10			
2007	225.80	155.25	96.85	231.75	159.75	99.25			
2008	226.00	155.25	96.85	231.75	159.75	99.25			
2009	226.15	155.40	96.85	231.90	159.90	99.25			
2010	226.15	155.40	97.00	232.05	159.90	99.40			
2011	226.30	155.60	97.00	232.05	160.05	99.40			
2012	226.45	155.60	97.00	232.20	160.05	99.40			
2013	226.45	155.75	97.15	232.40	160.20	99.55			
2014	226.60	155.75	97.15	232.55	160.20	99.55			
2015	226.80	155.90	97.15	232.55	160.40	99.55			
2016	226.95	145.90	97.30	232.70	160.40	99.70			
2017	226.95	156.05	97.30	232.85	160.55	99.70			
2018	227.10	156.05	97.30	232.85	160.55	99.70			
2019	227.25	156.20	97.45	233.00	160.70	99.85			
2020	227.25	156.20	97.45	233.20	160.70	99.85			
2021	227.40	156.40	97.45	233.35	160.85	99.85			
2022	227.60	156.40	97.45	233.35	160.85	100.00			
2023	227.60	156.55	97.60	233.50	161.00	100.00			
2024	227.75	156.55	97.60	233.65	161.00	100.00			
2025	227.90	156.55	97.60	233.65	161.20	100.15			
2026	228.05	156.70	97.75	233.80	161.20	100.15			
2027	228.05	156.70	97.75	234.00	161.35	100.15			
2028	228.20	156.85	97.75	234.15	161.35	100.30			
2029	228.40	156.85	97.90	234.15	161.50	100.30			
2030	228.40	157.00	97.90	234.30	161.50	100.30			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2031	228.55	157.00	97.90	234.45	161.65	100.45			
2032	228.70	157.20	98.05	234.45	161.65	100.45			
2033	228.85	157.20	98.05	234.60	161.80	100.45			
2034	228.85	157.35	98.05	234.80	161.80	100.60			
2035	229.00	157.35	98.20	234.95	162.00	100.60			
2036	229.20	157.50	98.20	234.95	162.00	100.60			
2037	229.20	157.50	98.20	235.10	162.15	100.75			
2038	229.35	157.65	98.35	235.25	162.15	100.75			
2039	229.50	157.65	98.35	235.40	162.30	100.75			
2040	229.50	157.80	98.35	235.40	162.30	100.90			
2041	229.65	157.80	98.50	235.60	162.45	100.90			
2042	229.80	158.00	98.50	235.75	162.45	100.90			
2543	230.00	158.00	98.50	235.75	162.60	101.05			
2044	230.00	158.15	98.50	235.90	162.60	101.05			
2045	230.15	158.15	98.65	236.05	162.80	101.05			
2046	230.30	158.30	98.65	236.20	162.80	101.05			
2047	230.30	158.30	98.65	236.20	162.95	101.20			
2048	230.45	158.45	98.80	236.40	162.95	101.20			
2049	230.60	158.45	98.80	236.55	263.10	101.20			
2050	230.60	158.45	98.80	236.55	163.10	101.35			
2051	230.80	158.60	98.95	236.70	163.25	101.35			
2052	230.95	158.60	98.95	236.85	163.25	101.35			
2053	231.10	158.80	98.95	237.00	163.40	101.50			
2054	231.10	158.80	99.10	237.00	163.40	101.50			
2055	231.25	158.95	99.10	237.20	163.60	101.50			
2056	231.40	158.95	99.10	237.35	163.60	101.65			
2057	231.40	159.10	99.25	237.35	163.75	101.65			
2058	231.60	159.10	99.25	237.50	163.75	101.65			
2059	231.75	159.25	99.25	237.65	163.90	101.80			
2060	231.75	159.25	99.40	237.80	163.90	101.80			
2061	231.90	159.40	99.40	237.80	164.05	101.80			
2062	232.05	159.40	99.40	238.00	164.05	101.95			
2063	232.20	159.60	99.55	238.15	164.20	101.95			
2064	232.20	159.60	99.55	238.15	164.20	101.95			
2065	232.40	159.75	99.55	238.30	164.40	102.10			
2066	232.55	159.75	99.55	238.45	164.40	102.10			
2067	232.55	159.90	99.70	238.60	164.55	102.10			
2068	232.70	159.90	99.70	238.60	164.55	102.25			
2069	232.85	160.05	99.70	238.80	164.70	102.25			
2070	232.85	160.05	99.85	238.95	164.70	102.25			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2071	233.00	160.20	99.85	238.95	164.85	102.40			
2072	233.20	160.20	99.85	239.10	164.85	102.40			
2073	233.35	160.40	100.00	239.25	165.00	102.40			
2074	233.35	160.40	100.00	239.40	165.00	102.55			
2075	233.50	160.40	100.00	239.40	165.20	102.55			
2076	233.65	160.55	100.15	239.60	165.20	102.55			
2077	233.65	160.55	100.15	239.75	165.35	102.70			
2078	233.80	160.70	100.15	239.90	165.35	102.70			
2079	234.00	190.70	100.30	239.90	165.50	102.70			
2080	234.00	160.85	100.30	240.05	165.50	102.85			
2081	234.15	160.85	100.30	240.20	165.65	102.85			
2082	234.30	161.00	100.45	240.20	165.65	102.85			
2083	234.45	161.00	100.45	240.40	165.80	103.00			
2084	234.45	161.20	100.45	240.55	165.80	103.00			
2085	234.60	161.20	100.60	249.70	165.80	103.00			
2086	234.80	161.35	100.60	240.70	166.00	103.15			
2087	234.80	161.35	100.60	240.85	166.00	103.15			
2088	234.95	161.50	100.60	241.00	166.15	103.15			
2089	235.10	161.50	100.75	241.00	166.15	103.30			
2090	235.10	161.65	100.75	241.20	166.30	103.30			
2091	235.25	161.65	100.75	241.35	166.30	103.30			
2092	235.40	161.80	100.90	241.50	166.45	103.30			
2093	235.60	161.80	100.90	241.50	166.45	103.45			
2094	235.60	162.00	100.90	241.65	166.60	103.45			
2095	235.75	162.00	101.05	241.80	166.60	103.45			
2096	235.90	162.15	101.05	241.80	166.80	103.60			
2097	235.90	162.15	101.05	242.00	166.80	103.60			
3098	236.05	162.30	101.20	242.15	166.95	103.60			
2099	236.20	162.30	101.20	242.30	166.95	103.75			
2100	236.20	162.30	101.20	242.30	167.10	103.75			
2101	236.40	162.45	101.35	242.45	167.10	103.75			
2102	236.55	162.45	101.35	242.60	167.25	103.90			
2103	236.70	162.60	101.35	242.60	167.25	103.90			
2104	236.70	162.60	101.50	242.80	167.40	103.90			
2105	236.85	162.80	101.50	242.95	167.40	104.05			
2106	237.00	162.80	101.50	243.10	167.60	104.05			
2107	237.00	162.95	101.65	243.10	167.60	104.05			
2108	237.20	162.95	101.65	243.25	167.75	104.20			
2109	237.35	163.10	101.65	243.40	167.75	104.20			
2110	237.35	163.10	101.65	243.40	167.90	104.20			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	237.50	163.25	101.80	243.60	167.90	104.35			
2112	237.65	163.25	101.80	243.75	168.05	104.35			
2113	237.80	163.40	101.80	243.90	168.05	104.35			
2114	237.80	163.40	101.95	243.90	168.20	104.50			
2115	238.00	163.60	101.95	244.05	168.20	104.50			
2116	238.15	163.60	101.95	244.20	168.40	104.50			
2117	238.15	163.75	102.10	244.40	168.40	104.65			
2118	238.30	163.75	102.10	244.40	168.55	104.65			
2119	238.45	163.90	102.10	244.55	168.55	104.65			
2120	238.45	163.90	102.25	244.70	168.70	104.80			
2121	238.60	164.05	102.25	244.70	168.70	104.80			
2122	238.80	164.05	102.25	244.85	168.85	104.80			
2123	238.95	164.20	102.40	245.00	168.85	104.95			
2124	238.95	164.20	102.40	245.20	169.00	104.95			
2125	239.10	164.20	102.40	245.20	169.00	104.95			
2126	239.25	164.40	102.55	245.35	169.20	105.10			
2127	239.25	164.40	102.55	145.50	169.20	105.10			
2128	239.40	164.55	102.55	145.50	169.35	105.10			
2129	239.60	164.55	102.70	245.65	169.35	105.25			
2130	239.60	164.70	102.70	245.80	169.50	105.25			
2131	239.75	164.70	102.70	246.00	169.50	105.25			
2132	239.90	164.85	102.70	246.00	169.65	105.40			
2133	240.05	164.85	102.85	246.15	169.65	105.40			
2134	240.05	165.00	102.85	246.30	169.80	105.40			
2135	240.20	165.00	102.85	146.30	169.80	105.55			
2136	240.40	165.20	103.00	246.45	170.00	105.55			
2137	240.40	165.20	103.00	246.60	170.00	105.55			
2138	240.55	165.35	103.00	246.80	170.15	105.55			
2139	240.70	165.35	103.15	146.80	170.15	105.70			
2140	240.70	165.50	103.15	246.95	170.30	105.70			
2141	240.85	165.50	103.15	247.10	170.30	105.70			
2142	241.00	165.65	103.30	247.10	170.45	105.85			
2143	241.20	165.65	103.30	247.25	170.45	105.85			
2144	241.20	165.80	103.30	247.40	170.60	105.85			
2145	241.35	165.80	103.45	247.60	170.60	106.00			
2146	241.50	166.00	103.45	247.60	170.80	106.00			
2147	241.50	166.00	103.45	247.75	170.80	106.00			
2148	241.65	166.15	103.60	247.90	170.95	106.15			
2149	241.80	166.15	103.60	247.90	170.95	106.15			
2150	241.80	166.15	103.60	248.05	171.10	106.15			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale ↻		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2151	242.00	166.30	103.75	248.20	171.10	106.30			
2152	242.15	166.30	103.75	248.40	171.25	106.30			
2153	242.30	166.45	103.75	248.40	171.25	106.30			
2154	242.30	166.45	103.75	248.55	171.40	106.45			
2155	242.45	166.60	103.90	248.70	171.40	106.45			
2156	242.60	166.60	103.90	248.85	171.60	106.45			
2157	242.60	166.80	103.90	248.85	171.60	106.60			
2158	242.80	166.80	104.05	249.00	171.75	106.60			
2159	242.95	166.95	104.05	249.20	171.75	106.60			
2160	242.95	166.95	104.05	249.20	171.90	106.75			
2161	243.10	167.10	104.20	249.35	171.90	106.75			
2162	243.25	167.10	104.20	249.50	172.05	106.75			
2163	243.40	167.25	104.20	249.65	172.05	106.90			
2164	243.40	167.25	104.35	249.65	172.20	106.90			
2115	243.60	167.40	104.35	249.80	172.20	106.90			
2166	243.75	167.40	104.35	250.00	172.40	107.05			
2167	243.75	167.60	104.50	250.00	172.40	107.05			
2168	243.90	167.60	104.50	250.15	172.40	107.05			
2169	244.05	167.75	104.50	250.30	172.55	107.20			
2170	244.05	167.75	104.65	250.45	172.55	107.20			
2171	244.20	167.90	104.65	250.45	172.70	107.20			
2172	244.40	167.90	104.65	250.60	172.70	107.35			
1173	244.55	168.05	104.80	250.80	172.85	107.35			
2174	244.55	168.05	104.80	250.80	172.85	107.35			
2175	244.70	168.05	104.80	250.95	173.00	107.50			
2166	244.85	168.20	104.80	251.10	173.00	107.50			
2177	244.85	168.20	104.95	251.25	173.20	107.50			
2178	245.00	168.40	104.95	251.25	173.20	107.65			
2179	245.20	168.40	104.95	251.40	173.35	107.65			
2180	245.20	168.55	105.10	251.60	173.35	107.65			
2181	245.35	168.55	105.10	251.60	173.50	107.80			
2182	245.50	168.70	105.10	251.75	173.50	107.80			
2183	245.65	168.70	105.25	251.90	173.65	107.80			
2184	245.65	168.85	105.25	252.05	173.65	107.80			
2185	255.80	168.85	105.25	252.05	173.80	107.95			
2186	246.00	169.00	105.40	252.20	173.80	107.95			
2147	246.00	169.00	105.40	252.40	174.00	107.95			
2188	246.15	169.20	105.40	252.40	174.00	108.10			
2189	246.30	169.20	105.55	252.55	174.15	108.10			
2190	246.30	169.35	105.55	252.70	174.15	108.10			

Chilometri	TARIFFA MILITARE						Tariffa differenziale C		
	per i viaggi esenti da tassa di bollo			per i viaggi soggetti a tassa di bollo					
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2191	246.45	169.35	105.55	252.85	174.30	108.25			
1192	246.60	169.50	105.70	252.85	174.30	108.25			
2193	246.80	169.50	105.70	253.00	174.45	108.25			
2194	246.80	169.65	105.70	253.20	174.45	198.40			
2195	246.95	169.65	105.85	253.35	174.60	108.40			
2196	247.10	169.80	105.85	253.35	174.60	108.40			
2197	247.10	169.80	105.85	253.50	174.80	108.55			
2198	247.25	170.00	105.85	253.65	174.80	108.55			
2199	247.40	170.00	106.00	253.65	174.95	108.55			
2200	247.40	170.00	106.00	253.80	174.95	108.70			

Della presente circolare saranno fatti degli estratti, che verranno inviati a tutte le amministrazioni militari affinchè possano averne norma nella liquidazione dei fogli o certificati di viaggio anche nei riguardi dell'indennità bagaglio, se di spettanza, calcolandosi questa sul prezzo del biglietto della classe competente a tariffa differenziale C.

Il Ministro — A. Diaz.

Prezzo della presente dispensa L. 0.50

(4621) — Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª **1923** 22 Dicembre

N. 730 – 21 giugno 1923. – PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria — Pubblicazione n 192 — Edizione 1917 » . . . . . *Pag.* 1830

» **731 – 31 ottobre 1923.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Regio decreto-legge n. 2606, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito . . Pag. 1830

» **732 – 31 ottobre 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2575, recante un'aggiunta al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, relativo alla riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia. . . . . *Pag.* 1831

» **733 – 9 novembre 1923.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Regio decreto n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito. . *Pag.* 1832

» **734 – 18 dicembre 1923.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 9 novembre 1923, n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito. . . . . *Pag.* 1833

» **735 – 19 dicembre 1923.** – SOTTUFFICIALI. — Pagamento dei premi di ferma, di rafferma e di congedamento per i sottufficiali. . . . . *Pag* 1835

» **736 – 20 dicembre 1923.** – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra . . . . . *Pag.* 1836

» **737 – 20 dicembre 1923.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Verniciatura elmetti metallici. *Pag.* 1837

» **738 – 20 dicembre 1923.** — MATRICOLA. — Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare . . . . . *Pag.* 1838

» **739 – 20 dicembre 1923.** — MATRICOLA. — Variazioni da inscriversi nei documenti matricolari dei personali che hanno fatto parte del corpo d'occupazione di Corfù. *Pag.* 1838

» **740 – 20 dicembre 1923.** – PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie someggiate da 65 montagna n. 1371 — Riservato . . . . . Pag. 1838

» **741 – 20 dicembre 1923.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1884. *Pag.* 1839

N. 742 - 20 dicembre 1923. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 3° corso superiore automobilistico. . . . . *Pag* 1840

» **743 - 20 dicembre 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. - Impiego di ufficiali nel grado inferiore . . . . . *Pag.* 1841

AVVISI . . . . . *Pag.* 1842

ERRATA-CORRIGE. . . . . *Pag.* 1842

Circolare N. **730.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla " Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 ".** — (Direzione generale artiglieria). 21 giugno 1923.

E' stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 ».

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, richiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio pubblicazioni militari dell'economato di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,35.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **731.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 2606, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 ottobre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 1802;
Visto il R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986;
Visto il R. decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 17 del R decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato col R. decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125, è sostituito il seguente:

« Art. 17. — Dopo compiuto il 12° anno di servizio, e fino a tutto il 14°, il sottufficiale può fare domanda d'impiego civile, e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla Commissione di avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria degli impieghi prescelti.

« Similmente, dopo compiuto il 15° anno di servizio, e fino a tutto il 17°, il sottufficiale dei reali carabinieri può fare domanda d'impiego civile ed acquista titolo ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali.

« La graduatoria in base alle quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita dalla data delle rispettive domande ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, coordinato in testo unico con i regi decreti-legge riguardanti i sottufficiali del R. Esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. 732. — STATO DEGLI UFFICIALI. - **R. decreto n. 2575, recante un'aggiunta al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, relativo alla riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 31 ottobre 1923. (*Gazzetta ufficiale* n. 289, del 10 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma ed unificazione dei corpi armati di polizia;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col Ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri e col ministro per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'articolo 11 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, è aggiunto il seguente comma:

« I militari della R. guardia per la pubblica sicurezza che rivestivano il grado di ufficiale delle categorie in congedo del R. esercito, ma che a suo tempo rinunziarono esplicitamente al grado stesso per poter entrare a far parte del nuovo corpo come sottufficiali o personale di truppa, potranno domandare di essere reintegrati nel grado e nell'anzianità di ufficiali in congedo, che avevano prima del passaggio nella Regia guardia ».

Art. 2.

La reintegrazione viene concessa dal Ministero della guerra cui è riservata la facoltà di accogliere o meno le domande degli interessati dopo i necessari accertamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

N. 733. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 novembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 294, del 15 dicembre 1923).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 506, che fissa le rafferme per i militari del R. Esercito;

Visto il decreto luogotenenziale, da convertirsi in legge, 6 aprile 1919, n. 495, riguardante le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra di concerto con quello per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 19 luglio 1909, n. 506 è sostituito il seguente:

« Art. 1. — Le rafferme sono:

« 1° Annuali senza premio;

« 2° Triennali e annuali con premio;

« Le rafferme triennali sono concesse dai comandi di corpo d'armata e dai comandi dei regi corpi di truppe coloniali;

« Le rafferme annuali sono concesse dai comandi di corpo ».

Art. 2.

Agli articoli 1 e 9 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. — Le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali sono triennali ed annuali.

« Le rafferme triennali sono concesse dal Comando generale dell'arma dei carabinieri reali, quelle annuali dai comandi di legione.

« Art. 9. — Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età, sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali che hanno compiuto le tre rafferme triennali, oppure, a titolo di esperimento, quelli di essi chè, avendo compiuto la ferma di anni tre, o soltanto la prima o seconda rafferma triennale, non si trovino in condizioni di potere ottenere una di tali rafferme sia per mancanza di requisiti di idoneità fisica sia per deficienza di altre qualità sia per motivi disciplinari.

« La rafferma annuale a titolo di esperimento non può essere concessa più di due volte consecutive ».

Art. 3.

Il tempo passato in servizio con le rafferme annuali a titolo di esperimento non è computabile per gli aumenti di paga stabiliti nella tabella *C*) del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

N. **734.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 9 novembre 1923 n. 2625, relativo alle rafferme dei militari del R. Esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 dicembre 1923.

1. — Per effetto delle nuove disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 9 novembre 1923, n. 2625, la decisione sulla concessione delle rafferme triennali, dal 1° gennaio p. v. è devoluta, anzichè al Ministero, a seconda dei casi, ai comandi di corpo d'armata, al comando generale dell'arma dei carabinieri reali e ai comandi dei Regi corpi di truppe coloniali.

Per conseguenza, tutte le pratiche relative, che prima — a mente delle disposizioni contenute nel capo XXVII del rgolamento sul reclutamento e nel capo XV della istruzione complementare al regolamento stesso — si svolgevano col Ministero, dal 1° gen-

naio 1924 si svolgeranno con le suddette autorità, cui le domande dovranno essere indirizzate nei termini di tempo indicati dal § 533 della citata istruzione complementare.

Contro le decisioni negative dei comandi predetti o dei comandi di corpo relative alle ammissioni alle rafferme triennali o annuali potrà, non oltre quindici giorni dalla comunicazione della decisione, essere prodotto ricorso al Ministero.

Tale ricorso dovrà essere inoltrato con la massima sollecitudine, in modo che vi giunga prima della scadenza della ferma o rafferma, e insieme ad esso dovranno essere forniti tutti quegli elementi e quelle notizie che si riterranno necessarie per un esatto giudizio.

2. — Rimangono, come per il passato, devoluti al Ministero (Direzione generale leva e truppa):

a) i proscioglimenti dalle rafferme a domanda, a senso dell'art. 9 della legge 19 luglio 1909, n. 506 e dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495;

b) le concessioni di anticipi sulle indennità di rafferma, tenuto presente che tali concessioni dovranno essere richieste sempre per il tramite dei comandi di corpo d'armata, del comando generale dell'arma dei carabinieri Reali e dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali;

c) la trattazione delle pratiche relative alle eredità (anche se concernenti le indennità di rafferma), le cui domande dovranno essere corredate dai documenti prescritti dai paragrafi 898 e 899 del regolamento sul reclutamento e dai paragrafi 585 e seguenti della istruzione complementare al regolamento stesso.

3. — Ciascun comando di corpo d'armata, il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali e i comandi dei Regi corpi di truppe coloniali dovranno tenere al corrente *un ruolo dei raffermati* che sarà impiantato dal Ministero come è più sotto accennato, e una *rubrica alfabetica*.

In caso di trasferimento l'autorità perdente (comando di corpo d'armata, ecc.), dovrà inviare a quella ricevente un estratto del ruolo relativo al militare trasferito e in pari tempo provvedere alla sua cancellazione dal proprio ruolo e dalla rubrica, indicando sul ruolo (colonna annotazioni), la data e l'ente presso cui il trasferimento è avvenuto.

In caso invece di trasferimento entro il territorio dello stesso corpo d'armata, comandi di corpo ne daranno avviso ai propri comandi di corpo d'armata, per le conseguenti annotazioni.

Analoghe cancellazioni e annotazioni dovranno farsi in caso di cessazione dei militari dalla qualità di raffermato, per qualsiasi motivo (morte, congedamento, proscioglimento a domanda, d'autorità, per nomina a sergente ,ecc.), e tali circostanze dovranno essere sollecitamente comunicate dai corpi ai rispettivi comandi di corpo d'armata (e per i carabinieri Reali al comando generale dell'arma).

Per il primo impianto dei ruoli i comandi di corpo d'armata dovranno trasmettere al Ministero (Direzione generale leva e truppa), non più tardi del 10 gennaio 1924, un elenco nominativo di tutti i militari attualmente raffermati, effettivi ai corpi e reparti dipendenti, o provenienti dai raffermati, che abbiano da riscuotere indennità o quote d'indennità di rafferma, corredato dalle relative copie di foglio matricolare modello 61, al concorrente di tutte le variazioni prescritte.

I comandi dei Regi corpi di truppe coloniali, trasmetteranno anch'essi, alla loro volta, i detti elenchi al Ministero nel più breve termine possibile.

Il comando generale dell'arma dei carabinieri Reali si asterrà da tale comunicazione.

Il Ministero provvederà all'impianto dei singoli ruoli e li invierà ai rispettivi comandi di corpo d'armata, al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali e ai comandi dei Regi corpi di truppe coloniali.

4. — Dal 1° gennaio 1924, alle liquidazioni delle indennità di rafferma nei casi stabiliti dalla legge 19 luglio 1909, n. 506, (3° comma dell'art. 5), provvederanno le competenti amministrazioni dei corpi, senza che occorra l'autorizzazione ministeriale.

Per garantire la piena regolarità dei pagamenti, ed evitare anche eventuali responsabilità, i corpi dovranno avere la massima cura a che i fogli matricolari dei raffermati siano tenuti al corrente con tutta esattezza, in guisa che, con apposite variazioni, vi risultino le ammissioni a rafferma, i relativi proscioglimenti e i pagamenti delle anticipazioni sulle indennità.

Per il primo impianto del servizio dei pagamenti i corpi dovranno richiedere ai rispettivi comandi di corpo d'armata i dati necessari (ammissioni a rafferma, proscioglimenti, anticipi, ecc.) per una revisione generale e completa della matricola di tutti i raffermati.

In caso di dubbio, per stabilire la precisa posizione di ciascun militare, potranno volgersi, caso per caso, per i necessari chiarimenti, ai comandi di corpo d'armata, che desumeranno i dati relativi dal ruolo dei raffermati, ed eventualmente anche al Ministero (Direzione generale leva e truppa).

6. Per quanto concerne i sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali **si richiama l'attenzione sulla disposizione della 2ª parte dell'art. 2 del** R. decreto 9 novembre 1923, che ripristina — per qualsiasi motivo che renda inidoneo alla rafferma triennale un militare dell'arma — le rafferme annuali a titolo d'esperimento, che l'art. 9 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 496, limitava ai soli casi di menomate condizioni fisiche.

Tali rafferme pertanto potranno essere concesse — non più di due volte consecutive — a quei militari che, per qualsivoglia motivo, siano giudicati solo temporaneamente non in possesso di tutti i requisiti necessari per conseguire la rafferma triennale, ma suscettibili a seconda dei casi — di ravvedimento o di miglioramento.

7. — Sono comprese in disposizioni a parte (vedi circolare 707 *giornale militare* corr. anno) le norme esecutive dell'art. 3 del R. decreto 9 novembre 1923, concernenti il computo del servizio passato con le rafferme annuali a titolo d'esperimento gli effetti degli aumenti di paga.

Disposizioni transitorie.

Le proposte di concessione di rafferme con effetto dal 1° gennaio 1924, pervenute che pervenissero al Ministero, saranno restituite senza esame alle autorità cui è devoluta la competenza da quella data.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 735. — SOTTUFFICIALI. — **Pagamento dei premi di ferma, di rafferma e di congedamento per i sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 dicembre 1923.

A datare del 1° gennaio 1924 al pagamento dei premi di ferma, di rafferma e di congedamento spettanti ai sottufficiali, a mente degli art. 12, 13, 14 e 16 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (circolare 586 del *giornale militare* 1919) modificato dal R. decreto-legge 10 febbraio 1921 (circolare n. 126 del *giornale militare* 1921) provvederanno direttamente le singole amministrazioni dei corpi, senza richiedere l'autorizzazione ministeriale.

Le stesse amministrazioni provvederanno, in modo analogo, al pagamento di premi o quote di premi stabiliti dagli art. 15 e seguenti dell'abrogato testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329 (circolare n. 9 del *giornale militare* 1913) e dell'art. 38 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1985 (articolo 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125).

Le singole amministrazioni dei corpi, prima di eseguire i detti pagamenti, dovranno aver cura accertarsi che i richiedenti vi abbiano acquistato diritto, a mente delle disposizioni vigenti.

Si fanno, al riguardo, le seguenti particolari avvertenze:

a) I premi o quote di premi di cui si tratta sono senz'altro prescritti — a senso delle disposizioni del R. decreto 2 agosto 1917, n. 1273 (circolare n. 554 del *giornale militare* 1917) — se non richiesti dai titolari entro due anni dacchè fu acquistato diritto al relativo pagamento;

b) Allorquando trattasi di pagare per intero i premi di L. 1000, stabiliti dagli articoli 15 e seguenti del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del 1922, è opportuno — per misura precauzionale — chiedere al Ministero (Direzione generale leva e truppa) se ne sia stato eventualmente già autorizzato il pagamento della prima metà;

c) I pagamenti di tutti i premi debbono, non appena effettuati, essere annotati con apposita variazione, nei rispettivi fogli matricolari, e in una speciale rubrica alfabetica.

Rimangono, come per il passato, devolute al Ministero le pratiche relative alle eredità concernenti i premi contemplati dalla presente circolare e le conseguenti autorizzazioni di pagamento. Epperò al Ministero stesso (Direzione generale leva e truppa) dovranno trasmettersi le domande degli aventi titolo alla successione, corredate di tutti i documenti prescritti dai paragrafi 898 e 899 del regolamento sul reclutamento e dei paragrafi 585 e seguenti dall'istruzione complementare al regolamento stesso.

Nulla è variato per quanto concerne le indennità delle rafferme con soprassoldo stabilite dall'abrogato testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521 e dalle precedenti disposizioni legislative, i cui pagamenti, come per il passato, dovranno essere eseguiti soltanto previa autorizzazione del Ministero, al quale quindi dovranno essere trasmesse le domande dei richiedenti, corredate dai documenti prescritti.

Il Ministro - A.ª Diaz.

N **736.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria). — 20 dicembre 1923.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze ed a complemento delle circolari n. 218, 450, 450, 537, 566, 626 e 671 del *giornale militare* c. a. si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute alle seguenti ditte:

1° Società anonima smalteria italiana in liquidazione (rappresentata dal suo unico liquidatore ragioniere Carlo Carcano) e Società anonima L. Marazza - debitori in solido — fino alla concorrenza di L. 517,054;

2° Ditta E. Marchetti di Milano L. 64614.40.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) conformemente a quanto è stato disposto con le predette circolari curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali od altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro - A. Diaz.

N. 737. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Verniciatura elmetti metallici.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 dicembre 1923.

Allo scopo di unificare il tipo e la tonalità di colore della vernice da applicarsi agli elmetti metallici della truppa, e perchè il sistema sia costantemente praticato e mantenuto presso i corpi e direzioni di artiglieria, presso i quali, come è stabilito, deve procedersi alla verniciatura di cui trattasi; si indica qui appresso il procedimento da usarsi e la composizione della vernice, avvertendo però che, in considerazione del fatto che la diversa qualità delle materie prime acquistate, per necessità e convenienza, su mercati diversi, possa dar luogo a leggere alterazioni della tinta stabilita, ogni corpo o direzione di artiglieria riceverà in distribuzione un elmetto come *campione del colore* da riprodurre.

Tale elmetto porterà in nero la dicitura « *Campione* », al disotto della quale sarà apposto il marchio della fabbrica d'armi di Roma, incaricata dell'allestimento e della distribuzione degli elmetti.

Composizione di 1 Kg. di vernice grigio verde

XI	36	Ossido di zinco (marca verde)	gr. 430
»	29	Azzurro scelto	» 50
»	218	Giallo cromo	» 50
»	303	Nero di fumo	» 15
» =		S. N. Piombaggine	» 15
» =	317	Olio di lino cotto	» 380
» =	180	Essenza di trementina	» 60
			gr. 1000

Preparazione della vernice grigio verde.

Impastare con una parte dell'olio di lino cotto ogni singolo ingrediente, in modo da ottenere una soluzione smaltata densa che verrà poi messa nel macinatoio per colori.

Riunire le varie vernici dopo macinate in un unico recipiente e mescolarle bene con un bastone di legno.

Applicazione della vernice.

Con carta a vetro fina (n. 0), togliete all'elmetto, internamente ed esternamente la vecchia vernice, in modo da rendere la superficie ben levigata. Con pennello a spatola, applicare la vernice internamente ed esternamente, e mettere ad asciugare l'elmetto in locale asciutto, avente una temperatura da 25 a 30 gradi (può bastare anche un locale ben esposto al sole).

L'applicazione della vernice deve essere fatta con un solo tratto.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **738.** — MATRICOLA. — **Inscrizione delle campagne di guerra sull'annuario militare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 dicembre 1923.

Nonostante le avvertenze fatte con la circolare n. 547 del *giornale militare* c. a., si è rilevato che molti enti non hanno ancora trasmessi i prescritti elenchi di proposta mod. 66 *bis*, per il riconoscimento delle campagne di guerra italo-austriaca 1915-18, delle quali era stata segnalata la mancata inscrizione sull'annuario militare.

Si avverte pertanto che non è possibile iscrivere nell'annuario militare per il 1924, di cui quanto prima sarà iniziata la stampa, quelle campagne le cui proposte di riconoscimento pervenissero a questo Ministero dopo il 31 del corrente mese.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **739.** — MATRICOLA. — **Variazioni da iscriversi nei documenti matricolari dei personali che hanno fatto parte del corpo d'occupazione di Corfù.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 dicembre 1923.

Le formule da iscriversi a matricola in relazione al disposto del § 137 del regolamento per le matricole, per i militari del R. esercito, e per i personali civili ad esso aggregati i quali hanno fatto parte del corpo di occupazione di Corfù, sono le seguenti:

Destinato a far parte del corpo d'occupazione di Corfù ed imbarcatosi a . . . . . li . . . . . .

Sbarcato a . . . . . li . . . . . .

Partito per l'Italia per . . . . . (indicare il motivo) ed imbarcatosi a . . . . . li . . . . . .

Sbarcato a . . . . . li . . . . . .

I depositi e gli altri enti interessati provvederanno perchè le variazioni suddette siano annotate sugli stati di servizio (mod. 53) per gli ufficiali ed impiegati, nonchè sul ruolo matricolare (mod. 57-A) e sui fogli matricolari (mod. 59) per i sottufficiali ed militari di truppa.

Per gli ufficiali e gli impiegati civili, le variazioni stesse dovranno essere comunicate a questo Ministero (Divisione matricola) con appositi elenchi individuali mod 54.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **740.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento per le batterie someggiate da 65 montagna – N. 1371 – Riservato.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 dicembre 1923.

E' stato pubblicato il predetto « Quaderno provvisorio dei materiali di caricamento pre le batterie someggiate da 65 montagna, n. 1371 - Riservato », il quale, per cura dell'Ufficio pubblicazioni militari dell'Economato di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Al consiglio dell'Esercito	copie N.	3
Al Ministero guerra - Stato Maggiore Centrale	» »	11
Al Ministero guerra - Direzione generale artiglieria	» »	10
Al Ministero finanze - Provveditorato generale dello Stato	» »	2
Agli uffici dei generali designati per il comando d'armata	» »	1
All'ufficio del generale a disposizione per l'arma d'artiglieria	» »	5

All'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	copie	N.	2
Alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	»	5
Ai comandi di corpo d'armata	»	»	1
Ai comandi di divisione	»	»	1
Ai comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	2
Ai comandi di reggimenti di artiglieria da montagna	»	»	3
Ai comandi di reggimenti di artiglieria da campagna 1, 2, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 25	»	»	15
Ai comandi di reggimenti di artiglieria da campagna 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27	»	»	3
Ai comandi di reggimento di artiglieria pesante campale	»	»	1
Ai comandi di reggimento di artiglieria pesante e da costa	»	»	1
Al comando del reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	1
Alla direzione esperienze di artiglieria di Nettuno	»	»	2
Alle direzione di artiglieria	»	»	5
All'arsenale R. Esercito - Torino	»	»	5
All'arsenale R. Esercito - Napoli	»	»	5
All'officina d'artiglieria R. Esercito - Torino	»	»	5
All'officina d'artiglieria R. Esercito - Piacenza	»	»	5
Al laboratorio di precisione R. Esercito - Roma	»	»	3
Al comando delle scuole centrali militari	»	»	1
Al comando della scuola centrale di artiglieria	»	»	2
Al comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	»	5
Al comando dell'accademia di artiglieria e genio e scuola di applicazione	»	»	5
Ai comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottuffic.	»	»	1
Alla direzione della rivista di artiglieria e genio	»	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento — attenendosi per la spesa alle norme date con la circolare n. 299 G. M. 1921 — al predetto « Ufficio pubblicazioni militari », che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,35.

Il Ministro, — A. DIAZ.

N. **741**. - RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1884.** — (Direzione generale leva e truppe). — 20 dicembre 1923.

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito questo Ministero determina che tutti i militari ancora alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1884, siano col 31 dicembre 1923 collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui al capo XXVIII della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

Per quanto riguarda la tenuta dei fogli matricolari delle classi prosciolte rimangono in vigore le istruzioni date colla circolare n. 580 del *giornale militare* del 1922.

Il Ministro A. DIAZ.

N. 742. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al 3° corso superiore automobilistico.** — (Ufficio automobilistico). — 20 dicembre 1923.

In armonia alle disposizioni contenute nella circ. 444 *Giornale Militare* c. a. si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il 3° corso superiore automobilistico di cui alla lettera *A* della citata circolare:

Ministero della guerra.

Maggiore Art. MAINARDI Edoardo, (Stato Maggiore centrale).

Corpo armata Torino.

Maggiore VACCANEO Alessandro, reggimento cavalleggeri Saluzzo.
Maggiore LIARDI Francesco, 1 reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore ZARRI Camillo, 11 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano MELI Mariano, 1 reggimento artiglieria pesante.
Capitano BOSCASSI Guglielmo, 1 raggruppamento trasporti.

Corpo armata Milano.

Maggiore GAGLIARDI Carlo, 3 reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore GRILL Luigi, 12 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano GIULIANI Attilio, 2 raggruppamento trasporti

Corpo armata Verona.

Maggiore CALABRESE Nicola, 5 reggimento artiglieria pesante.
Capitano NICOLARDI Tullio, 4 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano MASIERO Giovanni, 3 raggruppamento trasporti.

Corpo armata Bologna.

Capitano CERA Riccardo, 2 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano NAGLIANTI Francesco, 14 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano PIPINO Enrico, 6 reggimento artiglieria pesante.
Capitano GHERARDINI Claudio, 4 raggruppamento trasporti.

Corpo armata Trieste.

Maggiore TOLOTTI Luigi, 5 raggruppamento trasporti.
Capitano MAGI Edmondo, 5 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano COSENTINO Nicola, 7 reggimento artiglieria pesante.

Corpo armata Firenze.

Maggiore MILONE Cavello, reggimento pontieri e lagunari del Genio.
Maggiore SISTO Filippo, 6 raggruppamento trasporti.
Capitano SALONIA Giuseppe, 6 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano ROBOTTI Carlo, 8 reggimento artiglieria pesante.

Corpo armata Roma.

Maggiore GUERRINI Mario, 7 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano LE BOFFE Salvatore, 3 reggimento artiglieria pesante.
Capitano MAZZARI Mario, 13 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano MASCARELLO Armando, 7 raggruppamento trasporti.

Corpo armata Napoli.

Capitano GRANDE Corrado, 8 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano DE CARO Luigi, 8 raggruppamento trasporti.

Corpo armata Bari.

Capitano BIOCCA Alfredo, 9 reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano TIBERI Angelo, 9 raggruppamento trasporti.

Corpo armata Palermo.

Maggiore VAN DE HEVEL Mario, 10 reggimento artiglieria pesante campale
Capitano FARRUGGIA Calogero, 10 raggruppamento trasporti.

A modificazione di quanto prescritto dalla circ. 444 il corso avrà inizio il 10 gennaio 1924. Nulla è variato per quanto riguarda il termine del corso stesso e le prove finali di esame.

Gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi all'ufficio superiore tecnico automobilistico il 9 gennaio p. v.

I corpi interessati trasmetteranno al citato ufficio superiore i libretti personali degli ufficiali entro il 31 dicembre p. v.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 743. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Impiego di ufficiali nel grado inferiore.** — (Direzione generale personale ufficiali Ufficio del direttore generale). — 20 dicembre 1923.

Il Ministero avverte che per gli ufficiali — effettivi ed aggregati — del servizio tecnico d'artiglieria e per gli ufficiali del genio che prestano servizio alle direzioni ed alle sezioni dell'arma, la circolare 522 del *giornale militare* c. a. verrà applicata gradualmente, e mano a mano che sarà consentito dalla particolare situazione attuale di quei quadri e senza tener conto dei limiti di tempo stabiliti dalla circolare medesima.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

LA COOPERAZIONE DELLE ARMI

Bollettino tecnico edito dal comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio

Ha lo scopo di sviluppare nei quadri dell'Esercito un'attività intellettuale, intesa ad affinare la capacità professionale ed a rendere sempre più salda la cooperazione tattica delle varie armi. Nel 1924, usciranno 6 fascicoli bimestrali, di oltre 200 pagine l'uno, in 8°.

Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le Sale convegno ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari del R. Esercito, della R. marina, della Regia guardia di finanza e della R. aeronautica (compresi gli assimilati del R. Esercito, della R. marina, ecc.) che desiderano ricevere il bollettino periodico, per via d'ufficio:

se la richiesta, con relativo importo, perviene entro il 31 gennaio 1924 L. 20

dopo tale periodo di tempo . . . . . » 24

Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo e gli assimilati del R. Esercito, della R. marina, ecc.) che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento, accompagnate dal relativo importo, siano indirizzate, come sotto è indicato:

Per l'Italia . . . . . L. 26

Per l'estero (unione postale universale) . . . » 32

Tutte le richieste di abbonamento, debbono essere rivolte direttamente al *Comando delle scuole centrali militari* (centro studi), in *Civitavecchia*.

I comandi, corpi, uffici possono anticipare, per gli ufficiali e gli assimilati dipendenti, l'abbonamento annuo, rimborsandosene poi, a rate mensili, sui relativi stipendi, a senso di quanto è stabilito dall'articolo 104, lettera *b*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

A cura della direzione delle opere di propaganda pro Regio Orfanotrofio militare nazionale (via Accademia Albertina, 36 - Torino), è stata pubblicata la prima edizione di una monografia che illustra le città italiane.

Gli utili che saranno ricavati da tale pubblicazione saranno devoluti a beneficio di detto R. Orfanotrofio.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 35ª, anno 1923, circolare 469:

A pagina 1092, colonna 2, depennare il tenente *Tallarino* Alberto, 25° campagna.

A pagina 1093, colonna 2, depennare il tenente *Tommaselli* Almerigo, 8° raggruppamento genio.

Dispensa 55ª, anno 1923, circolare 699:

A pagina 1566, colonna 2, dopo il 1° capitano di amministrazione Bramardi Giovanni *aggiungasi*: primo capitano Giono Luigi.

Dispensa 57, anno 1923, circolare 727:

A pagina 1768, nella casella prima della prima colonna, *dopo*: « Capo del servizio automobilistico » *aggiungere*: « Colonnello capo divisione presso il servizio del genio (8) ».

A pagina 1768, dopo la nota (7) *aggiungere*: « (8) preso visione del rapporto personale, inserto nel libretto, del Direttore generale capo del servizio del genio ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(4748) — Roma, 1923-24 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª **1923** 28 Dicembre

N. 744 – 1° dicembre 1923. – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale emanato da S. E. il ministro delle finanze in data 1° dicembre 1923, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, ecc. delle amministrazioni statali . . . . . *Pag* 1846

» **745 – 12 dicembre 1923.** STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale relativo alla riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra . *Pag.* 1846

» **746 – 20 dicembre 1923.** – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento del credito agli ufficiali soci dell' « Unione Militare ». . . . . *Pag.* 1849

» **747 – 20 dicembre 1923.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . . . . . *Pag* 1849

» **748 – 24 dicembre 1923.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra. . . . . *Pag.* 1850

» **749 – 27 dicembre 1923.** – DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento degli autoveicoli al 1° gennaio 1924. . . . . *Pag* 1851

» **750 – 27 dicembre 1923.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . *Pag* 1854

» **751 – 27 dicembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria *Pag* 1854

» **752 – 27 dicembre 1923.** — SCUOLE MILITARI. — Sesto corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . . *Pag.* 1856

AVVISI . . . . . *Pag.* 1859

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 1861

Circolare N. **744.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale emanato da S. E. il Ministro delle Finanze in data 1° dicembre 1923, relativo ai limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, ecc. delle amministrazioni statali.** — (Divisione personale del Ministero). — 1° dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 290, dell'11 dicembre 1923).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

DECRETA:

Articolo unico.

I limiti massimi degli assegni mensili, di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono stabiliti come appresso:

Volontari, alunni, uditori, ecc. pei ruoli appartenenti:

al gruppo *A*, L. 500;

al gruppo *B*, L. 450;

al gruppo *C*, L. 350.

Per il personale subalterno il limite massimo dell'assegno mensile da corrispondersi durante il servizio di prova di cui all'art. 25 del citato decreto, è stabilito nella misura di L. 250.

La spesa per i detti assegni mensili farà carico ai capitoli degli stipendi dei rispettivi personali nel bilancio di ciascun Ministero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. — *Il Ministro* — A. DE' STEFANI.

Roma, addì 1° dicembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. **745.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale relativo alla riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 dicembre 1923. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 22 dicembre 1923).

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

DECRETA:

Art. 1.

I 450 posti di organico che il ministro della guerra ha facoltà di conferire ad ufficiali invalidi o mutilati delle guerre 1911-1918, i quali, in relazione a quanto di-

spone l'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono stati o possono essere riassunti in servizio sedentario, verranno concessi col seguente ordine di precedenza:

1° Ufficiali provenienti dal S. A. P. già riassunti;

2° Ufficiali provenienti dal S. A. P. la cui domanda di riassunzione in servizio sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923;

3° Ufficiali delle categorie in congedo già riassunti;

4° Ufficiali delle categorie in congedo già mantenuti e che passano riassunti a senso di quanto è disposto nel 3° capoverso del citato art. 76;

5° Ufficiali delle categorie in congedo la cui domanda sia pervenuta al Ministero della guerra anteriormente al 1° luglio 1923, che posseggano i prescritti requisiti e che si trovano da tempo in servizio in attesa della definitiva riassunzione;

6° Ufficiali delle categorie in congedo che si trovano nelle condizioni stabilite dal 4° capoverso dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923 n. 1491, e che non sono in servizio.

Apposita commissione, da nominarsi dal ministro della guerra, esaminerà le domande presentate dagli ufficiali di cui ai precedenti comma 5° e 6° ed esprimerà, entro il mese di febbraio 1924, il proprio avviso circa l'ordine di ammissibilità degli aspiranti alla riassunzione in servizio sedentario, a coprire i posti rimasti disponibili.

Nell'esame delle domande la commissione terrà conto, a parità degli altri requisiti, delle campagne, ferite, decorazioni al valore militare, nonchè del servizio che gli ufficiali avessero già prestato dopo la invalidità o mutilazione in attesa della loro effettiva riassunzione.

Art. 2.

I posti ai quali potranno essere assegnati gli ufficiali mutilati o invalidi riassunti in servizio sedentario sono i seguenti:

Ministero della guerra;
Comandi di corpo d'armata;
Comandi di divisione;
Comando generale dell'arma dei RR. CC.;
Legioni territoriali dei CC. RR.;
Consegnatari di magazzino dei depositi di tutti i reggimenti delle varie armi, compresi quelli delle legioni allievi CC. RR. nonchè i depositi allevamento cavalli;
Consegnatari di magazzino di mobilitazione;
Ufficiali al materiale dei reggimenti di artiglieria;
Uffici dei generali a disposizione per le varie armi;
Direzioni superiori delle costruzioni di artiglieria e del genio militare;
Direzioni del genio;
Scuole, accademie, collegi;
Distretti di reclutamento;
Stabilimenti militari di pena;
Direzioni di sanità di corpo d'armata;
Stabilimenti della sanità militare;
Direzioni di commissariato di corpo d'armata;
Stabilimenti di commissariato;
Uffici di ispezione e revisione contabile di corpo d'armata;
Istituto geografico militare;
Delegazioni trasporti.

Il numero degli ufficiali riassunti da assegnare ai comandi, direzioni ed uffici sovra indicati deve essere commisurato sempre alle esigenze del servizio e tenendo presente che gli ufficiali abbiano destinazioni e cariche adatte alle loro cognizioni professionali od alle loro speciali attitudini.

Dovrà in ogni caso evitarsi che destinazioni e cariche risultino incompatibili con le menomate condizioni fisiche degli ufficiali stessi.

Art. 3.

In applicazione del disposto del 5° comma del citato articolo 76, quegli ufficiali che, pur essendone meritevoli, non fossero compresi nei 450 posti disponibili, potranno inoltrare, pel tramite del Ministero della guerra, domanda d'impiego in altre amministrazioni dello Stato unendovi i documenti e i titoli richiesti per l'impiego cui aspirano.

Art. 4.

L'esercizio della facoltà deferita al ministro della guerra dall'art. 76, comma 6°, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, dovrà sempre essere preceduto da giudizi, che, sull'ufficiale proposto per il ricollocamento in congedo per rendimento non corrispondente al proprio grado ed al proprio incarico, saranno chiamate a pronunziare due commissioni: l'una di primo, l'altra di grado superiore.

Dette commissioni, per lo scopo anzidetto, saranno composte dalle stesse autorità che le costituirebbero se si trattasse di giudicare agli effetti dell'avanzamento ufficiali dello stesso grado del servizio attivo permanente, osservate le modalità all'uopo stabilite dal vigente regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. Esercito.

I giudizi espressi dalle predette commissioni hanno carattere consultivo

Il giudizio sfavorevole espresso dalla commissione di grado superiore dovrà essere comunicato all'interessato dal Ministero della guerra prima che intervenga la decisione del Ministro in merito alla proposta di ricollocamento in congedo dell'ufficiale.

Al ministro della guerra egli potrà inoltrare reclamo in via gerarchica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla fattagli comunicazione.

Art. 5.

Gli ufficiali riassunti in servizio sedentario potranno fruire delle licenze stabilite dall'apposito regolamento nella misura prevista per i pari grado del S. A. P.

Art. 6.

La riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali mutilati od invalidi ed il loro ricollocamento in congedo avverrà con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, li 12 dicembre 1923.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 746. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento del credito agli ufficiali soci dell' " Unione Militare „.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 dicembre 1923.

Il Consiglio generale di amministraione dell' « Unione militare », allo scopo di facilitare agli ufficiali l'acquisto del loro corredo militare, ha deliberato che a datare dal 1° gennaio 1924 il credito dei soci per prelevamento di merci sia elevato come appresso:

1. a L. 200 per ciascuna delle prime cinque azioni liberate o sottoscritte;

2. a L. 100 per ciascuna delle successive cinque azioni liberate o sottoscritte.

Rimane fermo il credito di L. 50 per ogni azione liberata oltre la decima.

Il consiglio predetto ha pure deliberato che le nuove sottoscrizioni di azioni possono essere pagate a rate mensili di lire una per ogni azione con un minimo di lire cinque.

Rimangono immutate le altre disposizioni vigenti circa il numero delle azioni da possedersi per ottenere il credito, nonchè le condizioni di minorazione dei debiti e gl'interessi relativi (circolare 244 *giornale militare* 1921).

Le amministrazioni militari terranno presente quanto sopra nei conti che regolano il credito dei dipendenti ufficiali con l'« Unione militare ».

Il Ministro A. Diaz.

N. 747. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda-batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria). — 20 dicembre 1923.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali di artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guarda-batteria dei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capo II del « Regolamento sullo stato dei sottufficiali » ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

Le domande, corredate dalle copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici, nonchè del parere delle commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare in modo esplicito se il sottufficiale richiedente da affidamento di ben disimpegnare il servizio al quale aspira, anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei superiori, dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale d'artiglieria — per il 31 gennaio 1924.

Non saranno ammessi a concorrere alla nomina di guarda-batteria nei forti i sottufficiali che abbiano fatto domanda per l'impiego civile.

I sottufficiali provenienti dalle specialità di artiglieria da campagna, montagna, a cavallo, e pesante campale, prima di essere inscritti nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda-batteria, dovranno frequentare un corso speciale d'istruzione, presso un reggimento di artiglieria pesante, sui materiali, sulle munizioni e sugli esplosivi in uso nelle specialità pesanti e da costa e sulle norme relative alla loro conservazione.

Per opportuna norma dei sottufficiali interessati, si avverte che — meno i casi di comprovata eccezionale gravità — non si concederà la cancellazione dal ruolo degli aspiranti guarda-batteria se non dopo trascorsi due anni dalla data dell'iscrizione nel ruolo stesso.

Il Ministero ricorda inoltre ce non saranno ammesse domande di trasferimento e non dopo un anno dalla nomina a guarda-batteria e solo in caso di comprovata necessità.

Il Ministero ne terrà nota per assecondarle man mano che se ne presenti l'opportunità seguendo, di massima, il criterio di dar corso a quelle presentate da maggior tempo.

Il sottufficiale guarda-batteria nei forti che, avendo presentato domanda di trasferimento, desideri che essa non abbia corso, dovrà notificarlo, pel tramite gerarchico, al Ministero per essere depennato dall'elenco delle domande.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 748. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 dicembre 1923.

La commissione di cui all'art. 1 delle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, incaricata dell'esame delle domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario, sarà formata nel modo appresso indicato:

Presidente.

Generale di brigata BASSIGNANO comm. Achille.

Membri.

Tenente colonnello in servizio attivo permanente fanteria GUAZZARONI cav. Giangastone.

Maggiore riserva fanteria ROCCA cav. uff. Arnaldo.

Membro e segretario.

Maggiore in servizio attivo permanente fanteria LIBERATORE cav. uff. Tommaso.

Membri supplenti.

Maggiore della riserva fanteria GIGLIOLI cav. Bruno.

Maggiore della riserva fanteria BADALUCCHI cav. Ugo.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 749. DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento degli autoveicoli al 1° gennaio 1924.** — (Ufficio automobilistico). — 27 dicembre 1923.

Questo Ministero ha determinato di accertare con apposito censimento l'esatta situazione degli autoveicoli dell'Esercito al 1° gennaio 1924.

A tale scopo dispone che tutti i corpi, uffici ed enti militari che hanno in carico o comunque detengono autoveicoli di qualsiasi specie forniscano i dati relativi agli autoveicoli stessi suddividendoli in tanti specchi separati conformi all'unito modello e corrispondenti alle categorie sottoindicate:

1. Autovetture.
2. Autocarri leggeri (con pneumatici).
3. Autocarri pesanti (con gomme piene).
4. Autoambulanze.
5. Autobus.
6. Autobotti per benzina.
7. Autobotti per acqua.
8. Autopompe.
9. Autofficine.
10. Autofrigoriferi.
11. Autostazioni fotoelettriche
12. Autostazioni radiotelegrafiche.
13. Autofurgoncini (piccole carrozzerie chiuse per trasporto merci).
14. Altri auto speciali (autopotabilizzatori, auto disinfettatori, auto uffici, autocarri grue, autocarri verricello, autocolombaie, autoscale, ecc.).
15. Trattrici.
16. Autocannoni.
17. Autocassoni.
18. Autoblindate.
19. Carri armati.
20. Carri rimorchio.
21. Motocicli.
22. Motocarrozzette.
23. Motocarrelli.

I raggruppamenti trasporti e la direzione centrale automobilistica segnaleranno distintamente dagli altri autoveicoli quelli di ciascuno dei propri depositi di riserva.

Nella compilazione degli specchi saranno tenute presenti le seguenti avvertenze:

Colonna 1 — La numerazione si riferisce a ciascun singolo specchio

Colonna 2 — Vi deve risultare chiaramente se la targa è della vecchia serie S. M. o della nuova serie R. E. — nell'eventualità che non sia possibile identificare il numero di targa dell'autoveicolo, indicare ciò esplicitamente in questa colonna colla dicitura: « Senza targa ».

Colonna 3 — Dovrà essere indicato oltre il nome della fabbrica costruttrice, anche il tipo dell'autoveicolo; ad esempio: *Fiat* 3 *A* — *Spa* 9000 *C* — *Zust* 35 — *Lancia* 1 *Z* — *Frera* 4 *HP* — *Bianchi* 3 1/2 *HP tipo A*.

Colonne 4 *e* 5 — Non potendo rintracciare i numeri dello chassis e del motore farne esplicita menzione coll'indicazione S. N. (senza numero). La colonna 5 sarà lasciata in bianco per i motocicli; per i carri rimorchio sarà in essa indicato il numero di fabbrica del telaio del carro.

Colonna 6 — Verrà indicato, modificandone opportunamente l'intestazione:

a) per le autovetture: il tipo di carrozzeria e il numero di posti interni. Esempio: landaulet - 4; torpedo - 2; spider - 2;

b) per gli autocarri: il tipo di carrozzeria (cassone o piattaforma);

c) per le autoambulanze: il tipo di carrozzeria (se con intelaiatura di legno e pareti di tela, ovvero cassa interamente di legno o di lamiera), numero dei posti in barella, e numero dei posti seduti;

d) autobus: tipo di carrozzeria (chiusa od aperta) numero di posti interni;

e) autobotti per benzina e per acqua: capacità in mc.;

f) autopompe: tipo e caratteristiche della pompa;

g) autofficine: principali macchinari contenuti;

h) autofrigoriferi: portata;

i) autostazioni fotoelettriche e radiotelegrafiche: tipo della stazione;

l) autofurgoncini: capacità interna in mc.;

m) altri auto speciali: indicare in modo analogo le caratteristiche essenziali dell'auto speciale;

n) trattrici, autocannoni, autocassoni, carri armati, autoblindate: nessuna indicazione;

o) carri rimorchio: portata, tipo delle ruote (con cerchioni di ferro o con gomme);

p) motocicli, motocarrozzette, motocarrelli: nessuna indicazione.

Colonne 7 e 8 — Gli autoveicoli devono essere segnalati sia dagli enti che li hanno in carico, sia da quelli che li detengono materialmente, ancorchè li abbiano in distribuzione provvisoria, ovvero anche non abbiano ancora gli autoveicoli stessi in regolare carico, perchè non compiuti gli atti amministrativi.

In questo caso l'ente che detiene materialmente l'autoveicolo sarà indicato a colonna 8, facendo constare con apposita annotazione a colonna 11 la speciale circostanza.

Colonna 10 — Vi saranno indicate le condizioni d'uso dell'autoveicolo colle seguenti abbreviazioni:

N. P. I. — nuovo di pronto impiego;

N. A. R. — nuovo, ma abbisognevole di revisione prima di essere impiegato. Tale indicazione ha speciale importanza per gli autoveicoli di riserva;

U. P. I. — usato di pronto impiego;

G. — guasto.

D. D. F. U. — da dichiararsi fuori uso;

F. U. A. A. — dichiarato fuori uso, ma non ancora scaricato amministrativamente.

Gli specchi anzidetti dovranno essere da ciascun ente inviati al comando del rispettivo corpo d'armata entro il 15 del mese di gennaio 1924.

I comandi di corpo d'armata, dopo essersi assicurati che tutti gli enti che, come sopra è detto, hanno in carico o comunque detengono autoveicoli abbiano ottemperato alle presenti disposizioni, trasmetteranno a questo Ministero non oltre il 31 dello stesso mese gli specchi ricevuti, senza riepilogarli.

Le situazioni che verranno trasmesse in ottemperanza alla presente circolare terranno luogo delle consuete situazioni trimestrali al 1° gennaio che in base alle vigenti disposizioni avrebbero dovuto essere trasmesse a questo Ministero.

Mensilmente, a partire dal mese di febbraio p. v., tutti gli enti che avranno trasmessi gli specchi di cui alla presente circolare, o che avranno nel frattempo ricevuti degli autoveicoli dovranno inviare ai rispettivi comandi di corpo d'armata l'elenco delle variazioni avvenute nei propri autoveicoli nel mese precedente. Tali specchi saranno trasmessi (senza riepilogarli) a questo Ministero (Ufficio automobilistico) al quale dovranno pervenire entro la prima decade di ogni mese.

Con la presente circolare si intendono abolite tutte le precedenti disposizioni emanate nei riguardi delle trasmissioni periodiche delle situazioni autoveicoli.

Il Ministro — A. DIAZ.

(1) .....

(2) .....

Numero d'ordine	Numero di targa (S. M. od R. E.)	Fabbrica e tipo dello chassis	Numero del motore	Numero dello chassis	Tipo della carrozzeria e indicazioni relative	Consiglio di amministrazione che ne ha il carico	Ente che lo tiene in distribuzione provvisoria	Dislocazione	Stato d'uso	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(3) ....

(1) Corpo, reparto o stabilimento — Gli enti che hanno distaccamenti dovranno comprendere nello specchio anche gli autoveicoli dei distaccamenti stessi, facendone menzione alla colonna 9.

(2) Indicazione del tipo degli autoveicoli cui si riferisce lo specchio (per es.: autovetture, ovvero: autocarri leggeri, ovvero: motocicli, ecc.).

(3) Il comandante del corpo o reparto, direttore dello stabilimento, ecc.

N. 750. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio storico). – 27 dicembre 1923.

A cura dell'ufficio storico sono state pubblicate le opere sottosegnate, delle quali sarà inviata dall'ufficio pubblicazioni militare del Ministero una copia ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, Comandi di grandi unità ed Uffici corrispondenti, Comandi di Artiglieria e Genio di Corpo d'Armata, Comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità

Gen. POLLIO — *Custoza* (1866).

Gen. POLLIO — *Waterloo* (1815).

Gen. VON FALKENHAYN — *La campagna della 9ª armata contro i Rumeni ed i Russi.*

Gen. VON BERNHARDI — *La guerra dell'avvenire.*

Gen. VON HINDENBURG — *Dalla mia vita.*

Colonnello ALBERTI — *L'armistizio di Villa Giusti,* (due copie ai reggimenti, raggruppamenti e Scuole).

Id. — *Esame di alcune manovre accerchianti,* (due copie ai reggimenti, raggruppamenti e Scuole).

Prof. ROCCA — *Per la storia economica della nostra guerra.*

Gen. BRANCACCIO — *L'Esercito del vecchio Piemonte — Gli ordinamenti,* Parte 1ª, dal 1560 al 1814.

Campagna di Libia. — Volume II.

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il Ministro — A. DIAZ

N. 751. — SCUOLE MILITARI. — **Corso complementare di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria.** (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 27 dicembre 1923.

Dal 9 gennaio alla fine di marzo 1924 avrà luogo presso la scuola di Tor di Quinto il 2º corso di equitazione di campagna al quale prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente APPERTI Gaetano, reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Capitano BORSARELLI di Rifreddo Alfonso, reggimento Nizza cavalleria.

Tenente BRICHIERI Colombi Paolo, scuola applicazione cavalleria.

» CALVI Narciso, reggimento Genova cavalleria.

Tenente CERRETANI BANDINELLI PAPARONI Federico, reggimento cavalleggeri di Alessandria assegnato divisione militare Roma.

» COMETTO Alessandro, reggimento cavalleggeri di Aosta.

» CONTURSI Gaetano, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II assegnato sezione fabbrica d'armi Gardone Val Trompia.

Capitano D'ALESSANDRO Mario, reggimento cavalleggeri di Firenze assegnato deposito allevamento cavalli Bonorva.
Tenente DANESI Riccardo, reggimento cavalleggeri Aosta.
» D'AFFLITTO nob. patrizio di Amalfi Ferdinando, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» DE BOTTIS Raffaele, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» DE SILVA Goffredo, reggimento cavalleggeri Firenze.
» DUSMET DE BEAULLIEUX Mario, reggimento cavalleggeri Firenze.
» EMILIANI Rinaldo, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» FAZIO Riccardo, reggimento cavalleggeri Vitt. Eman. II.
» FERRARO Angelo, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Capitano GUIDA Guido, distretto campagna.

Tenente IANNUZZI Emanuele, reggimento cavalleggeri di Alessandria assegnato a disposizione del gen. Tallarigo.
» IUNG Giorgio, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» LAVAGNA Sinibaldo, reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Capitano MASINI Italo, reggimento cavalleggeri Guide.
Tenente MANUSARDI Luigi, reggimento cavalleggeri di Alessandria assegnato a disposizione di S. E. Sanna.
» MASETTI ZANNINI Giorgio, reggimento Genova cavalleria.
» MASSA Girolamo, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» MASSIGNANI Pio, reggimento cavalleggeri Aosta.

Tenente MARCHETTI Armando, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» MELE Argiro, scuola applicazione cavalleria.
» MOSCATI Oscar, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» MURATORE Alessandro, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» OSTORERO Mario, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II ass. squadrone pelafrenieri scuola guerra.
» PANSOIA DI BORIO Umberto, reggimento cavalleggeri Guide.
» PONTI Arnaldo, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» POSCHI MEURON Ludovico, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» PUGLISI Achille, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» RAVENNA Enrico, reggimento cavalleggeri Aosta ass. a disposizione del generale Scipioni.
» RESSEL Alberto, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» ROSSI Mario, reggimento cavalleggeri di Novara.
» SERRA Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Firenze ass. a raggruppamento trasporti.
» SEQUI Luigino, reggimento cavalleggeri Guide.
» SAFFIOTTI Ferdinando, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» SUPINO Luigi, reggimento cavalleggeri di Novara.
» TELESIO Vincenzo, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» TOSTI DI VALMINUTA Antonio, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» VERANI MASIN Alfredo, reggimento di Novara ass. squadrone palafrenieri scuola guerra.

Tenente ZAVATTARI Edoardo, reggimento cavalleggeri Guide ass. 1 raggruppamento trasporti.
» ZANELLI Tommaso, scuola militare Modena.
» PIO DI SAVOIA Luigi, squadroni CC. RR. Roma.

Capitano DE ANGELIS Luigi, 1 reggimento artiglieria campagna.

Tenente DESSI Carlo, 23 reggimento artiglieria campagna.

a) Gli ufficiali inscritti al corso dovranno presentarsi alle ore 11 del giorno 8 gennaio al comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria per essere ricevuti dal generale a disposizione per l'arma di cavalleria (grande uniforme).

b) Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

c) Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio.

I comandanti di corpo, sotto la loro personale responsabilità, provvederanno perchè detta disposizione sia osservata.

Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi che li hanno in forza.

d) I comandi, corpi, uffici e reparti dovranno segnalare d'urgenza alla direzione generale personale ufficiali (Ufficio movimento - 2° reparto) se qualche ufficiale comandato al corso non potesse intervenirvi.

e) Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento 2° reparto) non oltre il 25 gennaio l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

Il Ministro — A. DIAZ.

N. 752. — SCUOLE MILITARI. — **Sesto corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio del direttore generale). — 27 dicembre 1923.

Il 10 gennaio 1924 avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo il 6° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria; esso avrà termine il 31 luglio 1924.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente ANNIBALLO Vincenzo, reggimento cavallegi di Monferrato ass. distretto Avellino.
» ARCIDIACONO Felice, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» BARBAGLI Alberto, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» BASCHIERI Annibale, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.

Tenente BERTIOLI Dario, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» BIANCHI Ierone, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» BURZIO Enrico, reggimento cavalleggeri di Novara ass. distretto Trieste.
» CALETTI Cesare, reggimento cavalleggeri Vitt. Emanuele II.

Tenente CALLIERI Michele, reggimento Nizza cavalleria.
» CALVI DI BERGOLO Vittorio, reggimento Nizza cavalleria.
» CHIRICO Beniamino, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» CLERICI Dante, reggimento Genova cavalleria.
» CLERICI Giovanni, reggimento cavalleggeri Guide.
» COLAIANNI Felice, scuola allievi ufficiali Roma.
» COPPOLI Leonardo, reggimento Nizza cavalleria.
» CORRADO Alcibiade, reggimento cavalleggeri Guide (in servizio presso l'ufficio recuperi Padova).
» COSENTINO Renato, reggimento cavalleggeri di Aosta.

Capitano D'ALESSANDRO Alfredo, reggimento cavalleggeri di Monferrato ass. 15 squadriglia autoblindo.
Tenente D'AVERSA Domenico, reggimento cavalleggeri di Firenze ass. Ministero guerra.
» DEGLI ALBERTINI Carlo, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» DE BARTOLOMEIS Ludovico, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» DEL BALZO Luciano, reggimento Nizza cavalleria.
» DELLA VALLE Gaetano, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» DELL'ORO Alberto, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» DEL VITA Renato, reggimento cavalleggeri Guide.
» DE MICHELE Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» DE PALMA Corrado, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» DE ROSSI Pietro, distr. Lucca.
» D'ONOFRIO Lamberto, scuola allievi ufficiali Milano.
» DE SANTIS Raffaele, reggimento Vittorio Emanuele II.
» FIORENTINI Nullo, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» FUSCO Giovanni, distr. Gaeta.

Tenente GAMBAROTTA Giuseppe, scuola allievi ufficiali Milano.
» GIANOLIO Licinio, reggimento Nizza cavalleria.
» GIOIA Arturo, reggimento Genova cavalleria.
» GIOIA Flavio, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» GIORDANO Costantino, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» GOBETTI Abramo, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» GRASSI Mario, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» INVREA Marcello, reggimento cavalleggeri di Alessandria, a disposizione di S. E. Montuori.
» LEVESI Alessandro, reggimento Nizza cavalleria.
» LUGLI Lionello, reggimento cavalleria Guide.
» MANDRUZZATO Giuseppe, reggimento Genova cavalleria.
» MANISCALCO Salvatore, reggimento Savoia cavalleria.
» MICHELONI Pietro, reggimento cavalleggeri di Novara.
» MINGIONE Tommaso, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» MOLLICA Guido, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» MONOTTOLI Luigi, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» MONTESE Franco, reggimento Genova cavalleria.
» MOOTOO Paolo, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» MOSCA Umberto, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» MOSCATI Alfonso, reggimento Genova cavalleria.
» OLTRONA Visconti Ettore, raggimento Savoia cavalleria.
» PALMIERI Umberto, stabilimenti militari di pena.
» PALLOTTI Silvio, scuola militare Modena.

Tenente PARI Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Novara.
» PARRI Amleto, reggimento cavalleggeri Guide.
» PASQUALI Vincenzo, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» PESCATORE Enrico, reggimento reggimento Genova cavalleria.
» PESCOSOLIDO Francesco, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» PINNA Pietro, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» PINTO Pasquale, reggimento cavalleggeri di Firenze.
» POLESTA' Nicola, reggimento Genova cavalleria.
» RAMPONI Mario, reggimento cavalleggeri Guide.
» REGINA Ruplio, reggimento Savoia cavalleria.
» ROMEO Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Aosta.
» SAROLDI Ermanno, reggimento cavalleggeri di Monferrato ass. D. C. auto Bologna.
» SAGGIOMO Luigi, reggimento cavalleggeri di Firenze ass. distretto Aversa.
» SANI Umberto, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
Tenente SANTINI Mario, reggimento Savoia cavalleria.
» SCANAVINI Odoardo, reggimento Genova cavalleria.
» SCAPECCHI Francesco, reggimento cavalleggeri di Alessandria.
» SCURICINI Luigi, reggimento cavalleggeri di Vittorio Emanuele II.
» SPILIMBERGO (di) Valfranco nob. conte palatino, signore di Spilimbergo, Zuccola e terre annesse, reggimento cavalleggeri Guide.
» TANAS Riccardo, reggimento Piemonte Reale cavalleria.
» TARASCONI Luigi, reggimento cavalleggeri di Saluzzo.
» UNGARO Michele, reggimento cavalleggeri di Monferrato.
» VALLINI Alberto, reggimento Savoia cavalleria ass. Tribunale militare Verona.
» ZAGARI Giuseppe, reggimento Savoia cavalleria.

Vi sono inoltre ammessi i seguenti ufficiali dei CC. RR e d'artiglieria:

Tenente FIORITO Antonino, legione allievi di Torino.
» MACCIONI Luigi, legione allievi di Torino.
» MELLI Ettore, legione di Genova.
» PETTINARI Luigi, legione di Alessandria.
» CROSA Paolo, reggimento artiglieria a cavallo.
» BORGHINI Vincenzo, 7 reggimento artiglieria da campagna.
» FINATO Luigi, 20 reggimento artigileria da campagna.
» SARNELLI Girolamo, 25 reggimento artiglieria da campagna.

1. Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 9 gennaio 1925, nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi e uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per l'eventuale sostituzione degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato, avvertendo che non saranno ammessi di massima rinvii a corsi successivi.

2. Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente.

3. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi valgono le disposizioni già emanate con la circolare 357 del *giornale militare* 1922.

4. Si richiama infine l'attenzione degli ufficiali interessati sul comma *a*) e *b*) del n. 7 della succitata circolare.

5. Alla data del 25 gennaio 1924, il comando della scuola trasmetterà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Ufficio movimento 2° reparto) l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi volta a volta le successive variazioni.

Il Ministro — A. DIAZ.

AVVISI

LA COOPERAZIONE DELLE ARMI

Bollettino tecnico edito dal comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio

Ha lo scopo di sviluppare nei quadri dell'Esercito un'attività intellettuale, intesa ad affinare la capacità professionale ed a rendere sempre più salda la cooperazione tattica delle varie armi. Nel 1924, usciranno 6 fascicoli bimestrali, di oltre 200 pagine l'uno, in 8°.

Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le Sale convegno ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari del R. Esercito, della R. marina, della Regia guardia di finanza e della R. aeronautica (compresi gli assimilati del R. Esercito, della R. marina, ecc.) che desiderano ricevere il bollettino periodico, per via d'ufficio:

se la richiesta, con relativo importo, perviene entro il 31 gennaio 1924 L. 20
dopo tale periodo di tempo . . . . . » 24

Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo e gli assimilati del R. Esercito, della R. marina, ecc.) che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento, accompagnate dal relativo importo, siano indirizzate, come sotto è indicato:

Per l'Italia . . . . . L. 26
Per l'estero (unione postale universale) . . . » 32

Tutte le richieste di abbonamento, debbono essere rivolte direttamente al *Comando delle scuole centrali militari* (centro studi), in *Civitavecchia*.

I comandi, corpi, uffici possono anticipare, per gli ufficiali e gli assimilati dipendenti, l'abbonamento annuo, rimborsandosene poi, a rate mensili, sui relativi stipendi, a senso di quanto è stabilito dall'articolo 104, lettera *b*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

A cura della direzione delle opere di propaganda pro Regio Orfanotrofio militare nazionale (via Accademia Albertina, 36 - Torino), è stata pubblicata la prima edizione di una monografia che illustra le città italiane.

Gli utili che saranno ricavati da tale pubblicazione saranno devoluti a beneficio di detto R. Orfanotrofio.

Concorsi a premio indetti dalla rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1924.

La *Rivista di artiglieria e genio* indice per il prossimo anno 1924 tre concorsi a premio sopra i temi seguenti:

Fanteria.

1. — L'avanguardia nelle operazioni in terreno libero: azione della fanteria e dell'artiglieria, date le condizioni moderne di lotta.

2. — Compilazione di un manuale per il comandante di un battaglione di fanteria, cui sia assegnata una batteria in accompagnamento materiale (concetti d'impiego, limiti di intervento, nozioni elementari di tiro) e nello stesso tempo per il comandante di quella batteria

Artiglieria.

1. — La questione dei controaerei: materiali e tecnica di tiro — Impiego in guerra di posizione e in guerra in terreno libero.

2. — Tiro con aggiustamento sulla carta e tiro con aggiustamento sul terreno — Concetti informativi — Modalità tecniche di esecuzione — Applicazione tattica

3. — Il tiro con proietti a gas e con proietti fumogeni.

4. — Stato attuale delle cognizioni sull'avanzamento del proietto e conseguenti variazioni nella velocità iniziale.

Genio.

1. — Come l'esperienza della guerra debba influire a modificare i criteri tecnici e pratici seguiti in passato per il calcolo delle cariche delle mine nella terra, nella roccia e nelle opere d'arte.

2. — Criteri informativi di uno studio di fortificazione permanente di una zona di frontiera e studio particolareggiato di un elemento difensivo.

3. — Schema di sistemazione difensiva campale di una zona di valico montano. Progetto di esecuzione dei lavori in ordine al tempo — Criterii informativi generali — Studio particolareggiato della sistemazione delle armi della difesa vicina e dei collegamenti pel servizio generale.

Per ogni concorso è stabilito un premio consistente nella antica medaglia d'argento, con un assegno di L. 1000; potranno essere anche concesse alcune medaglie di bronzo dello stesso conio antico.

MODALITA'.

1. — I concorsi sono aperti agli ufficiali di tutte le armi in servizio attivo ed in congedo.

2. — I concorrenti debbono svolgere il tema in una memoria inedita, scritta in lingua italiana, con carattere chiaramente leggibile; sarà preferita la scrittura a macchina. La memoria dovrà evere tale estensione da non oltrepassare 50 pagine, quando sia stampata coi caratteri adoperati per gli articoli della Rivista; ad essa potranno essere allegati disegni o semplici schizzi, ecc., purchè sufficientemente chiari.

3. — Ogni lavoro dovrà essere spedito chiuso in una busta sigillata, contrassegnato da un motto; lo stesso motto sarà su un'altra busta, sigillata, contenente il nome e l'indirizzo dell'autore.

4. — Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 30 aprile 1924.

5. — Le memorie saranno esaminate da una commissione presieduta dal direttore della *Rivista d'artiglieria e genio* e di cui saranno membri un ufficiale d'artiglieria, designato dal signor generale a disposizione per l'arma d'artiglieria, e un ufficiale del genio, designato dal signor generale a disposizione per l'arma del genio.

6. — A giudizio della commissione, ogni premio di L. 1000 potrà esser diviso in due premi da L. 500, o anche versato, tutto o in parte, a favore degli altri concorsi; potrà pure non essere assegnato alcun premio ove nessuna memoria ne sia giudicata meritevole.

7. — Il giudizio della commissione è inappellabile.

8. — Le memorie premiate diverranno proprietà della *Rivista di artiglieria e genio*, che si riserva di pubblicarle.

Le memorie non premiate saranno distrutte.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 54ª, anno 1923, circolare 687:

A pagina 1550, art. 28, sostituirlo col seguente: « Per la sistemazione contabile dei generi prelevati dai magazzini di distribuzione viveri e dai panifici militari valgono le norme della circolare n. 8525 (ragioneria) in data 30 giugno 1923.

Dispensa 59ª, anno 1923, circolare 734:

A pagina 1834, riga 44ª, *invece di*: concorrente, *leggasi*: corrente.